*La Rocca*, nel suo o. d. g., invita il Governo ad adottare, di urgenza, misure che impediscano, in via transitoria, gli sfratti, sospendano l'esecuzione di quelli già dichiarati, o assicurino, comunque, un altro alloggio agli inquilini costretti a lasciare la casa da essi abitata.

*Mastino Gesumino*, nel suo o. d. g., invita il Governo a dare pronta attuazione legislativa all'impegno di disporre il piano organico tendente a favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna.

*Lozza*, nel suo o. d. g., afferma la necessità e l'urgenza di provvedimenti legislativi intesi a fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali, ad incrementare l'attrezzatura per la ricerca culturale e scientifica, e ad assicurare inoltre ai figli del popolo la reale ed effettiva possibilità di attendere agli studi.

*Angelini*, nel suo o. d. g., fa voti perché siano aumentati i fondi messi a disposizione dalla sezione per il credito alle medie e piccole industrie, sia risolta la gravissima crisi del naviglio di piccolo cabotaggio, e si realizzi con urgenza la costruzione di navi di linea destinate al trasporto transoceanico degli emigranti.

*Mondolfo*, nel suo o. d. g., confida nella sollecita emanazione di provvedimenti che attuino i principî sanciti nella Costituzione e diano conveniente soluzione ai problemi di preminente interesse per la vita del Paese.

*Boldrini*, nel suo o. d. g., invita il Governo a presentare al più presto in Parlamento il progetto di legge per il riconoscimento giuridico del Corpo volontari della libertà e delle formazioni partigiane e italiane che hanno combattuto all'estero contro i nazi-fascisti.

*Consiglio*, nel suo o. d. g., invita il Governo a stanziare una congrua percentuale del fondo-lire a beneficio del Mezzogiorno.

*Foderaro*, nel suo o. d. g., sollecita il Governo a predisporre ed attuare, senza ulteriore indugio, un piano concreto, unitario, organico per la soluzione di urgenti problemi della Calabria, in base ad una giusta ripartizione degli aiuti derivanti dal Piano Marshall.

*Di Fausto*, nel suo o. d. g., fa voti perché il Governo promuova una riforma strutturale tendente all'accentramento e al coordinamento di quanto attiene alle multiformi manifestazioni della bellezza, dalle arti figurative alle arti spettacolari collettive e alle arti sociali minori.

*Caronia*, nel suo o. d. g., invita il Governo a presentare al più presto un progetto di legge per l'istituzione di un Ministero dell'igiene e sanità.

*Ferrandi*, nel suo o. d. g., afferma la necessità e l'urgenza di provvedimenti intesi a dirimere le più gravi cause della lentezza e delle deficienze che si verificano nel funzionamento dei vari organi giudiziari.

*Smith*, nel suo o. d. g., invita il Governo a prendere altri immediati e più efficaci provvedimenti a sollievo della grande massa dei pensionati di ogni categoria.

*Targetti*, nel suo o. d. g., invita il Governo a dare esecuzione, entro i termini prescritti, alle disposizioni della Costituzione intese a restituire le province ad amministratori eletti dal corpo elettorale.

*De Martino Francesco*, nel suo o. d. g., invita il Governo a presentare, con la massima sollecitudine, i disegni di legge relativi all'attuazione delle norme che istituiscono gli organi costituzionali e specificatamente: la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

*Floreanini Della Porta Gisella*, nel suo o. d. g., afferma la necessità che venga urgentemente attuata la riforma della previdenza sociale.

Nella seduta del 16 giugno, dopo un intervento del Ministro degli esteri *Sforza*, il Presidente del Consiglio *De Gasperi* risponde ai vari oratori intervenuti nella discussione. Successivamente, dopo aver proposto che l'o. d. g. La Malfa sia rinviato alla prossima discussione sul piano Marshall, accetta l'o. d. g. Chiostergi e, con riserva, quello La Rocca, mentre respinge l'o. d. g. Togliatti. Accetta inoltre come raccomandazione gli ordini del giorno Castelli Avolio, Mastino Gesumino, Colitto, Angelini, Boldrini, Consiglio, Foderaro, Di Fausto, Bettiol Giuseppe, Caronia, Ferrandi, Pieraccini, Targetti, De Martino Francesco, Floreanini Della Porta Gisella, Manzini, Guggenberg e Foresi. Ritiene che l'o. d. g. Montini debba essere esaminato in sede di discussione del piano Marshall. I deputati Chiostergi, Castelli Avolio, Mastino Gesumino, Colitto, Angelini, Consiglio, Foderaro, Di Fausto, Bettiol Giuseppe, Guggenberg e Foresi, prendendo atto dell'accettazione, da parte del Governo, come raccomandazione, dei loro o. d. g., non vi insistono. Si intendono ritirati, per assenza dei firmatari, gli o. d. g. Caramia e Manzini. *La fiducia al Governo* viene votata su un o. d. g. *Taviani, La Malfa, De Caro Raffaele* e *Simonini*, accettato dal Presidente del Consiglio e a cui aderisce il dep. Mondolfo a nome dei firmatari del suo o. d. g.: « La Camera, convinta che il Governo intende attuare i principî sociali della nuova Costituzione e affrontare e

risolvere i problemi che più pesano nella vita nazionale, nello spirito di libertà e di democrazia affermato dalle elezioni del 18 aprile, gli esprime la fiducia e passa all'o. d. g. ».

*Covelli* e *Almirante* dichiarano che i loro gruppi negheranno la fiducia al Governo; *Rivera*, a titolo personale, dichiara che voterà a favore del Governo.

Il Presidente Gronchi indice la votazione nominale sull'o. d. g. Taviani ed altri che è approvato (presenti e votanti 513, maggioranza 257; 346 *sì*, 167 *no*). Vengono poi respinti gli ordini del giorno La Rocca, Grifone, Pesenti, Russo Perez, Gullo, Marchesi, Lozza, Boldrini, Ferrandi, Smith, Targetti, De Martino, Floreanini della Porta Gisella.

La discussione al Senato si svolge *dal 22 giugno al 2 luglio 1948*, con vastissima partecipazione di oratori di tutti i gruppi politici.

*Ruini* (22 giugno), ritiene che la democrazia cristiana, alla quale il popolo italiano ha manifestato la sua fiducia nel vero e proprio *referendum* del 18 aprile, si manterrà fedele ai principî democratici. Esaminato dettagliatamente il programma di Governo, constata, con soddisfazione, che le critiche alla Costituzione hanno lasciato il posto ad un diffuso senso di riverenza verso di essa. Ritiene che si debbano varare circa sessanta leggi per dare compiuta attuazione alla Carta Costituzionale e si dichiara favorevole ad affrontare il problema delle leggi eccezionali, ma non nel senso voluto dai fascisti, animati dal proposito di fare un processo alla Resistenza. Si sofferma sui problemi della ricostruzione, della riforma dell'Amministrazione, della riforma tributaria, del Mezzogiorno; si augura che l'attuazione del piano Marshall non crei nuove sovrastrutture burocratiche; per quanto riguarda i nostri problemi industriali è del parere che debba cessare il sistema di pseudonazionalizzazioni, condotto attraverso l'I. R. I., e che lo Stato si debba occupare in modo particolare della siderurgia. Plaude all'opera del ministro Sforza, che si adopra per una revisione del trattato di pace e aderisce al federalismo einaudiano.

*Zotta*, si augura che la realizzazione del Piano Marshall tenga conto opportunamente dei problemi del Mezzogiorno.

*Pollastrelli*, sottolinea la differenza esistente fra la riforma agraria progettata dalla democrazia e quella voluta dai comunisti.

*Monaldi*, fa presente la necessità della istituzione di un ministero della sanità per giungere all'unificazione dei servizi di profilassi e di assistenza.

*Spano* (23 giugno), deplora, nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, l'indeterminatezza e l'assenza di un preciso orientamento politico: ne deduce la dipendenza della nostra attività dal Piano Marshall e, conseguentemente, dall'aiuto e dal controllo straniero. A sostegno delle sue affermazioni accenna alla crisi del bacino carbonifero del Sulcis.

*Lussu*, esprime i suoi timori che il potere del partito al Governo si trasformi in uno strapotere delle forze clericali.

*Jacini*, auspica una pronta soluzione dei problemi relativi all'emigrazione e al turismo, che possono contribuire a sanare, almeno in parte, il *deficit* della nostra bilancia commerciale.

*Gasparotto* (24 giugno), dopo aver condotto una minuta disamina di tutti i problemi toccati nel corso della discussione, dichiara di condizionare il proprio voto di fiducia all'impegno del Governo sull'attuazione dei consigli di gestione.

*Scoccimarro*, biasima la reticenza governativa sul tema dell'intervento americano nelle elezioni italiane e deplora l'intervento del clero nella stessa circostanza temendo la costituzione di un regime oppressivo poliziesco. Dopo aver sostenuto che il Piano Marshall danneggerà il mercato italiano e aumenterà la disoccupazione, sottopone a severo esame la situazione economica italiana stretta fra la minaccia di una crisi economica e il pericolo di un controllo finanziario.

*Gonzales* (25 giugno), richiamati i motivi della partecipazione del suo partito al Governo, afferma che il movimento di unità socialista assume la gestione degli interessi dei lavoratori.

*Bertini*, dopo aver difeso la costituzionalità del Governo, accenna alla crisi degli alloggi, alla riforma agraria, alle bonifiche, all'emigrazione.

*Terracini*, addebita al Governo uno scarso rispetto per la Costituzione e per le minoranze e una deficiente rappresentatività dello spirito della nuova democrazia repubblicana. Sottolineata l'incostituzionalità della istituzione delle vicepresidenze e dei ministri senza portafoglio, considera eccessive le spese per la pubblica sicurezza e per il mantenimento dell'ordine pubblico. Sostiene queste affermazioni con ulteriori, pessimistiche considerazioni sulla ostilità del Governo al movimento dei lavoratori e sui rapporti fra Stato e Chiesa, che non si mantengono nell'ambito della legalità repubblicana.

*Sapori* (26 giugno), è dell'avviso che il Governo De Gasperi, ispirato alle dottrine cattoliche, sempre in ritardo sui movimenti sociali, sarà spinto ineluttabilmente a destra; la sinistra, conseguentemente, dovrà restare in vigile attesa, compiendo opera di opposizione.

*Conti*, si definisce un ideale oppositore del Presidente del Consiglio, prigioniero del vecchio conformismo e del politicantismo e poco sensibile al nuovo spirito repubblicano che si realizza soprattutto attraverso gli istituti di democrazia diretta, la rottura del centralismo burocratico e l'organizzazione delle regioni.

*Galletto*, riafferma la legittimità della vittoria elettorale della democrazia cristiana.

*Ricci Federico*, ha fiducia nella stabilità e nella solidità del Governo, le quali vanno garantite attraverso la soluzione dei problemi economici che egli si sofferma ad esaminare minutamente.

*Grieco* (30 giugno), afferma che l'opposizione più costruttiva è quella che si realizza attraverso l'attuazione di principî sui quali è fondata la Repubblica e rileva nei partiti di governo un atteggiamento contraddittorio fra l'affermazione dei principî e la pratica realizzazione di essi, che è, a suo avviso, deludente. Nel quadro di queste premesse si sofferma sulla riforma agraria che non si può compiere sulla base dell'anticomunismo e prescindendo dalla diretta partecipazione delle masse, la quale si può ottenere attraverso appositi organismi rappresentativi comunali.

*Merlin Umberto*, ricordate le vicende e il nobile impegno antifascista del partito popolare al quale appartenne, ne deduce una garanzia della democraticità della democrazia cristiana che ha vinto, il 18 aprile, una battaglia combattuta sostanzialmente in difesa della libertà.

*Parri* (1° luglio), interpreta la partecipazione del suo partito al Governo come un controllo sulla linea politica ed economica di quest'ultimo; difende la Resistenza in polemica con i discorsi di padre Lombardi e le esasperazioni dei fascisti. In politica estera si riafferma fautore di una soluzione federalistica; esamina quindi i problemi della riforma agraria, dell'E. R. P., della rinascita economica del Paese.

*Nitti*, dopo essersi dichiarato favorevole agli aiuti americani, che provengono da un paese idealista, orientato verso una forma particolare di socialismo, ricorda il suo proposito di creare un grande partito medio con funzione equilibratrice fra la democrazia cristiana e il partito comunista. Manifesta quindi le sue preoccupazioni per la situazione finanziaria ed economica del paese ed il suo scetticismo nei confronti dell'unificazione dell'Europa, criticando il fasto eccessivo che ha accompagnato l'insediamento del nuovo Presidente della Repubblica al Quirinale.

*Mancini*, afferma che il partito socialista italiano si trova di fronte al piano Marshall in una posizione di critica positiva e si domanda se l'applicazione del piano non comprometterà lo sviluppo della nostra industria e la libertà del nostro commercio estero. Rimpiangendo poi la rottura del tripartito, biasima le leggi di polizia ed in riferimento ai problemi del Mezzogiorno, che egli esamina minutamente, propone l'immediata attuazione della riforma agraria.

Successivamente alla chiusura della discussione generale (1° luglio), mentre il senature Berlinguer vi rinuncia, i senatori *Salomone*, *Veroni*, *Santero*, *Conci*, *Bertone*, *Fazio*, *Rubinacci* e *Buffoni* illustrano i loro ordini del giorno. Nelle sedute del 2 luglio continua lo svolgimento degli ordini del giorno da parte dei senatori: *Della Seta*, *Braschi*, *Bencivenga*, *Buonocuore*, *Canaletti Gaudenti*, *Li Causi*, *Castagno*, *Palumbo Giuseppina* e *Aldisio*. Intervengono inoltre nella discussione i senatori *Tonello* e *Fortunati* per esporre alcune loro osservazioni in merito alle dichiarazioni del Governo.

Il gruppo liberale, non avendo presentato alcun ordine del giorno, designa a parlare il sen. *Sanna Randaccio*, il quale, nel prendere le difese dell'on. Einaudi, provoca la reazione dell'on. Nitti; sostiene, poi, che nelle elezioni del 18 aprile, il popolo italiano ha operato una scelta fra un partito che sarebbe potuto diventare dittatoriale e un altro che già lo era. Questo medesimo dilemma ha condotto i liberali a schierarsi a fianco della democrazia cristiana senza che perciò venissero meno le loro perplessità di fronte al pericolo di una democrazia cristiana totalitaria.

*Nitti*, chiede la parola per fatto personale per chiarire di non aver inteso in alcun modo attentare alla dignità del Capo dello Stato, al quale lo lega una amicizia di antica data.

Il Presidente del Consiglio *De Gasperi* replica agli oratori intervenuti nelle discussioni sulle comunicazioni del Governo: ai senatori Terracini e Lussu, che gli hanno rivolto l'accusa di volersi porre al disopra del Parlamento, risponde che, dopo la fede religiosa, il suo sentimento più intenso è il senso della democrazia; nega, in risposta al sen. Scoccimarro, che le elezioni si siano svolte esclusivamente intorno al tema dei rapporti fra Stato e Chiesa e precisa, in contrasto con il sen. Lussu, i motivi del suo intervento, in sede di Assemblea Costituente, per l'approvazione dell'art. 7; ritiene che le elezioni abbiano rappresentato il rifiuto del sistema bolscevico. Dopo aver ammesso che non tutti i consensi raccolti dalla democrazia cristiana siano stati indirizzati ad essa come partito,

ma piuttosto alla formula politica che garantiva la lotta ai tentativi di esperimento sovietico in Italia, difende l'adesione dell'Italia al Piano Marshall e dichiara preconcetta l'opposizione dei partiti comunisti al piano stesso. Al sen. Gasparotto dichiara di non aver niente in contrario ai consigli di gestione e alle nazionalizzazioni; al sen. Grieco assicura che presenterà un progetto di riforma agraria meditato e concreto; al sen. Conti risponde che il Ministro di grazia e giustizia sta preparando il progetto di legge riguardante l'intero ordinamento giudiziario. Accetta il consiglio del sen. Gonzales che i democratici cristiani debbano guardarsi dal pericolo di abusare del potere, ribadendo l'impegno del Governo a spezzare la spirale della vendetta politica. Rassicura quindi i senatori Conti e Nitti circa la ferma intenzione del Governo di difendere la moneta e contenere le spese nei limiti del possibile e, mentre riafferma l'impegno a provvedere al Mezzogiorno con i mezzi ordinari e con quelli straordinari del Piano Marshall, dichiara, infine, di aver fiducia negli organismi regionali.

Il Presidente avverte che i senatori Conti, Lucifero, Montemartini e Zoli hanno concordato una mozione motivata di fiducia di questo tenore: « Il Senato, riconoscendo che la composizione e il programma del Gabinetto interpretano la volontà espressa dal Paese col voto del 18 aprile, udite le dichiarazioni del Governo, le approva e gli accorda la sua fiducia ». Il Presidente chiede ai presentatori degli o. d. g. se intendono mantenerli o meno. Sono mantenuti gli ordini del giorno dei senatori Conti, Grieco, Santero, Iacini, Buonocore, Canaletti Gaudenti, Buffoni, Della Seta, Braschi, Li Causi, Castagno, Palumbo Giuseppina e Aldisio. Sono trasformati in raccomandazione gli o. d. g. dei senatori Salomone, Iacini, Veroni, Conci, Bertini, Merlin Umberto, Bertone, Zotta, Fazio, Rubinacci e Bencivenga, Sono ritirati gli o. d. g.: Nitti e Tonello. Dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio sugli o. d. g. (nel corso delle quali egli prega il Senato di votare sulla mozione di fiducia Conti, Lucifero, Montemartini e Zoli) vengono ritirati gli o. d. g. dei senatori Buffone, Castagno, Braschi (primo e terzo) e Aldisio; vengono trasformati in raccomandazione gli o. d. g. dei senatori Santero, Conti, Jacini, Buonocore e Canaletti Gaudenti; vengono trasformati in mozione gli o. d. g. dei senatori Braschi (secondo) e Fortunati. Il Presidente indice la votazione nominale sulla *mozione di fiducia* presentata dai senatori *Conti, Lucifero, Montemartini* e *Zoli*, che risulta approvata (presenti e votanti 255, maggioranza 128; sì, 184, no, 67, 1 astenuto). Posti in votazione gli o. d. g. Grieco, Della Seta e Palumbo non sono approvati, mentre il secondo o. d. g. del sen. Braschi, trasformato in mozione, viene col consenso del Governo unito alle mozioni dei senatori Palermo e Tartufoli, riguardanti la stessa materia (soldati italiani prigionieri in Russia o altrove; v. *Prigionieri e dispersi*). Gli o. d. g. Li Causi e Fabbri s'intendono decaduti.

*Mozione di sfiducia* al Governo del sen. Terracini, letta *14 luglio 1948*, discussa dal 20 al 22 luglio 1948 e respinta (v. *Politica interna*: Attentati ecc.).

*11 marzo 1949. — Comunicazioni del Governo* alla Camera e al Senato relativamente all'*accessione al Patto Atlantico*. — La discussione alla Camera si svolge dal 12 al 18 marzo 1949 e le dichiarazioni del Governo sono approvate (322 *sì*, 170 *no*). — La discussione al Senato si svolge dal 21 al 27 marzo 1949 e le dichiarazioni del Governo sono approvate (188 *sì*, 112 *no*, 8 *astenuti*) (v. pure: *Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico*).

Con *d. P. R. 1° aprile 1949* (*Gazz. Uff. n. 79*) si accettano le dimissioni rassegnate dal Ministro per il commercio con l'estero, Merzagora, e con d. P. R. in pari data è nominato Ministro per il commercio con l'estero il sen. Bertone; il Presidente del Consiglio dei Ministri De Gasperi ne informa la Camera nella seduta del 4 aprile 1949. Analoga comunicazione nella seduta del 5 aprile 1949 il Presidente del Consiglio effettua al Senato.

Con *d. P. R. 5 aprile 1949* (*Gazz. Uff. n. 83*) si accettano le dimissioni rassegnate dai Sottosegretari di Stato: Perrone Capano, pubblica istruzione; Bellavista, finanze; Vigorelli, tesoro. Con altri decreti in pari data sono nominati Sottosegretari di Stato: Venditti, pubblica istruzione; Colitto, finanze; Giavi, tesoro.

Il Presidente del Consiglio, il 9 aprile 1949, informa la Camera di tali mutamenti intervenuti nel Gabinetto. Analoga comunicazione il Presidente del Consiglio aveva data al Senato nella seduta pomeridiana dell'8 aprile 1949.

Con *d. P. R. 18 settembre 1949* (*Gazz. Uff. n. 215*) si affida al Ministro delle finanze Vanoni l'incarico di reggere *ad interim* il Ministero del tesoro durante la temporanea assenza del Ministro Pella.

Nella seduta del 21 settembre 1949 il Presidente della Camera informa l'Assemblea della comunicazione relativa pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Analoga comunicazione viene data al Senato nella seduta del 27 settembre 1949.

Con *d. P. R. 21 settembre 1949* si nomina il Commissario per il turismo Pietro Romani Commissario del Governo per partecipare, nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica, alle discussioni relative alle materie di competenza del Commissariato per il turismo. Il Presidente della Camera informa l'Assemblea nella seduta del

24 settembre 1949 dell'avvenuta trasmissione del relativo decreto da parte della Presidenza del Consiglio. Analoga comunicazione viene data al Senato nella seduta del 27 settembre 1949.

Con *d. P. R. 7 novembre 1949* (*Gazz. Uff. 257*) si accettano le dimissioni dei Ministri deputati Saragat (marina mercantile), Tremelloni (senza portafoglio) e Ivan Matteo Lombardo (industria e commercio); con altri decreti di pari data al ministro per il commercio con l'estero Bertone e al Ministro per i trasporti Corbellini si conferiscono rispettivamente gli incarichi di reggere *ad interim* il Ministero dell'industria e commercio ed il Ministero della marina mercantile.

Con *d. P. R. 8 novembre 1949* (*Gazz. Uff. 258*) si accettano le dimissioni rassegnate dai Sottosegretari di Stato Giavi (tesoro), Canevari (agricoltura e foreste) e Salerno (marina mercantile).

Con *d. P. R. 12 novembre 1949* (*Gazz. Uff. 261*) si nomina il sen. Gava Sottosegretario di Stato per il tesoro.

I mutamenti nel Gabinetto sono annunciati dal Presidente del Consiglio 14 novembre 1949 – Analoga comunicazione è data al Senato dal Vicepresidente del Consiglio Porzio il 15 novembre 1949.

Il dep. *Nenni* chiede al Presidente del Consiglio di informare la Camera sui motivi che hanno determinato il rimpasto e sugli orientamenti del nuovo Ministero e chiede altresì che sia fissata la data in cui tali dichiarazioni saranno fatte. Il Presidente della Camera *Gronchi* fa osservare che, per deferenza all'altro ramo del Parlamento, è opportuno attendere che il Governo faccia analoga comunicazione al Senato; che per aprire una discussione bastano le comunicazioni già fatte e non occorrono le ulteriori spiegazioni sollecitate dal dep. Nenni e che, comunque, sulla questione vi è anche una interpellanza del dep. Guglielmo Giannini. A questo riguardo però fa anche rilevare al Presidente del Consiglio che, ove egli avesse scelto, per la discussione, come preannunciato, la sede dell'interpellanza, avrebbe potuto parlare il solo interpellante, mentre gli altri oratori avrebbero potuto intervenire solo presentando altre interpellanze sul medesimo argomento.

Il Presidente del Consiglio insiste perché la discussione abbia come punto di partenza l'interpellanza Giannini Guglielmo assicurando, peraltro, che il dibattito sarà ugualmente ampio e profondo e rimettendosi, infine, alla Camera, perché stabilisca la procedura.

Il Presidente della Camera *Gronchi* stabilisce che la discussione debba aver luogo nei giorni immediatamente successivi e che il dep. Giannini Guglielmo sarà iscritto per primo a parlare in qualità di presentatore di una interpellanza connessa a questioni di carattere generale.

La discussione sulle comunicazioni del Governo si svolge dal *16 al 22 novembre 1949* alla Camera dei deputati e dal *23 al 29 novembre 1949* al Senato.

*Giannini Guglielmo* (16 novembre), dichiara di voler portare in Parlamento la voce della opposizione borghese al totalitarismo « rosa » della democrazia cristiana.

*Nenni Pietro* (17 novembre), rileva che la « piccola crisi » ha provocato la concentrazione, nelle mani del ministro del tesoro, dei servizi inerenti all'E. R. P., alla E. C. A. e all'O. E. C. E. e ritiene ancora, interpretando alcune dichiarazioni di uomini di Stato americani, che questa concentrazione agevolerà il processo di integrazione europea a spese dell'economia italiana.

*Almirante*, sollecita un programma di giustizia sociale all'interno e di più dignitosa difesa degli interessi nazionali all'estero.

*La Malfa*, fa notare che, malgrado l'uscita di unità socialista dal Governo (che non implica, tuttavia, il ritiro dell'appoggio parlamentare dei socialdemocratici), la coalizione governativa permane salda ed è auspicabile che essa guidi il paese fino alla fine della Legislatura.

*Pajetta Gian Carlo* (18 novembre), interpreta la crisi come una frattura dell'equilibrio del 18 aprile, non più garantito dall'azione che i socialdemocratici volevano svolgere in difesa di una politica economica orientata in senso socialista.

*Martino Gaetano*, difende la costituzionalità della crisi e dell'istituto dell'*interim* che, se anche non ammesso esplicitamente nella Costituzione, ricorre nella prassi prefascista e fu contemplato nel corso della elaborazione della Costituzione stessa.

*Vigorelli*, considera la crisi di Governo come un prodotto della crisi del socialismo, che troverà soluzione soltanto nell'unificazione delle forze socialiste italiane.

*Lucifredi*, si associa al dep. Martino nella difesa della costituzionalità dell'*interim* adducendo anche, a sostegno della sua tesi che, se violazione della Costituzione vi fosse stata, l'opposizione avrebbe certo dato esplicita indicazione dell'articolo violato.

*Simonini*, in polemica con il dep. Nenni, spiega l'uscita dei socialdemocratici dal Governo con la necessità, per ogni partito, di agire secondo le linee elaborate dai congressi ed interpretate dalla direzione dei partiti.

*Leone Marchesano* (19 novembre), dichiara di assumersi il compito di difensore di ufficio del Presidente del Consiglio, ma lamenta altresì la situazione di carenza costituzionale in cui ancora versa il paese.

*Tambroni*, difende la democrazia cristiana dall'accusa di avere approfittato della sua posizione di partito di maggioranza nella suddivisione degli incarichi e dei posti direttivi ritenendo, al contrario, che i democristiani si possano considerare, da questo punto di vista dei rinunciatari.

Il Presidente del Consiglio *De Gasperi*, nella seduta del 24 novembre 1949, nel rispondere agli oratori intervenuti nella discussione, rileva, con compiacimento, il rarefarsi degli *slogans* dell'opposizione sulle sue pretese tendenze dittatoriali e riafferma l'impegno del Governo a difendere la libertà dei cittadini e le istituzioni democratico-parlamentari. Ribadisce, anche, che l'uscita del gruppo di unità socialista dal Governo non ha in alcun modo inciso sul programma governativo, indirizzato al miglioramento del tenore di vita delle classi lavoratrici e al conseguimento di una pace fondata sul lavoro.

Il Presidente della Camera avverte che porrà in votazione l'ordine del giorno Nenni che invita la Camera a passare all'ordine del giorno, considerando contraria allo spirito della Costituzione ed inefficiente, in rapporto alla situazione del paese, la soluzione data alla crisi.

Dichiarano che voteranno a favore gli onorevoli Mazzali, Gullo, Di Vittorio; si asterranno gli onorevoli Mondolfo, Giannini e Roberti. La Camera *respinge l'ordine del giorno Nenni* (presenti 477; votanti 458; astenuti 19; maggioranza 203; favorevoli 159; contrari 299).

*Lucifero* (23 novembre), individua la sostanza della crisi politica nella volontà della democrazia cristiana di impedire ogni tentativo di opposizione democratica e laica, per proporre costantemente al paese l'alternativa democrazia cristiana-comunismo, che egli considera perniciosa al punto tale da incidere sulla possibilità di sussistenza della vita democratica in Italia.

*Della Seta*, partendo dalla considerazione che un partito è in crisi quando agisce in contraddizione con i suoi principî ispiratori, sostiene che il partito di maggioranza versa in una situazione di crisi proprio perchè non informa la sua linea di condotta ai principî del Vangelo.

*Labriola*, considera del tutto irrilevante la partecipazione o meno dei socialisti democratici al Governo giacchè, a suo avviso, essi non hanno alcuna possibilità di influire sulle masse e di esercitare in mezzo ad esse un'opera di proselitismo.

*Sanna Randaccio*, rammenta alla democrazia cristiana che la sua collaborazione con i partiti minori è un servizio reso in comune all'Italia.

*Scoccimarro* (24 novembre), sostiene che la crisi di Governo riflette la crisi della socialdemocrazia, incapace di conquistare la classe operaia a causa del suo atteggiamento anticomunista.

*Gonzales*, restringe la portata politica della crisi giacchè, sostiene, non si sono verificati mutamenti nella maggioranza che appoggia il Governo.

*Milillo* (25 novembre), addebita al partito socialista democratico un atteggiamento ambiguo e reticente in rapporto alle strane dimissioni dei suoi rappresentanti dal Governo.

*Macrelli*, conferma, anche a nome del suo partito, la fedeltà dei repubblicani, nelle condizioni e nei modi già prefissati, al patto di collaborazione governativa.

*Ruini*, prende la parola a titolo personale per rammentare la provvisorietà e l'eccezionalità dell'istituto dell'*interim* al quale si dovrebbe ricorrere solo in circostanze particolarissime.

*Giua*, in polemica con il senatore Gonzales e sulla base della citazione di uno scritto di Turati, rivendica al proprio partito gli attributi di socialista e di democratico in senso pieno.

*De Pietro*, passa in rassegna i discorsi dell'opposizione per rilevare che essi sono impostati su schemi immutabili ed eterni da cui deriva la loro forza di suggestione ma anche la loro debolezza, giacchè scadono al livello di luoghi comuni.

*Tonello*, conferma la sua opposizione al Governo che si è rilevato incapace, a suo avviso, di estirpare definitivamente il fascismo elaborando un saldo programma di riforme sociali.

*Benedetti Tullio* (29 novembre), attribuisce alla Presidenza del Consiglio il torto di avere ritenuto ammissibile che il Governo di un paese che conta 47 milioni di abitanti potesse essere reso inefficiente dalle questioni personali di tre ministri.

Il Presidente del Consiglio *De Gasperi*, nel rispondere agli oratori intervenuti nella discussione, difende la costituzionalità dell'istituto dell'*interim*, nega che la democrazia cristiana sia proclive a creare scissioni negli altri partiti rammentando come egli stesso consigliasse, nel corso della campagna elettorale, agli elettori indecisi, di votare per partiti minori della coalizione governativa; ritorna sulla questione del laicismo per

affermare che egli lo accetta nell'accezione che lo identifica con la libertà per tutte le coscienze, ma lo respinge nell'accezione che comporta la lotta alla Chiesa cattolica.

Il Presidente del Senato avverte che porrà in votazione l'unico ordine del giorno presentato prima della chiusura della discussione generale, firmato dal senatore Scoccimarro ed altri, che invita il Senato, considerando incostituzionale e non rispondente agli interessi del paese la soluzione della crisi, a passare all'ordine del giorno.

Parlano, per dichiarazione di voto, i senatori Terracini e Casadei a favore; Conti, contro; Zanardi, astenuto. Successivamente il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno Scoccimarro: il primo e secondo comma per alzata di mano e il terzo ed ultimo (« considera che tale soluzione non risponde agli interessi generali del paese ») per appello nominale. Il Senato *respinge l'ordine del giorno Scoccimarro* (votanti 270; maggioranza 136; favorevoli 89; contrari 172; astenuti 9).

***27 gennaio 1950 – Il 6° Ministero De Gasperi***

La crisi governativa del gennaio 1950 denuncia chiaramente la sua origine extraparlamentare non riscontrandosene la causa in una alterazione dello schieramento parlamentare e nemmeno in dissensi fra i partecipanti alla coalizione governativa. In effetti, l'allontanamento dei socialisti lavoratori italiani dal Governo, determinato da un travaglio secessionista nell'interno del partito dell'on. Saragat, può essere ritenuto soltanto come la causa dell'apertura di una più generale e sostanziale crisi politica.

Al Governo, costituitosi nel maggio 1948, s'impone, con carattere di inderogabile necessità, il consolidamento dei risultati fino a questo momento raggiunti e l'inizio di una decisa opera di ricostruzione della nostra economia. Alla difesa del potere d'acquisto della lira e della stabilità del livello dei prezzi è strettamente legato l'orientamento del bilancio dello Stato tendente ad un futuro e graduale equilibrio da realizzare mediante l'incremento dei tributi ed una erogazione di spese, preordinate alla realizzazione d'un ragionevole programma di lavori pubblici nei diversi settori della vita nazionale. In tal modo si solleciteranno le maggiori energie produttive in campo industriale ed agricolo e s'intensificheranno gli scambi all'interno e con l'estero. Al di sopra di questa attività strumentale, domina l'esigenza di una maggiore giustizia sociale, di un più vasto impiego della mano d'opera disoccupata, di una pacificazione delle varie classi e categorie nel rispetto della legge, d'un definitivo reinserimento del paese nella comunità internazionale.

È quindi da ritenere che il motivo fondamentale della crisi politica sia di carattere psicologico e debba in parte essere ricercato nella consapevolezza, che il partito di maggioranza pare avere acquisito, della possibilità di inizio della politica del suo « terzo tempo » sociale. Le nuove e maggiori esigenze politiche ed economiche, i nuovi mezzi d'azione trascendenti la opportunità di sostituzioni parziali di ministri postulavano pertanto le premesse di un nuovo governo.

L'undici gennaio 1950, dopo circa 20 mesi di attività, al termine della riunione consiliare, nel corso della quale vengono approvati gli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1950-51, i Ministri mettono i rispettivi incarichi a disposizione del Presidente De Gasperi.

Alle ore 9 del 12 gennaio, la crisi del V Gabinetto De Gasperi viene aperta ufficialmente: il Presidente del Consiglio rassegna le dimissioni del Governo da lui presieduto nelle mani del Presidente della Repubblica, il quale, secondo la prassi, si riserva di accettarle, invitando Presidente De Gasperi a rimanere in carica per gli affari di ordinaria amministrazione.

Al dep. Andreotti, il Presidente del Consiglio consegna, per la trasmissione alle Camere, la comunicazione ufficiale ai Presidenti dei due rami del Parlamento sulle dimissioni rassegnate al Capo dello Stato.

Il Presidente della Repubblica inizia nella stessa tarda mattinata le consultazioni al Quirinale, ricevendo in via preliminare l'ex Capo dello Stato, sen. De Nicola, per una indicazione strettamente politica ai fini di una possibile soluzione della crisi, tenuto anche conto della sua veste di ex-Presidente della Camera. Si inserisce, in tal modo, un precedente nella prassi consultiva propria delle crisi ministeriali, che secondo qualche giornale, può essere ricondotto agli incontri che una volta il Re aveva con i suoi consiglieri personali.

Nel pomeriggio il Presidente Einaudi riprende le consultazioni ricevendo il Presidente del Senato, Bonomi, il Presidente della Camera Gronchi, gli ex Presidenti di Assemblee parlamentari, Sforza e Saragat (il sen. Terracini risulta assente da Roma per i noti fatti di Modena), l'ex Presidente del Consiglio Nitti, i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera e del Senato: Togliatti e Scoccimarro, per i comunisti; Cingolani e Spataro, per i democristiani; Molè, per gli indipendenti di sinistra; Casati e De Carlo, per i liberali; Covelli, per il Gruppo monarchico; La Malfa e Macrelli, per i repubblicani; Pertini e Nenni, per i socialisti; Bocconi, per i socialisti lavoratori italiani, Russo Perez, per il gruppo misto; Vigorelli, per il partito socialista unificato.

Il Capo dello Stato, dopo aver ricevuto il sen. Terracini nella mattinata del 14, si reca alle 10,30 dall'ex Presidente del Consiglio Orlando, tuttora indisposto ed impossibilitato a lasciare la sua abitazione.

Il Presidente De Gasperi, già convocato per le ore 12,20 dello stesso giorno, è ricevuto dal Capo dello Stato.

Con *d. P. R. 14 gennaio 1950* (*Gazz. Tff. n. 24*) sono accettate le dimissioni presentate dal Presidente del Consiglio De Gasperi, anche a nome dei suoi colleghi Ministri segretari di Stato, nonché le dimissioni rassegnate dai Sottosegretari di Stato. Con altro d. P. R., in pari data ,si affida allo stesso Presidente del Consiglio dimissionario, l'incarico di comporre il nuovo Ministero.

Uscendo dal Quirinale, il Presidente De Gasperi fa la seguente dichiarazione: « Secondo la formula di prammatica ho accettato l'incarico con riserva. La riserva è doverosa anche sostanzialmente, perché non sarà fatica semplice quella di comporre un Gabinetto che corrisponda alle esigenze, e, come si dice modernamente, alle istanze del Paese. Farò ogni sforzo per servire il Paese con i mezzi più adatti e con gli uomini che meglio corrispondono alle esigenze stesse ».

Nel pomeriggio il Presidente del Consiglio ha i primi colloqui al Viminale. Le consultazioni risultano molto laboriose, poiché i maggiori punti di dissenso fra i tre partiti minori e la democrazia cristiana riguardano la riforma agraria, la legge elettorale amministrativa, la legge per il *referendum* e la legislazione sindacale. Le trattative si prolungano fino al 25 gennaio. Il giorno 27, alle ore 13, l'on. De Gasperi, sottopone al Capo dello Stato la lista del suo VI Gabinetto.

Con *d. P. R. 27 gennaio 1950* (*Gazz. Uff. n. 24*) il nuovo Ministero risulta così costituito: Presidente del Consiglio ed *interim* Africa italiana: De Gasperi; Affari esteri: Sforza; Interno: Scelba; Grazia e giustizia: Piccioni; Finanze: Vanoni; Tesoro ed *interim* Bilancio: Pella; Difesa: Pacciardi; Pubblica istruzione: Gonella; Lavori pubblici: Aldisio; Agricoltura e foreste: Segni; Trasporti: D'Aragona; Poste e telecomunicazioni Spataro; Industria e commercio: Togni; Lavoro e previdenza sociale: Marazza; Commercio con l'estero: Ivan Matteo Lombardo; Marina mercantile: Simonini.

Successivamente con *d. P. R. 28 gennaio 1950* (*Gazz. Uff. n. 24*) vengono designati i seguenti Ministri senza portafoglio: Campilli per il coordinamento dei programmi concernenti la produzione ed occupazione; La Malfa per il coordinamento dei programmi d'azione degli Enti e delle Società a cui partecipa lo Stato; Petrilli per la riforma amministrativa e burocratica.

Con *d. P. R. 29 gennaio 1950* (*Gazz. Ufl. n. 26*) il dep. Andreotti è nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di segretario del Consiglio stesso.

Con *d. P. R. 31 gennaio 1950* (*Gazz. Ufl. n. 26*) sono nominati i seguenti Sottosegretari di Stato: Presidenza del Consiglio: E. A., Martino; Affari esteri: Brusasca e Dominedò; Interno: Bubbio; Grazia e giustizia: Tosato; Finanze: Edgardo Castelli e Casardi; Tesoro: Gava, Malvestiti, Chiaramello e Avanzini; Difesa: Bovetti, Malintoppi e Vaccaro; Pubblica istruzione: Vischia e Bertinelli; Lavori pubblici: Camangi; Agricoltura e foreste: Canevari e Colombo; Trasporti: Mattarella e Battisti; Poste e telecomunicazioni: Galati; Industria e commercio: Ziino; Lavoro e previdenza sociale: Rubinacci e Pertusio (dimissionario); Commercio con l'estero: Clerici; Marina mercantile: Tambroni.

Con *d. P. R. 17 febbraio 1950* (*Gazz. Uff. n. 46*) il dep. Di Giovanni è nominato sottosegretario per l'industria e il commercio.

Con decreto in pari data sono accettate le dimissioni dell'Alto Commissario per l'alimentazione Ronchi e s'incarica il Ministro per l'agricoltura e foreste Segni di esercitare temporaneamente le funzioni dell'Alto Commissariato medesimo.

Nelle dichiarazioni fatte alla Camera nella seduta del *31 gennaio*, il Presidente del Consiglio, *De Gasperi*, dopo aver premesso che ogni Governo si trova dinanzi a un compito storico che gli deriva dalla situazione politica nella quale è chiamato ad agire, afferma che il suo Gabinetto deve tendere soprattutto a rinsaldare le istituzioni democratiche e a creare nella coscienza degli organi statuali il concetto di uno Stato forte ma ispirato a libertà, fondato sui diritti del lavoro e sul concorso di tutte le forze produttive.

Dichiara essere intendimento del Governo che gli organi dell'esecutivo siano permeati sempre più del necessario senso dell'equilibrio fra due doveri parimenti impegnativi difendere l'autorità dello Stato e garantire il massimo di libertà politica e sindacale. Sul piano internazionale sostiene che l'Italia democratica non potrà svilupparsi se non nel quadro di un'Europa concorde; ravvisa nel Patto Atlantico una solida garanzia di pace cui dovrà essere conferita una nuova forza ricostruttiva attraverso lo sforzo solidale dell'Europa. Riconfermate quindi le linee direttive della politica estera esposte dal passato Gabinetto in riferimento alle alleanze e alla integrazione dell'economia italiana in quella europea, da attuare gradualmente attraverso varie fasi che vanno dall'unione doganale con la Francia alla fiduciosa collaborazione con l'Inghilterra, fino ad un atteggiamento di comprensione verso la nuova Germania democratica, pone in risalto il fatto

che in Somalia l'Italia ritorna come rappresentante disinteressata di un nuovo spirito e di un nuovo metodo, preoccupata solo di dare un esempio di fraternità incivilitrice.

Osserva poi che dal passato Governo l'attuale assume l'eredità delle grandi riforme che sono state impostate ed elaborate o sono in corso di approvazione: riforma fondiaria, riforma tributaria, riforma previdenziale, riforma scolastica, riforma amministrativa, riforma giudiziaria. Circa le leggi elettorali sarà conciliato il proposito di assicurare l'efficienza dell'amministrazione comunale con la equa rappresentanza delle minoranze.

Confida che la legge sull'ordinamento regionale e le leggi elettorali vengano approvate in tempo per permettere al Governo di indire le elezioni amministrative entro il termine stabilito. Comunica che il Ministero del lavoro ha già pronta la legge sull'ordinamento del lavoro che dovrà ispirarsi alle libertà proclamate dalla Costituzione, compresa la libertà di sciopero.

Richiama l'attenzione della Camera su un fatto assolutamente nuovo ed eccezionale qual'è il programma poliennale e straordinario di opere e iniziative pubbliche a favore delle zone depresse e quindi prevalentemente del Mezzogiorno: programma che prevede, per tali zone, una erogazione di 120 miliardi annui per 10 anni di cui 100 miliardi per il Mezzogiorno.

Si dichiara inoltre convinto che non sia possibile risolvere solo dall'interno la crisi di disoccupazione, sì che non si deve perdere di mira il problema dell'emigrazione preparando i piani di finanziamento per imprese serie capaci di garantire uno sbocco esterno alle nostre leve di lavoro.

Conclude chiedendo alla Camera un voto di fiducia che, indipendentemente da considerazioni personali, rappresenti soprattutto un atto di fede nella libera democrazia parlamentare e nella rinascita morale ed economica dell'Italia.

La discussione alla Camera si svolge dal *1° al 14 febbraio 1950*, con l'intervento di numerosi deputati.

*Viola* (1° febbraio), osserva che il problema del risanamento del clima morale del paese, pregiudiziale per qualsiasi riforma, deve essere stimolato dal buon esempio dei parlamentari, con la pronta rinunzia alle cariche attualmente occupate in enti statali e parastatali

*Malagugini*, dopo aver contestato che l'attuale Governo sia più efficiente del precedente, assume la permanenza del ministro Sforza al Dicastero degli affari esteri come prova della persistenza di un atteggiamento di servilismo nei confronti dell'America. Deplora poi i sanguinosi fatti di Modena, che definisce episodi di criminale violenza i cui responsabili non sono stati puniti ma giustificati da compiacenti inchieste governative che ne hanno avallato l'operato.

*Concetti*, ritiene che, non riscontrandosi sintomi nè di crisi ideologiche nei partiti della coalizione governativa, nè di crisi economiche nel paese, la crisi ministeriale non abbia altro significato che quello di una sosta, per valutare il cammino percorso e individuare gli ulteriori obiettivi da raggiungere.

*Donati*, premesso che dalle dichiarazioni del Governo non sono emerse nè le ragioni di crisi, nè una vera impostazione di programma governativo, osserva d'altra parte che il Presidente del Consiglio non ha saputo corrispondere alla aspettativa popolare mutando indirizzo politico e base parlamentare. I tre pilastri della politica interna, estera ed economica di De Gasperi non sono stati toccati dalla crisi e i mutamenti sono avvenuti in settori secondari. Sottolineata l'esiguità dell'apporto socialista, repubblicano e liberale al precedente gabinetto, si dichiara convinto della possibilità di elaborare un nuovo indirizzo di politica estera mantenendo cordiali rapporti con tutti i paesi del mondo e in particolare con la Russia, poichè ritiene che a questo mutamento ne seguirebbe un altro sul piano della politica economico-finanziaria.

*Consiglio*, afferma che esiste oggi in Italia una struttura economica sostanzialmente socialista che convive, tuttavia, con un ordinamento non ispirato ai principî del dirigismo economico. Conseguentemente le iniziative delle singole aziende, prive di coordinamento, appaiono scarsamente produttive di benefici per il paese. Invita, pertanto, il Presidente del Consiglio a non trascurare nulla per portare al massimo il reddito nazionale, incrementando la produttività delle imprese controllate dallo Stato, conseguendo il pareggio del bilancio e concretizzando il piano di investimenti per il Mezzogiorno.

*Caramia*, ritiene insufficiente circoscrivere i provvedimenti in piani teoricamente predeterminati, senza adeguarli ai bisogni effettivi del paese e, soprattutto, delle zone depresse del Mezzogiorno. Lamenta la mancata formazione del risparmio privato, dovuta alla forte diminuzione del reddito individuale ed auspica che lo Stato non si disinteressi delle classi produttive ma attui una politica intesa a normalizzare i traffici internazionali e a vivificare il mercato interno. In merito alla *riforma fondiaria*, non ritenendo che la soluzione del problema risieda in una semplicistica espropriazione e successiva redistribuzione della terra, conclude col richiamare l'attenzione della Camera sulle gravi conseguenze che l'attuazione della progettata riforma determinerebbe nella economia italiana.

*Del Bo* (2 febbraio), esaminati i rapporti della democrazia cristiana con il partito socialista dei lavoratori italiani e con le varie opposizioni, pone in evidenza la caratteristica della democrazia cristiana quale movimento che supera, nel riassorbirli e farli propri, i programmi di molti altri partiti democratici, deducendone la sua piena capacità di essere sensibile alle più diverse istanze popolari.

*Lombardi Riccardo*, si richiama ai momenti salienti dello sviluppo della crisi per porne in evidenza lo svolgimento incerto e contraddittorio sostenendo che al grave disagio esistente nel paese non è corrisposta una soluzione adeguata. Dopo aver osservato che nelle comunicazioni del Governo non vi sono riferimenti precisi di fronte agli atteggiamenti che esso assumerà riguardo ai problemi più vitali, osserva che il dissenso diviene fondamentale per il fatto che il Governo presume di risolvere la crisi economica, che travaglia il paese, con mezzi di ordinaria amministrazione. Si tratta invece, a giudizio della opposizione, di una crisi di struttura, in ordine alla quale la politica proposta della C. G. I. L. ha in sé gli elementi per infrenare la spinta inflazionistica che, inevitabilmente, si accompagna a qualsiasi piano di investimento. Si augura che la sensibilità politica del Governo conduca ad una rottura dell'immobilismo che si è sempre rivelato favorevole agli interessi delle categorie più retrive. Infine, escludendo che manchino i fondi per attuare i piani di riforma, osserva che difettano piuttosto le forze sociali, giacché senza la collaborazione delle classi produttrici non è possibile portare a termine un qualsiasi piano produttivo.

*Delle Fave* (7 febbraio), constatato che la crisi non trova le sue cause in seno al Parlamento, afferma che essa è conseguenza della necessità di adeguare gli strumenti dell'azione governativa alle esigenze delle nuove realtà politiche. Gli uomini della maggioranza non potevano non avvertire che, conseguite le mete indicate dal V Gabinetto De Gasperi, altre se ne ponevano, e con urgenza. In riferimento alla politica interna, pone in evidenza il grave equivoco determinato dalla presenza del movimento comunista, i cui interessi egli considera condizionati a quelli della Russia sovietica. È convinto dell'opportunità di rivedere i tempi di esecuzione della riforma regionale; sostiene che si debba procedere senza indugio alla definizione netta e precisa dei limiti del diritto di sciopero; afferma che la soluzione della crisi non è uscita dallo spirito del 18 aprile.

*Di Vittorio* ritiene che la crisi tragga le sue origini dal senso di profondo disagio del paese di fronte alla politica estera, interna ed economica seguita dal passato Governo. I due fatti nuovi: inclusione dei ministri Campilli e La Malfa nel Gabinetto e piano decennale di investimenti per il Mezzogiorno, non sono tali, a suo avviso, da caratterizzare il VI Ministero De Gasperi, che si presenta ancora più indebolito e incerto del precedente. Nel campo della politica interna, la riconferma del Ministro Scelba lo induce a ritenere che sarà continuata la politica di attacco frontale contro i lavoratori, in difesa non della legalità democratica, ma unicamente del capitale e della proprietà privata. Lo preoccupano altresì i preannunziati provvedimenti regolatori del diritto di sciopero tramite i quali il Governo si prefigge lo scopo di neutralizzare quest'arma nelle mani dei lavoratori. Nel campo della politica economica rileva che la spesa di lire 200 miliardi in 10 anni, preannunziata dal Governo, non corrisponde alle richieste dell'opposizione. Per quanto riguarda la politica estera, auspica una più attiva politica di scambio.

*Pastore*, colloca al centro della crisi governativa i problemi economici. Nonostante le contrarie affermazioni dei datori di lavoro, non ritiene che essi siano animati veramente da spirito di solidarietà e collaborazione verso i lavoratori. Dopo aver rilevato, peraltro, che nell'organizzazione degli scioperi la volontà dei lavoratori interessati non è sempre elemento determinante, protesta contro le continue intimidazioni e gli atti di violenza di cui sono vittime i lavoratori che non intendono obbedire ciecamente agli ordini emanati dalla Camera del lavoro. Si augura che il Governo voglia attuare una legislazione sociale coraggiosa, impostando e risolvendo la questione di una diversa compartecipazione dei lavoratori all'azienda, onde porre le premesse per una chiara regolamentazione del diritto di sciopero e di serrata.

*Ravera Camilla* (8 febbraio), dichiara che la politica dell'Italia, ispirata all'adesione a quella guerrafondaia americana, non è condivisa dal popolo, il quale attende, dal Governo e dal Parlamento, una parola che lo rassicuri sulla portata degli accordi stipulati con le Potenze del Patto Atlantico.

*Sodano*, richiama l'attenzione sui problemi che interessano la piccola proprietà contadina e sottolinea la gravità della situazione del settore vitivinicolo da cui dipende la vita ed il benessere di centinaia di migliaia di cittadini, raccomandando al Governo la più vigile attenzione su questo problema essenziale dell'economia nazionale.

*Amendola Giorgio*, sostiene, a proposito del problema del Mezzogiorno, che la pubblica opinione delle province meridionali è diffidente circa la portata pratica delle nuove promesse che si teme non abbiano maggiore consistenza di quelle del 18 aprile, Definite gravissime le condizioni in cui è venuta a trovarsi l'industria napoletana.

esamina e critica il modo con cui sono state spese le somme erogate per lavori pubblici nel meridione. È del parere che occorra investire nel Mezzogiorno, con finalità produttive, una forte aliquota di risparmio nazionale in base ad un piano organico.

*Giulietti*, si fa interprete delle rivendicazioni della gente di mare, privata tra l'altro durante la navigazione, del diritto di voto, angustiata dai problemi della disoccupazione e della crisi della pesca e dalle difficoltà in cui si dibatte la marina di piccolo cabotaggio.

*Saragat*, assume i fatti di Modena come un indice della crisi della democrazia politica italiana che, pur non essendo, come sostengono i comunisti, uno strumento della dittatura borghese, deve comunque liberarsi dai limiti e dalle contraddizioni che le impediscono di diventare democrazia sociale. Il Governo deve, sì, mirare a raggiungere il pareggio del bilancio, ma deve ottenere anche il pareggio del bilancio in tutte le famiglie italiane. Questa crisi della democrazia politica può ben essere avviata a soluzione nello spirito del 18 aprile tanto più che l'uscita dei liberali dal Governo ha creato le premesse per affrontare i problemi sociali più pressanti. Sul piano della politica estera si compiace dei segni di distensione internazionale conseguenti allo equilibrio di forze tra le due potenze mondiali e critica l'impostazione neutralistica del dep. Nenni. Sul piamo della politica interna ritiene sterile la contrapposizione, operata dal dep. Di Vittorio, del piano della C. G. I. L. al piano di investimenti produttivi preannunziato dal Governo, sulla cui attuazione non v'è ragione di essere diffidenti.

*Corbino*, in cortese polemica con il dep. Saragat, afferma che il rifiuto dei liberali di partecipare al Governo non è stato determinato da un dissenso sulla riforma agraria, quanto piuttosto da dissensi sulla legge elettorale e sul problema delle regioni. Sulla legge elettorale, perchè l'elettore non deve essere posto davanti al dilemma: democrazia cristiana o comunismo, e sulle regioni, perchè, prima di por mano ad una riforma, si dovrebbe interpellare il popolo mediante *referendum*. Nega che l'uscita dei liberali determini uno spostamento a destra dell'asse governativo e chiede assicurazioni al Governo sul suo impegno di difendere la lira.

*Santi* (9 febbraio), espone la sua sfiducia nella capacità del Governo di affrontare i problemi nazionali e, prima di tutti, quello della disoccupazione, attribuendo ai maggiori esponenti governativi una diversità di opinione che si risolverà ad esclusivo vantaggio dell'attuale classe padronale. A sostegno delle sue tesi cita i fatti di Melissa, Torremaggiore e Modena, i licenziamenti di contadini, le discriminazioni fra i lavoratori.

*Magnani*, afferma che alla base della crisi vi è la politica deflazionistica del Governo, destinata a sfociare in una situazione economica insostenibile.

*Zagari*, dopo aver sottolineato il fatto nuovo scaturito dalla crisi e cioè la formazione di un nuovo gruppo parlamentare e di un nuovo partito (il partito socialista unitario), sottolinea la circostanza, evidentemente non casuale, che già due volte ad una crisi del socialismo ha fatto riscontro una crisi di Governo. È questo un indice, egli sostiene, del tormento della democrazia cristiana che non ancora ha risolto il problema della partecipazione delle masse lavoratrici allo sviluppo democratico del paese. Definisce quindi conservatrice la soluzione data alla crisi dal Presidente del Consiglio De Gasperi ed immobilistica la sua politica.

*Nenni Pietro*, motiva l'opposizione del suo partito con la necessità di seguire una nuova linea di politica interna per evitare la disintegrazione dello Stato democratico, poichè il Governo, che aveva superato i primi problemi del dopoguerra mediante la collaborazione delle forze di sinistra, ha rotto quell'unità d'azione e si è schierato contro i partiti socialisti pretendendo di governare senza il presupposto del consenso delle classi popolari. Definisce quindi fomentatrice di guerre la politica estera dell'Italia, concludendo con una aperta difesa del laicismo.

*Leone Marchesano*, richiama l'attenzione della Camera sul problema di Trieste e sulla assoluta necessità di dare ascolto alle istanze delle popolazioni giuliane ed istriane.

*Mondolfo* (10 febbraio), esprime i motivi di dissenso del suo partito (il partito socialista unitario) che si propone di stimolare la elevazione della vita morale e politica del paese.

*Amadeo*, ritiene che il programma di Governo sia accettabile dal partito repubblicano italiano per il suo accentuato carattere sociale.

*Russo Perez*, caratterizza il Governo con la definizione di dittatura democratica.

*Scotti Alessandro*, lamenta, a nome del partito dei contadini d'Italia, che nulla è stato fatto per assicurare un prezzo remunerativo ai prodotti della terra, nè per risolvere la crisi vitivinicola.

*Scalfaro*, ristabilisce il significato politico della crisi negando che la si possa legare agli incresciosi fatti di Modena, sui quali è stata intessuta una biasimevole speculazione.

*Roberti*, non è soddisfatto della soluzione della crisi che non garantisce il superamento dell'antitesi fra classe lavoratrice e classe dirigente.

*Cappi*, contesta al dep. Nenni la possibilità di convivenza, in un medesimo Governo, dei comunisti e di altri partiti e conviene invece, con il dep. Saragat, sulla possibilità di convivenza fra cattolici e socialisti. Riguardo alla politica economica ritiene che il dilemma liberismo o dirigismo non debba essere risolto col far pagare alle classi povere il prezzo di un liberalismo assoluto.

*Covelli*, considera l'attuale Gabinetto peggiore dei precedenti e ribadisce la sua affermazione criticandone il programma economico-politico specie per quanto riguarda gli investimenti e la legge elettorale.

*Togliatti*, intende esaminare non tanto le cause della crisi quanto i compiti che la nuova situazione impone a tutti gli italiani; ritiene che la validità della sinistra democristiana e del nuovo partito socialista unitario si misuri alla stregua della loro obiettiva valutazione del partito comunista, che egli definisce democratico e costituzionale e al quale attribuisce il merito di avere elaborato, pur stando all'opposizione, una grande iniziativa economica come il piano della C. G. I. L..

Dopo la chiusura della discussione, votata ed approvata su proposta del dep. Gui, si passa agli ordini del giorno.

*Camilla Ravera*, nel suo o. d. g., già svolto nel corso della discussione, invita il Governo a sottoporre al Parlamento per la ratifica, a norma dell'articolo 80 della Costituzione, gli Accordi bilaterali firmati a Washington il 27 gennaio 1950 da Tarchiani per l'Italia e dal Segretario di Stato Acheson per gli Stati Uniti.

*Lupis*, nel suo o. d. g., che rinunzia a svolgere, invita il Governo a predisporre quei provvedimenti che valgano ad aggiornare e rendere operanti le norme che regolano la materia dell'emigrazione.

*Spallone*, nel suo o. d. g., che rinunzia a svolgere, impegna il Governo a denunciare tutti gli accordi militari che rappresentino comunque l'avvio ad una politica di riarmo; a non inviare contingenti di soldati italiani destinati ad una qualsiasi scuola militare fuori dai confini nazionali; a non concedere che sul territorio nazionale vengano costruite basi militari straniere; a difendere e potenziare la produzione italiana di pace, rinunciando alla produzione di strumenti di guerra.

Il Presidente constata l'assenza dei deputati Guggenberg, Angelini e Rivera presentatori dei seguenti ordini del giorno:

*Guggenberg*, invita il Governo a risolvere con sollecitudine la questione tuttora insoluta riguardante la revisione delle opzioni, il rimpatrio degli optanti, l'attuazione dell'autonomia e del bilinguismo e l'ordinamento scolastico nella provincia di Bolzano.

*Angelini*, invita il Governo a predisporre ulteriori adeguati mezzi tecnici e finanziari atti ad assicurare con la massima urgenza un minimo di vita e di sostentamento alle varie categorie dei lavoratori italiani attualmente disoccupati ed alle loro famiglie.

*Rivera*, approva la direttiva generale della politica governativa ed invita il Governo a considerare lo stato di depressione di ampie zone italiane e ad affrettare la riforma fondiaria.

*Caronia*, nel suo o. d. g., che rinunzia a svolgere, sollecita la creazione di un organo centrale che provveda al riordinamento e coordinamento di tutte le opere assistenziali.

Il Presidente del Consiglio, *De Gasperi*, replicando, nella seduta del 14 febbraio 1950, agli oratori intervenuti nella discussione, in relazione alle critiche rivolte alla procedura seguita in occasione della crisi, definisce del tutto corretto e costituzionale, per un Presidente del Consiglio in procinto di dimettersi, fare il punto della situazione, com'egli fece nella seduta del Consiglio dei ministri del 3 gennaio. Nega quindi di aver voluto svuotare di contenuto i partiti minori e sostiene che l'uscita dal Governo dei deputati La Pira e Fanfani non è dovuta ad alcun mutamento programmatico della democrazia cristiana. Al dep. Nenni fa rilevare che la esiguità dei bilanci delle forze armate dimostra come l'Italia non persegua una politica di riarmo; respinge d'altra parte l'accusa che fa risalire la responsabilità degli eccidi al « Governo nero ». Dopo un richiamo all'ordine ai deputati Di Mauro, Failla e Invernizzi, protagonisti di una incontrollata ed aggressiva reazione alle parole del Presidente del Consiglio, *De Gasperi* riprende il discorso affermando che il partito comunista italiano adotta la tattica di spingere i lavoratori a sempre nuove agitazioni senza preoccuparsi delle conseguenze, per attribuire poi al Governo la responsabilità di tutto. Assicura che l'azione del Governo, intesa a difendere i redditi dei lavoratori e ad aumentare nel contempo la produzione, non sarà incrinata dalle divergenze di idee dei suoi componenti. Quanto agli oppositori di estrema destra, li invita ad abbandonare le viete ideologie per trovare un comune terreno d'intesa. Conclude dicendo che la fiducia richiesta non è un mero atto formale, ma l'impegno reciproco di rendere vitale e operante la democrazia repubblicana.

Dopo le dichiarazioni di voto dei dep. Nenni, D'Amore, Roberti e Vigorelli, che negheranno la fiducia al Governo; Guggenberg e Giulietti, che voteranno a favore e De Caro Raffaele, Casalinuovo, Cocco Ortu e Melis, che si asterranno, viene indetta

la votazione nominale sulla *mozione di fiducia* presentata dai dep. *Cappi*, *Bennani* e *Amadeo* che recita: « La Camera, udite le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, ritiene che esse rispondono alle fondamentali e inscindibili esigenze della libertà costituzionale e della giustizia sociale; dà la propria fiducia al Governo nella certezza che esso saprà, con meditato ardimento, attuare il programma esposto; invita il Parlamento e il paese a collaborarvi nell'interesse supremo della nazione ». La mozione è approvata con 314 voti contro 189 (presenti 515, votanti 503, astenuti 12: maggioranza 252).

Il Presidente comunica, altresì che sono stati ritirati tutti gli altri ordini del giorno presentati.

La discussione al Senato si svolge dal *15 febbraio al 1° marzo*, con larghissima partecipazione di oratori delle varie parti politiche.

*Nitti* (15 febbraio), critica l'andamento della crisi e pone in evidenza tutti gli elementi, morali, politici ed economici, dell'instabilità dell'Europa che un diffuso, superficiale ottimismo tende a nascondere. Si dichiara contrario all'ordinamento regionale, disgregatore dell'unità della nazione; precisa comunque che le sue critiche sono ispirate a sensi di cordialità ed amicizia nei confronti del Presidente De Gasperi.

*Sereni*, assicura di non essere riuscito a trovare, nelle comunicazioni del Presidente del Consiglio, alcun segno di un chiaro indirizzo di Governo. Accusa il Presidente De Gasperi di voler elevare un muro di odio tra le forze democratiche e lo Stato e di non voler intraprendere iniziative di pace col chiudere gli occhi di fronte all'evidente pericolo di una guerra.

*Pallastrelli*, ritiene che molte critiche, che nel Parlamento e sulla stampa sono state indirizzate contro il partito di maggioranza, sarebbero state meglio dirette contro coloro che hanno impedito alla democrazia cristiana di fare di più e di meglio per il benessere del Paese. Sollecita la critica costruttiva dell'opposizione per la soluzione del problema delle aree depresse, il quale rappresenta il maggior impegno politico ed economico che l'Italia si trova a dover affrontare dal tempo della unificazione.

*Sacco*, indaga sui motivi meno evidenti e più profondi della mancata partecipazione liberale al Governo, individuandoli nel senso di diffidenza nutrito dai liberali verso le correnti sociali cattoliche.

*Zotta* (16 febbraio), circoscrive il suo intervento a due problemi fondamentali: la necessità di tradurre in norme di legge ordinaria i principî fissati dalla Carta Costituzionale e la riforma della struttura amministrativa e burocratica dello Stato.

*Momigliano*, analizzando lo svolgimento della crisi ne deduce che essa è sfociata in quel terzo tempo, preannunciato dal Presidente De Gasperi, che deve segnare il passaggio alle riforme ed alla soluzione dei problemi concreti. Sulla base di questa analisi spiega tanto la partecipazione al Governo dei socialdemocratici, quanto la mancata partecipazione dei liberali.

*Panetti*, al di là della crisi ministeriale, ravvisa nel paese i lineamenti di una vera crisi economica, determinata dalla mancanza di strumenti moderni e di una adeguata preparazione tecnica. Considera comunque il programma governativo, soprattutto per gli investimenti eccezionali che prevede, un onesto avviamento verso la soluzione di questa crisi economica.

*Mancini*, a dimostrazione della povertà delle realizzazioni governative, pone a confronto i discorsi programmatici pronunciati dal Presidente De Gasperi il 18 aprile 1948 e il 31 gennaio 1950 e si dichiara deluso di non scorgere in quest'ultimo alcuna traccia di consuntivo, ma solo la ripetizione, fiacca e limitata, delle promesse contenute nel primo. Sostiene ancora che se dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio si sopprimesse la parte polemica contro i comunisti, non rimarrebbe nulla di positivo.

*Fazio*, non a nome del gruppo liberale, ma a titolo personale, svolge alcune considerazioni sul sistema proporzionale, sull'ordinamento regionale e sulla riforma agraria.

*Caso* (17 febbraio), trova soddisfacenti, perché ispirate a concretezza, le dichiarazioni del Presidente De Gasperi, ma chiede che siano ancora stimolati gli investimenti pubblici e privati per superare la crisi della disoccupazione che ancora travaglia il paese.

*Castagno*, ritiene di poter desumere dalle parole pronunciate dal Presidente De Gasperi alla Camera, e dall'atteggiamento del Governo nei confronti dei lavoratori, che il Governo ha intenzione di schierare le forze dell'ordine a tutela dei proprietari che non compiono il loro dovere, costituzionalmente fissato, di dare alla proprietà una funzione sociale.

*Terracini*, denuncia la situazione di carenza costituzionale in cui il paese versa per la cattiva volontà del Governo; ravvisa, nell'atteggiamento del Governo e nella tolleranza dimostrata dalle autorità nei confronti dei movimenti neo-fascisti, i sintomi di una paralisi della sensibilità democratica e di una preconcetta opposizione alle forze popolari.

*Sanna Randaccio*, a nome del gruppo parlamentare liberale espone le ragioni che hanno indotto il suo partito a rinunciare alla partecipazione al Governo e le indica in una dichiarazione del dep. Saragat in cui socialismo e liberalismo venivano presentati come inconciliabili. Il partito liberale, pertanto, adotterà una linea politica ispirata al criterio di approvare o disapprovare, di volta in volta, i provvedimenti e gli atteggiamenti del Governo.

*Bergmann*, nel motivare la fiducia del suo gruppo al Governo, si occupa soprattutto dell'ordinamento regionale, che i liberali avversano a torto, giacché è esplicitamente previsto anche dalla Costituzione, e della politica degli investimenti. Auspica la rimozione degli ostacoli che si oppongono, sul piano internazionale, alla circolazione delle merci.

*Giardina* (22 febbraio), pone l'accento, fra le varie riforme indicate nell'esposizione programmatica del Presidente del Consiglio, sulla riforma tributaria, nonché su quelle del sistema previdenziale e assistenziale e dei contributi unificati in agricoltura.

*Bosi*, conduce un'analisi pessimistica della situazione della nostra agricoltura, compromessa, a suo avviso, dalla sottomissione dell'economia nazionale a quella di altri paesi.

*Magli*, deplora la partitocrazia, espressione delle discordie alle quali l'Italia sembra fatalmente condannata e l'assenza, nel Ministero, di un rappresentante diretto degli interessi del Mezzogiorno.

*Sammartino*, sostiene che la maggioranza dovrebbe adeguare i suoi programmi e la sua propaganda al concetto che l'Italia è un paese in guerra; non guerra guerreggiata ma guerra fra i popoli, che si svolge soprattutto con l'azione dell'isolamento degli avversari. A questo fine tendevano i comunisti quando cercavano di impedire l'ingresso dell'Italia nel Piano Marshall e nel Patto Atlantico.

*Orlando*, lamenta che nel corso del dibattito sia stato discusso meno degli altri il tema della politica estera, a suo avviso fondamentale; ribadisce le ragioni che lo indussero a votare contro l'approvazione del trattato di pace e la ratifica del Patto Atlantico; sottolineando che le stesse ragioni lo inducono a votare contro la politica estera del Governo che, come si vede nell'esempio di Trieste, non è sufficientemente consapevole degli interessi e della dignità del paese.

*Alberganti* (23 febbraio), sostiene, attraverso un esame della situazione economica di Milano, che l'economia italiana, asservita ai gruppi monopolistici stranieri, è destinata a diventare un'economia complementare di quella degli Stati Uniti.

*Adinolfi*, sollecita un mutamento dell'indirizzo della politica interna, ispirata finora a spirito antidemocratico, criticando il programma poliennale e straordinario di investimenti per il Mezzogiorno che viene definito una nota di spese piuttosto che un piano.

*Gasparotto*, chiede, in nome dei partiti della democrazia sociale, di cui si sente rappresentante, che si proceda all'attuazione dei consigli di gestione, alla nazionalizzazione di alcune industrie, alla lotta contro i monopoli, alla regolamentazione del diritto di sciopero.

*Lussu*, ritiene che la crisi sia stata determinata e caratterizzata dai tentativi, fallimentari, operati dal partito repubblicano italiano e del partito socialista lavoratori italiani di essere una terza forza.

*Marconcini* (24 febbraio), esamina i problemi delle zone depresse del settentrione, particolarmente montane, e lamenta che il Presidente del Consiglio non le abbia considerate abbastanza nelle sue dichiarazioni programmatiche.

*Lucifero*, si rammarica per la ingiustificata precedenza accordata ancora una volta alla Camera dei deputati nei dibattiti sulle comunicazioni del Governo. Sostiene che l'attuale Gabinetto non si differenzia sostanzialmente dai precedenti e ne perpetua i caratteri di instabilità, di improvvisazione, di debolezza, legati all'atmosfera di dopoguerra che non dovrebbe ormai più sussistere.

*Ricci Federico*, si dichiara diffidente sulle possibilità della emigrazione; indica, invece, nella ricostruzione edilizia e in un vasto programma di lavori pubblici, gli strumenti per riassorbire la disoccupazione.

*Li Causi*, si sofferma sulle condizioni economiche della Sicilia, accusando il Governo di connivenza con le forze retrive e feudali che ancora imperano in quella regione.

*Romita*, illustra le esigenze politiche di cui si fa interprete il nuovo partito socialista unificato; fra esse, in primo luogo, quella di una discussione fra Governo e opposizione le cui premesse sono il mutamento di indirizzo di politica interna dei partiti del Governo e l'elaborazione di una linea politica costruttiva, piuttosto che agitatoria, da parte dei sindacati e dei partiti di sinistra

*Gortani*, illustra il suo o. d. g. che sollecita la presentazione del disegno di legge diretto a disciplinare le ricerche e l'estrazione del metano e del petrolio in Italia.

*Bergamini*, sottolinea le ragioni di incompatibilità programmatica fra partito liberale e democrazia cristiana, e se ne avvale per motivare l'astensione dal voto del suo partito e il suo personale voto contrario al Governo.

*Benedetti Luigi* (25 febbraio), svolge una documentata difesa dell'esperimento regionale attraverso l'esame dei risultati positivi conseguiti nel Trentino-Alto Adige.

*Tartufoli*, sollecita l'unificazione dei servizi e l'istituzione di un Commissariato della pesca.

*Franza*, difende la democraticità e la legalità del movimento sociale italiano e ne descrive il programma.

*Buffoni*, richiama l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che il popolo italiano non può ancora esercitare i diritti che gli sono riconosciuti dalla Carta costituzionale per la mancanza delle relative leggi di attuazione.

*De Pietro* (28 febbraio), restringe la portata delle critiche indirizzate da alcuni oratori alla moralità della pubblica amministrazione e della nuova classe dirigente in generale, invitando a diffidare delle generalizzazioni.

*Scoccimarro*, dimostra l'insanabile contrasto fra la politica del pareggio, perseguita dal Governo, della quale elenca i risultati negativi, e la politica produttivistica auspicata dall'opposizione.

*Bosco Giacinto*, nel dar ragione di un suo o. d. g., sostiene che le critiche, ricorrenti e costanti dell'opposizione, si indirizzano al Governo democristiano ma si indirizzerebbero, se fosse il caso, a qualsiasi altro Governo democratico, perchè dirette, sostanzialmemte, contro la democrazia.

*Sapori*, ritiene che l'Italia sia ormai retta a regime, con il disconoscimento dell'opposizione critica e dialettica della minoranza continuamente sottoposta ad un'opera di immeritata diffamazione.

Il Presidente, nella seduta del 1° marzo 1957, avverte che, essendosi chiusa la discussione, si procederà allo svolgimento degli o. d. g. di cui i presentatori non hanno ancora dato ragione, ricordando che essi non saranno posti in votazione e che la fiducia o la sfiducia al Governo sarà votata su di una mozione.

*Terracini*, pur concordando in linea di principio col Presidente, ritiene che gli o. d. g. dovrebbero comunque essere votati, dal momento che sono stati accettati dalla Presidenza.

*Cingolani*, si professa della stessa opinione.

Il Presidente si rimette all'opinione che esprimerà il Governo su gli ordini del giorno i quali potranno anche essere votati, ma soltanto dopo la votazione della mozione di fiducia.

*Raja*, nel suo o. d. g., invita il Governo a predisporre l'adozione di provvedimenti legislativi urgenti riguardanti la crisi del settore vitivinicolo.

*Romano*, nel suo o. d. g., propone un più diretto afflusso dei finanziamenti E. R. P. al fondo-lire.

*Persico*, nel suo o. d. g., invita il Governo a provvedere, tra l'altro. alla riforma radicale della burocrazia, all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e alla determinazione del numero, delle attribuzioni e delle organizzazioni dei Ministeri.

*Pietra*, nel suo o. d. g., invita il Governo a provvedere con urgenza ai censimenti demografici ed economici.

*Molè*, nel suo o. d. g., dopo aver criticato l'impostazione statica della politica del Governo, ferma all'alternativa fra comunismo e anticomunismo, nega la fiducia al sesto Gabinetto De Gasperi.

*Palermo*, nel suo o. d. g., invita il Governo a stabilire relazioni diplomatiche e commerciali con la Repubblica popolare cinese.

*Benedetti Tullio*, propone la discussione delle leggi sul *referendum* e sulla Corte costituzionale.

*Ruini*, nell'illustrare la mozione di fiducia al Governo, firmata anche dai senatori Cingolani, Bocconi e Raja, fa rilevare come per la prima volta, dall'entrata in vigore della nuova Costituzione, l'Assemblea sia chiamata a votare una mozione motivata di fiducia al Governo. Essa ritiene necessario che il Governo della Repubblica, in base alle direttive stabilite dal Parlamento, con azione coordinata, si rivolga ad attuare la Costituzione, a rinvigorire il funzionamento e il prestigio del Parlamento, a rendere più efficiente l'apparato tecnico-amministrativo dello Stato, a condurre una politica economica di sviluppo produttivo e di lotta contro la disoccupazione, a promuovere le opportune riforme sociali, a conseguire con ogni sforzo le finalità della pace e della distensione internazionale previste dal Patto Atlantico.

Il Presidente del Consiglio *De Gasperi* risponde agli oratori intervenuti nella discussione.

Prendono la parola per dichiarazione di voto i senatori *Tonello, Giua, Labriola, Sereni, Della Seta* e *Scoccimarro* (che voteranno contro); *Raffeiner* e *Cingolani* (che voteranno a favore); *Conti* (che si asterrà).

Viene indetta la votazione sulla *mozione di fiducia al Governo* presentata dai senatori *Ruini, Cingolani, Bocconi* e *Raja* che è approvata con 176 *sì*, 110 *no*, 10 *astenuti* (votanti 296, maggioranza 149).

I senatori *Pallastrelli, Adinolfi, Tartufoli, Gasparotto, Goriani, Bosco Giacinto, Raja, Romano Antonio, Persico, Pietra, Marconcini, Buffoni, Palermo* e *Benedetti Tullio*, accettano di trasformare in raccomandazione i loro o. d. g..

Con *d. P. R. 25 settembre 1950* (*Gazz. Uff. n. 234*) viene costituito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, concernente l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale. — È composto dai Ministri: Campilli (Presidente), Pella, Aldisio, Segni, Togni, Marazza, Simonini e La Malfa.

Con *d. P. R. 7 dicembre 1950* (*Gazz. Uff. n. 284*) sono conferite al Ministro per l'agricoltura e le foreste Segni le funzioni di Ministro di grazia e giustizia.

Durante la discussione del disegno di legge concernente il *potenziamento della difesa del Paese* (C. n. 1581 e 1761), il Presidente del Consiglio *De Gasperi* chiede il *6 marzo 1951* una votazione di fiducia sull'o. d. g. *Bettiol Giuseppe* ed altri che approva le dichiarazioni del Governo e delibera di passare agli articoli dei disegni di legge. La questione di improponibilità di tale o. d. g., sollevata dal dep. *Leone-Marchesano*, viene respinta. È pure respinta la questione sollevata dal dep. *Laconi:* essere cioè inammissibile l'assimilazione dell'o. d. g. di fiducia alla mozione di fiducia, e potersi ricorrere anche alla votazione a scrutinio segreto. Il dep. *Nenni Pietro* dichiara che l'opposizione di sinistra non prenderà parte alla votazione; i deputati *Tanasco* e *Martino Gaetano* e, a nome dei loro gruppi, i deputati *Bettiol Giuseppe, Bennani, Guggenberg* e *Amadeo*, dichiarano di votare a favore; sempre a nome dei loro gruppi, dichiarano di astenersi il dep. *Alliata di Montereale* e di votare contro i deputati *Vigorelli* e *Almirante*; il dep. *De Caro Raffaele*, a nome del gruppo liberale, dichiara di votare a favore del passaggio agli articoli, senza che ciò implichi la fiducia al Governo. La fiducia al Governo è quindi approvata per appello nominale (325 *sì*, 16 *no*, 5 *astenuti*).

Con *d. P. R. 10 marzo 1951* (*Gazz. Uff. n. 60*) al Ministro per la grazia e giustizia Piccioni sono conferite le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri e di ministro *ad interim* per l'Africa italiana nell'assenza dell'on. De Gasperi.

Con *dd. P. P. 5 aprile 1951* (*Gazz. Uff. n. 80*) si accettano le dimissioni rassegnate dai seguenti Ministri: D'Aragona (Trasporti), Lombardo Ivan Matteo (Commercio con l'estero) e Simonini (Marina mercantile). Con altri decreti, in pari data, sono nominati in sostituzione i seguenti Ministri: Campilli (Trasporti), La Malfa (Commercio con l'estero) e Petrilli (Marina mercantile).

Con *dd. P. R. 5 aprile 1951* (*Gazz. Uff. n. 80*) si accettano inoltre le dimissioni dei seguenti Sottosegretari di Stato: Chiaramello (Tesoro), Bertinelli (Pubblica istruzione), Canevari (Agricoltura e foreste) e Di Giovanni (Industria e commercio).

Con *d. P. R. 10 aprile 1951* (*Gazz. Uff. n. 94*) si confermano in carica i dep. Pietro Campilli e Ugo La Malfa, rispettivamente ministro segretario di Stato per i trasporti e ministro segretario di Stato per il commercio con l'estero, i quali vengono designati a far parte del Comitato di Ministri di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, concernente l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

Con altro decreto di pari data il ministro Campilli viene confermato Presidente del Comitato di Ministri di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente l'istituzione della Cassa del Mezzogiorno.

Con *d. P. R. 19 aprile 1951* (*Gazz. Uff. n. 97*) è nominato il Sottosegretario di Stato per il tesoro Tessitori.

Il Presidente del Consiglio *De Gasperi* dà comunicazione alla Camera, nella seduta del *10 aprile 1951*, dei mutamenti intervenuti nel Gabinetto. Dopo aver aggiunto che, per deliberazione del Consiglio dei Ministri, i Ministri Campilli, La Malfa e Petrilli conservano gli incarichi di coordinamento, di vigilanza e di elaborazione affidati loro nel momento della formazione del Ministero o in seguito alla legge sul Mezzogiorno e sulle zone di ritardato sviluppo nel Centro-Nord, precisa che le dimissioni degli esponenti socialdemocratici non derivano da contrasti sulla politica governativa, il cui orientamento generale viene anzi confermato. Ritiene quindi di poter presumere che permanga la fiducia del Parlamento nel Governo; essa può essere d'altra parte accertata, da chiunque lo voglia, mediante il ricorso ai consueti strumenti costituzionali e regolamentari. Il dep. *Nenni Pietro*, in conformità di un precedente analogo, chiede che sulle dichiarazioni del Governo si apra la discussione. Mentre il Presidente del Consiglio si riserva di scegliere nel corso del dibattito lo strumento per accertare la fiducia o meno della Camera, l'As-

semblea stabilisce che la discussione stessa abbia inizio nella seduta successiva dell'11 aprile 1951.

Nella medesima giornata del 10 aprile 1951, il Presidente del Consiglio effettua analoga comunicazione al Senato. Ne nasce una discussione intorno a due ordini di problemi: *a*) se la discussione sulle comunicazioni del Governo possa avvenire contemporaneamente nei due rami del Parlamento; a tale eventualità si dichiara contrario il sen. *Scoccimarro*, anche per il fatto che la votazione in un ramo del Parlamento rappresenta già un giudizio obiettivo per l'altro ramo; *b*) se sia, o meno, necessaria una mozione in base alla quale, come ritiene il sen. Conti, discutere le comunicazioni del Governo. Per quanto il Presidente del Consiglio riscontri la fondatezza della questione, sollevata dal sen. Conti, la discussione al Senato non avviene sulla base di alcuna mozione.

La discussione alla Camera si svolge *dell'11 al 17 aprile 1951*. Vi partecipano diversi deputati.

*Nenni Pietro* (11 aprile), sostiene, in polemica con De Gasperi, che un mutamento nello schieramento parlamentare si è verificato e si è reso evidente anche attraverso dichiarazioni e votazioni che hanno visto ridotta a pochissimi voti la maggioranza schiacciante di un tempo.

*Delle Fave* (12 aprile), fa notare che se il partito socialista lavoratori italiani è uscito dal Governo, un partito di netta opposizione, qual'era il partito socialista unificato, è stato indotto, in seguito a ciò, a promettere la sua adesione a punti fondamentali del programma governativo, il che conferma, a suo avviso, che la situazione politica non è mutata e che è confermata la validità della formula del 18 aprile.

*Alicata*, scorge una relazione diretta fra la crisi socialdemocratica e la più profonda e grave crisi del paese, che il Presidente del Consiglio ha tentato di minimizzare ricorrendo ad un metodo non del tutto costituzionale.

*Rossi Paolo*, ribadisce che il ritiro dei socialdemocratici dal Governo non ha avuto alcun significato di sfiducia nel Presidente De Gasperi: lo conferma la dichiarazione unanimemente approvata dal Congresso del partito socialista lavoratori italiani.

*Giannini Guglielmo*, critica l'anticomunismo preconcetto ed intransigente della democrazia cristiana che paralizza i fermenti di distensione presenti e avvertiti nel paese.

*Almirante*, definisce equivoca la condotta del Presidente del Consiglio, che, alle dimissioni dei ministri socialdemocratici, ha fatto seguire delle sia pur brevi dichiarazioni programmatiche, le quali non sarebbero state necessarie se il Governo non fosse in nulla mutato.

*Consiglio* (13 aprile), rileva che l'avere affidato i dicasteri rimasti vacanti ai ministri senza portafoglio toglie a costoro la possibilità di dedicarsi interamente ai gravosi compiti (riforma burocratica, Cassa per il mezzogiorno ecc.) che rimangono loro attribuiti in aggiunta ai nuovi.

*Togliatti*, ritiene che l'unificazione socialista sia del tutto inconciliabile con le garanzie del 18 aprile, giacchè un nuovo partito socialista sarebbe, proprio perchè tale, combattuto a fondo dell'attuale coalizione governativa; in polemica con il dep. Paolo Rossi afferma che la politica dei partiti comunisti è in pieno accordo con gli interessi dei paesi in cui essi agiscono; ritiene che la politica estera italiana debba essere liberata dai legami con quella statunitense ed indirizzata a favorire ogni occasione di distensione.

*Bettiol Giuseppe*, considera artificioso e fittizio il dibattito parlamentare, data l'evidente normalità della situazione e sospetta che esso sia stato provocato per dare inizio, dall'interno del Parlamento, alla campagna elettorale per le amministrative.

*Russo Perez*, dichiara di essere uno di quegli uomini che approvano o disapprovano il Governo a seconda del suo operato, a differenza dell'opposizione, che lo attacca sistematicamente e della maggioranza che sistematicamente lo difende. Nella fattispecie ritiene incostituzionale la soluzione data alla crisi dal Presidente del Consiglio, in quanto, trattandosi di un Governo nuovo, esso avrebbe dovuto sollecitare l'investitura delle Camere, ai sensi dell'art. 94 della Costituzione.

Nella seduta del 17 aprile il Presidente del Consiglio *De Gasperi*, nel rispondere agli oratori intervenuti, riafferma la validità della formula del 18 aprile, rammenta la posizione di preminenza accordata dalla Costituzione al Presidente del Consiglio rispetto agli altri membri del Gabinetto, ricorda la mole di riforme attuate dal Governo e l'atteggiamento sospettoso ed ostile, assunto nei confronti di esso, dall'opposizione. Chiede che la Camera si esprima sull'o. d. g. Togliatti che è il più adatto, per la dichiarata sfiducia al Governo, ad una chiara manifestazione della volontà dell'Assemblea.

Viene da più parti contestato (*Targetti, Corona, De Martino Francesco, Ferrandi*) che il Governo possa chiedere la votazione su uno anzichè su di un altro o. d. g., anche per il timore che si crei un precedente tale da legittimare in avvenire la presentazione di ordini del giorno di sfiducia congegnati in maniera da escludere la votazione di tutti gli altri; se non si votassero tutti gli ordini del giorno, si fa tra l'altro notare, ma solo

quello che massimamente esprime questa sfiducia, la Camera verrebbe chiamata a decidere unicamente su posizioni estreme, ciò che sarebbe evidentemente pericoloso sia dal punto di vista giuridico, sia da quello politico. Esprimono opinione contraria i deputati *Resta* e *Codacci Pisanelli;* il Presidente *Gronchi* fa rilevare che la fiducia o la sfiducia che si debbono esprimere al Governo non possono avere graduazioni di misura e che, conseguentemente, non ritiene opportuno far votare tutti e tre gli ordini del giorno presentati, giacchè ravvisa l'impossibilità di votare più di una volta sulla medesima questione della fiducia, anche se espressa con motivazioni e con termini diversi. Porrà, pertanto, in votazione solo l'ordine del giorno Togliatti.

In sede di dichiarazione di voto dichiarano che voteranno contro l'o. d. g. Togliatti i dep. *Amadeo, De Caro e Bennani;* si asterranno i dep. *Vigorelli* e *Roberti. L'ordine del giorno Togliatti,* che invita la Camera a deplorare il costume incostituzionale di modificare la composizione del Governo senza aprire una crisi, è *respinto* con 154 *sì*, 308 *no*, 18 *astenuti* (maggioranza 232).

La discussione al Senato si svolge dal *19 aprile* al *5 maggio 1951.*

*Lussu* (19 aprile), biasima e denuncia il nuovo trasformismo che si va introducendo nella vita nazionale e di cui l'ultima, conclusiva fase è rappresentata dall'« apparentamento », che consente al Presidente del Consiglio di allargare sempre più la capacità di assorbimento del partito democristiano.

*Labriola,* rimprovera ai socialdemocratici la loro alleanza con la democrazia cristiana la cui azione si ispira, a suo avviso, ad ideologie non meno totalitarie di quelle comuniste.

*Pastore,* addebita al Presidente del Consiglio metodi antidemocratici e corruttori nella soluzione della crisi e nei rapporti coi partiti minori; ravvisa nell'ultimo rimpasto subìto dalla compagine ministeriale un nuovo passo verso la formazione di un regime clericale, totalitario e corporativo.

*Gonzales,* sottolinea che, proprio perchè determinate dalla volontà di agevolare l'unificazione socialista, le dimissioni dei ministri socialdemocratici dal Governo non hanno obbedito alla sollecitazione di meschini interessi di partito, ma rientrano nella prospettiva di una nuova grande forza politica che si ponga come alternativa all'attuale antagonismo democrazia cristiana-comunismo.

*Lucifero* (5 maggio), illustra il suo o. d. g. di sfiducia al Governo denunciando l'incidenza negativa della sua azione sul piano della politica estera e della politica economica e sociale.

*Boeri,* ritiene inopportuno il dibattito, data la palese inesistenza di una crisi e la infondatezza delle critiche mosse al Presidente del Consiglio.

*Terracini,* considera la discussione in atto provocata artificiosamente dal partito di maggioranza per assicurare un tono politico alle prossime elezioni amministrative. La mancata apertura della crisi si inquadra, comunque, nella sistematica azione condotta dalla democrazia cristiana allo scopo di esautorare la Presidenza della Repubblica.

Nella seduta del 5 maggio il Presidente del Consiglio *De Gasperi,* risponde agli oratori intervenuti nella discussione e, su richiesta del Presidente del Senato, dichiara di non accettare, a nome del Governo, l'o. d. g. Lucifero. In sede di dichiarazione di voto dichiarano che voteranno contro i sen. *Conti, Casati* e *Cingolani.* L'*o. d. g. Lucifero* viene votato per appello nominale e *respinto* (votanti 225; maggioranza 113; *favorevoli* 76; *contrari* 146; *astenuti* 3).

***26 luglio 1951. – Il 7° Ministero De Gasperi***

Il Consiglio nazionale della democrazia cristiana, riunitosi a Grottaferrata, nell'atto di concludere i suoi lavori, il 4 luglio 1951, approva un o. d. g., col quale impegna la direzione, i gruppi parlamentari e il Governo ad operare, ciascuno nella propria sfera d'azione e di competenza, con efficienze sforzo di collaborazione: 1°) per consolidare e rendere fattivo il regime democratico, accelerando e semplificando le procedure parlamentari al fine di preservarlo da insidie ostruzionistiche; 2°) per rafforzare la democrazia nelle coscienze e proteggerne le istituzioni attraverso l'applicazione della Costituzione e la ferma attuazione delle norme vigenti a tutela della libertà; 3°) per proseguire e intensificare gli sforzi tesi al completamento della ricostruzione nazionale, alla difesa del potere d'acquisto della moneta, ad una politica produttivistica fondata, oltre che sull'iniziativa dello Stato, sull'attivizzazione di tutte le possibilità dell'economia nazionale, al fine di determinare l'assorbimento della disoccupazione, mediante l'attuazione sollecita delle leggi economico-sociali, già approvate dal Parlamento. L'o. d. g. segnala infine al Presidente De Gasperi la necessità, una volta sentiti i gruppi parlamentari democristiani, e dopo scambi di vedute con i partiti democratici, di prendere le decisioni opportune atte a garantire una rapida ed efficace azione di governo, in conformità delle direttive del Consiglio nazionale e della direzione del partito.

Il Presidente De Gasperi prende quindi impegno di procedere, nel più breve tempo possibile, ad un rimaneggiamento della compagine ministeriale, onde renderla più efficiente e più rispondente alle necessità dell'ora.

Da parte sua il gruppo senatoriale della democrazia cristiana, mentre riconferma al Presidente del Consiglio la sua fiducia, esprime il voto che l'annunciato rimpasto sia condotto con propositi di largo rinnovamento e di rinvigorimento della compagine ministeriale, quale la situazione impone, al fine di coordinare l'azione e renderne efficienti e concreti i risultati in ogni settore.

Nella giornata del 14 luglio, da un comunicato emanato dal Viminale, si apprende che il Presidente del Consiglio ha ricevuto il ministro Pella, il quale, appena rientrato in Italia, da Parigi, gli ha telegrafato annunciando le sue dimissioni. Il Presidente del Consiglio esprime al Ministro Pella il suo rammarico per le pubblicazioni avvenute circa le più recenti discussioni in seno al Comitato direttivo del gruppo parlamentare democristiano della Camera. Il Presidente De Gasperi, considerando che le direttive del tesoro appartengono all'indirizzo generale della politica del Gabinetto, fa presente al Ministro Pella l'opportunità di soprassedere ad ogni decisione fino alla riunione del Consiglio dei Ministri convocato per il pomeriggio di lunedì 16 luglio.

In tal modo la «linea Pella» diventa anche la linea di demarcazione fra crisi e rimpasto, fra rimaneggiamento largo e rimaneggiamento totale, fra il mandato fiduciario ricevuto da De Gasperi e le condizioni, che, invece, alcuni settori dello schieramento democratico vogliono porgli. Ciò conferma che al di sotto delle antitesi che si vanno profilando, fra un governo di reale efficienza, e quindi autonomo e duraturo, ed un governo provvisorio di attesa, inteso a tenere aperta la porta agli altri partiti democratici, soprattutto in vista delle prossime elezioni politiche, e fra un governo più qualificato ed omogeneo ed un governo di compromesso, si pone sempre, attorno al Ministero del tesoro, un'alterativa più concreta e solida: quella fra una politica di equilibrio monetario ed una politica di cosiddetta produttività. A tale alternativa a volte cruda e rigida, a volte presentata in termini di compromesso, di correzione e di integrazione, è fuori di dubbio che si connette una estrema importanza da parte di tutti i ceti produttivi del paese.

Comunque, uno degli aspetti singolari, anche se non nuovi, della crisi è dato, in effetti, dal fatto che essa è nata in sede extra-parlamentare, senza indicazioni precise della Camera: tanto che viene ventilata l'ipotesi che il Capo dello Stato possa respingere le dimissioni di De Gasperi rinviando ad un voto di fiducia del Parlamento.

La causa determinante della crisi può individuarsi nel dissenso manifestatosi in tutti gli ambienti responsabili, dal Parlamento alla stampa, fino alle classi sociali interessate, a proposito della politica economica del Governo. Si chiede con la difesa della lira – cardine essenziale di ogni saggia politica economica – una maggiore e più articolata elasticità di movimento e d'azione, tendente ad agevolare l'incremento dell'occupazione e della produzione. In fondo, il dissenso è nel metodo, non nel fine, che è quello di mantenere, nella contemperanza delle varie esigenze, il potere di acquisto della moneta e la stabilità dei prezzi e dei salari. Soprattutto, si fa rilevare che difettano nel Governo (nonostante i vari Comitati di ministri che presiedono ad alcuni settori dell'economia pubblica), coordinamento e tempestività di intervento, assolutamente necessari in un settore così sensibile al mutare degli eventi e delle congiunture e che aveva non solo lasciato molto a desiderare, ma aveva compromesso situazioni che potevano dimostrarsi estremamente favorevoli ed utili alla progressiva affermazione della nostra capacità produttiva. Insomma, si chiede una maggiore e più diretta responsabilità, sia personale che collettiva, dei ministri e del Governo ed una più vigile e pronta efficienza degli organi burocratici; si vuole il perfezionamento del metodo politico-amministrativo per snellire le procedure e rendere più agevoli le soluzioni, ed infine, si sollecitano il coordinamento e l'unificazione delle direttive per evitare quegli sfasamenti fra deliberazioni, impostazione di problemi e relative spese e realizzazioni che sono stati la causa prima del malcontento popolare.

La decisione di rassegnare le dimissioni dal Governo viene presa dal Presidente De Gasperi a conclusione del Consiglio dei Ministri, ma nel corso di esso il Ministro Pella è irremovibile nel mantenere e ribadire le sue dimissioni. Appare pertanto chiaro che non si tratta più di apportare rimaneggiamenti alla compagine ministeriale per rafforzarne la efficienza e snellirne la funzionalità, fermo restando l'indirizzo di politica generale del Gabinetto; si mette invece in discussione, attraverso le dimissioni del ministro del tesoro, tutto l'indirizzo della politica economica. Posto così il problema in termini strettamente politici, al Presidente del Consiglio non resta che trarre le logiche conclusioni dalla situazione venuta a determinarsi con l'apertura della crisi.

All'inizio della seduta antimeridiana del 17 luglio, De Gasperi informa la Camera dei deputati di aver presentato al Presidente della Repubblica, anche a nome dei suoi colleghi, le dimissioni del Gabinetto. Il Presidente della Repubblica si riserva di decidere ed invita il dep. De Gasperi a rimanere in carica insieme con i Ministri per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Il Presidente della Repubblica, in attesa di aprire le consultazioni ufficiali sulla crisi di Governo, riceve nella mattinata del 18 luglio, l'ex Presidente della Repubblica Enrico De Nicola per un amichevole scambio di idee sulla situazione politica interna.

Il sen. De Nicola torna poi al Quirinale alle 17, nella sua veste di Presidente del Senato, in occasione dell'apertura ufficiale delle consultazioni. Successivamente viene introdotto il Presidente della Camera, Gronchi, cui seguono Orlando, Saragat, Terracini, Nitti e Parri. Il 19 luglio vengono successivamente consultati i comunisti, dep. Togliatti e sen. Scoccimarro, i democristiani, dep. Bettiol e sen. Cingolani, il sen. Molè, Presidente del Gruppo misto del Senato, il dep. De Caro, Capo del Gruppo parlamentare liberale della Camera, il sen. Casati, Capo del Gruppo parlamentare liberale del Senato, il dep. Covelli, Capo del Gruppo monarchico della Camera, i repubblicani sen. Macrelli e dep. Amadeo, i Capi dei Gruppi del partito socialista italiano, sen. Pertini e dep. Nenni.

Successivamente il Capo dello Stato riceve il sen. Cosattini e il dep. Vigorelli ed infine il dep. Russo Perez, Presidente del Gruppo misto della Camera. Successivamente, per completare le sue consultazioni, il Presidente della Repubblica Einaudi si reca nell'abitazione dell'ex-presidente della Consulta, Sforza, indisposto.

Esaurite le consultazioni, il Presidente Einaudi convoca al Quirinale per le ore 17,45 il dep. De Gasperi, al quale viene affidato l'incarico della formazione del nuovo Governo.

Il dep. De Gasperi, dopo il colloquio col Presidente Einaudi, dichiara ai giornalisti: « Secondo la formula di prammatica, mi sono riservata l'accettazione dell'incarico, ma confido di poter rapidamente fare un Ministero che, sulla base, che non si può discutere, d'una politica economica che miri ad assicurare il potere d'acquisto della moneta e quindi la stabilità dei prezzi e dei salari, possa compiere uno sforzo decisivo per diminuire la disoccupazione. Non è qui il momento di svolgere ulteriormente un programma, ma è evidente che fra i fini da conseguire, essenziali sono quelli di rinvigorire l'autorità dello Stato democratico attraverso una più severa disciplina nazionale ed un funzionamento più rapido e più efficace della pubblica amministrazione. Sono certo di essere in ciò sorretto dal Parlamento ed è anche per consentire l'immediata ripresa dei lavori che cercherò di comporre il Gabinetto nel minor tempo possibile ».

Lasciato il Quirinale, il dep. De Gasperi si reca al Senato dove si svolge la prima consultazione ufficiale con il Presidente del Senato De Nicola; da Palazzo Madama il Presidente del Consiglio si reca quindi all'abitazione privata del Presidente della Camera, Gronchi.

Il 24 luglio, nella mattinata, il dep. De Gasperi si porta a Caprarola, dove si trova il Presidente della Repubblica, annunziandogli l'accettazione ufficiale dell'incarico ed illustrandogli il suo progetto per la soluzione della crisi. Nel pomeriggio il Presidente del Consiglio si reca a Palazzo Madama ed a Montecitorio per comunicare al Presidente del Senato ed a quello della Camera l'avvenuta accettazione dell'incarico.

A dieci giorni dalle dimissioni e dopo otto giorni di trattative il dep. De Gasperi presenta il 26 luglio a mezzogiorno al Capo dello Stato la lista dei Ministri del suo VII Gabinetto, che tiene riunione dalle 18 alle 23 della stessa giornata per procedere alla nomina dei Sottosegretari. Nella lista figurano 7 Sottosegretari in più rispetto al Governo precedente; il VI Gabinetto De Gasperi, infatti, contava 28 Sottosegretari, mentre l'attuale ne ha 35. Quattro Sottosegretariati sono di nuova istituzione, e precisamente, quello per la stampa e le informazioni (assunto dal dep. G. Tupini), quello per l'emigrazione (assunto dal dep. Dominedò), quello per l'artigianato (assunto dal dep. Angela Cingolani Guidi) e quello della riforma burocratica (assunto dal dep. Lucifredi).

Circa la presentazione del Governo alla Camera, in accoglimento della proposta del Presidente del Senato, De Nicola, è stato stabilito che tale presentazione abbia luogo alternativamente alla Camera dei deputati ed al Senato e poiché il Governo costituitosi nel gennaio 1950 si era presentato alla Camera dei deputati, viene deciso che l'attuale Governo si presenti al Senato il 31 luglio.

La discussione sulle comunicazioni del Governo nei due rami del Parlamento si svolge, anche per guadagnare tempo, non successivamente, ma contemporaneamente,

Con *d. P. R. 19 luglio 1951* (*Gazz. Uff. n. 175*) sono accettate le dimissioni del Presidente del Consiglio e dei Ministri segretari di Stato e risultano altresì accolte le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto in pari data, si dà incarico al Presidente del Consiglio dimissionario di comporre il nuovo Ministero.

Con successivo *d. P. R. 26 luglio 1951* (*Gazz. Uff. n. 175*) il Ministero risulta così composto: Presidenza del Consiglio, Affari esteri ed *interim* Africa italiana: De Gasperi; Vicepresidenza del Consiglio, Ministro senza portafoglio: Piccioni; Ministro senza portafoglio: Sforza; Interno: Scelba; Grazia e giustizia: Zoli; Bilancio: Pella; Finanze ed *interim*; Tesoro: Vanoni; Difesa: Pacciardi; Pubblica istruzione: Segni; Lavori pubblici: Aldisio; Agricoltura e foreste: Fanfani; Trasporti, Malvestiti; Poste e telecomunicazioni: Spataro; Industria e commercio: Campilli; Lavoro e previdenza sociale: Rubinacci; Commercio con l'estero: La Malfa; Marina mercantile: Cappa.

Con *d. P. R.* in pari data (*Gazz. Uff. n. 175*) l'on. Andreotti è nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con successivo *d. P. R. 27 luglio 1951* (*Gazz. Uff. n. 175*) sono nominati i seguenti Sottosegretari di Stato: Presidenza del Consiglio: E. A. Martino, Tupini e Lucifredi; Affari esteri: Taviani e Dominedò; Interno: Bubbio; Africa italiana: Brusasca; Grazia e giustizia: Tosato; Bilancio: Avanzini e Zerbi; Tesoro: Gava, Martinelli, Tessitori e Cassiani; Finanze: Castelli e Mastino; Difesa: Baresi, Iannuzzi e Malintoppi; Pubblica istruzione: Vischia e Resta; Lavori pubblici: Camangi; Agricoltura e foreste: Gui e Rumor; Trasporti: Mattarella e Focaccia; Poste e telecomunicazioni: Galati; Industria e commercio: Battista, Carcaterra, Guidi Cingolani Angela Maria; Lavoro e previdenza sociale: Del Bo, Murdaca e Raja; Commercio con l'estero: Benvenuti; Marina mercantile: Tambroni.

Con *d. P. R. 1° agosto 1951* (*Gazz. Uff. n. 198*) vengono conferite al Ministro per l'agricoltura e foreste Fanfani, le funzioni di Alto Commissario per l'alimentazione.

Con *d. P. R. 1° agosto 1951* (*Gazz. Uff. n. 199*) si dà incarico al Ministro per l'industria e commercio Campilli di presiedere il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno.

Con *d. P. R. 4 agosto 1951* (*Gazz. Uff. n. 207*) si costituisce il Comitato dei Ministri di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, concernente l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (presieduto dal Ministro Campilli).

Con *dd. P. R. 11 agosto 1951* (comunicati alla Camera il 12 settembre 1951) si accettano le dimissioni dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica Cotellessa e si nomina il dep. Migliori alla carica medesima.

Con *d. P. R. 30 agosto 1951* (comunicato al Senato il 19 settembre 1951) l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica Migliori è nominato Commissario del Governo.

La discussione alla Camera si svolge dal *1°* al *9 agosto 1951*. Vi partecipano moltissimi oratori delle varie parti politiche.

*Russo Perez* (1° agosto), osserva che le elezioni amministrative hanno dimostrato vana la pretesa della democrazia cristiana di erigersi a diga contro il comunismo che conserva intatte le sue forze, avvantaggiandosi proprio delle incertezze del Governo il quale propone leggi eccezionali contro il cosiddetto estremismo di destra, mentre difetta persino del coraggio necessario ad applicare le leggi vigenti nei confronti dell'estremismo di sinistra.

*Viola*, rileva con rammarico che, dopo 7 Ministeri De Gasperi, il malgoverno più volte lamentato, e del quale reca esempi, si vada collegando direttamente con la persona del Presidente del Consiglio. Auspica una decisa e pronta opera di moralizzazione.

*Leone Marchesano*, auspica l'attuazione dei propositi di pacificazione interna manifestati dal Governo, il riconoscimento alle donne della facoltà di adire alla carriera giudiziaria ed una maggiore fermezza e dignità nelle relazioni internazionali.

*Bellavista*, si preoccupa del pericolante prestigio delle istituzioni parlamentari e sollecita, in proposito, la soluzione del problema delle incompatibilità parlamentari e l'elaborazione di un congegno elettorale che eviti gli errori della partitocrazia.

*Lombardi Riccardo* (2 agosto), deplora che il Presidente del Consiglio non abbia ritenuto di dover dare ragione alla Camera dell'origine e del decorso della crisi, evidentemente extraparlamentare, che ha portato alla formazione del VII Gabinetto De Gasperi. Peraltro afferma, come sua particolare convinzione, che la crisi è stata determinata dalla incapacità del Governo di opporsi ai grandi monopoli.

*Latanza*, accoglie con scetticismo le dichiarazioni del Governo relativamente al problema di Trieste ed alla pacificazione interna e ritiene che solo l'alleanza fra la democrazia cristiana e le forze di destra possa scongiurare, nelle prossime elezioni amministrative, il pericolo di una conquista comunista delle amministrazioni delle grandi città.

*Pajetta Gian Carlo*, richiama l'attenzione sul significato delle elezioni amministrative che hanno visto lo sfaldamento della democrazia cristiana, la conferma della saldezza delle opposizioni e l'inutile ricorso, da parte della maggioranza, a sistemi propagandistici intimidatori.

*Guggenberg* (3 agosto), si occupa dei problemi dell'Alto Adige, ancora insoluti, e dell'atteggiamento del Governo italiano che egli considera ingiustamente parziale nei confronti delle minoranze di lingua tedesca.

*Roberti*, lamenta che non si sia tenuto conto, nella elaborazione del programma di Governo, del mutamento di indirizzo dell'opinione pubblica, chiaramente favorevole alle forze di destra.

*Togliatti*, sostiene che questa crisi, la più tortuosa e difficile di quante se ne sono finora avute, si è aperta in realtà nell'aprile del 1951, allorchè, ritirandosi il partito socialista lavoratori italiano dal Governo, si ebbe un Governo sostanzialmente provvisorio. Ma anche questo nuovo Gabinetto, riproponendo le medesime prospettive intorno al problema fondamentale, che è quello della politica economica, si presenta con i caratteri di un Governo provvisorio.

*Codacci Pisanelli*, ritiene che la crisi sia stata determinata soprattutto dagli inevitabili dissensi che sorgono fra coloro ai quali compete l'attuazione di un programma di riforme, quale è quello che impegna la democrazia cristiana nel suo coraggioso proposito di rinnovamento sociale.

*Tanasco*, chiede che nel Territorio Libero di Trieste siano applicate le norme internazionali e quelle del trattato di pace nel quadro della dichiarazione tripartita.

*Giulietti* (4 agosto), trattando della questione di Trieste e dei problemi sindacali dei marittimi, auspica in proposito uno sforzo concorde dei comunisti e dei democristiani tendente a soluzione soddisfacenti

*Bartole*, si occupa soprattutto del problema di Trieste, dichiarandosi convinto che il Presidente del Consiglio per avviarlo a soluzione, agirà, nella sua nuova veste di ministro degli esteri, con energia e dignità.

*Donati*, critica la politica economica del Ministro Pella ravvisando nella restrizione creditizia la causa del ricorso alla disponibilità monetaria dei privati, e cioè alle cambiali, con conseguente inflazione di protesti e disagi economico generale.

*Saragat*, inferisce dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio uno slittamento verso destra del nuovo Gabinetto del quale non condivide nè il silenzio in merito alle evasioni fiscali dei grandi industriali, nè l'irresolutezza nei riguardi del problema del neofascismo, denunciando l'assenza di decisioni in campo economico, rivelato proprio dalla adesione alla cosidetta « linea Pella », che non è un programma economico.

*Giannini Guglielmo*, dopo aver precisato che, a suo avviso, la nomina del dep. Angela Maria Guidi Cingolani a sottosegretario costituisce l'unica verità che differenzia veramente il VII Gabinetto De Gasperi da quelli precedenti, esprime la sua diffidenza nei confronti delle annunziate norme restrittive della libertà di stampa, della politica economica, ormai superata dell'on. Pella e dell'opportunità dell'imposizione della nominatività dei titoli.

*Amadeo* (6 agosto), sostiene che, non essendo venute meno le ragioni che determinarono i repubblicani alla collaborazione con la democrazia cristiana, il suo partito è lieto di confermare la sua fiducia al Presidente del Consiglio, compiacendosi anche del fatto che egli si è presentato, in politica estera, come continuatore dell'opera del ministro Sforza.

*Nenni Pietro*, ritiene che l'orientamento generale del dibattito, indirizzato sul tema della politica del ministro del tesoro, abbia eluso il problema di fondo, che consiste nell'immobilismo imposto dal centro democristiano.

*Bettiol Giuseppe*, contesta che si possa parlare di un processo di indebolimento del partito di maggioranza e sostiene la sua affermazione elencando i comuni che, nelle recenti elezioni, la democrazia cristiana ha sottratto alle amministrazioni di sinistra; su di un piano più vasto sostiene che la vita democratica del paese è strettamente legata e condizionata alla presenza della democrazia cristiana, che ne è il fulcro.

*Di Vittorio*, fa coincidere la crisi con la vittoria della destra democristiana, protagonista della politica conservatrice che ha provocato la sostituzione del ministro Segni, l'affossamento della riforma agraria, il prepotere dei gruppi monopolistici, l'aumento della disoccupazione.

*Almirante*, lamenta le persecuzioni di cui è stato oggetto il suo partito, ne contesta la legittimità costituzionale e assicura che, comunque, esse non varranno a coartare le coscienze.

*Caramia* (7 agosto), fa dipendere la crisi da un errore di impostazione che risale al 18 aprile, quando si vollero conciliare, in un'unica formula di Governo, concezioni ideologiche ed istanze dottrinarie diametralmente opposte. Denuncia lo stato di allarme in cui versa il paese a causa dell'aumento della disoccupazione, del *deficit* della bilancia dei pagamenti, dell'eccessiva pressione tributaria e della minaccia inflazionistica.

*Magnani* (8 agosto), esamina dati e cifre per dedurne che il livello medio di vita dei lavoratori è di molto inferiore a quello del 1938, attribuendone la causa alle tendenze corporativo-monopolistiche della nostra economia favorite dalla «linea» Pella. Presenta come alternativa a questa pessimistica prospettiva il perseguimento di una politica democratica e socialista che contribuisca anche ad allentare la rigida divisione del mondo in due blocchi.

*Giovannini*, si augura che la democrazia cristiana possa rapidamente superare la sua fase di travaglio interno con conseguente vantaggio di tutta la democrazia italiana. Definisce preconcetta l'avversione della democrazia cristiana al partito liberale che è

lungi dall'essere, come si ritiene, il partito della classe possidente. Consente con la politica di difesa della lira, ispirata ad una tradizione tipicamente liberale; raccomanda l'abolizione delle leggi eccezionali in politica interna ed una maggiore energia in politica estera.

Successivamente alla chiusura della discussione, proposta dal dep. Jervolino Angelo Raffaele, svolgono i loro ordini del giorno i dep. *Scotti Alessandro* (che chiede modifiche alla riforma agraria e alla legge stralcio); *Palenzona*, per la difesa del potere d'acquisto dei salari; *Perrone Capano*, che chiede alla Camera di disapprovare le dichiarazioni del Governo, insufficienti a spiegare le cause ed i criteri di soluzione della crisi; *Bettiol Giuseppe*, che invita la Camera ad approvare le dichiarazioni del Governo nella certezza che la politica estera agevolerà la conservazione della pace, mentre la politica interna realizzerà la unità degli italiani e la politica economica sarà rivolta all'incremento della produzione.

Nella seduta del 9 agosto 1951, il Presidente del Consiglio *De Gasperi* replica agli oratori intervenuti nella discussione occupandosi soprattutto dei risultati delle amministrative (che considera favorevoli alla democrazia cristiana); del presunto spostamento a destra nella politica governativa (che egli nega); della disoccupazione, di cui contesta l'esistenza nelle proporzioni prospettate dal dep. Di Vittorio; ed infine del problema della pacificazione che il Governo vuol risolvere senza subire però il vilipendio dei neofascisti.

Il Presidente della Camera dichiara che porrà in votazione l'o. d. g. Bettiol Giuseppe – Amadeo sul quale prendono la parola, per dichiarazione di voto, i dep. *Nasi*, *Mazzali*, *Covelli*, *Gullo* e *Mieville*, per annunziare il loro voto contrario; *Coppa*, *Cifaldi*, *Ebner*, *Perrone Capano*, *Vigorelli* e *Cocco Ortu*, che si asterranno; *Morelli* e *Jervolino Angelo Raffaele* per annunziare che voteranno a favore. L'o. d. g. *Bettiol-Amadeo* è approvato con 291 *sì*, 175 *no* e 42 *astenuti* (maggioranza 234).

Dal *1° all'8 agosto 1951* si svolge la discussione al Senato, parimenti con larga partecipazione di oratori.

*Labriola* (1° agosto), si occupa della concessione di basi navali agli americani, che egli considera politicamente inopportuna e costituzionalmente non legittima, giacché la concessione, a suo avviso, richiama la figura di alienazione di territorio e rientra pertanto sotto il disposto dell'art. 80 della Costituzione, che richiede la ratifica con legge da parte delle Camere dei Trattati internazionali che importano variazioni del territorio nazionale.

*Canaletti Gaudenti*, circoscrivendo il suo intervento nell'ambito dei problemi economico-sociali, si compiace della permanenza al Governo del ministro Pella, garante di quella linea politica antinflazionistica che ha costituito la premessa della ricostruzione ed auspica, tra l'altro, un organico piano governativo per l'eliminazione della disoccupazione.

*Guglielmone*, denuncia la situazione di disagio economico che si esprime soprattutto attraverso il rallentamento delle iniziative e che ha le sue cause nelle deficienze del sistema creditizio e nell'insufficiente afflusso di capitali stranieri in Italia.

*Nitti* (2 agosto), attribuisce la diffusa avversione per la Russia sovietica alla psicosi, tipicamente italiana, dell'« eterno nemico » e sostiene l'inesistenza di un pericolo imminente da quella parte. Nel preannunziare il suo voto favorevole al Governo dichiara che attenderà il Presidente del Consiglio alla prova dei fatti soprattutto nei riguardi del problema economico (che egli riassume nella formula: ridurre le imposte e diminuire le spese) e delle cosiddette misure di sicurezza contro il pericolo interno (che si augura non vengano approvate).

*Carrara*, sollecita un'accorta politica di investimenti, una più larga immissione di senatori nel Governo, la revisione del trattato di pace, la riforma dei codici, l'adozione di una certa cautela nell'effettuare le espropriazioni escludendo i terreni ben coltivati, nonché il riconoscimento della personalità giuridica dei sindacati.

*Pastore*, ritiene che il Presidente del Consiglio abbia operato il mutamento di Governo solo per conciliare contemporaneamente le opposte esigenze dei « vespisti » e dei « dossettiani » precludendosi però, col tenere immutata la linea politica economico-finanziaria, la conciliazione del riarmo con le riforme sociali. Difende la libertà di sciopero e di stampa contro le preannunciate leggi governative che egli prevede lesive dei diritti dei lavoratori e dei cittadini. Chiede un'inchiesta amministrativa sull'operato della polizia in Sicilia per far luce sulle vere circostanze della morte del bandito Giuliano e sui suoi eventuali legami con gli ambienti politici governativi.

*Magrì* (3 agosto), definisce gratuito il giudizio del sen. Pastore secondo cui l'attuale crisi sarebbe di origine extra-parlamentare e sottolinea, per converso, la grande prova di forza e di vitalità offerta dal partito di maggioranza che ha avvertito il dovere di rispettare le istanze provenienti dalle masse elettorali adeguandosi rapidamente alla mutata situazione.

*Macrelli*, elenca i punti programmatici in materia di politica estera, di politica sociale, di politica interna e di politica economica ai quali è ancorata la partecipazione repubblicana al Governo, insistendo soprattutto sul significato politico di questa collaborazione intesa a scongiurare il pericolo di un connubio fra elementi democristiani e forze reazionarie.

*Banfi*, fa dipendere dall'abbandono dello spirito della resistenza la trasformazione di questo Governo in un Governo di polizia proclive ad allearsi con le forze del neofascismo e a soggiacere all'influenza clericale.

*Fazio*, invita il Presidente del Consiglio a predisporre una nuova legge elettorale che tenga conto degli interessi del paese, più che di quelli dei partiti ed indica nel collegio uninominale con ballottaggio il dispositivo più rispondente alle aspirazioni degli elettori.

*Ricci Federico* (4 agosto), denuncia la diffusione di un senso di malcontento generale che il Governo non tenta di dissipare ricorrendo ad un regime di austerità e che provoca il cedimento di vasti strati elettorali verso i partiti dell'estrema sinistra. In particolare, ritiene preoccupante il problema della disoccupazione, per la soluzione del quale sollecita un ampio sviluppo di quei lavori pubblici che sono suscettibili di influenzare l'incremento del ciclo produttivo. Si asterrà dal voto per agire da stimolo sull'azione governativa.

*De Pietro*, attende dal nuovo Governo la realizzazione di un sistema ben articolato che riunisca gli organi della pubblica amministrazione; la riduzione del gravame dei contributi unificati; la resistenza al processo di proletarizzazione dei ceti medi sottoposti ad un eccessivo carico tributario; l'approvazione delle leggi sulla difesa civile e contro le attività volte a ricostituire il regime fascista.

*Lovera*, limita la sua esposizione ai problemi della scuola, ai quali lamenta che il Presidente del Consiglio abbia dedicato solo un fuggevole accenno; chiede il ripristino degli esami di Stato, la semplificazione dei programmi, l'adozione del sistema della sessione unica, la soluzione del problema dei supplenti.

Dopo la chiusura della discussione chiesta dai senatori Santoni, Anfossi ed altri, il Presidente concede la facoltà di parlare ad un senatore per ogni gruppo.

*Romita* (6 agosto), afferma che il socialismo democratico concederà o meno il suo appoggio al Governo a seconda che questo operi per attuare o meno una politica di riforma sociale.

*Giua*, rileva un contrasto nella persona stessa del Presidente del Consiglio, fra la sua anima di antifascista e di combattente per la libertà e quella di Capo del Governo troppo proclive a rispondere alle domande dell'opposizione con atti di fede. Dichiara infine che il partito socialista italiano voterà contro l'attuale Governo.

*Franza*, afferma che per ottenere la revisione del *Diktat* e l'ammissione dell'Italia all'O. N. U. (condizioni che dovevano essere il presupposto dell'adesione italiana al Patto Atlantico) il Governo dovrebbe creare all'interno una salda piattaforma nazionale, componendo i dissidi e rinunziando a varare misure anticostituzionali contro il movimento sociale italiano.

*Sinforiani*, annuncia il voto contrario del gruppo dei democratici di sinistra a questo Governo che continua la rigida linea politica tipica dei Gabinetti De Gasperi, impostati sulla lotta a coltello tra due sole forze: comunismo e democrazia cristiana. Aggiunge che questa lotta, diventando una vera e propria lotta di religione, paralizza l'azione delle correnti politiche intermedie e prepara l'avvento dello Stato partito.

*Scoccimarro*, individua la causa principale della crisi nel risultato delle elezioni amministrative che hanno segnato il fallimento della politica interna perseguita dalla maggioranza fin dal 18 aprile, con l'obiettivo di disgregare l'opposizione e di isolare i comunisti ai margini della vita nazionale. Lamenta inoltre che le direttive per la condotta e la soluzione della crisi siano pervenute al Governo dall'interno del partito di maggioranza e non già dal Parlamento. Presenta la prospettiva di un Governo che, avendo basato il programma di riarmo sulla previsione di un aumento del reddito nazionale, si troverà, non essendosi questo aumento verificato, nuovamente di fronte all'alternativa della inflazione o della riduzione del tenore di vita degli italiani, cui conseguirebbe un ulteriore aumento della disoccupazione. Conclude prevedendo una situazione economica caratterizzata dall'inflazione, inevitabilmente combinata con una situazione di ristagno ed auspica la sostituzione, alla politica del riarmo, di una politica di riforme sociali e di lavoro.

*Cingolani*, documenta l'antitesi irriducibile fra l'ideologia comunista e quella democratica, chiedendo ai comunisti che così come i democratici comprendono i loro ideali, anch'essi dovrebbero capire che la democrazia ha il diritto di difendersi. Rivendica alla democrazia cristiana il posto centrale nello schieramento della battaglia per la libertà e per la più grande umana solidarietà.

Nella seduta dell'8 agosto 1951 il Presidente del Consiglio *De Gasperi* replica ai senatori intervenuti nella discussione rammentando la piena libertà di cui il partito

comunista ha goduto, preannunciando la presentazione di un disegno di legge contro il neofascismo e per la disciplina del diritto di sciopero, ribadendo la necessità e l'urgenza di giungere all'unione europea, difendendo infine la costituzionalità della soluzione della crisi.

Il Presidente del Senato avverte che sono stati presentati ordini del giorno dai sen. Ottani (accolto come raccomandazione), Terracini (ritirato), Bertone e una mozione di fiducia dai sen. Cingolani e Macrelli.

Parlano per dichiarazione di voto i sen. *Della Seta, Lucifero, Sereni* e *Bergamini* (che voteranno contro); *Raffeiner, Conti, D'Aragona, Casati* (che si asterranno). La *mozione di fiducia* al Governo presentata dai sen. *Cingolani* e *Macrelli* è, quindi, votata per appello nominale ed approvata con 151 *sì*, 101 *no* e 8 *astenuti* (maggioranza 131).

Con *d. P. R. 4 settembre 1951* (*Gazz. Uff. n. 205*) al Vicepresidente del Consiglio Piccioni, nell'assenza del Presidente De Gasperi, sono conferite le funzioni di Presidente del Consiglio e di Ministro per gli affari esteri.

Con *d. P. R. 1° dicembre 1951* (*Gazz. Uff. n. 280*) si conferiscono al Ministro di grazia e giustizia Zoli le funzioni di Ministro per la pubblica istruzione nell'assenza per malattia del Ministro Segni.

Durante la discussione del disegno di legge sulla *revisione del trattamento economico dei dipendenti statali* (C. n. 2177), il Presidente del Consiglio *De Gasperi* pone il 1° *febbraio 1952* la questione di fiducia sulla proposta *Bettiol Giuseppe* di deferire la formulazione dei restanti articoli del disegno di legge alla Commissione Finanze e tesoro, la quale non dovrà superare l'onere globale di 61 miliardi e dovrà dare una preferenza per gli stanziamenti relativi ai carichi familiari. Sul punto I di detta proposta è chiesto lo scrutinio segreto. Il dep. *Leone* contesta che si possa votare a scrutinio segreto una questione di fiducia. Il Presidente *Gronchi* è di parere contrario, in quanto ammettendo che il Governo possa in qualsiasi momento e per qualsiasi questione porre la questione di fiducia e determinare, quindi, la votazione nominale, si arriva all'assurdo che è in potere dell'esecutivo di annullare una delle forme di voto concesse dal regolamento, cioè il voto segreto.

Dopo che il dep. *Leone* ha dichiarato che la sua interpretazione si riferisce al caso concreto, ma che risolvendo il caso concreto si fissa una prassi che ha carattere interpretativo, la Camera approva la sua tesi, secondo la quale nel caso in oggetto alla richiesta di voto di fiducia corrisponde la votazione per appello nominale. La fiducia al Governo è poi limitata alle parole « somma globale non superiore ai 61 miliardi ». Per dichiarazione di voto, a nome dei loro gruppi, i deputati *Belloni, Guggenberg,* e *Giacchero* dichiarano di votare a favore della fiducia, i deputati *Vigorelli, Malagugini, Togliatti, Roberti* e *Capua* di votare contro; a nome dei sindacalisti democristiani dichiara di votare contro il dep. *Cappugi*; a titolo personale dichiarano di astenersi i deputati *Giulietti* e *Palenzona* e di votare a favore il dep. *De Martino Carmine*. La fiducia al Governo è quindi approvata per appello nominale (285 *sì*, 223 *no*).

Con *d. P. R. 2 febbraio 1952* (*Gazz. Uff. n. 30*) il Ministro per le finanze Vanoni cessa dall'incarico di reggere *ad interim* il Ministero del tesoro e l'incarico stesso viene conferito al Ministro per il bilancio Pella. Nella seduta del *5 febbraio 1952* il Presidente della Camera dà notizia all'Assemblea della comunicazione relativa pervenuta dalla Presidenza del Consiglio. Subito dopo tale comunicazione il dep. *Nenni Pietro* osserva che la comunicazione stessa doveva essere fatta dal Presidente del Consiglio e chiede una immediata discussione per dare alla Camera la possibilità di esprimere la propria opinione. Il dep. *Codacci Pisanelli* fa rilevare l'impossibilità, dal punto di vista regolamentare, di una discussione immediata, giacché l'articolo 69 del Regolamento della Camera non consente al Governo di sovvertire l'o. d. g. Inoltre, siccome la discussione implicherebbe la concessione o la negazione della fiducia su mozione motivata, si richiama al rispetto dei termini fissati all'uopo dalla Costituzione. Insistendo il dep. *Nenni* nella richiesta della discussione immediata, il Presidente della Camera indice la votazione a scrutinio segreto, a seguito della quale la proposta Nenni è respinta (presenti 343; votanti 342; astenuti 1; voti favorevoli 118; voti contrari 224).

Analoga comunicazione, nella seduta del 5 febbraio, effettua il Presidente del Senato a quel Consesso.

Il sen. *Palermo* avanza le sue riserve inerenti alla procedura seguita.

Con *d. P. R. 19 febbraio 1952* (*Gazz. Uff. n. 45*) si conferiscono al Vicepresidente del Consiglio Piccioni le funzioni di Presidente del Consiglio, Ministro per gli affari esteri e *ad interim* per l'Africa italiana in assenza del Presidente De Gasperi.

Il Presidente della Camera ne dà comunicazione nella seduta del 20 febbraio e il Presidente del Senato nella seduta pomeridiana dello stesso giorno.

Il *21 marzo 1952* il Presidente del Consiglio *De Gasperi* fà alla Camera alcune dichiarazioni sui fatti di Trieste del 20 marzo 1952. Analoga comunicazione è fatta al Senato il 25 marzo (v. pure: *Trieste*).

Con *d. P. R. 28 aprile 1952* (*Gazz. Uff. n. 102*) si nomina Sottosegretario di Stato per il tesoro il dep. Avanzini, il quale cessa dalla carica di Sottosegretario di Stato per il bilancio. Il Presidente della Camera ne dà comunicazione nella seduta pomeridiana del 5 maggio 1952 e il Presidente del Senato nella seduta del 6 maggio 1952.

Con *d. P. R. 11 luglio 1952* (*Gazz. Uff. n. 162*) si conferiscono al Ministro per le poste e telecomunicazioni Spataro le funzioni di Ministro per l'interno durante l'assenza, per motivi di salute, del Ministro Scelba. Il Presidente della Camera ne dà comunicazione nella seduta pomeridiana del 12 luglio 1952 e il Presidente del Senato nella seduta del 15 luglio 1952.

Con *d. P. R. 29 luglio 1952* (*Gazz. Uff. n. 178*) si accettano le dimissioni del Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Del Bo e con altro decreto di pari data si nomina il dep. Bersani alla stessa carica. Il Presidente della Camera ne dà comunicazione nella seduta del 23 settembre 1952 e il Presidente del Senato nella seduta del 30 settembre 1952.

Con *d. P. R. 7 settembre 1952* (*Gazz. Uff. n. 213*) si conferiscono al Vicepresidente del Consiglio Piccioni le funzioni di Presidente del Consiglio, di Ministro per gli affari esteri e *ad interim* per l'Africa italiana, in assenza dell Presidente del Consiglio De Gasperi. Il Presidente della Camera ne dà comunicazione nella seduta del 23 settembre 1952 e il Presidente del Senato nella seduta del 30 settembre 1952.

Il *21 gennaio 1953* il Governo ottiene alla Camera la fiducia sulla legge elettorale. Il *29 marzo 1953* l'ottiene al Senato (v. pure: *Elezioni politiche*).

G. R. A. (Gestione Raggruppamento Autocarri), v. *Autoveicoli* ecc.

GRAMMOFONI, v. *Enti locali* (Finanza ecc.) – *Imposte e tasse* (I. g. e.)

GRANO ED ALTRI CEREALI, v. *Consumi alimentari* e le voci ivi richiamate.

GRASSI IDROGENATI ALIMENTARI, v. *Industrie* (alimentari).

GRATUITO PATROCINIO

*Proposta di legge* del dep. Castellarin, ann. il 19 gennaio 1949 (C. n. 270): *Ammissione dei cittadini al gratuito patrocinio e istituzione dell'avvocatura della Repubblica, per la loro rappresentanza e difesa in giudizio.* — Il capo I del titolo I concerne i cittadini ammessi al gratuito patrocinio e regola le condizioni, le modalità e i limiti dell'ammissione. In particolare stabilisce che sono ammessi di diritto al gratuito patrocinio i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici fino al grado VII e i dipendenti dell'Istituto di emissione, degli istituti di credito di diritto pubblico e delle imprese ed aziende private, fino ai gradi direttivi ed ispettivi esclusi. Per i dipendenti di queste ultime, è stata richiesta tassativamente una certa stabilità e continuità di lavoro. Inoltre ammette al gratuito patrocinio gli altri cittadini della Repubblica, i quali dimostrino di non essere in grado di sopperire alle spese della lite. Ad eccezione dei giudizi penali, l'ammissione al gratuito patrocinio è subordinata alla dimostrazione della probabilità dell'esito favorevole della causa. La concessione del beneficio è mantenuta quali che siano le vicende di lavoro e di carriera del beneficiario e tranne che il medesimo sia collocato a riposo per motivi disciplinari ed è estesa ai legittimi eredi del beneficio. Il gratuito patrocinio, concesso per un determinato giudizio od affare, si ritiene esteso a tutti gli atti che vi si riferiscono, siano essi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere.

Il capo II comprende le norme relative all'istituzione, ai fini e alle modalità di funzionamento della Cassa delle anticipazioni legali. Detta Cassa, costituita da un fondo di denaro liquido erogato in parti eguali dallo Stato e dall'I. N. P. S. e gestita dall'I. N. P. S. sotto il controllo dello Stato, avrà lo scopo di corrispondere alle persone ammesse al gratuito patrocinio – le quali dimostrino di non potere, date le condizioni di particolare bisogno, attendere, senza grave pregiudizio, la definizione della lite – una quota di sostentamento, nei limiti della quantità di credito per cui si ha la sicurezza di raggiungere la prova. La concessione del sussidio è subordinata a rigorosi accertamenti e la determinazione della sua entità è demandata all'Avvocatura della Repubblica.

Il titolo II (rappresentanza e difesa in giudizio di cittadini ammessi al gratuito patrocinio) comprende 3 capi. Il capo I riguarda l'Avvocatura della Repubblica e le sue attribuzioni. In particolare stabilisce che gli avvocati della Repubblica esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di alcun mandato, né generale, né speciale, anche quando questo sia esplicitamente richiesto dalla legge. Tuttavia continueranno ad essere patrocinati gratuitamente da avvocati del libero foro: 1°) le istituzioni di pubblica beneficenza ed i corpi morali in genere; 2°) e, sempre che rientrino in condizioni di necessità: *a*) gli stranieri; *b*) coloro che partecipano ai giudizi dinanzi agli uffici di conciliazione; *c*) gli imputati nei giudizi

penali dinanzi alle preture. Nel caso che entrambe le parti in lite chiedano ed ottengano la concessione del beneficio del gratuito patrocinio, si stabilisce che il secondo ammesso sia difeso da un avvocato del libero foro. Il capo II regola le funzioni e gli uffici dell'Avvocatura della Repubblica, i quali dipendono dal Presidente del Consiglio e sono diretti dall'Avvocato generale della Repubblica. Prevede l'istituzione, oltre che della Avvocatura generale, di 9 Avvocature regionali e di Avvocature provinciali. Il capo III riguarda il personale dell'Avvocatura della Repubblica, la cui carriera è equiparata a quella del personale dell'Avvocatura dello Stato; non è prevista però l'esistenza di procuratori. Particolari norme regolano l'esazione delle competenze e le indennità di missione.

Le disposizioni transitorie e finali stabiliscono le norme per la prima formazione dei quadri del nuovo istituto il cui personale dovrà essere tratto, salvo che per i sette decimi dei posti di sostituto avvocato, dalla magistratura ordinaria, dal Consiglio di Stato e della Corte dei conti e dall'Avvocatura dello Stato. Il Governo è delegato all'emanazione delle norme esecutive, che appariranno necessarie per l'applicazione della legge e per l'assegnazione all'Avvocatura della Repubblica del personale contabile-amministrativo, di ordine e subalterno, già in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato. — Rimasta presso la Commissione Giustizia della Camera.

In sede di discussione del *bilancio giustizia 1951-52* (C. n. 1858), la Camera approva il *26* (2ª) *settembre 1951* un o. d. g. *Mussini* in cui si invita il Governo a porre allo studio il problema della modifica della legge sul gratuito patrocinio.

*Interr.* sen. Salomone, ann. 23 novembre 1948: Riforma della legge sul gratuito patrocinio; es. 25 gennaio 1949.

GROSSETO, v. *Piani regolatori e piani di ricostruzione.*

GUARDIA DI FINANZA

Vedi pure: *Bilanci dello Stato – Case economiche e popolari* (I.N.C.I.S.) – *Consumi alimentari* (Riso ecc.) – *Dogane* (Disposizioni generali) – *Forze armate – Sicurezza pubblica* (Ordinamento ecc.).

*D. l. 9 marzo 1948, n. 444*: Facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari della Guardia di finanza per fatti d'armi compiuti durante la guerra 1940-45 anche dopo la cessazione dello stato di guerra. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-101, S. n. 1707). — Tale facoltà viene prorogata sino a quattro anni dalla data di entrata in vigore del d. l. 444. — *Legge 20 luglio 1951, n. 658.*

*D. l. 9 marzo 1948, n. 450*: Ulteriore trattenimento in servizio di sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza che si trovino nella posizione di richiamati (a domanda e non oltre il 30 giugno 1954) – Ratificato con (prop. Numeroso: C. n. 321, S. n. 976) *legge 15 luglio 1950, n. 594* (v. oltre).

*D. l. 9 marzo 1948, n. 451:* Indennità per i militari della Guardia di finanza in servizio al confine alpestre, in zone malariche o nel contingente del ramo mare. — È stabilita nella misura mensile di lire 1.200 per gli ufficiali, lire 450 per i sottufficiali e lire 360 per i finanzieri. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*D. l. 2 aprile 1948, n. 307*: Modificazioni allo stato dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza e istituzione dei limiti di età per il loro collocamento a riposo. — Dispone il collocamento a riposo, al compimento del 54° anno, dei marescialli maggiori in servizio permanente della Guardia di finanza, del 52° anno dei marescialli capi o ordinari, del 50° anno dei brigadieri o sottobrigadieri e del 48° degli appuntati o finanzieri. — Ratificato, con modificazioni, con (prop. Numeroso: C. n. 321, S. n. 976) *legge 15 luglio 1950, n. 594* (v. oltre).

*D. l. 13 aprile 1948, n. 819*: Concessione a favore degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza di una indennità supplementare giornaliera di polizia tributaria. — Tale indennità varia da lire 120 giornaliere per il generale di C. A. a lire 42 per il finanziere. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 815*: Deroga alle norme che regolano l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza. — Stabilisce che sino a tutto il 1948 l'avanzamento nei vari gradi dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza continuerà ad effettuarsi esclusivamente ad anzianità, prescindendo da qualsiasi esame od esperimento e dai prescritti requisiti di comando e di servizio, fermi restando i requisiti di permanenza minima nel grado di cui alla legge 7 giugno 1937, n. 913. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-75, S. n. 1391). — Il decreto viene stralciato il 26 ottobre 1950 su proposta del

dep. *De' Cocci* e il 16 novembre viene ratificato con una modifica per cui fino a tutto il 1951 l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza avrà luogo esclusivamente ad anzianità. — *Legge 3 gennaio 1951, n. 12.*

*D. l. 7 maggio 1948, n. 939:* Limite di età del tenente o sottotenente maestro direttore di banda e dei tenenti o sottotenenti maestri di scherma del Corpo della Guardia di finanza. — Continuano ad avere efficicacia quelli previsti dai dd. ll. 6 maggio 1926, n. 894, e 21 gennaio 1929, n. 132. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

**Disegno di legge* pres. il 30 settembre 1948 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 115, S. n. 148): *Norme d'ordinamento e temporanee disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza.* — Restituisce ai generali di brigata del Corpo la qualifica di comandanti di zona; stabilisce che i nuclei di polizia tributaria investigativa siano comandati da ufficiali superiori o inferiori, a seconda della loro importanza; proroga a tutto il 1948 la sospensione dei corsi valutativi per l'avanzamento a scelta ordinaria dei capitani, nonché della procedura di avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano. — *Legge 21 dicembre 1948, n. 1443.*

**Disegno di legge* pres. il 30 settembre 1948 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 116, S. n. 142): *Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza tra gli ufficiali di complemento combattenti, partigiani e reduci del Corpo stesso.* — *Legge 21 dicembre 1948, n. 1579.*

**Disegno di legge* pres. il 30 settembre 1948 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 117, S. n. 149): *Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza.* — Agli allievi viene assegnata una indennità base giornaliera in misura pari all'importo della paga iniziale di un finanziere, oltre il vitto e il vestiario gratuiti. — *Legge 21 dicembre 1948, n. 1580.*

**Proposta di legge* del dep. Numeroso ed altri, ann. il 28 febbraio 1949 (C. n. 321, S. n. 976): *Applicazione dei limiti di età stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza trattenuti in servizio.* — Propone di applicare anche ai trattenuti in servizio nel Corpo della guardia di finanza, le medesime disposizioni che regolano la permanenza, nel Corpo stesso, di coloro che si trovano in attività di servizio. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera approva la proposta di legge il 24 marzo 1950 in un nuovo testo concordato con il Governo in cui viene anche elevato a 55 anni il limite di età per il collocamento a riposo dei marescialli maggiori. Inoltre, su proposta della Commissione speciale per la ratifica, viene inserita nel provvedimento la ratifica dei dd. ll. 2 dicembre 1947, n. 1651, 9 marzo 1948, n. 450, e 2 aprile 1948, n. 307. Di conseguenza anche il titolo del provvedimento viene modificato in « *Ratifica, senza modificazioni, dei decreti legislativi 2 dicembre 1947, n. 1651, 9 marzo 1948, n. 450, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, concernenti norme per i sottoufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti e richiamati* ». — Altre modifiche sono approvate dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato il 9 giugno 1950. — La proposta di legge è definitivamente approvata dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera il 28 giugno 1950. — *Legge 15 luglio 1950, n. 594.*

**Disegno di legge* pres. il 17 marzo 1949 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 325, C. n. 468): *Conferimento del grado di capitano al maestro direttore della banda del Corpo della Guardia di finanza.* — *Legge 7 maggio 1949, n. 217.*

**Disegno di legge* pres. il 6 aprile 1949 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 351, C. n. 543): *Istituzione di corsi speciali di perfezionamento tecnico per i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero delle finanze, nonché per gli ufficiali della Guardia di finanza.* — *Legge 16 giugno 1949, n. 307.*

**Disegno di legge* pres. il 6 aprile 1949 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 352, C. n. 544): *Estensione alla Guardia di finanza delle norme di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente la cancellazione dei ruoli degli ufficiali dichiarati irreperibili.* — *Legge 1° luglio 1949, n. 416.*

*Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (*C. n. 520-178, S. n. 2709): *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 147, concernente modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza.* — Approvato dalla Commissione speciale della Camera il 20 novembre 1952. — Rimasto presso la Commissione speciale del Senato in sede deliberante.

**Disegno di legge* pres. il 1° luglio 1949 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 502, C. n. 696): *Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza relative all'anno 1949.* — Proroga a tutto l'anno 1949 la sospensione dei corsi valutativi per l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano, stabilita con legge 21 dicembre 1948, n. 1443, in conseguenza della particolare situazione determinatasi nel dopoguerra. — *Legge 3 agosto 1949, n. 523.*

**Disegno di legge* pres. il 5 novembre 1949 dal Min. dell'interno Scelba (C. n. 880 S. n. 749): *Integrazione del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, relativi all'indennità di alloggio ai personali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo delle Guardie di finanza del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena.* — Tale indennità è conservata, nella misura di tre quarti, al suddetto personale usufruente di alloggio in caserma che, essendo stato trasferito, non abbia potuto condurre nella nuova sede la propria famiglia. — *Legge 5 gennaio 1950, n. 44.*

*Proposta di legge* del dep. Petrucci, ann. il 1° febbraio 1950 (*C. n. 1067, S. n. 936): *Modificazioni all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, concernenti la determinazione dei limiti d'età degli ufficiali della Guardia di finanza.* — Aumenta, a decorrere dal 1° gennaio 1950, di 2 anni detti limiti di età. — Approvata dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera il 17 marzo 1950. — Respinta dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato il 30 marzo 1950.

*Proposta di legge* del dep. Petrucci, ann. il 31 marzo 1950 (C. n. 1199): *Sospensione dell'applicazione dei limiti di età per gli ufficiali della Guardia di finanza,* a decorrere dal 1° gennaio 1950 sino alla data stabilita nel provvedimento di attuazione della revisione dell'aumento organico. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera (rel. *Troisi*) ritiene in primo luogo che vi sia preclusione all'approvazione della proposta, dato che il Senato aveva respinto il 30 marzo un'analoga proposta (C. n. 1067, S. n. 936); in quanto al merito propone di respingere la proposta stessa. — Ritirata il 4 dicembre 1951.

*Proposta di legge* del dep. Petrucci, ann. il 9 giugno 1950 (C. n. 1347): *Aggiornamento dell'organico della Guardia di finanza.* — Propone un aumento di 4.419 unità. — Ritirata l'11 ottobre 1951.

**Disegno di legge* pres. il 25 luglio 1950 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 1222, C. n. 1606): *Rimborso di una aliquota delle rette di ospedalità pagate negli stabilimenti sanitari civili dal 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1947 dai militari della Guardia di finanza affetti da malattie contratte in servizio di guerra o d'istituto.* — *Legge 16 dicembre 1950, n. 1118.*

**Disegno di legge* pres. il 6 ottobre 1950 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 1311, C. n. 1616): *Elevazione della misura del contributo dovuto alla « Cassa ufficiali » della Guardia di finanza e modifica delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità supplementare agli ufficiali del Corpo.* — Tale contributo viene elevato al 2 per cento dello stipendio degli ufficiali. L'indennità di buonuscita viene liquidata all'atto della cessazione del servizio permanente. — *Legge 30 dicembre 1950, n. 1120.*

* *Disegno di legge* pres. il 20 febbraio 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 1836, S. n. 1713): *Norme relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.* — Mira a perfezionare le vigenti norme sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, allo scopo precipuo di consentire che possano essere ripresi gli avanzamenti a scelta ordinaria e speciale, a partire dal 1° gennaio 1952, e nel contempo si propone di estendere opportunamente al Corpo alcune disposizioni legislative emanate recentemente per gli ufficiali dell'Esercito. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera approva il provvedimento il 18 maggio con alcuni emendamenti proposti dalla Commissione Difesa. — *Legge 29 giugno 1951, n. 531.*

*Proposta di legge* del dep. Petrucci, ann. il 16 marzo 1951 (C. n. 1909): *Modificazioni all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, concernente la determinazione dei limiti di età degli ufficiali della Guardia di finanza.* — Aumenta tali limiti di 2 anni. — Ritirata l'11 ottobre 1951.

*Proposta di legge* del sen. Rosati, ann. il 12 maggio 1951 (S. n. 1681): *Uso delle armi da parte della Guardia di finanza in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza. Abrogazioni di disposizioni vigenti.* — Stabilisce che l'uso delle armi da parte della Guardia di finanza è consentito solo nelle ipotesi e nei limiti segnati dall'art. 53 del Codice penale. Abroga ogni disposizione contraria. — Assegnata alla Commissione Giustizia del Senato, in sede deliberante, è discussa il 5 giugno 1952. Il rel. *Spallino* si dichiara convinto dell'irrazionalità, dell'assurdità e dell'illegabilità delle disposizioni contenute negli articoli 93, 94 e 95 del r. d. 6 novembre 1930, n. 1643, e chiede di approvare la proposta di legge. Dopo osservazioni dei senatori *Merlin* e *Gonzales*, i senatori *Azara* e *Porzio* chiedono di rinviare ad altra riunione il seguito della discussione, anche per dar modo, a quei senatori che non avevano avuto tempo, di esaminare la relazione. La discussione prosegue il 12 giugno 1952; il Min. *Zoli*, il Sottosegr. *Castelli* e il sen. *Merlin Umberto* si dichiarano contrari, i senatori *Mastino* e *Gonzales* sono favorevoli. Questo ultimo ritenendo che il testo del disegno di legge debba avere una diversa formulazione, chiede la nomina di una Sottocommissione con l'incarico a questa di esaminare attentamente e modificare con la massima cautela le norme vigenti nel senso di giungere a formulazioni così rigide da evitare arbitrî, nell'uso delle armi, da parte delle guardie di finanza. Tale proposta è accettata.

La Sottocommissione propone un nuovo testo della proposta, il quale consente l'uso delle armi solo nelle ipotesi e nei limiti segnati dagli articoli 51, 52 e 53 del r. d. 17 gennaio 1909, n. 125, e abroga gli articoli 93, 94 e 95 del r. d. 6 ottobre 1930, n. 643, e il r. d. 20 agosto 1923, n. 1876. La discussione su questo testo ha luogo il 10 luglio 1952; si dichiarano d'accordo, nel merito, i senatori *Merlin Umberto, Ruini, Berlinguer, Conci e Rizzo Giambattista*, chiedendo però che le norme da adottarsi, anche se ispirate ai criteri del Regolamento del 1909, abbiano un più stretto carattere di imperatività e di disposività. Al rel. *Spallino* è dato l'incarico di presentare un nuovo testo.

Questi presenta il nuovo testo, elaborato unitamente al sen. *Mastino*, nella seduta del 30 ottobre 1952. Secondo tale testo l'uso delle armi da parte della G. F. (nel corso di operazioni eseguite da agenti in drappello l'ordine deve essere dato dal più elevato in grado) è consentito solo nei casi previsti dagli articoli 52, 53, prima parte, e 54 del Codice penale e contro gli autoveicoli e mezzi di trasporto, quando non vi sia pericolo per le persone. Proibisce espressamente l'uso delle armi contro le persone che tentino, con la fuga, di sottrarsi all'arresto o di sottrarre al sequestro le merci di contrabbando. Data la contrarietà a tale testo del Ministro delle finanze, nella stessa seduta è presentato anche un testo *Azara-Italia* (più largo nel permettere l'uso delle armi), che è accettato, con alcune riserve, dal Min. *Vanoni*.

La proposta di legge però nella stessa seduta, su richiesta di un quarto dei componenti la Commissione, è rinviata all'Assemblea. In una successiva riunione in sede referente la Commissione Giustizia decide di proporre, come base di discussione, il testo *Mastino-Spallino*. — Rimasta in stato di relazione al Senato.

**Disegno di legge* pres. il 3 giugno 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2011, S. n. 1879): *Composizione della Commissione centrale di avanzamento per gli ufficiali della Guardia di finanza. — Legge 19 ottobre 1951, n. 1090.*

**Disegno di legge* pres. il 3 giugno 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2012, S. n. 1905): *Norme d'avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.* — Provvede essenzialmente: a ripristinare, per gli avanzamenti dei sottufficiali, gli esperimenti ed esami; a rivedere i requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola sottufficiali del Corpo; ad attuare un riordinamento anche formale delle varie disposizioni relative all'avanzamento sia dei sottufficiali sia dei militari di truppa. — *Legge 18 gennaio 1952, n. 40.*

*Proposta di legge* del dep. Petrucci, ann. il 27 giugno 1951 (C. n. 2048): *Modificazioni all'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza.* — Propone che il Corpo della Guardia di finanza sia comandato da un generale di Corpo d'Armata, coadiuvato da un generale di divisione, comandante in seconda, ambedue provenienti dal Corpo stesso. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera.

*Proposta di legge* del dep. Petrucci, ann. il 6 luglio 1951 (C. n. 2076): *Mantenimento temporaneo nei ruoli del servizio permanente dei tenenti, dei capitani e dei maggiori della Guardia di finanza raggiunti dai limiti di età*, fino all'emanazione delle nuove disposizioni sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali. — Ritirata l'11 ottobre 1951.

**Disegno di legge* pres. l'11 luglio 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2089, S. n. 1894): *Revisione dell'organico della Guardia di finanza e dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali del Corpo.* — Stabilisce che il Corpo della Guardia di finanza comprende: 1 Comando generale; 5 Comandi di zona; 1 Comando superiore degli istituti di istruzione; 17 legioni territoriali; 1 Legione allievi; 1 Accademia e scuola di applicazione; 1 Scuola sottufficiali. L'organico definitivo del Corpo è stabilito in 967 ufficiali, 8.400 sottufficiali e 25.933 militari di truppa. I limiti di età per la cessazione del servizio degli ufficiali vanno da un massimo di 64 anni (generale di divisione) a un minimo di 52 anni (ufficiali subalterni). — La Commissione Finanze e tesoro della Camera approva il provvedimento il 29 settembre 1951 con alcuni emendamenti proposti dal rel. *Tudisco*, intesi a stabilire al 1° gennaio 1950 l'entrata in vigore del nuovo organico e dei nuovi limiti di età. — *Legge 9 febbraio 1952, n. 60.*

**Disegno di legge* pres. l'11 luglio 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2090, S. n. 1934): *Estensione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.* — Le disposizioni del d. l. n. 1472 (v. *Forze armate*: Stipendi, ecc.) sono estese alla Guardia di finanza con le modificazioni formali rese necessarie dalla diversa legislazione del Corpo. — *Legge 18 gennaio 1952, n. 36.*

*D. P. R. 9 ottobre 1951, n. 1530*: Conferimento della personalità giuridica ed erezione in ente morale dell'ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza.

**Disegno di legge* pres. il 7 novembre 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2464, S. n. 2072): *Indennità spettanti agli ufficiali incaricati dell'insegnamento presso gli istituti di reclutamento e d'istruzione della Guardia di finanza.* — Le attuali indennità vengono

aumentate di circa il 65 per cento; i nuovi compensi sono estesi agli ufficiali insegnanti presso la Scuola sottufficiali. Sono stabiliti particolari organici di ufficiali insegnanti. — *Legge 2 febbraio 1952, n. 61.*

**Disegno di legge* pres. il 9 gennaio 1952 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2464, S. n. 2211): *Autorizzazione al Fondo massa della Guardia di finanza a costruire un edificio da destinare a sede di un Collegio per i figli ed orfani dei militari del Corpo della Guardia di finanza. — Legge 20 aprile 1952, n. 525.*

**Disegno di legge* pres. il 19 maggio 1952 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 2361, C. n. 2705): *Autorizzazione alla spesa di lire 43.120.000 per la costruzione in Roma di una autorimessa e di una officina meccanica per la custodia e riparazione degli autoveicoli in dotazione alla Guardia di finanza. — Legge 17 luglio 1952, n. 997.*

*Disegno di legge* pres. il 24 maggio 1952 dal Min. dell'interno Scelba (C. n. 2730, S. n. 2451): *Estensione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo degli agenti di custodia della indennità di marcia prevista per l'Esercito. — Legge 2 agosto 1952, n. 1128.*

*D. P. R. 16 agosto 1952, n. 1319:* Approvazione del regolamento concernente le norme per lo svolgimento del corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore della Guardia di finanza e degli esami per l'avanzamento a scelta speciale degli ufficiali del Corpo.

*Proposta di legge* del dep. Sansone ed altri, ann. il 17 gennaio 1953 (C. n. 3137): *Riconoscimento come servizio permanente effettivo del periodo di trattenimento in servizio degli ufficiali della Guardia di finanza dalla cessazione dello stato di guerra in poi.* — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*Interr.* Pessi, ann. 17 giugno 1948: Facoltà di appello da parte dei sottufficiali e militari di truppa inviati in congedo dai comandanti di legione (r. s.); es. 14 settembre 1948.

*Interr.* Riccio Stefano, ann. 23 giugno 1948: Aumento limiti di età sul servizio permanente agli ufficiali della Guardia di finanza; es. 15 settembre 1948.

*Interr.* Sammartino, ann. 29 luglio 1948: Posizione dei « trattenuti » della Guardia di finanza (r. s.); es. 14 settembre 1948.

*Interr.* sen. Lucifero, ann. 31 luglio 1948: Soppressione dell'Ispettorato regionale di Napoli della Guardia di finanza (r. s.); es. 15 settembre 1948.

*Interr.* sen. Bo, ann. 4 agosto 1948: Trattenimento in servizio di sottufficiali e appuntati della Guardia di finanza (r. s.); es. 15 settembre 1948.

*Interr.* Guerrieri Emanuele, ann. 23 febbraio 1949: Limiti di età per il collocamento a riposo dei sottufficiali della Guardia di finanza (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* Troisi, ann. 31 marzo 1949: Modifiche al d. l. 2 aprile 1948, n. 307 (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* sen. Grieco, ann. 20 maggio 1949: Ammissione nella formazione dei controllori finanziari, degli ufficiali superiori del Corpo delle guardie di finanza che abbiano raggiunto i limiti di età a soli 54-58 anni (r. s.); es. 6 luglio 1949.

*Interr.* Liguori, ann. 17 dicembre 1949: Gare bandite dal Comando generale della Guardia di finanza per la fornitura di 7 motobarche e 3 motoscafi in data 15 e 26 novembre 1949 (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Rescigno, ann. 23 marzo 1950: Destinazione della scuola nautica della Guardia di finanza (r. s.); es. 3 ottobre 1950.

*Interr.* Lucifredi, ann. 27 aprile 1951: Agevolazioni ai sottufficiali nell'ammissione ai concorsi per allievo ufficiale della Guardia di finanza (r. s.); es. 12 giugno 1951.

*Interp.* Spallino, ann. 9 maggio 1951: Eccessivo uso di armi da fuoco da parte delle guardie di finanza addette al servizio di confine.

*Interr.* Pugliese, ann. 12 giugno 1951: Repressione del contrabbando da parte delle guardie di finanza (r. s.); es. 24 ottobre 1952.

*Interr.* Invernizzi Gabriele, ann. 5 dicembre 1952: Uso delle armi da fuoco da parte della Guardia di finanza per la repressione del contrabbando; es. 10 marzo 1953.

## GUERRA

CESSAZIONE DELLO STATO DI GUERRA – LIQUIDAZIONE DELLE PENDENZE DI GUERRA.

Vedi pure: *Amnistia e indulto – Associazione nazionale vittime* ecc. – *Beni asportati dalle truppe nemiche – Caduti in guerra* ecc. – *Campi minati* (Bonifica dei) – *Cimiteri – Combattenti – Danni di guerra – Difesa civile – Espropriazioni – Farmacie* ecc. – *Giocattoli – Giustizia militare – Imposte e tasse – Marina mercantile – Medaglie* ecc. – *Mutilati e invalidi – Opere pubbliche – Orfani e vedove di guerra – Pensioni di*

*guerra – Poste e telecomunicazioni – Prezzi – Prigionieri e dispersi – Privative industriali – Profughi – Requisizioni – Residuati di guerra – Stato civile – Territorio nazionale – Trattati e convenzioni internazionali – Trattati di pace.*

CESSAZIONE DELLO STATO DI GUERRA

*D. P. R. 7 luglio 1951, n. 491:* Cessazione dello stato di guerra tra l'Italia e la Germania. — Nei confronti della Germania e delle persone fisiche e giuridiche tedesche cessano di avere applicazione le disposizioni del testo della legge di guerra. La Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche avranno la piena disponibilità dei beni, diritti ed interessi dei quali siano divenute proprietarie, titolari o beneficiarie a partire dal 16 settembre 1947. Restano fermi gli obblighi particolari che l'Italia ha assunto in base al Trattato di pace ed al Memorandum d'intesa in merito ai beni tedeschi in Italia firmato a Washington il 14 agosto 1947. Per i beni, diritti ed interessi dei quali la Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche siano divenute proprietarie, titolari o beneficiarie anteriormente al 16 settembre 1947, e non contemplati dal predetto Memorandum d'intesa continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

*D. P. R. 20 aprile 1952, n. 355:* Cessazione dell'applicazione delle disposizioni del testo della legge di guerra nei confronti del Giappone e delle persone fisiche e giuridiche giapponesi.

LIQUIDAZIONE DELLE PENDENZE DI GUERRA (v. pure: *Amministrazione del patrimonio* ecc. – *Banche*: Disposizioni generali – *Combustibili – Imposte e tasse*: Agevolazioni ecc. – *Ministeri – Monopoli di Stato:* Disp. gen. – *Strade*: A. N. A. S.).

*D. L. 25 marzo 1948, n. 674:* Sistemazione dei contratti di guerra e recupero dei contributi. — È istituito presso il Ministero del tesoro un Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra non ancora definiti all'entrata in vigore del presente decreto e per il recupero dei contributi concessi dalle Amministrazioni statali per costruzione, potenziamento, miglioramento, decentramento e altro spostamento di impianti o di attrezzature in relazione ai contratti di guerra. Alle dipendenze del commissario è costituito un ufficio di segreteria composto di personale nominato dal Ministro per il tesoro scelto fra gli impiegati di ruolo del Ministero del tesoro e delle Amministrazioni militari. Alla sistemazione ed alla liquidazione dei contratti di guerra il commissario provvede su proposta delle Amministrazioni competenti o su richiesta degli interessati pel tramite di dette amministrazioni, sentito un Comitato composto di 3 magistrati, di un avvocato dello Stato, di 6 funzionari e di 2 rappresentanti dell'industria. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto tutti i contratti di guerra non ancora definiti alla data suindicata dovranno essere denunciati al Commissario dagli interessati. — Ratificato in blocco con *legge 10 febbraio 1953, n. 73* (C. n. 520-142, S. n. 2376).

*D. l. 19 aprile 1948, n. 517:* Norme per l'assunzione e la liquidazione, da parte dello Stato, dei debiti contratti dalle formazioni partigiane, ai fini della lotta di liberazione. — Lo Stato assume le obbligazioni contratte dalle formazioni partigiane indicate nel decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, in corrispettivo di prestazioni pecuniarie o di forniture di beni o di servizi, sempre che risulti che dette prestazioni e forniture siano state fatte ai fini della lotta di liberazione. Per i prestiti in denaro contratti dalle formazioni partigiane, il creditore ha diritto alla somma effettivamente versata, senza corresponsione di interessi. Per le forniture di beni o di servizi, l'ammontare del debito è determinato sulla base dei prezzi e delle tariffe stabilite dalla pubblica autorità e vigenti nel luogo e nel tempo in cui il contratto fu eseguito da parte del creditore. Qualora l'ammontare del debito sia superiore a lire 1 milione viene operata una detrazione del 20 per cento per le somme fino a lire 2 milioni, del 30 per cento fino a lire 10 milioni e del 50 per cento per le somme superiori. Per il pagamento di tali debiti è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio 1947-48 e di lire 800 milioni per l'esercizio 1948-49. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-143, S. n. 2377.

*D. P. R. 22 giugno 1948 (Gazz. Uff. n. 215)*: Nomina del commissario per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra (avv. A. Petretti).

*D. P. R. 22 giugno 1948 (Gazz. Uff. n. 215)*: Nomina dei componenti il Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra.

**Disegno di legge* pres. il 9 luglio 1949 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 516, C. n. 712): *Modifiche al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, istitutivo del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra.* — Si consente ai membri del Comitato incaricato di assistere il Commissario di farsi sostituire da supplenti in caso di assenza e impedimento. Presso l'Ufficio di segreteria potranno essere chiamati impiegati di tutte le Amministrazioni dello Stato. Il termine per denunciare i contratti di guerra non definiti viene prorogato al 31 dicembre 1949. Si stabilisce quindi che fra i contratti di guerra la cui liquidazione spetta alla competenza del Commissariato,

rientrano anche i noleggi di navi che siano stati predisposti per la preparazione e la condotta della guerra. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera approva il provvedimento il 27 settembre 1949 con alcuni emendamenti proposti dal Presidente *Petrilli*, dal rel. *Tudisco* e dal dep. *Costa*. — *Legge 24 ottobre 1949, n. 810.*

*D. P. R. 8 settembre 1950 (Gazz. Uff. n. 11 del 1951)*: Nomina dei membri supplenti del « Comitato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra ».

*Disegno di legge* pres. il 10 novembre 1950 dal Min. della difesa Pacciardi (S. n. 1366, C. n. 1846): *Efficacia delle disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, per il ricupero e la rimessa in efficienza dei piroscafi francesi affondati nelle acque territoriali italiane.* — Tali disposizioni, concernenti le stipulazioni di contratti in tempo di guerra, sono richiamate in vigore dal 1° gennaio 1948 e fino al 31 dicembre 1949. — *Legge 21 maggio 1951, n. 499* (per i provvedimenti relativi ai piroscafi francesi affondati, v. *Trattati e convenzioni internazionali:* Guerra ecc.).

**Disegno di legge* pres. il 16 luglio 1951 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 1797, C. n. 2350): *Modifiche ed aggiunte alle disposizioni del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e della legge 24 ottobre 1949, n. 810, relative alla sistemazione e alla liquidazione dei contratti di guerra.* — A coadiuvare il Commissario, incaricato della sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra e a supplirlo in caso di sua assenza o impedimento, possono essere nominati due vice commissari. Si stabilisce inoltre che per i crediti minori a lire 200.000, si possa prescindere dal parere del Comitato. Tale limite è elevato a lire 400.000 ove la liquidazione concordi con la proposta dell'Amministrazione debitrice. — *Legge 8 gennaio 1952, n. 25.*

**Disegno di legge* pres. il 22 febbraio 1952 dal Min. della difesa Pacciardi (C. n. 2554, S. n. 2398): *Trattamento economico del personale civile, militarizzato di ditte private che svolsero attività connesse con le operazioni militari fuori del territorio metropolitano.* — Il diritto al particolare trattamento economico è limitato al personale civile già dipendente dalle ditte che hanno eseguito lavori e servizi connessi con le operazioni militari fuori del territorio metropolitano; che siano stati militarizzati dalla competente autorità ai soli fini penali e disciplinari e siano stati internati in campi di concentramento delle Nazioni Unite o comunque fuori del territorio nazionale e delle ex colonie italiane. — *Legge 25 luglio 1952, n. 1073.*

*D. P. R. 10 maggio 1952 (Gazz. Uff. n. 133)*: Nomina del commissario per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra (dott. F. Pellegrini).

*Interr.* Colitto, ann. 8 ottobre 1948: Provvedimenti a favore dei militari che depositarono i loro risparmi in Albania; es. 26 gennaio 1949.

*Interr.* Tonengo, ann. 17 novembre 1948: Sospensione delle azioni di recupero dei quadrupedi di preda bellica (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Rocchetti, ann. 4 dicembre 1948: Sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra non definiti (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Veronesi ann. 10 febbraio 1949: Pagamento dei debiti congelati lasciati dalle truppe tedesche (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interr.* Almirante, ann. 28 aprile 1949: Responsabilità del rag. W. Audisio in ordine alla uccisione di prigionieri di guerra e al trafugamento di valori e documenti appartenenti allo Stato (r. s.); es. 3 dicembre 1949.

*Interr.* Tonengo, ann. 22 giugno 1949: Riconsegna o pagamento dei cavalli e muli a suo tempo acquistati dai partigiani (r. s.); es. 21 settembre 1949.

*Interr.* Leone Marchesano, ann. 24 novembre 1949: Rientro dei presunti criminali di guerra di Procida nel penitenziario di detta isola (r. s.); es. 19 dicembre 1949.

*Interp.* Consiglio, Preti, Dugoni, Calosso e Pajetta Gian Carlo, ann. 13, 14, 16 e 17 giugno 1950: Confutazione delle conclusioni del rapporto sulla campagna d'Italia di Lord Alexander e documentazione ampia del contributo recato dal popolo italiano nella guerra contro la Germania.

*Interp.* Scotti Alessandro, ann. 16 giugno 1950: Liquidazione di enti creati durante la guerra (r. s.); es. 23 luglio 1950.

*Interr.* Biagioni, ann. 3 dicembre 1952: Demarcazione della linea gotica ai fini dell'applicazione del d. l. 12 aprile 1948, n. 517 (r. s.); es. 23 dicembre 1952.

*Interp.* Longoni, ann. 6 dicembre 1951: Situazione attuale e posizione giuridica del bene tedesco « Officina Sträbel ».

I. C. A. O., v. *Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.*

I. C. E., v. *Istituto nazionale per il commercio estero.*

I. C. L. E. (Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero), v. *Banche* (Banche varie) – *Emigrazione* – *Trentino-Alto Adige* (Legislazione regionale: Agricoltura ecc.).

## IDROCARBURI

Vedi pure: *Gas – Metano – Olii minerali.*

*Proposta di legge* del sen. Montagnani ed altri, ann. il 28 luglio 1950 (S. n. 1242): *Disciplina della ricerca e coltivazione dei giacimenti di idrocarburi nel sottosuolo nazionale.* — Riserva allo Stato la ricerca e la coltivazione di tutti i giacimenti di idrocarburi esistenti nel sottosuolo nazionale, nonché il trasporto degli idrocarburi stessi mediante metanodotti e oleodotti. Per la gestione di questi servizi istituisce l'Ente nazionale idrocarburi italiani. Revoca tutte le attuali concessioni e tutti gli attuali permessi di ricerca di idrocarburi esistenti nel sottosuolo nazionale. Gli impianti e le attrezzature appartenenti alle aziende attualmente concessionarie sono espropriati a favore dell'Ente nazionale idrocarburi italiani al quale vengono assorbiti l'A. G. I. P., l'Ente nazionale metano e la Società nazionale metanodotti. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente è composto del presidente, nominato dal Consiglio dei ministri, e da 24 consiglieri scelti tra tecnici e esperti nominati dal Parlamento (6), dalle organizzazioni dei lavoratori (8) e degli industriali (3), dal Consiglio nazionale delle ricerche (1) e dal Ministro dell'industria e commercio (6). Prevede l'istituzione in seno all'Ente di un Consiglio di gestione. Il suo fondo è costituito dai diritti e dai beni mobili ed immobili trasferiti all'Ente, nonché da un fondo liquido di lire 30 miliardi che lo Stato conferirà all'Ente all'atto della sua costituzione. Gli utili netti annuali risultanti dal conto profitti e perdite saranno così ripartiti: *a*) il 7 per cento al Tesoro dello Stato; *b*) il 15 per cento per l'incoraggiamento delle ricerche scientifiche del settore; *c*) il 15 per cento al fondo riserva. Conferisce alle amministrazioni comunali, nei cui territori l'Ente procede alla coltivazione di giacimenti di idrocarburi, il diritto di acquistare a prezzo di costo un'aliquota della produzione locale non superiore al 5 per cento o ad avere in concessione gratuita un'aliquota dell'1 per ento. Stabilisce sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni della legge. — Rimasta presso la Commissione Industria del Senato.

*Disegno di legge* pres. l'11 luglio 1951 dal Min. dell'industria e commercio Togni (C. n. 2092): *Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.* — Stabilisce che il permesso, il quale non può essere accordato per una area superiore ai 50.000 ettari, ha la durata di tre anni e dà diritto a due successive proroghe ordinarie biennali se il permissionario ha eseguito la parte del programma relativo al periodo anteriore ed ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso. Questo periodo può essere aumentato fino a dodic. anni se il permissionario abbia scoperto un giacimento e ne abbia ottenuto concessione. Ad uno stesso imprenditore non possono accordarsi permessi di ricerca per più aree sommanti complessivamente a 300 mila ettari in tutto il territorio dello Stato e a 150 mila ettari in una stessa regione; l'area della ricerca deve poi essere ridotta del 25 per cento alla scadenza del primo periodo di permesso e del 25 per cento dell'area residua alla scadenza della prima proroga. Al permissionario è fissato il programma tecnico e finanziario della ricerca, che deve comprendere le varie fasi di lavorazioni e in cui devono essere indicati i minimi di spesa impegnati; in occasione di ogni singola proroga è indicato anche il programma particolareggiato da svolgere durante il relativo periodo. Debbono essere fissati pure nel permesso i termini entro cui il permissionario è tenuto ad iniziare i lavori di ricerca: per l'inizio dei lavori di prospezione non possono essere stabiliti termini superiori ai sei mesi dalla comunicazione del permesso, e per l'inizio dei lavori di perforazione termini superiori ai diciotto mesi dal giorno in cui cominciò la prospezione. Al permissionario adempiente spetta di diritto la concessione (la cui durata è prevista in un minimo di 20 anni) dei giacimenti sorgenti nell'area del permesso. Le condizioni della concessione debbono essere rese note nello stesso permesso di ricerca e il concessionario è tenuto, oltre che ad un diritto fisso, ad un canone proporzionale. Sono elencati in modo tassativo i casi in cui il permissionario o il concessionario incorrono nella decadenza dal permesso, dal diritto alla concessione e dalla concessione. Le agevolazioni al concessionario scopritore cessano con la estinzione della concessione. La nuova concessione è accordata previo pubblico incanto. Disposizioni speciali determinano i limiti entro cui, nei permessi e nelle concessioni, può ricorrersi alla clausola arbitrale e la situazione dei permessi e delle concessioni per aree superiori ai 3.000 ettari che siano in corso alla entrata in vigore della legge.

La Commissione Industria della Camera (rel. *Quarello*) propone che le limitazioni relative ai permessi di ricerca non si applichino all'E. N. I. e che la riduzione dell'area della ricerca alla seconda proroga sia limitata al 25 per cento dell'area inizialmente concessa. — Rimasto in stato di relazione alla Camera.

*Disegno di legge* pres. il 13 luglio 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (× C. n. 2101, S. n. 2489): *Istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi (E. N. I.).* — I motivi essenziali del provvedimento sono i seguenti: 1°) necessità di un riassetto di tutto il settore nei suoi vari rami sorti in tempi e circostanze diverse ed in modo tutt'altro che sistematico; 2°) esigenza, a tale fine, della costituzione di organi atti ad imprimere a tale complesso di interventi pubblici una efficiente unità di indirizzo economico e di manovra finanziaria, con corrispondente individuazione delle necessarie responsabilità; 3°) conve-

nienza di ricondurre ad un Ente di diritto pubblico e con dirette responsabilità le gestioni per conto dello Stato attribuite ad Aziende diverse, nonché tutte le partecipazioni statali nel settore petrolifero; 4°) riordinamento dei singoli Enti a prevalente partecipazione statale, in relazione alle specifiche funzioni ed al più ordinato assetto previsto per tutta la materia; 5°) garanzia che, nel quadro di un sempre più efficiente sviluppo delle attività svolte a stimolare la produzione e la utilizzazione degli idrocarburi, siano conservati allo Stato quei risultati che sono dovuti all'impegno positivo dei suoi mezzi e che costituiscono lo strumento di una necessaria politica di controllo della produzione e dei prezzi di uno dei più vitali settori dell'economia del paese.

La discussione alla Camera si inizia il 23 aprile 1952. Il dep. *Fascetti* ritiene che il settore degli idrocarburi non può essere affidato alla iniziativa privata, anche perché la manovra sui prezzi deve essere attuata con grande cautela, in modo da non determinare squilibri in altri settori produttivi. Il 24 aprile il dep. *Berti Giuseppe fu Giovanni* rileva che il provvedimento ha una grande funzione sociale, in quanto contribuirà potentemente ad aumentare l'occupazione dei lavoratori; il dep. *Dami* ritiene opportuno estendere l'attività dell'E.N.I. su tutto il territorio nazionale; il dep. *Ferreri* osserva che nel disegno di legge trova esplicito riconoscimento la formula dell'organizzazione industriale a catena, formula prettamente moderna e rispondente a obiettive necessità. Il rel. *Bersani* osserva che, quanto alla limitazione della zona, l'ente di Stato non ha la struttura né i mezzi necessari per intervenire efficacemente su tutto il territorio nazionale. Il Min. *Vanoni* afferma che l'idea che soltanto l'esercizio diretto da parte dello Stato potesse consentire una sufficiente equità nella distribuzione di un bene appartenente alla collettività, gli fu suggerita dalla quasi impossibilità di assorbire, attraverso lo strumento fiscale, quelle rendite o quasi rendite di posizione dovute alla diversità di rendimento e di sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi. Successivamente è approvato un ordine del giorno *Fascetti* ed altri in cui si delibera di deferire la formulazione degli articoli del disegno di legge alle Commissioni riunite Industria Finanza e Tesoro, in base all'articolo 85 del Regolamento.

Le suddette Commissioni riunite esaminano il provvedimento nelle sedute del 9 maggio e 4 e 6 giugno 1952 e lo approvano nel testo proposto dalla Commissione Industria con emendamenti del Min. *Vanoni*, del rel. *Bersani* e dei deputati *Marotta*, *Fascetti* e *Dami*. Inoltre sono approvati un o. d. g. *Lombardini* ed altri in cui si invita il Governo a fissare un massimo per un prezzo base del metano, qualunque sia l'azienda che esegue la distribuzione; un o. d. g. *Dami* e *Marotta* in cui si invita il Governo a devolvere una parte degli utili che potessero derivare dall'esercizio dell'E. N. I. al potenziamento di altre risorse energetiche nazionali, comprese quelle dei combustibili solidi.

La Camera approva gli articoli (escluso l'articolo 4 concernente la partecipazione da parte di comuni e province a società controllate operanti nel campo della costruzione e dell'esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi) l'8 luglio 1952.

Il testo approvato dalla Camera comprende 4 capi. Il capo 1° tratta degli scopi e del patrimonio dell'Ente; definisce i limiti territoriali dell'esclusiva per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi e per la costruzione e l'esercizio delle condotte di trasporto (Valle Padana, con eccezioni per le province di Ferrara e Rovigo). Inoltre riconosce all'Ente la possibilità di lavorazione, trasformazione, utilizzazione e commercio di idrocarburi e di vapori naturali; dà allo stesso la caratteristica di *holding* contemplando la costituzione di società controllate o collegate per l'esercizio sia dei compiti per cui gode di esclusiva che per quelli per cui non ne gode; riconosce la possibilità di emissione di obbligazioni ad incremento del fondo di dotazione, di cui determina l'ammontare costituito e da denaro fresco e da diritti e beni dell'Amministrazione statale in varie aziende petrolifere incremento del fondo di dotazione, il quale è fissato di 30 miliardi ed è costituito di diritti e beni dello Stato in varie aziende petrolifere e da un conferimento statale di 15 miliardi. Contempla altresì la cessazione dell'Ente Nazionale Metano e la costituzione di un Comitato composto dai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio cui sono demandate le direttive generali che l'Ente deve seguire per l'attuazione dei propri compiti.

Il capo II definisce l'ordinamento dell'Ente. Il capo III tratta del bilancio che deve essere comunicato con le relazioni al Parlamento entro il 30 settembre successivo alla chiusura fissata per il 30 aprile e stabilisce la ripartizione degli utili netti. La parte spettante allo Stato, determinata nel 65 per cento, sarà per i primi tre anni di esercizio portata in aumento del fondo di dotazione.

Infine il capo IV contiene disposizioni per le dichiarazioni di utilità pubblica, per facilitazioni fiscali, per l'abrogazione dell'articolo 6 della legge costitutiva dell'A. G. I. P. che affidava ad essa l'incarico di eseguire ricerche petrolifere, per l'esercizio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione e di condotte per il trasporto di idrocarburi preesistenti. Stabilisce altresì l'obbligo di mettere a disposizione del Ministero dell'industria e commercio tutti i dati relativi a rilievi geologici e geofisici effettuati nella zona in cui è stabilita l'esclusiva per l'Ente.

La maggioranza della Commissione Finanze e Tesoro del Senato (rel. *Varaldo*) propone di approvare il disegno di legge nel testo della Camera. La minoranza della Com-

missione (rel. *Sturzo*) propone alcuni emendamenti e chiarisce che le principali divergenze vertono: 1°) sul carattere dell'Ente; 2°) sul monopolio o « esclusiva » che gli si attribuisce, della ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi, della costruzione e dell'esercizio delle condotte relative; 3°) sulla estensione delle attività, che l'Ente può svolgere. In linea generale ritiene che i monopoli, e per giunta dati *a priori*, sono sempre dannosi.

Al Senato la discussione si inizia il 14 gennaio 1953. Intervengono i senatori *Gortani* e *Merlin Umberto;* (15 gennaio) *Giua, Jannaccone, Tartufoli, Merlin Angelina, Molinelli, Ottani, Carelli* e *Cadorna*. Il 20 gennaio il rel. di maggioranza *Varaldo* osserva che, anche se si evitasse un monopolio statale non sarebbe possibile evitarne uno privato, e replica alle critiche dei senatori intervenuti nel dibattito, in particolare dei senatori *Jannaccone e Molinelli*. Il Min. *Vanoni* rileva che il nuovo Ente, sorgendo per svolgere funzioni di carattere pubblico, fatalmente coinvolge nella sua gestione anche responsabilità di carattere politico e che la prima ragione del provvedimento sta nel fatto che lo Stato ha una serie di partecipazioni nel settore delle ricerche e dello sfruttamento degli idrocarburi, partecipazioni che è opportuno collegare e ordinare per evitare dispersione di energie e per rendere più evidente e facile il controllo della pubblica opinione in questo settore. Successivamente il Senato approva (21 gennaio) il disegno di legge nel testo proposto dalla Camera respingendo tutti gli emendamenti proposti dai senatori *Jannaccone e Molinelli*. — *Legge 10 febbraio 1953, n. 136.*

*Disegno di legge* pres. il 31 gennaio 1952 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 2511, S. n. 2385): *Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.* – Il cap. VI autorizza la spesa di 20 miliardi da destinare a finanziamenti per la costruzione di metanodotti e alla ricerca di idrocarburi (v. pure: *Disoccupazione* ecc.). — *Legge 25 luglio 1952, n. 949.*

*D. Pres. Cons. Min. 21 aprile 1953 (Gazz. Uff. n. 96):* Composizione della Giunta esecutiva, del Consiglio e del Collegio sindacale dell'Ente nazionale idrocarburi (E. N. I.).

*Interr.* sen. Lanzetta, Panetti e Nobili, ann. 15 giugno 1949, 30 giugno e 4 aprile 1950; *interp.* sen. Fabbri, Bo, Gotani, Braschi e Parri, ann. 21 e 28 giugno e 14 luglio 1949 e 16 febbraio 1950: Ricerche e sfruttamento degli idrocarburi; svolte 4, 14 e 19 luglio 1950. – Il Min. *Togni* dichiara che lo Stato intende soprattutto evitare con ogni mezzo lo sfruttamento delle nuove risorse da parte di pochi gruppi privilegiati a danno della collettività.

*Interp.* Mattei, Cavinato e Bernieri, ann. 26 ottobre 1950 e 16 gennaio e 16 febbraio 1951: Politica petrolifera e metanifera del Governo; svolte 27 febbraio e 6 marzo 1951.

*Interr.* sen. Braschi, ann. 19 dicembre 1950: Ritardo nella presentazione al Parlamento della legge mineraria e notizie circa i criteri basilari per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi (tramutata in r. s.); es. 5 febbraio 1952.

*Interr.* sen. Benedetti Tullio, ann. 27 ottobre 1950: Maggiore utilizzazione degli idrocarburi che esistono nel sottosuolo nazionale; es. 5 dicembre 1951.

*Interr.* Colasanto, ann. 23 gennaio 1952: Ricerche di energia geotermica e di metano nell'Italia meridionale; es. 30 maggio 1952.

*Interr.* Boidi, ann. 6 febbraio 1952: Ricerche di idrocarburi nel territorio di Senigallia (Ancona), (r. s.), es. 22 gennaio 1952.

*Mozione* sen. Benedetti Tullio, letta 5 febbraio 1953: Disciplina dell'azione degli Enti statali e parastatali operanti nel settore degli idrocarburi.

*Interr.* sen. Braschi, ann. 3 marzo 1953: Consistenza dei giacimenti di idrocarburi nelle province di Forlì e di Ravenna e programma di esecuzione per lo sviluppo delle reti di metanodotti in dette province (r. s.); es. 20 marzo 1953.

IGIENE, v. *Sanità pubblica* e le voci ivi richiamate.

I. M. I., v. *Istituto mobiliare italiano.*

IMMOBILI URBANI (Locazione degli), v. *Abitazioni – Imposte e tasse* (Tasse e imposte sul bollo ecc.).

IMPIANTI ELETTRICI, v. *Acque pubbliche e impianti elettrici – Energia elettrica.*

IMPIEGATI E SALARIATI DELLO STATO

STATO GIURIDICO: *Disposizioni generali e personale di ruolo – Personale non di ruolo e ruoli speciali transitori* – STIPENDI, ASSEGNI, INDENNITÀ E PROVVIDENZE VARIE – MISSIONI E TRASFERIMENTI. Impiegati in servizio presso le Regioni, v. alle voci sulle singole Regioni.

Vedi pure: *Ambasciate, legazioni e consolati – Amministrazione del patrimonio* ecc. – *Case economiche e popolari – Combattenti – Concorsi – Demanio* ecc. – *Disoc-*

*cupazione* ecc. – *Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali* – *Enti e consorzi agrari* – *Enti locali* (Elezioni amministrative) – *Fascismo* (Epurazione) – *Ferrovie dello Stato* (Personale) – *Genio civile* – *Incompatibilità parlamentari* – *Istruzione* – *Lavoro* – *Maternità e infanzia* – *Ministeri* – *Moneta e carta moneta* – *Monopoli di Stato* – *Mutilati e invalidi* – *Opere pubbliche* – *Orfani e vedove di guerra* – *Pensioni civili e militari* – *Perseguitati politici e razziali* – *Poste e telecomunicazioni* (Personale) – *Prigionieri e dispersi* – *Sanità pubblica* – *Statistiche e censimenti* – *Trentino Alto-Adige* – *Trieste*.

STATO GIURIDICO: *Disposizioni generali e personale di ruolo*

*D. l. 3 maggio 1948, n. 1037:* Conservazione del posto al personale statale e degli enti pubblici nonchè delle aziende private, richiamato o trattenuto alle armi o militarizzato, collocato in congedo in attesa del trattamento di quiescenza privilegiato di guerra e ricoverato in sanatori o luoghi di cura convenzionati per non ancora raggiunta guarigione clinica o stabilizzazione di tubercolosi presunta dipendente da causa di servizio di guerra. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-143, S. n. 2377.

In sede di discussione del *bilancio entrata e spesa del tesoro 1948-49* (C. n. 2), la Camera approva il *22 settembre 1948* il seguente o. d. g. *Cappi:* «La Camera, preso atto delle dichiarazioni del Governo, secondo le quali l'Assemblea sarà prossimamente chiamata ad esaminare il problema del pubblico impiego sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista amministrativo, passa all'ordine del giorno».

**Proposta di legge* del sen. Terracini, ann. il 1º febbraio 1949 (S. n. 257, C. n. 414): *Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1492, concernente la riammissione in servizio dei dipendenti statali dichiarati dimissionari di ufficio anteriormente al 28 ottobre 1922 per aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste.* — Estende ai dimissionari d'ufficio le provvidenze ammesse per le altre categorie di esonerati politici e ammette a tali benefici anche gli altri dispensati prima dell'ascesa al potere del fascismo, e particolarmente gli avventizi licenziati per la partecipazione ad agitazioni sindacali antifasciste. — La Commissione Interni del Senato approva la proposta il 10 marzo 1949 in un nuovo testo proposto dal rel. *Lepore* secondo cui i benefici della legge non si applicano ai cottimisti, ai diurnisti, ai salariati giornalieri ed in generale a coloro che fossero stati assunti precariamente per servizi o lavori non aventi carattere di continuità; inoltre è approvato un emendamento *Ferrari* inteso ad includere nel provvedimento anche il personale dipendente dalle Amministrazioni con ordinamento autonomo. Su proposta del relatore è altresì modificato il titolo del provvedimento in «*Estensione delle disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, ai dipendenti statali dichiarati dimissionari d'ufficio anteriormente al 28 ottobre 1922 per aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste*». Altre modifiche sono apportate dalla Commissione Interni della Camera l'8 luglio 1948. — La proposta è definitivamente approvata dalla Commissione del Senato il 15 luglio 1949. — *Legge 29 luglio 1949, n. 487.*

*Proposta di legge* del dep. Cappugi, ann. il 28 gennaio 1949 (C. n. 304, *S. n. 346): *Proroga del termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262, per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.* — Propone la proroga di detto termine fino al 7 ottobre 1949. — La Camera discute la proposta nelle sedute del 30 e 31 marzo e approva le modifiche proposte dalla Commissione Interni per cui la proroga viene estesa al 31 dicembre 1949, è aumentato da 5 a 7 anni il beneficio del computo del servizio utile a pensione per i combattenti, è rinviato all'inizio dell'anno scolastico successivo alla data della presentazione della domanda il collocamento a riposo del personale insegnante. Approva altresì un emendamento *Girolami* per cui l'aumento di due anni è concesso anche a coloro la cui famiglia è composta di cinque o più figli minori conviventi; e un emendamento *Piasenti* per cui tale beneficio è concesso anche agli ex internati o carcerati civili o militari per causa di guerra prima della liberazione del territorio nazionale, ed un emendamento *Ferrarese*, che esclude dal beneficio coloro che aderirono alla R. S. I.

La Commissione Interni del Senato, nelle sedute del 7 aprile, 5 e 19 maggio 1949, in sede deliberante, su proposta del rel. *Riccio*, decide di ridurre il provvedimento alla sola proroga al 31 dicembre 1949. La Commissione Interni della Camera (rel. *Molinaroli*) accetta il testo approvato dal Senato. Durante la discussione in Assemblea (1º luglio 1949) su proposta del dep. *Paolucci*, è nuovamente approvata la concessione dell'aumento di 2 anni ai combattenti e la disposizione che stabilisce che il collocamento a riposo del personale insegnante ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla presentazione della domanda. Il testo della proposta, così modificato, è infine approvato dalla Commissione Interni del Senato l'8 luglio 1949. — *Legge 12 luglio 1949, n. 386.*

*Proposta di legge* dei dep. Bavaro e Viola, ann. il 9 marzo 1949 (C. n. 401): *Provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello*

*Stato e nelle promozioni del personale statale.* — Ripristina in parte le disposizioni del r. d. 6 gennaio 1942, n. 27, modificate dal d. l. L. 26 marzo 1946, n. 141. Dispone che ai vincitori dei concorsi riservati sia conferita la nomina con decorrenza, ai soli effetti giuridici, della stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario, cui avrebbero potuto partecipare. Ripristina per gli impiegati combattenti il beneficio dell'art. 8 del r. d. 6 gennaio 1942, n. 27, in deroga alle disposizioni limitative del d. l. 19 marzo 1948, n. 248. — Assegnata alla Commissione Interni della Camera in sede legislativa il 16 gennaio 1951 è rimessa all'Assemblea (art. 40 del Regolamento). — La Commissione (rel. *Tozzi Condivi*) propone di respingere la proposta. — Rimasta alla Camera in stato di relazione.

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-95, S. n. 2204): *Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, concernente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati. – Legge 5 aprile 1952, n. 404.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-124, S. n. 2172): *Ratifica del decreto legislativo 27 maggio 1947. n. 769, concernente norme transitorie per il conferimento dei posti di impiego civile ai sottufficiali delle Forze armate. – Legge 2 aprile 1952, n. 351.*

*Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-131): *Diniego di ratifica del decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 13, concernente abrogazione dei benefici per le nomine e le carriere nelle pubbliche amministrazioni in favore dei militari che hanno partecipato alle operazioni della guerra civile di Spagna.* — Assegnato alla Commissione speciale della Camera in sede legislativa, il 19 aprile 1952 è rimesso all'Assemblea. — La Commissione stessa (rel. *De' Cocci*) propone di non ratificare il d. l. n. 13 e di abrogare le relative disposizioni dal giorno di entrata in vigore del decreto stesso. Inoltre propone di estendere anche ai combattenti antifranchisti le provvidenze in vigore per i reduci della guerra 1915-18. — Rimasto in stato di relazione alla Camera.

*Disegno di legge* pres. il 5 giugno 1949 dal Min. della difesa Pacciardi (S. n. 45, *C. n. 792): *Modificazioni all'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo all'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato* (v. *Forze armate*: Stipendi, ecc.). — *Legge 26 ottobre 1949, n. 915.*

**Proposta di legge* del dep. Petrucci, ann. il 19 luglio 1949 (C. n. 702, S. n. 659): *Norme transitorie per le promozioni ai gradi VIII di gruppo* A, *IX di gruppo* B *e XI di gruppo* C, *nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato.* — Stabilisce che i posti disponibili al 31 dicembre 1948 per le promozioni ai suddetti gradi sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, per merito comparativo, agli impiegati che abbiano maturato o matureranno l'anzianità minima prescritta entro il 31 dicembre 1949. Tale beneficio non si applica per i ruoli ai quali non è applicabile l'articolo 8 del r. d. 6 gennaio 1942, n. 27. — La Commissione Interni della Camera in sede legislativa, nelle sedute del 6 e del 14 ottobre 1949, approva un emendamento proposto dal rel. *Resta* che sposta le suddette date al 31 dicembre 1950 e rispettivamente al 31 dicembre 1951. — *Legge 1° dicembre 1949, n. 868.*

*Proposta di legge* del dep. Cappugi, ann. il 14 ottobre 1949 (C. n. 819, S. n. 720): *Estensione del beneficio concesso dall'articolo 2 della legge 12 luglio 1949, n. 386, al personale statale e combattente che è stato collocato a riposo a domanda prima dell'entrata in vigore della legge medesima.* — Detto beneficio riguarda l'aumento di 7 anni anziché di 5, nel computo del servizio pensionabile. — Approvata dalla Commissione Interni della Camera il 17 novembre 1949. — Respinta dalla Commissione Interni del Senato il 20 dicembre 1949.

*Proposta di legge* del dep. Cappugi, ann. il 15 novembre 1949 (*C. n. 891, S. n. 786): *Proroga delle disposizioni concernenti l'esodo spontaneo del personale delle Amministrazioni dello Stato.* — Proroga il termine al 30 giugno 1950 e stabilisce che i provvedimenti di collocamento a riposo e di dimissione volontaria, ad eccezione di quelli relativi agli insegnanti, debbono essere disposti con decorrenza non posteriore a tre mesi successivi alla data di presentazione della relativa domanda. — Approvata dalla Commissione Interni della Camera il 15 dicembre 1949. — Respinta dalla Commissione Interni del Senato il 21 dicembre 1949.

*Proposta di legge* del dep. Belloni, ann. il 20 dicembre 1949 (C. n. 1002): *Riesame delle situazioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni arbitrariamente dimissionati, licenziati, o danneggiati nella carriera, nel clima fascista.* — Intende unificare le varie leggi emesse in materia onde tracciarne un indirizzo lineare e costante. Fissa entro precisi limiti l'estensione dei benefici della legge e stabilisce i termini inderogabili di presentazione delle domande. Traccia le norme alle quali debbono attenersi le Amministrazioni interessate nell'applicazione dei provvedimenti a cui sono chiamate. Dispone che le retribuzioni o gli indennizzi che potranno derivare dalla reintegrazione prevista dalla presente legge decorreranno dalla data della prima domanda per coloro che non abbiano superato i limiti di età, e dal superato limite di età per coloro i quali risultino aver diritto al tratta-

mento di quiescenza se anteriore alla domanda stessa. La competenza per i provvedimenti relativi al personale dei primi cinque gradi è devoluta al Consiglio dei ministri per gli appartenenti ad Amministrazioni statali e alla istituenda Commissione provinciale per gli appartenenti ad altri Enti ed Aziende. Regola il trattamento di quiescenza dei reintegrati prevedendo che le singole Amministrazioni possano rivalersi di quanto i reintegrati stessi avessero già versato presso altri enti per lo stesso titolo. Concede un diritto di opzione a coloro che, allontanati dal servizio, abbiano trovato successivamente impiego alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato o di altri Enti pubblici. Tutela i diritti degli eredi in mancanza del diretto interessato. Dispone per l'adeguamento degli effetti delle vecchie disposizioni alle nuove a favore del diritto riconosciuto. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

**Disegno di legge* pres. l'11 gennaio 1950 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 831, C. n. 1091): *Approvazione della nuova pianta organica dei salariati permanenti addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale.* — La Commissione speciale per la ratifica della Camera approva il provvedimento il 31 maggio 1950 inserendo in un articolo aggiuntivo, su proposta del Pres. *Resta*, la ratifica del d. l. 12 dicembre 1946, n. 585; di conseguenza, in sede di coordinamento, anche il titolo viene così modificato: *Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, e approvazione ecc. — Legge 8 luglio 1950, n. 538.*

*Proposta di legge* del dep. Bellavista, ann. il 31 gennaio 1950 (C. n. 1025-*bis*): *Norme sulla composizione dei consigli di amministrazione delle Società commerciali del Demanio dello Stato e degli Enti pubblici dipendenti o vigilati dallo stesso* (v. *Demanio e patrimonio dello Stato*). — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

*Proposta di legge* del dep. Coli, ann. il 31 gennaio 1950 (C. n. 1037): *Abrogazione del capoverso dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1949, n. 868, recante norme per le promozioni per merito comparativo.* — Stabilisce di conseguenza che le promozioni per merito comparativo previste dalla legge n. 868 hanno luogo anche per i funzionari di P. S. di gruppo *A*. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

*Proposta di legge* del dep. Petrucci, ann. il 9 febbraio 1950 (C. n. 1080): *Modifica alla legge 1° dicembre 1949, n. 868, concernente norme transitorie per le promozioni ai gradi VIII di gruppo* A, *IX di gruppo* B *e XI di gruppo* C; *nei ruoli del personale civile dell'amministrazione dello Stato.* — Analoga alla proposta Coli (v. innanzi). — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

*Proposta di legge* del dep. De Meo ed altri, ann. il 31 marzo 1950 (C. n. 1198): *Provvedimenti a favore del personale delle pubbliche amministrazioni, esonerato o danneggiato nella carriera da disposizioni del cessato regime fascista.* — Stabilisce che detto personale è da considerarsi a tutti gli effetti esonerato o danneggiato da motivi politici e che i provvedimenti di esonero dal servizio, motivati con le formule: « partecipazione a scioperi », « scarso rendimento » ed « esuberanza personale », sono da considerarsi, salvo documentazione in contrario, provvedimenti eccezionali e di carattere politico. Coloro che entro 6 mesi dalla pubblicazione della legge ne faranno formale richiesta all'Amministrazione competente, saranno riammessi in servizio con il grado e la qualifica da essi rivestiti all'atto dell'esonero. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*Proposta di legge* del dep. Carcaterra ed altri, ann. il 28 luglio 1950, svolta e presa in considerazione il 15 marzo 1951 (C. n. 1511): *Istituzione del grado VIII e abolizione del grado XIII del gruppo* C *dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.* — La Commissione Interni della Camera, in sede legislativa, approva il 24 marzo 1953, su proposta del rel. *Molinaroli*, la sospensione della discussione in attesa che sia attuata la riforma dell'Amministrazione dello Stato. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede legislativa.

**Disegno di legge* pres. il 28 luglio 1950 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 1518, S. n. 1084): *Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.* — La ripartizione dei salariati dello Stato (operai permanenti, temporanei e giornalieri, incaricati stabili e provvisori) rimane essenzialmente quella prevista dal testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114 (art. 1). Il Titolo I (operai permanenti, temporanei e giornalieri, articoli 2-15) precisa che: 1) la qualifica professionale attribuita a tutti i salariati statali è soltanto quella prevista dall'apposita tabella dei mestieri; 2) i mestieri elencati in detta tabella sono ripartiti nel gruppo dei capi operai e in sette categorie: specializzati, qualificati, comuni, manovali, apprendisti, operaie specializzate e operaie comuni; 3) la donna lavoratrice ha gli stessi diritti, a parità di lavoro, e le stesse attribuzioni che spettano al lavoratore; 4) la pianta organica degli operai permanenti è numericamente fissata per ciascuna amministrazione, con provvedimenti legislativi; 5) il contingente dei salariati temporanei è determinato in ogni esercizio finanziario e per ogni singola amministrazione, con decreto delle amministrazioni interessate, di concerto con il Ministro per il tesoro; con lo stesso decreto è fissata la percentuale, riferita al contingente medesimo, del numero massimo dei salariati che possono essere qualificati nella prima categoria; 6) il personale giornaliero può essere reclutato solo per un pe-

riodo massimo di 90 giorni; 7) i provvedimenti riguardanti gli operai permanenti sono sottoposti alla registrazione della Corte dei conti. Altre disposizioni regolano l'assunzione dei salariati temporanei e la nomina di quelli in ruolo, la compilazione delle note di qualifica, i criteri per l'assegnazione della classe di paga d'ammissione ai salariati non di ruolo e della paga di nomina ai salariati permanenti, le norme per gli aumenti di paga al personale salariato di ruolo e non di ruolo, i passaggi a categorie superiori dei salariati di ruolo, la facoltà da parte delle amministrazioni centrali ad adibire il personale dipendente salariato a mansioni proprie di mestiere previste in categorie inferiori.

Il Titolo II (art. 16-19) concerne gli incaricati stabili e provvisori addetti a pubblici servizi e comprende disposizioni relative al loro reclutamento, trattamento economico, ecc.

Il Titolo III (art. 20-47) comprende le norme transitorie e finali che indicano alle pubbliche amministrazioni le disposizioni da applicare per ricondurre su di un piano di piena normalità la posizione del dipendente personale salariato in servizio. In particolare: riconosce agli attuali salariati giornalieri, con decorrenza dal 91° giorno della loro assunzione, la qualifica di « temporanei »; stabilisce il divieto assoluto di nuove assunzioni di personale salariato non di ruolo sancendo la nullità in caso di infrazione dei provvedimenti relativi e la responsabilità personale e solidale per le somme erogate dei dirigenti degli uffici e dei servizi che abbiano emesso i provvedimenti di assunzione o promosso gli impegni di spesa; abroga le disposizioni del t. u. 24 dicembre 1924, n. 2114, e del r. d. 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni, ove contrastino con quelle della legge.

La Commissione Interni della Camera esamina il provvedimento il 16 maggio 1951; parlano il rel. *Molinaroli* e il Min. *Petrilli* e viene quindi nominato un comitato composto dei dep. *Molinaroli*, *Turchi* e *Numeroso* per l'esame preliminare del disegno di legge e degli emendamenti. La discussione degli articoli ha luogo nelle sedute del 3, 4 e 7 agosto, 28 settembre, 12 e 25 ottobre, 21 e 30 novembre e 5 dicembre 1951. Sono approvati numerosi emendamenti proposti dal Sottosegretario *Lucifredi*, dal rel. *Molinaroli* e dai dep. *Turchi* e *Numeroso*. In particolare, su proposta del rel. *Molinaroli*, sono approvati: la soppressione delle categorie degli operai giornalieri e degli incaricati, rimanendo la sola distinzione tra operai permanenti (di ruolo) e temporanei (non di ruolo) e conseguentemente la soppressione del Titolo II riguardante gli incaricati; la determinazione del contingente dei salariati temporanei mediante decreto del Pres. del Cons., anzichè delle amministrazioni interessate. — La Commissione Interni del Senato approva il disegno di legge il 14 febbraio 1952 senza modifiche. — *Legge 28 febbraio 1952, n. 67.*

*Proposta di legge* del dep. Bellavista, ann. il 9 gennaio 1951 (C. n. 1754): *Proroga della legge 30 dicembre 1949, n. 868, riguardante promozioni nei ruoli del personale civile delle Amministrzioni dello Stato.* — Stabilisce che i posti disponibili fino al 31 dicembre 1951 nei ruoli del personale civile delle amministrazioni dello Stato sono conferiti per merito comparativo agli impiegati che abbiano maturato o matureranno l'anzianità prescritta entro l'8 settembre 1952. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

*Proposta di legge* del sen. Persico, ann. il 23 gennaio 1951 (S. n. 1495): *Trattamento speciale a favore delle vedove e orfani di guerra appartenenti ai ruoli di gruppo* A *e* B *delle Amministrazioni dello Stato.* — Stabilisce che a tali categorie di personale spetta l'abbreviazione di un anno del periodo richiesto per le promozioni fino al grado VIII del gruppo *A* e fino al grado IX del gruppo *B*. — Respinta dalla Commissione Interni del Senato il 20 dicembre 1951.

*Proposta di legge* del sen. Miceli Picardi, ann. il 23 maggio 1951 (S. n. 1703): *Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive.* — Propone che per i funzionari di grado superiore al 6° il limite di età per il collocamento a riposo sia elevato a 70 anni. La discussione al Senato ha luogo unitamente al disegno di legge n. 1869 il 29 e 30 maggio e 3 giugno 1952 (v. oltre). — Rimasta all'o. d. g. del Senato.

*Proposta di legge* del sen. Tartufoli, ann. il 4 luglio 1951 (S. n. 1767): *Modifica alla legge 30 dicembre 1949, n. 868, sulla proroga della sospensione degli esami per le promozioni ai gradi VIII di gruppo* A, *IX di gruppo* B *e XI di gruppo* C, *nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato.* — Propone che le promozioni ai suddetti gradi siano conferite, per merito comparativo, per i posti disponibili al 31 dicembre 1951 al personale che avrà maturato l'anzianità prescritta entro tale data. In mancanza di posti disponibili propone che il personale che, entrato in carriera prima dell'8 settembre 1943, avrà maturato la detta anzianità entro il 31 dicembre 1951 sia promosso in soprannumero. — La Commissione Interni del Senato (rel. *Bisori*) propone in linea preliminare che il Senato sospenda la discussione della proposta fino alla discussione dei futuri disegni di legge sulla riforma della pubblica amministrazione. — Ritirata il 12 febbraio 1952.

*Disegno di legge* pres. il 10 settembre 1951 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 1869): *Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali.* — Prevede il collocamento a

riposo degli impiegati civili di ruolo ed il licenziamento di quelli fuori ruolo al compimento del 65° anno di età. Per coloro che abbiano compiuto gli anni 65, ma non abbiano maturato i 40 anni di servizio, è previsto il collocamento a riposo con l'attribuzione, per la durata di un quinquennio, di un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione. Stabilisce che i direttori generali e gli altri funzionari di pari grado o superiore preposti alla direzione di servizi centrali possono essere collocati a disposizione per ragioni di servizio per il periodo massimo di due anni, e comunque non oltre il 65° anno di età, per venire adibiti ad incarichi speciali con l'intero trattamento economico inerente al grado rivestito. Riserva nei concorsi per il conferimento dei posti di grado iniziale dei gruppi *A* e *B* che si renderanno disponibili nella prima attuazione della legge un quarto dei posti disponibili nei rispettivi ruoli a favore dei dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione che bandisce il concorso. I posti dei gradi iniziali dei ruoli di gruppo *C* saranno conferiti mediante concorsi riservati, per metà, al personale non di ruolo della stessa amministrazione e, per l'altra metà, al personale non di ruolo di tutte le amministrazioni statali. La legge non si applica ai magistrati, agli avvocati dello Stato, ai professori universitari e ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato.

La Commissione Finanze e tesoro del Senato (rel. *Bosco*) propone alcune modifiche e in particolare: *a*) l'attribuzione dell'aumento di cinque anni utile agli effetti della pensione anche a coloro che non abbiano conseguito il minino per il diritto al trattamento di quiescenza; *b*) il graduale collocamento a riposo nei primi 4 anni dei direttori generali; *c*) l'istituzione presso ogni Ministero od amministrazione autonoma di un registro in cui, a domanda, siano inscritti i pensionati idonei per essere investiti di incarichi speciali fino al 70° anno di età.

La discussione al Senato s'inizia il 29 maggio 1952 e avviene congiuntamente alla proposta Miceli Picardi. È respinta la sospensiva proposta dal sen. *Covelli*. Il sen. *Lodato* si dichiara contrario al disegno governativo e favorevole alla proposta Miceli Picardi; il sen. *Lovera* illustra un o. d. g. in cui si propone di ridurre a 35 anni il periodo di servizio necessario per conseguire il massimo della pensione; il sen. *Palumbo Giuseppina*, a nome del gruppo socialista, si dichiara favorevole al disegno governativo purché siano accettati alcuni emendamenti. Il 30 maggio si dichiara favorevole, in linea generale, al disegno governativo, il sen. *Rizzo Giambattista*, contrario, il sen. *Ruggeri*, mentre si dichiarano favorevoli all'elevamento del limite di età, almeno per alcune categorie di dipendenti, i sen. *Sapori, Pieraccini, Tonetti* e *Schiavone*; il sen. *Elia* si dichiara contrario alla fissazione di un limite rigido per il collocamento a riposo. Il 3 giugno e il 1° luglio la discussione è rinviata, su richiesta della Commissione Finanze e tesoro. — Rimasto all'o. d. g. del Senato.

*Proposta di legge* del sen. Varriale, ann. il 24 ottobre 1951 (S. n. 1959): *Disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione dello Stato in servizio di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939*. — Intende consentire al personale di ruolo alla data del 23 marzo 1939, in possesso fin dal 30 aprile 1948 di titolo di studio superiore, nonchè del disimpegno delle funzioni superiori per un biennio, di ottenere il passaggio ai gruppi superiori cui dà accesso il titolo di studio posseduto. Inoltre prevede che il personale anzidetto che abbia, successivamente al 23 marzo 1939, ottenuta la nomina a gruppo superiore, possa essere promosso, entro il 31 dicembre 1951, per scrutinio anzichè per esame, ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e X del personale di gruppo C dei disegnatori e degli assistenti del Genio civile nonchè degli ufficiali idraulici, e XI degli altri ruoli di gruppo *C*. Inoltre stabilisce che il personale in servizio di ruolo precedentemente all'entrata in vigore del d. l. 7 aprile 1948, n. 262, successivamente passato al gruppo superiore, possa avere riconosciuta per intero l'anzianità di ruolo maturata nel gruppo inferiore dal 1° maggio 1948, e per due terzi, con un massimo di quattro anni, l'anzianità maturata precedentemente alla predetta data. — Respinta dalla Commissione Interni del Senato il 18 dicembre 1952.

*Proposta di legge* del dep. Castellarin ed altri, ann. il 16 novembre 1951 (C. n. 2319): *Estensione dei benefici previsti dall'articolo 13 della legge 11 maggio 1951, n. 375*. — Stabilisce che la facoltà di chiedere la nomina diretta al grado iniziale del ruolo organico in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni disimpegnate è estesa anche agli impiegati che alla data del 23 marzo 1939 si trovavano già in servizio di ruolo ed a coloro che abbiano, dopo tale data, conseguito la nomina in un ruolo organico. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede legislativa.

*Proposta di legge* del dep. Di Vittorio ed altri, ann il 3 marzo 1952 (C. n. 2545): *Disposizioni per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti dallo Stato e dagli altri Enti pubblici* (v. *Maternità e infanzia*). — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera.

*Proposta di legge* dei dep. Cappugi e Morelli, ann. il 14 marzo 1952, svolta e presa in considerazione il 14 maggio 1952 (C. n. 2593): *Esodo volontario dei dipendenti civili di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato*. — Prevede la facoltà per tutto il personale civile dello Stato di chiedere il collocamento a riposo entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. Concede al personale di ruolo, che chieda il collocamento

a riposo, un aumento di servizio utile a pensione fino ad un massimo di 5 anni ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione (elevato a 7 anni per i mutilati, invalidi, combattenti, orfani e vedove di guerra). Concede al personale di ruolo che non raggiunga l'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, la corresponsione di una indennità *una tantum*, pari a tante mensilità di retribuzione complessiva quanti sono gli anni di servizio prestato, integrata da una somma pari a dodici mensilità. Particolari norme riguardano il personale dei r. s. t. che chiede il collocamento a riposo. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

*Proposta di legge* del dep. Colitto, ann. il 28 marzo 1952 (C. n. 2632): *Norme provvisorie per le promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C, nei ruoli del personale civile dell'amministrazione dello Stato.* — Stabilisce che, in attesa delle nuove norme sullo stato giuridico del personale civile dello Stato, dette promozioni siano conferite per merito comparativo. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

**Disegno di legge* pres. il 6 giugno 1952 dal Min. della difesa Pacciardi (C. n. 2758, S. n. 2499): *Modifiche al regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.* — Stabilisce che le disposizioni relative al personale militare aggregato agli stabilimenti di lavoro dello Stato sono applicabili al personale militare dell'Esercito, addetto alla custodia, manutenzione, allestimento e riparazione del materiale del gruppo C e che abbia conseguito la regolare nomina e copra un posto previsto dalle tabelle organiche del tempo di pace dell'ente presso il quale presta servizio. — *Legge 3 novembre 1952, n. 1791.*

In sede di discussione del disegno di legge concernente le *norme di attuazione della XII disposizione transitoria della Costituzione* (C. n. 2549), la Camera approva, il *10 giugno 1952*, un o. d. g. *Pignatelli* in cui s'invita il Governo ad applicare severe sanzioni disciplinari a carico di quei dipendenti statali che comunque contribuiscano a promuovere od organizzare, sotto qualsiasi forma, il disciolto partito fascista.

**Proposta di legge* del sen. Lepore, ann. il 19 luglio 1952 (S. n. 2515, C. n. 3114): *Estensione dei benefici previsti dall'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, al personale già di ruolo alla data del 23 marzo 1939.* — Stabilisce che agli impiegati in servizio di ruolo alla data del 23 marzo 1939 i quali, posteriormente a tale data, abbiano conseguito per concorso il passaggio a gruppo superiore, sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 6°, 7°, 8° e 9° dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, e può essere attribuita un'anzianità utile al 1° maggio 1948 di 5, 7 e 9 anni per le promozioni da effettuarsi in soprannumero, rispettivamente ai gradi VIII del gruppo *A*, IX del gruppo *B* e XI del gruppo *C*. — La Commissione Interni del Senato approva il provvedimento il 18 dicembre 1952 in un nuovo testo concordato tra il rel. *Zotta* e il Governo che apporta numerose aggiunte al testo originario. In particolare si prevede che siano emanate, se necessarie, con dd. P. R., le norme necessarie per adeguare le disposizioni dei regolamenti del personale delle Amministrazioni con ordinamento autonomo a quelle della legge. Inoltre viene modificato il titolo della proposta in: « *Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376* ». — La Commissione Interni della Camera approva la proposta il 27 marzo 1953 con altre modifiche e integrazioni proposte dal rel. *Molinaroli*, che, tra l'altro, stabiliscono: *a*) l'impossibilità, per i suddetti impiegati, di far valere l'aumento di anzianità ai fini della legge 1° dicembre 1949, n. 868; *b*) la possibilità, per gli appartenenti ai ruoli del personale subalterno e ai dipendenti non di ruolo di IV categoria in servizio da data anteriore al 1° maggio 1948, i quali dalla data predetta svolgono esclusivamente e permanentemente mansioni spettanti al personale di gruppo C, di essere trasferiti, con decorrenza 1° marzo 1952, nei contingenti degli impiegati non di ruolo di III categoria anche se non in possesso di titolo di studio; da tale data ha inizio il computo dell'anzianità di servizio ai fini del collocamento nei r. s. t. di gruppo C; inoltre i subalterni di ruolo in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, che si trovino nelle suddette condizioni, possono chiedere di essere ammessi nel grado iniziale dei ruoli organici di gruppo C anche se non in possesso del titolo di studio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge; *c*) la possibilità di prescindere dal possesso del titolo di studio nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti, per la nomina nei ruoli organici di gruppo C del personale appartenente ai ruoli speciali dello stesso gruppo (art. 6, 2° comma, del d. l. 7 aprile 1948, n. 262). — Rimasta al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Circolare 23 luglio 1952, n. 33744/19100* della Pres. Cons. Min. (*Boll. Uff. Min. pubblica istruzione Parte I, n. 41*): Dipendenti dello Stato e di Enti pubblici incaricati della funzione di giudici popolari.

*Circolare 9 agosto 1952, n. 65408-17-1-3-1* della Pres. Cons. Min. (*Boll. Uff. Min. pubblica istruzione Parte I, n. 41*): Legge 26 febbraio 1952, n. 67. Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato. — Contiene istruzioni per l'esatta applicazione della legge.

*Proposta di legge* del sen. Canaletti Gaudenti, ann. il 20 novembre 1952 (S. n. 2691): *Estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del regio decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1058 convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937, n. 2615, al personale direttivo di tutte le Amministrazioni dello Stato.* — Stabilisce che i posti di grado VIII e VII dei ruoli del personale civile del gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato, con esclusione di quelli indicati dall'art. 14 del r. d. 11 novembre 1923, n. 2395, sono cumulativi. — Rimasta presso la Commissione Interni del Senato.

*Proposta di legge* dei dep. Alliata di Montereale e De Caro Raffaele, ann. il 22 dicembre 1952 (C. n. 3103): *Istituzione di un comitato per la repressione di attività anti-italiane* (v. *Comitato per la repressione* ecc.). — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*Proposta di legge* dei dep. Cappugi e Morelli, ann. il 14 gennaio 1953, svolta e presa in considerazione il 24 febbraio 1953 (C. n. 3131): *Sistemazione economico-giuridica di talune situazioni del personale impiegatizio di ruolo e non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.* — Prevede l'inquadramento del personale non di ruolo nei gruppi corrispondenti al titolo di studio posseduto alla data del 1° maggio 1948, prescindendo dalla categoria di appartenenza, nonchè la possibilità di transitare in altre Amministrazioni. Consente al personale che abbia svolto mansioni di categoria superiore di essere inquadrato nel gruppo di cui ha svolto le mansioni, purchè alla data del 1° maggio 1948 sia fornito del relativo titolo di studio. Il personale non di ruolo di quarta categoria che abbia svolto mansioni di categoria superiore viene inquadrato nel gruppo *C*, anche se sfornito del titolo di studio. I suddetti benefici sono concessi anche per l'immissione nei ruoli organici del personale avente anzianità di servizio anteriore al 23 marzo 1939. Estende al personale di ruolo con anzianità anteriore al 23 marzo 1939 i benefici dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376. Prevede il riconoscimento per intero del servizio prestato in qualità di avventizio in categoria diversa dal gruppo di inquadramento, nonchè la possibilità per il personale di ruolo di chiedere l'inquadramento nei r. s. t. anche in un gruppo inferiore alla categoria cui apparteneva prima di transitare nei ruoli organici. Estende al personale assunto posteriormente al 1° maggio 1948 i benefici dei r. s. t. Gli stessi benefici vengono estesi al personale proveniente dall'U. N. S. E. A. Prevede la promozione, mediante scrutinio, ai gradi VIII (*A*), IX (*B*), XI (*C*), per quel personale di ruolo che complessivamente abbia un servizio di ruolo e non di ruolo rispettivamente di 6, 8 e 10 anni ed era in servizio alla entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376. Concede la possibilità al personale salariato ex a matricola che svolga mansioni di ufficio, di beneficiare dei r. s. t. Prevede la concessione al personale immesso nei r. s. t. dell'indennità di funzione o assegno perequativo nella stessa misura dell'indennità o assegno del personale di ruolo. Contiene benefici per gli ex combattenti e disposizioni particolari per alcuni ruoli, per il personale di gruppo *A* della Corte dei conti e per il personale femminile. Modifica il sistema di pagamento del contributo di riscatto per il riconoscimento dei servizi prestati alle dipendenze dello Stato. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

*Disegno di legge* pres. il 21 febbraio 1953 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 2822): *Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato.* — Delega il Governo ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, uno o più testi, con efficacia di legge, disciplinanti il nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato. Il nuovo statuto dovrà prevedere: il riordinamento delle carriere (suddivise in carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario); l'adozione del criterio della funzionalità del grado; il reclutamento nei gradi iniziali, con eccezione per il solo personale ausiliario, mediante concorsi per esami; la determinazione delle attribuzioni degli impiegati dei vari gradi e la conseguente loro responsabilità; la determinazione di obiettivi criteri di valutazione dei requisiti e delle attitudini professionali per la progressione in carriera; l'istituzione di corsi di aggiornamento tecnico-professionale; la progressione periodica del trattamento economico; i doveri degli impiegati e la tutela degli interessi di categoria, in correlazione anche con il divieto di sciopero; l'unicità della retribuzione fondamentale (a base della quale dovrà assumersi la liquidazione del trattamento di quiescenza), salvi gli assegni per carichi di famiglia, per servizi di carattere particolare e per prestazioni di lavoro straordinario, decorrente dall'entrata in vigore della legge delegata e comunque da data non posteriore al 1° gennaio 1954; la regolamentazione di ogni altro aspetto dello stato giuridico e dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato; l'inquadramento del personale nelle varie carriere e nei gradi delle stesse.

Le norme delegate saranno emanate previo parere di una Commissione composta di dieci membri delle due Camere. Sono previste inoltre deleghe al Governo: *a*) per raccogliere entro due anni in testo unico, con le necessarie modificazioni ed integrazioni, sia le norme emanate ai sensi della legge, sia le altre già vigenti sullo stato giuridico ed economico; *b*) per riordinare, entro un anno, le carriere e il trattamento economico e rivedere lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato; *c*) per integrare e coordinare in testi unici le disposizioni che disciplinano l'ordinamento dell'esercizio delle ferrovie non concesse alla industria privata, attuando nel contempo il riordinamento struttu-

rale e funzionale delle ferrovie dello Stato; *d*) per emanare, nei termini e con le modalità previste per i provvedimenti principali, le norme necessarie per adeguare lo stato giuridico ed il trattamento economico di tutti gli altri dipendenti statali ai criteri direttivi contenuti nella legge in quanto ad essi applicabili. — Rimasto presso la Commissione Interni del Senato.

*Interr.* sen. Battista, ann. 9 luglio 1948: Inclusione di ingegneri delle branche tecniche dell'Amministrazione dello Stato nella Commissione per la riforma burocratica (r. s.); es. 30 ottobre 1948.

*Interr.* Belloni, ann. 30 luglio 1948 Inchiesta governativa a carico del personale statale che abbia preso parte allo sciopero del 15 e 16 luglio 1949 (r. s.); es. 27 maggio 1950.

*Interr.* Gatto, ann. 6 ottobre 1948: Situazione del personale negli uffici statali (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Dugoni, ann. 23 ottobre 1948: Imposizione del Ministro delle finanze agli uffici centrali e periferici di comunicare al direttore generale del personale i nominativi degli impiegati partecipanti allo sciopero del 14 ottobre 1948; es. 19 gennaio 1949.

*Interr.* sen. Conti, ann. 26 ottobre 1948: Numero degli impiegati assunti in ogni Ministero dal giugno 1944 al dicembre 1947; es. 27 novembre 1948.

*Interp.* sen. Ruini, ann. 1° dicembre 1948: Riforma della pubblica amministrazione.

*Interr.* Gatto, Capalozza, Cara e Caccuri, ann. 16 dicembre 1948, 16 febbraio, 26 marzo 1949 e 15 marzo 1950: Proroga della facoltà di risoluzione del contratto d'impiego concessa ai dipendenti statali di ruolo e non di ruolo (r. s.); es. 29 e 8 marzo e 30 giugno 1949 e 1° aprile 1950.

*Interr.* Firrao, ann. 24 marzo 1949: Per eliminare la sperequazione dipendente dall'applicazione dell'articolo 11 del d. l. 7 aprile 1948, n. 262, tra personale di ruolo e non di ruolo (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* sen. Bosco Lucarelli, ann. 11 giugno 1949: Mantenimento in servizio per un triennio degli impiegati civili che abbiano almeno 5 figli a carico (r. s.); es. 30 luglio 1949.

*Interr.* Zaccagnini, ann. 13 giugno 1949, es. 27 luglio 1949; Pignatone, ann. 5 luglio 1949, es. 21 settembre 1949; Caccuri ann. 21 settembre 1949 e 17 gennaio 1953, es. 21 settembre 1949 e 18 febbraio 1953; Di Donato e Trulli, ann. 15 e 30 gennaio 1952, es. 5 e 19 febbraio 1952; Bontade Margherita, ann. 11 novembre 1952, es. 9 gennaio 1953: Proroga delle promozioni senza esami ai gradi 8° (*A*), 9° (*B*) e 11° (*C*) (r. s.).

*Interr.* De' Cocci, ann. 21 dicembre 1949: Posizione dei dipendenti statali costretti giurare fedeltà alla repubblica sociale italiana per cause di forza maggiore (r. s.); es. 4 febbraio 1950.

*Interr.* sen. Franza, ann. 7 febbraio 1950: Riconoscimento del servizio prestato in guerra ai fini della carriera (r. s.); es. 22 febbraio 1950.

*Interr.* Capalozza, Monticelli e Carratelli, ann. 7 marzo, 28 settembre e 12 dicembre 1950: Condono di sanzioni applicate nei confronti di dipendenti dello Stato (r. s.); es. 5 e 19 aprile, 14 ottobre e 22 dicembre 1950.

*Interp.* Calamandrei, ann. 14 dicembre 1950: Applicazione dell'art. 98 della Costituzione secondo il quale i pubblici impiegati parlamentari non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

*Interp.* sen. Paratore, ann. 11 gennaio 1951: Tendenza a modificare i ruoli e ad aumentare il numero delle direzioni generali e necessità del rinvio di tali proposte alla riforma amministrativa.

*Interr.* Trimarchi, ann. 9 maggio 1951: Sperequazioni di carriera nel personale di ruolo gruppo *C* dell'Amministrazione dello Stato e di enti pubblici (r. s.); es. 18 ottobre 1951.

*Interr.* Palazzolo, ann. 17 ottobre 1951: Estensione al personale di ruolo con anzianità 1939 dei benefici concessi al personale avventizio per l'inquadramento nei gruppi *A*, *B* e *C* in base ai titoli di studio posseduti (r. s.); es. 14 novembre 1951.

*Interr.* Castellarin, ann. 13 novembre 1951: Esodo spontaneo degli impiegati dello Stato (r. s.); es. 29 gennaio 1952.

*Interr.* Chatrian, ann. 10 ottobre 1952: Riconoscimento del periodo di deportazione ai fini della carriera negli impieghi dello Stato e degli enti pubblici (r. s.); es. 9 gennaio 1953.

*Interr.* sen. Terracini, ann. 7 ottobre 1952: Elenco dei funzionari con incarichi presso Enti statali o parastatali e indicazione dei benefici finanziari da essi percepiti a qualunque titolo (r. s.); es. 31 ottobre 1952.

*Interr.* Terranova Raffaele, ann. 25 ottobre 1952: Sospensione del collocamento a riposo dei funzionari statali che abbiano compiuto il 65° anno di età (r. s.); es. 9 dicembre 1952.

*Interr.* Caserta, ann. 19 febbraio 1953: Estensione della legge 28 dicembre 1950, n. 1079 al personale di ruolo (r. s.); es. 6 marzo 1953.

*Personale non di ruolo e ruoli speciali transitori*

*D. l. 5 maggio 1948, n. 625*: Trattamento al personale non di ruolo licenziato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 375, e successivamente riassunto in servizio. — Stabilisce che il servizio prestato prima del licenziamento ed il periodo intercorso tra la data di questo e la scadenza del termine stabilito nel contratto d'impiego o di lavoro ovvero nel decreto di nomina si cumulano, ad ogni effetto, con il servizio prestato dopo la riassunzione. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-143, S. n. 2377.

*D. Pres Cons. Min. 10 giugno 1948 (Gazz. Uff. n. 177)*: Sostituzione di un membro permanente della Commissione centrale per l'avventiziato prevista dall'art. 13 del d. l. 4 aprile 1947, n. 207.

**Proposta di legge* del sen. Palermo, ann. il 28 luglio 1948 (*urg.*) (S. n. 43, C. n. 795): *Modificazioni al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.* — All'art. 12 del decreto è aggiunta una disposizione per cui il divieto di assumere del personale non si applica alle assunzioni necessarie per rispettare la percentuale stabilita a favore dei mutilati e invalidi di guerra. — *Legge 9 novembre 1949, n. 832.*

*Proposta di legge* del dep. Silipo ed altri, ann. il 1° febbraio 1949, svolta e presa in considerazione il 24 marzo 1949 (C. n. 314): *Norme transitorie per la retrodatazione della immissione in pianta stabile degli avventizi non sistemati nei ruoli organici perchè non squadristi.* — Stabilisce che detti avventizi s'intendono, ai soli effetti giuridici, immessi nei ruoli delle Amministrazioni presso cui prestavano servizio prima del 23 marzo 1939, purché forniti di tutti i requisiti richiesti dalla legge stessa – eccezion fatta per i titoli fascisti – colla decorrenza più utile in relazione alla data di approvazione della legge 29 marzo 1939, n. 782. Agli effetti economici le disposizioni si applicano con decorrenza 1° gennaio 1949.

La Commissione Interni della Camera nomina il 18 novembre 1949 un Comitato di cinque membri (Pres. *Resta*, rel. *Silipo*) che il 19 giugno 1950 presenta un nuovo testo, il quale prevede l'istituzione di ruoli paralleli per gli avventizi in servizio anteriormente al 23 marzo 1939, estendendo i benefici della legge anche ai dipendenti degli enti locali e ai salariati. La maggioranza della Commissone (relazione *Molinaroli* del 28 marzo 1952) propone però di non passare all'esame degli articoli, perché la proposta, in quanto accoglibile, era stata trasfusa nella legge 5 giugno 1951, n. 376. La minoranza della Commissione (rel. *Silipo*) propone invece l'approvazione della proposta nel nuovo testo. — Rimasta in stato di relazione alla Camera.

*Proposta di legge* del sen. Carelli, ann. il 12 febbraio 1949 (S. n. 267): *Proroga* (di 6 mesi) *del termine per la sistemazione del personale non di ruolo di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61.* — Ritirata il 25 febbraio 1949.

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1929 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-52, S. n. 1138): *Ratifica del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato. — Legge 29 gennaio 1951, n. 33.*

*Proposta di legge* dei dep. Di Vittorio e Santi, ann. il 23 maggio 1949 (C. n. 576): *Norme per l'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente la sistemazione del personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.* — Stabilisce che la qualità di impiegati non di ruolo sia riconosciuta a tutti coloro che esplicano le mansioni di cui alla tab. *A*) del r.-d. l. 4 febbraio 1937, n. 100. Precisa che deve ritenersi sussistente il requisito dell'essere in servizio al 7 aprile 1948, quando il dipendente, già in servizio prima della suddetta data, si sia trovato allontanato dal servizio alla data stessa per un motivo che non sia dovuto a sua colpa, semprechè, successivamente, tale motivo sia cessato e sia già avvenuta la riassunzione.

Altre disposizioni concernono il requisito del servizio lodevole e ininterotto per sei anni. Riconosce, ai fini della qualifica, effetto decisivo alle funzioni esercitate di fatto dall'impiegato, qualunque sia la denominazione. Dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle legge, le Amministrazioni dovranno dare comunicazione ad ogni impiegato non di ruolo della rispettiva posizione nei confronti dei requisiti prescritti dal d. l. n. 262, compreso il giudizio di merito motivato. Istituisce, per la decisione amministrativa degli eventuali ricorsi gerarchici, un organo collegiale di amministrazione attiva al quale resta devoluto il provvedimento definitivo. Contro questo provvedimento è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, per motivi di legittimità. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera (v. oltre C. n. 975).

**Disegno di legge* pres. il 15 dicembre 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 975, S. n. 1478): *Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato.* — (Il d. l. 7 aprile 1948, n. 262, dispone che gli impiegati civili dello Stato non di ruolo, in servizio alla data del decreto, che abbiano compiuto o compiono un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di anni sei, con mansioni proprie della categoria d'impiego cui sono assegnati alla data predetta, sono collocati presso l'Amministrazione di appartenenza in ruoli speciali transitori classificati nei gruppi *A*, *B*, *C* e subalterni. Tale periodo di servizio è ridotto a 2 anni per gli ex-combattenti e categorie equiparate. Nei loro riguardi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati medesimi. Coloro i quali abbiano compiuto nei r. s. t. il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare rispettivamente agli esami di concorso e di idoneità per le promozioni ai gradi VIII di gruppo *A* e IX di gruppo *B* ed agli esami di concorso per la promozione al grado XI di gruppo *C* nei ruoli corrispondenti, ove esistano. Il servizio civile non di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato anteriormente alla nomina nei ruoli organici od al collocamento nei ruoli speciali può essere riscattato, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata).

Il collocamento nei ruoli speciali transitori è subordinato alla domanda dell'interessato. Coloro che anteriormente all'entrata in vigore della legge avevano i requisiti per chiedere il collocamento nei r. s. t. ed hanno ottenuto la nomina in un ruolo organico, possono chiedere il collocamento nei r. s. t. con la decorrenza stabilita dall'art. 3 del decreto n. 262 e sino alla data da cui decorre la loro nomina nel ruolo organico. Lo accertamento delle condizioni volute dalla legge per il collocamento nei ruoli transitori è demandato ad apposite Commissioni da istituire presso le singole Amministrazioni centrali. Possono beneficiare della sistemazione nei r. s. t. tutti gli impiegati statali non di ruolo, purchè la loro assunzione non sia avvenuta in contrasto con l'ordinamento vigente. È prevista la redistribuzione del personale non di ruolo tra le singole amministrazioni in rapporto alle rispettive esigenze. È regolato in modo uniforme il trattamento economico del personale collocato nel r. s. t., prevedendo la conservazione della maggiore retribuzione eventualmente goduta. Particolari disposizioni regolano la istituzione dei r. s. t. in quelle amministrazioni ove manca ogni correlazione fra le mansioni esplicate dal personale non di ruolo e le funzioni d'istituto spettanti al personale di determinati ruoli organici. Così è esclusa l'istituzione di r. s. t. corrispondenti ai ruoli organici della carriera diplomatico-consolare, del personale di gruppo *A* degli uffici commerciali all'estero, della magistratura e della cancelleria dei tribunali militari. Particolari disposizioni regolano altresì l'istituzione di r. s. t. della Corte dei conti. Coloro i quali saranno collocati nei r. s. t. con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge possono ottenere il riscatto integrale del servizio non di ruolo ai fini della pensione, col pagamento del contributo calcolato sulla retribuzione spettante alla data di decorrenza del collocamento in ruolo. Inoltre coloro i quali precedentemente all'entrata in vigore del d. l. n. 262 abbiano chiesto il riscatto del servizio non di ruolo prestato, che secondo le disposizioni allora vigenti era riconoscibile soltanto per la metà della sua durata, possono riscattarne l'altra parte con le norme dell'art. 9 del predetto decreto. Si ammette anche per i salariati il riconoscimento per intero, ai fini di pensione, del servizio non di ruolo prestato. È riservato alla normale potestà regolamentare del Governo l'emanazione delle norme di adeguamento dell'intera disciplina dei ruoli transitori al personale delle amministrazioni con ordinamento autonomo.

La Commissione Interni della Camera discute il provvedimento in sede legislativa nelle sedute del 20 ottobre, 10 e 17 novembre e 7, 15 e 22 dicembre 1950. La discussione degli articoli avviene sulla base di un nuovo testo presentato dal rel. *Molinaroli* che, in linea generale, non si differenzia da quello governativo, pur presentando qualche innovazione di rilievo. In particolare si prevede che sulle domande di collocamento nei r. s. t. provvede il Ministro competente, previa istruttoria dell'Ufficio del personale diretta ad accertare se il servizio non di ruolo prestato possa essere riconosciuto lodevole e se sussistano gli altri requisiti prescritti per tale collocamento, e che agl'impiegati non di ruolo, in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, che siano inquadrati nei r. s. t., viene attribuita un'anzianità di anni 4 al 1º maggio 1948, utile ai fini dell'art. 5 del d. l. 7 aprile 1948, n. 262. Altri emendamenti vengono approvati nel corso della discussione. Su proposta del Min. *Petrilli* è approvato un emendamento che stabilisce che per il collocamento nei r. s. t. il Ministro competente deve chiedere anche il parere del Consiglio di amministrazione che si pronunzierà sulla sussistenza del servizio lodevole e degli altri requisiti prescritti; un emendamento per cui l'esclusione di r. s. t. nelle carriere del Ministero degli affari esteri è limitata alla sola carriera diplomatico-consolare. Su proposta del rel. *Molinaroli* è approvato poi un articolo aggiuntivo che prevede la sistemazione nei r. s. t. dei contrattisti in servizio nell'Amministrazione dell'Africa italiana. Infine, su proposta del dep. *Turchi*, è approvato un articolo aggiuntivo che stabilisce che per il computo dell'anzianità richiesta per la immissione nei

r. s. t. si osservano le vigenti disposizioni legislative per quanto riguarda il servizio civile non di ruolo prestato presso diverse amministrazioni, il servizio militare, posteriore all'assunzione all'impiego non di ruolo, nonché le mancate prestazioni di servizio in conseguenza di provvedimenti politici e razziali.

La Commissione Interni del Senato esamina il provvedimento il 15 febbraio e il 16 marzo 1951 in sede deliberante e approva diverse altre modifiche. Su proposta del Min. *Petrilli* viene approvato un emendamento per cui i contrattisti dell'Amministrazione dell'Africa italiana collocati nei r. s. t. potranno conservare, a titolo personale, lo stipendio e tutti gli altri emolumenti (compreso il premio di presenza, lavoro straordinario, ecc.) qualora siano superiori al nuovo trattamento economico. Su proposta della speciale Sottocommissione incaricata dell'esame del disegno di legge, sono approvati emendamenti diretti a regolare la posizione del personale non insegnante non di ruolo del Ministero della pubblica istruzione e a migliorare la posizione dei combattenti che entreranno nei r. s. t.; inoltre è prevista la possibilità di promozioni in soprannumero ai gradi VIII del gruppo *A*, IX del gruppo *B* e XI del gruppo *C*. Su proposta del rel. *Riccio* sono infine approvati, oltre ad emendamenti di carattere formale, un emendamento in cui si stabilisce che, nel caso in cui il Ministro rifiuti l'inquadramento nei r. s. t., ne darà comunicazione scritta all'interessato indicandone i motivi; un emendamento per cui si dispone che, fino a quando non sarà diversamente regolato con legge, gli ufficiali di complemento attualmente incaricati di funzioni giudiziarie o di cancelleria presso i tribunali militari, continueranno ad essere trattenuti in servizio; un emendamento per cui si prevede che, in caso di passaggio dai r. s. t. ai gradi iniziali dei ruoli organici, il servizio di ruolo transitorio è considerato utile nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti sulla valutazione dei servizi prestati in altri ruoli organici.

La Commissione Interni della Camera riesamina il disegno di legge il 20 aprile 1951, accoglie in massima gli emendamenti del Senato e apporta, su proposta del rel. *Molinaroli*, alcune nuove modifiche relative alle promozioni ai gradi VIII (*A*), IX (*B*) e XI (*C*) degli impiegati collocati nei r. s. t.. In particolare si stabilisce che agli impiegati di gruppo *A*, *B* e *C*, in servizio di ruolo anteriormente al 29 marzo 1939, che abbiano successivamente ottenuto la nomina in ruolo organico e attribuita rispettivamente ai fini dell'art. 5 del d. l. n. 262, un'anzianità di ruolo di 5, 7 e 9 anni (art. 18, 6° comma). — Il disegno di legge viene quindi approvato definitivamente dalla Commissione Interni del Senato il 17 maggio 1951. — *Legge 5 giugno 1951, n. 376.*

**Disegno di legge* pres. il 23 luglio 1950 (*urg.*) dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 1497, S. n. 1322): *Disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo.* — Le disposizioni del d. l. 28 gennaio 1948, n. 52, sono estese ai pubblici dipendenti non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge che, assunti in sostituzione di personale richiamato, vennero richiamati alle armi o si trovarono nelle condizioni previste dall'art. 1°, comma 1°, del d. l. 26 marzo 1946, n. 138, oppure che con servizio civile inferiore ad un anno, vennero trattenuti alle armi. Ai dipendenti non di ruolo cessati dal servizio dopo il 30 giugno 1943, in dipendenza di eventi bellici o politici, o per soppressione di ufficio, o per riduzione di personale, ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge, sarà computato come servizio utile agli effetti giuridici il periodo di tempo tra la cessazione dal servizio e la riassunzione. Tali benefici sono estesi ai dipendenti riassunti da un'amministrazione diversa da quella cui appartenevano. È infine regolata la situazione degli appartenenti ai ruoli del personale del Governo delle Isole dell'Egeo, inquadrati nelle categorie non di ruolo. — La Commissione Interni della Camera esamina il provvedimento il 6 ottobre. Sono approvati: due emendamenti proposti, rispettivamente, dal dep. *Turchi* e dal Min. *Petrilli* che estendono le disposizioni del d. l. n. 52 ai dipendenti non di ruolo che, assunti in località oltremare, siano stati licenziati all'epoca del rimpatrio o che, militarizzati presso reparti operanti, furono catturati e deportati in campi di concentramento; un emendamento del rel. *Molinaroli* che estende le disposizioni degli articoli precedenti ai fini della liquidazione, anche ai dipendenti non di ruolo che siano passati dalla cagegoria di impiegati a quella dei salariati o viceversa; altri emendamenti di carattere formale. — La Commissione Interni del Senato approva il 16 novembre, oltre ad emendamenti formali, un emendamento per cui i benefici del d. l. n. 52 sono estesi anche ai dipendenti militarizzati che, pur non essendo stati assegnati a reparti operanti, furono deportati in campi di concentramento. — *Legge 28 dicembre 1950, n. 1079.*

*Circolare 1° agosto 1951, n. 15514 (Boll. Uff. Min. del tesoro – Direz. gen. affari generali e del personale – n. 8)*: Ruoli speciali transitori. Applicazione della legge 6 giugno 1951, n. 376.

*Proposta di legge* del dep. Alliata di Montereale, ann. il 9 agosto 1951 (C. n. 2147): *Modifiche all'articolo 1 della legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato.* — Proroga di 2 mesi il termine per la presentazione delle domande di collocamento nei r. s. t. —Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede legislativa.

*D. M. 11 ottobre 1951 (Gazz. Uff. n. 161 del 1952)*: Composizione della Commissione prevista dall'art. 4 della legge 5 giugno 1951, n. 376, sui ruoli speciali transitori.

*Proposta di legge* del dep. Silipo, ann. il 30 aprile 1952 (*urg.*) (C. n. 2677): *Norma transitoria per l'inquadramento nei gruppi* A *e* B *previsti dalla legge 5 giugno 1951, n. 376,* contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di r. s. t. nelle amministrazioni dello Stato. — Riguarda l'inquadramento nei gruppi *A* e *B* degli avventizi di 1ª e 2ª cat. in relazione al titolo di studio posseduto. — Respinta dalla Commissione Interni della Camera il 31 marzo 1953.

*D. Pres. Cons. Min. 8 maggio 1952 (Gazz. Uff. n. 160)*: Composizione della Commissione prevista dall'art. 4, 2º comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, sui ruoli speciali transitori.

*Proposta di legge* del dep. Spiazzi, ann. il 27 giugno 1952 (C. n. 2798): *Modifica al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, sul trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato.* — Propone che gli ufficiali i quali, cessati dal servizio permanente e collocati nella posizione di riserva o di ausiliaria, siano stati assunti presso le amministrazioni dello Stato quale personale civile non di ruolo, debbono essere classificati nelle prime categorie a prescindere dal titolo di studio richiesto. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

*Proposta di legge* del dep. Lizzadri, ann. il 30 settembre 1952 (C. n. 2919): *Applicazione della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, ai dipendenti statali non di ruolo, riassunti anteriormente al 1º maggio 1948 e dimessi dal servizio prima del 28 gennaio 1951.* — Rimasta alla Camera (da svolgere).

**Proposta di legge* del dep. Molinaroli, ann. il 30 ottobre 1952 (C. n. 2993, S. n. 2849): *Norme interpretative della legge 5 giugno 1951, n. 376, sui ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato.* — Concerne le promozioni ai gradi VIII (gruppo *A*), IX (*B*) e XI (*C*). — *Legge 4 aprile 1953, n. 240.*

*D. M. 9 marzo 1948 (Gazz. Uff. n. 115):* Elevazione dell'indennità di carovita ai dipendenti statali con sede di servizio in alcuni comuni delle provincie di Milano, Napoli e Roma.

*Proposta di legge* del dep. Cappugi ed altri, ann. il 14 gennaio 1953, svolta e presa in considerazione il 24 febbraio 1953 (C. n. 3130): *Istituzione delle matricole transitorie per la sistemazione del personale salariato non di ruolo, in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.* — Contiene norme analoghe a quelle previste per gli impiegati non di ruolo con il d. l. 7 aprile 1948, n. 262, e con la legge 5 giugno 1951, n. 376. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

*Proposta di legge* del dep. Pesenti ed altri, ann. il 20 febbraio 1953 (C. n. 3203): *Modifiche alla legge 28 dicembre 1950, n. 1079, concernente disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo.* — Stabilisce che in favore di tutti i dipendenti che alla data di entrata in vigore della legge siano in servizio e che nel periodo fra il 1º luglio 1922 e il 1º gennaio 1953, non essendo di ruolo, in dipendenza di eventi bellici o per motivi politici o per altra causa di forza maggiore dimostrino di non aver potuto prestare servizio effettivamente, sarà computato come servizio utile, escluse le corresponsioni delle relative competenze, il periodo intercorso fra la data della cessazione del servizio e la riassunzione anche non di ruolo o l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione statale. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

*Proposta di legge* del dep. Ceccherini ed altri, ann. il 4 marzo 1953 (C. n. 3211): *Norme integrative sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato.* — Stabilisce che le disposizioni di cui al d. l. 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, si applicano anche nei riguardi degli impiegati civili non di ruolo assunti in servizio posteriormente alla data del 1º maggio 1948 in base a specifiche disposizioni di legge. Abroga il termine stabilito dalla legge n. 376 per richiedere l'inquadramento nei r. s. t. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

*Interr.* sen. Spallino, ann. 10 giugno 1948: Sistemazione del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato; es. 16 giugno 1948.

*Interr.* Colitto, ann. 17 giugno 1948: Ammissione in servizio di operai e impiegati ribellatisi alle imposizioni nazi-fasciste (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Sansone, ann. 15 ottobre 1948: Disparità di trattamento per il personale non di ruolo, impiegatizio e salariato licenziato dopo il settembre 1943 e in seguito riassunto, rispetto a quello del Nord considerato in servizio; es. 28 gennaio 1949.

*Interr.* Almirante, Tonengo, Bellavista, Baldassari, Colasanto, Polano e Foderaro, ann. 4 e 15 dicembre 1948, 3 maggio, 2 giugno e 14 ottobre 1949, 1º aprile, 25 marzo e 25 giugno 1952: Sistemazione nei ruoli transitori del personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato (r. s.); es. 29 marzo, 30 giugno, 27 luglio e 14 novembre 1949, 27 maggio e 14 ottobre 1952.

*Interr.* Semeraro Gabriele, ann. 26 marzo 1949: Benefici per l'immissione nei ruoli transitori degli avventizi statali che prestarono servizio militare in zona di guerra nel periodo 1940-43 (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* sen. Vaccaro, ann. 11 giugno 1949: Applicazione dei ruoli transitori nelle Amministrazioni dello Stato (tramutata in r. s.); es. 16 novembre 1949.

*Interp.* Paolucci, ann. 2 luglio 1949: Emanazione di norme integrative e di attuazione del d. l. 7 aprile 1948 n. 262, che ha istituito ruoli speciali transitori per il personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni statali.

*Interr.* Colasanto, ann. 8 marzo 1950: Estensione dei dd. ll. 15 novembre 1946, n. 375 e 5 maggio 1948, n. 625, al personale civile non di ruolo cessato dall'impiego dopo il 30 giugno 1943 a seguito degli avvenimenti bellici e politici (r. s.); es. 29 aprile 1950.

*Interr.* Maglietta e Mazza, ann. 11 luglio 1950: Riallacciamento per il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato del servizio interrotto nel 1943 a causa degli eventi bellici (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Almirante, ann. 26 settembre 1950: Riconoscimento dell'anzianità di servizio al personale non di ruolo assunto a Pola, in Africa e nelle Isole italiane dell'Egeo (r. s.); es. 7 novembre 1950.

STIPENDI, ASSEGNI, INDENNITÀ E PROVVIDENZE VARIE (v. pure la sottovoce: *Stato giuridico* e la voce: *Amministrazione del patrimonio* ecc.; per i diritti casuali, v. pure *Conservatorie* ecc. – *Ministeri:* Presidenza del Consiglio, Finanze e Difesa).

*D. l. 20 marzo 1948, n. 649:* Modificazioni del d. l. 31 luglio 1947, n. 1071, riguardante la determinazione delle competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia. — Presentato per la ratifica in in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-168, S. n. 2520.

*D. l. 26 marzo 1948, n. 306:* Proroga (al 30° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto) di termini per le segnalazioni al Ministero del tesoro dei risultati degli accertamenti delle case inabitabili agli effetti delle provvidenze a favore del personale statale in servizio nei centri sinistrati dalla guerra. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*D. l. 16 aprile 1948, n. 480:* Determinazione della misura dell'indennità di carovita da corrispondersi al personale delle amministrazioni dello Stato per il trimestre aprile-giugno 1948. — Sarà tenuto conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimeste luglio-ottobre 1947. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-143, S. n. 2377.

*D. l. 16 aprile 1948, n. 509:* Proroga al 31 dicembre 1948 della disposizione del d. l. L. 31 luglio 1945, n. 462, in materia di modalità di pagamento dei compensi per lavoro straordinario al personale degli uffici provinciali. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-143, S. n. 2377.

*D. l. 16 aprile 1948, n. 585:* Modificazioni all'art. 1 del d. l. 29 maggio 1946, n. 488, e agli articoli 12 e 13 del d. l. 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico. – Abroga l'ultimo comma dell'articolo 1 del d. l. n. 488 (non cumulabilità della maggiorazione dell'indennità di carovita a favore del personale in servizio in Comuni prossimi ad altro con più di 300.000 abitanti con il trattamento a favore del personale in servizio nei centri sinistrati) ed eleva rispettivamente a 6000 e a 7000 gli importi stabiliti dagli articoli 12 e 13 dal d. l. n. 778, concernenti le quote complementari dell'indennità di carovita. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-143, S. n. 2377.

*D. l. 17 aprile 1948, n. 926:* Indennità ai funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-37, S. n. 973). — La Commissione speciale della Camera lo ratifica il 29 marzo 1950 con una modificazione per cui viene prevista l'indennità anche per i funzionari a riposo di grado III. — *Legge 9 maggio 1950, n. 279.*

*D. l. 21 aprile 1948, n. 601:* Indennità ai cassieri delle amministrazioni dello Stato ed ai funzionari del Ministero del tesoro e della Zecca aventi funzioni di gestione e di controllo. — Tale indennità, a partire dal 1° gennaio 1948, varia da un massimo di lire 2.000 mensili ad un minimo di lire 700. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*D. M. 7 maggio 1948 (Gazz. Uff. n. 159):* Determinazione della indennità di carovita ai dipendenti statali residenti in alcuni comuni distrutti o gravemente danneggiati per eventi bellici delle province di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino.

*D. M. 22 giugno 1948 (Gazz. Uff. n. 189):* Misura della indennità di carovita spettante ai dipendenti statali con sede di servizio in alcuni comuni delle province di Napoli, Roma e Torino.

*Disegno di legge* pres. il 24 luglio 1948 (*urg.*) dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 37, C. n. 62): *Aumento dell'indennità di caro-pane a favore dei dipendenti dello Stato, degli enti locali, di ruolo e non di ruolo, e dei pensionati dello Stato e degli enti locali.* — A decorrere dal 1° agosto 1948, gli importi mensili netti della indennità di caro-pane sono aumentati del 150 per cento. — *Legge 8 agosto 1948, n. 1101.*

*Disegno di legge* pres. il 3 agosto 1948 (*urg.*) dal Pres. del Cons. De Gasperi. (C. n. 79, *S. n. 56): *Determinazione della misura dell'indennità di carovita spettante ai dipendenti statali e degli altri enti pubblici per il trimestre luglio-settembre 1948 e dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre luglio-dicembre 1948.* — Applica le disposizioni del d. l. 18 aprile 1948, n. 480. — *Legge 12 agosto 1948, n. 1179.*

*D. M. 14 settembre 1948* (*Gazz. Uff. n. 14 del 1949*): Elevazione dell'indennità di carovita ai dipendenti statali con sede di servizio in alcuni comuni delle province di Milano, Napoli, Roma e Torino.

In sede di discussione del *bilancio tesoro 1948-49* (C. n. 2), viene presentato il *21 settembre 1948* un o. d. g. *Santi* ed altri – non accettato dal Governo – per migliorare le condizioni economiche degl'impiegati statali. Alla discussione intervengono i deputati *Cappugi, Avanzini, Michelini Leone Marchesano, Cavinato, Corbino, Pastore* e *Clerici*. Il Presidente del Consiglio *De Gasperi* assicura che in un prossimo futuro, appena la situazione finanziaria lo permetterà, il problema degli stipendi statali sarà risolto. L'o. d. g. *Santi*, viene respinto (22 settembre 1948). Viene invece approvato un o. d. g. *Cappi* ed altri con cui si prende atto delle assicurazioni date al Governo di un sollecito esame delle questioni degli impiegati statali.

*D. P. R. 12 ottobre 1948* (*Gazz. Uff. n. 239*): Costituzione di una Commissione per lo studio di problemi inerenti al personale statale. — La costituzione di tale Commissione era stata approvata dalla Camera il 7 ottobre a conclusione del dibattito sulla mozione *Di Vittorio* (v. oltre). Essa ha il compito di esprimere un parere sul problema delle retribuzioni dei dipendenti pubblici e di presentare le sue proposte in merito entro il 31 dicembre 1948.

Con successivo *d. P. R. 18 ottobre 1948* sono nominati i membri della Commissione, che risulta composta del Ministro senza portafoglio *Giovannini*, presidente, dei senatori *Anfossi, Ferrari* e *Gava*, dei deputati *Cacciatore, Cappugi* e *Castelli Avolio* (designati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera il 15 ottobre 1948), dei Sottosegretari *Andreotti, Malvestiti, Vigorelli, Mattarella* e *Uberti*, del ragioniere generale dello Stato *Balducci*, del consigliere di Stato *D'Avino* e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria *Di Vittorio, Gnudi, Perticone, Perucci, Pilia, Romei* e *Storchi*.

Con successivo *d. P. R. 19 ottobre 1948* (*Gazz. Uff. n. 246*) è chiamato a far parte della Commissione anche il Sottosegretario *Castelli Edgardo*.

I lavori della Commissione si iniziano il 20 ottobre (v. la relazione del Min. *Giovannini* allegata allo stampato C. n. 247-A) ed è approvato un o. d. g. *Storchi* del seguente tenore: « La Commissione nella sua prima seduta delibera di provvedere al sollecito esame dei dati relativi alle richieste degli statali, alle condizioni di bilancio, alla stabilità monetaria ed all'incremento delle entrate per essere posta rapidamente in grado di valutare se e quale acconto possa proporsi al Governo di concedere agli statali ».

Nelle successive sedute sono approvati un o. d. g. *Giovannini*, favorevole alla conclusione dei lavori della Commissione, per quanto attiene al trattamento economico, entro il 30 novembre; un o. d. g. *Anfossi*, favorevole ad un aumento di stipendi dal 1° novembre 1948. Il 30 novembre viene approvato un o. d. g. *Vigorelli* che, prendendo per base le disponibilità accertate in 41 miliardi annui, propone che tale somma sia erogata nel corso dell'esercizio, che la ripartizione sia effettuata dal 1° novembre 1948 al netto degli oneri riflessi, che entro l'esercizio finanziario in corso sia sottoposto al Parlamento un progetto di riordinamento e semplificazione dei servizi dell'Amministrazione dello Stato per accrescere e migliorarne il rendimento.

Il 9 dicembre è approvato un o. d. g. *Cappugi-Di Vittorio* che accetta le proposte della Sottocommissione incaricata di determinare la misura dei miglioramenti. Tali proposte prevedono aumenti varianti da un minimo di lire 2.000 ad un massimo di lire 33.000 mensili.

*DD. MM. 27 novembre 1948* (*Gazz. Uff. nn. 297, 300 e 303*): Elenco di comuni ai quali si applicano le provvidenze di cui al d. l. L. 11 gennaio 1946, n. 18, e successivi decreti, riguardanti il personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti e danneggiati.

*Disegno di legge* pres. il 18 dicembre 1948 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 247, S. n. 334): *Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.* — Stabilisce che le nuove retribuzioni, di cui alle tabelle allegate, decorrono dal 1° novembre 1948. Il miglioramento netto mensile (compreso il premio di presenza ed il rateo della 13ª mensilità) varia da un minimo di lire 1.200 a un massimo di lire 22.475 mensili. L'aumento

non ha effetto sugli emolumenti accessori ragguagliati o graduati secondo le predette competenze, ad eccezione del premio giornaliero di presenza, della 13ª mensilità e dei cottimi e soprassoldi percentuali. Il limite del cumulo di stipendio è elevato da 200.000 a 250.000. È abrogata la disposizione concernente la riduzione dell'indennità di carovita per i dipendenti celibi o nubili d'età inferiore ai 30 anni conviventi con il padre. È rinviata a speciali decreti delegati l'estensione dei suddetti miglioramenti a talune particolari categorie di personale. Per quanto riguarda il personale degli enti locali, degli enti parastatali ed in genere degli enti di diritto pubblico, stabilisce che, mentre i miglioramenti economici disposti dalla legge sono senz'altro estesi ai segretari provinciali e comunali, la estensione al rimanente personale è invece demandata alla potestà degli organismi stessi. Sospende l'applicazione della scala mobile stabilendo che, fino a quando non sia diversamente disposto, si terrà conto, per l'indennità di carovita, dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato per il trimestre luglio-settembre 1947. L'onere previsto per l'applicazione dei miglioramenti economici è di 41 miliardi annui.

La maggioranza della Commissione Finanze e tesoro della Camera (rel. *Sullo*) propone l'estensione dell'aumento ai compensi per lavoro straordinario e l'estensione del contributo all'E. N. P. A. S. anche sui premi di presenza e d'interessamento e sulla 13ª mensilità. Propone altresì che per quelle categorie di personale per le quali l'estensione dei miglioramenti economici era prevista mediante speciali decreti delegati, questa sia invece attuata mediante provvedimenti interni dell'Amministrazione, adottati con gli stessi criteri e modalità previsti dai decreti emanati in applicazione dell'art. 8 del d. l. 5 agosto 1947, n. 778, e che sia lasciato inalterato l'obbligo giuridico del normale funzionamento della scala mobile. È favorevole inoltre alla concessione, a favore dei comuni e delle province che deliberino gli aumenti, di un anticipo non superiore ai quattro dodicesimi della maggiore spesa. Tale spesa può essere compresa fra le spese obbligatorie dei predetti enti ai fini dell'applicazione delle sovraimposte, con facoltà di eccedere i limiti massimi stabiliti, dopo, però, che siano state applicate tutte le altre imposte previste dalle leggi sui tributi locali nella massima misura consentita. Presenta infine un o. d. g. in cui propone, tenuto fermo il principio che nel corrente esercizio si provveda ai miglioramenti agli statali entro i limiti indicati dalla relazione ministeriale, che il Governo consideri sin da ora la opportunità di concedere ulteriori miglioramenti a dipendenti statali a partire dal 1º luglio 1949, tenendo conto della situazione finanziaria prevedibile per l'esercizio 1949-50, e che faccia alla Camera comunicazioni impegnative al riguardo.

Il rel. di minoranza *Di Vittorio* presenta un o. d. g. in cui propone di accogliere le proposte formulate dalla Commissione per lo studio del problema degli statali (v. innanzi) e sintetizzate nelle tabelle annesse alla relazione *Giovannini*. Inoltre propone l'estensione degli aumenti a tutti gli assegni accessori e la soppressione dell'inciso che dispone che la deliberazione relativa agli aumenti dei dipendenti degli enti parastatali e degli enti di diritto pubblico in genere debba essere soggetta ad approvazione del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro.

Il rel. di minoranza *Cappugi* propone, nei confronti del progetto governativo, aumenti maggiori per i gradi inferiori e lievemente inferiori per i gradi più elevati; propone inoltre un aumento del 15 per cento sulle quote complementari del carovita e una indennità integrativa di lire 1.000 a tutti coloro che non fruiscano di indennità speciale, e che l'approvazione da parte del Ministro competente e del Ministro per il tesoro delle deliberazioni relative agli aumenti dei dipendenti degli enti parastatali e di diritto pubblico sia obbligatoria solo quando dette deliberazioni si riferiscano ai dipendenti di enti ed istituti a carico totale del bilancio dello Stato. Presenta un o. d. g. per l'accettazione delle sue proposte.

La Camera inizia la discussione generale l'8 marzo 1949. Il rel. di minoranza *Cappugi* illustra il suo progetto, rilevando che esso importa una spesa annua non superiore ai 70 miliardi. Il dep. *Castelli Avolio* afferma la necessità del riordinamento della burocrazia attraverso la soluzione di questioni spinose come quella degli avventizi, o della migliore utilizzazione dei dipendenti statali. Il dep. *Parri* dichiara di sostenere le proposte dei relatori di minoranza e di presentare in via subordinata un progetto implicante una spesa di 62 miliardi annui; ritiene necessario attuare in via preliminare il blocco dei concorsi, il collocamento in pensione degli impiegati che abbiano raggiunto il limite di età, l'adozione di un trattamento di favore per coloro che volontariamente abbandonano l'amministrazione e, ove necessario, l'eliminazione dei funzionari che abbiano altri redditi. I dep. *Turnaturi* e *Sabatini* si dichiarano favorevoli alle proposte Cappugi, il dep. *Pesenti* alle proposte Di Vittorio. Il dep. *Cacciatore* (9 marzo) è favorevole a maggiori stanziamenti per gli statali che potrebbero essere coperti con più efficaci interventi in alcune imposte. Dello stesso parere è il dep. *Cavallari* che critica vivacemente le valutazioni dell'Istituto di statistica. Il dep. *Preti* ritiene che il personale esuberante nel pubblico impiego debba trovar lavoro nelle imprese produttive e che bisogna cercar di realizzare con ogni mezzo la piena occupazione. Il dep. *Repossi* rileva la necessità di inserire il problema degli statali in quello più vasto della generale politica salariale.

Il 10 marzo il rel. di minoranza *Di Vittorio* critica lo scioglimento della Commissione per lo studio del problema degli statali; il rel. per la maggioranza *Sullo* ribadisce il punto di vista della Commissione Finanze e Tesoro; il Min. *Giovannini* afferma che non v'è stato da parte del Governo disconoscimento dell'opera compiuta dalla Comissione per lo studio del problema degli statali che aveva del resto una funzione meramente consultiva; il Min. *Pella* dichiara di accettare solo l'o. d. g. *Sullo* (della maggioranza della Commissione).

L'o. d. g. *Di Vittorio*, votato per appello nominale, viene respinto (137 *sì*, 230 *no*); così pure (11 marzo) l'o. d. g. *Cappugi* (230 *sì*, 254 *no*). Sono altresì respinti gli o. d. g. *Michelini* e *Parri;* è invece approvato l'o. d. g. *Sullo*. Il 23 marzo sono approvati un emendamento *Numeroso* che stabilisce l'abrogazione dell'art. 3 del d. l. 13 dicembre 1946, n. 531, concernente limitazioni in tema di ore straordinarie di lavoro per i dipendenti degli enti locali; un emendamento *Di Vittorio* per cui è ammesso un contributo integrativo a carico del bilancio statale a favore degli enti parastatali e di diritto pubblico a totale carico dello Stato; un emendamento *Sullo* che stabilisce che per l'indennità di carovita fino al 30 giugno 1949 si terrà conto dell'indice relativo al trimestre luglio-settembre 1947; un articolo aggiuntivo *Castellarin* che vieta il cumulo dei trattamenti di attività col trattamento ordinario di quiescenza a carico dello Stato, province, comuni od enti pubblici, d'importo superiore a lire 50.000 mensili. Inoltre sono approvati altri emendamenti *Caserta, Di Vittorio, Cappugi-Repossi*. Il disegno di legge è infine approvato a scrutinio segreto (237 *sì*, 119 *no*).

Il Senato l'esamina il 5 aprile e lo approva senza emendamenti dopo interventi dei sen. *Macrelli, Bitossi, Rubinacci, Massini, Fortunati, Tonello, Tommasini, Castagno, Bubbio, Romano Antonio, Lovera*, del rel. *Zoli* e del Min. *Giovannini*. È altresì approvato un o. d. g. *Romano Antonio* favorevole al disegno di legge e invitante a dare graduale inizio alla riforma della pubblica amministrazione. — *Legge 12 aprile 1949, n. 149.*

*D. M. 21 febbraio 1949* (*Gazz. Uff. n. 110*): Elevazione dell'indennità di carovita per i dipendenti statali con sede di servizio in alcuni comuni delle province di Roma e Torino.

**Proposta di legge* del dep. Cappugi ed altri, ann. il 23 febbraio 1949 (C. n. 367, S. n. 291): *Concessione di un aumento ai dipendenti statali su futuri miglioramenti economici.* — L'acconto sarà corrisposto entro il 15 marzo 1949, una volta soltanto, in misura pari al 50 per cento dello stipendio o della paga o della retribuzione mensile lorda in godimento alla data di pubblicazione della presente legge, esclusi l'indennità di carovita ed ogni altro assegno accessorio. — Durante la discussione alla Camera (24 febbraio 1949), dopo le dichiarazioni del rel. *Petrilli*, è approvato un emendamento *Mannironi* inteso ad estendere tali provvidenze ai dipendenti dalle province, dai comuni e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza; è respinto, invece, un emendamento del dep. *Di Vittorio* per includere nella concessione dell'acconto i dipendenti parastatali. — *Legge 1° marzo 1949, n. 44.*

*Proposta di legge* del dep. Fanelli, ann. il 12 marzo 1949 (C. n. 410): *Estensione alle province di Frosinone e Latina dei benefici previsti dal regio-decreto 29 maggio 1946, n. 488, e successive modificazioni.* — Tali benefici riguardano l'attribuzione dell'indennità di carovita nella misura stabilita per il comune di Roma. — Respinta il 19 ottobre 1951 dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera.

*Disegno di legge* pres. il 16 marzo 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 423): *Devoluzione al fondo per il soccorso invernale della trattenuta operata dalle pubbliche amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti assenti dal servizio.* — Rimasto presso la Commissione Interni della Camera in sede legislativa.

*Proposta di legge* del sen. Casalinuovo, ann. il 1° aprile 1949 (C. n. 460): *Concessione di un secondo acconto agli statali su futuri miglioramenti economici*, in misura del 50 per cento della retribuzione mensile lorda. — Ritirata il 4 maggio 1949.

*D. M. 8 aprile 1949* (*Gazz. Uff. n. 92*): Decorrenza delle provvidenze a favore del personale statale in servizio nei centri sinistrati dagli eventi bellici, già applicate ai centri di Gorizia e di Udine con d. del Ministro per il tesoro in data 27 novembre 1948.

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-86, S. n. 1780): *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778*, concernente l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti delle amministrazioni statali, degli enti locali e, in genere, degli enti di diritto pubblico; e *diniego di ratifica* del *decreto legislativo 19 ottobre 1947, n. 1262*, concernente modificazioni agli aricoli 10 e 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778. — Il d. l. n. 1262 limitava l'intervento del Ministro competente e del Ministro per il tesoro nelle deliberazioni degli enti parastatali ed in genere di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, relative all'aggiornamento del trattamento economico eall'approvazione dei regolamenti organici del personale, agli enti ed istituti a totale carico del bilancio dello Stato. In considerazione del fatto che la successiva legge 11 aprile 1950, n. 130 (v. oltre), dispone l'intervento governativo quando si tratti comunque di enti sottoposti a tutela o a vigilanza dello Stato, o al

cui mantenimento lo Stato concorre con contributi a carattere continuativo, le Commissioni speciali della Camera (5 luglio 1951) e del Senato (10 ottobre 1951) deliberano di non ratificare il d. l. n. 1262 e di stabilire l'abrogazione di qualsiasi disposizione che contrasta con gli articoli 10 e 11 del d. l. n. 778. — *Legge 20 ottobre 1951, n. 1349.*

**Disegno di legge* pres. il 5 maggio 1949 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 527, S. n. 467): *Riapertura dei termini per le segnalazioni al Ministero del tesoro dei risultati degli accertamenti delle case inabitabili agli effetti delle provvidenze a favore del personale statale in servizio nei centri sinistrati dalla guerra.* — Il termine è stabilito sino al 90° giorno dalla data di entrata in vigore della legge (6 agosto 1949). — *Legge 29 luglio 1949, n. 468.*

*Disegno di legge* pres. il 18 maggio 1949 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 563): *Compensi delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati, operanti nell'interesse dell'amministrazione dello Stato.* – Propone di raddoppiare tali compensi. — Ritirato l'8 marzo 1950.

**Disegno di legge* pres. il 23 maggio 1949 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 578, S. n. 535): *Modifiche e integrazioni alle norme in materia di prestiti a favore degli impiegati e dei salariati dello Stato.* — Dispone il ripristino del tasso d'interesse libero sui crediti che gli istituti autorizzati concedono ai dipendenti statali ed aumenta da 250 a 500 milioni il limite massimo delle anticipazioni che il Tesoro dello Stato è autorizzato a fare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera nella seduta dell'8 luglio 1949, approva un o. d. g. del rel. *Turnaturi* in cui si auspica di aumentare lo stanziamento del Fondo ad almeno 1 miliardo annuo. — *Legge 29 luglio 1949, n. 493.*

*Disegno di legge* pres. il 15 luglio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 533, C. n. 992): *Miglioramenti economici ai dipendenti statali.* — Prevede l'aumento del 10 per cento delle attuali misure degli stipendi, paghe, retribuzioni e assegni analoghi a favore dei dipendenti delle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo. L'aumento degli stipendi è operativo anche ai fini del premio giornaliero di presenza e della tredicesima mensilità, nonchè dei compensi per lavoro straordinario e dei cottimi e soprassoldi percentuali: non opera sugli altri emolumenti accessori anche se ragguagliati e graduati allo stipendio. I personali delle FF. SS. e i postelegrafonici possono optare per il premio di presenza, qualora risulti più favorevole del premio d'interessamento. È prevista la liquidazione degli assegni personali pensionabili; gli altri assegni personali non sono riassorbibili dai suddetti aumenti di stipendio. È elevato da lire 250.000 a lire 275.000 il limite per il caso di cumulo di stipendi. È sospesa l'applicazione della scala mobile. Viene regolata la ripartizione dell'onere nel caso di personale utilizzato parzialmente o integralmente a carico di bilanci statali. I miglioramenti economici sono estesi al personale avente coll'amministrazione un rapporto con caratteristiche particolari e ai segretari comunali e provinciali; per l'altro personale degli enti locali è confermata la disciplina della legge 12 aprile 1949, n. 149 (v. innanzi). È istituita una indennità di funzione che è esclusa od è sostitutiva – a seconda dell'opzione dell'avente diritto – da ogni altra e di ogni altra indennità, assegno o compenso a carattere continuativo o periodico, anche se non grava sul bilancio dello Stato e non è computabile agli effetti della pensione, per gli impiegati civili dei ruoli del personale amministrativo, tecnico e di ragioneria dei gruppi *A* e *B;* tale indennità varia da un minimo di lire 3.500 ad un massimo di lire 21.000 mensili. I trattamenti di quiescenza relativi a cessazioni dal servizio posteriori al 1° luglio 1949 vengono liquidati prendendo per base le nuove retribuzioni; viene ridotta però del 20 per cento la maggiorazione prevista dall'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. '221, in considerazione degli assegni accessori. I miglioramenti economici decorrono dal 1° luglio 1949. L'onere è di circa 24 miliardi annui.

La Commissione Finanze e tesoro del Senato, pur non proponendo emendamenti al testo governativo, presenta un o. d. g. invitante il Governo ad estendere l'indennità di funzione anche ai gruppi e categorie di impiegati che ne sono stati esclusi.

Il Senato esamina il provvedimento nelle sedute del 9, 13, 14, 15 e 16 dicembre 1949. Alla discussione generale prendono parte i sen. *Zotta, Macrelli, Magrì, Persico, Romano, Azara, Bitossi, Rubinacci, Ricci Federico, Ruggeri, Mariani, Castagna, Tonello, Bisori* e *Jacini*, il rel. *Zoli*, i Min. *Giovannini* e *Pella*, il quale dichiara di accettare lo o. d. g. *Bisori*, favorevole all'estensione dell'indennità di funzione ai gradi IX, X e XI del gruppo *C*, ai commessi capo ed ai primi commessi e agli avventizi di 1ª categoria.

Di fronte a tali dichiarazioni la Commissione ritira il suo o. d. g., che però viene fatto proprio dal sen. *Ruggeri* ed altri; posto in votazione per appello nominale, è respinto (107 *sì*, 154 *no*). È approvato quindi all'unanimità l'o. d. g. *Bisori*. Il Senato approva poi numerosi emendamenti al disegno di legge. Su proposta del sen. *Rubinacci* sono approvati due articoli aggiuntivi relativi alle quote complementari di carovita in caso di disoccupazione dei coniugi e alla corresponsione dei contributi assicurativi dell'I. N. P. S. per il personale civile non di ruolo, allontanato dal servizio durante l'occupazione germanica, durante il periodo intercorso dalla data di allontanamento

a quello della riammissione in servizio; un emendamento per cui l'indennità di funzione è estesa alle categorie di concetto del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro. Sono successivamente approvate le proposte dell'o. d. g. *Bisori*, concedendo alle categorie menzionate un assegno perequativo (da un minimo di lire 1.000 a un massimo di lire 3.000); è infine approvato un emendamento per cui i miglioramenti economici si applicano, agli effetti del trattamento di quiescenza, alle cessazioni dal servizio avvenute dopo l'entrata in vigore della legge.

La maggioranza della Commissione Finanze e tesoro della Camera (rel. *Sullo*) propone: *a*) lievi aumenti dell'indennità di funzione per i gradi VI e VII del gruppo *B* e l'estensione dell'assegno perequativo ai gradi XII e XIII del gruppo *C*, a tutto il personale subalterno salariato, temporaneo e non di ruolo e al personale del ruolo degli uffici ed esecutivi delle FF. SS.; *b*) l'ammissibilità del cumulo dell'indennità di funzione con una indennità attribuita come corrispettivo di particolari servizi o effetto di cariche connesse all'ufficio o di incarichi conferiti discrezionalmente dall'amministrazione o infine da considerare come compenso per maggiori spese, rischi o responsabilità attinenti al servizio; *c*) l'aumento per il personale direttivo e insegnante di ruolo delle scuole secondarie dell'indennità di studio fino all'ammontare dell'indennità di funzione per i gradi corrispondenti; *d*) la concessione, a decorrere dal 1° luglio 1950, di un assegno perequativo supplementare di lire 2.000 per i professori di ruolo (gradi IX-XI) e non di ruolo e di lire 1.000 per i direttori ed insegnanti elementari (gradi VIII ed inferiori) di ruolo; *e*) l'attribuzione a decreti del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro interessato, per quanto concerne la determinazione delle categorie di personale alle quali è assegnata l'indennità di funzione o l'assegno perequativo; *f*) lo stralcio delle disposizioni riguardanti le pensioni.

Il rel. di minoranza *Di Vittorio* propone: *a*) una tabella per l'indennità di funzione e l'assegno perequativo che, nei confronti di quelle proposte dalla Commissione, prevede quote molto più elevate per il gruppo *C*, i subalterni, gli avventizi e soprattutto per i salariati; *b*) l'obbligatorietà degli aumenti per il personale degli enti locali e parastatali; *c*) l'estensione dell'aumento del 10 per cento anche ai pensionati collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1949.

Il rel. di minoranza *Cappugi* propone: *a*) tabelle per l'indennità di funzione e assegno perequativo che prevedono un'indennità maggiore per il grado VIII del gruppo *B*, per il gruppo *C* (ma in generale inferiore alle proposte Di Vittorio), i subalterni, gli avventizi (superiore anche alle proposte Di Vittorio) e il personale degli uffici ed esecutivo delle ferrovie dello Stato; *b*) l'estensione dell'assegno perequativo agli assuntori delle ferrovie dello Stato; *c*) *idem* al personale delle ricevitorie postali-telegrafiche; *d*) la soppressione della disposizione che attribuisce al Ministro del tesoro la determinazione delle categorie alle quali è assegnata l'indennità di funzione o l'assegno perequativo; *e*) l'estensione dell'indennità di funzione al personale delle S. E. P. R. A. L.; *f*) l'obbligatorietà degli aumenti per il personale degli enti locali; *g*) un articolo aggiuntivo che precisa le modalità per la concessione dei miglioramenti economici al personale degli enti parastatali; *h*) l'estensione dell'aumento del 10 per cento anche ai pensionati collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1949; *l*) l'elevazione a lire 70.000 mensili del limite per il cumulo di un trattamento di attività con un trattamento di quiescenza.

Alla discussione generale alla Camera, svoltasi il 29 marzo 1950, prendono parte i dep. *Turnaturi*, *De Martino Alberto*, *Vocino*, *Cacciatore*, *Chatrian*, *Roberti*, *Cuttitta* e *Pastore*; parlano quindi i relatori di minoranza *Di Vittorio* e *Cappugi*. Il 30 marzo il dep. *Guidi Cingolani Angela* svolge il suo o. d. g. favorevole all'eguaglianza per tutti i gruppi, a parità di grado, delle indennità di funzione e dell'assegno perequativo (che viene accettato come raccomandazione); successivamente parlano il rel. per la maggioranza *Sullo* e il Min. *Petrilli*. È poi approvato un o. d. g. *De Vita* per la corresponsione ai dipendenti statali di un acconto di lire 10.000. Vengono quindi approvate le modifiche proposte nella relazione di maggioranza della Commissione e inoltre i seguenti emendamenti: 1°) su proposta del Min. *Petrilli* è ammesso il cumulo delle competenze accessorie per il personale ferroviario e postelegrafonico con l'indennità di funzione; 2°) su proposta del dep. *Petrucci*, l'aumento per i professori universitari dell'indennità accademica fino all'ammontare dell'indennità di funzione per i gradi corrispondenti; 3°) su proposta della Commissione, l'aumento, a decorrere dal 1° luglio 1950, dell'indennità di funzione o di studio per i gradi IX-XI del gruppo *A* (compresi i professori di scuole secondarie non di ruolo) di lire 2.000 mensili e di lire 1.000 mensili per il gruppo *B* (compresi gli insegnanti elementari non di ruolo); 4°) su proposta del rel. di minoranza *Di Vittorio*, l'estensione dell'assegno perequativo alle categorie d'ordine e subalterno degli uffici regionali e provinciali del lavoro; 5°) le proposte del rel. di minoranza *Cappugi* di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*) (v. innanzi) con l'estensione dell'assegno perequativo ai fattorini postali e telegrafici, apprendisti, allievi meccanici e cottimisti; 6°) su proposta del rel. per la maggioranza *Sullo* vengono meglio precisati i mezzi per la copertura degli oneri derivanti dalla legge (29.277 milioni per il 1949-50 e 32.777 per il 1950-51).

Non sono invece approvati con votazione ad appello nominale un emendamento *Covelli*, tendente a parificare l'indennità di funzione dei gruppi *A* e *B* (167 *sì*, 230 *no*),

la tabella relativa all'assegno perequativo proposta dal rel. di minoranza *Di Vittorio* (130 *sì*, 256 *no*). A scrutinio segreto è poi respinto l'emendamento del rel. di minoranza *Cappugi* per l'aumento del 10 per cento dei trattamenti di quiescenza relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1949 (160 *sì*, 186 *no*); successivamente (31 marzo) è però approvato un o. d. g. dello stesso rel. di minoranza *Cappugi* che invita il Governo a predisporre un nuovo provvedimento legislativo in tal senso. Inoltre sono respinti gli altri emendamenti proposti dai relatori di minoranza e dai dep. *Cacciatore* e *Lozza*.

La Camera approva infine (31 marzo) a scrutinio segreto il disegno di legge (297 *sì*, 17 *no*). Senza ulteriori modificazioni viene poi approvato dal Senato il 5 aprile 1950. — *Legge 11 aprile 1950 n. 130.*

**Proposta di legge* dei sen. Gavina e Bibolotti, ann. il 22 luglio 1949 (S. n. 562, C. n. 849): *Abrogazione del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126*, sull'applicazione ai dipendenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato delle disposizioni concernenti il loro trattamento in conseguenza di infermità, lesioni o morte per eventi di servizio. — Il provvedimento stabilisce che l'inabilità di ogni grado o la morte, da qualunque causa prodotte, in servizio o in occasione del servizio, danno luogo nei confronti dello Stato unicamente al trattamento previsto a favore dei medesimi o degli aventi diritto dalle norme che regolano il rapporto di servizio e la quiescenza. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera, in sede legislativa, nella seduta del 15 dicembre 1949, approva l'articolo unico del provvedimento, integrandolo, su proposta del dep. *Castelli Avolio*, con l'abrogazione del d. L. 21 ottobre 1915, n. 1558, che stabilisce analoghe disposizioni nei riguardi degli impiegati civili e militari infortunati per eventi di servizio. Di conseguenza anche al titolo della proposta dopo le parole « *n. 1126* » sono aggiunte le altre « *e del decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558* ». — *Legge 6 marzo 1950, n. 104.*

*Disegno di legge* pres. il 26 luglio 1949 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 570, *C. n. 1227): *Estensione, nei confronti dei salariati statali, della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.* — La Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante, su richiesta di un quinto dei suoi membri, il 19 ottobre 1949 rinvia il disegno di legge all'Assemblea, dove il 4 aprile 1950, su proposta del rel. per la maggioranza *Zotta* (rel. di minoranza *Ruggero*, contrario), viene approvato senza modificazioni. — *Legge 19 maggio 1950, n. 324.*

*D. M. 10 agosto 1949* (*Gazz. Uff. n. 232*): Misura dell'indennità di carovita spettante ai dipendenti statali con sede di servizio in alcuni comuni delle province di Napoli, Milano e Roma.

**Disegno di legge* pres. il 30 agosto 1949 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 604, C. n. 808): *Modalità speciali per l'arrotondamento degli stipendi, assegni fissi ed altre competenze a favore del personale statale in attività di servizio od in quiescenza.* — Si dispone l'arrotondamento a lira intera delle frazioni superiori a 50 centesimi, trascurando le altre. — *Legge 21 novembre 1949, n. 888.*

**Disegno di legge* pres. il 12 settembre 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 613, C. n. 823): *Determinazione dell'importo dell'indennità di carovita per relative quote complementari da corrispondersi ai dipendenti statali e degli altri enti pubblici dal 1° luglio al 30 settembre 1949.* — L'indennità di carovita resta invariata anche per il trimestre 1° luglio 1949-30 settembre 1949. — *Legge 21 novembre 1949, n. 895.*

*D. M. 16 settembre 1949* (*Gazz. Uff. n. 259*): Indennità di carovita ai dipendenti statali con sede di servizio in alcuni comuni delle province di Genova, Milano, Roma e Torino.

*Proposta di legge* del dep. Notarianni, ann. il 23 settembre 1949 (C. n. 782): *Estensione a tutta l'isola d'Ischia del beneficio del 120 per cento sulla indennità carovita, a norma dell'articolo 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488.* — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*Disegno di legge* pres. il 18 novembre 1949 dal Min. dei lavori pubblici Tupini (*C. n. 898, S. n. 873): *Integrazione dell'art. 2 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926, concernente indennità ai funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi.* — Assorbito dal disegno di ratifica del d. l. n. 946 (C. n. 520-37, S. n. 973).

**Disegno di legge* pres. il 24 novembre 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 725, C. n. 925): *Concessione di un acconto ai dipendenti statali sui futuri miglioramenti economici.* — È previsto un acconto del 50 per cento dell'importo lordo dello stipendio o retribuzione alla data di pubblicazione della legge. — *Legge 30 novembre 1949, n. 922.*

*D. M. 9 dicembre 1949* (*Gazz. Uff. n. 14 del 1950*): 2° elenco dei centri sinistrati ai quali si applicano le provvidenze di cui al d. l. L. 11 gennaio 1946, n. 18, a norma dell'articolo 6 del d. l. 24 maggio 1947, n. 517.

*D. M. 9 dicembre 1949* (*Gazz. Uff. n. 26 del 1950*): Elenco dei centri ai quali si applicano le provvidenze relative alla concessione di indennità a favore del personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati per eventi bellici.

*D. P. R. 5 gennaio 1950, n. 180:* Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni. — In base all'art. 4 del d. l. L. 6 febbraio 1946, n. 103, è stato emanato questo testo unico che riunisce le disposizioni del testo unico approvato con r. d. 5 giugno 1941, n. 874, dei dd. ll. 21 agosto 1945, n. 584, 6 febbraio 1946, n. 103, 1° settembre 1947, n. 884, 3 ottobre 1947, n. 1366, 21 gennaio 1948, n. 70, e della legge 29 luglio 1949, n. 493. — Il Titolo I disciplina, in generale, il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni; il Titolo II regola, in particolare, la cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dello Stato; il Titolo III, la cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato (tali norme si applicano ai dipendenti degli enti locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e degli enti e istituti pubblici sottoposti a tutela od a vigilanza dell'amministrazione pubblica e delle imprese concessionarie di un servizio pubblico di trasporto)- il Titolo IV dispone relativamente alla delega a pagare, sopra stipendi, salari e pensioni; le pigioni e le quote di prezzo di alloggi popolari ed economici, nonché le quote per sottoscrizione a prestiti nazionali; il Titolo V, relativamente al concorso di vincoli sugli stipendi, salari e pensioni.

*D. M. 27 gennaio 1950 (Gazz. Uff. n. 41):* Secondo elenco di località cui si applicano provvidenze per centri sinistrati dagli eventi bellici.

*D. M. 16 febbraio 1950 (Gazz. Uff. n. 125*): Determinazione di centri cui si applicano le provvidenze per centri sinistrati dagli eventi bellici previste dal decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18 e successive modificazioni.

**Disegno di legge* pres. l'8 marzo 1950 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 1147, S. n. 1103): *Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati operanti nelle amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo.* — Il gettone di presenza per i componenti di Commissioni funzionanti nell'interesse dello Stato viene elevato a lire 500. È prevista la possibilità di una maggiorazione dell'80 per cento. Per i membri e segretari delle Commissioni giudicatrici dei concorsi viene istituita un'indennità unitaria che funziona in relazione al numero delle prove scritte, sperimentali o pratiche o manuali, e al numero di candidati. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera, in sede legislativa, esamina il provvedimento il 31 marzo, il 20 e il 28 aprile. Nelle sedute dell'11 maggio un comitato ristretto, composto del rel. *Costa* e dei dep. *Castelli Avolio* e *Ferreri*, viene incaricato di una nuova elaborazione degli articoli. Tale comitato presenta il 24 maggio un testo concordato sostanzialmente modellato su quello precedente, il quale viene approvato, oltre che con modificazioni formali, con l'aumento a lire 1.000 del gettone di presenza per i componenti delle Commissioni funzionanti nell'interesse dello Stato estranei all'Amministrazione statale (su proposta del dep. *De Martino Francesco*) e con aumenti alle indennità dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi che risiedono fuori sede (su proposta del dep. *Ferreri*) o partecipino a particolari concorsi (su proposta del rel. *Costa*) (v. pure: *Concorsi*). — *Legge 4 novembre 1950, n. 888.*

*D. M. 14 marzo 1950 (Gazz. Uff. n. 112*): Elevazione dell'indennità di carovita ai dipendenti statali con sede di servizio in alcuni comuni delle province di Genova, Milano Roma e Torino.

*D. M. 31 marzo 1950 (Gazz. Uff. n. 85):* Liquidazione in unica soluzione del valore capitale degli assegni temporanei e vitalizi in godimento da parte degli orfani degli impiegati civili dello Stato.

*D. Pres. Cons. Min. 24 maggio 1950 (Gazz. Uff. n. 179):* Caratteristiche della divisa del personale subalterno e disciplina dell'uso della divisa stessa.

**Disegno di legge* pres. il 16 giugno 1950 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 1360, S. n. 1232): *Modifiche al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, relativo alla disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti o pensionati statali.* — In seno al Comitato interministeriale è prevista la possibilità di sostituzione dei Ministri con i Sottosegretari. Vengono quindi apportate modifiche al sistema di gestione e di registrazione del movimento delle merci e regolata la vendita dei generi di prima necessità mediante pagamenti rateali. — La Commissione Finanze e Tesoro della Camera approva il provvedimento il 21 luglio 1950 con un emendamento del rel. *Sullo* per cui il limite delle anticipazioni viene elevato da 3 a 5 miliardi di lire. Tale limite viene ridotto a 2.175 milioni dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato, su proposta del Pres. *Paratore.* — *Legge 3 febbraio 1951, n. 53.*

*Proposta di legge* del dep. Carcaterra ed altri, ann. il 28 luglio 1950, svolta e presa in considerazione il 29 novembre 1950 (C. n. 1510): *Modifiche agli assegni perequativi per il personale di gruppo C delle amministrazioni dello Stato.* — Propone che tali assegni siano elevati a lire 5.100 mensili per il grado VIII e a lire 3.500 per gli altri gradi. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera.

*D. P. R. 28 luglio 1950, n. 895:* Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

*D. M. 15 settembre 1950 (Gazz. Uff. n. 287):* Costituzione della Segreteria del Comitato interministeriale per la disciplina della distribuzione al minor prezzo dei generi di prima necessità ai dipendenti statali.

*Circolare Min. tesoro 27 ottobre 1950* (Ragioneria gen. dello Stato, Div. XVI. – *Boll. Uff. Min. interno n. 12*), riguardante le quote complementari di carovita ai salariati per le quattro festività di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (v. *Feste nazionali e civili*).

*D. M. 11 dicembre 1950 (Gazz. Uff. n. 50 del 1951):* Elevazione dell'indennità di carovita ai dipendenti statali con sede di servizio in alcuni comuni delle province di Napoli e Torino.

*Proposta di legge* del sen. Farina ed altri, ann. il 22 dicembre 1950 (S. n. 1468): *Modifica della disciplina concernente gli assegni familiari per i genitori dei dipendenti dello Stato.* — Propone di eliminare la necessità del requisito della convivenza per avere diritto alle quote supplementari per i genitori a carico. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante.

*D. M. 1 gennaio 1951 (Gazz. Uff. n. 104):* Designazione di un funzionario del Ministero del tesoro a far parte della segreteria del Comitato interministeriale per la disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile dei generi di prima necessità, per i dipendenti e pensionati statali.

*D. M. 20 giugno 1951 (Gazz. Uff. n. 179):* Nono elenco dei centri cui si applicano le provvidenze di cui al d. l. L. 11 gennaio 1946, n. 18, e successive modificazioni.

*Proposta di legge* del dep. Spiazzi, ann. il 22 giugno 1951 (C. n. 2046): *Modifica dell'articolo 14 della legge 14 aprile 1949, n. 149, concernente la revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.* — Propone che l'importo stabilito per il divieto di cumulo di un trattamento di attività con un trattamento ordinario di quiescenza, a titolo di pensione sia elevato da lire 50.000 a lire 65.000. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa.

*Disegno di legge* pres. il 18 settembre 1951 dal Vice Pres. del Cons. Piccioni (×C. n. 2177, S. n. 2197): *Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.* — Dispone: 1) nuove misure di stipendi, paghe e retribuzioni, tali da assicurare una rivalutazione di almeno 39 volte, rispetto al trattamento economico del 1938, per quei dipendenti che non abbiano ancora raggiunto tale indice di maggiorazione, e garantisce a tutti i dipendenti statali un ulteriore aumento del trattamento complessivo; 2) una maggiorazione, in correlazione ai nuovi stipendi, del premio giornaliero e di presenza, del compenso per lavoro straordinario e della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità; 3) il conglobamento dell'indennità di caropane nell'indennità di carovita e relative quote complementari; l'attribuzione di un ulteriore assegno di lire 500 mensili al personale avente più di un figlio a carico per ogni figlio oltre il primo; l'aumento di lire 1.000 mensili sulla indennità di funzione per il gruppo *B* e *C* e sull'assegno perequativo per il gruppo *C;* 4) l'adeguamento del trattamento del personale in quiescenza ai miglioramenti concessi al personale in attività di servizio; 5) l'aumento dal 3 al 4 per cento del contributo a favore dell'E. N. P. A. S. Stabilisce il nuovo stipendio dei membri del Governo, il cui trattamento economico viene agganciato a quello dei gradi I (Ministri) e II (Sottosegretari) dell'ordinamento gerarchico. Agli Alti Commissari e agli Alti Commissari Aggiunti è invece attribuito uno stipendio pari al trattamento economico dei gradi II e III della gerarchia statale. Vengono soppresse le indennità di carica e alloggio previste per i membri del Governo. La spesa relativa, compresi gli oneri riflessi è di circa 45 miliardi annui lordi.

*Relazione della maggioranza della Commissione Finanze e tesoro della Camera* (rel. *Balduzzi*). — Propone i seguenti emendamenti: 1) un aumento del premio d'interessamento fruito dal personale delle FF. SS. e delle PP. TT. pari all'aumento del premio di presenza; 2) la precisazione che il compenso corrisposto al personale giornaliero dei Monopoli di Stato per lavori di carattere stagionale inerente alla lavorazione del tabacco greggio, deve essere quello del contratto collettivo di lavoro; 3) l'estensione anche al primo figlio della maggiorazione di lire 500 mensili della quota complementare della indennità di carovita, il riconoscimento del principio della *sola vivenza* a carico per la concessione di detta quota complementare per i genitori, l'elevazione a lire 25.000 mensili del limite di cui all'art. 2 del d. l. 17 novembre 1947, n. 1331, e a lire 9.000 e 8.000 dei limiti di cui all'art. 2 del d. l. L. 16 aprile 1948, n. 585; 4) la concessione, a coloro che fruiscono di una indennità caropane in misura superiore alla cifra conglobata nell'indennità carovita, di un assegno integrativo pari alla differenza della cifra e l'indennità caropane attualmente percepita; 5) il porre a carico dello Stato l'aumento

del contributo E. N. P. A. S.; 6) l'aumento da 500 milioni a 1 miliardo dell'anticipazione che il Tesoro può fare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato; 7) la concessione della facoltà agli ex-dipendenti dell'U. N. S. E. A. di optare fra il mantenimento in servizio alle nuove condizioni e le dimissioni con diritto al trattamento di favore già previsto per i dimissionari volontari dalla legge 22 febbraio 1951, n. 64; 8) la riliquidazione dell'assegno mensile di cui fruiscono gli ufficiali ed i sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio per riduzione di quadri in applicazione delle norme sullo sfollamento delle Forze armate.

*Relazione della minoranza della Commissione* (rel. *Di Vittorio*). — Rileva che, tenendo conto del rialzo dei prezzi, il disegno di legge tende a consolidare nei confronti di circa l'82 per cento del personale un abbassamento retributivo di oltre il 10 per cento rispetto al trattamento fissato dalla legge 12 aprile 1950, n. 130; che le retribuzioni degli statali sono notevolmente inferiori ai minimi contrattuali disposti nel settore privato e che il fatto che alcune retribuzioni siano state rivalutate rispetto al 1938 in misura superiore all'aumento del costo della vita, non basta a dimostrare che tali retribuzioni siano sufficienti per vivere. Rileva che la Commissione Lavoro ha approvato il 12 ottobre 1951 all'unanimità un o. d. g. in cui si è riconosciuto il diritto degli statali ad ottenere l'adeguamento periodico delle retribuzioni all'andamento del costo della vita e si è proposto che il disegno di legge venisse emendato nel senso di garantire a tutto il personale statale un aumento minimo di retribuzione corrispondente all'aumentato costo della vita accertato dal primo semestre 1950 ad oggi (13,5 per cento).

Chiede che sia dato agli statali ed ai pensionati almeno quel minimo adeguamento all'aumentato costo della vita che è stato riconosciuto a tutti gli altri lavoratori e la garanzia del potere di acquisto delle retribuzioni contro futuri aumenti.

*Discussione generale* (18 dicembre 1951). — I dep. *Preti* e *Lizzadri* chiedono l'adozione della scala mobile e una intensificazione dell'azione fiscale dello Stato; il dep. *Roberti* si dichiara contrario al punto di vista del Governo che ritiene che gli statali non abbiano diritto a maggiori rivendicazioni ed auspica la concessione del minimo utile a tutti i dipendenti; il dep. *Vocino* è contrario agli sganciamenti di alcune categorie e domanda una rivalutazione di almeno 55 volte all'anteguerra. La discussione è quindi rinviata per poter esaminare i provvedimenti sulle alluvioni.

Il 15 gennaio 1052 il dep. *Maglietta* accusa il Governo di non aver mantenuto mai gl'impegni presi in occasione dell'approvazione della legge n. 130; il dep. *Cappugi* ritiene necessaria l'adozione della scala mobile e un adeguamento effettivo del carovita, rileva l'irrisorietà degli aumenti per i gradi inferiori e prega il Governo di accogliere i suoi emendamenti che importano un ulteriore onere di circa 15 miliardi.

Il 16 gennaio 1952 il dep. *Giannini Guglielmo* sostiene l'immoralità dei bassi stipendi e ritiene che così lo Stato tende a privarsi degli elementi migliori; il dep. *Bucciarelli Ducci* auspica l'adeguamento del trattamento economico dei magistrati ed è contrario ai diritti casuali; il dep. *Turnaturi* propone la perequazione del trattamento economico degli impiegati di gruppo *B* e *C* con quelli di gruppo *A*; i dep. *Venegoni, Pieraccini* e *Massola* criticano l'atteggiamento del Governo nei confronti degli statali.

Il 17 gennaio 1952 il dep. *Lozza* insiste sulla necessità di accogliere le richieste degli insegnanti e di risolvere il problema dello stato giuridico dei professori; il dep. *Imperiale* rileva le sperequazioni a danno dei ferrovieri di grado inferiore e auspica che sia estesa l'assistenza sanitaria ai pensionati: su questo ultimo punto insistono anche il dep. *Colitto* e il dep. *De Martino Alberto*, il quale chiede altresì che sia sancito definitivamente il principio della perequazione automatica delle pensioni; il dep. *Latanza* ritiene necessaria la riforma burocratica; il dep. *De Vita* chiede il conglobamento in un'unica voce dei vari elementi delle retribuzioni e la decorrenza degli aumenti a partire dal 1° aprile 1951.

Il 18 gennaio 1952 il dep. *Paolucci* e il dep. *Belloni* ritengono necessaria una parità di trattamento economico dei dipendenti pubblici e dei dipendenti privati; il dep. *Cuttitta* auspica soprattutto uno snellimento della procedura amministrativa; il dep. *Numeroso* propone alcuni miglioramenti in favore dei gradi inferiori che importano un onere di circa 10 miliardi.

Il 22 gennaio 1952 il rel. di minoranza *Di Vittorio* ribadisce le tesi esposte nella relazione; il rel. per la maggioranza *Balduzzi* rileva che i miglioramenti apportati dalla Commissione aumentano l'onere da 45 e 55 miliardi e che altri emendamenti non sono stati approvati in considerazione della situazione del bilancio, che non avrebbe consentito ulteriori pesi senza un grave rischio per la stabilità monetaria.

Il 24 gennaio 1952 il Min. *Vanoni* afferma la necessità della rivalutazione per evitare un esodo dei migliori funzionari; dichiara di accogliere l'emendamento *Cappugi* concernente l'estensione dell'aumento di lire 1.000 dell'assegno perequativo a tutto il personale subalterno, salariato, temporaneo e ai maestri non di ruolo, per cui l'onere viene portato a 59 miliardi; è contrario alla scala mobile, perché con la sua adozione si violerebbe l'art. 81 della Costituzione.

Sono quindi approvati: *a*) un o. d. g. *Cappugi* che assicura i pubblici dipendenti che le eventuali diminuzioni del potere di acquisto delle loro retribuzioni globali verranno

tempestivamente compensate con provvedimenti legislativi periodici di revisione del loro trattamento economico; *b*) un o. d. g. *Bucciarelli Ducci* favorevole alla rivalutazione del trattamento economico dei magistrati. Vengono invece respinti o. d. g. *Viola, Grilli, Montelatici.*

*Discussione degli articoli.* — Sono respinti a scrutinio segreto: un emendamento *Di Vittorio* tendente ad assicurare un aumento minimo del 13,50 per cento (206 *sì*, 217 *no*, 5 *astenuti*); un emendamento *Preti* che stabilisce un aumento minimo del 10 per cento (197 *sì*, 224 *no*, 2 *astenuti*).

Il 25 gennaio 1952 è approvato, nonostante il parere contrario del Governo e della Commissione, a scrutinio segreto (228 *sì*, 211 *no*) il primo comma di un emendamento *Cappugi* che assicura al personale statale un aumento minimo di lire 2.000 e che comporta un ulteriore onere di 10 miliardi.

Il 29 gennaio 1952 è respinto a scrutinio segreto (207 *sì*, 252 *no*, 6 *astenuti*) un emendamento *Di Vittorio* all'emendamento *Cappugi*, che stabilisce che il minimo di lire 2.000 mensili dovrà essere aumentato gradualmente in misura proporzionale agli attuali stipendi, fatti salvi i maggiori aumenti previsti dalle tabelle allegate.

Il 30 gennaio 1952 è approvato a scrutinio segreto (252 *sì*, 246 *no*) il secondo comma dell'emendamento *Cappugi* per cui la differenza tra il minimo di lire 2.000 e gli aumenti derivanti dall'art. 1 dovrà essere corrisposta a titolo di assegno personale pensionabile. Sono altresì approvati altri due emendamenti *Cappugi* concernenti gli aumenti periodici degli stipendi degli ufficiali e dei funzionari delle FF. SS.

Il 31 gennaio 1952 il dep. *Bettiol Giuseppe* propone il deferimento del disegno di legge per la formulazione dei restanti articoli, alla Commissione, la quale non dovrà superare l'onere globale di 61 miliardi e dovrà dare una preferenza per gli stanziamenti relativi ai carichi familiari. Viene discussa a lungo la proponibilità o meno di tale proposta. Infine la proponibilità è approvata dalla Camera.

Il 1 febbraio 1952 il Pres. del Cons. *De Gasperi* pone la « questione di fiducia » sulla proposta *Bettiol*. Sul punto I di detta proposta è chiesto lo scrutinio segreto. Il dep. *Leone* contesta che si possa votare a scrutinio segreto una questione di fiducia. Nonostante il parere contrario del Pres. *Gronchi*, questo punto di vista è approvato dalla Camera. La fiducia al Governo viene limitata quindi alle parole « somma globale non superiore ai 61 miliardi » ed è approvata per appello nominale (285 *sì*, 223 *no*, 3 *astenuti*). È quindi approvata la restante parte della proposta *Bettiol* e sono respinti invece l'emendamento *Targetti-Cappugi* tendenti a riservare all'esame dell'Assemblea gli articoli 13 e 14 (228 *sì*, 258 *no*), come pure altri emendamenti tendenti a riservare all'Assemblea altri articoli.

*Formulazione degli articoli in sede redigente da parte della Commissione Finanze e tesoro* (6, 7, 8, 12 e 13 febbraio 1952). — Sono approvati i seguenti emendamenti: 1°) su proposta del rel. *Balduzzi* sono soppressi il comma relativo al riconoscimento del principio della *sola vivenza* a carico per la concessione delle quote complementari dell'indennità di carovita ai genitori, e il comma concernente l'aumento di anticipazione che il Tesoro può fare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato; su proposta del dep. *Maglietta* si stabilisce che al personale femminile coniugato spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenne quando sia data la prova della disoccupazione del marito nei modi stabiliti da apposito regolamento; su proposta del Min. *Vanoni* viene diminuito a lire 900 annuali l'aumento dell'indennità di funzione per il gruppo *B* e *C*, mentre viene aumentato l'assegno perequativo per gli avventizi, il personale subalterno, i capi operai e gli operai specializzati. Inoltre sono approvati altri emendamenti proposti dal rel. *Balduzzi* e dai dep. *Biasutti, Cappugi, Di Vittorio, Sullo* e *Zanfagnini* e un articolo aggiuntivo proposto dai dep. *Vocino* e *Balduzzi*, che stabilisce che, salve le indennità spettanti sul bilancio dello Stato per prestazioni previste da disposizioni di legge e di regolamento, ogni altro compenso per prestazioni accessorie rese allo Stato o ad enti pubblici deve essere corrisposto ai dipendenti statali, compresi i magistrati, previo assenso del Ministro, e abroga l'ultimo comma dell'art. 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392, che vieta ai magistrati di ottenere competenze accessorie.

*Approvazione degli articoli e approvazione finale* (20 febbraio 1952). — A scrutinio segreto (169 *sì*, 174 *no*) viene soppresso l'art. 4, relativo al trattamento del personale giornaliero assunto dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato. — L'approvazione finale del disegno di legge dà il seguente risultato: 400, *sì*, 19 *no*, 1 *astenuto*.

*Relazione della maggioranza della Commissione Finanze e tesoro del Senato* (rel. *Braccesi*). — Propone l'integrale approvazione del disegno di legge col testo adottato dalla Camera.

*Relazione della minoranza della Commissione* (rel. *Bitossi*). — Propone: 1°) un aumento minimo del 13,5 per cento; 2°) l'adozione della scala mobile; 3°) l'adeguamento automatico delle retribuzioni ai parastatali e ai dipendenti degli enti locali e di diritto pubblico; 4°) l'adeguamento autonomatico delle pensioni; 5°) l'estensione ai pensionati del beneficio dell'assistenza sanitaria.

*Discussione generale* (4 aprile 1952). — Alla discussione generale prendono parte i sen. *Zotta*, favorevole alla concessione ai pensionati dell'assistenza sanitaria e della 13ª mensilità; *Elia*, che chiede l'eliminazione dei diritti casuali e l'impegno del Governo di cercare di assicurare a tutti i dipendenti il minimo vitale (circa 50.000 lire al mese); *Mussini*, favorevole ad un migliore trattamento economico dei ferrovieri; *Adinolfi* e *Zelioli*, favorevoli ad un adeguamento del trattamento economico della Magistratura; *Schiavone*, che svolge un o. d. g. favorevole ad un miglioramento del trattamento economico del personale degli enti locali. Parlano altresì i sen. *Macrelli*, *Castagno*, *Tommasini*, *Berlinguer*, *Ruggeri*, *Carmagnola* e *Conti* che rivolgono varie critiche al disegno di legge. In generale molti oratori auspicano l'adozione della scala mobile e si dichiarano contrari alla disposizione concernente il trattamento economico dei membri del Governo. Intervengono quindi nella discussione il rel. di maggioranza *Braccesi*, che ribadisce la tesi dell'approvazione del testo adottato dalla Camera, e il rel. di minoranza *Bitossi*, il quale ritiene che bisogna apportare delle modifiche anche per non essere corresponsabili della procedura insolita con cui il disegno di legge è stato approvato alla Camera. Il Min. *Pella* risponde ai vari oratori e ribadisce la contrarietà del Governo all'applicazone ai dipendenti statali del sistema della scala mobile. Sono quindi approvati un o. d. g. *Zotta* per la concessione dell'assistenza sanitaria ai pensionati e l'o. d. g. *Schiavone*.

*Discussione degli articoli* (5 aprile 1952). — È approvato il testo della Camera. Sono approvati altresì: un o. d. g. *Anfossi* che invita il Governo a preparare un disegno di legge che regoli gli assegni dei membri del Governo senza che gli stessi possano essere considerati impiegati dello Stato; un o. d. g. *Persico* perché sia ripristinato l'ultimo comma dell'art. 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392; un o. d. g. *Macrelli* per l'estensione dei benefici della legge ai dipendenti degli enti parastatali; un o. d. g. *Priolo* a favore dei pensionati delle province ex-austro ungariche; un o. d. g. *Paratore* che specifica i criteri fondamentali da seguirsi nelle eventualità di variazioni del costo della vita e della conseguente revisione del trattamento economico degli statali. — *Legge 8 aprile 1952, n. 212.*

*Proposta di legge* del dep. Sullo, ann. il 21 novembre 1951 (C. n. 2327): *Modificazioni all'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 419* (v. *Pensioni civili e militari*: Disp. gen.). — Ritirata il 6 dicembre 1952.

*D. M. 7 dicembre 1951* (*Gazz. Uff. n. 19 del 1952*): Terzo elenco dei Comuni ai quali si applicano le provvidenze di cui al d. l. L. 11 gennaio 1946, n. 18, e successive modificazioni, riguardanti il personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati, con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti.

**Proposta di legge* dei dep. Cappugi e Pastore, ann. il 6 febbraio 1952 (C. n. 2516, S. n. 2198): *Concessione di acconto ai dipendenti statali su futuri miglioramenti economici.* — In attesa che siano concessi i benefici previsti dal disegno n. 2177 (v. sopra), propone la concessione di un anticipo di lire 50.000 per il personale fino al grado VI; di lire 25.000 per il personale dei gradi VII al X; di lire 12.000 per il personale dei gradi inferiori. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera esamina il provvedimento unitamente alla proposta *Di Vittorio* (v. oltre) e lo approva in un nuovo testo coordinato tra il Governo e il rel. *Balduzzi* che aumenta a lire 15.000 l'anticipo per i gradi XI e inferiori e lo concede anche ai pensionati in una misura pari al 40 per cento di una mensilità della sola pensione attualmente goduta. Inoltre viene modificato il titolo in: « *Concessione di un anticipo ai dipendenti statali* ». — *Legge 7 marzo 1952, n. 95.*

**Proposta di legge* del dep. Di Vittorio ed altri, ann. il 6 febbraio 1952 (C. n. 2517, S. n. 2198): *Concessione di un acconto sui miglioramenti ai pubblici dipendenti.* — Prevede la concessione di un acconto sui miglioramenti previsti dal disegno di legge n. 2177 (v. innanzi) nella misura minima di lire 18.000 ed un acconto proporzionalmente superiore ai gradi più elevati secondo gli aumenti previsti dal suddetto disegno di legge. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera esamina il provvedimento unitamente alla proposta *Cappugi* approvandola in un nuovo testo coordinato tra il rel. *Balduzzi* e il Governo (v. innanzi). — *Legge 7 marzo 1952, n. 95.*

*Proposta di legge* del dep. Spiazzi, ann. l'11 marzo 1952 (C. n. 2579): *Modifica dell'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, concernente la revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.* — Propone che il divieto di cumulo di un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza, è limitato alla quota di pensione eccedente le lire 60.000 mensili, con decorrenza dal 1º luglio 1950. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa.

*D. M. 25 marzo 1952* (*Gazz. Uff. n. 153*): Misura della indennità di carovita ai dipendenti statali con sede di servizio in alcuni comuni della provincia di Genova.

*Circolare Min. tesoro 22 aprile 1952, n. 373.19311* (Direz. gen. del Tesoro, Div. I – *Boll. Uff. n. 5*): Applicazione della legge 8 aprile 1952, n. 212 (art. 4, 5, 6, 7 e 13).

*Proposta di legge* del dep. Cappugi, ann. il 15 maggio 1952 (C. n. 2720, S. n. 2848): *Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi 2º e 3º dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212*, re-

cante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. — Mira ad ovviare all'inconveniente derivante dalla riassorbibilità dell'assegno personale (istituito con la legge 8 aprile 1952, n. 212, per assicurare un miglioramento minimo netto di lire 2.000 mensili) in occasione di promozioni o di « scatti » di stipendio. Trasferisce perciò l'assegno personale ad incremento dell'indennità di funzione o dell'assegno perequativo, dando così al miglioramento economico natura permanente ed evitando disparità di trattamento economico tra personale in servizio al 30 giugno 1951 e quello successivamente assunto. — Approvata dalla Camera il 24 febbraio 1953. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato.

*D. P. R. 11 luglio 1952, n. 767:* Maggiorazione delle competenze spettanti ai dipendenti statali in relazione al ripristino delle ritenute erariali. – Dette competenze sono elevate ad importi annui lordi tali che, dopo l'applicazione della ritenuta per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare ed addizionale, si ottengono importi netti mensili eguali a quelli spettanti prima della data da cui ha effetto il presente decreto.

*Circolare Min. Tesoro 17 luglio 1952, n. 47097, (Boll. Uff. Min. pubblica istruzione, n. 41):* Norme per l'attuazione dei commi 2° e 3° dell'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212 (rimborso dei contributi versati al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato).

**Disegno di legge* pres. 29 settembre 1952 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 2587, C. n. 3296): *Concessione di una indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato e da enti pubblici.* — È fissata in lire 155 giornaliere. — *Legge 2 aprile 1953, n. 310.*

*D. M. 12 febbraio 1953 (Gazz. Uff. n. 50):* Elenco delle località nelle quali si applicano le provvidenze a favore dei centri sinistrati da eventi bellici, previste dall'art. 4 del d. l. 24 maggio 1947, n. 517.

*Interr.* Giacchero, ann. 25 giugno 1948: Esclusione dall'assegno personale di cui ai dd. ll. 21 novembre 1945, n. 722, 25 ottobre 1946, n. 263, e 5 agosto 1947, n. 778, dei dipendenti statali reduci (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Natta, ann. 5 luglio 1948: Indennità a favore del personale statale in servizio nei centri danneggiati dalla guerra (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* sen. Lepore, ann. 4 agosto 1948: Proroga dell'indennità centri sinistrati alla città di Benevento; es. 2 ottobre 1948.

*Interp.* Cappugi, Di Vittorio, Preti, Parri, Leone Marchesano, Roberti, Santi e Corbino, ann. 22, 27 e 29 settembre e 4, 5 e 7 ottobre 1948: Miglioramenti economici dei dipendenti statali; svolte il 6 e 7 ottobre 1948. – Il Min. *Pella* ritiene che il problema sostanziale sia quello della rivalutazione degli stipendi, ma afferma che, allo stato attuale, il Governo non potrebbe accedere alle richieste avanzate in tal senso e può solo riconfermare il «fermo proposito » di addivenire al più presto alla soluzione del problema, dato che esso ha l'imprescindibile dovere di difendere « costi quel che costi » la lira ed il bilancio. Successivamente il dep. *Di Vittorio* dichiara di trasformare la sua interpellanza in *mozione*, la quale propone la costituzione di una Commissione per esaminare li problema del trattamento economico dei dipendenti statali e chiede la concessione di un acconto minimo di lire 5.000. Il Pres. del Cons. *De Gasperi* approva la proposta dell'istituzione di una Commissione, ma non quella della concessione dell'acconto. È approvata quindi la prima parte della mozione con un emendamento *Cappugi* che fissa al 31 dicembre 1948 il termine entro il quale la Commissione dovrà riferire.

*Interr.* sen. Musolino, ann. 29 settembre 1948: Riconoscimento della qualifica di centri sinistrati ai comuni di Siderno Marina, Gioia Tauro, Rosarno e Brancaleone (Reggio Calabria) ai fini delle indennità al personale statale (r. s.); es. 30 ottobre 1948.

*Interr.* Palenzona, ann. 23 ottobre 1948: Perequazione della indennità di comando prevista per il personale dell'Amministrazione centrale comandato a prestare servizio fuori della Capitale (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Colasanto, ann. 27 gennaio 1949: Perequazione del trattamento economico fra il personale civile non di ruolo licenziato dal governo della Repubblica sociale e quello in servizio presso Enti militari del Sud (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interr.* Preti, ann. 17 febbraio 1949: Indennità di carovita ai dipendenti dello Stato legalmente separati dalla moglie (r. s.); es. 29 marzo 1949.

*Interr.* Roberti, ann. 3 maggio 1949: Ritenute agli ex-funzionari in servizio presso la Repubblica di Salò (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* Greco, ann. 7 giugno 1949: Provvedimenti per la proibizione del cumulo d'impiego e di stipendio (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* Cuttitta, ann. 24 settembre 1949: Trattamento economico degli operai salariati (r. s.); es. 27 ottobre 1949.

*Interr.* De' Cocci, ann. 7 luglio 1949: Estensione della corresponsione della indennità di carovita ai dipendenti dello Stato e degli enti locali anche per i figli studenti fino al completamento degli studi e in ogni caso non oltre il 26° anno di età (r. s.); es. 21 settembre 1949.

*Interr.* Bovetti, ann. 2 dicembre 1949: Concessione dell'indennità caropane ai funzionari sprovvisti delle carte annonnarie antecedentemente al cessato tesseramento del pane (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Storchi, ann. 2 febbraio 1950: Interpretazione del requisito « convivenza » agli effetti della corresponsione ai dipendenti dello Stato della quota complementare (r. s.); es. 24 giugno 1950.

*Interr.* Cuttitta, ann. 8 marzo 1950: Cumulabilità del trattamento di attività con quello di quiescenza per il personale militare riutilizzato in impieghi statali non di ruolo (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* De Meo e Imperiale, ann. 11 e 12 maggio 1950: Indennità di disagiata residenza agli impiegati di Foggia (r. s.); es. 27 maggio 1950.

*Interr.* Roberti, ann. 30 maggio 1950: Ripristino dell'orario unico; es. 30 settembre 1950.

*Interr.* Bosco Lucarelli, ann. 27 giugno 1950: Aumento della indennità di disagiata residenza al personale statale di Benevento (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Cacciatore, ann. 3 luglio 1950: Aumento dell'indennità di disagiata residenza agli impiegati statali, parastatali e di enti locali (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Tremelloni, ann. 13 febbraio 1951: Autovetture a disposizione dei funzionari dello Stato; es. 4 luglio 1951.

*Interr.* Colitto, ann. 15 febbraio 1951: Estensione dell'indennità caroviveri alle sorelle nubili inabili al lavoro (r. s.); es. 13 marzo 1951.

*Interr.* Salizzoni, ann. 16 febbraio 1951: Corresponsione dell'indennità caropane ai dipendenti e pensionati statali produttori di grano (r. s.); es. 16 ottobre 1951.

*Interr.* Grifone, ann. 8 marzo 1951: Concessione dell'aumento sulla indennità giornaliera ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici trasferitisi ad Avellino dopo il 10 giugno 1940 (r. s.); es. 24 aprile 1951.

*Interr.* Angelucci Mario, ann. 19 aprile 1951: Applicazione dell'articolo 1 del d. l. L. 12 aprile 1946, n. 251, relativo alla indennità di carovita agli statali aventi sede normale di servizio nei comuni di Perugia ed Assisi (r. s.); es. 8 maggio 1951.

*Interr.* Guadalupi, ann. 14 settembre 1951: Corresponsione, in occasione del ferragosto, di una gratifica straordinaria ai soli funzionari amministrativi dei gradi 4°-6°; es. 15 gennaio 1952.

*Interr.* Foderaro e Sansone, ann. 2 ottobre 1951: Estensione dei proventi casuali a tutti i funzionari amministrativi (r. s.); es. 22 aprile 1952.

*Interr.* Belloni, ann. 18 dicembre 1951: Concessione di un anticipo ai dipendenti statali in attesa dell'approvazione della legge sulla revisione del trattamento economico (r. s.); es. 29 gennaio 1952.

*Interr.* Silipo, ann. 19 febbraio 1952: Premio di presenza ai dipendenti dello Stato in congedo ordinario, straordinario e matrimoniale (r. s.); es. 20 marzo 1952.

*Interr.* Cornia, ann. 16 luglio 1952: Compensi ai dipendenti statali, civili e militari, per periodi di ferie non godute (r. s.); es. 3 ottobre 1952.

*Interr.* sen. Braschi, ann. 4 dicembre 1952: Equiparazione del trattamento tra i dipendenti parastatali e quelli statali (r. s.); es. 13 febbraio 1953.

*Interr.* sen. Russo, ann. 16 dicembre 1952: Norme interpretative del d. P. R. 11 luglio 1952, n. 767 (r. s.); es. 13 febbraio 1953.

*Mozione* Di Vittorio, letta 13 marzo 1953: Concessione di un acconto ai dipendenti statali nella misura minima di lire 2.500 mensili con decorrenza 1° gennaio 1953.

MISSIONI E TRASFERIMENTI

*D. l. 10 aprile 1948, n. 400:* Concessione del trattamento di missione al personale statale che si reca a votare in un comune diverso da quello dove presta servizio. — Ratificato in blocco con *legge 22 aprile 1953, n. 342* (C. n. 520-159, S. n. 2517).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 860:* Norme sul trattamento economico per le missioni dei dipendenti statali in territorio estero. — Sono aumentate le indennità di missione all'estero per il periodo 9 settembre 1943–2 ottobre 1945. Con effetto dal 3 ottobre 1945 autorizza la concessione ai capi delle delegazioni che si recano all'estero per stipulare accordi economici, commerciali o politici, con obbligo di rendiconto, di un fondo in valuta locale per far fronte alle spese di ufficio e di rappresentanza. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-143, S. n. 2377.

**Proposta di legge* del sen. Bitossi, ann. il 21 aprile 1949 (S. n. 379, C. n. 585): *Proroga al 30 giugno 1951 del termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, nel caso che esso sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1951.* — La Commissione Finanze e tesoro della Camera l'approva il 31 maggio 1950 inserendovi la ratifica del d. l. 5 agosto 1947, n. 821. — *Legge 30 giugno 1950, n. 536.*

*Circolare Min. lavori pubblici 29 novembre 1949, n. 30608,* (Direz. gen. Affari generali e personale – *Boll. Uff. Min. lavori pubblici n. 2 del 1950):* Applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7: Trasporto masserizie e mobili effettuati da dipendenti dello Stato in caso di trasferimento.

**Disegno di legge* pres. il 9 novembre 1950 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 1636, S. n. 1488): *Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.* — L'indennità di missione giornaliera è stabilita in un massimo di lire 6.000 per i primi gradi e in un minimo di lire 1.800 per i soldati e graduati di truppa. L'indennità oraria in un massimo di lire 250 per le ore notturne per i primi tre gradi e in un minimo di lire 56 per le ore diurne per i soldati e graduati di truppa. Fissa rigorosi criteri per l'accertamento della durata che dovrà essere determinata preventivamente dall'ufficio che conferisce l'incarico (tranne che per i funzionari di grado più elevato), in guisa che la liquidazione sarà commisurata alla durata minore tra quella preventivata e quella risultante dai documenti di viaggio. Per i funzionari di grado superiore al VII, il tempo impiegato per il compimento della missione dovrà risultare da una dichiarazione scritta dai medesimi, oltre che dai documenti di viaggio. Prevede inoltre l'adeguamento dei compensi chilometrici previsti per il rimborso spese di trasporto relative ai trasferimenti. Aumenta infine di cinque volte le attuali misure dell'indennità di prima sistemazione. Estende ai segretari comunali e provinciali i miglioramenti previsti dal disegno di legge e dà facoltà agli enti pubblici di concedere analoghi miglioramenti ai propri dipendenti, purché non ne risulti un trattamento più elevato di quello stabilito per il personale statale.

La Commissione Finanze e tesoro della Camera discute il provvedimento il 14 dicembre 1950 e il 10 gennaio 1951. Su proposta del dep. *Ceccherini* è stabilita in 15 Km. (anziché in 30) la distanza minima per la corresponsione dell'indennità giornaliera; su proposta del rel. *Sullo* la riduzione a metà dell'indennità giornaliera è stabilita dopo i primi 90 giorni (anziché dopo i primi 60), la corresponsione dell'indennità oraria per le missioni compiute in località non distanti meno di 4 Km. (anziché 8), l'aumento a lire 35 al Km. (anziché 25) per i percorsi non serviti da trasporti pubblici, l'estensione del trattamento di missione ai dipendenti degli enti locali; su proposta del Min. *Petrilli,* è fissata al 1° gennaio 1951 l'inizio dell'efficacia della legge. Sono inoltre approvati anche altri emendamenti proposti dal Min. *Petrilli,* dal rel. *Sullo* e dai dep. *Ceccherini, De Palma, Corbino* e *Amendola Pietro.*

La Commissione Finanze e tesoro del Senato approva il provvedimento il 1° marzo 1951 con altre modifiche. In particolare stabilisce che per le missioni o trasferte effettuate in località distanti tra 8 e 15 Km. gli importi dell'indennità giornaliera sono ridotti di un quinto; ripristina il limite minimo di 8 Km. per la corresponsione dell'indennità giornaliera e dispone che nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa l'esclusione dal rimborso di spese e dalla corresponsione di indennità nei casi di trasferimento a domanda del personale. Un'altra modifica è apportata dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera il 9 maggio 1951. Il disegno di legge è quindi definitivamente approvato dalla Commissione del Senato il 30 maggio 1951. — *Legge 29 giugno 1951, n. 489.*

*Disegno di legge* pres. il 24 dicembre 1952 dal Min. *ad interim* del tesoro Pella (S. n. 2756): *Proroga al 30 giugno 1954 del termine previsto per il trasloco, con diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali.* — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante.

*Interr.* Bettiol Francesco, ann. 15 settembre 1948: Tariffa di missione e trasferte per i funzionari dello Stato (r. s.); es. 22 ottobre 1948.

*Interr.* sen. Giardina, ann. 23 novembre 1948: Rientro presso le loro sedi di funzionari che furono trasferiti dalla Sicilia in Continente durante il periodo bellico (r. s.); 21 dicembre 1948.

*Interr.* Capalozza, ann. 10 maggio 1949: Concessione dell'indennità di missione ai funzionari comandati per servizio nel luogo della loro residenza (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* Bottai, ann. 6 luglio 1949: Indennità di missione ai funzionari dello Stato che si recano fuori sede (r. s.); es. 21 settembre 1949.

*Interr.* Sansone, ann. 7 luglio 1949: Trasferimento di personale civile, attualmente alle dipendenze degli uffici del Genio militare, dal Ministero della difesa a quello del tesoro; es. 21 novembre 1949.

*Interr.* Bucciarelli Ducci e Baglioni, ann. 28 giugno e 12 settembre 1951: Proroga delle disposizioni per la concessione dell'indennità di trasferimento ai pensionati dello Stato nella residenza di loro elezione (r. s.); es. 16 novembre 1951.

*Interr.* sen. Fiore, ann. 18 dicembre 1951: Opportunità di prorogare le disposizioni della legge 30 giugno 1950, n. 536 (r. s.); es. 15 febbraio 1952.

## IMPIEGATI PRIVATI

Vedi pure: *Assicurazioni sociali – Combattenti – Combustibili – Lavoro – Previdenza sociale – Prigionieri e dispersi.*

*D. M. 30 luglio 1948* (*Gazz. Uff. n. 212*): Contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati (0,80 per cento della retribuzione lorda).

*D. M. 4 settembre 1948* (*Gazz. Uff. n. 212*): Sospensione del contributo dovuto dai datori di lavoro dell'industria alla Cassa impiegati richiamati alle armi (dal primo periodo di paga successivo al 31 agosto 1948).

**Disegno di legge* pres. il 24 settembre 1948 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Fanfani (S. n. 89, C. n. 129): *Proroga del termine per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.* — Prevede una ulteriore proroga al 31 marzo 1949, al fine di consentire la elaborazione di norme corrispondenti alle mutate esigenze, tenendo conto dei progressi realizzati in materia di liquidazione nei contratti collettivi di lavoro. — La Commissione Lavoro della Camera, nella riunione in sede legislativa del 20 gennaio 1949, approva pure un o. d. g. *Cavallotti* e *Perrotti*, nel quale si esprime il voto di non concedere altre proroghe. — *Legge 27 gennaio 1949, n. 14.*

**Disegno di legge* pres. il 30 marzo 1949 (*urg.*) dal Min. del lavoro e previdenza sociale Fanfani (C. n. 455, S. n. 403): *Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.* — La Commissione Lavoro della Camera, nella riunione in sede legislativa del 4 maggio 1949, udite le dichiarazioni del Min. *Fanfani*, approva un emendamento del dep. *Petrone* inteso a prorogare il termine al 31 dicembre 1949. — *Legge 5 giugno 1949, n. 338.*

*D. M. 1° aprile 1949* (*Gazz. Uff. n. 113*): Sospensione del pagamento del contributo dovuto dai datori di lavoro dell'agricoltura e dagli enti cooperativi similari alla Cassa per il trattamento di richiamo degli impiegati privati.

**Proposta di legge* dei dep. Di Vittorio e Santi, ann. il 26 aprile 1949 (C. n. 497, S. n. 1122): *Interpretazione autentica della legge 22 gennaio 1934, n. 401.* — Dispone che il limite di lire 60.000 annuo stabilito dalla legge n. 401 agli effetti della determinazione dell'indennità di licenziamento deve intendersi proporzionalmente aumentato in relazione al progressivo aumento delle retribuzioni. — La Commissione Lavoro della Camera delibera, su proposta del rel. *Fassina*, di abrogare la legge n. 401. Di conseguenza anche il titolo viene modificato in: *Abrogazione della legge 22 gennaio 1934, n. 401, recante modificazioni all'articolo 10 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto d'impiego privato. — Legge 9 novembre 1950, n. 970.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-203, S. n. 2668): *Ratifica del decreto legislativo 1° novembre 1946, n. 475, concernente ulteriore proroga dei termini per il versamento al « Fondo indennità impiegati » degli accantonamenti per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione. — Legge 21 marzo 1953, n. 221.*

*Proposta di legge* del dep. De' Cocci ed altri, ann. il 19 maggio 1949 (C. n. 568): *Riforma del « Fondo per l'indennità agli impiegati ».* — Prevede, in linea generale, il mantenimento dell'attuale struttura del « Fondo » ma istituisce un periodo transitorio di 20 anni, entro il quale le aziende debbono ricostituire gli accantonamenti graduandone nel tempo l'onere, ciascuna secondo le proprie possibilità, con il solo obbligo di un versamento annuo minimo del 5 per cento delle indennità maturate. Durante il periodo di 20 anni viene istituita una forma di garanzia a favore dell'impiegato, per i casi di eventuale insolvenza del datore di lavoro per la parte di indennità non ancora accantonata e quindi scoperta con un contributo per ciascun anno proporzionale alla parte di indennità non ancora accantonata. Al termine dei 20 anni con la ricostituzione integrale del « Fondo » riprende piena applicazione la legge del 1942. — Discussa, unitamente all'analogo disegno n. 915, dalle Commissioni riunite Industria e Lavoro della Camera il 7 maggio e 29 ottobre 1952. — Rimasta presso le Commissioni riunite Industria e Lavoro della Camera in sede legislativa.

*D. P. R. 22 giugno 1949, n. 634*: Scioglimento della Società di mutua assistenza fra gli impiegati civili, con sede in Roma.

*Disegno di legge* pres. il 24 novembre 1949 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Fanfani (*urg.*) (C. n. 915): *Istituzione del fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati.* — Propone la cessazione del Fondo per l'indennità agli impiegati e la sua sostituzione con un Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati nel caso di risoluzione del rapporto di impiego. Stabilisce che i datori di lavoro verseranno al Fondo, entro il 30 giugno 1950, un importo corrispondente all'1 per cento del complesso delle somme che ciascuno dovrebbe corrispondere ai propri impiegati in servizio al 31 dicembre 1949, e provvederanno successivamente entro il 30 giugno di ogni anno ai conguagli. Regola le denunce dei datori di lavoro, il pagamento delle indennità nei casi di insolvenza del datore di lavoro, l'indennità integrativa che viene pagata direttamente dal Fondo in caso di morte o di licenziamento conseguente ad invalidità permanente dell'impiegato prima di aver compiuto 10 anni di servizio. Prevede, in determinati casi, la possibilità di esonero dei datori di lavoro dall'iscrizione al Fondo ed esenzioni fiscali per i versamenti al Fondo, per le operazioni inerenti alla gestione, ecc. Stabilisce penalità per le contravvenzioni agli obblighi imposti dalla legge. Altre disposizioni concernono la gestione del Fondo, la facoltà del Ministro del lavoro di proporre norme regolatrici e l'affidamento della vigilanza per l'applicazione della legge all'Ispettorato del lavoro. – Discusso, unitamente all'analoga proposta De' Cocci n. 568, dalle Commissioni riunite Industria e Lavoro della Camera il 7 maggio e 29 ottobre 1952. — Rimasta presso le Commissioni riunite Industria e Lavoro della Camera in sede legislativa.

**Proposta di legge* del dep. Colleoni ed altri, ann. il 3 dicembre 1949 (C. n. 939, S. n. 779): *Ulteriore proroga* (al 30 giugno 1950) *del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione. — Legge 22 dicembre 1949, n. 946.*

**Disegno di legge* pres. il 29 luglio 1950 (*urg.*) dal Min. del lavoro e previdenza sociale Marazza (S. n. 1246, C. n. 1651): *Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. — Legge 12 dicembre 1950, n. 1105.*

**Disegno di legge* pres. il 4 luglio 1951 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Marazza (C. n. 2070, S. n. 1827): *Riapertura* (fino al 30 giugno 1952) *del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione. — Legge 7 dicembre 1951, n. 1617.*

**Proposta di legge* del dep. Repossi, ann. il 25 giugno 1952 (C. n. 2790, S. n. 2465): *Proroga* (al 31 dicembre 1952) *del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. — Legge 2 agosto 1952, n. 1181.*

*D. M. 25 luglio 1952* (*Gazz. Uff. n. 193*): Composizione del Comitato e del Collegio della Cassa per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi.

*D. M. 16 agosto 1952* (*Gazz. Uff. n. 203*): Riduzione del contributo dovuto dalle aziende commerciali alla Cassa per il trattamento di richiamo degli impiegati privati. — Dal 16 giugno 1952 è ridotto, nei confronti dei datori di lavoro del commercio e degli enti cooperativi dello stesso settore, allo 0,20 per cento della retribuzione lorda.

*D. M. 2 ottobre 1952* (*Gazz. Uff. n. 241*): Riduzione al 20 per cento della retribuzione lorda del contributo dovuto dalle aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati alla Cassa per il trattamento di richiamo degli impiegati privati.

**Proposta di legge* del dep. Repossi, ann. il 12 dicembre 1952 (C. n. 3073, S. n. 2764): *Proroga* (al 30 ottobre 1953) *del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. — Legge 10 febbraio 1953, n. 82.*

*Interr.* Palenzona e Adami, ann. 29 settembre 1949 e 23 febbraio 1950: Regolamentazione definitiva del fondo per l'indennità agli impiegati (r. s.); es. 14 novembre 1949 e 1° marzo 1950.

IMPORTAZIONI, v. *Esportazioni e importazioni* e le voci ivi richiamate.

IMPOSTE E TASSE

1. Disposizioni generali – 2. Contenzioso tributario. Commissioni per le imposte – 3. Imposte dirette: a) *Disposizioni comuni. Perequazione tributaria. Ricchezza mobile. Complementare;* b) *Imposta sul reddito agrario;* c) *Imposta di famiglia,* v. *Enti locali*: Finanza ecc.; d) *Imposta fondiaria;* e) *Imposta straordinaria immobiliare e imposta sui fabbricati. Contributo erariale di guerra;* f) *Imposte sul patrimonio;* g) *Imposta camerale;* h) *Imposta sui profitti di guerra,* v. la sottovoce; *Disposizioni generali* – 4. Successioni e donazioni – 5. Tasse e imposte sul bollo e sulla pubblicità – 6. Imposte di regi-

STRO E IPOTECARIE – 7. IMPOSTE SULLE ASSICURAZIONI – 8. IMPOSTE IN SURROGAZIONE DEL BOLLO E REGISTRO. IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE – 9. IMPOSTA DI MANOMORTA – 10. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA – 11. IMPOSTA SUGLI ESERCENTI IL COMMERCIO TEMPORANEO, AMBULANTE E GIROVAGO, v. *Camere di commercio*, ecc. – 12. TASSE DI CIRCOLAZIONE – 13. DIRITTI ERARIALI SUI PUBBLICI SPETTACOLI E SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE – 14. CONCESSIONI GOVERNATIVE – 15. IMPOSTE DI SOGGIORNO, DI PATENTE, SUI PIANOFORTI, SUI CANI, TASSA SULLE INSEGNE, v. *Enti locali* (Finanza ecc.) – 16. IMPOSTA COMUNALE SUL COMMERCIO, PROFESSIONI ECC., v. la sottovoce *Imposte dirette* (Disp. comuni ecc.) e la voce *Enti locali* (Finanza ecc.) – 17. IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO. SOVRIMPOSTE DI CONFINE – 18. TASSE DI ANCORAGGIO, IMBARCO E SBARCO, v. *Porti* – 19. TASSE SCOLASTICHE – 20. CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRO LA DISOCCUPAZIONE, v. *Disoccupazione* ecc. – 21. DIRITTI DI LICENZA, v. le sottovoci: *Imposte di fabbricazione* ecc. e *Agevolazioni* ecc. e le voci: *Dogane* (Franchigie ecc.) – *Esportazioni* ecc. – *Fiammiferi e apparecchi di accensione* – 22. TASSE DI ISPEZIONE DELLE FARMACIE E DEI GABINETTI RADIO, v. *Sanità pubblica* – 23. AGEVOLAZIONI E SGRAVI FISCALI – 24. INFRAZIONI, PENE E CONDONI.

Vedi pure: *Agricoltura* (Riforma fondiaria ecc.) – *Bestiame* – *Borse valori* – *Caccia* – *Catasto* – *Circoscrizione finanziaria* – *Commercio* – *Commissione italiana per l'energia nucleare* – *Cooperazione* – *Disoccupazione* ecc. – *Dogane* – *Elba* – *Emigrazione* – *Enti locali* (Finanza ecc.) – *Esattorie e ricevitorie delle imposte* – *Esportazioni e importazioni* – *Fascismo* (Profitti di regime) – *Fiammiferi e apparecchi di accensione* – *Indennità parlamentari* – *Lotterie, tombole e concorsi pronostici* – *Lotto* – *Ministeri* (Finanze) – *Monopoli di Stato* – *Pesi e misure* – *Privative industriali* – *Sanità pubblica* – *Sardegna* – *Trattati e convenzioni internazionali* – *Trentino-Alto Adige* – *Valle d'Aosta*.

Per il personale dell'Amministrazione finanziaria, v. *Ministeri* (Finanze).

1. DISPOSIZIONI GENERALI

*D. l. 20 marzo 1948, n. 369:* Compensi per le notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento e alla liquidazione delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. — È fissato in lire 4 quando la notifica è eseguita nei comuni con popolazioni fino a 100 mila abitanti e lire 8 negli altri comuni. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con *disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (*C. n. 520-182, S. n. 2910). — La Commissione speciale della Camera lo ratifica il 12 marzo 1953 elevando tali compensi rispettivamente a lire 10 e a lire 20. — Rimasto presso la Commissione speciale del Senato in sede deliberante.

**Disegno di legge* pres. il 22 novembre 1948 (*urg.*) dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 176, S. n. 153): *Termini per l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza e per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, delle imposte dirette ordinarie, della imposta progressiva sul patrimonio, dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione.* — L'avocazione prevista dal d. l. 28 aprile 1947, n. 330, si applica ai profitti, conseguiti nel periodo 1° gennaio 1939-31 dicembre 1948. Sono soggetti ad avocazione, anche se conseguiti dopo il 31 dicembre 1948, i profitti che traggono origine da attività ed operazioni implicanti comunque violazione delle leggi e dei regolamenti e quelli indicati nell'art. 3 del d. l. n. 330. Sono prorogati: al 30 giugno 1950 il termine per l'accertamento d'ufficio della imposta straordinaria sui profitti di guerra; al 31 dicembre 1951 i termini per la rettifica da parte della Finanza delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e al 31 dicembre 1952 i termini per l'accertamento d'ufficio nei confronti dei contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione. Sono altresì prorogati: al 31 dicembre 1949 i termini di prescrizione e decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette e per l'applicazione e la riscossione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione, che vengono a scadere il 31 dicembre 1948. — *Legge 23 dicembre 1948, n. 1451.*

*Disegno di legge* pres. il 26 luglio 1949 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 577, × C. n. 1619): *Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario* (v. *Imposte dirette:* Disp. comuni ecc.) – *Legge 31 gennaio 1951, n. 25.*

*D.-l. 21 settembre 1949, n. 644:* Norme per operare il ragguaglio in lire italiane delle divise estere ai fini della liquidazione dei diritti «ad valorem», della tassa di bollo, della imposta di assicurazione e della relativa imposta sull'entrata. – Presentato per la conversione il 22 settembre 1949 con *disegno di legge* (*urg.*) del Min. delle finanze Vanoni (C. n. 781, S. n. 643). – Stabilisce che ai fini fiscali il ragguaglio in lire italiane delle divise estere sia effettuato in base al cambio settimanale ricavato dalle quotazioni giornaliere determinate dall'Istituto italiano dei cambi. – Approvato dalla Camera il 1° ottobre 1949 e dal Senato il 25 ottobre 1949. – *Legge 4 novembre 1949, n. 806.*

**Disegno di legge* pres. il 12 novembre 1949 (*urg.*) dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 885, S. n. 750): *Proroga e modifica di alcuni termini di decadenza e di prescrizione in materia tributaria.* — I termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse

e d'imposte indirette sugli affari sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1950 e 31 dicembre 1951. È prorogato inoltre al 31 dicembre 1950 il termine prescrizionale di cui all'art. 10 del d. l. 3 maggio 1948, n. 800. La rettifica e l'accertamento d'ufficio, ai fini dell'imposta ordinaria e dell'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, nei riguardi delle società per azioni, può avvenire entro un anno dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento, ai fini dell'imposta di negoziazione, dei valori sui quali le predette imposte patrimoniali vanno commisurate. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera approva, in sede legislativa, il provvedimento il 29 novembre 1949 con una modifica per cui si stabilisce che esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. — *Legge 23 dicembre 1949, n. 926.*

**Disegno di legge* pres. l'8 agosto 1951 dal Min. *ad interim* del tesoro Vanoni (S. n. 1821, C. n. 2241): *Aumento a lire 500 milioni del limite di somma previsto per l'emissione degli ordini di accreditamento per la restituzione delle imposte e tasse indebitamente percette e di diritti su prodotti che si esportano. — Legge 20 novembre 1951, n. 1512.*

*Disegno di legge* pres. il 22 novembre 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2332, *S. n. 2055): *Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale su vari tributi prevista dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.* — Tale addizionale viene elevata a centesimi 10 per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali per il periodo 1° gennaio–31 dicembre 1953. Il maggior provento dipendente dall'aumento è riservato all'Erario per far fronte alla necessità di reperire mezzi finanziari per riparare i danni causati dalle alluvioni, specie nella Valle Padana. — *Legge 2 gennaio 1952, n. 1.*

*Interr.* Troisi, ann. 29 settembre 1948: Pagamento diretto alle tesorerie di tutti i tributi straordinari (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Salvatore, ann. 27 ottobre 1948: Revoca degli accertamenti e della iscrizione a ruolo, per profitti di guerra dei contribuenti della città di Messina; es. 31 gennaio 1949.

*Interr.* sen. Salomone, ann. 10 febbraio 1949. Iscrizione provvisoriamente a ruolo del 50 per cento dei profitti di guerra sulla base dell'avviso d'accertamento; es. 7 giugno 1949.

*Interr.* sen. Jannuzzi, ann. 20 aprile 1950: Accertamenti tributari con la collaborazione delle categorie interessate, limitazione delle tassazioni a favore degli Enti locali sulle produzioni locali ritardi, nelle decisioni dei reclami dei contribuenti; es. 10 giugno 1950.

*Interr.* Belloni, ann. 28 aprile 1950: Pubblicazione cronologica ufficiale delle norme legislative vigenti relative alle imposizioni tributarie; es. 8 luglio 1950.

*Interr.* Leone Marchesano, ann. 1° giugno 1950: Pressione fiscale sull'industria conserviera ittica di Sciacca (r. s.); es. 3 ottobre 1950.

*Interr.* Basile, ann. 26 ottobre 1950: Profitti di guerra e contingenza a carico dei panificatori (r. s.); es. 23 febbraio 1951.

*Interr.* Mannironi, ann. 21 novembre 1950: Abolizione del deposito cauzionale a favore dell'Amministrazione finanziaria per tasse dovute (r. s.); es. 17 maggio 1951.

*Interr.* Rossi Paolo, ann. 30 novembre 1950: Situazione fiscale degli abitanti di Olivetta San Michele a seguito della cessione di parte del territorio alla Francia (r. s.); 18 dicembre 1950.

*Interp.* Orlando, ann. 4 luglio 1951: Inesatta « stima di conferimento » di un moto peschereccio.

*Interr.* Liguori, ann. 20 dicembre 1951: Ragione fiscale dei tributi fonografici; es. 13 maggio 1952.

*Interr.* Bucciarelli Ducci, ann. 25 novembre 1952: Trattamento tributario per i contratti dei comuni con le Società elettriche (r. s.); es. 26 febbraio 1953.

*Interr.* sen. Tissi, ann. 18 dicembre 1952: Oneri fiscali a cui è soggetto il sovracanone a favore dei Comuni rivieraschi e delle Amministrazioni provinciali (r. s.); es. 3 marzo 1953.

*Interr.* Bartole, ann. 14 gennaio 1953: Esecuzione di controlli nella gestione degli uffici del registro (r. s.); es. 13 marzo 1953.

2. CONTENZIOSO TRIBUTARIO – COMMISSIONI PER LE IMPOSTE (v. pure le altre sottovoci e le voci *Enti locali*: Finanza ecc. – *Valle d'Aosta*)

*DD. MM. 21 dicembre 1948 (Gazz. Uff. n. 40):* Istituzione di una Sezione speciale aggiunta per la risoluzione delle vertenze relative all'accertamento dei profitti di regime, presso la Commissione centrale delle imposte e costituzione di detta Sezione.

*D. P. R. 27 dicembre 1948 (Gazz. Uff. n. 37):* Costituzione della Commissione centrale delle imposte.

*D. P. R. 5 aprile 1950 (Gazz. Uff. n. 118):* Nomina del vicepresidente di sezione e sostituzione di un membro effettivo della Commissione centrale per le imposte.

*D. M. 18 gennaio 1951* (*Gazz. Uff. n. 32*): Sostituzione del Presidente della Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze relative all'accertamento dei profitti di regime presso la Commissione centrale delle imposte (dr. G. Azzariti).

*D. M. 29 luglio 1952* (*Gazz. Uff. n. 206*): Sostituzione del presidente della Sezione speciale aggiunta per la risoluzione delle vertenze relative all'accertamento dei profitti di regime presso la Commissione centrale delle imposte (dr. G. Michele).

*D. P. R. 2 agosto 1952* (*Gazz. Uff. n. 224*): Sostituzione del vicepresidente e di due membri della Sezione spciale per la risoluzione delle controversie concernenti l'applicazione dei tributi locali, presso la Commissione centrale delle imposte.

*D. P. R. 30 dicembre 1952* (*Gazz. Uff. n. 1 del 1953*): Costituzione della Commissione centrale delle imposte per il quadriennio 1953-56.

*D. M. 30 dicembre 1952* (*Gazz. Uff. n. 1 del 1953*): Costituzione presso la Commissione centrale delle imposte di due sezioni speciali per la risoluzione delle vertenze in materia di avocazione dei profitti di regime.

*Disegno di legge costituzionale* pres. il 24 febbraio 1953 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 2824): *Facoltà di attribuire, con legge ordinaria, ad organi speciali di giurisdizione la soluzione delle controversie tributarie*, fermo restando il disposto dell'art. 111 della Costituzione, cioé la possibilità di ricorrere alla Suprema Corte di Cassazione per violazione di legge. — Rimasto presso la Commissione Giustizia del Senato.

*Interr.* Liguori, ann. 10 dicembre 1948: Conferma in carica delle commissioni amministrative provinciali e distrettuali fino alla riforma del contenzioso tributario (r. s.); es. 29 marzo 1949.

*Interr.* Sajia, ann. 7 giugno 1949: Nomina dei membri delle commissioni provinciali delle imposte dirette (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* Grifone, ann. 11 luglio 1949: Indennità ai membri delle commissioni fiscali e di quelle per le vertenze agrarie (r. s.); es. 14 novembre 1949.

*Interr.* sen. Ferragni, ann. 27 settembre 1949: Inclusione di almeno un rappresentante delle categorie commerciali nelle commissioni provinciali distrettuali delle imposte dirette (r. s.); es. 16 novembre 1949.

*Interr.* Caccuri, ann. 2 aprile 1950: Inclusione nelle commissioni delle imposte dei rappresentanti degli artigiani (r. s.); es. 3 luglio 1950.

*Interr.* Capalozza, ann. 15 gennaio 1952: Assistenza e rappresentanza dei contribuenti dinanzi agli uffici e alle commissioni amministrative (r. s.); es. 20 marzo 1952.

3. IMPOSTE DIRETTE: a) *Disposizioni comuni. Perequazione tributaria. Ricchezza mobile. Complementare* (v. pure le sottovoci *Disposizioni generali* – *Agevolazioni* ecc. e le voci *Calamità pubbliche*: Alluvioni ecc. – *Disoccupazione* ecc. – *Impiegati e salariati dello Stato:* Stipendi ecc. – *Marina mercantile*: Costruzioni navali – *Rivalutazioni monetarie*)

*D. l. 12 marzo 1948, n. 318:* Proroga (al 31 dicembre 1948) dei termini di prescrizione e di decadenza stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette a carico di enti e società tassabili in base a bilancio. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*D. l. 1° aprile 1948, n. 300*: Unificazione dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sulle retribuzioni dei prestatori d'opera. — Fissa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° aprile 1948, l'aliquota del 4 per cento sul reddito di lavoro classificato in categoria C-2 eccedente lire 240.000 fino a lire 900.000 annue e l'8 per cento sulla parte che supera le lire 950.000 annue. — Ratificato in blocco con *Legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 771:* Modificazioni al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con r. d. 17 ottobre 1922, n. 1401. — Modifica gli articoli 28, 44, 2° comma, 80, 4° comma, e 87. — (C. n. 520-158, S. n. 2518). Ratificat con *Legge 28 dicembre 1952, n. 4417.*

*Disegno di legge* pres. il 22 novembre 1948 (*urg.*) dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 177): *Nuovo termine per la presentazione delle domande di rettifica in diminuzione dei redditi mobiliari* B *e* C-1 *delle province piemontesi danneggiate dall'alluvione* (31 dicembre 1948). — Ritirato il 16 giugno 1950.

*Disegno di legge* pres. il 16 dicembre 1948 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 195, C. n. 348): *Trasferimento per conguaglio monetario operato a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49* (v. *Rivalutazioni monetarie*). — *Legge 1° aprile 1949, n. 94.*

*Proposta di legge* del dep. Di Vittorio ed altri, ann. il 28 maggio 1949 (C. n. 589): *Modificazioni al regime delle imposte di ricchezza mobile e complementare.* — Propone l'esenzione dalla ricchezza mobile dei redditi di cat. *C*-2 fino a 600.000 lire annue. Per il reddito eccedente propone l'aliquota del 4 per cento sui redditi da 600.000 a 1.500.000 e dell'8 per cento sui redditi superiori. Propone altresì che sia portato da 380.000 a 900.000

lire il limite oltre il quale l'imposta complementare trattenuta è computata in acconto di quella che viene accertata direttamente sull'eccedenza a nome del lavoratore. Esenta dall'imposta di ricchezza mobile e da quella complementare le retribuzioni percepite dai lavoratori stagionali o da quelli che comunque prestano la loro opera in qualità di avventizi o di temporanei. Stabilisce che le mensilità di stipendio oltre la dodicesima e la « gratifica natalizia », siano tassate separatamente dalla retribuzione ordinaria del periodo cui si riferiscono. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera.

*Proposta di legge* del sen. Italia ed altri, ann. il 21 giugno 1949 (S. n. 482): *Riordinamento delle aliquote per l'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro.* — Propone che le categorie C-1 e C-2 siano unificate a decorrere dal 1° gennaio 1950 nella categoria *C*, alla quale sono applicabili le aliquote e tutte le disposizioni in vigore dettate per la categoria C-2. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato.

*Disegno di legge* pres. il 26 luglio 1949 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 577, × C. n. 1619): *Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario.* — Ha lo scopo di attuare i principi contenuti nell'articolo 52 della Costituzione e di porre su nuove basi i rapporti tra contribuenti e Amministrazione, ponendo a base fondamentale della procedura di accertamento la dichiarazione del contribuente. Prende le mosse dal d. l. L. 24 agosto 1945, n. 585, che di fatto non entrò mai in vigore. Dispone: 1°) che ogni contribuente presenti anualmente una dichiarazione dei redditi, soggetti alle imposte dirette secondo le norme del d. l. L. 24 agosto 1945, n. 585 (che entrano in vigore, eccezione fatta di alcune minori). Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione i prestatori di opera subordinata aventi esclusivamente redditi di categoria *C*-2, se il reddito complessivo, ai fini di detta imposta, non superi le lire 600.000 nonché i contribuenti il cui reddito complessivo, valutabile ai fini della stessa imposta complementare non superi le lire 240.000, limitatamente ai redditi dei terreni e ai redditi agrari. I redditi mobiliari di categoria *B* e *C*-1 accertati al nome di persone fisiche usufruiscono di una franchigia di lire 240.000; ogni persona a carico dà luogo ad una deduzione dall'imponibile per l'imposta complementare per una cifra di reddito di lire 36.000 e questa ultima imposta viene applicata secondo un'aliquota progressiva, che, partendo dal 2 per cento su un imponibile di lire 240.000, o inferiore, giunge al 65 per cento su un imponibile da 500 milioni in avanti; 2°) l'istituzione di una sanzione autonoma per l'omissione della dichiarazione annuale, senza pregiudizio di quelle previste per le singole imposte; 3°) che il periodo della riscossione delle imposte dirette, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53, venga avvicinato a quello della produzione del reddito; 4°) che i tributi collegati con la ricchezza mobile a favore degli enti locali non possono essere applicati in misura superiore a quella in vigore prima delle vicende belliche; e che l'imposta di famiglia non può essere applicata con aliquota superiore all'8 per cento, e ciò per i redditi imponibili da 5 milioni di lire in avanti. L'imposta straordinaria personale sulle spese non necessarie, istituita col d. l. 27 maggio 1946, n. 598, cessa di avere applicazione con l'anno 1951 e così pure l'imposta speciale sui redditi dei capitali delle imprese industriali e delle società non concessionarie (r. d. l. 12 aprile 1943, n. 205, e d. l. L. 19 ottobre 1944, n. 384); 5°) norme riguardanti la valutazione e la rivalutazione per conguaglio monetario di materie prime e di merci; norme per la ricostruzione della scorta indispensabile al normale funzionamento delle aziende, che sia stata realizzata o perduta nel periodo dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1945; norme per l'ammortamento anticipato di nuovi impianti o di ampliamenti di impianti preesistenti, che siano stati costruiti od ampliati dal 1° gennaio 1946; 6°) dispone pure che le imprese soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 2195 del Codice civile, che non siano società od enti tassabili in base al bilancio, possono chiedere che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati di idonee scritture contabili.

Contiene inoltre diverse norme di carattere straordinario e transitorio, le principali delle quali sono: 1°) un rilevamento fiscale straordinario, coperto dal segreto d'ufficio, per l'identificazione dei contribuenti e dei cespiti produttori di redditi assoggettabili ad imposizioni dirette, con sanzioni, anche limitatrici della libertà personale, per i contravventori alle varie norme; 2°) particolari criteri per la valutazione del realizzo – all'infuori della liquidazione dell'impresa – della scorta permanente e della sua ricostruzione, oltre i casi già indicati al n. 5; norme di favore per la sistemazione di situazioni tributarie contenziose, (in particolare condono di penalità e riduzione di ufficio della cifra dichiarata) entro 4 mesi dell'entrata in vigore della legge, comprese quelle relative a tasse ed imposte indirette sugli affari, imposte di fabbricazione ed altri minori; 3°) la proroga delle agevolazioni tributarie in favore delle fusioni di società e delle concentrazioni di aziende sociali e relativi aumenti di capitale (cessate col 13 settembre 1949) e quelle per la regolarizzazione delle società non regolarmente costituite o la cui scadenza non sia stata prorogata ai sensi delle disposizioni vigenti.

La maggioranza della Commissione Finanze e tesoro del Senato (rel. *Zoli*) propone numerose modifiche. Altre modifiche, miranti a stabilire una maggiore giustizia fiscale e ad assicurare più rilevanti entrate, sono proposte dalla minoranza della Commissione (rel. *Ruggeri*).

Il Senato inizia la discussione il 25 luglio 1950. Intervengono i senatori *Valmarana*, *De Luca*, *Persico* e *Origlia;* (26 luglio) *Zotta*, *Fortunati*, *Bisori*, *Ricci Federico*, *Tessitori* e *Menghi*. Il relatore di maggioranza *Zoli* osserva che la riforma tributaria mira a scopi di giustizia sociale e si ispira ad un principio nuovo, secondo il quale il debito tributario è considerato alla stregua di un obbligo morale cui il singolo è tenuto nei confronti della comunità. Il relatore di minoranza *Ruggeri* afferma di essere consenziente sui concetti fondamentali della legge, ma ribadisce che per la moralizzazione della coscienza tributaria occorre che l'istituto della dichiarazione obbligatoria sia fiancheggiato da una concezione politica diversa e da una strumentazione differente da quella prevista.

Il 27 luglio il Min. *Vanoni* (che era già intervenuto il giorno precedente per chiarire che le sanzioni tributarie restano di natura essenzialmente pecuniaria e solo in relazione al censimento tributario sono previste sanzioni detentive), dopo aver risposto alle osservazioni dei vari senatori, dichiara che le aliquote fissate resteranno immutate e ribadisce la necessità di rivedere le attuali esenzioni. È quindi approvato all'unanimità il passaggio alla discussione degli articoli, la quale s'inizia il 28 luglio e prosegue il 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26 e 27 ottobre 1950. È approvato il testo proposto dalla maggioranza della Commissione con emendamenti proposti dai senatori *Ricci Federico*, *Conti*, *Zelioli*, *De Luca*, *Bertone*, *Origlia*, *Bisori*, *Tessitori*, *Fortunati* e *Bracesi* e dai relatori *Ruggeri* e *Zoli*. Sono approvati altresì: un o. d. g. *Zoli* e *Fortunati*, in cui si invita il Governo a presentare, dopo il primo periodo di applicazione della legge sulla perequazione tributaria, un provvedimento legislativo, in base al quale siano esonerati dalla presentazione della dichiarazione annua coloro il cui reddito complessivo, ai fini della imposta complementare progressiva sul reddito, non ecceda le lire 400.000; un o. d. g. proposto dalla Commissione, in cui si invita il Governo a presentare un provvedimento legislativo relativo alle esenzioni fiscali, il quale dia facoltà al Governo, sentita un'apposita Commissione parlamentare, di elencare entro un anno le forme di esenzione consigliata da gravi esigenze economiche e sociali.

Le principali modificazioni introdotte dal Senato sono: 1°) l'attenuazione delle sanzioni per l'omissione della dichiarazione annuale, delle sanzioni limitatrici della libertà personale ai contravventori delle norme per il rilevamento fiscale straordinario e di altre minori; 2°) l'ammissione del coniuge fra le persone per le quali è ammessa la detrazione ai fini dell'imposta complementare; 3°) l'aumento al 12 per cento dell'aliquota massima dell'imposta di famiglia, da applicarsi però sui redditi raggiungenti almeno 12 milioni di lire e la conferma della supercontribuzione a favore degli enti locali approvate definitivamente dalla Commissione centrale per la finanza locale o dalle Giunte provinciali amministrative, secondo le competenze, fino al 30 luglio 1950, per i bilanci del corrente anno; 4°) la riduzione delle aliquote massime dell'imposta complementare dal 65 al 50 per cento e l'abbassamento della curva per i redditi intermedi 5°) l'autorizzazione al Governo a coordinare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il d. l. L. 24 agosto 1945, n. 585, con la presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di 5 deputati e di 5 senatori (per la composizione di detta Commissione, v. *Camera dei deputati:* Commissioni consultive).

Il Senato respinge invece la proroga delle agevolazioni tributarie in favore delle fusioni delle società e delle concentrazioni di aziende.

La maggioranza della Commissione Finanze e tesoro della Camera (rel. *Martinelli*) propone l'approvazione del disegno di legge nel testo del Senato; la minoranza (relatori *Dugoni* e *Pieraccini*) osserva che con il provvedimento si potranno colpire i redditi minori, mentre resteranno esenti da ogni effettivo proporzionato rilevamento tributario i grandi gruppi industriali e finanziari e sostiene la necessità di un profondo riesame della legge chiedendone quindi il rinvio in Commissione.

La Camera inizia la discussione il 30 novembre 1950. Intervengono i deputati *Turnaturi* (favorevole con riserva), *Bonino* (ritiene che la riforma sia destinata al fallimento) e *Troisi* (favorevole); (1° dicembre) *Dugoni* (contrario), *Lombardi Riccardo* (favorevole solo all'accertamento unico), *Vicentini* e *Bernardinetti* (favorevoli); (5 dicembre) *Cavallari*, *Ghislandi* e *Pesenti* (contrari, a meno che non siano approvate le proposte dell'opposizione), *Basile* (favorevole ad un rinvio alla Commissione) e *Marabini* (favorevole ad una diminuizione del carico fiscale in agricoltura); (6 dicembre) *Cecchetini*, *Barbieri*, *Corbino* (favorevoli) e *Cimenti* (favorevole ad elevare il limite di detrazione per i componenti la famiglia).

Il rel. di minoranza *Pieraccini* ritiene che il provvedimento è tecnicamente concepito con criteri angusti e che il sistema proposto manca di coerenza in quanto lo Stato mantiene una posizione oscillante, che si può tradurre nella formula della fiducia condizionata nel contribuente. Il 7 dicembre il relatore per la maggioranza *Martinelli* illustra gli aspetti tecnici del disegno di legge. Il Min. *Vanoni* afferma che si tratta, in sostanza, di un ritorno agli schemi originari della legislazione fiscale italiana e di evitare l'inerzia fiscale conseguente all'istituto della conferma tacita, che è alla base di tutti i mali dell'attuale sistema finanziario italiano; che è convinto dell'efficacia del giuramento, ma che non ritiene opportuno introdurlo nell'ordinamento tributario prima che non siano state poste tutte le condizioni perché esso possa esplicare la sua altissima funzione;

ritiene infine che la legge abbia, oltre a pregi di natura tecnica, un pregio di natura politica: potenziando l'impostazione diretta, si rafforza lo spirito di critica all'azione del Governo. Viene quindi respinto, a scrutinio segreto, un o. d. g. *Ghislandi* per il rinvio del disegno di legge alla Commissione. È invece approvata la proposta della Commissione di deferire alla Commissione stessa la formulazione degli articoli ad eccezione di sette articoli il cui esame resta riservato all'Assemblea.

Detti articoli sono approvati il 12, 13 e 14 dicembre 1950 con emendamenti proposti dai deputati *Guerrieri Emanuele* (diminuzione da 10.000 a 5.000 lire del minimo dell'ammenda per chi omette di presentare la dichiarazione) e *Vicentini* (concernente le norme di favore per la sistemazione di situazioni tributarie contenziose); vengono invece respinti tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi (alcuni dei quali anche a scrutinio segreto) proposti dall'opposizione.

La Commissione Finanze e tesoro approva gli articoli ad essa deferiti il 14 e 15 dicembre 1950, con emendamenti proposti dal rel. *Martinelli* e dai deputati *Turnaturi, Bonino* (elevazione da 30.000 a 50.000 lire della detrazione per ciascun componente la famiglia); e *Vicentini* (vengono ripristinate le agevolazioni tributarie e in favore delle fusioni di società e delle concentrazioni di aziende sociali e dei relativi aumenti di capitale, estendendole, su proposta del dep. *Ceretti* anche alle cooperative) e con il ripristino, per alcuni articoli del testo governativo. La Camera approva definitivamente gli articoli formulati dalla Commissione e il disegno di legge nel suo complesso il 19 dicembre 1950 (241 *sì*, 147 *no*, 1 *astenuto*).

Il Senato approva le modificazioni della Camera il 22 dicembre 1950 (v. pure la sottovoce: *Infrazioni, pene e condoni*). — *Legge 11 gennaio 1951, n. 25.*

**Disegno di legge* pres. il 20 settembre 1949 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 624, C. n. 853): *Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette* (v. *Esattorie e ricevitorie delle imposte*). — *Legge 15 dicembre 1949, n. 944.*

**Disegno di legge* pres. il 9 gennaio 1950 del Min. delle finanze Vanoni (C. n. 1028, S. n. 974): *Proroga della esenzione temporanea dell'imposta di ricchezza mobile a favore delle navi già ammesse a fruirne in forza di leggi speciali, che siano rimaste inattive per causa dipendente dalla guerra.* — Nella determinazione del periodo di esenzione non è computato il tempo durante il quale tali navi siano rimaste inattive per causa dipendente dalla guerra. — *Legge 15 giugno 1950, n. 531.*

**Proposta di legge* del dep. Murdaca, ann. il 23 marzo 1950 (C. n. 1182, S. n. 1104): *Proroga del termine per l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria della facoltà prevista dall'articolo 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206*, per la definizione amichevole delle controversie in materia di determinazione del valore della ricchezza ai fini dell'applicazione di alcune imposte. — Il provvedimento prevede la proroga al 31 maggio 1951 del suddetto termine. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera, in sede legisl., l'approva il 31 maggio 1950 con un nuovo testo, proposto dal rel. *Turnaturi*, per cui tale proroga viene limitata al 31 luglio 1950. — *Legge 28 giugno 1950, n. 378.*

*D. M. 12 agosto 1950* (*Boll. Uff. Min. finanze, Dir. gen. Imposte dirette e fin. straord., 1951, p. 11*): Tabella di classificazione delle attività economiche soggette all'imposta di ricchezza mobile.

*D. P. R. 8 febbraio 1951, n. 51*: Aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

*Proposta di legge* del dep. Pieraccini ed altri, ann. il 12 giugno 1951 (C. n. 1994): *Esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile di alcune attività artigianali.* — Propone che siano dichiarati esenti dall'imposta di ricchezza mobile per la durata di anni dieci i redditi derivanti da attività artigiane svolte in forma ambulante, a domicilio ed in laboratorio senza attrezzatura di macchinario azionato da forza motrice, e senza impiego di salariati di età superiore agli anni 21, eccezione fatta per i parenti del titolare. L'esenzione ha la durata di un quinquennio, ove il laboratorio venga attrezzato con macchinario azionato da forza motrice. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*Proposta di legge* del dep. Liguori, ann. il 15 giugno 1951 (C. n. 2029): *Proroga del termine previsto dagli articoli 33, 35, 36, 37, 39 e 40 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, contenente: Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario.* — Propone di prorogare detto termine (riguardante la sistemazione di particolari situazioni tributarie: in particolare l'esonero da sopratasse, penalità ecc.) dal 15 giugno al 15 settembre 1951. — Respinta il 10 ottobre 1951 dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera.

*D. P. R. 5 luglio 1951, n. 573:* Approvazione del testo unico delle norme sulla dichiarazione unica annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette. — Il t. u. è emanato in base all'autorizzazione prevista dall'art. 49 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e riunisce le norme della citata legge e quelle del d. l. L. 24 agosto 1945, n. 585.

*D. M. 13 luglio 1951* (*Gazz. Uff. n. 163*): Termine per la presentazione della dichiarazione unica dei redditi per l'anno 1951, ai fini delle imposte dirette (10 ottobre 1951).

*D. M. 13 luglio 1951 (Gazz. Uff. n. 169 suppl.):* Approvazione dei modelli di scheda per la dichiarazione unica dei redditi per l'anno 1951, ai fini delle imposte dirette.

*D. M. 14 luglio 1951 (Gazz. Uff. n. 189)*: Coefficienti di maggiorazione del reddito dominicale ed agrario per gli anni 1950 e 1951. — La valutazione, per gli anni 1950 e 1951, del reddito dominicale dei terreni, ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva sul reddito, è fatta moltiplicando per tre gli imponibili iscritti in catasto, rispettivamente, per gli anni 1949 e 1950. — Per la valutazione, agli stessi fini, dei redditi agrari, gli imponibili iscritti in catasto sono moltiplicati per quattro.

**Disegno di legge* pres. il 17 luglio 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2108, S. n. 1984): *Norme sulla rivalutazione per conguaglio monetario* (v. *Rivalutazioni monetarie*). — *Legge 11 febbraio 1952, n. 74.*

*Proposta di legge* del sen. Cerruti, ann. il 1° agosto 1951 (S. n. 1807): *Esenzioni tributarie per i coltivatori diretti e sostituzione, per gli affittuari, dell'imposta di ricchezza mobile con quella sul reddito agrario* (v. la sottovoce: *Agevolazioni e sgravi fiscali*). — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato.

**Proposta di legge* del dep. Paratore ed altri, ann. il 10 ottobre 1951 (S. n. 1917, C. n. 2229): *Sospensione fino al 27 ottobre 1951 dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 22 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, relativo alla dichiarazione unica dei redditi. — Legge 13 ottobre 1951, n. 1086.*

*D. P. R. 4 novembre 1951, n. 1582:* Disposizioni per la formazione dei ruoli delle imposte dirette per il primo semestre 1952.

*Proposta di legge* del dep. Cerabona ed altri, ann. il 30 novembre 1951, svolta e presa in considerazione il 13 dicembre 1951 (C. n. 2370): *Norme sulla revisione dei redditi diminuiti in seguito ad eventi naturali.* — Propone che i contribuenti non tassati in base a bilancio che, in conseguenza di eventi naturali, alluvioni, mareggiate, frane e simili, abbiano subìto una riduzione dei loro redditi di cat. B e C-1 in misura superiore al 30 per cento, possono chiedere, entro sei mesi dalla data dell'evento, la revisione dei redditi stessi con effetto dalla data suddetta. Tale revisione ha efficacia per l'imposta di ricchezza mobile, per l'imposta complementare, per l'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni, per l'addizionale provinciale, e per ogni altra imposta o contribuzione applicata su gli stessi redditi da qualsiasi altro ente impositore. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa.

*Proposta di legge* del Consiglio regionale della Sardegna, ann. il 5 dicembre 1951, presa in considerazione il 26 marzo 1952 (C. n. 2377): *Concessione all'Amministrazione finanziaria della facoltà di ridurre il reddito o valore accertato agli effetti delle imposte dirette, divenuto definitivo per mancato reclamo, qualora l'accertamento eseguito risulti manchevole o erroneo.* — Tale facoltà è limitata ai soli accertamenti e rettifiche notificate dagli uffici distrettuali, e non è applicabile alle notifiche di decisioni delle Commissioni amministrative e viene esercitata su istanza del contribuente, da presentarsi, ove già in atti non esista reclamo prodotto fuori termine, entro trenta giorni dalla data della notifica della cartella esattoriale. Detta facoltà è attribuita anche all'Intendente di finanza competente per territorio quando il reddito o valore accertato sia inferiore ai cinque milioni di lire, ed al Ministero delle finanze negli altri casi. – La Commissione Finanze e tesoro della Camera (rel. *Ferreri*) propone di respingere la proposta. — Rimasta in stato di relazione alla Camera.

*D. M. 29 dicembre 1951 (Gazz. Uff. n. 8 suppl. del 1952):* Approvazione di due modelli di scheda per la dichiarazione unica annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette per l'esercizio finanziario 1952-53.

*D. M. 28 gennaio 1952 (Gazz. Uff. n. 87)*: Coefficienti di valutazione ai fini dell'imposta complementare per i redditi dei terreni ed agrari per l'anno 1952. — La valulutazione avviene con lo stesso criterio, stabilito per il 1950 e 1951, con il d. M. 14 luglio 1951 (v. innanzi).

*Disegno di legge* pres. il 13 marzo 1952 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 2228): *Esenzione dell'imposta di ricchezza mobile, a condizione di reciprocità, sui redditi realizzati in Italia da società e compagnie estere di navigazione marittima e aerea.* — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato.

*Disegno di legge* pres. il 28 marzo 1952 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2634, S. n. 2301): *Riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie B e C-1 e determinazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare.* — L'aliquota dell'imposta erariale di ricchezza mobile sui redditi di lavoro indipendente (C-1) viene parificata a quella dell'imposta sui redditi di lavoro subordinato (C-2), l'aliquota dell'imposta erariale di ricchezza mobile sui redditi cat. B viene ridotta dal 18 al 9 per cento per la parte compresa fra la quota esente (lire 240.000) e lire 900.000, così come l'aliquota sui redditi di cat. C-1, ridotta dal 12 all'8 per cento, viene ulteriormente abbassata al 4 per cento per la parte compresa entro i limiti sopra indicati. Per quanto concerne l'imposta complementare, mantenuta ferma la franchigia

di lire 240.000, viene fissato a partire dal 1° gennaio 1952, un minimo imponibile di annue lire 480.000. Alla ritenuta dell'imposta complementare viene attribuito carattere di acconto, da conguagliarsi in seguito a dichiarazione. — La Camera esamina il provvedimento e, dopo interventi del rel. *Scoca*, dei dep. *Troisi, Cavallari, Corbino, Burato, Dugoni, Saggin* e *Chiaramello* e del Min. *Vanoni*, lo approva con un articolo aggiuntivo proposto dal relatore che dispone l'esonero della dichiarazione annuale, di coloro che usufruiscono agli effetti della complementare di redditi di terreni, agrari e tassabili per rivalsa inferiori complessivamente a 480.000 lire al lordo della quota esente di lire 240.000 e della detrazione per carichi di famiglia. — *Legge 21 maggio 1952, n. 477.*

*Disegno di legge* pres. il 12 luglio 1952 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 2486): *Norme per l'iscrizione a ruolo delle imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi specie, applicati in base al reddito soggetto alle imposte erariali.* — Stabilisce che nei ruoli principali può essere iscritto un carico di sovraimposizioni pari a quello applicato ai bilanci degli enti autonomi per l'anno di compilazione dei ruoli. Attribuisce carattere provvisorio alla iscrizione a ruolo delle sovraimposizioni per il secondo semestre dell'esercizio finanziario al quale i ruoli si riferiscono, salvo conguaglio sulla base delle sovraimposizioni applicate ai bilanci dell'anno solare successivo. Autorizza altresì ad iscrivere provvisoriamente nei ruoli principali supercontribuzioni non eccedenti il 150 per cento dell'aliquota massima delle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni ed il 300 per cento delle addizionali all'imposta sui redditi agrari. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato.

*Proposta di legge* del dep. Ariosto, ann. il 25 ottobre 1952, svolta e presa in considerazione il 5 marzo 1953 (C. n. 2985): *Modifica alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile categoria C-2.* — Propone, a partire dal 1° gennaio 1953, di elevare l'esenzione dei redditi di categoria C-2 dall'imposta di ricchezza mobile a lire 480.000 annue e propone le seguenti aliquote per i redditi superiori: 4 per cento sul reddito eccedente le lire 480.000 fino a lire 1.200.000 e 8 per cento sulla parte di reddito superiore a lire 1.200.000. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera.

*D. M. 28 ottobre 1952* (*Gazz. Uff. n. 293*): Valutazione dei redditi dominicali ed agrari ai fini dell'imposta complementare. — La valutazione per il 1953 avviene con gli stessi criteri, stabiliti per gli anni 1950, 1951 e 1952 con i dd. MM. 14 luglio 1951 e 28 giugno 1952 (v. innanzi).

*D. M. 6 dicembre 1952* (*Gazz. Uff. n. 300*): Approvazione di due modelli di scheda per la dichiarazione unica annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette per l'esercizio finanziario 1953-54.

*Interr.* Bonino, ann. 17 giugno 1948: Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile dei redditi industriali delle aziende del Mezzogiorno (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Calosso, ann. 20 ottobre 1948: Istituzione dell'anagrafe dei miliardari ai fini dell'accertamento di profitti eccezionalmente elevati; es. 28 ottobre 1948.

*Interr.* sen. Ottani, ann. 22 ottobre 1948: Precisa applicazione delle imposte ordinarie e straordinarie e sanzioni per tutte le frodi e evasioni; es. 19 febbraio 1949.

*Interr.* Saija, ann. 19 gennaio 1949: Necessità di rendere di pubblica ragione i coefficienti di utile determinati annualmente dal Ministero delle finanze per la formazione della materia imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile (r. s.); es. 29 marzo 1949.

*Interr.* Colitto, ann. 10 febbraio 1949: Intassabilità del reddito apistico (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interr.* Preti, ann. 14 febbraio 1949: Trattamento tributario agli effetti dell'applizione dell'imposta di ricchezza mobile ai trebbiatori settentrionali (r. s.); es. 29 marzo 1949.

*Interr.* Storchi, ann. 26 maggio 1949: Gravosità dell'imposta complementare sui redditi impiegatizi superiori alle lire 600 mila annue (r. s.); es. 21 settembre 1949.

*Interp.* Bonomi, ann. 7 giugno 1949: Adeguata elevazione del minimo imponibile per i redditi di categoria *B* e *C.1* e istituzione di un congruo minimo imponibile per i redditi agrari.

*Interr.* Stuani, ann. 21 settembre 1949: Desiderata degli ordini e collegi professionali nella nuova riforma dell'imposta di ricchezza mobile (r. s.); es. 21 novembre 1949.

*Interr.* Bettiol Francesco Giorgio, ann. 25 ottobre 1949: Applicazione della tassa di ricchezza mobile alle società cooperative tra produttori agricoli (r. s.); es. 6 maggio 1950.

*Interr.* Cimenti, ann. 21 novembre 1949: Fissazione dei redditi di ricchezza mobile, categoria *B*, a carico delle latterie sociali cooperative della provincia di Vicenza; es. 13 febbraio 1950.

*Interr.* Storchi, ann. 19 aprile 1950: Aumento del massimale della imposta diretta previsto dall'art. 85 del r. d. 4 ottobre 1935, n. 1827 (r. s.); es. 6 maggio 1950.

*Interr.* Fina, ann. 3 maggio 1950: Applicazione dell'imposta di ricchezza mobile ai caseifici sociali (r. s.); es. 5 luglio 1950.

*Interr.* Cimenti, ann. 18 luglio 1950: Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per le latterie ed i caseifici turnari; es. 14 ottobre 1950.

*Interr.* Cimenti, ann. 18 luglio 1950: Avviso di accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra alle latterie sociali, cooperative da parte degli uffici distrettuali di Vicenza e Thiene; es. 17 novembre 1950.

*Interr.* sen. Cemmi, ann. 26 settembre 1950: Revisione di aliquote di alcune imposte dirette (r. s.); es. 23 febbraio 1951.

*Interr.* Preti, ann. 4 ottobre 1951: Diminuzione di alcune aliquote di ricchezza mobile, in particolare per quanto riguarda le categorie *C*-1; es. 12 febbraio 1952.

*Interr.* Paolucci, ann. 27 settembre 1951: Proroga del termine per la presentazione della denuncia dei redditi; es. 10 ottobre 1951.

*Interr.* sen. Mastino, ann. 2 ottobre 1951: Proroga dell'attuale termine per la denuncia dei redditi; es. 3 ottobre 1951.

*Interr.* sen. Conti, ann. ed es. 3 ottobre 1951: Inesatte dichiarazioni dei redditi da parte di appartenenti ad associazioni professionali.

*Mozione* Cavallari, letta 5 ottobre 1951: Proroga del termine di consegna della denuncia dei redditi; ritirata 10 ottobre 1951.

*Interr.* Turnaturi e Momoli, ann. 27 ottobre 1951, e *interr.* Arata, Consiglio, Vicentini, Pesenti e Dugoni, ann. 6 e 12 dicembre 1951: Risultati della denuncia dei redditi in base alla legge 11 gennaio 1951, n. 25; svolte 13 dicembre 1951 — Il Min. *Vanoni* comunica che erano state presentate 455,223 denuncie ai fini della ricchezza mobile, mentre ai fini dell'imposta complementare ne sono state presentate 1.026.734 e che dei 158.380 milioni di reddito tassabile nel 1951, attualmente risultano dichiaranti redditi di categoria *B* per 166.517 milioni. Il reddito complessivo tassabile ai fini della complementare è stato di 309.677 milioni.

*Interr.* Covelli, ann. 14 novembre 1951: Sospensione della compilazione dei ruoli delle imposte per l'anno 1952, finché non siano state compiute le volture catastali dei beni escorporati (r. s.); es. 15 gennaio 1952.

*Interr.* Preti, ann. 20 novembre 1951: Obbligo di denunciare i redditi derivanti da buoni postali; es. 30 gennaio 1952.

*Interr.* sen. Lanzara, ann. 13 dicembre 1951: Temperamento del coefficiente di moltiplicazione del reddito dominicale dei terreni ai fini dell'imposta complementare (r. s.); es. 8 febbraio 1952.

*Interr.* Preti, ann. 18 gennaio 1952: Sospensione della pubblicazione delle denunzie dei redditi; es. 27 maggio 1952.

*Interr.* Schiratti, ann. 23 gennaio 1952: Moduli per le dichiarazioni dei redditi per l'anno 1951 (r. s.); es. 22 gennaio 1952.

*Interr.* Boidi, ann. 5 febbraio 1952: Riduzione dell'aliquota erariale per i redditi mobiliari di categoria *C*-1 (r. s.); es. 27 giugno 1952.

*Interr.* Piasenti, ann. 5 febbraio 1952: Ruoli per la denuncia dei redditi (r. s.); es. 14 marzo 1952.

*Interr.* Colitto, ann. 19 febbraio 1952: Denunzia dei buoni postali fruttiferi ai fini dell'accertamento del reddito imponibile (r. s.); es. 5 marzo 1952.

*Interr.* Capalozza, ann. 3 marzo 1952: Rettifiche in diminuzione delle dichiarazioni dei redditi (r. s.); es. 22 aprile 1952.

*Interr.* sen. Scoccimarro, ann. 21 marzo 1952: Tassazione delle società per azioni con il sistema degli « accordi collettivi » ad evasioni fiscali; es. 7 maggio 1952.

*Interr.* Preti, ann. 30 aprile 1952: Accertamenti in ordine alla denuncia sul reddito di Achille Lauro; es. 27 maggio 1952.

*Interr.* sen. Longoni, ann. 7 maggio 1952: Richiesta di esenzione dall'imposta complementare delle società sinistrate per eventi di guerra; es. 8 ottobre 1952.

*Interr.* Preti, ann. 13 maggio 1952: Accertamenti a carico del miliardario Armenisi; es. 5 giugno 1952.

*Interr.* Preti, ann. 6 giugno 1952: Tassazione degli armatori che frodano il fisco ed esportano valute attraverso il « trucco » delle navi panamensi; es. 27 novembre 1952.

*Interr.* sen. Canaletti Gaudenti, ann. 30 settembre 1952: Per la semplificazione della denuncia annuale dei redditi (r. s.); es. 23 gennaio 1953.

*Interr.* sen. Scoccimarro, ann. 18 novembre 1952 e 28 gennaio 1953: Per conoscere il testo di un comunicato sulla tassazione delle società per azioni cui il Ministro delle finanze ha fatto riferimento rispondendo ad una interpellanza (r. s.); es. 16 gennaio e 27 febbraio 1953.

b) *Imposta sul reddito agrario* (v. pure la sottovoce: *Agevolazioni ecc.*)

*Proposta di legge* del dep. Rivera ed altri, ann. il 14 maggio 1952, svolta e presa in considerazione il 5 dicembre 1952 (C. n. 2711): *Provvedimento per adeguare i valori del reddito agrario delle zone povere e montuose alla capacità reale della loro produttività.* — Stabilisce che i valori del reddito agrario, per ogni voce delle tariffe catastali, sono valutati in misura dal 35 al 40 per cento dei valori del corrispondente reddito dominicale. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera.

*Interr.* Micheli, ann. 27 settembre 1951: Riduzione della sovraimposta sul reddito agrario alle piccole aziende dirette coltivatrici (r. s.); es. 16 novembre 1951.

*Interr.* Rivera, ann. 11 dicembre 1951: Correzione dei criteri di valutazione del reddito agrario, al fine di alleviare il carico fatto ai territori di montagna; es. 28 aprile 1952.

c) *Imposta di famiglia*, v. *Enti locali:* (Finanza ecc.).

d) *Imposta fondiaria*

*Proposta di legge* del sen. Carboni ed altri, ann. il 9 aprile 1949 (S. n. 362): *Modificazioni alla legge 9 luglio 1908, n. 434, concernente la esenzione dalle imposte fondiarie delle case dei contadini nelle province meridionali, nella Sicilia e nella Sardegna.* — Stabilisce che sia concessa l'esenzione alle case dei contadini, indipendentemente dal reddito, e che per la risoluzione delle questioni a cui potesse dar luogo l'obbligazione della legge, abbiano competenza le Commissioni costituite per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato.

*Interr.* Troisi, ann. 13 settembre 1948: Istituzione di un'imposta pari alle aree fabbricabili come addizionale al tributo fondiario in caso di mancata sovredificazione (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Sammartino, ann. 15 maggio 1951: Esenzione dall'imposta fondiaria nei comuni distrutti dalla guerra in provincia dell'Aquila (r. s.); es. 8 agosto 1951.

*Interr.* Capua, ann. 28 marzo 1952: Revisione delle disposizioni relative all'aggravio della imposta fondiaria e della sovraimposta comunale sui terreni (r. s.); 30 settembre 1952.

e) *Imposta straordinaria immobiliare e imposta sui fabbricati. Contributo erariale di guerra* (v. pure: *Modena*)

*Proposta di legge* dei dep. Rescigno e Longoni, ann. il 7 luglio 1950, svolta e presa in considerazione il 17 novembre 1959 (*C. n. 1423, S. n. 1803): *Abolizione del contributo erariale di guerra di cui agli articoli 8 a 11 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco.* — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante (v. C. n. 2109, S. n. 1900).

**Disegno di legge* pres. il 15 marzo 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 1904, S. n. 1634): *Riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare, istituita con il regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743.* — È disposto per le annualità residue al 1° gennaio 1952 e abbraccia 10 annualità al tasso annuo del 5 per cento. È consentito il pagamento in 3 rate. — *Legge 30 giugno 1951, n. 551.*

**Disegno di legge* pres. il 17 luglio 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2109, S. n. 1900): *Determinazione del reddito imponibile dei fabbricati, riduzione delle aliquote d'imposte e relative sovrimposte e soppressione del contributo erariale di guerra.* — Detta nuovi criteri per la determinazione del reddito imponibile dei fabbricati, distinguendo quelli a fitto bloccato da quelli non soggetti al regime vincolistico. È mantenuto in vigore uno speciale trattamento per la città di Venezia. Il nuovo sistema entra in vigore dal 1° gennaio 1951 agli effetti dell'imposta complementare e dal 1° luglio 1952 ai fini dell'imposta reale sul reddito dei fabbricati. Vengono fissate nuove aliquote dell'imposta erariale (5 per cento) e delle sovrimposte a favore dei comuni (9 per cento), delle province (1 per cento) e delle camere di commercio (0,055). Dal 1° gennaio 1952 è soppresso il contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non vincolati. — *Legge 4 novembre 1951, n. 1219.*

*Interr.* Rescigno, ann. 18 novembre 1949: Abrogazione del contributo erariale di guerra sui canoni di locazione dei fabbricati non soggetti alle norme del blocco (r. s.); es. 19 dicembre 1949.

*Interr.* Saija, ann. 10 ottobre 1950: Estensione dell'esenzione venticinquennale dell'imposta sui fabbricati all'intero immobile ricostruito (r. s.); es. 6 marzo 1951.

f) *Imposte sul patrimonio* (v. pure la sottovoce: *Disposizioni generali* e la voce: *Borse valori*)

*Disegno di legge* pres. il 30 settembre 1948 dal Min. delle finanze Vanoni (S n. 100, C. n. 505): *Modificazione al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio.* — Il Senato esamina il provvedimento nelle sedute del 18 marzo, 6, 7 e 9 aprile 1949 e l'approva con alcuni emendamenti proposti dalla Commissione Finanze e tesoro, dal Min. *Vanoni*, dal rel. *Gava* e dai sen. *Lodato, Medici, Ricci Federico, Fortunati, Conci e Zoli.* — Assegnato quindi alla Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa è successivamente rinviato all'Assemblea che lo esamina il 26 e 27 luglio 1949 e l'approva con alcuni emendamenti proposti dalla Commissione e dal rel. *Vicentini*. Il disegno di legge è quindi definitivamente approvato dal Senato il 28 ottobre 1949.

Nella sua redazione finale per quanto riguarda l'*imposta straordinaria progressiva sul patrimonio delle persone fisiche* ne stabilisce l'esenzione per le collezioni o serie di cose mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, se notificate entro il 31 dicembre 1948, disponendo però la revoca dell'esenzione nel caso di alienazione a titolo oneroso entro il 28 marzo 1957. Estende ai boschi le modalità di valutazione stabilite per le aree fabbricabili, le quali si valutano, caso per caso, in base ai valori medi del periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947. Modifica le norme circa i ricorsi per la valutazione, dei terreni e dei fabbricati alle Commissioni amministrative e la valutazione del canone in natura nell'enfiteusi, colonìa parziaria ecc., la valutazione dei titoli e delle azioni quotate in borsa. Dispone che l'imposta straordinaria progressiva è dovuta in rate bimestrali entro il 1948, ovvero entro il 1949, per patrimoni costituiti per almeno due terzi da cespiti immobiliari o da aziende industriali e concede all'Amministrazione di rettificare in via provvisoria le dichiarazioni presentate dai contribuenti e, inoltre, la facoltà di provvedere ad accertamenti provvisori, qualora sia stata omessa la presentazione della dichiarazione, effettuando la iscrizione a ruolo dell'imposta relativa. Prevede anche ulteriori facilitazioni per il pagamento del debito residuato al 1° gennaio 1950 e per i contribuenti che abbiano subìto notevoli danni per eventi bellici. Regola il riscatto dell'imposta progressiva dovuta per i maggiori accertamenti in confronto della dichiarazione. Stabilisce che nel caso di contribuenti che abbiano artificiosamente frazionato il loro patrimonio presentando più dichiarazioni in uffici diversi, questi debbono presentare entro due mesi dall'entrata in vigore della legge un'unica dichiarazione complessiva; in caso diverso saranno soggetti ad una sopratassa pari alla differenza fra l'imposta definitivamente liquidata sull'intero patrimonio e quella liquidata in complesso sulla base delle dichiarazioni frazionate. Autorizza l'Intendente di finanza a richiedere all'autorità giudiziaria competente il sequestro conservativo di somme e di beni mobili di pertinenza dei contribuenti quando, in mancanza di beni immobili, capaci di garantire la riscossione dell'imposta straordinaria, si abbia motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento dell'imposta medesima. Dispone che nelle successioni aperte entro il 31 dicembre 1949 l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario venga assorbita, sino a concorrente quantità, dall'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, accertata a carico dell'autore della successione per i beni caduti nella medesima. Disciplina la deduzione, dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, dell'ammontare dell'imposta straordinaria sul patrimonio, in caso di variazioni verificatesi nell'entità del patrimonio soggetto alle due imposizioni.

Per quanto concerne l'*imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali*, stabilisce che sono soggetti a questa imposta anche quelle istituzioni, fondazioni e enti morali in genere, che corrispondono tributi sostitutivi dell'imposta mobiliare di categoria *B*. Ne estende l'esenzione alle società mutue di assicurazione rette con i principî e con la disciplina della mutualità ed operanti effettivamente secondo questi principî. Anche per questa imposta è concessa una maggiore rateazione. Per gli accertamenti, per le rettifiche delle dichiarazioni, per la risoluzione delle controversie e per la riscossione valgono le norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Anche alle norme sull'*imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio* sono apportate alcune precisazioni. È prevista poi l'utilizzazione dei saldi attivi di rivalutazione monetaria, da parte di società ed enti, per il pagamento delle due imposte patrimoniali straordinarie. Dispone la pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno, e sino ad esaurimento, nell'albo pretorio del comune capoluogo di provincia, degli elenchi degli accertamenti provvisori e definitivi. Delega infine il Governo ad emanare, entro 6 mesi dalla pubblicazione della legge, un testo unico contenente le disposizioni delle varie leggi sulle imposte straordinarie sul patrimonio. — *Legge 10 novembre 1949, n. 805.*

*D. M. 11 novembre 1949 (Gazz. Uff. n. 260):* Valore medio dei titoli quotati in borsa da tenersi in calcolo ai fini della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, determinato a norma dell'art. 5 della legge 10 novembre 1949, n. 805.

*Proposta di legge* dei dep. Tozzi Condivi e Lombardi Colini Pia, ann. il 28 febbraio 1950 (C. n. 1130): *Modifica dell'articolo 32 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, in relazione al decreto del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 382,*

*articolo 1, ed al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, articolo 83, per l'aumento dei limiti per l'esenzione dalla imposta ordinaria e straordinaria sul patrimonio in favore delle famiglie numerose.* — Detto limite è portato da lire 500.000 a 5 milioni. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*D. P. R. 9 maggio 1950, n. 203:* Approvazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio. — Tale testo unico è emanato in base alla delega prevista dall'art. 27 della legge 10 novembre 1949, n. 805, e riunisce le disposizioni dei dd. ll. 11 ottobre 1947, n. 1131, e 20 gennaio 1948, n. 11, e delle leggi 23 dicembre 1948, n. 1451 (v. la sottovoce: *Disposizioni generali*); 10 novembre 1949, n. 805, 15 dicembre 1949, n. 944 (v. *Esattorie* ecc.); e 23 dicembre 1949, n. 926 (v. la sottovoce: *Disposizioni generali*). — Il titolo I, concernente l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio delle persone fisiche, comprende 13 capi che regolano, rispettivamente: i soggetti passivi dell'imposta, l'oggetto dell'imposta, le esenzioni, la valutazione, le detrazioni e la determinazione del patrimonio netto, le dichiarazioni, l'accertamento, le riscossioni, il riscatto dell'imposta, le sanzioni, i privilegi e prescrizioni, i cespiti danneggiati dalla guerra e l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario in relazione all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio delle società e degli enti morali. Il titolo II regola l'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali. Il titolo III dispone circa l'impota straordinaria proporzionale sul patrimonio. Nel titolo IV sono contenute le disposizioni finali.

*Disegno di legge* pres. l'11 luglio 1951 (*urg.*) dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 1783, *C. n. 2283): *Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti di ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio.* — Detti termini sono prorogati al 31 dicembre 1952 per la rettifica delle dichiarazioni e al 31 dicembre 1953 per gli accertamenti di ufficio. — *Legge 7 dicembre 1951, n. 1330.*

*Proposta di legge* del sen. Bisori, ann. il 10 agosto 1951 (S. n. 1835): *Pagamento di imposte straordinarie sul patrimonio da parte dei proprietari espropriati in ordine alle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841.* — Propone che detti proprietari possono dare in pagamento delle imposte straordinarie sul patrimonio i titoli di debito publico ricevuti in pagamento di espropriazioni. — Respinta dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato il 14 febbraio 1952.

*Disegno di legge* pres. il 3 luglio 1952 dal Min. dell'agricoltura e foreste Fanfani (C. n. 2811, S. n. 2738): *Pagamento dell'indennità per i terreni espropriati e altre disposizioni finanziarie per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841.* — Stabilisce la sospensione del pagamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio nei riguardi dei cespiti soggetti ad esproprio ed al suo successivo pagamento mediante i titoli del debito pubblico corrispondenti all'indennità di espropriazione computati al loro valore nominale (v. pure *Agricoltura:* Riforma fondiaria). — *Legge 21 marzo 1953, n. 224.*

**Disegno di legge* pres. il 30 luglio 1952 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2881, S. n. 2598): *Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio.* — I detti termini sono prorogati sino al 31 dicembre 1953 per la rettifica delle dichiarazioni e al 31 dicembre 1954 per gli accertamenti di ufficio. Inoltre viene maggiormente rateizzato il pagamento dell'imposta. — *Legge 22 novembre 1952, n. 1847.*

*Interr.* Lucifredi, ann. 13 luglio 1948: Ritocco alle norme per l'imposta progressiva patrimoniale (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* sen. Ricci Federico, ann. 24 novembre 1948: Sospensione della esazione della rata di dicembre dell'imposta patrimoniale progressiva; es. 2 dicembre 1948; tramutata in *mozione.*

*Interp.* Bellavista, ann. 26 aprile 1949: Segnalazione alla Commissione censuaria centrale degli errori nella misura dei coefficienti di valutazione commessi dagli organi tecnici siciliani in relazione alla imposta sul patrimonio.

*Interr.* Lucifredi, ann. 9 giugno 1950: Accertamento dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio (r. s.); es. 3 ottobre 1950.

*Interr.* sen. Zelioli, ann. 10 ottobre 1950: Criteri di applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio (r. s.); es. il 7 novembre 1950.

*Interr.* sen. Zelioli, ann. 15 novembre 1950: Interpretazione della legge 10 novembre 1949, n. 805, in materia di imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (r. s.); es. 9 febbraio 1951.

*Interr.* Casalinuovo, ann. 13 febbraio 1951: Estensione delle agevolazioni di cui all'art. 74 del t. u. 29 maggio 1950, n. 203, alle successioni aperte dopo il 31 dicembre 1949 (r. s.); es. 24 aprile 1951.

*Interr.* Zaccagnini, ann. 17 maggio 1951: Applicabilità della detrazione per i figli caduti in guerra agli effetti dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (r. s.); es. 12 giugno 1951.

*Interr.* Preti, ann. 20 dicembre 1951: Pubblicazione delle denuncie sul patrimonio in referimento al d. l. 29 marzo 1947, n. 143; es. 13 maggio 1952.

*Interr.* sen. Braschi, ann. 7 marzo 1952: Rateizzazione della imposta straordinaria sul patrimonio (r. s.); es. 9 maggio 1952.

g) *Imposta camerale*

**Disegno di legge* pres. l'11 gennaio 1950 dal Min. ad *interim* dell'industria e commercio Bertone (S. n. 822, C. n. 1090): *Applicazione fino al 31 dicembre 1950 della maggiorazione del limite massimo dell'aliquota d'imposta camerale prevista dal primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892.* — Nella legge è anche inserita la ratifica del d. l. n. 892. — *Legge 5 luglio 1950, n. 452.*

h) *Imposta sui profitti di guerra*, v. *Disposizioni generali.*

4. SUCCESSIONI E DONAZIONI (v. pure le sottovoci *Imposte dirette*: Imposte sul patrimonio e *Agevolazioni* ecc.)

*Disegno di legge* pres. il 30 settembre 1948 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 99, C. n. 411): *Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni.* — Sostituisce alla tabella allegata al d. l. L. 8 marzo 1945, n. 90, una nuova tabella nella quale il limite che segna il primo scaglione è stato portato da 50.000 a 125.000 lire e conseguentemente sono stati variati i successivi scaglioni. Eleva da 100.000 a 750.000 lire il minimo di esenzione per ciascuna quota nelle successioni in linea retta o fra coniugi. Ai fini dell'imposta sul valore globale netto dell'eredità il minimo di esenzione è portato da 250.000 a 500.000 lire e a 3 milioni nelle successioni in linea retta o tra coniugi. Stabilisce che l'imposta relativa all'ultimo trapasso è ridotta della metà quando la successione viene ad aprirsi nel periodo di due anni dalla precedente. Porta a due anni il periodo massimo di tempo durante il quale l'apertura di una seconda successione dà diritto al beneficio tributario. Estende al pagamento dell'imposta relativa alle azioni di società commerciali o industriali il beneficio della dilazione di diritto. Esenta dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario gli enti di beneficenza, educazione ed istruzione. Accorda all'istituto, col vincolo fedecommissario, un trattamento tributario di moderazione. L'ultimo articolo (10 del disegno di legge, 12 della legge) dà facoltà all'Amministrazione, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, di accordare sul valore da essa presunto un abbuono eccezionale non superiore al terzo e tale facoltà di abbuono viene accordata per tutte le controversie di valutazione, anche per quelle relative a trasferimenti a titolo oneroso. — Il Senato discute e approva il provvedimento il 9 marzo 1949. Su proposta della Commissione Finanze e tesoro (rel. *Valmarana*) si restringe il beneficio derivante dalla doppia successione all'àmbito familiare (vengono esclusi gli estranei, gli zii e i parenti più lontani) e si stabilisce che la deduzione dall'asse ereditario per le spese funerarie è ammessa nella misura massima di lire 40.000. Su proposta del sen. *Cemmi* vengono dedotti dall'asse ereditario i debiti che i datori di lavoro hanno verso i loro dipendenti. Inoltre sono approvati altri emendamenti proposti dalla Commissione e dai sen. *Ruggeri*, *Bertone*, *Tafuri* e *Lodato*. — La Camera (rel. *Troisi*) approva il disegno di legge il 26 aprile 1949 senza modificazioni. — *Legge 12 maggio 1949, n. 206.*

*Proposta di legge* del dep. Germani, ann. il 10 marzo 1953 (C. n. 3253): *Pagamento delle imposte di successione relative ai terreni soggetti ad esproprio a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni.* — Stabilisce che dette imposte possano essere pagate con i titoli del debito pubblico corrispondenti alla indennità di espropriazione computati al valore nominale. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera.

*Interr.* Concetti, ann. 28 ottobre 1948: Modifica del d. l. 8 marzo 1945, n. 90, circa le donazioni effettuate per atto pubblico e non accettate alla data dell'8 marzo 1945, per dimostrata causa di forza maggiore (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Scotti Alessandro, ann. 20 ottobre 1949 e 7 dicembre 1950: Applicazione dell'imposta di successione sui patrimoni rurali (r. s.); es. 12 dicembre 1949 e 6 marzo 1951.

*Interr.* Casalinuovo, ann. 20 aprile 1950: Proroga dell'art. 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206 (r. s.); es. 10 ottobre 1950.

5. TASSE E IMPOSTE SUL BOLLO E SULLA PUBBLICITÀ (v. pure la sottovoce: *Disposizioni generali* e le voci: *Agricoltura*: Disp. gen. - *Cambiali* - *Debito pubblico*: Disp. gen. - *Pensioni di guerra* - *Sardegna*)

*D. l. 12 marzo 1948, n. 360:* Sospensione dell'applicazione del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 589, concernente l'istituzione di una tassa di bollo sulle consumazioni voluttuarie. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417.* — (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*D. l. 3 maggio 1948, n. 801*: Provvedimenti vari in materia di tasse di bollo. — Concerne la misura dell'aggio spettante sull'importo delle levate di valori bollati, la tassa di bollo sulle inserzioni nei giornali, sugli atti di intimazione ai testimoni ecc. Stabilisce che le tasse di bollo sui titoli e sulle cambiali stilati in valute estere, sono commisurate al controvalore in lire di dette valute sulla base delle quotazioni medie mensili stabilite dall'Ufficio italiano cambi. Eleva a 30 milioni il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1173:* Tasse di bollo sui documenti di trasporto terrestri, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei. — Impone una tassa sulle polizze di carico, le lettere di vettura e altri documenti di trasporto mediante un bollo cui i suddetti documenti dovranno essere assoggettati prima di essere consegnati ai richiedenti, in una misura proporzionale fissa indicata dalle apposite tariffe e applicata con norme e sanzioni previste dallo stesso decreto. Il decreto detta altresì norme per il pagamento virtuale di detta tassa. Stabilisce i termini entro cui i titolari dei vari trasporti, siano l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato o i privati concessionari di servizi, sono tenuti a presentare alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, una denuncia circa i biglietti da sottoporre alle tasse fisse di bollo. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-183, S. n. 2712). — La Commissione speciale della Camera lo ratifica il 20 novembre 1952 con una modifica concernente il pagamento virtuale di detta tassa che può essere consentito dal Ministero per le finanze, mediante convenzione nei termini e con le modalità che verranno indicate con apposito decreto dello stesso Ministro delle finanze. — *Legge 24 febbraio 1953, n. 143.*

**Disegno di legge* pres. il 1° luglio 1950 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 1450, S. n. 1331): *Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari* (Banco di S. Spirito, Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, Istituto di S. Paolo di Torino, Cassa di risparmio delle Province Lombarde e Banca popolare di Milano e Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie). — *Legge 16 dicembre 1950, n. 1022.*

*Disegno di legge* pres. il 28 novembre 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2358, S. n. 2511): *Delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa per l'emanazione di nuove norme sulle imposte sul bollo e sulla pubblicità.* — Propone che il Governo venga autorizzato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le nuove norme sull'imposta di bollo ed una nuova tariffa sull'imposta medesima, le quali dovranno soddisfare la esigenza di semplificare e riordinare radicalmente il tributo perequando il carico tributario sui vari atti, adeguando le aliquote al mutato valore della moneta, facilitando la identificazione delle categorie degli atti imponibili e del loro regime fiscale e rendendo più agevole il pagamento e l'accertamento dell'imposta. Autorizza il Ministro delle finanze ad affidare ad Istituti di credito la distribuzione di valori bollati ai rivenditori secondari, mediante convenzione da approvarsi con proprio decreto. Autorizza altresì il Governo ad emanare entro un anno nuove norme tributarie sulla pubblicità con allegata tariffa. Le norme e la tariffa anzidette dovranno in ogni caso tener presenti le esigenze della espansione commerciale attraverso l'attività pubblicitaria, adeguando nel miglior modo possibile il tributo alla crescente sfera di tale attività e al mutato valore della moneta, assicurando nel contempo la semplicità e la comodità nel pagamento e nell'accertamento dell'imposta. Stabilisce le sanzioni per le trasgressioni alle norme sulle imposte sul bollo e sulla pubblicità. Prevede la costituzione di una commissione parlamentare incaricata di esprimere il proprio parere al Governo sulle norme e sulle tariffe da emanarsi in base alla delega (per la composizione della Commissione, v. *Camera dei Deputati:* Commissioni consultive). — La Camera e il Senato approvano il provvedimento, senza emendamenti, rispettivamente l'11 luglio e il 17 dicembre 1952. — *Legge 27 dicembre 1952, n. 3596.*

*Interr.* Trulli, ann. 1° aprile 1949: Aumento dei valori bollati e delle tasse di registro (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* Coli, ann. 5 maggio 1949: Integrazione con marche dei valori bollati (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* Vigorelli, ann. 21 settembre 1949: Misura della tassa di bollo applicabile sulle quietanze rilasciate dal personale degli enti pubblici di assistenza in occasione della percezione di stipendi, paghe ed altri emolumenti (r. s.); es. 15 dicembre 1949.

*Interr.* Pastore, ann. 15 giugno 1951: Esenzione accordata al Comitato civico nazionale della tassa sul bollo; es. 21 novembre 1951.

*Interr.* sen. Pastore, ann. 15 giugno 1951: Autorizzazione di affiggere manifesti in esenzione al bollo, concessa all'Ambasciata degli Stati Uniti; es. 21 novembre 1951.

6. IMPOSTE DI REGISTRO E IPOTECARIE (v. pure la sottovoce: *Agevolazioni* ecc. e le voci: *Codici*: civile – *Marina mercantile* – *Mezzogiorno e Isole*)

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1057:* Agevolazioni fiscali per le fusioni e le concentrazioni di società e norme per la registrazione degli aumenti di capitale derivanti da rivalutazione monetaria. — Gli atti di fusione e di concentrazione delle società nazionali, aventi per oggetto l'esercizio di una attività commerciale, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 100. L'imposta del 4 per cento per gli aumenti di capitale effettuati con saldi attivi di rivalutazione per conguaglio monetario, ha carattere di imposta speciale di registro e non è soggetta ad alcuna addizionale. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

**Disegno di legge* pres. il 18 dicembre 1948 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 249, S. n. 219): *Modificazioni alle leggi concernenti le imposte di registro ed ipotecarie.* — Le imposte fisse minime di registro ed ipotecarie sono elevate a lire 200 e, per atti assistiti da agevolazione tributaria, a lire 500; sono altresì elevati a lire 1.500.000 i limiti di capitale delle banche popolari e società cooperative e a lire 10.000.000 i limiti di capitale delle società cooperative di produzione e lavoro, stabilendosi che ogni singola società non può concorrere, in tali consorzi, per una somma maggiore di lire 500.000; sono, inoltre, elevati a lire 5.000.000 il limite di valore nelle assegnazioni ai soci delle società cooperative agricole ed edilizie; a lire 250.000 il limite per l'esonero della registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale; a lire 5.000.000 il limite per poter usufruire della dilazione di pagamento delle imposte di registro; a lire 5.000 il limite di esonero dalla registrazione in termine fisso delle locazioni e conduzioni di beni immobili. — *Legge 15 febbraio 1949, n. 33.*

**Proposta di legge* del sen. Cappa ed altri, ann. il 14 marzo 1950 (C. n. 913, S. n. 1259): *Esenzione dall'imposta di registro di alcuni contratti di acquisto di immobili da parte dei comuni.* — Riguarda i contratti di acquisto di ville, parchi, giardini ed altri immobili aventi interesse paesistico o di importanza storica, che i comuni stessi destinino ad uso pubblico. — *Legge 15 luglio 1950, n. 592.*

*Proposta di legge* del sen. Raja, ann. il 26 luglio 1950 (S. n. 1237): *Facilitazioni fiscali per la retrocessione agli antichi proprietari dei beni immobili trasferiti per sottrarsi a persecuzioni politiche.* — Stabilisce che in tali casi è dovuta l'imposta fissa di registro e trascrizione di lire 500. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante.

**Proposta di legge* del sen. Cappa ed altri, ann. il 9 maggio 1951 (S. n. 1663, C. n. 2085): *Elevazione del valore massimo esente dalle tasse di registro nelle permute dei fondi rustici.* — Propone di elevare tale esenzione da lire 5.000 a lire 1.250.000. — La Commissione Finanze e tesoro del Senato riduce l'esenzione a lire 500.000. — *Legge 20 ottobre 1951, n. 1174.*

**Disegno di legge* pres. il 10 agosto 1952 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2882, S. n. 2602): *Trattamento tributario degli atti di concessione di spacci e rivendite di generi di monopolio* (v. *Monopoli di Stato*: Disp. gen.). — *Legge 22 novembre 1952, n. 1992.*

**Disegno di legge* pres. il 9 gennaio 1953 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 2769, C. n. 3198): *Modifiche alla imposta di registro, relativamente al regime fiscale delle cessioni di credito, dei mutui e degli appalti.* — Stabilisce una riduzione dell'aliquota normale, specie nei casi di operazioni che siano legate a forniture, appalti e lavori per lo Stato. — *Legge 4 aprile 1953, n. 261.*

*Interr.* Trulli, ann. 25 maggio 1949: Opportunità di un provvedimento legislativo per disciplinare l'imposta di registro (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* Schiratti, ann. 27 maggio 1950: Esenzione della tassa di trasferimento nelle permute di terreni (r. s.); es. 5 luglio 1950.

*Interr.* Casoni, ann. 23 settembre 1952: Richiesta di integrale pagamento della tassa di registro per il trapasso di terreni ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 (r. s.); es. 17 ottobre 1952.

7. IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI (v. pure la sottovoce *Disposizioni generali* e la voce *Esposizioni* ecc.)

*Disegno di legge* pres. il 12 marzo 1953 dal Min. delle finanze Vanoni (*C. n. 3269, S. n. 3007): *Istituzione di aliquote speciali dell'imposta di assicurazione per i contratti a garanzia della solvibilità dei debitori, delle cauzioni e delle dichiarazioni di fedeltà.* — Stabilisce l'aliquota del 2 per cento per i contratti a garanzia della solvibilità dei debitori e l'aliquota del 5 per cento per le assicurazioni di cauzioni e contro i danni derivanti da atti di infedeltà dei prestatori d'opera. — Approvato dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera il 25 marzo 1953. — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Interr.* Caramia, ann. 22 ottobre 1951: Riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni per le merci agricole autotrasportate (r. s.); es. 20 marzo 1952.

8. IMPOSTE IN SURROGAZIONE DEL BOLLO E REGISTRO. IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE (v. pure: *Borse valori*)

*D. l. 12 marzo 1948, n. 326*: Norme integrative e transitorie in materia di imposta di negoziazione e di sovrimposta di negoziazione. — Fa obbligo alle società ed enti soggetti all'imposta di negoziazione, della presentazione di una relazione stimativa, concernente il valore dei titoli, rilasciata da tre membri del Comitato direttivo degli agenti di cambio competente per territorio o della Commissione che ne fa le veci, concernente il valore dei titoli stessi appartenenti, relativamente all'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta. Detta norme circa la costituzione della Commissione per la valutazione dei titoli istituita dall'art. 7 del d. l. 5 settembre 1947, n. 1173. Stabilisce i casi di inapplicabilità fino al 31 dicembre 1948 della sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari, e autorizza il pagamento con postagiro mensile, anziché quindicinale, della sovrimposta di negoziazione. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417*. (C. n. 520-158, S. n. 2518).

**Disegno di legge* pres. il 30 settembre 1948 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 97, C. n. 154): *Norme relative alla imposta di negoziazione.* — Sospende fino al 1° gennaio 1950 l'applicazione delle disposizioni comprese nel d. l. 5 settembre 1947, n. 1173, e nel d. l. 12 marzo 1948, n. 326, relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pur essendo quotati, non hanno riportato prezzi ufficiali di compenso. Aumenta a lire 4 milioni il limite del capitale sociale stabilito per la valutazione obbligatoria dei titoli delle società con capitale sociale non inferiore a lire 250 mila. — *Legge 10 dicembre 1948, n. 1469.*

**Disegno di legge* pres. il 22 giugno 1949 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 484, C. n. 694): *Sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari.* — Sino a tutto il 30 giugno 1950 non si applica la sovrimposta di cui all'art. 17 del t. u. 9 marzo 1942, n. 357, e successive modificazioni, ripristinata col d. l. 1° aprile 1947, n. 154, e successive modificazioni. — *Legge 29 luglio 1949, n. 469.*

**Disegno di legge* pres. il 30 maggio 1950 (*urg.*) dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 1070, C. n. 1363): *Abolizione della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari*, a partire dal 1° luglio 1950. — *Legge 4 luglio 1950, n. 435.*

**Disegno di legge* pres. il 7 dicembre 1949 (*urg.*) dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 952, S. n. 810): *Provvedimenti tributari in materia di imposte in surrogazione del bollo e del registro.* — L'applicazione delle norme di procedura di valutazione dei titoli non quotati in borsa contenuta nel d. l. 5 settembre 1947, n. 1113, e nel d. l. 12 marzo 1948, n. 326, viene rinviata al 1° gennaio 1952; fino ad allora sono demandate alle sezioni speciali delle commissioni provinciali delle imposte dirette le controversie che sarebbero state di competenza del Collegio peritale di cui agli articoli 9 e 24 del d. l. n. 1173. Inoltre viene elevato il limite di capitale per l'esonero e la riduzione dell'imposta di negoziazione a favore delle cooperative e delle banche popolari (lire 3 milioni) e delle cooperative per la costruzione di case popolari (lire 10 milioni). — *Legge 20 febbraio 1950, n. 78.*

**Disegno di legge* pres. il 12 ottobre 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2235, S. n. 2034): *Modificazioni alle norme sull'imposta di negoziazione.* — Sono aumentate le attuali aliquote dell'imposta di negoziazione dovuta sulla circolazione delle azioni, obbligazioni ed altri titoli. Proroga fino al 1° gennaio 1953 la sospensione dell'applicalità delle norme dei dd. ll. 5 settembre 1947, n. 1173, e 25 maggio 1945, n. 301, relativamente al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa. Stabilisce che in tale periodo di sospensione le controversie siano decise dalle sezioni speciali per l'imposta di negoziazione presso le commissioni provinciali delle imposte. — *Legge 22 dicembre 1951, n. 1372.*

**Disegno di legge* pres. il 19 agosto 1952 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2901, S. n. 2615): *Ulteriore sospensione delle norme concernenti la valutazione dei titoli non quotati in borsa agli effetti dell'imposta di negoziazione.* — Dette norme sono sospese fino a nuove disposizioni e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1954. — *Legge 11 dicembre 1952, n. 1978.*

9. IMPOSTA DI MANOMORTA

*Disegno di legge* pres. il 12 marzo 1953 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 3270, S. n. 3016): *Abolizione dell'imposta sulle rendite degli enti di manomorta*, con effetto dal 1° aprile 1954. — Approvato dalla Camera il 1° aprile 1953. – Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

10. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA (i.g.e.) (v. pure le sottovoci: *Disposizioni generali – Agevolazioni* ecc. e le voci: *Autori ed editori – Cellulosa e carta – Cotone – Esportazioni* ecc. – *Sardegna – Stampa*)

*D. l. 3 maggio 1948, n. 799:* Nuovi provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata. — L'i. g. e. è dovuta nella misura del 5 per cento dell'entrata imponibile per gli atti economici relativi al commercio e per l'importazione dall'estero di vini spu-

manti, liquori e aperitivi alcoolici, macchine e pellicole fotografiche, essenze profumi, pellicce, pietre preziose e lavori di oreficeria, antichità e oggetti da collezione, grammofoni e dischi, carte da giuoco, ecc. Nella misura del 7 per cento per il commercio del bestiame bovino, ovino e suino, del 6 per cento per l'importazione delle carni macellate, bovine, ovine e suine; del 4 per cento per il commercio dei libri usati. — Sono regolate le norme per la corresponsione dell'i. g. e. (per mezzo di marche o del servizio dei conti correnti postali) e per le controversie relative al pagamento dell'i. g. e. mediante canoni ragguagliati al volume degli affari (possibilità di amichevole concordato con l'Ufficio del registro, ricorso alle commissioni distrettuali e in appello alle commissioni provinciali). — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-136, S. n. 2203). — La Commissione speciale della Camera approva il 21 febbraio 1952 la ratifica del d. l. n. 799, con una modifica proposta dal Sottosegr. *Castelli*, per cui sono assoggettati all'i. g. e. i passaggi di merci fra una ditta produttrice e i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico, anche nell'ipotesi di negozi e spacci di vendita gestiti da intermediari e appartenenti a questi ultimi. — *Legge 5 aprile 1952, n. 341.*

**Disegno di legge* pres. il 24 luglio 1948 (*urg.*) dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 36, C. n. 60): *Esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il frumento, la segala e l'orzo vestito, conferito agli ammassi.* — L'imposta e la relativa addizionale straordinaria dell'1 per cento, non sono applicabili a partire dal 1° agosto 1948. — *Legge 19 agosto 1948, n. 1210.*

*D. M. 12 agosto 1948 (Gazz. Uff. n. 199):* Speciale regime d'imposizione, ai fini dell'imposta sull'entrata, per il commercio dei prodotti fertilizzanti e anticrittogamici. — È dovuta una volta tanto nella misura del 10 per cento e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita. Per i prodotti di provenienza estera è riscossa all'atto dello sdoganamento.

*Proposta di legge* del dep. Bettiol Francesco Giorgio, ann. il 30 settembre 1948 (C. n. 114): *Modifica alla legge 4 luglio 1941, n. 770, concernente imposta sull'entrata.* — Esenta dall'i. g. e. i prodotti agricoli delle cooperative trasformati per conto dei suoi produttori e ad essi riconsegnati. — Ritirata il 22 giugno 1949.

*D. M. 4 ottobre 1948 (Gazz. Uff. n. 244):* Imposta generale sull'entrata per il commercio delle uova di pollame, del pollame, dei conigli e della cacciagione. — Si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo nella misura del 4 per cento per le uova e del 6 per cento per il pollame, i conigli e la cacciagione.

*Proposta di legge* del dep. Turnaturi, ann. il 30 ottobre 1948 (C. n. 155): *Nuovi criteri e modalità per l'accertamento dell'imposta generale sull'entrata delle aziende industriali, commerciali ed esercenti.* — Propone che il sistema dell'accertamento induttivo sia esteso a tutte le aziende industriali commerciali ed esercenti. Prevede inoltre la comminazione di una sopratassa da applicarsi nel caso di concordato nella misura del 20 per cento sull'ammontare dell'imposta che risulterà ancora dovuta e di una sopratassa pari all'ammontare dell'imposta quando intervenga la decisione delle apposite commissioni. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera.

*D. M. 10 novembre 1948 (Gazz. Uff. n. 273):* Imposta generale sull'entrata per il commercio degli olî minerali carburanti e lubrificanti. — È dovuta una volta tanto nella misura dell'8 per cento per gli olî minerali carburanti e del 10 per cento per gli olî minerali lubrificanti.

**Disegno di legge* pres. il 22 novembre 1948 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 178, S. n. 154): *Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per il risone ed il granoturco conferiti all'ammasso.* — L'i. g. e. e la relativa addizionale straordinaria dell'1 per cento, non sono applicabili, a partire dal 1° dicembre 1948, per il granoturco ed il risone conferiti all'ammasso e per quelli importati per conto dello Stato. — Analogo trattamento si applica alle forme di granoturco ed al riso derivati dagli accennati prodotti o importati per conto dello Stato. — *Legge 21 dicembre 1948, n. 1442.*

*Disegno di legge* pres. il 16 dicembre 1948 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 194, C. n. 252): *Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.* — Eleva all'8 per cento l'imposta sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè, bar, sale da the, sale da ballo, circoli, club ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, classificati di lusso, e sugli atti economici relativi al commercio di pellicce, pietre preziose e lavori in oro e platino; aumenta altresì al 6 per cento l'aliquota per gli esercizi di prima categoria, nonché per i barbieri e parrucchieri per uomo e per signora classificati di lusso. Riduce al 2 per cento l'aliquota dovuta per alcuni fertilizzanti e anticrittogamici e per alcuni prodotti tessili. Dichiara esenti dall'imposta il conferimento di prodotti agricoli da parte dei soci diretti produttori in cooperative e consorzi di manipolazione o vendita collettiva; il passaggio di merci tra consorzi di cooperative di esclusivo approvvigionamento e cooperative consorziate, quando i consorzi non svolgono alcuna attività di carattere industriale; le vendite relative a merci che si trovano all'estero. — *Legge 7 gennaio 1949, n. 1.*

*D. M. 23 dicembre 1948 (Gazz. Uff. n. 303)*: Speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata nell'anno 1949 per alcune categorie di entrate. — Per le entrate conseguite dagli esercenti pubblici esercizi, artigiani ambulanti, esercenti prestazioni al dettaglio, esercenti trasporti di persone, professionisti, agenti di cambio, commissionari di borse e cambia-valute, spedizionieri, agenzie ed uffici di viaggio e di turismo, commercianti e venditori ambulanti, l'imposta si corrisponde in abbonamento, mediante il pagamento all'ufficio del registro di canoni ragguagliati all'entrata lorda, conseguita dai soggetti nel 1948 e dagli stessi dichiarata. L'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto nella misura del 4,50 per cento all'atto dell'immissione in consumo dei fiori freschi, del pollame, dei conigli, e della cacciagione, e nella misura del 3 per cento all'atto dell'immissione in consumo di prodotti ortofrutticoli, della pesca e delle uova. L'imposta è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento per la birra (9 per cento) e il caffè (12 per cento) di provenienza estera. Altre disposizioni particolari regolano le modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata per i prodotti fertilizzanti e anticrittogamici (5 per cento), olii minerali carburanti (4,50 e 8 per cento) e lubrificanti (9 per cento), per i combustibili fossili (6 per cento se d'importazione e 4 per cento se di produzione nazionale), per le somministrazioni effettuate nelle mense e per le vendite e distribuzioni negli spacci. Il decreto ha vigore per tutto il 1949.

*D. M. 9 febbraio 1949 (Gazz. Uff. n. 40)*: Speciali modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il commercio delle specialità medicinali. — È dovuta una volta tanto nella misura del 6 per cento e si corrisponde a cura del fabbricante o produttore all'atto della vendita. Per i medicinali di provenienza estera l'imposta è dovuta nella misura del 10 per cento ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento.

*D. M. 18 febbraio 1949 (Gazz. Uff. n. 49)*: Modificazioni allo speciale regime di imposizione, agli effetti dell'imposta sull'entrata, per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione.

*D. M. 31 luglio 1949 (Gazz. Uff. n. 192)*: Speciali modalità di pagamento per il commercio del baccalà e dello stoccafisso. — L'i. g. e. è dovuta una volta tanto nella misura dell'8 per cento per il baccalà e del 10 per cento per lo stoccafisso.

**Disegno di legge* pres. il 1° novembre 1949 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 873, S. n. 770): *Imposta generale sull'entrata relativa al grano, granoturco, riso, orzo, segala ed olii vegetali.* — Vengono esentati dall'imposta sull'entrata il frumento, il granoturco e la segala. L'imposta è ridotta al 2 per cento per il riso e all'1 per cento per l'orzo vestito e gli olii vegetali. — *Legge 24 dicembre 1949, n. 941.*

*Disegno di legge* pres. il 15 novembre 1949 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 714, C. n. 2388): *Disposizioni in materia di finanza locale.* — Attribuisce ai comuni e alle province una partecipazione all'imposta generale sull'entrata pari all'11 per cento del gettito globale di questo tributo (v. pure *Enti locali:* Finanza ecc.). — *Legge 2 luglio 1952, n. 703.*

**Disegno di legge* pres. il 3 dicembre 1949 (*urg.*) dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 947, S. n. 798): *Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.* — È prorogata anche per il 1950 l'aliquota del 2 per cento per il commercio dei prodotti tessili. Per i prodotti marmiferi è applicata l'aliquota dello 0,50 per cento per ogni passaggio dei prodotti stessi. Viene inoltre ridotta dal 3 al 2 per cento l'aliquota normale per le entrate derivanti dalle vendite in locali aperti al pubblico o ambulantemente, nonché per quelle conseguite dai pubblici esercizi, dai professionisti e dagli esercenti arti e mestieri. La facoltà conferita al Ministro per le finanze per l'istituzione di speciali regimi d'imposizione dell'imposta sull'entrata è estesa al commercio del lievito per panificazione; tale facoltà è stata ulteriormente estesa il 15 dicembre 1949 dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera, in sede legislativa, anche al gas metano. Sono modificate anche alcune norme sul pagamento in abbonamento dell'imposta sull'entrata. — *Legge 29 dicembre 1949, n. 955.*

*D. M. 18 dicembre 1949 (Gazz. Uff. n. 298)*: Speciali modalità di pagamento della imposta sull'entrata nell'anno 1949 per alcune categorie di entrate. — Riproduce, sostanzialmente, le norme dell'analogo d.· M. 23 dicembre 1948 (v. innanzi). Le differenze riguardano la riduzione al 3 per cento dell'i. g. e. sui fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione, al 2 per cento sui prodotti ortofrutticoli, la pesca e le uova, al 4 e 7,70 per cento sugli olii minerali, carburanti. Inoltre viene fissata la i. g. e. per i seguenti prodotti di provenienza estera: specialità medicinali (10 per cento) baccalà (8,50 per cento) e spezie (13 per cento).

*D. M. 1° marzo 1950 (Gazz. Uff. n. 77)*: Valore ufficiale del caffè (90 dollari al q. cif.) ai fini dell'applicazione da parte delle dogane della imposta generale sull'entrata.

*D. M. 6 marzo 1950 (Gazz. Uff. n. 69)*: Modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il commercio del gas metano. — È dovuta una volta tanto nella misura del 4,50 per cento, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita.

*D. M. 10 luglio 1950* (*Gazz. Uff. n. 171*): Determinazione delle aliquote di imposta sull'entrata per il commercio dei residui della lavorazione di olii minerali destinati alla combustione nelle caldaie e nei forni, nonchè dei combustibili fossili d'importazione.

*D. M. 12 luglio 1950* (*Gazz. Uff. n. 171*): Modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il commercio del lievito fresco per panificazione.

*D. Pres. Cons. Min. 24 ottobre 1950* (*Gazz. Uff. n. 280*): Determinazione (nella misura del 35 per cento) della quota dell'imposta generale sull'entrata da attribuirsi alla Regione sarda per l'anno finanziario 1950.

**Disegno di legge* pres. il 30 novembre 1950 (*urg.*) dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 1394, C. n. 1709): *Provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata.* — Per gli atti economici relativi al commercio e per l'importazione all'estero di alcuni prodotti tessili, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2 per cento. — Viene esentata dall'imposta la vendita di alcuni filati agli industriali fabbricanti di tessuti: per gli stessi filati nel caso di importazione dall'estero l'aliquota è dell'1 per cento. È stabilita invece nella misura del 2 per cento l'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento. — *Legge 23 dicembre 1950, n. 1019.*

*D. M. 21 dicembre 1950* (*Gazz. Uff. n. 297*): Speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata nell'anno 1951 per alcune categorie di entrate. — Tali modalità non differiscono sostanzialmente da quelle fissate per il 1950 con d. M. 18 dicembre 1949 (v. innanzi). Sono aggiunte nuove disposizioni relativamente all'i. g. e. sul gas metano (4,50 per cento), sul lievito fresco per panificazione (5 per cento), sul gas propano e butano e loro miscele (21 per cento).

*D. M. 11 giugno 1951* (*Gazz. Uff. n. 156*): Valore ufficiale del tè, matè e spezie ai fini dell'applicazione da parte delle Dogane dell'imposta generale sull'entrata.

*Proposta di legge* del dep. Cavallari ed altri, ann. il 12 giugno 1951 (C. n. 1991): *Esenzioni in materia d'imposta generale sull'entrata per le prestazioni artigiane al dettaglio costituite da prevalente impiego di mano d'opera.* — Dette esenzioni riguardano tanto l'imposta corrisposta in abbonamento quanto l'imposta dovuta nei modi normali. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

**Disegno di legge* pres. il 17 luglio 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2107, S. n. 1926): *Agevolazioni fiscali in materia d'imposta generale sull'entrata a favore della industrializzazione di Trieste.* — Stabilisce l'esenzione dall'i. g. e. per gli acquisti effettuati in Italia sino al 30 giugno 1960. — *Legge 7 dicembre 1951, n. 1572.*

*Proposta di legge* del dep. Chieffi, ann. il 9 agosto 1951 (C. n. 2137): *Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, per quanto riguarda i passaggi di merci per il tramite di ausiliari del commercio.* — Stabilisce che per detti passaggi di merci posti in essere anteriormente all'entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi le norme della legge 19 giugno 1940, n. 762, e del r. d. 25 gennaio 1940, n. 10. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera (rel. *Sullo*) propone l'approvazione della proposta. — Rimasta in stato di relazione alla Camera.

*D. M. 1° ottobre 1951* (*Gazz. Uff. n. 236*): Valore ufficiale del caffè ai fini dell'applicazione della imposta generale sull'entrata (lire 680 il kg.).

**Disegno di legge* pres. il 4 ottobre 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2213, S. n. 1993): *Modifiche ad alcune aliquote della imposta sull'entrata.* — Riduce dal 2 all'1 per cento l'aliquota dell'i. g. e. dovuta in abbonamento ed adegua, proporzionalmente, le aliquote maggiori previste per alcuni prodotti e per alcune prestazioni di servizi. Riduce l'aliquota dal 3 al 2 per cento per i pomodori pelati, dall'8 al 3 per cento per il corallo, dall'8 al 5 per cento per gli orologi d'oro o di platino. Estende l'aliquota maggiorata dell'8 per cento alle volpi platinate, alla nutria e caracul. Estende altresì la facoltà, già in atto per altre categorie di entrate, al Ministero delle finanze di provvedere alla istituzione di regimi speciali di imposizione relativamente alle entrate derivanti, dal commercio del latte e dei suoi derivati, del sommacco in foglie, del legname resinoso da opera, delle pelli da pellicceria e confezioni in pellicceria, delle acque e bevande gassate e del ghiaccio e delle carte da giuoco. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera approva il provvedimento il 30 ottobre 1951 e riduce dal 4 al 2 per cento l'aliquota per i libri usati. Inoltre approva un comma aggiuntivo proposto dai dep. *Balduzzi* e *Ferreri* per cui gli atti economici relativi al commercio del risone e del riso bianco sono esenti dal pagamento dell'i. g. e. Questo comma è però soppresso dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato il 24 gennaio 1952. La Commissione della Camera approva definitivamente il disegno di legge il 20 febbraio 1952. — *Legge 4 marzo 1952, n. 110.*

*D. M. 21 dicembre 1951* (*Gazz. Uff. n. 298*): Speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata per l'anno 1952 per alcune categorie di entrate. — Tali modalità, salvo lievi rettifiche, non differiscono sostanzialmente da quelle stabilite per il 1950 con d. M. 17 dicembre 1949 e per il 1951 con d. M. 21 dicembre 1950 (v. innanzi).

*D. M. 22 dicembre 1951* (*Gazz. Uff. n. 298*): Valore ufficiale del caffè, the, matè e spezie ai fini dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata.

*D. M. 5 giugno 1952* (*Gazz. Uff. n. 177*): Speciali modalità per il controllo dell'accertamento dell'imposta generale sull'entrata.

*D. M. 5 giugno 1952* (*Gazz. Uff. n. 177*): Sdoppiamento degli Uffici imposta generale entrata di Roma e di Milano.

*D. M. 9 luglio 1952* (*Gazz. Uff. n. 195*): Valore ufficiale del pepe ai fini dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata (lire 2.000 il Kg.).

*D. M. 26 settembre 1952* (*Gazz. Uff. n. 246*): Disposizioni concernenti la disciplina della restituzione dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti esportati.

*D. M. 13 dicembre 1952* (*Gazz. Uff. n. 299*): Speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata per l'anno 1953 per alcune categorie di entrate. — Salvo lievi modifiche tali modalità non differiscono da quelle stabilite per gli anni precedenti con analoghi provvedimenti (v. innanzi).

*D. M. 30 dicembre 1952* (*Gazz. Uff. n. 7 del 1953*): Speciali modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il commercio del legname resinoso da opera. — È stabilita una volta tanto nella misura del 12 per cento.

*Disegno di legge* pres. il 4 marzo 1953 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 3229, S. n. 3021): *Disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata per le contrattazioni effettuate nelle borse merci e per le vendite in genere su titoli rappresentativi di merci.* — Propone di assoggettare ad imposta i soli contratti a termine semplice e relativi a merci ammesse alla contrattazione di borsa alle grida, in quanto risultino eseguiti mediante emissione del corrispondente buono di consegna. Conferma che le cessioni di merci mediante semplice girata apposta sui titoli rappresentativi delle stesse, compresi i buoni di consegna emessi a chiusura di operazioni di borsa a termine su merci, danno luogo al pagamento dell'i. g. e. per ciascuna girata. — Approvato dalla Camera il 1° aprile 1953. — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

*D. M. 31 marzo 1953* (*Gazz. Uff. n. 101*): Disposizioni concernenti la disciplina della restituzione dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti esportati.

*Interr.* Amendola Pietro, ann. 10 giugno 1948: Applicazione dell'i. g. e. al Nord e al Sud (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Veronesi, Scarpa, Ortona e Gatto, ann. 10 giugno, 22 e 29 ottobre, e 4 dicembre 1948: Partecipazione dei comuni al gettito dell'i. g. e. (r. s.); es. 3 agosto e 10 dicembre 1948 e 9 febbraio 1949.

*Interr.* sen. Bubbio, ann. 9 luglio 1948: Revoca della circolare 24 aprile 1948, n. 2/3391 del Ministero delle finanze, relativa all'i. g. e. sul bestiame e sui vini; es. 23 luglio 1948.

*Interr.* Scotti Alessandro, ann. 9 luglio 1948: Esonero dei produttori agricoli dal pagamento dell'i. g. e. (r. s.); es. 14 settembre 1948.

*Interr.* Lucifredi, ann. 13 luglio 1948: Applicazione dell'art. 11 del d. l. 3 maggio 1948, n. 799, in materia di i. g. e. (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* sen. Ricci Federico, ann. 14 luglio 1948: Opportunità di sospendere l'applicazione dell'articolo 11 del d. l. 3 maggio 1948, n. 799; es. 23 luglio 1948.

*Interr.* sen. Conti, ann. 15 luglio 1948: Doppia tassazione delle cooperative di consumo, nell'applicazione dell'i .g. e.; es. 6 agosto 1948.

*Interr.* Scotti Alessandro, ann. 15 luglio 1948: Abrogazione della circolare ministeriale relativa alla devoluzione all'Erario dell'i. g. e. corrisposta in abbonamento agli uffici del Registro (r. s.); es. 22 ottobre 1948.

*Interr.* Sodano, Bonomi e Tonengo, ann. 19 ottobre, 1 e 3 dicembre 1948: Riduzione dell'i. g. e. per i concimi chimici (r. s.); es. 31 gennaio e 9 febbraio 1949.

*Interr.* Saija, ann. 10 febbraio 1949: Ripristino dell'i. g. e. per i legnami resinosi (r. s.); es. 18 maggio 1949.

*Interr.* sen. Buonocore, ann. 16 febbraio 1949: Richiamo alla esatta applicazione, da parte della polizia tributaria di Bari, della legge sull'i. g. e. nei riguardi degli agenti di commercio; es. 27 settembre 1949.

*Interr.* Caccuri, ann. 21 maggio 1949: Abolizione dell'i. g. e. sui cereali (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* Saija, ann. 21 settembre 1949: Abolizione dell'applicazione dell'i. g. e. sui tonni pescati (r. s.); es. 14 novembre 1949.

*Interr.* sen. De Luca, ann. 27 settembre 1949: Imposta generale sull'entrata sul valore del vino che i piccoli produttori sono autorizzati a vendere al minuto; es. 20 dicembre 1949; tramutata in *interp.* 20 dicembre 1949; svolta 6 maggio 1950.

*Interr.* Tonengo, ann. 10 ottobre 1949: Adozione con la nuova tariffa dell'i. g. e. dell'aliquota forfettaria per la macellazione dei suini (r. s.); es. 17 novembre 1949.

*Interr.* sen. Italia, ann. 12 ottobre 1949: Abolizione dell'i. g. e. sui libri mandati in deposito e non venduti (r. s.); es. 16 novembre 1949.

*Interp.* Bonomi, ann. 15 ottobre 1949: Abolizione dell'i. g. e. sul grano ed altri cereali.

*Interr.* Bonomi, ann. 25 ottobre 1949: Attribuzione della figura di commerciante al produttore agricolo, ai fini del pagamento dell'i. g. e. (r. s.); es. 5 aprile 1950.

*Interr.* Tonengo, ann. 26 ottobre 1949: Estensione della esenzione dal pagamento dell'i. g. e. ai coltivatori diretti (r. s.); es. 5 aprile 1950.

*Interr.* Capalozza e Stuani, ann. 16 novembre e 15 dicembre 1949: Rimborso ai comuni dei nove decimi dell'i. g. e. (r. s.); es. 13 febbraio 1950.

*Interr.* Scotti Alessandro, ann. 30 novembre 1949: Aumento della percentuale corrisposta ai comuni rurali i. g. e. (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Lopardi, ann. 31 gennaio 1950: Applicazione dell'i. g. e. ai farmacisti (r. s.); es. 6 maggio 1950.

*Interr.* Buzzelli, ann. 9 febbraio 1950: Corresponsione in abbonamento dell'i. g. e. (r. s.); es. 3 ottobre 1950.

*Interr.* Colleoni e Stuani, ann. 13 febbraio e 24 marzo 1950: Applicazione dell'i. g. e. sulle somme liquidate dallo Stato per gli appalti di concessione di opere pubbliche a pagamento differito (r. s.); es. 5 luglio 1950.

*Interr.* Ceravolo, ann. 1° aprile 1950: Accordo tra la F. O. F. I. e il Ministero delle finanze nell'applicazione dell'i. g. e. (r. s.); es. 1° giugno 1950.

*Interr.* Franzo, ann. 20 luglio 1950: Esenzione del risone dall'i. g. e. (r. s.); es. 1° dicembre 1950.

*Interr.* Tonengo, ann. 26 settembre 1950: Infrazione all'i. g. e. da parte dei consorzi di irrigazione (r. s.); es. 1° dicembre 1950.

*Interr.* Troisi, ann. 27 ottobre 1950: Abolizione dell'i. g. e. sulle prestazioni artigiane al minuto (r. s.); es. 9 gennaio 1951.

*Interr.* Tonengo, ann. 28 ottobre 1950: Accertamenti a carico dei consorzi di irrigazione per infrazioni all'i. g. e.; es. 18 dicembre 1950.

*Interr.* Barbieri e Tarozzi, ann. 10 novembre 1950: Facilitazioni nel pagamento dell'i. g. e. e riduzione di aliquote per i venditori ambulanti e gli artigiani; es. 28 novembre 1950.

*Interr.* Capalozza, ann. 15 dicembre 1950: Pagamento dell'i. g. e. da parte degli artigiani che vendono i prodotti di loro fabbricazione (r. s.); es. 6 marzo 1951.

*Interr.* Bettiol Francesco e Dal Canton Maria Pia, ann. 10 gennaio 1951: Istituzione di uno speciale regime d'imposizione *una tantum* per i prodotti caseari (r. s.); es. 12 giugno 1951.

*Interr.* Scotti Alessandro, ann. 31 gennaio 1951: Riduzione dell'i. g. e. per gli ortofrutticoli muniti di licenza per la vendita ambulante del loro prodotto (r. s.); es. 6 marzo 1951.

*Interr.* De' Cocci, ann. 20 marzo 1952: Rimborso dell'i. g. e. per le fisarmoniche destinate all'esportazione (r. s.); es. 18 novembre 1952.

*Interr.* Colitto, ann. 9 aprile 1952: Esonero dal pagamento dell'i. g. e. agli alunni delle scuole private (r. s.); es. 27 maggio 1952.

*Interr.* Saija, ann. 2 luglio 1952: Riscossione dell'i. g. e. sul legname da opera (r. s.); es. 30 settembre 1952.

*Interr.* Zanfagnini, ann. 23 settembre 1952: Applicazione dell'i. g. e. e revoca di relative circolari ministeriali (r. s.); es. 11 novembre 1952.

*Interr.* Salerno, ann. 22 dicembre 1950: Revisione del sistema di riscossione dell'i. g. e. (tramutata in r. s.); es. 17 aprile 1951.

11. IMPOSTA SUGLI ESERCENTI IL COMMERCIO TEMPORANEO, AMBULANTE E GIROVAGO, v. *Camere di commercio*, ecc.

12. TASSE DI CIRCOLAZIONE (v. pure: *Autoveicoli* ecc.; Tasse di circolazione per i veicoli a trazione animale, v. *Veicoli a trazione animale*)

*D. l. 7 maggio 1948, n. 827:* Approvazione di una convenzione suppletiva tra l'Amministrazione finanziaria e l'Automobile Club d'Italia (A. C. I.) per la riscossione delle tasse di circolazione. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 32* (C. n. 520-171, S. n. 2546).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1058:* Nuove norme in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli. — Le tasse di circolazione sui motoveicoli sono aumentate rispetto a quelle stabilite con d. l. 29 marzo 1947, n. 177, in media del 50 per cento, quelle sugli autoveicoli di circa il 15-20 per cento. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*D. M. 30 novembre 1948* (*Gazz. Uff. n. 299*). — Istituzione di nuovi dischi-contrassegno per la riscossione delle tasse sulla circolazione automobilistica.

**Disegno di legge* pres. il 16 dicembre 1948 (*urg.*) dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 193, C. n. 253): *Provvedimenti in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli, motocicli e velocipedi a motore.* — Aumenta le tariffe vigenti, sopratutto in rapporto al mutato valore della moneta; istituisce una tariffa separata per gli autobus, contenuta entro limiti inferiori a quella stabilita per le autovetture; concede la esenzione per un semestre a favore delle autovetture nuove di fabbrica; eleva dal 40 al 50 per cento la riduzione della tassa sulle autovetture di noleggio da rimessa; dispone che per le autovetture in servizio pubblico da piazza la riduzione ad un terzo della tassa sia portata ad un quarto; mantiene la riduzione del 40 per cento a favore delle autovetture adibite esclusivamente a scuola-guida; fissa, con effetto dal 1° gennaio 1949, una tassa annua di circolazione di lire 2.000 per i motoveicoli e motofurgoncini leggeri, e di lire 1.000 per i velocipedi a motore. — *Legge 17 gennaio 1949, n. 6.*

*D. M. 20 luglio 1949* (*Gazz. Uff. n. 201*): Istituzione di contrassegni metallici per la riscossione della tassa di circolazione sui velocipedi a motore e sui motocicli e motofurgoncini leggeri.

*Proposta di legge* del sen. Lodato, ann. il 16 giugno 1950 (S. n. 1377): *Modifica dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, e dell'articolo 29 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, concernente provvedimenti in materia di tasse di circolazione.* — Stabilisce che per i trasporti promiscui alternati di persone e di cose deve essere corrisposta la tassa di circolazione di lire 1.000 annue, per ciascuna delle persone trasportate, indipendentemente dall'effettivo uso della speciale autorizzazione (v. pure: *Autoveicoli* ecc.). — Ritirata il 16 novembre 1950.

**Disegno di legge* pres. il 23 novembre 1950 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 1669, S. n. 1489): *Approvazione della convenzione fra l'Amministrazione finanziaria e l'Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche.* — La Convenzione ha efficacia dal 1° dicembre 1948 al 30 novembre 1951. L'aggio a favore dell'A. C. I. varia dall'8 al 3 per cento con una media di circa il 5 per cento. — *Legge 7 marzo 1951, n. 207,*

*D. M. 30 novembre 1950* (*Gazz. Uff. n. 28 del 1951*): Istituzione di dischi contrassegno per la riscossione della tassa di circolazione sui velocipedi a motore, motocicli leggeri e motofurgoncini leggeri.

*D. M. 18 settembre 1951* (*Gazz. Uff. n. 293*): Approvazione della Convenzione stipulata con l'Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche per il periodo dal 1° dicembre 1951 al 21 dicembre 1954.

*Disegno di legge* pres. il 28 novembre 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2359, S. n. 2108): *Provvedimenti in materia di tasse automobilistiche.* — Vengono aumentate le tasse di circolazione in media di circa il 25 per cento per le autovetture, gli autoscafi, gli autocarri e i motocarri e di una percentuale maggiore per i motocicli e gli autobus. Alle province verrà devoluta quadrimestralmente una quota pari ad un terzo dell'importo globale delle riscossioni, anziché la quota di due quinti precedentemente attribuita. Particolari disposizioni regolano le tasse sugli autoveicoli adibiti ad uso speciale, sulla circolazione di prova, sugli autocarri autorizzati al trasporto di cose e persone, sugli autobus e sui rimorchi. Dispone inoltre che i motoveicoli dovranno scontare la tassa di circolazione in unica soluzione. Sono esonerati da tali tasse i motocicli leggeri e i velocipedi a motore appartenenti a mutilati ed invalidi e destinati a sostituire o integrare le loro possibilità di deambulazione. Il Governo è delegato a coordinare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, le norme vigenti in materia di tasse automobilistiche con quelle della legge e ad emanare un unico testo delle disposizioni contenute nelle leggi in vigore, sentita una Commissione parlamentare composta di 5 senatori e 5 deputati (per la composizione della Commissione, v. *Camera dei deputati:* Commissioni consultive). — La Camera approva il provvedimento il 21 dicembre con alcuni emendamenti concordati tra la Commissione Finanze e tesoro e il Governo, per cui sono ridotte le tasse per i velocipedi a motore e per le autovetture inferiori a 10 HP e di 13 e 19 HP. — *Legge 9 febbraio 1952, n. 49.*

*D. P. R. 5 febbraio 1953, n. 39:* Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche. — Il t. u. è emanato in base alla delega prevista nella legge 9 febbraio 1952, n. 49 (v. innanzi). Riunisce le disposizioni dei rr. dd.-ll. 30 dicembre 1923, n. 3283; 3 gennaio 1926, n. 44 (art. 2); 29 dicembre 1927, n. 2446 (art. 5); 4 dicembre 1930, n. 1683 (art. 4); 1° marzo 1934, n. 338; 29 luglio 1938, n. 1121 (art. 2 e 3); 10 marzo 1943, n. 94 (art. 4); del d. l. L.

1° marzo 1945, n. 88 (art. 4 e 9-13); dei dd. ll. 5 dicembre 1947, n. 1208, e 7 maggio 1948, n. 1058 (art. 4, 7-10 e 12); delle leggi 9 agosto 1948, n. 1077 (art. 3); 17 gennaio 1949, n. 6 (articoli 2, 3, 6, 10 e 11); 9 febbraio 1952, n. 49; dei dd. MM. 30 novembre 1948 e 30 novembre 1950. — Il capo I (articoli 1-10) concerne l'applicazione e la liquidazione della tassa; il capo II (articoli 11-16) i dischi-contrassegno; il capo III (articoli 17-20) le esenzioni; il capo IV (articoli 21-34) le riduzioni e agevolazioni; il Capo V (articoli 35-39) le violazioni e le norme di procedura. Gli allegati stabiliscono le misure delle tasse e delle pene pecuniarie per le infrazioni.

*Interr.* De' Cocci e Gasparoli, ann. 12 luglio 1948 e 24 maggio 1949: Ripristino della tassa sulla circolazione delle biciclette (r. s.); es. 3 agosto e 30 giugno 1949.

*Interr.* Casalinuovo, ann. 20 gennaio 1949: Non applicazione della tassa di circolazione sugli autoveicoli del personale sanitario (r. s.); es. 29 marzo 1949.

*Interr.* Colitto, ann. 13 febbraio 1952: Tasse di circolazione per motoveicoli di minime cilindrate (r. s.); es. 5 marzo 1952.

13. DIRITTI ERARIALI SUI PUBBLICI SPETTACOLI E SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE (v. pure: *Cinematografia – Enti locali*: Finanza ecc. – *Fondo nazionale per il soccorso invernale*).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1040:* Approvazione della convenzione stipulata con la Società italiana degli autori ed editori per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli (v. *Autori-editori*). — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

**Disegno di legge* pres. il 26 novembre 1948 dal Pres. del Cons. De Gasperi e dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 186, S. n. 156): *Provvedimenti in materia di diritti erariali ed istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive.* — È istituita una nuova tariffa per la tassazione dei biglietti d'ingresso nei cinematografi senza o con avanspettacolo nella seguente misura: per i prezzi non superiori a lire 50 il 15 per cento; oltre lire 50 e non superiori a lire 100 il 30 per cento, da lire 100 a lire 150 il 40 per cento; oltre lire 150 il 50 per cento. — Viene inoltre concesso a favore dello U. N. I. R. E. un abbuono del 40 per cento sui diritti erariali per le scommesse al totalizzatore e al libro che hanno luogo alle corse dei cavalli (v. pure: *Fondo nazionale di soccorso invernale*). — *Legge 21 dicembre 1948, n. 1440.*

*Disegno di legge* pres. il 17 ottobre 1950 del Pres. del Cons. De Gasperi e del Min. delle finanze Vanoni (C. n. 1597, S. n. 1593): *Modifiche delle aliquote dei diritti erariali sugli spettacoli di solo cinematografo e spettacoli misti con avanspettacolo.* — Vengono applicati con un'aliquota progressiva che varia da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 50 per cento (40 per cento per gli spettacoli con avanspettacolo). Viene ridotta dal 30 al 18 per cento la misura del diritto erariale sui biglietti d'ingresso alle corse di cavalli ed è accordato, per il quinquennio 1951-55, a favore dell'U. N. I. R. E., un abbuono del 50 per cento sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro collegate alle corse. Le disposizioni a favore dell'E. N. A. L. sono estese anche agli inscritti ad altri enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera approva il provvedimento il 28 febbraio 1951 con alcuni emendamenti proposti dal rel. *Schiratti.* — *Legge 2 aprile 1951, n. 226.*

*D. M. 19 aprile 1951 (Gazz. Uff. n. 92):* Diritti erariali sui prezzi intermedi degli spettacoli di solo cinematografo e degli spettacoli misti con avanspettacolo.

*D. M. 17 novembre 1951 (Gazz. Uff. n. 7 del 1952):* Approvazione della convenzione stipulata con la Società italiana degli Autori ed Editori per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli. — Tale convenzione apporta alcune modifiche ed aggiunte alla Convenzione 20 dicembre 1947 che continua ad avere applicazione sino al 31 dicembre 1957.

*Disegno di legge* pres. il 28 novembre 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2357): *Istituzione di una addizionale* (del 20 per cento) *ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.* — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera.

14. CONCESSIONI GOVERNATIVE (v. pure *Debito pubblico*: Disp. gen. – *Industrie:* alimentari – *Professioni libere:* Professioni sanitarie)

**Disegno di legge* pres. il 16 dicembre 1948 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 236, S. n. 218): *Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.* — Dispone l'aumento di alcune aliquote delle tasse sulle concessioni governative allo scopo di adeguarle al valore attuale della moneta ed all'effettivo costo dei servizi che vengono resi dall'Amministrazione. Tali aumenti riguardano, tra l'altro, le autorizzazioni a pubblici esercizi classificati di lusso, licenze per porto d'armi e di fucile anche per uso di caccia, licenze per l'apertura e l'esercizio di cinematografi, per balli, accademie di ballo ed altri analoghi trattenimenti negli alberghi, pensioni, ristoranti, ecc., di lusso o di prima cate-

goria. Prevede inoltre il raddoppio delle aliquote di tasse sulle concessioni governative per le specialità medicinali, per la produzione e lo smercio di acque minerali, per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali-balneari. — *Legge 26 gennaio 1949, n. 10.*

**Disegno di legge* pres. il 9 marzo 1949 dal Min. degli affari esteri Sforza (S. n. 310, C. n. 538): *Adeguamento della misura delle tasse previste dal testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione* (v. *Emigrazione*). — *Legge 24 luglio 1949, n. 995.*

*Disegno di legge* pres. il 28 novembre 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (*C. n. 2356, S. n. 2117): *Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.* — Dispone un aumento di numerose voci della vigente tabella delle tasse di concessione governativa, allegata al d. l. 30 maggio 1947, n. 604, le cui aliquote sono state già in parte modificate con la legge 26 gennaio 1949, n. 10 (v. innanzi). In particolare sono aumentate le tasse sulle concessioni di apertura di farmacie, sulle licenze per l'apertura di cinematografi, le patenti automobilistiche, sulle iscrizioni agli albi degli appaltatori di opere pubbliche e di imposte di consumo e sulle abilitazioni degli esercenti di una arte ausiliaria delle professioni sanitarie; in molti di tali casi è stata istituita una tassa annuale in luogo di quella *una tantum* precedentemente stabilita. Sono altresì aumentate le tasse in materia di caccia, pubblico spettacolo, vendita di bevande alcooliche produzione di specialità medicinali; i canoni dovuti alle case di giuoco autorizzate, ecc. Vengono istituite nuove voci concernenti la concessione di servizi pubblici di linee automobilistiche per il trasporto di persone, l'autorizzazione per l'uso di macchine a contatore per la vendita di biglietti d'ingresso in locali di pubblico spettacolo, e l'autorizzazione per la produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici. Il Governo è delegato a raccogliere in testo unico tutte le disposizioni vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative e ad apportarvi le modifiche ed aggiunte che si renderanno necessarie per il loro coordinamento e per una più precisa formulazione tecnica delle disposizioni stesse, sentita una Commissione parlamentare, composta di 5 senatori e 5 deputati. La legge ha effetto dal 1° gennaio 1952. Con tali modifiche si prevede un aumento del gettito complessivo da 10 a 15 miliardi. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera approva il provvedimento il 21 dicembre 1951 con una modifica proposta dal relatore *Castelli Avolio* per cui viene abolito l'obbligo da parte del Governo di sentire un'apposita Commissione parlamentare per l'emanazione del testo unico e con altre modifiche proposte dallo stesso relatore e dal dep. *Vicentini.* – Il Senato approva il provvedimento il 4 marzo 1952 e il Sottosegr. *Castelli Avolio* accetta il voto espresso dal rel. *Tupini* di sentire egualmente una Commissione parlamentare per l'emanazione del testo unico (per la composizione della Commissione, v. *Camera dei Deputati:* Commissioni consultive). — *Legge 14 marzo 1952, n. 128.*

*Disegno di legge* pres. il 16 settembre 1952 dal Min. delle finanze Vanoni (*C. n. 2912, S. n. 2962): *Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.* — Stabilisce che la tassa di rilascio e la tassa annuale di concessione siano ridotte nei particolari casi degli autoservizi con frequenza non giornaliera o stagionale (la riduzione è ad un terzo, ad un quarto o ad un dodicesimo delle normali tasse a seconda della maggiore o minore frequenza). Assoggetta a tassa fissa le concessioni di linee adibite unicamente al trasporto di lavoratori. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera il 25 marzo 1953 approva il provvedimento con un emendamento che ne stabilisce la decorrenza dal 1° gennaio 1953. — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

*D. P. R. 20 marzo 1953, n. 112:* Testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative. — È emanato in base alla delega contenuta nell'art. 10 della legge 14 marzo 1952, n. 128. — Riunisce le disposizioni del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3279 (articoli 1, 2, 7-11, 17, 26-28, 30, 32-34, 143 e 146), della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (art. 34), del r. d.-l. 26 settembre 1935, n. 1749 (art. 5, allegato *f*), dei rr. dd. 13 gennaio 1936, n. 2313 (art. 1), e 26 marzo 1936, n. 1418 (art. 1), del r. d.-l. 7 agosto 1936, n. 1639 (art. 28), del r. d. 31 ottobre 1942, n. 1849, del r. d.-l. 7 giugno 1946, n. 581 (art. 1 e 2), dei dd.ll. 30 maggio 1947, n. 604 (art. 1) e 5 ottobre 1947, n. 168 (art. 1). — Le tabelle allegate riuniscono le disposizioni, oltre che dei provvedimenti legislativi sopracitati, del r. d. 22 settembre 1932, n. 1464, del r. d.-l. 19 dicembre 1936, n. 2266, delle leggi 30 maggio 1940, n. 726, e 15 dicembre 1941, n. 1492, del r. d.-l. 21 giugno 1942, n. 690, convertito nella legge 18 dicembre 1942, n. 1288, e delle leggi 26 gennaio 1949, n. 10, e 14 marzo 1952, n. 128.

*Interr.* Adonnino, ann. 17 maggio 1951: Abolizione delle tasse di autorizzazione e di funzionamento per gli istituti di istruzione privata (r. s.); es. 3 luglio 1951.

15. IMPOSTE DI SOGGIORNO, DI PATENTE, SUI PIANOFORTI, SUI CANI, TASSE SULLE INSEGNE, v. *Enti locali* (Finanza ecc.).

16. IMPOSTA COMUNALE SUL COMMERCIO, PROFESSIONI ecc., v. la sottovoce *Imposte dirette:* Disp. comuni ecc. e la voce *Enti locali:* Finanza, ecc.

17. IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO – SOVRIMPOSTE DI CONFINE (v. pure la sottovoce *Disposizioni generali* e le voci: *Circoscrizione finanziaria – Enti locali:* Finanza ecc. – *Esattorie* ecc. – *Fiammiferi e apparecchi d'accensione – Ministeri*: Finanze – *Monopoli di Stato*: Sali e tabacchi – *Olii minerali – Pensioni civili e militari:* Disp. gen. – *Previdenza sociale:* Previdenza per il personale delle gestioni delle imposte di consumo – *Radioaudizioni – Sardegna – Spiriti – Vini*)

*D. l. 3 maggio 1948, n. 841:* Abolizione del diritto erariale sul mercurio. — Abroga il r. d. l. 22 febbraio 1940, n. 57, che ha istituito, con carattere di temporaneità, la disciplina della produzione e del commercio dei minerali di mercurio e dei prodotti derivati ed il diritto erariale sui prodotti stessi. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*D. l. 3 maggio 1948, n. 842*: Modificazione della misura delle somme dovute dai privati per i servizi delle imposte di fabbricazione eseguiti nel loro interesse. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*D. l. 3 maggio 1948, n. 961:* Modificazione al regime fiscale del cacao, dei prodotti fabbricati con impegno di alcoli tassabili, nonché al repertorio doganale ed alla tariffa generale dei dazi doganali per metterli in relazione al regime fiscale degli zuccheri e degli alcoli. — Aumenta l'imposta di consumo a favore dello Stato per alcuni tipi di cacao; abroga la disposizione che prevede la restituzione dell'imposta di consumo per il cacao e la cioccolata esportati all'estero (v. pure: *Dogane:* Dazi doganali). — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 464:* Ripristino di una imposta di fabbricazione sul benzolo. — È stabilita nella misura di lire 2.700 per quintale di prodotto grezzo e lire 3.600 per quintale di prodotto puro o raffinato. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*D. M. 14 maggio 1948* (*Gazz. Uff. n. 194*): Norme regolamentari per la fabbricazione delle marmellate e del latte condensato con zucchero ad imposta ridotta.

*D.-l. 6 ottobre 1948, n. 1199:* Modificazione all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica — Presentato per la conversione con *disegno di legge* del Min. delle finanze Vanoni (S. n. 107, C. n. 172). — Le aliquote dell'imposta sono modificate come appresso: *a*) per ogni Kw-ora di energia impiegata per uso d'illuminazione lire 4; *b*) per ogni Kw-ora di energia per la carica di accumulatori portatili lire 2,50; *c*) per uso di forza motrice: lire 0,50 fino a 6 mila Kw-ora di consumo al mese, lire 0,40 da 6001 Kw-ora a 200.000, lire 0,30 oltre 200.000. Fissa, tra l'altro, in lire 8.000 per Kw-anno la misura massima del canone annuo previsto per l'energia elettrica fornita a cottimo ad uso di illuminazione, allorquando la potenza installata non superi i cinque Kw. — *Legge 3 dicembre 1948, n. 1387.*

*D.-l. 6 ottobre 1948, n. 1200:* Modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo. — Presentato per la conversione con *disegno di legge* del Min. delle finanze Vanoni (S. n. 108, C. n. 173). — Istituisce, fra l'altro, un diritto erariale sugli alcoli di I categoria o considerati tali agli effetti fiscali, sugli spiriti provenienti dalla distillazione delle frutta e sugli alcoli denaturati o ad essi parificati. Accorda inoltre agevolazioni fiscali per lo spirito di vino destinato alla preparazione del cognac e per la preparazione dei vini marsala e vermouth. Fissa la imposta interna di fabbricazione sul benzolo e la corrispondente sovrimposta di confine nella misura di lire 7.600 per quintale di prodotto greggio e di lire 10.100 per quintale di prodotto puro o raffinato. — Il Senato approva la conversione il 19 novembre 1948 con alcune modificazioni proposte dalla Commissione Finanze e tesoro. — *Legge 3 dicembre 1948, n. 1388.*

*D.-l. 14 dicembre 1948, n. 1419:* Modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini. — Presentato il 16 dicembre 1948 per la conversione con *disegno di legge* del Min. delle finanze Vanoni (C. n. 237, S. n. 260) (v. *Zucchero*). — *Legge 12 febbraio 1949, n. 23.*

**Disegno di legge* pres. il 16 dicembre 1948 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 234, S. n. 215): *Proroga della temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato e temporanea sospensione della riscossione del diritto medesimo sui residui di olii minerali destinati alla combustione, nonché determinazione del peso imponibile di imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi e per il benzolo.* — La esenzione è ulteriormente prorogata dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1949 e si stabilisce che l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono riscosse sul peso netto reale. — *Legge 21 gennaio 1949, n. 9.*

*D.-l. 20 dicembre 1948, n. 1427:* Modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. — Presentato per la conversione il 21 dicembre 1948 con *disegno di legge* del Min. delle finanze Vanoni (C. n. 256, S. n. 264). — Per la birra l'imposta viene elevata da lire 150 per ettolitro-grado a lire 250; per gli olii di semi la tassa viene elevata da lire 160 a lire 3.000 per quintale; per i filati le aliquote

di imposta vengono mediamente raddoppiate, a compenso della riduzione dell'imposta sull'entrata dal 3 al 2 per cento. Stabilisce, tra l'altro, che i fabbricanti i quali abbiano una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore alle lire 800 mila, sono considerati artigiani e, come tali, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base alla quantità e qualità di filati da produrre ed alle aliquote d'imposta vigenti. — La Camera approva la conversione il 3 febbraio 1949 con alcune modifiche proposte dalla Commissione Finanze e tesoro (rel. *Scoca*), per cui vengono assimilati tributariamente ai filati di cotone i filati di fiocco di fibra artificiale o di cascame o di rigenerati di fibra artificiale e vengono concesse alcune agevolazioni agli artigiani. — *Legge 18 febbraio 1949, n. 27.*

*D. M. 30 dicembre 1948* (*Gazz. Uff. n. 5 del 1949*): Norme per l'applicazione della sovrimposta di confine sui manufatti tessili importati e per la restituzione dell'imposta di fabbricazione sui filati e manufatti tessili esportati.

*D. M. 7 febbraio 1949* (*Gazz. Uff. n. 35*): Norme per la riscossione in abbonamento, per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950, dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, istituita col d. l. 3 gennaio 1947, n. 1, modificato con d.-l. 20 dicembre 1948, n. 1427.

*D. M. 10 marzo 1949* (*Gazz. Uff. n. 75*): Norme per l'applicazione della sovrimposta di confine sui manufatti tessili importati e per la restituzione dell'imposta di fabbricazione sui filati e manufatti tessili esportati.

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-93, S. n. 1694): *Ratifica del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, concernente l'istituzione di un'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili normali ed artificiali.* — *Legge 19 ottobre 1951, n. 1152.*

*D. M. 10 giugno 1949* (*Gazz. Uff. n. 171*): Misura d'imposta per i filatoi a campana od ad aletta (sistema inglese).

*D.-l. 11 ottobre 1949, n. 707:* Provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposte di fabbricazione. — Presentato per la conversione con *disegno di legge* del Min. delle finanze Vanoni (S. n. 650, C. n. 933). — Stabilisce agevolazioni fiscali per la distillazione del vino, concedendo abbuoni della imposta di fabbricazione dell'alcool ottenuto sino a tutto il 30 giugno 1950; inasprisce la tassazione dell'alcool ottenuto da diverse materie prime; ritocca la misura dei diritti annuali di licenza dovuti per la fabbricazione e la vendita di generi sottoposti ad imposta di fabbricazione o di consumo — Il Senato inizia la discussione il 18 novembre 1949 e approva un emendamento *Ottani* relativo all'imposta sugli alcooli ricavati dai datteri e dall'uva passa. La discussione viene quindi sospesa e il disegno di legge è rinviato alla Commissione perché esamini alcuni emendamenti proposti dal sen. *Braschi* che, in particolare, propone l'abolizione dell'imposta di fabbricazione sulla maggiore gradazione alcoolica dei vini, oltre la gradazione normale dei vini genuini della zona di origine. La discussione è nuovamente rinviata il 24 novembre. Il 30 novembre, dopo interventi dei sen. *Lanzetta, Covelli, Braitenberg, Braschi, Aldisio,* del rel. *Tafuri* e del Min. *Vanoni*, il Senato respinge tutti gli emendamenti proposti. — La Camera approva la conversione (rel. *Troisi*) il 2 dicembre 1949 senza modificazioni. — *Legge 6 dicembre 1949, n. 870.*

**Disegno di legge* pres. il 3 dicembre 1949 (*urg.*) dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 948, S. n. 799): *Regime fiscale dei filati delle varie fibre naturali ed artificiali.* — Sono sostanzialmente riconfermate per l'avvenire le aliquote d'imposta stabilite per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950, salvo un particolare aggravio delle aliquote per i filati di cotone dei titoli finissimi e un ritocco tecnico delle aliquote per i filati di lana meno pregiati. — *Legge 24 dicembre 1949, n. 940.*

*D. M. 18 febbraio 1950* (*Gazz. Uff. n. 50*)*:* Norme per la riscossione in abbonamento, per il periodo 4 gennaio 1950-3 gennaio 1951, dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, istituita con d. l. 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato.

*D.-l. 11 marzo 1950, n. 50:* Modificazioni al regime fiscale degli olî minerali, dei surrogati del caffé, dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini e degli olî di semi, delle imposte di consumo sul caffé e sul cacao ed ai dazi doganali sulle droghe. — Presentato per la conversione con *disegno di legge* del Min. delle finanze Vanoni (C. n. 1156, S. n. 996). — Modifica le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i prodotti petroliferi, i surrogati del caffé (lire 4.000 al quintale), lo zucchero (lire 9.200 e lire 8.835 al quintale), i prodotti zuccherini, gli olî di semi (lire 4.500 al quintale), il diritto annuale di licenza per l'esercizio di officine elettriche e per la vendita di gas liquefatti (lire 1.000), le aliquote dell'imposta di consumo sul caffé (lire 30.000 e lire 41.400 al quintale). Vengono inoltre apportate alcune modificazioni alle tariffe generali dei dazi doganali nelle voci relative a generi colonali. — La Camera approva la conversione il 19 aprile 1950 con alcune modifiche proposte dalla Commissione Finanze e tesoro. — *Legge 9 maggio 1950, n. 202.*

*D.-l. 18 aprile 1950, n. 142:* Modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori. — Presentato per la conversione con *disegno di legge* del Min. delle finanze Vanoni (S. n. 991, C. n. 1287). — L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito viene stabilita in lire 4.000 per ettanidro. Sugli alcoli di 1ª categoria e sugli alcoli provenienti dalla distillazione della frutta è dovuto inoltre un diritto erariale che varia dalle 15.000 alle 32.000 lire per ettanidro. Per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto l'imposta di fabbricazione è stabilita nella misura di lire 8.000, 7.200 e 2.000 per ettanidro. Vengono stabilite agevolazioni fiscali per lo spirito e l'acquavite di vino e inoltre è regolata, dal punto di vista fiscale, la produzione dell'acquavite destinata all'invecchiamento e la circolazione e deposito di estratti ed essenze per liquori. — *Legge 16 giugno 1950, n. 331.*

*D. M. 1º agosto 1950 (Gazz. Uff. n. 298):* Norme per la concessione dell'aliquota ridotta della imposta di fabbricazione per la benzina acquistata, con speciali buoni, dagli automobilisti e dai motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato.

*D. M. 3 agosto 1950 (Gazz. Uff. n. 202):* Rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione sulla benzina agli autisti di piazza.

*D. M. 10 ottobre 1950 (Gazz. Uff. n. 275):* Contrassegni di Stato speciali per miscele di surrogati del caffé coloniale e determinazione del compenso allo Stato per tutti i contrassegni per surrogati del caffé.

*Proposta di legge* dei dep. Preti e Castellarin, ann. il 28 novembre 1950, svolta e non presa in considerazione il 18 gennaio 1951 (C. n. 1674): *Modificazioni all'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, recante modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino.* — Propone la diminuzione da lire 15.000 a lire 7.000 l'ettanidro della imposta per l'alcool di 2ª categoria proveniente dalla frutta, esclusi i datteri e l'uva passa.

**Disegno di legge* pres. il 30 novembre 1950 (*urg.*) dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 1395, C. n. 1770): *Regime fiscale dei filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali.* — Stabilisce che fino al 3 gennaio 1954 l'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale continuerà a riscontrarsi col sistema dell'abbonamento annuale. Vengono quindi regolate l'eventuale restituzione dell'imposta all'atto dell'esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti, la riduzione proporzionale del canone per sopraggiunta inattività della fabbrica di filati, le cauzioni da prestarsi dai fabbricanti di filati per l'esercizio delle loro fabbriche, l'esecuzione di esperimenti di lavorazione, ecc. Sono infine abrogati l'art. 10 del d.-l. 20 dicembre 1948, n. 1427, l'ultimo comma dell'art. 1 e il 3º comma dell'art. 43 del d. l. 3 gennaio 1947, n. 1. — *Legge 22 marzo 1951, n. 204.*

**Disegno di legge* pres. il 20 dicembre 1950 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 1457, C. n. 1764): *Rimborso parziale* (lire 20 per litro), *per l'anno 1949, della imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza.* — *Legge 17 febbraio 1951, n. 121.*

*D.-l. 27 febbraio 1951, n. 65:* Modificazioni al regime fiscale degli olii minerali e abolizione dell'imposta di fabbricazione sul benzolo. — Presentato per la conversione con *disegno di legge* del Min. delle finanze Vanoni (*C. n. 1857, S. n. 1619). — Eleva all'incirca del 13 per cento le vigenti misure unitarie dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, lasciando invariate le aliquote che colpiscono gli olii minerali pesanti. Viene abolita l'imposta di fabbricazione sul benzolo. — *Legge 22 aprile 1951, n. 255.*

*D. M. 5 marzo 1951 (Gazz. Uff. n. 24 del 1952):* Approvazione della tabella delle indennità per i servizi delle imposte di fabbricazione dovute dai privati e da enti diversi dallo Stato, dalle provincie e dai comuni.

*D. M. 18 aprile 1951 (Gazz. Uff. n. 98):* Norme per la riscossione in abbonamento, per il periodo 4 gennaio 1951 – 3 gennaio 1952, dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali istituita col decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato.

*D. M. 14 giugno 1951 (Gazz. Uff. n. 152):* Abbuono dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sull'alcool impiegato nella preparazione delle polveri alla nitrocellulosa destinate all'esportazione.

**Proposta di legge* del sen. Braschi, ann. il 7 luglio 1951 (S. n. 1774, C. n. 2430): *Agevolazioni fiscali agli olii pesanti destinati all'agricoltura (Diesel-Olio).* — Stabilisce che sono esenti dall'imposta di fabbricazione i residui della lavorazione degli olii minerali aventi una densità superiore a 0,890 a 15 C destinati esclusivamente all'azionamento dei motori agricoli. — *Legge 19 marzo 1952, n. 202.*

*D.-l. 8 settembre 1951, n. 750:* Modificazioni al regime fiscale degli spiriti e della birra e precisazione del trattamento fiscale del melasso. — Presentato per la conversione con *disegno di legge* del Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2171, S. n. 1945). — Eleva l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine

sullo spirito da lire 32.000 a lire 40.000 l'ettanidro. Adegua alla nuova aliquota le misure ridotte di imposta a cui vengono sottoposti gli spiriti delle varie provenienze impiegati nella fabbricazione dell'aceto. Eleva da lire 250 a 300 l'aliquota dell'imposta sulla birra per ogni ettolitro di mosto e per ogni grado saccarometrico. Stabilisce infine che il melasso, quando venga destinato all'alimentazione umana, è soggetto ad un'imposta di lire 44.000 al quintale. — La Camera approva la conversione il 15 ottobre con alcune modifiche proposte dalla Commissione Finanze e tesoro. — *Legge 1° novembre 1951, n. 1127.*

*D. M. 1° dicembre 1951* (*Gazz. Uff. n. 51 del 1952*): Disposizioni concernenti i contrassegni di Stato.

*D. M. 5 febbraio 1952* (*Gazz. Uff. n. 48*): Abbuono dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sull'alcool impiegato nella fabbricazione di fulminato di mercurio destinato all'esportazione.

*D. M. 28 febbraio 1952* (*Gazz. Uff. n. 73*): Norme per la riscossione in abbonamento, per il periodo 4 gennaio 1952-3 gennaio 1953, dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, istituita con d. l. 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato.

*D.-l. 18 marzo 1952, n. 117:* Modificazione al regime fiscale dell'imposta di fabbricazione per taluni filati. — Presentato per la conversione con *disegno di legge* del Min. delle finanze Vanoni (S. n. 2238, C. n. 2675). — Stabilisce l'applicazione anche per l'anno 1952 del metodo dell'abbonamento. Vengono regolati con nuove norme i canoni e le restituzioni dell'imposta sui filati e rispettivi manufatti esportati. Sono previste agevolazioni per le lavorazioni artigiane e riduzioni proporzionali di abbonamenti in caso di determinate inattività delle fabbriche. — *Legge 15 maggio 1952, n. 457.*

*D.-l. 18 marzo 1952, n. 118:* Ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino. — Presentato per la conversione con *disegno di legge* del Min. delle finanze Vanoni (S. n. 2239, C. n. 2676). — Riproduce le disposizioni del d.-l. 18 aprile 1950, n. 142, per quanto concerne la riduzione al 30 per cento dell'imposta di fabbricazione. Detta riduzione avrà vigore fino al 30 settembre 1952. — *Legge 15 maggio 1952, n. 157.*

*D.-l. 8 aprile 1952, n. 190:* Modificazione al regime fiscale degli olii di semi. — Presentato per la conversione con *disegno di legge* del Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2653, S. n. 2343). — Stabilisce che l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli olii di semi sono elevate a L. 6.500 per quintale. — *Legge 4 giugno 1952, n. 565.*

*D. M. 20 settembre 1952* (*Gazz. Uff. n. 232*): Ammissione dell'industria delle ciliege e dei chinotti al liquore alla restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool e sullo zucchero (saccarosio) contenuti in detti prodotti esportati con bolletta mod. A/55.

*D.-l. 30 ottobre 1952, n. 1322:* Vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori. — Presentato per la conversione con *disegno di legge* del Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2995, S. n. 2735). — Vieta la miscela di materie prime alcooliche che – distillate – danno luogo a produzione di alcool diversamente tassato e si sottopone ad organica disciplina la produzione su scala industriale e il commercio di fermentati alcoolici e di liquidi fermentescibili, stabilendo adeguate sanzioni per le infrazioni. Riduce a 6 mesi il periodo di 1 anno prescritto per la produzione dei liquori con alcool e zucchero gravati d'imposta. — La Camera approva la conversione il 28 novembre 1952 con alcune modiche proposte dalla Commissione Finanze e tesoro. — *Legge 20 dicembre 1952, n. 2384.*

*D.-l. 30 ottobre 1952, n. 1323:* Nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli olii di semi. — Presentato per la conversione con *disegno di legge* del Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2996, S. n. 2736). – Riduce a lire 6.000 il quintale l'imposta sugli olii greggi di semi, lasciando invariata l'aliquota di lire 6.500 al quintale per gli olii raffinati importati dall'estero. Aggiorna le misure dei diritti di licenza. Importa innovazioni al sistema di accertamento dell'imposta; determina le fabbriche di olii di semi che debbono essere assoggettate a vigilanza continuativa o saltuaria della Finanza; vieta la detenzione, la vendita o comunque il commercio di olii di semi soggetti ad imposta miscelati con olii fluidi o concreti, comunque ottenuti, non soggetti ad imposta. Stabilisce in apposite tabelle per i vari semi oleosi e per quelli esteri, anche per le diverse provenienze, delle rese percentuali in olio distintamente per lavorazioni con solvente o per pressione. — Il disegno di legge di conversione prevede inoltre la delega al Governo ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, norme complementari ed integrative; per la violazione a dette norme da emanarsi prevede l'ammenda fino ad 1 milione. Inoltre delega il Governo a riunire e coordinare in testo unico tutte le disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli olii da essi ottenuti, con l'obbligo di sentire una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e cinque deputati.

La Camera approva la conversione il 28 novembre 1952 con alcune modifiche proposte dalla Commissione Finanze e tesoro. — *Legge 20 dicembre 1952, n. 2385.*

*D. M. 29 dicembre 1952 (Gazz. Uff. n. 302)*: Misure unitarie d'imposta di fabbricazione per taluni filati prodotti dai filatori della categoria lanieri, da applicare per la liquidazione dei conguagli finali dei canoni di abbonamento del periodo 4 gennaio 1952-3 gennaio 1953.

*D. M. 29 dicembre 1952 (Gazz. Uff. n. 101 del 1953)*: Contrassegni di Stato per la imposta di fabbricazione sull'acquavite di vino.

*D. M. 11 marzo 1953 (Gazz. Uff. n. 70)*: Norme per la riscossione in abbonamento, per il periodo 4 gennaio 1953-3 gennaio 1954, dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, istituita con decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato.

*Interr.* Tarozzi, ann. 17 novembre 1950: Rimborso parziale dell'imposta sulla benzina a favore dei concessionari di autoservizi pubblici; es. 13 dicembre 1950.

*Interr.* Pugliese, ann. 15 dicembre 1950: Riduzione della imposta di fabbricazione sull'olio di semi (r. s.); es. 8 febbraio 1951.

*Interr.* Preti, ann. 25 settembre 1950: Imposta addizionale sullo zucchero d'importazione (r. s.); es. 26 ottobre 1950.

*Interr.* Fanelli, ann. 19 settembre 1951: Riduzione dell'aliquota di imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica nelle provincie di Frosinone e Latina (r. s.); es. 26 febbraio 1953.

*Interr.* Sannicolò, ann. 21 febbraio 1952: Esclusione degli autoveicoli immatricolati per servizio di noleggio di rimessa dal rimborso parziale della imposta di fabbricazione sulla benzina (r. s.); es. 27 maggio 1952.

*Interr.* Colitto, ann. 16 ottobre 1952: Esonero dall'imposta di fabbricazione per i lanifici di tipo artigiano (r. s.); es. 29 dicembre 1952.

18. TASSE DI ANCORAGGIO IMBARCO E SBARCO, v. *Porti.*

19. TASSE SCOLASTICHE

**Disegno di legge* pres. il 23 febbraio 1949 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (C. n. 364, S. n. 330): *Tasse e contributi universitari.* — Per l'anno accademico 1948-49 è prorogata la disposizione contenuta nell'art. 1 del d. l. 14 febbraio 1948, n. 168, che concede alle Università e agli Istituti superiori di richiedere agli studenti in corso di studi il pagamento di un contributo integrativo per l'importo non superiore alle lire 6.000. Sono altresì prorogate le disposizioni dell'art. 2 del decreto medesimo, per cui gli studenti che abbiano sostenuto almeno due terzi degli esami consigliati dalla rispettiva facoltà, riportando una votazione media non inferiore ai ventiquattro trentesimi, e dimostrino di appartenere a famiglia provvista di un reddito complessivo inferiore alle lire 32.000 mensili, potranno ottenere il rimborso corrispondente all'intero ammontare del contributo integrativo. Gli studenti, nelle medesime condizioni di merito scolastico, appartenenti a famiglia provvista di un reddito complessivo mensile inferiore alle lire 45.000, potranno ottenere il rimborso corrispondente alla metà dell'intero importo del contributo integrativo. — *Legge 7 aprile 1949, n. 222.*

*Proposta di legge* del dep. Tesauro, ann. il 15 luglio 1949 (C. n. 689, *S. n. 638): *Proroga delle disposizioni delle leggi 28 marzo 1949, n. 131, e 7 aprile 1949, n. 222, sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale e sui contributi degli studenti universitari.* — Le disposizioni della legge 28 marzo 1949, n. 131, sono estese ai laureati e diplomati nelle sessioni di esami dell'anno accademico 1948-49. Per l'anno accademico 1949-50 sono prorogate le disposizioni della legge 7 aprile 1949, n. 222. — *Legge 10 novembre 1949, n. 852.*

*Proposta di legge* del dep. Dal Canton Maria Pia ed altri, ann. il 27 luglio 1949 (C. n. 736): *Tasse universitarie.* — Fissa a 15 volte l'aumento dell'attuale livello delle tasse. Stabilisce esenzioni totali o parziali delle tasse in relazione al merito e alle condizioni economiche della famiglia dello studente. — Ritirata il 22 febbraio 1952.

*Proposta di legge* dei dep. Ermini e Marchesi, ann. il 21 luglio 1950, svolta e presa in considerazione il 26 luglio 1950 (*C. n. 1481, ×S. n. 1508): *Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti, ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamenti delle tasse e sopratasse universitarie.* — Vengono quintuplicati i contributi dovuti dallo Stato alle Università e agli Istituti superiori. Si stabilisce che il 15 per cento dell'importo totale di tutte le tasse universitarie, ad esclusione di quelle erariali, siano destinate all'Opera universitaria per l'incremento dell'assistenza collettiva e individuale degli studenti, e che almeno un terzo della somma dovrà essere impiegato nella istituzione di borse di studio per vitto e alloggio gratuiti da attribuirsi per concorso a studenti

bisognosi e meritevoli. Dispone alcune agevolazioni per il conseguimento dell'esenzione in tutto o in parte dalle tasse universitarie. L'adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie è fissato in misura eguale per tutte le facoltà sulla base di circa 30 volte di più della tassazione anteguerra. Tali tasse sono aumentate del 50 per cento per gli studenti appartenenti a famiglia che disponga di un reddito annuo di almeno 3 milioni o di 4 se numerosa. Per quanto riguarda i contributi corrisposti dagli studenti per speciali prestazioni ad essi fornite, questi debbono essere contenuti nei limiti delle effettive esigenze didattiche e non possono essere aumentati durante il corso dell'anno accademico. Il contributo annuale per spese sportive e assistenziali è fissato in lire 1.000.

Assegnata alla Commissione Finanze e tesoro della Camera, in sede legislativa, il 28 luglio 1950 la proposta di legge è rimessa, a norma dell'art. 40 del Regolamento, all'Assemblea, ove la discussione ha luogo nelle sedute del 16, 17, 18, 19 e 23 gennaio 1951. Alla discussione generale prendono parte i dep. *Marchesi, Codacci Pisanelli, Bellavista, Scaglia* e *Cifaldi*, favorevoli al provvedimento; i dep. *Silipo* e *Natta* contrari; i dep. *Lozza, Cessi* e *Almirante* favorevoli ad un rinvio; il dep. *Mondolfo* che si dichiara perplesso sull'opportunità di approvare o meno il provvedimento. Rispondono agli oratori il rel. *Ermini* e il Sottosegretario *Bertinelli* (18 gennaio). Sono quindi respinti (19 gennaio) un o. d. g. *Silipo* favorevole al non passaggio agli articoli, e un o. d. g. *Cessi* favorevole ad un rinvio alla Commissione per un riesame. Su proposta della Commissione Istruzione sono approvate: la diminuzione delle tasse d'iscrizione rispetto al testo primitivo e la loro differenziazione a seconda della facoltà, l'estensione dell'esenzione dalle tasse agli studenti orfani o mutilati o invalidi di guerra, la precisazione che i contributi non possono superare complessivamente i due terzi della tassa annuale d'iscrizione; su proposta dei dep. *Fanfani* e *Cimenti* è approvata l'esenzione da metà delle tasse agli studenti appartenenti a famiglia numerosa; su proposta del dep. *Lazzati*, la concessione di un contributo anche alle Università libere. Inoltre sono approvati diversi altri emendamenti proposti dalla Commissione Istruzione, dal rel. *Ermini* e dai dep. *Cessi, Lazzati, Medi, Moro Aldo, Tesauro, Resta* e *Paganelli*. Sono inoltre respinte la maggiorazione delle tasse per gli studenti di famiglia agiata e la decuplicazione dei contributi statali proposta dalla Commissione Istruzione. Il 25 gennaio il dep. *Marchesi* prega la Presidenza della Camera di voler ordinare la cancellazione del suo nome dalla proposta di legge, ritenendo che essa era stata vulnerata nei suoi principî fondamentali. Il 26 gennaio la proposta di legge è approvata a scrutinio segreto (215 *sì*, 115 *no*).

La Commissione Istruzione del Senato (rel. *Parri*) propone diverse modifiche alla proposta. In particolare: *a*) si attenua il livello della nuova tassazione, graduandone l'applicazione in un triennio e stabilendo una tassa unica per tutti i corsi di laurea; *b*) si concede alle Università la facoltà d'imporre un unico contributo integrativo; *c*) è abolita la clausola che limita i contributi di laboratorio e biblioteca a due terzi della tassa d'iscrizione; *d*) si stabilisce che siano udite le rappresentanze legali degli studenti sull'ammontare di tutti i contributi; *e*) si esclude dall'assegnazione all'Opera universitaria di assistenza il 15 per cento delle sopratasse (che vanno integralmente ripartite fra gli esaminatori), restando ferma l'assegnazione del 15 per cento delle tasse e assegnando altresì all'Opera un terzo del contributo statale; *f*) si ripristina in misura più limitata (30 per cento) il contributo suppletivo per gli studenti appartenenti a famiglie agiate. Il Senato esamina la proposta il 3 ottobre 1951; intervengono nella discussione i sen. *Banfi* e *Tonello*, il rel. *Parri* e il Min. *Segni*. Il sen. *Sapori* propone che la redazione tecnica degli articoli avvenga in sede di Commissione. Il Pres. *Bertone* rileva che nel Regolamento del Senato non esiste una disposizione che consenta una simile procedura; dato però che è stata già applicata per il disegno di legge relativo alle modificazioni del Cod. di proc. civ., pone ai voti la proposta *Sapori* che viene approvata. Il 31 ottobre il Senato approva il provvedimento nella formulazione proposta dalla Commissione che, salvo lievi modifiche, (la principale concerne l'ammontare del contributo alle Università che viene fissato in 1 miliardo e 200 milioni) non differisce sostanzialmente dal testo proposto nella relazione. La proposta di legge è quindi definitivamente approvata dalla Commissione Istruzione della Camera, in sede legislativa, il 28 novembre 1951. — *Legge 18 dicembre 1951, n. 1551.*

*D. P. R. 1° dicembre 1952, n. 4512:* Modificazione degli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, relativi alla ripartizione del provento delle sopratasse di esami nelle Università ed Istituti di istruzione superiore (v. *Istruzione:* Istruzione superiore: Disp. gen.).

*Interr.* Alliata, ann. 11 luglio 1949: Agitazione universitaria napoletana in relazione ai recenti aumenti di tasse (r. s.); es. 27 ottobre 1949.

*Interr.* Mieville, ann. 24 settembre 1949: Aumento delle tasse universitarie (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Cessi, ann. 14 dicembre 1949: Divieto alle amministrazioni delle Università degli studi di imporre tasse, se non consentite; es. 1° marzo 1950.

*Interr.* Mieville, ann. 29 marzo 1950: Contributi universitari nell'Ateneo di Pisa (r. s.); es. 20 maggio 1950.

*Interr.* Marotta, ann. 25 settembre 1950: Esonero delle tasse scolastiche a favore dei figli dei funzionari delle pubbliche amministrazioni (r. s.); es. 10 ottobre 1950.

*Interp.* Mieville, ann. 17 ottobre 1950: Definitiva regolamentazione delle tasse universitarie.

*Interr.* Almirante, ann. 6 marzo 1951: Esonero dal pagamento delle tasse scolastiche degli studenti italiani residenti all'estero (r. s.); es. 8 maggio 1951:

*Interr.* Greco e Perrone Capano, ann. 12 novembre 1951 e 29 ottobre 1952: Esenzione dal pagamento delle tasse a favore degli studenti universitari delle zone alluvionate (r. s.); es. 11 dicembre 1951 e 21 novembre 1952.

*Interr.* Tanasco, ann. 30 gennaio 1952: Concessione dell'esonero dalle tasse e sopratasse universitarie agli studenti esuli giuliani e dalmati (r. s.); es. 15 febbraio 1952.

*Interr.* Mieville, ann. 25 novembre 1952: Imposizione di contributi integrativi da parte di talune università (tramutata in r. s.); es. 10 marzo 1953.

20. CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRO LA DISOCCUPAZIONE v. *Disoccupazione* ecc.

21. DIRITTI DI LICENZA, v. le sottovoci: *Imposte di fabbricazione* ecc. e *Agevolazioni* ecc. e le voci: *Dogane* (Franchigie ecc.) – *Esportazioni* ecc. – *Fiammiferi* e *apparecchi di accensione.*

22. TASSE DI ISPEZIONE DELLE FARMACIE E DEI GABINETTI RADIO, v. *Sanità pubblica.*

23. AGEVOLAZIONI E SGRAVI FISCALI (v. pure le altre sottovoci e le voci: *Abitazioni – Aeronautica civile – Agricoltura – Caccia – Calamità pubbliche – Carabinieri – Case economiche e popolari – Ciechi* ecc. *– Cinematografia – Combustibili – Consumi alimentari – Cotone – Credito agrario – Danni di guerra – Debito pubblico – Dogane – Enti di cultura – E.R.P. – Esportazioni* ecc. – *Esposizioni* ecc. – *Industrie:* Disp. gen. e Zone industriali – *Lavoro:* Rapporti e contratti di lavoro ecc. – *Marina mercantile – Mezzogiorno e isole – Modena – Mutilati e invalidi – Olii minerali – Opere pubbliche – Pesca – Piani regolatori* ecc. e le voci ivi richiamate – *Previdenza sociale*: Previdenza per il personale dei pubblici servizi di trasporto – *Sardegna – Spiriti – Trentino-Alto Adige – Valle d'Aosta*)

*D. l. 28 febbraio 1948, n. 314:* Proroga (al 31 dicembre 1948) delle agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle province di Apuania e Lucca. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*D. l. 3 maggio 1948, n. 800:* Esonero tributario per le merci perdute per cause di guerra e per inadempimento di condizioni e formalità, la cui documentazione sia rimasta distrutta per causa di guerra. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*D. l. 3 maggio 1948, n. 937:* Ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea (v. *Aeronautica civile*). — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 703:* Proroga al 31 agosto 1948 dei termini previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 giugno 1947, n. 779, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 novembre 1947, n. 1337, relativi all'esenzione della imposta generale sull'entrata e dalla tassa di registro per gli acquisti di navi all'estero. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 838:* Parziale e temporanea esenzione delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali. — L'esenzione, nella misura del 50 per cento per le aziende con redditi non superiori a lire 100.000 e del 40 per cento per le aziende con redditi di lire 100.000 a lire 250.000, è in vigore per 3 anni a decorrere dal 1° gennaio 1948. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-143, S. n. 2377.

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1057:* Agevolazioni fiscali per le fusioni e le concentrazioni di società e norme per la registrazione degli aumenti di capitale derivanti da rivalutazione monetaria. — Gli atti di fusione e di concentrazione delle società nazionali aventi per oggetto l'esercizio di una attività commerciale (deliberati entro un anno dall'entrata in vigore della legge), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 100. L'imposta del 4 per cento per gli aumenti di capitale effettuati con saldi attivi di rivalutazione per conguaglio monetario, ha carattere di imposta speciale di registro e non è soggetta ad alcuna addizionale. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417.* (C. n. 520-158, S. n. 2518).— La misura fissa delle imposte di registro è stata elevata con legge 15 febbraio 1949, n. 33 (v. la sottovoce *Imposte di registro* ecc.); le suddette agevolazioni sono state prorogate con *legge 11 gennaio 1951, n. 25* (v. la sottovoce *Imposte dirette:* Disp. comuni ecc.).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1121:* Proroga (al 31 dicembre 1951) di norme relative alle esenzioni fiscali in favore dell'industria delle costruzioni navali. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

**Disegno di legge* pres. il 6 luglio 1948 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 41, S. n. 45): *Agevolazioni fiscali per gli atti e i contratti di retrocessione di beni appartenenti a sudditi delle Nazioni Unite simulatamente trasferiti.* — Le esenzioni fiscali stabilite dal d. l. 12 aprile 1945, n. 222, sono estese agli atti ed ai contratti che saranno posti in essere entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. — *Legge 9 agosto 1948, n. 1103.*

*Proposta di legge* del sen. Bertini, ann. il 6 agosto 1948 (S. n. 61): *Disposizioni tributarie a favore dei contribuenti danneggiati dalla guerra.* — Proroga al 31 dicembre 1948 tutti i termini stabiliti dalle leggi sulle imposte dirette per la presentazione delle domande di sgravio per danni arrecati dalle azioni belliche. (v. pure *Agricoltura:* Contributi unificati). — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato.

In sede di discussione del *bilancio finanze 1948-49* (C. n. 3), la Camera approva il *21 ottobre 1948* un o. d. g. *Bettiol Francesco Giorgio* invitante il Governo a fare una politica di agevolazioni fiscali alle forme di economia associata; a non assoggettare ad imposta sull'entrata la fase di distribuzione di prodotti fatta ai soci delle cooperative ed ottenuti dalla lavorazione di materie prime fornite dagli stessi.

**Disegno di legge* pres. il 13 maggio 1949 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 411, C. n. 617): *Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni e i finanziamenti in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.* — È estesa dal 1° gennaio 1949 fino al 31 dicembre 1950 l'efficacia del d. l. 18 settembre 1947, n. 1385. È altresì estesa dal 1° gennaio 1949 fino al 31 dicembre 1950 l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 11 marzo 1941, n. 178, limitatamente alle cessioni di crediti vantati in dipendenza di forniture belliche ordinate sino alla data di cessazione di stato di guerra. — *Legge 29 luglio 1949, n. 470.*

**Disegno di legge* pres. il 21 giugno 1949 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 631, S. n. 549): *Proroga* (al 31 dicembre 1949) *delle agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle province di Apuania e Lucca. — Legge 26 agosto 1949, n. 727.*

*Disegno di legge* pres. il 26 luglio 1949 dal Min. delle finanze Vanoni (*S. n. 576, C. n. 850): *Proroga di agevolazioni fiscali per gli acquisti di navi all'estero.* — Il provvedimento prevede la proroga fino al 31 dicembre 1949 delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 9 del d. l. 29 giugno 1947, n. 779, e dell'art. 1 del d. l. 11 novembre 1947, n. 1337. Inoltre per lo stesso periodo è accordata la riduzione del 2 per cento dell'aliquota del diritto di licenza. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, rinvia l'8 febbraio 1950 il disegno di legge all'Assemblea che lo approva il 16 maggio 1950, nel testo proposto dalla Commissione stessa (rel. *Zerbi*), per cui la proroga stessa viene estesa al 30 giugno 1950 e la riduzione del diritto di licenza è limitata all'applicazione della nuova tariffa sui dazi doganali. — *Legge 9 giugno 1950, n. 325.*

*Disegno di legge* pres. il 3 dicembre 1949 (*urg.*) dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 949, S. n. 794): *Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea e proroga della sospensione della riscossione del diritto di licenza per taluni combustibili solidi e liquidi.* — Le esenzioni fiscali previste dal d. l. n. 937, sono estese al diritto di licenza. È prorogata inoltre fino all'entrata in vigore della nuova tariffa doganale l'esenzione del diritto di licenza per taluni combustibili liquidi e solidi prevista dalla legge 29 luglio 1948, n. 1083, e 21 gennaio 1949, n. 9. Sono infine disposte particolari agevolazioni fiscali per i carburanti e lubrificanti destinati all'azionamento degli aeromobili delle scuole civili di pilotaggio, istituite dall'Aero Club d'Italia. — *Legge 6 marzo 1950, n. 181.*

**Disegno di legge* pres. il 24 maggio 1950 dai Min. dell'agricoltura e foreste Segni e dell'industria e commercio Togni (S. n. 1053, C. n. 1364): *Proroga, per cinque anni* (fino al 15 maggio 1955), *del regime di agevolazioni tributarie concesso all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale con la legge 23 marzo 1940, n. 284. — Legge 8 luglio1950, n. 492.*

*Proposta di legge* del sen. Raja, ann. il 26 luglio 1950 (S. n. 1237): *Facilitazioni fiscali per la retrocessione agli antichi proprietari dei beni di immobili trasferiti per sottrarsi a persecuzioni politiche.* — Stabilisce che in tali casi è dovuta l'imposta fissa di registro e trascrizione di lire 500. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante.

**Disegno di legge* pres. il 22 dicembre 1950 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 1735, S. n. 1490): *Proroga* (fino al 31 dicembre 1951) *delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni e i finanziamenti in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti. — Legge 17 febbraio 1951, n. 214.*

*Proposta di legge* del sen. Cerruti, ann. il 1° agosto 1951 (S. n. 1807): *Esenzioni tributarie per i coltivatori diretti e sostituzione, per gli affittuari, dell'imposta di ricchezza mobile con quella sul reddito agrario.* — Stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1952 i coltivatori diretti, il cui reddito dominicale complessivo sia inferiore od uguale a 5.000 lire della stima catastale del 1937-39, sono esentati dalla imposta fondiaria, da quella sul reddito agrario e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali, e che per i redditi dominicali compresi da oltre 5.000 a 10.000 si applica la franchigia di 5.000 lire per il reddito dominicale e la franchigia di 1.700 lire per il reddito agrario, riferiti alla stima catastale del 1937-39. A decorrere sempre dal 1° gennaio 1952, l'imposta di ricchezza mobile a carico degli affittuari di terreni è sostituita da quella sul reddito agrario. Agli affittuari sono concesse le stesse esenzioni che ai coltivatori diretti. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato.

*Disegno di legge* pres. il 9 gennaio 1952 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2465, *S. n. 2688): *Disposizioni per l'estensione agli enti stranieri delle agevolazioni tributarie a favore delle liberalità a scopo di beneficenza, istruzione od educazione.* — Concede l'esonero dalle imposte di registro e dalle tasse di successione e da quelle ipotecarie, nonchè dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario anche per le liberalità in favore degli istituti stranieri legalmente riconosciuti, aventi sede nel territorio dello Stato o all'estero, sempre che vi sia reciprocità di trattamento con lo Stato al quale gli enti stessi appartengono. — *Legge 10 febbraio 1953, n. 59.*

*Interr.* De Maria, ann. 2 luglio 1948: Agevolazioni fiscali per l'incremento delle costruzioni edilizie (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* sen. Tartufoli e Gervasi, ann. 16 giugno e 13 luglio 1948: Esenzione dalla imposta fondiaria e sul reddito agrario per i terreni montani; es. 22 giugno e (r. s.) 30 ottobre 1948.

*Interr.* Galati, ann. 15 novembre 1948: Modifiche al d. l. 7 gennaio 1947, n. 12, riguardante lo sgravio dall'imposta fondiaria e di quella sul reddito agrario per i terreni montani (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Colitto, ann. 23 novembre 1948: Agevolazioni fiscali per le ricostruzioni di impianti industriali e commerciali (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interr.* Paolucci, ann. 29 aprile 1949: Agevolazioni fiscali ai contribuenti di alcuni comuni, danneggiati dalla guerra, delle province di Frosinone e di Latina; es. 21 settembre 1949.

*Interr.* Bonino e Palazzolo, ann. 8 luglio e 14 novembre 1949: Riduzione della pressione tributaria sui vini (r. s.); es. 13 e 18 febbraio 1950.

*Interr.* Ceccherini, ann. 21 settembre 1949: Agevolazioni fiscali a favore di società sportive; es. 12 dicembre 1949.

*Interr.* sen. Locatelli, ann. 27 ottobre 1949: Esonero dalle imposte delle Opere pie che vivono solo di rendita (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Ceravolo, ann. 2 marzo 1950: Facilitazioni fiscali per i terreni coltivati a vigneto (r. s.); es. 16 giugno 1950.

*Interr.* Arata, ann. 9 marzo 1950: Esenzioni fiscali alle Università popolari (r. s.); es. 6 maggio 1950.

*Interr.* Chiarini, ann. 25 maggio 1950: Sgravi fiscali per i terreni di montagna (r. s.); es. 5 luglio 1950.

*Interp.* De Vita, ann. 20 giugno 1950: Riduzione della grave pressione tributaria in alcuni settori dell'economia agricola; svolta 21 novembre 1950.

*Interr.* Tonengo, ann. 28 ottobre 1950: Sospensione del pagamento dei tributi da parte degli utenti che hanno avuto espropriato il terreno per esigenze militari; es. 5 dicembre 1950.

*Interr.* Paolucci, ann. 13 dicembre 1950: Sospensione del pagamento dei debiti di imposte da parte dei contribuenti di Ortona (Chieti); es. 31 gennaio 1951.

*Interr.* Burato, ann. 12 settembre 1951: Estensione delle agevolazioni fiscali agli enti locali che eseguono opere pubbliche per appalto (r. s.); es. 27 novembre 1951.

*Interr.* sen. Buizza, ann. 14 dicembre 1951: Ulteriore proroga della legge riguardante le agevolazioni tributarie per le anticipazioni in correlazione con operazioni di cessione (r. s.); es. 9 maggio 1952.

*Interr.* Colitto, ann. 8 maggio 1952: Agevolazioni fiscali per la compravendita e le concessioni in enfiteusi di fondi rustici (r. s.); es. 5 giugno 1952.

*Interr.* Troisi, ann. 27 marzo 1952: Proroga del r. d.-l. 19 dicembre 1936, n. 2170, concernente le agevolazioni tributarie relative ai finanziamenti mediante cessione di crediti (r. s.); es. 9 maggio 1952.

*Interr.* sen. Pasquini, ann. 4 giugno 1952: Riduzione dell'onere fiscale gravante sul cacao (r. s.); es. 1 ottobre 1952.

23. INFRAZIONI, PENE E CONDONI (v. pure le sottovoci: *Tasse e imposte sul bollo* ecc. – *Tasse di circolazione* e la voce: *Fiammiferi* e *apparecchi d'accensione*)

**Disegno di legge* pres. il 10 giugno 1948 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 1, C. n. 35): *Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 109, concernente il condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria.* — Il condono non si applica se: trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi e canoni, oppure di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti non adempiano a tali obblighi entro il 31 ottobre 1948; qualora, trattandosi di insufficiente dichiarazione di valore, i contribuenti non paghino il complemento di imposta e gli accessori dovuti sul maggior valore entro lo stesso termine del 31 ottobre 1948. — *Legge 13 luglio 1948, n. 1100.*

*Proposta di legge* del sen. Pertini, ann. il 25 ottobre 1948 (S. n. 125): *Proroga al 31 dicembre 1948 delle disposizioni della legge 13 luglio 1948, n. 1100, concernenti il condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria.* — Ritirata l'8 febbraio 1949.

*Proposta di legge* del dep. Bersani, ann. il 10 dicembre 1948 (C. n. 208): *Proroga al 31 dicembre 1948 delle disposizioni della legge 13 luglio 1948, n. 1100, concernenti il condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria.* — Ritirata il 16 gennaio 1951.

*Disegno di legge* pres. il 26 luglio 1949 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 577, × C. n. 1619): *Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario.* — Dispone che chi ometta di presentare la dichiarazione sui redditi è punito con l'ammenda da 5.000 a 100.000 lire, con la riduzione di un terzo per i casi lievi e il raddoppio per i casi gravi; detta pena è raddoppiata in caso di recidiva reiterata. Sanzioni ancora più gravi sono previste per le infrazioni alle norme sul rilevamento fiscale straordinario. Prevede inoltre l'esenzione da ogni penalità per coloro che dichiarino redditi conseguiti nel 1949 e negli anni precedenti entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge e per coloro che, entro lo stesso periodo, adempiono alle operazioni e formalità prescritte dalle leggi sulle tasse e le imposte indirette sugli affari o paghino le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo. È disposto anche il condono di pene pecunarie e sopratasse previsto dall'articolo 13 del d. l. L. 19 ottobre 1944, n. 348 (v. pure la sottovoce *Imposte dirette:* Disp. comuni. Perequazione tributaria ecc.). — *Legge 11 gennaio 1951, n. 25.*

**Disegno di legge* pres. il 6 ottobre 1950 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 1573, S. n. 1431): *Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazione alle leggi tributarie.* — In caso di violazione di leggi tributarie in genere, allo Stato spetta il 60 per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie, agli scopritori il 10 per cento con il massimo di lire 50.000 per accertamento, al restante personale dell'amministrazione come premio il 10 per cento, agli enti di assistenza, previdenza e simili il 20 per cento. Nei casi di violazione della legge doganale restano ferme le disposizioni per la ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie contenute nella legge doganale. — *Legge 9 febbraio 1951, n. 168.*

**Disegno di legge* pres. il 6 ottobre 1950 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 1574, S. n. 1431): *Aumento delle penalità per il contrabbando e l'illecita detenzione della saccarina e di prodotti ad essa assimilabili.* — Viene stabilita una multa fissa da 2.000 a 30.000 lire e una multa proporzionale da 1.000 a 800 lire per ogni ettogrammo di saccarina. — *Legge 16 gennaio 1951, n. 154.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1951 dal Min. delle finnze Vanoni (S. n. 1677, C. n. 1979): *Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.* — Accorda all'Amministrazione finanziaria la facoltà di concedere ai contribuenti che intendono avvalersi del beneficio dell'esonero da penalità, previsto dalla legge sulla perequazione tributaria, di eseguire il pagamento dei tributi dovuti, anziché in unica soluzione, a rate, nel termine non maggiore di 18 mesi. Sono regolate le formalità cui deve sottostare il debitore per ottenere tale facilitazione, le sanzioni da comminarsi per il tardivo pagamento delle rate. La competenza a concedere le rateazioni è demandata agli Uffici del registro. Continuano ad avere validità le dilazioni facoltative già stipulate. — *Legge 19 maggio 1951, n. 322.*

*Proposta di legge* del dep. Liguori, ann. il 15 giugno 1951 (C. n. 2029): *Proroga del termine previsto dagli articoli 33, 35, 36, 37, 39* e *40 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, contenente: Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario.* — Propone di prorogare detto termine (riguardante la sistemazione di particolari situazioni tributarie: in particolare l'esonero da sopratasse, penalità ecc.) dal 15 giugno al 15 settembre 1951. — Respinta il 10 ottobre 1951 dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera.

*Proposta di legge* del dep. Liguori, ann. il 15 giugno 1951 (C. n. 2030): *Proroga* (al 15 settembre 1951) *del termine previsto dalla legge 19 maggio 1951, n. 322, contenente: Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.* — Respinta il 10 ottobre 1951 dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera.

*D. M. 11 febbraio 1952 (Gazz. Uff. n. 48)*: Istituzione di un Fondo per l'amministrazione e la ripartizione delle quote di pene pecuniarie dovute al personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

*Interr.* Piasenti, ann. 16 novembre 1948: Provvedimenti a carico di funzionari del fisco della provincia di Milano che non hanno impedito gravi evasioni alle imposte (r. s.); es. 14 novembre 1949.

*Interr.* Schiratti, ann. 1° febbraio 1949: Contrabbando di pacchi-dono attraverso il valico di Tarvisio (r. s.); es. 29 marzo 1949.

*Interr.* sen. Bubbio, ann. 27 luglio 1949: Sospensione degli accertamenti delle contravvenzioni relative al possesso di piccoli torchi usati in tempo di guerra per il fabbisogno familiare (r. s.); es. 16 novembre 1949.

*Interr.* sen. Persico, ann. 15 marzo 1950: Condono per i reati finanziari; es. 26 aprile 1950.

*Interr.* Preti, ann. 17 novembre 1950: Provvedimenti a carico dell'industriale Riva; es. 11 gennaio 1951.

*Interr.* sen. Terracini, ann. 21 giugno e 8 agosto 1951: Cessione fittizia di patrimonio per sottrarsi al dovere fiscale da parte della marchesa Cesarini-Torlonia; es. 3 ottobre 1951.

*Interp.* Consiglio, ann. 6 dicembre 1951: Provvvedimenti a carico degli evasori fiscali; svolta 13 dicembre 1951.

*Interr.* Momoli, ann. 12 dicembre 1951: Repressione delle evasioni fiscali che creano il pericolo di diminuzione di aiuti da parte dell'America; es. 13 dicembre 1951.

*Interr.* Preti, ann. 27 giugno 1952: Riduzione della multa ad alcuni contrabbandieri (r. s.); es. 21 novembre 1952.

*Interr.* sen. Terracini, ann. 13 gennaio 1953: Irregolarità dei certificati attestanti il carattere bonificatorio di terreni della duchessa Sforza Cesarini Torlonia allo scopo di fruire di agevolazioni fiscali (r. s.); es. 13 febbraio 1953.

IMPRESE COMMERCIALI, v. *Commercio – Rivalutazioni monetarie.*

I. N. A. (Istituto nazionale delle assicurazioni), v. *Assicurazioni private – Case economiche e popolari* (I. N. A.-Casa) – *Pensioni di guerra.*

I. N. A. D. E. L. (Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali), v. *Previdenza sociale.*

I. N. A. I. L. (Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), v. *Assicurazioni sociali* (Infortuni ecc.) – *Assistenza e beneficenza.*

I. N. A. M. (Istituto nazionale assicurazioni contro le malattie), v. *Assicurazioni sociali* (Malattie).

I. N. A. P. L. I., v. *Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.*

INCARICATI MARITTIMI, v. *Marina mercantile* (Uffici marittimi).

INCHIESTE PARLAMENTARI

Commissioni parlamentari d'indagine, v. *Camera dei deputati – Senato della Repubblica.*

*Proposta di legge* del dep. Marchesi ed altri, ann. il 25 giugno 1948, svolta e non presa in considerazione il 7 luglio 1948 (C. n. 34): *Nomina di una Commissione di inchiesta parlamentare sulle condizioni delle scuole e degli istituti privati di istruzione media legalmente riconosciuti.* — Durante lo svolgimento della proposta di legge, il proponente *Marchesi* osserva che la maggior parte degli istituti parificati in Italia è gestita da congregazioni religiose in uno schieramento di tale entità da far pensare ad uno schieramento di lotta della scuola privata contro quella di Stato; ritiene che la scuola privata non può e non deve assorbire quella pubblica, ma solo affiancarne l'opera. Il dep. *Dominedò* è contrario alla presa in considerazione in quanto è già in corso un'inchiesta a carattere nazionale per ogni grado e ordine di scuole, comprese quelle private legalmente riconosciute. Il Ministro *Gonella* si rimette alla Camera. La presa in considerazione è respinta per appello nominale (150 *sì*, 270 *no*).

*Proposta d'inchiesta parlamentare* del dep. Berti Giuseppe fu Angelo ed altri, ann. il 14 settembre 1948 (C. n. 98): *Costituzione di una Commissione d'inchiesta sulla situazione dell'ordine pubblico in Sicilia.* — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

*Proposta d'inchiesta parlamentare* del dep. Pessi ed altri, ann. il 27 ottobre 1949 (C. n. 859): *Inchiesta parlamentare sulle cause che determinano la crisi dell'energia elettrica in Italia.* — Rimasta presso la Commissione Industria della Camera.

*Proposta d'inchiesta parlamentare* dei dep. Di Vittorio e Santi, ann. il 1° dicembre 1949 (C. n. 936): *Inchiesta parlamentare sulle cause e responsabilità delle uccisioni di lavoratori nel Mezzogiorno d'Italia.* — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

*Proposta d'inchiesta parlamentare* del dep. Vigorelli ed altri, ann. il 31 gennaio 1950 (C. n. 1055): *Inchiesta parlamentare sui fatti di Modena.* — Ritirata il 12 marzo 1952.

*Proposta d'inchiesta parlamentare* del dep. Perrone Capano ed altri, ann. il 25 maggio 1950, svolta il 6 e 7 giugno e non presa in considerazione il 7 giugno 1950 (C. n. 1299): *Fondatezza o meno delle accuse mosse dall'on. Ettore Viola nei confronti degli onorevoli membri del Parlamento e del Governo.* — Dopo lo svolgimento delle interpellanze Amadei e Viola (v. oltre), il 4 giugno 1950 il dep. *Perrone Capano* insiste sulla sua proposta d'inchiesta parlamentare. Si dichiarano favorevoli i deputati *Viola, Amedeo, Roberti, Cocco Ortu* e, a nome dei loro gruppi, i deputati *De Martino Francesco, D'Amore, Gullo* e *Vigorelli;* contrari i deputati *Bettiol Giuseppe* e *La Malfa* e, a nome dei loro gruppi, i deputati *Cappi* e *Rossi Paolo.* La Camera respinge quindi, per appello nominale, (190 *sì*, 343 *no*, 50 *astenuti*) la presa in considerazione. Successivamente il Presidente *Gronchi* nomina la Commissione d'indagine, a norma dell'articolo 74 del Regolamento, richiesta dai deputati *Viola* e *Giammarco* (per la composizione di detta Commissione, v. *Camera dei Deputati:* Commissioni di indagine).

*Proposta d'inchiesta parlamentare* del dep. Tremelloni ed altri, ann. il 20 luglio 1950 (C. n. 1480): *Inchiesta parlamentare sul funzionamento dell'amministrazione pubblica e sul modo di migliorare l'efficienza tecnica.* — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

*Proposta d'inchiesta parlamentare* del dep. Tremelloni ed altri, ann. il 29 novembre 1950 (C. n. 1682): *Inchiesta parlamentare sulla disoccupazione.* — Istituisce una Commissione parlamentare d'inchiesta col compito di condurre una indagine approfondita ed esauriente sullo stato attuale della disoccupazione e della sottoccupazione in Italia, e sulle condizioni di vita e di capacità professionale dei disoccupati. Dispone che la Commissione sia composta di 15 deputati scelti dal Presidente della Camera e che la relazione sia presentata alla Camera entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della proposta. La Camera esamina la proposta il 29 e il 30 novembre 1951 e l'approva il 4 dicembre 1951 dopo interventi dei dep. *Pieraccini, Roselli, Sabatini, Roberti* e *Tremelloni,* del rel. *Rapelli* e del Min. *Rubinacci* tutti favorevoli alla proposta.

Una *proposta aggiuntiva,* ann. il 12 febbraio 1952 (C. n. 1682-*bis*), propone di elevare a 21 il numero dei componenti la Commissione. — La Camera approva il 21 marzo 1952 detta proposta. La Commissione costituita il 30 maggio 1952 è composta dai dep. Tremelloni, presidente, Rapelli e Lizzadri, vice presidenti, Sullo e Giolitti, segretari, Cappugi, Colasanto, Fadda, Federici Maria, Giordani, Giovannini, Lombardi Riccardo, Lombardi Ruggero, Maglietta, Melis, Natali, Pieraccini, Sabatini, Terranova, Venegoni e Zagari (*Gazz. Uff. n. 142 del 1952*).

Una successiva *proposta aggiuntiva,* ann. il 19 dicembre 1952 (C. n. 1682-*ter*), propone la proroga del termine per la presentazione della relazione al 15 marzo 1953. La Camera il 25 marzo 1953 delibera di prorogare tale termine fino alla data di riunione della nuova Camera. (*Gazz. Uff. n. 78 del 1953*).

Il *1° aprile 1953* il Pres. della Camera *Gronchi* annuncia che la Commissione ha concluso i suoi lavori, portando a termine un lavoro ponderoso di osservazione e di indagine, i cui risultati saranno affidati a 15 volumi che compongono la collana degli atti.

*Proposta d'inchiesta parlamentare* del dep. Sannicolò ed altri, ann. il 12 giugno 1951 (C. n. 1988): *Costituzione di una Commissione parlamentare per una inchiesta sull'artigianato* (composta di 20 deputati scelti dal Presidente della Camera). — Rimasta presso la Commissione Industria della Camera.

*Proposta d'inchiesta parlamentare* del dep. Nasi ed altri, ann. il 12 giugno 1951, svolta e non presa in considerazione l'11 luglio 1951 (C. n. 1996): *Costituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare sulle evasioni di valuta all'estero.* — Lo svolgimento della proposta d'inchiesta ha luogo alla Camera l'11 luglio 1951. — Intervengono nella discussione: il proponente *Nasi,* il quale afferma che le evasioni sarebbero avvenute sotto la gestione del precedente Ministro *Lombardo Ivan Matteo;* il dep. *Bettiol Giuseppe* che, a nome della democrazia cristiana, si dichiara contrario alla proposta, perchè del fatto è stata già investita l'autorità giudiziaria; il dep. *Lombardo Ivan Matteo* che chiede, per le accuse che direttamente lo concernono, la nomina di una Commissione d'indagine ai sensi dell'art. 74 del Regolamento (per la nomina e la composizione di detta Commissione, v. *Camera dei Deputati*: Commissioni d'indagine); il Min. *La Malfa* che si dichiara contrario all'inchiesta. Per dichiarazione di voto, a nome dei

loro gruppi, dichiarano di essere favorevoli all'inchiesta i dep. *Almirante, Pesenti* e *Dugoni*. La presa in considerazione è respinta dalla Camera a scrutinio segreto (193 *sì*, 222 *no*, 3 *astenuti*).

*Proposta d'inchiesta parlamentare* del dep. Vigorelli ed altri, ann. il 28 settembre 1951 (*C. n. 2199): *Per una inchiesta parlamentare sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla.* — Istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta col compito di condurre una indagine sullo stato attuale della miseria, al fine di accertare le condizioni di vita delle classi povere ed il funzionamento delle istituzioni di assistenza sociale, e di indagare particolarmente sui seguenti problemi: *a*) definizione degli assistibili; *b*) stato della legislazione sociale; *c*) numero e caratteristiche di funzionamento degli enti pubblici di assistenza; *d*) determinazione dell'ammontare complessivo delle somme erogate dallo Stato o dagli enti pubblici o privati per fini assistenziali. Propone che la Commissione sia composta di 15 deputati. e che la relazione venga presentata entro 6 mesi dalla costituzione della Commissione. — La Commissione Lavoro della Camera, in sede legislativa, approva la proposta il 12 ottobre 1951.

Una *proposta aggiuntiva*, ann. il 12 febbraio 1952 (C. n. 2199-*bis*), eleva a 21 il numero dei componenti la Commissione. — La Camera l'approva il 21 marzo 1952. La Commissione costituitasi il 4 giugno 1952, è composta dai seguenti deputati: Vigorelli, presidente, Montini, vice-presidente, Bertola e Bensi, segretari, Ambrico, Alicata, Bianchini Laura, Cinciari Rodano Maria Lisa, Covelli, Delle Fave, De Maria, Mannironi, Nenni Giuliana, Nicotra Maria, Palazzolo, Palmieri, Polano, Quintieri, Rocchetti, Sartor e Walter (*Gazz. Uff. n. 142 del 1952*).

Una successiva *proposta aggiuntiva*, ann. il 19 dicembre 1952 (C. n. 2199-*ter*), propone la proroga del termine per la presentazione della relazione al 15 marzo 1953. — La Camera il 25 marzo 1953 delibera di prorogare tale termine fino alla data di riunione della nuova Camera (*Gazz. Uff. n. 78 del 1953*).

*Proposta d'inchiesta parlamentare* del dep. Basso ed altri, ann. il 30 ottobre 1951 (C. n. 2274): *Sul comportamento delle pubbliche autorità nei confronti del banditismo siciliano e sulle relative cause di natura sociale, economica e politica.* — La Commissione Interni (rel. *Rossi Paolo*) propone di respingere la proposta in quanto: *a*) non è del tutto chiuso il processo del banditismo e non pare cosa saggia disporre una inchiesta mentre ancora le forze di polizia sono impegnate in una battaglia attuale; *b*) i processi contro i banditi sono pendenti e un intervento politico potrebbe turbare l'opera dell'autorità giudiziaria e intralciarne indebitamente il libero corso; *c*) sono troppo recenti le agitazioni separatiste in Sicilia perché si possa, da parte del Parlamento nazionale, disporre una inchiesta sulla Sicilia senza destare suscettibilità regionali. — Rimasta in stato di relazione alla Camera.

*Proposta d'inchiesta parlamentare* del dep. Pieraccini ed altri, ann. il 5 dicembre 1951 (C. n. 2386): *Inchiesta parlamentare sui rapporti intercorrenti tra l'I. N. A. e alcune società finanziarie* (Compagnia finanziaria di partecipazione, Fincompar e Istituto nazionale fiduciario), nonché sull'azione delle autorità di controllo. — Rimasta presso la Commissione Industria della Camera.

*Proposta di legge* del sen. Palumbo Giuseppina ed altri, ann. il 25 febbraio 1952 (S. n. 2193): *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dell'infanzia italiana.* — Prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, formata da 9 senatori e da 9 deputati scelti dai Presidenti del Senato e della Camera, con il compito di condurre un'indagine sullo stato attuale dell'infanzia, al fine di accertarne le condizioni di vita, di salute, di educazione e istruzione e di esaminare il funzionamento delle istituzioni e degli enti preposti alla tutela dell'infanzia. — Rimasta presso la Commissione Interni del Senato.

Durante la seduta del *26 marzo 1952* della Commissione Lavori pubblici in sede legislativa della Camera, il dep. *Spallone*, riferendosi alla sciagura verificatasi nella galleria di Venafro, ove sono morti numerosi operai ed altri feriti, sostiene l'opportunità di una inchiesta con la partecipazione di rappresentanti delle Commissioni Lavori pubblici del Senato e della Camera.— La Commissione demanda al Presidente l'incarico di rendersi interprete presso il Ministro dei Lavori pubblici dei sentimenti di cordoglio della Commissione e della necessità d'intervento di organi competenti per evitare il ripetersi di tali sciagure.

*Proposta d'inchiesta parlamentare* del dep. Roberti ed altri, ann. il 16 giugno 1952 (C. n. 2778): *Inchiesta parlamentare sugli scomparsi nel nord dopo il 25 aprile 1945.* — L'inchiesta avrebbe lo scopo di accertare rigorosamente il numero delle vittime, nonché le circostanze di tempo e di luogo che permettano una documentata ricostruzione dei fatti. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*Mozione* sen. Palermo, letta 22 giugno 1948: Nomina di una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare le responsabilità nei riguardi dell'A. R. M. I. R.; svolta 6 luglio, respinta 7 luglio 1948 (è approvata invece una *mozione* Braschi, v. *Prigionieri e dispersi*).

*Mozione* sen. Braschi, letta 24 novembre 1948: Costituzione di una Commissione parlamentare per l'inchiesta sulle condizioni dell'ordine pubblico e della lotta politica in Emilia e in Romagna (discussa unitamente ad una interpellanza e a 4 interrogazioni; v. pure *Politica interna:* Fatti ed incidenti vari). — Il sen. *Braschi* svolge la sua mozione il 9 dicembre 1948. Rivela che nell'Emilia si verifica oggi il conflitto di due parti politiche delle quali, l'una lamenta uno strascico di violenze e di lutti, l'altra vede nell'azione del Governo il tentativo di colpire e stroncare alle basi l'organizzazione politica e sindacale dei partiti di estrema sinistra. Si sofferma quindi in particolare sugli incidenti avvenuti a San Giovanni in Persiceto culminanti con l'uccisione del sindacalista Fanin. Afferma che gli sembra quasi che i comunisti vogliano ripetere le stesse giornate e gli stessi errori che oscurarono l'Italia negli anni dal 1919 al 1922 e conclude che i democristiani intendono difendere le libertà di pensiero, di organizzazione, di sindacati e di lavoro.

Il sen. *Mancinelli*, nello svolgere la sua interpellanza, dichiara che i partiti di sinistra si sono associati alla richiesta di un'inchiesta sull'ordine pubblico in Emilia; ma vogliono che sia un inchiesta diretta non soltanto ad appurare i fatti particolari, ma a risalire alle cause di questi fatti.

Il 10 dicembre intervengono nella discussione i senatori *Zanardi, Tonello, Macrelli, Fortunati* e *Bosi*. Il 14 dicembre intervengono i senatori *Ferrari, Casadei;* successivamente i senatori *Ruini* e *Merlin Umberto* svolgono due ordini del giorno contrari alla Costituzione della Commissione d'inchiesta.

Il Min. *Scelba* afferma che le condizioni economiche dell'Emilia, che ha un tenore di vita più alto delle altre regioni italiane, non possono giustificare in alcun modo i continui attentati alla libertà sindacale. Nega che il Governo sia asservito alla reazione agraria e dichiara che la situazione dell'ordine pubblico in Emilia è controllata dallo Stato e nessuna violazione della legge rimane impunita. Ritiene infine inutile una Commissione d'inchiesta, perché le condizioni dell'Emilia sono ben note e comuni a tutte le altre regioni d'Italia. Successivamente il sen. *Braschi* dichiara di ritirare la mozione, ma il sen. *Terracini*, a nome della sinistra, dichiara di far propria la mozione stessa.

La mozione *Braschi* è respinta, mentre è approvato l'o. d. g. *Ruini*.

*Mozione* sen. Casadei, letta 10 dicembre 1948: Deplorazione del Min. dell'interno, dopo aver sentita la relazione della Commissione d'inchiesta sulle accuse rivolte in Parlamento dallo stesso Ministro contro il sen. Li Causi. — Il Senato approva il 31 marzo 1949 una pregiudiziale *Boeri*, secondo la quale non è possibile che l'Assemblea apra una discussione sulla quale a suo tempo pervenne la Commissione d'inchiesta.

*Mozioni* sen. Gasparotto e Pessi, lette 17 marzo 1949: Per un'inchiesta, a mezzo di parlamentari e di tecnici, per accertare, ai fini storici, le responsabilità della dichiarazione dell'ultima guerra; ritirate 13 luglio e 4 dicembre 1951.

*Interp.* Berti Giuseppe fu Angelo, ann. 21 settembre 1949: Nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare in Sicilia.

*Interr.* Di Vittorio, ann. 30 novembre 1949: Inchiesta parlamentare sui recenti eccidi di contadini nel Mezzogiorno; es. 1° dicembre 1949.

*Interr.* sen. Grisolia, ann. 2 dicembre 1949: Concessione in esclusiva ad un ente privato della pubblicità di pertinenza dell'Amministrazione delle poste; es. 9 marzo 1950 e tramutata in *interp.;* svolta 28 marzo 1950; tramutata in *mozione*, letta 29 marzo 1950, in cui si richiede la costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul problema in questione.

*Mozione* sen. Romita, letta 3 marzo 1950: Nomina di una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare cause e responsabilità delle repressioni sanguinose di dimostrazioni; ritirata 6 marzo 1952.

*Mozione* sen. Rolfi, letta 1° aprile 1950: Inchiesta parlamentare sui fatti di S. Severo di Foggia.

*Interr.* Covelli, ann. 5 maggio 1950: Nomina di una Commissione parlamentare d'inchiesta per esaminare la condotta del Min. Pacciardi durante la guerra.

*Interp.* Viola, ann. 30 maggio 1950: Per un'inchiesta parlamentare sulle accuse formulate dall'interpellante contro un Ministro in carica e sulle gravi irregolarità amministrative verificatesi nella Federconsorzi, nel Consorzio nazionale canapa e in altri enti pubblici. — Viene svolta il 6 giugno 1950 unitamente all'*interp.* Amadei, con la quale si chiede di conoscere l'azione del Governo di fronte alle accuse contro Ministri in carica o deputati; e con la proposta d'inchiesta parlamentare *Perrone Capano* (v. innanzi e v. pure *Camera dei Deputati:* Commissioni d'indagine). Il Pres. del Cons. *De Gasperi* afferma che fino a quando le accuse mosse a membri del Governo non assumano consistenza, è più che logico mantenere la piena fiducia negli accusati e di aver quindi respinto le dimissioni del Min. Spataro. Concorda che si approvi, nel corso della legislatura, una legge organica in materia di incompatibilità (per le interpellanze dei sen. Grisolia e Cingolani, v. *Politica interna:* Comportamento di autorità ecc.).

*Mozione* sen. Persico, letta 27 febbraio 1951: Per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla disoccupazione, composta di 15 senatori.

*Mozione* sen. Scoccimarro, letta 17 maggio 1951: Inchiesta parlamentare sul problema dei rapporti tra banditismo e uomini politici in Sicilia.

I. N. C. I. S. (Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato), v. *Case economiche e popolari.*

## INCOMPATIBILITÀ PARLAMENTARI

Vedi pure: *Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.*

*Proposta di legge* del dep. Petrone, ann. il 29 gennaio 1949 (C. n. 305, S. n. 2318): *Incompatibilità per i membri del Parlamento a ricoprire cariche in determinati enti e società.* — Stabilisce l'incompatibilità del mandato parlamentare con cariche in enti e società per nomina del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato e con cariche in società con partecipazione finanziaria dello Stato o controllate dallo Stato. Sancisce la decadenza *ope legis* dalle suddette cariche non appena avvenuta la proclamazione. Lascia ai membri del Parlamento che attualmente occupano cariche dichiarate incompatibili col mandato parlamentare, la libertà di scegliere tra questo o le cariche stesse.

*Proposta di legge* del dep. Bellavista, ann. il 31 gennaio 1950 (C. n. 1025, S. n. 2318): *Norme sulla composizione dei Consigli di amministrazione delle società commerciali del demanio dello Stato e degli Enti pubblici dipendenti o vigilati dallo stesso.* — Vieta ai membri del Parlamento e ai funzionari dello Stato di far parte dei Consigli di amministrazione delle suddette società ed enti.

*Proposta di legge* dei dep. Vigorelli ed altri, ann. il 1° giugno 1950 (C. n. 1325, S. n. 2318): *Sulle incompatibilità parlamentari.* — Oltre alle incompatibilità parlamentari previste dall'analoga proposta Petrone, vieta che senatori e deputati siano pubblici impiegati, possano approfittare dell'ufficio parlamentare per vantaggi di carriera, e se siano magistrati, possano esercitare contemporaneamente i due mandati di giudice e di legislatore; che coprano cariche in gruppi o società finanziarie; che, nell'esercizio delle libere professioni o di ogni altra attività, essi possano assumere nell'interesse di ditte commerciali posizioni contrarie agli interessi dello Stato. Vieta altresì ai membri del Governo in carica di fruire emolumenti di qualsiasi ufficio, attinenti alla carica del Governo, e ai cessati membri del Governo, anche se non più senatori o deputati, di essere nominati amministratori di enti o società, specialmente creditizie, prima del decorso di cinque anni dalla cessazione della funzione governativa; che sia sempre impedito alle imprese finanziarie, industriali, commerciali di valersi del nome di membri del Governo, senatori e deputati per i loro affari particolari. I membri del Parlamento hanno facoltà di optare nel termine di un mese dalla pubblicazione della legge tra il mandato parlamentare e le cariche con esso dichiarate incompatibili.

La Commissione Interni della Camera (rel. *Quintieri*) unifica in un nuovo testo con il titolo «*Incompatibilità parlamentari*» le tre proposte di legge. La parte della proposta Bellavista relativa ai funzionari dello Stato è stralciata (v. *Demanio* ecc.). L'art. 1 dispone che i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche od uffici, di qualsiasi specie, in enti pubblici o società private, per designazione del Governo, allo scopo di impedire che si diventi, al tempo stesso, controllori e controllati; esclude dal divieto le cariche in enti culturali od assistenziali, sempre quando non siano ad esse attribuiti compensi od emolumenti di qualsiasi genere. L'art. 2 vuole impedire che i membri del Parlamento possano avvalersi della carica per conseguire vantaggi di carriera od anche per essere favoriti nei trasferimenti, fatta eccezione per i trasferimenti deliberati da corpi accademici. L'art. 3 stabilisce che tutti i dipendenti dello Stato, compresi i magistrati, ma esclusi i membri dei corpi accademici, durante il mandato debbono essere collocati in congedo straordinario. Le altre disposizioni riproducono sostanzialmente quelle della proposta Vigorelli, salvo la riduzione ad un anno del periodo di divieto degli ex membri del Governo di ricoprire cariche in società creditizie o controllate dallo Stato e la mancanza della norma relativa al divieto dei membri del Governo e del Parlamento di consentire che il loro nome e la loro qualifica siano destinati alla pubblica diffusione a profitto di imprese finanziarie, ritenendo che tali ipotesi siano molto rare a verificarsi. Stabilisce infine (art. 10) che gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità siano di competenza delle Giunte delle elezioni delle due Camere.

La discussione alla Camera s'inizia il 20 marzo 1952. Il dep. *Viola* propone l'incompatibilità fra le cariche di sindaco e commissario prefettizio di qualsiasi comune con quelle di deputato ed invita la Camera ad approvare un o. d. g. che determina nei particolari le forme di incompatibilità fra le qualità di funzionario e l'ufficio di parlamentare. Il dep. *Chiaramello* si dichiara contrario alle proposte di legge, mentre il dep. *Corbi*, a nome del gruppo comunista, è favorevole. Pure favorevoli, ma con molte riserve, sono i dep. *Corbino* e *Sabatini*, che esprimono il desiderio che siano fissati dei limiti alle incompatibilità.

Il 28 marzo parla il dep. *Quarello*, contrario. Il 1° aprile intervengono nella discussione i dep. *Cuttitta*, *Amatucci*, *Caronia* e *Sailis*, tutti favorevoli alle proposte di legge; il dep. *Sailis* auspica però la soppressione dell'art. 6 che vieta ai membri del Parlamento di assumere il patrocinio o di prestare consulenza tecnica a società in vertenza con lo Stato.

Il 2 aprile il dep. *Costa*, a nome del gruppo socialista, e i dep. *Palazzolo* e *Vigorelli* si dichiarano favorevoli. Il dep. *Giannini Guglielmo* si dichiara contrario, ritenendo che le proposte in esame siano impegnate a danneggiare e valgano solo ad impedire l'accesso al Parlamento di esperti e di tecnici.

Il 3 aprile il dep. *Petrone* rileva che l'iniziativa a risolvere il problema delle incompatibilità parlamentari spetta a don Sturzo e che nella sua proposta di legge non ha chiesto nulla di diverso di quanto vige già presso altri Parlamenti; si dichiara inoltre favorevole alla soppressione dell'art. 6. Il rel. *Quintieri* afferma la necessità dell'approvazione del provvedimento per togliere ogni possibilità di ombre sul Parlamento. Il Sottosegretario *Lucifredi* accetta, in linea generale, il testo della Commissione. Sono quindi respinti un o. d. g. *Giannini Guglielmo* per il non passaggio agli articoli e l'o. d. g. *Viola*.

Il 4 aprile è discusso l'art. 1. Sono respinti: un emendamento *Almirante* che sancisce il principio assoluto di incompatibilità; un emendamento *Lombardi Ruggero* per cui al divieto di ricoprire cariche in enti controllati dal Parlamento può essere ammessa deroga con autorizzazione del Parlamento su richiesta del Governo o dell'ente interessato (su tale emendamento, per dichiarazione di voto, si dichiarano contrari i dep. *Corbino*, *Russo Perez*, *Cuttitta*, *Almirante* e, a nome del gruppo comunista, il dep. *Corbi*; si dichiara favorevole, a nome del gruppo democratico cristiano, il dep. *Moro Aldo*); altri emendamenti proposti dai dep. *Petrone* e *Lombardi Ruggero*. Sono approvati invece un emendamento *Costa* per cui le parole « enti pubblici o società private » (nei quali i parlamentari non possono ricoprire cariche) sono sostituite con « enti pubblici o privati »; un emendamento *Jervolino Angelo Raffaele* per cui non sono incompatibili, in ogni caso, le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e fieristici, nonché quelle conferite nelle Università per designazione elettiva dei corpi accademici; un emendamento *Sabatini* per cui la non incompatibilità è estesa alle nomine compiute dal Governo, in base a norme di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.

L'8 aprile il dep. *Colitto* rileva che l'art. 2 è in contrasto con l'art. 98 della Costituzione e solleva formale eccezione di incostituzionalità. Il dep. *Almirante* è contrario a tale eccezione, mentre i dep. *Jervolino Angelo Raffaele* e *Tesauro* sono favorevoli. La pregiudiziale è quindi approvata. Successivamente il dep. *Jervolino Angelo Raffaele* propone la soppressione dell'art. 3. Il dep. *Corbi*, a nome del gruppo comunista, il dep. *Luzzatto*, a nome del gruppo socialista, il dep. *Almirante* dichiarano di essere favorevoli al mantenimento dell'articolo; il dep. *Giacchero*, a nome del gruppo democristiano, il dep. *Petrucci* e il Sottosegr. *Lucifredi* dichiarano di essere favorevoli alla sua soppressione; il dep. *Malagugini* dichiara di astenersi e il rel. *Quintieri*, a nome della Commissione, si rimette alla Camera. La soppressione dell'art. 3 è quindi approvata.

L'art. 4 (2 del testo definitivo) è approvato in un testo proposto dal dep. *Fascetti* con emendamenti proposti dal Sottosegretario *Lucifredi* e dai dep. *Dugoni* e *Lombardi Ruggero* (quest'ultimo a scrutinio segreto: 232 *sì*, 159 *no*). Questo testo stabilisce che i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in enti che gestiscano servizi per conto dello Stato o ai quali lo Stato contribuisca.

L'art. 5 (3) è approvato in un nuovo testo proposto dal rel. *Quintieri* e dal dep. *Fascetti* che stabilisce l'incompatibilità con cariche in istituti bancari, o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie; su proposta dei dep. *Pignatelli* e *Corbino* è approvata la non incompatibilità con cariche in istituti di credito a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede. Sono invece respinte a scrutinio segreto la proposta *Petrone* di soppressione dell'articolo (28 *sì*, 275 *no*) e la proposta *Fascetti* di limitare l'incompatibilità solo all'assunzione di cariche dopo l'elezione (130 *sì*, 201 *no*). L'art. 6 (4) concernente l'incompatibilità parlamentare con il patrocinio professionale e con l'assistenza o consulenza in vertenze o rapporti di affari con lo Stato, è approvato con un emendamento *Petrone* per cui si specifica che l'incompatibilità si riferisce alle imprese di carattere finanziario ed economico.

L'art. 7 (5) relativo al divieto ai membri del Governo di fruire emolumenti per affari attinenti alla loro carica, e l'art. 8 (6), relativo alle incompatibilità per i membri del Governo anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, sono approvati nel testo della Commissione. L'art. 9 (7) concernente la facoltà di opzione, e l'art. 10 (8), concernente la procedura per gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità sono approvati nel testo proposto dal dep. *Petrone*, sostanzialmente identico a quello della Commissione. Il 9 aprile la proposta di legge è approvata a scrutinio segreto (313 *sì*, 55 *no*, *astenuti* 1).

La Commissione Interni del Senato (rel. *Lepore*) propone, allo scopo di non ritardare l'approvazione della legge, l'accettazione integrale del testo della Camera.

La discussione in Assemblea si svolge il 27, 28, 29 e 30 gennaio e 3 febbraio 1953. Intervengono i sen. *Sturzo, Caristia, Ghidini, Venditti, De Pietro, Della Seta, Romano Antonio, Mancini, Merlin Umberto, Gasparotto, Ziino, Macrelli Mancini, Molè Salvatore, Menghi, Terracini* e *Cingolani* favorevoli; i sen. *Lucifero, Donati, Conti, Guglielmone, Bo, Cornaggia-Medici, Merzagora* e *Raffeiner* contrari; il sen. *De Luca* auspica la presentazione di un disegno di legge che vieti ai parlamentari ogni attività professionale; il sen. *Boeri* si dichiara contrario all'applicazione delle disposizioni della legge alla legislatura attuale.

Il 4 febbraio il rel. *Lepore* contesta che il provvedimento costituisca un attentato alla legge fondamentale della libertà e della personalità umana e che possa dar luogo al sorgere di una classe politica professionale e ritiene che essa contribuirà a dimostrare l'utilità della vita democratica e parlamentare. Anche il Sottosegretario *Lucifredi* è convinto che la nuova legge gioverà soprattutto alla funzionalità e al prestigio delle istituzioni democratiche.

È quindi approvato, per appello nominale (233 *sì*, 10 *no*, 3 *astenuti*), un o. d. g. *Cingolani* per il passaggio alla discussione degli articoli, i quali sono approvati senza modificazioni. — *Legge 13 febbraio 1953, n. 60.*

INDENNITÀ DI PROFILASSI ANTITUBERCOLARE, v. *Ospedali.*

INDENNITÀ PARLAMENTARI

*Disegno di legge* pres. il 15 giugno 1948 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 24, S. n. 47): *Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento.* — Stabilisce che ai deputati e ai senatori è corrisposta una indennità mensile di lire 60.000 nonché una indennità di presenza per i giorni delle sedute parlamentari alle quali essi partecipano, che sarà stabilita dagli Uffici di Presidenza delle rispettive Camere tenendo conto della residenza o meno nella capitale di ciascun deputato e senatore (art. 1). Queste indennità sono esenti da ogni tributo e non possono formare oggetto di rinuncia o cessione, né essere sequestrate o pignorate (art. 2). — La Commissione Interni della Camera propone di aumentare tale indennità a lire 65.000 mensili e di fissare una diaria per i giorni in cui i deputati e i senatori partecipano alle sedute del Parlamento o alle riunioni delle Commissioni, in ragione di lire 1.500 al giorno per coloro che risiedono in Roma e di lire 3.000 per coloro che risiedono fuori Roma. Inoltre propone il divieto di cumulo dell'indennità parlamentare con assegni o indennità derivanti da incarichi di carattere amministrativo conferiti dallo Stato, da enti pubblici, da banche di interesse nazionale, da istituti di credito di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi o con azionariato statale o aventi rapporti di affari con lo Stato, le regioni, le province e i comuni. Prevede alcuni casi di esclusione dal divieto di cumulo (incarichi accademici, rapporti di impiego, ecc.).

La Camera discute il provvedimento il 29 luglio 1948. Una proposta *Togni* affinché l'esame preliminare del disegno di legge si svolga in seduta segreta è respinta. L'art. 1, su proposta del dep. *Targetti*, è approvato nel testo governativo salvo la cifra dell'indennità che rimane fissata in lire 65.000 mensili (conformemente alla proposta della Commissione) e della sostituzione della denominazione « indennità di presenza » con quella « rimborso spese ». Il Senato approva il disegno di legge il 4 agosto 1948 senza modificazioni. — *Legge 9 agosto 1948, n. 1102.*

Con deliberazione del *23 giugno 1948*, l'Ufficio di Presidenza della Camera stabilisce in L. 4.000 *pro die* l'indennità di presenza per i deputati residenti fuori Roma e in lire 2.000 per i residenti a Roma; in lire 4.000 l'indennità per i giorni di viaggio per i deputati residenti fuori Roma corrisposti per ogni interruzione dei lavori parlamentari sia al principio o alla fine della settimana che al principio e alla fine di ogni periodo dei lavori medesimi, con decorrenza dall'inizio della legislatura.

L'indennità di presenza, con deliberazioni del *16 febbraio* e *28 aprile 1949* dell'Ufficio di Presidenza, viene elevata a lire 5.000 *pro die* per i residenti fuori Roma e a lire 3.000 per i residenti a Roma e con decorrenza dall'inizio della legislatura; successivamente, con deliberazione del *28 novembre 1949*, viene elevata, con decorrenza dal 21 settembre 1949, a lire 7.000 e rispettivamente lire 4.500; con deliberazione del *28 novembre 1950* e con decorrenza dal 18 novembre 1950, viene elevata a lire 5.500 *pro die* l'indennità per i deputati residenti a Roma e a lire 7.000 per i giorni di viaggio.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera del *16 febbraio 1951*, e con decorrenza dal 1° gennaio 1951, l'indennità di presenza assume la denominazione di « Indennità rimborso spese » e viene forfetizzata mensilmente in lire 185.000 per i deputati residenti fuori Roma e in lire 135.000 per i residenti in Roma.

La indennità per « rimborso spese » è soggetta a detrazione nel caso di assenza dalle sedute e propriamente: *a*) una detrazione, *pro die*, di lire 10.000 per i residenti fuori Roma e di lire 7.000 per i residenti in Roma, in caso di assenza da una normale seduta pomeridiana dell'Assemblea; *b*) a una detrazione di lire 4.500 per i residenti fuori Roma e di lire 2.500 per i residenti in Roma, nel caso di assenza da una se-

duta di Commissione legislativa o da una seduta mattutina della Camera; *c*) a una detrazione di lire 6.000 per i residenti fuori Roma e di lire 4.500 per i residenti in Roma, nei riguardi di deputati che, essendo stati presenti la mattina nelle sedute delle Commissioni o nella seduta mattutina dell'Assemblea, risultino poi assenti nella seduta pomeridiana.

Sono previste particolari indennità di carica o di ufficio per i componenti l'Ufficio di Presidenza della Camera e per i Presidenti delle Commissioni legislative.

L'indennità per «rimborso spese» dei senatori è stata sempre eguale a quella dei deputati ed è soggetta alle medesime detrazioni.

*Proposta di legge* del dep. Vicentini ed altri, ann. il 7 febbraio 1952, svolta e presa in considerazione il 13 marzo 1952 (C. n. 2522): *Abrogazione dell'esenzione da ogni tributo sulle indennità parlamentari prevista dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1948, n. 1102.* — La Commissione Finanze e tesoro della Camera (rel. *Longoni*) propone l'approvazione della proposta. — Rimasta in stato di relazione alla Camera.

*Proposta di legge* del dep. Russo Perez ann. il 20 marzo 1952, svolta e presa in considerazione il 22 marzo 1952 (C. n. 2594): *Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento.* — Propone che ai deputati e ai senatori sia corrisposta una indennità mensile di lire 350.000, e di 250.000 per i residenti in Roma, comprensiva del diritto di franchigia per le spese postali, telegrafiche e telefoniche. Inibisce agli stessi ogni forma di attività remunerata sia professionale, sia commerciale o industriale, sotto pena di decadenza dal mandato parlamentare. Stabilisce che, in caso di mancata rielezione, il deputato o senatore che abbia almeno tre anni continuativi di mandato parlamentare, ha diritto per un anno, dopo la cessazione del mandato stesso, a percepire l'indennità. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

INDULTO, v. *Amnistia e indulto.*

## INDUSTRIE

1. DISPOSIZIONI GENERALI – 2. INDUSTRIE ALIMENTARI – 3. INDUSTRIE AUTOMOBILISTICHE, v. *Autoveicoli* ecc. – 4. INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE, v. *Cinematografia* – 5. INDUSTRIE EDILI – 6. INDUSTRIE ELETTRICHE, v. *Acque pubbliche e impianti elettrici – Energia elettrica – Radioaudizioni* – 7. INDUSTRIE MECCANICHE E SIDERURGICHE – 8. SAPONI E DETERSIVI – 9. INDUSTRIE TESSILI – 10. – INDUSTRIE VARIE – 11. ZONE INDUSTRIALI.

Vedi pure: *Artigianato e piccole industrie – Assicurazioni sociali – Azienda minerali metallici italiani – Banche* (Istituti di credito ecc.) – *Camere di commercio, industria e agricoltura – Caserta – Combustibili – Commercio – Danni di guerra – Dogane* (Dazi doganali) – *Enti locali* (Finanza ecc.) – *E. R. P. – Esportazioni e importazioni – Esposizioni, mostre e fiere – Giocattoli – Imposte e tasse – Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria – Istituto per la ricostruzione industriale* (I. R. I.) – *Lavoro – Marina mercantile – Metalli – Mezzogiorno e isole – Miniere – Ministeri* (Industria e commercio) – *Napoli – Pesi e misure – Previdenza sociale – Privative industriali – Sicilia – Spiriti – Statistiche e censimenti – Valute.*

### DISPOSIZIONI GENERALI

*D. l. C. P. S. 11 dicembre 1947, n. 1883:* Modificazioni alle disposizioni relative al diritto fisso sulle assegnazioni di merci, materie prime, semilavorati e prodotti finiti. — Sulle merci nazionali ed estere, materie prime, semilavorati e prodotti finiti distribuite sulla base di piani di ripartizione predisposti, sentita la Commissione centrale dell'industria, dal Ministero dell'industria e commercio, è dovuto un diritto fisso dello 0,25 per cento. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-169, S. n. 2548.

*D. l. 27 marzo 1948, n. 506:* Proroga al 30 giugno 1948 del termine previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1947, n. 1523, in materia di distribuzione e consumo dei prodotti industriali, nonchè in materia di iniziative industriali. — Ratificato con *legge 31 luglio 1948, n. 1131* (C. n. 23, S. n. 8; v. oltre).

*D. M. 21 aprile 1948 (Gazz. Uff. n. 110):* Modificazioni al decreto ministeriale 3 novembre 1947, concernente l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione centrale dell'industria e delle Sottocommissioni dipendenti. — Stabilisce che la durata delle funzioni commissariali di regola è fissata per tre mesi, ma può essere prorogata per altri 6 mesi.

*D. P. R. 24 aprile 1948, n. 718:* Pagamento degli emolumenti del personale di ruolo delle Stazioni sperimentali per l'industria.

*D. P. R. 24 aprile 1948, n. 1461:* Istituzione dei Collegi sindacali per il controllo della gestione delle Stazioni sperimentali per l'industria.

*DD. MM. 3 maggio 1948 (Gazz. Uff. n. 112):* Proroga delle gestioni commissariali delle Sottocommissioni per l'industria dell'Italia meridionale, con sede a Napoli; dell'Italia centrale, con sede a Roma; della Sicilia, con sede a Palermo.

*D. l. 8 maggio 1948, n. 1306*: Integrazione dei decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365, e 10 agosto 1945, n. 526, concernenti la concessione di anticipazioni alle aziende industriali di importanza nazionale creditrici dello Stato. — La concessione di anticipazioni alle aziende industriali creditrici dello Stato per forniture, prestazioni e servizi riferentisi a tutto l'8 settembre 1943 è autorizzata entro il limite di 5 miliardi, detratti 600 milioni stornati all'A. G. I. P. e 2.246.267.000 lire stornate all'Ente autonomo Volturno per fronteggiare improrogabili spese di mano d'opera e di gestione delle aziende. Tali anticipazioni possono essere effettuate anche per l'estinzione totale o parziale di passività verso le aziende od istituti di credito cessionari dei crediti verso lo Stato. Costituiscono speciali finanziamenti parziali senza interessi, recuperabili mediante compensazione a favore del Tesoro con le somme dovute dalle amministrazioni statali. La concessione delle anticipazioni non importa alcun riconoscimento da parte dello Stato dell'effettiva sussistenza dei crediti vantati. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*Disegno di legge* pres. il 15 giugno 1948 (*urg.*) dal Min. dell'industria e commercio Lombardo Ivan Matteo (C. n. 23, S. n. 8): *Proroga, al 30 settembre 1948, della disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali e delle disposizioni sulle iniziative industriali.* — Durante la discussione alla Camera (26 giugno 1948), dopo le dichiarazioni del Min. *Lombardo,* è accolta la proposta della Commissione Industria di ratificare i decreti legislativi precedentemente emanati sulla disciplina di nuove iniziative industriali ed è approvato un emendamento del dep. *Corbino,* che fissa la proroga al 31 ottobre 1948. È altresì approvato il titolo del disegno di legge modificato nel modo seguente: «*Ratifica di alcuni decreti legislativi sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, ed estensione della efficacia della disciplina stessa fino al 31 ottobre 1948*». — *Legge 31 luglio 1948, n. 1131.*

*D. M. 29 luglio 1948 (Gazz. Uff. n. 187)*: Modificazioni al d. M. 21 aprile 1948, concernente l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione centrale dell'industria e delle Sottocommissioni dipendenti. — Stabilisce che la durata dei poteri dei commissari può essere prorogata fino al 31 ottobre 1948.

*DD. MM. 2 agosto 1948 (Gazz. Uff. nn. 192, 197* e *204*): Proroga della gestione commissariale delle Sottocommissioni per l'industria dell'Italia centrale, con sede in Roma, della Sicilia, con sede in Palermo, e dell'Italia meridionale, con sede a Napoli.

**Disegno di legge* pres. il 3 agosto 1948 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 51, C. n. 92): *Norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, nonché del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1429, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare* (v. *Mezzogiorno e Isole*). — *Legge 29 dicembre 1948, n. 1482.*

*Disegno di legge* pres. il 28 gennaio 1949 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Fanfani (S. n. 247, C. n. 433): *Disposizioni particolari per garantire i crediti degli impiegati e degli operai dipendenti da imprese industriali per retribuzioni e indennità di licenziamento* (v. *Lavoro:* Salari ecc.). — *Legge 5 aprile 1949, n. 135.*

**Disegno di legge* pres. il 17 febbraio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 347, S. n. 487): *Concessioni di anticipazioni a favore di imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità* (v. *Calamità pubbliche:* Disp. gen.). — *Legge 21 agosto 1949, n. 638.*

*D. M. 15 aprile 1949. (Gazz. Uff. n. 95);* Composizione dei Collegi sindacali per il controllo della gestione delle Stazioni sperimentali per l'industria, per il triennio 1949-1951.

*D. P. R. 21 aprile 1949, n. 213:* Rilevazione dei dati statistici riguardanti la produzione e gli impianti, gli impieghi, le vendite e le giacenze di materie prime e di prodotti lavorati. — Tali rilevazioni possono essere eseguite sino al 31 dicembre 1952.

*Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (*C. n. 520-173, S. n. 2553): *Ratifica del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 130, concernente modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, sulla disciplina delle iniziative industriali e istituzione di una Commissione centrale dell'industria.* — Rimasto presso la Commissione speciale del Senato in sede deliberante.

*D. M. 29 luglio 1949 (Gazz. Uff. n. 194):* Modificazione al decreto Ministeriale 3 novembre 1947 concernente l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione centrale dell'industria e delle Sottocommissioni dipendenti. — L'ultima parte del d. M. 3 novembre 1947 è modificata nel senso che la durata dei poteri dei commissari straordinari delle Sottocommissioni è fissata di regola per 3 mesi e può essere prorogata dal Ministro.

*DD. MM. 30 luglio 1949* (*Gazz. Uff. nn. 195, 197* e *198*): Proroga fino a nuove disposizioni dei poteri dei commissari straordinari delle Sottocommissioni dell'industria per l'Italia centrale in Roma, per l'Italia settentrionale in Milano, per l'Italia meridionale in Napoli e per la Sicilia in Palermo.

*D. M. 30 settembre 1949* (*Gazz. Uff. n. 245*): Ripristino in Torino del funzionamento della Sezione della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, con sede in Napoli.

**Disegno di legge* pres. l'11 gennaio 1950 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 1032, S. n. 1013): *Finanziamento alle medie e piccole industrie.* — Autorizza la costituzione di istituti regionali, con facoltà di compiere operazioni di credito esclusivamente a medio termine ed a favore delle medie e piccole industrie. I mezzi finanziari occorrenti saranno tratti dal fondo di dotazione, dall'emissione di obbligazioni e buoni fruttiferi, nonché da aperture di credito in conto corrente da parte degli istituti partecipanti. A questi istituti regionali, è vietata la raccolta del risparmio ordinario e il credito che essi possono concedere ad ogni singola impresa industriale non deve superare nel complesso la somma di lire 100.000.000. Sono altresì previste agevolazioni fiscali per le operazioni compiute dai suddetti istituti.

La Commissione Industria della Camera discute il provvedimento il 28 aprile 1950 e, dopo interventi dei Ministri *Pella* e *Togni*, del rel. *Rocco* e dei dep. *Pieraccini*, *Fanelli*, *Fascetti*, *Balduzzi*, *Menotti* e *De' Cocci*, l'approva con alcuni emendamenti, i più importanti dei quali consistono nell'ammissione degli istituti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni alla costituzione dei consorzi bancari; nella possibilità che i mezzi necessari per la concessione del credito siano tratti anche da eventuali conferimenti dello Stato, e nella riduzione dell'importo di ciascun credito da lire 100 milioni a lire 50 milioni. Anche il titolo è modificato in « *Costituzione di Istituti regionali per il finanziamento delle medie e piccole industrie* ». Inoltre la Commissione approva un o. d. g. *Pieraccini* ed altri in cui s'invita il Governo ad intervenire presso l'Istituto di emissione affinché consenta ai costituendi istituti regionali per il credito alla media e piccola industria operazioni di risconto in misura maggiore di quella ordinariamente accordata.

La Commissione Industria del Senato (rel. *De Luca*) approva il disegno di legge il 15 giugno 1950 senza modificazioni. — *Legge 22 giugno 1950, n. 445.*

**Disegno di legge* pres. l'11 gennaio 1950 dal Pres. del Cons. De Gasperi e dai Min. del tesoro Pella, dell'agricoltura e foreste Segni, del commercio con l'estero e *ad interim* dell'industria e commercio Bertone e dei trasporti Corbellini (S. n. 832, *C. n. 1197): *Concessione di finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari* (v. *E. R. P.*). — *Legge 18 aprile 1950, n. 258.*

*D. M. 22 febbraio 1950* (*Gazz. Uff. n. 49*): Sostituzione del Commissario straordinario della Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, in Milano (nomina del dott. F. Moricone).

*D. M. 23 febbraio 1950* (*Gazz. Uff. n. 50*): Soppressione delle Sottocommissioni per l'industria di Milano, Roma, Napoli e Palermo.

*Disegno di legge* pres. il 17 marzo 1950 (*urg.*) dal Pres. del Cons. De Gasperi e del Min. del tesoro Pella (*C. n. 1172, S. n. 979): *Utilizzazione del limite di 100 miliardi di lire degli aiuti E. R. P. per il finanziamento degli acquisti di macchinari ed attrezzature* (v. *E. R. P.*). — *Legge 30 luglio 1950, n. 723.*

**Disegno di legge* pres. il 5 maggio 1950 (*urg.*) dal Min. dell'industria e commercio Togni (C. n. 1254, S. n. 1254): *Concessione di finanziamenti per favorire la industrializzazione della provincia di Trento ed il reimpianto e la riattivazione delle aziende industriali già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia.* — Dispone l'aumento di lire 9 miliardi del limite di garanzia sussidiaria per anticipazioni creditizie di cui al d. l. L. 1° novembre 1944, n. 367. Di tale somma sono riservati: 4 miliardi a favore delle aziende industriali e artigiane già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia, che intendano reimpiantare e riattivare i loro stabilimenti nell'Italia meridionale e insulare, o nelle zone industriali di Apuania e di Ancona, o nel comune di Gorizia; 5 miliardi a favore di aziende industriali ed artigiane danneggiate da eventi bellici nella provincia di Trento che intendano provvedere alla ricostruzione, riattivazione e trasformazione dei loro stabilimenti. Sono autorizzati ad effettuare tali finanziamenti gli istituti di credito mobiliare, esercenti il credito mobiliare, gli istituti privati autorizzati a compiere operazioni di credito industriale a medio termine, lo Istituto di credito delle Casse di risparmio italiano e la Cassa per il credito alle imprese artigiane. Sulle anticipazioni il contributo medio statale del 2 per cento sarà corrisposto posticipatamente dall'esercizio 1950-51 per un periodo di non oltre 4 anni. — La Commissione Industria della Camera approva il provvedimento il 26 luglio 1950 con alcuni emendamenti formali proposti dal rel. *Fascetti.* — *Legge 27 ottobre 1950, n. 910.*

*D. M. 10 maggio 1950* (*Gazz. Uff. n. 114*): Istituzione presso il Ministero della industria e del commercio di un Comitato consultivo per i programmi e le attrezzature industriali.

*D. M. 25 maggio 1950* (*Gazz. Uff. n. 126*): Costituzione del Comitato consultivo per i programmi e le attrezzature industriali presso il Ministero dell'industria e del commercio.

*Disegno di legge* pres. il 13 luglio 1950 dal Min. dell'industria e commercio Togni (C. n. 1463): *Disposizioni per la vigilanza sulle intese consortili* (v. *Consorzi*). — Rimasto presso le Commissioni riunite Giustizia e Industria della Camera.

**Disegno di legge* pres. il 18 luglio 1950 (*urg.*) dai Min. del tesoro Pella e dell'industria e commercio Togni (C. n. 1474, S. n. 1277): *Finanziamenti in lire a favore di imprese industriali per acquisto di macchinari e attrezzature varie* (v. *E. R. P.*). — *Legge 4 novembre 1950, n. 922.*

*D. M. 18 luglio 1950* (*Gazz. Uff. n. 208*): Norme per il recupero delle somme dovute per i finanziamenti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

*D. M. 29 novembre 1950* (*Gazz. Uff. n. 89 del 1951*): Recupero delle somme dovute per finanziamenti diversi da quelli previsti dal d. l. L. 1° novembre 1944, n. n. 367.

*D.-l. 8 gennaio 1951, n. 1:* Richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali. — Presentato per la conversione con *disegno di legge* del Min. dell'industria e commercio Togni (C. n. 1752, S. n.1569). — Obbliga le imprese industriali e commerciali di comunicare al Ministro dell'industria e commercio i dati sulla consistenza delle merci indicate nella tabella allegata (carbon fossile, minerali di ferro, rottami, ghisa, ferri, acciai, rame, nichelio, stagno, alluminio, zinco, zolfo, cotone, lana, canapa, fibre tessili, gomma, cellulosa, spugna, pelli, ecc.) e sulla capacità produttiva delle imprese stesse. Precisa che i dati raccolti non possono essere comunicati con riferimenti individuali. Impone la tenuta di un registro di carico e scarico e dà facoltà al Ministro di disporre la comunicazione periodica delle relative registrazioni. Consente controlli e ispezioni per assicurare l'osservanza degli obblighi stabiliti dal decreto. Prevede la comminazione della multa fino a lire 10 milioni e, nei casi più gravi, la reclusione fino ad un anno per coloro che omettono di comunicare i dati o comunicano dati mendaci o impediscano che si comunichino i dati.

La maggioranza della Commissione Industria della Camera (rel. *Pignatelli*) riconosce che l'Italia, essendo tributaria dell'estero per la quasi totalità delle merci indicate nella tabella allegata, non può sottrarsi all'obbligo di documentare le sue richieste di assegnazioni che andrà a presentare in sede internazionale, ed è quindi favorevole alla conversione del decreto-legge. La minoranza della Commissione (rel. *Giolitti*) ritiene invece che il decreto voglia essere uno degli strumenti legislativi per l'attuazione della politica di preparazione alla guerra nel campo economico e propone di non approvare la conversione. — La Camera inizia la discussione il 22 febbraio 1951: intervengono i dep. *Grilli*, *Fanelli* e *Novella* contrari alla conversione. Il 29 febbraio, dopo gli interventi dei relatori *Pignatelli* e *Giolitti* e del Min. *Togni*, è respinto, a scrutinio segreto (212 *sì*, 225 *no*), un o. d. g. *Giolitti* per il non passaggio all'articolo unico; è invece approvato, a scrutinio segreto (219 *sì*; 214 *no*), un emendamento *Sannicolò* (nonostante le dichiarazioni contrarie del rel. *Pignatelli*, del Min. *Togni* e del dep. *Jervolino Angelo Raffaele* a nome del gruppo democristiano) per cui la comunicazione dei dati deve avvenire per esclusivo tramite degli uffici provinciali per l'industria e il commercio. È invece respinto a scrutinio segreto (209 *sì*, 217 *no*) un altro emendamento *Sannicolò* concernente la soppressione delle norme relative ai controlli e alle ispezioni. La conversione è approvata a scrutinio segreto il 1° marzo (253 *sì*, 237 *no*).

Il Senato discute il provvedimento l'8 e il 9 marzo. Dopo interventi dei sen. *Roveda*, *Spezzano*, *Castagno*, *Fortunati* e del rel. di minoranza *Molinelli*, contrari alla conversione, e dei sen. *Guglielmone*, *Jannaccone*, *Raja*, *Ricci*, del rel. di maggioranza *Longoni* e del Min. *Togni* favorevoli, è respinto a scrutinio segreto una proposta *Lucifero* per il passaggio all'o. d. g. (133 *sì*, 151 *no*). Il disegno di legge è quindi approvato senza modificazioni. — *Legge 9 marzo 1951, n. 105.*

*Disegno di legge* pres. il 12 gennaio 1951 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 1762): *Delegazione al Governo di emanare norme sulle attività produttive e sui consumi* (v. *Politica interna:* Politica economica). — Rimasta presso la Commissione speciale della Camera.

*D. M. 13 gennaio 1951* (*Gazz. Uff. n. 17*): Nomina dei membri della Commissione centrale per l'industria.

*D. P. R. 20 gennaio 1951, n. 9:* Disposizioni di esecuzione del d.-l. 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcuni settori industriali.

*D. M. 22 gennaio 1951* (*Gazz. Uff. n. 19*): Determinazione degli organi incaricati della raccolta dei dati disposta dal d.-l. 8 gennaio 1951, n. 1, relativa alla richiesta di dati sulla giacenza di alcuni merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali. — Per quanto concerne i dati sulle giacenze di carbone, sono incaricati gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio. Per la raccolta degli altri dati sono incaricati il Ministero

dell'industria e commercio per quanto concerne gli enti pubblici economici e le aziende pubbliche autonome, la Confederazione generale dell'industria e del commercio per le imprese iscritte ad associazioni aderenti, gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio per le altre imprese.

*D. M. 22 gennaio 1951* (*Gazz. Uff. n. 25*): Approvazione dei moduli per la denuncia delle giacenze di merci, disposte dal decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali.

*D. M. 31 gennaio 1951* (*Gazz. Uff. n. 39*): Approvazione dei moduli per la denuncia dei dati della capacità produttiva delle imprese industriali.

*D. P. R. 8 aprile 1951, n. 208*: Disposizioni di esecuzione della legge 9 marzo 1951, n. 105, che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali. — In conformità alle modifiche apportate al d.-l. 8 gennaio 1951, n. 1, con la legge di conversione 9 marzo 1951, n. 105, dispone che le denunce previste dall'art. 1 del d.-l. n. 1 debbono essere presentate o spedite ai competenti uffici provinciali dell'industria e commercio entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Sono abrogate le disposizioni del d. P. R. 20 gennaio 1951, n. 9, incompatibili con quelle della legge n. 105 e del presente decreto.

*Disegno di legge* pres. il 18 aprile 1951 dal Min. dell'industria e commercio Togni (S. n. 1638): *Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo accordate sul bilancio dello Stato* (v. *Prezzi*). — Rimasto all'o. d. g. del Senato.

*Disegno di legge* pres. il 26 giugno 1951 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 1749, *C. n. 2153): *Autorizzazione a riutilizzare le somme recuperate sui finanziamenti per il ripristino, la riconversione e la continuazione dell'attività di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale* (v. *Istituto mobiliare italiano*). — *Legge 30 agosto 1951, n. 952.*

**Proposta di legge* dei dep. Bartole e Fascetti, ann. il 26 giugno 1951 (C. n. 2050, S. n. 1890): *Modifica all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, concernente concessioni di finanziamenti per l'industrializzazione della provincia di Trento ed il reimpianto e la riattivazione delle aziende industriali già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia.* — Stabilisce che nell'Italia meridionale e insulare - ai fini della concessione di finanziamenti sui 4 miliardi riservati a reimpianto e riattivazione in queste regioni di aziende già operanti in Venezia Giulia e in Dalmazia — debbano intendersi comprese la Sardegna, la Sicilia, la Campania, gli Abruzzi e il Molise, le Puglie, la Lucania, la Calabria, l'isola d'Elba e le province di Frosinone e Latina. — *Legge 4 novembre 1951, n. 1317.*

*D. Pres. Cons. Min. 4 settembre 1951* (*Gazz. Uff. n. 239*): Istituzione di un Comitato tecnico per l'attuazione del piano della priorità nei programmi di produzione e di investimento, secondo le linee generali di politica economica. — Viene istituito in base alle deliberazioni dei giorni 10, 11 e 27, 28 agosto 1951 del C. I. R. Tale Comitato è presieduto dal Min. *Campilli* e composto dei Sottosegretari di Stato *Avanzini* e *Martinelli*, di 9 direttori generali, del segretario generale del C. I. R., del direttore generale della Banca d'Italia, del presidente del Consiglio superiore dei LL. PP., di un rappresentante dello Stato Maggiore della Difesa e di un ispettore generale capo presso la Ragioneria centrale dello Stato.

*D. Pres. Cons. Min. 22 ottobre 1951* (*Gazz. Uff. n. 257*): Costituzione di un « Comitato nazionale per la produttività », presso la Pres. del Cons. dei Ministri. — Tale Comitato, in conformità agli analoghi comitati, costituiti dai Paesi partecipanti all'O. E. C. E., ha il compito di fare studi, accertamenti e ricerche nel campo della produzione. In relazione alle risultanze degli studi compiuti, presenterà proposte riguardanti in specie: la formulazione di un programma generale di azione per il miglioramento della produttività, l'invio all'estero di missioni di studiosi, di tecnici e di lavoratori per lo studio di particolari problemi produttivi, l'eventuale impiego di esperti stranieri, la cui competenza possa tornare utile alla soluzione delle questioni demandate al Comitato, la divulgazione attraverso ogni utile sistema di propaganda dei metodi e delle misure più adatte per migliorare ed accrescere la efficacia produttiva del Paese. Il Comitato è composto di un presidente, di un vicepresidente e di 35 esperti, tutti nominati con decreto del Pres. del Consiglio. Il Comitato nomina nel suo seno una Giunta di coordinamento composta di 11 membri. Può dividersi in Sottocomitati per lo studio di particolari problemi.

In sede di discussione del *bilancio industria e commercio 1951-52* (C. n. 2106), la Camera approva il *30* (*2ª*) *ottobre 1951* un o. d. g. *Monterisi* che invita il Ministro dell'industria e commercio ad adottare tutti i provvedimenti atti ad accelerare il processo d'industrializzazione delle zone depresse.

*D. Pres. Cons. Min. 3 novembre 1951* (*Gazz. Uff. n. 261*): Composizione del Comitato nazionale per la produttività. — È presieduto dal Min. Campilli; vicepresidente Corbellini.

*D.-l. 15 dicembre 1951, n. 1334:* Estensione alle imprese commerciali e artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità ed integrazioni e modificazioni alla legge stessa. — Presentato per la conversione con *disegno di legge* del Min. dell'industria e commercio Campilli (C. n. 2421, S. n. 2161) (v. *Calamità pubbliche:* Disp. gen.). — *Legge 13 febbraio 1952, n. 50.*

*Disegno di legge* pres. il 26 gennaio 1952 dal Pres. del Cons. De Gasperi e dal Min. delle finanze Vanoni (*C. n. 2488, S. n. 2741): *Norme integrative per la concessione di finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari* (v. *E. R. P.*). — *Legge 11 marzo 1953, n. 182.*

**Disegno di legge* pres. il 29 gennaio 1952 dal Min. dell'industria e commercio Campilli (S. n. 2140, C. n. 2605): *Autorizzazione di spesa per l'incremento di ricerche scientifiche e sperimentazioni a fini industriali.* — È autorizzata la spesa di un miliardo che viene ripartita con decreto del Ministro per l'industria e commercio, previo parere di una commissione, nominata con proprio decreto. — La Commissione Industria e commercio del Senato approva il provvedimento il 13 marzo 1952 con un emendamento aggiuntivo per cui la commissione consultiva dovrà redigere una relazione semestrale da depositare presso le due Camere. — *Legge 6 giugno 1952, n. 682.*

*Disegno di legge* pres. il 31 gennaio 1952 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 2511, S. n. 2385): *Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione.* — Il capo V (credito a medio termine alle medie e piccole industrie) istituisce un « Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie » (Mediocredito), con un fondo di dotazione di 60 miliardi, il quale provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie, per operazioni di credito a favore della media e piccola industria, destinate al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali (v. pure: *Disoccupazione* ecc.). — *Legge 25 luglio 1952, n. 949.*

*D. Pres. Cons. Min. 7 febbraio 1952 (Gazz. Uff. n. 40):* Sostituzione di due membri del Comitato nazionale per la produttività.

*D. M. 28 febbraio 1952 (Gazz. Uff. n. 60):* Composizione dei Collegi sindacali per il controllo della gestione delle Stazioni sperimentali per l'industria per il triennio 1952-54.

**Disegno di legge* pres. l'8 aprile 1952 dal Min. *ad interim* del tesoro Pella (S. n. 2282, C. n. 2991): *Norme per la concessione della fidejussione statale sui prestiti accordati ad aziende italiane dagli enti di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425* (v. *E. R. P.*). — *Legge 18 dicembre 1952, n. 3058.*

*Disegno di legge* pres. il 21 aprile 1952 dal Min. dell'industria e commercio Campilli (C. n. 2666): *Soppressione dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (U. N. I.).* — Stabilisce che il patrimonio del soppresso ente sarà devoluto a quell'associazione od ente giuridicamente riconosciuto, avente finalità di unificazione e dei cui organi direttivi e tecnici faranno parte rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio e di altri ministeri interessati. — Rimasto presso la Commissione Industria della Camera in sede legislativa.

*D. Pres. Cons. Min. 5 maggio 1952 (Gazz. Uff. n. 113):* Sostituzione di due membri del Comitato nazionale per la produttività.

*D. M. 26 maggio 1952 (Gazz. Uff. n. 147):* Costituzione e approvazione dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Piemonte, ente di diritto pubblico, con sede in Torino.

*Disegno di legge* pres. il 26 luglio 1952 dal Min. *ad interim* del tesoro Pella (S. n. 2541): *Modificazioni alla legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie.* — Estende le agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 445 agli atti che attengono alla costituzione ed alle modifiche statutarie degli istituti. — La Commissione Finanze e tesoro del Senato (rel. *Ziino*) ne propone l'approvazione. — Rimasto all'o. d. g. del Senato.

**Disegno di legge* pres. il 29 agosto 1952 dal Min. dell'industria e commercio Campilli (S. n. 2573, C. n. 3036): *Autorizzazione di una ulteriore spesa di 100 milioni per l'incremento di ricerche scientifiche e sperimentazioni a fini industriali.* — *Legge 9 aprile 1953, n. 288.*

*D. Pres. Cons. Min. 16 settembre 1952 (Gazz. Uff. n. 224):* Sostituzione di alcuni membri del Comitato nazionale per la produttività.

*D. P. R. 3 novembre 1952 (Gazz. Uff. n. 285):* Nomina dei componenti il Consiglio generale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico con sede in Roma.

*D. M. 5 novembre 1952 (Gazz. Uff. n. 297):* Designazione degli istituti ed aziende, autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, ammessi a compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie

(Mediocredito) le operazioni di che all'art. 18, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge 25 luglio 1952, n. 949. — Gli istituti e le aziende sono i seguenti: Istituto mobiliare italiano, Istituto di credito per le imprese di piccola utilità, Banca di credito finanziario (Mediobanca), Banca centrale di credito mobiliare (Centrobanca), Ente finanziamenti industriali, Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro, Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer), Istituti regionali di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445 (v. innanzi).

*Disegno di legge* pres. il 4 dicembre 1952 dal Min. *ad interim* del tesoro Pella (*S. n. 2734, C. n. 3227): *Sviluppo della attività creditizia nel campo delle medie e piccole industrie nell'Italia meridionale e insulare.* — La Commissione Finanze e tesoro del Senato modifica il titolo in: « *Sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare* » (v. pure: *Mezzogiorno e Isole*) — *Legge 11 aprile 1953, n. 298.*

*D. M. 12 dicembre 1952* (*Gazz. Uff. n. 297*): Approvazione dello statuto dell'« Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie » (Mediocredito). — Stabilisce che il patrimonio dell'Istituto è costituito: *a*) dal fondo di dotazione conferito dallo Stato: per lire 15 miliardi, mediante versamento a carico del bilancio dell'esercizio 1951-52; per lire 45 miliardi, mediante trasferimento all'Istituto nei limiti di tale importo, delle somme nette derivanti dai rimborsi che affluiscono al Tesoro dello Stato, per capitale ed interessi, sui finanziamenti concessi ad imprese industriali e agricole per acquisti dell'area della sterlina di macchinari, attrezzature ecc.; dai trasferimenti, a partire dal 1° luglio 1953, delle somme nette, per capitale ed interessi, provenienti dal rientro dei finanziamenti concessi ad imprese industriali ai sensi dei dd. ll. 8 maggio 1946, n. 449, e 2 giugno 1946, n. 524; dell'articolo 2 del d. l. 12 dicembre 1946, n. 675, e della legge 30 agosto 1951, n. 952 *b*) del fondo di riserva. Per lo svolgimento della sua attività l'Istituto si vale: *a*) del fondo di dotazione; *b*) del ricavato di prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio lo autorizza a contrarre direttamente. È fatto divieto all'Istituto di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma.

*D. Pres. Cons. Min. 31 dicembre 1952* (*Gazz. Uff. n. 21 del 1953*): Nomina dei componenti del Collegio sindacale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito).

*Disegno di legge* pres. il 5 marzo 1953 dal Min. dell'industria e commercio Campilli (S. n. 2854): *Abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito nella legge 9 marzo 1951, n. 105, relativa alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali.* — L'articolo di cui si chiede l'abrogazione, concerne l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico — Rimasto presso la Commissione Industria del Senato in sede deliberante.

*Disegno di legge* pres. il 6 marzo 1953 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Rubinacci (*C. n. 3244, S. n. 2977): *Previdenza dei dirigenti di aziende industriali* (v. *Assicurazioni sociali:* Invalidità e vecchiaia) — Rimasta al Senato (da assegnare alla Commissione).

*D. M. 5 maggio 1953* (*Gazz. Uff. n. 109*): Costituzione dell'« Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Lombardia » e approvazione del relativo statuto. — Il fondo di dotazione è fissato in 550 milioni che vengono sottoscritti da diversi istituti di credito della regione.

*D. M. 5 maggio 1953* (*Gazz. Uff. n. 110*): Costituzione dell'« Istituto di credito per il finanziameuto a medio termine alle medie e piccole industrie delle Marche » e approvazione del relativo statuto. — Il fondo di dotazione è di 100 milioni che vengono sottoscritti dalle Casse di risparmio delle Marche.

*Interr.* Fanelli, ann. 30 giugno 1948: Utilizzazione degli stabilimenti industrie belliche Bombrini-Parodi-Delfino di Faito (Ceccano) e S. T. A. M. A. di Anagni per industrie di pace; es. 29 settembre 1948.

*Interr.* Nicoletto, ann. 24 novembre 1948: Provvedimenti intesi ad impedire la distruzione dell'industria bresciana e per alleviare la disoccupazione; es. 26 novembre 1948.

*Interr.* Tonengo, ann. 25 luglio 1949: Diminuzione degli attuali prezzi dei prodotti industriali (r. s.); es. 21 settembre 1949.

*Interp.* Micheli, ann. 7 ottobre 1949: Provvedimenti per risolvere il problema delle industrie di Terni.

*Interr.* Bonino e De' Cocci, ann. 15 novembre 1949 e 10 aprile 1951: Finanziamento delle medie e piccole industrie (r. s.); es. 31 gennaio 1950 e 13 luglio 1951.

*Interp.* Palenzona e Pessi, ann. 9 e 15 febbraio 1950: Direttive del Governo nei confronti delle aziende I. R. I., e in particolare della Liguria, e incidenti verificatisi nella San Giorgio di Genova-Sestri; svolte 24 febbraio 1950. — Il Min. *Togni*, dopo aver dichiarato che è intento del Governo di sollecitare la riconversione dell'industria nazionale per fare attingere ai suoi prodotti la parità con i costi internazionali, afferma

che la situazione delle industrie liguri si presenta particolarmente pesante essendo in quella regione concentrato il maggior numero di fabbriche belliche. Assicura, comunque, che il Governo vigilerà perché la riconversione avvenga senza alcun pregiudizio per i lavoratori.

*Interr.* sen. Carmagnola, ann. 17 febbraio 1950: Provvedimenti per sollecitare le risposte alle richieste delle piccole e medie industrie di aiuti finanziari dall'I. M. I. e alle domande di finanziamento al fondo sterline; es. 1° aprile 1950.

*Interr.* Coli, ann. 19 aprile 1950: Assegnazioni alla Centrobanca sul Fondo lire per erogazioni alle piccole e medie industrie (r. s.); es. 27 maggio 1950.

*Interr.* Bettiol Francesco, ann. 7 luglio 1950: Trasferimento all'estero di impianti industriali (r. s.); es. 3 ottobre 1950.

*Interr.* sen. Bibolotti, ann. 14 luglio 1950: Maggiore utilizzazione della energia sprigionata dai soffioni boraciferi in Larderello; es. 30 settembre 1950.

*Interp.* Vigorelli, ann. 10 ottobre 1950: Politica industriale del Governo; trascuratezza nel rinnovamento degli impianti delle macchine e delle attrezzature.

*Interp.* Pessi, ann. 25 ottobre 1950: Provvedimenti per risolvere la grave situazione dell'industria ligure.

*Interr.* sen. Caminiti, ann. 12 gennaio 1951: Costituzione degli enti regionali per il funzionamento della piccola e media industria (r. s.); es. 23 febbraio 1951.

*Interp.* Di Vittorio, ann. 31 gennaio 1951: Costituzione e composizione della commissione per l'industria.

*Interr.* Bartole, ann. 21 giugno 1951: Provvedimenti per rendere operante la legge concernente finanziamenti per l'industrializzazione e la riattivazione di aziende industriali già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia (r. s.); es. 2 agosto 1951.

*Interr.* Perrone Capano, ann. 31 luglio 1951: Finanziamento per iniziative industriali a favore della Campania (r. s.); es. 13 settembre 1951.

*Interr.* De Palma, ann. 5 ottobre 1951: Aziende industriali e commerciali gestite dallo Stato (r. s.); es. 12 febbraio 1952.

*Interr.* Perrone Capano, ann. 10 ottobre 1951: Riduzione di ore di lavoro da parte di gruppi industriali del nord al fine di accaparrarsi le commesse americane (tramutata in r. s.); es. 19 febbraio 1952.

*Interr.* De' Cocci, ann. 12 novembre 1951: Pacchetti azionari di industrie italiane acquistati dalla « Eternit » e dalla « Hensemberger » (tramutata in r. s.); es. 14 marzo 1952.

*Interp.* Bottai, ann. 13 novembre 1951: Sviluppo e valorizzazione integrale delle forze geotermiche della zona di Larderello.

*Interp.* Zagari, ann. 12 dicembre 1951: Orientamenti del Governo circa una politica di maggiore produttività.

*Interr.* Ferraris, ann. 24 gennaio 1952: Gas venefici prodotti da stabilimenti industriali (r. s.); es. 9 aprile 1952.

*Interp.* sen. Benedetti Tullio, Montagnani, Lanzetta, Pasquini e Carmagnola, ann. 6, 7 e 15 marzo e 5 aprile 1952: Ricerca e utilizzazione delle forze endogene.

*Interp.* Tremelloni, ann. 28 marzo 1952: Attribuzione al Comitato nazionale della produttività del compito di un'approfondita indagine sul livello dell'organizzazione del lavoro, sulla meccanizzazione, nel settore dei principali servizi pubblici.

*Interp.* sen. Benedetti Tullio, ann. 1° aprile 1952: Coordinamento di tutte le attività inerenti a qualsiasi fonte di energia.

*Interp.* Pieraccini, ann. 5 maggio 1952: Pressioni da parte dell'Ambasciata degli S. U. per ottenere l'allontanamento del direttore delle Officine Galileo di Firenze; svolta 14 maggio 1952.

*Interr.* sen. Gortani, ann. 22 ottobre 1952: Nuovi pozzi produttivi nella zona di Larderello (r. s.); es. 28 novembre 1952.

*Interr.* Colitto, ann. 18 novembre 1952: Costituzione degli organi del « medio credito » (r. s.); es. 2 dicembre 1952.

*Interr.* sen. Roveda, ann. 27 gennaio 1953: Controllo dei programmi di produzione e amministrazione delle industrie sovvenzionate dallo Stato; es. 25 febbraio 1953.

2. INDUSTRIE ALIMENTARI (v. pure: *Consumi alimentari*)

*D. M. 14 maggio 1948* (*Gazz. Uff. n. 144*): Norme regolamentari per la fabbricazione delle marmellate e del latte condensato con zucchero ad imposta ridotta.

In sede di discussione del *bilancio industria e commercio 1948-49* (C. n. 14), la Camera approva il *23 ottobre 1948* un o. d. g. *Ariosto* invitante il Ministro a predisporre una disciplina dell'industria della macinazione e della panificazione più consona alla nuova situazione.

*Disegno di legge* pres. il 17 giugno 1948, dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 2, C. n. 44): *Disciplina dei tipi e delle caratteristiche degli sfarinati, del pane e della pasta* (v. *Consumi alimentari:* Grano ecc.). — *Legge 2 agosto 1948, n. 1036.*

*D. Alto Commissario alimentazione 17 dicembre 1948 (Gazz. Uff. n. 295):* Caratteristiche degli sfarinati, del pane e della pasta, prodotti per il commercio.

*D. Alto Commissario alimentazione 26 dicembre 1948 (Gazz. Uff. n. 302):* Contenuto minimo di sostanze proteiche nelle paste alimentari vendute sotto la denominazione di « pasta o pastina glutinata ».

*D. P. R. 17 febbraio 1949, n. 537*: Abrogazione dell'articolo 18 del regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, concernente il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari

**Disegno di legge* pres. il 15 aprile 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 378, C. n. 555): *Abrogazione del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 356, circa l'impiego della saccarina e della dulcina nella fabbricazione di prodotti dolciari, gelati, conserve, concentrati di frutta e bibite analcooliche e della dulcina per usi farmaceutici. — Legge 21 novembre 1949, n. 858.*

**Disegno di legge* pres. il 26 aprile 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi e dal Min. dell'industria e commercio Lombardo Ivan Matteo (C. n. 506, S. n. 433): *Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione.* — Abolisce le limitazioni d'ordine economico previste dai rr. dd.-l. 5 settembre 1938, n. 1890, e 21 luglio 1938, n. 1609, per le suddette industrie, subordinando la concessione delle relative licenze all'accertamento dei necessari requisiti tecnici ed igienico-sanitari. Le tasse di concessione governativa vengono fissate per i molini che possono macinare giornalmente, da 5.000 a 30.000 lire per i nuovi impianti e da 4.000 a 24.000 lire per tassa annuale; per i pastifici che possono produrre giornalmente, tali tasse sono fissate, rispettivamente, da 600 a 10.000 lire e da 500 a 8.000 lire.

La Commissione Industria della Camera, nella seduta del 23 maggio 1949, in sede legislativa, approva l'art. 2, nonostante il parere contrario del rel. *Saggin*, nella formulazione proposta dal dep. *Bonino* che classifica i molini in molini ad alta macinazione e molini a bassa macinazione. Vengono inoltre approvati alcuni emendamenti presentati dal rel. *Saggin* e dai dep. *Fascetti, Musolino* e *Natoli* e l'emendamento soppressivo dell'art. 18 (che prevedeva a carico degli interessati le spese per gli accertamenti igienico-sanitari) del dep. *Ferrario.*

Altre modifiche sono apportate dalla Commissione Industria del Senato il 27 luglio 1949. In particolare, su proposta del rel. *Sartori*, si stabilisce che tutti i panifici di nuovo impianto nei centri abitati la cui popolazione superi i 1.000 abitanti, debbono essere dotati di impastatrice meccanica e che nei centri con popolazione superiore ai 3.000 abitanti detti pastifici debbono essere dotati del forno di cottura a riscaldamento elettrico oppure a riscaldamento indiretto. — Il disegno di legge è quindi approvato definitivamente dalla Commissione Industria della Camera il 13 ottobre 1949. — *Legge 7 novembre 1949, n. 857.*

**Disegno di legge* pres. il 4 giugno 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 596, S. n. 1097): *Disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini.* — L'autorizzazione alla fabbricazione e alla vendita degli estratti alimentari è concessa dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, d'intesa col Ministro per l'industria e commercio. Tale autorizzazione è necessaria anche per i prodotti provenienti dall'estero. È rimandata al regolamento la determinazione dei requisiti essenziali degli estratti alimentari e dei prodotti affini, nonché delle caratteristiche dei relativi recipienti e involucri, del termine entro il quale i produttori e confezionatori debbono chiedere l'autorizzazione prevista dalle vigenti norme, delle penalità per la violazione delle norme legislative e regolamentari, entro il limite massimo fissato dalla legge (ammenda sino a lire 150.000 e chiusura dello stabilimento salvo che il fatto costituisca reato più grave).

La Commissione Lavoro della Camera approva il provvedimento il 26 maggio 1950 con alcuni emendamenti proposti dal rel. *Bartole;* in particolare viene elevata al massimo di lire 500.000 l'ammenda per le infrazioni. — *Legge 6 ottobre 1950, n. 836.*

*D. M. 16 luglio 1949 (Gazz. Uff. n. 167)*: Sostituzione del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari (nomina del dott. R. Polini).

*DD. Alto Commissario alimentazione 26 luglio e 8 ottobre 1949 (Gazz. Uff. n. 177):* Tipi e caratteristiche degli sfarinati, del pane e della pasta.

*Disegno di legge* pres. il 7 settembre 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi e dal Min. dell'industria e commercio Lombardo (*C. n. 765, S. n. 683): *Ordinamento della Stazione sperimentale per la industria delle conserve alimentari e dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.*—Unifica gli organi amministrativi dei due enti, lasciando separate l'attrezzatura tecnica e le loro funzioni. Stabilisce che la Stazione sperimentale esercita la sua attività

in relazione alle esigenze dell'industria delle conserve alimentari in tutto il territorio dello Stato. È prevista inoltre l'istituzione di un'altra sezione in Campania e si dà facoltà al Governo di creare sezioni in altre località. Include fra i componenti del Consiglio di amministrazione, oltre i rappresentanti delle categorie industriali interessate, i rapresentanti del Ministero dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste e dell'Alto Commissariato dell'igiene e sanità pubblica, mentre esclude i rappresentanti degli enti locali. È previsto infine l'aumento da lire 500.000 a lire 15 milioni del limite del contributo dovuto dagli industriali per il mantenimento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari. — La Commissione Industria della Camera (rel. *De' Cocci*) approva il provvedimento il 19 ottobre 1948. — Ritirato il 25 ottobre 1951.

*D. Alto Commissario alimentazione 10 ottobre 1949 (Gazz. Uff. n. 235):* Norme per la produzione e la vendita di un tipo di pane di normale e più diffuso consumo.

*Proposta di legge* del dep. Saggin, ann. il 22 aprile 1950 (C. n. 1234): *Modificazioni alla legge 7 novembre 1949, n. 857, concernente la nuova disciplina delle industrie e della panificazione.* — Tende a subordinare le autorizzazioni a installare nuovi impianti a palmenti alle effettive necessità e propone delle riduzioni alla tassa di concessione governativa. — Rimasta presso le Commissioni riunite Finanze e tesoro e Industria della Camera in sede legislativa.

*D. M. 6 dicembre 1950 (Gazz. Uff. n. 40 del 1951):* Sostituzione del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari (nomina del prof. C. La Rotonda).

**Disegno di legge* pres. il 18 aprile 1951 dal Min. dell'industria e commercio Togni (S. n. 1639, C. n. 2010): *Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari.* — Dispone che le aziende magazziniere e i depositi all'ingrosso di margarina e di grassi idrogenati possono iniziare la propria attività soltanto se in possesso della licenza, da rilasciare dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio, sentito il parere dell'ufficio sanitario provinciale. Le altre disposizioni si riferiscono ai locali destinati alla produzione, alla manipolazione, al confezionamento e deposito dei prodotti, alle loro caratteristiche organolettiche e chimiche, alla loro commissione di commercio, ecc. Sono previste pene di ammenda da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 1.000.000, e di arresto fino a 6 mesi per le violazioni delle disposizioni della legge. — *Legge 4 novembre 1951, n. 1316.*

*Comunicato Pres. Cons. Min. — Alto Commissariato alimentazione (Gazz. Uff. n. 154 del 9 luglio 1951):* Presentazione del bilancio finale di liquidazione del Comitato di controllo sulla macinazione e pastificazione e sull'attuazione dei piani industriali.

*DD. P. R. 2 febbraio e 27 maggio 1952 (Gazz. Uff. nn. 60 e 147):* Proroga dei poteri conferiti alla Commissione per l'amministrazione straordinaria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari.

*D. Alto Commissario alimentazione 21 febbraio 1952 (Gazz. Uff. n. 94):* Chiusura della liquidazione del Comitato di controllo sulla macinazione e pastificazione e sull'attuazione dei piani industriali.

*Proposta di legge* dei dep. Franzo e Fina, ann. il 22 febbraio 1952 (C. n. 2553): *Modifica alla legge 4 novembre 1951, n. 1316, per la disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari.* — Estende il divieto di fabbricazione e di vendita anche alla margarina che contenga sostanze coloranti di qualsiasi specie. — Rimasta presso la Commissione Industria della Camera in sede legislativa.

*Interr.* Improta, ann. 15 giugno 1948: Aumento della percentuale di lavoro per i molini e pastifici della provincia di Napoli; es. 25 giugno 1948.

*Interr.* Notarianni, ann. 23 giugno 1948: Importazione della banda stagnata americana destinata all'industria conserviera; es. 30 giugno 1948.

*Interr.* sen. De Gasperis e Asquini, ann. 4 agosto 1948: Applicabilità della legge sulla disciplina dei tipi e delle caratteristiche degli sfarinati (r. s.); es. 15 settembre 1948.

*Interr.* sen. Genco, ann. 15 settembre 1948: Acquisto, nella Basilicata e nelle Puglie, da parte di industrie molitorie dell'Alta Italia, di ingenti quantitativi di grano duro per la pastificazione a prezzi superiori a quelli di ammasso; es. 25 settembre 1948.

*Interr.* sen. Asquini, ann. 15 settembre 1948: Immissione nel mercato libero di farina con caratteristiche diverse da quelle prescritte e proibizione ai molini di lavorare per conto del commercio (r. s.); es. 30 ottobre 1948.

*Interr.* Roselli, ann. 23 novembre 1948: Procedura per la istituzione di panifici o di rivendite di pane (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* sen. De Gasperis, ann. 17 dicembre 1948: Impianto di una fecoleria in Avezzano; es. 26 febbraio 1949.

*Interr.* sen. De Luzenberger e Macrelli, ann. 27 settembre 1949: Inosservanza delle leggi sulla produzione di marmellate; es. 22 novembre 1949.

*Interr.* Simonini e Schiratti, ann. 30 settembre e 10 ottobre 1949: Divieto della produzione di marmellate con polpe solfitate (r. s.); es. 27 ottobre e 14 novembre 1949.

*Interr.* Silipo, ann. 24 novembre 1949: Contributi al settore industriale degli impianti, trasformazioni ed ampliamento di oleifici; es. 27 febbraio 1950.

*Interr.* Alliata, ann. 3 maggio 1950: Limitazione dell'impiego della saccarina (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Fabriani, ann. 25 maggio 1950: Attuazione dell'accordo fra le categorie interessate in merito alla produzione delle marmellate (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* sen. Raja, ann. 26 settembre 1950: Tutela delle industrie conserviere e pescherecce italiane (r. s.); es. 27 ottobre 1950.

*Interp.* sen. Sinforiani, ann. 28 settembre 1950: Procedura nelle operazioni di custodia e distribuzione dei grani esteri alla industria molitoria da parte della Federazione Consorzi agrari; svolta 27 giugno 1951.

*Interr.* Bartole e Raimondi, ann. 31 luglio 1951: Crisi dell'industria molitoria nell'Italia centro-settentrionale (r. s.); es. 6 ottobre 1951 e 7 febbraio 1952.

*Interr.* sen. Lovera, ann. 1° agosto 1951: Provvidenze a favore dell'industria molitoria italiana (r. s.); es. 2 ottobre 1951.

*Interr.* Preti, ann. 3 marzo 1952: Fabbricazione di dati con estratto di pollo (r. s.); es. 14 marzo 1952.

*Interr.* Capalozza, ann. 7 aprile 1952: Vertenza tra produttori ed industriali conservieri (r. s.); es. 3 giugno 1952.

*Interr.* Notarianni e D'Ambrosio, ann. 6 giugno 1952 e 4 marzo 1953: Valutazione del peso della carne in scatola (r. s.); es. 27 giugno 1952 e 25 marzo 1953.

*Interr.* Colitto, ann. 3 giugno 1952: Abrogazione di disposizioni in materia di molitura del grano, panificazione e pastificazione (r. s.); es. 27 giugno 1952.

*Interr.* Coppa e Fabriani, ann. 30 ottobre e 18 novembre 1952: Specificazione della composizione dei « dadi per brodo » (r. s.); es. 21 novembre e 5 dicembre 1952.

*Interr.* Amendola Pietro, ann. 9 gennaio 1953: Crisi dell'industria conserviera (r. s.); es. 12 febbraio 1953.

*Interr.* sen. Menghi, ann. 24 febbraio 1953: Pubblicazione del regolamento sulla disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari (r. s.); es. 13 marzo 1953.

*Interp.* sen. Caso, ann. 20 marzo 1953: Protezione dell'industria molitoria e della pastificazione nella zona napoletana e nelle province limitrofe.

3. INDUSTRIE AUTOMOBILISTICHE, v. *Autoveicoli* ecc.

4. INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE, v. *Cinematografia.*

5. INDUSTRIE EDILI (v. pure *Abitazioni*)

*D. l. 24 aprile 1948, n. 667:* Soppressione e liquidazione dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione dell'industria edilizia. — Ratificato in blocco con *legge 18 dicembre 1952, n. 3136* (C. n. 520-141, S. n. 2359).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 635:* Autorizzazione della spesa di lire un milione e duecentomila per la sottoscrizione della quota spettante allo Stato nell'aumento di capitale della Società per azioni laterizi siciliani. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*D. M. 28 luglio 1948 (Gazz. Uff. n. 260):* Nomina del commissario liquidatore e di un comitato di sorveglianza per la liquidazione dell'Istituto naz. per gli studi e la sperimentazione dell'industria edilizia.

*Interp.* Angelini, ann. 10 maggio 1951: Responsabilità dei produttori di cemento e controllo, da parte dello Stato, dei procedimenti di lavorazione del prodotto finito.

*Interr.* Tremelloni, ann. 23 ottobre 1951: Vendita del cemento a « clienti abituali » (r. s.); es. 5 febbraio 1952

*Interr.* sen. Ferrandi e Menghi, ann. 12 novembre 1951 e 31 ottobre 1952: Situazione del mercato del cemento (r. s.); es. 5 febbraio e 28 novembre 1952.

6. INDUSTRIE ELETTRICHE, v. *Acque pubbliche e impianti elettrici – Energia elettrica – Radioaudizioni.*

7. INDUSTRIE MECCANICHE E SIDERURGICHE (v. pure: *Combustibili – Dogane – Istituto per la ricostruzione industriale – Marina mercantile – Metalli – Prezzi – Residuati di guerra*)

*D. Pres. Cons. Min. 22 gennaio 1949 (Gazz. Uff. n. 39):* Conferma nella carica di un membro del Comitato del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica.

*D. M. 27 gennaio 1949* (*Gazz. Uff. n. 33*): Nomina del commissario straordinario della Società italiana « Ernesto Breda », con sede in Milano (dott. P. Baldassare).

*D. Pres. Cons. Min. 21 marzo 1949* (*Gazz. Uff. n. 85*): Conferma in carica del presidente del Comitato del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (on. A. Corsi).

*D. M. 1° aprile 1949* (*Gazz. Uff. n. 124*): Determinazione del saggio d'interesse sulle operazioni di finanziamento che la Cassa depositi e prestiti concederà a favore del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica » (3 per cento).

*D. M. 9 aprile 1949* (*Gazz. Uff. n. 18*): Caratteristiche dei certificati di credito per il finanziamento dell'industria meccanica (F. I. M.).

*D. Pres. Cons. Min. 23 luglio 1949* (*Gazz. Uff. n. 207*): Nomina di due membri del Comitato del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica.

*Disegno di legge* pres. l'11 gennaio 1950 dal Pres. del Cons. De Gasperi e dal Min. del tesoro Pella (S. n. 829, *C. n. 1324): *Utilizzo del Fondo lire per finanziamenti all'industria siderurgica.* — Provvede al finanziamento necessario all'esecuzione di tutte le opere facenti parte del programma di ripristino o potenziamento degli impianti siderurgici, autorizzando il Tesoro a concedere all'I. M. I. la somma di 14,2 miliardi mediante utilizzo del conto speciale (Fondo lire 1948-49) previsto dall'Accordo di cooperazione economica, approvato con legge 4 agosto 1948, n. 1108. Dispone che i relativi finanziamenti sono autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello per l'industria ed il commercio, sulla proposta del Comitato I. M. I.-E. R. P. Particolari disposizioni del provvedimento assicurano ai finanziamenti di cui trattasi e alle operazioni ad essi connesse le necessarie esenzioni ed agevolazioni fiscali. Inoltre la relazione ministeriale informa che è già previsto, in tali stanziamenti un primo gruppo di spese di milioni 12.880 così ripartite: Bagnoli, milioni 3.101; Piombino, milioni 1.237; Cornigliano, milioni 5.542.

La discussione al Senato inizia il 4 aprile 1950. Dopo interventi dei sen. *Roveda, Castagno, De Luca, Giua, Nobili, Cappa,* del rel. *Uberti* e del Sottosegr. *Avanzini*, il disegno di legge è rinviato alla Commissione Industria perché esprima il proprio parere. La discussione è ripresa il 26 maggio 1950; una nuova proposta di sospensiva del sen. *Caminiti*, al fine di permettere al Governo di dare i necessari chiarimenti sul fatto nuovo venutosi a determinare con la creazione del cartello del carbone e dell'acciaio renano, non è approvata. Intervengono quindi nella discussione i sen. *Castagno, Carmagnola, Bitossi, Molinelli, Giua, Cappa* e *Caminiti;* il 30 maggio parlano il sen. *Nobili*, il rel. *Uberti* e il Min. *Togni*. È approvato un o. d. g. *Nobili* per la difesa da parte del Governo della siderurgia italiana e un emendamento *Bosco Giacinto*, per cui le convenzioni che saranno stipulate fra l'I. M. I. e il Tesoro per regolare i rapporti dipendenti dalla applicazione della legge, dovranno essere autorizzate con decreto da emanarsi dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, e il disegno di legge è quindi approvato nel suo complesso.

La Commissione Industria della Camera l'approva il 12 luglio 1950: dopo, interventi del Min. *Togni* e dei dep. *Cerreti, Faralli* e *Venegoni*, senza modificazioni. — *Legge 28 luglio 1950, n. 722.*

*Disegno di legge* pres. l'11 gennaio 1950 dal Min. dell'industria e commercio Bertone (S. n. 847): *Abrogazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 maggio 1947, n. 405, contenente disposizioni per l'approvvigionamento dei materiali ferrosi.* — Ritirato l'11 luglio 1951.

*Disegno di legge* pres. il 25 maggio 1950 (*urg.*) dal Pres. del Cons. De Gasperi e dai Min. del tesoro Pella e dell'industria e commercio Togni (C. n. 1297, S. n. 1210): *Messa in liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica » e attribuzione ad una gestione speciale « A. R. A. R. » della liquidazione medesima.* — Avendo il F. I. M. da tempo esaurito i suoi mezzi d'intervento, il provvedimento ha lo scopo di concludere l'assistenza in atto e nello stesso tempo di realizzare la liquidazione delle operazioni compiute dal F. I. M. e la residua opera di assistenza alle aziende con procedura più svelta e nello stesso tempo più rigorosa e conclusiva di quella finora consentita al F. I. M., ed attraverso organi amministrativi e tecnici più specificamente in grado di seguire le complesse gestioni aziendali. Le singole disposizioni stabiliscono quindi la messa in liquidazione del F. I. M. e il suo trasferimento ad una gestione speciale denominata « A. R. A. R.-Liquidazione F. I. M. » amministrata da un apposito Comitato direttivo nominato con d. Pres. Cons. Min. di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio. Per l'attuazione del programma di riassestamento è disposto uno stanziamento di 10 miliardi di lire. La gestione è sottoposta alla vigilanza dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio. Il nuovo provvedimento conferma tutte le disposizioni cautelative previste dalle leggi regolatrici del F. I. M.

Le Commissioni riunite Finanze e tesoro e Industria della Camera (rel. *Vicentini*) propongono un nuovo testo. Questo prevede che la gestione di liquidazione sia affidata anziché all'A. R. A. R. ad un Comitato, composto di un presidente e di sei esperti di cui due designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Tale Comitato dovrà presentare

entro il 31 dicembre 1951 al Ministro per il tesoro ed a quello per l'industria e commercio il rendiconto e la relazione di chiusura. Inoltre, in considerazione della necessità di non interrompere l'assistenza alle aziende, in attesa dell'approvazione della legge, si autorizza il F. I. M. a compiere anticipazioni fino alla concorrenza di un miliardo e mezzo a valere sui 10 miliardi stanziati. — La Camera discute il provvedimento il 19 e 20 luglio 1950 e dopo interventi dei dep. *Pieraccini, Larussa, Di Vittorio, Meda, Venegoni, Sabatini, Cavinato, Maglietta, Quarello, Sacchetti* e *Ghislandi*, del rel. *Vicentini* e del Min. *La Malfa*, approva un o. d. g. *Ghislandi* in cui si impegna il Governo a far sì che, nella liquidazione del F. I. M., sia evitata con ogni sforzo la eliminazione di aziende industriali ancora suscettibili di effettiva sistemazione. Successivamente sono approvati: un emendamento *Scoca* che restringe la composizione del Comitato di liquidazione a tre soli membri, mentre i 6 esperti costituiscono una Commissione consultiva; un emendamento *Ferrario* che stabilisce che uno degli esperti deve appartenere all'organizzazione dei dirigenti di azienda; un emendamento *Vicentini* che continua a delegare all'I. M. I. l'esecuzione delle operazioni deliberate dal Comitato di liquidazione. Inoltre sono approvati altri emendamenti proposti dal rel. *Vicentini* e dal dep. *Fascetti* e viene inserita nel provvedimento la ratifica dei dd. ll. 8 settembre 1947, n. 889, e 28 novembre 1947, n. 1325. Di conseguenza anche il titolo viene modificato in: « *Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889, e 28 novembre 1947, n. 1325, e messa in liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica* ».

Il Senato respinge il 10 ottobre 1950 la sospensiva proposta dal sen. *Molinelli* per attendere che la Commissione Industria esprima il proprio parere, e, dopo interventi del sen. *Panetti*, del rel. *Marconcini*, e del Min. *La Malfa*, approva il disegno di legge (11 ottobre) senza modificazioni con votazione per appello nominale (147 *sì*, 31 *no*, 6 *astenuti*). — *Legge 17 ottobre 1950, n. 840.*

*D. M. 1 luglio 1950 (Gazz. Uff. n. 56 del 1951):* Istituzione di una Commissione per lo studio dei problemi relativi alla produzione ed al consumo dei leganti idraulici.

**Disegno di legge* pres. l'11 luglio 1950 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 1442, S. n. 1227): *Provvedimenti finanziari a favore della Società per Azioni nazionale « Cogne »*. — Autorizza l'Amministrazione finanziaria a sottoscrivere, fino alla concorrenza di lire due miliardi, nuove azioni della Società. — *Legge 30 luglio 1950 n. 659.*

*D. M. 21 settembre 1950 (Gazz. Uff. n. 218):* Istituzione di una commissione per il compimento di indagini e di studi sulla industria meccanica italiana.

*D. M. 25 ottobre 1950 (Gazz. Uff. n. 249):* Costituzione di una commissione per il compimento di indagini e di studi sull'industria meccanica italiana.

*D. Pres. Cons. Min. 16 novembre 1950 (Gazz. Uff. n. 266):* Costituzione del comitato e della commissione consultiva per la messa in liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica ».

*D. M. 24 gennaio 1951 (Gazz. Uff. n. 21):* Nomina del commissario liquidatore (dott. L. Antonelli) e del Comitato di vigilanza della società Isotta Fraschini in liquidazione.

*DD. MM. 24 gennaio 1951 (Gazz. Uff. n. 21):* Nomina del commissario straordinario della Società italiana Ernesto Breda per costruzioni meccaniche, con sede in Milano, (Prof. P. Sette).

*Provvedimento Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi – n. 263 del 23 febbraio 1951 (Gazz. Uff. n. 52)*, riguardante i prezzi dei rottami ferrosi.

*Provvedimento Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi – n. 269 del 2 marzo 1951 (Gazz. Uff. n. 52)*, riguardante i prezzi dell'alluminio.

*Provvedimento Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi – n. 271 del 6 aprile 1951 (Gazz. Uff. n. 81):* Prezzo dei prodotti siderurgici, dei rottami di ferro, acciaio e ghisa.

*D. M. 26 aprile 1951 (Gazz. Uff. n. 102):* Proroga di 6 mesi della attività della Commissione indagini e studi sull'industria meccanica nazionale, istituita con decreto ministeriale 21 settembre 1950.

*D. M. 1° luglio 1941 (Gazz. Uff. 178)*: Conferma in carica del commissario straordinario della Società italiana Ernesto Breda per costruzioni meccaniche, società per azioni, con sede in Milano (prof. Pietro Sette).

*D. M. 12 novembre 1951 (Gazz. Uff. n. 264)*: Proroga al 31 dicembre 1951 del termine dell'attività della commissione indagini e studi sull'industria meccanica, istituita con d. M. 21 settembre 1950.

*Proposta di legge* del dep. Sabatini ed altri, ann. il 7 dicembre 1951, svolta e presa in considerazione il 12 dicembre 1951 (C. n. 2398): *Proroga della legge 17 ottobre 1950, n. 840: « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica »*. — Proroga il termine per la liquidazione del F. I. M. al 30 giugno 1953. Per il completamento del programma di riassestamento aziendale autorizza un'anticipazione di 12 miliardi. — Ritirata il 17 luglio 1952 (v. oltre C. n. 2598).

*D.-l. 15 marzo 1952, n. 114:* Proroga del termine per la liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica » (F. I. M.). — Presentato per la conversione con *disegno di legge* del Min. *ad interim* del tesoro Pella (C. n. 2598, S. n. 2328). — Proroga al 30 giugno 1952 il termine per la liquidazione del F. I. M. — La Camera approva la conversione il 6 maggio 1952, dopo interventi dei dep. *Grilli, Meda, Salvatori, Quarello* e *Bensi*, del rel. *Roselli* e del Sottosegr. *Battista*, con la proroga al 30 giugno 1953 proposta dalla Commissione Industria e con un articolo aggiuntivo proposto dal dep. *Sabatini* che autorizza una somministrazione di 6 miliardi per il completamento del programma di riassestamento delle aziende tuttora assistite dal F. I. M. o al cui capitale il F. I. M. stesso abbia o consegua una partecipazione di maggioranza. — *Legge 13 maggio 1952, n. 438.*

*Proposta di legge* del dep. Amendola Giorgio ed altri, ann. il 18 febbraio 1953 (C. n. 3194): *Nazionalizzazione delle aziende siderurgiche e meccaniche dell'I. R. I. e del F. I. M.* — Il provvedimento ha lo scopo di rispondere alle esigenze di una profonda riorganizzazione di tutte le partecipazioni economiche dello Stato iniziando tale processo da quei due settori dove le partecipazioni statali presentano caratteristiche che rendono più facile, utile e urgente il compito, e dove d'altro canto si manifesta con piena evidenza il preminente interesse nazionale, in quanto si tratta di industrie « base ». A tale scopo istituisce l'Azienda nazionale per l'industria siderurgica e meccanica (A. N. I. S. M.) avente personalità di diritto pubblico, con il compito di sviluppare la produzione siderurgica e meccanica delle aziende da essa dipendenti, nelle quantità, nelle qualità e ai prezzi più adeguati alle esigenze dell'intero settore e dell'economia nazionale nel suo complesso. All'azienda sono trasferiti gli interi capitali azionari delle società per l'industria siderurgica e meccanica, e di quelle per l'industria estrattiva ad esse collegata, cui lo Stato partecipa direttamente o indirettamente. Agli azionisti privati espropriati saranno corrisposte a titolo di indennizzo obbligazioni emesse dall'Azienda e garantite dallo Stato, all'interesse annuo del 5 per cento, per un valore nominale equivavalente al valore delle azioni, calcolate in base alla media delle quotazioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1952. Particolari garanzie sono previste per i detentori di piccole quantità di obbligazioni contro i rischi di eventuali svalutazioni, ai fini del rimborso delle obbligazioni. L'Azienda avrà un fondo di dotazione iniziale costituito, in parte dai capitali ad essa trasferiti, in parte da un conferimento dello Stato (100 miliardi). La nomina del Consiglio di amministrazione dell'Azienda è attribuita al Capo dello Stato e la composizione di tale Consiglio è molto ampia in modo da assicurare che esso risponda a tutte le esigenze di interesse pubblico, di competenza tecnica e di responsabilità politica. Prevede che mediante opportuni accordi con le organizzazioni dei lavoratori, la direzione dell'Azienda provveda a realizzare il diritto dei lavoratori stessi a collaborare alla gestione dell'Azienda, come sancito dall'art. 46 della Costituzione. Dispone inoltre la vigilanza permanente del potere esecutivo, attraverso il Ministero per l'industria e il commercio, e il controllo parlamentare, attraverso un'apposita commissione eletta annualmente dal Parlamento. Oltre a ciò, il controllo parlamentare si eserciterà anche attraverso l'esame e la discussione del bilancio e del programma dell'Azienda, che devono essere allegati al bilancio dell'industria e del commercio. Stabilisce che i finanziamenti del F. I. M. attualmente in corso vengano assunti in gestione speciale dall'Azienda e che entro 10 giorni dalla nomina del Consiglio di amministrazione sarà disposto lo scioglimento della Finsider e della Finmeccanica. Autorizza infine il Governo ad apportare allo statuto dell'I. R. I. e alle altre norme che lo disciplinano le modificazioni che si rendono necessarie per effetto della legge. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*Proposta di legge* del dep. Sabatini ed altri, ann. il 4 marzo 1953 (*C. n. 3224, S. n. 2973): *Proroga del F. I. M.* — Proroga il termine per la liquidazione al 30 giugno 1955 e sopprime la delega all'I. M. I. per l'esecuzione delle operazioni deliberate dal Comitato di liquidazione. — La Commissione Industria della Camera il 25 marzo 1953 approva soltanto la proroga al 30 giugno 1954. — Rimasta al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Interr.* Sansone, ann. 1° giugno 1948: Crisi delle industrie metalmeccaniche e siderurgiche napoletane; es. 14 giugno 1948.

*Interr.* Invernizzi Gabriele, ann. 11 giugno 1948: Per la erogazione di un fondo a favore della Ditta Masciardi di Bulciago (Como) al fine di evitare licenziamenti di operai; es. 25 giugno 1948.

*Interr.* Tarozzi, ann. 23 giugno 1948: Riapertura dello Stabilimento Ducati di Bazzano (Bologna) (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Gatto, ann. 25 giugno 1948: Situazione dell'industria di Marghera (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Diaz Laura, ann. 13 luglio 1948: Blocco del materiale siderurgico nel cantiere O. T. O.; es. 14 luglio 1948.

*Interp.* La Rocca, Riccio Stefano e Sansone, ann. 5 e 6 ottobre 1948: Incidenti nella Navalmeccanica di Napoli in seguito alla serrata; svolte 8 ottobre 1948.

*Interp.* sen. Palermo e Gava, ann. 5 e 7 ottobre 1948: Per la tutela della industria napoletana minacciata dalla serrta degli stabilimenti O. M. F.; svolte 8 ottobre 1948.

*Interr.* sen. Braccesi, ann. 6 ottobre 1948: Notizia relativa alla forzata rinunzia, da parte del Consorzio costruzioni e riparazioni ferroviarie, ad un contratto per forniture ferroviarie alla Polonia; es. 16 ottobre 1948.

*Interr.* Nicoletto e Roselli, ann. 26 ottobre e 24 novembre 1948: Sulla situazione dell'Arsenale di Gardone Valtrompia; es. 26 novembre 1948.

*Interr.* Grilli, ann. 17 novembre 1948: Situazione della S. I. A. I. Marchetti di Sesto Calende e Vergiate (Varese) (r. s.); es. 9 febbraio 1949.

*Interr.* sen. Buizza, ann. 25 novembre 1948: Condizioni delle maestranze dell'industria metalmeccanica di Brescia e della Valle Trompia; es. 14 dicembre 1948.

*Interp.* Morelli, ann. 10 dicembre 1948: Provvedimenti a favore dei lavoratori nel settore metalmeccanico, con particolare riguardo alle aziende della provincia di Milano e di Genova.

*Interr.* Bottai, ann. 19 gennaio 1949: Situazione della S. A. Whitehead Moto Fides di Livorno in relazione alla produzione di telai unitari Cotton (r. s.); es. 9 febbraio 1949.

*Interr.* Almirante e Guadalupi, ann. 17 febbraio e 8 marzo 1949: Provvedimenti per risolvere la crisi determinatasi nella Società per azioni costruzioni aeronavali di Brindisi; es. 9 marzo 1949.

*Interp.* Santi e Sabatini, ann. 16 marzo 1949: Provvedimenti a favore delle maestranze e delle industrie metalmeccaniche milanesi.

*Interp.* Maglietta e Sansone, ann. 27 aprile 1949: Riorganizzazione dell'industria meccanica napoletana e licenziamenti alla Navalmeccanica di Napoli.

*Interp.* Ariosto, ann. 2 luglio 1949: Situazione della Dalmine e provvedimenti di fronte ai tentativi di prevalenza della politica dei gruppi privati nelle aziende I. R. I.; ripres. 30 novembre 1949 e 16 giugno 1950; svolta 25 settembre e 5 ottobre 1950. — Analoghe *interpellanze* sono presentate dai dep. Colleoni (ann. 23 giugno 1949 e ripres. 2 dicembre 1949 e 25 settembre 1950) e Rapelli (ann. 26 settembre 1950) le quali vengono anch'esse svolte il 26 settembre e 5 ottobre 1950. — Il dep. Ariosto presenta altresì, sulla stessa questione una *mozione*, letta 28 luglio 1950 e ritirata 26 settembre 1950; la ripresenta il 5 ottobre 1950 dopo essersi dichiarato insoddisfatto della risposta del Min. Togni alla sua interpellanza.

*Interr.* sen. Falck e Jannelli, ann. 20 e 21 luglio 1949: Approvazione della proposta avanzata dalla Finmeccanica per la costruzione di uno stabilimento a Pomigliano d'Arco destinato alla produzione di materiale mobile ferroviario (r. s.); es. 13 maggio 1950.

*Interr.* Roselli, ann. 27 settembre 1949: Cessione ad industria privata dello stabilimento già arsenale di Gardone V. T. (Brescia) (r. s.); es. 16 novembre 1949.

*Interr.* Grilli, ann. 15 novembre 1949: Situazione della Società C. E. M. S. A. di Saronno (r. s.); es. 12 dicembre.

*Interr.* Pessi, ann. 12 dicembre 1949: Situazione delle aziende Ilva di Savona (r. s.); es. 18 marzo 1950.

*Interr.* Faralli, ann. 19 dicembre 1949: Atteggiamento dei dirigenti l'« Ilva » di Savona; es. 1° marzo 1950.

*Interr.* Lombardi Riccardo, ann. 21 dicembre 1949: Richiesta di compensi per prestazioni professionali da parte del commissario liquidatore della Isotta Fraschini (r. s.); es. 18 marzo 1950.

*Interr.* Almirante, ann. 31 gennaio 1950: Demolizione dello stabilimento Caproni di Predappio (r. s.); es. 13 febbraio 1950.

*Interr.* Maglietta, ann. 14 febbraio 1950: Riapertura dello Stabilimento Corradini a Napoli (r. s.); es. 11 marzo 1950.

*Interr.* Faralli, ann. 24 febbraio 1950: Provvedimenti a carico dei dirigenti della San Giorgio » di Sestri Ponente; es. 1° marzo 1950.

*Interp.* Stuani, ann. 16 marzo 1950: Provvedimenti per assicurare presso la Dalmine una direzione della produzione e del commercio consona agli interessi direttivi.

*Interr.* Almirante, ann. 19 aprile 1950: Crisi dei cantieri S. A. C. A. di Brindisi (r. s.); es. 27 maggio 1950.

*Interr.* Maglietta, ann. 28 aprile 1950: Smobilitazione dello stabilimento A. V. I. S. di Castellammare di Stabia (Napoli) (r. s.); es. 27 maggio 1950.

*Interr.* Maglietta e Colasanto, ann. 30 maggio 1950: Provvedimenti a carico del direttore dell'I. L. V. A. di Bagnoli che ha ricorso alla serrata dello stabilimento; es. 30 settembre 1950.

*Interp.* Micheli, ann. 14 giugno 1950: Aggravamento della situazione del complesso industriale della società « Terni ».

*Interr.* Palenzona, ann. 28 giugno 1950: Uso del manganese di produzione nazionale delle industrie siderurgiche italiane (r. s.); es. 23 luglio 1950.

*Interr.* Ariosto, ann. 27 luglio 1950: Licenziamenti negli stabilimenti I. R. I. della Liguria (r. s.); es. 3 ottobre 1950.

*Interr.* Colasanto e Maglietta, ann. 27 settembre e 4 ottobre 1950: Apertura dello stabilimento A. E. R. F. E. R. di Pomigliano d'Arco (r. s.); es. 7 novembre e 28 ottobre 1950.

*Interp.* Lombardi Riccardo e Vigorelli, ann. 20 ottobre 1950 e 12 settembre 1951: Riorganizzazione della Breda.

*Interr.* Riva, ann. 28 ottobre 1950: Trasferimento all'estero del complesso industriale della Metallurgica Feltrina (Gruppo Montecatini) (r. s.); es. 14 dicembre 1950.

*Interr.* sen. Roveda, ann. 17 novembre 1950: Nomina dei rappresentanti sindacali nella Commissione consultiva del F. I. M.; es. 8 febbraio 1951.

*Interp.* Grilli, ann. 5 dicembre 1950 e 10 maggio 1951: Provvedimenti per rimettere in attività le fabbriche « Isotta Fraschini » e « C. E. M. S. A. » di Saronno e Milano.

*Interr.* Maglietta e Roberti, ann. 12 dicembre 1950: Situazione della Società industrie meccaniche meridionali (r. s.); es. 22 febbraio 1951.

*Interp.* Zagari, ann. 21 dicembre 1950: Riorganizzazione e ridimensionamento delle aziende metalmeccaniche con forte partecipazione statale; raggiungimento dell'equilibrio economico delle singole unità aziendali.

*Interr.* Micheli, ann. 12 gennaio 1951: Assegnazione di commesse militari alle acciaierie di Terni (r. s.); es. 10 aprile 1951.

*Interr.* Mazza, ann. 31 gennaio 1951: Approvvigionamento e prezzi della banda stagnata (r. s.); es. 8 agosto 1951.

*Interr.* Micheli e Farini, ann. 14 febbraio 1951: Provvedimenti per risolvere la crisi che attraversa la Società Anonima lavorazioni industriali di Terni, ove da oltre due mesi i dipendenti non percepiscono il salario; es. 18 settembre 1951.

*Interr.* Colasanto, ann. 21 febbraio 1951: Accaparramento di prodotti siderurgici (r. s.); es. 13 luglio 1951.

*Interr.* Bettinotti, ann. 24 maggio 1951: Rinnovamento degli stabilimenti « San Giorgio » (Genova) (r. s.); es. 24 ottobre 1951.

*Interp.* sen. Fantuzzi, ann. 31 maggio 1951: Situazione delle officine meccaniche Reggiane.

*Interp.* Ducci, ann. 12 giugno 1951: Abbandono dei loro uffici da parte delle direzioni degli stabilimenti O. T. O. Melara e Termomeccanica di La Spezia.

*Interr.* Grilli, ann. 12 giugno 1951: Provvedimenti per impedire la cessazione della produzione da parte della Società « Viscontea » di Luino (Varese), Isotta-Fraschini, C. E. M. S. A. e Caproni-Vizzola (r. s.); es. 2 agosto 1951.

*Interp.* Ariosto, ann. 21 giugno 1951: Sviluppo della politica siderurgica del Governo in particolare sulle cause determinanti la crisi della « Cogne ».

*Interp.* Simonini, ann. 13 luglio 1951: Situazione delle « Reggiane » recentemente poste in liquidazione coatta dal F. I. M.

*Interr.* Preti, ann. 3 agosto 1951: Riattivazione dello stabilimento S. I. S. M. A. in Bertinoro; es. 7 dicembre 1951.

*Interr* Castellarin, ann. 12 settembre 1951: Smobilitazione della « Terni » (r. s.); es. 4 dicembre 1951.

*Interr.* Castellarin, ann. 12 settembre 1951: Liquidazione dell'azienda Castellani da parte della società O. T. O. Melara di La Spezia (r. s.); es. 7 febbraio 1952.

*Interr.* Maglietta, ann. 18 settembre 1951: Cessione, da parte della Finmeccanica del 51 % delle azioni della F. A. M. A. di Napoli a un capitalista privato toscano; es. 16 gennaio 1952.

*Interp.* sen. Parri e Allegato, ann. 20 settembre 1951: Sistemazione del complesso industriale Breda.

*Interr.* Caronia, ann. 26 settembre 1951: Sovvenzioni per gli esercizi 1949-1951 alla Breda e altre società (tramutata in r. s.); es. 25 marzo 1952.

*Interr.* Veronesi e Salvatore, ann. 10 e 12 ottobre 1951: Finanziamenti alle « Reggiane O. M. I. » in liquidazione (r. s.); es. 27 novembre 1951 e 7 febbraio 1952.

*Interr.* sen. Negro, ann. 16 ottobre 1951: Situazione della società Odero-Terni-Orlando (r. s.); es. 8 febbraio 1952.

*Interr.* Palenzona, ann. 24 ottobre 1951: Situazione dello stabilimento O. T. O. di Sestri Ponente (Genova) (r. s.); es. 7 febbraio 1952.

*Interr.* Sabatini, ann. 24 ottobre 1951: Impianto nel Mezzogiorno di una industria americana di macchine da scrivere e da calcolo (r. s.); es. 7 marzo 1952.

*Interp.* sen. Mariani, ann. 14 novembre 1951: Irregolarità nell'amministrazione delle acciaierie e ferrerie Falck.

*Interr.* Dugoni, ann. 29 novembre 1951: Gravi incidenti nelle acciaierie Stramezzi di Crema; es. 7 marzo 1952.

*Interp.* Lombardi Riccardo, ann. 5 dicembre 1951: Intendimenti del Governo nelle partecipazioni finanziarie del F. I. M.

*Interr.* Maglietta, ann. 24 gennaio 1952: Rifiuto di commesse di lavoro da parte della F. A. M. A. di Napoli; es. 30 maggio 1952.

*Interp.* Pieraccini, ann. 30 gennaio 1952: Garanzia all'industria nazionale delle stesse condizioni di finanziamento concesse per l'importazione di macchine tessili inglesi.

*Interr.* Micheli, ann. 30 gennaio 1952: Licenziamenti di 200 impiegati della società Terni; es. 12 febbraio 1952.

*Interr.* Colasanto, ann. 6 marzo 1952: Trasferimento di impianti siderurgici da Pomigliano d'Arco (Napoli) al nord (r. s.); es. 15 luglio 1952.

*Interr.* Bottai, ann. 7 marzo 1952: Sospensione della fabbricazione di banda stagnata a Piombino (r. s.); es. 15 luglio 1952.

*Interp.* Maglietta, ann. 13 marzo 1952: Provvedimenti per impedire la smobilitazione della F. A. M. A. di Napoli.

*Interp.* Invernizzi Gabriele, ann. 8 aprile 1952: Crisi dell'industria metallurgica e siderurgica del Leccese.

*Interp.* Sacchetti, ann. 19 maggio 1952: Comportamento del F. I. M. nella liquidazione delle Officine meccaniche di Reggio Emilia.

*Interr.* Preti, ann. 3 giugno 1952: Perdite subite dallo Stato in conseguenza delle frodi degli amministratori della Società Officine Savigliano; es. 25 novembre 1952.

*Interp.* Micheli, ann. 16 luglio 1952: Crisi della « Terni ».

*Interr.* Maglietta, ann. 27 ottobre 1952: Smobilitazione dell'ex silurificio di Baia (Napoli) (r. s.); es. 9 dicembre 1952.

*Interr.* Simonini, ann. 20 novembre 1952 e 18 gennaio 1953: Situazione del complesso industriale « Reggiane O. M. I. » in liquidazione (r. s.); es. 11 gennaio e 24 febbraio 1953.

*Interr.* Preti, ann. 27 novembre 1952: Perdite subite dallo Stato nell'assestamento della S. A. Ducati di Bologna (tramutata in r. s.); es. 6 marzo 1953.

*Interr.* Pessi; ann. 5 dicembre 1952: Sul grave incidente verificatosi alla S. C. I. di Cornigliano; es. 3 marzo 1953.

*Interr.* sen. Barbareschi, ann. 10 dicembre 1952: Assegnazione di appalti nei lavori dello S. C. I. di Genova-Cornegliano (r. s.); es. 16 gennaio 1953.

*Interr.* Preti, ann. 3 febbraio 1953: Prezzi dei prodotti siderurgici (tramutata in r. s.); es. 10 marzo 1953.

*Interr.* sen. Moscatelli, ann. 12 febbraio 1953: Chiusura delle officine meccaniche Sant'Andrea di Novara e di Cressa; es. 4 marzo 1953.

*Interr.* Zanfagnini, ann. 13 febbraio 1953: Situazione delle industrie siderurgiche nella provincia di Udine (r. s.); es. 23 marzo 1953.

8. SAPONI E DETERSIVI

*D. M. 22 giugno 1948* (*Gazz. Uff. n. 177*): Esenzione da ogni vincolo della produzione e del commercio del sapone da bucato tipo unico.

*Provvedimento Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi – n. 98 del 21 luglio 1948* (*Gazz. Uff. n. 177*), riguardante il prezzo del sapone da bucato tipo unico e conguagli prezzi.

**Disegno di legge* pres. il 31 dicembre 1949 dal Min. *ad interim* dell'industria e commercio Bertone (C. n. 1019, S. n. 879): *Disciplina della produzione e del commercio dei saponi e dei detersivi.* — Dispone che i saponi e detersivi duri da bucato posti in commercio devono portare impresse in ogni pezzo, barra o blocco, e ripetute a stampa sugli involucri, le seguenti indicazioni: 1°) la ragione sociale o il nome della ditta produttrice o il marchio di fabbrica registrato; 2°) la località in cui ha sede la ditta; 3°) il peso in grammi di ciascun pezzo, al netto delle eventuali confezioni; 4°) il contenuto in acidi grassi, espresso in percentuale del peso. Per i saponi « tipo Marsiglia » è consentita la indicazione aggiuntiva della percentuale degli acidi grassi e degli alcali saponificati complessivamente contenuti. Chiunque pone in commercio i saponi e i detersivi

senza le indicazioni prescritte è punito con l'ammenda da lire 3.000 a lire 50.000; qualora non rispondano alle dichiarazioni e indicazioni appostavi, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. — *Legge 12 maggio 1950, n. 308.*

*Interr.* De' Cocci, ann. 13 giugno 1951: Mancato rimborso quota conguaglio della quarta distribuzione di saponi da parte della Cassa conguaglio per il costo delle materie prime e dei trasporti (r. s.); es. 2 agosto 1951.

9. INDUSTRIE TESSILI (v. pure: *Canapa – Cotone – Imposte e tasse:* Imposte di fabbricazione ecc. – *Seta*)

*D. M. 4 gennaio 1952* (*Gazz. Uff. n. 18*): Sostituzione del commissario liquidatore dell'Ente economico delle fibre tessili (nomina del prof. D. Perini).

*D. M. 31 maggio 1952* (*Gazz. Uff. n. 145*): Cessazione dell'incarico conferito al vice commissario dell'Ente economico delle fibre tessili in liquidazione.

*Interp.* Audisio, ann. 3 dicembre 1948: Provvedimenti per riattivare le industrie del cappello; svolta 13 dicembre 1948.

*Interr.* Preti, ann. 26 marzo 1949: Provvedimenti intesi ad incrementare l'allevamento razionale dei conigli d'angora (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* Longoni, ann. 19 aprile 1950: Chiusura del lanificio Marzotto di Brugherio; es. 15 luglio 1950; tramutata in *interpellanza* 22 luglio 1950.

*Interr.* Audisio, ann. 23 ottobre 1952: Cessazione dell'attività dello stabilimento « Maniseta » di Casale Monferrato (Alessandria) (r. s.); es. 9 gennaio 1953.

*Interp.* Gorini, ann. 20 novembre 1952: Provvedimenti atti a determinare una maggiore remunerazione dei prodotti tessili.

*Interp.* Mieville, ann. 4 gennaio 1953: Sospensione del lavoro nella Cisa-Viscosa di Roma (tramutata in *interr.* orale); es. 3 febbraio 1953.

10. INDUSTRIE VARIE (v. pure: *Giocattoli*)

*D. M. 31 gennaio 1949* (*Gazz. Uff. n. 185*): Nomina del commissario straordinario dell'Istituto sperimentale del vetro (dott. M. Pasquato).

*D. M. 20 marzo 1950* (*Gazz. Uff. n. 76*): Proroga al 30 giugno 1950 della gestione commissariale dell'Istituto sperimentale del vetro.

*D. M. 2 giugno 1950* (*Gazz. Uff. n. 141*): Nomina del commissario straordinario dell'Istituto sperimentale della ceramica, con sede in Milano (dott. F. Marinne).

*D. M. 2 ottobre 1950* (*Gazz. Uff. n. 281*): Proroga al 31 gennaio 1951 della gestione commissariale dell'Istituto sperimentale della ceramica e dei silicati.

*D. M. 8 marzo 1951* (*Gazz. Uff. n. 188*): Proroga al 30 settembre 1951 della gestione commissariale dell'Istituto sperimentale della ceramica e dei silicati.

*Disegno di legge* pres. l'11 luglio 1951 dal Min. dell'industria e commercio Togni (C. n. 2093): *Modificazioni alle disposizioni sulla disciplina della produzione e del commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, di fiale di vetro neutro per iniezioni, nonché delle ampolle e dei recipienti di vetro neutro.* — Stabilisce l'obbligo di fabbricare con vetro neutro prodotti di vetro destinati a contenere prodotti sanitari per iniezioni o sieri. Regola la procedura di vigilanza e di accertamento delle eventuali infrazioni alla legge per le quali sono previste sanzioni penali. — Rimasto presso la Commissione Industria della Camera in sede legislativa.

**Disegno di legge* pres. il 5 settembre 1952 dal Min. dell'industria e commercio Campilli (S. n. 2576, C. n. 3069): *Soppressione e liquidazione dell'Istituto sperimentale del vetro. — Legge 11 marzo 1953, n. 179.*

**Disegno di legge* pres. il 5 settembre 1952 dal Min. dell'industria e commercio Campilli (S. n. 2577, C. n. 3070): *Soppressione dell'Istituto sperimentale della ceramica. — Legge 11 marzo 1953, n. 186.*

*Proposta di legge* del dep. Pesenti ed altri, ann. il 18 febbraio 1953 (C. n. 3196): *Nazionalizzazione della « Montecatini ».* — Si propone che la Montecatini attraverso la nazionalizzazione spinga la sua produzione al di là del limite attuale che essa impone allo scopo di ottenere il massimo profitto monopolistico e che quindi si possa ottenere un ribasso dei prezzi, un più razionale impiego della concimazione e conseguentemente un aumento dei prodotti agricoli.

Il capo I stabilisce la devoluzione allo Stato dell'intero capitale azionario della società « Montecatini » e delle altre società ad essa consociate. L'indennizzo sarà stabilito in base al valore di borsa per il periodo 1° luglio -31 dicembre 1952 del capitale azionario devoluto allo Stato. Tale indennizzo sarà costituito in obbligazioni 5 per cento. Le modalità relative alla loro emissione dovranno prevedere opportune misure al fine di garantire

i detentori di piccole quantità di obbligazioni contro i rischi di eventuali svalutazioni, ai fini del rimborso delle obbligazioni stesse.

Il capo II riguarda l'istituzione dell'Azienda nazionale per l'industria mineraria e chimica, dotata di personalità giuridica, la quale disporrà, come mezzi per la sua attività, degli ingenti mezzi materiali che costituiscono il patrimonio delle società soggette alla nazionalizzazione e che, pertanto, vengono ad essa trasferiti dallo Stato. L'Azienda stessa subentrerà anche in tutti i rapporti giuridici, che, a seguito della avocazione, si erano trasferiti allo Stato. L'Azienda avrà il compito di sviluppare la produzione e di ottenere prezzi adeguati alle esigenze della nostra industria e della nostra economia. Tra i compiti dell'Azienda è quello di realizzare, mediante accordi con le organizzazioni dei lavoratori addetti all'Azienda, il diritto dei lavoratori stessi a collaborare alla gestione dell'Azienda. L'organo dirigente dell'Azienda è di nomina del Capo dello Stato e rispecchia nella sua composizione le esigenze dell'Amministrazione pubblica, dei piccoli e medi produttori, dei lavoratori e infine del personale delle imprese nazionalizzate. A tutto il personale che dipende dalle società soggette alla nazionalizzazione, dovrà essere assicurato un trattamento che non potrà essere inferiore, e dovrà anzi tendere a diventare più sodisfacente, rispetto a quello di cui godono al momento della avocazione. Una sola ipotesi di vaglio preventivo è prevista per i direttori generali, dei quali il Consiglio di amministrazione dell'Azienda dovrà valutare la condotta per accertare che essi non abbiano ostacolato o pregiudicato la concreta realizzazione della nazionalizzazione.

Il capo III contiene norme di attuazione e di garanzia. L'attuazione della nazionalizzazione è prevista attraverso tre fasi: in una prima fase, con l'entrata in vigore della legge, gli amministratori, i direttori e le persone preposte alla gestione della « Montecatini » e delle società con questa associate sono considerati come sequestratari delle aziende o delle parti di aziende di cui sono responsabili; la seconda fase consiste nella nomina dei commissari alle singole società soggette e all'applicazione della legge; la terza fase consiste nella presa di possesso delle aziende avocate da parte dell'Azienda nazionale per l'industria mineraria e chimica. Sono previste garanzie per una pronta ed efficace applicazione della legge. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*Interr.* Failla, ann. 1 giugno 1948: Provvedimenti per alleviare la crisi dell'industria asfaltifera di Ragusa; es. 18 giugno 1948.

*Interr.* sen. Berlinguer, ann. 25 marzo 1949: Difesa della produzione nazionale del sughero in vista dello scadere del trattato di commercio con la Spagna (r. s.); es. 17 maggio 1949.

*Interr.* Franceschini, ann. 1° luglio 1949: Crisi dell'industria degli occhiali in seguito alle importazioni dall'estero (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* Gatto, ann. 16 febbraio 1950: Esodo all'estero di attività inerenti all'industria del vetro artistico muranese (r. s.); es. 25 febbraio 1950.

*Interp.* Failla, ann. 25 settembre 1950: Difesa dell'industria asfaltifera nazionale; svolta 12 giugno 1951.

*Interr.* Minella Angiola, ann. 20 febbraio 1951: Impianto di installazione di abbattimento di gas nocivo e depurazione delle acque presso lo stabilimento chimico di San Giuseppe di Cairo (Savona) della società Montecatini (r. s.); es. 2 agosto 1951.

*Interr.* Pino, ann. 1° marzo 1951: Costruzione in Napoli di uno stabilimento della Remington e di una fabbrica italiana per macchine da scrivere in Sicilia (r. s.); es. 4 agosto 1951.

*Interr.* Mussini, ann. 11 ottobre 1951: Fornitura di materie prime ai calzaturifici vigevanesi (r. s.); es. 28 ottobte 1952.

*Interp.* Montelatici, ann. 12 novembre 1951: Provvedimenti per proteggere la nostra produzione del vetro dai danni dell'importazione.

*Interp.* Ferrario, ann. 11 giugno 1952: Provvedimenti per l'industria lecchese dei derivati di vergella.

*Interr.* sen. Bisori, ann. 30 settembre 1952: Tutela dell'industria vetraria italiana (r. s.); es. 31 ottobre 1952.

*Interr.* Rescigno, ann. 28 ottobre 1952: Equa distribuzione del lavoro tra le industrie grafiche (r. s.); es. 2 dicembre 1952.

*Interr.* Luzzatto, ann. 30 ottobre 1952: Situazione dello stabilimento Solvay di Montefalcone (tramutata in r. s.); es. 26 febbraio 1953.

11. ZONE INDUSTRIALI (v. pure *Imposte e tasse:* Agevolazioni ecc. — *Porti*)

*D. l. 24 aprile 1948, n. 579:* Istituzione della zona agricolo-industriale nel comune di Verona. — È istituito il Consorzio per la zona agricolo-industriale di Verona, costituito dalla Provincia, dal Comune e dalla Camera di commercio di Verona, con lo scopo di promuovere le iniziative pubbliche e private per l'attuazione della zona agri-

colo-industriale di Verona. Sono previste speciali agevolazioni fiscali per gli stabilimenti industriali. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4437* (C. n. 520-144, S. n. 2449).

*D. M. 18 ottobre 1948* (*Gazz. Uff. n. 259*): Contributi dovuti al Consorzio per la zona industriale Apuana per l'esercizio 1947-48. — Il contributo a carico degli enti partecipanti al Consorzio è di lire 1,50 per ogni 100 lire di tributi dovuto agli enti stessi per il 1948.

*D. P. R. 19 gennaio 1949, n. 95*: Approvazione dello statuto del Consorzio della zona industriale di Apuania.

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-117, S. n. 2059): *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564, concernente la soppressione dell'Ente per la zona industriale di Roma.* — La Commissione speciale della Camera approva il 29 novembre 1951 la ratifica del d. l. n. 564 con alcune modifiche proposte dal rel. *De' Cocci* e dal dep. *Sampietro Umberto* concernenti la possibilità di modificare la planimetria della zona industriale annessa alla legge 6 febbraio 1941, n. 346, con la formazione di altri comprensori accessori, in relazione al piano regolatore. — *Legge 22 marzo 1952, n. 187.*

*Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (*C. n. 520-174, S. n. 2909): *Ratifica del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente l'istituzione del consorzio per la zona industriale apuana, e ratifica del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernente modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente l'istituzione del consorzio per la zona industriale apuana.* — Rimasto presso la Commissione speciale del Senato.

*D. M. 4 maggio 1949* (*Gazz. Uff. n. 107*): Costituzione del collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona industriale apuana.

*Proposta di legge* del dep. Negrari ed altri, ann. il 23 luglio 1949 (*urg.*) (C. n. 722, S. n. 1063): *Provvedimenti per i comuni di Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema e Forte dei Marmi.* — Estende i benefici concessi per la zona industriale apuana anche ai territori dei suddetti comuni. Autorizza il Governo ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, il testo unico delle norme sulla zona industriale apuana. — Assegnata alla Commissione Industria della Camera in sede legislativa, la proposta è rimessa il 23 marzo 1950 all'Assemblea, che l'approva il 26 maggio in un nuovo testo proposto dalla Commissione (rel. *Angelini*) dal quale è soppressa la delega all'emanazione del testo unico. — *Legge 21 luglio 1950, n. 818.*

*D. M. 5 dicembre 1949* (*Gazz. Uff. n. 5 del 1950*): Contributi dovuti al Consorzio per la zona industriale apuana per l'esercizio 1949 (lire 1,50 per ogni 100 lire di tributi).

*D. M. 25 gennaio 1949* (*Gazz. Uff. n. 25*): Composizione del collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona industriale apuana, per il triennio 1° gennaio 1950-31 dicembre 1952.

*D. M. 4 settembre 1950* (*Gazz. Uff. n. 221*): Contributi da corrispondersi al Consorzio per la zona industriale apuana per l'anno 1950. — Il contributo a carico degli enti partecipanti è di lire 1,50 per ogni 100 lire di tributi dovuti agli enti stessi per il 1948.

**Disegno di legge* pres. il 26 aprile 1951 (*urg.*) dal Min. dell'industria e commercio Togni (C. n. 1964, S. n. 1746): *Provvedimenti a favore della zona industriale e portuale di Livorno.* — Viene prorogata fino al 31 dicembre 1955 la concessione di agevolazioni tributarie agli stabilimenti industriali che saranno costruiti nelle aree della zona industriale di Livorno. — La Commissione Industria della Camera l'approva il 15 giugno 1951 con un emendamento proposto dal rel. *Fascetti* per cui tali agevolazioni si applicano altresì alla ricostruzione, all'ampliamento e alle trasformazioni degli stabilimenti. — *Legge 12 luglio 1951, n. 561.*

**Disegno di legge* pres. il 14 giugno 1951 (*urg.*) dal Min. dell'industria e commercio Togni (C. n. 2028, S. n. 1906): *Proroga* (al 31 dicembre 1956) *delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Roma.* — *Legge 4 novembre 1951, n. 1359.*

**Disegno di legge* pres. il 17 luglio 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2107, S. n. 1926): *Agevolazioni fiscali in materia d'imposta generale sull'entrata a favore della industrializzazione di Trieste.* — Stabilisce l'esenzione dell'imposta generale sull'entrata per gli acquisti effettuati in Italia sino al 30 giugno 1960. — *Legge 7 dicembre 1951, n. 1572.*

*Proposta di legge* del dep. Togni ed altri, ann. il 12 novembre 1951, svolta e presa in considerazione il 18 dicembre 1951 (C. n. 2293, S. n. 2542): *Provvedimenti per la zona industriale apuana.* — Proroga alcune agevolazioni tributarie fino al 31 dicembre 1956. Tale proroga viene limitata al 31 dicembre 1954 dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera (rel. *Tosi*) nella seduta del 18 luglio 1952. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante.

*Proposta di legge* dei dep. Bernieri e Bottai, ann. il 12 novembre 1951 (C. n. 2294): *Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Apuania.* — Tali agevolazioni sono prorogate fino al 31 dicembre 1956. La Commissione Finanze e tesoro della Camera il 18 luglio 1952 delibera di non passare all'esame degli articoli ritenendo la materia assorbita dalla proposta n. 2293.

*D. P. R. 7 dicembre 1951, n. 1664:* Modificazione allo statuto del Consorzio per la zona industriale apuana.

*D. M. 18 gennaio 1952 (Gazz. Uff. n. 60):* Contributi da corrispondersi al Consorzio per la zona industriale apuana per l'anno 1951. — Il contributo a carico degli enti partecipanti è stabilito in lire 1,20 per ogni cento lire di tributi dovuti agli enti stessi per il 1949.

*D. M. 9 febbraio 1952 (Gazz. Uff. n. 42):* Conferma in carica del presidente del Consorzio per la zona industriale apuana (avv. E. Gurgo Salice).

*D. M. 2 luglio 1952 (Gazz. Uff. n. 179)*: Determinazione dei contributi dovuti per l'anno 1952 al Consorzio per la zona industriale apuana. — Il contributo a carico degli enti partecipanti al Consorzio è di lire 1,05 per ogni 100 lire di tributi dovuti agli enti stessi per il 1950.

*D. M. 10 aprile 1953 (Gazz. Uff. n. 91)*: Costituzione del collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona industriale apuana per il triennio 1953-55.

*Interr.* sen. Bibolotti, ann. 8 giugno 1949: Situazione della zona industriale di Apuania; es. 1° dicembre 1949.

*Interr.* sen. Musolino e Priolo, ann. 26 luglio 1949: Ulteriore finanziamento per il completamento della zona industriale di Reggio Calabria (r. s.); es. 28 settembre 1949.

*Interr.* Sammartino, ann. 26 giugno 1951: Creazione di una zona industriale a Venafro nella piana del Molise (r. s.); es. 13 luglio 1951.

*Interr.* Greco, ann. 20 settembre 1951: Realizzazione della zona industriale di Reggio Calabria (r. s.); es. 27 novembre 1951.

*Interr.* Preti, ann. 21 dicembre 1951: Facilitazioni alla zona industriale di Ferrara (r. s.); es. 24 ottobre 1952.

INFANZIA, v. *Campi minati e ordigni di guerra – Colonie estive – Famiglia – Istruzione – Lotterie,* ecc. – *Maternità e infanzia – Mutilati e invalidi – Stampa – Trattati e convenzioni internazionali.*

INFERMIERE E INFERMIERI, v. *Croce Rossa Italiana – Istruzione* (Scuole per medici condotti ecc., per infermieri e infermiere) – *Marina mercantile* (Provvedimenti per la gente di mare) – *Ordine* (Sovrano Militare) *di Malta – Ospedali – Professioni libere* (Professioni sanitarie) – *Sanità pubblica.*

INFORTUNI, v. *Assicurazioni sociali – Lavoro – Marina mercantile* (Previdenza marinara).

INGEGNERI, v. *Professioni libere.*

INIZIATIVA LEGISLATIVA DEL POPOLO, v. *Referendum.*

INONDAZIONI, v. *Calamità pubbliche.*

INTENDENZE DI FINANZA

Vedi pure: *Amministrazione del patrimonio* ecc. – *Lotterie,* ecc. – *Ministeri* (Finanze) – *Requisizioni.*

*Proposta di legge* dei dep. Arcaini e Adonnino, ann. il 14 marzo 1952 (C. n. 2596): *Autonomia e riorganizzazione dell'organico del personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza.* — Mira sostanzialmente a stabilire l'autonomia delle Ragionerie delle intendenze di finanza ponendole alle dirette dipendenze della Ragioneria generale dello Stato ed a riorganizzare i ruoli organici provinciali delle Ragionerie delle intendenze riunendo i gruppi *A* e *B* in unico ruolo di gruppo *A* (gradi V-XI) al quale sono assegnati 887 posti. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*Interr.* Gorini, ann. 21 aprile 1950: Prassi seguita dalle intendenze di finanza nella ricezione dei ricorsi (r. s.); es. 16 giugno 1950.

INTERNATI, v. *Perseguitati politici e razziali – Prigionieri di guerra* e le voci ivi richiamate.

INTESE CONSORTILI, v. *Consorzi.*

INVALIDI, v. *Mutilati e invalidi* e le voci ivi richiamate.

INVENZIONI, v. *Privative industriali – Trattati e convenzioni internazionali* (Proprietà industriale e letteraria).

IPOTECHE, v. *Banche* (Istituti ecc.: Banco di Napoli) – *Imposte e tasse* (Tasse e imposte sul bollo ecc.).

IPPICA, v. *Depositi cavalli stalloni* ecc. – *Imposte e tasse* (Diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle manifestazioni sportive) – *Lotterie*, ecc.

I. R. F. I. S. (Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia), v. *Mezzogiorno e isole.*

I. R. I., v. *Industrie* (meccaniche ecc.) – *Istituto per la ricostruzione industriale.*

I. R. O., v. *Profughi.*

IRPINIA, v. *Acquedotti – Ente per lo sviluppo della irrigazione* ecc.

IRRIGAZIONE, v. *Acque pubbliche* ecc. – *Agricoltura – Bonifiche – Ente per lo sviluppo dell'irrigazione* ecc. – *Lavoro* (Assegni familiari) – *Opere pubbliche.*

ISCHIA

Vedi pure: *Impiegati e salariati dello Stato* (Stipendi, assegni, indennità ecc.).

*Proposta di legge* dei dep. Riccio e Titomanlio Vittoria, ann. il 3 dicembre 1949, svolta e presa in considerazione il 12 maggio 1950 (C. n. 940, S. n. 2040): *Modificazione alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, sulla costituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia.* — Le finalità dell'Ente permangono sostanzialmente identiche. Nell'amministrazione dell'Ente entrano a far parte un rappresentante per ognuno dei sei comuni dell'isola d'Ischia scelti dal prefetto di Napoli su designazione di terne di nomi, proposte dalle singole amministrazioni. Il contributo dello Stato è aumentato a 10 milioni annui. — *Legge 6 giugno 1952, n. 678.*

*D. P. R. 25 ottobre 1950, n. 1230:* Erezione in ente morale del centro di studi sull'isola d'Ischia, con sede in Ischia.

*D. M. 9 settembre 1952 (Gazz. Uff. n. 244):* Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone site nell'ambito dei comuni d'Ischia, Casamicciola, Forio d'Ischia, Barano, Lacco Ameno e Serrara Fontana.

*Interr.* Chatrian, ann. 4 ottobre 1948: Estensione del carovita in ragione del 120 per cento a tutti i comuni dell'isola d'Ischia (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interr.* Riccio, ann. 9 febbraio 1950: Crisi vinicola nell'isola d'Ischia (r. s.); es. 5 luglio 1950.

*Interr.* Riccio, ann. 16 marzo 1950: Esecuzione del progetto del cavo sottomarino di Ischia e completamento dell'acquedotto del Nitrioli (Barano) (r. s.); es. 29 aprile 1950.

*Interr.* Riccio, ann. 16 marzo 1950: Istituzione ad Ischia di una scuola per viticoltori (r. s.); es. 29 aprile 1950.

*Interr.* Riccio, ann. 16 marzo 1950: Revisione dei contributi unificati e provvedimenti a favore dell'agricoltura dell'isola d'Ischia (r. s.); es. 27 maggio 1950.

*Interr.* Colasanto, ann. 4 gennaio 1952: Situazione edilizia nei comuni di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio d'Ischia (Napoli) (r. s.); es. 3 febbraio 1953.

*Interr.* Riccio, ann. 22 ottobre 1952: Costruzione di case per baraccati nell'isola d'Ischia (Napoli) (r. s.); es. 12 dicembre 1952.

*Interr.* Riccio, ann. 22 ottobre 1952: Conservazione del castello aragonese di Ischia (r. s.); es. 18 febbraio 1953.

*Interr.* D'Ambrosio, ann. 9 dicembre 1952: Soprusi in danno delle pinete dell'isola d'Ischia (Napoli) (r. s.); es. 10 febbraio 1953.

ISOLE, v. *Mezzogiorno e isole* e le voci ivi richiamate.

ISPETTORATI DEL LAVORO, v. *Lavoro.*

ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA, v. *Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato – Edifici pubblici – Ministeri* (Agricoltura e foreste).

ISPETTORATO CENTRALE PER LA RICOSTRUZIONE EDILIZIA, v. *Ministeri* (Lavori pubblici).

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE, v. *Ministeri* (Trasporti).

ISPETTORATO GENERALE DELLE TELECOMUNICAZIONI, v. *Poste e telecomunicazioni* (Disposizioni comuni).

ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI, v. *Case economiche e popolari.*

ISTITUTI DI CREDITO, v. *Banche – Cassa depositi e prestiti – Casse di risparmio* ecc. – *Casse rurali* ecc. – *Credito agrario – Credito fondiario e edilizio – Industrie* (Disposizioni generali) – *Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità – Opere pubbliche* (Consorzio di credito ecc.).

ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE, v. *Assistenza e beneficenza.*

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Case di rieducazione per i minorenni, v. *Minorenni.*

Vedi pure: *Case economiche e popolari* (I. N. C. I. S.) – *Forze armate* (Stipendi, ecc.) – *Enti locali* (Finanza ecc.) – *Giustizia militare – Sicurezza pubblica* (Ordinamento e personale).

*D. l. 23 aprile 1948, n. 766:* Variante al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, circa l'indennità di alloggio spettante ai titolari e reggenti di direzioni sprovviste di alloggi demaniali gratuiti. — Tale indennità varia da lire 2.500 (grado IX) a lire 3.850 (grado V). — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158 S. n. 2518).

*D. l. 3 maggio 1948, n. 767:* Istituzione di una indennità di servizio penitenziario e di una indennità di malsana ed assai disagiata residenza a favore del personale civile degli Istituti di prevenzione e di pena. — L'indennità di servizio penitenziario varia da un massimo di lire 29.000 ad un minimo di lire 9.000 annue. L'indennità di disagiata residenza è stabilita in misura pari ad un terzo dell'indennità di servizio penitenziario. — Ratificato in blocco con *legge 10 febbraio 1953, n. 73* (C. n. 520-142, S. n. 2376).

*D. M. 6 luglio 1948* (*Gazz. Uff. n. 197*): Aumento della retribuzione al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena, a decorrere dal 1° settembre 1946. — L'aumento è del 270 per cento sulle prime 12.000 lire annue e del 70 per cento sulla quota eccedente.

*D. M. 6 luglio 1948* (*Gazz. Uff. n. 199*): Aumento del 30 per cento sulle retribuzioni in vigore al 31 maggio 1947, per il personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena.

**Disegno di legge* pres. il 7 giugno 1949 (*urg.*) dal Min. di grazia e giustizia Grassi (S. n. 453, C. n. 645): *Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri della razione viveri in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei Carabinieri. — Legge 9 marzo 1950 n. 105.*

*Proposta di legge* del dep. Murgia, ann. il 27 ottobre 1948 (C. n. 151): *Modifica all'articolo 39 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia.* — Propone che gli agenti di custodia, qualora siano collocati a riposo a loro richiesta dopo 25 anni di servizio, conservino il diritto a pensione anche se non abbiano compiuto il 50° anno di età. — Rimasta presso la Commissione Giustizia della Camera.

In sede di discussione del *bilancio giustizia* 1948-49 (C. n. 4), la Camera approva il *28* (2ª) *ottobre 1948* un o. d. g. *Calamandrei*, con alcune modifiche proposte dal dep. *Tambroni*, invitante il Governo a nominare una Commissione permanente composta di deputati e senatori allo scopo di indagare, vigilare e riferire al Parlamento sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari, sui metodi adoperati dal personale carcerario per mantenere la disciplina tra i reclusi.

Analogo o. d. g. *Persico* è approvato dal Senato *il 30 novembre 1948.*

Detta Commissione è nominata con *d. P. R. 10 dicembre 1948* (*Gazz. Uff. n. 98 del 1949*), ed è composta di 5 senatori e di 5 deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia (per la sua composizione, v. *Camera dei deputati*: Commissioni di vigilanza ecc.). Entro il termine di sei mesi dalla costituzione deve riferire alle Camere circa il risultato dei propri lavori.

Il *d. P. R. 5 gennaio 1950* (*Gazz. Uff. n. 39*) proroga il termine per la relazione della Commissione al 16 maggio 1950.

Il *4 maggio 1950* il Presidente della Camera comunica che il sen. *Persico*, Presidente della Commissione, gli ha trasmesso una prima relazione sulla attività della

Commissione stessa. Dovendo essere ancora completato il suo lavoro, il Presidente comunica che il termine del mandato della Commissione è stato prorogato al 31 dicembre 1950.

La relazione della Commissione è presentata alla Camera il *21 dicembre 1950* (C. Doc. XII) e al Senato il *22 dicembre 1950* (S. Doc. CXXXIX). — In essa (rel. *Persico*), dopo un'ampia discussione sulla legislazione e sull'organizzazione carceraria, si fanno alcune raccomandazioni alla Commissione per la riforma del Codice penale circa il perdono giudiziale, i minimi delle pene detentive, la diminuzione delle pene, ecc.; si raccomanda altresì ai capi delle Corti di appello di applicare alla funzione di giudici di sorveglianza magistrati che dimostrino una speciale attitudine; si propone quindi di assegnare per un decennio a favore dell'edilizia carceraria un fondo di almeno sei miliardi all'anno, di ricostituire presso la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena l'Ufficio tecnico autonomo per l'edilizia carceraria, di potenziare l'organizzazione del lavoro, di aggiungere alcune innovazioni nel progetto del nuovo Regolamento (durata delle punizioni di cella, istituzione di una commissione di detenuti); di esaminare la possibilità di concedere ai detenuti classificati buoni una breve licenza in casi di gravissime sventure familiari; di aumentare il numero e migliorare la carriera del personale educativo, di riorganizzare l'ordinamento del personale sanitario, generico e specializzato, di mettere allo studio l'esame di una efficace assistenza postcarceraria, di riprendere gli studi relativi ai minori in pericolo morale.

*Proposta di legge* dei dep. Buzzelli e Capalozza, ann. il 9 dicembre 1948 (C. n. 207): *Abrogazione dell'articolo 60 del regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 787, che approva il Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena.* — L'art. 60 concerne il divieto, per le categorie di persone che possono visitare i detenuti senza permesso del Ministero della giustizia (ministri, membri del Parlamento, vescovi e magistrati), di rivolgere la parola ai detenuti e fare osservazioni che possono essere ascoltate dai detenuti. — Rimasta presso la Commissione Giustizia della Camera.

*Proposta di legge* del dep. Buzzelli ed altri, ann. il 7 marzo 1949 (*urg.*) (C. n. 395): *Modifiche al Regolamento degli Istituti di prevenzione e di pena approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 787.* — Propone: 1°) di migliorare le condizioni morali dei detenuti per reati politici separandoli, durante la esecuzione della pena, dai detenuti comuni; 2°) di aggiornare le norme sulle retribuzioni ai detenuti; 3°) di adeguare le norme sul culto con gli articoli 8 e 19 della Costituzione; 4°) di affidare al giudice il compito di consentire la lettura di libri e giornali che non facciano parte della biblioteca del carcere; 5°) di includere nei consigli di disciplina due membri eletti dal Consiglio comunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori; 6°) di umanizzare le sanzioni disciplinari; 7°) di sopprimere le norme relative ai condannati a morte. — Rimasta presso la Commissione Giustizia della Camera.

**Disegno di legge* pres. il 28 maggio 1949 dal Min. di grazia e giustizia Grassi (S. n. 440, C. n. 671): *Misura dell'indennità militare per gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie del Corpo degli agenti di custodia.* — A decorrere dal 1° aprile 1948, l'indennità mensile per gli ufficiali varia da un minimo di lire 5.300 (subalterni celibi) ad un massimo di lire 12.400 (maggiore ammogliato); per i sottufficiali da lire 2.200 (vice brigadiere celibe) a lire 8.050 (maresciallo maggiore ammogliato); per le guardie scelte e le guardie è fissata nella misura di lire 1.200 nette. — *Legge 29 luglio 1949, n. 467.*

*Proposta di legge* del dep. Pino ed altri, ann. il 1° luglio 1949 (C. n. 659): *Unificazione del limite di età per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio per gli agenti di custodia delle carceri* (28 anni). — La Commissione Giustizia della Camera (rel. *Fietta*) propone di non approvare la proposta di legge. — Rimasta in stato di relazione alla Camera.

**Disegno di legge* pres. il 5 novembre 1949 dal Min. dell'interno Scelba (C. n. 880, S. n. 749): *Integrazione del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 222, del decreto legislativo 13 dicembre 1942, n. 1561 e del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, relativi all'indennità di alloggio ai personali dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del corpo delle guardie di finanza e del corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.* — Tale indennità è conservata, nella misura di tre quarti al suddetto personale usufruente di alloggio in caserma, che, essendo stato trasferito, non abbia potuto condurre nella nuova sede la propria famiglia. — *Legge 5 gennaio 1950, n. 44.*

**Disegno di legge* pres. il 4 luglio 1950 (*urg.*) dal Min. di grazia e giustizia Piccioni (S. n. 1155, C. n. 1491): *Aumento ed estensione della indennità di disagiata residenza agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.* — Le suddette indennità vengono raddoppiate. — *Legge 22 ottobre 1950, n. 1073.*

**Disegno di legge* pres. il 31 luglio 1950 dal Min. di grazia e giustizia Piccioni (C. n. 1528, S. n. 1564): *Sistemazione in ruolo degli agenti di custodia coloniali non di ruolo già in servizio negli istituti di prevenzione e di pena nelle colonie.* — *Legge 30 agosto 1951, n. 1087.*

**Disegno di legge* pres. l'8 settembre 1950 dal Min. di grazia e giustizia Piccioni (C. n. 1553, S. n. 1316): *Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.* — Viene elevato a lire 8.000. — *Legge 9 novembre 1950, n. 992.*

*D. M. 22 settembre 1950 (Gazz. Uff. n. 291)*: Nuove tabelle delle retribuzioni per gli appartenenti al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena. — Le retribuzioni vengono aumentate di circa il 20 per cento a decorrere dal 1° novembre 1948.

**Disegno di legge* pres. il 5 ottobre 1950 dal Min. di grazia e giustizia Piccioni (S. n. 1310, C. n. 1663): *Integrazione del ruolo amministrativo e del ruolo di ragioneria degli istituti di prevenzione e di pena.* — Viene disposto un aumento di 45 posti nel ruolo amministrativo (da 195 a 240), di 60 posti nel ruolo di ragioneria (da 180 a 240) e una riduzione di 6 posti nel ruolo d'ordine (da 70 a 64) e una diminuzione di 43 nel ruolo di sorveglianza (da 243 a 200). — *Legge 30 gennaio 1951, n. 62.*

*D. P. R. 7 febbraio 1951, n. 323*: Modificazioni al regolamento per gli acquisti in economia da parte dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

*D. M. 24 febbraio 1951 (Gazz. Uff. n. 140)*: Aumento del 10 per cento delle misure delle retribuzioni relative al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena.

**Disegno di legge* pres. l'8 marzo 1951 dal Min. di grazia e giustizia Piccioni (C. n. 1888, S. n. 1657): *Modificazione della data di riassorbimento dell'aumento d'organico del Corpo degli agenti di custodia previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenen- ziale 21 agosto 1945, n. 508.* — Tale riassorbimento inizierà, anziché l'8 settembre 1950, il 31 maggio 1952. — *Legge 30 giugno 1951, n. 578.*

*D. P. R. 20 aprile 1951, n. 1054*: Modificazione al regolamento per gli acquisti in economia da parte dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.

*D. P. R. 12 agosto 1951, n. 1066*: Disciplina della custodia e della distribuzione degli effetti di vestiario e di casermaggio per il Corpo degli agenti di custodia e degli effetti di casermaggio per i detenuti ed internati.

*Disegno di legge* pres. il 15 ottobre 1951 dal Min. di grazia e giustizia Zoli (C. n. 2239): *Modifica dell'articolo 3 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, per il Corpo degli agenti di custodia.* — Riguarda la Commissione centrale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia di cui si chiama a far parte l'ufficiale del Corpo più elevato in grado. — Respinto a scrutinio segreto dalla Commissione Giustizia della Camera l'8 febbraio 1952.

*Proposta di legge* del dep. Targetti ed altri, ann. il 19 febbraio 1952 (C. n. 2546): *Modificazioni al regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena.* — Mira ad assicurare la conservazione delle tracce delle violenze che siano state commesse contro prevenuti, allo scopo di strapparne la confessione. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

**Proposta di legge* del sen. Casati ed altri, ann. il 17 marzo 1952 (S. n. 2236, C. n. 3068): *Concessione di un contributo a favore del « Centro nazionale per la prevenzione e la difesa sociale » con sede in Milano.* — Il contributo è di 5 milioni annui per 3 anni, con decorrenza dall'eserc. 1953-54. — *Legge 6 marzo 1953, n. 125.*

**Disegno di legge* pres. il 24 maggio 1952 dal Min. dell'interno Scelba (C. n. 2730, S. n. 2451): *Estensione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia della indennità di marcia prevista per l'esercito.* — *Legge 2 agosto 1952, n. 1128.*

*D. M. 23 giugno 1952 (Gazz. Uff. n. 255)*: Retribuzioni al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena a decorrere dal 1° luglio 1951. — Tali retribuzioni sono aumentate di circa 25.000 lire annue lorde.

**Disegno di legge* pres. il 17 luglio 1952 dal Min. di grazia e giustizia Zoli (C. n. 2851, S. n. 2612): *Disciplina delle licenze straordinarie ai sottufficiali ed alle guardie del Corpo degli agenti di custodia e del licenziamento per inabilità fisica.* — *Legge 15 febbraio 1953, n. 77.*

**Disegno di legge* pres. il 29 agosto 1952 dal Min. di grazia e giustizia Zoli (S. n. 2574, S. n. 3085): *Disposizioni transitorie sull'avanzamento per anzianità e merito delle guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia a vicebrigadiere.* — Possono conseguire l'avanzamento le guardie scelte con almeno 15 anni di effettivo servizio nel Corpo. — *Legge 15 febbraio 1953, n. 76.*

*Disegno di legge* pres. il 14 novembre 1952 dal Min. di grazia e giustizia Zoli (*C. n. 3009, S. n. 3033): *Corresponsione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105.* — Approvato dalla Commissione Giustizia della Camera il 25 marzo 1953. — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Disegno di legge* pres. il 27 novembre 1952 dal Min. di grazia e giustizia Zoli (*C. n. 3034, S. n. 2804): *Proroga* (al 1° giugno 1955) *della data di riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381.* — Approvato dalla Commissione Giustizia della Camera il 4 febbraio 1953. — Rimasto presso la Commissione Giustizia del Senato in sede deliberante.

*Proposta di legge* del sen Bastianetto, ann. il 28 febbraio 1953 (S. n. 2844): *Istituzione di un ruolo di gruppo* C *per l'insegnamento tecnico-pratico nelle officine-scuole degli istituti di prevenzione e pena.* — In tale ruolo sono previsti n. 104 posti (gr. 12° e 13°) — Rimasta presso la Commissione Giustizia del Senato in sede deliberante.

*Interr.* Mieville, ann. 14 giugno 1948: Ispezione al carcere di Ancona (r. s.); es. 14 settembre 1948.

*Interr.* Giammarco, ann. 15 giugno 1948, 30 novembre 1949 e 5 aprile 1950: Provvedimenti per il personale aggregato delle carceri (r. s.); es. 3 agosto 1948 e 31 gennaio e 3 ottobre 1950.

*Interr.* Guadalupi, ann. 2 luglio 1948: Concessione di porto d'arma gratuito ed indennità giornaliera ai direttori delle carceri giudiziarie; es. 2 luglio 1948.

*Interr.* Foderaro, ann. 5 luglio 1948: Per la normalizzazione dell'Amministrazione penitenziaria; es. 4 ottobre 1948.

*Interr.* Riccio Stefano, ann. 9 luglio 1948: Per il miglioramento dei servizi carcerari; es. 15 novembre 1948.

*Interr.* De Martino Alberto e Giammarco, ann. 30 luglio e 30 ottobre 1948: Provvedimenti a favore del personale delle carceri (r. s.); es. 22 ottobre 1948 e 29 marzo 1949.

*Interr.* sen. Varriale, ann. 5 agosto 1948: Ripristino della razione di 500 grammi di pane spettante ai detenuti; es. 16 settembre 1948.

*Interr.* sen. Magliano (tramutata successivamente in *interp.*), Veroni e Persico, ann. 15 e 16 settembre 1948; *interp.* Palermo, ann. 8 ottobre 1948: Provvedimenti in seguito alla morte di un detenuto nel carcere Poggioreale in Napoli e opportunità di un provvedimento di clemenza per i reati di minore entità in modo da poter sfollare gli istituti di pena. — *Interr.* sen. Varriale, ann. 8 ottobre 1948: Provvedimenti in favore dei detenuti in attesa del progetto di riforma degli istituti di prevenzione e di pena. — *Interr.* sen. Gerico, ann. 14 ottobre 1948: Organizzazione e funzionamento del « mantenimento dei detenuti ». — *Interr.* sen. Veroni, ann. 23 novembre 1948: Inchieste e provvedimenti per i fatti verificatisi nelle carceri nuove di Corso Vittorio a Torino. — Le suddette interpellanze e interrogazioni vengono svolte congiuntamente il 30 novembre 1948. — Il Guardasigilli *Grassi*, a conclusione del suo intervento, si dichiara favorevole all'iniziativa di una Commissione formata da parlamentari che regoli e riferisca sullo stato delle carceri. Il sen. *Persico* presenta quindi una *mozione* in cui si invita il Governo a nominare una Commissione speciale composta di senatori e deputati, allo scopo di indagare, vigilare e riferire al Parlamento sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari e sui metodi adoperati dal personale carcerario per mantenere la disciplina fra i reclusi. Tale mozione, su richiesta del Guardasigilli *Grassi*, è trasformata in o. d. g., il quale è approvato all'unanimità (per la relazione della Commissione di vigilanza, v. innanzi).

*Interr.* sen. Lussu, ann. 16 settembre 1948: Divieto a membri del Parlamento di parlare con i detenuti prima del giudizio; assegnazione a detenuti politici di locali ove non siano detenuti per reati comuni (r. s.); es. 20 novembre 1948.

*Interr.* Russo Perez, ann. 22 settembre 1948: Creazione di un Ispettorato regionale delle carceri in Sicilia e provvedimenti a favore dei funzionari degli istituti di prevenzione e pena (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* La Marca e Polano, ann. 23 settembre e 16 dicembre 1948 e 14 ottobre 1949: Corresponsione della indennità militare agli agenti di custodia (r. s.); es. 9 febbraio, 8 marzo e 12 dicembre 1949.

*Interr.* Capalozza, ann. 8 ottobre 1948 e 17 ottobre 1949: Sul divieto ai detenuti di leggere giornali e riviste dell'opposizione; es. 31 gennaio 1949 e 13 febbraio 1950.

*Interr.* Martino Gaetano, ann. 12 ottobre 1948: Provvedimenti intesi a togliere le colonie penali dalle isole Eolie (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Sala, ann. 18 novembre 1948: Divieto di lettura di alcuni libri nelle carceri di Agrigento (r. s.); es. 29 marzo 1949.

*Interr.* sen. Veroni, ann. 2 dicembre 1948: Funzionamento degli Istituti di prevenzione e di pena; es. 4 dicembre 1948

*Interr.* sen. Conti, ann. 2 dicembre 1948: Evasioni dal carcere di Frosinone; es. 4 dicembre 1948.

*Interr.* Franceschini, ann. 16 dicembre 1948: Provvedimenti per ovviare alla deficienza del personale di custodia delle carceri; es. 18 maggio 1949.

*Interr.* Polano, ann. 16 dicembre 1948: Posti di guardiana delle Case di prevenzione e di pena riservati alle vedove degli agenti di custodia deceduti in servizio (r. s.); es. 9 febbraio 1949.

*Interr.* Sala, ann. 8 dicembre 1948 e 19 gennaio 1949: Situazione delle carceri siciliane (r. s.); es. 29 marzo 1949.

*Interp.* La Rocca, ann. 25 gennaio 1949: Provvedimenti per impedire ogni violenza fisica e morale alle persone sottoposte a restrizione di libertà.

*Interr.* sen. Sinforiani, Terracini e Milillo, ann. 4 febbraio, 5 e 6 aprile 1949: Estensione agli agenti di custodia delle provvidenze di carattere economico di cui godono i carabinieri e le guardie di P. S.; es. 19 e 7 maggio 1949.

*Interr.* Guadalupi e Casalinuovo, ann. 25 marzo 1949 e 13 febbraio 1951: Estensione della indennità di ordine pubblico ai funzionari carcerari (r. s.); es. 27 luglio 1949 e 9 marzo 1951.

*Interr.* Sansone, ann. 8 febbraio 1949: Riordinamento del carcere di Poggioreale; es. 15 febbraio 1949.

*Interr.* sen. Musolino, ann. 10 febbraio 1949: Abolizione del colloquio a grata che viene praticato ancora nelle carceri giudiziarie e nelle case penali; es. 5 maggio 1949.

*Interr.* Semeraro Santo, Bonino e Angelucci Mario, ann. 16 febbraio, 21 maggio e 11 giugno 1949: Corresponsione dell'indennità militare e del vitto agli agenti di custodia (r. s.); es. 29 marzo e 27 luglio 1949.

*Interr.* Sala, ann. 26 aprile 1949: Esigenze culturali dei detenuti con particolare riferimento al carcere di Agrigentc (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* Capalozza, ann. 11 maggio 1949: Esiguità dei contributi corrisposti dallo Stato a sgravio delle spese sopportate dai comuni sedi di carceri mandamentali (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* Guerrieri Filippo, ann. 6 luglio 1949: Sistemazione delle carceri mandamentali di Rapallo (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* Rescigno, ann. 13 luglio 1949: Indennità di studio e di carica al personale educativo ed insegnante degli istituti di rieducazione minorile (r. s.); es. 21 settembre 1949.

*Interr.* Perrone Capano, Almirante e Capalozza, ann. 21 settembre 1949 e 25 settembre e 12 ottobre 1950: Provvedimenti a favore dei custodi delle carceri mandamentali (r. s.); es. 3 dicembre 1949 e 3 e 28 ottobre 1950.

*Interr.* Greco, ann. 20 ottobre 1949: Violazione dell'ordin mento carcerario da parte di giornalisti (r. s.); es. 12 dicembre 1949.

*Interr.* sen. Romano Antonio, ann. 18 novembre 1949: Provvedimenti per migliorare le condizioni delle carceri di Nicosia; es. 15 dicembre 1949.

*Interr.* Almirante, ann. 22 novembre 1949: Funzionamento del carcere di Barletta (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* sen. Varriale, ann. 24 novembre 1949: Concessione della facoltà di fumare alle detenute negli istituti di prevenzione e di pena (r. s.); es. 20 dicembre 1949.

*Interr.* Invernizzi Gaetano, ann. 19 dicembre 1949: Limiti del regolamento penitenziario in merito alle letture dei detenuti, con particolare riferimento al divieto opposto nelle carceri giudiziarie di Brescia ad un detenuto politico (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Vetrone, ann. 1° febbraio 1950: Posizione giuridica del cappellano titolare delle carceri e limiti delle sue funzioni (r. s.); es. 4 marzo 1950.

*Interr.* Lozza, ann. 3 marzo 1950: Stato giuridico degli insegnanti delle scuole carcerarie, secondarie ed elementari (r. s.); es. 6 maggio 1950.

*Interr.* sen. Ferrari, ann. 3 aprile 1950: Sulla morte dell'operaio Filippelli avvenuta nelle carceri di Parma; es. 6 maggio 1950.

*Interr.* Imperiale, ann. 28 giugno 1950: Costruzione del carcere giudiziario a Foggia (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Almirante, ann. 25 settembre 1950: Decesso di un fermato nelle carceri di Enna (r. s.); es. 16 gennaio 1951.

*Interr.* Leone Marchesano, ann. 27 settembre 1950: Epidemia di tifo nel carcere di Palermo (r. s.); es. 21 ottobre 1950.

*Interr.* Saïja, ann. 5 ottobre 1950: Corresponsione del compenso mensile durante il periodo di vacanze agli insegnanti presso le carceri (r. s.); es. 11 novembre 1950.

*Interr.* sen. Merlin Angelina, ann. 30 novembre 1950: Diminuzione dei limiti di età per contrarre matrimonio agli agenti di custodia (r. s.); es. 16 gennaio 1951.

*Interr.* Riccio, ann. 1° dicembre 1950: Inquadramento degli agenti di custodia nel ruolo degli aiutanti di cancelleria (r. s.); es. 6 marzo 1951.

*Interr.* Mancini, ann. 20 dicembre 1950: Costruzione in Cosenza di un nuovo stabilimento carcerario (r. s.); es. 14 febbraio 1951.

*Interr.* Lozza, ann. 24 gennaio 1951: Costruzione di un nuovo carcere giudiziario in Alessandria (r. s.); es. 20 febbraio 1951.

*Interr.* Capalozza, ann. 1° febbraio 1951: Riforma del vigente regolamento degli istituti di prevenzione e di pena, in relazione ai fatti di Poggioreale (tramutata in r. s.); es. 20 settembre 1951.

*Interr.* Sansone, ann. 27 febbraio 1951: Revisione delle tabelle organiche dei sanitari delle carceri di Poggioreale (r. s.); es. 10 aprile 1951.

*Interr.* Chiarini, ann. 13 aprile 1951: Istituzione di case di riadattamento sociale per i liberati dal carcere (r. s.); es. 17 maggio 1951.

*Interr.* Bonino e Artale, ann. 24 e 27 aprile 1951: Costruzione del carcere giudiziario di Messina (r. s.); es. 12 giugno 1951.

*Interr.* Perlingieri, ann. 14 giugno 1951: Provvedimenti per i cappellani militari delle carceri (r. s.); es. 31 luglio 1951.

*Interr.* Pugliese, ann. 14 giugno 1951: Costruzione del nuovo carcere di Crotone in luogo più idoneo (r. s.); es. 25 settembre 1951.

*Interr.* Failla, ann. 27 giugno 1951: Perizia medica sulle condizioni della giovane Lucia Latino detenuta nelle carceri di Ragusa (r. s.); es. 12 settembre 1951.

*Interr.* De Vita, ann. 12 settembre 1951: Condizioni delle carceri di Trapani; es. 18 dicembre 1951.

*Interr.* Casalinuovo, ann. 12 settembre 1951: Definizione della posizione giuridica ed economica degli insegnanti delle scuole carcerarie e loro equiparazione agli insegnanti fuori ruolo dello Stato (r. s.); es. 11 ottobre 1951.

*Interr.* Almirante, ann. 12 settembre 1951: Trattamento economico degli agenti del corpo di custodia (r. s.); es. 18 ottobre 1951.

*Interr.* Perrone Capano, ann. 20 settembre 1951: Costruzione del nuovo carcere giudiziario nella città di Trani (r. s.); es. 11 ottobre 1951.

*Interr.* Paolucci, ann. 29 ottobre 1951: Condizioni igieniche e sanitarie delle carceri romane; es. 11 marzo 1952.

*Interr.* Paolucci, ann. 29 ottobre 1951: Suicidio per impiccagione del detenuto Giuseppe Brasilio nel carcere di Lecce; es. 3 marzo 1952.

*Interr.* sen. Musolino, ann. 14 novembre 1951: Agitazioni verificatesi tra detenuti nelle carceri di Reggio Calabria; es. 23 gennaio 1952.

*Interr.* Coli, ann. 14 novembre 1951: Gravi agitazioni nel penitenziario di Fossombrone (Pesaro) (r. s.); es. 21 dicembre 1951.

*Interr.* sen. Terracini, ann. 18 dicembre 1951: Adeguamento delle ricompense ai maestri delle scuole carcerarie degli stabilimenti di pena; es. 5 marzo 1952.

*Interr.* Quintieri, ann. 3 marzo 1952: Razione viveri agli agenti di custodia (r. s.); es. 20 marzo 1952.

*Interr.* Polano, ann. 12 marzo 1952: Razione viveri ad ufficiali, sottufficiali, guardie scelte ed agenti del corpo guardie di custodia (r. s.); es. 25 marzo 1952.

*Interr.* sen. Fusco, ann. 13 maggio 1952: Trattamento dei detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (r. s.); es. 27 giugno 1952.

*Interr.* Diaz Laura, ann. 11 giugno 1952: Abusi da parte del personale di custodia nella Casa di pena di Portolongone; mancanza di norme igieniche e nomina di una commissione d'indagine; es. 18 novembre 1952.

*Interr.* Capalozza, ann. 18 giugno 1952: Condizioni delle carceri mandamentali di Fano (r. s.); es. 8 luglio 1952.

*Interr.* sen. Persico, ann 1° luglio 1952: Inquadramento dei salariati degli Istituti di prevenzione e di pena (r. s.); es. 1° ottobre 1952.

*Interr.* Chatrian, ann. 18 luglio 1952: Istituzione di un ruolo speciale per gli insegnanti delle scuole carcerarie (r. s.); es. 3 ottobre 1952.

*Interr.* Pino, ann. 23 settembre 1952: Ammutinamento nel carcere di Messina (r. s.); es. 10 febbraio 1953.

*Interr.* sen. Persico, ann. 30 settembre 1952: Tentativo di rivolta avvenuto nel carcere di Noto (r. s.); es. 2 ottobre 1952.

*Interr.* Foderaro, ann. 23 ottobre 1952: Trattamento economico ai sanitari degli istituti carcerari (r. s.); es. 18 novembre 1952.

*Interr.* Capalozza, ann. 11 novembre 1952: Elevazione a 65 anni del limite di età per gli agenti di custodia (r. s.); es. 9 dicembre 1952.

*Interr.* sen. Franza, ann. 27 gennaio 1953: Scioperi dei detenuti politici in Procida; es. 28 gennaio 1953.

*Interr.* Roberti, ann. 3 febbraio 1953: Provvedimenti per i detenuti politici di Procida e di Pozzuoli; es. 11 febbraio 1953, tramutata in *interpellanza* e svolta 18 febbraio 1953.

*Interp.* sen. Lussu, ann. 26 febbraio 1953: Divisione nelle carceri delle detenute politiche dalle comuni e istituzione di una polizia femminile.

ISTITUTI DI PREVIDENZA, v. *Assicurazioni sociali – Ente nazionale per la previdenza ed assistenza ai dipendenti statali – Previdenza sociale* e le voci ivi richiamate.

ISTITUTI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA, v. *Enti e consorzi agrari.*

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI, v. *Ospedali.*

ISTITUTI STORICI, v. *Enti di cultura.*

ISTITUTI ZOOPROFILATTICI, ZOOTECNICI E CASEARI, v. *Bestiame.*

ISTITUTO PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI, v. *Lavoro* (Apprendistato e formazione professionale).

ISTITUTO AGRICOLO COLONIALE ITALIANO, v. *Istituto agronomico per l'Africa Italiana.*

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA

Vedi pure: *Bilanci dello Stato.*

Il *bilancio Africa italiana 1948-49* (C. n. 6, S. n. 77), pres. il *18 settembre 1948*, stabilisce in L. 15.754.444 il contributo dello Stato a pareggio del bilancio 1948-49 dell'Istituto. — *Legge 26 ottobre 1948, n. 1257.*

Detto contributo per l'es. 1949-50 (C. n. 373, S. n. 665; *legge 31 ottobre 1949, n. 783*) è elevato a 19 milioni; per l'es. 1950-51 (S. n. 850, C. n. 1278; *legge 28 luglio 1950, n. 577*) a 23 milioni; per l'es. 1951-52 (C. n. 1860, S. n. 1921; *legge 27 ottobre 1951, n. 1110*) a 25 milioni; per l'es. 1952-53 (S. n. 2145, C. n. 2739; *legge 16 ottobre 1952, n. 1328*) a L. 26.380.000.

*D. M. 28 ottobre 1948 (Gazz. Uff. n. 107 del 1949)*: Nomina dei componenti il comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana per il triennio 1948-1951.

*Disegno di legge* pres. il 13 ottobre 1939 dal Min. *ad interim* dell'Africa italiana De Gasperi (C. n. 817, *S. n. 871): *Concessione di un contributo straordinario* (di lire 1.500.000) *a favore dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze. — Legge 25 marzo 1950, n. 204.*

**Disegno di legge* pres. il 5 novembre 1949 dal Min. *ad interim* dell'Africa italiana De Gasperi (S. n. 701, C. n. 927): *Contributo straordinario di lire 2.000.000 a favore dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze. — Legge 4 luglio 1950, n. 629.*

*D. M. 3 gennaio 1950 (Gazz. Uff. n. 72)*: Nomina di un componente del comitato d'amministrazione dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, in rappresentanza del Ministero dell'Africa italiana.

**Disegno di legge* pres. il 20 novembre 1950 dal Min. *ad interim* dell'Africa italiana De Gasperi (S. n. 1386, C. n. 2646): *Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana. — Legge 27 giugno 1952, n. 773.*

**Disegno di legge* pres. il 13 giugno 1951 dal Min. *ad interim* dell'Africa italiana De Gasperi (S. n. 1728, C. n. 2207): *Concessione all'Istituto agronomico per l'Africa italiana, in Firenze, di un contributo straordinario di lire 1.500.000 per lo esercizio finanziario 1949-50. — Legge 18 dicembre 1951, n. 1619.*

*D. M. 5 luglio 1952 (Gazz. Uff. n. 187)*: Composizione del Comitato di amministrazione dell'Istituto Agronomico dell'Africa italiana per il triennio dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1954.

ISTITUTO DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE, v. *Borse di studio.*

ISTITUTO D'ARTE DELL'ABBIGLIAMENTO « FLORENTIA », v. *Istruzione* (artistica e musicale).

ISTITUTO ARTI E MESTIERI PER ORFANI DEI LAVORATORI ITALIANI CADUTI IN GUERRA « FRANKLIN DELANO ROOSEVELT », v. *Orfani e vedove di guerra.*

ISTITUTO DI ASSICURAZIONE E PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE RICEVITORIE, v. *Poste e telecomunicazioni* (Ricevitorie).

ISTITUTO DI BIOLOGIA MARINA

*D. l. 4 marzo 1948, n. 590:* Aumento a lire 1.500.000 per l'esercizio 1947-48 del contributo dello Stato a favore dell'Istituto di biologia marina di Rovigno trasferito a Venezia e concessione di un contributo straordinario di lire 2 milioni per l'esercizio 1947-48. — Ratificato in blocco con *legge 21 marzo 1953, n. 190* (C. n. 520-172, S. n. 2659).

*Interr.* Cessi, ann. 23 novembre 1949: Ripristino dell'Istituto di biologia marina ex-Rovigno; es. 1° marzo 1950.

ISTITUTO CAUZIONI E QUIESCENZA PER I RICEVITORI POSTALI E TELEGRAFICI, v. *Poste e telecomunicazioni* (Personale – Ricevitorie).

ISTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A MEDIO TERMINE A FAVORE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE (MEDIO-CREDITO), v. *Industrie* (Disposizioni generali).

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, v. *Statistiche e censimenti.*

ISTITUTO COTONIERO ITALIANO, v. *Cotone.*

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Vedi pure: *Poste e telecomunicazioni* (Telefoni) – *Prestiti esteri – Trattati e convenzioni internazionali* (Economici e finanziari: Svizzera).

*D. l. 16 aprile 1948, n. 499*: Estensione della attività dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità. — Estende la facoltà di concedere mutui, oltre che alle imprese, anche agli enti di nazionalità italiana. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*D. P. R. 6 luglio 1949* (*Gazz. Uff. n. 185*): Conferma dell'on. Boeri nella carica di presidente del Consorzio per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità per il quadriennio 1949-1952.

*D. M. 24 maggio 1950* (*Gazz. Uff. n. 132*): Variazioni allo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, ente di diritto pubblico con sede in Roma. — L'Istituto ha lo scopo di concedere mutui per la esecuzione di opere e impianti o per le trasformazioni necessarie per utilizzare concessioni, con dichiarazioni di pubblica utilità, fatte dallo Stato, dalle Province e dai Comuni con popolazione non inferiore a 100.000 abitanti, a favore di enti ed imprese di nazionalità italiana. Il capitale dello Istituto è di L. 5.250.000.000.

ISTITUTO DI CULTURA FASCISTA, v. *Biblioteche.*

ISTITUTO ELETTROTECNICO NAZIONALE «GALILEO FERRARIS», v. *Istruzione* (Istruzione superiore: Concessione di contributi).

ISTITUTO ELLENICO DI STUDI BIZANTINI E POST-BIZANTINI, v. *Enti di cultura.*

ISTITUTO DI EMISSIONE, v. *Banche.*

ISTITUTO PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE, v. *Trentino-Alto Adige.*

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

*D. P. R. 11 luglio 1951, n. 1047:* Modificazione al regolamento per il personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare.

ISTITUTO DI IDROBIOLOGIA « MARCO DE MARCHI », v. *Enti di cultura.*

ISTITUTO INTERNAZIONALE DI AGRICOLTURA, v. *Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.*

ISTITUTO INTERNAZIONALE DI SCIENZE AMMINISTRATIVE DI BRUXELLES, v. *Enti di cultura.*

ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO

**Disegno di legge* pres. il 3 dicembre 1949 dal Min. degli affari esteri Sforza (C. n. 944, S. n. 949): *Elevazione a lire 31.000.000 del contributo annuale a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.* — L'assegno è concesso per la durata di cinque anni, a decorrere dall'es. fin. 1949-50. — *Legge 30 aprile 1950, n. 270.*

*Disegno di legge* pres. l'11 agosto 1952 dal Min. degli affari esteri De Gasperi (*C. n. 2890, S. n. 2940): *Concessione di un contributo straordinario di lire 14.000.000 all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.* — Approvato dalla Commissione Esteri della Camera il 24 marzo 1953. — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

ISTITUTO ITALIANO PER L'AFRICA, v. *Enti di cultura.*

ISTITUTO ITALIANO DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE, v. *Antichità e belle arti - Enti di cultura.*

ISTITUTO ITALIANO DI CREDITO FONDIARIO, v. *Credito fondiario e edilizio.*

ISTITUTO ITALIANO PER IL MEDIO ED ESTREMO ORIENTE (I. S. M. E. O.), v. *Enti di cultura.*

ISTITUTO ITALIANO DI PREVIDENZA, v. *Assicurazioni private.*

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI, v. *Enti di cultura.*

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI LEGISLATIVI, v. *Enti di cultura.*

ISTITUTO « LUIGI STURZO », v. *Enti di cultura.*

ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE, v. *Enti di cultura.*

ISTITUTO DI MALARIOLOGIA « ETTORE MARCHIAFAVA », v. *Sanità pubblica.*

ISTITUTO DI MEDICINA SOCIALE, v. *Sanità pubblica.*

ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO (I. M. I.)

Vedi pure: *E. R. P. - Industrie* (Disp. gen. e Industrie meccaniche ecc.).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 927:* Aumento fino a dollari duecento milioni del limite dei finanziamenti previsti dal decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891. — Autorizza il Ministero del tesoro a trattare, concludere e perfezionare con il Governo degli Stati Uniti e con l'Export Import Bank i finanziamenti previsti dal d. l. 11 settembre 1947, n. 891 (che prevede l'apertura di un credito di 100 milioni di dollari da parte degli Stati Uniti e dell'Export Import Bank), nonché a concedere le relative garanzie statali, oltre il limite di 100 milioni di dollari, ma non oltre l'importo massimo di 200 milioni di dollari. Estende le disposizioni e le deroghe concernenti l'attività dell'I. M. I. (art. 7 del d. l. n. 891) ad ogni altra operazione in valuta estera conclusa dall'I. M. I. con l'Export Import Bank o con altri enti finanziari esteri, ai fini della ricostruzione e del potenziamento dell'industria italiana, quando le operazioni stesse siano autorizzate con decerto dal Min. del tesoro. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*D. M. 21 agosto 1948 (Gazz. Uff. n. 206):* Conferma in carica dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano (I. M. I.), con sede in Roma.

*D. M. 17 settembre 1948 (Gazz. Uff. n. 226):* Autorizzazione all'Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico con sede in Roma, ad elevare il proprio capitale sino ad un massimo di lire 5.511.000.000.

*D. M. 25 giugno 1949 (Gazz. Uff. n. 151):* Nomina dei sindaci supplenti dell'Istituto mobiliare italiano (I. M. I.), con sede in Roma, per il triennio 1949-52.

*D. M. 28 giugno 1949 (Gazz. Uff. n. 249):* Concessione della garanzia generale di cambio da parte dello Stato per le operazioni finanziarie ai sensi dei dd. ll. 11 settembre 1947, n. 891, e 7 maggio 1948, n. 927. — È stabilito il termine fino al 31 dicembre 1949 per la prestazione delle richieste del beneficio suddetto da parte delle aziende interessate.

*Disegno di legge* pres. l'11 gennaio 1950 dal Pres. del Cons. De Gasperi e dal Min. del tesoro Pella (S. n. 829, C. n. 1324): *Utilizzo del Fondo lire per finanziamenti all'industria siderurgica* (v. *Industrie:* meccaniche e siderurgiche). — *Legge 28 luglio 1950, n. 722.*

**Disegno di legge* pres. il 27 febbraio 1950 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 1128, S. n. 2225): *Norme interpretative del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891.* — Dà una interpretazione autentica dell'art. 11 concernente le esenzioni tributarie per i finanziamenti compiuti dall'I. M. I. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera approva il provvedimento il 5 marzo 1952 inserendovi la ratifica del d. l. n. 891. Di conseguenza viene anche mutato il titolo in « *Ratifica del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, e relative norme interpretative* ». — *Legge 23 maggio 1952, n. 573.*

*D. M. 20 luglio 1950 (Gazz. Uff. n. 167):* Nomina dei consiglieri governativi in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano (I. M. I.).

*D. M. 21 luglio 1950 (Gazz. Uff. n. 30 del 1951):* Variazione del d. M. 28 giugno 1949 relativo alla concessione della garanzia generale di cambio da parte dello Stato per le operazioni finanziarie ai sensi dei dd. ll. 11 settembre 1947, n. 891, e 7 maggio 1948, n. 927. — I termini sono prorogati al 7 marzo 1951.

*D. M. 20 dicembre 1950 (Gazz. Uff. n. 25 del 1951):* Estensione delle operazioni finanziarie in sterline effettuate dall'Istituto mobiliare italiano per conto del Tesoro, della garanzia di cambio da parte dello Stato, prevista dal d. M. 30 giugno 1949 (v. *E. R. P.*).

*D. M. 20 gennaio 1951 (Gazz. Uff. n. 54):* Estensione dalle operazioni in dollari di cui alla legge 30 luglio 1950, n. 723, della garanzia di cambio concessa con il d. M. 30 giugno 1949.

*Disegno di legge* pres. il 26 giugno 1951 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 1749, *C. n. 2153): *Autorizzazione a riutilizzare le somme recuperate sui finanziamenti per il ripristino, la riconversione e la continuazione dell'attività di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale.* — Il Tesoro dello Stato è autorizzato a riutilizzare le somme recuperate dall'I. M. I. a tutto il 1950 sui finanziamenti già concessi ai sensi del d. l. 8 maggio 1946, n. 449, e successive modificazioni e aggiunte, entro il limite di tre miliardi. Tali somme sono destinate a copertura dell'onere dipendente dalla concessione di ulteriori finanziamenti da effettuarsi dall'I. M. I. a favore di imprese industriali di interesse generale e di particolare utilità economica e sociale, per il ripristino, la riconversione e continuazione dell'attività aziendale, previo riconoscimento da parte del Pres. del Cons. dei Ministri, su parere conforme del C. I. R., delle ragioni di interesse generale e di particolare utilità dell'intervento statale. — Il Senato approva il provvedimento il 9 agosto 1951 con alcuni emendamenti proposti dalla Commissione Finanze e tesoro. — *Legge 30 agosto 1951, n. 952.*

*D. M. 6 dicembre 1951 (Gazz. Uff. n. 2 del 1952):* Nomina di un componente del consiglio di amministrazione e di un sindaco supplente dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma.

*DD. MM. 26 giugno 1952 (Gazz. Uff. n. 151):* Nomina dei consiglieri di amministrazione o dei sindaci governativi dell'Istituto mobiliare italiano.

*Interp.* Pignatelli, ann. 10 luglio 1948: Funzionamento dell'Istituto mobiliare italiano.

ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO, v. *Bilanci dello Stato* (Es. 1947-48: Prelevamenti ecc.) – *Combattenti.*

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA (I. N. A. P. L. I.).

*D. P. R. 22 giugno 1949, n. 393:* Modificazioni allo statuto dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I. N. A. P. L. I.). — Il nuovo statuto precisa che per il raggiungimento dei suoi scopi l'I. N. A. P. L. I. si propone soprattutto di organizzare i corsi di primo addestramento, qualificazione, specializzazione, perfezionamento per i lavoratori dell'industria e di curare che i giovani, al termine delle scuole professionali e in attesa di essere collocati, possono conservare e perfezionare le acquisite capacità professionali.

*D. M. 23 luglio 1949 (Gazz. Uff. n. 170):* Nomina del presidente (on. prof. G. B. Scaglia) e dei componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

*D. M. 1° settembre 1949 (Gazz. Uff. n. 288):* Composizione del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

*D. P. R. 29 gennaio 1951, n. 40:* Modificazione dell'articolo 9 dello statuto dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I. N. A. P. L. I.).

*D. M. 10 aprile 1951 (Gazz Uff. n. 144):* Parificazione gerarchica del personale dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I. N. A. P. L. I.) con i dipendenti dello Stato.

*DD. MM. 12 gennaio 1952 (Gazz. Uff. n. 19):* Composizione del consiglio di amministrazione e conferma in carica del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

*Interr.* sen. Ghidetti, ann. 4 dicembre 1948: Esclusione della provincia di Treviso dal piano di corsi serali professionali I. N. A. P. L. I.; es. 14 dicembre 1948.

*Interr.* Palenzona, ann. 10 febbraio 1949: Finanziamento dei corsi normali dello I. N. A. P. L. I. per l'es. 1948-49 (r .s.); es. 8 marzo 1949.

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA, v. *Istruzione* (Istruzione superiore: Concessione di contributi).

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, v. *Assicurazioni sociali* (Infortuni ecc.) – *Assistenza e beneficenza.*

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI, v. *Assicurazioni private – Case economiche e popolari* (I. N. A.-Casa) – *Inchieste parlamentari – Pensioni di guerra.*

ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE (I. N. A. M.), v. *Assicurazioni sociali* (Malattie).

ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA PER I DIPENDENTI ENTI LOCALI (I. N. A. D. E. L.), v. *Previdenza sociale.*

ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA SOCIALE, v. *Assistenza e beneficenza.*

ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE AI MAESTRI, v. *Case economiche e popolari* (Disposizioni generali).

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

*D. P. R. 6 giugno 1948 (Gazz. Uff. n. 152):* Sostituzione del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero (nomina dell'on. G. Togni).

*D. M. 31 marzo 1949 (Gazz. Uff. n. 158):* Gettone di presenza da erogare ai membri del Consiglio generale ed al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio con l'Estero (I. C. E.).

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n.520-145, S. n. 2480): *Ratifica dei decreti legislativi: 18 settembre 1946, n. 163,* concernente norme per l'aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero sulla esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari; *16 settembre 1946, n. 164,* concernente l'aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale del commercio estero sulla esportazione del riso nazionale; *16 settembre 1946, n. 165,* concernente l'aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale del commercio estero sulla esportazione del vino. — *Legge 28 novembre 1952, n. 2464.*

*D. M. 1° luglio 1950 (Gazz. Uff. n. 296):* Costituzione del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

**Disegno di legge* pres. il 7 ottobre 1950 dal Min. del commercio estero Lombardo Ivan Matteo (S. n. 1294, C. n. 1587): *Aumento dei diritti spettanti all'Istituto nazionale per il commercio estero per il servizio di controllo relativo all'esportazione di prodotti ortofrutticoli e agrumari.* — Le nuove misuse dei suddetti diritti variano da lire 20 a lire 120 al quintale. — *Legge 9 novembre 1950, n. 894.*

*D. P. R. 9 gennaio 1951 (Gazz. Uff. n. 17):* Nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero (dr. M. Masi).

*D. M. 26 gennaio 1951 (Gazz. Uff. n. 37):* Costituzione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

*D. M. 1° luglio 1952 (Gazz. Uff. n. 82 del 1953):* Ricostituzione del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

*D. M. 30 luglio 1952 (Gazz. Uff. n. 199):* Sostituzione di due componenti del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

*D. P. R. 5 gennaio 1953 (Gazz. Uff. n. 40):* Conferma in carica del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

*D. M. 18 marzo 1953 (Gazz. Uff. n. 92)*: Nuova costituzione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I. C. E.).

*Interr.* Assennato, ann. 13 dicembre 1950: Licenziamento del personale non di ruolo dell'I. C. E. temporaneamente distaccato presso il Ministero commercio con l'estero (r. s.); es. 22 dicembre 1950.

*Interr.* sen. Grieco, ann. 20 gennaio 1953: Conseguenze dannose per il commercio estero del non eseguito o mal eseguito controllo fitopatologico da parte di funzionari dell'I. C. E. (r. s.); es. 27 febbraio 1953.

ISTITUTO NAZIONALE PER LE CONSERVE ALIMENTARI, v. *Industrie* (Industrie alimentari).

ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO EDILIZIO, v. *Credito fondiario e edilizio.*

ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO PER IL LAVORO ITALIANO ALL'ESTERO, v. *Banche* (Banche varie) – *Emigrazione* – *Trentino-Alto Adige* (Legislazione regionale: Agricoltura ecc.).

ISTITUTO NAZIONALE DI CULTURA FASCISTA, v. *Enti di cultura.*

ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO, v. *Teatri.*

ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA, v. – *Bilanci dello Stato* (Es. 1947-48: Prelevamenti ecc.) – *Enti e consorzi agrari.*

ISTITUTO NAZIONALE DI ENTOMOLOGIA, v. *Enti di cultura.*

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA, v. *Enti di cultura.*

ISTITUTO NAZIONALE DI GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO (I. N. G. I. C.), v. *Esattorie e ricevitorie delle imposte.*

ISTITUTO NAZIONALE L. U. C. E., v. *Cinematografia.*

ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA

**Disegno di legge* pres. il 9 gennaio 1952 dal Min. della pubblica istruzione Segni (S. n. 2122, C. n. 2627): *Aumento del contributo governativo annuo all'Istituto nazionale di ottica di Firenze da lire 200.000 a lire 17.500.000. — Legge 25 giugno 1952, n. 900.*

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E CREDITO DELLE COMUNICAZIONI, v. *Previdenza sociale* (Previdenza per il personale dei pubblici servizi di trasporto).

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, v. *Previdenza sociale* e le voci ivi richiamate.

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE

**Disegno di legge* pres. il 17 maggio 1949 dal Min. della marina mercantile Saragat (S. n. 418, C. n. 611): *Concessione di un contributo straordinario di lire 6 milioni a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale. — Legge 15 agosto 1949, n. 636.*

**Disegno di legge* pres. il 26 giugno 1950 dal Min. della difesa Pacciardi (S. n. 1144, C. n. 1563): *Concessione di un contributo straordinario di lire 5.500.000 a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per l'esercizio finanziario 1950-51. — Legge 22 agosto 1951, n. 1062.*

ISTITUTO NAZIONALE PER GLI STUDI E LA SPERIMENTAZIONE DELL'INDUSTRIA EDILIZIA, v. *Industrie* (edili).

ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, v. *Urbanistica.*

ISTITUTO PER L'ORIENTE, v. *Enti di cultura.*

ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO

*D. P. R. 16 agosto 1952, n. 4450:* Approvazione del regolamento dei concorsi per l'ammissione del personale dell'Istituto di patologia del libro in Roma.

*Interr.* Fietta, ann. 6 ottobre 1948: Sistemazione organica dell'Istituto di Patologia del Libro; es. 22 novembre 1948; tramutata in *interpellanza* 18 dicembre 1948.

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

**Disegno di legge* pres. il 16 marzo 1950 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 927, C. n. 1260): *Concessione a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato di una anticipazione di lire 1.500.000.000* — Tale somma è destinata a sopperire alle spese per la ricostruzione del proprio stabilimento ed il ripristino del macchinario della Cartiera di Foggia, danneggiati dalla guerra, nonché per l'acquisto e la costruzione di stabili necessari per una migliore sistemazione della Cartiera Nomentana di Roma e per l'acquisto di macchinario per gli stabilimenti di stampa. — La Commissione Finanze e tesoro del Senato approva il provvedimento il 13 maggio 1950 e approva altresì un o. d. g. *Bertone*, con il quale s'invita il Governo ad attuare provvedimenti per conferire all'Istituto Poligrafico la maggiore efficienza tecnica e produttiva possibile. — *Legge 22 giugno 1950, n. 399.*

*Disegno di legge* pres. il 28 maggio 1952 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 2389, C. n. 2943): *Aumento del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello Stato di lire 3 miliardi.* — Approvato dal Senato l'8 ottobre 1952. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera.

*D. M. 1° agosto 1952 (Gazz. Uff. n. 195):* Nomina del commissario straordinario (sig. C. Fratta Cavalcabò) e di due vice commissari dell'Istituto Poligrafico dello Stato e costituzione del Collegio dei revisori.

*D. M. 20 febbraio 1953 (Gazz. Uff. n. 51):* Nomina del dott. Giuseppe Marchesi a commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

*Interr.* Almirante, ann. 24 novembre 1949: Riorganizzazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interp.* Di Fausto, ann. 26 novembre 1949: Sulla riforma dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

*Interr.* Natali, ann. 23 novembre 1949: Potenziamento e sviluppo dell'Istituto Poligrafico dello Stato; es. 27 febbraio 1950.

*Interr.* Imperiale, ann. 8 gennaio 1953: Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato (r. s.); es. 25 marzo 1953.

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI, v. *Poste e telecomunicazioni* (Personale).

ISTITUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO ALLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE DELLA SICILIA (I. R. F. I. S.), v. *Mezzogiorno e isole.*

ISTITUTO PER LE RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO, v. *Enti di cultura.*

ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE (I. R. I.)

*D. Pres. Cons. Min. 15 maggio 1948 (Gazz. Uff. n. 174):* Garanzia dello Stato a nuove serie di obbligazioni dell'Istituto per la ricostruzione industriale – Gestione I. R. I.-Ferro.

*D. M. 27 agosto 1948 (Gazz. Uff. n. 240):* Sistemazione e conversione di prestiti prebellici italiani negli Stati Uniti d'America. — Regolamento posizione debitoria I. R. I. verso la « International General Electric Company » di New York. — Per la sistemazione e conversione del residuo debito del prestito contratto dall'I. R. I. verso la I. G. E. C. il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato ad emettere obbligazioni per un capitale di dollari 1.921.000.

*D. Pres. Cons. Min. 1° dicembre 1948 (Gazz. Uff. n. 295):* Garanzia statale all'emissione di obbligazioni « Serie speciale gestione I. R. I.-Ferro » – emissione 1948 – dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

*D. Pres. Cons. Min. 1° dicembre 1948 (Gazz. Uff. n. 295):* Garanzia statale all'emissione di obbligazioni « Serie speciale gestione I. R. I.-Meccanica » dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

*D. Pres. Cons. Min. 4 agosto 1949 (Gazz. Uff. n. 202):* Emissione di dieci miliardi di nuove obbligazioni — I. R. I. Meccanica – da parte dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

*D. M. 23 settembre 1949 (Gazz. Uff. n. 224):* Regolamento del prestito obbligazionario « Serie speciale gestione I. R. I.-M. A. R. E. » emissione 1949.

*D. P. R. 21 marzo 1950 (Gazz. Uff. n. 81):* Nomina del Presidente (ing. I. Bonini) e del vice presidente (prof. B. Visentini) dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I. R. I.).

*D. Pres. Cons. Min. 1° aprile 1950 (Gazz. Uff. n. 111):* Garanzia dello Stato ad una nuova serie di obbligazioni I. R. I.-Ferro 4,50 per cento.

*Disegno di legge* pres. il 13 ottobre 1950 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 1327, *C. n. 2036): *Aumento del Fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale.* — Autorizza l'aumento graduale del fondo di dotazione dell'I. R. I. da 60 a 120 miliardi, da attuarsi con decreti del Pres. Cons. Min., su proposta del Min. del tesoro, di concerto con il Min. per l'industria e commercio. La 1ª rata di 10 miliardi sarà coperta da un'aliquota delle maggiori entrate accertate con legge 10 agosto 1950, n. 658; la 2ª, di pari importo, farà carico all'eserc. 1950-51; la restante somma di 40 miliardi sarà erogata in uno o più esercizi finanziari ed alla relativa spesa potrà provvedersi anche col ricavato dei prestiti. — La Commissione Finanze e tesoro del Senato propone alcuni emendamenti per cui si dispone che i restanti 40 miliardi, divisi in due rate da 20 miliardi, faranno carico agli eserc. 1951-52 e 1952-53 e si precisa che l'I. R. I. è autorizzato ad emettere, con la garanzia dello Stato, per il pagamento del capitale e degli interessi, proprie obbligazioni fino alla concorrenza di 40 miliardi.

Il Senato esamina il provvedimento nelle sedute del 23 maggio e del 12 e 13 giugno 1951. Alla discussione generale prendono parte i sen. *Zotta* e *Schiavone*, favorevoli ad un controllo parlamentare sull'azione dell'I. R. I., il sen. *Castagno* che invita il Governo a studiare il problema dell'ordinamento nazionale delle « partecipazioni » statali, il sen. *Piscitelli*, che ritiene insufficiente l'aumento proposto e critica l'insufficiente intervento dell'I. R. I. nel Mezzogiorno, il sen. *Nobili*, che chiede il divieto di trasferimenti di partecipazioni di maggioranza o di notevole rilievo dell'I. R. I. senza l'approvazione delle Camere, i sen. *Roveda* e *Grisolia*, favorevoli ad un controllo della classe operaia sull'attività dell'I. R. I., il sen. *Lanzetta*, i rel. *Pietra* e *Tomé* e il Min. *La Malfa*. Il Senato approva quindi il provvedimento nel testo proposto dalla Commissione con un articolo aggiuntivo presentato dal sen. *Bosco Lucarelli* che stabilisce che l'I. R. I. dovrà investire una parte delle proprie disponibilità nell'Italia meridionale e che a tale scopo sarà istituito un suo ufficio a Napoli. Viene invece respinto, per appello nominale, un altro articolo aggiuntivo proposto dal sen. *Palermo* per cui l'I. R. I. sarebbe stato obbligato ad investire in 3 anni non meno di 20 miliardi nelle industrie meridionali da esso dipendenti.

La Commissione Finanze e tesoro della Camera, in sede legisl., approva il disegno di legge il 28 agosto senza emendamenti dopo la relazione del dep. *Vicentini* e interventi del Pres. *Scoca*, del Min. *La Malfa* e dei dep. *Di Vittorio, Pieraccini, Biasutti, Cavinato, Dugoni, Pecoraro* e *Chiaramello*. — *Legge 30 agosto 1951, n. 940.*

*Disegno di legge* pres. il 16 luglio 1951 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 1798, C. n. 2284): *Autorizzazione all'emissione di obbligazioni I. R. I.-Sider garantite dallo Stato.* — L'I. R. I. è autorizzato ad emettere obbligazioni fino ad un importo complessivo di 23 miliardi di lire, il cui ricavo verrà destinato al finanziamento del programma siderurgico e, in particolare, alla costruzione dello stabilimento a ciclo integrale di Cornigliano Ligure. Sono concesse particolari agevolazioni a favore di dette obbligazioni, tra cui la garanzia dello Stato, e vengono stabilite le modalità di rimborso (sorteggio alla pari in 20 anni) ed il saggio d'interesse (5,50 per cento). È prevista l'emanazione di appositi provvedimenti per regolare l'emissione delle obbligazioni e viene stabilito che un delegato del Ministero del tesoro accerti la osservanza delle norme ad esse relative. — La Camera (rel. *Vicentini*) approva il provvedimento il 14 marzo 1952; approva altresì un o. d. g. *Colasanto* ed altri in cui si fanno voti che non sia ulteriormente procrastinata la ricostruzione delle industrie dell'Italia meridionale secondo quanto prescritto dalla legge 30 agosto 1951, n. 940 (v. innanzi). — *Legge 23 marzo 1952, n. 167.*

*D. M. 27 marzo 1952 (Gazz. Uff. n. 89)*: Concessione della garanzia dello Stato ad un prestito obbligazionario denominato « I. R. I., 5,50 per cento 1952-1967 » di lire 20 miliardi e approvazione del relativo regolamento.

*D. M. 3 aprile 1952 (Gazz. Uff. n. 82)*: Approvazione del regolamento del prestito obbligatorio « I. R. I.-Sider » di lire 25 miliardi.

*D. M. 12 luglio 1952 (Gazz. Uff. n. 182)*: Garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi ad una seconda serie di obbligazioni « I. R. I. 5,50 per cento 1952-1967 ». — Tale garanzia è concessa fino all'ammontare nominale complessivo di lire 10 miliardi.

**Disegno di legge* pres. il 22 luglio 1952 dal Min. *ad interim* del tesoro Pella (C. n. 2869, S. n. 2623): *Modificazioni alla legge 23 marzo 1952, n. 167, recante autorizzazione all'emissione di obbligazioni I. R. I.-Sider, garantite dallo Stato.* — Il limite di 23 miliardi è elevato a 63 miliardi. — *Legge 28 dicembre 1952, n. 3139.*

*D. M. 2 febbraio 1953 (Gazz. Uff. n. 39)*: Concessione della garanzia dello Stato ad una terza serie di obbligazioni « I. R. I. 5,50 % 1952-1967 » di lire 10 miliardi ed approvazione del relativo regolamento.

*Proposta di legge* del dep. Amendola Giorgio ed altri, ann. il 18 febbraio 1953 (C. n. 3194): *Nazionalizzazione delle aziende siderurgiche e meccaniche dell'I. R. I. e del F. I. M.* (v. *Industrie:* meccaniche ecc.). — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*D. M. 8 aprile 1953* (*Gazz. Uff. n. 100*): Approvazione del regolamento del prestito obbligazionario I. R. I.-Sider di lire 40 miliardi.

*Interp.* Ariosto, Colleoni e Rapelli, ann. 16 giugno e 25 settembre 1950: Provvedimenti di fronte ai tentativi di prevalenza dei gruppi privati nelle aziende I. R. I. con particolare situazione della Dalmine; svolte 25 settembre e 5 ottobre 1950 (v. pure *Industrie:* meccaniche ecc.).

*Mozione* Pierracini, letta 14 ottobre 1950: Intervento del Governo nel settore delle aziende dell'I. R. I.

*Interp.* Preti, ann. 17 novembre 1950: Riorganizzazione delle aziende I. R. I.

*Interr.* sen. Grisolia e Lanzetta, ann. 8 novembre 1950: Liquidazione dell'Azienda agricola Maccarese da parte dell'I. R. I.; es. 28 novembre 1950.

*Mozione* Pieraccini, letta 25 settembre 1951: Impegno del Governo a presentare al più presto un disegno di legge per la riforma dell'I. R. I.

*Interr.* Failla, ann. 13 marzo 1952: Rapporti fra la società A. B. C. D. (asfalti di Ragusa) e l'I. R. I. (r. s.); es. 9 aprile 1952.

ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO, v. *Banche.*

ISTITUTO SCIENTIFICO SPERIMENTALE PER I TABACCHI, v. *Previdenza sociale* (Enti, istituti ecc.). – *Monopoli di Stato* (Sali e tabacchi).

ISTITUTO DI SCIENZE DELLA COSTITUZIONE UMANA E DELLA NUTRIZIONE, v. *Sanità pubblica.*

ISTITUTO SPERIMENTALE DELLA CERAMICA, v. *Industrie* (varie).

ISTITUTO SPERIMENTALE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, v. *Poste e telecomunicazioni* (Disposizioni generali).

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA DIFESA DEL SUOLO, v. *Enti e consorzi agrari.*

ISTITUTO SPERIMENTALE DEL VETRO, v. *Industrie* (varie).

ISTITUTO DI STUDI ETRUSCHI E ITALIANI, v. *Enti di cultura.*

ISTITUTO DI STUDI GARIBALDINI, v. *Enti di cultura.*

ISTITUTO DI STUDI GERMANICI, v. *Enti di cultura.*

ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE, v. *Enti di cultura.*

ISTITUTO DI STUDI ROMANI, v. *Enti di cultura.*

ISTITUTO SUPERIORE DI ODONTOIATRIA «GEORGE EASTMAN», v. *Istruzione* (Istruzione superiore: Enti vari ecc.).

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', v. *Ente nazionale di previdenza e assistenza dipendenti statali – Sanità pubblica – Statistiche e censimenti.*

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI CORPORATIVI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, v. *Enti di cultura.*

ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE (I. S. V. E. I. M. E. R.), v. *Mezzogiorno e isole.*

ISTITUTO VENETO PER IL LAVORO, v. *Lavoro* (Disposizioni generali).

ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI, v. *Enti di cultura.*

ISTITUTO VITTORIO EMANUELE III PER I DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DI REGGIO CALABRIA, v. *Banche* (Istituti di credito di diritto pubblico: Banco di Napoli).

ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, v. *Assistenza e beneficenza.*

ISTITUZIONI SPECIALIZZATE, v. *Trattati e convenzioni internazionali.*

## ISTRUZIONE

1. Disposizioni comuni – 2. Istruzione materna – 3. Istruzione elementare – 4. Istruzione secondaria – 5. Istruzione tecnica e professionale – 6. Scuole per medici condotti, scuole di ostetricia, scuole per assistenti sanitarie visitatrici, per infermiere e infermieri – 7. Istruzione artistica e musicale – 8. Istruzione superiore: a) *Disposizioni generali e varie* – b) *Modifiche agli statuti di università e istituti superiori* – c) *Professori, assistenti e personale non insegnante* – d) *Libera docenza. Riconoscimento di titoli di studio. Esami* – e) *Concessione di contributi* – f) *Autorizzazioni ad accettare donazioni, legati o eredità* – g) *Istituti per l'educazione fisica* – h) *Stazioni zoologiche* – i) *Enti vari di istruzione superiore* – l) *Tasse scolastiche*, v. *Imposte e tasse* – 9. Istruzione popolare – 10. Esami di Stato e abilitazione all'esercizio professionale, v. *Istruzione secondaria – Professioni libere* (Disp. gen.) – 11. Edifici scolastici – 12. Scuole italiane all'estero, v. *Italiani all'estero.*

Vedi pure: *Assicurazioni sociali* (Malattie) –*Borse di studio – Cinematografia – Collegi e convitti – Concorsi – Enti di cultura – Impiegati e salariati dello Stato – Imposte e tasse* (Tasse scolastiche) – *Istituti di prevenzione e di pena – Lavoro* (Apprendistato ecc.) – *Ministeri* (Pubblica istruzione) – *Onorificenze* ecc. – *Patronati scolastici – Pensioni civili e militari – Provveditorati agli studi – Radioaudizioni – Trattati e convenzioni internazionali* (Accordi culturali) – *Valle d'Aosta.*

### 1. Disposizioni comuni

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1114:* Inquadramento nei ruoli governativi del personale insegnante già iscritto nel ruolo egeo. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-140, S. n. 2448). — La Commissione speciale della Camera lo ratifica il 19 giugno 1952 con una modifica proposta dal rel. *Lozza*, concernente, all'atto della promozione ad ordinario, il riconoscimento del servizio prestato. — *Legge 18 dicembre 1952, n. 2531.*

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1127*: Costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare. — Determina le modalità per l'assegnazione dei posti in ruoli speciali transitori dei suddetti istituti e scuole. In tali ruoli saranno iscritti, in base a graduatorie di merito distinte per insegnamento (formate in base a concorsi nazionali per titoli) gli insegnanti che abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo prescritto per la partecipazione a concorsi-esami di Stato, almeno 3 anni di servizio nel quinquennio scolastico 1943-44–1947-48 (2 anni per gli ex combattenti e 1 anno per gli idonei in concorsi). Per l'immissione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti elementari, gli abilitati debbono aver prestato almeno 4 anni di servizio, di cui 2 nel quinquennio scolastico 1943-44–1947-48. La graduatoria degli aspiranti è compilata dal provveditore agli studi in base ai titoli; hanno precedenza assoluta i maestri che, per effetto dei risultati conseguiti nei concorsi indetti nel 1947, abbiano acquisito il diritto all'assunzione in ruolo fino ad esaurimento. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-67, S. n. 1520). — La Commissione speciale della Camera inizia la discussione il 26 luglio 1950 e approva una modifica proposta dal dep. *Rescigno* (v. sua analoga proposta n. 1404 a *Istruzione secondaria*) per cui è prorogato al 1° ottobre 1952 il termine di decorrenza per la destinazione mediante concorsi speciali dei professori di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio alle scuole ed istituti medi delle grandi sedi. La discussione continua nella seduta del 26 ottobre 1950 durante la quale è nominato un Comitato ristretto di coordinamento. Il 2 febbraio 1951 la Commissione approva la ratifica del d. l. n. 1127 e diverse modifiche proposte dal Comitato, tra cui in particolare: *a*) abbreviazione del periodo di prova degli insegnanti medi e elementari dei ruoli speciali transitori che passino poi nel ruolo ordinario; *b*) l'esclusione dai ruoli speciali transitori di coloro che non conseguano l'abilitazione nelle due sessioni di esami immediatamente successive alla loro ammissione nei ruoli speciali transitori; *c*) la regolamentazione dell'assegnazione ai ruoli speciali transitori degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica. — La Commissione speciale del Senato discute il provvedimento il 6 giugno, l'11 luglio e il 30 novembre 1951 e l'approva senza ulteriori modifiche. — *Legge 24 dicembre 1951, n. 1634.*

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1128*: Attribuzione dell'indennità di studio, di carriera e di lavoro straordinario al personale direttivo ed insegnante degli istituti e scuole governative di ogni ordine e grado, a decorrere dal 1° luglio 1948. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con *disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (*C. n. 520-98, S. n. 1636). — La Commissione speciale della Camera lo ratifica il 12 luglio 1951 con un articolo aggiuntivo proposto dal rel. *Tesauro* per cui si specifica che l'indennità è corrisposta ai professori di Università in conformità di quanto è stabilito per i funzionari di gradi superiori al VII. — Rimasto presso la Commissione speciale del Senato in sede deliberante.

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1682:* Istituzione di un ruolo transitorio del personale già appartenente ai ruoli del soppresso Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-20, S. n. 2373). — *Legge 5 luglio 1952, n. 961.*

*Proposta di legge* del dep. Federici Maria ed altri, ann. il 22 ottobre 1948 (C. n. 144): *Protezione degli scolari nei pericoli della tubercolosi* (v. *Sanità pubblica*). — Rimasta presso la Commissione Lavoro e Sanità della Camera.

*D. P. R. 21 marzo 1949, n. 216*: Erezione in ente morale dell'Associazione naz. per la scuola italiana (A. N. S. I.), con sede in Roma.

In sede di discussione della proposta di legge *D'Ambrosio* n. 442 (v. *Provveditorati agli studi*), la Camera approva il *29 aprile 1949* un o. d. g. *Rescigno* invitante il Governo a presentare un disegno di legge che estenda le indennità di studio ai docenti incaricati, aiuti ed assistenti universitari, e a studiare altresì la possibilità di concederle pure agli ispettorati centrali della istruzione elementare e secondaria, agli insegnanti pratici ed istruttori dell'ordine tecnico, al personale scientifico degli osservatori astronomici e vesuviano.

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-16, S. n. 800): *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, sul conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali.* — La Commissione speciale della Camera approva la ratifica il 16 dicembre 1949 con una modifica proposta dal rel. *Pucci Maria* per cui viene estesa la partecipazione ai concorsi per titoli per direttore didattico ai maestri elementari che, avendo prestato almeno 12 anni di servizio di ruolo, siano in possesso di alcuni particolari requisiti. — *Legge 19 maggio 1950, n. 323.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-65, S. n. 2446): *Ratifica del decreto legislativo 4 maggio 1947, n. 404, concernente la corresponsione del premio di presenza al personale insegnante e non insegnante delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado. — Legge 31 ottobre 1952, n. 1786.*

*Proposta di legge* dei dep. Lucifredi e Conci Elisabetta, ann. il 25 giugno 1949 (C. n. 642): *Disciplina particolare, per il personale insegnante, del collocamento a riposo coi benefici previsti dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.* — Stabilisce che per il personale insegnante di ogni ordine e grado, il quale chieda di usufruire dei suddetti benefici, il collocamento a riposo ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla presentazione della domanda. — Ritirata il 6 luglio 1950.

*D. M. 15 luglio 1949 (Gazz. Uff. n. 207)*: Approvazione del rendiconto presentato dal commissario dell'Ente naz. per l'insegnamento medio e superiore.

*D. P. R. 21 agosto 1949, n. 863:* Approvazione del nuovo statuto dell'Ente regionale veneto di mutua assistenza tra insegnanti, con sede in Venezia.

**Disegno di legge* pres. il 2 novembre 1949 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (S. n. 696, C. n. 1229): *Determinazione della misura dell'indennità di studio* spettante ai professori incaricati ed agli assistenti universitari, al personale scientifico degli osservatori, al personale di vigilanza dei convitti annessi agli Istituti d'istruzione tecnica; al personale assistente e tecnico degli Istituti d'istruzione artistica, agli insegnanti tecnici e pratici degli Istituti, agli insegnanti tecnici nonché della misura del compenso per lavoro straordinario attribuito ad alcune delle predette categorie (a decorrere dal 1° luglio 1949). — *Legge 15 giugno 1950, n. 447.*

*D. P. R. 3 dicembre 1949, n. 1021:* Scioglimento della Società di istruzione, di educazione, di mutuo soccorso e di beneficenza tra gli insegnanti dello Stato con sede in Torino.

*Proposta di legge* del dep. Dal Canton Maria Pia ed altri, ann. il 14 luglio 1950 (C. n. 1461): *Sistemazione nei ruoli dello Stato di insegnanti di scuole dipendenti da enti pubblici soppresse in seguito alla creazione nella stessa sede di scuole statali del medesimo tipo.* — Stabilisce che i suddetti insegnanti, qualora abbiano superato i limiti di età per partecipare a concorsi, siano assunti a richiesta, nei corrispondenti ruoli dello Stato, purché forniti del regolare titolo di abilitazione e di un attestato di servizio nella scuola stessa per un periodo complessivo di almeno venti anni. — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa.

*Proposta di legge* del sen. Sacco ed altri, ann. il 19 luglio 1950 (*S. n. 1197, C. n. 1814): *Disposizioni per l'orientamento scolastico e professionale.* — Si richiama all'o. d. g. approvato dal Senato il 3 dicembre 1948 alla fine della discussione della mozione *Sacco* (v. oltre). Prevede l'istituzione presso il Ministero della pubblica istruzione di un comitato nazionale cui è affidato il mandato di promuovere e coordinare le attività scientifiche e pratiche aventi per oggetto l'orientamento scolastico e professionale e in particolare il mandato di sopraintendere ai centri ed ai corsi di studi istituiti allo stesso fine presso le Università, gli Istituti superiori e gli Enti locali. I componenti il Comitato nazionale, in numero

di 11, sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione. — La Commissione Istruzione del Senato approva la proposta il 1° febbraio 1951 con alcuni emendamenti; in particolare si dispone che i membri del Comitato vengano scelti fra persone di sperimentata competenza scientifica. La Commissione Istruzione della Camera (rel. *Titomanlio Vittoria*) propone di sopprimere tutte le norme relative alla istituzione dei Comitati locali e di affidare al Ministero della pubblica istruzione l'emanazione delle norme applicative della legge. — Rimasta all'o. d. g. della Camera.

*Disegno di legge* pres. il 13 luglio 1951 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (C. n. 2100): *Norme generali sull'istruzione.* — La relazione governativa riferisce che l'elaborazione del disegno di legge (inteso a determinare concretamente le « norme generali sull'istruzione » previste dall'articolo 33 della Costituzione fu preceduta dalla istituzione della « Commissione nazionale di inchiesta per la riforma della scuola » (aprile 1947). La Commissione, costituita da competenti e studiosi e da esponenti dei sindacati e di tutti i partiti politici, elaborò questionari analitici che furono inviati a tutte le scuole di ogni ordine e grado. Commissioni provinciali appositamente istituite vagliarono le trecentomila risposte pervenute. Le risultanze dell'indagine furono integrate dalle inchieste che condusse direttamente la « Commissione ministeriale di accertamento delle condizioni della scuola », istituita nel gennaio 1949. Il compito di tradurre queste conclusioni in definitive proposte di legge fu affidato ad una « Commissione nazionale per il progetto di legge di riforma della scuola », istituita nel luglio 1949. Essa elaborò un primo abbozzo di 286 articoli successivamente ridotto al presente testo definitivo in 56 articoli, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 giugno 1951.

Il titolo I del disegno di legge si riferisce alla frequenza scolastica prescrivendone l'obbligatorietà dai sei ai quattordici anni. L'obbligatorietà è resa operante attraverso l'istituzione dell'anagrafe scolastica, sulla cui base si procede ogni anno alla leva scolastica degli obbligati. Dell'adempimento dell'obbligo scolastico rispondono non solo i genitori ma anche i datori di lavoro che occupino, nei casi consentiti della legge, i minori di anni 14. In caso di mancato adempimento sono previste sanzioni, a carico dei responsabili, che vanno dall'ammenda (fino a 10.000 lire) all'arresto (fino a un mese).

Il titolo II disciplina il periodo preparatorio al primo grado dell'istruzione propriamente detta: la scuola materna. L'iscrizione a questa scuola non è obbligatoria. Essa è comunque gratuita per gli alunni privi di mezzi. Scuole materne possono essere istituite da comuni o da privati.

Il titolo III si riferisce all'ordinamento della scuola statale per l'istruzione inferiore, superiore e artistica.

Il capo I riguarda l'istruzione inferiore, obbligatoria e gratuita, che si divide in due cicli: un primo ciclo, quinquennale, che si svolge nella scuola elementare ed un secondo, triennale, che si svolge nella scuola secondaria. Il ciclo che si svolge nella scuola elementare si articola in due corsi, il primo biennale e il secondo triennale. Si passa dal primo al secondo corso mediante esami. Al termine del secondo corso si sostengono esami per conseguire l'attestato di compimento dell'istruzione elementare. La Commissione che presiede a questo esame esprime un giudizio non solo sulla preparazione dell'alunno, ma anche sulle sue attitudini in relazione agli studi da intraprendere nei vari rami dell'istruzione secondaria. Con l'attestato di compimento dell'istruzione elementare si accede alla « scuola secondaria articolata » che rappresenta il secondo ciclo dell'istruzione inferiore. Nella relazione si afferma che l'ideazione di questa scuola è diretta al fine di contemperare due esigenze: da un lato l'esigenza di appagare il fondo di attitudini comuni ad ogni adolescente; dall'altro l'esigenza di far posto, contemporaneamente, agli orientamenti personali che già nell'adolescenza si vanno specificando. Pertanto la scuola secondaria ha durata triennale ed è articolata in tre rami in rapporto alle diverse attitudini degli alunni. Il ramo « normale » (destinato a completare « normalmente » l'istruzione obbligatoria) indirizza all'attività lavorativa ed agli istituti professionali; il ramo « tecnico » (senza l'insegnamento del latino) indirizza agli istituti tecnici e professionali; il ramo « classico » (con insegnamento del latino) indirizza ai licei. I tre rami in cui si differenzia la scuola secondaria hanno un programma culturale comune integrato da insegnamenti differenziati. Gli alunni possono passare da un ramo all'altro della scuola secondaria mediante esami nelle sole materie differenziali. Al termine della scuola secondaria si sostiene l'esame di Stato di maturità inferiore.

Il capo II riguarda l'istruzione superiore che prepara all'attività universitaria o all'esercizio di determinate professioni ed è impartita nei licei, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nel magistero per l'infanzia. I *licei* si distinguono in liceo classico, scientifico e magistrale. Carattere comune a tutti e tre è la durata quinquennale; la divisione in due corsi (biennale il primo, triennale il secondo); la possibilità per gli alunni di passare da uno ad altro tipo di liceo mediante esame di integrazione. Gli *istituti tecnici* (che hanno durata quinquennale) si distinguono in istituto tecnico agrario, per geometri, industriale, commerciale, nautico, femminile. Preparano i periti e gli esperti alla direzione tecnica nel campo di determinate professioni; tuttavia da essi si può

accedere ad alcune facoltà universitarie. Gli *istituti professionali*, che si distinguono in istituti professionali per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato, il commercio e gli impieghi di ordine esecutivo, per la navigazione, per il turismo, per i lavori femminili, attuano la qualificazione e la specializzazione dei lavoratori. Possono comprendere scuole e corsi di durata diversa. Il *magistero per l'infanzia*, di durata quadriennale, ha il duplice scopo di formare le educatrici della scuola materna e di contribuire alla formazione delle madri.

Il capo III è dedicato all'istruzione artistica che attua la preparazione dei giovani all'esercizio delle arti ed all'artigianato artistico con scuole secondarie come la scuola d'arte, o superiori, come l'istituto di arte, il liceo artistico, l'accademia di Belle arti, il Conservatorio di musica, le accademie di arte drammatica, di arte cinematografica e di musica.

Il capo IV riguarda il personale direttivo, insegnante e non insegnante, delle scuole per l'istruzione superiore ed artistica.

Il capo V detta norme relative agli insegnanti, ai programmi e ai libri di testo, stabilendo che in nessuna classe l'orario complessivo può superare le 24 ore settimanali di lezioni; prescrive l'insegnamento della dottrina cattolica (in conformità dell'articolo 7 della Costituzione), della educazione civile e dell'educazione fisica e afferma la completa libertà dell'insegnante nell'adozione dei libri di testo.

Il capo VI si riferisce alle scuole italiane all'estero.

Il titolo IV disciplina l'ordinamento della scuola non statale per l'istruzione inferiore, superiore e artistica. Esso prende in considerazione le scuole private e quelle paritarie. Ad ogni cittadino è riconosciuto il diritto di istituire scuole o istituti di educazione privati (che si definiscono tali in quanto sono assolutamente privi di valore legale gli studi in esse compiuti ed i titoli da esse eventualmente rilasciati), previo accertamento di talune condizioni relative alla moralità degli insegnanti, alla pubblicità dei programmi, all'adeguatezza dei locali e dei mezzi didattici. Queste scuole o istituti privati possono ottenere la parità (rispetto alle scuole statali) a patto che soddisfino ad altre condizioni relative agli insegnanti (che devono essere in possesso del titolo legale prescritto per l'esercizio professionale), ai programmi (che devono essere conformi a quelli stabiliti per il tipo di scuola statale corrispondente ed adeguatamente svolti) e al trattamento economico degli insegnanti (che deve essere quello spettante a termini di legge). Gli studi e gli esami compiuti nelle scuole paritarie hanno piena validità a tutti gli effetti. A queste disposizioni si collegano quelle contenute nel titolo IX dove, dopo aver precisato che nessuna scuola non statale può sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato, si precisa, però, che lo Stato può erogare contributi a favore di scuole non statali stipulando apposite convenzioni che determinano i diritti e gli obblighi delle scuole convenzionate.

Il titolo V disciplina gli esami di Stato che sono disposti al termine dell'istruzione inferiore (esami di maturità inferiore) e dell'istruzione superiore (esami di maturità superiore). Essi vengono sostenuti, in due sessioni per ogni anno scolastico, presso sedi di scuola statale o paritaria. Gli esami di Stato di maturità inferiore vengono sostenuti di fronte a commissioni giudicatrici composte da insegnanti della scuola di provenienza dei candidati e da un professore di scuola superiore con funzioni di presidente. Previo il conseguimento della maturità inferiore si accede negli istituti di istruzione superiore nell'ambito di questi criteri: con la maturità inferiore classica si accede ai licei; con la maturità inferiore tecnica, agli istituti tecnici, con qualsiasi maturità inferiore, agli istituti professionali; con la maturità inferiore classica e tecnica al magistero per la infanzia; con la maturità inferiore artistica e musicale alla scuola dell'istruzione artistica di grado superiore. Gli esami di maturità superiore si sostengono davanti a commissioni giudicatrici composte dal presidente e da sei membri. Il presidente e cinque membri della commissione sono estranei alla scuola cui appartengono gli alunni da esaminare. L'altro membro è scelto fra gli insegnanti di tale scuola ed ha anche il compito di fornire elementi integrativi del giudizio della commissione, desunti dalla carriera scolastica di ciascun candidato.

Il titolo VI riguarda l'istruzione universitaria. In osservanza dell'articolo 33 della Costituzione, il disegno di legge prevede un ordinamento universitario basato sulla autonomia, contenuta però entro i limiti stabiliti dalla legge, giacché la società ha il diritto di essere garantita sulla idoneità della preparazione professionale che nelle Università si effettua. Le Università hanno personalità giuridica di diritto pubblico e godono di autonomia didattica, amministrativa e disciplinare; hanno ciascuna uno statuto (che ne disciplina l'ordinamento didattico) e un regolamento interno (che ne regola il funzionamento amministrativo e contabile) e sono governate da organi elettivi.

Il disegno di legge opera una distinzione fra il diploma dottorale, che si consegue al termine degli studi di ciascuna facoltà, e la laurea scientifica che si può conseguire, dopo almeno un anno dal conseguimento del diploma, nelle scuole di perfezionamento scientifico, istituite presso le facoltà. Tutti gli insegnamenti sono impartiti da professori ufficiali la cui libertà di insegnamento e di ricerca scientifica è garantita: non sono tenuti a prestare giuramento, sono inamovibili dalla sede, dall'ufficio e dalle funzioni, e sono

sottoposti, in caso di infrazioni disciplinari, al giudizio di una corte di disciplina composta di professori universitari. L'accesso alle varie facoltà è disciplinato in dipendenza del tipo di maturità superiore conseguito. La maturità superiore classica e la maturità superiore scientifica danno accesso a tutte le facoltà meno (per la maturità superiore scientifica) la facoltà di giurisprudenza e le sezioni classica e moderna della facoltà di lettere e filosofia. La maturità superiore magistrale dà accesso alla facoltà di pedagogia. La maturità superiore artistica alla facoltà di architettura. La maturità superiore tecnica commerciale dà accesso alla facoltà di economia e alla facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali. La maturità superiore tecnica degli altri istituti dà accesso, in relazione ai singoli tipi degli istituti di provenienza e previe prove integrative, alle facoltà di scienze fisiche matematiche e naturali, di chimica industriale, di agraria. Alcune norme si riferiscono alla frequenza ed agli esami: è considerato ripetente, ed è tenuto, conseguentemente, a versare integralmente tasse, soprattasse e contributi, lo studente che nell'anno in corso cui è iscritto non abbia superato esami in almeno due materie. Lo studente che per tre anni non abbia sostenuto alcun esame con esito positivo è dichiarato decaduto; può rinnovare la immatricolazione e l'iscrizione ai corsi. A norma dell'articolo 33 della Costituzione è disposto un esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale. Apposite scuole di abilitazione professionale, istituite presso le facoltà, preparano a questi esami che sono sostenuti davanti ad una commissione di professori universitari diversa da quella dinanzi alla quale è stato sostenuto l'esame di diploma.

Il titolo VII riguarda le accademie, le iniziative culturali, le mostre e i premi.

Il titolo VIII disciplina l'educazione popolare impartita attraverso le scuole popolari (che provvedono al completamento dell'istruzione inferiore) e i corsi di educazione popolare (destinati agli adulti di qualsiasi condizione per approfondire l'educazione base).

Il titolo IX concerne i contributi per la scienza e la scuola (v. pure innanzi).

Il titolo X (istituzioni e attività integrative della scuola) prevede l'istituzione di una consulta didattica nazionale come organo consultivo del Ministero della pubblica istruzione. Allo scopo di intensificare la collaborazione fra la scuola e la famiglia è prevista altresì l'istituzione di un comitato scuola-famiglia composto da insegnanti e da genitori degli alunni e presieduto dal direttore della scuola. Altre norme riguardano l'assistenza scolastica diversamente attuata in rapporto ai diversi tipi di scuola: refezioni, forniture di indumenti e materiale scolastico per le scuole materne e inferiori; sussidi e borse di studio, posti gratuiti in collegi per la scuola secondaria e superiore; stipendi e prestiti per gli studenti universitari bisognosi e meritevoli.

Il titolo XI prende in considerazione l'edilizia e le attrezzature scolastiche che devono essere adeguate allo sviluppo della popolazione scolastica mediante il contributo degli enti locali e dello Stato.

Il titolo XII concerne l'amministrazione della pubblica istruzione che è ripartita in amministrazione centrale, regionale e provinciale, allo scopo di attuare il decentramento delle funzioni determinando la responsabilità di ciascun funzionario nell'ambito delle sue attribuzioni e assicurando la partecipazione del personale insegnante alla attività consultiva, ispettiva e direttiva dell'amministrazione scolastica.

Il titolo XIII contiene le disposizioni finali che comprendono un'autorizzazione al Governo ad emanare le norme legislative, anche di carattere transitorio, per adeguare gli ordinamenti scolastici ai principî e criteri direttivi determinati dalla legge. — Rimasto presso la Commissione Istruzione della Camera.

*Proposta di legge* del dep. Viviani Luciana ed altri, ann. il 3 agosto 1951, svolta e presa in considerazione il 1° aprile 1952 (C. n. 2120): *Per la protezione della società scolastica contro la tubercolosi* (v. *Sanità pubblica*). — Rimasta presso la Commissione Lavoro e Sanità pubblica della Camera.

*Proposta di legge* del dep. Torretta ed altri, ann. il 17 ottobre 1951 (C. n. 2240): *Norme relative alla sistemazione, agli effetti del trattamento di quiescenza, dei perseguitati politici e razziali vincitori dei concorsi a cattedre di istituti di istruzione media e per i posti di direttore di scuole di avviamento professionale, di direttore didattico e di insegnante elementare.* — Propone che gl'insegnanti già perseguitati politici o razziali una volta superato un concorso e conseguita la nomina, compiuto il periodo di straordinariato abbiano diritto, provvedendo al versamento delle prescritte ritenute, al computo degli anni di subìta persecuzione come anni di servizio ai soli effetti del trattamento di quiescenza. — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa.

**Disegno di legge* pres. il 25 giugno 1952 dal Min. della pubblica istruzione Segni (S. n. 2438, C. n. 2833): *Periodo di prova del personale scolastico assunto per effetto dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali.* — Prevede facilitazioni per il detto personale che sia investito di mandato parlamentare. — *Legge 14 gennaio 1953, n. 50.*

In sede di discussione del *bilancio pubblica istruzione 1952-53* (C. n. 2706), la Camera approva il *23 ottobre 1952*, un o. d. g. *Pavan* con cui impegna il Governo a voler:

*a*) rendere effettivo l'obbligo del quinto corso elementare; *b*) dare il massimo sviluppo all'edilizia scolastica; *c*) aumentare le direzioni didattiche; *d*) definire le funzioni dell'Ispettorato scolastico; *e*) dare una legge organica all'assistenza scolastica; *f*) affidare a una Commissione di parlamentari la sistemazione giuridica della scuola materna. Inoltre approva un o. d. g. *Troisi* in cui si fanno voti affinché la riforma della scuola abbia inizio dalla scuola materna e che, in attesa di tale assetto, sia disposto un coordinamento fra tutti gli organi statali che operano a favore dell'educazione e dell'assistenza dell'infanzia.

*Proposta di legge* del dep. Garignani ed altri, ann. l'11 febbraio 1953, svolta e presa in considerazione il 26 febbraio 1953 (C. n. 3185): *Provvedimenti a favore degli insegnanti di scuole elementari e medie mutilati ed invalidi di guerra.* — Propone che a detti insegnanti già abilitati o inclusi nei ruoli speciali transitori sia consentita l'immediata immissione nei ruoli ordinari. Potranno anche esservi ammessi gli insegnanti mutilati e invalidi di guerra non abilitati, che abbiano esercitato per non meno di tre anni scolastici l'insegnamento in scuole governative ed abbiano conseguito nell'ultimo triennio la classifica di « buono ». Offre inoltre agli insegnanti volenterosi la possibilità di migliorare la loro carriera scolastica mediante periodici concorsi con la sola prova orale. Stabilisce che per gli incarichi e le supplenze si darà la precedenza assoluta ai mutilati e invalidi di guerra. — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa.

*Proposta di legge* del dep. Scaglia ed altri, ann. il 4 marzo 1953, svolta e presa in considerazione il 13 marzo 1953 (*C n. 3225, S. n. 2974): *Aumento del contributo per il finanziamento dei centri didattici.* — Propone di elevare il contributo annuo a 34 milioni. — La Commissione Istruzione della Camera il 25 marzo 1953 lo riduce a 25 milioni. — Rimasta al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Interr.* D'Ambrosio, ann. 15 giugno 1948: Corresponsione delle competenze arretrate agli insegnanti napoletani dei « corsi popolari » e delle « case del fanciullo »; es. 21 giugno 1948.

*Interr.* Lozza, ann. 28 luglio 1948: Mantenimento dei « comandi » nelle scuole elementari e secondarie per l'anno scolastico 1948-49 (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Lupis, ann. 3 agosto 1948: Estensione agl' insegnanti decorati di medaglia d'argento o d'oro al valor militare dei benefici previsti per le insegnanti vedove di guerra (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Colitto, ann. 15 settembre 1948: Provvedimenti a favore degli insegnanti degli istituti di istruzione comunali parificati; es. 29 novembre 1948.

*Mozione* sen. Sacco, letta 17 settembre 1948: Istituzione di una organizzazione direttiva centrale per lo studio dei problemi relativi all'orientamento professionale; svolta 8 dicembre 1948. — La mozione è trasformata in un o. d. g. che viene approvato dal Senato (per la proposta di legge del sen. Sacco, presentata successivamente, v. innanzi).

*Interr.* Lecciso, ann. 13 ottobre 1948: Sistemazione degli insegnanti delle scuole secondarie ed elementari; es. 25 gennaio 1949.

*Interr.* sen. Marconcini, ann. 27 ottobre 1948: Insegnamento obbligatorio della lingua francese nelle Valli Valdesi del Pinerolese (r. s.); es. 15 febbraio 1949.

*Interr.* sen. Braschi, ann. 27 novembre 1948: Adozione e uso dei testi scolastici in rapporto alle esigenze scolastiche e ai bilanci familiari; es. 27 marzo 1949.

*Interr.* sen. Caristia, ann. 1° dicembre 1948: Vigilanza su certe scuole private, che funzionano esclusivamente a scopo di lucro; es. 5 febbraio 1949.

*Interr.* Lozza, ann. 15 marzo 1949: Disposizioni a favore degli insegnanti che ricoprono la carica di sindaco o di assessore (r. s.); es. 18 maggio 1949.

*Interr.* Lozza, ann. 7 luglio 1949: « Sedi provvisorie » e « comandi » per l'anno scolastico 1949-50 (r. s.); es. 12 dicembre 1949.

*Interr.* sen. Reale, ann. 27 settembre 1949: Insegnamento presso le scuole medie ed elementari delle norme sulla circolazione stradale (r. s.); es. 16 novembre 1949.

*Interr.* Lozza, ann. 13 ottobre 1949: Dati statistici relativi alla situazione scolastica nel 1948-49 (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Belloni, ann. 20 ottobre 1949: Politica scolastica e riduzioni ferroviarie per studenti (r. s.); es. 15 dicembre 1949.

*Interr.* Rocchetti, Greco e Veronesi, ann. 22 ottobre e 28 novembre 1949 e 27 febbraio 1953: Disciplina della scelta dei libri di testo nelle scuole (r. s.); es. 25 febbraio e 31 gennaio 1950 e 25 marzo 1953.

*Interr.* Lozza, ann. 29 ottobre 1949: Mantenimento in servizio a domanda degli insegnanti collocati a riposo (r. s.); es. 13 febbraio 1950.

*Interr.* Troisi, ann. 19 novembre 1949: Sdoppiamento delle classi nelle scuole elementari e medie nella provincia di Bari (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interp.* Lozza, ann. 24 novembre 1949: Stato di disagio della scuola statale.

*Interr.* Tozzi Condivi, ann. 14 dicembre 1949: Diffusione nelle scuole pubbliche delle norme per la prevenzione degli incidenti stradali (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Giacchero, ann. 26 aprile 1950: Riconoscimento ufficiale del titolo di insegnante di esperanto (r. s.); es. 24 giugno 1950.

*Interr.* Lozza, ann. 5 maggio 1950: Controllo sulle scuole private al fine di prevenire fatti scandalosi come quelli dell'Istituto Toniolo di Centocelle; es. 27 maggio 1950.

*Interr.* Diecidue, ann. 27 maggio 1950: Sospensione momentanea dell'istituzione di istituti governativi o di sezioni staccate in località ove già funzionano scuole regolarmente riconosciute gestite da comuni, province od enti; es. 27 settembre 1950.

*Interr.* sen. Baracco, ann. 26 settembre 1950: Chiusura anticipata dell'anno scolastico (r. s.); es. 6 ottobre 1950.

*Interr.* sen. De Gasperis, ann. 8 e 10 novembre 1950: Revisione del trattamento economico di tutti i professori e insegnanti in genere; es. 8 febbraio 1951.

*Interr.* Mondolfo, ann. 23 febbraio 1951: Rinnovamento della seconda e terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; es. 16 marzo 1951.

*Interr.* Bellavista, ann. 13 marzo 1951: Elezioni per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (r. s.); es. 10 aprile 1951.

*Interr.* Mondolfo, ann. 18 aprile 1951: Elezione in Bari dei rappresentanti degli insegnanti secondari dell'ordine tecnico nella seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; es. 12 giugno 1951.

*Interr.* Cremaschi Carlo, ann. 27 aprile 1951: Assegnazione di cattedre in tutti i concorsi per titoli (r. s.); es. 22 giugno 1951.

*Interr.* Lozza, ann. 28 giugno 1951: Stanziamenti a favore della scuola sui fondi E. R. P. per l'anno scolastico 1950-51 (r. s.); es. 8 agosto 1951.

*Interr.* Franceschini, ann. 26 ottobre 1951: Riesame dell'istituto del trasferimento « per servizio » quale misura disciplinare a carico di insegnanti che abbiano demeritato (r. s.); es. 27 novembre 1951.

*Interr.* Mussini, ann. 14 novembre 1951: Valutazione della qualità di capo-famiglia nel conferimento delle supplenze e degli incarichi; es. 21 marzo 1952.

*Interr.* Bottai, ann. 20 novembre 1951: Divieto ad un gruppo di insegnanti di recarsi nell'Unione Sovietica per studiare quell'ordinamento scolastico (r. s.); es. 18 dicembre 1951.

*Interr.* Lozza, ann. 28 novembre 1951: Provvedimenti per l'utilizzazione degli insegnanti di ogni ordine e grado titolari e incaricati nelle zone alluvionate (r. s.); es. 18 dicembre 1951.

*Interr.* D'Amore, ann. 30 novembre 1951: Provvedimenti in materia scolastica nella provincia di Avellino (r. s.); es. 22 gennaio 1952.

*Interr.* Franceschini, ann. 4 dicembre 1951: Facoltà ai provveditori agli studi di disporre lo sdoppiamento di classi o la costituzione di sezioni staccate di scuole elementari e medie (r. s.); es. 18 dicembre 1951.

*Interr.* Luzzatto, ann. 13 dicembre 1951: Provvedimenti per assicurare la serietà del pubblico insegnamento; es. 5 maggio 1952.

*Interr.* sen. Locatelli, ann. 24 gennaio 1952: Reintegrazione in servizio di professori compromessi con il passato regime fascista (r. s.); es. 23 febbraio 1952.

*Interr.* Lozza, ann. 15 febbraio 1952: Statistica delle classi di scuole elementari e secondarie istituite nell'anno scolastico 1951-52 (r. s.); es. 25 marzo 1952.

*Interr.* Arata, ann. 20 febbraio 1952: Igiene mentale nelle scuole (r. s.); es. 24 aprile 1952.

*Interr.* Castellarin, ann. 11 marzo 1952: Situazione della scuola slovena in Italia (r. s.); es. 9 aprile 1952.

*Interr.* Foderaro, ann. 24 giugno 1952: Aumenti dei posti messi a concorso per i r. s. t. delle scuole medie e elementari (r. s.); es. 12 luglio 1952.

*Interp.* sen. Lamberti, ann. 14 marzo 1952: Sui nuovi programmi scolastici affrontati dalla consulenza didattica nazionale.

*Interr.* Calandrone, ann. 9 aprile 1952: Cessazione delle lezioni nelle scuole di Catania il 5 aprile 1952 per la morte dell'Arcivescovo (r. s.); es. 6 maggio 1952.

*Interr.* Lozza e Mondolfo, ann. 14 maggio 1952: Stato giuridico degli insegnanti fuori ruolo delle scuole elementari e secondarie (r. s.); es. 16 giugno 1952.

*Interr.* Lozza, ann. 3 dicembre 1952: Sistemazione giuridica degli insegnanti delle scuole di lingua slovena e validità dei titoli di studio in esse conseguiti (r. s.); es. 23 dicembre 1952.

*Interr.* sen. Conti, ann. 13 gennaio 1953: Provvedimenti atti a promuovere un più pratico insegnamento della geografia del nostro Paese (r. s.); es. 27 febbraio 1953.

*Interr.* Clocchiatti, ann. 17 gennaio 1953: Esaurimento delle graduatorie dei concorsi a posti di r. s. t. (r. s.); es. 20 febbraio 1953.

*Interp.* sen. Conti, ann. 30 gennaio 1953: Avviamento dei giovani a studi per i quali abbiano attitudine e vocazione.

*Interp.* sen. Lanzetta, ann. 3 marzo 1953: Tragici avvenimenti tra la gioventù studiosa.

2. ISTRUZIONE MATERNA (v. pure: *Maternità e infanzia - Previdenza sociale* (Istituto naz. assistenza dipendenti enti locali)

*Proposta di legge* del sen. Riccio, ann. l'11 dicembre 1948 (* S. n. 170, C. n. 385): *Soppressione dell'Opera pia asilo « Francesco Girardi » e suo assorbimento da parte del comune di Napoli. — Legge 10 gennaio 1950, n. 11.*

**Disegno di legge* pres. il 19 febbraio 1949 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 277, C. n. 447): *Aumento del contributo a favore degli asili infantili israelitici di Roma.* — A decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, è elevato da lire 11.500 a lire 300.000 annue. — *Legge 27 maggio 1949, n. 427.*

*D. P. R. 8 settembre 1950, n. 951:* Erezione in ente morale dell'Asilo infantile con sede in Colle Val d'Elsa (Siena).

*Interr.* Latorre, ann. 20 luglio e 25 settembre 1950: Limitazione dell'afflusso di religiose nelle scuole materne della provincia di Taranto (r. s.); es. 25 settembre e 26 ottobre 1950.

*Interp.* Bima, ann. 21 dicembre 1950: Grave situazione degli asili retti da Opere pie.

*Interr.* Geraci, ann. 15 giugno 1951: Nuovo organico per le maestre giardiniere del comune di Roma (r. s.); es. 5 luglio 1951.

*Interr.* Almirante e Capalozza, ann. 12 maggio 1952: Trattamento economico degli insegnanti delle scuole materne (r. s.); es. 10 giugno 1952.

*Interr.* Saggin, ann. 10 febbraio 1953: Contributi agli asili infantili per l'assistenza gratuita ai bambini (r. s.); es. 25 marzo 1953.

3. ISTRUZIONE ELEMENTARE (v. pure le sottovoci: *Disp. comuni* e *Istruzione popolare* e le voci: *Ciechi e sordomuti - Concorsi;* per le case ai maestri, v. *Case economiche e popolari:* Disp. gen.)

*D. l. 16 aprile 1948, n. 550*: Sospensione, per l'anno scolastico 1947-48, dell'applicazione dell'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con r. d. 5 febbraio 1928, n. 577. — Dà facoltà al Ministro della pubblica istruzione di trattenere in servizio per l'anno scolastico 1947-48 i maestri elementari, che, pur avendo raggiunto i limiti di età e di servizio o non superato il 70° anno di età, siano in grado di prestare opera proficua. — Ratificato in blocco con *legge 21 marzo 1953, n. 190* (C. n. 520-172, S. n. 2659).

*D. l. 16 aprile 1948, n. 551*: Abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 31 maggio 1943, n. 570, relativa al concorso speciale per incaricati delle direzioni didattiche rurali. — Ratificato in blocco con *legge 21 marzo 1953, n. 190* (C. n. 520-172,S. n. 2659).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 817*: Concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari. — Stabilisce che la metà dei posti di insegnante che si rendono annualmente vacanti nelle scuole elementari dei comuni sede di capoluogo di provincia, è riservata ai vincitori dei concorsi magistrali. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-90, S. n. 1521). — La Commissione speciale della Camera lo ratifica il 2 febbraio 1951 riducendo ad un terzo l'aliquota dei posti riservati ai vincitori dei concorsi. — *Legge 29 giugno 1951, n. 550.*

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1066*: Estensione dal 1° ottobre 1948 ai maestri elementari del trattamento di quiescenza vigente per gli altri impiegati statali e conseguente abolizione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-45, S. n. 1137) (v. *Pensioni civili e militari*). — Rimasto presso la Commissione speciale del Senato in sede legislativa (n. 1137-*B*).

**Disegno di legge* pres. il 13 ottobre 1948 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (C. n. 137, S. n. 160): *Determinazione della misura delle indennità di studio e di carica e del compenso per lavoro straordinario spettante al personale insegnante, direttivo, ispettivo e assistente delle scuole elementari e degli istituti governativi dei sordomuti.* — A decor-

rere dal 1° luglio 1948, l'indennità di studio per il personale delle scuole elementari è stabilita nella misura di lire 3.500 per il personale di ruolo e di lire 2.000 per quello non di ruolo. L'indennità di carica è di lire 3.500 per i direttori didattici di ruolo, di lire 2.500 per i maestri incaricati della supplenza di un circolo didattico, di lire 4.500 per gli ispettori scolastici di ruolo e di lire 4.000 per i direttori didattici incaricati della supplenza di una circoscrizione scolastica. L'indennità per lavoro straordinario è fissata nella misura mensile di lire 750 per il personale di ruolo e di lire 450 per quello non di ruolo, ed è corrisposta limitatamente al periodo dal 1° ottobre al 31 luglio per il personale insegnante ed assistente e dal 1° settembre al 31 luglio per il personale direttivo ed ispettivo. Analogo trattamento si dispone a favore del personale degli istituti governativi dei sordomuti.

La Commissione Istruzione della Camera, il 4 dicembre 1948, approva gli ordini del giorno presentati dai dep. *Rescigno, Pierantozzi, Sailis* e *Bertola*, che invitano il Governo ad estendere i benefici contemplati nella presente legge ad altre categorie d'insegnanti, ai provveditori agli studi ed ai funzionari dell'amministrazione statale e periferica. — *Legge 7 gennaio 1949, n. 5.*

I *bilanci pubblica istruzione*, dall'esercizio *1948-49* al *1952-53*, autorizzano la spesa di 100 milioni quale concorso straordinario dello Stato nelle spese da sostenersi da comuni e da corpi morali per la ricostruzione e la riparazione dell'arredamento e del materiale didattico delle scuole elementari, distrutti o danneggiati da eventi bellici. — *Leggi 30 ottobre 1948, n. 1261; 31 ottobre 1949, n. 780; 31 ottobre 1950, n. 850; 24 ottobre 1951, n. 1106; 30 ottobre 1952, n. 1330.*

*Proposta di legge* dei dep. Bertola e Titomanlio Vittoria, ann. il 21 dicembre 1948 (C. n. 258): *Modificazioni al testo unico sull'ordinamento dell'amministrazione locale per l'istruzione elementare 5 febbraio 1928, n. 577 (1195).* — Riguarda l'ordinamento delle scuole « sussidiate » di cui propone la trasformazione in scuole « sussidiarie ». Prevede agevolazioni per gli insegnanti di dette scuole. — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera.

**Disegno di legge* pres. l'8 febbraio 1949 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (C. n. 327, S. n. 287): *Sospensione, per l'anno scolastico 1948-49, dell'applicazione dell'articolo 134 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sull'istruzione elementare.* — Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di trattenere in servizio i maestri elementari che, pur avendo raggiunto i limiti di età e di servizio, non abbiano superato il 70° anno di età al 30 settembre 1948 e siano ancora in grado di prestare opera proficua. — *Legge 21 aprile 1949, n. 223.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-10, S. n. 762): *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, concernente il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo della scuola elementare.* — Su proposta del dep. *Martino Gaetano*, la Commisione speciale ratifica della Camera delibera il 22 novembre 1949 lo stralcio e la ratifica con l'aggiunta di un comma all'articolo 2, concernente l'inquadramento degli attuali ispettori scolastici capi. — *Legge 23 marzo 1950, n. 189.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-42, S. n. 1098): *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, concernente il riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari.* — La Commissione speciale della Camera approva il 31 maggio 1950, su proposta del rel. *Titomanlio Vittoria*, la ratifica del d. l. n. 499, con alcune modifiche per cui si stabilisce lo svolgimento della carriera degli insegnanti elementari dal grado XII all'VIII (Gruppo *B*) a partire dal 1° luglio 1951, la riduzione in alcuni casi del periodo di prova e l'applicazione della legge anche al personale insegnante delle scuole parificate ex-agrarie. — La Commissione speciale del Senato esamina il provvedimento nelle sedute del 16 giugno 1950 e del 22 e 26 marzo 1952 e lo approva con alcune modifiche proposte dal rel. *Ferrabino* per cui la carriera degli insegnanti elementari si svolge dal grado XII all'VIII a decorrere dal 1° aprile 1952; restano soppresse tutte le altre modifiche. — *Legge 23 aprile 1952, n. 526.*

*Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (*C. n. 520-190, S. n. 2713): *Ratifica del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1002*, concernente adeguamento dei compensi, dei premi e delle indennità dovuti agli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche ed in opere integrative della scuola e delle retribuzioni ed assegni al personale non di ruolo delle scuole magistrali. — Rimasto presso la Commissione speciale del Senato in sede deliberante.

*Proposta di legge* dei dep. Pucci Maria e Carcaterra, ann. il 27 settembre 1949 (C. n. 786): *Modifica della lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373*, sul conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali. — Stabilisce che ai concorsi per titoli per direttore didattico possono partecipare anche i maestri elementari che, avendo prestato non

meno di 12 anni di servizio di ruolo, siano forniti di diploma di abilitazione all'ufficio direttivo. — *Decaduta* (la disposizione è stata inserita nel disegno di legge C. n. 520-16, S. n. 800, v. alla sottovoce *Disposizioni comuni*).

*Proposta di legge* del dep. Rapelli ed altri, ann. il 20 ottobre 1949 (C. n. 828): *Indennità di buonuscita per i maestri elementari.* — Assorbita dal disegno di legge S. n. 935, C. n. 1902 (v. *Pensioni civili e militari*).

*Proposta di legge* dei dep. D'Ambrosio e Parente, ann. 7 marzo 1950 (C. n. 1137): *Collocamento in aspettativa dei maestri laureati di ruolo che insegnano quali incaricati per le scuole secondarie.* — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera.

*Disegno di legge* pres. il 22 marzo 1950 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 935, C. n. 1902): *Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari* (v. *Pensioni civili e militari*). — *Legge 13 giugno 1952, n. 690.*

**Disegno di legge* pres. il 29 luglio 1950 (*urg.*) dal Min. del lavoro e previdenza sociale Marazza (S. n. 1248, C. n. 1585): *Provvedimenti a favore dei lavoratori assicurati per la tubercolosi.* — La Commissione Lavoro del Senato, in sede deliberante, approva il 5 ottobre 1950, su proposta del rel. *Monaldi*, la parificazione dei maestri e dei direttori didattici a tutti gli altri lavoratori nel trattamento corrisposto all'assicurato per tutta la durata del ricovero (v. pure *Assicurazioni sociali:* Malattie). — *Legge 27 ottobre 1950, n. 887.*

**Disegno di legge* pres. il 27 settembre 1950 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (S. n. 1298, C. n. 1642): *Collocamento in missione per un triennio presso la facoltà di magistero e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati di maestri elementari di ruolo per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.* — A tale scopo possono essere collocati in missione 60 maestri, i quali conservano la sede e il diritto allo stipendio e all'indennità di carovita e di studi. — *Legge 3 gennaio 1951, n. 41.*

*Proposta di legge* del sen. Gelmenti ed altri, ann. il 10 novembre 1950 (S. n. 1367): *Provvedimenti a favore degli ex dirigenti di scuole rurali* (v. *Concorsi*). — Rimasta presso la Commissione Istruzione del Senato in sede deliberante.

**Disegno di legge* pres. il 15 dicembre 1950 dal Min. *ad interim* dell'Africa italiana De Gasperi (C. n. 1719, S. n. 1529): *Inquadramento dei maestri elementari del ruolo di cui al 1° comma dell'articolo 35 del regio decreto-legge 21 luglio 1936, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 268, nel gruppo* B *dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato.* — Riguarda il ruolo dei maestri destinati all'insegnamento nelle scuole dell'Africa già italiana. — *Legge 11 aprile 1951, n. 442.*

**Proposta di legge* dei dep. Numeroso e De Michele, ann. il 15 marzo 1951 (C. n. 1903, S. n. 1924): *Integrazione del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, circa il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei comuni autonomi.* — Prevede la ricostruzione della carriera, ai soli effetti giuridici, dei direttori didattici del comune di Caserta che vennero danneggiati per effetto della soppressione della provincia di Caserta. — *Legge 18 dicembre 1951, n. 1569.*

*Proposta di legge* dei dep. Titomanlio Vittoria e Valandro Gigliola, ann. l'8 maggio 1951 (C. n. 1969): *Modificazioni all'articolo 295 della legge 26 aprile 1928, n. 1297, concernente: Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare.* — Propone che alle scuole femminili e alle prime e seconde classi maschili siano assegnate le maestre e alle classi miste maestri e maestre. — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa.

*Proposta di legge* del dep. Belloni, ann. il 23 gennaio 1952 (C. n. 2480): *Graduale assorbimento degli insegnanti elementari dei ruoli speciali transitori nei ruoli organici.* — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa.

*Proposta di legge* dei sen. Tignino e Tonello, ann. il 9 maggio 1952 (S. n. 2337): *Valutazione dell'anzianità eccedente i 13 anni di permanenza nel grado IX, ai soli effetti dell'assegno di riposo, in favore dei maestri elementari che andranno in pensione dal 1° ottobre 1952.* — Rimasta presso la Commissione Istruzione del Senato in sede deliberante.

*Proposta di legge* del dep. Pavan ed altri, ann. il 14 maggio 1952 (C. n. 2710): *Stabilità di sede ai maestri dei ruoli speciali transitori.* — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera.

*D. P. R. 25 luglio 1952, n. 4515:* Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale di assistenza magistrale, con sede in Roma.

*D. P. R. 30 agosto 1952, n. 1969:* Approvazione del regolamento recante norme per l'assegnazione di posti di missione presso le facoltà di magistero e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati ai maestri elementari di ruolo.

*Proposta di legge* del dep. Zagari, ann. il 14 ottobre 1952, svolta e presa in considerazione il 25 febbraio 1953 (*C. n. 2947, S. n. 3020): *Revisione della carriera del personale di vigilanza della scuola elementare.* — Stabilisce che i direttori didattici siano

inquadrati nei gradi VII e VIII del gruppo *B* e gli ispettori didattici nel grado 6°. — Fusa con l'analoga proposta Morelli (v. oltre) e approvata nel testo di quest'ultima il 25 marzo 1953, dalla Commissione Istruzione della Camera. — Rimasta al Senato (da assegnare alla Commissione).

**Disegno di legge* pres. il 21 ottobre 1952 dal Min. della pubblica istruzione Segni (C. n. 2972, S. n. 2744): *Istituzione di commissioni per gli incarichi direttivi e di insegnamento nelle scuole elementari e per i trasferimenti dei maestri.* — Istituisce tre distinte commissioni presso ogni provveditorato agli studi con il compito di esaminare le domande e i documenti degli aspiranti e formare le graduatorie per l'attribuzione degli incarichi direttivi e di insegnamento nelle scuole elementari statali e per i trasferimenti su domanda dei maestri di ruolo; regola la formazione delle commissioni stesse a cura del provveditore agli studi e la loro composizione a seconda del numero delle domande presentate. Stabilisce che l'incarico della supplenza dei circoli didattici privi di titolare sia conferito a maestri di ruolo della provincia in base ad una graduatoria formata secondo norme impartite dal Ministero della pubblica istruzione. Fissa il trattamento economico spettante ai componenti le suddette commissioni. — *Legge 31 gennaio 1953, n. 41.*

In sede di discussione del *bilancio pubblica istruzione 1952-53* (C. n. 2706), la Camera approva il *23 ottobre 1952* un o. d. g. *Sabatini* con cui chiede che sia risolta la questione dell'inquadramento dei direttori didattici e degli ispettori scolastici.

*Proposta di legge* del dep. Piasenti ed altri, ann. il 10 febbraio 1953 (C. n. 3181): *Assunzione nei ruoli dei maestri idonei del concorso magistrale bandito con ordinanza 2720 del 12 agosto 1950.* — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa.

*Proposta di legge* del dep. Morelli ed altri, ann. il 4 marzo 1953, svolta e presa in considerazione il 23 marzo 1953 (*C. n. 3226, S. n. 3020): *Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo per le scuole elementari.* — Propone che detto ruolo sia composto di 2402 posti di cui 2121 direttori didattici (gradi VII e VIII) e 281 ispettori didattici (grado VI). — Approvata dalla Commissione Istruzione della Camera il 25 marzo 1953 insieme all'analoga proposta Zagari (v. innanzi) di cui assume il titolo. — Rimasta al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Interr.* Giammarco, Angelucci Mario, Preti e Truzzi, ann. 7 e 17 giugno e 27 ottobre 1948 e 7 marzo 1949: Trasferimenti dei maestri elementari (r. s.); es. 3 agosto, 17 settembre e 20 dicembre 1948 e 18 maggio 1949.

*Interr.* Rescigno, ann. 11 giugno 1948: Sistemazione delle scuole sussidiate (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Fanelli, ann. 8 luglio 1948: Arredamento delle scuole elementari della Provincia di Frosinone; es. 11 ottobre 1948.

*Interr.* Rescigno, ann. 30 luglio 1948: Riordinamento delle direzioni didattiche per le scuole elementari (r. s.); es. 14 settembre 1948.

*Interr.* Casalinuovo, ann. 15 settembre 1948: Riforma dell'ordinamento della vigilanza scolastica (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Lozza, ann. 22 settembre 1948: Modifica alle norme in materia di concorsi magistrali (r. s.); es. 22 ottobre 1948.

*Interr.* Lozza e Amendola Pietro, ann. 22 settembre 1948 e 20 novembre 1951: Indennità di studio agli insegnanti elementari (r. s.); es. 20 dicembre 1948 e 11 dicembre 1951.

*Interr.* Failla e Monticelli, ann. 23 settembre 1948 e 10 gennaio 1951: Inclusione nei ruoli transitori degli insegnanti delle scuole sussidiate (r. s.); es. 20 dicembre 1948 e 31 gennaio 1951.

*Interr.* Rescigno e Lecciso, ann. 21 ottobre e 9 dicembre 1948: Valutazione del servizio prestato nelle scuole secondarie dagli insegnanti elementari per l'ammissione ai r. s. t. (r. s.); es. 9 febbraio e 29 marzo 1949.

*Interr.* Russo Perez, ann. 15 novembre 1948: Inquadramento nei ruoli governativi degli insegnanti del ruolo Libia (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* sen. Zelioli, ann. 16 novembre 1948: Piena efficacia giuridica al concorso espletato il 18 e 19 marzo 1944 per posti di direttore didattico tra ex dirigenti delle scuole rurali (r. s.); es. 9 dicembre 1948.

*Interr.* Lecciso, Monticelli, Greco e Silipo, ann. 22 e 24 novembre 1948, 26 marzo 1949 e 12 novembre 1951: Collocamento degli insegnanti abilitati ed idonei nei ruoli transitori (r. s.); es. 9 febbraio e 18 maggio 1949 e 11 dicembre 1951.

*Interr.* Lozza, ann. 9 dicembre 1948: Istituzione di nuove scuole elementari statali (r. s.); es. 29 marzo 1949.

*Interr.* Leone Giovanni, ann. 17 dicembre 1948: Sdoppiamento di classi nel circolo didattico di Marcianise; es. 4 maggio 1949.

*Interr.* Clocchiatti, ann. 21 dicembre 1948 e 21 settembre 1949: Insegnamento religioso nelle scuole elementari (r. s.); es. 8 marzo e 14 novembre 1949.

*Interr.* Monterisi, ann. 16 febbraio 1949: Agevolazioni alle maestre elementari nel periodo dell'allattamento (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* Bonino, ann. 21 maggio 1949: Distribuzione del materiale didattico e di cancelleria offerto dalla federazione americana per la protezione dell'infanzia (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* Casalinuovo, ann. 20 giugno 1949, es. 31 gennaio 1950; Lozza, ann. 16 dicembre 1949, es. 31 gennaio 1950; Amendola Pietro, ann. 17 marzo 1950, es. 24 giugno 1950; Castellarin, ann. 14 ottobre 1952, es. 30 ottobre 1952: Indennità di studio e straordinari ai maestri dei r. s. t. (r. s.).

*Interr.* Ariosto, ann. 19 luglio 1949: Sulla opportunità di indire concorsi magistrali entro i primi mesi del 1950; es. 30 novembre 1949.

*Interr.* De Vita, ann. 21 luglio 1949: Mantenimento in servizio dei maestri elementari fino al 70° anno di età (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* Clocchiatti, ann. 21 settembre 1949: Valutazione agli effetti della promozione ad ordinario di ruolo dell'attività svolta negli uffici dai maestri elementari (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* D'Ambrosio, ann. 24 ottobre 1949: Concessione degli sdoppiamenti richiesti dal Provveditorato di Napoli per gli insegnanti delle scuole primarie; es. 13 febbraio 1950.

*Interr.* D'Ambrosio, ann. 26 ottobre 1949: Definizione delle graduatorie suppletive dei ruoli speciali transitori degli insegnanti delle scuole elementari; es. 1° marzo 1950.

*Mozione* D'Ambrosio, letta 13 dicembre 1949: Provvedimenti per eliminare la grave situazione delle scuole primarie verificatasi in seguito ai mancati sdoppiamenti.

*Interr.* Lecciso, ann. 15 dicembre 1949: Sdoppiamento delle classi elementari nelle scuole del Mezzogiorno (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Titomanlio Vittoria, ann. 31 gennaio 1950: Trattamento giuridico-economico degli insegnanti delle scuole elementari parificate (r. s.); es. 4 marzo 1950.

*Interr.* Foderaro, ann. 23 febbraio 1950: Insegnamento della musica e del canto corale nelle scuole elementari (r. s.); es. 19 aprile 1950.

*Interr.* Lettieri, ann. 27 aprile 1950: Insegnamento di nozioni scientifiche e pratiche di igiene e di agraria nella 3ª, 4ª e 5ª classe elementare; es. 15 luglio 1950.

*Interr.* Amicone, ann. 28 aprile 1950: Trasferimento per servizio dei maestri elementari che partecipano alla vita politica e sindacale; es. 27 maggio 1950.

*Interr.* Rescigno, ann. 4 maggio 1950: Provvedimenti a favore dei maestri provvisori che hanno prestato servizio in Dalmazia (r. s.); es. 1° giugno 1950.

*Interr.* Chiarini, ann. 9 maggio, es. 31 giugno 1950; Preti, ann. 31 maggio, es. 24 giugno 1950; Murdaca, ann. 31 maggio, es. 6 luglio 1950; Almirante, ann. 21 settembre, es. 24 ottobre 1951; Rescigno, ann. 27 settembre 1951 e 21 febbraio 1952, es. 26 ottobre 1951 e 14 marzo 1952; Caserta, ann. 14, es. 27 novembre 1951; D'Ambrosio, ann. 14 novembre, es. 11 dicembre 1951: Incarichi e supplenze nelle scuole elementari (r. s.).

*Interr.* sen. Merlin Angelina, ann. 11 maggio 1950: Inchiesta sugli atti di banditismo commessi da alunni di 4ª e 5ª elementare ad Arquà Polesine; es. 10 giugno 1950.

*Interr.* Monterisi, ann. 1° luglio 1950: Limite di inizio del servizio da parte dei maestri fuori ruolo per aver diritto a percepire lo stipendio durante le vacanze estive (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Marotta, Covelli e Foderaro, ann. 15 luglio, e 20 ottobre 1950 e 11 aprile 1951: Assegnazione di una sede stabile ai maestri appartenenti ai ruoli speciali transitori (r. s.); es. 25 settembre, e 17 novembre 1950 e 27 aprile 1951.

*Interr.* Guadalupi, ann. 19 luglio 1950: Trattenimento in servizio dei maestri elementari e facoltà di ritirare le domande di collocamento a riposo per poter usufruire del beneficio della revisione della carriera (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Chatrian, ann. 24 luglio 1950: Valutazione del servizio militare di leva negli incarichi e supplenze per le scuole elementari (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Lettieri e Russo Perez, ann. 25 settembre, es. 4 ottobre 1950; Giua, ann. 25 settembre, es. 14 ottobre 1950; Fabriani, ann. 25 settembre, es. 26 ottobre 1950; Leone Marchesano, ann. 7 ottobre, es. 26 ottobre 1950; Monticelli, ann. 14 ottobre, es 11 novembre 1950; Silipo, ann. 24 novembre, es. 14 dicembre 1950; Palazzolo, ann. 5 dicembre 1951, es. 25 gennaio 1952: Promozioni di direttori didattici (r. s.).

*Interr.* Cuttitta, ann. 25 settembre, es. 10 ottobre 1950; Preti, ann. 25 settembre es. 14 ottobre 1950; Foderaro, ann. 10 aprile e 12 giugno, es. 12 giugno e 15 luglio 1951; Rescigno, ann. 13 settembre es. 24 ottobre 1951; Natali Ada, ann. 4 ottobre, es. 20 novembre 1951; Almirante, ann. 29 gennaio, es. 19 febbraio 1952; Lozza, ann. 10 giugno, es. 17 luglio 1952: Concorsi a posti direttivi nelle scuole elementari (r. s.).

*Interr.* Messinetti, ann. 26 ottobre 1950: Atto di arbitrio e di persecuzione politica da parte del provveditore agli studi di Catanzaro ai danni di un insegnante; es. 1° dicembre 1950.

*Interr.* Paolucci, ann. 15 novembre 1950: Provvedimenti a carico degli insegnanti delle scuole elementari di Cupello (Chieti); es. 12 dicembre 1950.

*Interr.* Ferraris, ann. 13 dicembre 1950: Sclassificazione delle scuole per scarsità di alunni (r. s.); es. 23 gennaio 1951.

*Interr.* Paolucci, ann. 15 dicembre 1950: Revoca del trasferimento dell'insegnante Guido Fabrizio; es. 9 febbraio 1951.

*Interr.* Guadalupi, Reali, D'Ambrosio e Lozza, ann. 21 dicembre 1950, 15 novembre 1951, 30 aprile 1952 e 27 febbraio 1953: Trasferimenti degli insegnanti elementari (r. s.); es. 25 gennaio e 4 dicembre 1951, 10 giugno 1952 e 31 marzo 1953.

*Interr.* Lozza, ann. 17 gennaio 1951: Liquidazione ai maestri delle indennità di studio e per lavoro straordinario e del premio di presenza; es. 13 marzo 1951.

*Interr.* Lozza, ann. 15 febbraio 1951: Modifica alla disposizione relativa alla indennità di carica e di studio del personale insegnante in aspettativa per ragioni di salute (r. s.); es. 17 aprile 1951.

*Interr.* Mancini, ann. 21 febbraio 1951: Situazione degli insegnanti elementari tubercolotici dimessi per stabilizzazione clinica (r. s.); es. 12 giugno 1951.

*Interr.* Latorre, D'Agostino e D'Ambrosio, ann. 13 marzo e 18 aprile 1951 e 2 febbraio 1952: Estensione ai maestri della facoltà di presentare domanda di incarico presso due Provveditorati (r. s.); es. 17 e 27 aprile 1951 e 5 marzo 1952.

*Interr.* D'Ambrosio, ann. 19 aprile 1951: Nuovi concorsi per i ruoli speciali transitori dei maestri elementari (r. s.); es. 17 maggio 1951.

*Interr.* Colitto, ann. 24 aprile 1951: Passaggio nei ruoli organici dei maestri compresi nei r. s. t. (r. s.); es. 12 giugno 1951.

*Interr.* Lozza, ann. 27 giugno 1951: Numero complessivo delle scuole e delle classi elementari di nuova istituzione per gli anni scolastici 1950-51 e 1951-52 (r. s.); es. 2 agosto 1951.

*Interr.* Foderaro, ann. 31 luglio 1951: Riconoscimento dell'idoneità ai maestri elementari che abbiano riportato una votazione non inferiore a 96-175 (r. s.); es. 8 agosto 1951.

*Interr.* Pino, ann. 2 ottobre 1951: Esclusione di rappresentanti dei sindacati unitari, autonomi e dell'U. I. L. dalle commissioni presso i provveditorati per i trasferimenti dei maestri elementari (r. s.); es. 18 ottobre 1951.

*Interr.* D'Ambrosio, ann. 14 novembre 1951: Valutazione, nei corsi magistrali e nel conferimento delle supplenze, dell'insegnamento nei corsi di qualificazione per disoccupati; es. 21 marzo 1952.

*Interr.* D'Ambrosio e Rescigno, ann. 29 novembre 1951, es. 15 gennaio 1952; Colitto, ann. 12 dicembre, es. 21 dicembre 1951; Amendola Pietro, ann. 20 marzo, es. 4 aprile 1952; Giacchero, ann. 28 aprile, es 27 maggio 1952; Pagliuca, ann. 13 dicembre 1952, es. 7 gennaio 1953; Titomanlio Vittoria, ann. 18 gennaio es. 24 febbraio 1953; Bettinotti, ann. 12 marzo, es. 31 marzo 1953: Provvedimenti a favore dei maestri idonei ai concorsi magistrali (r. s.).

*Interr.* Perlingieri, ann. 30 novembre 1951: Non applicazione delle disposizioni regolanti la graduatoria di merito da parte del Provveditorato agli studi di Roma nel concorso magistrale (r. s.); es. 21 dicembre 1951.

*Interr.* Laconi, ann. 11 dicembre 1951: Concessione di trasferimenti ai maestri dei r. s. t. per giustificate esigenze familiari o di salute (r. s.); es. 17 gennaio 1952.

*Interr.* sen. Palermo, ann. 13 dicembre 1951: Assegnazione degli incarichi agli insegnanti secondo le relative graduatorie; es. 13 febbraio 1952.

*Interr.* Lozza, ann. 14 dicembre 1951: Equipollenza del diploma di filosofia e pedagogia rilasciato anteriormente all'anno 1937 ai titoli richiesti per l'incarico alla direzione didattica (r. s.); es. 22 gennaio 1952.

*Interr.* D'Ambrosio, ann. 23 gennaio 1952: Valutazione del diploma di metodo per le supplenze delle scuole elementari; es. 10 giugno 1952.

*Interr.* Pietrosanti, ann. 1° febbraio 1952: Insufficienza dell'insegnamento elementare in provincia di Latina; es. 18 giugno 1952.

*Interr.* Pino, ann. 15 febbraio 1952: Riordinamento della carriera dei maestri elementari (tramutata in r. s.); es. 24 aprile 1952.

*Interr.* Silipo, ann. 3 marzo 1952: Applicazione del r. d.-l. 4 giugno 1944, n. 158, per i maestri di ruolo forniti del diploma di direttore didattico (r. s.); es. 25 marzo 1952.

*Interr.* Corona Achille, ann. 5 marzo 1952: Migliore trattamento agli insegnanti fuori ruolo aventi carico di famiglia (r. s.); es. 25 marzo 1952.

*Interr.* Caserta, ann. 29 maggio 1952: Corsi nella provincia di Napoli per insegnanti elementari specializzati in « tracomatosi » (tramutata in r. s.); es. 19 giugno 1952.

*Interr.* Trulli, ann. 2 ottobre 1952: Classi differenziali per minorati psichici (r. s.); es. 30 ottobre 1952.

*Interr.* sen. Tignino, ann. 13 novembre 1952: Diniego del nulla osta ad insegnanti di province continentali che hanno chiesto l'assegnazione in scuole elementari della Sicilia (r. s.); es. 5 dicembre 1952.

*Interr.* Titomanlio Vittoria, ann. 13 dicembre 1952: Provvidenze a favore del personale insegnante non di ruolo (r. s.); es. 31 dicembre 1952.

*Interr.* Caccuri, ann. 19 dicembre 1952: Computo delle benemerenze di guerra per la promozione al grado VIII di insegnanti elementari (r. s.); es. 18 gennaio 1953.

*Interr.* Titomanlio Vittoria, ann. 18 gennaio 1953: Graduatoria preferenziale agli idonei nei concorsi magistrali nel conferimento degli incarichi (r. s.); es. 10 marzo 1953.

*Interr.* Preti, ann. 3 febbraio 1953: Agevolazioni agli insegnanti coniugi in province diverse (r. s.); es. 26 febbraio 1953.

*Interr.* Sammartino, ann. 3 marzo 1953: Valutazione del servizio militare e del periodo trascorso in prigione nei trasferimenti di insegnanti elementari di ruolo (r. s.); es. 25 marzo 1953.

ISTRUZIONE SECONDARIA (v. pure la sottovoce: *Disp. comuni* e la voce: *Concorsi*)

*DD. P. R. 14 febbraio 1948 (Gazz. Uff. nn. 69 e 70 del 1949)*: Istituzione di scuole medie governative ad unico corso nei comuni di Orte, Norcia, Agordo, Mazzarino, Salsomaggiore, Santa Margherita Ligure, Saronno e Valenza.

*D. l. 9 marzo 1948, n. 359*: Pagamento di compensi, indennità e propine da corrispondere ai membri delle Commissioni esaminatrici, al personale di segreteria e subalterno addetto agli esami presso le scuole magistrali governative, nonché ai rappresentanti del Ministero preposti agli esami di abilitazione presso le scuole magistrali legalmente riconosciute. — Ratificato in blocco con *legge 21 marzo 1953, n. 190* (C. n. 520-172, S. n. 2659).

*D. l. 21 aprile 1948, n. 577*: Conferimento di cattedre negli istituti medi di istruzione ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali. — Ratificato in blocco con *legge 21 marzo 1953, n. 190* (C. n. 520-172, S. n. 2659).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1034*: Valutazione del servizio di insegnamento elementare e medio per i concorsi a cattedre negli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole e corsi di avviamento professionale. — Ratificato in blocco con *legge 21 marzo 1953, n. 190* (C. n. 520-172, S. n. 2659.)

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1076*: Indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni, al personale di segreteria, tecnico e subalterno, per gli esami negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. — Ratificato in blocco con *legge 21 marzo 1953, n. 190* (C. n. 520-172, S. n. 2659.)

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1188*: Istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei licei classici. — Istituisce una cattedra per ogni 4 corsi completi. — Ratificato in blocco con *legge 21 marzo 1953, n. 190* (C. n. 520-172, S. n. 2659).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1221:* Norme concernenti gli aiutanti tecnici e il personale di servizio degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. — I macchinisti dei licei ginnasi e scientifici assumono la qualifica di « aiutanti tecnici ». Gli aiutanti dei licei ginnasi e il personale di servizio delle scuola medie e dei licei ginnasi sono a carico dello Stato e sono assunti mediante concorso per titoli; gli aiutanti tecnici e il personale dei licei scientifici sono a carico delle province, il personale di servizio degli istituti magistrali a carico dei comuni. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-73, S. n. 1543). — La Commissione speciale della Camera nella seduta del 15 febbraio 1951 ratifica il d. l. 1221 con alcune modifiche relative al personale di servizio, proposte dal rel. *D'Ambrosio*. — *Legge 29 giugno 1951, n 558.*

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1243:* Norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. — Sono istituiti il ruolo unico dei segretari (gr. B, dal gr. XII al IX) e degli applicati di segreteria (gr. C, dal gr. XIII al XII). Ogni istituto ha un segretario; qualora abbia meno di

250 alunni le funzioni di segretario sono affidate ad un applicato. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-223, S. n. 2724). — *Legge 21 marzo 1953, n. 219.*

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1276:* Conferimento delle supplenze e degli incarichi di insegnamento negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. — Le supplenze e gli incarichi (salvo quelli di materie professionali negli istituti e nelle scuole d'istruzione media tecnica che sono conferiti dai capi d'istituto) sono conferiti dal provveditore agli studi in base alle graduatorie e alle proposte di nomine presentate da una commissione composta di capi d'istituto, professori e funzionari del Provveditorato. — Ratificato in blocco con *legge 21 marzo 1953, n. 190* (C. n. 520-172, S. n. 2659).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1642:* Disposizioni concernenti la carriera del personale direttivo ed insegnante degli istituti di istruzione secondaria ed artistica. — I professori degli istituti e scuole di istruzione secondaria sono divisi in tre ruoli: la carriera di ruolo A (gr. *A*) si svolge dal grado X al VI, quella di ruolo *B* (gr. *A*) dal grado XI al VII, quella di ruolo *C* (gr. *B*) dal grado XII all'VIII. I professori degli istituti d'istruzione artistica e musicale sono divisi in 5 classi (tutte di gr. *A*). I presidi degli istituti di istruzione secondaria di II grado (o di I grado) sono promossi al grado V (o al gr. VI) dopo almeno 8 anni di esercizio dirrettivo nel gr. VI (o VII). — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-24, S. n. 825) — Su proposta del dep. *Martino Gaetano* la Commissione speciale della Camera lo ratifica il 7 gennaio 1950 con un comma aggiuntivo per cui si stabilisce l'applicazione delle disposizioni del decreto anche ai professori di scuole secondarie che siano incaricati delle funzioni di professore straordinario presso le Università. — La Commissione ratifica del Senato approva il provvedimento il 9 marzo con l'aggiunta di un altro comma concernente l'applicazione del trattamento più favorevole per gli insegnanti dei ruoli transitori normali. — *Legge 28 aprile 1950, n. 285.*

*Proposta di legge* del dep. Marchesi ed altri, ann. il 25 giugno 1948, svolta e non presa in considerazione il 7 luglio 1948 (C. n. 34): *Nomina di una Commissione di inchiesta parlamentare sulle condizioni delle scuole e degli istituti privati di istruzione media legalmente riconosciuti* (v. *Inchieste parlamentari*).

*Proposta di legge* del dep. Cessi ed altri, ann. il 28 luglio 1948 (C. n. 55): *Disciplina degli esami di abilitazione negli istituti tecnici e negli istituti magistrali, e degli esami di maturità nei licei classici, scientifici e artistici.* — Stabilisce che per il conseguimento dell'abilitazione o della maturità i candidati sono sottoposti al giudizio di speciali commissioni, composte di: un professore universitario (presidente), un preside (vicepresidente) e cinque insegnanti medi abilitati di cui almeno tre appartenenti ai ruoli governativi degli istituti medi superiori. Particolari disposizioni regolano la composizione delle commissioni per gli esami di maturità artistica. — Discussa unitamente all'analogo disegno di legge C. n. 579 (v. oltre) e assorbita dallo stesso.

*D. M. 7 settembre 1948 (Gazz. Uff. n. 217)*: Revoca del decreto 30 marzo 1946, relativo alla dichiarazione di inefficacia dei titoli di abilitazione all'insegnamento medio sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.

*Proposta di legge* del sen. Lamberti, ann. il 18 dicembre 1948 (*S. n. 200, C. n. 297): *Modificazioni alle norme che regolano il collocamento a riposo del personale direttivo e insegnante degli istituti di istruzione media e di istruzione artistica.* — Stabilisce che il collocamento a riposo sia disposto dal 1° ottobre successivo al compimento del 65° anno di età. — Approvata dalla Commissione Istruzione del Senato in sede deliberante il 18 gennaio 1949. — La Commissione Istruzione della Camera (rel. *Tesauro*) propone di approvare la proposta. — Rinviata la discussione alla Camera.

**Disegno di legge* pres. il 5 gennaio 1949 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (C. n. 269, S. n. 250): *Mantenimento in servizio, per gli anni 1947-48 e 1948-1949, del personale direttivo e insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, raggiunto dai limiti di età per il collocamento a riposo.* — Il mantenimento in servizio avviene solo a domanda e per coloro che siano riconosciuti idonei a prestare opera proficua alla scuola. — *Legge 26 febbraio 1949, n. 93.*

*D. P. R. 14 febbraio 1949, n. 236:* Regolamento peri concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo transitorio negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica.

*Disegno di legge* pres. il 24 maggio 1949 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (C. n. 579, S. n. 2230): *Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori.* — Stabilisce che le commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono annualmente nominate dal Ministro della pubblica istruzione, e sono composte del presidente e di sei membri. I presidenti sono scelti fra i docenti universitari, gli ispettori centrali, i provveditori a riposo e i presidi delle scuole secondarie superiori. I membri sono scelti

fra i professori di ruolo delle scuole governative e fra coloro che almeno siano in possesso del titolo statale dell'abilitazione (questi ultimi in numero non superiore alla metà). Il presidente e tutti i membri della commissione sono estranei alla scuola in cui sono iscritti gli alunni da esaminare, tranne uno, che appartiene a detta scuola, purché governativa o legalmente riconosciuta.

La Commissione Istruzione della Camera, in sede legislativa, esamina il provvedimento il 5 e 20 febbraio 1952. Sono approvati i primi tre articoli con diversi emendamenti proposti dai dep. *Grammatico*, *Caronia*, *Bertola*, *Lozza* e *Scaglia*, relativi alla scelta del presidente della commissione; in particolare si stabilisce che i liberi docenti devono essere o incaricati o assistenti di materie attinenti all'esame. Il 22 febbraio, su richiesta del prescritto numero dei componenti la Commissione, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea. Tale richiesta di rimessione è ritirata il 5 marzo e il disegno di legge è nuovamente discusso dalla Commissione Istruzione in sede legislativa il 7 marzo. I restanti articoli sono quindi approvati in un testo proposto dai relatori *Cessi* e *Scaglia* e dal Comitato dei nove. Tale testo stabilisce che i membri della commissione, forniti del solo titolo di abilitazione, debbano avere insegnato per almeno 3 anni nelle scuole secondarie superiori le materie su cui verte l'esame; che la commissione giudicatrice prima di procedere allo scrutinio per ogni singolo candidato, deve prendere conoscenza della carriera scolastica rispettiva, esaminando le pagelle e gli altri documenti scolastici; che ad ogni commissione, di regola, sono assegnati non meno di 80 e non più di 100 candidati. Inoltre sono approvate particolari disposizioni per gli esami in lingua tedesca nella provincia di Bolzano e un emendamento aggiuntivo *Marchesi* per cui la legge ha efficacia limitatamente agli esami di Stato dell'anno scolastico 1951-52.

Non viene invece esaminato dalla Commissione un controprogetto *Calosso* il quale prevede il rilascio di un « certificato di licenza » a conclusione degli studi in ogni ordine e grado di scuola. Tale certificato di licenza è rilasciato in base ai risultati scolastici del corso di studi e a prove di carattere interno. L'esame di Stato è invece prescritto per l'ammissione alle scuole secondarie inferiori e superiori e alle Università. Gli esami per l'ammissione alle scuole secondarie sono limitati a non più di due materie fondamentali del corso di studio al quale i candidati intendono accedere. Gli esami di Stato per l'ammissione alle università sono di quattro tipi: *a*) lingue e letterature moderne; *b*) lingue e letterature classiche; *c*) discipline storiche e filosofiche; *d*) discipline matematiche e scientifiche. I primi tre tipi consentono l'accesso alle facoltà giuridico-letterarie; il quarto alle facoltà scientifiche. Sono inoltre previsti esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento elementare e all'esercizio professionale per i candidati provenienti dagli istituti tecnici.

La Commissione Istruzione del Senato, in sede deliberante, discute il provvedimento il 26 marzo, il 2 e 24 aprile 1952; ma durante questa ultima seduta, in seguito a divergenze sulla composizione delle commissioni per gli esami di Stato, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea. — La maggioranza della Commissione (rel. *Lamberti*) ritiene che il provvedimento risponda essenzialmente a due fini: ridare pienamente all'esame di Stato il carattere di strumento, valido e giuridicamente ineccepibile, di accertamento e di selezione, ed assicurare nel modo migliore la parità di trattamento dei candidati provenienti da scuole non statali in confronto dei candidati provenienti da scuole statali. Ne propone l'approvazione con alcuni emendamenti che assicurano al Ministro una più larga possibilità di scelta dei presidenti delle commissioni e una maggiore libertà nel determinare in quali locali dovranno svolgersi le prove d'esame. La minoranza della Commissione (rel. *Della Seta*), pur accogliendo con alcune riserve la maggioranza delle disposizioni, si dichiara nettamente contraria all'ammissione fra i membri delle commissioni dei professori forniti del solo titolo di abilitazione, in quanto ciò porterebbe a conservare una posizione d'inferiorità della scuola statale rispetto a quella parificata.

Il Senato discute il provvedimento il 2 luglio unitamente al disegno di conversione dell'analogo d.-l. 24 giugno 1952, n. 649 (v. oltre). Intervengono nella discussione generale i sen. *Labriola*, *Venditti* e *Tonello*, contrari, perché ritengono che i disegni di legge rappresentino una minaccia al primato della scuola statale. Quindi, su precisazione del Min. *Segni* che dichiara che il disegno di legge è da considerarsi assorbito dal disegno di conversione, la discussione sugli articoli è limitata a questo ultimo disegno. — Ritirato il 30 settembre 1952.

*Proposta di legge* del dep. Pierantozzi ed altri, ann. il 25 maggio 1949 (C. n. 580): *Collocamento a riposo del personale direttivo e insegnante degli istituti secondari.* — Stabilisce che il collocamento a riposo abbia luogo al termine dell'anno scolastico in cui si compie il 70° anno di età. — La Commissione Istruzione della Camera (rel. *Diecidue*) propone di approvare la proposta, nonostante il parere contrario della Commissione Finanze e tesoro. — Ritirata il 10 gennaio 1951.

*D. P. R. 8 giugno 1949, n. 405:* Approvazione delle tabelle relative agli insegnamenti conferiti per incarico, per i quali viene prevista l'istituzione di posti di ruolo speciale transitorio, e al contingente di detti posti, assegnati per ciascuna materia, o gruppi di materie, e per ogni tipo di scuola o istituto di istruzione secondaria ed artistica.

**Proposta di legge* del sen. Russo, ann. il 20 luglio 1949 (S, n. 542, C. n. 989): *Proroga dei termini di legge per estendere alle mogli dei dispersi le agevolazioni concesse alle vedove di guerra ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830.* — Estende alle mogli degli scomparsi in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945, la cui morte sia stata dichiarata dopo il 30 settembre 1949 fino al 30 settembre 1950, la facoltà concessa dall'art. 8 del d. l. 16 aprile 1948, n. 830, a favore delle vedove di guerra che, dopo tre anni di servizio prestato nelle scuole governative, possono essere assunte, a domanda, senza concorso, nei ruoli degli insegnanti medi di qualsiasi ordine, indipendentemente dal possesso del titolo di abilitazione e dell'età. — La Commissione Istruzione del Senato in sede deliberante, nella seduta del 15 dicembre 1949, approva il provvedimento con un emendamento proposto dal rel. *Russo*, che fissa al 31 luglio 1950, anziché al 30 settembre 1950, il termine valido per la presentazione del certificato di morte presunta. — La Commissione Istruzione della Camera, in sede legislativa, nelle sedute del 9 e 31 marzo 1950, approva la proposta di legge con un emendamento all'art. 1 nel testo concordato dal dep. *Bianchini Laura* col Governo, per cui le mogli degli scomparsi possono essere ammesse al beneficio, purché entro il 30 settembre 1950 sia stata promossa la procedura di urgenza per la dichiarazione di morte presunta; in tal caso la nomina a ordinario, completato il normale periodo di prova, sarà disposto con effetti giuridici dal 1° ottobre 1949. — *Legge 19 maggio 1950, n. 317.*

*Proposta di legge* del dep. D'Ambrosio ed altri, ann. il 27 settembre 1949 (C. n. 785): *Modificazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, sui ruoli speciali transitori per gli insegnanti delle scuole medie.* — Tende ad allargare da un quinquennio ad un decennio i limiti nei quali sono validi i tre anni di servizio minimo occorrenti per l'ammissione al concorso nei ruoli transitori e stabilisce che il servizio prestato in scuole pareggiate è cumulabile con quello prestato in scuole governative ai fini dell'ammissione al concorso. — Respinta dalla Commissione Istruzione della Camera il 3 marzo 1950.

**Disegno di legge* pres. il 7 dicembre 1949 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (C. n. 957, S. n. 903): *Trattamento economico del personale insegnante non di ruolo delle scuole secondarie ed artistiche.* — Stabilisce che ai professori appartenenti ai ruoli speciali transitori spettano le competenze fondamentali dei professori di grado iniziale cui essi sono equiparati ai sensi delle vigenti disposizioni. Le stesse disposizioni si applicano ai professori non di ruolo che occupano: 1°) cattedre di ruolo ordinario, con l'orario completo previsto per ciascuna di esse; 2°) posti di insegnamento esattamente corrispondenti ai precedenti, ma non ancora inclusi nel ruolo ordinario; 3°) posti d'insegnamento esattamente corrispondenti ai posti compresi in ruoli transitori, o speciali transitori. Ai professori dei ruoli transitori spettano inoltre, in base all'anzianità, gli aumenti periodici previsti per il grado iniziale e successivamente per il grado immediatamente superiore dalle disposizioni vigenti per i dipendenti dalle amministrazioni dello Stato. — *Legge 11 giugno 1950, n. 521.*

*Proposta di legge* dei dep. D'Ambrosio e Parente, ann. il 7 marzo 1950 (C. n. 1137): *Collocamento in aspettativa dei maestri laureati di ruolo che insegnano quali incaricati per le scuole secondarie.* — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera.

*Proposta di legge* del dep. D'Ambrosio ed altri, ann. 12 maggio 1950 (C. n. 1268): *Revisione delle norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale.* — Propone miglioramenti nella carriera del personale di segreteria e stabilisce che ogni istituto ha un segretario, a prescindere dal numero degli alunni; per gli istituti con maggior numero di classi è prevista l'assegnazione di applicati di segreteria. — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa.

**Proposta di legge* del sen. Palermo ed altri, ann. il 17 maggio 1950 (S. n. 1030, C. n. 1377): *Sistemazione degli insegnanti ex-perseguitati politici e razziali nei ruoli della pubblica istruzione.* — Dispone che, entro un mese dalla data di pubblicazione della legge, si proceda alla nomina dei vincitori dei concorsi indetti con dd. MM. 28 luglio 1948 (*Gazz. Uff. n. 238*), con decorrenza a tutti gli effetti dal 1° ottobre 1948. — *Legge 10 agosto 1950, n. 806.*

**Proposta di legge* del dep. Bertola ed altri, ann. il 22 giugno 1950, svolta e presa in considerazione il 28 novembre 1950 (C. n. 1381, S. n. 1580): *Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie.* — Detto servizio è riconosciuto in ragione della metà su un massimo di 10 anni a favore dei professori delle scuole medie e degli istitutori dei convitti nazionali che abbiano conseguito o conseguiranno la nomina ad ordinario o rispettivamente a stabile. — *Legge 22 marzo 1952, n. 203.*

*Proposta di legge* del dep. Rescigno, ann. il 28 giugno 1950 (C. n. 1404): *Proroga* (al 1° ottobre 1952) *del termine di decorrenza, previsto dall'articolo 6, comma 2°, del de-*

*creto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, per la destinazione mediante concorsi speciali dei professori di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio alle scuole ed istituti medi delle grandi sedi.* — Assorbita dal disegno di legge di ratifica del d. l. 7 maggio 1948, n. 1127 (v. la sottovoce: *Disp. comuni*).

*Proposta di legge* del dep. Lozza, ann. il 14 luglio 1950 (C. n. 1460): *Riconoscimento legale del servizio prestato dagli insegnanti nelle scuole elementari agli effetti della carriera nelle scuole secondarie* (in ragione di due terzi). — Rimasta alla Camera (da svolgere; v. innanzi C. n. 1381),

**Disegno di legge* pres. il 12 settembre 1950 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (S. n. 1296, C. n. 1586): *Mantenimento in servizio, per gli anni scolastici 1949-50 e 1950-51 del personale direttivo ed insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, raggiunto dai limiti di età per il collocamento a riposo* — Non possono essere mantenuti in servizio coloro che abbiano compiuto il 70° anno di età. — *Legge 9 dicembre 1950, n. 1096.*

**Disegno di legge* pres. il 12 dicembre 1950 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (S. n. 1422, C. n. 1827): *Miglioramenti di carriera al personale insegnante di ruolo delle scuole magistrali e delle classi del grado preparatorio annesse.* — La carriera del personale suddetto viene equiparata alla carriera dei professori di gruppo *A* (ruolo *B*) e *B* (ruolo *C*) delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria. — *Legge 15 maggio 1951, n. 549.*

**Proposta di legge* del sen. Ciasca, ann. il 9 gennaio 1951 (S. n. 1484, C. n. 1880): *Assunzione degli insegnanti di lingua straniera nel ruolo transitorio ordinario della scuola media.* — Prevede la possibilità di assunzione, con decorrenza 1° ottobre 1950, nel detto ruolo delle vedove di guerra di cui al regio decreto 24 agosto 1942, n. 1091, e successive modificazioni, e degli idonei nei concorsi riservati per cattedre di lingue straniere, perseguitati politici e razziali. — *Legge 12 luglio 1951, n. 624.*

**Proposta di legge* del dep. Pierantozzi ed altri, ann. il 25 gennaio 1951 (C. n. 1779, S. n. 1605: *Collocamento a riposo del personale direttivo e insegnante degli istituti secondari di ogni ordine e grado* (al compimento del 70° anno di età). — *Legge 7 giugno 1951 n. 500.*

**Proposta di legge* del dep. Bianchi Bianca ed altri, ann. il 2 febbraio 1951 (C. n. 1791, S. n. 1899): *Reintegrazione in ruolo A delle insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali*, retrocesse al ruolo *B* per effetto del r. d. 26 giugno 1923, n. 1413, a tutti gli effetti giuridici senza interruzione e a quelli economici a partire dall'entrata in vigore della legge. — *Legge 2 gennaio 1952, n. 18.*

*D. P. R. 28 giugno 1951 (Gazz. Uff. n. 183 del 1952)*: Statizzazione della scuola media pareggiata esistente nel comune di Vigevano ed approvazione del relativo organico.

*DD. P. R. 29 giugno 1951 (Gazz. Uff. nn. 163, 167, 170 e 171 del 1952):* Istituzione nei comuni di Savona, Mortara, Cosenza, Lugo, Torre del Greco, Valdagno, Brindisi e Alessandria di licei scientifici governativi ed approvazione dei relativi statuti ed organici.

*DD. P. R. 29 giugno 1951 (Gazz. Uff. nn. 169 e 181 del 1952):* Istituzione nei comuni di Atessa, Bagni di Lucca, Calitri, Carbonia, Castelfranco Veneto, Cavalese, Chiavenna, Torremaggiore ed altri, di scuole medie governative ed approvazione dei relativi organici.

*DD. P. R. 29 giugno 1951 (Gazz. Uff. nn. 170 e 175 del 1952):* Statizzazione delle scuole medie pareggiate esistenti nei comuni di Conegliano Veneto, Sacile, Schio, Valdagno e Gallarate ed approvazione dei relativi organici.

*D. P. R. 29 giugno 1951 (Gazz. Uff. n. 172 del 1952)*: Istituzione nel comune di Marsala di un liceo classico governativo ed approvazione del relativo organico.

*DD. P. R. 29 giugno 1951 (Gazz. Uff. nn. 172 e 177 del 1952)*: Istituzione nei comuni di Sora (Frosinone) e Sarno (Salerno) di un liceo-ginnasio governativo ed approvazione dei relativi organici.

*D. P. R. 29 giugno 1951 (Gazz. Uff. n. 175 del 1952)*: Istituzione nel comune di Schio (Vicenza) di un liceo classico governativo e conversione in governativo del locale ginnasio ed approvazione dei relativi organici.

*Proposta di legge* del dep. Titomanlio Vittoria ed altri ann. il 9 agosto 1951, svolta e presa in considerazione il 6 dicembre 1951 (C. n. 2145): *Estensione del beneficio concesso dalla legge 7 giugno 1951, n. 500, al personale insegnante danneggiato dal regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565.* — Offre la possibilità agli insegnanti collocati a riposo nel 1941 di chiedere il riconoscimento, ai fini della pensione, del servizio prestato successivamente in qualità di incaricati. — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa.

**Disegno di legge* pres. il 1° settembre 1951 dal Min. della pubblica istruzione Segni (S. n. 1851, C. n. 2732): *Nuove disposizioni per il conferimento di premi ministeriali a presidi, direttori, professori di istituti e scuole di istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, a funzionari delle biblioteche, ad aiuti ed assistenti delle Università.* — La Commissione Istruzione del Senato approva il provvedimento il 5 maggio 1952 in un nuovo testo per cui, su proposta del sen. *Castelnuovo*, i premi vengono limitati ai presidi, direttori e professori di istruzione secondaria e l'ammontare di ciascun premio è fissato in lire 250.000. Il giudizio sul merito dei lavori e la proclamazione dei vincitori spetta all'Accademia nazionale dei lincei. Date queste modificazioni, dal titolo del disegno di legge vengono soppressi gli incisi « a funzionari delle biblioteche, ad aiuti ed assistenti delle Università ». — *Legge 31 luglio 1952, n. 1078.*

*Disegno di legge* pres. il 12 novembre 1951 dal Min. della pubblica istruzione Segni (*S. n. 1998, C. n. 2581): *Aumento dell'aliquota per la promozione dei presidi degli istituti di istruzione media al grado superiore.* — Stabilisce che i presidi possono essere promossi ai gradi V e VI nell'aliquota di un quinto dei posti disponibili. — La Commissione Istruzione del Senato approva il provvedimento il 20 febbraio 1952 con alcuni emendamenti per cui tale aliquota viene elevata ad un quarto. — Assegnato quindi alla Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa e successivamente alle Commissioni Interni e Istruzione riunite, il 16 ottobre 1952 il disegno di legge, su richiesta del prescritto numero di deputati componenti le Commissioni, viene rimesso in Assemblea, dove è approvato senza emendamenti il 13 dicembre 1952. — *Legge 27 dicembre 1952, n. 3100.*

*Proposta di legge* del dep. Bernardinetti, ann. il 15 febbraio 1952 (C. n. 2538): *Facoltà dei professori di ruolo ex combattenti e risultati vincitori di concorsi a rimanere nel posto occupato, fino a che non si renda libero nella stessa sede la cattedra o l'ufficio di cui risultano vincitori.* — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa.

*Proposta di legge* del sen. Lepore ed altri, ann. il 5 aprile 1952 (S. n. 2280): *Inquadramento nel gruppo A degli insegnanti di musica e canto negli istituti magistrali, nelle scuole medie e di avviamento professionale.* — Rimasta presso la Commissione Istruzione del Senato in sede deliberante.

**Disegno di legge* pres. il 9 maggio 1952 dal Min. della pubblica istruzione Segni (C. n. 2704, S. n. 2410): *Istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti.* — Il Centro ha il compito di incoraggiare e di organizzare gite di istruzione di studenti italiani all'interno e all'estero e di studenti stranieri in Italia, e di attuare ogni iniziativa intesa a stabilire e ad estendere le relazioni fra gli insegnanti e studenti italiani e stranieri. Il Centro è retto da un consiglio di amministrazione composto di un Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione che lo presiede, di 3 rappresentanti del Ministero della P. I., di 2 rappresentanti del Ministero degli esteri e di un rappresentante del Commissariato della Gioventù italiana. Per il raggiungimento dei propri fini il Centro dispone: *a*) di un contributo annuo di lire 8 milioni iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e di un contributo annuo di lire 4 milioni iscritto in quello del Ministero degli affari esteri; *b*) di contributi eventuali di altre amministrazioni, enti o privati; *c*) degli utili di gestione di foresterie; *d*) degli utili del fondo di riserva. — La Commissione Istruzione del Senato approva il disegno il 4 luglio 1952 con un emendamento proposto dal rel. *Magrì* per cui l'attività del Centro viene limitata agli studenti delle scuole secondarie (di conseguenza anche il titolo del provvedimento viene modificato con l'aggiunta delle parole « *delle scuole secondarie* ») e con la sostituzione, in seno al consiglio di amministrazione, di un rappresentante del Commissariato della G. I. con un rappresentante del Ministero del tesoro. — *Legge 25 luglio 1952, n. 1127.*

*D.-l. 24 giugno 1952, n. 649:* Disposizioni sull'esame di maturità e di abilitazione a conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori. — Presentato per la conversione con *disegno di legge* del Min. della pubblica istruzione Segni (S. n. 2431, C. n. 2809). — Riproduce le disposizioni del disegno di legge S. n. 2230 (v. innanzi) con l'emendamento proposto dalla maggioranza della Commissione Istruzione del Senato per cui ad ogni commissione, di regola, sono assegnati non meno di 80 e non più di 100 candidati. Inoltre contiene una norma che dà base legale alla conferma, di fatto già avvenuta, delle modalità che hanno regolato nell'ultimo quinquennio lo svolgimento degli scrutini e degli esami di ammissione, di idoneità e di licenza. — Il Senato lo discute il 2 luglio 1952 unitamente al disegno n. 2230 e approva la conversione senza modificazioni, come pure la Camera l'11 luglio. — *Legge 25 luglio 1952, n. 1059.*

*Proposta di legge* del dep. D'Ambrosio ed altri, ann. il 26 giugno 1952 (C. n. 2794): *Riduzione del limite di età per l'ammissione alla scuola media (deroga al secondo capoverso dell'articolo 14 della legge 1° luglio 1940, n. 899).* — Dà facoltà al Ministro della pubblica istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 1951-52, di ridurre il limite da anni 10 ad

anni 9 per gli esami di ammissione alla scuola media, se il richiedente ha raggiunto nel terzo trimestre della classe 5ª almeno la media di 8/10. — Respinta dalla Commissione Istruzione della Camera il 18 luglio 1952.

**Disegno di legge* pres. il 27 giugno 1952 (*urg.*) dal Min. della pubblica istruzione Segni (C. n. 2799, S. n. 2476): *Conferma in servizio, per l'anno scolastico 1952-53, dei professori non di ruolo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria.* — Stabilisce che gli incaricati e i supplenti, in servizio nel corrente anno, il cui posto sia ancora disponibile, possano essere confermati a domanda per l'anno scolastico 1952-53. I professori che non avranno la possibilità di essere confermati nel proprio posto potranno essere assegnati anche a posti per i quali non abbiano pieno titolo di abilitazione. — La Commissione Istruzione della Camera approva il provvedimento l'11 luglio 1952 con un articolo aggiuntivo proposto dal rel. *Gotelli Angela* per cui la possibilità della conferma a domanda viene concessa anche ai professori non di ruolo nei conservatori di musica, nei licei artistici e negli istituti e scuole d'arte. — *Legge 31 luglio 1952, n. 1077.*

*Proposta di legge* del sen. Varriale, ann. il 10 luglio 1952 (S. n. 2475): *Ammissione dei laureati e diplomati ciechi a concorsi per cattedre di materie che non comportano correzione di elaborati scritti, ed estensione ad essi concorrenti delle norme preferenziali di cui al decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive.* — Rimasta presso la Commissione Istruzione del Senato in sede deliberante.

*Proposta di legge* del dep. Armosino ed altri, ann. il 12 luglio 1952 (C. n. 2829): *Reintegrazione delle maestre assistenti e di lavori donneschi nel ruolo* B. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*D. P. R. 25 luglio 1952, n. 1226:* Approvazione dei programmi di insegnamento dell'educazione fisica.

**Disegno di legge* pres. il 30 luglio 1952 dal Min. della pubblica istruzione Segni (S. n. 2555, C. n. 3014): *Sospensione* (dal 1º ottobre 1952 al 30 settembre 1955) *dell'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione dei professori medi alle sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino.* — *Legge 6 marzo 1953, n. 126.*

In sede di discussione del *bilancio pubblica istruzione 1952-53* (C. n. 2706), la Camera approva il *23 ottobre 1952* un o. d. g. *Moro Aldo* perchè venga sollecitamente regolata la situazione dei presidi degli istituti di istruzione media e un o. d. g. *Targetti* con cui si chiede l'inclusione dell'insegnamento della storia fino ai nostri giorni nella scuola secondaria.

*D. P. R. 2 novembre 1952 (Gazz. Uff. n. 20 del 1953)*: Costituzione del Consiglio di amministrazione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie per il triennio 1952-55.

*Disegno di legge* pres. il 7 novembre 1952 dal Min. della pubblica istruzione Segni (*C. n. 3003, S. n. 2817): *Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.* — I professori non di ruolo vengono distinti in due categorie, quella degli incaricati e quella dei supplenti, in relazione alla durata della nomina che per i primi viene fissata di massima in un triennio, mentre per gli altri non può essere superiore ad un anno scolastico. Il professore incaricato, che deve essere fornito del prescritto titolo di abilitazione, viene nominato all'inizio dell'anno scolastico in base a concorso per titoli, il cui espletamento è affidato ad una apposita commissione; contro le decisioni della commissione è ammesso ricorso ad una seconda commissione composta del provveditore agli studi, di un funzionario del Provveditorato agli studi e di tre rappresentanti della categoria. Le nomine dei supplenti sono invece devolute alla competenza del capo di istituto. Per i professori incaricati è prevista la possibilità di assentarsi dal servizio per motivi di famiglia o di studio o per infermità conservando il diritto al mantenimento del posto; per le assenze derivanti da matrimonio, gravidanza e puerperio, ci si richiama tanto per i professori incaricati come per i supplenti alle norme vigenti per il personale civile non di ruolo dello Stato. Le altre disposizioni regolano gli obblighi d'insegnamento, l'incompatibilità, l'attribuzione delle note di qualifica, la disciplina. I professori non di ruolo non possono ottenere incarichi o supplenze nell'anno scolastico immediatamente successivo a quello in cui compiano i 70 anni di età.

La Commissione Istruzione della Camera esamina il provvedimento nelle sedute del 13 gennaio, 4 e 6 febbraio 1953 e approva diversi emendamenti. Su proposta del dep. *Bianchini Laura* viene stabilito il principio dell'incarico annuale confermabile; su proposta del Min. *Segni* e del dep. *Moro Aldo* è approvata una norma transitoria per cui, fino a quando non si sia espletata una sessione di esami di abilitazione, possono essere nominati professori incaricati gli insegnanti che si trovino in servizio nell'anno scolastico in corso all'entrata in vigore della legge e che siano forniti del titolo di studio che ammette agli esami per il conseguimento dell'abilitazione e abbiano riportato qualifica non inferiore a « buono »; su proposta del dep. *Titomanlio Vittoria* l'applicazione di alcune disposizioni della legge è estesa agli insegnanti non di ruolo dei conservatori di musica, dei licei artistici, degli istituti e delle scuole d'arte. Inoltre sono approvati un emendamento

*Scaglia* per la conferma annuale dei professori incaricati, e altri emendamenti proposti dal Min. *Segni* e dai dep. *Bianchini Laura, Rescigno, Moro Aldo, Lozza, Cessi e Giammarco* — Rimasto presso la Commissione Istruzione del Senato in sede deliberante.

*D. P. R. 1° dicembre 1952, n. 4552:* Approvazione del regolamento per le spese da farsi in economia dalle scuole magistrali statali, relative alla somministrazione della refezione calda agli alunni e al personale delle classi del grado preparatorio annesse alle scuole medesime.

*D. M. 1° dicembre 1952 (Gazz. Uff. n. 34 del 1953):* Orari e obblighi di insegnamento negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. — Le tabelle annesse al decreto sostituiscono quelle annesse al d. l. L. 7 settembre 1945, n. 816, con effetto dall'anno scolastico 1952-53.

*Proposta di legge* del dep. Chiostergi ed altri, ann. il 9 dicembre 1952 (C. n. 3055): *Ricostruzione della carriera degli insegnanti statali di ruolo che al momento dell'entrata in vigore delle leggi razziali o di gravi provvedimenti politici a loro carico già prestavano servizio governativo fuori ruolo quali laureati e abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio.* — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*Proposta di legge* del dep. Paganelli ed altri, ann. il 5 marzo 1953 (C. n. 3230): *Iscrizione, in un ruolo transitorio, degli insegnanti non di ruolo di educazione fisica, muniti del diploma di abilitazione ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 415.* — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*Disegno di legge* pres. il 5 marzo 1953 (*urg.*) dal Min. della pubblica istruzione Segni (*C. n. 3234, S. n. 2889): *Disposizioni sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1952-53.* — Richiama in vigore le disposizioni del d.l. 24 giugno 1952, n. 642. — La Commissione istruzione della Camera l'approva il 13 marzo 1953 con due emendamenti *Lozza* per cui la possibilità che i membri delle commissioni degli esami di Stato siano anche non abilitati è estesa, oltre che per gli esami in lingua tedesca nella provincia di Bolzano, anche per gli esami di Stato in lingua slovena nella provincia di Gorizia. — Rimasto presso la Commissione Istruzione del Senato in sede deliberante.

*Proposta di legge* del dep. Titomanlio Vittoria ed altri, ann. il 6 marzo 1953, svolta e presa in considerazione il 24 marzo 1953 (C. n. 3233): *Modificazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, riguardante l'istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei licei classici.* — Propone l'istituzione di una cattedra di ruolo ogni tre corsi completi e stabilisce che l'insegnamento di storia dell'arte è integrato da quattro ore di visite artistiche. — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera.

*Proposta di legge* del dep. Scaglia, ann. il 6 marzo 1953 (C. n. 3237): *Disposizioni relative alle assegnazioni provvisorie di insegnanti di scuola secondaria.* — Mira alla completa eliminazione del sistema dell'assegnazione provvisoria senza però creare situazioni di eccessivo disagio per gli insegnanti a cui favore era stato applicato, e permette nello stesso tempo il loro impiego nella sede in cui erano stati provvisoriamente assegnati, ammettendo che essi possano temporaneamente passare ad altra cattedra di ruolo ordinario per la quale siano in possesso del titolo regolare di abilitazione conseguito per esame. — Respinta dalla Commissione Istruzione della Camera il 13 marzo 1953.

*Disegno di legge* pres. il 7 marzo 1953 dal Min. della pubblica istruzione Segni (S. n. 2856): *Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio.* — Dispone che gli esami di abilitazione avranno luogo annualmente presso i provveditorati agli studi, nelle sedi che saranno di volta in volta indicate nella ordinanza ministeriale che indice la sessione. Per l'ammissione agli esami si richiede un intervallo di almeno un anno dalla laurea. Dispone che le commissioni giudicatrici sono nominate dal Ministro presso i vari provveditorati agli studi e composte di professori universitari e di presidi o professori di istituti di istruzione media e che di esse viene chiamato a far parte anche un abilitato inscritto negli albi professionali. Fissa la misura della tassa di ammissione agli esami in lire 4.000. Nel caso di esame sostenuto due volte con esito negativo, riduce da due anni ad uno l'intervallo necessario perché il candidato possa ripresentarsi alla prova. Stabilisce quindi che l'ammissione ai concorsi a cattedre resta subordinata all'avere già conseguita l'abilitazione all'insegnamento. Delega al Governo, previo parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la determinazione delle modalità degli esami di abilitazione, dei programmi, ecc. Prevede la concessione dell'abilitazione in base ai risultati di una ispezione e di una prova, a favore di coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, insegnino da almeno cinque anni negli istituti di istruzione media in qualità di incaricati. Tale abilitazione però non dà diritto all'ammissione nei concorsi a cattedre. — Rimasto presso la Commissione Istruzione del Senato in sede deliberante.

*Proposta di legge* del dep. Pierantozzi ed altri, ann. il 12 marzo 1953 (C. n. 3268): *Assunzione nei ruoli ordinari di insegnanti idonei.* — Propone che siano assunti nei ruoli ordinari gli insegnanti di scuole secondarie idonei i quali abbiano prestato lodevole servizio di insegnamento della disciplina nella quale conseguirono l'idoneità, per almeno due anni scolastici nel quinquennio 1948-53. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*Proposta di legge* dei dep. Morelli e Cappugi, ann. il 23 marzo 1953 (C. n. 3290) *Provvedimenti a favore del personale insegnante non di ruolo delle scuole secondarie statali.* — Stabilisce che entrano a far parte del ruolo speciale transitorio tutti i posti che normalmente vengono coperti con professori non di ruolo nominati dal provveditore agli studi di ciascuna provincia. Per l'iscrizione in detti ruoli è data la precedenza a quegli insegnanti che, dichiarati a suo tempo vincitori di concorso, sono inclusi nelle graduatorie combattenti; per gli altri insegnanti sono richiesti alcuni particolari requisiti. Prevede inoltre l'assorbimento dopo l'esito favorevole del periodo di prova, del personale iscritto nel ruolo speciale transitorio nel corrispondente ruolo ordinario degli insegnanti medi. Tale inquadramento avviene a domanda ed è limitato al personale fornito di idoneità conseguita in pubblico concorso o di altro titolo abilitante. Propone inoltre che siano confermati nel ruolo speciale anche gli insegnanti non abilitati. Estende infine agli insegnanti già in servizio non di ruolo al 23 marzo 1939 i benefici previsti dall'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*Proposta di legge* del dep. Moro Aldo, ann. il 31 marzo 1953 (C. n. 3303): *Equiparazione dei diplomi dei corsi quadriennali degli istituti superiori di magistero alla laurea ai fini dell'ammissione al concorso per presidi e direttori di istituti d'istruzione media.* — Rimasta alla Camera (da assegnare alla Commissione).

*Interr.* Giammarco, ann. 7 giugno 1948: Modifica delle norme regolatrici degli esami di Stato (r. s.); es. 14 settembre 1948.

*Interr.* Rescigno, ann. 10 giugno 1948: Istituzione di un liceo classico governativo ad Amalfi e a Cava dei Tirreni (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Rescigno, ann. 23 giugno 1948: Insegnamento della lingua tedesca negli istituti governativi d'istruzione secondaria (r. s.); es. 14 settembre 1948.

*Interr.* Lozza, ann. 24 giugno 1948: Compatibilità con l'articolo 33 della Costituzione del riconoscimento dei titoli rilasciati dagli istituti legalmente riconosciuti e degli esami svolti negli stessi (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Cessi, Preti e Lozza, ann. 17 giugno, 2 e 10 luglio 1948: Concorsi per cattedre nelle scuole medie; sistemazione di supplenti nei ruoli organici; es. 14 luglio 1948.

*Interr.* Salvatore, ann. 6 luglio 1948: Esame di maturità presso gli istituti parificati di Messina retti da ordini religiosi (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Preti, ann. 8 luglio 1948: Motivi del rinvio degli esami di maturità classica; es. 14 luglio 1948.

*Interr.* Bima, ann. 28 luglio 1948: Passaggio in ruolo, mediante semplici ispezioni ministeriali, degli insegnanti anziani non abilitati (r. s.); es. 14 settembre 1948.

*Interr.* Lucifredi, ann. 4 agosto 1948: Convalida delle abilitazioni all'insegnamento negli istituti di ordine medio, classico e tecnico conferite nell'Italia settentrionale nei primi mesi del 1945 (r. s.); es. 14 settembre 1948.

*Interr.* D'Ambrosio, ann. 14 settembre 1948: Riconoscimento del servizio prestato in istituti parificati agli insegnanti di scuole medie ai fini dell'ammissione nei r. s. t.; es. 26 novembre 1948.

*Interr.* Riccio, ann. 14 settembre 1948: Istituzione di un liceo classico autonomo a Torre Annunziata e ad Ischia (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* sen. Adinolfi, ann. 21 settembre 1948: Disagio per il costo dei libri aggravato dalle continue innovazioni dei libri di testo specialmente nelle scuole medie; es. 9 ottobre 1948.

*Interr.* sen. Ruggeri, ann. 24 settembre 1948: Revoca dei collocamenti in pensione degli insegnanti di Istituti medi, in attesa della regolamentazione definitiva; es. 9 ottobre 1948.

*Interr.* Targetti, ann. 24 settembre 1948: Collocamento a riposo degli insegnanti delle scuole medie (r. s.); es. 9 febbraio 1949.

*Interr.* Calosso, ann. 15 ottobre 1948: In merito all'importanza dell'esame della educazione del carattere nel nuovo ordinamento dell'esame di Stato; es. 9 febbraio 1949.

*Interr.* Bima, ann. 21 ottobre 1948: Riconoscimento alla licenza media ginnasiale di un valore superiore rispetto alle altre licenze di scuola media inferiore (r. s.); es. 29 marzo 1949.

*Interr.* Marotta, ann. 15 novembre 1948: Ruoli transitori per l'insegnamento della educazione fisica (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Greco ann. 26 ottobre e 4 dicembre 1948: Istituzione di un ruolo di insegnanti di religione e loro trattamento economico (r. s.); es. 20 dicembre 1948 e 9 febbraio 1949.

*Interr.* Ricciardi, ann. 18 dicembre 1948: Valore della abilitazione all'insegnamento della stenografia (sistema Gabelsberger-Noe) (r. s.); es. 18 maggio 1949.

*Interr.* Salizzoni, ann. 21 dicembre 1948: Insegnamento del canto corale nelle scuole medie (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interr.* Lucifredi, ann. 19 gennaio 1949: Miglioramenti di carriera agli insegnanti medi (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interr.* Cinciari Rodano Maria Lisa, ann. 21 gennaio 1949: Provvedimenti per ovviare al grave stato di disordine esistente negli istituti di istruzione media di Roma; es. 25 gennaio 1949.

*Interr.* Fazio Longo Rosa, ann. 21 gennaio 1949: Ritardo della nomina degli insegnanti incaricati e supplenti negli istituti di istruzione media; es. 25 gennaio 1949.

*Interr.* Lozza, ann. 3 febbraio 1949: Valutazione del servizio non di leva prestato dopo il conseguimento della laurea, agli effetti del servizio scolastico (r. s.); es. 18 maggio 1949.

*Interr.* Troisi, Terranova Raffaele e Viviani Luciana, ann. 9 febbraio 1949 e 29 aprile 1950: Priorità degli aspiranti in possesso di laurea specifica nel conferimento di supplenze di lingue straniere (r. s.); es. 8 marzo 1949, 1° giugno 1950 e 9 gennaio 1951.

*Interr.* Valandro Gigliola, ann. 10 febbraio 1949: Ritardo della liquidazione delle competenze ai professori commissari degli esami di Stato dell'anno 1947-48; es. 30 marzo 1949.

*Interr.* Chatrian, ann. 16 marzo 1949: Immissione nei ruoli degli insegnanti che, per specifica abilitazione, esercitano l'insegnamento di storia dell'arte nei licei classici (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* Lozza, ann. 25 marzo 1949: Programmi degli esami di Stato (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* Saija, ann. 16 maggio 1949: Programmi di esami degli studenti dei licei e degli istituti tecnici (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* Lucifredi, ann. 27 maggio 1949: Riconoscimento legale dell'Istituto « Mocci » di Genova e irregolarità verificatesi in detto istituto (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interp.* Marchesi, ann. 7 giugno 1949: Interferenze politiche nell'assegnazione di uffici direttivi negli istituti d'istruzione media.

*Interr.* Bellavista, ann. 9 giugno 1949: Autorizzazione a produrre lavori dattiloscritti agli aspiranti ai concorsi nazionali a posti di ruolo speciale transitorio (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* Bima, ann. 18 luglio 1949: Trasformazione di scuole medie in scuole di avviamento e viceversa dietro motivata domanda da parte degli enti locali (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Bima, ann. 18 luglio 1949: Trasformazione delle sezioni staccate in scuole autonome (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Berti Giuseppe fu Angelo, ann. 26 luglio 1949: Provvedimenti in relazione all'assassinio della prof. Nice Castiglione in Agrigento il 18 giugno 1949 (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Marotta, Bima e Lozza, ann. 21 settembre 1949 e 14 giugno 1950 e 27 marzo 1952: Sistemazione giuridica ed amministrativa del personale addetto all'insegnamento musicale delle scuole medie (r. s.); es. 31 gennaio e 6 luglio 1950 e 6 maggio 1952.

*Interr.* Mondolfo, ann. 14 ottobre 1949: Sulla mancata assegnazione degli incarichi nelle scuole medie; es. 25 novembre 1949.

*Interr.* D'Ambrosio, ann. 24 ottobre 1949: Provvedimenti a favore dei professori abilitati, che, superata la prova scritta nel concorso del 1943, sono stati ammessi al concorso di storia e filosofia, riservato ai reduci, in condizioni di assoluta inferiorità; es. 13 febbraio 1950.

*Interr.* Lozza, ann. 29 ottobre 1949: Conferenze di carattere politico e religioso per le scolaresche durante le ore di lezione (r. s.); es. 12 dicembre 1949.

*Interr.* De Martino Francesco, ann. 17 novembre 1949: Incarichi di insegnamento nelle scuole medie ai maestri elementari, che abbiano titoli necessari; es. 13 febbraio 1950.

*Interr.* Zaccagnini, ann. 1° dicembre 1949, 27 settembre 1950, 16 marzo 1951 e 28 aprile 1952, es. 31 gennaio e 26 ottobre 1950, 17 aprile 1951 e 27 maggio 1952; Casalinuovo, ann. 16 giugno 1952, es. 27 giugno 1952; Casoni, ann. 13 dicembre 1952, es. 7 gennaio 1953: Riammissione nei ruoli di provenienza degli insegnanti di educazione fisica (r. s.).

*Interr.* Titomanlio Vittoria, ann. 12 dicembre 1949: Urgenza del disegno di legge che modifica la legge 24 aprile 1935, n. 565, sul collocamento in pensione dei professori di scuole medie, all'età di 65 anni (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* sen. D'Incà, ann. 16 dicembre 1949: Ripristino dei corsi di puericoltura nelle scuole secondarie (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Bontade Margherita, ann. 17 dicembre 1949: Inclusione degli assistenti di ruolo presso l'Università fra i presidenti delle commissioni per gli esami di maturità classica e scientifica e di abilitazione tecnica e magistrale (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Tozzi Condivi, ann. 31 gennaio 1950: Insegnamento della musica nelle scuole medie inferiori (r. s.); es. 4 marzo 1950.

*Interr.* Lozza, ann. 16 marzo 1950: Riconoscimento del servizio di insegnante elementare di ruolo a favore degli insegnanti delle scuole secondarie (r. s.); es. 1° giugno 1950.

*Interr.* sen. Lamberti, ann. 17 marzo 1950: Riassunzione in servizio degli insegnanti di educazione fisica provenienti dai cessati istituti superiori di magistero statali; es. 29 aprile 1950.

*Interp.* Fazio Longo Rosa, ann. 5 aprile 1950: Motivi della conferma delle norme in vigore per l'esame di maturità e abilitazione.

*Interr.* Giacchero, ann. 26 aprile 1950: Insegnamento dell'esperanto nelle ultime due classi delle scuole magistrali (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* sen. Banfi, ann. 3 maggio 1950: Provvedimenti contro i responsabili degli scandalosi fatti verificatisi nell'Istituto « Toniolo » di Centocelle; es. 22 luglio 1950.

*Interr.* Polano e Grammatico, ann. 24 maggio 1950 e 22 febbraio 1951: Riserva di un terzo dei posti disponibili nei concorsi a cattedre nelle scuole medie al personale statale appartenente ad altri ruoli (r. s.); es. 25 settembre 1950 e 10 aprile 1951.

*Interr.* Malagugini, ann. 27 maggio 1950: Avvicendamento degli insegnanti nelle Commissioni per gli esami di maturità; es. 27 settembre 1950.

*Interr.* Fanelli, ann. 28 giugno 1950: Assegnazione al comune di Alvito (Frosinone) di una scuola media e di una sezione staccata di liceo; es. 30 settembre 1950.

*Interr.* Roselli, ann. 11 luglio 1950: Scelta dei libri di testo per le scuole medie (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interp.* Silipo, ann. 14 luglio 1950: Parificazione di istituti gestiti da privati; svolta 14 novembre 1950.

*Interr.* D'Ambrosio, ann. 22 luglio 1950: Miglioramenti economici a favore di professori della scuola media, commissari d'esame; es. 21 ottobre 1950.

*Interr.* Riccio, ann. 25 luglio 1950: Riconoscimento del servizio prestato nelle scuole popolari ed in quelle sussidiate a coloro che partecipano ai concorsi nei ruoli transitori; es. 30 settembre 1950.

*Interr.* D'Ambrosio, ann. 11 ottobre 1950: Provvedimenti a favore degli idonei ed abilitati nei concorsi ordinari senza cattedra; es. 24 novembre 1950.

*Interr.* D'Ambrosio, ann. 12 ottobre 1950: Valutazione degli anni di servizio agli insegnanti di scienze naturali, chimica e geografia nelle scuole medie superiori vincitori del concorso del 1943; es. 24 novembre 1950.

*Interr.* Lozza, ann. 18 ottobre 1950: Istituzione di sezioni staccate di scuole medie (r. s.); es. 24 novembre 1950.

*Interp.* Bellavista, ann. 9 novembre 1950: Ragioni per cui non sono stati ancora banditi i concorsi a numerose cattedre vacanti negli istituti di istruzione media, in particolare il concorso a cattedre di storia dell'arte nei licei classici.

*Interr.* sen. Romano Antonio, ann. 16 novembre 1950: Riduzione da 35 a 25 degli alunni di ogni classe delle scuole medie; es. 16 gennaio 1951.

*Interr.* D'Agostino, Troisi e Titomanlio Vittoria, ann. 17 novembre e 1° dicembre 1950 e 26 luglio 1951: Immissione in ruolo degli insegnanti medi idonei (r. s.); es. 1° e 22 dicembre 1950 e 4 agosto 1951.

*Interr.* Bettinotti, D'Ambrosio e Boidi, ann. 17 novembre 1950, 7 e 13 febbraio 1951: Indennità di studio e di carica al personale direttivo ed insegnante di ruolo delle scuole medie (r. s.); es. 13 marzo e 18 settembre 1951.

*Interr.* Lozza, ann. 30 novembre 1950: Provvedimenti legislativi per disciplinare la materia delle assicurazioni contro gli infortuni a favore degli alunni e degli insegnanti di educazione fisica delle scuole statali; es. 12 gennaio 1951.

*Interp.* Lozza, ann. 14 dicembre 1950: Riorganizzazione dell'insegnamento della educazione fisica.

*Interr.* Palenzona e Pino, ann. 20 dicembre 1950 e 6 marzo 1951: Sistemazione degli insegnanti fuori ruolo (r. s.); es. 23 febbraio e 27 aprile 1951.

*Interr.* sen. Tamburrano, ann. 22 dicembre 1950: Sistemazione del personale non insegnante degli istituti parificati (r. s.); es. 13 marzo 1951.

*Interr.* D'Ambrosio, ann. 10 gennaio 1951: Provvidenze a favore degli insegnanti non di ruolo; es. 7 febbraio 1951.

*Interr.* Mazza, ann. 11 gennaio 1951: Denominazione del « secondo » liceo scientifico di Napoli; es. 13 marzo 1951.

*Interr.* Vetrone, ann. 31 gennaio 1951: Esclusione delle cattedre di lingua straniera nella scuola media e di avviamento professionale dai concorsi (r. s.); es. 13 marzo 1951.

*Interr.* Gotelli Angela, ann. 2 marzo 1951: Criteri per i concorsi a cattedre per le scuole medie (r. s.); es. 17 aprile 1951.

*Interr.* Troisi, ann. 12 aprile 1951: Rivendicazioni del personale della scuola media statale (r. s.); es. 17 maggio 1951.

*Interr.* Salvatore, ann. 12 aprile 1951: Retribuzione per le vacanze estive degli insegnanti supplenti fuori ruolo che abbiano continuato il servizio iniziato anteriormente al 1° febbraio 1951 in cattedre diverse (r. s.); es. 12 giugno 1951.

*Interr.* Latorre, ann. 17 aprile 1951: Revoca dell'ordinanza ministeriale 21 marzo 1951 del Ministero della pubblica istruzione (r. s.); es. 12 giugno 1951.

*Interr.* Lozza, ann. 18 aprile 1951: Riconoscimento del servizio prestato nelle scuole statali prima della laurea agli insegnanti delle scuole secondarie governative (r. s.); es. 12 giugno 1951.

*Interr.* Lucifredi, ann. 27 aprile 1951: Funzionamento degli istituti privati di istruzione media di Genova e provvedimenti a carico di alcuni di essi (r. s.); es. 22 giugno e 10 luglio 1951.

*Interr.* Moro, ann. 21 giugno 1951: Concessione del titolo di abilitazione agli insegnanti che risultavano iscritti alle università prima dell'entrata in vigore del r. d. 30 settembre 1923, n. 2102 (r. s.); es. 8 agosto 1951.

*Interr.* Lozza, ann. 28 giugno 1951: Numero delle domande di « parifiche » concesse nell'anno scolastico 1950-51 e di quelle revocate (r. s.); es. 4 agosto 1951.

*Interr.* D'Ambrosio, ann. 7 agosto 1951: Valutazione dell'idoneità nei trasferimenti delle scuole medie; es. 11 dicembre 1951.

*Interr.* Trulli, ann. 27 settembre 1951: Validità dei diplomi rilasciati da scuole di dattilografia (r. s.); es. 24 ottobre 1951.

*Interr.* Capalozza, ann. 24 ottobre 1951: Estensione al personale avventizio delle scuole medie con anzianità 1939 delle disposizioni relative alla istituzione di r. s. t. nelle amministrazioni dello Stato (r. s. );es. 27 novembre 1951.

*Interp.* sen. Sanna Randaccio, ann. 15 novembre 1951: Chiusura dell'Istituto privato d'istruzione media « Mocci » di Genova.

*Interr.* Bonino e Troisi, ann. 18 dicembre 1951 e 5 marzo 1952: Titoli per l'ammissione ai concorsi per l'insegnamento delle lingue estere nelle scuole medie (r. s.); es. 17 gennaio e 4 aprile 1952.

*Mozione* Silipo, letta 7 febbraio 1952: Applicazione dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, anche ai r. s. t. per il corpo insegnante.

*Interr.* sen. Berlinguer, ann. 4 marzo 1952: Pressioni esercitate da funzionari del Ministero della pubblica istruzione presso capi di istituti di istruzione media per sollecitare l'adesione alla D. I. R. S. T. A. R. T. (r. s.); es. 28 marzo 1952.

*Interr.* De' Cocci, ann. 6 marzo 1952: Sostituzione del personale insegnante delle scuole medie nel corso dell'anno scolastico (r. s.); es. 25 marzo 1952.

*Interr.* Barattolo e Castellarin, 13 marzo e 4 luglio 1952: Composizione delle commissioni esaminatrici per gli esami di maturità (r. s.); es. 4 aprile e 17 luglio 1952.

*Interr.* Troisi, ann. 27 marzo 1952: Ripristino nelle scuole medie di cattedre di lingua tedesca (r. s.); es. 27 giugno 1952.

*Interr.* sen. Filippini, ann. 3 aprile 1952: Insegnamento della musica e del canto corale nelle scuole medie (r. s.); es. 19 giugno 1952.

*Interr.* sen. Molè Salvatore, ann. 6 maggio 1952: Trasformazione in ruoli normali dei ruoli transitori delle scuole medie (r. s.); es. 6 giugno 1952.

*Interr.* sen. Boccassi, ann. 13 maggio 1952: Stato giuridico dei professori fuori ruolo (r. s.); es. 19 giugno 1952.

*Interr.* sen. Smith, ann. 27 maggio 1952: Trattamento economico del personale insegnante non di ruolo (r. s.); es. 12 luglio 1952:

*Interr.* Almirante, ann. 10 giugno 1952: Stato giuridico dei segretari scolastici di gruppo C (r. s.); es. 17 luglio 1952.

*Interr.* D'Ambrosio, ann. 12 giugno 1952: Diniego di parificazione alle scuole medie di istituti religiosi (r. s.); es. 17 luglio 1952.

*Interr.* De Vita, ann. 1° luglio 1952: Abilitazione all'insegnamento senza concorso dei professori che abbiano insegnato almeno per 3 anni nello stesso tipo di scuola statale, pareggiata, parificata o riconosciuta legalmente (r. s.); es. 15 luglio 1952.

*Interr.* De Palma, ann. 2 ottobre 1952: Nuovi istituti di istruzione secondaria nella provincia di Frosinone (r. s.); es. 21 novembre 1952.

*Interr.* Rescigno, ann. 8 ottobre 1952: Situazione dei professori idonei ed abilitati (r. s.); es. 30 ottobre 1952.

*Interr.* sen. Tissi, ann. 18 novembre 1952: Provvedimenti atti ad assicurare l'inizio di tutte le lezioni tempestivamente al principio dell'anno scolastico (r. s.); es. 30 gennaio 1953.

*Interr.* D'Ambrosio, ann. 20 novembre 1952: Valutazione del servizio prestato nel ruolo *B* dai professori delle scuole medie di ruolo A (r. s.); es. 10 febbraio 1953.

*Interr.* Greco, De' Cocci, Foderaro e Boidi, ann. 3 gennaio, 18 e 26 febbraio 1953: Provvedimenti a favore dei professori fuori ruolo delle scuole medie (r. s.); es. 12 febbraio e 13 e 25 marzo 1953.

*Interr.* Trulli, ann. 10 gennaio 1953: Applicazione della legge 5 giugno 1951, n. 376, agli insegnanti non di ruolo in servizio anteriormente al 23 marzo 1939 (r. s.); 12 febbraio 1953.

*Interr.* D'Ambrosio, ann. 16 gennaio 1953: Riconoscimento prima del 1° ottobre 1946, del servizio prestato dagli insegnanti di educazione fisica (r. s.); es. 12 febbraio 1953.

*Mozione* Di Vittorio, letta 4 febbraio 1953: Stabilità e sistemazione degli insegnanti di ruolo.

*Interr.* Adonnino, ann. 6 febbraio 1953: Concessione dell'abilitazione ai professori fuori ruolo (r. s.); es. 10 marzo 1953.

*Interr.* Lozza, ann. 12 febbraio 1953: Programmi degli esami per le scuole secondarie (r. s.); es. 13 marzo 1953.

*Interr.* Lozza, ann. 18 febbraio 1953: Trattamento economico del personale insegnante non di ruolo dell'Italia centro-meridionale che si assenta per partecipare a concorsi (r. s.); es. 23 marzo 1953.

*Interr.* Roselli, ann. 20 febbraio 1953: Programmi didattici per le scuole medie (r. s.); es. 13 marzo 1953.

*Mozione* Morelli, letta 10 marzo 1953: Nuovo stato giuridico per il personale direttivo e insegnante di ruolo; stabilità e trattamento economico del personale insegnante non di ruolo.

5. ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE (v. pure le sottovoci: *Disp. comuni – Istruzione secondaria – Istruzione artistica – Scuole di ostetricia* ecc. e le voci *Agricoltura:* Disp. gen. – *Combustibili – Disoccupazione* ecc. – *Gas – Lavoro:* Apprendistato ecc. – *Olii minerali – Orfani e vedove di guerra – Professioni libere:* Professioni sanitarie)

*DD. C. P. S. 20 settembre 1947, nn. 1774-1783 e 1787-1793:* Modificazione delle tabelle organiche (trasformazione del posto di segretario economo incaricato in posto di segretario economo di ruolo) delle scuole tecnico-industriali di Bibbiena, Treviso, Crotone, Cento, Vibo Valentia, Chiavari, Castrovillari, Gardone Val Trompia e Jesi; della scuola professionale femminile di Siracusa e delle scuole tecnico-industriali di Conegliano, Crema, Gemona, Lauria, Maglie, Marina di Fuscaldo e Melfi.

*D. C. P. S. 20 settembre 1947, n. 1867*: Modificazione della tabella organica della Scuola di magistero professionale per la donna « Principessa di Piemonte » di Roma.

*D.D. C. P. S. 3 novembre 1947, nn. 1791 e 1804:* Modificazioni alle tabelle organiche dell'Istituto tecnico industriale « Tullio Buzzi » di Prato e di quello di Pisa.

*D. l. 6 aprile 1948, n. 752:* Inquadramento dei direttori di scuole tecniche provenienti dai cessati laboratori scuola nel gruppo *A*, grado VII. — Ratificato, con modificazioni, con *legge 20 marzo 1951, n. 233* (C. n. 1186, S. n. 1300; v. oltre).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1277:* Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica. — I capi officina, i tecnici agrari, le maestre di laboratorio e gli assistenti degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica assumono la qualifica di insegnanti tecnici pratici. La loro carriera si svolge dal grado XI all'VIII (gr. *B*) negli istituti tecnici e nelle scuole di magistero professionale per la donna e dal grado XI al IX (gr. *B*) nelle scuole tecniche e nelle scuole professionali femminili. È inoltre regolato il trattamento del personale tecnico dei ruoli transitori. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-132, S. n. 2500). — La Commissione Istruzione della Camera lo ratifica il 9 luglio 1952 con alcune modifiche proposte dal rel. *Titomanlio Vittoria. — Legge 11 dicembre 1952, n. 2528.*

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1278:* Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico delle scuole di avviamento professionale. — Gli istruttori pratici delle scuole di avviamento professionale assumono la qualità di insegnanti tecnici pratici. La loro carriera si svolge dal grado XI al IX (gr. B). È inoltre regolato il

trattamento degli istruttori pratici del ruolo transitorio. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-132, S. n. 2506). — La Commissione Istruzione della Camera lo ratifica il 9 luglio 1952 con alcune modifiche proposte dal rel. *Titomanlio Vittoria.* — *Legge 11 dicembre 1952, n. 2528.*

*D. P. R. 28 settembre 1948, n. 1525:* Approvazione della modificazione dell'articolo 4 del vigente statuto dell'Opera della Scuola magistrale ortofrenica di Roma.

*D. P. R. 28 settembre 1948, n. 1687:* Istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale a decorrere dal 1° ottobre 1946. — Sono istituite 59 scuole, 12 corsi annuali e 40 biennali. Sono soppresse 23 scuole, 87 corsi annuali e 72 biennali.

*D. P. R. 6 novembre 1948, n. 1684:* Istituzione, statizzazione e soppressione di scuole ed istituti di istruzione tecnica a decorrere dal 1° ottobre 1946. — Sono istituiti 3 istituti tecnici agrari (Caltanisetta, Messina e Napoli; quest'ultimo specializzato per la frutticultura e il giardinaggio), 1 scuola tecnica agraria (Crotone), 5 scuole tecniche commerciali, 4 scuole tecniche industriali, 1 scuola professionale femminile (Livorno). Vengono statizzati 2 istituti tecnici commerciali e una scuola tecnica commerciale. Sono soppressi 1 istituto industriale governativo specializzato per la ceramica, 4 scuole tecniche industriali, 2 scuole professionali femminili e 1 scuola tecnica agraria.

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-18, S. n. 1136): *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, sull'inquadramento degli insegnanti dei corsi secondari di avviamento professionale.* — Su proposta del dep. *De' Cocci* la Commissione speciale della Camera lo ratifica il 15 giugno 1950 con alcune modifiche. — *Legge 21 agosto 1950, n. 786.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-224, S. n. 2725): *Ratifica del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 107, concernente revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari-economi e dei vice-segretari degli istituti e delle scuole di istruzione media tecnica.* — *Legge 2 aprile 1953, n. 260.*

*D. M. 21 agosto 1949 (Gazz. Uff. n. 37)*: Autorizzazione all'Istituto industriale per l'ottica di Milano ad istituire una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico.

*D. M. 22 settembre 1949 (Gazz. Uff. n. 276)*: Passaggio per servizio o su domanda del personale insegnante, dalle scuole ai corsi governativi secondari di avviamento professionale e viceversa.

*D. P. R. 12 ottobre 1949, n. 1000:* Contingente dei posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratici e capi d'arte. — Sono stabiliti 1.342 posti per le scuole e istituti d'istruzione media tecnica e 65 posti per le scuole ed istituti d'istruzione artistica.

*D. P. R. 4 novembre 1949, n. 1006:* Autorizzazione alla Scuola tecnica industriale di Vittorio Veneto ad accettare una donazione.

*D. P. R. 22 dicembre 1949, n. 1203:* Autorizzazione alla Cassa scolastica della scuola governativa per artieri « Iona Ottolenghi » di Acqui ad accettare una donazione.

**Disegno di legge* pres. il 9 gennaio 1950 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (C. n. 1029, S. n. 917): *Ricostruzione della carriera del personale insegnante dei corsi secondari di avviamento professionale inquadrato nei ruoli delle scuole di avviamento professionale.* — Il personale sarà inquadrato tenendo conto della complessiva anzianità di servizio e sarà assegnato nel grado corrispondente e con l'anzianità di grado, come se avesse percorso tutta la carriera nel ruolo degli insegnanti delle scuole. — *Legge 21 agosto 1950, n. 822.*

*D. P. R. 10 gennaio 1950, n. 27:* Soppressione di due posti di vice segretario incaricato ed istituzione di due posti di applicato di ruolo nell'Istituto tecnico industriale « Feltrinelli » di Milano.

*D. P. R. 10 gennaio 1950, n. 28:* Soppressione di un posto di segretario incaricato ed istituzione di un posto di applicato di ruolo nell'istituto tecnico industriale di Messina.

**Proposta di legge* del dep. Vetrone, ann. il 25 marzo 1950 (C. n. 1186, S. n. 1300): *Modificazione all'articolo 1 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, relativo all'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto.* — I direttori che abbiano già conseguito la qualifica di titolare sono collocati nel gruppo *A*, gr. VII, anche se sprovvisti di laurea. — La Commissione Istruzione della Camera, su parere della Commissione speciale della ratifica, approva altresì il 19 settembre la ratifica del d. l. n. 752. — *Legge 20 marzo 1951, n. 233.*

*Proposta di legge* del sen. Tignino, ann. l'8 luglio 1950 (S. n. 1163): *Estensione dei benefici di cui al regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, anche ai segretari di scuole statali di avviamento professionale amministrativamente dipendenti da comuni.* — Ritirata il 13 ottobre 1950.

*Proposta di legge* del dep. Ambrico ed altri, ann. l'11 luglio 1950 (C. n. 1440): *Modifica dello stato giuridico ed economico del personale amministrativo degli istituti tecnici e delle scuole di istruzione media tecnica.* — Stabilisce che la carriera dei segretari economi (gruppo *B*) si svolge dal grado 11° al 7°, quella degli applicati di segreteria (gruppo *C*) del grado 12° al 9°. — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa.

*Proposta di legge* del dep. Firrao ed altri, ann. il 26 ottobre 1950 (C. n. 1612): *Istituzione dell'Alto Commissariato per l'istruzione e la sperimentazione tecnica e per l'educazione professionale* (v. *Ministeri:* Alti Commissariati). — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*DD. P. R. 29 gennaio 1951, nn. 585 e 586:* Variazione alle tabelle organiche della Scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » di Napoli e della scuola tecnica agraria di Pozzuolo del Friuli.

*DD. P. R. 29 gennaio 1951, nn. 629-32:* Soppressione dei posti di vice segretario incaricato degli Istituti tecnici agrari di Firenze, Brescia, Catania e Lecce ed istituzione di posti di applicato incaricato.

*D. M. 30 gennaio 1951 (Gazz. Uff. n. 97):* Variazioni alla ripartizione dei posti di ruolo speciale transitorio di insegnanti tecnico-pratici tra le scuole e gli istituti di istruzione media tecnica e riapertura dei termini per l'iscrizione nelle graduatorie dei posti relativi.

*D. P. R. 7 febbraio 1951, n. 654*: Istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale, a decorrere dal 1° ottobre 1947. — Sono istituite 36 nuove scuole, 14 corsi annuali e 48 biennali. Sono soppresse 14 scuole, 65 corsi annuali e 60 biennali.

*D. P. R. 7 febbraio 1951, n. 656:* Istituzione, statizzazione e soppressione di istituti e scuole di istruzione tecnica, a decorrere dal 1° ottobre 1947. — Sono istituiti: 1 istituto tecnico commerciale, 1 istituto tecnico industriale, 1 scuola tecnica commerciale, 1 scuola tecnica industriale e alcuni corsi completi e annuali e indirizzi specializzati. Sono soppressi: 1 Scuola tecnica agraria, 1 commerciale, 2 industriali e 2 indirizzi specializzati.

*Circolare 9 febbraio 1951, n. 16 (Boll. Uff. Min. Istruzione, Parte I, 1951, p. 330):* Festa degli alberi. — Stabilisce che per il corrente anno scolastico sarà limitata agli alunni degli istituti e scuole agrarie.

*D. P. R. 5 marzo 1951, n. 1319:* Istituzione e soppressione di istituti e scuole di istruzione tecnica a decorrere dal 1° ottobre 1948. — Sono istituiti 1 indirizzo specializzato per « chimici industriali » (Terni) e 1 scuola tecnica industriale per meccanici (Tolmezzo). Sono soppresse 1 scuola tecnica agraria, 1 scuola industriale per tessili e 1 sezione specializzata.

*D. P. R. 5 marzo 1951, n. 1339:* Istituzione, statizzazione e soppressione di scuole e corsi di avviamento professionale a decorrere dal 1° ottobre 1948. — Sono istituite 43 scuole di avviamento professionale, 1 corso annuale e 14 corsi biennali. Sono soppresse 20 scuole, 27 corsi annuali e 33 biennali.

**Disegno di legge* pres. il 15 giugno 1951 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (C. n. 2031, S. n. 1901): *Aumento del contributo governativo a favore dell'Ente nazionale per la educazione marinara (E. N. E. M)* da 80 a 100 milioni a decorrere dall'es. 1950-51 e concessione di un contributo straordinario di 20 milioni per l'es. 1950-51. — *Legge 7 dicembre 1951, n. 1543.*

*D. P. R. 17 luglio 1951, n. 1580:* Soppressione con effetto dal 1° ottobre 1951 di uno dei posti d'insegnante tecnico-pratica di sartoria di ruolo, previsti dalla tabella organica della scuola professionale per la donna in Padova.

*D. P. R. 17 luglio 1951, n. 1581:* Trasformazione con effetto dal 1° ottobre 1951, in posto di applicato di ruolo, del posto di applicato incaricato, previsto dalla tabella organica della scuola tecnica industriale di Teramo, annessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 2074.

*Disegno di legge* pres. l'11 settembre 1951 dal Min. della pubblica istruzione Segni (*C. n. 2172, S. n. 2958): *Istituzione di una sezione specializzata per il commercio con l'estero, presso gli Istituti tecnici commerciali « A. Diaz » di Napoli, « Duca degli Abruzzi » di Roma e « Carlo Piaggio » di Viareggio.* — Approvato dalla Commissione Istruzione della Camera il 25 marzo 1953. — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

*D. P. R. 4 novembre 1951 (Gazz. Uff. n. 79 del 1952):* Autorizzazione all'Istituto tecnico industriale di Stato per l'ottica e la meccanica di Milano ad istituire una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico.

*Proposta di legge* del dep. Pierantozzi ed altri, ann. il 7 febbraio 1952 (*C. n. 2521, S. n. 3019): *Orari d'obbligo per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione tecnica.* — È fissato, di regola, in 18 ore settimanali. — Approvata dalla Commissione Istruzione della Camera il 31 marzo 1953. — Rimasta al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Proposta di legge* del dep. De' Cocci, ann. il 2 marzo 1952 (C. n. 2566): *Estensione della validità delle abilitazioni conseguite per i corsi alle scuole di avviamento professionale.* — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa.

*D. P. R. 18 giugno 1952 (Gazz. Uff. n. 32 del 1953):* Autorizzazione all'Università degli studi di Genova – clinica oculistica – ad istituire una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico.

*D. P. R. 25 giugno 1952 (Gazz. Uff. n. 293):* Autorizzazione alla Scuola tecnica industriale « E. De Amicis » di Roma, a mantenere sezioni distinte per l'insegnamento delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e di odontotecnico ed al rilascio delle relative licenze di abilitazione all'esercizio delle arti stesse.

**Proposta di legge* del sen. Carmagnola, ann. il 17 luglio 1952 (S. n. 2507, C. n. 3026): *Revisione delle nomine senza concorso disposte negli istituti e scuole di istruzione tecnica.* — Propone che le suddette nomine vengano sottoposte a nuova revisione, inteso il Consiglio superiore della pubblica istruzione. — *Legge 16 aprile 1953, n. 320.*

*D. P. R. 16 agosto 1952, n. 1318:* Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Istituto Scilla per l'educazione marinara degli orfani dei marinai e dei pescatori », con sede nell'isola di S. Giorgio Maggiore in Venezia.

*Proposta di legge* dei dep. De' Cocci e Bernardinetti, ann. il 21 novembre 1952 (*C. n. 3019, S. n. 3024): *Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento professionale derivante dalla trasformazione di corsi annuali o biennali.* — Modifica il 2° comma dell'art. 3 del d. l. 22 agosto 1947, n. 1061, quale risulta per effetto della legge di ratifica 21 agosto 1950, n. 786. — Approvata dalla Commissione Istruzione della Camera il 27 marzo 1953. — Rimasta al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Proposta di legge* del dep. Moro Aldo, ann. il 6 marzo 1953 (*C. n. 3236, S. n. 2992): *Riordinamento delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili.* — Trasforma le scuole di magistero professionale per la donna con le annesse scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili. Indica le finalità che detti istituti perseguono, preparando all'insegnamento dell'economia domestica e dei lavori femminili e gli insegnamenti impartiti nei corsi. Stabilisce che le materie di insegnamento nei corsi specializzati sono fissate con decreto del Presidente della Repubblica e che al termine del quinquennio si sostengono esami di Stato per l'abilitazione professionale alle attività tecniche femminili. Le altre disposizioni riguardano il personale direttivo, insegnante e tecnico. — Approvata dalla Commissione Istruzione della Camera il 25 marzo 1953. — Rimasta al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Interr.* sen. Tessitori, ann. 13 luglio 1948: Provvedimenti per colmare il deficit del bilancio 1947-48 del « Consorzio dell'Istruzione Tecnica » della provincia di Udine; es. 4 agosto 1948.

*Interr.* sen. Lovera, ann. 18 novembre 1948: Mancata concessione dell'indennità di studio al personale insegnante tecnico delle scuole medie dell'ordine tecnico; es. 23 novembre 1948.

*Interr.* Silipo, ann. 9 febbraio 1949: Regolarizzazione delle scuole industriali a corsi serali (r. s.); 8 marzo 1949.

*Interr.* Viviani Luciana, ann. 11 febbraio 1949: Esclusione delle donne dai concorsi a cattedre di agraria (r. s.); es. 18 maggio 1949.

*Interr.* Valandro Gigliola, ann. 7 marzo 1949: Ripristino della cattedra di economia domestica nelle scuole di avviamento professionale femminile (r. s.); es. 18 maggio 1949.

*Interr.* Sammartino, ann. 28 aprile 1949: Situazione degli istruttori pratici delle scuole secondarie di avviamento professionale (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* Sammartino, ann. 29 aprile 1949: Sistemazione in ruolo delle insegnanti delle materie tecniche femminili nelle scuole secondarie di avviamento professionale (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* Chiarini, ann. 17 maggio 1949: Finanziamento del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica per le province lombarde (r. s.); es. 21 settembre 1949.

*Interr.* Bianco, ann. 8 giugno 1949: Istituzione di un istituto tecnico agrario in Matera (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* sen. Bubbio, ann. 15 luglio 1949: Attuazione della nuova riforma sull'ordinamento sessennale a sezione unica negli istituti tecnici agrari specializzati in enologia (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Polano, ann. 14 ottobre 1949: Istituzione di una scuola professionale marinara in Porto Torres (Sassari) (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Zanfagnini, ann. 31 gennaio 1950: Costituzione e funzionamento della Commissione prevista dall'articolo 2 del d. l.. L. 7 settembre 1945, n. 687 per la revisione delle nomine, senza concorso, nelle scuole di istruzione tecnica (r. s.); es. 18 febbraio 1950.

*Interr.* Roselli, ann. 6 febbraio 1950: Riconoscimento ufficiale della scuola tecnico-forestale « Federico Meneghini » di Edolo (Brescia) (r. s.); es. 19 aprile 1950.

*Interr.* De Martino Francesco, ann. 1° marzo 1950: Insegnamento delle materie tecniche e del disegno nelle scuole di avviamento (r. s.); es. 1° aprile 1950.

*Interr.* Mancini, ann. 14 marzo 1950: Corsi di istruzione tecnica a Cosenza; es. 27 maggio 1950.

*Interp.* Silipo, ann. 20 aprile 1950 e 5 ottobre e 9 maggio 1951: Aumento dei corsi di avviamento agrario in Calabria.

*Interr.* Rescigno, ann. 10 maggio 1950: Istituzione in Amalfi di una scuola professionale a tipo marinaro (r. s.); es. 1° giugno 1950.

*Interr.* Lucifredi, ann. 12 maggio 1950: Riduzione delle ore di insegnamento per i professori di computisteria e ragioneria negli istituti tecnici (r. s.); es. 1° giugno 1950.

*Interr.* Lucifredi, ann. 24 novembre 1950: Inquadramento degli insegnanti dei corsi secondari di avviamento professionale (r. s.); es. 9 gennaio 1951.

*Interr.* Almirante, ann. 13 febbraio 1951: Situazione degli insegnanti laureati dei corsi di avviamento (r. s.); es. 12 giugno 1951.

*Interr.* D'Agostino, ann. 13 e 18 aprile 1951: Provvedimenti a favore degli insegnanti tecnico-pratici (r. s.); es. 8 e 17 maggio 1951.

*Interr.* Colitto. ann. 9 agosto 1951: Istituzione nel comune di Larino (Campobasso) di un istituto per periti agrari (r. s.); es. 27 settembre 1951.

*Interr.* De Vita, ann. 12 settembre 1951: Ripristino della scuola di avviamento a tipo agrario annessa all'Istituto tecnico agrario di Marsala; es. 11 dicembre 1951.

*Interr.* Rescigno, ann. 27 settembre 1951: Validità, al fine della partecipazione al concorso di economia domestica, dei diplomi rilasciati dalle scuole di magistero professionale per la donna (r. s.); es. 26 ottobre 1951.

*Interr.* Tremelloni, ann. 19 ottobre 1951: Presentazione al Parlamento di una relazione sulla situazione attuale dell'istruzione professionale in Italia; es. 15 febbraio 1952.

*Interp.* Silipo, ann. 20 novembre 1951: Incremento dei corsi di avviamento agrario; svolta 4 dicembre 1951.

*Interr.* Lozza, ann. 16 luglio 1952: Scuole « di esperimento e di preparazione » istituite negli ultimi due anni scolastici (r. s.); es. 3 ottobre 1952.

*Interr.* Palenzona, D'Ambrosio e Bovetti, ann. 11, 19, 20 e 25 novembre 1952: Mantenimento delle classi aggiunte nelle scuole di avviamento professionale (r. s.); es. 18 e 14 gennaio 1953.

*Interr.* D'Ambrosio, ann. 19 novembre 1952: Istituzione in Napoli di un secondo istituto industriale (r. s.); es. 7 gennaio 1953.

*Interr.* Caroniti, ann. 17 dicembre 1952: Riconoscimento dell'insegnamento dei periti agrari non laureati (r. s.); es. 12 febbraio 1953.

*Interr.* Capalozza, ann. 12 marzo 1953: Stato giuridico ed economico del personale amministrativo delle scuole ed istituti di istruzione tecnica (r. s.); es. 31 marzo 1953.

6. SCUOLE PER MEDICI CONDOTTI, SCUOLE DI OSTETRICIA, SCUOLE PER ASSISTENTI SANITARIE VISITATRICI, PER INFERMIERE E INFERMIERI (v. pure: *Maternità e infanzia*)

*D. l. 2 marzo 1948, n. 340:* Inclusione della scuola di ostetricia di Salerno fra le scuole di ostetricia autonome indicate nell'articolo 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128. — Ratificato in blocco con *legge 18 dicembre 1952, n. 2989* (C. n. 520-152, S. n. 2524).

*Proposta di legge* del dep. Lettieri, ann. il 23 febbraio 1949 (C. n. 358): *Istituzione di scuole per infernieri nei capoluoghi di provincia.* — Propone che nell'ospedale principale di ogni capoluogo di provincia sia istituita una scuola per infermieri della durata di due anni e che il diploma conseguito sia il solo titolo per aspirare ai posti di infermieri nella vita militare e civile. — Ritirata il 30 novembre 1951.

*Proposta di legge* del dep. Lettieri, ann. il 23 febbraio 1949 (C. n. 359): *Istituzione di scuole per medici condotti nei capoluoghi di provincia.* — Propone che a dette scuole, da istituirsi presso il maggior ospedale di ogni capoluogo di provincia siano ammessi coloro che abbiano conseguito laurea in medicina o chirurgia, nel numero doppio dei posti di medico condotto, che si presume si rendano vacanti in ogni provincia entro un biennio. La durata delle scuole è prevista in un biennio. — Ritirata il 30 novembre 1951.

**Disegno di legge* pres. il 15 giugno 1951 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 1738, C. n. 2119): *Ammissione delle infermiere volontarie dell'Associazione italiana della Croce Rossa al secondo anno di corso delle scuole-convitto professionali per infermiere.* — Ripristina, per la durata di 2 anni, il beneficio dell'ammissione al II anno dei corsi professionali delle infermiere volontarie della C. R. I. Le dette infermiere che conseguono il diploma devono prestare effettivo servizio presso gli ospedali civili, per una durata di tempo non inferiore ad anni due perché possano essere ammesse alle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, oppure al corso per l'abilitazione a funzioni direttive dell'assistenza infermieristica. — *Legge 19 ottobre 1951, n. 1173.*

*Proposta di legge* del sen. Boccassi, ann. il 1° agosto 1951 (S. n. 1808): *Modifica della legge 18 marzo 1926, n. 562,* riguardante le scuole convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie e visitatrici, e del *regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330,* riguardante il regolamento per l'esecuzione del decreto-legge suddetto e del *decreto 30 settembre 1938, n. 1631,* riguardante l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. — Propone che gli enti ospedalieri possano creare delle scuole libere professionali analoghe, per programma didattico, a quelle già esistenti, ma senza l'obbligo della convivenza interna e con la massima larghezza nelle iscrizioni. — *Ritirata* il 13 marzo 1952.

*Proposta di legge* del sen. Palumbo Giuseppina, ann. il 14 febbraio 1952 (S. n. 2171): *Modifica dell'articolo 20 del regolamento 21 novembre 1929, n. 2330 (regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832), riguardante le Scuole convitto professionali per infermiere.* — Propone che per essere ammesso al primo corso delle scuole-convitto professionali per infermiere occorra possedere almeno il certificato di licenza di scuola media di primo grado. — Rimasta presso la Commissione Igiene e Sanità del Senato in sede deliberante.

*Proposta di legge* del dep. Lettieri, ann. il 5 marzo 1952 (C. n. 2572): *Istituzione di scuole per infermieri.* — Propone d'istituire scuole per infermieri, della durata di due anni, in tutti gli ospedali che presentano attrezzatura tecnica e possibilità assistenziali adeguate. Stabilisce inoltre che il diploma conseguito sarà il solo titolo per aspirare ai posti di infermiere nella vita civile e militare. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa.

**Disegno di legge* pres. il 27 maggio 1952 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 2380, C. n. 3115): *Scuole per infermiere ed infermieri generici.* — Propone che gli ospedali, le Università con Facoltà di medicina e chirurgia, gli ospedali militari principali e secondari e gli altri enti pubblici che esercitano l'assistenza sanitaria e che sono in possesso di mezzi occorrenti, possano istituire scuole per infermiere generiche e per infermieri generici, rispondenti alle necessità assistenziali. Le scuole sono sottoposte alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità e del Ministero della pubblica istruzione (e del Ministero della difesa, se istituite presso ospedali militari).

I corsi sono gratuiti; al termine del corso è prevista una prova di esame, superata la quale viene rilasciato al candidato il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico. L'Alto Commissariato può concorrere al finanziamento delle scuole con la concessione di adeguati contributi. Le altre disposizioni riguardano le modalità da osservare onde pervenire all'istituzione delle scuole, il trattamento da corrispondere agli allievi, le condizioni di ammissibilità ai corsi (licenza elementare) e la durata dei corsi (un anno). Seguono infine le norme transitorie, con le quali si stabilisce l'istituzione, *una tantum*, di un corso accelerato di sei mesi. A tale corso potranno essere ammessi coloro i quali, indipendentemente dal limite massimo di età, si vengano a trovare in una delle condizioni previste dalla legge. — Discusso dalla Commissione Igiene e sanità del Senato (rel. *De Bosio*) il 30 ottobre, il 4 e l'11 dicembre 1952 e approvato il 18 dicembre 1952. — Modificato dalle Commissioni Riunite Interni e Lavoro e sanità della Camera il 26 marzo 1953. — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

**Disegno di legge* pres. il 29 luglio 1952 dal Min. della pubblica istruzione Segni (C. n. 2878, S. n. 2605): *Abrogazione, con effetto dall'anno scolastico 1952-53, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, con il quale il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia era stato elevato da 25 a 35 anni.* — Approvato, con emendamenti, l'8 ottobre 1952 dalla Commissione Istruzione della Camera, modificato dalla Commissione Istruzione del Senato il 19 novembre 1952, modificato nuovamente dalla Commissione della Camera il 5 dicembre 1952; approvato definitivamente dalla Commissione del Senato il 15 gennaio 1953. — Nella sua redazione definitiva stabilisce che, con effetto dal 1953-54, il detto limite massimo è fissato in anni 30. Di conseguenza anche il titolo viene modificato in: « *Abrogazione, con effetto dall'anno scolastico 1953-54, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, concernente il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia, e fissazione di tale limite a 30 anni. — Legge 31 gennaio 1953, n. 44.*

*D. M. 7 agosto 1952 (Gazz. Uff. n. 185):* Approvazione dell'elenco delle scuole di ostetricia germaniche e austriache e di quello delle corrispondenti scuole italiane, ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1951, n. 1515.

*Disegno di legge* pres. il 4 settembre 1952 dal Min. della pubblica istruzione Segni (S. n. 2575): *Aumento del contributo statale annuo in favore della Scuola di ostetricia di Venezia da lire 25.000 a lire 500.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.* — Rimasto presso la Commissione Istruzione del Senato in sede deliberante.

*Interr.* Cucchi, ann. 29 aprile 1949: Ammissione di allieve laiche nella scuola infermiere « Villa Verde » di Bologna (r. s.); es. 30 giugno 1949

*Interr.* Polano, ann. 28 aprile 1950: Istituzione, in Sassari, di un corso di qualificazione infermieri t. b. c. (r. s.); es. 13 maggio 1950.

*Interr.* Ceravolo, ann. 24 maggio 1950: Sistemazione di alcune scuole ostetrico-ginecologiche (r. s.); es. 13 giugno 1950.

7. ISTRUZIONE ARTISTICA E MUSICALE (v. pure le sottovoci: *Disp. comuni – Istruzione secondaria – Istruzione tecnica e professionale* e la voce: *Accademie delle scienze, lettere ed arti*)

*D. l. 7 maggio 1948, n. 887:* Funzionamento dei corsi di perfezionamento in discipline musicali presso l'Accademia di Santa Cecilia in Roma. — Ratificato in blocco con *legge 21 marzo 1953, n. 190* (C. n. 520-172, S. n. 2659).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 888:* Attribuzione del grado V ai posti di direttore dei Conservatori di musica. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con *disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (*C. n. 520-62, S. n. 2751). — Rimasto presso la Commissione speciale del Senato in sede deliberante.

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1075:* Compensi ai componenti delle commissioni d'esami negli Istituti d'istruzione musicale e artistica nonché al personale tecnico, di segreteria, di economato e subalterno degli istituti stessi. — Ratificato in blocco con *legge 21 marzo 1953, n. 190* (C. n. 520-172, S. n. 2659).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1174:* Trattamento economico e stato giuridico del personale giornaliero in servizio nei conservatori di musica, nelle accademie di belle arti e nei licei artistici. — È attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal r. d.-l. 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, con le modalità e i criteri stabiliti dal d. l. 4 aprile 1947, n. 207. — Ratificato in blocco con *legge 21 marzo 1953, n. 190* (C. n. 520-172, S. n. 2659).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1347:* Revisione dello stato giuridico ed economico del personale di segreteria degli istituti e delle scuole d'arte. — La carriera dei segretari economi (gruppo *B*) si svolge dal grado XII al IX, quella degli applicati di segreteria (gruppo *C*) dal grado XIII al XII. — Ratificato in blocco con *legge 21 marzo 1953, n. 190* (C. n. 520-172, S. n. 2659).

*D. P. R. 20 luglio 1948, n. 1145:* Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia di Santa Cecilia con sede in Roma.

*D. P. R. 6 novembre 1948, n. 1544:* Erezione in ente morale del Liceo musicale « Antonio Laudamo », con sede in Messina.

*Proposta di legge* del dep. Di Fausto, ann. il 20 gennaio 1949 (C. n. 288): *Riordinamento dei licei artistici nell'ambito della scuola media italiana.* — Propone la separazione amministrativa e didattica dei licei artistici dalle accademie di belle arti. Stabilisce la licenza della scuola media inferiore come titolo minimo sufficiente per l'ammissione e la durata in 5 anni. Modifica anche l'ordinamento dell'esame di maturità artistica. — Ritirata il 17 marzo 1950.

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-11, S. n. 763): *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, concernente la revisione delle nomine senza concorso disposte negli istituti di istruzione musicale ed artistica e norme sui concorsi che saranno banditi negli istituti stessi.* — La Commissione speciale della Camera lo ratifica il 22 novembre 1949 con alcune modifiche e aggiunte proposte dal dep. *Martino Gaetano.* — Ulteriori modifiche vengono apportate dalla Commissione per la ratifica del Senato il 21 marzo 1950, su proposta del rel. *Jannuzzi.* — *Legge 11 giugno 1950, n. 416.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-44, S. n. 985): *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266, concernente classificazione della Scuola professionale per la ceramica di Caltagirone in Scuola artistico-industriale per la ceramica.* — Su proposta del dep. *Turnaturi* la Commissione speciale della Camera lo ratifica il 31 marzo 1950 con alcune modifiche e aggiunte. — *Legge 20 maggio 1950, n. 421.*

*D. P. R. 18 luglio 1949, n. 675*: Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, con sede in Roma.

**Disegno di legge* pres. il 22 luglio 1949 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (S. n. 559, C. n. 871): *Modificazione della pianta organica transitoria del già Liceo musicale pareggiato « G. Rossini » di Pesaro, approvata con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 1996. — Legge 8 dicembre 1949, n. 1084.*

In sede di discussione del *bilancio pubblica istruzione 1949-50* (C. n. 377), la Camera approva il *12* (*2ª*) *ottobre 1949* un o. d. g. *Targetti* ed altri in cui si fanno voti per una maggiore diffusione dell'educazione musicale.

*DD. P. R. 15 febbraio 1950, nn. 597 e 598:* Pareggiamento della scuola di canto del Liceo musicale « F. Morlacchi » di Perugia e della scuola di composizione del Liceo musicale consorziale pareggiato « Niccolò Piccinini » di Bari alle scuole analoghe dei Conservatori di musica dello Stato.

**Disegno di legge* pres. il 22 maggio 1950 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (S. n. 1043, C. n. 1372): *Norme transitorie per la retrodatazione della nomina a posti di direttore e di insegnante negli istituti di istruzione artistica nei confronti di coloro la cui assunzione in ruolo fu ritardata perché celibi.* — La validità della retrodatazione delle nomine è limitata ai soli effetti giuridici. — *Legge 4 novembre 1950, n. 1092.*

*Proposta di legge* del dep. Stuani ed altri, ann. il 19 dicembre 1950, svolta e presa in considerazione il 9 febbraio 1951 (C. n. 1727): *Istituzione di una scuola industriale artistica in onore di Michelangelo da Caravaggio.* — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa.

**Proposta di legge* del dep. Calosso ed altri, ann. il 21 giugno 1951 (C. n. 2044, S. n. 1805): *Validità legale dei diplomi conseguiti in istituti artistici e musicali stranieri da italiani o figli di italiani fuorusciti politici.* — La Commissione Istruzione della Camera approva la proposta il 13 luglio 1951 con emendamenti proposti dal rel. *Marchesi* e dai dep. *Ebner* e *Rescigno* per cui la validità legale di tali diplomi viene riconosciuta a tutti gli italiani o figli di italiani. Di conseguenza anche nel titolo vengono soppresse le parole « *fuorusciti politici* ». — *Legge 12 dicembre 1951, n. 1563.*

*D. P. R. 14 marzo 1952, n. 666:* Modalità per l'estensione al personale direttivo ed insegnante degli istituti e delle scuole d'arte delle disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, ratificato, con modificazioni, con la legge 28 aprile 1950, n. 285 (v. la sottovoce: *Istruzione secondaria*).

*Proposta di legge* del dep Foderaro, ann. il 23 settembre 1952, svolta e presa in considerazione il 12 marzo 1953 (C. n. 2887): *Conferma nel rispettivo ruolo dei professori dei conservatori di musica ed accademie di belle arti e del personale direttivo, annullata per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133.* — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera.

*Proposta di legge* del sen. Di Rocco, ann. il 15 gennaio 1953 (S. n. 2774): *Ordinamento dell'Istituto d'arte dell'abbigliamento « Florentia » di Modena e riconoscimento legale dei titoli di studio rilasciati dello stesso.* — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera.

*Interr.* Barattolo, ann. 22 settembre 1948: Fondazione dell'Istituto di belle arti in Bari (r. s.); es 22 ottobre 1948.

*Interr.* Imperiale, ann. 18 dicembre 1948: Istituzione di un conservatorio a Foggia (r. s.); es. 9 febbraio 1949.

*Interr.* Capalozza, ann. 27 aprile 1949: Provvedimenti a favore degli insegnanti incaricati presso i conservatori di musica (r. s.); es. 21 settembre 1949.

*Interr.* sen. Castagno, ann. 20 ottobre 1949: Ripresa della scuola libera del nudo presso l'Accademia Albertina di Torino (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Buzzelli, ann. 1° dicembre 1949: Apertura al Foro Italico di una sezione staccata del Conservatorio di musica di Roma (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Covelli, ann. 15 luglio 1950: Valutazione del titolo di studio per il conferimento di incarichi e supplenze nei conservatori di musica e negli istituti di istruzione artistica (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Almirante, ann. 29 settembre 1950: Riserva di posti agli ex combattenti nei conservatori di musica (r. s.); es. 26 ottobre 1950.

*Interr.* Almirante, ann. 12 ottobre 1950: Assegnazione di un direttore titolare al conservatorio di musica di Santa Cecilia (r. s.); es. 17 novembre 1950.

*Interr.* Foderaro, ann. 4 ottobre 1951: Sistemazione nei ruoli di 25 professori dei conservatori di musica (r. s.); es. 26 ottobre 1951.

*Interr.* Bernardinetti, ann. 3 dicembre 1952: Insegnanti negli istituti di istruzione artistica nominati per chiara fama (r. s.); es. 23 dicembre 1952.

8. ISTRUZIONE SUPERIORE (v. pure le sottovoci: *Disp. comuni – Scuole di ostetrivia ecc.* e le voci: *Enti di cultura – Osservatori astronomici*): a) *Disposizioni generali e varie*

*D. l. 7 maggio 1948, n. 808:* Norme concernenti le proposte relative all'ordinamento didattico delle facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria dell'Università di Bari. — Ratificato in blocco con *legge 21 marzo 1953, n. 190* (C. n. 520-172, S. n. 2659).

*Leggi della Regione Siciliana 8 luglio 1948, nn. 33 e 34 (Gazz. Uff. n. 195 suppl. del 1949)*: Istituzione delle Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Messina e di agraria presso l'Università di Catania.

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-78, S. n. 1992): *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, concernente l'istituzione presso l'Università di Bari delle facoltà di lettere e filosofia, di di scienze matematiche, fisiche e naturali e d'ingegneria e legalizzazione dei corsi d'insegnamento provvisoriamente istituiti presso l'Università medesima.* — La Commissione speciale della Camera delibera il 9 novembre 1950 lo stralcio del d. l. n. 170 e il 27 ottobre 1951 lo ratifica aumentando, su proposta del Sottosegretario *Resta*, gli organici dei professori e degli assistenti e prorogando il riconoscimento dei corsi di magistero, e di medicina veterinaria fino all'anno accademico 1954-55. — *Legge 2 gennaio 1952, n. 23.*

*D. P. R. 21 agosto 1949, n. 800:* Proroga (sino al 31 dicembre 1968) della durata del Consorzio interprovinciale per l'Università e gli altri istituti superiori di Pisa.

*Proposta di legge* dei dep. Cavallotti e Lozza, ann. il 28 ottobre 1949 (C. n. 857): *Istituzione di scuole universitarie di odontoiatria e protesi dentaria.* — Prevede l'istituzione presso le facoltà di medicina e chirurgia di speciali sezioni denominate: « Scuole di odontoiatria e di protesi dentaria », le quali abbiano per fine l'insegnamento della odontoiatria e protesi dentaria ed il conferimento della laurea in odontoiatria e protesi dentaria. La durata dei corsi è prevista in 4 anni divisi in due bienni. Il laureato in odontoiatria e protesi dentaria non potrà esercitare la professione se non dopo avere superato gli esami di abilitazione all'esercizio professionale. Stabilisce inoltre, in via eccezionale e transitoria, che coloro i quali pur non essendo provvisti di regolare titolo giuridico, abbiano esercitato personalmente e notoriamente da non meno di otto anni dalla maggiore età odontoiatria e protesi dentaria, saranno ammessi a dare una prova teorico-pratica di idoneità all'esercizio della professione e conseguentemente' in base al diploma di idoneità conseguito, si intenderanno abilitati alla continuazione dell'esercizio della professione — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera.

*Disegno di legge* pres. il 2 novembre 1949 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (S. n. 697): *Istituzione di facoltà di scienze politiche e sociali.* — Prevede la riorganizzazione come facoltà di scienze politiche e sociali delle attuali facoltà di scienze politiche delle Università di Firenze, Padova, Pavia e Roma e sopprime i corsi per la laurea in scienze politiche istituiti presso le facoltà di giurisprudenza. Per il funzionamento di dette facoltà sono stabiliti 39 posti di professori di ruolo ed un organico complessivo di 26 posti di assistente e di lettore. Le facoltà di scienze politiche e sociali sono abilitate a rilasciare la laurea secondo due indirizzi: politico-internazionale e politico-sociale. I laureati in altre discipline non potranno essere ammessi ad anno di corso superiore al secondo, ad esclusione dei laureati in giurisprudenza che potranno essere ammessi anche al terzo corso. Il provvedimento comprende inoltre diverse disposizioni transitorie: in particolare si stabilisce che la facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia è trasformata in facoltà di economia e commercio.

La maggioranza della Commissione Istruzione del Senato (rel. *Sapori*) propone di non discutere il disegno in attesa della riforma delle scuole. Di avviso contrario è la minoranza della Commissione (rel. *Ciasca*) che propone di discutere il provvedimento, pur ammettendo che esso debba essere migliorato. — Rimasto in stato di relazione al Senato.

*Proposta di legge* del dep. Natta ed altri, ann. il 18 febbraio 1950 (C. n. 1108): *Ammissione dei diplomati degli istituti tecnici alle facoltà universitarie.* — Propone che i diplomati della sezione agraria abbiano il diritto di iscriversi alla facoltà di agraria, quelli della sezione industriale alle facoltà di ingegneria, di architettura e di chimica, quelli della sezione commerciale alla facoltà di economia e commercio, quelli della sezione per geometri alle facoltà di ingegneria, di architettura e di agraria, quelli della sezione nautica alla facoltà di ingegneria. Prevede inoltre che il Ministro della pubblica istruzione emani un regolamento che specifichi ulteriormente nell'ambito di ogni facoltà i corsi di laurea ai quali possono inscriversi, in base alle diverse specializzazioni, i diplomati tecnici. — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera.

*D. Pres. Cons. Min. 25 marzo 1950 (Gazz. Uff. n. 183)*: Cessione all'Università degli studi di Napoli dei materiali costituenti il complesso tipografico già di pertinenza dell'ex g. u. f. locale.

*D. P. R. 5 aprile 1950, n. 306:* Autorizzazione all'Università degli studi di Napoli ad acquistare un immobile.

*D. P. R. 3 maggio 1950, n. 477:* Autorizzazione alla Università di Napoli ad acquistare tre appezzamenti di terreno edificatorio siti in contrada Posillipo in Napoli.

**Disegno di legge* pres. l'8 settembre 1950 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (C. n. 1554, S. n. 1341): *Istituzione di una facoltà agraria presso l'Università degli studi di Sassari,* a decorrere dall'anno accademico 1950-51. — Alla facoltà vengono assegnati 4 posti di professore di ruoli e 5 di assistente ordinario. — *Legge 21 novembre 1950, n. 918.*

**Disegno di legge* pres. il 27 settembre 1950 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (S. n. 1298, C. n. 1642): *Collocamento in missione per un triennio presso le facoltà di magistero e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati di maestri elementari di ruolo per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.* — A tale scopo possono essere collocati in missione 60 maestri, i quali conservano la sede e il diritto allo stipendio e all'indennità di carovita e di studi. — *Legge 3 gennaio 1951, n. 41.*

In sede di discussione del *bilancio istruzione 1950-51* (C. n. 1264), la Camera approva il *3 ottobre 1950* un o. d. g. *Gui* ed altri in cui si invita il Governo a concedere l'autorizzazione per la istituzione di una facoltà di magistero presso l'Università di Padova.

**Disegno di legge* pres. l'8 gennaio 1951 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (S. n. 1482, C. n. 1804): *Istituzione della facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Padova. — Legge 16 marzo 1951, n. 230.*

*D. P. R. 7 febbraio 1951, n. 666*: Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interprovinciale per l'Università e gli altri istituti superiori di Pisa.

*Proposta di legge* del dep. Tesauro ed altri, ann. il 16 marzo 1951 (*C. n. 1908, S. n. 1701): *Modificazione alle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma in lingue e letterature straniere.* — Stabilisce che le disposizioni per le quali è consentita l'ammissione ai corsi di letteratura e lingue straniere presso le università e gli istituti superiori di istruzione delle alunne licenziate dalle scuole civiche « Alessandro Manzoni » di Milano, « Regina Margherita » di Genova, sono estese alle alunne dell'Istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano. — La Commissione Istruzione della Camera l'approva il 27 aprile 1951. Assegnata alla Commissione Istruzione del Senato il 13 giugno viene rimesso all'Assemblea, su richiesta del prescritto numero di senatori, a norma dell'articolo 26 del Regolamento. Il Senato l'approva il 20 settembre senza modificazioni. — *Legge 9 ottobre 1951, n. 1130.*

**Proposta di legge* del sen. Varriale ed altri, ann. il 20 aprile 1951 (S. n. 1645, C. n. 2038): *Ammissione dei laureati e diplomati universitari alle scuole speciali di metodo per gli insegnanti dei sordomuti. — Legge 24 ottobre 1951, n. 1187.*

*Disegno di legge* pres. il 15 giugno 1951 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (C. n. 2032, S. n. 1982): *Trasformazione della facoltà d'ingegneria mineraria presso l'Università degli studi di Cagliari in facoltà d'ingegneria, con una sezione per l'ingegneria mineraria ed altra sezione per l'ingegneria civile (sottosezione edile). — Legge 2 gennaio 1952, n. 22.*

*Proposta di legge* del dep. Riccio ed altri, ann. il 9 agosto 1951, svolta e presa in considerazione il 15 novembre 1951 (*C. n. 2148, S. n. 3031): *Completamento della facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Ferrara.* — Approvata dalle Commissioni riunite Finanze e tesoro e Istruzione della Camera il 1° aprile 1953. — Rimasta al Senato (da assegnare alla Commissione).

*D. P. R. 18 settembre 1951, n. 1161*: Approvazione dello statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania e pareggiamento dell'Istituto medesimo alle facoltà di magistero delle università statali.

*D. P. R. 9 ottobre 1951, n. 1300:* Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno. — L'Istituto medesimo è pareggiato alle facoltà di magistero delle università statali. Sono esclusi dall'Istituto gli alunni di sesso femminile.

**Proposta di legge* del dep. Capua ed altri, ann. il 14 febbraio 1952 (C. n. 2536, S. n. 2233): *Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea di medicina e chirurgia.* — Sono aggiunti: per il primo biennio, gli insegnamenti di chimica biologica e di microbiologia, e, per il terzo biennio, l'insegnamento di radiologia. Agli insegnamenti complementari sono aggiunti gli insegnamenti di statistica sanitaria, reumatologia e antropologia. — *Legge 3 novembre 1952, n. 1787.*

**Disegno di legge* pres. il 28 febbraio 1952 dal Min. della pubblica istruzione Segni (C. n. 2560, S. n. 2351): *Istituzione della facoltà di agraria presso l'Università di Catania.* — La facoltà di agraria istituita presso l'Università degli studi di Catania con

legge della Regione siciliana 8 luglio 1948, n. 34, è riconosciuta statale a tutti gli effetti. Lo Stato contribuisce al suo funzionamento con 3 milioni annui. — *Legge 13 luglio 1952, n. 694.*

**Disegno di legge* pres. il 28 febbraio 1952 dal Min. della pubblica istruzione Segni (C. n. 2561, S. n. 2333): *Istituzione della Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Messina.* — La Facoltà di economia e commercio, istituita presso l'Università degli studi di Messina con legge della Regione siciliana 8 luglio 1948, n. 33, è riconosciuta statale a tutti gli effetti. I posti di professore di ruolo della facoltà predetta sono fissati in numero di cinque. Lo Stato contribuisce al suo funzionamento con 3 milioni annui. — *Legge 13 giugno 1952, n. 692.*

*Proposta di legge* del dep. Pesenti ed altri, ann. il 5 maggio 1952 (C. n. 2679): *Sistemazione dell'Istituto giuridico dell'Università di Parma.* — Allo scopo di addivenire a tale sistemazione, è autorizzata la spesa di 30 milioni. — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera.

*D. P. R. 18 giugno 1952 (Gazz. Uff. n. 32 del 1953):* Autorizzazione all'Università degli studi di Genova – Clinica oculistica – ad istituire una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico.

*Proposta di legge* del dep. Bettiol Giuseppe ed altri, ann. il 17 luglio 1952 (*C. n. 2848, S. n. 2836): *Inclusione dell'insegnamento di istituzioni di diritto penale tra gli insegnamenti complementari delle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche.* — La Commissione Istruzione della Camera discute il provvedimento nelle sedute del 18 luglio 1952 e del 13 e 20 febbraio 1953 e l'approva in un nuovo testo proposto dal rel. *Tesauro* e dal dep. *Moro Aldo.* Secondo tale testo tra gli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in giurisprudenza sono incluse le istituzioni di diritto pubblico, le istituzioni di diritto processuale e le istituzioni di diritto penale: questo ultimo insegnamento è incluso come insegnamento fondamentale anche per le lauree in scienze politiche. Il diritto amministrativo è invece incluso come insegnamento fondamentale per la laurea in economia e commercio. Riduce inoltre a 2 gli insegnamenti complementari che lo studente deve sostenere per conseguire la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche. — Rimasta presso la Commissione Istruzione del Senato in sede deliberante.

*D. P. R. 25 luglio 1952, n. 1373:* Approvazione della Convenzione per il funzionamento della facoltà di magistero dell'Università di Padova. — La Convenzione, stipulata il 22 marzo 1951, è resa esecutiva dal 1° novembre 1952. La facoltà di magistero viene mantenuta con i mezzi forniti dagli enti sovventori, il comune e la provincia di Padova, che contribuiscono ognuno con 5 milioni annui. È escluso qualsiasi onere a carico del bilancio dell'Università e dello Stato. Presso la facoltà sono istituiti tre posti di professore di ruolo.

*D. P. R. 25 luglio 1952, n. 4522:* Autorizzazione all'Università di Catania ad acquistare alcuni terreni (per la costruzione della Casa dello studente).

*D. P. R. 30 agosto 1952, n. 1969:* Approvazione del regolamento recante norme per l'assegnazione di posti di missione presso le facoltà di magistero e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati ai maestri elementari di ruolo.

*Proposta di legge* del dep. De Martino Carmine, ann. il 22 ottobre 1952 (C. n. 2970): *Provvedimento per l'Istituto superiore di magistero pareggiato «Giovanni Cuomo» di Salerno.* — Consente l'ammissione all'Istituto degli alunni di sesso femminile limitatamente ai nati residenti in provincia di Salerno, o che, pur non essendovi nati, vi risiedano da almeno tre mesi alla data della presentazione dell'istanza di ammissione. — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera.

*D. P. R. 1° dicembre 1952, n. 4512:* Modificazione degli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con r. d. 4 giugno 1938, n. 1269, relativi alla ripartizione del provento delle sopratasse di esami nelle Università ed istituti di istruzione superiore. — Stabilisce che il 25 per cento viene trattenuto dalla cassa dell'università della sede e, detratto l'importo per l'indennità di carica per il rettore, viene ripartito: *a*) la metà al bilancio universitario, per concessione agli assistenti di indennità assistenza esami; *b*) un quarto tra i componenti le commissioni degli esami; *c*) un ottavo tra tutti i professori di ruolo o fuori ruolo appartenenti all'Università; *d*) un ottavo tra i professori di ruolo proporzionalmente al numero degli iscritti nei loro corsi. Il 75 per cento viene a costituire un fondo unico a favore di tutte le università.

*D. M. 10 dicembre 1952 (Gazz. Uff. n. 300):* Ammissione nelle università degli studi e negli istituti superiori italiani dei cittadini francesi in possesso del diploma di «baccalauréat».

*Proposte di legge* del dep. Saija, ann. il 12 dicembre 1952 (C. n. 3066, S. n. 2754): *Modifica dell'articolo 8 della legge 1° giugno 1952, n. 692, concernente l'istituzione della facoltà di economia e commercio nell'Università di Messina.* — Stabilisce che fino a quando non faranno parte della facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina

almeno tre professori di ruolo, il Consiglio della facoltà sarà composto (o integrato) da tutti i professori di ruolo di altre facoltà o scuole cui sono affidati insegnamenti della predetta facoltà. — *Legge 31 gennaio 1953, n. 42.*

**Disegno di legge* pres. il 23 gennaio 1953 dal Min. della pubblica istruzione Segni (S. n. 2783, C. n. 3218): *Istituzione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali presso l'Università degli studi di Sassari* (a decorrere dall'anno accademico 1951-52). — *Legge 11 aprile 1953, n. 314.*

**Disegno di legge* pres. il 23 gennaio 1953 dal Min. della pubblica istruzione Segni (S. n. 2784, C. n. 3279): *Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti d'istruzione superiore. — Legge 11 aprile 1953, n. 312.*

*Proposta di legge* dei dep. Togni e Fascetti, ann. il 6 marzo 1953, svolta e presa in considerazione il 13 marzo 1953 (*C. n. 3232, S. n. 3012): *Istituzione della facoltà di economia e commercio, con sezione di lingue e letterature straniere, presso l'Università degli studi di Pisa.* — Approvata dalla Commissione Istruzione della Camera il 31 marzo 1953. — Rimasta al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Interr.* sen. Berlinguer, ann. 15 giugno 1948: Istituzione del'intera facoltà di agraria presso l'Università di Sassari (r. s.); es. 7 luglio 1948.

*Interr.* sen. Sacco, ann. 22 giugno 1948: Ricostituzione delle facoltà di scienze politiche e sociali per l'anno accademico 1948-49 (r. s.); es. 28 luglio 1948.

*Interr.* Almirante, ann. 2 luglio 1948: Per il ripristino della facoltà di scienze politiche; es. 11 ottobre 1948.

*Interr.* Caccuri, ann. 8 luglio 1948: Istituzione di una Facoltà di architettura nella Università di Bari (r. s.); es. 14 settembre 1948.

*Interr.* Colitto, ann. 8 luglio 1948: Istituzione di cattedre di radiotecnica nelle Università italiane (r. s.); es. 14 settembre 1948.

*Interp.* Emanuelli, ann. 8 febbraio 1949: Sulle gravi deficienze dell'insegnamento della medicina.

*Interr.* sen. Vischia, ann. 18 maggio 1949: Per impedire la costituzione di nuove Università che aumentano la pletora dei laureati e compromettono la serietà della scuola; es. 29 settembre 1949.

*Interr.* Rescigno, ann. 13 luglio 1949: Ammissione dei laureati in economia e commercio al secondo biennio della scuola di scienze politiche (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interp.* sen. Ferrabino, ann. 23 luglio 1949: Definitiva sistemazione della facoltà di agraria nella Università di Padova.

*Interr.* sen. Bubbio, ann. 27 settembre 1949: Esclusione della Facoltà di scienze politiche nell'Università di Torino; es. 10 dicembre 1949.

*Interr.* Barattolo, ann. 24 novembre 1949: Intestazione dei diplomi di laurea conseguiti anteriormente al 2 giugno 1946 e consegnati nel 1949 (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Bernieri, ann. 30 marzo e 5 maggio 1950: Agitazione studentesca nell'Università di Pisa; es. 27 maggio 1950.

*Interr.* sen. Lamberti e Mastino, ann. 30 novembre e 1° dicembre 1949: Istituzione della Facoltà di agraria nell'Università di Sassari; es. 11 e 18 marzo 1950.

*Interr.* Polano, ann. 16 febbraio 1950: Riconoscimento della facoltà di agraria dell'Università di Sassari (r. s.); es. 5 aprile 1950.

*Interr.* Caccuri, ann. 15 marzo 1950: Ammissione nella facoltà di ingegneria di diplomati tecnici (r. s.); es. 20 maggio 1950.

*Interr.* Geraci, ann. 29 marzo 1950: Sbarramenti biennali nelle Università (r. s.); es. 29 aprile 1950.

*Interr.* Ariosto, ann. 13 giugno 1950: Situazione dell'Università di Pisa (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Silipo, ann. 21 luglio 1950: Ingiustificati provvedimenti da parte del Senato Accademico dell'Ateneo napoletano a carico di sette studenti; es. 30 settembre 1950.

*Interr.* Cucchi, ann. 12 gennaio 1951: Inclusione della medicina legale come materia obbligatoria per il conseguimento della laurea in giurispondenza (r. s.); es. 31 gennaio 1951.

*Interr.* Caccuri e Troisi, ann. 20 febbraio e 4 luglio 1951: Istituzione presso l'Università di Bari della facoltà di medicina veterinaria (r. s.); es. 13 marzo e 4 agosto 1951.

*Interr.* Caroniti, ann. 13 giugno 1951: Parità a tutti gli effetti della laurea in economia e commercio rilasciata dall'Università di Messina rispetto a quelle conseguite presso gli altri Atenei d'Italia (r. s.); es. 10 luglio 1951.

*Interr.* Cuttitta, ann. 5 luglio 1951: Costruzione di cliniche odontoiatriche in alcune Università e aumento di posti di ruolo di insegnanti e di assistenti di odontoiatria (r. s.); es. 4 agosto 1951.

*Interr.* Perrone Capano, ann. 31 luglio 1951: Istituzione di una facoltà di medicina veterinaria presso l'Università di Bari; es. 18 dicembre 1951.

*Interr.* Cessi, ann. 17 ottobre 1951: Istituzione di nuove facoltà prive di ogni titolo legale; es. 15 febbraio 1952.

*Interr.* Calamandrei, ann. 28 gennaio 1952: Provvedimenti contro i neo fascisti che hanno impedito il 16 gennaio al prof. Calosso, di iniziare il suo corso di letteratura italiana; es. 30 gennaio 1952.

*Interr.* Longhena, ann. 5 febbraio 1952: Sull'opportunità di permettere al rettorato dell'Università di Bologna di commettere ad un pittore il ritratto del rettore fascista Coppola, fucilato a Dongo; es. 4 aprile 1952.

*Interp.* sen. Parri, ann. 6 febbraio 1952: Misure disciplinari contro i provocatori degli incidenti verificatisi all'Università di Roma; svolta 20 febbraio 1952.

*Interr.* sen. Braschi, ann. 24 giugno 1952: Parificazione dei beni delle Università e degli Istituti di istruzione superiore agli enti di beneficenza, agli effetti della ricostruzione (r. s.); es. 19 dicembre 1952.

*Interr.* sen. Giardina, ann. 9 dicembre 1952: Istituzione e finanziamento di cliniche nella Facoltà di medicina dell'Università di Ferrara (r. s.); es. 13 febbraio 1953.

*Interr.* Marotta, ann. 9 maggio 1952: Facoltà universitaria di agraria a Potenza (r. s.); es. 5 giugno 1952.

*Interr.* Bartole, e Malagugini, ann. 7 e 16 ottobre 1952: Istituzione del quinto anno di studi nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara (r. s.); es. 30 ottobre 1952.

*Interr.* Rescigno, ann. 23 ottobre 1952: Ammissione delle donne all'istituto universitario di magistero « Giovanni Cuomo » di Salerno (r. s.); es. 14 novembre 1952.

*Interr.* sen. Buizza, ann. 31 ottobre 1952: Abusiva costituzione in Italia della « Delegazione regionale dell'Istituto superiore di Friburgo » (r. s.); es. 16 gennaio 1953.

*Interr.* Rivera, ann. 11 dicembre 1952: Corsi di magistero in Aquila (r. s.); es. 18 gennaio 1953.

*Interr.* Belloni, ann. 10 febbraio 1953: Violenze nell'Università di Roma (tramutata in r. s.); es. 31 marzo 1953.

*Interr.* Rescigno, ann. 25 febbraio 1953: Istituzione di cattedre di idroclimatologia medica nelle Università (r. s.); es. 23 marzo 1953.

b) *Modifiche agli statuti di università e di istituti superiori* (per i nuovi statuti, v. *Disp. gen.*)

*Bari:* d. P. R. 21 aprile 1949, n. 451 (sono istituite le facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria); 31 ottobre 1950, n. 1293; 11 maggio 1951, n. 633 (annessa alla facoltà di medicina e chirurgia viene istituita una scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria); 23 gennaio 1952, n. 66.

*Bologna:* d. P. R. 22 febbraio 1948, n. 414 (è istituita una scuola di perfezionamento in tisiologia e una in medicina generale); 20 luglio 1950, n. 1268 (sono istituite scuole di perfezionamento in storia antica, medioevale e moderna e in storia dell'arte medioevale e moderna e corsi di perfezionamento in trasporti e in meccanica tecnica); 31 ottobre 1950, n. 1307; 5 agosto 1951, n. 1311 (è istituita una scuola di specializzazione in fitopatologia); 27 ottobre 1951, n. 1792; 3 ottobre 1952, n. 4541 (sono istituiti corsi di perfezionamento negli studi aziendali e professionali e in ingegneria ceramica e una scuola di perfezionamento in anestesia).

*Cagliari:* d. P. R. 30 ottobre 1949, n. 1027 (sono istituite scuole di specializzazione in medicina del lavoro, in urologia e in clinica oculistica); 11 aprile 1951, n. 565; 23 gennaio 1952, n. 365 (è istituita una scuola di specializzazione in radiologia); 26 ottobre 1952, n. 4542.

*Camerino:* d. P. R. 2 novembre 1948, n. 1617; 30 ottobre 1949, n. 1140; 11 aprile 1951, n. 652.

*Catania:* d. P. R. 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994 (sono istituite, presso la facoltà di medicina e chirurgia, le seguenti scuole di specializzazione: malattie dell'apparato cardio-vascolare; ostetricia e ginecologia; oculistica; chirurgia generale); 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305 (è istituita una scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle); 11 aprile 1951, n. 564; 27 ottobre 1951, n. 1793; 11 febbraio 1952, n. 366 (è istituita una scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria); 26 ottobre 1952, n. 4507.

*Ferrara:* d. P. R. 20 ottobre 1949, n. 1028 (è istituita una scuola di perfezionamento per la produzione dello zucchero e dell'alcool); 18 aprile 1951, n. 964 (sostituisce comple-

tamente lo statuto approvato con r. d. 12 ottobre 1927, n. 2255; l'università risulta costituita dalle facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia – limitata al 1° e 2° biennio – di scienze matematiche, fisiche e naturali – con annessa una scuola di perfezionamento per la produzione dello zucchero e dell'alcool – e di farmacia); 25 luglio 1952, n. 1207; 10 febbraio 1953, n. 377.

*Firenze:* d. P. R. 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n. 1304 (sono istituite scuole di specializzazione in cardiologia e malattie reumatiche, in malattie del ricambio e neuroendocrine, in farmacologia e tossicologia, in anestesia, in chirurgia generale, in ortopedia, in igiene, in malattie nervose e mentali); 30 giugno 1951, n. 957 (è istituita una scuola di specializzazione in geografia); 27 ottobre 1951, n. 1681; 23 gennaio 1952, n. 168; 26 ottobre 1952, n. 4543 (è modificata la parte relativa alle scuole e corsi di perfezionamento annessi alla facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri »); 26 ottobre 1952, n. 4557 (modifica gli ordinamenti delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia); 10 febbraio 1953 n. 376 (sono istituiti corsi di laurea in scienze biologiche e scienze geologiche).

*Genova:* d. P. R. 2 novembre 1948, n. 1505 (è istituita una scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia); 30 ottobre 1949 (è istituita una scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria); 4 luglio 1950, n. 1253 (è istituita la scuola di specializzazione in clinica medica generale); 31 ottobre 1950, n. 1312 (è istituita una scuola di specializzazione in chirurgia generale e terapia chirurgica); 31 agosto 1951, n. 1102.

*Macerata:* d. P. R. 31 marzo 1950, n. 271.

*Messina:* d. P. R. 5 agosto 1951, n. 1355 (sono istituite scuole di specializzazione in clinica pediatrica, in malattie infettive, tropicali e sub-tropicali, in igiene generale e speciale); 27 ottobre 1951, n. 1827 (sostituisce integralmente il testo del vecchio statuto e stabilisce che l'Università di Messina comprende le seguenti facoltà: giurisprudenza; lettere e filosofia; magistero; medicina e chirurgia; scienze matematiche, fisiche e naturali; farmacia; medicina veterinaria).

*Milano* (Università governativa): d. P. R. 23 settembre 1949, n. 942 (è regolato il funzionamento delle scuole di perfezionamento della facoltà di medicina e chirurgia e sono istituite nuove scuole di perfezionamento in igiene e tecnica ospedaliera, in idrologia, climatologia e talassoterapia e in anestesia); 21 novembre 1949, n. 1194; 13 marzo 1950, n. 283 (è istituito un corso di perfezionamento in filologia classica presso la facoltà di lettere e filosofia); 27 ottobre 1951, n. 1825 (è modificato l'ordinamento della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali; è istituita una scuola di perfezionamento per archivisti paleografici e bibliotecari); 23 aprile 1952, n. 873; 10 febbraio 1953, n. 383.

*Milano* (Politecnico): d. P. R. 27 ottobre 1951, n. 1892 (sono istituiti corsi di perfezionamento in: comunicazioni su filo, fisica nucleare applicata e tecnica delle perforazioni).

*Milano* (Università cattolica del « Sacro Cuore »): d. P. R. 20 ottobre 1949, n. 126; 30 ottobre 1950, n. 1306 (il nuovo art. 1 dello statuto stabilisce che l'Università cattolica del « Sacro Cuore » ha lo scopo di contribuire allo sviluppo degli studi e di preparare i giovani alle ricerche scientifiche, agli uffici pubblici e alle professioni libere con una istruzione superiore adeguata a una educazione morale informata ai principî del cattolicesimo; le altre modifiche riguardano la carriera e il trattamento economico dei professori di ruolo, degli aiuti, assistenti e lettori, che sono disciplinati dalle disposizioni concernenti i professori di ruolo, aiuti, ecc. delle università statali): 31 agosto 1951, n. 1774 (è istituita una facoltà di agraria).

*Modena:* d. C. P. S. 15 ottobre 1947, n. 1874 (istituisce presso la facoltà di giurisprudenza un istituto di applicazione forense); 30 dicembre 1947, n. 1877; d. P. R. 23 settembre 1949, n. 817 (presso la facoltà di scienze è istituito l'istituto matematico); 28 aprile 1951, n. 955 (sono istituite scuole di perfezionamento in clinica ostetrico-ginecologica e in clinica neuropsichiatrica); 19 giugno 1951, n. 709.

*Napoli* (Università): d. P. R. 26 febbraio 1949, n. 612 (è istituito un corso di magistero in economia e diritto e un corso di magistero in economia aziendale); 23 settembre 1949, n. 931 (sono istituite una scuola di specializzazione in igiene generale o speciale e una scuola di specializzazione in medicina del lavoro); 30 ottobre 1949, n. 1059 (è istituita una scuola di perfezionamento in medicina interna); 5 aprile 1950, n. 284; 30 ottobre 1950, n. 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311 (sono istituiti corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze geologiche); 18 aprile 1951, n. 934 (sono istituite una scuola di specializzazione in anestesiologia e una scuola di perfezionamento in malattie infettive); 30 luglio 1951; n. 1304 (sono istituite scuole di perfezionamento in filologia classica e in archeologia ed antichità); 27 ottobre 1951, n. 1680; 19 settembre 1952, n. 4551 (sono istituiti un istituto di storia economico-sociale e una scuola di perfezionamento per bibliotecari e archivisti).

*Napoli* (Istituto superiore navale): d. P. R. 25 luglio 1952, n. 1227.

*Napoli* (Istituto superiore orientale): d. P. R. 29 gennaio 1951, n. 1310.

*Napoli* (Istituto superiore pareggiato di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa »): d. P. R. 28 gennaio 1950, n. 935.

*Padova:* d. P. R. 23 settembre 1949, n. 932 (è istituita una scuola di cardiologia); 31 ottobre 1950, n. 1308; 11 aprile 1951, n. 953; 25 luglio 1952, n. 1501; 26 ottobre 1952, n. 4529 (è istituita la facoltà di magistero); 10 febbraio 1953, n. 384.

*Palermo:* d. C. P. S. 31 dicembre 1947, n. 1870; d. P. R. 28 ottobre 1948, n. 1431 (è istituita una scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria); 30 ottobre 1949, n. 1151; 16 novembre 1950, n. 1314; 11 febbraio 1952, n. 999; 16 agosto 1952, n. 1354 (è istituita una scuola di specializzazione in anestesiologia).

*Parma:* d. P. R. 27 marzo 1948, n. 458; 30 ottobre 1949, n. 1002 (sono istituite scuole di specializzazione in: chirurgia generale; medicina generale; oculistica; ostetricia e ginecologia; pediatria e puericoltura; radiologia medica e radioterapia; idrologia, climatoterapia e crenologia; anatomia patologica e tecniche di laboratorio; malattie veneree e della pelle; otorinolaringoiatria); conserve alimentari di origine vegetale; tecnica conserviera e igiene degli alimenti di origine animale); 30 maggio 1950, n. 615 (è istituito un corso di laurea in scienze biologiche); 11 aprile 1951, n. 471; 31 agosto 1951, n. 1824 (è modificato l'ordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia generale); 27 ottobre 1951, n. 1701; 25 luglio 1952, n. 1350; 16 ottobre 1952, n. 4013 (è istituita una scuola di paleografica musicale).

*Pavia:* d. P. R. 20 luglio 1948, n. 1161; 31 ottobre 1950, n. 1278; 19 giugno 1951, n. 1039 (all'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di scienze matematiche è aggiunto quella in « scienze geologiche »; è istituita una scuola di specializzazione in cardiologia); 27 ottobre 1951, n. 1805; 27 ottobre 1951, n. 1806 (è istituita una scuola di perfezionamento in genetica); 2 agosto 1952, n. 1222 (è istituita una scuola di specializzazione in oncologia).

*Perugia:* d. P. R. 28 luglio 1950, n. 936; 4 novembre 1950, n. 1128; 11 aprile 1951, n. 472; 28 ottobre 1951, n. 1675; 14 marzo 1952, n. 768 (sono istituite scuole di perfezionamento in endocrinologia e malattie del ricambio, pediatria, ostetricia e ginecologia, oculistica).

*Pisa* (Università): d. P. R. 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169 (sono istituiti: un corso di laurea in chimica industriale, un corso di perfezionamento in matematica e fisica per l'insegnamento nelle scuole medie, una scuola di perfezionamento in igiene e una scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica); 31 ottobre 1950, n. 1309 (sono istituite una scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante medicinali e una scuola di perfezionamento in nipiologia e paidologia); 11 aprile 1951, n. 566; 27 ottobre 1951, n. 1801 (è istituita una scuola di specializzazione in medicina generale e una scuola di perfezionamento in malattie nervose e mentali); 25 marzo 1952 n. 872 (sono istituite scuole di perfezionamento in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina delle assicurazioni); 25 luglio 1952, n. 1351; 12 settembre 1952, n. 3861 (presso la clinica medica sono istituite scuole di perfezionamento in tisiologia e cardiologia); 30 ottobre 1952, n. 4558.

*Pisa* (Scuola normale superiore): d. P. R. 30 luglio 1950, n. 1303.

*Roma:* d. P. R. 24 dicembre 1948, n. 1619 (è istituita una scuola di perfezionamento in storia della medicina); 18 luglio 1949, n. 882 (è istituita una scuola di perfezionamento in anestesia); 3 agosto 1949, n. 989 (è istituita una scuola speciale per bibliotecari e archivisti paleografici e una scuola di archeologia); 20 ottobre 1949, n. 991 (sono istituite scuole di filologia classica, di storia medioevale e moderna, di storia dell'arte medioevale e moderna e di perfezionamento in scienze etnologiche); 20 ottobre 1949, n. 1178; 30 ottobre 1949, n. 1152 (riguarda il riordinamento della facoltà di ingegneria); 11 giugno 1950, n. 622 (concerne gli istituti della facoltà di giurisprudenza e di architettura, la scuola di perfezionamento in scienze biologiche, in ostetricia e ginecologia, in pediatria e in clinica medica e l'istituzione della scuola di perfezionamento in idroclimatologia clinica); 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653 (è istituita presso la clinica medica la scuola di perfezionamento in cardiologia); 27 ottobre 1951, n. 1813; 14 aprile 1952, n. 888 (è istituita una scuola di perfezionamento in storia del diritto medioevale e moderno); 16 agosto 1952, n. 2589; 19 settembre 1952, n. 1697 (è istituita una scuola speciale per archivisti e bibliotecari).

*Sassari:* d. P. R. 28 aprile 1951, n. 769; 27 ottobre 1951, n. 1804 (è istituita una facoltà di agraria).

*Siena:* d. P. R. 6 aprile 1948, n. 758; 30 ottobre 1949, n. 1139; 31 agosto 1951, n. 1312.

*Torino:* d. P. R. 26 febbraio 1949, n. 430; 21 aprile 1949, n. 613; 1° settembre 1949 n. 816; 13 marzo 1950, n. 599; 30 ottobre 1950, n. 1125; 31 ottobre 1950, n. 1310 (è istituita presso la facoltà di magistero una scuola di perfezionamento in psicologia, in pedagogia e in psico-pedagogia); 30 giugno 1951, n. 1148 (è istituita una scuola di perfezionamento in cardiologia e una scuola di specializzazione per medici settori ospeda-

lieri, direttori di laboratori); 27 ottobre 1951, n. 1794; 25 luglio 1952, n. 1352; 16 ottobre 1952, n. 4554 (dispone un riordinamento delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia); 26 ottobre 1952, n. 4506 (è istituito un corso di perfezionamento in farmacia ospedaliera); 30 ottobre 1952, n. 4483 (è istituita una scuola di specializzazione in medicina del lavoro).

*Urbino:* d. P. R. 5 aprile 1950, n. 853.

*Venezia:* (Istituto superiore di architettura): d. P. R. 4 novembre 1950, n. 1129.

c) *Professori, assistenti e personale non insegnante* (v. pure la sottovoce: *Concessione di contributi* e la voce: *Concorsi*)

*D. l. 14 febbraio 1948, n. 324*: Aumento di posti (2) di ruolo per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena. — Ratificato in blocco con *legge 21 marzo 1953, n. 190* (C. n. 520-172, S. n. 2659).

*D. l. 7 marzo 1948, n. 397:* Trattamento economico dei supplenti dei professori universitari e dei lettori di lingue straniere retribuiti a carico del bilancio statale. — Stabilisce che, a decorrere dal 1° novembre 1945, ai supplenti dei professori universitari spetta, oltre l'indennità di carovita, un assegno annuo commisurato allo stipendio iniziale previsto per i dipendenti statali di gruppo *A*, grado VIII, se il supplente sia compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso statale universitario; se il supplente sia libero docente; se il supplente sia cultore della materia. Tale trattamento economico è ridotto di un terzo e viene esclusa l'indennità di carovita e qualsiasi indennità per i supplenti che ricoprono altro ufficio retribuito a carico del bilancio dello Stato o di altro ente pubblico. Ai lettori di lingue straniere compete una retribuzione annua pari all'assegno spettante al dipendente statale di grado XI, gruppo *A*. — Ratificato in blocco con *legge 21 marzo 1953, n. 190* (C. n. 520-172, S. n. 2659).

*D. P. R. 31 marzo 1948, n. 745:* Modificazioni dei ruoli organici dei posti di professore di ruolo della facoltà di magistero dell'Università di Firenze e della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma. — Per ciascuna delle predette facoltà sono fissati 9 posti di ruolo.

*D. l. 16 aprile 1948, n. 489:* Abrogazione delle disposizioni concernenti la nomina dei professori universitari senza la normale procedura del concorso e conferimento dell'abilitazione alla libera docenza senza esami. — Ratificato in blocco con *legge 21 marzo 1953, n. 190* (C. n. 520-172, S. n. 2659).

*D. l. 16 aprile 1948, n. 491:* Modificazioni dell'articolo 105, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. — Stabilisce un nuovo trattamento economico per i professori universitari che, a norma del citato articolo, siano contemporaneamente ufficiali in servizio attivo permanente nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica. — Ratificato in blocco con *legge 21 marzo 1953, n. 190* (C. n. 520-172, S. n. 2659).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 743:* Disposizioni relative ai concorsi a cattedre universitarie da indire nell'anno 1948. — Stabilisce che limitatamente ai concorsi da indire nel 1948 (non oltre il 30 giugno) possono essere considerate utili le proposte deliberate dalle competenti facoltà fino a tutto il 15 maggio 1948. — Ratificato in blocco con *legge 21 marzo 1953, n. 190* (C. n. 520-172, S. n. 2659).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 861*: Adeguamento delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, alla condizione dei professori universitari. — Regola la posizione dei professori straordinari e ordinari, nominati dal Governo militare alleato, i quali hanno diritto alla nomina in ruolo qualora siano inclusi nella terna dei vincitori dei concorsi banditi per le cattedre cui si trovino in atto assegnati. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-12, S. n. 764). — Su proposta del dep. *Martino Gaetano*, la Commissione speciale della Camera, in sede legislativa, lo ratifica il 22 novembre 1949 con alcune modificazioni. Altre modificazioni vengono apportate dalla Commissione speciale del Senato il 9 marzo 1950, su proposta del rel. *Giardina* e del sen. *Bosco*. Tali modificazioni stabiliscono in particolare che, qualora la facoltà competente non abbia formulato la proposta di apertura del concorso entro 2 anni dall'entrata in vigore del d. l. n. 861, il Ministro, su parere conforme della stessa facoltà, provvede, nei due anni successivi, alla nomina di una commissione di cinque membri eletti dalle facoltà universitarie (art. 2, comma 2°), ai fini e ai sensi dell'art. 78, comma 2°, del t. u. 31 agosto 1933, n. 1592. — *Legge 28 aprile 1950, n. 278.*

*D. l. 7 maggio 1948 n. 1003*: Indennità accademica ai professori universitari ed indennità di carica ai rettori delle università e degli istituti di istruzione universitaria. — Ai professori universitari di ruolo è corrisposta, con decorrenza dal 1° maggio 1948, un'indennità accademica annua nella misura di lire 120.000 per i professori straordinari, di lire 180.000 per i professori ordinari. L'indennità di carica dei rettori è stabilita nella

misura di lire 30.000; l'indennità supplementare può variare da lire 70.000 a lire 150.000. — Ratificato in blocco con *legge 21 marzo 1953, n. 190* (C. n. 520-172, S. n. 2659).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1033*: Disposizioni aggiuntive alle norme sulla riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali. — Possono essere riassunti in servizio i suddetti professori universitari anche se non siano cittadini italiani, sempreché nello Stato la cui cittadinanza abbiano assunto, i cittadini italiani siano ammessi all'insegnamento nelle università. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-2, S. n. 667). — La Commissione speciale per la ratifica della Camera delibera il 13 ottobre 1949 lo stralcio del d. l. 1033 e lo ratifica con una modificazione per cui possono essere riassunti in servizio i professori universitari purché la perdita della cittadinanza italiana non sia avvenuta dopo il 15 gennaio 1944. — *Legge 5 gennaio 1950, n. 23.*

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1172*: Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari. — Sono istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione ruoli organici che comprendono: 2.750 posti di assistente universitario (gruppo *A*, gr. VIII-X), di cui 90 lettori; 1.225 di tecnico, di cui 350 infermieri e 60 ostetriche; 2.640 di bidelli e custodi, di cui 280 portantini. — Si stabilisce che i posti di assistente ordinario sono conferiti in seguito a pubblici concorsi per titoli ed esami e ne viene disciplinato lo svolgimento. L'assistente ordinario cessa dal servizio su deliberazione del consiglio della facoltà o scuola, su proposta motivata del professore ufficiale della materia, oppure dopo 10 anni di servizio nel caso che non abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza e in ogni caso al compimento del 60° anno di età. Sono regolati quindi i casi di conferimento ad assistenti di incarichi di insegnamento presso altre università e della qualifica di aiuto, ed è prevista la possibilità di provvedere mediante assistenti incaricati ai posti di assistenti ordinari, nelle more del concorso. Gli assistenti volontari sono nominati con decreto del rettore, su proposta del professore ufficiale della materia, e non possono superare, per ciascuna cattedra, il triplo del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Alle cattedre di lingue e letteratura straniere possono essere assegnati lettori invece di assistenti. Il decreto regola quindi il conferimento, in seguito a pubblici concorsi per titoli, dei posti di tecnico e del personale subalterno. Detta infine norme generali e transitorie, relative all'inquadramento nei nuovi ruoli degli assistenti, del personale tecnico e subalterno già appartenenti ai ruoli transitori e a posti di ruolo organicamente assegnati dai regolamenti interni universitari.

Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-3, S. n. 688). — La Commissione speciale della Camera approva il 13 ottobre 1949, su proposta del Governo, lo stralcio del d. l. n. 1172, lo esamina nelle successive sedute del 18, 20 e 26 ottobre e lo ratifica con numerose modificazioni proposte dal Governo, dal rel. *Martino Gaetano* e dal dep. *Tesauro*. Tali modificazioni riguardano: a) per gli *assistenti:* soppressione del limite di età per le assunzioni, trasferimenti, assunzione degli idonei compresi nelle terne, congedo per ragioni scientifiche, istituzione di posti in soprannumero qualora i relativi mezzi siano forniti da enti o privati, nomina di assistenti straordinari, soppressione dei limiti di nomina degli assistenti volontari; b) per i *tecnici*: titoli di studio per l'ammissione ai concorsi, elevazione del limite di età, inquadramento nel gruppo *C*, tecnici incaricati; c) per i *subalterni*: elevazione del limite di età, subalterni incaricati; d) per le *disposizioni generali, transitorie e finali*: assunzione in ruolo degli aiuti e assistenti nominati in seguito a procedimenti autorizzati dal G. M. A. e degli assistenti incaricati dal 1945-46 liberi docenti, agevolazioni agli assistenti perseguitati politici e razziali, riconoscimento delle qualifiche di aiuto e di aiuto volontario, inquadramento del personale tecnico e subalterno già di ruolo, riscatto del servizio di ruolo e non di ruolo; e) *tabelle* – i posti in organico vengono aumentati a 2.970 per gli assistenti, a 1.195 per i tecnici e a 2.795 per i subalterni. Inoltre viene stabilito che le modificazioni si applicano con decorrenza 1° luglio 1948.

La Commissione speciale del Senato esamina il provvedimento nelle sedute del 17, 28 e 30 marzo 1950 e lo approva con numerose altre modificazioni proposte dal rel. *Ferrabino* e dai sen. *Giardina, Jannelli, Rizzo Gambattista* e *Zoli*. Queste riguardano soprattutto lo stato giuridico degli assistenti e in particolare: elevazione a 65 anni del limite di età di permanenza di servizio, conferimento della qualifica di aiuti e degli incarichi di assistente, precisazione della figura di assistente straordinario. Inoltre i posti in organico sono ridotti a 2.900 per gli assistenti e a 2.715 per i subalterni. — *Legge 24 giugno 1950, n. 465.*

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1253:* Riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie. — La carriera del personale di gruppo *A* (posti 172) si svolge dal gr. XI al V, quella di gruppo *B* (posti 106) dal gr. XI al VII, quella di gruppo *C* (posti 515) dal gr. XIII al IX. Disposizioni transitorie regolano il conferimento mediante concorsi dei posti disponibili al grado iniziale e gli avanzamenti ai gradi superiori al IX del

gruppo *A*, al X del gruppo *B*, al XII del gruppo *C* nei primi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-6, S. n. 689). — La Commissione speciale della Camera delibera il 20 ottobre 1949, su proposta del dep. *Martino Gaetano*, lo stralcio di detto d. l. dal disegno di legge n. 520 e l'approva il 26 ottobre con alcuni articoli aggiuntivi concernenti il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza, da parte del personale di ruolo e non di ruolo, per il servizio prestato nelle amministrazioni universitarie anteriormente alla nomina nei ruoli statali e con alcune modifiche; in particolare i posti di ruolo di gruppo *C* sono elevati a 690. La Commissione speciale del Senato, nelle sedute del 21 dicembre 1949 e del 24 febbraio 1950, approva ulteriori modifiche proposte dal rel. *Ferrabino* e dei sen. *Persico* e *Rizzo Giambattista*. — *Legge 4 aprile 1950, n. 224.*

**Proposta di legge* del dep. D'Ambrosio ed altri, ann. il 3 dicembre 1948 (C. n. 200, S. n. 192): *Proroga per le nomine e i trasferimenti d'insegnanti universitari.* — Per l'anno scolastico 1948-49 le nuove nomine e i trasferimenti dei professori di ruolo di università e degli istituti superiori di istruzione possono aver luogo fino al 28 febbraio 1949. I concorsi a cattedre universitarie potranno essere chiesti dalle competenti facoltà entro il 28 febbraio 1949. Le modifiche agli statuti universitari, di cui all'art. 17 del t. u. delle leggi sull'istruzione superiore, possono avere attuazione nell'anno accademico 1948-49, purchè siano approvate fino al 28 febbraio 1949. — *Legge 8 febbraio 1949, n. 24.*

**Disegno di legge* pres. il 4 gennaio 1949 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (C. n. 268, S. n. 249): *Norme transitorie per la retrodatazione delle nomine a straordinario nelle università nei confronti di professori la cui assunzione in ruolo fu ritardata perchè celibi.* — I vincitori dei concorsi a cattedre universitarie la cui nomina in ruolo fu differita per effetto dell'art. 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, e successive disposizioni di adeguamento, si intendono, ai soli effetti giuridici, immessi nei ruoli dei professori universitari, col grado di straordinario, con la decorrenza più utile – in relazione alla data di approvazione degli atti del rispettivo concorso – entro i limiti stabiliti dall'art. 69 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 21 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, agli effetti economici, con decorrenza dal 1° novembre 1948. — *Legge 28 febbraio 1949, n. 86.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-1, S. n. 666): *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.* — La Commissione speciale della Camera delibera il 13 ottobre 1949 lo stralcio del d. l. n. 265 e lo ratifica con alcune modifiche agli art.2 e 3 con cui vengono meglio precisate le disposizioni di tali articoli e stabilendo inoltre che le suddette modifiche decorrano, agli effetti economici, dal 1° novembre 1947. La Commissione ratifica del Senato il 2 dicembre apporta ulteriori modifiche al disegno di legge. Tali modifiche non vengono però accolte dalla Commissione della Camera che il 18 dicembre, su proposta del rel. *Martino Gaetano*, ripristina il testo approvato il 13 ottobre. La Commissione del Senato il 24 febbraio 1950 modifica un'altra volta gli articoli 2 e 3 del d. l. n. 265 e approva inoltre due articoli aggiuntivi 2-bis (collocazione dei professori universitari nel grado VI) e 3-bis (collocazione dei professori universitari fuori ruolo nel grado III in soprannumero) su proposta del rel. *Ferrabino*. Un'ulteriore modifica all'art. 2-bis è apportata dalla Commissione della Camera il 29 marzo 1950, su proposta del rel. *Martino Gaetano*. — *Legge 19 maggio 1950, n. 355.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-8, S. n. 691): *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età.* — Su proposta del dep. *Martino Gaetano* la Commissione speciale della Camera delibera il 26 ottobre 1949 lo stralcio del d. l. 1251 e lo ratifica con modificazioni all'art. 1 e con l'aggiunta di un articolo aggiuntivo 1-*bis*. Ulteriori modifiche sono apportate dalla Commissione speciale del Senato il 2 e il 10 dicembre, su proposta dei sen. *Bosco* e *Riccio* e dalla Commissione speciale della Camera il 16 maggio 1950, su proposta dei dep. *Martino Gaetano* e *Caronia*. — *Legge 4 luglio 1950, n. 498.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-81, S. n. 1410): *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, concernente proroga dei termini per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari.* — La Commissione speciale della Camera delibera lo stralcio del d. l. n. 161 il 16 novembre 1950 e il 1° dicembre lo ratifica con un articolo aggiuntivo proposto dal dep. *Tesauro*, per cui le nomine e i trasferimenti di professori universitari hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 15 dicembre (in casi eccezionali quest'ultimo termine può essere prorogato sino al 1° febbraio). — *Legge 29 gennaio 1951, n. 22.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-91, S. n. 2308): *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 aprile 1947, n. 255, concernente modificazioni agli articoli 65 e 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.* — La Commissione speciale del Senato approva la ratifica l'11 luglio 1952 con una modifica che stabilisce che, agli effetti dei concorsi universitari da indirsi entro il mese di marzo, sono valide le proposte formulate dalle facoltà o scuole interessate fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente. — *Legge 18 dicembre 1952, n. 2754.*

**Proposta di legge* del dep. Caroniti ed altri, ann. il 9 giugno 1949 (C. n. 604, S. n. 504): *Modifica dell'articolo 67 del testo unico sull'istruzione superiore.* — La disposizione contenuta nell'articolo 67 è sostituita dalla seguente: « Quando un posto di ruolo sia vacante da oltre un biennio, il Ministro, uditi, per la designazione della cattedra da coprire, la facoltà interessata e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, bandisce il concorso entro il 30 aprile ». — *Legge 27 luglio 1949, n. 449.*

**Proposta di legge* del dep. Ermini, ann. il 22 settembre 1949 (C. n. 776, S. n. 632): *Estensione delle disposizioni del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 535* (assegnazione a posti di ruolo, istituiti transitoriamente in aggiunta a quelli fissati dal testo unico e successive modificazioni), *ai professori assunti in ruolo universitario ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238* (professori esclusi dai concorsi banditi dopo il 1932 oppure dalla terna per motivi politici o razziali). — *Legge 4 novembre 1949 n. 844.*

*DD. P. R. 29 novembre e 8 dicembre 1949, nn. 1180 e 1181:* Istituzione di posto di ruolo di professore per le cattedre di costruzione di macchine e geofisica mineraria presso il Politecnico di Milano.

*D. P. R. 30 novembre 1949, n. 1192:* Modificazione del riparto dei posti di professore di ruolo assegnati alle facoltà di scienze e di architettura dell'Università di Napoli.

*Proposta di legge* del dep. Sailis, ann. il 13 dicembre 1949 (* C. n. 972, S. n. 782): *Proroga per le nomine e i trasferimenti d'insegnanti universitari.* — Stabilisce che per il 1949-50 le nuove nomine e i trasferimenti dei professori di ruolo possono aver luogo fino al 28 febbraio 1950 e che i concorsi a cattedre universitarie potranno essere richiesti dalle competenti facoltà entro il 30 aprile 1950. — Approvata dalla Commissione Istruzione della Camera il 15 dicembre 1949. — Respinta dalla Commissione Istruzione del Senato il 4 febbraio 1950.

*DD. P. R. 26 gennaio 1950, nn. 291 e 311:* Istituzione di posti di professore di ruolo per le cattedre di architettura e composizione architettonica e tecnica economica dei trasporti presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

**Disegno di legge* pres. l'8 marzo 1950 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 1147, S. n. 1103): *Compensi a favore dei componenti e segretari delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati operanti nelle amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo.* — La Commissione Finanze e tesoro della Camera approva il 24 maggio 1950, su proposta del rel. *Costa*, un emendamento per cui per i concorsi a cattedre universitarie il compenso complessivo non potrà essere inferiore a lire 15.000 per i commissari in sede e a lire 50.000 per i commissari fuori sede (v. pure: *Concorsi*). — *Legge 4 novembre 1950, n. 888.*

**Disegno di legge* pres. il 20 marzo 1950 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (S. n. 932, C. n. 1238): *Abrogazione della legge 1° giugno 1939, n. 872, concernente l'istituzione di un posto di professore di ruolo, presso l'Università di Milano, per l'insegnamento della « tecnica delle operazioni chirurgiche ».* — *Legge 28 giugno 1950, n. 522.*

*Proposta di legge* del dep. Bellavista, ann. il 21 marzo 1950 (C. n. 1174): *Estensione ai magistrati dell'Ordine giudiziario e dell'Ordine amministrativo dell'articolo 105 del testo unico approvato con decreto 31 agosto 1933, n. 1592* (v. *Magistratura*). — Rimasta in stato di relazione alla Camera.

*Proposta di legge* del dep. Angelini ed altri, ann. il 4 aprile 1950, svolta e presa in considerazione il 26 luglio 1950 (C. n. 1212): *Istituzione presso le università e gli istituti superiori di un ruolo speciale statale denominato: Ruolo dei professori aggiunti.* — Stabilisce che ad ogni facoltà o scuola sono assegnati tre posti di ruolo per professori aggiunti quando il numero dei posti di ruolo per professori straordinari e ordinari sia inferiore alla metà degli insegnamenti ufficiali, e due posti in caso contrario. Entro tali limiti ciascuna facoltà o scuola designa il professore aggiunto tra i ternati o maturi, in un concorso universitario, oppure fra gli incaricati in possesso di determinati requisiti (libera docenza, almeno 10 anni di incarico ecc.). Ai professori aggiunti è conferito il grado VII, gruppo *A;* dopo 5 anni sono promossi al grado VI. Essi non godono delle prerogative accademiche dei professori titolari. — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera.

**Disegno di legge* pres. il 17 aprile 1950 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (C. n. 1231, S. n. 1206): *Aumento di un posto di professore di ruolo nella facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa. — Legge 4 novembre 1950, n. 915.*

*Proposta di legge* dei dep. Bontade Margherita e D'Ambrosio, ann. il 1° giugno 1950 (C. n. 1329): *Modifica dell'articolo 3 della legge 4 aprile 1950, n. 224, concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie.* — Concerne i requisiti richiesti per l'ammissione ai concorsi interni. — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera in sede deliberante.

*D. P. R. 28 luglio 1950, n. 809:* Approvazione della convenzione stipulata in Pavia il 10 maggio 1950, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

**Disegno di legge* pres. il 2 novembre 1950 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (C. n. 1624, S. n. 1378): *Aumento di cinque posti di ruolo nella facoltà di lettere e filosofia dell'Uni- versità di Messina. — Legge 9 dicembre 1950, n. 1094.*

**Disegno di legge* pres. il 2 novembre 1950 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (C. n. 1625, S. n. 1435): *Aumento di tre posti di professore di ruolo nella facoltà di architettura del Politecnico di Torino. — Legge 17 febbraio 1951, n. 158.*

*D. P. R. 25 novembre 1950, n. 925*: Istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di radiologia presso l'Università di Padova.

*Proposta di legge* del dep. Ermini, ann. il 30 novembre 1950 (*C. n. 1687, S. n. 1477): *Integrazioni delle vigenti disposizioni di legge relative al personale universitario non insegnante.* — Modifica alcune disposizioni del d. l. 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465 (v. innanzi). In particolare ripristina il limite nella nomina di assistenti volontari, che viene fissato, per ciascuna cattedra, nel quadruplo degli assistenti di ruolo, in organico per la cattedra stessa; per le cattedre cui non trovansi assegnati assistenti ordinari, non potrà essere superato il numero di 5 volontari. Inoltre viene ripristinata la disposizione che prevedeva la possibilità del rilascio, agli assistenti predetti, di un attestato da valutarsi nei pubblici concorsi. Sono estese al personale scientifico di gruppo A degli osservatori astronomici le disposizioni relative alla concessione del congedo per ragioni di studio agli assistenti universitari. Le altre disposizioni riguardano il collocamento nei ruoli del personale tecnico e subalterno. — La Commissione Istruzione della Camera, in sede legisl., approva la proposta di legge il 22 dicembre 1950 senza modificazioni. Al Senato viene assegnata alla Commissione Istruzione in sede delib., ma l'8 marzo 1951, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, è rimessa all'Assemblea, dove viene approvata il 20 settembre con alcuni emendamenti proposti dalla Commissione per cui il numero degli assistenti volontari è limitato al doppio degli assistenti di ruolo e a due nel caso di cattedre senza assistenti ordinari, e vengono estese le disposizioni sulla istituzione di r. s. t. al personale non insegnante non di ruolo in servizio al 1° maggio 1948 presso le università. — *Legge 23 novembre 1951, n. 1340.*

*Proposta di legge* del dep. Troisi ed altri, ann. il 13 dicembre 1950 (C. n. 1714): *Trasferimento di ufficio di professori universitari.* — Stabilisce che i professori già rimossi dalla cattedra o sospesi per motivi politici determinati dal fascismo e in seguito prosciolti, ove non ancora abbiano ripreso l'insegnamento possono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su parere del Consiglio superiore, essere destinati dal Ministro dell'istruzione ad altro ufficio qualsiasi, anche se di amministrazione diversa. Detti professori possono pure essere trasferiti, anche in soprannumero, a sede ovvero a facoltà diversa da quella presentemente occupata, a condizione però che la facoltà alla quale sono trasferiti, non si pronunzi in senso contrario. — Ritirata il 17 maggio 1951.

*Proposta di legge* del dep. Troisi ed altri, ann. il 13 dicembre 1950 (C. n. 1715): *Nomine e trasferimenti di professori universitari.* — Precisa i poteri del Ministro, delle facoltà o scuole, il modo di deliberare, nonché alcune formalità essenziali per l'emanazione dei provvedimenti di nomina o di trasferimento. Per quanto concerne i concorsi dispone che nel caso siano eletti a membri delle Commissioni professori sia della materia e sia di materia strettamente affine, si debba procedere alla nomina prima dei professori della materia che abbiano avuto voti anche in numero inferiore a quello ottenuto da altri e poi dei professori di materia strettamente affine. — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa.

*Proposta di legge* del sen. Ciasca, ann. il 20 dicembre 1950 (S. n. 1453): *Trasferimento di ufficio di professori universitari.* — Sostanzialmente identica all'analoga proposta del dep. Troisi (C. n. 1714). — Ritirata il 21 marzo 1952.

**Disegno di legge* pres. l'8 gennaio 1951 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (C. n. 1749, S. n. 1616): *Aumento di un posto di professore di ruolo nella facoltà agraria dell'Università di Bologna. — Legge 17 luglio 1951, n. 740.*

*D. P. R. 25 gennaio 1951, n. 1078:* Cessione di un posto di ruolo nella facoltà di medicina e chirurgia da parte della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina.

**Proposta di legge* del sen. Orlando, ann. il 30 gennaio 1951 (S. n. 1510, C. n. 1830): *Conferimento del titolo di «professore emerito» al prof. Giuseppe Pagano. — Legge 10 marzo 1951, n. 179.*

*D. P. R. 22 febbraio 1951, n. 563:* Istituzione di un posto di ruolo di professore per l'insegnamento di chimica farmaceutica e tossicologia nell'Università di Napoli.

**Disegno di legge* pres. il 6 aprile 1951 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (C. n. 1925, S. n. 1939): *Aumento di un posto di professore di ruolo nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, da destinare all'insegnamento di fisica terrestre. — Legge 1° dicembre 1951, n. 1506.*

*D. P. R. 21 maggio 1951, n. 1079:* Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dell'Università di Napoli.

*Proposta di legge* dei dep. Rossi Paolo e Rivera, ann. il 2 agosto 1951 (C. n. 2118): *Istituzione presso le Università e gli Istituti superiori di un ruolo speciale transitorio.* — Propone che siano immessi nel ruolo speciale transitorio coloro che, avendo conseguito in un concorso per cattedra universitaria un giudizio di maturità scientifica e didattica, abbiano tenuto per non meno di dieci anni un incarico di insegnamento nella materia nella quale sono stati dichiarati maturi, o in materia strettamente affine, e che inoltre siano ammessi alla nomina nei ruoli speciali transitori quei liberi docenti che, avendo esplicato un incarico d'insegnamento per non meno di dodici anni, si sono trovati nella impossibilità di conseguire un giudizio di maturità scientifica e didattica perché entro tale periodo non sono stati banditi concorsi nella materia insegnata o affine. Ai professori di ruoli speciali transitori è conferito il grado VII, gruppo *A*, e dopo 3 anni il grado VI. Essi non godono delle prerogative accademiche dei professori titolari. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*Proposta di legge* del dep. De Martino ed altri, ann. il 20 settembre 1951, svolta e presa in considerazione il 3 aprile 1952 (C. n. 2182): *Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, con disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari, che hanno raggiunto i limiti di età.* — Stabilisce che i professori universitari al compimento del 70° anno assumono la posizione di fuori ruolo e la mantengono a vita. — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa.

*Proposta di legge* del sen. Fortunati, ann. il 26 ottobre 1951 (*S. n. 1961, C. n. 2399): *Aumento del numero di posti di ruolo di professori* (da 5 a 8) *e assistenti* (da 9 a 12) *nella facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.* — Approvata dalla Commissione Istruzione del Senato il 29 novembre 1951. — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa.

*D. P. R. 4 novembre 1951, n. 1732:* Modificazione ai ruoli organici dei posti di professore di ruolo nelle facoltà di ingegneria e di architettura del Politecnico di Milano. — Alla facoltà di ingegneria vengono attribuiti 24 posti di ruolo, a quella di architettura 4.

*Proposta di legge* del dep. Sullo, ann. il 21 novembre 1951 (C. n. 2327): *Modificazioni all'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 419* (1). — Propone che il divieto di cumulo di un trattamento di attività con un trattamento ordinario di quiescenza non si applica ai pensionati che prestino attività di servizio come docenti nelle università o negli istituti di istruzione superiore. — Ritirata il 6 dicembre 1952.

*D. P. R. 7 dicembre 1951, n. 1814:* Istituzione di un posto di professsore di ruolo per l'insegnamento di radiologia presso la facoltà di medicina e chirurgia di Ferrara.

*D. P. R. 27 dicembre 1951, n. 1786:* Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo di assistente ordinario presso la cattedra di radiologia, nell'Università degli studi di Bologna.

**Proposta di legge* del sen. Carmagnola, ann. il 27 dicembre 1951 (S. n. 2099, C. n. 2686): *Soppressione delle casse pensioni autonome in funzione presso il Politecnico di Torino ed altre università. — Legge 20 luglio 1952, n. 1052.*

**Disegno di legge* pres. il 13 marzo 1952 dal Min. della pubblica istruzione Segni (C. n. 2592, S. n. 2296): *Conferimento del titolo di «professore emerito» al professore Gaetano Pieraccini. — Legge 13 giugno 1952, n. 699.*

*Disegno di legge* pres. il 22 aprile 1952 dal Min. della pubblica istruzione Segni (*S. n. 2311, C. n. 3013): *Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie* (v. *Concorsi*). — Approvato dalla Commissione Istruzione del Senato, in sede deliberante, il 29 ottobre 1952. — Rimasto presso la Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa.

---

(1) Il numero della legge nel titolo della proposta è errato; trattasi invece della *legge 12 aprile 1949, n. 149.*

*Disegno di legge* pres. il 7 luglio 1952 (*urg.*) dal Min. della pubblica istruzione Segni (C. n. 2813): *Proroga del termine previsto dall'articolo 2, comma 2°, della legge 28 aprile 1950, n. 278, concernente i professori incaricati delle funzioni di straordinario presso le università.* — Detto termine è ulteriormente prorogato di 1 anno e può essere prorogato, per una sola volta, dal Ministro della pubblica istruzione, su richiesta degli interessati. — Rimasto presso la Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa.

*Proposta di legge* del sen. Giardina ed altri, ann. il 18 luglio 1952 (S. n. 2513): *Norme integrative e di adeguamento per l'attuazione del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, riguardante norme per l'estensione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati.* — Propone che i professori universitari di ruolo, purché definitivamente e completamente liberati da ogni addebito in sede di epurazione, ove, per qualsivoglia ragione indipendente da colpa o volontà loro, non abbiano ottenuto la risistemazione accademica, siano dal Ministero assegnati ad altro ufficio per studi speciali, ferma restando la possibilità di essere nuovamente chiamati, nella posizione di soprannumero, ad una cattedra. — Rimasta presso la Commissione Istruzione del Senato in sede deliberante.

**Disegno di legge* pres. l'8 agosto 1952 dal Min. della pubblica istruzione Segni (S. n. 2559, C. n. 2966): *Istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa da destinarsi all'insegnamento di radiotecnica. — Legge 11 dicembre 1952, n. 3095.*

*D. P. R. 16 agosto 1952, n. 1203:* Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo di tisiologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

*Proposta di legge* del sen. Picchiotti ed altri, ann. il 1° ottobre 1952 (S. n. 2592): *Estensione delle disposizioni previste dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, relativo ai professori universitari riammessi in servizio.* — Stabilisce che i professori universitari i quali siano stati allontanati dalla loro legittima sede per motivi riconosciuti illegittimi, rimarranno in servizio per la durata del tempo della loro coatta inattività e non oltre il 75° anno di età. — Rimasta presso la Commissione Istruzione del Senato in sede deliberante.

*D. P. R. 2 novembre 1952, n. 1381:* Istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione presso l'Istituto universitario navale di Napoli.

*D. P. R. 3 novembre 1952, n. 1455:* Istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica otorinolaringoiatrica, presso la facoltà di medicina dell'Università di Parma.

*Proposta di legge* del dep. Moro Aldo, ann. il 17 dicembre 1952, svolta e presa in considerazione il 6 febbraio 1953 (*C. n. 3091, S. n. 3011): *Decorrenza dal 75° anno di età del quinquennio della posizione di « fuori ruolo » per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali.* — La Commissione Istruzione della Camera l'approva il 31 marzo 1953 con un articolo aggiuntivo proposto dal dep. *Caronia* che estende tale decorrenza anche ai professori perseguitati per ragioni politiche. Di conseguenza, in sede di coordinamento, anche il titolo della proposta è modificato in: « *Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno di età del quinquennio della posizione di « fuori ruolo » per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche* ». — Rimasta al Senato (da assegnare alla Commissione).

*D. P. R. 18 dicembre 1952, n. 3863:* Approvazione della Convenzione per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia e istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di chimica biologica.

**Disegno di legge* pres. il 24 gennaio 1953 (*urg.*) dal Min della pubblica istruzione Segni (S. n. 2786, C. n. 3219): *Istituzione di* (19) *nuovi posti di professore di ruolo presso alcune università. — Legge 26 marzo 1953, n. 189.*

*Proposta di legge* dei sen. Giua e Banfi, ann. il 27 febbraio 1953 (S. n. 2839): *Modifica delle tabelle C e D annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, aggiornate con la legge 8 aprile 1952, n. 212* (v. *Impiegati dello Stato:* Stipendi ecc.), *riguardanti l'organico ed il trattamento economico del personale subalterno delle università.* — Propone un aumento di 100 posti nell'organico del personale subalterno e la trasformazione degli scatti utili per gli aumenti periodici di stipendio da quadriennali a triennali. — Rimasta presso la Commissione Istruzione del Senato in sede deliberante.

*Proposta di legge* del dep. Togni, ann. il 13 marzo 1953, svolta e presa in considerazione il 26 marzo 1953 (*C. n. 3277, S. n. 3018): *Integrazione degli organici del personale insegnante e assistente universitario.* — Aumenta di 10 posti l'organico degli assistenti universitari e istituisce presso la facoltà di medicina dell'Universita di Perugia,

un nuovo posto di professore di ruolo. — La Commissione Istruzione della Camera l'approva il 31 marzo 1953 portando a 18 posti l'aumento dell'organico degli assistenti universitari. — Rimasta al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Interr.* Laconi, ann. 23 ottobre 1948 e 4 luglio 1949, es. 29 marzo e 15 dicembre 1949; Troisi, ann. 17 febbraio 1949, es. 30 giugno 1949; Riccio, ann. 23 luglio 1949, es. 19 dicembre 1949; Adonnino, ann. 21 settembre 1949, es. 19 dicembre 1949; Resta, ann. 3 febbraio 1950, es. 18 marzo 1950: Indennità di studio ai professori universitari incaricati e agli assistenti universitari (r. s.).

*Interp.* Calamandrei, ann. 15 novembre 1948: Mancata conferma del prof. Luigi Russo nell'Ufficio di direttore della Scuola normale superiore di Pisa; svolta 16 dicembre 1948.

*Interr.* Riccio, ann. 7 ottobre 1948: Estensione del trattamento previsto dal d. l. 27 ottobte 1947, n. 1251 a tutti i professori universitari collocati a riposo dal 1942 (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Pino, ann. 4 dicembre 1948: Istituzione di ruoli transitori per gli incaricati universitari (r. s.); es. 9 febbraio 1949.

*Interr.* Capalozza, ann. 28 marzo 1949: Riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie (r. s.); es. 18 maggio 1949.

*Interr.* sen. Lazzaro, ann. 20 dicembre 1949: Invio di una circolare ai Rettori delle Università per evitare che si conferiscano incarichi a docenti dichiarati non maturi per l'insegnamento (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interp.* Calamandrei, ann. 17 marzo 1950: Applicazione delle disposizioni del d. l. L. 5 aprile 1945, n. 238, relative alle revisioni dei concorsi universitari a favore degli esclusi per motivi politici e razziali.

*Interr.* Ariosto, ann. 26 maggio 1950: Mancata designazione dei titolari delle cattedre della Facoltà di economia e commercio nella Università di Roma (r. s.); es. 24 giugno 1950.

*Interr.* Marotta, ann. 27 settembre 1950: Situazione dei professori risultati idonei negli ultimi concorsi (r. s.); es. 11 novembre 1950.

*Interr.* Mieville, ann. 10 ottobre 1950: Conferimento di cattedra ad una personalità politica (r. s.); es. 17 novembre 1950.

*Interr.* sen. Caristia, ann. 21 gennaio 1951: Allontanamento dall'insegnamento universitario di un ex gerarca; es. 13 marzo 1951.

*Interr.* Perrone Capano, ann. 15 febbraio 1951: Elezione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi alle cattedre universitarie (r. s.); es. 16 marzo 1951.

*Interr.* Lozza, ann. 18 aprile 1951: Rivendicazioni da parte dell'Associazione nazionale professori universitari (r. s.); es. 8 agosto 1951.

*Interr.* Pino, ann. 8 agosto 1951: Stato giuridico ed economico dei professori universitari di ruolo (r. s.); es. 18 ottobre 1951.

*Interr.* Rescigno, ann. 21 febbraio 1952: Congedo agli assistenti universitari per ragioni scientifiche o di studio (r. s.); es. 10 giugno 1952.

d) *Libera docenza. Riconoscimento titoli di studio. Esami* (v. pure la sottovoce: *Professori*, ecc. e la voce: *Trattati e convenzioni internazionali:* Accordi culturali; per gli esami di Stato e l'abilitazione all'esercizio professionale, v. la sottovoce *Istruzione secondaria* e la voce: *Professioni libere:* Disp. gen.)

*Proposta di legge* del dep. D'Ambrosio ed altri, ann. il 3 dicembre 1948, (C. n. 199): *Sessione straordinaria di esami universitari* (riferentisi all'anno accademico 1947-48). — Ritirata il 4 maggio 1949.

**Proposta di legge* del sen. Braitenberg ed altri, ann. il 27 gennaio 1949 (*urg.*) (S. n. 245, C. n. 337) *Abrogazione dell'articolo 171 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, relativo alla esclusione dei cittadini italiani di nazionalità non italiana dei territori annessi, dal riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero.* — La Commissione Istruzione del Senato l'approva l'11 febbraio 1949 inserendovi anche l'abrogazione degli articoli 332, ultimo comma, e 333 del t. u. Di conseguenza anche il titolo è modificato in: « *Abrogazione degli articoli 171, 332, ultimo comma, e 333 del testo unico...* ». — *Legge 31 maggio 1949, n. 328.*

*Proposta di legge* del dep. D'Ambrosio ed altri, ann. il 16 marzo 1949 (C. n. 419); *Equipollenza del diploma in lingua e letteratura italiana al diploma di materie letterarie.* — Respinta il 31 marzo 1950 dalla Commissione Istruzione della Camera.

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-7, S. n. 690): *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640, concernente la revisione delle libere docenze e la ammissione*

*alla sessione di esame prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1947, n. 525, di coloro che furono esclusi o non poterono partecipare alle passate sessioni per motivi politici o razziali o in dipendenza di contingenze belliche.* — La Commissione speciale della Camera delibera lo stralcio del d. l. n. 1640 nella seduta del 18 ottobre 1949. Il 20 ottobre lo ratifica con alcune modificazioni per cui l'abilitazione alla libera docenza non è soggetta a revisione nei confronti di coloro che superarono le prove didattiche o sperimentali. — *Legge 19 gennaio 1950, n. 24.*

*Proposta di legge* del dep. Amatucci, ann. il 20 luglio 1949 (C. n. 704): *Modificazione delle disposizioni contenute nell'articolo 164 del testo unico sull'istruzione superiore.* — Stabilisce che gli esami di profitto, di laurea e di diploma si daranno solamente in due sessioni e che nessuna sessione straordinaria di esami può essere concessa. — Respinta dalla Commissione Istruzione della Camera il 27 settembre 1949.

**Proposta di legge* del dep. Tesauro, ann. il 22 ottobre 1949 (C. n. 837, S. n. 751): *Disposizioni transitorie per esami di abilitazione alla libera docenza.* — Il provvedimento dà facoltà al Ministro per l'istruzione di indire nuovi esami di abilitazione con l'osservazione delle disposizioni del d. l. L. 14 giugno 1945, n. 349. — La Commissione Istruzione della Camera, in sede legislativa, decide il 23 novembre 1949 di rinviarne l'esame in attesa dell'esito della discussione del dis. di legge n. 886 (v. oltre). Ma nella seduta del 1° dicembre, su proposta del dep. *Sailis*, la proposta di legge Tesauro viene nuovamente ripresa in esame ed è approvata, con la soppressione del 2° e 3° comma dell'art. 1, proposta dal dep. *Bertola*, per cui viene meglio determinato il carattere puramente transitorio della proposta stessa. — *Legge 23 febbraio 1950, n. 102.*

**Disegno di legge* pres. il 12 novembre 1949 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (C. n. 886, S. n. 2263): *Esami di abilitazione alla libera docenza.* — Il provvedimento è discusso dalla Commissione Istruzione della Camera il 23 novembre e il 1° dicembre 1949 e il 12, 14, 21 e 26 marzo 1952, che lo approva con alcune modificazioni. Assegnato quindi alla Commissione Istruzione del Senato, in sede deliberante, il 4 giugno 1952 è rinviato, a norma dell'art. 26 del Regolamento, all'Assemblea che l'approva con altre modificazioni non integralmente accettate dalla Commissione della Camera, che discute nuovamente il disegno di legge l'11 e il 27 febbraio 1953. La Commissione del Senato l'approva quindi definitivamente il 17 marzo 1953.

Nella sua redazione finale il disegno stabilisce che per conseguire l'abilitazione occorre, salvo eccezioni, essere laureati da almeno 5 anni, e dare con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi, da prove didattiche ed, eventualmente, da prove sperimentali o da prove scritte, la dimostrazione del proprio valore scientifico e della propria attitudine didattica rispetto alla materia in cui si è chiesto d'essere abilitato. Prevede che la libera docenza possa essere concessa, oltre che per gli insegnamenti ufficiali, anche per altre discipline. Il numero massimo delle abilitazioni, che non può in nessun caso essere superato, è stabilito per ciascuna sessione dal Ministro, sentito il parere della 1ª Sezione del Consiglio Superiore. Il Ministro nomina altresì, sentito il parere del Consiglio superiore, la Commissione esaminatrice. — *Legge 26 marzo 1953, n. 188.*

*Proposta di legge* del dep. Mieville, ann. il 22 aprile 1950 (C. n. 1235): *Emendamenti e modifiche, in materia di sessioni di esami universitari, all'articolo 164 del testo unico sull'istruzione pubblica, approvato con regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1592, in materia di sessioni di esami universitari.* — La Camera, dopo l'assicurazione del Sottosegretario *Bertinelli*, che anche nel febbraio 1951 sarà concesso un appello straordinario di esami in prolungamento della sessione di ottobre 1950 (anno accademico 1949-50), *respinge* il 29 novembre 1950 la proposta Mieville, approvando un o. d. g. *Ermini* con cui, ravvisata la opportunità di rinviare alla prossima riforma scolastica ogni definitiva modifica delle sessioni di esami universitari, invita il Ministro a concedere l'appello straordinario del febbraio 1951.

*Disegno di legge* pres. il 12 luglio 1950 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 1168 *C. n. 1960): *Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione.* — Tale riconoscimento può essere concesso se il titolo di studio sia stato conseguito dopo il 31 dicembre 1939 e prima del riacquisto della cittadinanza italiana. Il titolo accademico deve avere valore legale nello Stato (Austria o Germania) in cui venne rilasciato. Il Ministro è incaricato di formare un elenco degli istituti che, secondo le leggi dei rispettivi Stati, sono autorizzati al rilascio dei titoli medesimi, stabilendo altresì per quali scienze il titolo di studio conseguito all'estero dà diritto senz'altro al rilascio del corrispondente titolo accademico italiano. Qualora i titoli di studio aventi valore legale nello Stato in cui sono stati rilasciati non sono compresi nell'elenco anzidetto, gli interessati possono ottenere il corrispondente titolo italiano presso università della Repubblica previo esito favorevole dell'esame nelle materie di volta in volta stabilite dal Ministero per la pubblica istruzione, udito il parere delle competenti autorità accademiche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Analogamente viene regolato il riconoscimento del diploma

di ostetricia. Inoltre è prevista l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria di coloro che, pure non essendo in possesso della laurea in medicina, abbiano conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista e siano stati abilitati in detti Stati all'esercizio della professione di dentista. Il disegno di legge contiene altresì alcune agevolazioni per coloro che abbiano esercitato in Germania o in Austria per almeno un biennio la professione di avvocato, oppure hanno fatto ivi la pratica di procuratore legale o di notaio. — Assegnato alla Commissione Interni del Senato, in sede deliberante, il disegno di legge viene rimesso il 20 dicembre 1950 all'Assmblea che lo discute il 13 e 17 aprile 1951. Non viene accettato il testo proposto dalla Commissione (rel. *Raffeiner*) che tendeva ad estendere la possibilità del riconoscimento dei titoli di studio anche agli alto-atesini non optanti; è approvato invece il testo governativo con la soppressione, proposta dal sen. *Benedetti Luigi*, delle agevolazioni a favore degli odontoiatri. — *Legge 18 dicembre 1951, n. 1515.*

*D. M. 7 agosto 1952* (*Gazz. Uff. n. 185*): Approvazione dell'elenco delle università degli studi e degli istituti superiori austriaci e germanici e riconoscimento dei titoli accademici, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1515.

*Proposta di legge* del dep. Tesauro ed altri, ann. l'11 febbraio 1953 (C. n. 3189): *Disposizioni transitorie per esami di abilitazione alla libera docenza.* — Assorbita dal disegno di legge n. 886-*B* (v. innanzi).

*Proposta di legge* dei dep. Leone Giovanni e Mazza, ann. 24 marzo 1953 (*C. n. 3293, S. n. 3009): *Estensione della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, a coloro che hanno subìto persecuzioni razziali o politiche.* — Estende le disposizioni della legge n. 1515 (v. innanzi) a favore di coloro che avendo conseguito, anche prima del 1° gennaio 1940, un titolo di studio nello Stato di origine, si siano trasferiti in Italia per persecuzioni razziali o politiche, ovvero per eventi bellici, ed abbiano, dopo il 30 aprile 1946, ottenuto la cittadinanza italiana. — Approvata dalla Commissione Istruzione della Camera il 1° aprile 1953. — Rimasta al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Interr.* Basile, ann. 4 giugno e 2 luglio 1948: Ammissione agli esami presso l'Università di Catania (r. s.); es. 3 agosto e 14 settembre 1948.

*Interr.* sen. Caso, ann. 10 marzo 1949: Autorizzazione ai liberi docenti a tenere corsi annui agli studenti universitari (r. s.); es. 9 aprile 1949.

*Interr.* D'Ambrosio, ann. 25 novembre 1949: Sessione straordinaria di esami nelle università per l'anno accademico 1948-49 (r. s.); es. 21 dicembre 1949.

*Interr.* Bonino, ann. 23 marzo 1949: Equiparazione in Argentina dei titoli accademici conferiti in Italia (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* Natali, ann. 28 novembre 1949: Sessione di esami primaverili presso l'Università di Roma; es. 4 marzo 1950.

*Interp.* Montanari, ann. 29 novembre 1949: Sulla mancata concessione della sessione straordinaria di esami univesitari.

*Interr.* Covelli, ann. 12 dicembre 1949: Appelli mensili nelle facoltà di ingeneria dell'Università di Roma (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* sen. Macrelli, ann. 28 febbraio 1950: Provvedimenti per risolvere i problemi posti in materia di esami dagli studenti dell'Università di Napoli; es. 13 marzo 1950.

*Interr.* sen. Sacco, ann. 26 maggio 1950: Criteri seguiti nella fissazione del numero delle abilitazioni alla libera docenza; es. 10 giugno 1950.

*Interr.* Almirante, ann. 11 luglio 1950: Esami di fisica all'Università di Roma (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* De' Cocci, ann. 28 febbraio 1951: Concessione di un appello straordinario di esami agli studenti universitari reduci e fuori corso delle Facoltà di medicina e di chirurgia, chimica e farmacia (r. s.); es. 10 aprile 1951.

*Interr.* Maglietta, ann. 7 marzo 1951: Riconoscimento negli Stati Uniti della laurea in medicina rilasciata dalle Università italiane (r. s.); es. 17 aprile 1951.

*Interr.* Moro Aldo, ann. 8 marzo 1951: Relazioni da parte delle università sullo svolgimento della sessione straordinaria di febbraio (r. s.); es. 10 aprile 1951.

*Interr.* Almirante, ann. 12 novembre 1951: Disposizioni in merito alla terza sessione di esami universitari per l'anno accademico 1950-51 (r. s.); es. 27 novembre 1951.

*Interr.* Cuttitta e Lozza, ann. 22 febbraio e 21 marzo 1952: Libera docenza in patologia medica (r. s.); es. 14 marzo e 4 aprile 1952.

*Interr.* Arata e Cavallotti, ann. 5 marzo e 3 aprile 1952: Conferimento delle libere docenze in medicina (r. s.), es. 10 giugno 1952.

*Interr.* Liguori, ann. 17 ottobre 1952: Sessione di esami per il conferimento della libera docenza (r. s.); es. 18 novembre 1952.

*Interr.* Polano, ann. 30 ottobre 1952: Mantenimento per l'anno accademico 1951-52 della sessione straordinaria di esami nel febbraio 1953. (r. s.); es. 21 novembre 1952.

*Interr.* Preti, ann. 20 febbraio 1953: Numero delle libere docenze concesse nelle discipline mediche nella sessione 1951 (r. s.); es. 13 marzo 1953.

e) *Concessione di contributi* (v. pure la sotttovoce: *Edifici scolastici*)

*D. l. 2 marzo 1948, n. 405:* Modificazione dell'articolo 5 del regio decreto 4 ottobre 1934, n. 1691, relativo all'Istituto elettrotecnico « Galileo Ferraris » di Torino. — Concerne l'aumento del contributo previsto dal citato decreto da lire 50.000 a lire 250.000. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-169, S. n. 2548.

*D. l. 27 marzo 1948, n. 379:* Modificazioni dell'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. — Eleva a lire 15.000.000 a decorrere dall'es. 1947-48 la somma di lire 2.000.000 autorizzata dal testo unico per incoraggiamenti e ricerche scientifiche e assetto degli istituti scientifici. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con**disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-83, S. n. 2307). — *Legge 23 maggio 1952, n. 634.*

*D. l. 27 marzo 1948, n. 419*: Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma. — Il contributo per l'esercizio finanziario 1947-48 è di lire 4.000.000. — Ratificato in blocco con *legge 21 marzo 1953, n. 190* (C. n. 520-172, S. n. 2659).

*D. l. 16 aprile 1948, n. 479*: Modificazioni all'articolo 287 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. — Concerne lo stanziamento di lire 3.000.000 per assegni a professori e studiosi incaricati di missioni culturali all'estero. — Ratificato in blocco con *legge 21 marzo 1953, n. 190* (C. n. 520-172, S. n. 2659).

*D. l. 17 aprile 1948, n. 714*: Aumento del contributo a favore delle scuole di ingegneria aeronautica dell'Università di Roma (da lire 856.000 a 2.280.000) e del Politecnico di Torino (da lire 865.000 a 2.325.000). — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

Il *bilancio pubblica istruzione 1948-49* (C. n. 7, S. n. 114), pres. il *12 giugno e 3 settembre 1948*, autorizza la spesa di 300 milioni per la concessione di contributi straordinari agli istituti scientifici, gabinetti, cliniche, laboratori delle università, degli istituti di istruzione superiore, degli osservatori astronomici, delle scuole di ostetricia e degli altri istituti scientifici speciali per la ricostruzione e il riassetto del materiale didattico e scientifico. — *Legge 30 ottobre 1948, n. 1261.*

Detta somma rimane invariata per l'es. 1949-50 (C. n. 377, S. n. 655: *legge 31 ottobre 1949, n. 780*); è elevata a 330 milioni per l'es. 1950-51 (S, n. 851, C. n. 1264: *legge 31 ottobre 1950, n. 850*); a 400 milioni per l'es. 1951-52 (C. n. 1861, S. n. 1912: *legge 24 ottobre 1951, n. 1106*) e a 2 miliardi per l'es. 1952-53 (S. n. 2146, C. n. 2706: *legge 31 ottobre 1952, n. 1330*).

**Disegno di legge* pres. il 20 marzo 1949 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (C. n. 429, S. n. 366): *Concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni da parte dello Stato, a favore della libera Università di Camerino. — Legge 31 maggio 1949, n. 359.*

**Disegno di legge* pres. il 22 luglio 1949 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (S. n. 560, C. n. 987): *Concessione di un contributo straordinario* (lire 4 milioni) *per l'esercizio finanziario 1948-49 all'Istituto di Alta Matematica in Roma. — Legge 12 agosto 1950, n. 821.*

**Disegno di legge* pres. l'11 gennaio 1950 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (C. n. 1047, S. n. 916): *Concessione di un contributo straordinario di lire 20.000.000 a favore dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » in Torino, per l'esercizio finanziario 1948-49. — Legge 12 maggio 1950, n. 372.*

*Proposta di legge* dei dep. Ermini e Marchesi, ann. il 21 luglio 1950, svolta e presa in considerazione il 20 luglio 1950 (*C. n. 1481, × S. n. 1508): *Aumento dei contributi statali a favore delle università e degli istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti, ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie.* — L'ammontare complessivo dei contributi dovuti dallo Stato alle università e agli istituti superiori è elevato a 1 miliardo e 200 milioni. Si stabilisce che il 15 per cento dell'importo totale di tutte le tasse universitarie, escluse le sopratasse, e dei contributi integrativi sarà destinato dalle singole università ed istituti superiori all'Opera universitaria per l'incremento dell'assistenza collettiva e individuale degli studenti e che sarà altresì devoluto all'Opera universitaria un terzo del contributo statale. Almeno la metà di tali somme dovrà essere impiegata nella istituzione di borse di studio per vitto e alloggio gratuiti e semigratuiti da attribuirsi per concorsi a studenti bisognosi e meritevoli (v. pure *Imposte e tasse*: Tasse scolastiche). — *Legge 18 dicembre 1951, n. 1551.*

**Disegno di legge* pres. il 26 agosto 1950 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (C. n. 1539, S. n. 1475): *Concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni, da parte dello Stato, a favore della libera Università di Camerino. — Legge 14 febbraio 1951, n. 156.*

**Disegno di legge* pres. il 3 novembre 1950 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (C. n. 1627' S. n. 1500): *Concessione di un contributo annuo di lire 10 milioni all'Istituto nazionale di alta matematica in Roma a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50. — Legge 20 febbraio 1951, n. 160.*

**Disegno di legge* pres. il 1° settembre 1951 dal Min. della pubblica istruzione Segni (S. n. 1852, C. n. 2337): *Concessione di un contributo straordinario di lire 10.000.000 a favore dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma, per l'esercizio finanziario 1950-51. — Legge 1° marzo 1952, n. 142.*

**Disegno di legge* pres. l'8 settembre 1951 dal Min. della pubblica istruzione Segni (C. n. 2170, S. n. 1987): *Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52* (da lire 35.500.000 a lire 45.000.000). — *Legge 24 dicembre 1951, n. 1631.*

**Disegno di legge* pres. l'8 gennaio 1952 dal Min. della pubblica istruzione Segni (C. n. 2460, S. n. 2183): *Concessione di un contributo straordinario di lire 5.000.000 all'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.* — La Commissione Istruzione del Senato approva il 17 maggio 1952, su proposta del rel. *Sapri*, l'aumento del contributo a lire 10 milioni. Di conseguenza viene anche modificato il titolo in: *Concessione di un contributo di 10 milioni all'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano. — Legge 25 luglio 1952, n. 1074.*

**Disegno di legge* pres. l'8 gennaio 1952 dal Min. della pubblica istruzione Segni (C. n. 2461, S. n. 2168): *Concessione di un contributo straordinario di lire 20.000.000 all'Università libera di Camerino. — Legge 23 maggio 1952, n. 631.*

**Disegno di legge* pres. il 29 febbraio 1952 dal Min. della pubblica istruzione Segni (C. n. 2563, S. n. 2294): *Aumento del contributo governativo annuo a favore della scuola normale superiore di Pisa da lire 2.842.500 a lire 20.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52. — Legge 18 giugno 1952, n. 700.*

**Disegno di legge* pres. il 21 aprile 1952 dal Min. della pubblica istruzione Segni (C. n. 2667, S. n. 2462): *Concessione di un contributo annuo di lire 6 milioni all'Università degli studi di Roma per il funzionamento della clinica delle malattie tropicali e subtropicali. — Legge 31 luglio 1952, n. 1119.*

**Disegno di legge* pres. il 29 luglio 1952 dal Min. della pubblica istruzione Segni (C. n. 2880, S. n. 2606): *Concessione del contributo governativo a favore dell'Istituto nazionale elettrotecnico « Galileo Ferraris » di Torino nella misura di annue lire 45.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53. — Legge 31 gennaio 1953, n. 43.*

In sede di discussione del *bilancio pubblica istruzione 1952-53* (C. n. 2706), la Camera approva il *23 ottobre 1952* un o. d. g. *Ermini* per un aumento del contributo corrisposto dallo Stato per il mantenimento di università e istituti di istruzione superiore.

*Interr.* sen. Alberti Giuseppe, ann. 4 febbraio 1950: Insufficienza di mezzi concessi agli Istituti universitari farmacologici per indagini tossicologiche; es. 18 marzo 1950.

*Interr.* De' Cocci, ann. 16 ottobre 1952: Provvedimenti per l'Università di Camerino (r. s.); es. 30 ottobre 1952.

*Interr.* sen. Monaldi, ann. 30 gennaio 1953: Provvidenze a favore dell'Università di Camerino; es. 4 marzo 1953.

f) *Autorizzazioni ad accettare donazioni, legati od eredità* (v. pure: *Borse di studio*)

*Milano* (Università governativa): d. P. R. 3 maggio 1950, n. 476.

*Milano* (Università cattolica del Sacro Cuore): d. P. R. 2 aprile 1952, n. 1026.

*Napoli:* d. P. R. 12 settembre 1952, n. 2525.

*Padova:* d. P. R. 27 marzo 1948, n. 660.

*Perugia:* d. P. R. 25 ottobre 1950, n. 1155.

*Roma:* d. P. R. 4 novembre 1949, n. 1007.

*Torino* (Università): d. P. R. 11 giugno 1950, n. 644 (la somma di 2 milioni di lire è offerta dalla Società Kelemata di Torino, allo scopo di devolvere lire 1.800.000 per la sistemazione di apparecchi scientifici di quell'istituto di chimica farmaceutica e lire 200.000 per l'arredamento della sede dell'università); 30 giugno 1951, n. 1111.

*Torino* (Politecnico): d. P. R. 5 marzo 1948, n. 353; 13 marzo 1950, n. 250.

g) *Istituti per l'educazione fisica*

**Disegno di legge* pres. il 20 agosto 1949 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (S. n. 600, C. n. 1165): *Completamento degli studi seguiti negli istituti e corsi nazionali per l'educazione fisica.* — Autorizza il Ministro della pubblica istruzione ad istituire due speciali corsi semestrali, con lezioni ed esercitazioni teoriche e pratiche, ciascuno dei quali sostituirà il secondo o il terzo dei normali anni accademici che gli allievi non hanno potuto a suo tempo frequentare per cause di servizio militare o per il cessato funzionamento di dette accademie in seguito alla soppressione del P. N. F. oppure perché dimessi da tali accademie per motivi razziali. Al primo corso sono ammessi i giovani che al momento della interruzione della frequenza avevano superato gli esami per il passaggio dal primo al secondo anno normale, oppure, previo superamento dei relativi esami, i giovani che, iscritti al primo anno, tali esami non abbiano ancora superato; al secondo corso sono iscritti gli allievi che, al momento della interruzione della frequenza, non avevano ancora potuto frequentare il terzo anno. Gli allievi invece che, regolarmente iscritti al terzo anno, non abbiano ancora superato l'esame di diploma, possono senz'altro essere ammessi a sostenerlo. Le norme di attuazione dell'ordinamento dei singoli corsi sono demandate ad un successivo provvedimento da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro. Non è ammesso il riconoscimento dei corsi di educazione fisica istituiti dallo pseudo governo repubblicano fascista, né degli esami sostenuti presso i corsi medesimi. — La Commissione Istruzione del Senato l'approva il 10 marzo 1950 con un articolo aggiuntivo per cui si autorizza altresì ad istituire uno speciale corso semestrale che sostituisce il primo dei normali anni accademici ed al quale saranno ammessi gli allievi provenienti dai corsi preparatori per insegnanti incaricati di educazione fisica svoltisi a Torino, a Firenze e a Udine nel 1941 e nel 1942. Tale articolo aggiuntivo è soppresso dalla Commissione Istruzione della Camera il 28 aprile 1950. — *Legge 3 giugno 1950, n. 415.*

*D. P. R. 14 marzo 1952, n. 532:* Regolamento per l'applicazione dell'art. 2 della legge 3 giugno 1950, n. 415, concernente il completamento degli studi negli istituti per l'educazione fisica.

*Interr.* Almirante, ann. 15 novembre 1949: Istituzione di scuole superiori per la formazione degli insegnanti di educazione fisica (r. s.); es. 21 dicembre 1949.

*Interr.* Lozza, ann. 19 dicembre 1950: Completamento degli studi intrapresi nei soppressi Istituti per la educazione fisica di Roma e Orvieto di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 415 (r. s.); es. 23 gennaio 1951.

*Interr.* Paganelli, ann. 15 marzo 1951: Inizio dei corsi accelerati per gli ex allievi delle Accademie di educazione fisica; es. 30 novembre 1951.

*Interr.* Bucciarelli Ducci, ann. 25 novembre 1952: Ammissione all'Istituto superiore di educazione fisica dei diplomati nell'anno scolastico 1942-43 (r. s.); es. 16 dicembre 1952.

h) *Stazioni zoologiche*

*D. l. 7 marzo 1948, n. 417:* Aumento di contributi alla Stazione zoologica di Napoli. — Eleva a lire 50.000 per ciascun tavolo di studio, con decorrenza dall'esercizio 1947-48, l'annuo canone di lire 4.000 che viene corrisposto per ciascuno degli otto tavoli di studio esistenti presso la Stazione zoologica di Napoli. Per lo stesso esercizio finanziario concede a favore della detta Stazione un contributo straordinario di lire 5.000.000. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4437* (C. n. 520 - 144, S. n. 2449).

**Disegno di legge* pres. il 26 agosto 1950 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (C. n. 1541, S. n. 1449): *Concessione di un contributo straordinario di lire 6.000.000 ed aumento del contributo annuale dello Stato da lire 125.000 a lire 10 milioni a favore della Stazione zoologica di Napoli.* — La Commissione Istruzione della Camera approva il 14 dicembre 1950, su proposta della Commissione Finanze e tesoro, la soppressione del contributo straordinario. Di conseguenza anche il titolo viene così semplificato: «*Aumento del contributo annuo dello Stato da lire 125.000 a lire 10 milioni a favore della Stazione zoologica di Napoli*». — *Legge 14 febbraio 1951, n. 155.*

**Disegno di legge* pres. il 31 agosto 1951 dal Min. della pubblica istruzione Segni (C. n. 2162, S. n. 1958): *Concessione di un contributo straordinario di lire 6.000.000 a favore della Stazione zoologica di Napoli per l'esercizio finanziario 1950-51.* — *Legge 1° dicembre 1951, n. 1505.*

i) *Enti vari d'istruzione superiore* (v. pure la sottovoce: *Concessione di contributi*)

*D. P. R. 23 settembre 1948, n. 1252:* Erezione in ente morale dell'Ente per l'istruzione superiore agraria in Piacenza (E. P. I. S. A.).

*D. P. R. 24 luglio 1950, n. 808:* Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto superiore di odontoiatria « George Eastman » in Roma.

*D. P. R. 25 ottobre 1950, n. 1172:* Trasformazione della « Fondazione Cassa di risparmio di Torino per il funzionamento della clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali » in « Fondazione Cassa di risparmio di Torino per il funzionamento del Centro per lo studio della endocrinopatologia ».

*D. P. R. 4 gennaio 1951, n. 1103:* Erezione in ente morale della « Fondazione Serafino Cevasco – Scuola di perfezionamento per la produzione dello zucchero e dell'alcool », con sede in Genova.

*D. P. R. 4 gennaio 1951, n. 1104:* Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Dottor Leone Ferri » istituita presso la facoltà di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » nell'Università di Firenze.

*D. P. R. 11 aprile 1951, n. 668:* Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Vanzetti » presso l'Università di Padova.

*D. P. R. 18 dicembre 1951 (Gazz. Uff. n. 67 del 1952):* Autorizzazione all'Istituto superiore di odontoiatria « George Eastman », con sede in Roma, ad istituire una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico.

*D. M. 10 dicembre 1952 (Gazz. Uff. n. 23 del 1953)*: Parificazione gerarchica del personale non di ruolo della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia, con il personale statale.

*Interr*, Marchesi, ann. 19 novembre 1949: Sull'operato del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Eastman; es. 23 novembre 1949; tramutata in *interpellanza* e svolta 12 dicembre 1949.

*Interr.* sen. Bibolotti, ann. 22 novembre 1949: Indagini sull'attività del Consiglio di amministrazione dell'Istituto « Eastman »; es. 7 marzo 1950.

*Interr.* Pietrosanti, ann. 4 luglio 1952: Intestazione dell'Istituto antirabbico di Roma al nome dello scienziato Claudio Fermi (r. s.); es. 17 luglio 1952.

l) *Tasse scolastiche,* v. *Imposte e tasse.*

9. ISTRUZIONE POPOLARE

Il *bilancio pubblica istruzione 1948-49* (C. n. 7, S. n. 114), pres. il *12 giugno* e *3 settembre 1948*, autorizza la spesa di 1 miliardo per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo, nonché per lo studio dei problemi relativi alla lotta contro l'analfabetismo stesso e per diffondere l'istruzione nel popolo. — *Legge 30 ottobre 1948, n. 1261.*

Detta somma rimane invariata per gli esercizi 1949-50 (C. n. 377, S. n. 655: *legge 31 ottobre 1949, n. 780*), 1950-51 (S. n. 851, C. n. 1264: *legge 31 ottobre 1950, n. 850*) e 1951-52 (C. n. 1861, S. n. 1912: *legge 24 ottobre 1951, n. 1106*); è elevata a 2 miliardi per l'esercizio 1952-53 (S. n. 2146, C. n. 2706: *legge 31 ottobre 1952, n. 1330*).

*Proposta di legge* del dep. Preti ed altri, ann. il 30 ottobre 1948, svolta e presa in considerazione il 26 novembre 1948 (C. n. 158): *Modificazioni del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, per la scuola popolare contro l'analfabetismo.* — Stabilisce che ciascun corso della scuola popolare ha normalmente la durata di 6 mesi e l'orario da 15 a 25 ore settimanali. Istituisce presso il Ministero della pubblica istruzione un Comitato centrale per la scuola popolare e la lotta contro l'analfabetismo, presieduto dal Ministro della pubblica istruzione, di cui faranno parte rappresentanti dei due rami del Parlamento e dei Ministeri interessati, nonchè di enti ed istituzioni che si propongono di diffondere l'educazione popolare. Prevede, per l'esercizio 1948-49 in aggiunta allo stanziamento di un miliardo, un ulteriore stanziamento di 2 miliardi per il funzionamento e la vigilanza di 25.000 corsi, e per lo studio dei problemi inerenti alla scuola popolare e alla lotta contro l'analfabetismo. Stabilisce infine che a decorrere dall'esercizio 1949-50 e per il periodo di 8 anni sarà stanziata in apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma annualmente necessaria al funzionamento di 25 mila corsi della scuola popolare. — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera.

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-114, S. n. 2596): *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente l'istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo.* — La Commissione Istruzione della Camera (rel. *Bertola*) discute il provvedimento il 16 luglio e il 1° ottobre 1952 e approva la ratifica del d. l. n. 1599 con numerose modificazioni. Su proposta del dep. *Titomanlio Vittoria* stabilisce che compito della scuola popolare è anche quello di accrescere la cultura del popolo mediante l'istituzione di centri di lettura e iniziative di carattere ricreativo e educativo; che ciascun corso della scuola popolare ha normalmente la durata minima di 5 mesi, con l'orario da 10 a 18 ore settimanali;

che il Ministro della pubblica istruzione potrà istituire i corsi della scuola popolare, di accordo col Ministro del lavoro, presso i corsi di qualifica professionale non inferiori ai 5 mesi. Su proposta del dep. *Petrone*, la Commissione dispone che per i corsi istituiti presso enti, associazioni e privati, lo Stato può concorrere nella spesa. Inoltre approva altre modifiche proposte dai dep. *Moro Aldo*, *Parente* e *Titomanlio Vittoria*. — La Commissione speciale del Senato approva il 4 marzo 1953 un'altra modifica che stabilisce che i centri di lettura funzioneranno sotto la vigilanza della Sovrintendenza bibliografica competente per territorio. Il disegno di legge è quindi approvato definitivamente dalla Commissione Istruzione della Camera il 27 marzo 1953. — *Legge 16 aprile 1953, n. 326.*

*Disegno di legge* pres. il 16 marzo 1953 dal Min. della pubblica istruzione Segni (S. n. 2880): *Aumento di lire 307.000.000 sul capitolo 258 dell'esercizio 1951-52 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per maggiori spese da sostenere per il funzionamento della scuola popolare.* — Rimasto presso la Commissione Istruzione del Senato in sede deliberante.

*Interr.* sen. Salomone, ann. 6 luglio 1948: Criteri seguiti nell'assegnazione del fondo per l'istituzione di corsi della Scuola popolare alle varie regioni; es. 19 luglio 1948.

*Interr.* sen. Tignino, ann. 13 luglio 1948: Risultati dell'istruzione popolare nell'anno scolastico 1947-48 (r. s.); es. 30 ottobre 1948.

*Interr.* Preti, ann. 19 gennaio 1949: Corresponsione della 13ª mensilità agli insegnanti delle scuole popolari (r. s.) es. 9 febbraio 1949.

*Interr.* sen. Tignino, ann. 25 gennaio 1949: Provvedimenti per rendere efficiente la scuola popolare (r. s.); es. 9 marzo 1949.

*Interr.* sen. Musolino, ann. 29 gennaio 1949: Aumento delle scuole popolari nella provincia di Reggio Calabria; es. 17 marzo 1949 e tramutata in *interpellanza*; svolta 10 giugno 1949.

*Interr.* Larussa, ann. 26 luglio 1949: Attuazione del Cine-Biblio-Car nella lotta contro l'analfabetismo (r. s.); es. 14 novembre 1949.

*Interr.* Capalozza, ann. 3 dicembre 1949: Funzionamento delle scuole popolari istituite in località isolate e prive del corso elementare completo (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Mancini, ann. 15 dicembre 1949: Funzionamento delle scuole popolari in provincia di Cosenza (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Lozza, ann. 31 gennaio 1950: Entità degli emolumenti goduti dagli insegnanti elementari delle scuole popolari (r. s.); es. 18 febbraio 1950.

*Interr.* sen. Musolino, ann. 4 febbraio 1950: Assunzione da parte dei Provveditorati agli studi di insegnanti per il funzionamento delle scuole popolari proposti da enti privati aventi carattere politico o confessionale; es. 25 marzo 1950.

*Interr.* Latorre, ann. 16 febbraio e 5 dicembre 1950: Miglioramenti economici agli insegnanti delle scuole popolari (r. s.); es. 11 marzo 1950 e 16 marzo 1951.

*Interr.* Maglietta, ann. 29 marzo 1950: Istituzione dei corsi popolari in Napoli (r. s.); es. 6 maggio 1950.

*Interr.* sen. Labriola, ann. 4 maggio 1950: Criteri seguiti per l'impiego della somma di un miliardo stanziata per la istituzione della scuola popolare; es. 13 maggio 1950.

*Interr.* Amendola Pietro, ann. 15 novembre 1950: Concessione di scuole popolari alle associazioni combattentistiche; es. 12 dicembre 1950.

*Interr* Rescigno, ann. 7 dicembre 1950: Istituzione di scuole popolari nella provincia di Salerno per l'anno scolastico 1950-51; es. 12 dicembre 1950.

*Interr.* Colitto, ann. 3 ottobre 1951: Istituzione di scuole popolari statali in provincia di Campobasso (r. s.); es. 18 ottobre 1951.

*Interr.* Roselli, ann. 16 novembre 1951: Inizio dei corsi e nomina degli insegnanti delle scuole popolari (r. s.); es. 4 dicembre 1951.

*Interr.* De Meo, ann. 20 novembre 1951: Esclusione dagli obblighi previdenziali degli insegnanti delle scuole popolari a carico degli enti o a carico parziale dello Stato (r. s.); es. 11 dicembre 1951.

*Interr.* D'Ambrosio, ann. 27 novembre 1951: Corresponsione di un contributo alla previdenza sociale da parte degli insegnanti delle scuole popolari (r. s.); es. 18 dicembre 1951.

*Interr.* D'Amico, ann. 29 novembre 1951: Scuole popolari in provincia di Agrigento (tramutata in r. s.); es. 9 maggio 1952.

*Interr.* Di Donato, ann. 12 dicembre 1951: Istituzione di corsi ridotti rispetto a quelli dell'anno scolastico 1951-52 per le scuole popolari da parte del provveditorato agli studi di Bari (r. s.); es. 15 gennaio 1952.

*Interr.* Di Donato, ann. 19 dicembre 1951: Disposizioni contro l'analfabetismo (r. s.); es. 22 gennaio 1952.

10. ESAMI DI STATO E ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE, v. la sottovoce: *Istruzione secondaria* e la voce: *Professioni libere* (Disp. gen.).

11. EDIFICI SCOLASTICI (v. pure: *Danni di guerra – Mezzogiorno e isole – Napoli – Ospedali – Roma*)

*Disegno di legge* pres. il 24 febbraio 1949 (*urg.*) dal Min. dei lavori pubblici Tupini (C. n. 371, S. n. 520): *Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.* — Autorizza, fra l'altro, il Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Ministero della pubblica istruzione, a concedere, a favore dei comuni e degli altri enti obbligati a fornire i locali ad uso di scuole statali, un contributo costante per 35 anni per la costruzione di edifici scolastici nella seguente misura; 4,50 per cento per le scuole elementari in sedi rurali; 4 per cento per le altre scuole elementari e asili; 3 per cento per le scuole professionali e gli istituti tecnici (esclusi quelli commerciali e per geometri); 2,80 per cento per le altre scuole ed istituti di istruzione media; 1,50 per cento per l'integrazione dell'arredamento delle scuole. Lo stesso beneficio è esteso anche ai comuni che, pur non essendovi obbligati, intendano costruire edifici ad uso di scuole legalmente riconosciute, quando nel comune stesso non esista altra scuola statale dello stesso ordine e tipo (v. pure: *Opere pubbliche*: Disp. gen.). — *Legge 3 agosto 1949, n. 589.*

*Proposta di legge* del dep. Caron ed altri, ann. l'8 marzo 1950 (C. n. 1141): *Provvedimenti per l'edilizia scolastica nella zona del confine orientale.* — Propone che lo Stato provveda alla costruzione, all'ampliamento e all'arredamento degli edifici da adibirsi ad uso delle scuole elementari e materne, e alla costruzione di annessi alloggi per i maestri, nei comuni della provincia di Gorizia, e nei comuni della provincia di Udine più prossimi al confine. — Rimasta presso la Commissione Lavori pubblici della Camera.

**Proposta di legge* del sen. Ferrabino ed altri, ann. il 16 marzo 1951 (S. n. 1599, C. n. 2497): *Sistemazione delle cliniche della Università di Padova.* — Prevede il contributo dello Stato per 1.600 milioni, distribuiti in 8 rate annuali da 100 a 250 milioni. — *Legge 23 maggio 1952, n. 627.*

**Disegno di legge* pres. il 7 gennaio 1952 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (S. n. 2118, C. n. 2498): *Costruzione della nuova sede del Politecnico di Torino.* — Per la prosecuzione dei lavori è prevista una spesa di 1 miliardo e 130.100.000 da stanziarsi per 800 milioni negli es. 1951-52 e 1952-53 e per 330.100.000 nell'es. 1953-54. — *Legge 28 marzo 1952, n. 217.*

**Disegno di legge* pres. il 15 febbraio 1952 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2540, S. n. 2232): *Permuta con la provincia dei Frati Minori « San Carlo Borromeo » di Lombardia, del complesso demaniale denominato « Monastero delle Grazie Vecchie » in Monza con un terreno in comune di Cornaredo.* — Detto terreno sarà assegnato in uso alla facoltà di agraria dell'Università di Milano. — *Legge 20 aprile 1952, n. 475.*

*Disegno di legge* pres. il 4 aprile 1952, dal Min. ad *interim* del tesoro Pella S. n. 2277, C. n. 3251): *Provvedimento a favore della città di Napoli.* – Dispone uno stanziamento di 2 miliardi per edifici universitari. – Il Senato approva il 3 marzo 1953 un o. d. g. *Monaldi* ed altri in cui si invita il Governo a esaminare la situazione della Facoltà medica di Napoli onde favorirne con adeguate provvidenze un riassetto edilizio rispondente alle esigenze dell'insegnamento e della ricerca scientifica (v. pure *Napoli*). – *Legge 9 aprile 1953, n. 297.*

In sede di discussione del *bilancio pubblica istruzione 1952-53* (C. n. 2706), la Camera approva il *23 ottobre 1952* un o. d. g. *Franceschini* per risolvere il grave problema dell'edilizia scolastica.

*Interr.* sen. Caso, ann. 10 giugno 1948: Esigenza della edilizia scolastica in Caserta; es. 16 giugno 1948.

*Interr.* Riccio Stefano, ann. 11 giugno 1948: Edilizia scolastica per Napoli e provincia; es. 21 giugno 1948.

*Interr.* Leonetti, ann. 25 giugno 1948: Ricostituzione dell'arredamento scolastico distrutto da eventi bellici in provincia di Caserta (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* sen. Bosco, ann. 30 giugno 1948: Mancanza, in molti comuni della provincia di Caserta, delle più essenziali suppellettili scolastiche; es. 7 luglio 1948.

*Interr.* sen. Conti, ann. 30 giugno 1948: Problema relativo allo sgombero di quattordici edifici scolastici di Roma, ancora occupati da sfollati; es. 8 luglio 1948.

*Interr.* sen. Conti, ann. 17 luglio 1948: Provvedimenti per liberare le scuole di Roma dagli sfollati (r. s.); es. 15 settembre 1948.

*Interr.* Franceschini, ann. 25 settembre 1948: Stanziamento di fondi per il rifacimento dei banchi e delle suppellettili scolstiche; es. 28 gennaio 1949.

*Interr.* Pagliuca, ann. 4 ottobre 1948: Stanziamento fondi per il completamento dei lavori dell'edificio scolastico di Laurenzana (Potenza); es. 25 gennaio 1949.

*Interr.* sen. Ciasca, ann. 20 ottobre 1948: Progetto dell'edificio per le scuole elementari di Rionero in Vulture (Potenza); es. 16 novembre 1948.

*Interp.* sen. Boggiano Pico, ann. 21 ottobre 1948: Costituzione della nuova sede di cliniche dell'Università di Genova; svolta 24 novembre 1948.

*Interr.* sen. Adinolfi, ann. 26 ottobre 1948: Provvedimenti per ovviare al catastrofico stato di disagio delle scuole, specie quelle elementari della provincia di Napoli; es. 23 novembre 1948.

*Interr.* Imperiale, ann. 15 novembre 1948: Edilizia scolastica nel comune di Foggia (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interr.* sen. Schiavone, ann. 20 dicembre 1948: Per affrontare e risolvere il problema della scuola nella provincia di Matera; es. 12 febbraio 1949.

*Interr.* sen. Romano Antonio, ann. 8 febbraio 1949: Per la costruzione di un edificio scolastico nel comune di Caronia; es. 12 marzo 1949.

*Interr.* sen. Molé Salvatore, ann. 10 febbraio 1949: Appropriazione da parte dei Frati Carmelitani dell'aula magna del liceo-ginnasio di Ragusa (r. s.); 13 dicembre 1949.

*Interr.* sen. Romano Antonio, ann. 9 marzo 1949: Disagio della popolazione scolastica di Barrafranca per mancanza di aule; es. 7 aprile 1949.

*Interr.* Ambrico, ann. 9 maggio 1949: Piano organico di edilizia scolastica per la Lucania (r. s.); es. 21 settembre 1949.

*Interr.* Mazza, ann. 20 luglio 1949: Ricostruzione della scuola marittima nel comune di Torre del Greco (r. s.); es. 21 settembre 1949.

*Interr.* Trulli, ann. 21 settembre 1949: Edilizia scolastica nelle città di Bari e di Trani (r. s.); es. 14 novembre 1950.

*Interr.* sen. Jannelli, ann. 15 novembre 1949: Costruzione nella zona di Fuorigrotta del nuovo Politecnico di Napoli; es. 7 marzo 1950.

*Interr.* sen. Persico, ann. 24 novembre 1949: Costruzione di edifici scolastici nella provincia di Caserta (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Resta, ann. 28 novembre 1949: Deficienza di aule nella scuola media governativa di Bari (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Ceccherini, ann. 15 marzo 1950: Situazione dell'edilizia scolastica (r. s.); es. 3 maggio 1950.

*Interr.* Rescigno e Riccio, ann. 4 maggio 1950 e 11 aprile 1951: Problema edilizio dell'Università di Napoli (r. s.); es. 27 maggio 1950 e 12 giugno 1951.

*Interr.* D'Ambrosio, ann. 20 maggio 1950: Completamento dell'edificio dell'Istituto tecnico agrario statale di Napoli Ponticelli (r. s.); es. 13 giugno 1950.

*Interr.* Caserta, ann. 25 settembre 1950: Contributo dell'incremento edilizio degli istituti scolastici parificati e pareggiati (r. s.); es. 10 ottobre 1950.

*Interr.* Maglietta, ann. 10 novembre 1950: Edilizia scolastica nella città di Napoli (r. s.); es. 23 gennaio 1951.

*Interr.* Capalozza, ann. 10 gennaio 1951: Costruzione del nuovo palazzo dell'Istituto tecnico commerciale di Fano; es. 15 marzo 1951.

*Interr.* Moro Aldo, ann. 16 marzo 1951: Suppellettili degli edifici scolastici danneggiati dalla guerra (r. s.); es. 5 giugno 1952.

*Interr.* Polano, ann. 10 maggio 1951: Edifici scolastici in provincia di Sassari (r. s.); es. 12 giugno 1951.

*Interr.* Ceccherini, ann. 10 maggio 1951: Costruzione di edifici scolastici nella zona di confine orientale (r. s.); es. 12 giugno 1951.

*Interr.* Marotta, ann. 12 giugno 1951: Costruzione di piccoli edifici scolastici ad opera di insegnanti in alcune frazioni del comune di Episcopia (Potenza) (r. s.); es. 27 settembre 1951.

*Interr.* sen. Tignino, ann. 13 giugno 1951: Applicazione della legge Tupini nel settore dell'edilizia scolastica (r. s.); es. 31 luglio 1951.

*Interr.* Grilli, ann. 15 giugno 1951: Contributi statali per edifici scolastici in provincia di Varese (r. s.); es. 3 luglio 1951.

*Interr.* D'Ambrosio, ann. 12 febbraio 1952: Situazione dell'edilzia scolastica nel comune di Torre Annunziata (Napoli) (r. s.); es. 20 marzo 1952.

*Interr.* Pierantozzi, ann. 6 marzo 1952: Edilizia scolastica nella città di Roma (r. s.); es. 4 aprile 1952.

*Interr.* Micheli, ann. 27 settembre 1951: Contributo statale per l'ampliamento e riattamento di edifici scolastici (r. s.); es. 10 ottobre 1952.

*Interr.* Polano, ann. 19 ottobre 1951: Provvedimenti per sopperire alla deficienza di aule scolastiche nelle scuole elementari del comune di Nuoro (r. s.); es. 20 novembre 1951.

*Interr.* Foderaro, ann. 22 aprile 1952: Edilizia scolastica nella provincia di Reggio Calabria (r. s.); es. 24 giugno 1952.

*Interr.* Foderaro, ann. 6 giugno 1952: Edilizia scolastica nelle province di Catanzaro e Cosenza (r. s.); es. 25 settembre 1952.

*Interr.* Lozza, ann. 25 giugno 1952: Costruzione di edifici scolastici nell'anno finanziario 1951-52 (r. s.); es. 7 ottobre 1952.

*Interr.* sen. Canevari, ann. 30 settembre 1952: Costruzione del padiglione di chimica e fisica nell'Università di Pavia (r. s.); es. 14 novembre 1952.

*Interr.* Polano, ann. 14 novembre 1952: Deficienza di aule scolastiche in Sardegna; es. 20 febbraio 1953.

*Interr.* Di Donato, ann. 11 e 12 febbraio 1953: Completamento del Policlinico di Bari (r. s.); es. 31 marzo 1953.

12. SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO, v. *Italiani all'estero.*

ITALCABLE, v. *Previdenza sociale* (Previdenza per il personale dei pubblici servizi di telefonia) – *Radiocomunicazioni.*

I. S. V. E. I. M. E. R. (Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale), v. *Mezzogiorno e isole.*

## ITALIANI ALL'ESTERO

DISPOSIZIONI GENERALI – SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO.

Per i provvedimenti in applicazione del Trattato di pace, relativi ai danni di guerra ai beni italiani all'estero, v. *Trattati di pace.*

Vedi pure: *Ambasciate* ecc. – *Consiglio superiore dell'emigrazione* – *Danni di guerra* – *Emigrazione* – *Onorificenze* ecc. – *Trattati e convenzioni internazionali.*

DISPOSIZIONI GENERALI

*D. P. R. 17 marzo 1948, n. 757:* Ripristino dell'Ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero nel porto di Messina.

*D. M. 3 maggio 1948 (Gazz. Uff. n. 125):* Scioglimento della « Fondazione figli degli italiani all'estero » e nomina del commissario straordinario (avv. P. Schiano).

*D. M. 10 giugno 1948 (Gazz. Uff. n. 147):* Istituzione di un « Ufficio riordinamento » presso la Fondazione dei figli degli italiani all'estero.

*D. M. 20 ottobre 1948 (Gazz. Uff. n. 47 del 1949):* Sostituzione del commissario straordinario della Fondazione figli degli italiani all'estero (nomina del dott. A. Berio).

*Disegno di legge* pres. il 18 maggio 1949 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 562, S. n. n. 586): *Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano 10 settembre 1946, approvato con legge 16 maggio 1947, n. 512* (v. *Trattati e convenzioni internazionali:* Guerra e beni italiani all'estero). — *Legge 21 agosto 1949, n. 610.*

*D. M. 1° luglio 1950 (Gazz. Uff. n. 167):* Sostituzione del commissario straordinario della Fondazione figli italiani all'estero (nomina del dott. F. Giusti del Giardino).

**Disegno di legge* pres. il 2 agosto 1950 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 1529, S. n. 1430): *Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, in sostituzione della legge 21 agosto 1949, n. 610.* — La Giunta per i trattati di commercio della Camera l'approva il 7 dicembre 1950 con alcuni emendamenti per cui viene anche modificato il titolo del provvedimento in: « *Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, con modificazioni ed aggiunte alla legge 21 agosto 1949, n. 610* » (v. pure *Trattati e convenzioni internazionali:* Guerra ecc.). — *Legge 29 gennaio 1951, n. 21.*

**Disegno di legge* pres. il 1° febbraio 1951 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 1792; S. n. 1609): *Soppressione del « Comitato interministeriale per l'assistenza ai connazionali che si trovano all'estero per eventi di guerra » e passaggio al Ministero del tesoro dei compiti relativi alla regolarizzazione delle spese inerenti a detta assistenza.* — *Legge 7 giugno 1951, n. 488.*

**Disegno di legge* pres. il 28 aprile 1951 dal Min. degli affari esteri Sforza (S. n. 1662, C. n. 2051): *Concessione di un mutuo* (ammortizzabile in 35 anni) *da parte della Cassa depositi e prestiti alla Fondazione figli degli italiani all'estero,* sino alla concorrenza di lire 83.675.000. — *Legge 18 dicembre 1951, n. 1567.*

*Relazione e d. P. R. 29 giugno 1951, n. 466:* Prelevazione di lire 30.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1950-51. — Emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. — Presentato per la convalidazione l'11 agosto 1951 con *disegno di legge* del Min. *ad interim* del tesoro Vanoni (S. n. 1836, C. n. 2315). — Tale somma è destinata a provvedere ai rimpatri di connazionali indigenti resi indilazionabili dalle particolari situazioni prodottesi in taluni territori esteri, per effetto di eventi locali ed internazionali. — *Legge 6 gennaio 1952, n. 45.*

**Disegno di legge* pres. il 31 marzo 1952 dal Min. *ad interim* del tesoro Pella (S. n. 2269, C. n. 2674): *Acquisto della « Villa Karam » ad Alessandria d'Egitto ed ampliamento ed ammodernamento dell'Ospedale italiano del Cairo.* — Il Ministro degli affari esteri è autorizzato, entro il limite di lire egiziane 120.000, ad acquistare la « Villa Karam », da adattarsi e destinarsi a scuola e centro di riunione della collettività italiana di Alessandria d'Egitto; è altresì autorizzato, entro il limite di lire egiziane 30.000, a provvedere all'ampliamento ed ammodernamento dell'Ospedale italiano del Cairo. — *Legge 30 giugno 1952, n. 762.*

*D. P. R. 4 giugno 1952, n. 1983:* Soppressione della Delegazione di zona per gli italiani all'estero in Milano.

*DD. P. R. 4 giugno 1952, nn. 1984 e 1985:* Istituzione dell'ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero nelle città di Venezia, Brindisi e di Ventimiglia.

*Interr.* sen. Persico, ann. 3 giugno 1948: Provvedimenti a favore dei cittadini italiani di razza o di religione ebraica residenti in Egitto, internati e minacciati di confisca dei beni; es. 9 giugno 1948.

*Interr.* Almirante, ann. 10 giugno 1948: Tutela degli interessi e dei diritti degli italiani dell'Istria e della Dalmazia; es. 25 giugno 1948.

*Interr.* Tudisco, ann. 1° luglio 1948: Revisione della posizione degli italiani espulsi da Tunisi; es. 13 luglio 1948.

*Interr.* Alliata di Montereale, ann. 12 luglio 1948: Restituzione dei beni italiani da parte degli Stati Uniti; es. 15 novembre 1948.

*Interr.* sen. Pastore, ann. 27 luglio 1948: Protesta presso il Governo inglese per il trattamento inflitto al giornalista Tommaso Giglio; es. 6 agosto 1948.

*Interr.* Baresi, ann. 3 agosto 1948: Problemi dei cittadini italiani detenuti in Jugoslavia (r. s.); es. 14 settembre 1948.

*Interr.* Semeraro Santo, ann. 17 settembre e 15 dicembre 1948: Sequestro dei beni italiani nel Granducato del Lussemburgo (r. s.); es. 22 ottobre e 20 dicembre 1948.

*Interr.* Mieville, ann. 6 ottobre 1948: Accordi con il Governo svizzero per reintegrare nei loro diritti gli italiani espulsi dal territorio elvetico; es. 28 gennaio 1949.

*Interr.* sen. Parri, ann. 12 ottobre 1948: Crisi finanziaria della « Fondazione figli degli italiani all'estero » (r. s.); es. 25 gennaio 1949.

*Interr.* Russo Perez, ann. 12 ottobre 1948: Situazione degli italiani in Tunisia (r. s.); 9 febbraio 1949.

*Interr.* Giacchero, ann. 19 ottobre 1948: Notizie sulla sorte dei beni italiani in Romania, Bulgaria e Ungheria; es. 11 febbraio 1949.

*Interp.* Ariosto, ann. 27 ottobre 1948: Assistenza ai figli degli italiani all'estero.

*Interr.* Semeraro Santo, ann. 15 dicembre 1948: Restituzione alle rispettive associazioni dei fondi di cassa e beni di alcune associazioni italiane nel Lussemburgo (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* Polano, ann. 16 dicembre 1948: Provvedimenti a favore degli italiani residenti in Egitto (r. s.); es. 9 febbraio 1949.

*Interr.* sen. Vischia, ann. 24 febbraio 1949: Richiesta al governo albanese per il rilascio di italiani che hanno fatto domanda di rientrare in patria (r. s.); es. 24 ottobre 1949.

*Interr.* Almirante, ann. 30 marzo 1949: Rientro nel Marocco dei cittadini italiani espulsi in conseguenza degli eventi bellici (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* sen. Carrara, ann. 11 giugno 1949: Protezione degli interessi dei pensionati italiani della Compagnia del Canale di Suez; es. 14 giugno 1949.

*Interr.* Pera, ann. 18 luglio 1949: Trasferimento in Italia dei crediti italiani bloccati presso banche cecoslovacche (r. s.); es. 21 settembre 1949.

*Interr.* sen. Galletto, ann. 31 gennaio 1950: Intervento del Ministro degli esteri in difesa del parroco della chiesa italiana in Bucarest, recentemente arrestato; es. 22 aprile 1950.

*Interr.* Malagugini, ann. 8 marzo 1950: Fermo di un deputato italiano da parte della polizia olandese; es. 5 maggio 1950.

*Interr.* Almirante, ann. 9 marzo 1950: Sblocco di fondi liquidi degli italiani residenti in Egitto (r. s.); es. 25 marzo 1950.

*Interr.* Almirante, ann. 22 marzo 1950: Sblocco dei beni italiani nel Congo Belga (r. s.); es. 1° aprile 1950.

*Interr.* Polano, ann. 23 marzo 1950: Ritardo nella liquiazione delle somme spettanti ai cittadini italiani pensionati del Governo egizianio ai sensi della legge 24 agosto 1949, n. 610 (r. s.); es. 19 aprile 1950.

*Interr.* Giolitti, ann. 29 aprile 1950: Pagamento delle somme liquide prelevate dal Governo egiziano sui beni dei cittadini italiani residenti in Egitto (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Micheli, ann. 30 maggio 1950: Sistemazione dei dipendenti della fondazione « Figli di italiani all'estero » (r. s.); es. 20 giugno 1950.

*Interr.* Cuttitta, ann. 9 giugno 1950: Situazione di centinaia di italiani, condannati politici reclusi in luoghi di pena in territorio francese; es. 30 settembre 1950.

*Interr.* Rescigno, ann. 7 luglio 1950: Situazione degli avvocati italiani in Egitto (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Geraci, ann. 25 luglio 1950 e 16 marzo 1951: Pagamento delle successioni liquidate dagli uffici consolari italiani negli Stati Uniti (r. s.); es. 25 settembre 1950 e 10 aprile 1951.

*Interr.* Almirante, ann. 25 settembre 1950: Situazione dei lavoratori italiani alle dipendenze della Aramco Overseas Co. nell'Arabia Saudita (r. s.); 14 ottobre 1950.

*Interr.* Almirante, ann. 25 settembre 1950: Espulsione di cittadini italiani dalla Svizzera (r. s.); es. 21 ottobre 1950.

*Interr.* Schiratti, ann. 28 settembre 1950: Sequestro dei beni dei cittadini italiani in Belgio (r. s.); es. 14 ottobre 1950.

*Interr.* Guadalupi, ann. 26 ottobre 1950: Tutela dei lavoratori ingaggiati dalla « Alsam Limited » di Tel Aviv (r. s.); es. 24 novembre 1950.

*Interr.* sen. De Gasperis, ann. 24 ottobre 1950: Sulla scomparsa dello scienziato atomico prof. Bruno Pontecorvo; es. 18 novembre 1950.

*Interr.* Lecciso, ann. 15 dicembre 1950: Situazione del personale italiano già dipendente da ditte private in Albania trattenuto per il lavoro obbligatorio (r. s.); es. 20 febbraio 1951.

*Interr.* Almirante, ann. 16 gennaio 1951: Liquidazione dell'ente Fondazione figli italiani all'estero (r. s.); es. 13 febbraio 1951.

*Interr.* Almirante, ann. 12 luglio 1951: Arresto del cittadino italiano Eraldo Pintori a Bucarest (r. s.); es. 31 luglio 1951.

*Interr.* Almirante, ann. 7 agosto 1951: Mancata applicazione della legge 29 gennaio 1951, n. 21, per il rimborso dei beni italiani sequestrati in Egitto (r. s.); es. 27 settembre 1951.

*Interr.* Nitti, ann. 30 ottobre 1951: Arresto in Buenos Aires del connazionale Giulio Riposo di Francesco (r. s.); es. 26 marzo 1952.

*Interr.* sen. Ciasca, ann. 20 novembre 1951: Tutela dei cittadini italiani residenti in Tunisia (r. s.); es. 27 novembre 1951.

*Interr.* Troisi, ann. 31 gennaio 1952: Rientro in Grecia di italiani profughi per prendere possesso dei loro beni sblocati (r. s.); es. 14 marzo 1952.

*Interr.* sen. Toselli, ann. 22 febbraio 1952: Espulsione di cittadini italiani residenti nei comuni di Tenda e Briga; es. 9 luglio 1952.

*Interr.* sen. Menghi, ann. 20 marzo 1952: Confisca di beni italiani in Russia dopo l'avvento del bolscevismo; es. 1° ottobre 1952.

*Interr.* Cornia, ann. 15 maggio 1952: Vertenza tra il connazionale G. Ricci da Pavullo (Modena) ed il Governo del Cile (r. s.); es. 10 giugno 1952.

*Interr.* Zanfagnini, ann. 24 settembre 1952: Detenzione di operai in Albania (r. s.); es. 10 ottobre 1952.

*Interr.* sen. Terracini, ann. 30 settembre 1952: Presenza di italiani nella Legione straniera, combattenti in Indocina; es. 12 novembre 1952.

*Interr.* Farinet. ann. 6 febbraio 1953: Eredità di cittadini italiani depositate al Consolato a New York e usufruite dai funzionari del consolato per necessità di vita (r. s.); es. 6 marzo 1953.

SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO (v. pure la sottovoce: *Disposizioni generali*)

**Disegno di legge* pres. il 14 dicembre 1948 dal Min. degli affari esteri Sforza (S. n. 178, C. n. 417): *Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero.* — Vengono rivedute ed aggiornate le norme contenute nel t. u. 12 febbraio 1940, n. 940,

sulla base dei criteri di massima adottati per regolare il trattamento del personale in servizio negli uffici diplomatici e consolari all'estero e che hanno formato oggetto del d. l. 18 aprile 1947, n. 265. La legge ha effetto dal 1° maggio 1947 al 30 aprile 1949. — *Legge 9 ottobre 1951, n. 1570.*

*Comunicato Min. affari esteri 7 aprile 1950* (*Gazz. Uff. n. 102*): Scelta del personale direttivo ed insegnante per le università e scuole straniere, per gli istituti italiani di cultura e per le scuole secondarie ed elementari italiane all'estero.

**Disegno di legge* pres. il 30 novembre 1951 dal Min. degli affari esteri De Gasperi (S. n. 2042, C. n. 2501): *Passaggio dell'amministrazione delle scuole italiane della Libia e dell'Eritrea al Ministero degli affari esteri. — Legge 28 marzo 1952, n. 363.*

*Disegno di legge* pres. il 29 gennaio 1953 dal Min. degli affari esteri De Gasperi (*C. n. 3160, S. n. 2955): *Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.* — Il disegno di legge è stato elaborato da una apposita Commissione interministeriale di cui vennero chiamati a far parte i rappresentanti dei tre Ministeri interessati, affari esteri, pubblica istruzione, tesoro, nonché della Corte dei conti. Sostanzialmente il nuovo trattamento economico non presenta differenze notevoli in confronto a quello stabilito dalla precedente legislazione in materia. La Commissione ha tenuto presente l'opportunità di uniformarsi alle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1951, n. 13, relativa al trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero. — Approvato dalla Commissione Esteri della Camera in sede legislativa. — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Interr.* Caccuri, ann. 20 febbraio 1951: Posizione degli insegnanti rimasti in servizio all'estero dopo l'8 settembre 1943 (r. s.); es. 6 e 13 marzo 1951.

*Interr.* Almirante, ann. 23 settembre 1952: Fondi all'Istituto radiotelegrafico « Guglielmo Marconi » dell'Asmara (r. s.); es. 30 ottobre 1952.

ITALICA GENS, v. *Chiesa cattolica.*

I. T. O. (INTERNATIONAL TRADE ORGANISATION), v. *Organizzazione internazionale del commercio.*

JACHINO ANGELO, v. *Marina militare* (Ordinamento ecc.).

JUGOSLAVIA, v. *Trattati di pace.*

LATINA, v. *Impiegati e salariati dello Stato* (Stipendi ecc.) – *Mezzogiorno e isole.*

LATTE E LATTICINI, v. *Bestiame – Consumi alimentari – Imposte e tasse* (fabbricazione ecc.).

LAVORI PUBBLICI, v. *Acquedotti – Bonifiche – Calamità pubbliche – Consiglio superiore dei lavori pubblici – Edifici pubblici – E. R. P. – Genio civile – Istruzione* (Edifici scolastici) – *Ministeri* (Lavori pubblici) – *Opere pubbliche – Piani regolatori* ecc. – *Porti – Strade.*

LAVORO

1. DISPOSIZIONI GENERALI – 2. RAPPORTI E CONTRATTI DI LAVORO E RELATIVE CONTROVERSIE – 3. APPRENDISTATO E FORMAZIONE PROFESSIONALE – 4. ASSEGNI FAMILIARI – 5. CONSIGLI DI LAVORO – 6. DISOCCUPAZIONE E AVVIAMENTO AL LAVORO, v. la sottovoce: *Apprendistato* ecc. e le voci: *Assicurazioni sociali – Disoccupazione e avviamento al lavoro* – 7. LAVORATORI ITALIANI IN GERMANIA – 8. LAVORO DOMESTICO – 9. LAVORO A DOMICILIO – 10. LAVORO DELLE DONNE E DEGLI ADOLESCENTI – 11. LICENZIAMENTI, v. la sottovoce: *Salari* ecc. e le voci: *Disoccupazione* ecc. – *Ministeri* (Difesa) – 12. PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO – 13. SALARI, INDENNITÀ E GRATIFICHE – 14. UFFICI DEL LAVORO.

Vedi pure: *Agricoltura – Amministrazione del patrimonio,* ecc. – *Artigianato* ecc. – *Assicurazioni sociali – Assistenze e beneficenze – Bilanci dello Stato – Ciechi e sordomuti – Combattenti – Combustibili – Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro – Consumi alimentari – Cooperazione – Disoccupazione e avviamento al lavoro – Elezioni politiche – Emigrazione – Ente nazionale assistenza ai lavoratori (E. N. A. L.) – Esposizioni, mostre e fiere – Famiglia – Impiegati e salariati dello Stato – Impiegati privati – Industrie – Ministeri* (lavoro e previdenza sociale) – *Mutilati e invalidi – Onorificenze e ordini cavallereschi – Organizzazione internazionale del lavoro – Politica interna – Porti – Previdenza sociale – Prigionieri e dispersi – Sciopero – Spettacoli – Trasporti pubblici – Trattati e convenzioni internazionali.*

1. DISPOSIZIONI GENERALI

*D. l. 3 maggio 1948, n. 1037:* Conservazione del posto al personale statale e degli enti pubblici nonché delle aziende private, richiamato o trattenuto alle armi o militarizzato, collocato in congedo in attesa del trattamento di quiescenza privilegiato di guerra

e ricoverato in sanatori o luoghi di cura convenzionati per non ancora raggiunta guarigione clinica o stabilizzazione di tubercolosi presunta dipendente da causa di servizio di guerra. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-143, S. n. 2377.

*Proposta di legge* dei dep. Di Vittorio e Santi, ann. il 21 settembre 1949 (C. n. 774): *Mantenimento al lavoro dei lavoratori congedati dal servizio militare di leva.* — Stabilisce che i lavoratori congedati dal servizio militare di leva ed aventi diritto alla conservazione del posto debbono essere mantenuti in servizio almeno per un anno. Prevede l'ammenda da 50.000 a 100.000 lire per le contravvenzioni alla legge. — Respinta dalla Commissione Lavoro della Camera il 23 novembre 1951.

**Disegno di legge* pres. il 18 novembre 1949 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Fanfani (S. n. 715, C. n. 941): *Conservazione del posto per i lavoratori richiamati alle armi per completare i corsi allievi ufficiali e compiere il servizio di prima nomina interrotti a causa degli avvenimenti dell'8 settembre 1943. — Legge 23 dicembre 1949, n. 950.*

*D. P. R. 21 settembre 1950, n. 1042*: Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto veneto per il lavoro, in Venezia.

*Proposta di legge* del dep. Saggin, ann. il 7 novembre 1950 (C. n. 1621): *Divieto del mestiere di saccarolo o cavallante.* — Rimasta presso la Commissione Agricoltura della Camera.

*Proposta di legge* del dep. Di Mauro ed altri, ann. il 18 aprile 1951 (C. n. 1938): *Modifica dell'elenco delle lavorazioni stagionali previste dal decreto ministeriale 11 dicembre 1939.* — Esclude dall'elenco delle lavorazioni stagionali le seguenti lavorazioni effettuate in provincia di Catania: *a*) cernita degli agrumi, imballaggi e rifazioni delle casse per le esportazioni; *b*) manipolazione, condizionatura, imballaggio ed esportazione dei fiori, degli ortaggi, delle foglie e dei frutti. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa.

*Proposta di legge* del sen. Caso, ann. il 16 maggio 1951 (S. n. 1687): *Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, in materia di conservazione del posto di lavoro ai lavoratori chiamati alle armi.* — Propone che le disposizioni del d. l. n. 303 si applichino a tutti i lavoratori delle classi di leva dal 1917 al 1923. — Respinta dalla Commissione Lavoro del Senato il 22 novembre 1951.

*D. P. R. 30 luglio 1951, n. 760:* Modificazioni alla voce n. 4 della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

*D. M. 31 agosto 1951 (Gazz. Uff. n. 218):* Inclusione di una voce aggiuntiva alla tabella III di cui al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'articolo 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale.

**Disegno di legge* pres. il 29 ottobre 1951 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Rubinacci (C. n. 2273, S. n. 2044): *Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai.* — L'ammenda per l'esercente che contravviene alla legge e al regolamento viene elevata ad un minimo di lire 1.000 e ad un massimo di lire 8.000 per ciascuna delle persone occupate; in caso di recidiva è prevista la sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio dell'industria fino a un mese. — *Legge 11 febbraio 1952, n. 63.*

**Proposta di legge* dei sen. Boccassi e Palumbo Giuseppina, ann. il 2 novembre 1951 (S. n. 1977, C. n. 2542): *Estensione delle feste infrasettimanali al personale addetto alla assistenza degli ammalati che presta la sua opera in qualunque giorno dell'anno.* — La Commissione Lavoro del Senato approva la proposta il 7 febbraio 1952 (rel. *Momigliano*) modificando il titolo in: « *Estensione delle feste infrasettimanali a tutto il personale dipendente dalle istituzioni sanitarie pubbliche e private* ». — *Legge 23 aprile 1952, n. 520.*

*D. P. R. 2 dicembre 1951, n. 1556:* Integrazione della tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

*Proposta di legge* del dep. Belloni ed altri, ann. il 6 marzo 1952 (C. n. 2576): *Per l'azionariato del lavoro* (v. *Società*) — Ritirata il 2 gennaio 1953.

*D. M. 31 marzo 1952 (Gazz. Uff. n. 99):* Scioglimento del Centro di studi sulla legislazione del lavoro, con sede in Genova, e nomina del liquidatore.

*Proposta di legge* dei dep. Targetti e Santi, ann. il 24 giugno 1952 (*C. n. 2788, S. n. 2959): *Estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.* — Approvata dalla Commissione Lavoro della Camera il 25 marzo 1953. — Rimasta al Senato (da assegnare alla Commissione).

**Disegno di legge* pres. il 15 luglio 1952 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Rubinacci (S. n. 2491, C. n. 2950): *Modificazioni alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale.* — Aumenta le sanzioni a carico dei contravventori

alle disposizioni della legge n. 370 elevando l'ammenda ad un minimo di lire 200 e ad un massimo di lire 600 per ogni persona occupata nel lavoro, alla quale la contravvenzione si riferisce, con limite complessivo non inferiore a lire 800, né superiore a lire 100.000. Tale ammenda è elevata a lire 3.000 per persone occupate (massimo complessivo lire 300.000) per le contravvenzioni alle norme sul riposo delle donne e dei fanciulli. Per quanto concerne le contravvenzioni alle disposizioni sul riposo per il settore delle aziende giornalistiche e di diffusione di notizie in generale, le ammende vengono elevate ad un minimo di lire 80.000 e ad un massimo di lire 400.000. — *Legge 11 dicembre 1952, n. 2466.*

*D. P. R. 16 agosto 1952, n. 1238*: Integrazione della tabella approvata con r. d. 6 dicembre 1923, n. 2657, concernente le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

*D. M. 30 dicembre 1952 (Gazz. Uff. n. 20 del 1953)*: Chiusura della liquidazione del Centro di studi sulla legislazione del lavoro di Genova e devoluzione del relativo patrimonio alla locale Università degli studi.

*Disegno di legge* pres. il 19 febbraio 1953 dal Min. della difesa Pacciardi (*C. n. 3202, S. n. 2903): *Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi.* — Ha lo scopo di attuare il principio sancito nell'art. 52 della Costituzione e stabilisce che il richiamo alle armi degli operai statali, del personale dipendente dalle province, dai comuni, dagli enti e istituti di diritto pubblico e dalle aziende municipalizzate sospende e non interrompe il rapporto di lavoro (per gli operai privati si rinvia alle disposizioni del Codice civile). Inoltre fissa le modalità per la ripresentazione al posto di lavoro al termine del richiamo alle armi e una sanzione (ammenda) per il privato datore di lavoro che contravvenga all'obbligo della conservazione del posto. — Approvato dalla Commissione Lavoro della Camera l'11 marzo 1953. — Rimasto presso la Commissione Difesa del Senato in sede deliberante.

*Interp.* Di Vittorio, ann. 18 ottobre 1948: Sull'attività faziosa ed antisindacale di alcuni agrari ex fascisti nell'Emilia.

*Interr.* sen. Gerini, ann. 30 ottobre 1948: Redistribuzione degli impieghi e del lavoro con precedenza per chi abbia carichi familiari; es. 9 dicembre 1948.

*Interp.* Cavallari, ann. 7 giugno 1949: Trasferimenti di lavoratori eseguiti da proprietari terrieri.

*Interp.* Invernizzi Gaetano, ann. 7 giugno 1949: Scioglimento della cosidetta Organizzazione generale del lavoro in Lombardia che ha violato le disposizioni sul reclutamento della mano d'opera e dell'emigrazione interna.

*Interr.* Invernizzi Gaetano, ann. 31 gennaio 1950: Sorveglianza sulla applicazione delle leggi sul lavoro (r. s.); es. 13 febbraio 1950.

*Interr.* Castellarin, ann. 20 aprile 1950: Sviluppo dell'Istituto veneto per il lavoro (r. s.); es. 13 giugno 1950.

*Interr.* Guadalupi, Pino e Calandrone, ann. 3 maggio 1950 e 10 giugno e 18 dicembre 1952: Lavoro notturno dei fornai (r. s.); es. 27 maggio 1950, 1° luglio 1952 e 12 febbraio 1953.

*Interr.* Giavi, ann. 4 maggio 1950: Provvedimenti a favore dell'Istituto veneto per il lavoro di Venezia; es. 27 maggio 1950.

*Interr.* Palenzona, ann. 31 maggio 1950: Revisione generale dei libretti di lavoro, obbligatorietà della busta paga e sistemazione degli uffici di collocamento (r. s.); es. 16 giugno 1950.

*Interr.* Colasanto, ann. 2 marzo 1951: Tutela dei lavoratori che prestano la loro opera negli stabilimenti appaltatori di forniture varie (r. s.); es. 12 giugno 1951.

*Interp.* Roberti, ann. 22 giugno 1951: Sulla libertà di organizzazione e rappresentanza sindacale.

*Interr.* Invernizzi Gaetano, ann. 28 giugno 1951: Provvedimenti a favore dei panettieri; es. 20 novembre 1951.

*Interr.* Invernizzi Gaetano, ann. 5 e 31 luglio e 19 settembre 1951 e 27 maggio 1952: Osservanza delle norme legislative in materia di lavoro da parte dei panifici (r. s.); es. 12 settembre e 5 e 16 ottobre 1951 e 5 giugno 1952.

*Interr.* La Rocca e De Michele, ann. 31 luglio 1951: Tutela del lavoro in provincia di Caserta; es. 30 novembre 1951.

*Interr.* Maglietta, ann. 17 ottobre 1951: Inchiesta sulle condizioni di lavoro dei lavoranti panettieri; es 12 febbraio 1952.

*Interr.* Zagari, ann. 12 novembre 1951: Provvedimenti per migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende panificatrici di Napoli (r. s.); es. 7 dicembre 1951.

*Interr.* Tonengo, ann. 13 novembre 1951: Mancato rispetto della libertà di lavoro a Torino; es. 14 marzo 1952.

*Interr.* Roselli, ann. 13 dicembre 1951: Problema dell'occupazione multipla familiare (r. s.); es. 22 gennaio 1952.

*Interr.* Preti, ann. 6 febbraio 1952: Pressioni sul sindacato autonomo dei collocatori statali affinché aderisca alla C. I. S. L. (r. s.); es. 15 febbraio 1952.

*Interr.* Polano, ann. 4 marzo 1952: Irregolarità nelle elezioni della Commissione interna presso la Società mineraria « Montevecchio » (Cagliari) (r. s.); es. 26 marzo 1952.

*Interr.* Viola, Arata, Perrone Capano, Invernizzi Gaetano e Jacoponi, ann. 5, 7 e 25 marzo 1952: Sciopero dei lavoratori panettieri; es. 28 marzo 1952.

*Interr.* sen. Berlinguer, ann. 27 marzo 1952: Provvedimenti per la conservazione del posto ai lavoratori tubercolotici che interrompono il lavoro per malattia (r. s.); es. 29 aprile 1952.

*Interr.* Invernizzi Gaetano, ann. 1° aprile 1952: Durata del lavoro e riposo settimanale (r. s.); es. 6 maggio 1952.

*Interr.* Di Donato, ann. 27 giugno e 8 ottobre 1952: Violazione delle leggi sociali e dei contratti collettivi di lavoro da parte di imprese pugliesi (r. s.); es. 15 luglio e 12 dicembre 1952.

*Interr.* Di Donato, ann. 7 ottobre 1952: Inosservanza delle leggi sul lavoro in provincia di Bari a danno dei lavoratori panettieri (r. s.); es. 25 novembre 1952.

*Interr.* Colitto, ann. 16 ottobre 1952: Regolamento per il mestiere di « castrino » (r. s.); es. 30 ottobre 1952.

*Interr.* Di Donato, ann. 18 novembre 1952: Sfruttamento del personale dipendente dell'U. P. I. M. (r. s.); es. 23 dicembre 1952.

*Interr.* Cavazzini, ann. 8 dicembre 1952: Riduzione dell'imponibile di mano d'opera in agricoltura (r. s.); es. 11 gennaio 1953.

2. RAPPORTI E CONTRATTI DI LAVORO E RELATIVE CONTROVERSIE (v. pure le sottovoci: *Disposizioni generali* e *Salari* ecc. e le voci *Assicurazioni sociali:* Disp. gen. e Infortuni ecc. – *Contratti agrari* – *Monopoli di Stato:* Sali e tabacchi – *Politica interna:* Incidenti derivanti da rapporti di lavoro ecc.)

**Proposta di legge* dei dep. Di Vittorio e Santi, ann. il 26 aprile 1949 (C. n. 496, S. n. 1535): *Estensione delle agevolazioni fiscali concesse per le controversie individuali del lavoro anche alle controversie dipendenti da rapporti di lavoro, concernenti prestazioni di carattere personale e domestico non regolati da contratti collettivi. — Legge 2 aprile 1951, n. 254.*

*Proposta di legge* del dep. Roselli ed altri, ann. il 14 giugno 1949 (C. n. 614): *Cessazione dei contratti di lavoro.* — Stabilisce che la cessazione dei contratti di lavoro, risolti per compimento delle loro condizioni o per mutuo consenso o per causa del lavoratore, comportano il pagamento al lavoratore delle normali indennità di licenziamento contrattualmente definite cumulabili in caso di rinnovo dei contratti di lavoro determinati. La risoluzione dei contratti di lavoro per altri motivi può effettuarsi soltanto conferendo al lavoratore un indennizzo pari al valore della retribuzione completa in ogni sua voce per un terzo del tempo della sua anzianità aziendale e comunque non inferiore a sei mesi di lavoro salvo ogni altro diritto. — Ritirata il 16 ottobre 1951.

Nella seduta del *24 giugno 1949* alla Camera, il dep. *Di Vittorio* ringrazia i Presidenti della Camera e del Senato per il loro autorevole intervento alla risoluzione della vertenza dei braccianti agricoli. Vi si associano anche i dep. *Sabatini* e *Tonengo*, il primo a nome della Libera confederazione, il secondo a nome dei contadini.

**Disegno di legge* pres. il 1° luglio 1949 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Fanfani (C. n. 664, S. n. 699): *Aumento del limite fissato per la esenzione dai diritti e dalle tasse riguardanti i giudizi e gli atti nelle controversie individuali del lavoro.* — Viene elevato da 50.000 a 100.000 lire. — *Legge 1° dicembre 1949, n. 869.*

**Disegno di legge* pres. l'8 luglio 1949 (*urg.*) dal Min. del lavoro e previdenza sociale Fanfani (S. n. 513, C. n. 700): *Norme sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura e sulle relative controversie.* — I contratti individuali di lavoro fra datori di lavoro dell'agricoltura e salariati fissi, comunque denominati, non possono avere una durata inferiore alle due annate agrarie; i contratti che scadano alla fine dell'annata agraria 1948-49 sono prorogati sino al termine dell'anno agrario 1949-50, e, ove l'annata abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1949, la proroga cesserà col termine della corrispondente annata agraria 1950-51. Le controversie relative sono di competenza del pretore in prima istanza e del tribunale per l'appello, assistiti da

consulenti tecnici, in numero di tre per i datori di lavoro e di tre per i lavoratori, su designazione, in numero doppio, delle associazioni sindacali interessate. — *Legge 15 agosto 1949, n. 533.*

*Proposta di legge* del sen. Bitossi ed altri, ann. il 21 aprile 1950 (S. n. 995, *C. n. 1635): *Proroga dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura comunque denominati.* — Tali contratti, indicati nell'art. 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533 (v. innanzi), sono prorogati sino al termine dell'anno agrario 1951-52 e del 1952-53 nel caso che l'annata agraria avesse avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1950. — La Commissione Lavoro del Senato, in sede deliberante, esamina il provvedimento il 27 ottobre; il Sottosegretario *Rubinacci*, avvalendosi della facoltà conferita al Governo dall'art. 26 del Regolamento, chiede la rimessione in Assemblea, dove viene discusso ed approvato il 7 novembre 1950 con alcuni emendamenti proposti dalla Commissione e dal sen. *Jannuzzi*, per cui la proroga concessa con decreto del Min. per il lavoro di concerto col Min. per l'agricoltura, viene limitata agli anni agrari 1950-51 e 1951-52 e alle località nelle quali ciò sia richiesto da esigenze di carattere particolare. — *Legge 28 novembre 1950, n. 963.*

*Proposta di legge* del dep. Pastore ed altri, ann. il 14 febbraio 1951 (C. n. 1822): *Disciplina del rapporto di lavoro mediante contratto collettivo, e assunzione delle disposizioni di un contratto collettivo di lavoro a contenuto di un decreto presidenziale.* — Il capo I, definito il contratto collettivo, contiene norme riguardanti: la sua applicazione, le parti, la forma (scritta sotto pena di nullità), il contenuto, le disposizioni obbligatorie e facoltative, la durata (se determinata non superiore a 3 anni), l'efficacia, il deposito e la sua pubblicità, l'obbligatorietà (il contratto collettivo obbliga tutti coloro che hanno personalmente firmato il contratto, o che appartengono alle associazioni che lo hanno firmato, o che appartenevano a tali associazioni all'epoca della firma, come tutti coloro che in qualsiasi momento diventano membri di tali associazioni), l'adesione tardiva.

Il capo II stabilisce che una o più tra le associazioni sindacali nazionali di lavoro possono domandare che le disposizioni del contratto collettivo di lavoro nazionale di categoria, da esse stipulate con la controparte, siano assunte a contenuto di un decreto presidenziale vincolante tutti gli imprenditori ed i lavoratori compresi nell'àmbito della categoria stessa. La delega al Governo, per l'emanazione dei suddetti decreti, è conferita per due anni, ma, su richiesta dei sindacati dei lavoratori, o per iniziativa del Ministero del lavoro, può essere rinnovata.

Il capo III istituisce il registro dei contratti collettivi e la Commissione nazionale dei contratti collettivi di lavoro. Detta Commissione ha il compito di esprimere parere motivato sui decreti presidenziali aventi per contenuto un contratto collettivo e sarà nominata annualmente dal Ministero del lavoro, dietro designazione delle associazioni sindacali rappresentative su scala nazionale e sulla base della rappresentanza paritetica delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.

Il capo IV regola l'adempimento e l'azione per danni ed interessi, le controversie relative all'applicazione dei contratti (sottoposti al giudizio di una sezione specializzata delle Corti di appello) e le sanzioni. — Rimasta presso le Commissioni riunite Giustizia e Lavoro della Camera.

*Proposta di legge* del dep. Resta ed altri, ann. il 4 luglio 1951 (C. n. 2069): *Norme per la risoluzione delle controversie relative al rapporto d'impiego dei dipendenti da enti pubblici economici.* — Propone l'abrogazione del n. 3 dell'art. 429 del Codice di procedura civile. — Rimasta presso la Commissione Giustizia della Camera in sede legislativa.

*Disegno di legge* pres. il 4 dicembre 1951 dal Pres. del Cons. De Gasperi e dal Min. del lavoro e previdenza sociale Rubinacci (C. n. 2380): *Disposizioni per la disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.* — Intende attuare le direttive generali fissate dagli articoli 39 e 40 della Costituzione, per inserire nell'ordinamento giuridico il fenomeno sindacale, prendendone in considerazione soprattutto tre aspetti: l'associazione sindacale, il contratto collettivo e lo sciopero. Nella relazione ministeriale si sottolinea poi l'urgenza di ridare al contratto collettivo quella efficacia obbligatoria nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria che gli era stata attribuita dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, abrogata con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369.

Il capo I si riferisce alla registrazione delle associazioni sindacali. Si afferma che l'organizzazione sindacale è libera. Le associazioni sindacali possono chiedere la registrazione (che produce l'acquisto della personalità giuridica e della rappresentanza contrattuale) a condizione che soddisfino a due requisiti: abbiano un regolamento interno a base democratica e i lavoratori associati ammontino almeno al 10 per cento degli appartenenti alla categoria professionale. Perché un ordinamento interno possa essere considerato « a base democratica » occorre che esso non contenga norme discriminatorie per l'ammissione e la permanenza dei soci nell'associazione, garantisca la partecipazione dei soci alla formazione delle deliberazioni, stabilisca la elettività degli organi sociali e la periodicità delle riunioni dell'assemblea dei soci. Alle associazioni si richiede anche (allo scopo di accertarne l'effettiva rappresentatività) che

gli associati siano distribuiti, secondo che le associazioni siano provinciali, regionali o nazionali, in non meno di un quarto, rispettivamente, dei comuni, delle province e delle regioni in cui operano aziende che svolgono l'attività economica della categoria. Le associazioni sindacali registrate sono obbligate a comunicare, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero del lavoro il numero degli associati. Vengono considerati tali coloro che sono in regola con il pagamento dei contributi associativi previsti dagli statuti. Il disegno di legge prevede anche la registrazione di associazioni complesse e precisa che le associazioni sindacali registrate aderenti conservano la propria personalità giuridica e la competenza esclusiva per la stipulazione di contratti collettivi aventi efficacia limitata alla categoria e al territorio per cui la associazione è costituita.

Il capo II contiene le disposizioni relative al rapporto di pubblico impiego. Anche le associazioni sindacali dei dipendenti dello Stato e degli altri Enti pubblici possono ottenere la registrazione a patto che soddisfino ai due requisiti dell'ordinamento interno a base democratica e del numero minimo di associati rispetto alla consistenza numerica della categoria. Il disegno di legge dispone che una Commissione parlamentare (composta dai Presidenti delle Commissioni Interni, Finanze e tesoro e Lavoro del Senato e della Camera) sia chiamata preventivamente ad esprimere il proprio parere su tutti i disegni di legge di iniziativa governativa e parlamentare che riguardino la materia, nonché su tutte le richieste formulate dalle associazioni sindacali di pubblici dipendenti non accolte in tutto o in parte dal Governo o dall'autorità competente. La Commissione deve ascoltare sia i rappresentanti del Governo, sia i rappresentanti delle associazioni sindacali e riferire al Parlamento con relazione scritta, presentata ai presidenti delle Camere.

Il capo III si riferisce al contratto collettivo di lavoro, definito come l'accordo mediante il quale le associazioni sindacali registrate dei lavoratori e dei datori di lavoro stabiliscono, attraverso le rappresentanze unitarie, norme che disciplinano i rapporti individuali di lavoro. Le rappresentanze unitarie sono costituite distintamente, per i datori di lavoro e per i lavoratori, da membri designati dalle rispettive associazioni sindacali registrate in proporzione ai loro iscritti. Perché il contratto collettivo sia stipulato occorre che i sottoscrittori di esso rappresentino almeno il 51 per cento degli iscritti alle associazioni sindacali che concorrono a formare ciascuna rappresentanza unitaria, purché appartenenti almeno alla metà più uno delle associazioni che hanno concorso a costituirle.

Il contratto collettivo di lavoro ha efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria cui si riferisce, ma non può derogare alle norme imperative di legge e di regolamento, né regolare rapporti di lavoro disciplinati esclusivamente da legge o da atti della pubblica autorità. Gli eventuali conflitti fra contratto collettivo e contratto individuale di lavoro; fra contratto collettivo a sfera territoriale più ampia e contratto collettivo a sfera territoriale più ristretta; fra contratto intercategoriale e contratto di categoria, si risolvono con la prevalenza dei primi sui secondi a meno che questi ultimi non presentino clausole più favorevoli per i lavoratori. Il contratto collettivo estende la sua efficacia nel tempo del giorno della sua pubblicazione (*dies a quo*) fino al termine obbligatoriamente fissato nel contratto stesso (*dies ad quem*). Il disegno di legge dispone diverse eccezioni a questa norma. Per quanto riguarda il *dies a quo*, il contratto può avere diversa decorrenza, su accordo delle parti stipulanti, purché, comunque, non anteriore alla data della stipulazione. Per quanto riguarda il *dies ad quem*, se alla scadenza del termine nessuna denuncia è stata tempestivamente presentata, il contratto è prorogato di diritto per un tempo uguale a quello originariamente convenuto. Nel caso, invece, che il contratto sia stato denunciato, da una o più delle associazioni sindacali, tre mesi prima della scadenza, esso cessa di produrre effetti dal giorno stesso della scadenza. Il Min. del lavoro ha, però, facoltà di prorogare la efficacia del contratto scaduto. Il disegno di legge prevede anche la denuncia del contratto collettivo per sopravvenuta notevole modificazione dello stato di fatto esistente al momento della stipulazione. Se una delle associazioni registrate si opponesse alla denuncia, questa avrebbe efficacia solo quando venisse convalidata dalla Sezione Speciale della Corte di appello competente per territorio. I contratti collettivi sono giuridicamente efficaci dopo il deposito e la pubblicazione. Il deposito si effettua presso il Ministero del lavoro o presso l'ufficio regionale o provinciale del lavoro a seconda che si tratti di contratto nazionale, regionale o provinciale. Il Min. del lavoro ordina la pubblicazione del contratto nel Bollettino dei contratti di lavoro in supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana se ne constata la conformità alle norme imperative di legge. In caso contrario lo restituisce, con provvedimento motivato, alle rappresentanze unitarie per le conseguenti modifiche. L'applicazione del contratto collettivo è disciplinata dai criteri stabiliti nell'articolo 2070 del Codice civile.

Il capo IV si riferisce alle controversie collettive di lavoro ed allo sciopero. Il disegno di legge distingue fra controversie che sorgono per l'applicazione dei contratti collettivi (controversie giuridiche) e controversie che hanno per oggetto la for-

mazione o la modificazione delle condizioni di lavoro (controversie economiche). Le prime sono sottoposte al giudizio di una sezione speciale della Corte di appello competente per territorio e, in caso di controversie a carattere nazionale, della Corte di appello di Roma. Le seconde si svolgono al di fuori del campo giurisdizionale e possono risolversi solo con l'accordo delle parti. È questo l'ambito in cui si esercita il diritto di sciopero che rimane pertanto escluso per le controversie che si riferiscano a materia regolata dalla legge. Lo sciopero si esercita mediante l'astensione collettiva dal lavoro (il concetto di sciopero, pertanto, spiega la relazione, non comprende le agitazioni che si attuano sotto forma di prestazioni irregolari di lavoro). Poiché esso implica la sospensione del rapporto di lavoro, i datori di lavoro non sono tenuti a corrispondere le retribuzioni, ma non possono applicare sanzioni disciplinari né intimare licenziamenti nel corso e in occasione dello sciopero. Perché lo sciopero possa essere esercitato nell'ambito della legge devono verificarsi due condizioni: che sia esperito il tentativo di conciliazione (attraverso il Ministero del lavoro e i suoi organi periferici) e dato un preavviso di 48 ore alle associazioni sindacali registrate dei datori di lavoro. Lo sciopero può essere proclamato da una o più delle associazioni sindacali registrate dei lavoratori. Successivamente alla proclamazione può essere chiesto (da almeno un decimo dei lavoratori interessati) il *referendum* facoltativo per la cessazione dello sciopero o per il deferimento della controversia alla decisione arbitrale. Se la maggioranza assoluta dei lavoratori si pronuncia favorevolmente per la fine dello sciopero, questo deve cessare immediatamente. E deve ugualmente cessare se la stessa maggioranza si pronuncia favorevolmente al deferimento della controversia ad arbitri e le associazioni sindacali dei datori di lavoro acconsentono. Il disegno di legge prevede una disciplina particolare per lo sciopero dei pubblici servizi essenziali; l'esercizio del diritto di sciopero è ammesso a condizione che sia assicurata, mediante una aliquota idonea di dipendenti, la continuità dei pubblici servizi in misura tale da corrispondere alle esigenze indispensabili. Inoltre il preavviso perché lo sciopero possa essere attuato è portato da 48 ore a una settimana. Sono previste anche sanzioni penali per i datori di lavoro che non adempiono agli obblighi che derivano dai contratti collettivi; per i rappresentanti delle associazioni sindacali registrate e i datori di lavoro che non si presentino per il tentativo di conciliazione per chiunque organizzi o diriga uno sciopero in violazione della legge; per chiunque tenti di impedire, con violenza o minacce, in occasione di uno sciopero, ai lavoratori che non vi prendono parte, di adempiere regolarmente le loro prestazioni di lavoro. Sanzioni penali sono disposte anche per la sospensione dell'attività produttiva da parte dei datori di lavoro (« serrata ») a meno che essa non sia decisa nei casi di prestazioni irregolari di lavoro, di invasione, di occupazione, o di sabotaggio dell'impresa da parte dei lavoratori.

Il capo V contiene le disposizioni transitorie e finali. Esse risultano costituite: *a*) da una delega al governo per l'emanazione delle norme di attuazione della legge. *b*) da una disposizione transitoria che conferisce al Governo la facoltà di rendere efficaci *erga omnes* i contratti collettivi stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge; *c*) da una clausola che fa salve le disposizioni del Codice civile e delle altre leggi in materia di associazione ove, beninteso, non siano incompatibili con la nuova disciplina. — Rimasto presso le Commissioni riunite Giustizia e Lavoro della Camera.

*Proposta di legge* del dep. Pastore ed altri, ann. il 26 settembre 1952 (*urg.*) (C. n. 2918): *Regolamentazione dei contratti individuali dei lavoratori fissi ed assimilati dell'agricoltura.* — Porta la durata minima del contratto individuale ad un triennio. Ribadisce l'obbligo di assumere i lavoratori a mezzo degli uffici di collocamento e di redigere i contratti nella forma scritta. Afferma l'obbligo in generale di osservare i patti collettivi. Regola anche la possibilità di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro e a tal fine propone una procedura amministrativa dinanzi all'ufficio provinciale del lavoro. Nel caso che tale procedura non riesca a risolvere la vertenza, potrà essere adita l'autorità giudiziaria, ma in tale ipotesi viene imposto che il rapporto prosegua fino alla emanazione della decisione del magistrato, la quale dovrà essere presa in breve termine. La proposta di legge dà quindi una disciplina della « giusta causa », della disdetta e stabilisce inoltre una tutela del lavoratore nei casi speciali, quali: diritto di prelazione a favore dei lavoratori in caso di totale o parziale concessione del fondo a mezzadria od affitto a coltivatore diretto; utilizzazione dei lavoratori stessi in altre mansioni; ecc. Regola quindi gli effetti della cessazione dell'impresa e della morte del lavoratore. Quanto alle controversie, viene ripetuta sostanzialmente la regolamentazione già data alla materia dalla legge 15 agosto 1949, n. 533. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa.

*Proposta di legge* del dep. Di Vittorio ed altri, ann. il 30 settembre 1952 (*urg.*) (C. n. 2920): *Proroga dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura comunque denominati.* — Proroga detti contratti sino al termine dell'annata agraria

1952-53. Ove l'annata agraria abbia avuto inizio tra il 1° gennaio ed il 1° marzo 1952, la proroga cesserà col termine della corrispondente annata agraria 1953-54. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera.

In sede di discussione del *bilancio lavoro e previdenza sociale 1952-53* (C. n. 2767), la Camera approva il *28 ottobre 1952* un o. d. g. *Roberti* con cui ritiene che, restituendo al sindacato di categoria la personalità giuridica, lo metta in condizioni di poter validamente operare nel campo del diritto e di stipulare quindi contratti collettivi obbligatori *erga omnes*.

*Proposta di legge* del dep. Di Vittorio ed altri, ann. il 3 febbraio 1953 (C. n. 3176): *Efficacia dei contratti collettivi di lavoro.* — Attribuisce forza legale *erga omnes* a quei contratti collettivi che sono stati sinora stipulati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ciascuno di questi contratti collettivi di lavoro rimarrà in vigore anche oltre la sua scadenza, sino a quando non sia sostituito da un nuovo contratto collettivo di lavoro. — Rimasta presso le Commissioni riunite Giustizia e Lavoro della Camera.

*Interr.* Bonomi, ann. 6 luglio 1948: Circolari diramate dalla Confederterra di Rimini ai capi squadra trebbiatori (r. s.); es. 22 ottobre 1948.

*Interr.* Ortona, ann. 13 luglio 1948: Violazione dell'art. 46 della Costituzione da parte dell'amministratore delegato della Cartiera italiana di Serravalle (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Palenzona, ann. 4 agosto 1948: Vertenza tra la società Whitehead e lavoratori già dipendenti dall'ex silurificio di Fiume (r. s.); es. 14 settembre 1948.

*Interp.* sen. Bitossi, ann. 15 settembre 1948: Circolare segreta del Ministro dell'interno con disposizioni ai prefetti e suggerimenti ai magistrati in materia di controversie sindacali.

*Interr.* Palenzona, ann. 24 novembre 1948: Soluzione della vertenza fra il personale dell'ex silurificio di Fiume e la ditta Whitehead-Motofides; es. 1° aprile 1949.

*Interr.* Reali, ann. 25 luglio 1949: Licenziamenti nella società Orsi Mangelli in occasione dell'ultimo sciopero dei chimici (r. s.); es. 14 novembre 1949.

*Interr.* Invernizzi Gaetano, ann. 21 novembre 1949: Sollecita definizione delle controversie del lavoro pendenti dinanzi agli uffici giudiziari (r. s.); es. 3 dicembre 1949.

*Interr.* Ariosto, ann. 3 aprile 1950: Vertenza fra le maestranze e i dirigenti della Società Lancia di Torino (r. s.); es. 20 maggio 1950.

*Interr.* Colasanto, ann. 10 novembre 1950: Funzionamento della sezione controversie di lavoro del tribunale di Napoli (r. s.); es. 16 gennaio 1951.

*Interp.*. Clocchiatti, ann. 15 dicembre 1950: Rapporti tra le maestranze e le direzioni degli stabilimenti militari; svolta 8 maggio 1951.

*Interr.* Venegoni, ann. 2 febbraio 1951: Divieto della costituzione delle commissioni interne nelle aziende di vigilanza privata (r. s.); es. 27 aprile 1951.

*Interr.* Di Mauro, ann. 27 febbraio 1951: Composizione della controversia fra industriali e zolfatari siciliani; es. 10 luglio 1951.

*Interr.* Preti, ann. 2 marzo 1951: Proroga dei contratti di salariato fisso; es. 25 settembre 1951.

*Interp.* Barontini, ann. 12 giugno 1951: Composizioni della controversia sindacale della O. T. O. Melara di La Spezia.

*Interr.* Di Donato, ann. 3 agosto 1951: Denunce a carico di datori di lavoro giacenti presso gli ispettorati del lavoro (r. s.); es. 27 settembre 1951.

*Interr.* La Marca, ann. 29 ottobre 1951: Mancata applicazione del contratto nazionale di lavoro da parte dei consorzi di bonifica della Sicilia ai lavoratori dipendenti (r. s.); es. 16 novembre 1951.

*Interr.* Failla, ann. 28 giugno 1951: Mancato inserimento nei capitolati di appalto da parte dell'Amministrazione provinciale di Ragusa e del Genio civile delle clausole relative al contratto collettivo per lavoratori edili (r. s.); es. 21 dicembre 1951.

*Interr.* Arata, Perrone Capano, Invernizzi Gaetano, Lombardi Riccardo e Viola, ann. 22, 24 e 25 gennaio 1952: Provvedimenti per risolvere la vertenza tra lavoratori panettieri e datori di lavoro; es. 1° febbraio 1952.

*Interr.* Invernizzi Gaetano, ann. 3 febbraio 1953: Mancata applicazione del contratto nazionale di lavoro nell'industria molitoria (r. s.); es. 6 marzo 1953.

*Interr.* sen. Adinolfi, ann. 14 gennaio 1953: Vertenza sorta tra i sindacati padronale e dei lavoratori per la stipulazione del contratto nazionale assicuratori (r. s.); es. 23 gennaio 1953.

3. APPRENDISTATO e FORMAZIONE PROFESSIONALE (v. pure: *Artigianato* ecc. – *Commercio – Disoccupazione e avviamento al lavoro – Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento* ecc. – *Istruzione – Ministeri:* Alti Commissariati: Istruzione e sperimentazione tecnica ecc. – *Orfani e vedove di guerra*)

*Disegno di legge* pres. il 13 luglio 1948 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Fanfani (S. n. 21, C. n. 206): *Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati* (v. *Disoccupazione* ecc.). — ***Legge 29 aprile 1949,*** **n. 264.**

*Proposta di legge* del dep. Federici Maria ed altri, ann. il 27 ottobre 1948 (*C. n. 150, S. n. 2905): *La tutela dei minori nel lavoro.* — Vieta di adibire i minori fino agli anni 18 e le minori fino a 21 anni a qualsiasi lavoro pericoloso, faticoso ed insalubre. Inoltre vieta di: adibire al lavoro i minori nel giorno destinato al riposo settimanale e festivo; impiegarli in lavori straordinari oltre l'orario normale di otto ore; adibirli a lavori notturni; impiegarli in lavori continuativi di durata superiore a cinque ore. Mantiene l'obbligo del certificato medico e aggiunge l'obbligo del certificato medico specialista del locale dispensario antitubercolare, ambedue da rinnovarsi annualmente. Ove il minore non risultasse idoneo, per successive dichiarazioni del medico, all'occupazione nella quale è adibito, il datore di lavoro deve provvedere a trasferirlo ad altra mansione confacente alle accertate condizioni fisiche del minore. Qualora sia impossibile, l'Ispettorato del lavoro ne curerà l'avviamento a corsi di riqualifica o addestramento al lavoro. Obbliga i minori, sprovvisti del certificato di compimento dell'obbligo scolastico, a frequentare corsi speciali per il raggiungimento di esso. Le altre disposizioni concernono l'igiene fisica e morale dei giovani lavoratori e le forme di assistenza.

*Proposta di legge* dei dep. Di Vittorio e Santi, ann. il 28 gennaio 1949 (*C. n. 303, S. n. 2905): *Per la disciplina dell'apprendistato.* — Il titolo I definisce l'apprendistato come un tirocinio pratico svolto nell'azienda integrato da un'istruzione generale tecnica impartita in corsi aziendali o extra aziendali. Il titolo II istituisce l'obbligo dell'esame preventivo dell'apprendista per accertarne l'idoneità psicofisica alla professione che deve intraprendere. Provvede a quest'esame una rete nazionale di centri di orientamento professionale istituiti dai Comuni e da altri enti. L'apprendista inoltre dovrà essere sottoposto a visita medica di controllo trimestrale. Il titolo III riguarda la durata del tirocinio di apprendistato (che non dovrà superare i 4 anni) ed il passaggio da apprendista ad operario qualificato (che avviene a seguito di un esame teorico pratico sostenuto dinanzi ad una Commissione composta dall'imprenditore, da rappresentanti di lavoratori e dal superiore diretto dell'apprendista). Può chiedere di essere sottoposto a questo esame anche l'apprendista che abbia compiuto solo la metà del periodo di apprendistato. Il titolo IV dispone che l'orario giornaliero di lavoro per gli apprendisti di età inferiore ai 16 anni non potrà superare le sei ore. Il titolo V prevede un imponibile di apprendisti a carico delle aziende nella misura del 10 per cento del numero di operai adulti in esse occupati. Questa percentuale potrà essere tanto aumentata dai contratti collettivi di categoria, quanto ridotta, per particolari zone di produzione, con decreto del Min. del lavoro e della previdenza sociale. In deroga a queste norme il titolo XII dispone che l'imponibile non si applica alle aziende artigiane. Il titolo VI concerne l'assunzione degli apprendisti. Il titolo VII ne regola la retribuzione che da una misura iniziale corrispondente al 30 per cento passerà ad una misura corrispondente al 70 per cento della paga base dell'operaio qualificato. L'apprendista ha diritto a 30 giorni di vacanze annuali (se di età inferiore ai 16 anni) o a 20 giorni (se di età fra i 16 e i 20 anni). È previsto inoltre un periodo supplementare di ferie corrispondente al periodo di durata degli esami. Il titolo VIII concerne la risoluzione del rapporto di lavoro. Il titolo IX dispone l'obbligo, per tutte le aziende, di provvedere o di contribuire alla istituzione dei corsi di formazione professionale, che avranno svolgimento durante le ore di lavoro. Il titolo X stabilisce che gli apprendisti non possono essere adibiti a lavori a cottimo o eccessivi per le loro forze fisiche, e, in genere, ai lavori di manovalanza. Il titolo XI tratta dell'istituzione e del funzionamento della « Commissione nazionale sindacale per l'apprendistato » alla quale è assegnato il compito di sovraintendere alla osservanza della legge e di partecipare al servizio di consultazione professionale degli apprendisti. La Commissione è nominata dal Min. del lavoro e della previdenza sociale ed è composta da rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro, da specialisti e da esperti; Commissioni regionali sindacali, analoghe per composizioni e compiti a quella centrale, saranno istituite in ogni Regione. Il titolo XII contiene norme speciali per le aziende artigiane (vedi titolo V), il titolo XIII contiene disposizioni penali per eventuali contravvenzioni alla legge.

*Proposta di legge* del dep. Moro Gerolamo Lino ed altri, ann. il 7 giugno 1949 (*C. n. 592, S. n. 2905): *Disciplina dell'apprendistato e dell'istruzione professionale degli artigiani.* — Concerne la stessa materia regolata dalla proposta di legge prece-

dente e propone inoltre: il conferimento alle botteghe artigiane, ritenute idonee, del titolo di « bottega-scuola » e, pertanto, della facoltà, al maestro artigiano titolare di esse, di esercitare l'addestramento, l'insegnamento e la qualificazione dei propri allievi ed apprendisti; il riconoscimento delle qualifiche di: allievo artigiano (dagli undici ai quattordici anni di età), apprendista artigiano (dai quattordici anni in poi, con diritto ad un compenso proporzionato all'utile arrecato alla produzione della azienda), artigiano e maestro artigiano; l'istituzione di un organo di controllo e di vigilanza sulle « botteghe-scuola »; l'istituzione di commissioni provinciali per l'istruzione artigiana, che presiedono anche agli esami per il conseguimento delle qualifiche di artigiano e maestro artigiano: la revisione del regime di contributi previdenziali ed assicurativi che gravano sulle aziende artigiane.

*Proposta di legge* del dep. Sabatini ed altri, ann. il 5 dicembre 1950 (*C. n. 1693, S. n. 2905): *Disciplina dell'apprendistato, norme per l'istruzione professionale e creazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento professionale dei lavoratori (I.N.A.P.L.).* — Definisce e disciplina l'apprendistato analogamente alla proposta di legge Di Vittorio stabilendo, inoltre, che le aziende artigiane sono esentate dal pagamento degli oneri sociali e previdenziali per gli apprendisti in esse occupati. Questi, tuttavia, hanno diritto a tutte le prestazioni comuni agli altri lavoratori. Il Min. del tesoro provvederà ogni anno al versamento, ai singoli istituti, delle quote corrispondenti al mancato pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro, con capitolo particolare di bilancio da aggiungere al bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il tirocinio di apprendistato, che non può aver luogo senza essere preventivamente disciplinato da contratti o da accordi di apprendistato, è stimolato e potenziato dall'istituendo I. N. A. P. L. (Istituto nazionale per l'addestramento professionale dei lavoratori), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. Esso coordina ed assorbe l'attività degli istituti già esistenti.

*Proposta di legge* del dep. Carcaterra ed altri, ann. 6 dicembre 1950 (*C. n. 1702, S. n. 2905): *Disciplina dell'orientamento professionale e dell'apprendistato.* — Considera l'apprendistato come prolungamento obbligatorio dell'istruzione primaria e lo fà precedere dal conseguimento di un certificato rilasciato da Centri comunali di orientamento professionale. Attribuisce al Min. del lavoro e della previdenza sociale il potere di determinare annualmente il minimo imponibile e il massimo di apprendisti che le aziende possono assumere. Dispone penalità per le aziende che rifiutino di sottostare all'imponibile. Prevede l'istituzione del Consiglio superiore dell'apprendistato, organo consultivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della Cassa nazionale dell'apprendistato e del Consiglio provinciale dell'apprendistato.

*Proposta di legge* del dep. Lombardini ed altri, ann. il 12 dicembre 1950 (*C. n. 1706, S. n. 2905): *Sulla formazione professionale.* — Si propone di introdurre nel nostro ordinamento sull'avviamento professionale la figura del giovane tirocinante (di età inferiore ai 14 anni) diversa da quella dell'apprendista. I giovani tirocinanti hanno diritto a un compenso determinato dall'ufficio provinciale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali e le autorità locali; sono soggetti soltanto all'obbligo della assicurazione infortuni sul lavoro e sono esclusi da ogni accertamento induttivo ai fini fiscali.

*Proposta di legge* del dep. Pastore ed altri, ann. il 13 febbraio 1951 (*C. n. 1815, S. n. 2905): *Regolamentazione dell'occupazione, dell'addestramento e del perfezionamento professionale dei giovani lavoratori.* — Il titolo I precisa gli scopi fondamentali della legge che si propone di realizzare l'occupazione integrale dei giovani (di ambo i sessi) di età compresa fra i 14 e i 20 anni sollecitandone l'impiego presso aziende pubbliche o private o ammettendoli ai cantieri di educazione al lavoro istituiti e controllati dall'I. N. A. L. (Istituto nazionale di assistenza ai lavoratori). Il titolo II detta, in materia di imponibile del minimo di apprendisti, disposizioni analoghe a quelle contenute nella proposta di legge Carcaterra. Dispone, inoltre, che la durata dell'apprendistato (non superiore ai cinque anni), l'orario di lavoro (non oltre le otto ore al giorno) e la misura della retribuzione saranno fissate nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali. Lo sgravio delle aziende artigiane dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi agli apprendisti è disciplinato in maniera analoga alla proposta di legge Sabatini. Le controversie individuali per l'applicazione dei contratti di lavoro sono di competenza del pretore assistito da consulenti tecnici; è reso obbligatorio, però, un tentativo di conciliazione presso l'ufficio provinciale del lavoro. Il titolo III detta norme per la costituzione dell'I. N. A. L., articolato in organi centrali e provinciali dei quali sono chiamati a far parte tutti i competenti organi dello Stato nonché larghe rappresentanze di lavoratori e di datori di lavoro. L'I. N. A. L., che è regolato da norme analoghe a quelle vigenti per gli istituti previdenziali, assorbe gli istituti di settore esistenti e, oltre che con i proventi di questi, viene finanziato con contributi posti a carico di tutti i pubblici e privati datori di lavoro ai quali la legge fa riferimento. Il titolo IV elenca gli enti e istituti assorbiti dall'I. N. A. L.

La Commissione Lavoro della Camera (rel. *Rapelli*) unifica in un nuovo testo, con il titolo: *Disciplina dell'apprendistato*, le sette proposte di legge. La discussione si svolge nei giorni 20 febbraio e 4, 11, 12, 13 marzo 1953. Vi partecipano i dep. *Sabatini, Palenzona, Lizzadri, Noce Longo Teresa, Morelli, Federici Maria, Fassina* e il Sottosegr. *Bersani*. Il relatore dichiara di aver cercato di contemperare le esigenze prospettate in tutte le proposte di legge, ma accenna anche all'impossibilità di stabilire un imponibile di apprendisti per ogni provincia. Auspica la creazione di un ente che, assorbendo i due maggiori enti già esistenti, l'I.N.A.P.L.I. e l'E.N.A.L.C., diventi il « pilota della situazione » e collabori validamente con il Ministero del lavoro per dare un indirizzo organico alla materia. La nuova proposta di legge prevede la costituzione di una commissione centrale dell'apprendistato, quale organo consultivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini della massima occupazione dei giovani lavoratori. Ne fanno parte: il Min. del lavoro, 8 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, 8 di quelle dei datori di lavoro, 2 delle organizzazioni dei padri e delle madri di famiglia, ecc. Il Min. del lavoro costituisce poi, in ogni provincia, una Commissione provinciale per l'apprendistato, analoga, per scopi e composizione, a quella centrale. Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età compresa fra i 14 e i 18 anni previa iscrizione in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente. Per quanto riguarda la durata dell'apprendistato, i lavori pesanti o a cottimo, e gli esami preventivi, sono dettate disposizioni analoghe a quelle della proposta di legge *Di Vittorio*. L'orario di lavoro dell'apprendista (sono considerate ore lavorative anche quelle destinate all'insegnamento complementare) non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali. Il Min. del lavoro ha facoltà di stabilire con decreto un imponibile di apprendisti anche limitatamente a località e a categorie di aziende determinate. La retribuzione dell'apprendista, gradualmente crescente in rapporto all'anzianità di servizio, è stabilita dal contratto collettivo di lavoro o dalle convenzioni. La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico (che si svolge nella azienda) e l'insegnamento complementare, obbligatorio e gratuito, che è autorizzato e disciplinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare si sostengono esami di idoneità all'esercizio del mestiere. In accordo con le disposizioni contenute nella proposta di legge *Moro Girolamo Lino*, è previsto il riconoscimento di alcune aziende come botteghe-scuola. Una gestione speciale costituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, provvede ad incrementare l'insegnamento complementare degli apprendisti e lo sviluppo delle botteghe scuola. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali e sulle altre forme di previdenza e di assistenza è limitata alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, contro la tubercolosi e contro le malattie. Per queste forme assicurative e previdenziali i datori di lavoro debbono versare contributi calcolati sulla base di un salario convenzionale di lire 300 giornaliere nella misura del 3 per cento per l'assicurazione contro gli infortuni, del 2,60 per cento per l'assicurazione contro la tubercolosi e del 4 per cento per l'assicurazione contro le malattie. Sono previste ammende pecuniarie per eventuali contravvenzioni alle suddette disposizioni. — Rimasta presso la Commissione Lavoro del Senato in sede deliberante.

*D. Alto Commissario igiene e sanità pubblica 15 novembre 1949 (Gazz. Uff. n. 8 del 1950):* Riconoscimento ufficiale della scuola istituita a Catania per la preparazione delle maestranze all'uso del solfuro di carbonio.

*D. P. R. 5 gennaio 1950, n. 17:* Norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » (v. *Disoccupazione* ecc.).

**Disegno di legge* pres. il 10 marzo 1950 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Marazza (S. n. 910, C. n. 1209): *Finanziamento dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola per gli operai disoccupati.* — Per l'esercizio finanziario in corso è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi (v. *Disoccupazione* ecc.). — *Legge 24 aprile 1950, n. 259.*

*Proposta di legge* del sen. Sacco ed altri, ann. il 19 luglio 1950 (*S. n. 1197, C. n. 1814): *Disposizioni per l'orientamento scolastico e professionale* (v. *Istruzione:* Disp. comuni). — Rimasta all'o. d. g. della Camera.

**Disegno di legge* pres. il 20 novembre 1950 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 1387, C. n. 1711): *Assegnazione dell'ulteriore somma di lire 10 miliardi per l'esecuzione dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri scuola* (in attuazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificata dalla legge 24 aprile 1950, n. 259). — *Legge 28 dicembre 1950, n. 1110.*

**Proposta di legge* del dep. Fanfani ed altri, ann. il 13 giugno 1951 (C. n. 2026, S. n. 1966): *Miglioramento del trattamento economico ai lavoratori dei cantieri.* — Viene migliorato soprattutto il trattamento dei lavoratori che hanno famiglia a carico. — *Legge 2 febbraio 1952, n. 54.*

*Proposta di legge* del sen. Bergmann, ann. il 26 settembre 1951 (S. n. 1883): *Ordinamento dell'apprendistato.* — Oltre a dettare norme generali sull'apprendistato analoghe a quelle contenute nelle altre proposte di legge sopra esposte, attribuisce alle amministrazioni provinciali il compito di curare l'applicazione della legge e di sopraintendere all'esercizio dell'apprendistato. Dispone che il datore di lavoro è sottoposto, per l'assunzione di apprendisti, solo all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni. Prevede, alla fine del periodo dell'apprendistato, esami di qualificazione per conseguire un attestato di capacità che viene iscritto sul libretto di lavoro e dà diritto al titolare di chiamarsi operaio qualificato. Il Ministero del lavoro rimborsa all'amministrazione provinciale le spese sostenute per l'organizzazione dei corsi professionali e degli esami di qualificazione. — Rimasta presso la Commissione Lavoro del Senato in sede deliberante.

**Disegno di legge* pres. il 16 novembre 1951 dal Min. *ad interim* del tesoro Vanoni (C. n. 2321, S. n. 2088): *Stanziamento straordinario di lire 20 miliardi a favore del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1951-52.* — Tale stanziamento si aggiunge a quello di 10 miliardi fissato nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Con esso s'intende principalmente provvedere all'istituzione di cantieri di scuola e di corsi di addestramento professionale a favore dei lavoratori disoccupati. — *Legge 10 gennaio 1952, n. 28.*

In sede di discussione del *bilancio lavoro e previdenza sociale 1952-53* (C. n. 2767), la Camera approva il *28 ottobre 1952* un o. d. g. *Sabatini* ed altri e un o. d. g. *Troisi* concernenti l'addestramento professionale dei giovani.

*Interp.* Del Bo, ann. 14 giugno 1949: Nuova disciplina dell'apprendistato, atta ad assicurare la formazione di lavoratori pratici ed istruiti.

*Interr.* Ebner, ann. 13 dicembre 1950: Obbligo della frequenza ai corsi di apprendisti della provincia di Bolzano (r. s.); es. 23 gennaio 1951.

*Interr.* Silipo, ann. 19 dicembre 1950: Funzionamento dell'Istituto artigianato O. N. M. I. di Vibo Valentia (Catanzaro) (r. s.); es. 16 marzo 1951.

*Interr.* Storchi, ann. 20 febbraio 1951: Destinazione delle disponibilità risultanti dalla gestione degli enti familiari a favore delle istituzioni per l'addestramento professionale dei lavoratori (r. s.); es. 10 aprile 1951.

*Interr.* Del Bo, ann. 7 marzo 1951: Deficienza di scuole professionali e di addestramento per i giovani (r. s.); es. 10 aprile 1951.

*Interr.* Sacchetti, ann. 22 febbraio 1952: Istituzione dei corsi professionali nella provincia di Reggio Emilia; es. 1° luglio 1952.

4. ASSEGNI FAMILIARI (v. pure la sottovoce: *Salari* ecc. e la voce *Impiegati e salariati dello Stato:* Stipendi ecc.)

*D. P. R. 23 marzo 1948, n. 671:* Modificazione delle modalità vigenti per la corresponsione degli assegni familiari e per il pagamento dei relativi contributi nei settori del commercio e delle professioni e arti.

*D. l. 15 aprile 1948, n. 663:* Maggiorazione del 40 per cento degli assegni familiari per i figli e del 25 per cento per la moglie e i genitori dei giornalisti professionisti (con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1947). — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 35* (C. n. 520-160, S. n. 2535).

*D. l. 15 aprile 1948, n. 687:* Assegni familiari ai giornalisti professionisti. — Stabilisce che, a decorrere dal primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1946, detti assegni familiari sono corrisposti nella misura stabilita per gli impiegati dell'industria d. l. 16 settembre 1946, n. 279, maggiorati del 50 per cento per le quote per i figli dal 30 settembre 1946. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 35* (C. n. 520-160, S. n. 2535).

*Disegno di legge* pres. il 27 luglio 1948 (*urg.*) dal Min. del lavoro e previdenza sociale Fanfani (S. n. 41, C. n. 64): *Aumento dell'indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo* (v. la sottovoce: *Salari ecc.*). — *Legge 7 luglio 1948, n. 1093* (1).

*D. P. R. 29 luglio 1948, n. 1136:* Elevazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale sono dovuti i contributi per gli assegni familiari. — Per le retribuzioni riferite a mese tale limite è fissato in lire 18.750.

*D. P. R. 29 luglio 1948, n. 1138:* Modificazione della misura del contributo dovuto per la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria. — Il contributo a carico delle imprese è fissato nella misura dell'1,50 per cento sulla retribuzione lorda corrisposta agli operai.

(1) La data della legge è errata, ma sulla *Gazzetta Ufficiale* non è apparsa alcuna rettifica.

*D. M. 30 luglio 1948* (*Gazz. Uff. n. 212*): Maggiorazione dei salari medi relativi a particolari categorie di lavoratori ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari e determinazione della loro misura minima. — Tali salari medi sono maggiorati del 200 per cento e la misura minima è stabilita in lire 450 giornaliere.

*D. M. 10 novembre 1948* (*Gazz. Uff. n. 275*): Riduzione del coefficiente di maggiorazione per i salari medi stabiliti nei confronti di particolari categorie di lavoratori e della misura minima di detti salari ai fini contributivi. — Il coefficiente di maggiorazione di cui al d. M. 30 luglio 1948 è ridotto al 175 per cento ed è ridotta a lire 375 la misura minima dei salari medi.

**Disegno di legge* pres. il 17 novembre 1948 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Fanfani (S. n. 137, C. n. 189): *Disciplina per la corresponsione degli assegni familiari per la moglie.* — Il diritto agli assegni familiari è subordinato alla condizione che essa non presti un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi con una retribuzione complessiva mensile superiore a lire 10.000 o non abbia redditi propri per un ammontare superiore a lire 60.000 annue. Da questi redditi sono escluse le pensioni di guerra. — *Legge 27 gennaio 1949, n. 15.*

*D. P. R. 25 gennaio 1949, n. 11:* Adeguamento degli assegni familiari e dei relativi contributi nella gestione del commercio e delle professioni e arti. — Sono aumentati di circa il 40-60 per cento.

*Proposta di legge* del sen. Bitossi, ann. il 28 maggio 1949 (S. n. 442): *Modifica alla disciplina per la corresponsione degli assegni familiari per la moglie.* — Stabilisce che le disposizioni della legge 27 gennaio 1949, n. 15, non si applicano ai lavoratori che percepiscano una retribuzione ragguagliata ad anno non superiore a lire 500.000. — Rimasta presso la Commissione Lavoro del Senato in sede deliberante.

*DD. MM. 30 luglio e 6 agosto 1949* (*Gazz. Uff. n. 199*): Sostituzione di rappresentanti dei lavoratori nel Comitato speciale per gli assegni familiari.

*D. M. 26 ottobre 1949* (*Gazz. Uff. n. 275*): Costituzione della sezione per le aziende artigiane del Comitato speciale per gli assegni familiari.

**Disegno di legge* pres. il 29 ottobre 1949 (*urg.*) dal Min. del lavoro e previdenza sociale Fanfani (S. n. 684, C. n. 884): *Maggiorazione degli assegni familiari per i figli nel settore dell'industria e determinazione dei contributi previdenziali e di quelli per gli assegni familiari.* — Con effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data del 1° agosto 1949, la misura attuale degli assegni familiari per i figli nel settore dell'industria è maggiorata di lire 20 giornaliere per ciascun figlio di operaio o impiegato. Nello stesso tempo l'aliquota del contributo viene elevata dal 15 per cento al 17,05 per cento delle retribuzioni. In conformità alle varie disposizioni legislative relative alla disciplina della materia previdenziale per quei settori in cui è stato applicato il sistema della ripartizione dei contributi, disposizioni le quali hanno demandato a decreti del Capo dello Stato la determinazione o modificazione dei contributi previdenziali, si stabilisce che il provvedimento tecnico di determinazione dei contributi possa essere regolato, per un periodo di 5 anni, con le stesse forme e modalità previste nelle deleghe contenute nelle suddette disposizioni legislative. — *Legge 22 novembre 1949, n. 861.*

**Disegno di legge* pres. il 28 marzo 1950 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Marazza (S. n. 952, C. n. 1281): *Aumento degli assegni familiari per i figli dei lavoratori del commercio e delle professioni e arti e per i figli dei giornalisti professionisti.* — A partire dal 1° gennaio 1950 la misura di detti assegni familiari è maggiorata di lire 20 giornaliere per ciascun figlio di operaio o impiegato. — *Legge 9 giugno 1950, n. 520.*

*Proposta di legge* del sen. Bitossi ed altri, ann. il 10 agosto 1950 (S. n. 1281): *Per l'unificazione e la semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi previdenziali.* — Propone l'unificazione dei contributi per gli assegni familiari con i contributi previdenziali (v. pure *Assicurazioni sociali:* Disp. gen.). — Rimasta presso la Commissione Lavoro del Senato.

*Proposta di legge* del dep. Di Vittorio ed altri, ann. il 25 settembre 1950 (C. n. 1547): *Per l'unificazione e la semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi previdenziali.* — Identica alla proposta di legge Bitossi (v. innanzi). — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera.

*D. M. 16 novembre 1950* (*Gazz. Uff. n. 279*): Modificazioni al decreto ministeriale 2 febbraio 1948, riguardante la determinazione delle aziende artigiane ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari.

*D. P. R. 6 febbraio 1951, n. 75:* Riduzione al 16,05 per cento dell'aliquota contributiva per il settore dell'industria della Cassa unica degli assegni familiari.

*D. M. 2 maggio 1951* (*Gazz. Uff. n. 119*): Applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dipendenti dall'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno.

*D. M. 10 luglio 1951* (*Gazz. Uff. n. 181*): Modificazioni al decreto Ministeriale 3 febbraio 1938 per la corresponsione degli assegni familiari al personale addetto a servizi di vigilanza e guardianaggio.

**Disegno di legge* pres. il 30 agosto 1951 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Rubinacci (C. n. 2159, S. n. 2078): *Disciplina degli assegni familiari e dell'assicurazione di malattia per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali.* — L'ammontare degli assegni familiari viene stabilito in misura identica a quella in atto nel settore dell'industria (v. pure *Assicurazioni sociali:* Malattie). — *Legge 27 marzo 1952, n. 348.*

**Disegno di legge* pres. il 9 novembre 1951 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Rubinacci (C. n. 2299, S. n. 2080): *Provvedimenti vari in materia di assegni familiari.* — Aumenta gli assegni familiari per i settori dell'industria, del commercio, professioni e arti nella seguente misura: lire 20 (operai) e lire 21 (impiegati) per ciascun figlio e lire 9 giornaliere per il coniuge; per il settore delle aziende artigiane nella misura di lire 25 giornaliere per ciascun figlio. È altresì elevato il limite massimo di redditi oltre il quale non spettano gli assegni per i genitori (lire 12.000 mensili per i due genitori e lire 7.000 mensili per un solo genitore) e l'estensione degli assegni a tutti i parenti ed affini del datore di lavoro purché con esso non conviventi. — *Legge 15 febbraio 1952, n. 80.*

*Proposta di legge* del dep. Gatto, ann. il 30 novembre 1951 (C. n. 2369): *Estensione delle disposizioni sugli assegni familiari ai pescatori della piccola pesca riuniti in cooperative.* — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa.

*D. M. 10 aprile 1952* (*Gazz. Uff. n. 103*): Composizione del Comitato speciale per gli assegni familiari e del collegio dei sindaci della Cassa unica degli assegni stessi.

**Disegno di legge* pres. il 4 giugno 1952 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Rubinacci (S. n. 2402, C. n. 2797): *Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.* — Provvede alla equiparazione della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali a quella risultante per gli impiegati dell'industria a seguito degli aumenti disposti con legge 15 febbraio 1952, n. 80. — *Legge 20 luglio 1952, n. 1014.*

*D. M. 12 agosto 1952* (*Gazz. Uff. n. 201*): Modificazioni ed integrazioni al decreto Ministeriale 2 febbraio 1948, e successive modificazioni sulla determinazione delle categorie di aziende artigiane ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari.

*D. M. 20 gennaio 1953* (*Gazz. Uff. n. 38*): Nomina dei membri della Sezione per il tabacco del Comitato speciale per gli assegni familiari.

**Disegno di legge* pres. il 27 gennaio 1953 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Rubinacci (S. n. 2787, C. n. 3199): *Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura.* — Per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia gli assegni per ciascun figlio sono aumentati da lire 30 a lire 45 giornaliere, per il coniuge da lire 32 a lire 37, per ciascun genitore da lire 20 a lire 30. Per gli impiegati sono elevati rispettivamente a lire 110, 70 e 55. — *Legge 21 marzo 1953, n. 220.*

**Disegno di legge* pres. il 10 marzo 1953 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Rubinacci (S. n. 2869, C. n. 3297): *Aumento degli assegni familiari per i settori del commercio, professioni e arti, dell'assicurazione, dell'artigianato e per i giornalisti professionisti.* — Per quanto concerne il settore del commercio e delle professioni ed arti, la misura degli assegni familiari viene portata alla stessa misura del settore dell'industria, viene unificata per gli impiegati e gli operai e portata a lire 3.978 mensili per ciascun figlio, a lire 2.600 mensili per il coniuge e a lire 1.430 mensili per ciascun ascendente. La decorrenza di tali aumenti viene stabilita a partire dal periodo di paga in corso al 16 giugno 1952. Per quanto riguarda il reperimento dei mezzi necessari si provvede con l'aumento del massimale di contribuzione da lire 18.750 a lire 22.500, con l'elevazione dell'aliquota contributiva dal 18,85 per cento al 21 per cento, per il periodo fino al 31 dicembre 1953, mentre a far tempo dal 1° gennaio 1954 l'aliquota viene portata al 23 per cento.

Nel settore dell'assicurazione, le nuove prestazioni vengono unificate, a partire dal 1° gennaio 1952, per operai ed impiegati, e determinate nelle seguenti misure: lire 2.288 per ciascun figlio, lire 2.054 per il coniuge e lire 1.716 per ciascun ascendente. Il finanziamento dei nuovi aumenti viene disposto mediante l'aumento del contributo da lire 16,20 al 16,50 per cento.

Nel settore dell'artigianato gli assegni familiari vengono stabiliti con decorrenza 16 giugno 1952 e restano distinti per operai ed impiegati, tranne l'assegno per gli ascendenti. Le misure relative subiscono notevoli variazioni in aumento, particolarmente per quanto riguarda la misura degli assegni per i figli e per il coniuge. All'onere dei nuovi aumenti si provvede, per il momento, con l'aumento del massimale di contribuzione da 750 a 900 lire giornaliere e dell'aliquota contributiva dal 12 al 13 per cento, salvo la revisione dell'aliquota in relazione all'andamento della gestione.

Per la categoria dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con le imprese editoriali, gli assegni vengono equiparati, dal 1° giugno 1952, a quelli dell'industria, ed il contributo sul nuovo massimale di lire 900 giornaliere viene fissato nella misura del 21 per cento della retribuzione lorda. Conferisce la delega a provvedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli del tesoro e della grazia e giustizia, all'emanazione di norme per il coordinamento delle vigenti disposizioni in materia di assegni familiari, nonché alla raccolta delle norme stesse in un testo unico. Dispone la chiusura della gestione stralcio della Cassa integrazione salariale per i lavoratori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati. — *Legge 22 aprile 1953, n. 391.*

*Disegno di legge* pres. il 22 marzo 1953 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Rubinacci (S. n. 2913): *Disposizioni in materia di assegni familiari.* — Provvede: 1°) all'aumento della misura degli assegni familiari nel settore dell'industria della Cassa unica degli assegni stessi; 2°) al conferimento di una delega, per un periodo di cinque anni, per la modifica, con d. P. R., dei limiti della retribuzione sino alla concorrenza dei quali sono dovuti i contributi per gli assegni familiari, per la Cassa integrazione guadagni operai dell'industria e per quella per il trattamento di richiamo degli impiegati privati; 3°) alla estensione, per i contributi dovuti per le tre gestioni suindicate, del « minimale » contributivo previsto per le assicurazioni sociali dalla legge sul riordinamento delle pensioni (28,50 per cento della retribuzione). Prevede inoltre l'applicazione, anche per le gestioni degli assegni familiari, delle integrazioni guadagni degli operai dell'industria e del trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, delle disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1952, n. 218 (v. *Assicurazioni sociali*: Invalidità ecc.) per la fissazione di un minimale di retribuzione, agli effetti contributivi, pari a lire 400 giornaliere. — Rimasto presso la Commissione Lavoro del Senato in sede deliberante.

*Decreti ministeriali concernenti determinazione dei periodi medi di occupazione o dei salari medi ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni fmiliari nei confronti dei seguenti enti o categorie di lavoratori:* Carovane e cooperative di barrocciai, vetturini e ippotrasportatori (15 febbraio 1949, *Gazz. Uff. n. 79*); Cooperative e carovane di facchini (24 febbraio 1949, *Gazz. Uff. n. 78*); Cooperativa battellieri di Siracusa (21 marzo 1949, *Gazz. Uff. n. 110*); Cooperative traghettatori in provincia di Rovigo (22 marzo e 11 giugno 1949, *Gazz. Uff. nn. 109, 111 e 160*); Cooperative della piccola pesca della provincia di Caserta (5 aprile 1949, *Gazz. Uff.* n. *109*); Cooperativa lavoratori autonomi, categoria pittori, di Trapani e Cooperative fra palombari « Ricumar » di Venezia (20 aprile 1949, *Gazz. Uff. n. 118*); Lavoratori addetti agli stabilimenti idrotermali della provincia di Napoli (5 maggio 1949, *Gazz. Uff. n. 143*); Lavoratori portuali (10 agosto 1950, 2 maggio e 21 agosto 1951, *Gazz. Uff. nn. 186 del 1950 e 123 e 251 del 1951*); Carovane e cooperative di facchini e ippotrasportatori (15 gennaio 1951, 21 gennaio, 2 e 19 maggio 1952, *Gazz. Uff. nn. 52 del 1951 e 35, 120 e 132 del 1952*); Lavoratori della piccola pesca delle Puglie riuniti in cooperative (25 luglio 1952, *Gazz. Uff. n. 197*).

*Decreti ministeriali concernenti determinazione del valore delle prestazioni o retribuzioni in natura ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari nelle seguenti province:* Pesaro (23 febbraio 1948 e 12 marzo 1951, *Gazz. Uff. nn. 11 del 1948 e 77 del 1951*); Massa Carrara, Siena e Bologna: alcune categorie (31 marzo 1950, *Gazz. Uff. n. 129*); Torino: aziende commerciali, Lecce: ristoranti e istituti privati di cura (26 giugno 1950, *Gazz. Uff. nn. 165 e 166*); Parma, Fermo: aziende commerciali (30 novembre 1950 *Gazz. Uff. nn. 292 e 297);* Bolzano (15 dicembre 1950 e 10 luglio 1951, *Gazz. Uff. nn. 18, e 186 del 1951*); Aosta: aziende commerciali (15 dicembre 1950, *Gazz. Uff. n. 19 del 1951);* Bologna: lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati (15 gennaio 1951, *Gazz. Uff. n. 47*); Bolzano: aziende artigiane (27 febbraio 1951, *Gazz. Uff. n. 64*); Pistoia: alberghi, ristoranti, mense e pubblici esercizi in genere (12 marzo 1952, *Gazz. Uff. n. 70*); Genova: commercio, professioni e arti (16 marzo 1951, *Gazz. Uff. n. 69*); Catania (25 maggio 1951, *Gazz. Uff. n. 139*); Cremona (10 luglio 1951, *Gazz. Uff. n. 179*); Milano (10 luglio 1951 e 8 maggio 1952, *Gazz. Uff. nn. 181 del 1951 e 121 del 1952*); Ferrara (27 agosto 1951, *Gazz. Uff. n. 215*); Modena (18 settembre 1951, *Gazz. Uff. n. 220*); Grosseto: alberghi, ristoranti, mense ed esercizi similari (30 settembre 1951, *Gazz. Uff. n. 252*); Enna: aziende commerciali (29 ottobre 1951, *Gazz. Uff. n. 35 del 1952*); Sondrio: commercio, professioni e arti, Trento e Imperia, Terni: alberghi, ristoranti o trattorie, Trapani: commercio, professioni e arti (11 febbraio 1952, *Gazz. Uff. nn. 61, 64, 65 e 69*); Cuneo: commercio, professioni e arti (18 marzo 1952, *Gazz. Uff. n. 95*); Caltanissetta e Chieti, Bergamo: commercio, professioni e arti (28 aprile 1952, *Gazz. Uff. nn. 113, 118 e 116*); Salerno: commercio, professioni e arti, Rovigo (2 maggio 1952, *Gazz. Uff. nn. 129 e 135*); Pescara, Savona e Roma (8 maggio 1952, *Gazz. Uff. nn. 124, 132 e 201*); Treviso: commercio, professioni ed arti (19 giugno 1952, *Gazz. Uff. n. 149*); Napoli: commercio, professioni e arti (16 dicembre 1952, *Gazz. Uff. n. 298*).

*Decreti ministeriali concernenti aggregazione al settore dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari del personale appartenente ai seguenti enti:* Associazioni

provinciali di allevatori aderenti all'A. I. A. (11 febbraio 1952, *Gazz. Uff. n. 46*); Consorzi privati di irrigazione (18 giugno 1952, *Gazz. Uff. n. 181*).

*Decreti ministeriali concernenti aggregazione al settore del commercio e delle professioni ed arti della Cassa unica per gli assegni familiari del personale appartenente ai seguenti servizi o enti:* personale privato in servizio presso gli uffici di vendita, depositi e rivendite dei Monopoli di Stato (28 febbraio e 20 agosto 1948, *Gazz. Uff. nn. 120* e *126*); mense aziendali dei ferrovieri (16 novembre 1950, *Gazz. Uff. n. 289*); magazzini di abbigliamento dell'O. N. A. R. M. O. (15 dicembre 1950, *Gazz. Uff. n. 18 del 1951*); Segretariato nazionale per la montagna (1° luglio 1951, *Gazz. Uff. n. 180*); circoli ricreativi e culturali (10 luglio 1951, *Gazz. Uff. n. 181*); istituti di istruzione e di educazione gestiti da enti religiosi (21 gennaio 1952, *Gazz. Uff. n. 32*); A. N. A. P. I. (11 febbraio 1952, *Gazz. Uff. n. 44*).

*Decreti ministeriali concernenti aggregazione al settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari del personale appartenente ai seguenti servizi o enti:* servizi antimalarici e antianofelici della Sicilia (15 luglio 1948, *Gazz. Uff. n. 199*); delegazione dell'« Office national d'immigration » di Francia (26 gennaio 1949, *Gazz. Uff. n. 38*); azienda servizi motorizzati di Latina dell'O. N. C. (29 ottobre 1951, *Gazz. Uff. n. 60 del 1952*); Istituto Poligrafico dello Stato (31 maggio 1952, *Gazz. Uff. n. 138*); società sportive (19 giugno 1952, *Gazz. Uff. n. 149*).

*Interp.* sen. Di Giovanni, ann. 16 dicembre 1948: Provvedimenti in favore degli impiegati dipendenti dagli ordini professionali, relativamente agli assegni familiari.

*Interr.* Zaccagnini, ann. 25 febbraio 1949: Corresponsione degli assegni familiari alle famiglie dei lavoratori emigrati nel Kenya (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interr.* Salvatore, ann. 17 maggio 1949: Concessione degli assegni familiari ai pescatori (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* Di Mauro, ann. 1° luglio 1949: Concessione degli assegni familiari ai lavoratori dell'industria che compiano nel corso della settimana 24 ore di lavoro effettivo (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* Riccio, Palazzolo e Bonelli, ann. 6 e 22 luglio e 26 novembre 1949: Corresponsione degli assegni familiari ai pescatori addetti alla piccola pesca (r. s.); es. 27 luglio e 15 dicembre 1949 e 13 febbraio 1950.

*Interr.* Caccuri, ann. 2 aprile 1950: Concessione degli assegni familiari ai lavoratori artigiani indipendenti (r. s.); es. 19 aprile 1950.

*Interr.* Longoni, ann. 13 ottobre 1950: Assegni familiari o aggiunta di famiglia per genitori a carico del personale collegiato dipendente da enti locali; es. 22 novembre 1950.

*Interr.* Colasanto, ann. 8 novembre 1950: Riduzione degli assegni familiari ai lavoratori della pesca meccanica (r. s.); es. 12 dicembre 1950.

*Interp.* Latorre, ann. 3 luglio 1951: Perequazione dell'età negli assegni familiari concessi a figli di operai dell'Italia centro-meridionale rispetto a quelli per i figli di operai dell'Italia settentrionale.

*Interr.* Almirante, ann. 20 settembre 1951: Assegni familiari ai lavoratori dell'Italia centro-meridionale-insulare (r. s.); es. 15 febbraio 1952.

*Interr.* Ceccherini, ann. 11 giugno 1952: Assegni familiari ai lavoratori dipendenti da istituti gestiti da Enti religiosi (r. s.); es. 1° luglio 1952.

*Interr.* Preti, ann. 10 febbraio 1953: Assegni familiari ai lavoratori per i genitori a carico (r. s.); es. 6 marzo 1953.

*Interr.* Roselli, ann. 26 febbraio 1953: Aumento degli assegni familiari in agricoltura (r. s.); es. 10 marzo 1953.

5. CONSIGLI DEL LAVORO

*Proposta di legge* del dep. Roselli ed altri, ann. il 5 luglio 1949 (C. n. 669): *Istituzione dei Consigli del lavoro.* — Propone che i Consigli del lavoro, istituiti in ogni impresa economica, abbiano il compito di studiare tutte le questioni che interessano l'impresa al fine della sua prosperità, esprimendo le loro conclusioni o con « deliberazioni » unanimi o con « definizioni » concernenti i diversi pareri dei consiglieri. Compongono il Consiglio del lavoro da due a dodici rappresentanti le categorie produttrici in rapporto con la grandezza dell'impresa; da un terzo alla metà del numero dei rappresentanti sono nominati dal proprietario dell'impresa, e per il resto eletti dalle categorie dei lavoratori o da gruppi affini ad esse. — Ritirata il 16 ottobre 1951.

In sede di discussione del *bilancio industria e commercio 1951-52* (C. n. 2106), la Camera approva il *30* (2ª) *ottobre 1951* un o. d. g. *Rapelli* ed altri che impegna il Governo a riprendere in esame la questione della collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende industriali.

6. DISOCCUPAZIONE E AVVIAMENTO AL LAVORO, v. le sottovoci: *Apprendistato* ecc. e *Salari* ecc. e le voci: *Assicurazioni sociali – Disoccupazione* ecc.

7. LAVORATORI ITALIANI IN GERMANIA (v. pure *Assicurazioni sociali:* Disp. gen.)

*D. M. 1° marzo 1948* (*Gazz. Uff. n. 99*): Termine per la presentazione delle domande di liquidazione dell'importo delle rimesse e dei versamenti eseguiti dai lavoratori italiani rimpatriati dalla Germania (entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto).

*Interr.* Colitto, ann. 8 ottobre 1948: Assistenza ai cittadini italiani, recatisi per lavoro in Germania prima della guerra, che versano agli uffici locali della Previdenza i prescritti contributi (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Zanfagnini, ann. 16 marzo 1949: Provvedimenti a favore dei lavoratori in Germania trovatisi all'atto della liberazione in possesso di marchi tedeschi regolarmente denunciati alla Banca d'Italia (r. s.); es. 18 maggio 1949.

*Interr.* Almirante, ann. 28 luglio 1950: Pensioni ai lavoratori infortunati sul lavoro in Germania (r. s.); es. 3 ottobre 1950.

*Interp.* sen. Bibolotti, ann. 13 dicembre 1950: Salvaguardia degli interessi dei lavoratori italiani che furono obbligati a lavorare in Germania sotto amministrazione tedesca.

*Interr.* Santi, ann. 12 giugno 1951: Situazione dei lavoratori italiani occupati nei territori tedeschi prima e durante la guerra (r. s.); es. 22 giugno 1951.

*Interr.* Micheli, ann. 27 settembre 1951: Provvedimenti per riconoscere ad operai italiani il diritto ad indennità per infortuni sul lavoro a carico di istituti assicuratori germanici (r. s.); es. 20 novembre 1951.

*Interr.* Colitto, ann. 8 febbraio 1952: Pensione ai congiunti dei lavoratori deceduti in Germania (r. s.); es. 3 marzo 1952.

*Interr.* Franceschini, ann. 27 ottobre 1952: Pensioni agli ex lavoratori in Germania (r. s.); es. 21 novembre 1952.

8. LAVORO DOMESTICO (v. pure *Assicurazioni sociali:* Malattie – *Enti locali:* Finanza ecc.)

*Proposta di legge* del dep. Pastore ed altri, ann. il 4 ottobre 1949 (C. n. 802): *Per la tutela del rapporto di lavoro domestico.* — Intende tutelare tutti i lavoratori che prestano la loro opera in attività attinenti alla vita privata delle persone o delle famiglie sia con funzioni impiegatizie od equiparate che mediante prestazioni esclusivamente manuali. Fissa a 14 anni il limite minimo di età e precisa i documenti di lavoro prescritti. Istituisce appositi uffici di collocamento del personale domestico presso le organizzazioni sindacali di categoria. Stabilisce limiti alla durata giornaliera delle prestazioni di lavoro ed il diritto al riposo settimanale in conformità alle norme vigenti per le altre categorie di lavoratori, tenendo peraltro presenti le particolari esigenze della vita domestica. La determinazione delle retribuzioni minime mensili è demandata ad apposite commissioni da istituirsi in ogni provincia con decreto prefettizio. Applica ai lavoratori domestici tutte le previdenze e diritti sociali vigenti per gli altri lavoratori (assicurazioni sociali obbligatorie, assicurazione malattia, assicurazione infortuni e 13ª mensilità, congedo matrimoniale, tutela della maternità, servizio militare) e trasferisce il pagamento di tutte le relative indennità ad un'apposita Cassa, istituita presso l'I. N. P. S. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa.

9. LAVORO A DOMICILIO

*Proposta di legge* del dep. Di Vittorio ed altri, ann. il 7 marzo 1950 (C. n. 1138): *Regolamentazione del lavoro a domicilio.* — Considera lavoranti a domicilio le persone che eseguono nel proprio domicilio od in locali non di pertinenza del datore di lavoro nè sottoposti alla sua sorveglianza o controllo, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori. Mantiene il divieto del mediatorato. Regola il collocamento dei lavoratori a domicilio imponendo uno speciale compito anche agli Ispettorati del lavoro e la tenuta del libretto di lavoro e istituisce il libretto personale di controllo che deve contenere tutte le specificazioni necessarie ad evitare violazioni della legge nei contratti di lavoro. Stabilisce che la retribuzione del lavorante a domicilio debba avvenire secondo il sistema del cottimo pieno, da definirsi dai contratti collettivi di lavoro. Determina i tempi di lavorazione e retribuzione minima dei lavoranti a domicilio, ove non sia già stata stabilita da contratti collettivi di lavoro. Regola il lavoro straordinario, notturno e festivo, le gratifiche, il recesso del rapporto di lavoro stabilendo che la indennità spettante ai lavoratori sia quella contenuta nel contratto collettivo di lavoro della corrispondente categoria professionale ed attività produttiva. Estende ai lavoranti a domicilio le norme di assicurazione e di assistenza in atto per i lavoratori dell'industria e l'applicazione degli articoli 2112, 2121, 2122 e 2123 del Cod. civile. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa.

*Proposta di legge* del dep. Pastore ed altri, ann. il 28 aprile 1950 (C. n. 1246): *Tutela del lavoro a domicilio.* — Considera lavoratori a domicilio le persone che eseguono nella propria abitazione o in locali non di pertinenza del datore di lavoro o che non sono comunque sottoposti alla sua diretta sorveglianza, lavori a mano o con lo ausilio di mezzi meccanici, con retribuzione in qualsiasi forma per conto di uno o più datori di lavoro. Per quanto si riferisce alle interferenze con l'artigianato, precisa che è da considerarsi piccolo imprenditore il lavoratore avente una autonomia economica e funzionale tale da caratterizzare l'esistenza di una impresa; tuttavia le norme della legge si applicano anche agli artigiani ogni qualvolta questi assumono lavoro alle condizioni dei lavoranti a domicilio. Considera come datori di lavoro tutti indistintamente coloro che, persone fisiche o giuridiche, commettono lavoro a domicilio (comprese le amministrazioni dello Stato, gli enti civili e religiosi, ecc.). Prevede l'istituzione di un apposito registro dei committenti lavoro a domicilio, da istituirsi in ogni provincia e nel quale, senza formalità alcuna, potranno iscriversi tutti coloro che intendono commettere lavoro a domicilio. Stabilisce una adeguata regolamentazione dei rapporti collettivi, disponendo che la stipula dei contratti di lavoro viene demandata alle competenti organizzazioni sindacali. Regola altresì il trattamento economico, compreso quello dei collaboratori dei lavoranti a domicilio; la trattazione delle controversie individuali, affidando il tentativo di conciliazione ad apposite commissioni provinciali per la disciplina del lavoro a domicilio; le modalità di pratica applicazione delle registrazioni aziendali, del periodo o lavoro di prova, dell'orario di lavoro e dei compensi per lavoro straordinario e festivo; l'applicazione delle disposizioni vigenti per gli altri lavoratori per quanto riguarda: il servizio militare, la tutela della maternità, il preavviso ed il certificato di lavoro; l'applicazione di tutte le previdenze di assistenza sociale, mediante l'istituzione presso l'I. N. P. S. di una apposita cassa nazionale. Demanda all'Ispettorato del lavoro il compito della vigilanza per l'applicazione di tutte le norme riguardanti il lavoro a domicilio ed è prevista altresì la istituzione di un apposito servizio di ispettrici aventi titolo di assistente sociale. Stabilisce le penalità in relazione a quelle vigenti per l'osservanza di tutte le altre leggi sul lavoro, determinando inoltre l'applicazione delle norme di cui all'art. 509 del Cod. penale per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei contratti di lavoro. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa.

10. LAVORO DELLE DONNE E DEGLI ADOLESCENTI (v. pure la sottovoce: *Apprendistato* ecc. e la voce: *Maternità e infanzia*)

*Proposta di legge* del dep. Federici Maria ed altri, ann. il 27 ottobre 1948 (*C. n. 150, S. n. 2905): *La tutela dei minori nel lavoro.* — Vieta di adibire i minori fino agli anni 18 e le minori fino a 21 anni a qualsiasi lavoro pericoloso, faticoso ed insalubre. Inoltre vieta di: adibire al lavoro i minori nel giorno destinato al riposo settimanale e festivo; impiegarli in lavori straordinari oltre l'orario normale di otto ore; adibirli a lavori notturni; impiegarli in lavori continuativi di durata superiore a cinque ore. Mantiene l'obbligo del certificato medico e aggiunge l'obbligo del certificato medico specialista del locale dispensario antitubercolare, ambedue da rinnovarsi annualmente. Ove il minore non risultasse idoneo, per successive dichiarazioni del medico, all'occupazione nella quale è adibito, il datore di lavoro deve provvedere a trasferirlo ad altra mansione confacente alle accertate condizioni fisiche del minore. Qualora sia impossibile, l'Ispettorato del lavoro ne curerà l'avviamento a corsi di riqualifica o addestramento al lavoro. Obbliga i minori, sprovvisti del certificato di compimento dell'obbligo scolastico, a frequentare corsi speciali per il raggiungimento di esso. Le altre disposizioni concernono l'igiene fisica e morale dei giovani lavoratori e le forme di assistenza. — La Commissione Lavoro della Camera l'esamina unitamente ad altre 6 proposte di legge analoghe e le riunisce in un unico testo (v. *Apprendistato* ecc.). — Rimasta presso la Commissione Lavoro del Senato in sede deliberante.

*Proposta di legge* del sen. Merlin Angelina, ann. il 21 febbraio 1951 (S. n. 1544): *Divieto di licenziamento dai posti di impiego e di lavoro delle donne che si sposano* (v. *Donne*). — Rimasta presso la Commissione Lavoro del Senato in sede deliberante.

**Disegno di legge* pres. il 7 settembre 1951 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Rubinacci (S. n. 1864, C. n. 2275): *Interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, relativo alla definizione del periodo di lavoro notturno vietato alle donne ed agli adolescenti.* — Stabilisce che il rinvio alle disposizioni della legge sulla panificazione, contenuto nell'art. 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, si riferisce soltanto ai lavoratori di sesso maschile e di età inferiore ai diciotto anni. — *Legge 7 dicembre 1951, n. 1630.*

*Proposta di legge* del dep. Noce Longo Teresa ed altri, ann. il 5 maggio 1952 (C. n. 2678): *Applicazione della parità di diritti e della parità delle retribuzioni per un pari lavoro* (v. *Donne*). — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera.

*Proposta di legge* del sen. Casadei ed altri, ann. l'8 maggio 1952 (S. n. 2336): *Applicazione della parità di diritti e della parità delle retribuzioni per un pari lavoro* (v. *Donne*) — Rimasta presso la Commissione Lavoro del Senato.

*Proposta di legge* del dep. Floreanini Della Porta Gisella ed altri, ann. il 24 marzo 1953 (C. n. 3291): *Provvidenze a favore delle mondariso e dei loro bambini.* — Riserva, in via esclusiva, all'Ufficio regionale del lavoro di Milano in collaborazione con il Comitato interregionale migrazioni mondariso, il compito di organizzare e dirigere il trasporto delle lavoratrici che migrano in occasione della campagna risicola. Contempla la istituzione obbligatoria di asili, colonie e centri di raccolta dei bambini delle mondine dai 6 ai 12 anni sia nei centri risicoli che nei paesi di emigrazione, a cura e sotto la responsabilità dei comuni. Propone che la relativa spesa sia addebitata per metà ai risicoltori e per una metà all'Ente risi. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera.

*Proposta di legge* del sen. Bitossi ed altri, ann. il 26 marzo 1953 (*urg.*) (S. n. 2920): *Provvidenze a favore delle mondariso e dei loro bambini.* — Identica all'analoga proposta Floreanini Della Porta (C. n. 3291). — Durante la seduta del 26-29 marzo 1953 il proponente *Bitossi* e il sen. *Cerruti* parlano a favore della richiesta di procedura urgentissima. È approvato quindi un richiamo al Regolamento del sen. *Bosco*, perché sia posta immediatamente in votazione la procedura urgentissima. Quindi, per dichiarazione di voto, parlano a favore 98 senatori appartenenti ai gruppi comunista, socialista italiano e democratico di sinistra e il sen. *Labriola*; il sen. *De Pietro*, a nome del gruppo democristiano, dichiara la piena adesione del suo gruppo ad ogni problema che si rivolga all'attuazione della fratellanza umana, ma, nel contempo, il più deciso orientamento avverso a che di tali problemi ci si avvalga per interrompere il corso legittimo e regolare dei lavori del Senato. La richiesta di procedura urgentissima è quindi respinta per appello nominale (106 *sì*, 166 *no*, 2 *astenuti*). — Rimasta presso la Commissione Lavoro del Senato.

*Interp.* Viviani Luciana, ann. 19 maggio 1949: Adeguata assistenza alle mondine; svolta e tramutata in *mozione* 28 maggio 1949.

*Interr.* Vigorelli, ann. 2 maggio 1950: Provvedimenti assistenziali a favore delle mondariso (r. s.); es. 20 maggio 1950.

*Interp.* sen. Palumbo Giuseppina, ann. 1° e 13 marzo 1951: Provvedimenti per migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle mondariso e piano assistenziale dell'Opera nazionale maternità e infanzia per i figli delle stesse; svolte 17 maggio 1951.

*Interr.* Ortona, ann. 10 aprile 1951: Provvedimenti per assicurare ai coltivatori diretti, in occasione della campagna di monda del riso, il diritto di preferenza per l'assegnazione della mano d'opera locale (r. s.); es. 8 maggio 1951.

*Interr.* sen. Grava, ann. 10 aprile 1951: Assistenza sanitaria alle mondariso; es. 17 maggio 1951.

*Interr.* Gullo e Mancini, ann. 13 luglio e 3 agosto 1951: Sfruttamento delle operaie della manifattura laniera di Cetraro (Cosenza); es. 11 dicembre 1951.

*Interr.* Iotti Leonilde, ann. 16 luglio 1952: Condizioni igienico-sanitarie per il lavoro delle operaie « mondariso » (r. s.); es. 3 ottobre 1952.

*Interr.* sen. Merlin Angelina, ann. 15 dicembre 1950: Licenziamento da parte di enti privati delle dipendenti che contraggono matrimonio; es. 30 gennaio 1951.

*Interr.* Invernizzi Gaetano, ann. 30 settembre 1952: Lavoro notturno di maestranze femminili della ditta Buitoni di San Sepolcro (Arezzo) (r. s.); es. 28 ottobre 1952.

11. LICENZIAMENTI, v. la sottovoce: *Salari* ecc. e le voci: *Combustibili* – *Disoccupazione* ecc. – *Ministeri* (Difesa).

12. PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO (v. pure la sottovoce: *Disposizioni generali* e la voce: *Enti locali:* Personale)

*D. M. 21 marzo 1949* (*Gazz. Uff. n. 79*): Modificazione all'elenco delle lavorazioni industriali nelle quali si adoperano o si producono sostanze tossiche od infettanti agli effetti dell'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche degli operai previsto dall'art. 6 del regolamento generale di igiene del lavoro approvato con r. d. 14 aprile 1927, n. 530.

In sede di discussione del *bilancio lavoro e previdenza sociale 1951-52* (C. n. 1866), la Camera approva il *2 ottobre 1951* un o. d. g. *Paolucci* in cui si invita il Governo a migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ad ampliare le tabelle delle malattie professionali e ad esigere ed imporre col massimo rigore il rispetto delle leggi che interessano i lavoratori.

*Proposta di legge* del sen. Tissi, ann. l'8 maggio 1952 (*S. n. 2329, C. n. 2865): *Misure tecniche di prevenzione contro le malattie professionali della silicosi e dell'asbestosi e per l'igiene dei lavori in sotterraneo.* — Approvata dalla Commissione Igiene e sanità

del Senato il 17 luglio 1952. – Stabilisce che in tutti i lavori di scavo, al fine di limitare quanto più possibile la diffusione delle polveri, la perforazione meccanica venga eseguita con il sistema ad « iniezione d'acqua »; che negli scavi della roccia avente alto tenore di silice, particolarmente sotterranei, o nelle lavorazioni dell'amianto, può anche essere prescritto l'uso ed il tipo di maschere antipolvere; che le macchine operanti nella zona sotterranea di qualunque lavoro devono essere azionate da motori elettrici o pneumatici. Prevede sanzioni per le violazioni delle suddette disposizioni. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa.

**Disegno di legge* pres. il 28 luglio 1952 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Rubinacci (C. n. 2877, S. n. 2705): *Riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.* — Stabilisce che l'ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni assume la nuova denominazione di « Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E. N. P. I.) », che ha lo scopo di promuovere, sviluppare e diffondere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché l'igiene del lavoro. A tali scopi l'ente provvede con le rendite del suo patrimonio, con i proventi dei servizi da esso esplicati e con altri eventuali contributi di enti e privati. Per l'adempimento dei suoi compiti nel settore industriale ed agricolo, l'ente provvede altresì con un contributo annuo a carico dell'I. N. A. I. L. in ragione del 2,50 per cento del gettito dei contributi per l'assicurazione nell'industria e nell'agricoltura, risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'istituto stesso. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ente sono stabiliti con statuto, che verrà approvato con d. P. R. L'ente è posto sotto la vigilanza del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale. Resta ferma la competenza, in materia di prevenzione degli infortuni, dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione e di tutti gli altri enti similari con attribuzione specifica.

La Commissione Lavoro della Camera approva il disegno di legge il 21 novembre 1952 con un emendamento aggiuntivo proposto dal rel. *Storchi* in cui si dispone che la composizione degli organi dell'ente rispecchierà i criteri di rappresentanza delle categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori vigenti per gli istituti previdenziali. — *Legge 19 dicembre 1952, n. 2390.*

In sede di discussione del *bilancio lavoro e previdenza sociale 1952-53* (C. n. 2767), la Camera approva il *28 ottobre 1952* un o. d. g. *Paolucci* ed altri con cui invita il Governo a rendersi promotore: *a*) della riforma della previdenza sociale; *b*) dell'aggiornamento delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle industrie; *c*) della emanazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni in agricoltura; e ad esigere ed imporre col massimo rigore il rispetto delle leggi che interessano i lavoratori.

*Interr.* Chiesa Tibaldi Mary, ann. 25 luglio 1949: Accorgimenti tecnici contro il rischio della silicosi (r. s.); es. 21 settembre 1949.

*Interp.* Facchin e Ferrandi, ann. 31 gennaio 1950: Vigilanza per le prevenzioni degli infortuni sui lavori in corso per la costruzione di impianti idroelettrici nelle province di Trento e Bolzano.

*Interr.* sen. Roveda e Putinati, ann. 26 e 29 settembre 1950: Provvedimenti per impedire gli infortuni sul lavoro; es. 11 novembre 1950.

*Interr.* Tonengo, ann. 21 novembre 1950: Risultati dell'inchiesta sullo scoppio verificatosi alla Fiat di Torino; es. 12 gennaio 1951.

*Interr.* Pino e Lupis, ann. 7 e 12 dicembre 1950: Provvedimenti in conseguenza della sciagura di Troina (Enna); es. 13 dicembre 1950.

*Interp.* Audisio, ann. 13 marzo 1951: Provvedimenti per tutelare la vita, l'igiene, la salute e il lavoro degli addetti alle miniere di marna e all'industria cementifera della zona di Casale Monferrato; svolta 19 giugno 1951.

*Interr.* Di Donato, ann. 1° agosto 1951: Provvedimenti per evitare gravi sciagure come quella avvenuta nel polverificio Stacchini della società Adriatica presso Santo Spirito (Bari) (tramutata in r. s.); es. 18 dicembre 1951.

*Interr.* sen. Berlinguer, ann. 4 agosto 1951: Repressione della inosservanza della legge di prevenzione degli infortuni da parte dei datori di lavoro (r. s.); es. 2 ottobre 1951.

*Interr.* Di Vittorio e Scarpa, ann. 10 e 24 ottobre 1951: Provvedimenti per impedire l'aumento degli infortuni sul lavoro, in particolare nelle miniere e negli stabilimenti chimici della Montecatini; es. 5 febbraio 1952.

*Interp.* sen. Spezzano, ann. 12 ottobre 1951: Provvedimenti precauzionali per evitare gravi infortuni sul lavoro già verificatisi nei cantieri silani addetti alla costruzione del lago Cecita (Cosenza).

*Interr.* Bernardi, ann. 26 ottobre 1951: Infortuni sul lavoro nei cantieri edili di Milano (r. s.); es. 23 dicembre 1952.

*Interp.* Serlandini, ann. 12 novembre 1951: Sulle responsabilità della sciagura di Sestri Levante e provvidenze del Governo per le famiglie sinistrate dall'esplosione.

*Interr.* Maglietta, ann. 20 dicembre 1951 e 24 gennaio 1952: Provvedimenti per diminuire gli infortuni nello stabilimento Ilva di Bagnoli; es. 12 febbraio 1952.

*Interr.* sen. Tissi, ann. 18 dicembre 1951: Misure di prevenzione tecnica e profilattica contro le malattie professionali della silicosi (r. s.); es. 25 gennaio 1952.

*Interr.* Puccetti, ann. 22 gennaio 1952: Installazione di impianti protettivi e rispetto delle norme igienico-sanitarie dei magazzini di lavorazione del tabacco di Trieste; es. 27 maggio 1952.

*Interp.* sen. Putinati, ann. 23 gennaio 1952: Provvedimenti per eliminare gli infortuni sul lavoro provocati dal supersfruttamento dei lavoratori e dall'inefficace tutela antinfortunistica; svolta 12 marzo 1952

*Interr.* sen. Bei Adele, ann. 25 gennaio 1952: Impianti protettivi dell'integrità fisica del personale addetto alla lavorazione della foglia del tabacco; es. 21 marzo 1952.

*Interr.* Storchi, ann. 1° febbraio 1952: Ampliamento della lista delle malattie professionali attualmente protette (r. s.); es. 7 marzo 1952.

*Interr.* sen. Locatelli, ann. 22 febbraio 1952: Inchiesta sul sinistro verificatosi a Cesano Maderno (Milano) (r. s.); es. 28 marzo 1952.

*Interr.* Storchi, ann. 5 marzo 1952: Revisione del regolamento generale per l'igiene del lavoro (r. s.); es. 26 marzo 1952.

*Interr.* Di Donato, ann. 14 marzo 1951: Protezione della vita dei lavoratori (r. s.); es. 4 aprile 1952.

*Interr.* Spallone e Amicone, ann. ed es. 25 marzo 1952: Sulla grave sciagura accaduta in un cantiere della S. M. E. a Venafro.

*Interp.* sen. Venditti, ann. 27 marzo 1952: Inchiesta sulle cause che conferiscono al Mezzogiorno il primato degli infortuni sul lavoro.

*Interr.* Sansone, ann. 28 marzo 1952: Responsabilità per lo scoppio della galleria S. M. E. in Mignano (Caserta); es. 7 aprile 1952.

*Interr.* Calandrone, ann. 9 aprile 1952: Norme sulla sicurezza nel lavoro presso i cantieri edili siciliani (r. s.); es. 5 giugno 1952.

*Interr.* Di Donato, ann. 19, 25 e 27 giugno 1952: Emanazione di norme di sicurezza e igiene del lavoro (r. s.); es. 7 ottobre e 15 luglio 1952.

*Interr.* Di Donato, ann. 19 giugno e 20 novembre 1952: Applicazione delle norme riguardanti la sicurezza e l'igiene del lavoro nella regione pugliese (r. s.); es. 1° luglio e 12 dicembre 1952.

*Interp.* Montagnana, ann. 20 giugno 1952: Intensificazione del numero degli infortuni sul lavoro, in particolare negli stabilimenti della Montecatini.

*Interr.* sen. Carmagnola, ann. 24 giugno 1952: Accertamento delle cause degli infortuni mortali verificatisi nel dinamitificio di Avigliana (Torino); es. 15 ottobre 1952.

*Interr.* sen. Carmagnola, ann. 26 novembre 1952: Prevenzione degli infortuni sul lavoro (r. s.); es. 19 dicembre 1952.

*Interr.* sen. Tissi, ann. 3 dicembre 1952: Schema di regolamento per l'igiene e la sicurezza del lavoro sotterraneo (r. s.); es. 16 gennaio 1953.

*Interr.* sen. Barbareschi e Negro, ann. 10 dicembre 1952 e 20 gennaio 1953: Infortuni mortali verificatisi presso lo stabilimento S. C. I. di Genova-Cornegliano (r. s.); es. 16 gennaio e 6 febbraio 1953.

*Interr.* Riva, ann. 21 dicembre 1952: Morte di tre operai addetti ai lavori idroelettrici sul fiume Cismon (Belluno) (r. s.); es. 18 gennaio 1953.

*Interr.* Di Donato, ann. 10 marzo 1953: Prevenzione degli infortuni agricoli ed industriali (r. s.); es. 31 marzo 1953.

13. SALARI, INDENNITÀ E GRATIFICHE (v. pure le altre sottovoci e le voci: *Combustibili – Disoccupazione* ecc. – *Feste nazionali e civili*)

*D. l. 9 marzo 1948, n. 355:* Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1947 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani. — Prevede la concessione di una gratifica natalizia da parte del proprietario dell'immobile nella misura di una mensilità di salario in danaro e delle indennità di carovita, prevista dal d. l. L. 2 novembre 1944, n. 303, e di contingenza di cui ai dd. ll. 22 aprile 1947, n. 285 e 14 dicembre 1947, n. 1660. Dà facoltà al proprietario, per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori del maggior onere. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 35* (C. n. 520-160, S. n. 2535).

*D. l. 15 aprile 1948, n. 628:* Aumento dei minimi salariali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani. — Dal 1° aprile 1948, i minimi di salario corrisposti ai portieri di immobili urbani in base ai vigenti contratti integra-

tivi provinciali del contratto collettivo nazionale di lavoro del 30 aprile 1938 sono aumentati di 8 volte. L'onere dell'aumento è a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facoltà di rivalersi sui conduttori del maggiore onere. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 35* (C. n. 520-160, S. n. 2535).

*Disegno di legge* pres. il 27 luglio 1948 (*urg.*) dal Min. del lavoro e previdenza sociale Fanfani (S. n. 41, C. n. 64): *Aumento dell'indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.* — Con effetto dal 1° agosto 1948, l'indennità è ulteriormente aumentata del 150 per cento. Con la stessa decorrenza la misura degli assegni familiari in vigore alla data del 1° agosto 1948 è maggiorata a titolo di indennità caropane di lire 312 mensili per tutti i settori della Cassa unica degli assegni familiari e per i giornalisti professionisti e limitatamente agli impiegati per quanto riguarda il settore dell'agricoltura. Il finanziamento di tali aumenti avrà luogo mediante un anticipo supplementare a carico dei datori di lavoro. — *Legge 7 luglio 1948, n. 1093* (1).

**Proposta di legge* dei dep. Santi e Targetti, ann. il 9 dicembre 1948 (C. n. 203, S. n. 239): *Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1948 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani. — Legge 3 febbraio 1949, n. 22.*

**Disegno di legge* pres. il 28 gennaio 1949 dalMin. del lavoro e previdenza sociale Fanfani (S. n. 247, C. n. 433): *Disposizioni particolari per garantire i crediti degli impiegati e degli operai dipendenti da imprese industriali per retribuzioni e indennità di licenziamento.* — La cassa per l'integrazione dei guadagni può effettuare il pagamento ai lavoratori delle retribuzioni dell'ultimo mese e delle indennità di licenziamento, in sostituzione dell'imprenditore. Si stabilisce inoltre che, per i primi trenta giorni successivi alla data del licenziamento, venga corrisposta un'indennità pari ai due terzi della retribuzione globale, corrispondente a 40 ore settimanali per gli operai, a due terzi della retribuzione globale mensile per gli impiegati, e, per i successivi 150 giorni, l'indennità e l'assegno integrativo di disoccupazione. — *Legge 5 aprile 1949, n. 135.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-99, S. n. 1695): *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, concernente aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili; del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente corresponsione delle indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.* — La Commissione speciale della Camera approva il 19 aprile 1951 la ratifica dei dd. ll. 285 e 1460 con alcune modificazioni proposte dal rel. *Targetti* per cui si stabilisce che l'indennità di contingenza per i portieri degli immobili urbani è aumentata del 70 per cento dal 1° gennaio 1951 e che l'onere derivante dalla concessione di tale aumento è a carico del proprietario dell'immobile. — La Commissione speciale del Senato approva il provvedimento il 28 settembre, diminuendo, su proposta del rel. *Rizzo Giambattista*, l'aumento al 40 per cento e spostando, su proposta del dep. *Riccio*, la data di decorrenza al 1° luglio 1951. Inoltre è soppressa, su proposta del relatore, la disposizione per cui l'onere dell'aumento è a carico del proprietario. — *Legge 20 novembre 1951, n. 1323.*

**Disegno di legge* pres. il 28 luglio 1949 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Fanfani (S. n. 585, C. n. 851): *Soppressione della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi.* — Sono abrogati i contratti collettivi nonché le altre norme che disciplinano il trattamento degli operai dipendenti da aziende industriali in caso di richiamo alle armi. Le richieste, da parte degli aventi diritto, delle prestazioni, dei contributi e dei rimborsi dovranno essere fatte sotto pena di decadenza, entro i 3 mesi dall'entrata in vigore della legge. — Tale termine viene elevato a 6 mesi dalla Commissione lavoro del Senato nella seduta del 21 ottobre 1949, in sede deliberante, su proposta del rel. *Falk*. — *Legge 23 dicembre 1949, n. 948.*

**Proposta di legge* dei dep. Santi e Targetti, ann. il 29 ottobre 1949 (C. n. 862, S. n. 778): *Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1949 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.* — La corresponsione della gratifica avviene nella misura di una mensilità di salario e di indennità di carovita. — La Commissione Lavoro della Camera, in sede legislativa, approva il provvedimento il 14 dicembre 1949 con la soppressione del riferimento alla gratifica degli anni successivi. — *Legge 22 dicembre 1949, n. 947.*

**Proposta di legge* dei dep. Targetti e Santi, ann. il 1° dicembre 1950 (C. n. 1690, S. n. 1448): *Corresponsione della gratifica ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.* — La Commissione Lavoro della Camera approva la proposta il 14 dicembre con un emendamento proposto dal Sottosegretario *Rubinacci* che limita il beneficio al solo anno in corso. — *Legge 28 dicembre 1950, n. 1023.*

---

(1) La data della legge è errata, ma sulla *Gazzetta Ufficiale* non è apparsa alcuna rettifica.

*Disegno di legge* pres. il 20 dicembre 1950 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Marazza (*S. n. 1461, C. n. 1826): *Soppressione della indennità di caropane e maggiorazione del trattamento salariale e previdenziale dei lavoratori.* — La retribuzione in atto alla data della soppressione dell'indennità di caropane è maggiorata dell'importo dell'indennità stessa, previa detrazione del 10 per cento, in conformità degli elementi comunicati dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, relativi alla riduzione intervenuta nel prezzo medio del pane. Dispone che detta maggiorazione è corrisposta in aggiunta ad una delle voci di retribuzione o altre indennità soggette a variazione in relazione al costo della vita. Anche le maggiorazioni degli assegni familiari e delle prestazioni previdenziali a titolo di indennità di caropane sono conglobate (previa riduzione del 10 per cento) nelle prestazioni medesime. — La Commissione Lavoro del Senato approva il provvedimento l'8 febbraio 1951. Su proposta del rel. *Pezzini* la maggiorazione della retribuzione è fissata nella misura dell'indennità di caropane soppressa, senza cioè la detrazione del 10 per cento. — La Commissione Lavoro della Camera discute il disegno di legge il 2 marzo, il 13 aprile e il 17 ottobre 1951 e respinge il passaggio agli articoli.

**Disegno di legge* pres. il 20 dicembre 1950 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Marazza (S. n. 1463, C. n. 1915): *Abrogazione delle norme concernenti le integrazioni salariali ai portuali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e nel decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869.* — A decorrere dal 15 marzo 1950 cessano di essere applicate ai lavoratori portuali le norme sulle integrazioni salariali ai lavoratori dell'industria, contenute nei dd. ll. nn. 788 e 869. Si dispone inoltre che il Comitato speciale della Cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria ha facoltà di demandare ad un proprio sottocomitato l'istruttoria e la decisione dei ricorsi in sentenza d'integrazione salariale. — La Commissione Lavoro della Camera approva il provvedimento il 13 aprile 1951i nserendovi la ratifica del d. l. n. 869 con l'abrogazione dell'articolo 4, relativo all'applicazione delle norme sulle integrazioni salariali ai lavoratori portuali, e modificando di conseguenza il titolo in « *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, e abrogazione delle norme concernenti le integrazioni salariali ai portuali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788* ». — *Legge 21 maggio 1951, n. 498.*

**Proposta di legge* dei dep. Targetti e Santi, ann. il 28 novembre 1951 (C. n. 2354, S. n. 2101): *Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani* (per il 1951). — *Legge 9 aprile 1952, n. 401.*

**Proposta di legge* dei dep. Palenzona e Sullo, ann. il 10 luglio 1952, svolta e presa in considerazione il 18 luglio 1952 (C. n. 2823, S. n. 2704): *Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti paga.* — Stabilisce, a carico dei datori di lavoro. l'obbligo della consegna – ai lavoratori dipendenti – di un prospetto di paga all'atto della corresponsione della retribuzione e indica quali dati il documento deve contenere. Chiarisce che le annotazioni sul prospetto di paga debbono essere eseguite sui libri di paga. Precisa che il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene liquidata la retribuzione. Sono esclusi da tale obbligo: *a*) le Amministrazioni dello Stato ed le relative Aziende autonome; *b*) le regioni, le province ed i comuni; *c*) i privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari. Prevede l'ammenda, da lire 1.000 a lire 5.000, per ogni lavoratore cui la contravvenzione si riferisce in caso di inosservanza di dette norme. — La Commissione Lavoro della Camera esamina il provvedimento il 21 novembre 1952 e approva un emendamento *Grazia* che stabilisce che le società cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari che per i propri soci dipendenti; un emendamento del Sottosegr. *Bersani* che dispone la non applicabilità delle disposizioni alle aziende agricole che impiegano nell'annata agraria mano d'opera salariata per un numero di giornate lavorative non superiore a 3000 ed altri emendamenti proposti dal Comitato ristretto per la formulazione degli articoli. — *Legge 5 gennaio 1953, n. 4.*

*Proposta di legge* dei dep. Targetti e Santi, ann. il 23 settembre 1952 (C. n. 2886): *Gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.* — Sostanzialmente identica alla proposta n. 2955 (v. oltre). — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera.

*Proposta di legge* del dep. Di Vittorio ed altri, ann. l'8 ottobre 1952 (C. n. 2931): *Interpretazione autentica dell'articolo 2108 del Codice civile.* — Propone di interpretare l'art. 2108 nel senso che i lavoratori abbiano, senza alcuna eccezione, diritto a percepire una retribuzione maggiorata per le ore di lavoro prestate oltre le 8 ore giornaliere. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa.

**Proposta di legge* dei dep. Targetti e Santi, ann. il 14 ottobre 1952 (C. n. 2955, S. n. 2762): *Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.* — Stabilisce che detta gratifica natalizia, già concessa per il 1951, con legge 9 aprile 1952, n. 401 (v. innanzi), abbia carattere permanente. — *Legge 21 marzo 1953, n. 215.*

*Proposta di legge* del dep. Di Vittorio ed altri, ann. il 3 febbraio 1953 (C. n. 3175): *Fissazione della minima retribuzione dovuta ai braccianti agricoli.* — Stabilisce che tale retribuzione non potrà essere inferiore in nessun caso alle lire 100 orarie, o alle lire 800 per la giornata di 8 ore, salve le variazioni derivanti dal funzionamento della scala mobile in vigore. Per i datori di lavoro che retribuiscano i braccianti agricoli al di sotto del minimo legale è prevista l'ammenda di lire 2.000 per ogni bracciante e per ogni giornata di lavoro; pena aumentata a lire 4.000 in caso di recidiva. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera.

*Proposta di legge* del sen. Mariani, ann. il 25 febbraio 1953 (S. n. 2833): *Aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.* — L'aumento proposto è del 50 per cento. — Rimasta presso la Commissione Lavoro del Senato in sede deliberante.

*Interr.* Invernizzi Gaetano, ann. 27 settembre 1948: Necessità di un provvedimento che ponga a carico del datore di lavoro, durante malattia o infortunio, l'indennità caro pane (r. s.); es. 22 ottobre 1948.

*Interr.* Palenzona, ann. il 22 settembre 1949: Obbligatorietà della busta-paga per la corresponsione della retribuzione ai lavoratori (r. s.); es. 27 ottobre 1949.

*Interr.* Bettinotti, ann. 29 ottobre 1949: Trattamento economico del personale dipendente da alcune organizzazioni industriali in contrasto con i vigenti contratti collettivi di lavoro (r. s.); es. 6 luglio 1950.

*Interr.* Storchi, ann. 15 novembre 1949: Estensione dell'assegno straordinario di contingenza ai pensionati in attività di lavoro alle dipendenze di terzi (r. s.); es. 28 novembre 1949.

*Interr.* Lombardi Carlo, ann. 23 novembre 1949: Applicabilità della legge 6 maggio 1947, n. 653, a favore dei salariati fissi dell'agricoltura (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* sen. Pasquini, ann. 31 gennaio 1950: Provvedimento legislativo per regolare la materia dei prestiti familiari (r. s.); es. 8 marzo 1950.

*Interr.* Perlingieri, ann. 10 marzo 1950: Inosservanza dei minimi salariali da parte delle aziende appaltatrici di lavori pubblici (r. s.); es. 6 giugno 1950.

*Interr.* Polano, ann. 4 agosto 1951: Trattamento dei lavoratori dell'industria del crine vegetale di Sassari, Alghero e Porto Torres (r. s.); es. 25 settembre 1951.

*Interr.* Di Vittorio, Stuani, Lizzadri e Maglietta, ann. 31 gennaio e 25 e 26 marzo 1952: Vertenza salariale dei lavoratori panettieri (tramutata in r. s.); es. 12 febbraio e 4 aprile 1952.

*Interr.* Bersani, ann. 1° febbraio 1952: Trattamento economico dei boscaioli, tagliatori e carbonai che stagionalmente emigrano in Sardegna (r. s.); es. 15 febbraio 1952.

14. UFFICI DEL LAVORO (v. pure: *Agricoltura – Disoccupazione* ecc. – *Emigrazione – Enti locali:* Personale – *Impiegati e salariati dello Stato:* Stipendi ecc. – *Ministeri:* Lavoro – *Mutilati e invalidi – Previdenza sociale;* per i bilanci degli Uffici del lavoro portuale, v. *Porti*)

*D. M. 16 dicembre 1947* (*Gazz. Uff. n. 95 del 1948*): Istituzione in Pescara di una sezione del Circolo dell'ispettorato del lavoro di Chieti.

*Disegno di legge* pres. l'11 novembre 1948 dal Min. della marina mercantile Saragat (C. n. 163, S. n. 254): *Costituzione di un Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile* (v. *Porti*). — *Legge 4 giugno 1949, n. 422.*

*DD. MM. 1° e 10 gennaio 1949* (*Gazz. Uff. nn. 32, 33, 131 e 133*): Istituzione di uffici interprovinciali dell'Ispettorato del lavoro a Caltanissetta (con circoscrizione comprendente il territorio delle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento), a Forlì (Forlì e Ravenna), ad Arezzo (Arezzo e Siena), a Livorno (Livorno, Grosseto e Pisa) e a Lecce (Lecce e Brindisi) e di un ufficio provinciale a Salerno.

*DD. MM. 15 e 21 febbraio e 6 aprile 1949* (*Gazz. Uff. nn. 56 e 88*): Istituzione di un « Comitato interregionale migrazione mondariso » e di un « Comitato interregionale per l'assistenza alle mondariso », con sedi in Milano presso l'Ufficio regionale del lavoro per la Lombardia; nomina del presidente (dott. M. De Luca) dei suddetti comitati e composizione del Comitato migrazioni per la campagna risicola 1949.

*D. M. 1° marzo 1949* (*Gazz. Uff. n. 35 del 1950*): Istituzione di una sezione dell'Ispettorato del lavoro a La Spezia.

*D. M. 18 marzo 1949* (*Gazz. Uff. n. 131*): Istituzione di un ufficio interprovinciale dell'ispettorato del lavoro, con sede in Siracusa (con circoscrizione sulle province di Siracusa e Ragusa).

**Disegno di legge* pres. l'11 giugno 1949 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 464, C. n. 693): *Liquidazione, nell'interesse dello Stato, della « Organizzazione Italiana del lavoro, O. I. L. » di Milano. — Legge 5 agosto 1949, n. 594.*

*D. M. 10 agosto 1949 (Gazz. Uff. n. 219):* Istituzione in Bergamo di un ufficio provinciale dell'Ispettorato del lavoro.

*D. M. 30 dicembre 1949 (Gazz. Uff. n. 41 del 1950):* Istituzione di una sezione dell'Ispettorato del lavoro a Foggia.

*D. M. 1° marzo 1950 (Gazz. Uff. n. 96):* Modificazione della circoscrizione degli ispettorati del lavoro di Cagliari e Sassari.

*D. M. 20 aprile 1950 (Gazz. Uff. n. 144):* Istituzione in Parma dell'ufficio interprovinciale dell'Ispettorato del lavoro, con circoscrizione sulle province di Parma e Piacenza.

*DD. MM. 15 maggio 1950 (Gazz. Uff. nn. 116 e 124):* Istituzione del « Comitato interregionale per l'assistenza alle mondariso », con sede in Milano, e sua composizione.

*D. M. 22 maggio 1950 (Gazz. Uff. 166):* Istituzione di un ufficio provinciale dell'Ispettorato del lavoro, con circoscrizione sulla provincia di Catanzaro.

*D. M. 5 settembre 1950 (Gazz. Uff. n. 219):* Istituzione in Cosenza di una sezione dell'Ispettorato del lavoro di Reggio Calabria.

*D. M. 15 novembre 1950 (Gazz. Uff. n. 8 del 1951):* Istituzione in Udine dell'ufficio interprovinciale dell'Ispettorato del lavoro (con circoscrizione comprendente il territorio delle province di Udine e Gorizia).

*D. M. 27 novembre 1950 (Gazz. Uff. n. 66 del 1951): Idem* in Macerata (con circoscrizione comprendente il territorio delle province di Macerata e Ascoli Piceno).

*DD. MM. 28 dicembre 1950 (Gazz. Uff. n. 34 del 1951):* Attribuzione della denominazione e funzioni di circolo regionale agli ispettorati del lavoro di Palermo, Cagliari, Firenze, Venezia, Genova, Milano, Bologna, Torino, Ancona, Roma, Napoli, Bari e Reggio Calabria.

*D. M. 15 febbraio 1951 (Gazz. Uff. n. 119):* Istituzione di una sezione del circolo dell'Ispettorato del lavoro a Pesaro.

*D. M. 15 marzo 1951 (Gazz. Uff. n. 100):* Istituzione di un ufficio provinciale dell'Ispettorato del lavoro a Varese.

*D. M. 1° aprile 1951 (Gazz. Uff. n. 138):* Istituzione di un ufficio interprovinciale dell'Ispettorato del lavoro, con circoscrizione comprendente le province di Savona e Imperia.

*D. M. 26 maggio 1951 (Gazz. Uff. n. 166): Idem* in Alessandria (con circoscrizione comprendente le province di Alessandria e Asti).

*D. M. 30 giugno 1951 (Gazz. Uff. n. 190):* Istituzione di un ufficio dell'Ispettorato del lavoro a Verona.

*D. M. 7 settembre 1951 (Gazz. Uff. n. 227):* Istituzione in Taranto di un ufficio provinciale dell'Ispettorato del lavoro.

**Disegno di legge* pres. il 26 settembre 1951 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Rubinacci (C. n. 2194, S. n. 2038): *Determinazione dell'ammontare del contributo a carico del bilancio dello Stato per le spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro.* — Detto contributo viene stabilito in lire 25.000.000 per l'es. 1945-46, in lire 75.000.000 per l'es. 1946-47, in lire 200.000.000 per l'es. 1947-48, in lire 250.000.000 per l'es. 1948-49, in lire 500.000.000 per l'es. 1949-50, in lire 600.000.000 per gli es. 1950-51 e 1951-52 ed in lire 500.000.000 per l'es. 1952-53 e successivi. — *Legge 1° novembre 1952, n. 1349.*

*D. M. 5 ottobre 1951 (Gazz. Uff. n. 233):* Istituzione di due Comitati per l'assistenza alla mano d'opera addetta alla raccolta delle olive, con sede, rispettivamente, presso l'Ufficio regionale del lavoro per la Puglia e la Lucania e presso l'ufficio regionale del lavoro per la Calabria.

*D. M. 13 ottobre 1951 (Gazz. Uff. n. 260):* Istituzione di una sezione dell'Ispettorato del lavoro di Roma a Viterbo.

*D. M. 15 dicembre 1951 (Gazz. Uff. n. 27 del 1952):* Istituzione di una sezione dell'Ispettorato del lavoro in Grosseto.

*D. M. 22 febbraio 1952 (Gazz. Uff. n. 50):* Rinnovazione del Comitato interregionale migrazioni mondariso per il biennio 1952-53.

*D. M. 16 maggio 1952 (Gazz. Uff. n. 155):* Istituzione in Avellino di un ufficio provinciale dell'Ispettorato del lavoro.

*D. M. 18 maggio 1952 (Gazz. Uff. n. 168):* Istituzione in Belluno di una sezione del circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro di Venezia.

*D. M. 18 maggio 1952* (*Gazz. Uff. n. 173*): Istituzione in Trento di un circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro per il Trentino-Alto Adige.

*D. M. 19 maggio 1952* (*Gazz. Uff. n. 150*): Istituzione in Massa Carrara di una sezione dell'ufficio interprovinciale dell'Ispettorato del lavoro di Lucca.

*D. M. 19 luglio 1952* (*Gazz. Uff. n. 216*): Istituzione di un ufficio provinciale dell'Ispettorato del lavoro a Frosinone.

*D. M. 24 luglio 1952* (*Gazz. Uff. n. 181*): Istituzione di un Comitato per l'assistenza della mano d'opera migrante addetta, in provincia di Chieti, alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva « Regina ».

*D. M. 14 ottobre 1952* (*Gazz. Uff. n. 263*): Elevazione della sezione dell'Ispettorato del lavoro di Pescara ad ufficio interprovinciale.

*D. M. 25 novembre 1952* (*Gazz. Uff. n. 34 del 1953*): Istituzione di una sezione dell'Ispettorato del lavoro a Ferrara.

*D. M. 27 dicembre 1952* (*Gazz. Uff. n. 97 del 1953*): *Idem* in Agrigento.

*D. M. 21 gennaio 1953* (*Gazz. Uff. n. 47*): *Idem* in Sondrio.

*Interp.* Di Vittorio, ann. 13 settembre 1948: Circolare del Ministro dell'interno ai prefetti (19 luglio 1948) per il controllo dell'attività delle Camere dei lavoro; svolta 14 settembre 1948.

*Interr.* Pagliuca, ann. 13 settembre 1948: Provvedimenti a favore dei dirigenti degli uffici comunali del lavoro; es. 24 novembre 1948.

*Interr.* Colitto, ann. 16 novembre 1948: Soppressione di sezioni dell'Ufficio provinciale del lavoro di Campobasso (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Mancini, ann. 19 aprile 1950: Istituzione a Potenza di una sezione dell'Ispettorato del lavoro (r. s.); es. 6 maggio 1950.

*Interr.* Mancini, ann. 6 giugno 1950: Istituzione di una sezione dell'Ispettorato del lavoro nella città di Cosenza (r. s.); es. 16 giugno 1950.

*Interr.* Invernizzi Gaetano, ann. 15 giugno 1950: Funzionamento degli Ispettorati del lavoro (r. s.); es. 28 giugno 1950.

*Interr.* sen. Jannuzzi, ann. 11 luglio 1950: Riordinamento degli uffici del lavoro della Puglia e Lucania; es. 14 ottobre 1950.

*Interr.* Roberti, ann. 18 ottobre 1950: Stato giuridico dei dipendenti degli uffici del lavoro e della massima occupazione (r. s.); es. 7 novembre 1950.

*Interr.* D'Agostino, ann. 10 luglio 1951: Provvedimenti a carico del reggente l'Ufficio provinciale del lavoro di Enna; es. 27 novembre 1951.

*Interr.* Miceli, ann. 14 novembre 1951: Soppressione della sezione staccata a Nicastro dell'Ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro; es. 21 marzo 1952.

*Interr.* Boidi, ann. 20 febbraio 1952: Sistemazione in ruolo del personale dipendente dagli uffici del lavoro e dalla M. O. (r. s.); es. 1° aprile 1952.

*Interr.* Colitto, ann. 14 marzo 1952: Gettoni di presenza per i commissari degli uffici provinciali del lavoro (r. s.); es. 1° aprile 1952.

*Interp.* Lizzadri, ann. 5 maggio 1952: Attribuzioni e compiti dei circoli regionali dell'Ispettorato del lavoro.

LAZIO, v. *Agricoltura – Calamità pubbliche* (Terremoti) – *Ferrovie in concessione – Mezzogiorno e Isole.*

LEBBROSI E LEBBROSARI, v. *Assistenza e beneficenza – Sanità pubblica.*

LEGA NAVALE ITALIANA

*D. M. 19 marzo 1948* (*Gazz. Uff. n. 114*): Nomina del commissario straordinario presso la Lega Navale Italiana (amm. P. Maroni).

*D. P. R. 18 luglio 1949, n. 667:* Approvazione del nuovo statuto della Lega navale italiana.

*D. M. 1° novembre 1949* (*Gazz. Uff. n. 277*): Nomina a presidente della Lega navale italiana dell'ammiraglio di squadra in ausiliaria Paolo Maroni.

*D. M. 1° novembre 1949* (*Gazz. Uff. n. 280*): Nomina a vice presidente della Lega Navale Italiana del capitano di lungo corso Cesare Rosasco.

**Disegno di legge* pres. l'11 genn. 1950 dal Min. della difesa Pacciardi (S. n. 837, C. n. 1115): *Concessione di un contributo straordinario* (di lire 6.250.000 per l'esercizio 1948-49) *alla Lega navale italiana. — Legge 9 maggio 1950, n. 354.*

*D. M. 21 ottobre 1950* (*Gazz. Uff. n. 283*): Nomina dell'Ammiraglio di squadra « a disposizione » Bruto Brivonesi a presidente della Lega navale italiana.

**Disegno di legge* pres. il 5 novembre 1951 dal Min. della difesa Pacciardi (S. n. 1978, C. n. 2454): *Concessione di un contributo straordinario di lire 1.000.000 alla Lega navale italiana. — Legge 23 aprile 1952, n. 471.*

*D. M. 1° aprile 1953* (*Gazz. Uff. n. 107*): Conferma in carica del vice presidente della Lega navale italiana (capitano di lungo corso C. Rosasco).

LEGANTI IDRAULICI, v. *Opere pubbliche* (Disp. gen.).

LEGAZIONI, v. *Ambasciate, legazioni e consolati.*

LEGGI COSTITUZIONALI, v. *Costituzione.*

LEGGI E DECRETI, v. *Atti di Governo – Decreti-legge – Decreti legislativi.*

LEGISLAZIONE SOCIALE, v. *Assicurazioni sociali – Assistenza e beneficenza – Disoccupazione e avviamento al lavoro – Lavoro – Previdenza sociale – Trattati e convenzioni internazionali.*

LEGNO v. *Dogane* (Franchigie ed esoneri).

LEONARDO DA VINCI (Onoranze a)

**Disegno di legge* pres. il 31 ottobre 1951 dal Min. della pubblica istruzione Segni (S. n. 1974, C. n. 2373): *Aumento e proroga per un triennio del contributo dello Stato nelle spese per la compilazione dell'edizione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci.* — Eleva a 1 milione il contributo annuo. — La Commissione Istruzione della Camera, su proposta del dep. *Ermini*, approva il 30 maggio 1952 la concessione di un unico contributo di 3 milioni per l'esercizio 1951-52. Di conseguenza viene anche modificato il titolo in: « *Concessione di un contributo dello Stato nelle spese per la continuazione dell'edizione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci, per l'esercizio finanziario 1951-52* ». — *Legge 25 luglio 1952, n. 1075.*

**Disegno di legge* pres. il 15 aprile 1952 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 2655, S. n. 2350): *Concessione di un contributo straordinario di lire 170 milioni al Comitato nazionale per le onoranze a Leonardo da Vinci nel V centenario della sua nascita. — Legge 18 giugno 1952, n. 675.*

*Interr.* sen. Buizza, ann. 25 gennaio 1949: Ricostituzione della Commissione Vinciana per preparare la commemorazione del V centenario della nascita di Leonardo da Vinci (r. s.); es. 9 aprile 1949.

*Interr.* Manzini, ann. 12 novembre 1951: Lavori del comitato nazionale per le onoranze a Leonardo da Vinci; es. 3 marzo 1952.

*Interr.* sen. Gortani, ann. 25 marzo 1952: Celebrazione del V centenario della nascita di Leonardo da Vinci (r. s.); es. 29 aprile 1952.

LEVA, v. *Esercito – Forze Armate – Marina militare.*

LIBERA DOCENZA, v. *Istruzione* (superiore).

LIBERALIZZAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI INTRA-EUROPEI, v. *Esportazioni* ecc.

LIBERAZIONE CONDIZIONALE, v. *Amnistia e indulto – Codici* (penale e di procedura penale).

LIBERTA' FONDAMENTALI, v. *Codici* (penale ecc.) – *Diritti dell'uomo* ecc. – *Politica interna.*

LIBIA, v. *Africa già italiana – Casse di risparmio* ecc. – *Italiani all'estero – Organizzazione delle Nazioni Unite – Pensioni civili e militari* (Disp. gen.) – *Poste e telecomunicazioni* (Ricevitorie) – *Profughi – Trattati di pace* (Accordi internazionali ecc.) – *Turismo.*

LIBRI FONDIARI, v. *Trentino-Alto Adige.*

LICENZIAMENTI, v. *Combustibili – Disoccupazione* ecc. – *Lavoro* (Salari ecc.) – *Ministeri* (Difesa).

LIGNITE, v. *Combustibili – Miniere.*

LIGURIA, v. *Calamità pubbliche* (Alluvioni, ecc.) – *Credito agrario* – *Ente autonomo del Monte di Portofino.*

LINGUA TEDESCA (Uso della), v. *Istruzione* – *Trentino-Alto Adige.*

LIQUORI, v. *Spiriti.*

LIVIGNO, v. *Enti locali* (Finanza ecc.).

LIVORNO, v. *Industrie* (Zone industriali) – *Paesaggio* (Tutela del) – *Piani regolatori e piani di ricostruzione* – *Porti* – *Tramvie* ecc.

LOCAZIONI IMMOBILIARI, v. *Abitazioni* – *Alberghi* – *Contratti agrari.*

LOMBARDIA, v. *Calamità pubbliche* (Alluvioni, ecc.) – *Industrie* (Disposizioni generali).

LORENZO IL MAGNIFICO (Celebrazione di), v. *Centenari.*

LOTTA ANTICOCCIDICA, v. *Agrumi.*

LOTTA CONTRO I TUMORI, v. *Sanità pubblica.*

LOTTERIE, TOMBOLE E CONCORSI PRONOSTICI vedi pure: *Sport.*

Per le disposizioni relative a concorsi ed operazioni a premi, v. pure *Agricoltura* (Disp. gen.) — *Commercio.*

*D. l. 14 aprile 1948, n. 496:* Disciplina delle attività di giuoco. — Istituisce il monopolio statale della organizzazione dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici con pagamento di una posta in denaro e la corresponsione di una qualsiasi ricompensa, e ne affida la gestione al Ministero delle finanze che può affidarla a persone fisiche o giuridiche. Fanno eccezione i concorsi pronostici il cui l'esercizio, in quanto connesso con manifestazioni sportive organizzate e controllate dal Comitato olimpico nazionale o dall'Unione nazionale incremento razze equine, è riservato rispettivamente a tali enti, se questi intendano svolgerlo. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività predette, detratto l'aggio eventualmente spettante al gestore, e quelli della tassa di lotteria del 16 per cento sugli introiti lordi, al cui versamento sono tenuti gli enti sopraindicati, devono affluire a un apposito capitolo d'entrata del Ministero delle finanze. Una disposizione transitoria consente al C. O. N. I. di continuare fino al 1948 la gestione, anche indiretta, del concorso pronostici connesso al campionato di calcio dietro versamento di una tassa di lotteria del 12 per cento. — Ratificato in blocco con *legge 22 aprile 1953, n. 342* (C. n. 520-153, S. n. 2517).

*D. M. 31 agosto 1948 (Gazz. Uff. n. 212):* Approvazione del regolamento dei concorsi pronostici periodici connessi con le partite del campionato italiano di calcio organizzati e gestiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.). — Concerne le modalità di applicazione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, per quanto riguarda l'organizzazione del Totocalcio e le modalità del concorso pronostici, i cui benefici vanno, sulla posta unitaria di lire 47: per il 26 per cento allo Stato (tasse lotteria 16 per cento, diritti erariali 6 per cento, i. g. e. 4 per cento); per il 14 per cento al C. O. N. I. per le necessità di tutte le Federazioni sportive; per il 14 per cento alla Sezione autonoma concorsi pronostici per spese di organizzazione e gestione; per il 46 per cento al fondo premi, salvo eventuali imposte e tasse dovute sugli stessi. Inoltre il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore lire 3 a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria.

*D. P. R. 20 novembre 1948, n. 1677:* Approvazione del regolamento delle lotterie nazionali « Solidarietà nazionale », « Lotteria di Merano » e « Italia ». — Il regolamento dispone che tali lotterie possono essere collegate all'esito di gare sportive con decreto del Ministero per le finanze. Alla direzione delle lotterie nazionali è preposto un Comitato generale, presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario per le finanze, in seno al quale è costituito un Comitato esecutivo.

*D. M. 14 gennaio 1949 (Gazz. Uff. n. 52):* Autorizzazione alle intendenze di finanza a concedere, durante l'anno 1949, agli enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza.

**Disegno di legge* pres. il 24 marzo 1949 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 327, C. n. 541): *Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1328, recante norme per l'effettuazione della Lotteria Italia.* — Limitatamente alla manifestazione 1948, la quota del 90 per cento del provento spettante all'Erario è attribuita all'azienda di soggiorno di Merano per lire 25 milioni, all'ente « Fiera del vino » di Lecce per lire 4.227.391, all'ente « Villaggio del Fanciullo » di Gallipoli (Lecce) per lire 1 milione. — *Legge 1° luglio 1949, n. 419.*

**Disegno di legge* pres. il 6 aprile 1949 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 353, C. n. 545): *Estinzione anticipata del prestito-lotteria concesso con legge 19 giugno 1902, n. 233, a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia (ora I. N. P. S.) e della Società « Dante Alighieri »; abbreviazione dei termini di prescrizione per il rimborso delle obbligazioni estratte e devoluzione degli utili della prescrizione.* — Fissa l'epoca del rimborso delle obbligazioni rimaste da estrarre; riduce ad anni 5 il termine della prescrizione delle obbligazioni da rimborsare; determina le modalità per la gestione degli utili di prescrizione e per il rimborso delle spese di estrazione e di servizio del prestito; prevede l'attribuzione degli utili residuali di tutta la gestione alle due istituzioni beneficiarie dell'operazione finanziaria. — *Legge 1° luglio 1949, n. 418.*

*D. M. 20 aprile 1949* (*Gazz. Uff. n. 119*): Composizione del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

*D. M. 23 aprile 1949* (*Gazz. Uff. n. 127*): Data di chiusura della vendita dei biglietti della « Lotteria di Merano » (manifestazione 1948-49).

*D. P. R. 2 maggio 1949* (*Gazz. Uff. n. 126*): Determinazione del numero dei premi da sorteggiarsi a favore dei possessori dei biglietti della Lotteria ippica di Merano (manifestazione 1948-49).

*D. M. 30 giugno 1949* (*Gazz. Uff. n. 156*): Modalità per l'estrazione e l'abbinamento dei biglietti della lotteria « Solidarietà nazionale – Manifestazione 1949 » con altre manifestazioni sportive.

*D. M. 29 settembre 1949* (*Gazz. Uff. n. 234*): Abbinamento della lotteria ippica di Merano (manifestazione 1949) col « X Gran Premio di Merano ».

*D. M. 2 gennaio 1950* (*Gazz. Uff. n. 49*): Disposizioni concernenti lo svolgimento di lotterie, tombole e pesche di beneficenza per l'anno 1950.

*Disegno di legge* pres. il 6 aprile 1950 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 354, *C. n. 1286): *Modifiche ai titoli I, II, IV e V della legge sul lotto* (v. *Lotto*). — *Legge 15 luglio 1950, n. 585.*

*Disegno di legge* pres. il 16 aprile 1950 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 1230, *S. n. 1173): *Modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 26 ottobre 1947, n. 1328, recante norme per l'effettuazione della lotteria « Italia ».* — Stabilisce che i proventi della lotteria sono ripartiti nella seguente misura: 1°) C. R. I., 30 per cento; 2°) Ente « Il villaggio del fanciullo » di Gallipoli, 20 per cento; 3°) Consorzio per la difesa della Gondola di Venezia, 15 per cento; 4°) Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto », 10 per cento; 5°) Confederazione delle Misericordie, con sede in Firenze, 10 per cento; 6°) Federazione « Pro Infanzia Mutilata », 15 per cento. — Assegnato alla Commissione Finanze e tesoro in sede legislativa, il 9 giugno 1950 è rimesso all'Assemblea che lo approva l'11 luglio 1950 inserendovi la ratifica del d. l. n. 1328. — *Legge 30 luglio 1950, n. 587.*

*D. M. 19 maggio 1950* (*Gazz. Uff. n. 150*): Abbinamento al « 3° Gran Premio » organizzato dall'Automobile Club di Milano della lotteria « Solidarietà nazionale » (Lotteria automobilistica di Monza).

*D. M. 11 gennaio 1951* (*Gazz. Uff. n. 58*): Elenco delle intendenze di finanza autorizzate a concedere, per l'anno 1951, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole.

*D. P. R. 18 aprile 1951, n. 581:* Norme regolamentari per l'applicazione e la esecuzione del d. l. 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di giuoco. — Dispone l'istituzione presso il Ministero delle finanze di una Commissione presieduta dal capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie avente compiti consultivi relativamente a tutte le attività di giuoco. Stabilisce norme comuni allo svolgimento di tutti i giuochi di abilità e concorsi pronostici, dei quali ognuno è disciplinato da apposito regolamento. Successivamente vengono regolate le attività di giuoco riservate allo Stato (sia in gestione diretta che per mezzo di persone giuridiche), al C. O. N. I. e all'U. N. I. R. E.

**Disegno di legge* pres. il 15 giugno 1951 dal Pres. del Cons. De Gasperi e dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2033, S. n. 2019): *Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.* — Stabilisce che la tassa di lotteria prevista dal d.-l. 15 aprile 1948, n. 496 (v. innanzi), assume la denominazione di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici la cui aliquota varia dall'8 per cento (nel caso di incasso inferiore a 30 milioni) al 23 per cento (se l'incasso è superiore ai 150 milioni). Prevede che la riscossione di tale imposta possa essere affidata alla S. I. A. E. mediante apposita convenzione. Commina il pagamento di una sopratassa in caso di omesso o ritardato pagamento dell'imposta, e stabilisce il termine di prescrizione dell'azione della finanza. Sancisce che l'imposta unica è sostitutiva di ogni tassa sugli affari (compreso il diritto erariale), di ogni imposta diretta sui redditi derivanti dall'organizzazione e dall'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici, e dell'imposta di ricchezza mo-

bile e della complementare afferenti i premi corrisposti ai vincitori. Ripartisce lo ammontare dell'imposta unica fra i cespiti corrispondenti ai tributi rappresentati nell'imposta stessa. In correlazione ad essi, il 40 per cento (tassa di lotteria) sarà destinato all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, il 35 per cento (ricchezza mobile e complementare) alla Direzione generale delle imposte dirette, ed il rimanente 25 per cento (diritti erariali) alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. I diciotto venticinquesimi di quest'ultimo 25 per cento saranno ripartiti tra i comuni interessati in sostituzione dei diritti erariali in atto devoluti ai comuni stessi. Inoltre stabilisce che l'onere tributario gravante sull'U.N.I.R.E., in dipendenza delle attività di giuoco, decorre dal 1° gennaio 1950. Per tutelare gli interessi dell'Erario è prevista in seno ai collegi sindacali del C.O.N.I. e dell'U.N.I.R.E., la nomina di altri due membri designati, uno dal Ministro del tesoro e l'altro dal Ministro delle finanze, aventi il compito specifico della revisione delle gestioni relative alle attività di giuoco in parola. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera approva il provvedimento il 14 novembre 1951 con un emendamento aggiuntivo *Sullo-Pieraccini* per cui si stabilisce che in allegato rispettivamente agli stati di previsione dei Ministeri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sarà ogni anno presentata al Parlamento una particolareggiata relazione degli organi d'amministrazione del C. O. N. I. e dell'U. N. I. R. E. sulla attività svolta e sull'andamento delle rispettive gestioni. — *Legge 22 dicembre 1951, n. 1379.*

*D. M. 31 agosto 1951 (Gazz. Uff. n. 2141):* Nomina dei membri della commissione per le attività di giuoco previste dall'articolo 1 del d. P. R. 18 aprile 1951, n. 581.

*D. M. 1° settembre 1951 (Gazz. Uff. n. 215):* Regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio. — Le principali innovazioni rispetto al regolamento approvato con d. M. 31 agosto 1948 (v. sopra), consistono ne: l'aumento a lire 47,50 della posta unitaria, con conseguente riduzione a lire 2,50 del compenso al ricevitore; l'aumento al 48 per cento del fondo premio; la regolamentazione della partecipazione al concorso con speciali schede multiple da sistema.

*D. M. 31 dicembre 1951 (Gazz. Uff. n. 52 del 1952):* Elenco delle intendenze di finanza autorizzate a concedere, per l'anno 1952, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole.

*Relazione concernente l'attività del Totip durante l'esercizio 1951,* pres. l'8 febbraio 1952 dal Min. dell'agricoltura e foreste Fanfani (C. n. 2507-*bis*, S. n. 2474), ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379 (Allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio finanziario 1952-53).

*DD. MM. 16 febbraio* e *26 giugno 1952 (Gazz. Uff. n. 100 del 1953):* Regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli. — L'ammontare complessivo delle poste (lire 47,50 per posta unitaria) è attribuito per il 46 per cento al monte premi.

*D. M. 15 maggio 1952 (Gazz. Uff. n. 100 del 1953):* Regolamento del concorso pronostici denominato Totosport, connesso con lo svolgimento del giro ciclistico d'Italia. — La posta unitaria di partecipazione è di lire 95 e il fondo premi è costituito dal 48 per cento dell'ammontare complessivo delle poste. Il compenso al ricevitore è di lire 5 per posta unitaria.

*D. M. 29 luglio 1952 (Gazz. Uff. n. 100 del 1953):* Regolamento delle giuocate sistemistiche, relative ai concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli, da effettuarsi con speciali schede denominate « schede popolari dei tre sistemi a scelta ».

*D. P. R. 9 novembre 1952, n. 4468:* Modificazioni al regolamento generale delle lotterie nazionali « Solidarietà nazionale », « Lotteria di Merano » e « Italia » già approvato col decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677.

*D. M. 9 dicembre 1952 (Gazz. Uff. n. 41 del 1953):* Elenco delle intendenze di finanza autorizzate a concedere, per l'anno 1953, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole.

*Relazione concernente l'attività del Totip durante l'esercizio 1952,* pres. il 31 gennaio 1953 (S.n. 2794): Annesso n. 1 allo stato di previsione agricoltura e foreste 1953-54,

*D. M. 26 febbraio 1953 (Gazz. Uff. n. 73):* Abbinamento della Lotteria nazionale Italia al « Gran premio della lotteria » in Agnano (Napoli).

*Interr.* Walter, ann. 16 luglio 1948: Sospensione della Lotteria ippica di Merano (r. s.); es. 16 novembre 1949.

*Interr.* Roselli, ann. 19 gennaio 1949: Lotteria nazionale abbinata alla corsa « Mille Miglia » (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interr.* Chiesa Tibaldi Mary, ann. 26 luglio 1949: Devoluzione di una parte dei proventi del totocalcio a favore dei centri di studi scientifici (r. s.); es. 14 novembre 1949.

*Interr.* Jacoponi, ann. 3 febbraio 1953: Pagamento di premi ai vincitori del « Publilotto » (r. s.); es. 13 marzo 1953.

## LOTTO

Vedi pure: *Lotterie* ecc.

*D. l. 7 maggio 1948, n. 717:* Modificazioni alle leggi sul lotto pubblico e miglioramenti economici al personale del lotto. — Concernono la sostituzione degli articoli 73, 89 e 91 del r. d.-l. 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, stabilendo la determinazione delle nuove misure dell'aggio graduale sulle somme riscosse nell'esercizio finanziario, a decorrere dal 1° luglio 1947, della tredicesima mensilità a favore dei gestori delle ricevitorie nonché della retribuzione che i gestori, a decorrere dalla data suddetta, debbono corrispondere al personale dipendente, sull'acconto d'aggio che essi sono autorizzati a trattenere sulle riscossioni estrazionali. — Fissano nel numero massimo complessivo di 2.000 unità l'organico del personale addetto a prestare servizio nelle ricevitorie del lotto in qualità di aiuto-ricevitore. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*D. M. 5 novembre 1948 (Gazz. Uff. n. 20 del 1949)*: Costituzione del Consiglio di amministrazione per il personale del lotto.

*D. M. 6 novembre 1948 (Gazz. Uff. n. 22 del 1949)*: Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

*D. M. 30 novembre 1949 (Gazz. Uff. n. 49 del 1950)*: Sostituzione di un membro e del segretario del Consiglio di amministrazione per il personale del lotto.

*Disegno di legge* pres. il 6 aprile 1950 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 354, *C. n. 1286): *Modifiche ai titoli I, II, IV e V della legge sul lotto.* — Eleva a lire 500.000 la somma che può essere giuocata per tutto il territorio sulla posta di estratto determinato, e stabilisce i nuovi prezzi delle varie giuocate. Stabilisce che i gestori delle ricevitorie possono pagare le vincite, utilizzando i fondi delle riscossioni, fino a lire 25.000. Dispone che il 10 per cento del valore dei premi delle lotterie e delle pesche di beneficenza deve essere costituito da biglietti delle lotterie nazionali. Eleva pure a lire 1.000.000 l'importo delle lotterie provinciali, a lire 600.000 il valore dei premi delle tombole e a lire 400.000 l'importo delle pesche di beneficenza. Esenta dal pagamento della tassa di lotteria le lotterie provinciali, il cui ricavato non ecceda la somma di lire 100.000 e le pesche di beneficenza, il cui ricavato non ecceda la somma di lire 400.000. Le altre modifiche riguardano i concorsi e le operazioni a premi.

Il Senato l'approva il 12 maggio 1950 con alcune modifiche proposte dalla Commissione Finanze e tesoro (rel. *Ottani*). In particolare viene soppressa la disposizione per cui il 10 per cento del valore dei premi delle lotterie e delle pesche di beneficenza deve essere costituito da biglietti delle lotterie nazionali; sono elevati a 100.000 lire il valore massimo dei premi delle tombole, a 1 milione il ricavato massimo delle pesche di beneficenza e a 100.000 lire il ricavato massimo delle suddette pesche purché siano esentate dalla tassa di lotteria. Non è invece accolto, per opposizione del Sottosegretario *Castelli Avolio*, la proposta della Commissione di autorizzare anche le lotterie provinciali promosse da Comitati di beneficenza. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera (rel. *Barbina*) approva il provvedimento il 21 giugno 1950 senza modificazioni. — *Legge 15 luglio 1950, n. 585.*

**Disegno di legge* pres. il 16 giugno 1950 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 1119, C. n. 1413): *Concessione di un assegno di caroviveri temporaneo a favore dei pensionati dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.* — Dal 1° luglio 1949 è concesso nella misura di lire 24 mila annue lorde a favore di titolari di assegni diretti e di lire 18 mila annue lorde a favore di titolari di assegni indiretti e di riversibilità. — *Legge 10 agosto 1950, n. 676.*

*Disegno di legge* pres. il 6 ottobre 1950 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 1572): *Applicazione al personale del lotto dei miglioramenti economici previsti dalla legge 12 aprile 1949, n. 149.* — La misura di detti miglioramenti è contenuta nei limiti di aumento stabiliti per il personale statale di grado non superiore al IX e si aggira intorno al 20 per cento. — Ritirato il 22 aprile 1952.

*D. M. 31 ottobre 1950 (Gazz. Uff. n. 296)*: Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del lotto (nomina del dott. A. Bisogno).

*D. M. 1 luglio 1951 (Gazz. Uff. n. 21 del 1952):* Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » per il triennio 1951-54.

*D. M. 1 settembre 1951 (Gazz. Uff. n. 256):* Soppressione dei bollettari per la raccolta del giuoco del lotto dei tipi da lire 10 e da lire 25 ed istituzione del tipo da lire 20.

**Disegno di legge* pres. il 4 ottobre 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2214, S. n. 2039): *Proroga al 30 settembre 1956 della ritenuta dell'uno per cento sulle vincite al lotto a favore dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto. — Legge 23 gennaio 1952, n. 37.*

*D. M. 18 giugno 1952 (Gazz. Uff. n. 210):* Estensione al personale del lotto dei miglioramenti economici previsti dalle leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 11 aprile 1950, n. 130. — Riproduce in parte le disposizioni del disegno di legge C. n. 1572 (v. innanzi) per quanto riguarda gli aumenti derivanti dalla legge n. 149. Inoltre dispone a favore di detto personale un ulteriore aumento del 10 per cento in applicazione della legge n. 130.

*D. M. 4 ottobre 1952 (Gazz. Uff. n. 272):* Estensione al personale del lotto dei miglioramenti economici previsti dalla legge 8 aprile 1952, n. 212.

*Interr.* Castellarin, ann. 3 agosto 1951: Proventi netti del giuoco del lotto (r. s.); es. 25 settembre 1951.

*Interr.* Bernardinetti, ann. 14 febbraio 1952: Richiesta del 10 per cento sulle vincite da parte dei ricevitori del lotto per effettuare subito il pagamento (r. s.); es. 11 marzo 1952.

LUBRIFICANTI, v. *Imposte e tasse* (fabbricazione ecc.) – *Olii minerali* e le voci ivi richiamate.

LUCANIA, v. *Acquedotti – Agricoltura – Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania – Ferrovie in concessione – Matera – Mezzogiorno e isole.*

LUCCA, v. *Imposte e tasse* (Agevolazioni ecc.).

MACCHINARI, v. *Agricoltura – Industrie* (Disposizioni generali).

MACINAZIONE, v. *Industrie* (alimentari).

MAESTRI ELEMENTARI, v. *Case economiche e popolari* (Disp. gen.) – *Istruzione – Pensioni civili e militari.*

MAGAZZINI GENERALI

Vedi pure: *Espropriazioni – Monopoli di Stato* (Sali e tabacchi).

*D. M. 17 giugno 1948 (Gazz. Uff. n. 161)*: Autorizzazione alla Società industriale Padana a gestire in Porto Tolle Magazzini generali pel deposito di merci.

*D. M. 29 luglio 1948 (Gazz. Uff. n. 202)*: Autorizzazione alla Società a responsabilità limitata Docks Lanterna a gestire, in Genova-Sampierdarena, magazzini generali per il deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate.

*D. M. 15 giugno 1949 (Gazz. Uff. n. 149)*: Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Milano a gestire in Milano Magazzini generali pel deposito di merci varie.

*D. M. 23 giugno 1949 (Gazz. Uff. n. 210)*: Autorizzazione alla Società anonima Magazzini generali e frigoriferi, con sede in Napoli, ad esercire in regime di magazzini generali i ricostruiti impianti depositari del pontile Vittorio Emanuele II.

*D. M. 15 settembre 1949 (Gazz. Uff. n. 233)*: Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Roma all'esercizio di Magazzini generali in Roma, Civitavecchia, Albano e Velletri, pel deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate.

*D. M. 3 gennaio 1950 (Gazz. Uff. n. 17)*: Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Firenze all'esercizio di Magazzini generali in detta provincia, pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

*D. M. 18 febbraio 1950 (Gazz. Uff. n. 50)*: Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Bologna all'esercizio di Magazzini generali in Bologna e provincia, pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

*D. M. 20 marzo 1950 (Gazz. Uff. n. 83)*: Autorizzazione all'esercizio di Magazzini generali in Bologna.

*D. M. 20 marzo 1950 (Gazz. Uff. n. 125)*: Istituzione in Savona di Magazzini generali per merci varie estere nazionali e nazionalizzate.

*D. M. 28 agosto 1950 (Gazz. Uff. n. 208)*: Istituzione di nuovi Magazzini generali in provincia di Rovigo.

*D. M. 10 ottobre 1950 (Gazz. Uff. n. 243)*: Istituzione di Magazzini generali in Torino (gestione Consorzio agrario provinciale).

*Decreti Ministeriali concernenti autorizzazione ad applicare nuove tariffe:* Aziende di Magazzini generali nella provincia di Milano (26 maggio e 29 dicembre 1948, *Gazz. Uff. nn. 130 e 11 del 1949*); Società anonima Dochs Liguri, esercente i Magazzini generali di Genova-Sampierdarena (8 settembre 1948 e 16 agosto 1949, *Gazz. Uff. nn. 228 del 1948 e 201 del 1949*); Magazzini generali internazionali di Genova-Rivarolo

(8 settembre 1948 e 9 agosto 1949, *Gazz. Uff. nn. 228 del 1948 e 196 del 1949*); Magazzini generali di Catania (5 ottobre 1948, *Gazz. Uff. n. 241*); *idem* di Biella-Vercelli e di San Germano Vercellese (29 gennaio 1949, *Gazz. Uff. n. 73*); *idem* di Salerno, gestiti dalla Società cooperativa fra industriali e commercianti (2 febbraio 1949, *Gazz. Uff. n. 40*); *idem* di Suzzara e Mantova (14 febbraio 1949, *Gazz. Uff. nn. 49 e 52*); *idem* di Vercelli-Centro (28 marzo 1949, *Gazz. Uff. n. 81*); Società veneta esercente i Magazzini generali di Mestre (26 aprile 1949, *Gazz. Uff. n. 105*); Società esercente i Magazzini generali bergamaschi (16 maggio 1949, *Gazz. Uff. n. 120*); Società « Magazzini Generali in Roma » (21 maggio 1949, *Gazz, Uff. n. 126*); Magazzini generali di Ronco Scrivia della Società Asborno (9 agosto 1949, *Gazz. Uff. n. 197*); Società in accomandita semplice L. Rizzi, D. Donelli e C. esercente i Magazzini generali di Piacenza (16 agosto 1949, *Gazz. Uff. n. 203*); Consorzio agrario provinciale, Società Magazzini agrari cremonesi e Società per azioni Silos Rapuzzi con sede in Cremona (17 dicembre 1949, *Gazz. Uff. n. 14 del 1950*); Magazzini generali di Ravenna della Società silos granai del Candiano (17 dicembre 1949, *Gazz. Uff. n. 17 del 1950*); *idem* di Livorno (27 aprile 1950, *Gazz. Uff. n. 106*); *idem* Genova-Sampierdarena (Gestione Dochs Lanterna) e di Genova-Cornigliano (28 agosto 1950, *Gazz.Uff. n. 208*); *idem* in Arquata Scrivia e Padova, Genova, Parma, Modena e Piacenza (29 novembre 1951, *Gazz. Uff. nn. 291, e 292 e 1 del 1952*); Società dei silos e magazzini generali di Civitavecchia (6 marzo 1952, *Gazz. Uff. n. 70*); Magazzini generali di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata (22 agosto 1952, *Gazz. Uff. n. 204*).

*Interr.* Baresi, ann. 3 dicembre 1949: Regolarizzazione delle posizioni del personale dei magazzini generali di Fiume (r. s.); es. 26 marzo 1949.

MAGGIO MUSICALE FIORENTINO, v. *Firenze.*

MAGISTRATO PER IL PO, v. *Opere pubbliche* (Opere idrauliche).

MAGISTRATURA

Vedi pure: *Consiglio di Stato – Corte dei conti – Corti di assise – Giustizia militare – Impiegati e salariati dello Stato* (Stipendi ecc.) *– Ordinamento giudiziario – Tribunali delle acque pubbliche.*

*D. l. 22 febbraio 1948, n. 313:* Estensione dell'applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, recante disposizioni sul personale della Magistratura. — Dà facoltà di conferire le promozioni con riserva di anzianità ai gradi IV e V ai magistrati via via scrutinati dalla competente sezione semplice del Consiglio Superiore, e anche prima della formazione degli elenchi di tutti i magistrati scrutinati nella sessione. — Ratificato in blocco con *legge 10 febbraio 1953, n. 73* (C. n. 520-142, S. n. 2376).

*D. l. 10 aprile 1948, n. 375:* Provvedimenti economici a favore dei magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Corpo della giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. — Eleva le indennità di carica e di toga stabilite rispettivamente dal d. l. 8 febbraio 1946, n. 65, e dal d. l. 13 maggio 1947, n. 400, a favore dei magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Corpo della giustizia militare, e degli avvocati e procuratori dello Stato, nonchè le indennità di rappresentanza. Il decreto aumenta del 40 per cento le tasse di bollo degli atti giudiziari, già fissate dal d. l. 11 aprile 1947, n. 242. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-143, S. n. 2377.

*D. l. 16 aprile 1948, n. 818:* Conferimento di funzioni giudiziarie ai laureati in giurisprudenza profughi della Venezia Giulia. — Ratificato in blocco con *legge 10 febbraio 1953, n. 73* (C. n. 520-142, S. n. 2376).

*D. l. 6 maggio 1948, n. 1146:* Riassunzione nei ruoli della Magistratura ordinaria dei funzionari del ruolo di governo dell'Amministrazione dell'Africa italiana già magistrati. — Ratificato in blocco con *legge 10 febbraio 1953, n. 73* (C. n. 520-142, S. n. 2376).

**Disegno di legge* pres. il 30 settembre 1948 dal Min. di grazia e giustizia Grassi (S. n. 101, C. n. 125): *Pianta organica del personale della magistratura della Corte di appello di Catanzaro.* — A decorrere dal 1° gennaio 1949 alla Corte di appello di Catanzaro sono assegnati 23 consiglieri, di cui 5 per la sezione distaccata di Reggio Calabria. — *Legge 17 novembre 1948, n. 1589.*

*Proposta di legge* del dep. Palazzolo, ann. il 10 dicembre 1948 (C. n. 210): *Proroga fino al 31 dicembre 1948 dell'applicabilità delle norme sul mantenimento in servizio dei magistrati e dei funzionari delle cancellerie giudiziarie.* — Ritirata il 16 gennaio 1951.

**Disegno di legge* pres. il 10 dicembre 1948 dal Min. di grazia e giustizia Grassi (S. n. 167, C. n. 280): *Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari.* — Proroga fino al 31 dicembre 1949: *a*) la possibilità del conferimento delle funzioni giudiziarie agli

uditori in anticipo; *b*) la possibilità di provvedere, in caso di urgenza, alla sostituzione di magistrati assenti o impediti, con altri dello stesso distretto, anche del grado immediatamente inferiore; *c*) la sospensione di talune incompatibilità previste dalla legge 9 luglio 1940, n. 937; *d*) la possibilità di destinare pretori a posti di primo pretore e viceversa, nonché aggiunti a posti di pretore; *e*) limitatamente ai soli effetti giuridici l'art. 10 del d. l. L. 28 dicembre 1944, n. 438, concernente efficacia retroattiva dei provvedimenti relativi al personale. — *Legge 3 febbraio 1949, n. 26.*

**Disegno di legge* pres. il 17 dicembre 1948 (*urg.*) dal Min. di grazia e giustizia Grassi (C. n. 240, S. n. 208): *Norme relative al personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie.* — Dà facoltà al Ministro di grazia e giustizia di mantenere in funzione fino a 75 anni e non oltre il 31 luglio 1949 i magistrati di grado non superiore al IV che già siano in tale situazione ovvero richiamati, e quelli che successivamente al 31 dicembre 1948 compiono i limiti di età per il collocamento a riposo. Dispone inoltre che i magistrati mantenuti in funzione saranno dimessi dal servizio anche prima della scadenza della presente legge, man mano che saranno conferite le promozioni nei rispettivi gradi. Disposizioni analoghe si applicano al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. — *Legge 27 dicembre 1948, n. 1520.*

*Proposta di legge* del dep. Amatucci, ann. il 20 gennaio 1949 (C. n. 289): *Norme relative all'adeguamento della posizione giuridica ed economica dei magistrati richiamati a quella dei magistrati trattenuti in servizio.* — Tende a stabilire la piena eguaglianza delle due categorie di magistrati. — Ritirata il 2 ottobre 1951.

*D. P. R. 7 febbraio 1949, n. 28:* Modificazioni al regolamento per il concorso in magistratura approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

**Disegno di legge* pres. il 30 marzo 1949 dal Min. di grazia e giustizia Grassi (S. n. 340, C. n. 514): *Facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni magistrati del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore.* — Possono essere trattenuti, con il loro consenso, nella stessa sede e nelle precedenti funzioni, per quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, lasciando vacanti nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello e gradi equiparati e dei primi pretori un corrispondente numero di posti. — *Legge 12 luglio 1949, n. 452.*

*Proposta di legge* del dep. Rescigno, ann. il 20 giugno 1949 (C. n. 627, S. n. 656): *Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, concernente gli incaricati di funzioni giudiziarie.* — È ridotta da 3 anni a 18 mesi la durata dell'incarico da parte dei laureati in giurisprudenza ai quali sono state conferite le funzioni giudiziarie, come periodo utile per poter accedere al grado di aggiunto; al concorso speciale viene sostituito lo stesso esame riservato agli uditori per la promozione al grado di aggiunto giudiziario, eliminandosi la limitazione dei posti; sono aboliti i limiti di età per la partecipazione a tale esame da parte degli incaricati; viene stabilita la contemporaneità, anzichè la successività, dell'esame per aggiunto giudiziario da parte degli incaricati con quello che si svolgerà per la promozione ad aggiunto giudiziario degli uditori nominati con decreto ministeriale 30 ottobre 1948, con la formazione, tuttavia, di graduatorie distinte e la precedenza in ruolo degli aggiunti provenienti dal concorso per uditori; sono dispensati dal servizio gli incaricati che, al termine di 6 anni dall'assunzione, non si sono presentati all'esame o non hanno superato per due volte la prova, ovvero che, dichiarati una volta non idonei, non si sono presentati al successivo esame che sarà bandito dopo 2 anni dal primo. — La Commissione Giustizia della Camera in sede legislativa, nella seduta dell'11 ottobre 1949, approva il provvedimento con una modifica del dep. *Avanzini*, presidente della Commissione, che propone di aggiungere un secondo comma all'articolo 1, per cui la possibilità di accedere al grado di aggiunto è estesa ai vicepretori onorari con funzioni di uditori giudiziari che siano ancora in carica ed abbiano lodevolmente esercitato senza interruzione, per almeno 3 anni, la loro funzione.

La Commissione Giustizia del Senato, in sede legislativa, nella seduta del 25 novembre 1949, approva con votazione per appello nominale un emendamento al 1° comma dell'articolo 1 presentato dal sen. *Azara*, che sopprime la parte relativa alla concessione di un congedo straordinario di non più di 3 mesi agli incaricati di funzioni giudiziarie che devono prepararsi per gli esami di giudice aggiunto; respinge, pure con votazione per appello nominale, la proposta dello stesso sen. *Azara* di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1, concernente i vicepretori onorari, sostituendolo con un articolo 1-*bis* in cui è specificato che, dei posti messi a concorso, 15 saranno riservati ai vicepretori onorari, che, se dichiarati idonei, saranno ammessi al primo esame per la nomina ad aggiunto giudiziario.

La Commissione Giustizia della Camera in sede legislativa, nella seduta del 16 dicembre, approva all'unanimità la proposta di legge nel testo modificato dal Senato.

L'*11 maggio 1950*, il Presidente della Repubblica invia un messaggio alle Camere (Doc. VI n. 3) a norma dell'articolo 74 della Costituzione, per invitarle ad una nuova deliberazione sulla proposta di legge, in quanto l'articolo 106 della Costituzione dispone che le nomine dei magistrati ordinari abbiano luogo per concorso, mentre le norme

indicate nel provvedimento già approvato dalle Camere non ottemperano al precetto costituzionale.

La Camera, nella seduta del 16 febbraio 1950, riconosce che è stata violata la norma costituzionale nella parte che concerne l'ammissione nei ruoli della magistratura dei vicepretori onorari, mentre, per quanto riguarda gli incaricati di funzioni giudiziarie, rileva che la norma costituzionale è stata adempiuta, perchè in questo caso la parola « concorso » non vuole già dire esame orale o scritto, ma possibilità di scelta tra parecchie persone che aspirano ad una promozione e che sono messe a confronto per stabilire chi ha il diritto maggiore e pertanto la nomina degli incaricati avvenne mediante questa scelta, che fu per titoli e non per esami. Approva, quindi, il nuovo testo dell'articolo 1 proposto dalla Commissione, il quale dispone che gli incaricati di funzioni giudiziarie, in possesso dei requisiti richiesti, sono ammessi all'esame per la nomina ad aggiunto giudiziario. Stabilisce, inoltre, che l'esame avrà luogo la prima volta contemporaneamente a quello per la promozione ad aggiunto giudiziario degli uditori, i quali avranno però la precedenza nel ruolo generale della magistratura.

Il Senato, nelle sedute del 29 e 30 marzo 1950, approva la proposta di legge nel testo modificato dalla Camera. — *Legge 29 aprile 1950, n. 210.*

*Proposta di legge* del dep. Bellavista, ann. il 14 luglio 1949 (C. n. 685): *Modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 166, recante disposizioni per il personale della Magistratura.* — Propone che i magistrati che, se non fosse intervenuta l'elevazione del limite di età disposta dal r. d. l. 31 maggio 1946, n. 511, sarebbero stati collocati a riposo, siano considerati in soprannumero anche se conseguono una promozione. — La Commissione Giustizia della Camera (rel. *Breganze*) propone di respingere la proposta. — Rimasta in stato di relazione alla Camera.

*Proposta di legge* del sen. Buonocore ed altri, ann. il 14 luglio 1949 (S. n. 524, C. n. 955): *Mantenimento in servizio dei magistrati dei gradi IV e III, dopo compiuto il 70° anno di età fino al compimento di 75 anni.* — La maggioranza della Commissione Giustizia del Senato (rel. *Spallino*) si dichiara contraria alla proposta, mentre si dichiara favorevole la minoranza (rel. *De Pietro*). — Il Senato l'approva il 2 dicembre 1949 in un testo concordato tra la Commissione e il Governo, il quale stabilisce che i magistrati trattenuti in servizio, quelli collocati a riposo per il raggiungimento del limite di età nell'anno 1949 e quelli che lo raggiungeranno nell'anno 1950, sono o saranno trattenuti o richiamati in servizio fino al 31 dicembre 1950; inoltre dispone che sono richiamati in servizio fino al 31 dicembre 1950 i magistrati dei gradi quinto e inferiori, già collocati a riposo, che abbiano compiuto i 65 e non i 70 anni di età. Di conseguenza viene anche modificato il titolo in: « *Mantenimento temporaneo in servizio dei magistrati dopo il raggiungimento dei limiti di età* ». — Assegnata alla Commissione Giustizia della Camera in sede legislativa, la proposta di legge il 16 dicembre 1949 è rimessa all'Assemblea. La maggioranza della Commissione (rel. *Fietta*) propone di respingere la proposta, mentre la minoranza (rel. *Avanzini*) è favorevole. — La Camera il 3 marzo 1950 non approva il passaggio agli articoli.

*Disegno di legge* pres. il 26 luglio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 569, C. n. 798): *Trattamento economico spettante agli uditori giudiziari.* — L'assegno mensile degli uditori giudiziari è stabilito, dal 1° novembre 1948, nella misura pari a un dodicesimo dello stipendio mensile del grado cui gli uditori stessi sono assimilati. — *Legge 10 gennaio 1950, n. 4.*

*Proposta di legge* del sen. D'Incà ed altri, ann. il 29 luglio 1949 (*urg.*) (S. n. 587, *C. n. 900): *Modificazioni alla tabella* F *allegata all'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.* — Aumenta di 30 unità i posti di primo pretore e correlativamente di altrettante unità i posti di consigliere d'appello e sostituto procuratore generale (art. 1). Dispone la promozione al grado superiore dei magistrati che, nel concorso indetto con d. M. 25 dicembre 1947, abbiano riportato un voto non inferiore a 47/50 (art. 2). — Nella discussione al Senato (18 novembre 1949) sostengono il provvedimento il proponente, sen. *D'Incà*, i relatori per la maggioranza, sen. *Adinolfi* e sen. *Romano Antonio*. Si dichiara contrario il rel. di minoranza, sen. *Azara*. Il Ministro Guardasigilli *Grassi* dichiara che il Ministero era sul punto di prendere un analogo provvedimento per l'ampliamento del ruolo, portando a 100 unità la riduzione dei posti di primo pretore e il correlativo aumento di quelli di consigliere d'appello; mentre per la promozione dei magistrati idonei al concorso di consiglieri d'appello si rimette al Senato. Viene infine approvato il testo proposto dal Governo, integrato, per l'art. 2, da un emendamento dei sen. *De Luzenberger* e *Palermo* circa la copertura delle vacanze nel ruolo dei consiglieri d'appello e dei sostituti procuratori generali. — *Legge 13 dicembre 1949, n. 887.*

*Proposta di legge* del dep. Notarianni, ann. il 23 settembre 1949 (C. n. 783): *Norme sull'adeguamento economico dei magistrati richiamati in servizio.* — Sostanzialmente identica alla proposta Amatucci (C. n. 289). — Ritirata il 2 ottobre 1951.

**Disegno di legge* pres. il 24 novembre 1949 dal Min. della Giustizia Grassi (C. n. 914, S. n. 753): *Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari.* — Proroga fino a nuova disposizione le disposizioni già prorogate dalla legge *3 febbraio 1949, n. 26* (tranne l'art. 10 del d. l. L. 28 dicembre 1944, n. 438). Stabilisce inoltre che possono essere destinati ad esercitare le funzioni di consigliere di corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa corte 15 magistrati di grado V (12 + 3). — La Commissione Giustizia del Senato il 15 dicembre 1949 approva la proroga della sospensione delle incompatibilità e limita al 31 dicembre 1950 la validità delle altre disposizioni. — *Legge 5 gennaio 1950, n. 8.*

*Proposta di legge* del dep. Foderaro, ann. il 31 genn. 1950 (C. n. 1020): *Norme transitorie per il conferimento del grado di aggiunto giudiziario.* — Stabilisce che il grado di aggiunto giudiziario è conferito, in base a dichiarazione di idoneità emessa dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello, a tutti coloro che entro il detto termine si troveranno nelle condizioni stabilite dalla legge per conseguire tale grado a seguito di esame. — Ritirata il 3 ottobre 1951.

*Proposta di legge* del dep. Bellavista, ann. il 21 marzo 1950 (C. n. 1174): *Estensione ai magistrati dell'Ordine giudiziario e dell'Ordine amministrativo dell'articolo 105 del testo unico approvato con decreto 31 agosto 1933, n. 1592,* che autorizza gli ufficiali superiori delle forze armate a ricoprire l'ufficio di professore di ruolo di Università. — La Commissione Giustizia della Camera (rel. *Breganze*) propone di respingere la proposta. — Rimasta in stato di relazione alla Camera.

*Disegno di legge* pres. il 23 maggio 1950 (*urg.*) dal Min. di grazia e giustizia Piccioni (*S. n. 1044, C. n. 1431): *Indennità a favore dei magistrati promossi al terzo grado.* — Ai suddetti magistrati, destinati a sede diversa da quella in cui esercitavano le funzioni del grado inferiore, spetta la indennità di missione per la durata di un anno, nella misura massima nei primi 6 mesi e ridotta alla metà per i mesi successivi. — Il provvedimento è approvato dalla Commissione Giustizia del Senato il 5 luglio con alcuni emendamenti formali. — Trasmesso alla Camera, viene assegnato alla Commissione Giustizia in sede legislativa, previo parere della Commissione Finanze e tesoro. Tale parere, in data 22 luglio, viene dato in senso sfavorevole. A termini dell'articolo 40, comma 8°, del regolamento, l'esame viene deferito alle Commissioni riunite. Ma prima di passare all'esame degli articoli è richiesta da 79 deputati la rimessione all'Assemblea a norma dell'articolo 40, comma 10°, del Regolamento. La Camera approva quindi il disegno di legge il 23 novembre senza modificazioni. — *Legge 6 dicembre 1950, n. 1039.*

*Proposta di legge* del sen. Adinolfi ed altri, ann. il 14 luglio 1950 (S. n. 1184). *Riduzione di 40 unità dei posti di primo pretore prevista nella tabella* F *del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e correlativo aumento di posti di consigliere di appello e sostituti procuratori generali.* — Ritirata l'11 luglio 1952.

*Disegno di legge* pres. il 25 luglio 1950 (*urg.*) dal Min. di grazia e giustizia Piccioni (C. n. 1502, S. n. 1493): *Aumento dei ruoli organici della Magistratura delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri.* — I ruoli organici della magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri giudiziari sono aumentati rispettivamente di 580, 500 e 391 posti secondo le tabelle annesse. I posti disponibili nel ruolo degli uscieri giudiziari nella prima attuazione della legge vengono conferiti mediante concorso riservato per metà a favore del personale non di ruolo del Ministero della grazia e giustizia e per metà al personale di 4ª categoria a contratto alle dipendenze dell'amministrazione dell'Africa italiana. Il Governo è delegato a procedere, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, alla revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari.

La Commissione Giustizia della Camera, in sede legislativa, esamina il provvedimento l'8 e il 15 novembre 1950. È approvato un emendamento *Murdaca* relativo all'attribuzione dei posti aumentati nei ruoli dei consiglieri di Cassazione e di Corte d'appello. Non sono approvati emendamenti proposti dai deputati *Palazzolo, Rocchetti* e *Leone Giovanni,* tendenti a conferire i posti di uditore giudiziario vacanti ai candidati risultati idonei nell'ultimo concorso e non inclusi nella graduatoria. Il 15 novembre su richiesta di 74 deputati, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, il disegno di legge viene rimesso all'Assemblea, dove viene esaminato nelle sedute dell'11, 12 e 17 gennaio 1951. Vengono approvati emendamenti proposti dalla Commissione e dal deputato *Ferrandi* relativi all'attribuzione dei posti aumentati nei ruoli dei consiglieri di cassazione e di Corte di appello e alcuni emendamenti alle tabelle proposti dalla Commissione. Sono invece unanimemente respinti emendamenti presentati dal dep *Palazzolo, Rocchetti* e *Caserta* tendenti a conferire i posti di uditore giudiziario vacanti ai candidati idonei dell'ultimo concorso. — *Legge 4 maggio 1951, n. 383.*

*Disegno di legge* pres. il 28 ottobre 1950 (*urg.*) dal Min. di grazia e giustizia Piccioni (S. n. 1345, *C. n. 1937): *Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura, nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato.* –

I magistrati sono distinti in magistrati di tribunale, di Corte d'appello, di Corte di cassazione e magistrati con funzioni direttive superiori. Per ciascuna categoria sono indicate le funzioni esercitate secondo la organizzazione degli uffici preveduta nell'ordinamento giudiziario vigente. Agli aggiunti giudiziari e agli uditori, dopo 6 mesi di tirocinio, possono essere attribuite funzioni giurisdizionali. Per lo svolgimento della carriera dei magistrati continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore. Per l'ammissione ai concorsi per la Magistratura è necessario aver conseguito la laurea da almeno 2 anni e con votazione non inferiore a 9/10. La nomina a giudice di tribunale può essere conseguita solo dopo un biennio di effettivo servizio nelle preture. Il ruolo dei pretori è abolito e i magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di tribunale. Il ruolo dei primi pretori resta fino ad esaurimento e man mano che i posti si renderanno vacanti si aggiungeranno al ruolo dei magistrati di Corte d'appello. Il nuovo trattamento economico della magistratura prevede un assegno globale che comprende l'attuale stipendio, le diverse indennità, tranne la indennità di rappresentanza e quelle per funzioni speciali, e la 13ª mensilità; per ogni persona a carico è attribuita ai magistrati un'indennità di famiglia di lire 2.000 mensili. Ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e assistenza i nuovi assegni sono computabili in ragione del 50 per cento. Per quanto non è preveduto nella legge, si applicano l'ordinamento del 1941 e le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato. Il predetto trattamento economico e di quiescenza viene attribuito anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato.

Il Senato esamina il provvedimento nelle sedute del 27 e 28 febbraio e dell'1, 2, 7, 14, 15 e 16 marzo 1951. Alla discussione generale prendono parte, oltre al Min. *Piccioni* e al rel. *Bo*, i sen. *Romano Antonio* e *Macrelli* che, pur dichiarandosi in linea generale favorevoli al disegno di legge, chiedono che vengano attuate al più presto le norme costituzionali con l'istituzione del Consiglio superiore della Magistratura; il sen. *Zoli*, favorevole ad una posizione di privilegio della Magistratura dell'ordine giudiziario, dato che le altre magistrature e l'avvocatura dello Stato godono già, sotto alcuni aspetti, di una posizione di privilegio; i sen. *Berlinguer* e *Cosattini* che si dichiarano contrari perché, a loro avviso, il disegno di legge non rappresenta nemmeno il primo passo verso la autonomia della magistratura; il sen. *Ricci Federico*, contrario perché il provvedimento rappresenterà un gravissimo onere per il bilancio. Sono quindi apportate numerose modifiche al primitivo testo governativo. Su proposta della Commissione Giustizia sono approvati un emendamento per cui viene soppressa la categoria dei magistrati con funzioni direttive superiori; l'abolizione del ruolo dei primi pretori e il collocamento dei magistrati che ne fanno parte nel ruolo dei magistrati di appello; lievi aumenti alle tabelle del trattamento economico; l'aumento al 60 per cento nel computo dei nuovi assegni ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e l'estensione di questo nuovo trattamento di quiescenza anche ai magistrati collocati a riposo prima dell'entrata in vigore della legge (emendamento modificato successivamente da un emendamento *Zoli*); la decorrenza del nuovo trattamento economico dal 1° novembre 1950 e l'estensione di tale trattamento anche ai vice referendari e agli aiuto referendari della Corte dei conti. Sono approvati inoltre un emendamento *Italia* per cui gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio possono essere destinati ad esercitare funzioni giurisdizionali presso i tribunali; alcuni emendamenti *Zoli* diretti a meglio specificare le funzioni dei magistrati e il conferimento ad essi di uffici direttivi. Su proposta della Commissione e con emendamenti *Bisori* e *Rizzo Giambattista* viene poi sancita, salvo particolari eccezioni, la soppressione di ogni altro compenso a favore dei magistrati, all'infuori del nuovo trattamento economico, per prestazioni in favore di pubbliche Amministrazioni. Sono anche approvati altri emendamenti proposti dalla Commissione e dai sen. *Persico*, *Zoli*, *Rocco* e *Italia*. Non viene invece approvato il requisito di una votazione qualificata nell'esame di laurea per essere ammessi al concorso per la magistratura. Il testo coordinato è approvato dal Senato il 13 aprile 1951.

La Commissione Giustizia della Camera, in sede legislativa, approva, senza modificazioni, il provvedimento il 9 maggio dopo interventi del Min. *Piccioni*, del rel. *Caserta* e dei dep. *Leone Giovanni* (che auspica la soppressione del distacco di un biennio fra la laurea e l'ammissione all'esame di concorso), *Gallo*, *Capalozza*, *Scalfaro* ed altri. — *Legge 24 maggio 1951, n. 392.*

**Disegno di legge* pres. l'8 febbraio 1951 (*urg.*) dal Min. di grazia e giustizia Piccioni (C. n. 1807, S. n. 1549): *Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari.* — Sono prorogati fino a nuova disposizione l'articolo 2 del d. l. 3 maggio 1945, n. 232, l'articolo 1 del d. l. 14 febbraio 1948, n. 113, l'articolo 10, 1° comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352, già prorogati con la legge 5 gennaio 1950, n. 8. — *Legge 5 marzo 1951, n. 190.*

**Disegno di legge* pres. il 15 maggio 1951 (*urg.*) dal Min. di grazia e giustizia Piccioni (S. n. 1686, C. n. 2052): *Applicazione al personale della Magistratura dell'articolo*

*4 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.* — Dispone che, per stabilire l'anzianità dei magistrati ai fini dei concorsi e degli scrutini per la promozione a consigliere di Corte di appello, non si tiene conto dell'anticipo nella promozione al grado VIII ottenuto per beneficio demografico. — *Legge 27 ottobre 1951, n. 1337.*

*Proposta di legge* dei sen. Riccio e Adinolfi, ann. il 23 maggio 1951 (S. n. 1706): *Ammissione dei vice pretori con funzioni di uditori, ai concorsi per aggiunto giudiziario.* — Rimasta presso la Commissione Giustizia del Senato.

*Proposta di legge* del dep. Leone ed altri, ann. il 27 giugno 1951 (C. n. 2056): *Disposizione transitoria della legge 24 maggio 1951, n. 392 (trattamento economico della Magistratura: sospensione dell'entrata in vigore del secondo comma dell'articolo 7).* — Ritirata il 12 novembre 1951 (v. analoga proposta C. n. 2303).

**Disegno di legge* pres. il 9 agosto 1951 dal Min. di grazia e giustizia Zoli (S. n. 1829, C. n. 2232): *Ritenuta straordinaria mensile sugli stipendi dei magistrati a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani.* — È stabilito nella misura dello 0,30 per cento sul trattamento globale stabilito dalla legge 24 maggio 1951, n. 392. — *Legge 18 dicembre 1951, n. 1560.*

*Relazione e d. P. R. 30 agosto 1951, n. 757:* Revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e istituzione delle sedi di Corte di assise (v. *Ordinamento giudiziario*).

*Disegno di legge* pres. il 18 settembre 1951 dal Vice Pres. del Cons. Piccioni (×C. n. 2177, S. n. 2197): *Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.* — Abroga l'ultimo comma dell'art. 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392, che vieta ai magistrati di ottenere competenze accessorie. Inoltre la Camera approva il 24 gennaio 1952 un o. d. g. *Bucciarelli Ducci* invitante il Governo a studiare opportuni provvedimenti idonei a garantire la posizione economica distinta e differenziata che venne assicurata alla Magistratura con la legge 24 maggio 1951, n. 392. Il Senato il 4 aprile 1952 approva invece un o. d. g. perché sia ripristinato l'ultimo comma dell'art. 10 della legge n. 392 (v. pure *Impiegati e salariati dello Stato:* Stipendi ecc.). — *Legge 8 aprile 1952, n. 212).*

In sede di discussione del *bilancio giustizia 1951-52* (C. n. 1858), la Camera approva il *26* (2ª) *settembre 1951* un o. d. g. *Ferrandi* ed altri in cui si invita il Governo a presentare il disegno di legge per l'istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura.

*Circolare 3 ottobre 1951, n. 293/466314* (Dir. gen. Tesoro - Div. I; *Boll. Uff. Min. Tesoro n. 10*). — Applicazione della legge 24 maggio 1951, n. 392 - Trattamento di quiescenza ai magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare ed agli avvocati e procuratori dello Stato.

*Proposta di legge* dei dep. Leone e Riccio, ann. il 15 novembre 1951 (C. n. 2303): *Sospensione dell'entrata in vigore del secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392.* Riguarda la sospensione della disposizione che prescrive che per essere ammessi ai concorsi per uditori giudiziali debbono essere trascorsi 2 anni dal conseguimento della laurea in giurisprudenza. — Ritirata il 20 febbraio 1952.

**Proposta di legge* del dep. Leone, ann. il 15 novembre 1951 (C. n. 2304, S. n. 2194): *Applicazione del secondo comma dell'articolo 9 della legge 24 maggio 1951, n. 392, ai primi pretori già collocati nel ruolo dei consiglieri di appello.* — Propone che detti magistrati siano collocati nel ruolo dei magistrati di appello con l'anzianità dalla data in cui fossero nominati primi pretori. — La Commissione Giustizia della Camera l'approva il 20 febbraio 1952 fondendola con l'analoga proposta Capalozza n. 2317. — *Legge 5 luglio 1952, n. 871.*

**Proposta di legge* del dep. Capalozza ed altri, ann. il 15 novembre 1951 (C. n. 2317, S. n. 2199): *Disposizione integrativa dell'articolo 9 della legge 24 maggio 1951, n. 392, per i consiglieri d'appello già primi pretori.* — La Commissione Giustizia della Camera l'approva il 20 febbraio 1952 fondendola con l'analoga proposta Leone n. 2304 (v. innanzi) assumendo il titolo di quest'ultima. — *Legge 5 luglio 1952, n. 871.*

*Disegno di legge* pres. il 17 gennaio 1952 dal Min. di grazia e giustizia Zoli (C. n. 2476, S. n. 2396): *Disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione.* — Abroga l'art. 2 del d. l. L. 3 maggio 1945, n. 355, e stabilisce che la ripartizione dei posti per le promozioni a magistrato di Corte di appello avviene in ragione di quattro decimi per i vincitori del concorso, di quattro decimi per i magistrati promovibili per merito distinto in seguito allo scrutinio e per due decimi ai magistrati promovibili per merito anche in seguito a scrutinio. Per la promozione a magistrato di Corte di cassazione la ripartizione è effettuata per due terzi a favore dei vincitori del concorso e per un terzo ai magistrati promovibili in seguito a scrutinio. La legge ha effetto dal 1º gennaio 1952. — La Camera dopo aver respinto a scrutinio segreto (156 *si*, 166 *no*) l'o. d. g. *Paolucci* per il non passaggio alla discussione degli articoli, approva il provvedimento il 28 maggio 1952 con un emenda-

mento concordato tra il Min. *Zoli*, il rel. *Lecciso* e il dep. *Capalozza*, concernente la prima applicazione della legge. — Assegnato alla Commissione Giustizia del Senato in sede deliberante, il disegno di legge il 26 giugno 1952, su richiesta di un decimo dei componenti il Senato, viene rimesso all'Assemblea che lo approva senza emendamenti l'11 novembre 1952. — *Legge 18 novembre 1952, n. 1794.*

**Disegno di legge* pres. il 17 gennaio 1952 dal Min. di grazia e giustizia Zoli (C. n. 2477, S. n. 2200): *Temporanea sospensione dell'attuazione dell'articolo 2, comma secondo, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e modificazione del testo dell'articolo stesso.* — Stabilisce che per il conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1953 l'art. 1 del d. l. 14 febbraio 1948, n. 113. Inoltre modifica l'art. 2 della legge 24 maggio 1951, n. 392, chiarendo che gli uditori e gli aggiunti giudiziari, dopo un anno di tirocinio, possono essere destinati ad esercitare le funzioni di giudice, di sostituto procuratore o di pretore. Dispone infine che per essere ammessi al concorso per uditori giudiziari è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza almeno un anno prima. — *Legge 23 aprile 1952, n. 415.*

*Proposta di legge* del sen. Romano Antonio, ann. il 3 luglio 1952 (S. n. 2459): *Abrogazione dell'articolo 13 della legge 5 maggio 1952, n. 405, col quale la denominazione di « Primo Presidente della Corte di appello » è sostituita da quella di « Presidente della Corte di appello ».* — Rimasta presso la Commissione Giustizia del Senato in sede deliberante.

**Disegno di legge* pres. il 14 luglio 1952 (*urg.*) dal Pres. del Cons. De Gasperi e dal Min. di grazia e giustizia Zoli (C. n. 2837, S. n. 2498): *Disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato.* — Il trattamento economico dei magistrati è elevato, a partire dal 1° gennaio 1952, da un minimo del 5 per cento (aggiunti giudiziari) ad un massimo del 24 per cento (Presidente della Corte di cassazione). — Approvato dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera (rel. *Balduzzi*) il 16 luglio 1952 e dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato (rel. *Bertone*) il 17 luglio 1952. — *Legge 25 luglio 1952, n. 990.*

*Proposta di legge* del sen. Conti ed altri, ann. il 1° ottobre 1952 (S. n. 2591): *Costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.* — Istituisce l'Organo costituzionale che garantisce l'autonomia e l'indipendenza dell'Ordine giudiziario, presentando al Ministro della giustizia segnalazioni e proposte sulle condizioni e sulle esigenze dell'Amministrazione giudiziaria; esprimendo al Governo il proprio parere motivato, che il Ministro della giustizia è tenuto a richiedere sui disegni di legge relativi all'Ordinamento giudiziario ed ha facoltà di richiedere sui disegni di legge in materia civile e penale; presentando ogni anno al Parlamento e al Governo una relazione sul funzionamento della giustizia nell'anno precedente e sulle esigenze dell'Amministrazione giudiziaria. Stabilisce quindi le attribuzioni del Ministro della giustizia nel campo giudiziario nonché i rapporti fra il Consiglio superiore e il Ministro; provvede a fissare lo stato giuridico dei membri del Consiglio (2 di diritto, 22 eletti dall'Ordine giudiziario e 11 dal Parlamento), le norme per le elezioni, per il rinnovamento parziale, per l'organizzazione interna del Consiglio, nonché la competenza dei suoi organi; stabilisce infine le funzioni del Consiglio nonché la composizione e i compiti degli organi ausiliari e degli uffici dipendenti dal Consiglio superiore e dal Ministro. — Rimasta presso la Commissione Giustizia del Senato.

*Proposta di legge* del dep. Capalozza, ann. il 5 marzo 1953, svolta e presa in considerazione il 26 marzo 1953 (C. n. 3231): *Estensione della indennità di rappresentanza ai magistrati di appello dirigenti le preture nei capoluoghi di provincia.* — Rimasta presso la Commissione Giustizia della Camera in sede legislativa.

**Disegno di legge* pres. il 13 marzo 1953 dal Min. di grazia e giustizia Zoli (S. n. 2878, C. n. 3286): *Modificazioni alle piante organiche del personale della magistratura e dei funzionari di cancelleria e di segreteria addetti alla Corte di cassazione ed alle Corti di appello.* — Le nuove piante organiche stabiliscono i seguenti posti di ruolo per il personale giudicante e del pubblico Ministero; Corti di assise 165, Tribunale superiore delle acque 1, Corti di appello 692. La tabella riassuntiva di ripartizione del personale della magistratura comprende 350 magistrati di cassazione, 1.360 di appello, 3.493 di tribunale e 350 uditori (totale 5.553) (v. pure: *Cancellerie* ecc.). — *Legge 22 aprile 1953, n. 330.*

*Interr.* Foderaro, ann. 2 giugno 1948: Per esaminare il progetto Grassi sull'indipendenza economica della Magistratura; es. 2 luglio 1948.

*Interr.* Monticelli e Colitto, ann. 2 e 14 giugno 1948: Conferimento di funzioni giudiziarie a laureati in giurisprudenza (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* sen. Rocco, ann. 22 giugno 1948: Provvedimenti occorrenti per il regolare funzionamento del Tribunale di Matera; es. 6 luglio 1948.

*Interr.* Salvatore, ann. 6 luglio 1948: Collocamento in pensione di consiglieri di Corte d'appello ed equiparati che non hanno raggiunto il 70° anno di età (r. s.); es. 22 ottobre 1948.

*Interr.* sen. Mancini e Salomone, ann. 7 e 21 luglio 1948: Deficenza di consiglieri nella Corte di appello di Catanzaro; es. 9 luglio e 6 agosto 1948.

*Interr.* Colitto, ann. 8 luglio 1948: Applicazione del d. l. 28 dicembrè 1947, n. 1594, concernente disposizioni per i magistrati trattenuti o richiamati in servizio; es. 4 ottobre 1948.

*Interr.* Riccio, ann. 16 luglio 1948: Trattenimento in servizio di consiglieri di appello (r. s.); es. 14 settembre 1948.

*Interr.* Palazzolo, ann. 2 agosto 1948: Scrutini per la promozione in Corte di appello (r. s.); es. 22 ottobre 1948.

*Interr.* Casalinuovo, ann. 15 settembre 1948: Aumento dell'organico dei magistrati della Corte di appello di Catanzaro (r. s.); es. 22 ottobre 1948.

*Interr.* Russo Perez, ann. 18 ottobre 1948: Per la indipendenza della Magistratura da ogni interferenza politica; es. 20 ottobre 1948.

*Interr.* sen. Berlinguer, ann. 25 novembre 1948: Trattenimento in servizio per un anno di magistrati di ruolo e di quelli richiamati oltre i limiti di età (r. s.); es. 9 marzo 1949.

*Interr.* sen. Bertini, ann. 4 dicembre 1948: Utilizzazione nella Magistratura degli ufficiali attualmente in servizio presso i tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere (r. s.); es. 25 gennaio 1949.

*Interr.* Palazzolo, ann. 9 dicembre 1948: Esclusione del trattenimento in servizio dei Magistrati di grado 3° collocati a riposo alla data 1° gennaio 1949 (r. s.); es 8 marzo 1949.

*Interr.* sen. Macrelli e Vischia, ann. 17 dicembre 1948: Mantenimento in servizio di magistrati e cancellieri che hanno raggiunto i limiti di età (r. s.); es. 9 marzo e 30 luglio 1949.

*Interr.* sen. Bardini, ann. 25 gennaio 1949: Sulla incompatibilità del giudice incaricato a condurre l'istruttoria per i fatti svoltisi nella giurisdizione del Tribunale di Montepulciano; es. 5 maggio 1949.

*Interr.* Bucciarelli Ducci, ann. 2 febbraio 1949: Qualifica di « trattenuti » e non di « riassunti » ai magistrati di grado VI richiamati in servizio (r. s.); es. 18 maggio 1949.

*Interr.* sen. Berlinguer e Picchiotti, ann. 2 e 23 febbraio 1949: Circolare ministeriale per la classificazione tra le armi da guerra della pistola « Beretta » calibro 9 e conseguente orientamento della magistratura; es. 24 febbraio 1949.

*Interr.* Casalinuovo, ann. 8 febbraio 1949: Equiparazione agli uditori giudiziari degli incaricati di funzioni giudiziarie (r. s.); es. 29 marzo 1949.

*Interr.* Buzzelli, ann. 9 febbraio 1949: Posti riservati ai cancellieri e segretari laureati in giurisprudenza nei concorsi per uditore giudiziario (r. s.); es. 29 marzo 1949.

*Interr.* sen. Buffoni, ann. 17 febbraio 1949: Indennità di carica ai pretori che esercitano le funzioni di primi pretori (tramutata in r. s.); es. 9 aprile 1949.

*Interr.* Capalozza, ann. 23 febbraio 1949: Sulla indipendenza della magistratura; es. 13 giugno 1949.

*Interr.* D'Amico, ann. 25 febbraio 1949: Rimozione del pretore di Santa Margherita Belice (Agrigento) (r. s.); es. 29 marzo 1949.

*Interr.* Buzzelli, ann. 7 marzo 1949: Riammissioni in servizio dei magistrati che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami per giudice aggiunto e che, per motivi di famiglia, si dimisero volontariamente negli anni 1944, 1945 e 1946 (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* sen. Varriale, ann. 1° aprile 1949: Stralcio delle norme concernenti i nuovi stipendi ed emolumenti per i magistrati dal progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario (r. s.); es. 30 luglio 1949.

*Interr.* sen. Molè Salvatore, ann. 20 maggio 1949: Precisazione ed interpretazione sulla portata della disposizione dell'art. 6 del decreto 28 aprile 1949, n. 97, recante bando di concorso per uditore giudiziario (r. s.); es. 30 luglio 1949.

*Interr.* Capalozza, ann. 14 luglio 1949: Accuse di un procuratore della Repubblica contro il partito comunista; es. 23 novembre 1949.

*Interr.* Riccio e Arata, ann. 23 luglio 1949 e 22 giugno 1950: Aumento dei posti di Consigliere di Corte di appello (r. s.); es. 3 dicembre 1949 e 18 luglio 1950.

*Interr.* Trulli, ann. 21 settembre 1949: Immissione di vicepretori onorari nei ruoli della magistratura (r. s.); es. 3 dicembre 1949.

*Interr.* sen. Conti, ann. 27 settembre 1949: Esclusione dei magistrati dal sistema burocratico dello Stato e revisione del loro trattamento economico (r. s.); es. 24 ottobre 1949.

*Interr.* sen. Bisori e Rizzo Domenico, ann. 16 e 20 dicembre 1949: Sospensione degli esami per la promozione ad aggiunto giudiziario in contrasto con la legge 1° dicembre 1949, n. 868 (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Giammarco, ann. 19 dicembre 1949: Aumento dei posti nel concorso per esami a uditore giudiziario bandito con d. M. 15 aprile 1949 (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Amicone, ann. 21 dicembre 1949: Estensione del conguaglio per gli aumenti concessi agli impiegati dello Stato, agli uditori con funzioni giudiziarie (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Perlingieri, ann. 31 gennaio 1950: Applicazione dell'art. 1 della legge 1° dicembre 1949, n. 868, relativo alle promozioni degli uditori ed aggiunti giudiziari (r. s.); es. 4 febbraio 1950.

*Interr.* Di Leo, ann. 27 febbraio 1950: Aumento dei magistrati nel distretto giudiziario di Palermo (r. s.); es. 18 marzo 1950.

*Interr.* Casalinuovo, ann. 15 marzo 1950: Organico dei magistrati del Tribunale di Crotone (Catanzaro) (r. s.); es. 6 maggio 1950.

*Interp.* Gatto, ann. 28 marzo 1950: Provvedimenti per assicurare il numero necessario di magistrati alle sezioni specializzate presso i tribunali e le corti di appello.

*Interr.* Pino, ann. 19 maggio 1950: Procedimento a carico di magistrati della Corte di appello di Catania (r. s.); es. 29 settembre 1950.

*Mozione* sen. Boeri, letta 29 settembre 1950, e *interp.* sen. Berlinguer, ann. 3 ottobre 1950: Presentazione del disegno di legge per l'autonomia e indipendenza della Magistratura.

*Interp.* Gullo, ann. 3 ottobre 1950: Voto di biasimo contro i magistrati milanesi deliberato dal Consiglio dei Ministri.

*Interp.* sen. Nobili, ann. 10 ottobre 1950: Intendimenti del Governo circa il problema della magistratura.

*Interr.* Capalozza, ann. 14 ottobre 1950: Abolizione del sistema delle promozioni ed attuazione del metodo dello scrutinio per anzianità congiunta al merito; es. 5 dicembre 1950.

*Interr.* Belloni, ann. 7 dicembre 1950: Esonero dall'incarico del giudice conciliatore di Ripacandida (Potenza) (r. s.); es. 16 gennaio 1951.

*Interr.* sen. Molè, ann. 22 gennaio 1951: Magistrato della Corte di appello di Catania sottoposto a procedimento disciplinare; es. 19 aprile 1951.

*Interr.* Bruno, ann. 26 gennaio 1951: Informazioni sulle opinioni politiche dei partecipanti ai concorsi di uditore giudiziario (tramutata in r. s.); es. 28 giugno 1951.

*Interp.* Leone Marchesano, ann. 22 febbraio 1951: Deferimento al Consiglio di disciplina di un magistrato, il quale aveva riconfermato una precedente decisione contro un divieto della polizia di diffusione di un manifesto comunista.

*Interr.* Capalozza, ann. 28 febbraio 1951: Promozioni dei magistrati (r. s.); es. 12 aprile 1951.

*Interr.* sen. Terracini, ann. 28 aprile 1951: Osservanza, da parte del Potere esecutivo, dei giudicati della Magistratura; es. 5 dicembre 1951.

*Interr.* Petrone, ann. 18 maggio 1951: Bando di concorso ad uditore giudiziario (r. s.); es. 3 luglio 1951.

*Interp.* Cavallari, ann. 5 luglio 1951: Affermazione da parte di rappresentanti del pubblico ministero che il Governo di Salò era l'unico governo legittimo nei territori occupati dai tedeschi.

*Interr.* Preti, ann. 10 luglio 1951: Provvedimenti a carico del sostituto procuratore generale di Macerata per aver espresso giudizi favorevoli all'operato dei funzionari di polizia dipendenti dal Governo di Salò; es. 27 novembre 1951.

*Interr.* Sansone, ann. 1° agosto 1951: Ingiustificato provvedimento disciplinare a carico di un sostituto procuratore della Repubblica di Napoli; es. 4 dicembre 1951.

*Interr.* Capalozza, ann. 13 ottobre 1951: Inconvenienti nella determinazione della graduatoria dei primi pretori promossi consiglieri di appello per concorso o per scrutinio (r. s.); es. 16 novembre 1951.

*Interr.* Capalozza, ann. 13 ottobre 1951: Estensione del beneficio della indennità di rappresentanza a tutti i magistrati di preture di cui alla lett. *M*) della tabella allegata all'ordinamento giudiziario (r. s.); es. 26 ottobre 1951.

*Interp.* sen. Venditti, ann. 22 gennaio 1952: Atteggiamento del P. M. nel processo Egidi; svolta 5 febbraio 1952.

*Interp.* Ingrao e Paolucci, ann. 22 e 24 gennaio 1952: Sul comportamento del procuratore generale nel processo Egidi; svolte 15 e 19 febbraio 1952.

*Interp.* sen. Conti, ann. 22 gennaio 1952 e ritirata 6 febbraio 1952; riann. 8 febbraio 1952: Presentazione di un disegno di legge per l'elezione e il funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura; *interr.* analoga ann. 1 luglio 1952; es. 9 luglio 1952.

*Interr.* Lopardi, ann. 21 febbraio 1952: Nomina ad uditori giudiziari dei 129 candidati dichiarati idonei all'ultimo concorso; es. 18 giugno 1952.

*Interr.* Targetti, ann. 13 marzo 1952: Posti vacanti nella categoria dei consiglieri di Corte di appello (r. s.); es. 25 marzo 1952.

*Interr.* Targetti, ann. 27 marzo 1952: Istituzione del Consiglio superiore della Magistratura (r. s.); es. 4 aprile 1952.

*Interr.* Nasi, ann. 4 giugno 1952: Ammissione dei laureati in giurisprudenza nel luglio 1951 al concorso per posti di uditore giudiziario (r. s.); es. 19 giugno 1952.

*Interr.* Targetti, ann. 25 giugno 1952: Trattamento economico dei magistrati (r. s.); es. 4 luglio 1952.

*Interr.* sen. Berlinguer, ann. 7 ottobre 1952: Magistrato di Udine sottoposto ad inchiesta per accertare se sia stato partigiano e quale sia la sua fede politica (r. s.); es. 17 ottobre 1952.

*Interr.* Paolucci, ann. 28 novembre 1952: Divieto ai pretori di concedere rinvii nei processi penali; es. 3 febbraio 1953.

*Interr.* Caserta, ann. 30 dicembre 1952: Adeguato riconoscimento ai giudici conciliatori e ai vicepretori onorari (r. s.); es. 11 gennaio 1953.

*Interp.* Targetti, ann. 13 gennaio 1953: Mancata presentazione del disegno di legge per la costituzione del Consiglio superiore della Magistratura.

*Interp.* sen. Conti, ann. 14 gennaio 1953: Sulle difficoltà nelle quali si svolge l'opera della Magistratura.

*Interr.* sen. Mastino, ann. 28 gennaio 1953: Provvedimenti relativi al Tribunale di Nuoro; es. 4 febbraio 1953.

*Interr.* Preti, ann. 3 febbraio 1953: Indipendenza della magistratura (r. s.); es. 24 febbraio 1953.

*Interr.* Palazzolo, ann. 4 marzo 1953: Concessione del libretto ferroviario ai vicepretori onorari (r. s.); es. 13 marzo 1953.

MAGISTRATURA DELLE ACQUE, v. *Genio civile – Opere pubbliche.*

MAGNIFICA COMUNITÀ CADORINA, v. *Boschi e foreste.*

MAIS, v. *Consumi alimentari.*

MALARIA, v. *Ferrovie dello Stato* (Personale) – *Sanità pubblica – Strade* (A. N. A. S.).

MALATTIE, v. *Assicurazioni sociali – Disoccupazione* ecc. *– Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali – Lavoro – Ospedali – Previdenza sociale – Sanità pubblica.*

MANIFESTI, v. *Affissioni ed altre forme di pubblicità – Politica interna.*

MANOMORTA (Imposta di), v. *Imposte e tasse.*

MANTOVA

Vedi pure: *Calamità pubbliche* (Alluvioni ecc.).

*D. l. 17 aprile 1948, n. 775:* Proroga al 15 aprile 1951 del termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore generale di massima relativo alla sistemazione della città vecchia di Mantova e del piano particolareggiato di esecuzione per la zona compresa fra le piazze Leone e Martiri di Belfiore e rettifica di via Principe Amedeo. — Ratificato in blocco con *legge 18 dicembre 1952, n. 3136* (C. n. 520-141, S. n. 2359).

MARCHE, v. *Calamità pubbliche* (Terremoti) – *Industrie* (Disposizioni generali).

MARCHI, v. *Privative industriali – Trattati e convenzioni internazionali.*

MARCONI GUGLIELMO

*Interr.* Cuttitta, ann. 25 settembre 1950: Erezione in Roma di un monumento a Guglielmo Marconi; es. 10 novembre 1950.

*Interr.* Cuttitta, ann. 22 novembre 1950: Sequestro del patrimonio di Guglielmo Marconi; es. 13 dicembre 1950.

*Interr.* Trulli, ann. 27 aprile 1950: Erezione di un monumento in Roma a Guglielmo Marconi (r. s.); es. 25 settembre 1950.

MAREGGIATE, v. *Calamità pubbliche.*

MAREMMA TOSCO-LAZIALE, v. *Agricoltura* (Riforma fondiaria ecc. – Piccola proprietà contadina).

MARGARINA, v. *Industrie* (Industrie alimentari).

MARINA DI PISA, v. *Opere pubbliche* (Opere marittime).

MARINA MERCANTILE

1. DISPOSIZIONI GENERALI – 2. ALIENAZIONE, ACQUISTI E REQUISIZIONI DI NAVI. RISARCIMENTI PER NAVI PERDUTE O SINISTRATE DURANTE LA GUERRA – 3. COSTRUZIONI NAVALI – 4. PREVIDENZA MARINARA – 5. PROVVEDIMENTI PER LA GENTE DI MARE – 6. SERVIZI MARITTIMI – 7. UFFICI MARITTIMI.

Vedi pure: *Arsenali e cantieri navali – Assicurazioni private – Caduti* ecc. – *Codici* (Codice della navigazione) – *Consiglio superiore della Marina mercantile – Dogane* (Franchigie ecc.) – *Imposte e tasse* (Imposte dirette: Disp. comuni ecc. e Tasse e imposte sul bollo ecc.) – *Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale – Mezzogiorno e isole – Ministeri* (Marina mercantile) – *Organizzazione marittima consultiva intergovernativa – Pesca – Porti – Radiocomunicazioni – Registro aeronautico e registro navale italiano – Trattati e convenzioni internazionali.*

1. DISPOSIZIONI GENERALI

*D. M. 13 ottobre 1947* (*Gazz. Uff. n. 94 del 1948*): Tariffa per il rimborso delle spese e per il compenso delle prestazioni inerenti a misure di sanità marittima. — Le nuove tariffe da rimborsarsi o da pagarsi dai comandanti delle navi, aggiornate alla mutata situazione dei prezzi e delle esigenze di servizio, si riferiscono al diritto fisso per l'attivazione degli impianti e servizi delle stazioni sanitarie, per misure di bonifica all'equipaggio ed ai passeggeri, per spese di trasporto in ospedale ed alla stazione sanitaria marittima, per ricovero e assistenza, per misure sanitarie relative a merci o bestiame, per il consumo dei disinfettanti, per la distruzione dei roditori o insetti e altre operazioni sanitarie, nonchè per visite tecnico-sanitarie alle navi e indennità ai medici veterinari di porto.

*D. l. 1° aprile 1948, n. 398:* Normalizzazione delle somme spettanti per visita e verifiche di motoscafi e di imbarcazioni a motore e per esami di abilitazione alla condotta di tali macchine. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 32* (C. n. 520-171, S. n. 2546).

*D. l. 3 maggio 1948, n. 754:* Agevolazioni per la costituenda « Società marittima nazionale ». — Concernono la tassa di registro e ipotecaria. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-153, S. n. 2522.

*D. Alto Commissario igiene e sanità pubblica 23 settembre 1948* (*Gazz. Uff. n. 18 del 1949*): Costituzione di una Commissione con il compito di procedere alla modifica ed all'aggiornamento delle tabelle dei medicinali e dell'armamentario delle farmacie delle navi da passeggeri adibite a viaggi di breve e lunga navigazione.

*D. M. 12 ottobre 1948* (*Gazz. Uff. n. 278*): Modifica del d. M. 13 ottobre 1947, concernente le tariffe per il rimborso delle spese e per il compenso delle prestazioni inerenti a misure di sanità marittima.

**Disegno di legge* pres. il 26 aprile 1949 dal Min. dell'industria e commercio Lombardo Ivan Matteo (C. n. 507, S. n. 505): *Assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali.* — Le disposizioni delle leggi 3 giugno 1940, n. 767, e 11 luglio 1941, n. 935, rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1949. — *Legge 29 luglio 1949, n. 599.*

**Disegno di legge* pres. il 7 luglio 1949 (*urg.*) dal Min. del tesoro Pella (S. n. 512, C. n. 698): *Concessione della garanzia sussidiaria dello Stato sulla emissione di nuove obbligazioni della Società finanziaria marittima « Finmare »* per l'ammontare nominale massimo di lire 17.100.000.000. — *Legge 21 agosto 1949, n. 640.*

**Disegno di legge* pres. il 20 ottobre 1949 dal Min. dell'industria e commercio Lombardo Ivan Matteo (C. n. 832, S. n. 722): *Aumenti dei limiti fissati dall'articolo 9 della legge 29 aprile 1940, n. 496, per le cauzioni degli agenti marittimi raccomandatari.* – Vengono elevati a lire 10.000 (minimo) e a lire 500.000 (massimo). — *Legge 15 dicembre 1949, n. 1138.*

**Disegno di legge* pres. il 27 dicembre 1949 dal Min. *ad interim* della marina mercantile Corbellini (C. n. 1014, S. n. 877): *Corresponsione del gettone di presenza ai membri delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi e trattamento di missione per i marittimi chiamati a deporre dinanzi alle Commissioni medesime. — Legge 15 marzo 1950, n. 143.*

**Disegno di legge* pres. il 9 gennaio 1950 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 1028, S. n. 974): *Proroga della esenzione temporanea dell'imposta di ricchezza mobile a favore delle navi già ammesse a fruirne in forza di leggi speciali, che siano rimaste inattive per causa dipendente dalla guerra.* — Nella determinazione del periodo di esenzione non è computato il tempo durante il quale tali navi siano rimaste inattive per causa dipendente dalla guerra. — *Legge 15 giugno 1950, n. 531.*

**Disegno di legge* pres. l'11 gennaio 1950 dal Min. *ad interim* dell'industria e commercio Bertone (S. n. 835, C. n. 1127): *Assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali.* — Le disposizioni delle leggi 3 giugno 1940, n. 767, e 11 luglio 1941, n. 935, rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1950. — *Legge 29 aprile 1950, n. 286.*

*Disegno di legge* pres. il 28 aprile 1950 dal Min. degli affari esteri Sforza (S. n. 997, C. n. 1800): *Accettazione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra il 10 giugno 1948* (v. *Trattati e convenzioni internazionali:* Commercio ecc. e navigazione marittima). — *Legge 24 dicembre 1951, n. 1370.*

**Disegno di legge* pres. il 6 giugno 1950 (*urg.*) dal Min. della marina mercantile Simonini (S. n. 1091, C. n. 1402): *Provvedimenti concernenti la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare.* — Sono richiamate in vigore le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con r. d. 23 maggio 1932, n. 719. — *Legge 10 agosto 1950, n. 838.*

**Disegno di legge* pres. il 10 ottobre 1950 dal Min. della difesa Pacciardi (S. n. 1312, C. n. 1803): *Aumento delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, recante norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato.* — Le contravvenzioni alla legge n. 612 sono punite con l'ammenda da lire 5.000 a lire 80.000. Nel caso che siasi dovuto fare uso della forza l'ammenda non può essere minore di lire 50.000 ed è sempre aggiunta la pena dell'arresto da 1 a 12 mesi a carico del condannato. — *Legge 29 maggio 1951, n. 539.*

*D. P. R. 11 aprile 1951* (*Gazz. Uff. n. 224*): Conferimento di medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della Marina mercantile.

*Relazione e d. P. R. 15 febbraio 1952, n. 328:* Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) (v. *Codici:* Codice della navigazione).

*Interp.* Borsellino, ann. 15 luglio 1948: Provvedimenti per fronteggiare la grave crisi del naviglio di cabotaggio.

*Interr.* La Rocca, ann. 22 ottobre 1948: Sui motivi per cui il C. I. P. concede agli armatori italiani di navi cisterne noli superiori del 30 per cento alle rate fissate dalla U. S. Maritime Commission; es. 3 febbraio 1949.

*Interr.* sen. Braschi, ann. 27 settembre 1949: Consegna dei marinai Dinin e Viscovich alla polizia jugoslava da parte del comandante del piroscafo Tergeste (r. s.); es. 16 novembre 1949.

*Interr.* Ricci Giuseppe, ann. 31 gennaio 1950: Richieste dell'armatore del motopeschereccio « Clelia » affondato per urto contro una mina galleggiante (r. s.); es. 25 febbraio 1950.

*Interr.* Salerno e Mazza, ann. 1° marzo 1950: Esclusione delle navi inferiori a 1.000 tonnellate per il trasporto del sale nel Tirreno; es. 27 maggio 1950.

*Interr.* Castellarin, ann. 14 febbraio 1951: Scandalo delle navi di proprietà italiana battenti bandiera panamense; es. 25 settembre 1951.

*Interr.* Alliata, ann. 10 aprile 1951: Adeguamento di capitale delle società di navigazione di preminente interesse nazionale (r. s.); es. 17 maggio 1951.

*Interp.* La Rocca, ann. 13 novembre 1951: Provvedimenti a carico di cittadini italiani che hanno acquistato navi estere per porle sotto bandiera panamense; svolta 11 dicembre 1951.

*Interr.* Audisio, ann. 16 gennaio 1952: Scomparsa di una petroliera fra le isole del Giglio, Giannutri e Monte Argentario (r. s.); es. 27 maggio 1952.

*Interr.* Grammatico, ann. 24 gennaio 1952: Motovelieri danneggiati dal fortunale nell'isola di Pantelleria (r. s.); es. 15 febbraio 1952.

*Interp.* Giulietti, ann. 21 febbraio 1952: Sull'ingiustizia perpetrata dal Governo uruguayano contro la Compagnia di navigazione « Garibaldi » circa il piroscafo Adamello.

*Interr.* Di Donato, ann. 22 aprile 1952: Incendio a bordo del piroscafo « Esmeralda » nel porto di Bari (r. s.); es. 27 maggio 1952.

2. ALIENAZIONE, ACQUISTI E REQUISIZIONI DI NAVI. RISARCIMENTI PER NAVI PERDUTE O SINISTRATE DURANTE LA GUERRA

*D. l. 3 maggio 1948, n. 668:* Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 618, relativo alla alienazione delle navi requisite o noleggiate per le quali i proprietari hanno fatto atto di abbandono. — La possibilità del ritrasferimento delle navi abbandonate allo Stato agli ex-proprietari viene prorogata fino a 3 anni dopo la cessazione dello stato di guerra. Per il riacquisto della proprietà delle navi gli interessati debbono corrispondere il 15 per cento dell'indennità di perdita. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-153, S. n. 2522.

*D. l. 7 maggio 1948, n. 703:* Proroga al 31 agosto 1948 dei termini previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 giugno 1947, n. 779, e dall'art. 1 del d. l. 11 novembre 1947, n. 1337, relativi all'esenzione dalla imposta generale sull'entrata e dalla tassa di registro per gli acquisti di navi all'estero. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 822:* Riduzione del diritto di licenza dovuto sulle navi acquistate all'estero al 2 per cento del valore sempreché l'immatricolazione sia effettuata entro il 31 agosto 1948. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-153, S. n. 2522.

*D. l. 7 maggio 1948, n, 1151:* Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, riguardante benefici per il ricupero e la rimessa in efficienza delle navi sinistrate. — Il termine per l'ultimazione dei lavori di rimessa in efficienza delle navi o galleggianti ammessi ai benefici del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, scade il 31 dicembre 1948, qualora alla data del 31 dicembre 1947 siano state ultimate le operazioni di ricupero ed abbiano già avuto inizio i lavori di rimessa in efficienza. Norme particolari regolano l'ammontare del compenso di riparazione. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-153, S. n. 2522.

*Disegno di legge* pres. il 28 maggio 1949 dal Min. di grazia giustizia Grassi (S. n. 441, C. n. 745): *Disposizioni per l'alienazione di navi mercantili a stranieri* (v. *Codici:* Codice della navigazione). — *Legge 30 luglio 1950, n. 589.*

*Disegno di legge* pres. il 26 luglio 1949 dal Min. delle finanze Vanoni (*S. n. 576, C. n. 850): *Proroga di agevolazioni fiscali per gli acquisti di navi all'estero* (v. *Imposte e tasse:* Agevolazioni e sgravi fiscali). — *Legge 9 giugno 1950, n. 325.*

**Disegno di legge* pres. il 15 dicembre 1949 dal Min. *ad interim* della marina mercantile Corbellini (S. n. 781, C. n. 1113): *Proroga delle norme del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 618, relativo alla alienazione delle navi requisite o noleggiate per le quali i proprietari hanno compiuto atto di abbandono allo Stato.* — Il Ministero della marina mercantile e il Ministero della difesa possono esercitare fino al 31 dicembre 1950 la facoltà di cui al decreto predetto. — *Legge 28 luglio 1950, n. 736.*

**Disegno di legge* pres. l'11 gennaio 1950 dal Min. della difesa Pacciardi (S. n. 842, C. n. 1261): *Modificazioni alle norme relative alla requisizione del naviglio mercantile.* — Modifica: l'ultimo comma dell'art. 1 del r. d. 2 febbraio 1943, n. 127, che regola la trasformazione della requisizione in uso in requisizione per acquisto relativamente a navi che siano state per eventi di guerra gravemente danneggiate e si trovino immobilizzate in maniera che risulti impossibile o non conveniente procedere ai lavori necessari per la loro rimessa in efficienza; l'art. 4 del d. l. L. 19 ottobre 1945, n. 686, concernente le provvidenze per il ricupero e la rimessa in efficienza delle navi mercantili sinistrate e l'indennità spettante al proprietario di una nave requisita per uso temporaneo e sinistrata per cause di guerra. Abroga l'art. 3 del d. l. 3 maggio 1948, n. 668. — *Legge 8 luglio 1950, n. 728.*

**Disegno di legge* pres. il 21 giugno 1950 dal Min. della marina mercantile Simonini (C. n. 1382, S. n. 1203): *Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, relativo alle provvidenze per il recupero e rimessa in efficienza di navi mercantili sinistrate.* — Dispone che i documenti occorrenti per la liquidazione del compenso di riparazione, sia per le navi ripristinate entro il 1947 che per quelle ripristinate entro il 1948, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. — *Legge 10 agosto 1950, n. 819.*

*Proposta di legge* del dep. Giavi, ann. il 7 luglio 1950 (C. n. 1425): *Risarcimento per la perdita delle navi rimaste al Nord dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943.* — Dispone che l'ammontare dell'indennizzo è stabilito in ragione della valutazione della nave alla data del sinistro e che tale indennizzo è subordinato all'obbligo del reimpiego in nuove costruzioni navali o in acquisti di navi. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

**Disegno di legge* pres. l'8 agosto 1951 dal Min. della marina mercantile Cappa (C. n. 2133, S. n. 2031): *Modificazioni al regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, concernente provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità.* — Mira a far sì che i singoli proprietari, che non abbiano potuto adempiere al reimpiego per causa indipendente dalla propria volontà, ottengano la liberazione della somma vincolata in Tesoreria senza alcuna detrazione di quota. — *Legge 2 gennaio 1952, n. 51.*

*Interp.* Giulietti, ann. 20 dicembre 1948: Acquisto da parte dell'armatore Lauro della motonave « Agostino Bertani », già della « Garibaldi » e preda bellica dell'Inghilterra; svolta 3 febbraio 1949.

*Interr.* Liguori, ann. 14 febbraio 1949: Esenzione dalla tassa di registro e dall'imposta generale sull'entrata per l'acquisto di navi all'estero; es. 13 maggio 1949.

*Interr.* Grilli, ann. 15 ottobre 1949: Rimborso delle spese di ripristino dei natanti già requisiti dai Comandi alleati (r. s.); es. 23 novembre 1949.

*Interr.* Capalozza, ann. 13 ottobre 1951: Risarcimento a piccoli armatori di natanti requisiti e perduti per causa di guerra (r. s.); es. 20 novembre 1951.

3. COSTRUZIONI NAVALI (v. pure la sottovoce: *Disp. gen.* e le voci: *Arsenali e cantieri navali – Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale*)

*D. l. 13 marzo 1948, n. 303:* Garanzia dello Stato alle anticipazioni per commesse estere di costruzioni di navi. — Eleva a dollari U. S. A. 32.970.053, o equivalente in altre valute, l'importo massimo complessivo della garanzia statale, fissato all'articolo 1 del d. l. 12 agosto 1947, n. 987, a fronte degli anticipi anche diretti di committenti esteri, da questi corrisposti a cantieri navali italiani. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-153, S. n. 2522.

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1121:* Proroga (al 31 dicembre 1951) di norme relative alle esenzioni fiscali in favore dell'industria delle costruzioni navali. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518)

*Disegno di legge* pres. l'11 novembre 1948 (*urg.*) dal Min. della marina mercantile Saragat (C. n. 161, S. n. 216): *Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.* — La Camera inizia la discussione del provvedimento il 10 dicembre 1948 e intervengono i dep. *Dominedò* e *Giavi;* (11 dicembre) *Mazza, Orlando, Ducci, Serbandini, Fiorentino, Corbino* e *Consiglio.* Il rel. *Angelini* rileva (16 dicembre) che il disegno di legge ritorna a un concetto di uguaglianza fra le varie società armatoriali libere e la « Finmare » ponendole in condizioni di autonomia economica. Riscontra nell'elevatezza dei costi (30 per cento superiori a quelli stranieri) la ragione della inattività dei cantieri italiani e quindi l'opportunità della contribuzione statale per dar lavoro ai cantieri; ciò però non deve far dimenticare la risoluzione del problema chiave della diminuzione dei costi di produzione. Lamenta che non sia stato possibile trovare un immediato collegamento tra gli stanziamenti del disegno di legge e la riorganizzazione tecnico-industriale.

Il Min. *Saragat* dichiara (17 dicembre) che il provvedimento ha fondamentalmente due scopi: 1°) favorire la costruzione di navi di qualità; 2°) favorire la costruzione, riparazione e trasformazione delle navi mercantili. Afferma che scopo indiretto della legge è anche quello di dare lavoro all'industria cantieristica e di ricostruire, nel frattempo, la flotta mercantile, onde ne traggano vantaggio il turismo, l'emigrazione e l'importazione di valuta attraverso i noli attivi, importazione di valuta che necessariamente diverrebbe maggiore con l'incremento del movimento turistico. A suo avviso il provvedimento rappresenta una via di mezzo fra il sistema rigidamente programmistico e quello liberista, onde contemperare l'interesse generale della economia nazionale con quelli dell'armamento sovvenzionato e dell'armamento libero. Assicura che nell'applicazione della legge si seguirà un criterio nazionale, basato sulla possibilità dell'esistenza di servizi organici della « Finmare » senza distruggere le iniziative dell'armamento libero.

Successivamente si inizia la discussione degli articoli che prosegue nelle sedute del 18 e 19 dicembre. È approvato il testo della Commissione Trasporti con emendamenti proposti dalla stessa Commissione e dai dep. *Serbandini, Corbino, Lucifredi, Pecoraro, Giulietti* e *Giavi.* A scrutinio segreto è approvato (17 dicembre) un emendamento *Latorre,* contro il parere della Commissione, per cui ai cantieri dell'Italia meridionale saranno assegnate costruzioni in misura non inferiore al 30 per cento dell'intero tonnellaggio previsto. È invece respinto a scrutinio segreto (18 dicembre)

un emendamento *Cappugi*, a cui si erano dichiarati favorevoli il Governo e la Commissione, che, stabiliva che una volta garantita l'utilizzazione della piena capacità produttiva dei cantieri meridionali, i fondi superflui potessero essere destinati al resto dei cantieri nazionali nel Centro-Nord.

Nel testo approvato dalla Camera il capo I indica gli scopi della legge e prevede la realizzazione del programma entro un triennio. Il capo II comprende le previdenze per le nuove costruzioni attribuendo al Min. della marina, sentito il parere dell'apposito Comitato tecnico (presieduto dal Pres. del Consiglio superiore della marina mercantile), di ammettere ai benefici le costruzioni che meglio rispondano agli scopi della legge e di provvedere ad una equa ripartizione del lavoro fra i cantieri nazionali, salva la misura del 30 per cento per i cantieri dell'Italia meridionale; per le somme inutilizzate per deficienza di richieste prevede che sarà disposto con altra legge. Sono previsti tre tipi di contributi: *a*) contributo sui materiali (al costruttore, 5 per cento del costo della nave); *b*) contributo d'ammortamento (all'armatore, 12 per cento del costo della nave); *c*) contributo integrativo (all'armatore, un sesto del costo della nave). Le agevolazioni indirette concesse comprendono: l'importazione in franchigia della maggior parte dei materiali e l'esenzione dal diritto di licenza, diverse esenzioni fiscali (imposta fissa di registro per i contratti di costruzione, esenzione dell'imposta generale sull'entrata per i relativi corrispettivi di appalto, esenzione della R. M. per i primi 3 anni di esercizio delle navi), l'esonero da ogni requisizione per 5 anni salvo il caso di guerra e gli altri casi di emergenza. Altre disposizioni riguardano gli apprestamenti difensivi richiesti per le navi a scafo metallico, la cui spesa è a carico del bilancio del Ministero della difesa, l'iscrizione delle navi di nuova costruzione nella classe più alta del Registro italiano navale. Le costruzioni navali debbono essere iniziate entro 6 mesi dalla data di ammissione ai benefici e allo scadere del triennio debbono avere raggiunto almeno l'80 per cento dello stato di avanzamento; per l'entrata in esercizio il termine è fissato dal regolamento. È prevista anche la possibilità che siano concessi anticipi.

Il capo III riguarda le modificazioni, riparazioni e trasformazioni navali e sono previsti un contributo di miglioramento per tutti quei lavori che possano accrescere il rendimento degli apparati motori e un contributo sui materiali.

Il capo IV contempla i finanziamenti. Stabilisce la garanzia sussidiaria dello Stato agli Enti ed Istituti di credito di diritto pubblico esercenti il credito navale e peschereccio entro un limite massimo complessivo di 38 miliardi per i finanziamenti per le nuove costruzioni navali e per la sostituzione di nuovi apparati motori: garanzia che non dovrà mai superare il 40 per cento del costo della nave. Le altre disposizioni regolano le modalità della garanzia, la operatività di essa e le agevolazioni fiscali accordate per i finanziamenti.

Il capo V concerne l'attività delle navi adibite ai servizi indispensabili tra il continente e le isole minori e tra le isole, e assegna una somma di lire 1.200 milioni alle costruzioni di unità di 400-600 tonnellate di stazza lorda per un complesso di 3.000 tonnellate.

Il capo VI (finanziamenti speciali) accorda ai proprietari di navi non superiori a 150 tonnellate di stazza lorda, perdute per cause di guerra e che rappresentavano per essi l'unico mezzo di lavoro, uno speciale finanziamento da eseguirsi dall'I.M.I., con fondi elargiti dal Tesoro in misura non superiore ad 1 miliardo. Detto finanziamento non potrà superare il costo presunto della nuova costruzione, ridotto dell'importo dei contributi da corrispondersi in base alla presente legge, nonché delle indennità di perdita percepite o da percepire a qualunque titolo. Inoltre sono previste particolari facilitazioni di finanziamento per il ripristino della nave *Nino Bixio* della Cooperativa « Garibaldi ».

Il capo VII (disposizioni varie) prevede la concessione di alcuni benefici per taluni tipi di navi non di qualità e la possibilità dell'estensione dei benefici della legge agli armatori e ai cantieri triestini. Stabilisce inoltre che, finché non sarà emanato il regolamento di esecuzione della legge, si applichi il regolamento 13 aprile 1939, n. 1101, e successive modificazioni.

Il capo VIII disciplina gli stanziamenti. Dal Ministero della marina mercantile saranno erogati 34 miliardi, e precisamente 8 miliardi nell'esercizio 1948-49, 12 nell'esercizio 1949-50 e 14 nell'esercizio 1950-51. Dette somme saranno prelevate dal Fondo E. R. P.

Il Senato inizia la discussione il 22 febbraio 1949. Intervengono i sen. *Mastino, Ferrari, Battista* e *Borromeo;* (24 febbraio) *Cappa, Lanzetta, Tartufoli* e *Genco.* Il 25 febbraio risponde ai vari oratori il rel. *Casardi.* Successivamente il Min. *Saragat* illustra il provvedimento e rileva che l'elevatezza dei costi di produzione dei cantieri è dovuta soprattutto al costo delle materie prime. Afferma quindi che la ripartizione del tonnellaggio sarà attuata con razionalità: 130.000 tonnellate saranno attribuite alla « Finmare » e 130.000 tonnellate all'armamento libero. Avverte che non saranno costruite navi superiori a 25.000 tonnellate: le navi di tonnellaggio superiore saranno destinate ai traffici con l'America, mentre quelle da 13.000 tonnellate saranno de-

stinate alle linee dell'Estremo Oriente; inoltre saranno messe in cantiere cinque navi da 4.500 tonnellate per i traffici mediterranei e per il collegamento tra il Continente e le Isole. Dichiara quindi formalmente che il Governo non porrà alcun ostacolo alla richiesta di navi da passeggeri da parte dell'armamento privato e conclude asserendo che l'adozione del disegno di legge in esame sarà possibile grazie ai generosi aiuti del popolo americano.

Il Senato approva senza modificazioni il provvedimento e approva altresì un o. d. g. *Tartufoli* in cui s'impegna il Min. della marina mercantile a tener conto, nell'applicazione della legge, delle necessità del naviglio da pesca; un o. d. g. *Cappa* in cui s'invitano i Ministri della marina mercantile e dell'industria ad attenersi a criteri ed a norme che, stimolando la concorrenza fra i vari cantieri, avviino e costringano quelli meno efficienti e più costosi al perfezionamento tecnico dei loro impianti e al risanamento economico della loro gestione; s'invita inoltre il Min. della marina a presentare un progetto di riforma dei rr. dd.-ll. 7 dicembre 1936, nn. 1081 e 2082, concernenti le linee di preminente interesse nazionale; un o. d. g. *Sanna Randaccio* che invita il Governo a presentare un disegno di legge che estenda al naviglio di stazza lorda dalle 150 alle 300 tonnellate i benefici previsti dal capo VI; un o. d. g. *Jannuzzi* con il quale si fanno voti che, per i finanziamenti speciali previsti dal capo VI, si agevolino particolarmente i finanziamenti minori. — *Legge 8 marzo 1949, n. 75.*

**Proposta di legge* del dep. Angelini, ann. il 29 ottobre 1949 (C. n. 865, S. n. 735): *Modificazioni alla legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.* — Dà facoltà al Ministro per la marina mercantile di sanare la decadenza verificatasi ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 marzo 1949, n. 75, qualora l'interessato avanzi richiesta nel termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con dimostrazione documentata che la mancata presentazione del contratto di costruzione è dipesa da cause non a lui imputabili. La validità della legge n. 75 è inoltre prolungata fino allo scadere di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge modificativa. — La Commissione Trasporti della Camera, in sede legislativa, alla fine della discussione generale (18 novembre 1949), approva all'unanimità tre ordini del giorno, proposti rispettivamente dal rel. *Orlando* e dai dep. *Serbandini* e *Petrucci*, che invitano il Governo a favorire le costruzioni navali. Il 22 novembre approva gli articoli 1 e 2 con un emendamento *Cerabona*, modificato dal Pres. *Angelini*, che stabilisce che il Ministro, sentito il parere del Comitato tecnico, integrato a tale scopo da tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate, assegni i termini entro cui il contratto di costruzione deve essere prodotto e entro cui la costruzione deve essere iniziata; un emendamento *Petrucci* per cui sono elevati a 6 e 9 mesi i termini per le costruzioni ammesse ad un finanziamento speciale; e un emendamento aggiuntivo proposto dal Min. *Corbellini*. Il 23 novembre viene approvato un o. d. g. *Ducci* con il quale la Commissione, considerato che con l'approvazione degli articoli 1 e 2 (completati dall'articolo 10) è raggiunto il fine perseguito dalla proposta di legge, delibera di passare all'ordine del giorno. Sono approvati inoltre due ordini del giorno *Salerno* (nel secondo vengono praticamente trasfuse le disposizioni di cui agli articoli 5-9 della proposta di legge, dando mandato al Ministro di applicarle) e un o. d. g. *Giulietti* in cui si fanno voti che il Ministro riveda la situazione della « Garibaldi ». — La Commissione Lavori pubblici e trasporti del Senato, in sede deliberante approva il provvedimento il 2 dicembre 1949 in un nuovo testo proposto dal sen. *Battista* e con un emendamento sostitutivo per cui nel Comitato tecnico sono aggiunti, anziché tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate, 2 rappresentanti dei datori di lavoro e 2 dei prestatori d'opera. — La Commissione Trasporti della Camera approva definitivamente la proposta il 7 dicembre 1949. — *Legge 15 dicembre 1949, n. 945.*

**Proposta di legge* del dep. Angelini ed altri, ann. il 2 marzo 1950 (*urg.*) (C. n. 1132, S. n. 972): *Modifica della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.* — Riproduce le disposizioni già contenute nella precedente proposta di legge Angelini n. 865 (v. innanzi) e che erano state stralciate per motivi di urgenza. — La Commissione Trasporti della Camera discute il provvedimento il 24 e 31 marzo 1950 e l'approva con numerosi emendamenti e articoli aggiuntivi proposti dal proponente e Presidente *Angelini*, dal rel. *Orlando* e dai dep. *Serbandini*, *Pertusio* e *Salerno*. Approva altresì: un o. d. g. *Borsellino* ed altri favorevole alla presentazione di un disegno di legge a favore della media e piccola pesca; un o. d. g. *Jacoponi* ed altri favorevole alla riammissione in termini per il premio di miglioramento stabilito con il r. d.-l. 10 marzo 1938, n. 330, dei piccoli caratisti delle barche da pesca e da traffico fino a 50 tonnellate di stazza lorda; un o. d. g. *Giulietti* richiedente speciali finanziamenti per la cooperativa « Garibaldi ».

Il testo approvato dalla Commissione Trasporti della Camera proroga per non oltre 6 mesi il termine per l'inizio della costruzione. Dispone inoltre la possibilità di raggruppare più domande di nuove costruzioni già ammesse ai benefici della legge

a favore di uno o più richiedenti, al fine di realizzare navi di caratteristiche superiori e di maggiore utilità per l'economia della nazione; l'ammissibilità delle domande per la costruzione di navi da grande pesca di tipo speciale; l'aumento del 25 per cento (fissato dalla legge n. 75) al 75 per cento della maggiorazione del contributo di ammortamento per le navi da pesca superiori alle 500 tonnellate e dal sesto al terzo del prezzo della nave del contributo integrativo; l'estensione ai proprietari di navi mercantili da 150 a 300 tonnellate dei finanziamenti speciali di cui al capo VI della legge n. 75; nel caso in cui, dopo il 31 dicembre 1950, si verifichino nuove disponibilità di tonnellaggio costruibile a seguito di rinunce o decadenze degli ammessi ai benefici della legge n. 75, la facoltà di ammettere ai benefici della suddetta legge n. 75 domande per la costruzione di bacini galleggianti (per i quali sarà corrisposto un contributo pari al 33 per cento del costo) o domande delle società di navigazione, esercenti servizi di preminente interesse nazionale per la costruzione di nuove navi.

La Commissione Lavori pubblici e trasporti del Senato discute la proposta il 5, 19 e 20 aprile 1950 e l'approva senza modificazioni. — *Legge 12 maggio 1950, n. 348.*

*Proposta di legge* del sen. Roveda, ann. il 5 gennaio 1951 (S. n. 1480): *Ricostruzione della marina mercantile.* — Ha lo scopo di favorire la costruzione in Italia, per conto delle società di preminente interesse nazionale raggruppate nella Società Finmare ed eventualmente per conto di privati nazionali, nel periodo di un triennio dalla sua entrata in vigore, di navi per un tonnellaggio di complessive 400.000 tonnellate di stazza lorda. Per tali costruzioni è assicurato un finanziamento pari all'intero costo, in mutui ventennali, da stipularsi con le singole società costruttrici e garantite dalla Finmare: la prima rata annuale di rimborso del capitale e interessi avrà decorrenza a partire dal terzo anno dalla entrata in esercizio delle singole unità. La ripartizione del tonnellaggio da costruire tra i vari cantieri italiani sarà fatta tenendo conto della contrattazione fra committenti e costruttori nonché dalla differenza risultante, alla data di entrata in vigore della legge, tra la capacità produttiva e il carico di lavoro effettivo di ciascun cantiere. Per quanto riguarda i finanziamenti, il Ministero del tesoro, di concerto con quello della marina mercantile, è autorizzato a concedere alla Cassa depositi e prestiti e agli enti ed istituti di credito di diritto pubblico esercenti il credito navale, la garanzia dello Stato fino all'importo complessivo di 200 miliardi. Prevede anche la costruzione diretta per conto del Ministero della marina mercantile, salvo poi ad affidare la gestione agli enti meglio indicati. Per tutto quanto riguarda le disposizioni tecniche e le agevolazioni tributarie richiama la legge 8 marzo 1949, n. 75, o riproduce sostanzialmente le sue disposizioni. — Rimasta presso la Commissione Lavori pubblici e trasporti del Senato.

**Disegno di legge* pres. il 17 aprile 1951 (*urg.*) dal Min. della marina mercantile Petrilli (C. n. 1940, S. n. 1758): *Completamento e integrazione del programma navale, di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 75.* — Autorizza una maggiore spesa di 8.600 milioni unitamente a quella di 14.000 milioni già autorizzata con la legge 8 marzo 1949, n. 75 che viene così ripartita: 3.000 milioni per l'es. 1951-52, 6.500 milioni per l'es. 1952-53, 8.300 milioni per l'es. 1953-54, 4.800 milioni per l'es. 1954-55. Con tale stanziamento si prevede di poter autorizzare la costruzione di circa 40.000 tonnellate di naviglio e di ammettere ai contributi numerosissime domande avanzate per lavori di riparazione, trasformazione di navi e sostituzione di motori. — Le Commissioni riunite Finanze e tesoro e Trasporti della Camera approvano il provvedimento con un emendamento *Salerno* per cui si stabilisce che il 30 per cento della spesa dovrà essere stanziato per il Mezzogiorno. — *Legge 5 settembre 1951, n. 902.*

*Proposta di legge* del dep. Palazzolo, ann. il 17 luglio 1951 (C. n. 2105): *Riapertura di termini per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici della legge 10 marzo 1938, n. 330, sulle costruzioni navali.* — Stabilisce che dette domande dovranno essere presentate nel termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

**Disegno di legge* pres. il 31 gennaio 1952 dal Min. della marina mercantile Cappa (C. n. 2499, S. n. 2260): *Proroga al 31 dicembre 1954 dell'efficacia del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1121, recante esenzioni fiscali a favore dell'industria delle costruzioni navali.* — *Legge 5 maggio 1952, n. 529.*

*Disegno di legge* pres. il 31 gennaio 1952 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 2511, S. n. 2385): *Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.* — Il Capo VIII stabilisce che alle navi mercantili da carico liquido di un tonnellaggio di stazza lorda non inferiore a 10.000 tonnellate e con una velocità alle prove con metà del carico di almeno 15 nodi, che siano costruite in cantieri italiani per conto di nazionali, possono essere concessi alcuni dei benefici di importazione in franchigia e di esenzione dal diritto di licenza e quelli di esenzioni fiscali, di esenzione dalla imposta di ricchezza mobile e di esenzione da requisizione e noleggio obbligatorio contemplati dalla legge 8 marzo 1949, n. 75. A dette navi può essere altresì con-

cesso un contributo non superiore a lire 45.000 per tonnellata di stazza lorda, ridotta dell'1 per cento per ogni 1.000 tonnellate oltre le 12.000 tonnellate di stazza lorda. Il 20 per cento del tonnellaggio di stazza lorda costruibile è riservato alle società di navigazione di preminente interesse nazionale. Per queste costruzioni sono stanziati 12 miliardi (di cui 3 miliardi per l'esercizio 1952-53, 5 miliardi per il 1953-54, 4 miliardi per il 1954-55) di cui 600 milioni saranno riservati alla costruzione di navi a scafo metallico da 500 a 2.000 tonnellate cui potrà essere concesso un contributo di lire 130.000 (v. pure: *Disoccupazione* ecc.). — *Legge 25 luglio 1952, n. 949.*

**Disegno di legge* pres. il 20 marzo 1952 dal Min. della marina mercantile Cappa (C. n. 2608, S. n. 2358): *Norme speciali per la costruzione del naviglio di cabotaggio.* — I proprietari di navi mercantili nazionali da carico secco a scafo di legno di stazza lorda non inferiore a 30 e non superiore e 300 tonnellate, e di età non inferiore ad anni tredici, che intendano demolire le navi stesse e ricostruire navi dello stesso tipo a scafo metallico, purché di stazza lorda non inferiore a 500 tonnellate, possono essere ammessi ad usufruire di un contributo a fondo perduto di lire 130.000 a tonnellata di stazza lorda delle navi di nuova costruzione, che rappresenta circa il 43 per cento del costo stesso. Il tonnellaggio ammissibile al contributo corrisponderà, per ogni singola ammissione, alla metà del tonnellaggio demolito. Il tonnellaggio complessivo da ricostruire potrà superare le 7.000 tonnellate di stazza lorda. Le navi da ricostruire saranno da 500 e da 1.000 tonnellate con una velocità non inferiore rispettivamente a 9 e 10 miglia orarie alle prove. Ove i singoli proprietari non raggiungano colla demolizione almeno 1.000 tonnellate, devono raggrupparsi, a pena di decadenza, nei termini che saranno stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, per poter ottenere i benefici per la costruzione di almeno una nave da 500 tonnellate di stazza lorda. Alle nuove costruzioni si estendono tutti i benefici fiscali e di altra natura già stabiliti dalla legge 8 marzo 1949, n. 75. L'ammontare complessivo dei contributi non potà superare i 900 milioni. — La Commissione Trasporti della Camera approva il disegno di legge con alcune modifiche di carattere formale e intese a chiarirne il contenuto, e con un articolo aggiuntivo proposto dal rel. *Monticelli* diretto a regolare un eventuale residuo degli stanziamenti. — *Legge 30 giugno 1952, n. 774.*

*D. M. 20 maggio 1952* (*Gazz. Uff. n. 241*): Riduzione dall'1,25 allo 0,60 per cento della provvigione prevista dall'art. 2 del d. l. 12 agosto 1947, n. 987, relativo alla garanzia dello Stato alle anticipazioni per commesse estere di ricostruzioni navali.

*D. M. 8 settembre 1952* (*Gazz. Uff. n. 211*): Riapertura del termine per la presentazione delle domande per la costruzione di navi cisterna di cui all'art. 56 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (riaperto fino al 29 novembre 1952).

*Disegno di legge* pres. il 30 dicembre 1952 dal Min. della marina mercantile Cappa (*C. n. 3119, S. n. 2813): *Ulteriore proroga della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.* — La Commissione Trasporti della Camera approva il provvedimento il 6 febbraio 1953 con numerosi emendamenti proposti dal rel. *Monticelli.* Approva altresì un o. d. g. *Salerno* ed altri in cui si conferma l'esigenza che sia regolarmente osservata la norma della legge n. 75 che assicura un terzo della spesa in favore del Mezzogiorno. Il testo approvato dalla suddetta Commissione proroga, per le nuove costruzioni, al 30 giugno 1956 il termine di scadenza della legge n. 75 (già prorogata al 31 dicembre 1952 con la legge 15 dicembre 1949, n. 945). Detta proroga non si estende al beneficio dell'esenzione dell'imposta di ricchezza mobile, fatta eccezione per il naviglio peschereccio e per la nave cisterna nella quale si consente di trasformare lo scafo di una nave fattoria, già ammessa a fruire dei benefici della legge n. 75. La proroga inoltre non si estende alle costruzioni che, ammesse ai benefici in data anteriore al 31 dicembre 1950, non abbiano raggiunto al 31 dicembre 1952 uno stato di avanzamento di almeno il 40 per cento. Stabilisce che i fondi rimasti disponibili dalla mancata costruzione di 12 navi cannoniere per la caccia alle balene siano utilizzati principalmente: *a*) per la corresponsione dei contributi per le modificazioni, riparazioni e trasformazioni di navi; *b*) per favorire lo sviluppo e la rinnovazione del naviglio peschereccio e della relativa attrezzatura (le norme di attuazione sono stabilite con d. P. R.). Autorizza il Ministero della marina mercantile a disporre in ogni tempo i necessari accertamenti e controlli allo scopo di stabilire se i benefici previsti dal capo VI della legge n. 75 siano realmente goduti dai sinistrati. Ripartisce in 3 esercizi la somma di 13.100 milioni stanziata dalla legge 5 settembre 1951, n. 902 (v. innanzi) per gli esercizi 1953-54 e 1954-55 e precisamente: 4.400 milioni per ciascuno degli esercizi 1953-54 e 1954-55 e 4.300 milioni per l'esercizio 1955-56.

Il Senato discute il provvedimento il 4 marzo 1953 e intervengono i sen. *Ricci, Meacci, Ravagnan, Tommasini, Cappellini, Panetti* e *Pucci,* il rel. *Corbellini* e il Min. *Cappa.* Approva un o. d. g. *Tommasini* ed altri in cui si chiede di venire incontro alle necessità dei pescatori dell'Adriatico e un o. d. g. *Ravagnan* per lo sviluppo

della cooperazione peschereccia. Inoltre approva un emendamento proposto dalla Commissione Lavori pubblici e Trasporti con cui si eleva fino al valore massimo di 68 miliardi la somma totale usufruente della garanzia sussidiaria dello Stato.

La Commissione Trasporti della Camera approva definitivamente il disegno di legge il 12 marzo 1953. — *Legge 2 aprile 1953, n. 212.*

*Interr.* Sala, ann. 15 novembre 1948: Mancata immissione in cantiere della motonave Messina (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Cuttitta, ann. 17 ottobre 1949: Graduatoria dei richiedenti nell'ammissione ai benefici previsti dalla legge 8 marzo 1949, n. 75 (r. s.); es. 14 novembre 1949.

*Interr.* sen. Lazzaro, ann. 31 gennaio 1950: Sulla situazione dei contratti per la costruzione delle tre motonavi della Tirrenia assegnate al cantiere di Palermo (r. s.); es. 19 aprile 1950.

*Interr.* Palazzolo, ann. 4 aprile 1950: Riapertura dei termini di decadenza per la liquidazione dei compensi di costruzione di piccole unità da pesca o da traffico; es. 8 luglio 1950.

*Interr.* Ariosto, ann. 25 maggio 1950: Provvidenze in favore dei piccoli armatori (r. s.); es. 5 luglio 1950.

*Interr.* Cuttitta, ann. 15 giugno 1951: Mancata concessione di fondi per la costruzione di una grande nave baleniera italiana (r. s.); es. 5 luglio 1951.

*Interr.* Roberti, ann. 4 agosto 1951: Risoluzione del problema delle costruzioni navali (r. s.); es. 20 settembre 1951.

*Interr.* sen. Carelli, ann. 6 febbraio 1952: Utilizzo a favore del piccolo naviglio di cabotaggio dei fondi residuati dagli stanziamenti previsti nelle leggi 8 marzo 1949, n. 75, e 5 settembre 1951, n. 902 (r. s.); es. 15 febbraio 1952.

*Interr.* Guerrieri Filippo, ann. 5 marzo 1952: Trasformazione della nave « Vesuvio » (r. s.); es. 16 giugno 1952.

*Interr.* Sansone e Mazza, ann. 24 e 28 aprile 1952: Esclusione dei proprietari di motovelieri dai benefici della legge 20 maggio 1950, n. 348 (r. s.); es. 7 ottobre 1952.

*Interr.* sen. Roveda, ann. 30 settembre 1952: Esclusione di rappresentanti dei lavoratori dei Cantieri navali nella Commissione ministeriale per il rinnovamento del naviglio mercantile; es. 12 novembre 1952.

*Interr.* Polano, ann. 14 novembre 1952: Rappresentanza della Sardegna nella Commissione incaricata di elaborare un provvedimento legislativo per il potenziamento del naviglio mercantile (r. s.); es. 5 dicembre 1952.

4. PREVIDENZA MARINARA (v. pure: *Assicurazioni sociali*)

*D. P. R. 9 marzo 1948* (*Gazz. Uff. n. 116*): Composizione del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

*D. M. 12 luglio 1948* (*Gazz. Uff. n. 172*): Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede temporanea a Venezia.

*D. M. 18 agosto 1948* (*Gazz. Uff. n. 218*): Proroga delle funzioni conferite al Commissario straordinario della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Genova.

*D. M. 11 settembre 1948* (*Gazz. Uff. n. 219*): Misura del salario annuo massimo per gli addetti alla navigazione ed alla pesca marittima, agli effetti della liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti.

*D. M. 28 settembre 1948* (*Gazz. Uff. n. 265*): Aumento del contributo armatoriale di cui alle leggi 7 aprile 1941, n. 266, e 11 aprile 1941, n. 267. — A decorrere dal 1° ottobre 1948 il contributo armatoriale alla Cassa per la previdenza marinara viene elevato al 17 per cento (legge n. 266) e rispettivamente all'8 per cento (legge n. 267) della competenza media.

*D. M. 5 agosto 1949* (*Gazz. Uff. n. 192*): Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione per la durata di giorni 90 ai lavoratori marittimi sbarcati per avvicendamento in qualsiasi porto del territorio nazionale alla data dell'8 agosto 1949.

*Disegno di legge* pres. l'11 gennaio 1950 dal Min. *ad interim* della marina mercantile Corbellini (S. n. 826): *Miglioramenti delle pensioni per la gente di mare.* — In conformità agli accordi stipulati il 4 luglio 1949 fra le organizzazioni sindacali interessate, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1950, venga corrisposto, in aggiunta alla pensione base, liquidata o da liquidare ai sensi delle vigenti disposi-

zioni, un assegno complementare, determinato triplicando il trattamento in atto al 30 giugno 1949, esclusi l'indennità di caropane e l'assegno supplementare di contingenza, e aggiungendo alla somma risultante – depurata della pensione base – l'indennità di caropane. Provvede alla istituzione, in seno alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, di un apposito fondo per la corresponsione dell'assegno complementare. Per far fronte all'onere derivante dai miglioramenti il, contributo mensile a carico degli armatori viene previsto, a decorrere dal 1° luglio 1949, nella misura di lire 5.000, 3.000 e 1.000 per ogni marittimo imbarcato, rispettivamente, su navi di stazza lorda superiore a 2.000 tonnellate, da 1.000 a 2.000 tonnellate e da 301 a 999 tonnellate. Con la data del 1° luglio 1950 essi diventano, rispettivamente, 6.300, 4.300 e 2.300 lire. Inoltre è previsto un contributo straordinario mensile a carico di ogni marittimo imbarcato su navi nazionali di stazza lorda superiore a 300 tonnellate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, che varia da lire 800 per i giovanotti e mozzi a lire 2.000 per i comandanti e capi macchinisti. Tale contributo è elevato di lire 300 dal 1° luglio 1950. Le altre disposizioni regolano: i contributi per il personale amministrativo delle società di navigazione facenti capo alla gestione speciale della Cassa; la situazione del personale di stato maggiore navigante chiamato a prestare servizio a terra per lavori attinenti alla navigazione e per la tutela di interessi sindacali; il riscatto dei periodi di navigazione compiuta sotto bandiera straniera, i contributi dovuti dai piloti; il deferimento al Presidente della Repubblica della facoltà di variare, con proprio decreto, su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi nell'eventualità che dovesse verificarsi un afflusso di contributi sensibilmente superiore o inferiore al complesso delle prestazioni dovute per i suddetti miglioramenti. — Ritirato il 14 marzo 1950.

**Disegno di legge* pres. l'11 maggio 1950 (*urg.*) dal Min. della marina mercantile Simonini (S. n. 1021, C. n. 1435): *Concessione di una anticipazione di 500 milioni di lire in favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.* — Stabilisce che tale anticipazione sarà rimborsata senza gravame di interessi, in cinque annualità costanti, a decorrere dall'es. 1951-52. — La Commissione Trasporti del Senato, in relazione alle necessità derivanti dai miglioramenti delle pensioni della gente di mare (v. oltre, disegno C. n. 1359), il 6 luglio 1950 aumenta tale anticipazione a 1.400 milioni da rimborsarsi in 15 annualità. Di conseguenza nella legge anche il titolo viene rettificato in: « *Concessione di una anticipazione di lire 1.400 milioni in favore della Cassa nazionale di previdenza marinara* ». — *Legge 10 agosto 1950, n. 725.*

**Disegno di legge* pres. il 13 giugno 1950 (*urg.*) dal Min. della marina mercantile Simonini (C. n. 1359, S. n. 1172): *Miglioramento delle pensioni della gente di mare.* — Rappresenta la realizzazione degli accordi stipulati il 4 luglio 1949 fra le organizzazioni sindacali interessate e sostituisce il disegno S. n. 826 (v. innanzi) di cui riproduce la maggior parte delle disposizioni. Differisce però sostanzialmente dal suddetto provvedimento nel finanziamento dei miglioramenti delle pensioni, in quanto pone tutto il relativo onere a carico degli armatori (escludendo quindi i marittimi) i cui contributi sono previsti nella misura di lire 5.800, 3.400 e 1.000 mensili per ogni marittimo imbarcato, rispettivamente, su navi di stazza lorda superiore a 2.000 tonnellate, da 1.000 a 2.000 tonnellate e da 301 a 999 tonnellate e nella misura di lire 1.500 per ogni iscritto alla gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara appartenente al personale amministrativo. — La Commissione Trasporti della Camera approva il provvedimento il 5 luglio 1950. Su proposta del rel. *Pertusio* si stabilisce che l'aumento del 200 per cento delle pensioni riguarda il trattamento complessivo di cui i pensionati fruivano al 30 giugno 1949 e che ai marittimi pensionati continuerà ad essere corrisposto l'assegno supplementare di contingenza stabilito dalla legge 14 giugno 1949, n. 322 (v. *Assicurazioni sociali:* Invalidità ecc.). Inoltre la Commissione approva un o. d. g. *Di Vittorio* ed altri in cui si fanno voti che nella successiva legge sul riassetto della previdenza marinara sia tenuto conto della mancata trasformazione dell'assegno supplementare di contingenza di cui alla legge n. 322 e si provveda quindi a migliorare adeguatamente le pensioni dei marittimi. — *Legge 10 agosto 1950, n. 724.*

*DD. MM. 30 ottobre 1950* (*Gazz. Uff. n. 45 del 1951*): Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

**Disegno di legge* pres. il 18 dicembre 1950 (*urg.*) dal Min. della marina mercantile Simonini (C. n. 1724, S. n. 1597): *Concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco.* — Nell'accordo intervenuto il 14 luglio 1949 tra l'armamento e la gente di mare, l'armamento si è impegnato a versare, per il periodo 1° luglio 1949-31 dicembre 1950, la somma di lire 2.500 mensili per ogni marittimo imbarcato sulle navi mercantili nazionali di stazza lorda superiore alle 3.000 tonnellate, allo scopo di costituire, presso il Ministero della marina mercantile, un fondo per la corresponsione di un sussidio ai marittimi sbarcati per avvicendamento, inscritti nei turni di collocamento. Il disegno di legge regola le modalità di tale versamento. — La Commissione Trasporti

della Camera l'approva il 9 marzo 1951 con un emendamento proposto dal rel. *Mazza* per cui viene prorogata fino al 31 dicembre 1951 la decorrenza dei sussidi mensili. — *Legge 4 maggio 1951, n. 387.*

*D. M. 25 giugno 1951* (*Gazz. Uff. n. 155*): Requisiti per la concessione ai marittimi disoccupati, in attesa d'imbarco, del sussidio di cui alla legge 4 maggio 1951, n. 387.

**Disegno di legge* pres. l'8 agosto 1951 (*urg.*) dal Min. della marina mercantile Cappa (C. n. 2134, S. n. 2029): *Proroga della legge 10 agosto 1950, n. 721, sui miglioramenti delle pensioni della gente di mare.* — Assicura ai pensionati marittimi la continuazione della corresponsione dei miglioramenti disposti con legge n. 724, fino a quando non entreranno in vigore le nuove norme relative al riordinamento della previdenza marinara. Sono aumentati lievemente i contributi a carico degli armatori. — *Legge 2 gennaio 1952, n. 14.*

*D. M. 10 gennaio 1952* (*Gazz. Uff. n. 33*): Nuove tabelle di salari convenzionali, per gli equipaggi arruolati alla parte, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

*Disegno di legge* pres. il 31 gennaio 1952 dal Min. della marina mercantile Cappa (*C. n. 2500, S. n. 2980): *Fissazione dei termini per la presentazione delle domande di liquidazione delle indennità previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 47, e dal regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, modificato con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039, nonchè alla fissazione del termine per la presentazione del rendiconto di chiusura della gestione del fondo previsto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47.* — Stabilisce che i marittimi militari di bassa forza imbarcati, durante l'ultima guerra, su navi iscritte nel naviglio ausiliario dello Stato, possono presentare domanda all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per la liquidazione, relativamente al periodo dal 1° marzo 1943 al 15 aprile 1946, dell'indennità mensile dovuta alle loro famiglie. Entro lo stesso termine i marittimi militarizzati di bassa forza, o i loro aventi causa in caso di morte, infortunati fra il giugno 1940 e il 31 dicembre 1950 (anche nel caso di operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione di mine marine o altri ordigni esplosivi in mare) potranno presentare domanda all'ente per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente o di morte. Entro il 31 dicembre 1952 l'ente dovrà presentare il rendiconto di chiusura della gestione del fondo per la corresponsione delle suddette indennità. Concede a favore dell'Ente un contributo straordinario di 1.500 milioni. — La Commissione Trasporti della Camera approva il provvedimento il 26 marzo 1953 prorogando i termini al 31 dicembre 1953 e al 30 giugno 1954. — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Disegno di legge* pres. il 20 marzo 1952 dai Min. della marina mercantile Cappa e del lavoro e previdenza sociale Rubinacci (S. n. 2242, *C. n. 2831): *Sistemazione della previdenza marinara.* — La discussione al Senato inizia il 9 luglio 1952. Viene respinta, innanzi tutto, una proposta di sospensiva del sen. *Bitossi* per il rinvio del provvedimento alla Commissione Lavoro. Intervengono quindi i sen. *Berlinguer, Monaldi, Grava, Bitossi* e il rel. *Tommasini.* Il Min. *Cappa* riconosce che il provvedimento è ben lungi dall'essere perfetto e soddisfacente in tutti i suoi aspetti, ma ritiene che possa essere definito come un provvedimento del tutto favorevole agli interessi della gente di mare. La discussione degli articoli ha luogo il 10 e 11 luglio 1952. È approvato il testo proposto dalla Commissione Lavori pubblici e trasporti con emendamenti del Min. *Cappa,* del Sottosegr. *Gava,* del rel. *Tommasini* e dei sen. *Monaldi, Bitossi, Fiore, Corbellini* e *Berlinguer.*

Il Senato approva altresì un o. d. g. *Monaldi* in cui si invita il Governo ad esaminare la possibilità di un adeguato intervento dello Stato per concorrere all'adeguamento e alle rivalutazioni delle pensioni marinare.

Il testo approvato dal Senato contiene nel titolo I le disposizioni per il personale inscritto alla gestione marittima. Prevede la creazione di nuove competenze medie e stabilisce l'obbligo della loro revisione annuale. Le aliquote contributive a carico degli armatori variano da un massimo del 30 per cento delle competenze medie per il personale di bassa forza alle navi di stazza superiore a 300 tonnellate ad un minimo del 16 per cento per il personale di stato maggiore delle navi più piccole; le aliquote contributive a carico dei marittimi variano da un massimo dell'8,50 per cento per il personale di stato maggiore delle navi di stazza superiore a 300 tonnellate ad un minimo del 3 per cento per il personale di bassa forza delle navi più piccole. Detto contributo è comprensivo dei contributi dovuti al Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali e di solidarietà sociale. Dette percentuali entro 2 anni dalla entrata in vigore della legge potranno essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali, mediante d. P. R. Il minimo di navigazione necessaria per conseguire il diritto a pensione di vecchiaia viene ridotto da 20 a 15 anni con almeno 1 anno di navigazione nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione. La misura della pensione è uguale a tanti trentesimi della competenza media quanti sono gli anni di navigazione compiuti. Inoltre la pensione è maggiorata di un decimo per ogni figlio a carico ed è prevista la concessione della 13ª mensilità.

Il provvedimento regola quindi la rivalutazione delle pensioni già in atto e stabilisce che in nessun caso possano essere inferiori a lire 96.000 annue, se dirette, e a lire 72.000 annue, se di riversibilità. Concede ai marittimi, che abbiano compiuto 60 anni di età e possano far valere 10 anni di navigazione di cui 1 compiuto nell'ultimo decennio, di poter contribuire volontariamente alla Cassa nazionale per la previdenza marinara fino al conseguimento delle condizioni richieste per il raggiungimento della pensione. Prevede inoltre la possibilità che, per i marittimi che non abbiano i requisiti necessari per conseguire una pensione marinara, possa chiedersi che i contributi relativi alla navigazione compiuta posteriormente al 1° luglio 1920 siano considerati come versati nell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia ai fini del conseguimento di una pensione secondo le norme di detta assicurazione.

Il titolo II comprende le disposizioni per il personale iscritto alla gestione speciale e aumenta da lire 36.000 a lire 1.440.000 annue il limite massimo di retribuzione da valere ai fini della determinazione della misura dei contributi dovuti per il personale amministrativo e per il personale navigante di stato maggiore inscritto alla gestione speciale della Cassa nazionale per le previdenze marinare e per la determinazione della misura delle pensioni per il personale amministrativo predetto. Conferma l'aliquota contributiva del 21 per cento per il personale inscritto alla gestione speciale. Detto personale ha diritto a conseguire la pensione quando: *a*) abbia compiuto 60 anni di età con almeno 20 di assicurazione, o 10 di assicurazione con 65 anni di età o 35 anni di assicurazione; *b*) sia riconosciuto invalido a continuare il servizio ed abbia almeno 5 anni di effettiva assicurazione. Prevede miglioramenti anche delle pensioni per il personale di stato maggiore navigante delle aziende di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati e quello delle Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale. Concede particolari agevolazioni per i marittimi il cui trattamento di previdenza sia costituito in tutto o in parte da contratti di assicurazione sulla vita o dai conti individuali fruttiferi con capitalizzazione annua; per i marittimi già inscritti all'Istituto pensioni per impiegati di Trieste e all'Istituto pensioni Lloyd Triestino.

Il titolo III riguarda le disposizioni generali e finali e regola la devoluzione dei contributi ai Fondi di capitalizzazione e di ripartizione delle gestioni marittimi. Stabilisce che i periodi di disoccupazione indennizzata si considerano come coperti di contribuzione e, quindi, validi ai fini del conseguimento del diritto a pensione, e così pure per i tubercolotici i periodi di degenza in regime sanatoriale e i periodi postsanatoriali sussidiabili per legge. Dispone che per l'es. 1951-52 il concorso dello Stato a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara è di 800 milioni. Sancisce inoltre in forma esplicita che la liquidazione della pensione da parte della Cassa nazionale per la previdenza marinara comporta il definitivo ritiro del libretto di navigazione. Delega infine il Presidente della Repubblica ad emanare le norme eventualmente occorrenti per l'attuazione della legge e il Governo a riunire in testo unico le disposizioni della legge e di tutte quelle altre vigenti in materia di previdenza marinara. Questa ultima delega comprende anche la facoltà di coordinare le disposizioni vigenti con quelle delle altre assicurazioni sociali.

La Commissione Trasporti della Camera, dopo interventi del Pres. e rel. *Angelini*, dei dep. *Salerno*, *Mazza*, *Giulietti*, *Petrucci* e *Jacoponi*, approva il 18 luglio 1952 il provvedimento senza modificazioni. Approva altresì un o. d. g. *Borsellino*, in cui si fanno voti affinché analoghe provvidenze vengano poste allo studio a favore dei pescatori, e un o. d. g. *Ducci* in cui si raccomanda al Governo di studiare ulteriori provvedimenti per migliorare le pensioni della gente di mare. — *Legge 25 luglio 1952, n. 915.*

*D. M. 24 marzo 1952* (*Gazz. Uff. n. 95*): Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai marittimi sbarcati per avvicendamento in qualsiasi porto del territorio nazionale.

*D. M. 30 luglio 1952* (*Gazz. Uff. n. 181*): Nomina del commissario per la gestione straordinaria dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare (dott. A. Angelelli).

*D. P. R. 16 agosto 1952* (*Gazz. Uff. n. 287*): Ricostituzione del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

**Disegno di legge* pres. il 23 settembre 1952 (*urg.*) dal Min. della marina mercantile Cappa (C. n. 2913, S. n. 2699): *Proroga* (al 31 dicembre 1952) *della legge 4 maggio 1951, n. 307, relativa alla concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa di imbarco.* — Il contributo per ogni marittimo imbarcato viene fissato, per il 1952, in lire 1.500. — *Legge 20 dicembre 1952, n. 2391.*

*Disegno di legge* pres. il 27 gennaio 1953 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Rubinacci e dal Min. della marina mercantile Cappa (*C. n. 3154, S. n. 2899): *Riordinamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.* — Stabilisce che detto Comitato, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Min. del lavoro e previdenza sociale, di concerto con il Min. della marina

mercantile, è composto dal presidente dell'I. N. P. S. che lo presiede e, in caso di assenza, da uno dei vicepresidenti, dai direttori generali della previdenza e assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e del lavoro marittimo e portuale e dei porti presso il Ministero della marina mercantile; da un funzionario del Ministero del tesoro; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali due per la marina da traffico (passeggeri e traffico), uno per la marina da pesca ed uno per l'armamento minore; da cinque rappresentanti dei lavoratori di cui uno per i dirigenti, tre per il personale della marina da traffico e uno per il personale della marina da pesca; dal direttore generale dell'I. N. P. S. — La Commissione Lavoro della Camera approva il provvedimento il 13 marzo 1953 con un emendamento *Lizzadri* che eleva a 6 il numero dei rappresentanti dei lavoratori (di cui due rappresentanti della marina da pesca). — Rimasto presso la Commissione Trasporti del Senato in sede deliberante.

*D. M. 12 marzo 1953* (*Gazz. Uff. n. 84*): Approvazione del regolamento di assicurazione delle Casse marittime adriatica, meridionale e tirrenia, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

*Interr.* Mazza, ann. 22 giugno 1948: Pagamento del premio di avvicendamento a ciascun marittimo disoccupato; es. 25 giugno 1948.

*Interp.* Giulietti, ann. 9 luglio 1948: Sulla necessità di aumentare le pensioni della gente di mare e di estenderle ai pescatori marittimi; svolta 13 luglio 1948.

*Interp.* Mazza, ann. 8 aprile 1949: Liquidazione ai marittimi del premio di avvicendamento e sistemazione delle pensioni.

*Interr.* Pallenzona, ann. 10 giugno 1949: Aumento delle pensioni dei marittimi (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* Bontade Margherita, ann. 26 ottobre 1949: Provvidenze in favore dei pensinati marittimi (r. s.); es. 23 novembre 1949.

*Interr.* Saija, ann. 19 ottobre 1949: Sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori marittimi (r. s.); es. 14 novembre 1949.

*Interp.* Giulietti, ann. 12 dicembre 1949: Applicazione degli accordi del 4 luglio 1949 sulle pensioni dei marittimi.

*Interr.* Borsellino, ann. 18 marzo 1950: Contributi previdenziali del piccolo armamento da traffico e da pesca (r. s.); es. 1° giugno 1950.

*Interr.* Faralli, ann. 21 luglio 1950: Normalizzazione delle gestioni dei Consigli di amministrazione delle tre Casse Marittime (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Liguori, ann. 25 settembre 1950: Corresponsione ai marittimi dell'aumento delle pensioni (r. s.); es. 3 ottobre 1950.

*Interr.* Mazza e Maglietta, ann. 13 febbraio 1951: Corresponsione di una pensione adeguata ai pensionati marittimi; es. 18 settembre 1951.

*Interr.* Giulietti, ann. 13 febbraio 1951: Previdenza marinara ed adeguamento del trattamento economico dei pensionati marittimi (tramutata in r. s.); es. 9 ottobre 1951.

*Interr.* Troisi, ann. 6 febbraio 1952: Provvedimenti sulla previdenza marinara (r. s.); es. 5 marzo 1952.

*Interr.* Polano, ann. 3 febbraio 1953: Estensione della previdenza marinara ai pescatori (r. s.); es. 6 marzo 1953.

5. PROVVEDIMENTI PER LA GENTE DI MARE (v. pure la sottovoce: *Previdenza marinara* e le voci: *Elezioni politiche – Istruzione:* tecnica ecc.)

**Disegno di legge* pres. il 4 gennaio 1949 dal Min. della marina mercantile Saragat (C. n. 267, S. n. 256): *Cessazione dell'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, e successive modificazioni, relative al trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'Africa orientale italiana in conseguenza della guerra.* — Tali disposizioni cessano di avere efficacia il 15 aprile 1949, data dell'entrata in vigore della presente legge. — *Legge 8 marzo 1949, n. 134.*

*D. M. 7 ottobre 1949* (*Gazz. Uff. n. 271*): Costituzione di una Commissione di studio per la sistemazione dello stato giuridico dei radiotelegrafisti per navi mercantili.

*D. M. 9 giugno 1950* (*Gazz. Uff. n. 138*): Sospensione temporanea delle immatricolazioni fra la gente di mare di prima categoria (a partire dal 10 giugno 1950).

**Disegno di legge* pres. il 20 luglio 1950 dal Min. della marina mercantile Simonini (S. n. 107, C. n. 1607): *Provvedimenti a favore dei diplomati aspiranti al comando di navi mercantili.* — Prevede la possibilità che i diplomati aspiranti al comando di navi mercantili possano, in determinati casi, far valere in computo del prescritto tirocinio di navigazione fuori del Mediterraneo la metà della navigazione effettuata nel periodo bellico. — *Legge 25 novembre 1950, n. 946.*

*D. M. 1° agosto 1950 (Gazz. Uff. n. 202):* Immatricolazione tra la gente di mare di 1ª categoria degli studenti delle scuole nautiche e degli altri istituti di educazione marinara.

**Disegno di legge* pres. il 12 settembre 1950 dal Min. della marina mercantile Simonini (S. n. 1295, C. n. 1608): *Provvedimenti a favore degli aspiranti alle patenti di capitano di lungo corso e di gran cabotaggio, nonché alla qualifica di scrivano.* — I periodi minimi di 24 (o 15) mesi di navigazione in servizio di coperta su navi nazionali, richiesti dagli articoli 62 e 67 del Codice per la marina mercantile, tuttora in vigore in base all'art. 1328 del Codice della navigazione, ai fini del conseguimento delle patenti di capitano di lungo corso o di gran cabotaggio e rispettivamente della qualifica di scrivano, sono ridotti a 18 (o 12) mesi, dei quali almeno 6 (o 3) effettuati posteriormente all'8 maggio 1945 ed al conseguimento del diploma nautico. — *Legge 25 novembre 1950, n. 945.*

*DD. MM. 19 ottobre 1950 (Gazz. Uff. n. 247):* Immatricolazione di diplomati nautici, capitani e macchinisti di età superiore ai 25 anni e dei pescatori.

*D. M. 1° febbraio 1951 (Gazz. Uff. n. 34):* Immatricolazione di diplomati nautici, capitani e macchinisti, di età superiore a 25 anni. — È consentita fino a 35 anni per coloro che siano in possesso del relativo diploma conseguito fino all'anno scolastico 1949-50.

*D. M. 3 aprile 1951 (Gazz. Uff. n. 90):* Immatricolazione dei sacerdoti fra la gente di mare di prima categoria con la qualifica di « cappellani di bordo ».

*D. M. 12 luglio 1951 (Gazz. Uff. n. 169):* Immatricolazione dei medici di bordo e dei marconisti.

**Disegno di legge* pres. il 27 settembre 1951 dal Min. della marina mercantile Cappa (S. n. 1886, C. n. 2270): *Agevolazioni a favore di alcune categorie della gente di mare.* — Dà facoltà al Ministro per la marina mercantile di autorizzare il marittimo preposto al comando di nave addetta alla pesca, il quale abbia il titolo professionale di padrone, ad oltrepassare, per eventuali campagne di pesca, i limiti del Mediterraneo. Inoltre sono previste agevolazioni per i motoristi navali. — *Legge 22 febbraio 1952, n. 107.*

*D. Alto Commissario igiene e sanità pubblica 10 ottobre 1951 (Gazz. Uff. n. 291):* Revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco in qualità di medico di bordo.

*D. M. 26 marzo 1952 (Gazz. Uff. n. 77):* Iscrizione fra la gente di mare di prima categoria dei radiotelegrafisti di navi mercantili.

*D. M. 23 aprile 1952 (Gazz. Uff. n. 117):* Immatricolazione dei medici di bordo.

**Disegno di legge* pres. il 27 maggio 1952 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (S. n. 2383, C. n. 2796): *Modificazione temporanea all'articolo 3 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, in materia di esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili* (v. *Radiocomunicazioni*). — *Legge 9 novembre 1952, n. 1973.*

*D. M. 28 maggio 1952 (Gazz. Uff. n. 139):* Immatricolazione del personale infermieristico di bordo dei due sessi.

*D. Alto Commissario igiene e sanità pubblica 10 giugno 1952 (Gazz. Uff. n. 156):* Revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco in qualità di medico di bordo.

*D. M. 19 giugno 1952 (Gazz. Uff. n. 152):* Immatricolazione dei marconisti.

*D. M. 2 luglio 1952 (Gazz. Uff. n. 180):* Immatricolazione di alcune categorie del personale marittimo.

*D. M. 11 agosto 1952 (Gazz. Uff. n. 196):* Riapertura delle iscrizioni nelle matricole della gente di mare di prima categoria.

*D. M. 5 dicembre 1952 (Gazz. Uff. n. 289):* Immatricolazione di alcune categorie del personale marittimo (capitani e macchinisti navali).

*D. M. 17 gennaio 1953 (Gazz. Uff. n. 23):* Iscrizione nelle matricole della gente di mare di tutti i nati nell'anno 1927.

*D. M. 10 marzo 1953 (Gazz. Uff. n. 122):* Norme per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per il naviglio minore.

*Disegno di legge* pres. il 28 marzo 1953 dal Min. della marina mercantile Cappa (S. n. 2921): *Agevolazioni a favore di alcune categorie della gente di mare (macchinisti navali in 2ª, fuochisti e meccanici per la pesca).* — Concede a dette categorie della gente di mare la possibilità di esercitare funzioni superiori a quelle cui sono abilitati, purché si tratti di unità in esercizio nel Mediterraneo. — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

*D. M. 10 aprile 1953 (Gazz. Uff. n. 92):* Iscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria (macchinisti navali).

*D. M. 22 aprile 1953 (Gazz. Uff. n. 107):* Iscrizione nelle matricole della gente di mare di 2ª categoria (commissari).

*Interp.* Giulietti, pres. 4 aprile 1949: Provvedimenti urgenti a favore della gente di mare; svolta 16 maggio 1949.

*Interr.* Capalozza, ann. 9 maggio 1950: Ricostruzione della carriera di navigazione ai marittimi cancellati dai ruoli durante il periodo fascista (r. s.); es. 9 giugno 1950.

*Interr.* Maglietta e Roberti, ann. 7 febbraio e 17 aprile 1951: Revoca della disposizione che blocca il 20 per cento dei turni di avvicendamento del personale di bordo; es. 3 luglio 1951.

*Interr.* Mazza, ann. 9 febbraio 1951: Equa ripartizione tra nord e sud degli equipaggi delle navi di linea; es. 3 luglio 1951.

*Interp.* Giulietti, ann. 10 maggio 1951: Violazione, a danno della gente di mare, delle leggi sulla libertà sindacale, sulla previdenza marinara, sul collocamento della mano d'opera e sul diritto di ricupero; svolta 26 giugno 1951.

*Interr.* Orlando, ann. 1° agosto 1951: Deficienza del personale di stato maggiore, e specialmente di macchinisti e motoristi nella Marina mercantile (tramutata in r. s.); es. 7 dicembre 1951.

*Interp.* Giulietti, ann. 12 settembre 1951: Disoccupazione dei marittimi.

*Interr.* Salvatore, ann. 19 ottobre 1951: Obbligatorietà, nell'ipotesi di passaggio ad altre società sovvenzionate dei servizi marittimi di navigazione « Eolia », dell'assunzione in regolamento organico del personale in atto adibito a detti servizi (r. s.); es. 20 novembre 1951.

*Interr.* Monticelli e Giulietti, ann. 29 novembre e 7 dicembre 1951: Creazione di una situazione di privilegio nel comando delle grandi navi a favore dei capitani muniti del titolo di « capitano superiore »; es. 11 dicembre 1951.

*Interr.* Mazza, ann. 12 dicembre 1951: Perequazione delle percentuali dei marittimi napoletani sulle navi delle società sovvenzionate (tramutata in r. s.); es 27 maggio 1952.

*Interr.* Mazza, ann. 9 maggio 1952: Turno di imbarco nei porti di Napoli e di Genova (r. s.); es. 8 luglio 1952.

6. SERVIZI MARITTIMI (v. pure la sottovoce: *Costruzioni navali* e la voce: *Emigrazione*)

*D. l. 26 aprile 1948, n. 754:* Modificazioni al regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-153, S. n. 2522.

**Disegno di legge* pres. il 27 settembre 1949 dal Min. della marina mercantile Saragat (C. n. 788, S. n. 671): *Modifiche alla tassa di imbarco e sbarco sui passeggeri nei porti di Genova e di Napoli.* — Viene quadruplicata, rispetto alla misura stabilita con il d. l. 4 maggio 1947, n. 730. — *Legge 1° dicembre 1949, n. 1103.*

*D. M. 31 gennaio 1949 (Gazz. Uff. n. 34)*: Facilitazione di trasporto a favore dell'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare sulle linee di navigazione per la Sardegna.

**Disegno di legge* pres. il 22 giugno 1951 (*urg.*) dal Min. della marina mercantile Petrilli (S. n. 1747, C. n. 2830): *Ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale.* — Fissa il 31 dicembre 1951 quale termine entro il quale il Governo è autorizzato ad affidare l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale all'industria privata mediante pubblica gara ovvero a licitazione privata. Distingue i servizi in quattro gruppi: 1) Arcipelago toscano; 2) isole Pontine e Partenopee; 3) isole Eolie; 4) Ustica e isole Egadi; Pantelleria, isole Pelagie. Indica l'itinerario e la periodicità delle linee da sovvenzionare. Stabilisce in 20 anni la durata della concessione. — La Commissione Lavori pubblici e trasporti del Senato propone lo spostamento a 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, del termine entro cui il Governo può affidare l'esercizio dei servizi marittimi; alcune modifiche agli itinerari e alla periodicità delle linee, l'obbligo della comunicazione al Parlamento delle convenzioni, la possibilità che, in determinati casi, dette convenzioni siano soggette a revisione triennale; l'obbligo agli assuntori dei servizi di rilevare in tutto o in parte il naviglio necessario per l'esecuzione dei servizi stessi. — Il Senato approva il disegno di legge il 9 luglio 1952 nel testo proposto dalla Commissione. — La Commissione Trasporti della Camera esamina il provvedimento il 28 novembre e il 4 dicembre 1952 e l'approva con un emendamento *Lombardi Riccardo* che stabilisce che la revisione delle concessioni può essere richiesta in qualunque momento dal Ministero della marina mercantile, quando questo ravvisi la necessità di miglioramento dei servizi per esigenze economiche e sociali, e con un articolo aggiuntivo dello stesso dep. *Lombardi Riccardo,* che dispone che l'onere per lo Stato derivante dalle sovvenzioni relative alle singole convenzioni, insieme alla descrizione sommaria delle

clausole principali, è obbligatoriamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* — La Commissione Trasporti del Senato, in sede deliberante, approva definitivamente il disegno di legge il 18 dicembre 1952. — *Legge 5 gennaio 1953, n. 34.*

**Disegno di legge* pres. il 30 settembre 1952 dal Min. della marina mercantile Cappa (S. n. 2590, C. n. 3102): *Modifiche al decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754, relativo ai servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale.* — Stabilisce che a partire dal 1° gennaio 1952 la misura dell'acconto concedibile annualmente alle società di navigazione può raggiungere il 90 per cento dell'importo dell'eventuale integrazione di bilancio. — *Legge 28 febbraio 1953, n. 102.*

*D. M. 19 febbraio 1953* (*Gazz. Uff. n. 70*): Nuovo elenco delle linee esercitate dalla Società di navigazione « Lloyd Triestino ».

*Interr.* Russo Perez, ann. 2 giugno 1948: Concessione dei ribassi sulla linea Napoli-Palermo (marittima) agli ufficiali in congedo (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* sen. Oggiano e Azara, ann. 5 agosto e 16 settembre 1948: Per la normalizzazione delle comunicazioni marittime fra la Sardegna e il Continente e in particolare Olbia e Civitavecchia; es. 18 settembre 1948.

*Interr.* Riccio, ann. 23 settembre 1948: Ripristino della linea diretta Napoli-Capri (r. s.); es. 22 ottobre 1948.

*Interr.* La Rocca, ann. 22 ottobre 1948: Elevato costo del viaggio in 3ª classe, dai porti italiani ai porti dell'Argentina; es. 3 febbraio 1949.

*Interr.* sen. Berlinguer, ann. 25 gennaio 1949: Statizzazione della linea Civitavecchia-Olbia e applicazione delle tariffe differenziali (r. s.); es. 15 febbraio 1949.

*Interr.* Valenti, ann. 11 febbraio 1949: Nolo per il trasporto di automezzi da Massaua in Italia (r. s.); es. 18 maggio 1949.

*Interr.* sen. Romano Antonio, ann. 9 marzo 1949: Servizio di vaporetto Lipari-Milazzo; es. 5 maggio 1949.

*Interr.* Salvatore, ann. 21 marzo 1949: Ripristino del servizio tra Milazzo e Lipari (r. s.); es. 18 maggio 1949.

*Interr.* sen. Di Giovanni, ann. 30 marzo 1949: Eliminazione dello scalo di Siracusa nell'itinerario della linea celere Italia-Egitto della motonave « Esperia »; es. 14 giugno 1949.

*Interr.* sen. Jannuzzi, ann. 27 settembre 1949: Provvedimenti per effettuare nel porto di Bari almeno una fermata fissa al mese per il servizio di linea diretta agli scali delle Indie; es. 11 ottobre 1949.

*Interr.* sen. Berlinguer, ann. 27 settembre 1949: Aumento delle tariffe per viaggi marittimi della Sardegna (r. s.); es. 15 ottobre 1949.

*Interp.* Guadalupi, ann. 28 ottobre 1949: Itinerari delle linee di navigazione per la ripresa del traffico con l'Oriente.

*Interp.* Melis, ann. 2 febbraio 1950: Disservizio sulla linea di navigazione che collega la Sardegna al Continente; svolta 27 febbraio 1950.

*Interr.* Sailis, ann. 17 febbraio 1950: Situazione delle comunicazioni tra la Sardegna e il Continente e relative tariffe; es. 6 maggio 1950.

*Interp.* Polano, ann. 4 marzo 1950: Miglioramento del servizio della linea Olbia-Civitavecchia e applicazione delle tariffe differenziali per trasporti di persone e di merci tra la Sardegna e la Sicilia.

*Interr.* Riccio, ann. 16 marzo 1950: Finanziamento della linea 96 Napoli-Ischia (r. s.); es. 27 maggio 1950.

*Interr.* Sailis, ann. 25 marzo 1950: Miglioramento delle comunicazioni tra la Sardegna e il Continente; es. 27 maggio 1950.

*Interr.* Caccuri, ann. 2 aprile 1950: Obbligo di scalo al porto di Bari delle linee di navigazione transitanti per l'Adriatico (r. s.); es. 22 aprile 1950.

*Interr.* Polano, ann. 6 luglio 1950: Applicazione della tariffa differenziata cumulativa sulla linea Olbia-Civitavecchia (r. s.); es. 23 luglio 1950.

*Interp.* sen. Sanna Randaccio, ann. 10 ottobre 1950: Assetto del collegamento marittimo tra la Sardegna e il Continente.

*Interr.* Polano, ann. 10 novembre 1950: Miglioramento dei servizi marittimi Olbia-Civitavecchia; es. 12 dicembre 1950.

*Interr.* Saija, ann. 2 febbraio 1951: Inclusione del porto di Messina negli scali della Società di Navigazione « Italia » (r. s.); es. 17 maggio 1951.

*Interr.* Almirante, ann. 28 febbraio 1951: Situazione delle comunicazioni tra le isole di Lampedusa e Linosa e la Sicilia (r. s.); es. 10 aprile 1951.

*Interr.* Polano, ann. 10 maggio 1951: Sovvenzioni accordate dallo Stato alla società di navigazione Tirrenia (r. s.); es. 12 giugno 1951.

*Interp.* Guadalupi, ann. 13 giugno 1951: Itinerari delle linee di navigazione con l'Oriente e loro approdi nei porti di Bari e Brindisi.

*Interr.* Polano, ann. 11 luglio 1951: Inconvenienti nelle comunicazioni marittime sulla linea Olbia-Civitavecchia, nella stagione estiva (r. s.); es. 2 agosto 1951.

*Interr.* Giulietti, ann. 12 luglio 1951: Comunicazioni tra le isole Pelagie e la Sicilia (tram. in r. s.); es. 7 dicembre 1951.

*Interr.* D'Ambrosio, ann. 7 agosto 1951: Mantenimento degli scali marittimi di Ischia Ponte, Casamicciola, Lacco e Forio nelle linee marittime Isola d'Elba-Napoli (r. s.); es. 20 settembre 1951.

*Interr.* Laconi, ann. 12 settembre 1951: Servizio traffico passeggeri sulla linea di navigazione Carloforte-Portovesme e Carloforte-Calasetta (r. s.); es. 24 ottobre 1951.

*Interr.* Troisi, ann. 4 ottobre 1951: Soppressione dello scalo di Bari da parte di alcune linee di navigazione e sua sostituzione con quello di Brindisi (r. s.); es. 26 ottobre 1951.

*Interr.* sen. Romano Antonio, ann. 12 novembre 1951: Potenziamento del servizio marittimo tra la Sicilia e le isole Eolie (tramutata in r. s.); es. 22 gennaio 1952.

*Interr.* Rescigno, ann. 20 novembre 1951: Ripristino della linea marittima Salerno-Amalfi (r. s.); es. 11 dicembre 1951.

*Interr.* Russo Perez, ann. 15 febbraio 1952: Precedenza alla linea Napoli-Palermo-Tunisi nell'assegnazione delle nuove motonavi da 5.200 tonnellate; es. 12 febbraio 1952; tramutata in *interp.* 15 febbraio 1952.

*Interr.* sen. Braschi, ann. 29 aprile 1952: Ripristino della linea di navigazione 137 Ravenna-Trieste (r. s.); es. 11 luglio 1952.

*Interr.* sen. Terracini, ann. 1° luglio 1952: Insufficienza del servizio di trasporti marittimi tra la Sardegna e l'isola di San Pietro (r. s.); es. 1° ottobre 1952.

*Interr.* sen. Mastino, ann. 9 ottobre 1952: Funzionamento della linea Civitavecchia-Olbia (r. s.); es. 28 novembre 1952.

*Interr.* Bartole, ann. 30 ottobre 1952: Servizio farmaceutico sulle navi destinate al trasporto degli emigranti (r. s.); es. 25 novembre 1952.

*Interr.* Bettinotti, ann. 13 novembre 1952: Linea di navigazione per il Sud Africa (r. s.); es. 11 gennaio 1953.

*Interp.* Polano, ann. 14 novembre 1952: Miglioramento delle comunicazioni marittime della Sardegna.

7. UFFICI MARITTIMI (v. pure: *Capitanerie di porto*)

*D. P. R. 4 marzo 1949, n. 411*: Costituzione della Capitaneria di Monfalcone e dell'Ufficio circondariale marittimo di Grado.

*D. M. 29 agosto 1949* (*Gazz. Uff. n. 291*): Soppressione della Delegazione di spiaggia di Vasto ed istituzione dell'Ufficio marittimo locale di Vasto (Compartimento marittimo di Pescara).

*D. M. 5 settembre 1949* (*Gazz. Uff. del n. 7 1950*): Cambio di denominazione della Delegazione di spiaggia di Portolongone in Porto Azzurro (Compartimento marittimo di Livorno).

*D. M. 23 settembre 1949* (*Gazz. Uff. n. 3 del 1950*): Istituzione a Ponte Fornaci di un ufficio marittimo locale di 2ª classe e soppressione della delegazione di spiaggia di Porto Levante.

*D. M. 6 febbraio 1950* (*Gazz. Uff. n. 74*): Istituzione della capitaneria di porto di Monfalcone ed ufficio circondariale marittimo di Grado – Funzionamento servizi.

*D. M. 6 febbraio 1950* (*Gazz. Uff. n. 151*): Cambio di denominazione della delegazione di spiaggia di Deiva in Deiva Marina.

*D. M. 25 agosto 1950* (*Gazz. Uff. n. 26 del 1951*): Modificazioni alle circoscrizioni dei Compartimenti marittimi di Venezia e Messina.

*DD. MM. 25 agosto, 12 e 20 dicembre 1950* (*Gazz. Uff. nn. 37 e 128 del 1951*): Modificazioni alle circoscrizioni territoriali della marina mercantile.

**Disegno di legge* pres. il 12 giugno 1951 dal Min. della marina mercantile Petrilli (C. n. 2023, S. n. 2028): *Modifiche alla misura dell'indennità giornaliera di reggenza per gli incaricati marittimi e delegati di spiaggia.* — Detta indennità è elevata, a decorrere dal 1° luglio 1950, a lire 150 per i reggenti di un ufficio locale marittimo e a lire 80 per i reggenti di una delegazione di spiaggia. — *Legge 22 febbraio 1952, n. 99.*

*D. M. 14 luglio 1951 (Gazz. Uff. n. 176):* Modificazioni alle circoscrizioni marittime della Marina mercantile.

*DD. MM. 28 luglio 1951 e 22 gennaio 1952 (Gazz. Uff. nn. 1 e 172 del 1952):* Istituzione della delegazione di spiaggia di terza classe di Tortoreto (Compartimento marittimo di Pescara) e Bovalino (Reggio Calabria).

*D. M. 22 febbraio 1952 (Gazz. Uff. n. 183):* Soppressione della delegazione di spiaggia di Rossano ed istituzione, in sua vece, della delegazione di spiaggia di seconda classe di Sant'Angelo di Rossano (Compartimento marittimo di Crotone).

*D. P. R. 23 maggio 1952, n. 1209:* Variazioni alla circoscrizione della Direzione marittima di Bari.

*DD. MM. 20 novembre 1952 (Gazz. Uff. n. 90 del 1953):* Modificazioni alla circoscrizione territoriale della Marina mercantile (Compartimenti marittimi di Olbia, Cagliari e Livorno).

*Interr.* Cessi, ann. 23 gennaio 1951: Istituzione dei compartimenti marittimi; es. 15 maggio 1951.

## MARINA MILITARE

1. ORDINAMENTO E AVANZAMENTO – 2. GENIO MILITARE PER LA MARINA – 3. LEVA MARITTIMA E RICHIAMI IN SERVIZIO – 4. NAVIGLIO DELLO STATO – 5. STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ.

Vedi pure: *Accademie, scuole e collegi militari – Arsenali e cantieri navali – Capitanerie di porto – Carabinieri – Case economiche e popolari* (I.N.C.I.S.) – *Consiglio superiore della Marina – Forze armate – Giuramento – Guerra – Impiegati e salariati dello Stato – Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale – Ministeri* (Difesa) – *Pensioni civili e militari.*

### 1. ORDINAMENTO E AVANZAMENTO

*D. l. 18 febbraio 1948, n. 312:* Estensione agli ufficiali della Marina militare « a disposizione » del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 837, sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato che non ottemperino all'obbligo di rinnovare il giuramento. — Ratificato in blocco con *legge 31 gennaio 1953, n. 72* (C. n. 520-150, S. n. 2521).

*D. l. 17 aprile 1948, n. 531:* Modificazione al decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 54, concernente l'abrogazione dell'art. 2 del regio decreto 11 giugno 1936, n. 1035, ed il collocamento in ausiliaria dell'ammiraglio d'armata Domenico Cavagnari. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-109, S. n. 1709). — *Legge 11 luglio 1951, n. 627.*

*D. l. 17 aprile 1948, n. 765:* Modificazione all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, sulla ricostruzione delle carriere dei militari della Marina, reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento. — Affida al Ministro per la difesa il compito di determinare per ogni militare della Marina, reduce dalla prigionia di guerra o dall'internamento, la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura o dell'internamento per essere, in caso favorevole, sottoposto all'esame della competente commissione di avanzamento. — Ratificato in blocco con *legge 31 gennaio 1953, n. 72* (C. n. 520-150, S. n. 2521).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1254:* Facoltà al Ministro per la difesa di apportare variazioni provvisorie ai quadri organici degli ufficiali dei corpi militari della Marina, sino alla data di approvazione dei quadri organici definitivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1948, di concerto con il Ministro per il tesoro. — Il decreto ha effetto dal 24 marzo 1948. — Ratificato in blocco con *legge 31 gennaio 1953, n. 72* (C. n. 520-150, S. n. 2521).

*D. P. R. 21 maggio 1948, n. 956:* Modificazione al d. P. R. 18 febbraio 1948, n. 157, concernente aliquote degli ufficiali superiori ed inferiori del ruolo speciale di complemento della Marina militare da dispensare dal servizio. — Stabilisce che le dispense dal servizio devono essere disposte con decorrenza non posteriore al 31 luglio 1948.

*D. P. R. 27 giugno 1948, n. 1035:* Aliquote dei capi e dei secondi capi in carriera continuativa nella Marina militare, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio, per la terza applicazione del d. l. C. P. S. 13 maggio 1947, n. 500. — Complessivamente potranno essere collocati a riposo, con decorrenza non posteriore al 30 giugno 1948, 2.434 sottufficiali.

*D. P. R. 14 ottobre 1948, n. 1685:* Tabella speciale per il conferimento dei gradi militari temporanei ai marittimi imbarcati sui dragamine ex B. Y. M. S. ceduti all'Italia dalla Marina degli S. U. A. ed iscritti nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine.

*D. P. R. 29 dicembre 1948, n. 1676:* Aliquote dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi in carriera continuativa della Marina militare, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio, per la quarta applicazione del d. l. C. p. d. S. 13 maggio 1947, n. 500. — Complessivamente possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio 842 sottufficiali.

**Disegno di legge* pres. il 9 gennaio 1949 dal Min. della difesa Pacciardi (S. n. 232, C. n. 353): *Modifiche agli articoli 17 e 64 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914.* — Agli effetti del compimento dell'obbligo assunto, la decorrenza della forma volontaria è computata dal 1° maggio dell'anno in cui l'arruolato termina con esito favorevole il corso *O* e quello integrativo. Per i provenienti dal personale di leva, la ferma volontaria a premio di 5 anni decorre dal 1° maggio dell'anno in cui il militare di leva è entrato in servizio e dal 1° maggio successivo, se ha iniziato la ferma di leva dopo tale data. Per i provenienti dai raffermati di leva, la ferma volontaria complementare biennale a premio decorre dal 1° maggio dell'anno in cui essi terminano il secondo vincolo di ferma annuale. Per coloro che in seguito fossero ammessi a frequentare il corso *O*, la data della decorrenza della ferma è postergata di un anno. I reclami proposti contro i deliberati delle Commissioni di avanzamento sono giudicati dal Ministro per la difesa. — *Legge 21 aprile 1949, n. 257.*

**Disegno di legge* pres. il 27 gennaio 1949 dal Min. della difesa Pacciardi (C. n. 307, S. n. 302): *Modificazioni all'articolo 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare.* — Gli ufficiali del Corpo di commissariato sono reclutati per pubblico concorso tra i giovani muniti di laurea in economia e commercio o di titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze coloniali, che non abbiano superato il 25° anno di età. I prescelti, nominati sottotenenti di commissariato, seguono un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di mesi dieci. — *Legge 29 marzo 1949, n. 167.*

**Disegno di legge* pres. il 13 aprile 1949 dal Min. della difesa Pacciardi (S. n. 374, C. n. 523): *Collocamento in ausiliaria dell'ammiraglio d'armata Angelo Jachino.* — *Legge 29 luglio 1949, n. 607.*

**Disegno di legge* pres. il 24 aprile 1949 dal Min. della difesa Pacciardi (S. n. 382, C. n. 572): *Esercizio, sino alla data di entrata in vigore dei quadri organici definitivi degli ufficiali della Marina, della facoltà concessa, col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1254, al Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, di apportare variazioni provvisorie agli organici degli ufficiali suddetti.* — *Legge 29 luglio 1949, n. 579.*

**Disegno di legge* pres. il 5 giugno 1949 dal Min. della difesa Pacciardi (S. n. 449, *C. n. 794): *Sostituzione delle tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 allegate al testo unico delle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e modifica degli articoli 42 e 51 del predetto testo unico.* — Le nuove tabelle riducono il periodo di comando per l'avanzamento a capitano di vascello, il periodo di carica per l'avanzamento a generale delle capitanerie di porto e il periodo minimo d'imbarco per i capitani del genio navale; sopprimono il periodo minimo di carica per l'avanzamento a colonnello dei corpi del genio navale, armi navali, sanitario, commissariato e aumenta tale periodo per l'avanzamento a maggiore generale nei detti corpi. — Le modifiche agli articoli 42 e 51 del testo unico sono soppresse dalla Commissione Difesa della Camera il 28 febbraio 1950, su proposta del rel. *Roselli*, ritenendo che tali modifiche dovranno essere attuate in sede di riforma generale delle vigenti leggi sull'avanzamento. Di conseguenza anche nel titolo del provvedimento è soppresso l'inciso « *e modifica degli articoli 42 e 51 del predetto testo unico* ». — *Legge 30 maggio 1950, n. 491.*

**Disegno di legge* pres. il 16 settembre 1949 dal Min. della difesa Pacciardi (S. n. 620, C. n. 856): *Norme sull'avanzamento dei tenenti di vascello, e gradi corrispondenti, della Marina militare, reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento.* — Per l'avanzamento dei predetti ufficiali si prescinde, fino al 15 aprile 1950, dal requisito dell'imbarco qualora abbiano diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi del d. l. L. 30 novembre 1945, n. 894; negli altri casi il periodo minimo è ridotto di un periodo pari al tempo intercorrente fra la data della cattura o dell'internamento e quella dell'effettiva ripresa del servizio. — La Commissione Difesa della Camera, in sede legislativa, approva il 24 novembre 1949 il provvedimento con un emendamento per cui tali provvidenze vengono estese ai partigiani combattenti. — *Legge 5 gennaio 1950, n. 43.*

**Disegno di legge* pres. il 29 marzo 1950 dal Min. della difesa Pacciardi (S. n. 957, C. n. 1262): *Esenzione dall'obbligo dell'imbarco, agli effetti dell'avanzamento, per i capi di I, II e III classe della categoria cannonieri, specialità « montatori artificieri ».* — *Legge 9 giugno 1950, n. 519.*

*D. P. R. 5 aprile 1950, n. 272:* Approvazione delle norme di esecuzione per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di capitano medico nel corpo sanitario militare marittimo.

*Disegno di legge* pres. il 12 maggio 1950 dal Min. della difesa Pacciardi (C. n. 1274): *Istituzione di ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente effettivo nei corpi dello Stato maggiore o del genio navale (D. M.).* — Tali ruoli speciali comprendono i gradi di guardiamarina o sottotenente a capitano di fregata o tenente colonnello. In attesa dell'entrata in vigore degli organici definitivi, gli organici provvisori prevedono 44 posti per il ruolo speciale di Stato maggiore e 42 per il ruolo del genio navale. I concorsi per la nomina ai gradi iniziali dei ruoli speciali sono riservati agli ufficiali di complemento dello Stato maggiore e del genio navale, che siano provvisti di laurea, abbiano ultimato la ferma di leva e non abbiano superato l'età di 26 anni. Con l'entrata in vigore dei ruoli speciali in s. p. e. è soppresso il ruolo speciale degli ufficiali di complemento della Marina militare. — Ritirato il 24 aprile 1951.

**Disegno di legge* pres. il 12 maggio 1950 dal Min. della difesa Pacciardi (C. n. 1275, S. n. 1133): *Trasferimento o nomina nel corpo delle Armi navali di ufficiali del corpo dello Stato maggiore. — Legge 4 novembre 1951, n. 1511.*

*Proposta di legge* del dep. Almirante ann. il 13 luglio 1950 (C. n. 1457): *Ruolo transitorio dei contabili della Marina militare* (Gruppo *C*). — Propone la soppressione del ruolo transitorio e il passaggio degli iscritti al suddetto ruolo a quello di contabili della Marina militare di gruppo *B*. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

**Disegno di legge* pres. l'8 settembre 1950 dal Min. della difesa Pacciardi (C. n. 1552, S. n. 1356): *Modifiche all'ultimo comma dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni.* — Per gli scrutini per la nomina a sottotenente nel Corpo equipaggi militari marittimi fa parte della Commissione anche il direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi. — *Legge 3 marzo 1951, n. 298.*

**Disegno di legge* pres. il 3 ottobre 1950 dal Min. della difesa Pacciardi (S. n. 1304, C. n. 1799): *Norme per le promozioni e i trasferimenti in servizio permanente effettivo per merito di guerra degli ufficiali della Marina militare. — Legge 5 luglio 1951, n. 626.*

**Disegno di legge* pres. il 9 aprile 1951 dal Min. della difesa Pacciardi (S. n. 1631, C. n. 2005): *Modifica dell'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, relativo alle indennità di trasferimento per gli ufficiali della Marina militare, i militari del Corpo equipaggiati militari marittimi e le loro famiglie. — Legge 30 agosto 1951, n. 1077.*

*Disegno di legge* pres. il 22 aprile 1951 dal Min. della difesa Pacciardi (S. n. 1653, *C. n. 3025): *Riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina.* — Il titolo I contempla l'istituzione di ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente effettivo a carriera limitata nei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto. Il titolo II prevede la soppressione di taluni ruoli dei Corpi militari della Marina: in particolare nei Corpi dello S. M. e del genio navale viene soppressa la ripartizione, rispettivamente, in ruolo dei comandi navali e ruolo dei comandi marittimi, e in ruolo delle direzioni e ruolo dei servizi; nel C. E. M. M. è soppresso il ruolo dei servizi radiotelegrafici; nel genio navale viene, altresì, soppressa la ripartizione degli ufficiali in congedo in ruolo degli ufficiali in congedo del genio navale e in ruolo degli ufficiali in congedo del genio navale D. M. Il titolo III stabilisce i nuovi organici, che saranno raggiunti entro il 1953, degli ufficiali dei vari corpi militari della Marina con un aumento complessivo, rispetto ai vigenti organici provvisori, di 198 unità, così distribuiti: 2 ammiragli di squadra, 2 tenenti generali, 3 contrammiragli e maggiori generali, 34 capitani di vascello e colonnelli, 47 capitani di fregata e tenenti colonnelli, 43 capitani di corvetta e maggiori, 32 tenenti di vascello e capitani e 35 ufficiali subalterni. Il titolo IV contempla i nuovi limiti di età per la cessazione del servizio permanente degli ufficiali della Marina, materia già regolata dal disegno di legge sullo stato degli ufficiali (v. *Forze armate*), inserito in questo disegno di legge per ragioni di coordinamento. Il titolo V prevede alcune modifiche alle vigenti disposizioni sul reclutamento degli ufficiali di complemento. Il titolo VI prevede disposizioni transitorie per la prima formazione dei ruoli speciali in S. P. E. e per l'applicazione dei nuovi limiti di età. Il titolo VII riguarda la copertura della maggiore spesa.

Il Senato approva il provvedimento l'11 novembre 1952 con alcuni articoli aggiuntivi proposti dalla Commissione Difesa che istituiscono il ruolo servizi portuali degli ufficiali del C. E. M. M., con un articolo aggiuntivo *Cingolani* concernente il collocamento a disposizione degli ammiragli, con un emendamento proposto dal Min. *Pacciardi* e con un altro articolo aggiuntivo proposto dal rel. *Cadorna*, che fissa al 1° gennaio 1952 la data di entrata in vigore della legge. — *Legge 18 dicembre 1952, n. 2386.*

*D. P. R. 4 agosto 1951, n. 1305:* Aliquota degli ammiragli d'armata che possono essere collocati in ausiliaria ai sensi del r. d. l. 14 maggio 1946, n. 384 (1° ammiraglio d'armata).

**Disegno di legge* pres. il 23 ottobre 1951 dal Min. della difesa Pacciardi (C. n. 2256, S. n. 2104): *Riduzione del periodo minimo d'imbarco richiesto per l'avanzamento dei sottufficiali brevettati montatori. — Legge 29 marzo 1952, n. 338.*

*D. P. R. 27 gennaio 1952, n. 1022:* Dichiarazione di pubblica utilità dell'impianto della stazione semaforica del comune di Grado.

*D. P. R. 10 febbraio 1953, n. 251:* Norme per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per la nomina ad ufficiale di complemento della Marina militare.

*Interr.* Ferrario, ann. 29 settembre 1948: Interessamento governativo agli esperimenti dell'ing. Vassena con il sommergibile « C 3 »; es. 14 febbraio 1949.

*Interr.* sen. Casardi, ann. 30 ottobre 1948: Offesa contenuta in una pubblicazione recente negli Stati Uniti ad ammiragli della nostra Marina; es. 16 novembre 1948.

*Interr.* Covelli, Mieville e Vocino, ann. 15 novembre 1948: Provvedimenti nei confronti dell'Ammiraglio Maugeri; es. 22 novembre 1948.

*Interr.* sen. Gava e Adinolfi, ann. 2 dicembre 1948 e 9 marzo 1949: Sistemazione della Corderia di Castellammare di Stabia; es. 27 settembre 1949.

*Interr.* Bellucci, ann. 20 dicembre 1948: Provvedimenti a carico del Segretario del Capo di Stato maggiore della Marina (r. s.); es. 9 febbraio 1949.

*Interr.* Laconi, ann. 8 febbraio 1949: Smobilitazione della base navale della Maddalena (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interr.* sen. Mastino, ann. 8 febbraio 1949: Operazioni di carico e scarico per materiali diversi per conto del Comando Marina di Cagliari, da assegnare alla Cooperativa « Santo Efisio »; es. 19 febbraio 1949.

*Interr.* sen. Li Causi, ann. ed es. 23 marzo 1949: Esercitazioni di sbarco effettuate nel porto di Augusta da fucilieri della marina degli Stati Uniti.

*Interr.* Calandrone, ann. 26 aprile 1949: Inchiesta del Comando della base marittima di Augusta nei riguardi del dirigente sindacale del Marimist e di alcuni lavoratori (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interp.* sen. Romano Antonio, ann. 19 luglio 1949: Provvedimenti a favore di 20.000 sottufficiali della Marina rimasti disoccupati.

*Interr.* Gatto, ann. 20 luglio 1949: Promozioni degli ufficiali in congedo nella Marina militare (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* Martino Gaetano, ann. 22 luglio 1949: Riassunzione del personale della Milmart in servizio permanente effettivo (r. s.); es. 21 settembre 1949.

*Interr.* Pignatelli, ann. 9 febbraio 1950: Situazione dei sottufficiali della Marina militare collocati in congedo prima del periodo di servizio richiesto per il diritto a pensione (r. s.); es. 4 marzo 1950.

*Interp.* Russo Perez, Cuttitta e La Rocca, ann. 24 e 28 marzo e 15 giugno 1950; e *interr.* Mieville e Covelli, ann. 22 e 24 marzo 1950; Rossi Paolo, Bellavista e Codacci Pisanelli, ann. 4 e 5 aprile 1950; Targetti e Perrone Capano, ann. 16 e 17 giugno 1950: Sul caso Maugeri; svolte 17 e 20 giugno 1950.

*Interr.* Guadalupi, ann. 25 ottobre 1950: Applicazione dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, agli impiegati civili dell'Amministrazione militare marittima (r. s.); es. 1° dicembre 1950.

*Interr.* Guadalupi, ann. 19 aprile 1951: Istituzione di un ruolo per la sistemazione degli ufficiali di complemento della Marina (r. s.); es. 12 giugno 1951.

*Interr.* sen. Giacometti, ann. 6 marzo 1952: Istituzione del ruolo di gruppo *A* per i ragionieri della Marina militare (r. s.); es. 4 maggio 1952.

*Interr.* Pignatelli, ann. 8 maggio 1952: Istituzione del ruolo di gruppo *A* dei ragionieri della Marina militare (r. s.); es. 10 giugno 1952.

*Interr.* sen. Casardi, ann. 15 gennaio 1953: Pubblicazione di un libro offensivo per la Marina italiana; es. 21 gennaio 1953.

2. GENIO MILITARE PER LA MARINA

*D. P. R. 21 ottobre 1950, n. 1082:* Modificazioni al regio decreto 30 novembre 1933, n. 1775, concernente la disciplina del collaudo dei lavori del genio militare per la Marina.

**Disegno di legge* pres. il 30 novembre 1950 dal Min. della difesa Pacciardi (C. n. 1689, S. n. 1511): *Modifiche ai limiti di somma prevista dall'articolo 2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, concernente disciplina del collaudo dei lavori del Genio militare per la Marina.* — Tali limiti vengono elevati di 50 volte rispetto a quelli prebellici. — *Legge 2 aprile 1951, n. 300.*

3. LEVA MARITTIMA E RICHIAMI IN SERVIZIO

**Disegno di legge* pres. il 12 marzo 1949 dal Min. della difesa Pacciardi (C. n. 413, S. n. 452): *Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365.* — Le modifiche mirano ad eliminare le restrizioni in materia di autorizzazione all'espatrio o all'imbarco su navi battenti bandiera estera, ad ampliare i limiti della facoltà spettante al Ministro per la difesa di concedere dispensa dal compimento della ferma di leva e a disciplinare più compiutamente e con maggiore larghezza le dispense provvisorie e definitive dal servizio alle armi degli arruolati residenti all'estero. — *Legge 29 luglio 1949, n. 839.*

*D. P. R. 8 settembre 1951, n. 1216:* Approvazione degli elenchi delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio nella Marina militare o determinanti la ridotta attitudine e relative istruzioni.

*D. P. R. 10 febbraio 1952, n. 177:* Facoltà al Ministro per la difesa di richiamare per istruzione un contingente di n. 500 sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi delle classi dal 1912 al 1929. — Il richiamo avverrà per scaglioni successivi a decorrere dal 1 febbraio 1952 ed avrà la durata massima, per ogni scaglione, di 90 giorni.

4. NAVIGLIO DELLO STATO (v. pure: *Trattati di pace*)

*Decreti del Presidente della Repubblica concernenti radiazioni dal quadro del naviglio militare dello Stato:* corazzata *Italia* (1° giugno 1948, *Gazz. Uff. n. 170);* corazzata *Giulio Cesare,* incrociatore *Emanuele Filiberto Duca d'Aosta,* cacciatoperdiniere *Artigliere,* torpediniere *Animoso* e *Fortunale,* motosilurante *M. S. 35,* cisterna *Tirso,* nave scuola *Cristoforo Colombo* (22 aprile 1949, *Gazz. Uff. 126*); *Mas 433* e *434* e sommergibile *Mocenigo* (23 settembre 1949, *Gazz. Uff. nn. 272 del 1949* e *20 del 1950*); Mas *523* e *540,* rimorchiatore *Favignana* e motocisterna *Lete* (15 dicembre 1949, *Gazz. Uff. nn. 52, 107 e 108 del 1950);* cacciatorpediniere *Fuciliere,* torpediniere *Indomito, Ariete, Alisco* e *Ardimentoso,* trasporto *Montecucco* ed altre navi requisite per esigenze delle Forze armate (5 aprile 1950, *Gazz. Uff. n. 125);* motozattere *722, 726, 729, 737, 758, 776, 784, 800* e *831* (9 giugno 1950, *Gazz. Uff. n. 179*); incrociatore *Pompeo Magno,* cacciatorpediniere *Augusto Riboty* ed altre navi requisite per esigenze delle Forze armate (28 giugno 1950, *Gazz. Uff. n. 191);* nave trasporto *Giuseppe Messina* (28 luglio 1950, n. 221); nave *Miraglia* (8 settembre 1950, *Gazz. Uff. n. 246);* cisterna *Stige,* 2 rimorchiatori e 1 posamine (27 ottobre 1950, *Gazz. Uff. n. 286);* cannoniera *Giovannini* (1° dicembre 1950, *Gazz. Uff. n. 68 del 1951*); torpediniera *Monzambano,* cisterna *Pagano* (21 maggio e 30 giugno 1951, *Gazz. Uff. n. 220);* rimorchiatore *Marittimo* (11 aprile 1951, *Gazz. Uff. n. 214*); motovedetta *Vedetta,* nave *Cherso,* incrociatore *Cadorna* e 2 rimorchiatori (30 giugno 1951, *Gazz. Uff. nn. 215, 216 e 220*); incrociatore *Eugenio di Savoia* (5 agosto 1951, *Gazz. Uff. n. 235*); 6 rimorchiatori (4 novembre 1951, *Gazz. Uff. nn. 296 e 297*); rimorchiatore *Polifemo* e cisterna *Garigliano* (23 aprile 1952, *Gazz. Uff. n. 152*); nave *Pacinotti* e *V. A. S. 263* (3 ottobre 1952, *Gazz. Uff. n. 273*); *V. A. S. 711, 715, 723 e 725* (2 novembre 1952, *Gazz. Uff. n. 17 del 1953*); dragamine *41* (10 febbraio 1953, *Gazz. Uff. n. 74*).

*Decreti del Presidente della Repubblica concernenti radiazioni dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato:* 1 motopeschereccio (22 aprile 1948, *Gazz. Uff. n. 124*): 3 motopescherecci (31 maggio e 23 agosto 1949, *Gazz. Uff. nn. 153 e 233*); 3 motopescherecci e un panfilo (27 ottobre 1949, *Gazz. Uff. n. 22 del 1950*); 2 motovelieri e 4 motopescherecci (15 dicembre 1949, *Gazz. Uff. n. 35 del 1950*); 1 motopeschereccio e 1 motoveliero (19 gennaio 1950, *Gazz. Uff. nn. 46 e 47*); 2 motovelieri e 2 motopescherecci (15 marzo 1950, *Gazz. Uff. n. 102*); 2 motopescherecci (15 maggio 1950, *Gazz. Uff. n. 144*); 1 motopeschereccio e navi dragamine (9 giugno 1950, *Gazz. Uff. n. 173*); 1 motopeschereccio (15 luglio 1950, *Gazz. Uff. n. 206*); 1 motopeschereccio (28 ottobre 1952, *Gazz. Uff. n. 19 del 1953*).

*Decreti del Presidente della Repubblica concernenti iscrizioni nel quadro del naviglio militare dello Stato:* turbonave *Stromboli,* cisterne *Flegetonte* e *Tanaro* e 3 rimorchiatori (7 maggio 1948, *Gazz. Uff. nn. 128 e 138*); 8 rimorchiatori (14 settembre 1948, *Gazz. Uff. n. 278*); corvetta *Eritrea* (3 dicembre 1948, *Gazz. Uff. n. 93 del 1949*); due rimorchiatori e due cisterne (18 dicembre 1948, *Gazz. Uff. n. 94 del 1949*); 16 dragamine (29 dicembre 1948, *Gazz. Uff. n. 95 del 1949*); 1 motocisterna (6 febbraio 1949, *Gazz. Uff. n. 97*); 1 rimorchiatore (31 maggio 1949, *Gazz. Uff n. 151*); 3 dragamine (3 giugno 1949, *Gazz. Uff. n. 153*); nave *Vesuvio* (19 gennaio 1950, *Gazz. Uff. n. 47*); unità varie (9 dicembre 1950, *Gazz. Uff. n. 17 del 1951*); nave scuola *Palinuro* (16 gennaio 1951, *Gazz. Uff. n. 45*); cacciatorpediniere *San Giorgio* e *San Marco* e cisterna *Volturno* (5 marzo 1951, *Gazz. Uff. n. 84*); unità varie (11 aprile 1951, *Gazz. Uff. n. 138*); 2 motopescherecci (28 aprile 1951, *Gazz. Uff. n. 220*); cacciatorpediniere *Artigliere* e *Aviere* (26 maggio 1951, *Gazz. Uff. n. 164*); cannoniere d'appoggio

(5 agosto 1951, *Gazz. Uff. n. 235*); cacciatorpediniere *Indomito* e *Impetuoso* e A. S. *Centauro* e *Canopo* (27 novembre 1951, *Gazz. Uff. n. 16 del 1952*); motovedetta *621* (11 febbraio 1952, *Gazz. Uff. n. 75*); 2 rimorchiatori (14 marzo 1952, *Gazz. Uff. n. 99*); piroscafo *Monte Grappa* (1° luglio 1952, *Gazz. Uff. n. 186*); nave scuola *Ebe* (25 luglio 1952, *Gazz. Uff. n. 215*); unità varie (12 settembre 1952, *Gazz. Uff. n. 252*); corvette *Crisalide* e *Farfalla* (26 ottobre 1952, *Gazz. Uff. n. 15 del 1953*); 12 dragamine, 2 altre unità (11 marzo 1953, *Gazz. Uff. n. 104*).

*Proposta di legge* del sen. Macrelli ed altri, ann. il 30 marzo 1950 (S. n. 967): *Cessione all'Istituto « Andrea Doria » per l'assistenza agli orfani ed alle famiglie dei militari e militarizzati della Marina militare caduti o dispersi in guerra o in dipendenza di essa del ricavato della vendita della ex-corazzata* Italia. — Rimasta presso la Commissione Difesa del Senato in sede deliberante.

*D. P. R. 19 giugno 1950 (Gazz. Uff. n. 22 del 1951):* Passaggio di categoria dei dragamine *B*-1, *B*-2, *B*-3 in navi ausiliarie con i nomi di *Antilope, Daino, Gazzella.*

*D. P. R. 27 dicembre 1952 (Gazz. Uff. n. 51 del 1953):* Cambio di denominazione di alcune unità della Marina militare.

*D. P. R. 5 aprile 1953 (Gazz. Uff. n. 125):* Cambio del nominativo della corvetta « Eritrea » in « Alabarda ».

*Interr.* sen. Terracini, ann. 9 aprile e 21 giugno 1949: Vendita del relitto del cacciatorpediniere *Freccia*; es. 7 giugno e 26 luglio 1949.

*Interr.* Cuttitta, ann. 14 giugno 1950: Cambiamento di nome alla corvetta « Eritrea »; es. 14 ottobre 1950.

*Interp.* Cuttitta, ann. 27 ottobre 1950: Restituzione del nome « Eritrea » alla corvetta « Alabarda ».

*Interr.* Cuttitta, ann. 27 ottobre 1950: Cambiamento del nominativo dell'incrociatore « Duca degli Abruzzi »; es. 29 novembre 1950.

*Interr.* Del Bo, ann. 10 aprile 1951: Cessione alla Spagna del relitto dell'incrociatore « Trieste » (r. s.); es. 27 aprile e 8 maggio 1951.

*Interp.* Preti, ann. 5 marzo 1952: Cessione del relitto della corazzata « Impero » ai Cantieri Motosi di La Spezia.

*Interr.* Preti, ann. 4 luglio 1952: Cessione per licitazione privata del relitto della corazzata « Impero »; es. 10 marzo 1953.

5. STIPENDI, ASSEGNI e INDENNITÀ

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1039:* Modificazione degli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, relativo al trattamento economico del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare. — Viene aumentata l'indennità in caso di infortunio. Tale indennità, in quanto risulti più favorevole di quella prevista dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, spetta anche ai marittimi di bassa forza militarizzati. — Ratificato in blocco con *legge 31 gennaio 1953, n. 72* (C. n. 520-150, S. n. 2521).

*D. P. R. 22 febbraio 1949, n. 170:* Applicazione dell'art. 3 del r. d. l. 24 maggio 1946, n. 615, concernente il trattamento economico del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine o di altri ordigni esplosivi in mare.

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-201, S. n. 2666): *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, concernente aumento della misura degli assegni di imbarco per il personale della Marina militare.* — La Commissione speciale della Camera ratifica il d. l. n. 196 il 30 ottobre 1952 con alcune modifiche riguardanti le mense di bordo. — *Legge 31 gennaio 1953, n. 78.*

*Disegno di legge* pres. il 25 maggio 1949 dal Min. della difesa Pacciardi (*S. n. 430, C. n. 718): *Modifica dell'articolo 8 della legge 2 giugno 1936, n. 1226, relativo alla liquidazione del premio di previdenza per gli iscritti alla « Cassa sottufficiali » della Marina militare.* — Dispone che detto premio, con effetto dal 1° luglio 1947, è stabilito in misura corrispondente all'ammontare dei contributi effettivamente versati con la maggiorazione dell'interesse semplice del 4 per cento annuo. — Approvato dalla Commissione Difesa del Senato il 19 luglio 1949. — Rimasto presso la Commissione Difesa della Camera.

**Disegno di legge* pres. il 3 novembre 1949 dal Min. della difesa Pacciardi (S. n. 698, C. n. 919): *Misura della indennità straordinaria per custodia e vigilanza ai marinai portuali.* — Viene stabilita in lire 15 per ogni ora di servizio dall'alba al tramonto e in lire 20 per ogni ora di servizio dal tramonto all'alba. — *Legge 9 maggio 1950, n. 391.*

**Disegno di legge* pres. il 12 maggio 1950 dal Min. della difesa Pacciardi (C. n. 1276, S. n. 1115): *Indennità di immersione al personale civile tecnico di ruolo della Marina militare.* — Con decorrenza dal 1° luglio 1948 viene concesso lo speciale soprassoldo previsto dalle disposizioni riguardanti gli operai statali che effettuano lavori subacquei. — *Legge 10 ottobre 1950, n. 871.*

**Disegno di legge* pres. il 18 dicembre 1950 dal Min. della difesa Pacciardi (S. n. 1445, C. n. 1847): *Modifica alla tabella V allegata al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, che fissa gli assegni da corrispondere al personale militare della Marina palombaro e sommozzatore ed alle rispettive guide.* — Tali assegni sono all'incirca triplicati rispetto a quelli previsti dal d. C. P. S. 13 novembre 1947, n. 1698. — *Legge 23 maggio 1951, n. 591.*

**Disegno di legge* pres. il 7 novembre 1951 dal Min. della difesa Pacciardi (C. n. 2291, S. n. 2179): *Aumento degli assegni di imbarco al personale della Marina militare.* — Gli aumenti, rispetto a quelli stabiliti con d. l. 24 gennaio 1948, n. 196, sono aumentati con decorrenza 1° gennaio 1950 di un minimo del 20 per cento e di un massimo del 30 per cento. — *Legge 8 aprile 1952, n. 356.*

**Disegno di legge* pres. il 28 maggio 1952 dal Min. della difesa Pacciardi (S. n. 2388, C. n. 2855): *Elevazione* (da lire 2.000 a lire 60.000) *della misura del premio stabilito dall'articolo 1 del regio decreto 6 maggio 1935, n. 861.* — *Legge 11 dicembre 1952, n. 3096.*

*Interr.* Guadalupi, ann. 22 settembre 1948: Benefici economici a favore degli ufficiali di complemento della Marina con 10 anni di servizio (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Laconi, ann. 19 luglio 1949: Adeguamento degli assegni agli ufficiali della Marina militare sfollati a seguito della legge n. 384 (r. s.); es. 21 settembre 1949.

*Interr.* Guadalupi, ann. 17 maggio 1950: Estensione del trattamento di quiescenza di cui al d. l. 31 maggio 1946, n. 490, agli ufficiali di complemento della Marina con servizio ininterrotto non inferiore ai 10 anni (r. s.); es. 28 giugno 1950.

*Interr.* Guadalupi, ann. 19 aprile 1951: Cessazione della corresponsione della indennità di caropane per lavori pesanti al personale fanalista della Marina militare (r. s.); es. 12 giugno 1951.

MARMELLATE, v. *Imposte e tasse* (fabbricazione ecc.).

MARMI, v. *Enti locali* (Finanza ecc.) – *Imposte e tasse* (I. g. e. e Agevolazioni e sgravi fiscali) – *Industrie* (varie).

MARTIRI DI BELFIORE, v. *Centenari.*

MATERA

*Proposta di legge* del dep. Bianco, ann. il 6 marzo 1951, svolta a presa in considerazione il 26 settembre 1951 (C. n. 1882): *Risanamento dei quartieri popolari dei « Sassi » di Matera e costruzione di abitazioni per contadini, operai e artigiani.* — Stabilisce che lo Stato assume a suo carico la spesa di 8 miliardi per il risanamento dei quartieri dei « Sassi » di Matera e per la costruzione di case popolari particolarmente adatte per contadini, operai ed artigiani, in sostituzione di quelle attualmente esistenti in detti quartieri che saranno dichiarate inabitabili e quindi abbattute. — Discussa dalla Commissione Lavori pubblici della Camera in sede legislativa unitamente all'analogo disegno n. 2242 (v. oltre) in cui resta assorbita (21 marzo 1952).

**Disegno di legge* pres. il 9 agosto 1951 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (C. n. 2141, S. n. 2262): *Risanamento dei « Sassi » di Matera.* — A detto risanamento si provvede col trasferimento in nuove sedi di quelle parti di detti rioni, i cui ambienti siano dichiarati inabitabili, con la riparazione degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione, con l'esecuzione delle indispensabili opere pubbliche di carattere igienico e con la costruzione di borgate rurali. È prevista una spesa a carico dello Stato di 700 milioni ripartita in quattro esercizi, per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici e di 4 miliardi per i lavori di costruzione di alloggi affidati all'Istituto delle Case popolari. Per questa ultima spesa saranno concessi, sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, contributi costanti per 35 annualità. — La Commissione Lavori pubblici della Camera esamina il provvedimento nelle sedute del 6 e 8 febbraio, 12, 14 e 21 marzo e lo approva con numerosi emendamenti proposti dal rel. *Perlingieri* e dai dep. *Colombo, Ambrico, Spallone, Bianco* e *Garlato;* in particolare per la costruzione degli alloggi la spesa prevista è aumentata a 4 miliardi e mezzo, è assunta direttamente a carico del Ministero dei lavori pubblici, e viene ripartita in 6 esercizi. — *Legge 17 maggio 1952, n. 619.*

*Interr.* Bianco, ann. 8 ottobre 1948: Esecuzione di lavori di pubblica utilità in Provincia di Matera (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interp.* Ambrico, ann. 12 marzo 1949: Soluzione del problema edilizio della città di Matera.

*Interr.* Ambrico, ann. 31 marzo 1949: Pubblico riconoscimento al popolo di Matera per la lotta contro i tedeschi (r. s.); es. 21 settembre e 14 novembre 1949.

*Interr.* Ambrico e Bianco, ann. 29 aprile 1949 e 2 ottobre 1951: Lavori pubblici in alcuni comuni della provincia di Matera con le economie ricavate dagli appalti di lavori del Fondo E. R. P. (r. s.); es. 18 maggio 1949 e 22 ottobre 1951.

MATERIALI DA COSTRUZIONE (Imposte sui), v. *Enti locali* (Finanza ecc.).

MATERIE PRIME, v. *Commissioni e conferenze internazionali – Industrie – Valute.*

MATERNITA' E INFANZIA

Vedi pure: *Bilanci dello Stato* (Es. 1948-49: Variazioni) – *Campi minati e ordigni di guerra – Colonie estive – Enti locali* (Finanza ecc.) – *Famiglia – Istruzione – Lotterie* ecc. – *Ministeri* (Presidenza del Consiglio e Assistenza Sociale) – *Mutilati e invalidi*

*D. l. 13 aprile 1948, n. 909:* Approvazione dell'Accordo fra l'Italia ed il Fondo internazionale di emergenza per l'infanzia concluso a Washington il 6 novembre 1947. — Il Fondo s'impegna a fornire viveri ed altre merci e servizi per il soccorso e l'assistenza a favore dei bambini, degli adolescenti, delle gestanti e delle nutrici in Italia. Il Governo italiano s'incarica della distribuzione. — Presentato in blocco per la ratifica con *disegno di legge* C. n. 520-160, S. n. 2520.

Il *bilancio di previsione entrata e tesoro 1948-49*, pres. il 12 giugno 1948 (C. n. 2, S. n. 85), stanzia 2.500 milioni a favore dell'O. N. M. I. — *Legge 30 ottobre 1948, n. 1271.* – Detta somma è elevata a 4 miliardi per l'es. 1949-50 (S. n. 294, C. n. 590; *legge 5 agosto 1949, n. 604*); a 6 miliardi per gli esercizi 1950-51 e 1951-52 (C. nn. 1059 e 2013, S. nn. 980 e 556; *leggi 10 agosto 1950, n. 602,* e *9 ottobre 1951, n. 1096*); a 8 miliardi per l'es. 1952-53 (C. n. 2503, S. n. 2368; *legge 10 luglio 1952, n. 910*).

*Proposta di legge* del dep. Noce Longo Teresa ed altri, ann. il 14 giugno 1948 (C. n. 32): *Per la tutela della maternità.* — Come l'analogo disegno di legge n. 37 (v. oltre), contiene provvidenze a favore delle lavoratrici gestanti e puerpere. Si differenzia principalmente da quest'ultimo in quanto prevede l'applicazione delle sue disposizioni anche a coloro che svolgono un lavoro autonomo, in quanto abbiano diritto, perchè assicurate per altri titoli, alle prestazioni dell'assicurazione malattie e alle familiari dei lavoratori aventi diritto alla prestazione dell'assicurazione contro le malattie. Inoltre dispone che durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l'indennità di gravidanza e di puerperio sia pari al 100 per cento della retribuzione normale (invece del 75 per cento del disegno di legge e dell'80 per cento della legge) e che a coloro che svolgono un lavoro autonomo e alle familiari dei lavoratori sia corrisposto nello stesso periodo un assegno di gravidanza e di puerperio equivalente alle indennità medie versate alle altre lavoratrici. — Assorbita dal disegno C. n. 37.

**Disegno di legge* pres. il 2 luglio 1948 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Fanfani (C. n. 37, *S. n. 1209): *Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.* — Il titolo I (norme protettive) stabilisce che il provvedimento si applica a tutte le lavoratrici aventi un rapporto di lavoro subordinato, salve le eccezioni e limitazioni previste nella regolamentazione particolare ad ogni singola forma di protezione. Inoltre sancisce: 1°) il divieto assoluto d'impiego in lavori faticosi, pericolosi ed insalubri durante il periodo di gravidanza e fino a 3 mesi dopo il parto; 2°) il divieto di licenziamento tra la data del compimento del quinto mese di gestazione e il 102° giorno successivo a quello del parto, oppure fino ad un anno dalla data del parto, qualora la lavoratrice allatti il proprio bambino; 3°) il divieto di adibire al lavoro le donne nelle sei settimane precedenti e nelle sei settimane seguenti il parto, salvo che per le mogli e le figlie del datore di lavoro, per le addette ai servizi familiari, per le lavoratrici a domicilio e per le donne addette all'agricoltura (sempreché in questo caso non si tratti di lavori gravosi); 4°) la possibilità di astensione volontaria dal lavoro fino alla durata massima di 3 mesi precedenti il parto; 5°) l'obbligo di concedere durante le giornate lavorative periodi di riposo, considerati lavorativi a tutti gli effetti, perchè la madre possa provvedere all'allattamento, e obbligo alle imprese che occupino almeno 50 donne coniugate di età non superiore ai 50 anni di istituire nei luoghi di lavoro camere di allattamento ed asili-nido.

Il titolo II (trattamento economico) stabilisce: 1°) che i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro siano interamente computati nell'anzianità di servizio; 2°) che in caso di dimissioni volontarie debbano essere riconosciute alla lavoratrice le indennità spettanti in caso di licenziamento; 3°) che durante il periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro le lavoratrici ricevano il 75 per cento della retribuzione e il 50 per cento durante l'assenza volontaria; l'aumento del contributo dovuto dai datori di lavoro all'« I.N.A.M. » è stabilito nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni.

Il titolo III (disposizioni varie e sanzioni penali) stabilisce il mantenimento in vigore di tutti i maggiori benefici contrattuali per gravidanza, puerperio ed allattamento;

dispone che il certificato di gravidanza fa testo nonostante qualsiasi errore di previsione; abroga il r. d.-l. 22 marzo 1934, n. 654; prevede l'emanazione di un apposito regolamento per l'applicazione della legge; fissa l'entrata in vigore della legge due mesi dopo la sua pubblicazione. Le sanzioni penali prevedono, per il datore di lavoro, l'ammenda da lire 800 a 10.000 per ciascuna delle donne addette al lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione.

La Commissione Lavoro della Camera (rel. *Federici Maria*) propone numerose modifiche e in particolare: *a*) il divieto di impiego in lavori faticosi è spostato a 7 mesi dopo il parto e si prevede nel periodo di interdizione il trasferimento della lavoratrice ad altre mansioni; *b*) il divieto assoluto di impiego a qualsiasi lavoro prima del parto è portato a 3 mesi per le addette all'industria e a 8 settimane per le addette ai lavori agricoli ed è portato a 8 settimane dopo il parto il divieto d'impiego di tutte le lavoratrici; *c*) la indennità per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro è elevata al 100 per cento; *d*) il contributo supplementare a favore dell'« I. N. A. M. » è elevato allo 0,67 per cento della retribuzione; *e*) le ammende per le contravvenzioni sono elevate ad un minimo di lire 5.000 e ad un massimo di lire 100.000; *f*) il regolamento d'applicazione deve essere emanato entro 2 mesi dalla pubblicazione della legge.

La Camera esamina il provvedimento il 27 giugno, il 3, 4, 5, 14, 18 e 19 luglio 1950. Intervengono nella discussione i dep. *Titomanlio Vittoria, Repossi, Noce Longo Teresa, Sabatini,* il rel. *Federici Maria* e il Min. *Rubinacci.*

Sono approvati numerosi emendamenti ed articoli aggiuntivi. Su proposta del dep. *Repossi* si stabilisce che con successiva legge sarà provveduto a dettare norme per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici addette ai servizi familiari e delle lavoratrici a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri; per il momento a dette lavoratrici saranno corrisposte le provvidenze stabilite dal titolo III del provvedimento (le disposizioni varie e le sanzioni penali passano al titolo IV) e, in particolare, un assegno di maternità di lire 12.000 ridotto a lire 7.000 in caso di aborto spontaneo o terapeutico (per avere diritto a tale assegno dovranno essere dovuti dal datore di lavoro almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente il parto; per gli eventi che si verificano entro il 30 giugno 1951 il diritto all'assegno persiste qualora risultino dovuti almeno 26 contributi settimanali). Su proposta del dep. *Zaccagnini* è ridotto a 30 il numero massimo delle donne coniugate dipendenti perchè i datori di lavoro siano obbligati ad istituire camere di allattamento ed asili-nidi; su proposta del dep. *Germani* (e con emendamenti *Di Vittorio* e *Federici Maria*) si stabilisce che, fino a quando non sarà provveduto al riordinamento del sistema dei contributi unificati, alle lavoratrici agricole sarà corrisposta, in occasione del parto, una indennità *una tantum* variabile da lire 12.000 a lire 25.000 a seconda della categoria; su proposta del dep. *Guidi Cingolani Angela Maria* è soppressa l'assicurazione per la nuzialità e la natalità e il relativo contributo è devoluto all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani. Sono approvati altresì emendamenti concordati che riducono all'80 per cento delle retribuzioni l'indennità giornaliera nel caso di assenza obbligatoria e ad un minimo dello 0,20 per cento e ad un massimo dello 0,53 per cento il contributo supplementare da versarsi all'I. N. P. S. Inoltre sono approvati emendamenti proposti dal Min. *Rubinacci* e dai dep. *Di Vittorio, Guidi Cingolani, Stuani* e *Fassina.*

La Commissione Lavoro del Senato, in sede deliberante, approva il provvedimento il 28 luglio 1950 senza modificazioni. — *Legge 26 agosto 1950, n. 860.*

*Proposta di legge* del dep. Federici Maria ed altri, ann. il 17 novembre 1948 (C. n. 164): *Assistenza ad alcune categorie di gestanti e puerpere e ai loro bambini.* — Stabilisce che la legge si applica: *a*) alle lavoratrici a domicilio per conto di terzi senza remunerazione fissa, alle lavoratrici autonome, alle lavoratrici agricole assicurate, fino a quando non sarà provveduto al riordinamento del sistema in atto per i contributi unificati, alle addette ai servizi domestici purchè tutte costoro appartengano a famiglie con redditi minimi; *b*) alle mogli di lavoratori disoccupati che non abbiano alcun cespite di guadagno, alle donne disoccupate, alle donne che versano nel bisogno o nello stato di abbandono per qualsiasi causa. Le gestanti e puerpere appartenenti a dette categorie di lavoratrici hanno diritto a visite periodiche ambulatoriali, all'assistenza ostetrica a domicilio, a prestazioni medico-sanitarie e, in caso di totale assenza di tutela familiare e assistenziale, al ricovero in asili di maternità. L'assistenza igienico-sanitaria è demandata all'O. N. M. I., la quale è altresì tenuta ad erogare alle gestanti e puerpere per il periodo che va dalla sesta settimana prima del parto all'ottava settimana dopo il parto, un sussidio di gravidanza e di allattamento nella misura di lire 300 giornaliere e a fornire gratuitamente il corredo per il neonato. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera.

**Disegno di legge* pres. il 26 novembre 1948 dal Pres. del Cons. De Gasperi e dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 186, S. n. 156): *Provvedimenti in materia di diritti erariali ed istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacoli, trattenimenti e manifestazioni sportive.* — Dei sovraprezzi applicati ai biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive nelle domeniche e nei

giorni festivi tra il 15 dicembre 1948 e il 20 marzo 1949, un quinto verrà versato al fondo amministrato dalla Commissione nazionale italiana per l'appello delle Nazione Unite a favore dell'infanzia (v. pure: *Fondo nazionale per il soccorso invernale*). — *Legge 21 dicembre 1948, n. 1440.*

*Proposta di legge* del dep. Rossi Maria Maddalena ed altri, ann. il 22 luglio 1949 (C. n. 715): *Analgesia nei parti.* — Obbliga le allieve delle scuole di ostetricia a rendersi padrone del metodo analgetico durante il loro corso di studi e impegna le ostetriche che già esercitano la professione ad aggiornarsi sul metodo stesso seguendo, entro un anno dalla promulgazione della legge, uno speciale corso pratico presso una scuola di ostetricia o presso reparto ostetrici autorizzati. Inoltre obbliga le cliniche ostetriche, i reparti ostetrici degli ospedali e le maternità a provvedersi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di analgesico e di apparecchi efficienti per somministrare l'analgesia alle donne durante il parto. Stabilisce che tutte le partorienti hanno diritto ad essere sottoposte, dietro loro richiesta, ad analgesia durante il parto. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera.

*D. P. R. 29 luglio 1949, n. 659:* Erezione in ente morale dell'Ente nazionale per la protezione del fanciullo, con sede in Roma.

**Disegno di legge* pres. l'11 novembre 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 704, C. n. 924): *Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che s'iniziano in quattro giornate domenicali.* — Analogamente alla legge 21 dicembre 1948, n. 1440 (v. innanzi), dispone che dei sovraprezzi applicati sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, ecc. nelle domeniche e nei giorni festivi fino al 31 marzo 1950, un quinto venga devoluto al fondo amministrato dalla Commissione nazionale italiana per l'appello delle Nazioni Unite a favore dell'infanzia. — *Legge 9 dicembre 1949, n. 877.*

*Proposta di legge* dei dep. Turchi e Ghislandi, ann. il 15 novembre 1949 (C. n. 890, S. n. 1252): *Istituzione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza all'infanzia* (v. *Enti locali:* Finanza ecc.). — *Legge 28 aprile 1951, n. 346.*

*Proposta di legge* del dep. Federici Maria ed altri, ann. il 19 dicembre 1949 (C. n. 995, S. n. 2248): *Vigilanza e controllo della stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza* (v. *Stampa*). — Rimasta in stato di relazione al Senato.

*Comunicato Min. affari esteri* (*Gazz. Uff. n. 35 del 1° febbraio 1950*): Riconoscimento ai membri della Missione in Italia del « Fondo internazionale di emergenza per l'infanzia » di alcuni privilegi ed immunità.

**Disegno di legge* pres. il 17 marzo 1950 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 928, C. n. 1356): *Aumento della sovvenzione per l'esercizio 1948-49 a favore dell'opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia.* — La sovvenzione è elevata a 7 miliardi di lire. — *Legge 10 agosto 1950, n. 693.*

*Proposta di legge* dei dep. Gennai Tonietti Erisia e Migliori, ann. il 28 marzo 1950 (C. n. 1193): *Nuove norme per l'assistenza agli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono ed alle gestanti in stato di abbandono.* — L'assistenza agli illegittimi e alle gestanti in stato di abbandono è affidata all'Amministrazione provinciale la quale ha il compito di creare istituti di ricovero per lattanti e madri nutrici. Tende ad ottenere, per la maggior parte dei casi, l'allattamento materno e vieta di affidare in allevamento esterno il figlio alla madre che non lo abbia riconosciuto legalmente, salvo i casi in cui il riconoscimento stesso è vietato dalla legge. Consente solo in via eccezionale e transitoria gli affidamenti mercenari a nutrici esterne e afferma la necessità che i collocamenti familiari siano effettuati solo a coniugi che abbiano i requisiti per affiliare o adottare l'infante, trascorso il tempo consentito dalla legge. Prescrive che l'assistenza debba iniziare prima della nascita e stabilisce l'unificazione nell'istituto di assistenza di tutti i provvedimenti che si rendono necessari nei singoli casi. Le spese sono a carico per due terzi delle province nel territorio delle quali è compreso il comune competente per domicilio di soccorso e per un terzo del comune stesso. Stabilisce che la domanda di assistenza deve essere fatta personalmente dalla madre e che la madre che abbandona il figlio all'istituto deve indicare le ragioni dell'abbandono, le sue intenzioni circa il successivo riconoscimento e ritiro del figlio e dovrà essere edotta delle possibilità di sistemazione familiare del figlio abbandonato con conseguente affiliazione o adozione. Conferma l'obbligo del segreto da parte dell'istituto ricoverante sulle generalità della madre, tranne che per l'azione di dichiarazione giudiziale di maternità, che l'istituto ricoverante può promuovere nell'interesse del minore. Subordina la riconsegna del figlio al genitore naturale che ne fa richiesta, trascorso un anno dall'abbandono, al riconoscimento già avvenuto e alla dimostrazione da parte del genitore della possibilità di assicurargli adeguate condizioni di allevamento e di educazione. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede legislativa.

*D. P. R. 29 aprile 1950* (*Gazz. Uff. n. 112*): Nomina dei membri costitutivi e del presidente del Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (avv. V. Cioccetti).

**Disegno di legge* pres. l'8 giugno 1950 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 1345, S. n. 1325): *Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici* (v. *Consumi alimentari*: Disposizioni generali e varie). — *Legge 29 marzo 1951, n. 327.*

**Disegno di legge* pres. il 14 ottobre 1950 dal Min. dell'interno Scelba (C. n. 1594, S. n. 1370): *Erezione in ente di diritto pubblico della « Fondazione Gerolamo Gaslini » con sede in Genova.* — Trasferisce in proprietà alla Fondazione, che ha lo scopo di esercitare la difesa e l'assistenza dell'infanzia e della fanciullezza, tutto il patrimonio del Sig. Gerolamo Gaslini valutato in lire 1.332.838.040. — *Legge 21 novembre 1950, n. 897.*

*Comunicato Pres. Cons. Min. - Alto Commissariato igiene e sanità pubblica* (*Gazz, Uff. n. 247 del 26 ottobre 1950*): Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un contributo dal comune di Gorizia.

**Proposta di legge* del dep. Repossi ed altri, ann. il 15 novembre 1950 (C. n. 1652, S. n. 1400): *Proroga al 31 dicembre 1951 del termine di cui all'articolo 26, 2° comma, della legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.* — Tale termine concerne il diritto all'assegno per il pasto quando siano dovuti almeno 26 contributi settimanali (anziché 52). — *Legge 12 dicembre 1950, n. 987.*

**Proposta di legge* dei dep. Sansone e Noce Longo Teresa, ann. il 23 novembre 1950 (C. n. 1668, S. n. 1413) *Divieto di licenziamento delle lavoratrici madri, gestanti o puerpere.* — Dispone che l'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860 (divieto di licenziamento delle lavoratrici durante il periodo di gestazione) entri in vigore, contemporaneamente alla presente legge, il giorno della sua pubblicazione (20 dicembre 1950). — *Legge 12 dicembre 1950, n. 986.*

**Proposta di legge* del dep. Venegoni e altri, ann. il 16 febbraio 1951 (C. n. 1831, S. n. 1611): *Conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri.* — Prevede la facoltà per le lavoratrici madri di assentarsi dal lavoro, oltre alle otto settimane dopo il parto, per un altro periodo massimo di 4 mesi, durante il quale sarà conservato loro il posto a tutti gli effetti dell'anzianità. — La Commissione Lavoro l'approva il 14 marzo in un nuovo testo proposto dal dep. *Roberti* per cui tale periodo di astensione facoltativa è elevato a sei mesi. — *Legge 23 maggio 1951, n. 394.*

*Proposta di legge* del dep. Morelli ed altri, ann. il 2 marzo 1951 (C. n. 1878): *Modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.* — Precisa meglio le disposizioni sul divieto di licenziamento e stabilisce che la lavoratrice ha facoltà di assentarsi dal lavoro sino al compimento di un anno di età del proprio bambino, per dedicarsi all'allevamento di questo. Dispone che i periodi di assenza obbligatoria e il periodo di assenza facoltativa fino al compimento di un anno di età del bambino debbano essere computati nell'anzianità di servizio ai fini di tutti i diritti che maturano con l'anzianità. Stabilisce che l'indennità pari all'80 per cento della retribuzione spetta, durante il periodo di assenza obbligatoria, a tutte le lavoratrici che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, ad esclusione delle lavoratrici agricole e a domicilio e delle addette ai servizi familiari per le quali la legge n. 860 contiene diverse disposizioni. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa.

*Proposta di legge del* sen. Bosi ed altri, ann. il 12 aprile 1951 (S. n. 1632): *Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, familiari dei coloni e mezzadri.* — Stabilisce che le lavoratrici componenti della famiglia mezzadrile e colonica o che comunque prestano attività lavorativa in via abituale in una azienda condotta a mezzadria o a colonìa parziaria, sono esonerate dal lavoro durante otto settimane precedenti la data presunta del parto. Pone per metà a carico del concedente la spesa della mano d'opera che si rende necessaria per la normale coltivazione del fondo in sostituzione di quella della lavoratrice gestante o puerpera. Dette lavoratrici avranno inoltre diritto, in caso di parto, ad un assegno di maternità di lire 25.000 corrisposto dall'I. N. A. M. — Rimasta presso la Commissione Lavoro del Senato in sede deliberante.

*D. P. R. 9. ottobre 1951, n. 1191:* Erezione in ente morale dell'Istituto « Villaggio del Fanciullo » con sede in Gallipoli (Lecce).

*Proposta di legge del* dep. Rossi Maria Maddalena ed altri, ann. il 20 novembre 1951 (C. n. 2323): *Provvedimenti straordinari a favore dell'Opera nazionale maternità e infanzia per assistere i bambini delle zone alluvionate.* — Proroga l'assegnazione alla O. N. M. I. della somma di 10 miliardi. — La maggioranza della Commissione speciale della Camera (rel. *Sailis*) propone di respingere la proposta in quanto l'assistenza ai bambini delle zone alluvionate è stata già sufficientemente assicurata e inoltre non è indicata la copertura della spesa. La minoranza della Commissione (rel. *Miceli*) propone invece di approvare la proposta. — Rimasta in stato di relazione alla Camera.

*D. P. R. 24 dicembre 1951, n. 1708:* Erezione in ente morale della « Casa del Fanciullo » con sede in Roma.

*Proposta di legge* del sen. Palumbo Giuseppina ed altri, ann. il 23 febbraio 1952 (S. n. 2193): *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dell'infanzia* (v. *Inchieste parlamentari*). — Rimasta presso la Commissione Interni del Senato.

*Proposta di legge* del dep. Di Vittorio ed altri, ann. il 3 marzo 1952 (C. n. 2545): *Disposizioni per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti dallo Stato e dagli altri enti pubblici.* — Stabilisce che il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro in caso di gravidanza o di puerperio deve essere calcolato indipendentemente dai periodi di congedo ordinario e straordinario e che durante tale periodo alle suddette lavoratrici spetta lo stesso trattamento economico previsto per il periodo di congedo ordinario. — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera.

**Disegno di legge* pres. il 17 marzo 1952 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 2237, C. n. 2698): *Aumento* (di 500 milioni) *della sovvenzione a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, per l'esercizio finanziario 1950-51. — Legge 18 giugno 1952, n. 673.*

*Proposta di legge* del dep. Viviani Luciana ed altri, ann. il 28 marzo 1952, svolta e presa in considerazione l'8 aprile 1952 (C. n. 2631): *Provvedimenti a favore dell'infanzia napoletana.* — Propone i seguenti stanziamenti: *a*) a favore dell'Amministrazione provinciale di Napoli, 1.427 milioni, da destinarsi all'assistenza agli illegittimi e in particolare alla sistemazione ed attrezzatura di locali della « Fondazione Banco di Napoli » (che viene eretto in ente autonomo controllato dalla provincia); *b*) a favore del comune di Napoli, 67 milioni, quale contributo suppletivo per le scuole materne; *c*) a favore del patronato scolastico, 200 milioni; *d*) 250 milioni annuali per la costruzione di edifici scolastici, preventori antitubercolari e cliniche pediatriche a Napoli; *e*) 400 milioni al Consorzio antitubercolare di Napoli; *f*) 667 milioni alla Federazione provinciale dell'O. N. M. I. di Napoli; *g*) 400 milioni al Consorzio antitracomatico di Napoli. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

**Disegno di legge* pres. il 9 giugno 1952 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 2412, C. n. 2832): *Aumento* (di 1 miliardo) *della sovvenzione per l'esercizio 1951-52 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. — Legge 25 marzo 1953, n. 204.*

**Disegno di legge* pres. il 13 luglio 1952 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Rubinacci (C. n. 2835, S. n. 2600): *Modifiche all'articolo 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.* — Concerne la devoluzione del contributo per l'assicurazione per la nuzialità e la natalità, soppresso dalla legge n. 860, all'E. N. A. C. L. I. e rettifica un errore materiale commesso in sede di compilazione di detta legge. — *Legge 15 novembre 1952, n. 1904.*

*D. P. R. 1° dicembre 1952, n. 4562:* Approvazione dello statuto organico dell'Istituto di puericultura « Tommaso e Irene Montefiore » con sede in Roma.

*Disegno di legge* pres. il 3 marzo 1953 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 2846): *Composizione degli organi direttivi centrali e periferici dell'Opera nazionale maternità e infanzia.* — Stabilisce che il Consiglio centrale è composto di 17 membri di cui 3 di diritto e gli altri nominati con decreto del Presidente della Repubblica. In seno al Consiglio centrale è costituita una Giunta esecutiva, composta di cinque membri. Riforma il Consiglio di amministrazione della federazione provinciale, composto di 15 membri (aumentando i rappresentanti della provincia da 1 a 5), e dispone che il presidente della Federazione sia eletto dal Consiglio. Modifica anche la composizione del Comitato di patronato, prevedendo una duplice configurazione, secondo che si tratti di comuni che raggiungano o superino i cinquantamila abitanti; in entrambi i casi, i comitati sono nominati dal prefetto ed eleggono nel loro seno il presidente. Il Comitato di patronato del comune di Roma è sottoposto alla stessa disciplina giuridica delle federazioni provinciali. Le altre disposizioni concernono la revoca dei membri dei Consiglio e dei Comitati dell'O. N. M. I., il loro scioglimento e la loro gestione commissariale. — Rimasto presso la Commissione Igiene e sanità del Senato in sede deliberante.

*Proposta di legge* del dep. Floreanini Della Porta Gisella ed altri, ann. il 24 marzo 1953 (C. n. 3291): *Provvidenze a favore delle mondariso e dei loro bambini* (v. *Lavoro:* Lavoro delle donne ecc.). — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera.

*Proposta di legge* del sen. Bitossi ed altri, ann. il 26 marzo 1953 (*urg.*) (S. n. 2920), *Provvidenze a favore delle mondariso e dei loro bambini* (v. *Lavoro*: Lavoro delle donne ecc.). — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera.

*Interr.* sen. Palumbo Giuseppina, ann. 24 giugno e 7 ottobre 1948: Provvedimenti per l'assistenza ai figli delle mondine durante la campagna risicola; es. 8 luglio e 17 novembre 1948.

*Interr.* sen. Bosco Lucarelli, ann. 6 luglio 1948: Stanziamento di fondi a favore dell'O. N. M. I.; es. 8 luglio 1948.

*Interr.* Riccio Stefano, ann. 7 luglio 1948: Tutela dell'infanzia abbandonata nella Campania; es. 4 ottobre 1948.

*Interr.* Geraci, ann. 28 luglio 1948: Raddoppio dei fondi per l'O. N. M. I.; es. 15 novembre 1948.

*Interr.* Guadalupi, ann. 15 settembre 1948: Elevazione dei fondi per la Federazione provinciale di Brindisi dell'O. N. M. I.; es. 15 novembre 1948.

*Interr.* sen. Merlin Angelina, ann. 15 settembre 1948: Condizioni sanitarie dell'infanzia del Basso Polesine e funzionamento dell'O. N. M. I. in provincia di Rovigo; es. 25 settembre 1948.

*Interr.* Capalozza, ann. 6 ottobre 1948: Manchevolezze dell'assistenza da parte dell'O. N. M. I. di Ascoli Piceno e Ancona (r. s.); es. 9 febbraio 1949.

*Interr.* Borellini Gina, ann. 11 ottobre 1948: Situazione dell'O. N. M. I. di Modena (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Di Vittorio, ann. 14 ottobre 1948: Chiarimenti sulle condizioni dei bambini italiani che trascorsero le vacanze in Bulgaria; es. 18 ottobre 1948.

*Interr.* Laconi, ann. 30 ottobre e 22 novembre 1948: Situazione finanziaria dell'O. N. M. I. (r. s.); es. 31 gennaio e 9 febbraio 1950.

*Interr.* sen. Locatelli, ann. 16 novembre 1948: Sulla scarsezza dei mezzi destinati all'O. N. M. I. (r. s.); es. 21 dicembre 1948.

*Interr.* sen. Buonocore, ann. 14 dicembre 1948: Cessione delle casermette di Nola all'O. N. M. I. di Napoli; es. 29 gennaio 1949.

*Interp.* sen. Buonocore, ann. 10 febbraio 1949: Cessione all'amministrazione provinciale di Napoli delle casermette di San Paolo Belsito per apprestarle urgentemente a locali per la maternità e l'infanzia.

*Interr.* sen. Vaccaro, ann. 11 febbraio 1949: Ricostruzione del brefotrofio di Cosenza; es. 7 marzo 1949.

*Interr.* Capua, ann. il 6 maggio 1949: Costruzione della Casa della madre e del bambino a Cosenza (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interp.* Fazio Longo Rosa, ann. 18 maggio 1949: Assistenza a favore dell'infanzia bisognosa durante l'inverno 1948-49.

*Interr.* Ambrico, ann. 26 maggio 1949: Assistenza ai bambini della regione lucana (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interp.* sen. Merlin Angelina, ann. 15 giugno 1949: Inchiesta promossa dall'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità sulla Casa della madre e del bambino di Rovigo.

*Interr.* sen. De Bosio, ann. 28 ottobre 1949: Approvazione del regolamento per la sistemazione delle assistenti sanitarie addette all'O. N. M. I.; es. 3 dicembre 1949.

*Interr.* Salerno, ann. 21 aprile 1950: Cessione all'O. N. M. I. delle casermette sussidiarie del campo Stella di Nola; es. 27 maggio 1950.

*Interr.* Zanfagnini, ann. 7 luglio 1950: Finalità dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Carpano Maglioli, ann. 11 luglio 1950: Sostituzione del Commissario straordinario della Federazione provinciale dell'O. N. M. I. di Reggio Calabria; es. 11 gennaio 1951.

*Interp.* Calasso, ann. 26 ottobre 1950: Tutela della maternità e dell'infanzia fra le raccoglitrici di ulivi.

*Interr.* Gennai Tonietti Erisia, ann. 29 novembre 1950: Ripristino del servizio di vigilanza ostetrica presso gli uffici sanitari provinciali; es. 17 gennaio 1951.

*Interp.* sen. Palumbo Giuseppina, ann. 13 marzo 1951: Piano assistenziale dell'O. N. M. I. per i figli delle mondariso; svolta 17 maggio 1951.

*Interr.* Turchi, ann. 12 aprile 1951 e 15 gennaio 1952: Ordinamento degli organi periferici dell'O. N. M. I. (r. s.); es. 12 giugno 1951 e 7 febbraio 1952.

*Interr.* Ingrao, ann. 16 maggio 1951: Provvidenze a favore dell'infanzia bisognosa (r. s.); es. 22 giugno 1951.

*Interr.* Rossi Maria Maddalena, ann. 12 settembre 1951: Scoperta a Torino di un'organizzazione per la tratta di bambini provenienti dalla zona del Cassinate e impiegati nell'accattonaggio; es. 18 dicembre 1951.

*Interr.* Baglioni, ann. 29 novembre 1951: Provvedimenti per la restituzione al presidente della giunta provinciale di Siena della direzione della federazione provinciale dell'O. N. M. I. (r. s.); es. 18 dicembre 1951.

*Interp.* Baglioni, ann. 25 gennaio 1952: Amministrazione degli organi periferici dell'O. N. M. I.

*Interr.* Gallico Spano Nadia, ann. 27 maggio 1952: Denunce nei confronti della amministrazione del brefotrofio provinciale di Sassari (tramutata in r. s.); es. 18 dicembre 1952.

*Interp.* Polano, ann. 28 maggio 1952: Sulla grave situazione del brefotrofio provinciale di Sassari.

*Interr.* Polano, ann. 14 dicembre 1952: Regolamento organico dei dipendenti dell'O. N. M. I. (r. s.); es. 18 febbraio 1953.

*Interr.* Venegoni, ann. 24 marzo 1953: Promulgazione del regolamento di attuazione della legge per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri (r. s.); es. 31 marzo 1953.

MATRIMONIO, v. *Casellari e archivi giudiziari – Famiglia – Forze armate – Istituti di prevenzione e di pena*

MAZZINI GIUSEPPE (Onoranze a)

**Disegno di legge* pres. il 3 agosto 1948 dal Min. dei lavori pubblici Tupini (C. n. 80, S. n. 198): *Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per la sistemazione del monumento da erigersi in Roma a Giuseppe Mazzini. — Legge 29 dicembre 1948, n. 1540.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 394, C. n. 556): *Autorizzazione della spesa di lire 10.000.000 per le onoranze a Giuseppe Mazzini nell'anno 1949. — Legge 14 giugno 1949, n. 335.*

**Proposta di legge* del sen. Macrelli ed altri, ann. il 30 marzo 1950 (S. n. 968, C. n. 1247): *Contributo dello Stato per il completamento della edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini.* — Il contributo è di lire 2 milioni annue. — *Legge 7 giugno 1951, n. 529.*

**Proposta di legge* del dep. Fascetti ed altri, ann. il 22 giugno 1950, svolta e presa in considerazione il 25 gennaio 1951 (C. n. 1383, S. n. 1609): *Istituzione, in Pisa, della « Domus Mazziniana ».* — L'Istituto « Domus Mazziniana » ha per fine di cooperare agli studi e alle ricerche sulla vita, sul pensiero e sull'opera di Giuseppe Mazzini, alla raccolta e conservazione di cimeli e documenti e a ogni altra attività che valga a diffondere la conoscenza del pensiero e dell'azione mazziniana fra italiani e stranieri. È previsto un contributo statale annuo di 2 milioni di lire. — *Legge 14 agosto 1952, n. 1230.*

*Interp.* Casoni, ann. 23 aprile 1952: Sospensione della ristampa degli scritti di Mazzini.

MEDAGLIE AL VALORE. CROCI AL MERITO DI GUERRA E DISTINTIVI DI GUERRA

Vedi pure: *Senato della Repubblica* (Petizioni)

Il *bilancio di previsione entrata e tesoro 1948-49*, pres. il 12 giugno 1948 (C. n. 2, S. n. 85), autorizza una sovvenzione straordinaria di 1.500 milioni al Gruppo medaglie d'oro al valor militare. — Detta somma rimane invariata per gli esercizi 1949-50 e 1950-51 (*leggi 5 agosto 1949, n. 604,* e *10 agosto 1950, n. 602*) ed è elevata a 2.400 milioni per gli esercizi 1951-52 e 1952-53 (*leggi 9 ottobre 1951, n. 1096* e *10 luglio 1952, n. 910*).

*D. P. R. 17 novembre 1948, n. 1590:* Istituzione di un distintivo del periodo bellico 1940-43 e di un distintivo della guerra di liberazione. — Il distintivo del periodo bellico 1940-43 è concesso ai militari e militarizzati delle Forze Armate, agli assimilati e ai civili che tra l'11 giugno 1948 e l'8 settembre 1943 siano caduti in guerra ovvero si siano trovati in una delle seguenti condizioni: *a*) abbiano prestato servizio per un periodo di almeno tre mesi, anche non continuativi, alle dipendenze di enti delle Forze armate dello Stato, mobilitati dai rispettivi Stati Maggiori, o, se civili o assimilati, al seguito delle Forze armate operanti; *b*) abbiano riportato ferite o mutilazioni o contratto infermità riconosciute dipendenti da cause specificamente derivanti da azioni di guerra; *c*) abbiano onorevolmente partecipato ad un importante fatto d'arme; *d*) abbiano ottenuto in dipendenza dell'attività bellica, una ricompensa al valor militare o la croce al merito di guerra. Analogamente si provvede per la concessione del distintivo della guerra di liberazione; tale distintivo è concesso altresì a coloro cui sia stata attribuita la qualifica di partigiano combattente.

*D. P. R. 26 novembre 1948:* Approvazione del nuovo statuto del Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia.

*D. P. R. 8 settembre 1949, n. 773:* Modificazioni ai modelli delle decorazioni al valor militare e della croce al merito di guerra.

*D. P. R. 5 aprile 1950, n. 234:* Modificazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1948, n. 1590, relativo alla istituzione di un distintivo del periodo bellico 1940-43 e di un distintivo della guerra di liberazione. — Stabilisce che il distintivo della guerra di liberazione sia concesso, oltre che alle categorie indicate dal d. P. R. n. 1590, anche ai prigionieri delle N. U., ai militari e ai militarizzati della divisione « Cuneo » e « Regina » e a quelli delle altre Forze armate dipendenti dal Comando dell'Egeo, i quali siano stati impiegati quali cooperatori delle Forze armate alleate.

**Disegno di legge* pres. il 18 luglio 1950 dal Min. della difesa Pacciardi (C. n. 1472, S. n. 1385): *Concessione della croce al merito di guerra ai militari internati in Germania ed in Giappone.* — Precisa le condizioni e i limiti entro i quali la concessione può aver luogo, analogamente a quanto già dispone per le altre categorie il r. d. 14 dicembre 1942, n. 1729. — La Commissione Difesa della Camera l'approva il 15 novembre 1950 con alcuni emendamenti proposti dal rel. *Mattei* e dai dep. *Carron* e *Coppi Alessandro.* — Altri emendamenti vengono approvati dalla Commissione Difesa del Senato il 21 febbraio 1951. — *Legge 4 maggio 1951, n. 571.*

*D. P. R. 21 ottobre 1950, n. 1081:* Modificazioni agli articoli 5 e 8 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, relativo alla concessione di ricompensa al valor di marina.

*D. P. R. 11 aprile 1951 (Gazz. Uff. n. 224)*: Conferimento di medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della Marina mercantile.

**Disegno di legge* pres. il 7 agosto 1951 dal Min. della difesa Pacciardi (S. n. 1814, C. n. 2244): *Devoluzione all'assistenza degli orfani dei militari decorati al valor militare delle pensioni e dei soprassoldi annessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e alle medaglie al valor militare concesse alle insegne di unità, esistenti o disciolte, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. — Legge 24 dicembre 1951, n. 1674.*

**Disegno di legge* pres. l'8 agosto 1951 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 1816, C. n. 2224): *Aumento di lire 450.000 del contributo straordinario a favore del Gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare per l'esercizio finanziario 1950-51. — Legge 20 novembre 1951, n. 1296.*

*Proposta di legge* del dep. Castellarin, ann. il 20 settembre 1951 (C. n. 2181): *Concessione della Croce al merito di guerra ai militari catturati sui campi di battaglia ed internati in campi di prigionia di guerra, precedentemente all'8 settembre 1943.* — Rimasta presso la Commissione Difesa della Camera.

**Proposta di legge* del dep. Spiazzi, ann. il 5 marzo 1952, svolta e presa in considerazione l'8 maggio 1952 (C. n. 2567, S. n. 2696): *Aumento dei soprassoldi di medaglie al valor militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia.* — I soprassoldi annessi alle medaglie al valore militare sono aumentati a lire 5.000 (bronzo), 12.500 (argento) e 40.000 (oro) annue. Le pensioni per le decorazioni annesse all'Ordine Militare d'Italia sono aumentate a lire 35.000-50.000 annue a seconda dei gradi. — *Legge 27 marzo 1953, n. 259.*

*D. P. R. 30 agosto 1952, n. 1337*: Modificazioni alla costituzione della Commissione militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare.

**Disegno di legge* pres. il 17 ottobre 1952 dal Min. della difesa Pacciardi (S. n. 2619, C. n. 3072): *Modifica al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, concernente la revoca delle concessioni di medaglie al valore in favore degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità.* — Ammette il ripristino delle revocate concessioni quando la decorazione al valore, pur non essendo originata da vere azioni di guerra, sia diretta conseguenza di eventi verificatisi nell'espletamento del servizio d'istituto, con l'esclusione di qualsiasi interferenza di natura politica. Rimane ferma la revoca delle decorazioni concesse per la guerra di Spagna. — *Legge 6 marzo 1953, n. 178.*

*D. P. R. 10 febbraio 1953, n. 331*: Modificazioni dei modelli del distintivo di onore per i mutilati di guerra, della croce per anzianità di servizio, della medaglia militare al merito di lungo comando, della medaglia al valore aeronautico e della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione.

*Disegno di legge* pres. il 3 marzo 1953 dal Pres. del Cons. De Gasperi (*S. n. 2845, C. n. 3299): *Aumento da lire 2.400.000 a lire 5.000.000, a decorrere dal 1° gennaio 1952, della sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare.* — Approvato dalla Commissione Interni del Senato il 24 marzo 1953. — Rimasto presso la Commissione Interni della Camera in sede legislativa.

*Interr.* sen. Bubbio, ann. 2 giugno 1948: Concessione della Croce di guerra ai militari feriti nella campagna di Russia; es. 9 giugno 1948.

*Interr.* sen. Tartufoli, ann. 8 giugno 1948: Riesame delle pratiche per la concessione di medaglie al valore ai combattenti dell'ultima guerra; es. 11 giugno 1948.

*Interr.* Giordani, ann. 25 giugno 1948: Aumento del soprassoldo ai decorati al valor militare e dell'Ordine militare d'Italia; es. 20 settembre 1948.

*Interr.* Viola, ann. 3 luglio 1948: Soprassoldo per le decorazioni al valor militare; (r. s.); es. 14 settembre 1948.

*Interr.* sen. Lucifero, ann. 20 aprile 1949: Concessione della medaglia d'oro in commutazione di quella d'argento al 3° Reggimento bersaglieri (r. s.); es. 6 luglio 1949.

*Interr.* Russo Perez, ann. 20 giugno 1949: Diritto a fregiarsi di una medaglia commemorativa per i combattenti che parteciparono dal 1940 al 1943 alle operazioni in Africa Settentrionale (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* sen. Merlin Umberto, ann. 16 novembre 1949: Miglioramenti economici ai cittadini insigniti di ricompense al valor militare; es. 2 marzo 1950.

*Interr.* Lozza, ann. 6 maggio 1950: Computo del periodo di convalescenza per cause di servizio come partecipazione alle operazioni di guerra nel periodo 10 maggio 1940-8 maggio 1945 ai fini della concessione della Croce al merito di guerra (r. s.); es. 9 giugno 1950.

*Interr.* Cuttitta, ann. 12 maggio 1950: Mancato accoglimento di duplicati di proposte per ricompense al valore riferentisi alla guerra 1940-45 smarrite per cause di forza maggiore; es. 26 settembre 1950.

*Interr.* Alliata, ann. 3 luglio 1950: Mancato funzionamento degli uffici incaricati delle pratiche relative alle ricompense al valor militare a partigiani (r. s.); es. 21 luglio 1950.

*Interr.* Spiazzi, ann. 26 ottobre 1950: Adeguamento dei soprassoldi alle medaglie al valor militare e delle pensioni dei decorati all'Ordine militare d'Italia; es. 11 gennaio 1951.

*Interr.* Alliata di ann. 21 dicembre 1950: Conferimento della medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della Marina mercantile; es. 18 aprile 1951.

*Interr.* Almirante, ann. 8 febbraio 1951: Consegna al 3° Reggimento artiglieria alpina « Julia » della medaglia d'oro conseguita sul fronte russo (r. s.); es. 10 aprile 1951.

*Interr.* Almirante, ann. 6 marzo 1951: Concessione della medaglia di benemerenza ai volontari della guerra 1940-45 (r. s.); es. 8 maggio 1951.

*Interr.* Cuttitta, ann. 26 aprile 1951: Concessione di ricompense al valore militare a militari e civili impiegati nella bonifica da ordigni esplosivi nel territorio nazionale (r. s.); es. 13 luglio 1951.

*Interr.* Almirante, ann. 20 novembre 1951: Abrogazione dei termini fissati dalle disposizioni per la concessione di ricompense al valor militare per atti compiuti nella guerra 1940-45 (r. s.); es. 17 gennaio 1952.

*Interr.* Leonetti, ann. 20 novembre 1951: Concessione della massima ricompensa al valor militare al comune di Mignano Montelungo (Caserta) (r. s.); es. 29 gennaio 1952.

*Interr.* Piasenti, ann. 8 aprile 1952: Concessione della croce al merito di guerra agli ex internati in Germania ed in Giappone (r. s.); es. 30 maggio 1952.

*Interr.* sen. Angiolillo, ann. 25 febbraio 1953: Revoca della concessione della medaglia d'oro al comandante Grossi (r. s.); es. 13 marzo 1953.

*Interr.* Micheli, ann. 18 luglio 1952: Soprassoldo speciale per le ricompense al valor militare (r. s.); es. 14 ottobre 1952.

MEDAGLIE DI BENEFICENZA, v. *Onorificenze* ecc.

MEDICI CHIRURGHI, v. *Professioni libere* e le voci ivi richiamate.

MEDICI CONDOTTI, v. *Enti locali* (Personale).

MEDICI DI BORDO, v. *Marina mercantile* (Provvedimenti ecc.).

MEDICINALI, v. *Farmacie e prodotti farmaceutici – Imposte e tasse* (I. g. e. e Concessioni governative) – *Privative industriali – Sanità pubblica – Trattati e convenzioni internazionali.*

MEDIOCREDITO, v. *Industrie* (Disposizioni generali) – *Trentino-Alto Adige.*

MELASSA, v. *Imposte e tasse* (fabbricazione ecc.) – *Zucchero.*

MERANO (Terme di), v. *Aziende demaniali e patrimoniali dello Stato.*

MERCATI ALL'INGROSSO, v. *Commercio.*

MERCURIO, v. *Metalli.*

MESSAGGI AL PARLAMENTO, v. *Presidente della Repubblica.*

MESSINA

Vedi pure: *Assicurazioni sociali* (Disoccupazione involontaria) – *Calamità pubbliche* (Terremoti) – *Enti locali* (Enti comunali di assistenza) – *Esposizioni, mostre e fiere* – *Porti.*

*D. M. 7 marzo 1953* (*Gazz. Uff. n. 97*): Proroga al 15 aprile 1961 del termine per l'attuazione del piano regolatore della città di Messina.

*Interr.* Sajia, ann. 3 luglio 1948: Riparazione dei danni bellici nella città di Messina (r. s.); es. 14 settembre 1948.

*Interr.* Pino, ann. 21 gennaio 1949: Opere pubbliche in provincia di Messina (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interr.* Pino, ann. 12 dicembre 1950: Provvedimenti a carico dei dirigenti dell'Ente comunale di consumo di Messina (r. s.); es. 31 gennaio 1951.

*Interr.* Pino, ann. 30 ottobre 1951: Istituzione di cantieri di lavoro straordinari per i comuni della provincia di Messina danneggiati dal nubifragio (r. s.); es. 20 novembre 1951.

METALLI

Vedi pure: *Azienda minerali metallici italiani* – *Dogane* (Dazi Doganali) – *Esportazioni e importazioni* – *Industrie* – *Preziosi* – *Prezzi.*

*D. l. 2 aprile 1948, n. 1428:* Soppressione e liquidazione dell'Ufficio metalli nazionali e liquidazione del patrimonio dell'Ufficio nazionale dei metalli non ferrosi. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 510-169, S. n. 2548.

*D. l. 3 maggio 1948, n. 841:* Abolizione del diritto erariale sul mercurio. — Abroga il r. d.-l. 22 febbraio 1940, n. 57 che ha istituito, con carattere di temporaneità, la disciplina della produzione e del commercio dei minerali di mercurio e dei prodotti derivati ed il diritto erariale sui prodotti stessi. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*Provvedimento Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi – n. 149 del 4 febbraio 1949* (*Gazz. Uff. n. 34*), riguardante il prezzo dell'alluminio e dell'arseniato di piombo.

*DD. MM. 1° aprile 1949* (*Gazz. Uff. n. 128*): Nomina dei comitati di sorveglianza, del commissario liquidatore e del vice commissario liquidatore dell'Ufficio metalli nazionali, dell'Ufficio nazionale dei metalli non ferrosi e dell'Ufficio industriale dei metalli non ferrosi.

*D. M. 1° ottobre 1949* (*Gazz. Uff. n. 284*): Termine utile per la liquidazione dell'Ufficio metalli nazionali, dell'Ufficio nazionale dei metalli non ferrosi e dell'Ufficio industriale dei metalli non ferrosi.

*D.-l. 20 settembre 1951, n. 942:* Limitazioni all'impiego del nickel, del rame, dello zinco e delle rispettive leghe. — Presentato per la conversione con *disegno di legge* del Min. dell'industria e commercio Campilli (C. n. 2184, S. n. 1964). — Vieta l'impiego dei suddetti metalli per la fabbricazione dei prodotti indicati nelle tabelle annesse A, C e D (prodotti in cui il rame, il nickel e lo zinco possono essere sostituiti da altri metalli o prodotti sintetici) e l'uso di tali prodotti per destinazioni diverse da quelle previste nelle tabelle stesse. Definisce la nozione di ognuno di tali metalli e delle relative leghe. Prevede alcune esenzioni a tale divieto fino all'esaurimento della giacenza. Sono regolati quindi l'accertamento della giacenza, la vigilanza e l'esecuzione del decreto e sono previste pene per le evasioni (ammende da lire 10.000 a 5 milioni). – La Camera approva la conversione il 25 ottobre, con emend. *Chieffi, Grilli* e *Nasi*, che stabiliscono che la non applicazione dei divieti sarà stabilita con provvedimento del Ministro per l'industria e commercio, sentito il parere di una Commissione composta da rappresentanti degli industriali, degli artigiani e dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni, e tenendo in particolare considerazione le necessità dell'artigianato. — *Legge 18 novembre 1951, n. 1176.*

*D. M. 15 dicembre 1951* (*Gazz. Uff. n. 290*): Costituzione della Commissione prevista dall'articolo unico della legge 18 novembre 1951, n. 1177, che ha convertito in legge il d.-l. 20 settembre 1951, n. 942 (limitazioni all'impiego del nickel, del rame e dello zinco).

*D. M. 21 dicembre 1951* (*Gazz. Uff. n. 299*): Modificazioni alla tabella C, concernente divieti di impiego del rame e sue leghe, previsti dal d.-l. 20 settembre 1951, n. 942.

*D. M. 26 febbraio 1952* (*Gazz. Uff. n. 59*): Modificazione alla voce n. 141 della tabella *C* allegata al d.-l. 20 settembre 1951, n. 942, concernente divieti di impiego del rame e sue leghe.

*DD. MM. 10 e 17 giugno 1952* (*Gazz. Uff. n. 144*): Modificazioni alla tabella *A*, titolo III, lettera L, e sospensione a tempo indeterminato dell'applicazione dei divieti di impiego dello zinco e sue leghe previsti dalla tabella D, allegate al d.-l. 20 settembre 1951, n. 942, concernente limitazioni all'impiego del nickel, del rame, dello zinco e delle rispettive leghe.

*D. M. 19 giugno 1952* (*Gazz. Uff. n. 144*): Proroga al 20 settembre 1952 del termine per la vendita dei prodotti di cui è fatto divieto di fabbricazione o di uso ai sensi del decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942, concernente limitazioni all'impiego del nickel, del rame, dello zinco e delle rispettive leghe.

*D. M. 2 ottobre 1952* (*Gazz. Uff. n. 236*): Ulteriore proroga (al 20 marzo 1953) del termine per la vendita dei prodotti di rame e sue leghe (d.-l. 20 settembre 1951, n. 942).

*Interr.* Rescigno, ann. 29 novembre 1951: Esclusione del divieto di impiego del rame e delle sue leghe per la fabbricazione degli utensili e articoli di rame nei comuni di Fisciano, Capitignano Picentino e Buccino (Salerno) (r. s.); es. 7 febbraio 1952.

METALLI PREZIOSI, v. *Preziosi.*

METANO

Vedi pure: *Gas – Idrocarburi – Imposte e tasse* (Imposta generale sull'entrata)

*D. M. 20 aprile 1948* (*Gazz. Uff. n. 98*): Abrogazione di tutte le disposizioni relative alla disciplina della vendita del metano.

*D. l. 5 maggio 1948, n. 493:* Aumento di capitale dell'Ente Nazionale Metano. — Eleva da 20 a 400 milioni il capitale fornito all'Ente dallo Stato, e adegua la composizione del consiglio di amministrazione al nuovo ordinamento delle Amministrazioni centrali, in rappresentanza delle quali alcuni membri sono chiamati a farne parte. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*D. P. R. 18 agosto 1948* (*Gazz. Uff. n. 231*): Conferma fino al 13 dicembre 1948 dei poteri conferiti al commissario straordinario dell'Ente Nazionale Metano (avv. A. Scaglioni).

*D. Pres. Cons. Min. 1° marzo 1949* (*Gazz. Uff. n. 67*): Nomina del presidente dell'Ente Nazionale Metano (avv. A. Scaglioni).

*D. Pres. Cons. Min. 21 marzo 1949* (*Gazz. Uff. n. 125*): Nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione dell'Ente Nazionale Metano.

**Disegno di legge* pres. il 27 giugno 1949 dal Min. dell'industria e commercio Togni (S. n. 494, C. n. 1265): *Disciplina delle bombole per metano.* — Ha lo scopo di accertare lo stato di appartenenza delle bombole per metano attualmente in uso ed a istituire uno speciale regime giuridico che renda possibile l'intercambiabilità di dette bombole. — La Commissione Industria del Senato discute il provvedimento (rel. *De Luca*) nelle sedute del 6 ottobre e 16 e 24 novembre 1949, 2 e 31 marzo e 20 aprile 1950 e l'approva con diversi emendamenti. Nel suo testo definitivo il disegno di legge predispone una revisione generale delle bombole per metano attualmente in uso mediante punzonatura e registrazione di tali recipienti. A tale punzonatura debbono sottostare anche le bombole di nuova fabbricazione. Stabilisce che le bombole di fabbricazione anteriore al 1° agosto 1948, se non appartengono a pubbliche amministrazioni, si presumono di proprietà dell'Ente Nazionale Metano, a meno che sia intervenuta dichiarazione giurisdizionale di illegittimità del provvedimento di requisizione. Per le bombole di fabbricazione anteriore al 1° agosto 1948, l'Ente Nazionale Metano, rientrandone in possesso, è tenuto a rimborsare ai precedenti proprietari cui le bombole requisite vennero lasciate in uso, la cauzione prestata senza interessi. Dichiara espressamente che il commercio delle bombole per metano è libero. Dispone sanzioni penali per chi, trascorso il termine per la revisione, detiene bombole non sottoposte a punzonatura e per i produttori di gas metano e di loro dipendenti che, dopo tale data, riempiono dette bombole. Istituisce un servizio collettivo obbligatorio di collaudo e revisione periodici, manutenzione e sostituzione delle bombole registrate e punzonate. Affida all'Ente Nazionale Metano i servizi tecnici ed amministrativi inerenti al regime di intercambiabilità delle bombole.

Stabilisce che i proprietari di bombole punzonate hanno diritto ad un corrispettivo per l'uso delle bombole stesse a carico di un fondo amministrato da un Comitato nominato con decreto del Min. dell'industria e posto sotto la vigilanza ed il controllo di un collegio di revisori. Detto fondo è alimentato dai corrispettivi giornalieri che gli utenti, ancorché proprietari di bombole per metano, sono tenuti a versare per l'uso delle stesse e per i servizi previsti dalla legge. — La Commissione Industria della Camera approva il provvedimento il 14 giugno 1950 senza modificazioni. — *Legge 8 luglio 1950, n. 640.*

*D. M. 12 agosto 1949* (*Gazz. Uff. n. 240*): Composizione del collegio dei sindaci dell'Ente Nazionale Metano per il triennio 1949-1952.

*D. M. 20 novembre 1950* (*Gazz. Uff. n. 26 del 1951*): Nomina dei componenti il comitato ed il collegio dei revisori di cui rispettivamente agli articoli 12 e 14 della legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano.

*D. P. R. 16 dicembre 1950, n. 1121:* Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, concernente la disciplina delle bombole per metano.

*D. Pres. Cons. Min. 28 febbraio 1951* (*Gazz. Uff. n. 69*): Nomina del presidente (professore V. Orcalli) e dei membri del consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano.

*Disegno di legge* pres. il 13 luglio 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (×C. n. 2101, S. n. 2489): *Istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi* (*E. N. I.*). — Contempla, tra l'altro, la cessazione dell'Ente nazionale metano (v. pure: *Idrocarburi*). — *Legge 10 febbraio 1953, n. 136*).

*D. M. 30 luglio 1952* (*Gazz. Uff. n. 221*): Composizione del collegio dei sindaci dell'Ente Nazionale Metano per il triennio 1 luglio 1952-30 giugno 1953.

*Interr.* sen. Merlin Angelina, ann. 6 agosto 1948: Provvedimenti per porre fine ai danni causati ai terreni prossimi ai pozzi metaniferi nella provincia di Rovigo (r. s.); es. 15 ottobre 1949.

*Interr.* Salizzoni, ann. 28 gennaio 1949: Circolazione di bombole per metano (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interr.* sen. Terracini, ann. 31 maggio 1949: Inchiesta sui gravissimi incidenti verificatisi nei sondaggi presso Lodi per la ricerca del metano, sui sistemi tecnici impiegati e sulle responsabilità; es. 17 dicembre 1949.

*Interr.* sen. Lanzetta, Panetti e Nobili, ann. 15 giugno 1949, 30 giugno e 4 luglio 1950; *interp.* sen. Bo, Gortani, Braschi e Parri, ann. 28 giugno e 14 luglio 1949 e 16 febbraio 1950: Ricerche e prospettive petrolifere e metanifere in Italia; svolte 4, 14 e 19 luglio 1950 (v. pure: *Idrocarburi*).

*Interr.* sen. Terracini, ann. 17 maggio 1950: Accertamenti sulle responsabilità degli incidenti verificatisi nelle trivellazioni del giacimento metanifero di Turano (Lodi); es. 19 luglio 1950.

*Interp.* Mattei, Cavinato e Bernieri, ann. 26 ottobre 1950; 16 gennaio e 16 febbraio 1951; *interr.* Mussini, ann. 16 febbraio 1951: Politica metanifera e petrolifera del Governo; svolte 27 febbraio e 6 marzo 1951 (v. pure: *Idrocarburi*).

*Interr.* Cavinato, ann. 27 ottobre 1950: Erogazione incontrollata del pozzo n. 18 del bacino metanifero di Cortemaggiore; es. 6 marzo 1951.

*Interr.* Cuttitta, ann. 28 febbraio 1951: Nomina del presidente dell'Ente nazionale Metano (r. s.); es. 8 maggio 1951.

*Interr.* Ricciardi, ann. 28 febbraio 1951: Potenziamento dell'Ente nazionale metano (r. s.); es. 8 maggio 1951.

*Interp.* Ariosto, ann. 28 ottobre 1950 e 19 aprile 1951: Direttive nei riguardi della vita e dell'attività dell'Ente nazionale metano.

*Interr.* Clocchiatti e Arata, ann. 18 maggio e 12 giugno 1951: Incidenti verificatisi nella centrale S. N. A. M. di Piacenza (r. s.); es. 8 agosto e 12 settembre 1951.

*Interr.* Capalozza, ann. 27 giugno 1951: Costruzione del metanodotto attraverso il Valdarno e la Valle del Tevere fino a Roma (r. s.); es. 2 agosto 1951.

*Interr.* Salizzoni, ann. 5 luglio 1951: Distributori di gas metano in bombole e relativi impianti e depositi (r. s.); es. 25 settembre 1951.

*Interr.* Marotta, ann. 12 ottobre 1951: Costruzione degli impianti di depurazione delle acque di fogna per la produzione del metano biologico (r. s.); es. 19 febbraio 1952.

*Interr.* Salizzoni, ann. 28 novembre 1951: Esazione del contributo bombole per metano (r. s.); es. 7 marzo 1952.

*Interr.* Saggin, ann. 4 dicembre 1951: Provvedimenti in favore dell'industria metanifera polesana; es. 28 aprile 1952.

*Interr.* sen. Ottani, ann. 25 gennaio 1952: Perequazione dell'onere imposto agli utenti delle bombole per metano; es. 12 marzo 1952.

*Interr.* Covelli, ann. 19 febbraio 1952: Risarcimento alle imprese metanifere del Polesine danneggiate dalle alluvioni (r. s.); es. 7 marzo 1952.

*Interr.* Corbi, ann. 21 marzo 1952: Piano organico per la ricerca, produzione e trasporto del metano (r. s.); es. 17 luglio 1952.

*Interr.* Colitto, ann. 22 marzo 1952: Ricerche di metano in agro di Rionero Sannitico (Campobasso) (r. s.); es. 22 aprile 1952.

*Interr.* sen. Locatelli, ann. 11 giugno 1952: Disposizioni di sicurezza per le condotture di metano (r. s.); es. 4 luglio 1952.

*Interr.* Covelli, ann. 23 settembre 1952: Industria metanifera del Delta padano (r. s.); es. 21 ottobre 1952.

*Interr.* De' Cocci, ann. 24 settembre 1952: Sfruttamento dei pozzi di metano nella provincia di Ascoli Piceno (r. s.); es. 14 ottobre 1952.

*Interr.* Preti, ann. 12 novembre 1952: Pericolosità del gas metano (r. s.); es. 2 dicembre 1952.

METEREOLOGIA, v. *Organizzazione metereologica mondiale.*

MEZZADRIA, v. *Agricoltura – Contratti agrari – Maternità e infanzia.*

MEZZOGIORNO E ISOLE

Disposizioni particolari per le singole regioni, isole e città, v. pure alle voci delle regioni, isole e città stesse.

Vedi pure: *Acque pubbliche e impianti elettrici – Agricoltura – Calamità pubbliche – Danni di guerra – Energia elettrica – Enti locali* (Finanza ecc.) – *Ferrovie dello Stato* (Costruzioni ecc.) – *Industrie* (Disp. gen.) – *Istituto per la ricostruzione industriale – Marina mercantile – Miniere – Napoli – Opere pubbliche – Poste e telecomunicazioni* (Telefoni) – *Trasporti pubblici – Turismo.*

*D. l. 5 maggio 1948, n. 1242:* Modificazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1948, n. 114, contenente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, e 5 marzo 1948, n. 121, contenente provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle isole. — Le provvidenze a favore della piccola proprietà contadina nell'Italia meridionale e nelle isole sono estese ai terreni situati nel Lazio e nella Maremma toscana. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949, unitamente al d. l. 24 febbraio 1948, n. 114, con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-19, S. n. 895). — *Legge 22 marzo 1950, n. 144.*

*Disegno di legge* pres. il 12 luglio 1948 (*urg.*) dal Min. del lavoro e previdenza sociale Fanfani (C. n. 48, S. n. 64): *Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori.* — Stabilisce che l'importo delle costruzioni da eseguirsi nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna non dovrà essere inferiore a un terzo delle somme complessive da investire (v. pure *Case economiche e popolari:* I. N. A.-Casa). — *Legge 28 febbraio 1949, n. 43.*

*Disegno di legge* pres. il 13 luglio 1948 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Fanfani (S. n. 21, C. n. 206): *Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.* — Dispone che le disponibilità del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori dovranno essere annualmente impiegati, almeno per la metà, nel Mezzogiorno e nelle Isole (v. pure: *Disoccupazione* ecc.). — *Legge 29 aprile 1949, n. 264.*

**Disegno di legge* pres. il 3 agosto 1948 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 51, C. n. 92): *Norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948 n. 121, nonchè del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare.* — Estende ai finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare e ai finanziamenti concessi ai sensi del d. l. n. 1419, lo speciale privilegio istituito con d. l. 1° novembre 1944, n. 367, che, mentre consente una più idonea garanzia dei crediti concessi, evita complicate ed onerose procedure ipotecarie o di costituzione di pegno. Dispone che a queste operazioni creditizie si applichino le esenzioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili. Stabilisce che l'attività delle sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali potrà svolgersi non soltanto nei limiti dei fondi di garanzia anticipati dallo Stato, ma anche con altre disponibilità in atto, e principalmente con quelle che gli istituti finanziatori potranno procurarsi, previa autorizzazione dei competenti organi di tutela del credito e del risparmio. Provvede ad estendere le agevolazioni fiscali e tariffarie alle imprese che hanno già acquisito la particolare benemerenza della costruzione *ex novo* degli stabilimenti e della ricostruzione, ed alle provincie, particolarmente provate, di Frosinone e di Latina. Detta norme sulle condizioni di finanziamento e fissa il saggio massimo d'interesse nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato del 3,50 per cento. Vengono altresì ratificati i dd. ll. nn. 1598 e 1419, e l'art. 15 del d. l. n. 121. — *Legge 29 dicembre 1948, n. 1482.*

*Disegno di legge* pres. l'11 novembre 1948 (*urg.*) dal Min. della marina mercantile Saragat (C. n. 161, S. n. 216): *Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.* — La Camera approva il 17 dicembre 1948 un emendamento *Latorre,* contro il parere della Commissione, per cui ai cantieri dell'Italia meridionale saranno assegnate costruzioni in misura non inferiore al 30 per cento dell'intero tonnellaggio previsto (v. pure *Marina mercantile*: Costruzioni navali). — *Legge 8 marzo 1949, n. 75.*

*Disegno di legge* pres. il 23 novembre 1948 (*urg.*) dal Min. dei lavori pubblici Tupini (C. n. 181, S. n. 172): *Esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito nell'Italia meridionale e nelle isole con la spesa di lire 20 miliardi prelevata dal Fondo speciale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108.* — La spesa è così ripartita: lire 5.100.000.000 per opere marittime; lire 4.200.000.000 per opere stradali; lire 4.200.000.000 per acquedotti ed altre opere igieniche e sanitarie; lire 2.500.000.000 per scuole ed altre opere edilizie, lire 4 miliardi per costruzione di case popolari nei comuni che si trovino in particolari condizioni. Le disposizioni della legge sono estese alle province di Latina e Frosinone, all'ex circondario di Cittaducale e all'isola d'Elba. — La Camera discute il provvedimento il 9 e 10 dicembre 1948 e l'approva con emendamenti proposti dal dep. *Troisi* e dal rel. *Bernardinetti.* — *Legge 29 dicembre 1948, n. 1521.*

**Disegno di legge* pres. il 14 gennaio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 234, C. n. 310): *Applicabilità ai comuni appartenenti alle province di Frosinone e di Latina delle disposizioni relative alla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.* — Si riferisce alle disposizioni contenute negli art. 9 e 10 del d. l. 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'art. 15 del d. l. 5 marzo 1948, n. 121, con le modificazioni e integrazioni di cui alla legge 29 dicembre 1948, n. 1482. — *Legge 9 marzo 1949, n. 77.*

* *Disegno di legge* pres. il 17 febbraio 1949 (*urg.*) dal Min. dell'agricoltura e foreste Segni (S. n. 273, C. n. 466): *Utilizzazione dei fondi E. R. P. mediante incremento degli interventi finanziari statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo e disposizioni normative per gli interventi stessi.* — Di tali fondi (70 miliardi per il primo anno di attuazione dell'E. R. P.) circa il 70 per cento è destinato al Mezzogiorno e alle isole (v. pure *Agricoltura:* Concessione di contributi). — *Legge 13 aprile 1949, n. 165.*

*Disegno di legge* pres. il 24 febbraio 1949 (*urg.*) dal Min. dei lavori pubblici Tupini (C. n. 371, S. n. 520): *Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.* — Stabilisce particolari agevolazioni per gli enti locali dell'Italia meridionale e insulare (ivi compresi i comuni delle province di Latina e Frosinone e l'ex circondario di Cittaducale) concedendo, in generale, ad essi dei contributi maggiorati. Inoltre stabilisce che detti enti locali possono chiedere, in sostituzione delle norme della legge, l'applicazione delle disposizioni legislative che attribuiscono un trattamento di maggior favore anche se ne è cessata l'applicazione per essersi esauriti gli stanziamenti relativi (v. pure: *Opere pubbliche*: Disp. gen.). — *Legge 3 agosto 1949, n. 589.*

*Disegno di legge* pres. il 6 aprile 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 476, S. n. 473): *Utilizzazione di lire 8 miliardi, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero.* — Stabilisce che la somma di 4 miliardi da utilizzarsi per il finanziamento di nuove opere e il miglioramento di quelle già esistenti sia assegnata per il 65 per cento all'Italia meridionale e alle isole (comprese le province di Latina e Frosinone e l'isola d'Elba) (v. pure: *Turismo*). — *Legge 29 luglio 1949, n. 481.*

*Proposta di legge* del sen. Carboni ed altri, ann. il 9 aprile 1949 (S. n. 362): *Modificazioni alla legge 9 luglio 1908, n. 434, concernente l'esenzione dalle imposte fondiarie delle case dei contadini nelle province meridionali, nella Sicilia e nella Sardegna* (v. *Imposte e tasse*: Imposte dirette: Imposta fondiaria). — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato.

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n.520-221, S. n. 2682): *Ratifica del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, concernente provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle isole.* — *Legge 11 marzo 1953, n. 159.*

In sede di discussione del *bilancio industria e commercio 1949-50* (C. n. 667), la Camera approva il *29* (*2ª*) *ottobre 1949* un o. d. g. *Riccio* ed altri in cui si invita il Governo: 1°) a intervenire per un maggiore coordinamento delle attività e dei mezzi indispensabili allo sviluppo del Mezzogiorno e delle isole; 2°) a realizzare con urgenza il piano di riconversione, di sistemazione e di risanamento delle industrie meridionali ed insulari.

**Disegno di legge* pres. il 29 ottobre 1949 dal Min. dei lavori pubblici Tupini (C. n. 867, S. n. 1240): *Concessione di sovvenzioni per la produzione di energia elettrica e riapertura del termine per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle isole* (v. *Acque pubbliche* ecc.). — *Legge 29 maggio 1951, n. 457.*

**Disegno di legge* pres. il 2 dicembre 1949 (*urg.*) dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 938, S. n. 947): *Rifornimento idrico delle isole minori.* — La gestione per l'approvvigionamento idrico è devoluta all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; la provvista e il trasporto dell'acqua sono effettuati dal Ministero della difesa, servizio per la marina militare. Per l'esercizio 1949-50 sono autorizzate le

spese di lire 90 milioni per l'acquisto di tre navi cisterna, di lire 376 milioni per la riparazione delle navi cisterna da adibire al servizio, di lire 377 milioni per la gestione del servizio, ivi comprese lire 1.632.000 per contributo al comune di Linosa e Lampedusa. Il rifornimento idrico è a carico dello Stato per le isole Pontine (Latina), Tremiti (Foggia), Partenopee (Napoli), Asinara (Sassari), Eolie (Messina), per l'isola di Ustica e centro di raccolta di Ustica. — *Legge 9 maggio 1950, n. 307.*

*Proposta di legge* del dep. Bonino, ann. il 13 dicembre 1949 (C. n. 967): *Esenzioni fiscali a favore degli stabilimenti industriali compresi nelle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598.* — Concede agli stabilimenti industriali del Mezzogiorno e delle isole l'esenzione dell'imposta speciale del 10 per cento sui redditi dei capitali investiti in attività industriali da enti comunque godenti dell'esenzione dell'imposta di R. M. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*Disegno di legge* pres. l'11 gennaio 1950 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 832, *C. n. 1197): *Concessione di finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari.* — I finanziamenti dovranno essere riservati sino alla concorrenza dei due quinti ad imprese che svolgono la loro attività nei territori dell'italia meridionale e insulare (v. pure: *E. R. P.*). — *Legge 18 aprile 1950, n. 258.*

**Proposta di legge* del dep. Castelli Avolio, ann. il 31 gennaio 1950 (C. n. 1052, S. n. 938): *Applicabilità alle province dell'Abruzzo e del Molise delle agevolazioni tributarie contenute nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina. — Legge 19 maggio 1950, n. 333.*

Il *bilancio lavori pubblici 1950-51*, pres. il *30 gennaio 1950* (S. n. 853, C. n. 1237), autorizza la spesa di 4.850 milioni per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie, a pagamento non differito, di competenza degli enti locali nell'Italia meridionale ed insulare (art. 1, 2° comma, della legge 3 agosto 1949, n. 589). — *Legge 15 luglio 1950, n. 576.*

*Disegno di legge* pres. il 7 marzo 1950 (*urg.*) dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 1170, S. n. 1182): *Istituzione della «Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia Meridionale»* (Cassa per il Mezzogiorno). — La relazione governativa, dopo aver affermato che il disegno di legge intende concentrare un impegno finanziario globale pluriennale dello Stato al fine di mettere in valore le cosiddette «aree depresse», e cioè scarsamente produttive di reddito per ragioni non contingenti, ma strutturali, giustifica la costituzione di un Ente apposito, quale la «Cassa per il Mezzogiorno», sostenendo che ad un Ente autonomo è più agevole reperire i mezzi per la realizzazione dei progetti, oltre i limiti dei singoli stanziamenti annui di bilancio, sia compiendo operazioni finanziarie sia incoraggiando la partecipazione del capitale straniero.

La Commissione speciale della Camera elabora un nuovo testo sul quale, con l'assenso del Governo, si svolge la discussione che occupa le sedute del 20, 21, 22, 23, 24, 27 e 28 giugno e 4, 5, 7 e 12 luglio 1950. Intervengono i dep. *Trulli, Cassiani, Cartia, Roberti, Russo Perez, Palazzolo, Mastino Gesumino, Perrone Capano* e il rel. per la maggioranza *Jervolino Angelo Raffaele* a favore; i dep. *Consiglio, Bettiol Francesco, De Martino Francesco, Pino, Matteucci, Miceli* e il rel. di minoranza *Alicata* contro. Le principali ragioni di dissenso dell'opposizione sono le seguenti: viene definita colonialistica l'impostazione keynesiana del problema, visto come problema di «aree depresse»; l'attività futura della Cassa è assimilata alla politica di lavori pubblici, tipica dei governi prefascisti ed infruttuosa; è criticata la creazione di un nuovo organismo burocratico, per di più non soggetto a controlli da parte del Governo e del Parlamento; si afferma che il problema meridionale è irrisolvibile se non si modifica la struttura sociale del Mezzogiorno. Anche i dep. *Corbino* e *Zanfagnini* lamentano la deficienza di controlli sulla gestione finanziaria della Cassa. Il Pres. della Commissione speciale, *Scoca*, nell'illustrare i motivi che hanno condotto alla creazione di un apposito Ente autonomo, assicura che, in questo modo, l'impegno dello Stato a stanziare un certo numero di miliardi annui acquista maggior rilievo e non potrebbe essere eluso che procedendo alla soppressione della Cassa. Il Min. senza portafoglio *Campilli* (28 giugno 1950) sottolinea l'importanza del dispositivo introdotto dalla Commissione che, obbligando a comunicare ogni anno al Parlamento il programma redatto dalla Cassa, sulle direttive e con l'approvazione del Comitato dei Ministri, offre al controllo parlamentare una possibilità anche maggiore di quella consentita dall'ordinamento delle aziende autonome. Nel corso della discussione vengono respinti vari emendamenti presentati dai dep. *Alicata, Matteucci, Amendola Giorgio* e *Lopardi*, tendenti a disporre la presentazione del programma decennale alla preventiva approvazione del Parlamento e a configurare la Cassa come «Azienda autonoma per il Mezzogiorno»; viene respinto anche un emendamento *Artale* che vorrebbe introdurre la dichiarazione *ex-lege* della pubblica utilità di tutte le opere

della Cassa e un emendamento *Melis* inteso a far partecipare i Presidenti delle Regioni Sarda e Siciliana alla formulazione del piano per le opere demandato al Comitato dei Ministri, limitatamente ai programmi relativi alle due regioni. Vengono approvati: un o. d. g. *Rapelli* e *Di Vittorio*, che chiede siano scelti, fra i dieci componenti del Consiglio di Amministrazione, due fra i rappresentanti delle categorie lavoratrici sindacalmente organizzate, e un o. d. g. *Alicata, De Martino Francesco* e *Amendola Pietro*, che esprime il voto della Camera perché siano esclusi dalla nomina a membri del Consiglio di amministrazione tutti coloro per i quali le leggi elettorali prevedono cause di incompatibilità, nonché coloro che, a norma dell'art. 12 delle disposizioni transitorie della Costituzione, sono privati dell'elettorato passivo, e coloro, infine, che facciano parte di consigli di amministrazione di istituti finanziari, di Enti pubblici, di società agricole o industriali. Il Governo si impegna a dare, di quest'ultimo o. d. g., un'interpretazione sostanziale.

Nella sua formulazione definitiva, cui si perviene con il concorso di numerosi emendamenti presentati dai dep. *Fanfani, Sullo, Tozzi Condivi, Maxia, Caronia, Fabriani, Artale, Corbino, Riccio* e *Colitto* e dalla Commissione speciale, il disegno di legge dispone, nel titolo I, che i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro all'uopo designato, formulano un programma decennale di opere straordinarie per il progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, redatto sulla base della previsione di una complessiva spesa annua di cento miliardi di lire per la durata di 10 anni, e lo coordinano con la consueta attività, che rimane inalterata, dei singoli dicasteri. La Cassa può assumere partecipazioni in altri Enti o crearne di nuovi per l'attuazione di opere di interesse turistico e per la valorizzazione industriale di prodotti agricoli.

Il titolo II indica distintamente le disponibilità finanziarie della Cassa, che risultano: per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52, dal trasferimento alla Cassa di tutti i crediti di capitali e di interessi spettanti allo Stato per finanziamenti ad esso concessi a favore di privati a valere sul fondo lire per l'acquisto di macchine ed attrezzature, da quote del fondo lire già predisposte per l'Italia meridionale, da quote da prelevare sul fondo speciale *Interim-aid*, da stanziamenti a carico del Ministero del tesoro (33 miliardi per l'esercizio 1950-51, 82 per l'esercizio 1951-52); per gli esercizi finanziari decorrenti dal 1952-53 al 1959-60 incluso, da contributi annui di 80 miliardi, stanziati nel bilancio del Ministero del tesoro. Per integrare le disponibilità della Cassa fino alla concorrenza dei cento miliardi annui, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53 vengono trasferiti alla Cassa i crediti di capitali e di interessi spettanti allo Stato per i finanziamenti a favore di privati per l'acquisto di macchine ed attrezzature sul fondo lire e le è attribuita la metà delle somme che affluirono al fondo lire per il periodo successivo al 30 giugno 1952 e fino alla chiusura delle operazioni E. R. P. Inoltre la Cassa può scontare o cedere in garanzia i contributi dovuti dallo Stato e le quote di ammortamento sul fondo lire, emettere obbligazioni, contrarre prestiti, anche all'estero. Se, al termine dei dieci anni, la Cassa non avesse conseguito l'ammontare effettivo dei mille miliardi, lo Stato si impegnerebbe a corrispondere la differenza.

Il titolo III, relativo agli organi e all'amministrazione della Cassa, detta norme per la costituzione del Consiglio di amministrazione (che dura in carica quattro anni ed è composto da un presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, da due vicepresidenti e da dieci membri, scelti fra persone particolarmente esperte) e del Collegio dei revisori dei conti (che dura in carica due anni ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti); dispone che il personale della Cassa è assunto in prevalenza fra i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici o altrimenti con contratti a termine; stabilisce che il Pres. del Comitato dei Ministri risponde, dinanzi al Parlamento, dell'attività del Comitato stesso e della vigilanza sulla Cassa a lui deferita.

Il titolo IV, che contiene le disposizioni generali e finali, stabilisce che i programmi delle opere relative alla Sicilia e alla Sardegna saranno predisposti ed eseguiti d'intesa con le amministrazioni regionali e che, per quanto riguarda la spesa per esse necessaria, sarà tenuto conto dei contributi che lo Stato già si è impegnato a versare nei confronti delle due regioni a norma, rispettivamente, degli articoli 38 e 8 dei loro statuti. Definisce le agevolazioni ed esenzioni fiscali a favore della Cassa; prevede che i compensi dovuti a liberi professionisti possano essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali; dispone che la Cassa può funzionare, anche prima dell'approvazione del regolamento, e che il suo bilancio è presentato al Parlamento in allegato al conto consuntivo dello Stato.

Il disegno di legge è trasmesso il 14 luglio 1950 al Senato che lo discute ed approva, senza emendamenti, il 27, 28 e 29 luglio 1950. La relazione per la maggioranza, pur rinunciando a proporre emendamenti, richiama comunque l'attenzione del Governo, perché ne tenga conto in sede di eventuali leggi di modifica e in sede di com-

pilazione del regolamento, su diversi punti del disegno di legge. In particolare, si considerano le disposizioni relative alle dichiarazioni di pubblica utilità da parte del Ministro competente come un regresso rispetto all'indirizzo adotato già da un trentennio, secondo il quale già la stessa approvazione del progetto equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, e si disapprova il richiamo contenuto nell'art. 8 alle norme vigenti per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici che, riferendosi sia al capitolato generale, sia alle leggi di contabilità generale dello Stato, rimette in movimento il classico apparato burocratico che con la nuova istituzione si voleva evitare. Intervengono nella discussione i sen. *Mancini, Grieco, Spano* e *Li Causi* e il rel. di minoranza *Spezzano* contrari; i sen. *Merlin Umberto, Rizzo Giambattista, Grava, Romano Antonio, Raja, Zotta, Franza* e *Venditti* a favore. Il rel. per la maggioranza *Romano Domenico* auspica maggiori stanziamenti per mettere la Cassa in condizione di far fronte ad altri lavori, oltre quelli indicati. Interviene anche il Min. senza portafoglio *Campilli*. Vengono respinti o. d. g. *Spano, Lussu* e *Ravagnan* ed accettati invece dal Governo un o. d. g. *Silvestrini, Caporali* e *Samek Lodovici*, che si riferisce al miglioramento delle condizioni igieniche e sanitarie dell'Italia meridionale ed insulare, ed é accolto come raccomandazione un emendamento *Spezzano* inteso a impegnare il Governo ad approvare il regolamento della legge entro 3 mesi. — *Legge 10 agosto 1950, n. 646.*

**Disegno di legge* pres. il 24 marzo 1950 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 1188, S. n. 1035): *Riserva di forniture e lavorazioni, per le amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare.* — Chiarisce che le amministrazioni dello Stato sono obbligate a riservare alle industrie del Mezzogiorno e isole (ivi comprese le piccole industrie e quelle artigiane) un sesto delle loro forniture e lavorazioni (d. l. 18 febbraio 1947, n. 40). Per l'Amministrazione della Marina militare l'obbligo della riserva di un sesto è limitato ai lavori per la costruzione, riparazione, manutenzione di navi, macchinari, attrezzi ed accessori, nonché per le forniture inerenti a tali lavori; per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato tale obbligo è limitato alla costruzione di materiale mobile ferroviario. Dispone quindi che le amministrazioni dello Stato sono tenute a bandire una gara a parte per una quota, non inferiore al sesto, delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata alle industrie del Mezzogiorno e isole. Estende tutte le provvidenze per l'Italia meridionale e insulare anche all'isola d'Elba ed alle altre isole minori e alle province di Latina e Frosinone. — Questa estensione viene però soppressa dalla Commissione Industria della Camera che esamina il il provvedimento nelle sedute del 3 e 12 maggio 1950 e che l'approva con alcuni emendamenti; in particolare la riserva di forniture e lavorazioni, su proposta del dep. *Volpe*, è elevata a un quinto e, su proposta del dep. *Fascetti*, l'applicazione della legge è estesa oltre che alle regioni meridionali e insulari, anche al Lazio e all'isola d'Elba. Di conseguenza anche nel titolo del disegno di legge dopo le parole « *regioni meridionali* » sono aggiunte le parole « *e del Lazio* ». — La Commissione Industria del Senato approva il 27 giugno 1950 altre modifiche al provvedimento, ma queste non vengono accolte dalla Commissione della Camera il 26 luglio 1950, la quale ripristina il testo precedente. — Il disegno di legge è quindi definitivamente approvato dalla Commissione del Senato il 27 ottobre 1950. — *Legge 6 ottobre 1950, n. 835.*

**Disegno di legge* pres. il 28 marzo 1950 (*urg.*) dal Min. dell'industria e commercio Togni (C. n. 1192, S. n. 986): *Autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare.* — Autorizza il prelevamento di lire 10 miliardi dal conto speciale (Fondo-lire 1948-49) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per la concessione di prestiti decennali rinnovabili alle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli (6,2 miliardi), del Banco di Sicilia (3 miliardi) e del Banco di Sardegna (800 milioni). Per tali prestiti sarà dovuto allo Stato un interesse del 2,5 per cento. Essi dovranno essere utilizzati per concedere finanziamenti ai fini dell'industrializzazione del Mezzogiorno e delle isole (prevalentemente a favore di medie e piccole industrie). In pari tempo le tre sezioni di credito industriale vengono autorizzate ad emettere – nelle stesse proporzioni di miliardi 6,2, 3 e 800 milioni – obbligazioni per complessivi 10 miliardi di lire da utilizzare per la concessione di ulteriori finanziamenti nei quali lo Stato concorrerà nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4 per cento per 10 anni. Tutti i mutui concessi dalle sezioni di credito non dovranno gravare sui mutuatari per interessi e spese accessorie in misura non superiore al 5,50 per cento.

La Commissione Industria della Camera (rel. *Chieffi*) approva il provvedimento il 5 aprile 1950 con diversi emendamenti. La quota di fondi da destinare alla sezione di credito industriale del Banco di Sardegna è elevata a 1 miliardo, mentre vengono diminuite di 100 milioni le quote di ciascuna delle altre sezioni. Su proposta del Governo sono approvati due articoli aggiuntivi per cui si prevede un ulteriore prelievo di 10 miliardi sulle disponibilità del Fondo-lire per l'esercizio 1950-51 da destinarsi alla concessione di nuovi prestiti alle sezioni di credito industriale nelle stesse proporzioni di cui al Fondo-lire 1948-49. Autorizza poi le sezioni di credito industriale ad emettere obbli-

gazioni per altri 10 miliardi (sempre nella proporzione di 6,1 miliardi per la sezione del Banco di Napoli, 2,9 miliardi per quella del Banco di Sicilia e di 1 miliardo per quella del Banco di Sardegna). Complessivamente i finanziamenti autorizzati sono elevati da 20 a 40 miliardi. Inoltre, sempre su proposta del Governo, il saggio di interesse viene ridotto dal 5,5 al 5 per cento. — La Commissione Finanze e tesoro del Senato approva il provvedimento il 3 maggio 1950 senza modificazioni. — *Legge 9 maggio 1950, n. 261.*

**Disegno di legge* pres. il 24 maggio 1950 dai Ministri dell'agricoltura e foreste Segni e dell'industria e commercio Togni (S. n. 1053, C. n. 1364): *Proroga per cinque anni* (fino al 15 maggio 1955) *del regime di agevolazioni tributarie concesso all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale con la legge 23 marzo 1940, n. 284. — Legge 8 luglio 1950, n. 492.*

**Disegno di legge* pres. il 14 giugno 1950 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (S. n. 1105, C. n. 1514): *Costituzione di un « Fondo per l'incremento edilizio » destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di civile abitazione.* — Stabilisce che le disponibilità del Fondo siano destinate annualmente per metà a costruzioni nell'Italia meridionale e insulare e per metà a costruzioni nell'Italia centrale e settentrionale (v. pure *Case economiche e popolari:* Disp. gen.). — *Legge 10 agosto 1950, n. 715.*

**Disegno di legge* pres. il 18 luglio 1950 (*urg.*) dal Min. del tesoro Pella (C. n. 1474, S. n. 1277): *Finanziamenti in lire a favore di imprese industriali per acquisto di macchinari e attrezzature varie.* — Di tali finanziamenti due quinti dovranno essere riservati a favore delle imprese che svolgono la loro attività nell'Italia meridionale e insulare (vedi pure: *E. R. P.*). — *Legge 4 novembre 1950, n. 922.*

*D. P. R. 25 settembre 1950* (*Gazz. Uff. n. 234*): Incarico all'on. dott. Pietro Campilli, Ministro senza portafoglio, di presiedere il Comitato di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente l'istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno).

*D. P. R. 25 settembre 1950* (*Gazz. Uff. n. 238*): Nomina del Dott. Ferdinando Rocco a presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per la esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno).

*D. Pres. Cons. Min. 27 settembre 1950* (*Gazz. Uff. n. 238*): Nomina di due vicepresidenti del consiglio di amministrazione della Cassa per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) (avv. R. Gullo e prof. N. Tridente).

*Proposta di legge* del dep. Tozzi Condivi ed altri, ann. il 20 ottobre 1950 (*urg.*) (C. n. 1601): *Modifica all'articolo 5 della legge 20 dicembre 1948, n. 1482, contenente « Norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 129, nonchè dei decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda la industrializzazione del Italia meridionale e insulare.* — Mira ad estendere le provvidenze per la industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonchè ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto. — La Commissione Industria della Camera, in sede legislativa, esamina la proposta nelle sedute del 2 e 16 febbraio 1951. È approvato un emendamento *Sannicolò* che estende tali provvidenze anche ai paesi di Acquasanta e Arquata, ma la proposta è respinta a scrutinio segreto.

*Disegno di legge* pres. il 13 febbraio 1951 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (*C. n. 1820. S. n. 1842): *Concessione di un contributo straordinario di lire 40 miliardi alla Azienda nazionale autonoma delle strade statali* (*A. N. A. S.*) — Tale contributo è destinato all'esecuzione di lavori di sistemazione generale, di rettifica e di depolverizzazione di strade statali nell'Italia meridionale ed insulare (v. pure *Strade:* A. N. A. S.) — *Legge 27 novembre 1951, n. 1558.*

*D. P. R. 10 aprile 1951* (*Gazz. Uff. n. 94*): Conferma in carica dell'on. dott. Pietro Campilli, Ministro Segretario di Stato per i trasporti, della presidenza del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente la istituzione della Cassa per il Mezzogiorno.

*Disegno di legge* pres. il 29 maggio 1951 dal Min. dell'agricoltura e foreste Segni (S. n. 1720,*C. n. 2189): *Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165* (v. *Credito agrario*). — *Legge 27 ottobre 1951, n. 1208.*

**Disegno di legge* pres. il 13 giugno 1951 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (C. n. 2027, S. n. 1907): *Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni – Azienda di Stato per i servizi telefonici – mutui fino all'ammontare di 30 miliardi.* — Il mutuo viene autorizzato alle stesse condizioni previste per il primo mutuo di 25 miliardi dalla legge 9 maggio 1950,

n. 315 (v. *Poste e telecomunicazioni*: Telefoni) ed è destinato a lavori e ad opere relative alla rete telefonica dell'Italia meridionale e delle isole. — *Legge 20 novembre 1951, n. 1542.*

**Proposta di legge* del dep. Sullo ed altri, ann. il 21 giugno 1951, svolta e presa in considerazione il 26 giugno 1951 (C. n. 2043, S. n. 1795): *Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno.* — Esonera gli enti concessionari dal pagamento delle imposte, intendendosi queste già versate dalla Cassa in abbonamento. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera approva la proposta il 13 luglio 1951 in un nuovo testo proposto dal relatore *Tosi*, in cui si chiariscano che nella quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono comprese le tasse ed imposte indirette sugli affari dovute sui contratti di appalto stipulati dalle amministrazioni e dagli enti concessionari. — La Commissione Finanze e tesoro del Senato approva il provvedimento il 15 novembre con due articoli aggiuntivi di cui uno proposto dal sen. *Ziino*, per il quale i mandati di pagamento a favore della Cassa per il Mezzogiorno sono equiparati a quelli emessi a favore delle amministrazioni dello Stato agli effetti delle ritenute per diritti erariali. — *Legge 22 dicembre 1951, n. 1575.*

**Proposta di legge* dei dep. Bartole e Fascetti, ann. il 26 giugno 1951 (C. n. 2050, S. n. 1890): *Modifica dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, concernente concessioni di finanziamenti per l'industrializzazione della provincia di Trento e la riattivazione delle aziende industriali già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia.* — Stabilisce che nell'Italia meridionale e insulare – ai fini della concessione di finanziamenti sui 4 miliardi riservati al reimpianto e la riattivazione in queste regioni delle aziende già operanti in Venezia Giulia e in Dalmazia – debbano intendersi comprese la Sardegna, la Sicilia, la Campania, gli Abruzzi e Molise, le Puglie, la Lucania, la Calabria, l'isola d'Elba e le province di Frosinone e Latina. — *Legge 4 novembre 1951, n. 1317.*

*Disegno di legge* pres. il 12 luglio 1951 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 1785, *C. n. 2383): *Modalità per l'assunzione e la stipulazione di prestiti esteri da parte della « Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale » (Cassa per il Mezzogiorno).* — Qualora la durata dei prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno oltrepassi il 1960, si provvederà a determinare l'organo o l'ente, cui sarà attribuita l'ulteriore gestione dei prestiti. I prestiti esteri possono essere assunti anche in eccedenza alle dotazioni della Cassa e non in corrispondenza alle quote di ammortamento ad essa attribuite. Il ricavato di tali prestiti deve essere utilizzato per andare incontro a quelle ulteriori necessità che il Mezzogiorno presenta, e che non possono essere coperte con il piano generale di opere straordinarie predisposte alla Cassa. Si rinvia al regolamento della legge 10 agosto 1950, n. 646, la fissazione delle norme per la concessione di finanziamenti resi possibili dall'assunzione dei detti prestiti esteri; il Consiglio di amministrazione è autorizzato a creare nel proprio seno un comitato esecutivo, le cui attribuzioni saranno stabilite dallo stesso Consiglio. — Il Senato esamina il provvedimento il 17 e il 28 novembre 1951 e lo approva, su proposta del sen. *Riccio*, con la modifica del titolo in: « *Istituzione di un Comitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno e nuove norme per i prestiti esteri* »; con un emendamento *Rizzo Giambattista* per cui i prestiti esteri potranno essere utilizzati per particolari progetti di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a forte traffico necessarie per la industrializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli dell'Italia meridionale; con un emendamento *Lepore* con cui si stabilisce che l'istruttoria dei prestiti e il relativo servizio saranno affidati ad enti od istituti finanziari alle condizioni e con le modalità fissate d'accordo con gli enti od istituti medesimi, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri e sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; con un articolo aggiuntivo proposto dal sen. *Romano Domenico* per cui le opere comprese nel piano decennale sono dichiarate di pubblica utilità, e con altri emendamenti proposti da sen. *Romano Antonio* e *Rizzo Giambattista.* — La Commissione Finanze e tesoro della Camera, in sede legislativa, approva il provvedimento il 7 marzo 1952 senza ulteriori modificazioni. — *Legge 22 marzo 1952, n. 166.*

*D. P. R. 1° agosto 1951 (Gazz. Uff. n. 199)*: Incarico all'on. dott. Pietro Campilli, Ministro dell'industria e commercio, di presiedere il Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa alla istituzione della Cassa per il Mezzogiorno.

**Proposta di legge* del dep. Tozzi Condivi ed altri, ann. il 13 settembre 1951, svolta e presa in considerazione il 26 settembre 1951 (C. n. 2157, S. n. 1944): *Modifica all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, contenente « Norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 129, nonché del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda la industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare ».* — Riproduce le disposizioni della proposta di legge n. 1601 (v. innanzi). — La Commissione Industria della Camera l'approva il 12 ottobre 1951. — *Legge 27 novembre 1951, n. 1611.*

**Proposta di legge* del sen. Tartufoli, ann. l'11 dicembre 1951 (S. n. 2062, C. n. 2643): *Modifica dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1951, n. 1208*, relativa alla « Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati dall'art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165 ». — Estende la validità della legge n. 2108 anche ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del Fiume Tronto. — *Legge 9 aprile 1952, n. 357.*

Il *bilancio lavori pubblici 1952-53*, pres. il *31 gennaio 1952* (S. n. 2148, C. n. 2726), autorizza la spesa di lire 37.170.000.000 per provvedere, tra l'altro, alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale e insulare, e a concorsi di sussidi in dipendenza del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589. Inoltre stabilisce per l'es. 1952-53 i seguenti limiti d'impegno per pagamenti differiti relativamente a lavori da eseguirsi nel Mezzogiorno e nelle isole: 60 milioni per contributi a favore di enti locali per l'edilizia scolastica, acquedotti, fognature, opere igieniche sanitarie; 300 milioni per costruzione di opere stradali; 40 milioni per opere elettriche; 300 milioni per l'edilizia scolastica; 340 milioni per opere igieniche; 200 milioni per opere ospedaliere, ecc. — *Legge 31 ottobre 1952, n. 1327.*

*Disegno di legge* pres. il 31 gennaio 1952 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 2511, S. n. 2385): *Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.* — Il Capo I proroga la durata della Cassa per il Mezzogiorno da 10 a 12 anni (1950-1962) e ne estende la competenza alle opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico. Per l'attuazione del suo programma è previsto, oltre gli stanziamenti già disposti con la legge 10 agosto 1950, n. 646, uno stanziamento di 280 miliardi di cui 10 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1953-54 al 1959-60, 110 miliardi per il 1960-61 e 100 miliardi per il 1961-62. — Il Senato approva il 17 luglio 1952, un o. d. g. *Bosco Giacinto* mirante ad un perfezionamento dell'ordinamento e dei compiti della Cassa per il Mezzogiorno (v. pure: *Disoccupazione* ecc.). — *Legge 25 luglio 1952, n. 949.*

*Proposta di legge* del dep. Colitto, ann. il 22 febbraio 1952 (C. n. 2552): *Norma integrativa della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, riguardante l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare.* — Propone che per la disciplina della erogazione delle somme, oggetto dei finanziamenti, sia costituito un sotto comitato, formato da rappresentanti dei Ministeri interessati, della Cassa per il Mezzogiorno, dell'ente cui è affidata l'erogazione e dell'Unione industriale della provincia. — Rimasta presso la Commissione Industria della Camera in sede legislativa.

*Disegno di legge* pres. il 4 aprile 1952 dal Min. *ad interim* del tesoro Pella (S. n. 2277, C. n. 3251): *Provvedimento a favore della città di Napoli.* – Autorizza la provincia di Napoli a contrarre mutui garantiti dallo Stato, per 5 miliardi, il Comune per 35 miliardi. Stabilisce che la Cassa per il Mezzogiorno provvederà alla progettazione ed all'esecuzione delle opere col ricavo dei mutui. La Cassa è anche autorizzata a costruire a totale suo carico nel Mezzogiorno e nelle Isole linee per l'adduzione di elettricità per scopi agricoli, industriali e per servizi pubblici nei centri rurali con particolare riguardo a quelli compresi nelle zone di bonifica previste dalla legge-stralcio sulla riforma agraria. Per la manutenzione e per l'esercizio di tali linee potranno essere costituiti speciali consorzi, volontari ed obbligatori, fra gli interessati, secondo norme da emanarsi dal Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della legge (v. pure: *Napoli*). — *Legge 9 aprile 1953, n. 297.*

*D. Pres. Cons. Min. 10 aprile 1952* (*Gazz. Uff. n. 139*): Sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione della Cassa per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno).

In sede di discussione del *bilancio lavoro e previdenza sociale* 1952-53 (C. n. 2767), la Camera approva il *28 aprile 1952* un o. d. g. *Colasanto* con cui rileva la necessità di ulteriori interventi a favore dei lavoratori meridionali e fa voti che i cantieri scuola e i corsi di qualificazione siano maggiormente incrementati.

*Circolare Pres. Cons. Min. 3 maggio 1952, n. 14533- 1.10.1.3.7* (*Boll. Uff. Min. Lav. pubbl. n. 5*): Applicazione della legge 6 ottobre 1950, n. 835, sulla riserva di forniture e lavorazioni in favore degli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale e insulare e del Lazio.

**Disegno di legge* pres. l'8 maggio 1952 dal Min. *ad interim* per il tesoro Pella (C. n. 2703, S. n. 2421): *Norme per l'assunzione, a carico del bilancio, della spesa di lire 10 miliardi per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare. — Legge 30 giugno 1952, n. 763.*

**Proposta di legge* del sen. Tartufoli, ann. il 13 giugno 1952 (S. n. 2422, C. n. 2944): *Regolazione territoriale della legge per il Mezzogiorno.* — Stabilisce che i benefici s'intendano estesi a tutti i territori indicati dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 (Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,

Sardegna, province di Latina e Frosinone, isola d'Elba, comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale e del comprensorio di bonifica del Tronto). — La Commissione Industria della Camera approva la proposta il 12 dicembre 1952, con un emendamento *Tozzi Condivi-Ferrario* che dispone una eccezione per le leggi che hanno riferimento a una zona particolare. Inoltre viene modificato il titolo in: « *Determinazione territoriale di applicazione delle leggi per il Mezzogiorno* ». — *Legge 27 dicembre 1952, n. 2523.*

*D. P. R. 25 luglio 1952, n. 1213:* Erezione in ente morale della Federazione denominata « Centro assistenza meridionale » (C. A. M.), con sede in Napoli.

*D. Assess. 31 ottobre 1952 (Gazz. Uff. della Regione Siciliana n. 72):* Autorizzazione a costituire l'Istituto regionale per i finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia (v. *Sicilia*).

*Proposta di legge* del dep. Mieville, ann. il 25 novembre 1952 (C. n. 3022): *Estensione al Sublacense (provincia di Roma) dei benefici previsti dalla legge 1° settembre 1950, n. 200 (Cassa del Mezzogiorno)**. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*Disegno di legge* pres. il 4 dicembre 1952 dal Pres. del Cons. De Gasperi (*S. n. 2733, C. n. 3191): *Modifiche alla legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno.* — Contiene alcune disposizioni aventi lo scopo di realizzare un maggior coordinamento delle attività delle varie amministrazioni interessate allo sviluppo del Mezzogiorno. Riduce da 13 a 7 i membri del Consiglio di amministrazione e da 6 a 4 i membri del Comitato esecutivo. Precisa le funzioni del presidente e le cause di incompatibilità con la carica di amministratore della Cassa. Demanda al Presidente del Consiglio, su proposta del presidente del Comitato dei Ministri, la nomina del direttore generale. Disciplina i poteri di controllo del Comitato dei Ministri nei confronti dell'Amministrazione della Cassa. Dispone che tutti i provvedimenti legislativi, i quali interessino in modo specifico l'economia e le condizioni sociali dell'Italia meridionale, devono essere concordati col presidente del Comitato dei Ministri e presentati al Consiglio dei Ministri di concerto con lui. Autorizza infine il Governo a riunire in testo unico le norme di carattere legislativo riguardanti la Cassa per il Mezzogiorno con facoltà di coordinarle. — La Commissione Finanze e tesoro del Senato esamina il provvedimento il 22 e 29 gennaio 1953 e l'approva con alcuni emendamenti. In particolare si stabilisce che la nomina e la cessazione della carica del direttore generale avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il Consiglio di Amministrazione della Cassa. Si sostituisce il Comitato esecutivo (previsto dalla legge 22 marzo 1952, n. 166; v. innanzi) con commissioni esecutive, composte dal Presidente (o dal Vicepresidente) e da due membri, alle quali il Consiglio di Amministrazione della Cassa può demandare l'attuazione di determinati affari, precisandone le norme; è soppressa infine la delega al Governo per la riunione in testo unico delle disposizioni sulla Cassa per il Mezzogiorno. — Rimasto all'o. d. g. della Camera (rel. *Scoca*).

*Disegno di legge* pres. il 4 dicembre 1952 dal Min. *ad interim* del tesoro Pella (*S. n. 2734, C. n. 3227): *Sviluppo dell'attività creditizia nel campo delle medie e piccole industrie dell'Italia meridionale e insulare.* — Il titolo I riguarda gli istituti per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie nell'Italia meridionale e insulare e dispone che a tale finanziamento siano addetti: l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I. S. V. E. I. M. E. R., costituito con r. d. 3 giugno 1938, n. 883); l'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I. R. F. I. S.), costituito con decreto assessoriale 31 ottobre 1952; il credito industriale sardo (C. I. S.), istituto di nuova costituzione che sostituisce la sezione di credito industriale del Banco di Sardegna che viene soppressa. La Cassa per il Mezzogiorno partecipa al fondo di dotazione dei suddetti istituti nella misura del 40 per cento. A tale fondo potranno partecipare tutte le aziende di credito aventi sede sociale nelle regioni di competenza degli istituti stessi. La Cassa per il Mezzogiorno inoltre provvederà alla corresponsione di capitali degli istituti anche attraverso l'anticipazione di fondi speciali. Complessivamente le somme che la Cassa per il Mezzogiorno conferirà ai tre istituti saranno ragguagliate alle seguenti proporzioni: I. S. V. E. I. M. E. R., 61 per cento; I. R. F. I. S., 29 per cento; C. I. S., 10 per cento e cioè alle stesse proporzioni già stabilite con la legge 9 maggio 1950, n. 261, per il riparto dei fondi statali alle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna. I tre istituti potranno anche contare, per l'esercizio delle loro attività, sulla emissione di obbligazioni e di buoni fruttiferi nominativi e al portatore, da emettere con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Essi potranno

(1) Il riferimento alla legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno è errato, trattasi della legge 10 agosto 1950, n. 646, anzichè della legge 1° settembre 1950, n. 200, che non esiste.

inoltre rifornirsi di fondi riscontando le loro operazioni presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), costituito in base alla legge 25 luglio 1952, n. 949. I criteri di massima ai quali dovranno uniformarsi i diversi tipi di operazioni che l'I.S.V.E.I.M.E.R., l'I.R.F.I.S. e il C.I.S. possono compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale, saranno annualmente fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. La Cassa per il Mezzogiorno è inoltre autorizzata a prestare, ai detti istituti, somme provenienti da prestiti esteri che essa abbia contratto affinché siano utilizzati in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura ed alla finalità dei prestiti stessi.

Il titolo II stabilisce la fusione del Banco di Sardegna con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna. Tale fusione darà vita ad un nuovo ente di diritto pubblico che conserverà la denominazione di Banco di Sardegna ed eserciterà il credito ordinario con particolare riguardo al settore agricolo.

Il titolo III modifica l'art. 6 del d. l. 15 dicembre 1947, n. 1419, disponendo che la parte che via via si renderà disponibile del fondo di garanzia costituito presso la sezione per il credito alle medie e piccole industrie delle Banca nazionale del lavoro, sarà versato al Mediocredito per essere utilizzata in operazioni di impiego in aggiunta al fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

La Commissione Finanze e tesoro del Senato approva il provvedimento il 26 febbraio 1953 con alcuni emendamenti. In particolare si stabilisce che la nomina dei presidenti dell'I. S. V. E. I. M. E. R. e del C. I. S. dovrà avvenire d'intesa con il presidente delle rispettive regioni e viene modificato il titolo III nel senso che il versamento al Mediocredito delle disponibilità del fondo di garanzia della sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca del lavoro avverrà soltanto a partire dal 1° gennaio 1956; a partire dalla stessa data poi saranno annualmente versati nei fondi speciali istituiti presso l'I. S. V. E. I. M. E. R. e l'I. R. F. I. S. le somme che si renderanno disponibili dai fondi di garanzia rispettivamente costituiti presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, a termini dell'art. 9 del d. l. 15 dicembre 1947, n. 1419. Inoltre viene modificato il titolo del provvedimento in: « *Sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare* ». — Assegnato alla Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa, il disegno di legge è rimesso il 24 marzo 1953 all'Assemblea che l'approva il 1° aprile 1953 (rel. *Sullo*) senza modificazioni. — *Legge 11 aprile 1953, n. 298.*

*Proposta di legge* del dep. Fabriani ed altri, ann. il 24 febbraio 1953, svolta e presa in considerazione il 1° aprile 1953 (C. n. 3204): *Prolungamento da tre a cinque anni dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598.* — Riguarda l'imposta fissa del registro e di trascrizione per la costruzione e l'attivazione di nuovi stabilimenti industriali del Mezzogiorno e delle isole. — Rimasta alla Camera (da assegnare alla Commissione).

*Interr.* Colitto, ann. 4 giugno e 17 settembre 1948: Agevolazioni alle industrie del Mezzogiorno danneggiate dagli eventi bellici (r. s.); es. 3 agosto e 22 ottobre 1948.

*Interr.* sen. Palermo, ann. 8 giugno 1948: Provvedimenti per fronteggiare la crisi della piccola e media industria meridionale; es. 23 giugno 1948.

*Interr.* sen. Riccio, ann. 15 giugno 1948: Pubblicazione del regolamento relativo al d. l. 14 dicembre 1947, n. 1598, per l'industrializzazione del Mezzogiorno e delle isole; es. 23 giugno 1948.

*Interr.* Mannironi, ann. 9 luglio 1948: Andamento delle pratiche per il finanziamento di opere nel Mezzogiorno (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Lecciso e Leone Giovanni, ann. 13 e 27 luglio e 13 settembre 1948: Agevolazioni fiscali a favore delle industrie del Mezzogiorno (r. s.); es. 14 settembre e 20 dicembre 1948.

*Interr.* Saija, ann. 27 luglio 1948: Provvedimenti atti a risolvere la situazione del Mezzogiorno (r. s.); es. 22 ottobre 1948.

*Interp.* sen. Ciasca, ann. 3 agosto 1948: Necessità dell'agricoltura del Mezzogiorno e delle isole, da tener presenti nel piano di investimento del Fondo lire.

*Interr.* Colitto, ann. 3 agosto 1948: Industrializzazione dell'Italia meridionale (r. s.); es. 14 settembre 1948.

*Interp.* Geraci, ann. 17 settembre 1948: Provvedimenti a favore del Mezzogiorno.

*Interr.* Saija, ann. 19 gennaio e 26 aprile 1949: Esenzioni fiscali per gli impianti di bagni diurni in zone turistiche del Meridione (r. s.); es. 30 giugno e 27 luglio 1949.

*Interp.* Adonnino, ann. 14 luglio 1949: Esecuzione di opere pubbliche nei comuni del Mezzogiorno e delle isole con popolazione superiore ai 75.000 abitanti.

*Interr.* Marotta, ann. 24 settembre 1949: Nuovi finanziamenti per la industrializzazione del Mezzogiorno (r. s.); es. 27 ottobre 1949.

*Interp.* Miceli, ann. 27 ottobre 1949: Grave situazione dei braccianti agricoli del Mezzogiorno e delle isole.

*Interr.* Greco, ann. 14 novembre 1949: Sistemazione dei bacini montani del Mezzogiorno (r. s.); es. 12 luglio 1950.

*Interp.* sen. Conti, ann. 15 novembre 1949: Situazione del Mezzogiorno; svolta 23 e 30 novembre 1949.

*Interr.* Caserta, ann. 14 febbraio 1950: Esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile per le aziende del Mezzogiorno (r. s.); es. 6 maggio 1950.

*Interr.* Colasanto, ann. 7 marzo 1950: Riserva del sesto alle industrie meridionali sulle forniture delle amministrazioni statali e parastatali (r. s.); es. 25 marzo 1950.

*Interr.* Caccuri, ann. 3 aprile 1950: Partecipazione delle ditte meridionali alle gare di appalto di opere pubbliche nel Mezzogiorno (r. s.); es. 13 maggio 1950.

*Interr.* Colasanto, ann. 4 aprile 1950: Situazione economica della Campania (r. s.); es. 19 aprile 1950.

*Interr.* Almirante, ann. 17 maggio 1950: Esclusione del comune di Subiaco dalle provvidenze per il Mezzogiorno (r. s.); es. 3 luglio 1950.

*Interr.* De' Cocci, ann. 19 maggio 1950: Criteri per l'applicazione delle provvidenze creditizie per il Mezzogiorno (r. s.); es. 23 luglio 1950.

*Interr.* Fanelli, ann. 20 luglio 1950: Inclusione di opere pubbliche interessanti alcune province dell'Italia meridionale nel programma dei lavori da eseguirsi con la Cassa del Mezzogiorno (r. s.); es. 27 luglio 1950.

*Interr.* Troisi, ann. 20 luglio 1950: Riserva di fondi destinati alla industrializzazione del Mezzogiorno al credito di esercizio a ciclo produttivo (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Matteucci, ann. 19 ottobre 1950: Opinione del Governo in merito all'intervista concessa ad un quotidiano di Roma dal Presidente della Cassa del Mezzogiorno; es. 28 novembre 1950.

*Interr.* sen. Rizzo Giambattista e Conti, ann. 20 ottobre 1950 e 16 gennaio 1951: Programmi della Cassa per il Mezzogiorno; es. 15 febbraio e 5 dicembre 1951.

*Interr.* Amendola Pietro, ann. 7 dicembre 1950: Inclusione di lavori pubblici concernenti la Campania nel programma decennale di opere pubbliche da eseguirsi dalla Cassa per il Mezzogiorno (r. s.); es. 9 gennaio 1951.

*Interr.* Sammartino, ann. 12 dicembre 1950: Sistemazione della rete stradale del Mezzogiorno di competenza dell'A. N. A. S. (r. s.); es. 16 gennaio 1951.

*Interr.* Nasi e Longoni, ann. 10 gennaio e 9 febbraio 1951: Misura degli stipendi per i gradi direttivi della Cassa del Mezzogiorno; es. 12 giugno 1951.

*Interr.* Cassiani, ann. 19 gennaio 1951: Ricostruzione a Pizzo di un edificio dell'Associazione nazionale interessi del Mezzogiorno d'Italia (r. s.); es. 24 aprile 1951.

*Interr.* Greco, ann. 13 aprile 1951: Industrializzazione del Mezzogiorno e concessione di finanziamenti agli industriali della provincia di Reggio Calabria (r. s.); es. 10 luglio 1951.

*Interr.* Marotta, ann. 15 maggio 1951: Progetti di opere relativi al programma decennale per il Mezzogiorno del Genio civile (r. s.); es. 4 agosto 1951.

*Interp.* Nasi, ann. 12 giugno 1951: Criteri amministrativi della Cassa del Mezzogiorno circa il trattamento del personale.

*Interr.* Colasanto, ann. 22 giugno 1951: Consegna del grano « franco molino » nell'Italia meridionale (r. s.); es. 7 febbraio 1952.

*Interr.* Colitto, ann. 1° agosto 1951: Compilazione di un progetto di massima di lavori per un miliardo da parte della Cassa per il Mezzogiorno (r. s.); es. 13 settembre 1951.

*Interr.* Mancini, ann. 3 agosto 1951: Finanziamenti accordati dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia in base alle leggi per la industrializzazione del Mezzogiorno (r. s.); es. 11 ottobre 1951.

*Interr.* Caiati, ann. 21 settembre 1951: Assegnazione di forniture e lavorazioni alle industrie dell'Italia meridionale in applicazione della legge 6 ottobre 1950, n. 835; es. 22 gennaio 1952.

*Interr.* Sullo, ann. 28 settembre 1951: Mandati di pagamento del Tesoro in favore della Cassa per il Mezzogiorno (tramutata in r. s.); es. 5 marzo 1952.

*Interr.* Zagari, ann. 17 ottobre 1951: Prestito della Banca internazionale alla Cassa per il Mezzogiorno (tramutata in r. s.); es. 5 marzo 1952.

*Interr.* Salerno, ann. 22 ottobre 1951: Prestito in America contratto dalla Cassa del Mezzogiorno; es. 22 aprile 1952.

*Interp.* Caserta, ann. 15 novembre 1951: Provvedimenti per alleviare l'attuale condizione di depressione dell'industria meridionale.

*Interr.* Maglietta, ann. 14 dicembre 1951: Inchiesta sulle condizioni di lavoro nell'Italia meridionale; es. 12 febbraio 1952.

*Interr.* Colasanto, ann. 26 marzo 1952: Osservanza della legge 6 ottobre 1950, n. 835, nei capitolati e ordinativi per materiali di vestiario e di casermaggio (r. s.); es. 30 maggio 1952.

*Interp.* Salerno, ann. 24 aprile 1952: Impiego del prestito in dollari contratto in America dalla Cassa per il Mezzogiorno.

*Interp.* Bianco, ann. 12 maggio 1952: Provvedimenti per ovviare agli eccezionali danni causati dalla siccità alla produzione agricola dell'Italia meridionale e delle isole.

*Interr.* sen. Caso, ann. 24 giugno 1952: Sollecita applicazione delle disposizioni legislative in materia di industrializzazione del Mezzogiorno; es. 19 novembre 1952.

*Interr.* Colitto, ann. 24 settembre 1952: Costruzione da parte della Cassa del Mezzogiorno di piccoli acquedotti nell'Italia meridionale (r. s.); es. 14 ottobre 1952.

*Interr.* Amendola Pietro, ann. 26 settembre 1952: Lavori finanziati dalla Cassa del Mezzogiorno in provincia di Salerno (r. s.); es. 31 marzo 1953.

*Interr.* sen. Lodato, ann. 3 dicembre 1952: Mutui sui fondi per l'industrializzazione del Mezzogiorno (r. s.); es. 16 gennaio 1953.

*Interp.* sen. Conti, ann. 30 gennaio 1953: Sull'industrializzazione del Mezzogiorno.

*Interr.* Di Donato, ann. 26 febbraio 1953: Applicazione della legge 6 ottobre 1950, n. 835 (r. s.); es. 25 marzo 1953.

*Interr.* Di Donato, ann. 26 febbraio 1953: Esecutorietà dei progetti eseguiti dalla Cassa per il Mezzogiorno (r. s.); es. 25 marzo 1953.

MILANO

Vedi pure: *Antichità e belle arti – Enti locali* (Finanza ecc.) – *Esposizioni, mostre e fiere.*

*D. P. R. 6 febbraio 1951* (*Gazz. Uff. n. 196*): Proroga al 31 ottobre 1952 del termine per l'esecuzione del piano particolareggiato della città di Milano.

*Interp.* Invernizzi Gaetano, ann. 3 dicembre 1948: Sul licenziamento di migliaia di lavoratori dalle aziende di Milano.

*Interp.* sen. Montagnani, ann. 12 giugno 1951: Revoca del decreto con il quale si sottopone a gestione commissariale l'Azienda consorziale dei consumi di Milano.

*Interr.* sen. Locatelli, ann. 5 dicembre 1952: Disservizio della Società « Est-Ticino » di Milano (r. s.); es. 19 dicembre 1952.

MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE, v. *Fascismo* (M. V. S. N.) e le voci ivi richiamate.

MINE, v. *Campi minati e ordigni di guerra – Marina mercantile* (Previdenza marinara) – *Marina militare* (Stipendi, ecc.).

MINIERE

Vedi pure: *Assicurazioni sociali* (Infortuni) – *Azienda minerali metallici italiani – Calabria – Combustibili – Elba – Idrocarburi – Industrie* (varie) – *Ministeri* (Industria e Commercio) – *Sardegna – Zolfo.*

*D. l. 2 aprile 1948, n. 380*: Concessione di integrazione di prezzo sui combustibili fossili nazionali agli esercenti di aziende minerarie. — La misura è determinata con decreto del Min. dell'industria e commercio di concerto con il Min. del tesoro. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-169, S. n. 2548.

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1002*: Autorizzazione all'Amministrazione dello Stato a sottoscrivere nuove azioni della Società per azioni mineraria « Monte Amiata » fino all'importo di lire cinquantuno milioni. — Ratificato in blocco con legge *10 febbraio 1953, n. 69* (C. n. 520-154*bis*, S. n. 2679).

*D. l. 8 maggio 1948, n. 868*: Variazioni nel ruolo tecnico e amministrativo del Corpo delle miniere. — Il numero dei posti del ruolo tecnico è aumentato da 91 a 115, quello del ruolo amministrativo da 35 a 46. Per ambedue i ruoli viene istituito il grado VII. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del

Cons. De Gasperi (C. n. 520-94, S. n. 1757). — Viene istituito il grado VI per ambedue i ruoli e viene diminuito il numero dei posti a 105 per il ruolo tecnico e a 45 per il ruolo amministrativo. — *Legge 4 novembre 1951, n. 1303.*

**Disegno di legge* pres. il 27 ottobre 1949 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 678, C. n. 1158): *Assunzione a carico del Tesoro dell'ammontare degli interessi spettanti alla Banca nazionale del lavoro sulle somme da essa anticipate, per conto del Tesoro, alle industrie minerarie sarde.* — Stabilisce inoltre che la restituzione delle somme anticipate all'Azienda carboni italiani ed alla Carbosarda sia regolata con apposita convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro, e che, per il recupero delle somme anticipate alle altre aziende minerarie sarde, le relative convenzioni siano stipulate dal Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con quello del tesoro, sentito l'Alto Commissario per la Sardegna, ai sensi dell'art. 1, comma 2°, del d. l. L. 14 maggio 1946, n. 464. — *Legge 18 aprile 1950, n. 244.*

**Disegno di legge* pres. il 19 giugno 1950 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 1124, C. n. 1524): *Concessione di un'anticipazione di lire 75.000.000 all'Azienda carboni italiana (A. Ca. I.) per consentire la continuazione dell'esercizio della miniera di Ovaro (Udine) gestita dall'Azienda medesima. — Legge 23 marzo 1952, n. 197.*

*D. P. R. 19 giugno 1950 (Gazz. Uff. n. 159)*: Composizione del Consiglio superiore delle miniere (presieduto dall'onorevole F. Chieffi).

*Proposta di legge* del dep. Roselli ed altri, ann. l'8 luglio 1950 (C. n. 1428): *Consumo obbligatorio di minerali nazionali.* — Dà facoltà al Ministro per l'industria e per il commercio di stabilire con suo decreto l'obbligo di consumo di minerali nazionali, in definita percentuale sul totale del fabbisogno nazionale, e le relative norme applicative. — Ritirata l'8 ottobre 1952.

*D. M. 20 luglio 1950 (Gazz. Uff. n. 196)*: Nomina dei componenti la segreteria del Consiglio superiore delle miniere.

**Disegno di legge* pres. il 23 novembre 1950 (*urg.*) dal Min. dell'industria e commercio Togni (C. n. 1672, S. n. 1476): *Provvidenze finanziarie per il riassetto dell'industria mineraria, carbonifera e zolfifera.* — Dà facoltà al Min. per il tesoro, di concerto con il Min. per l'industria e il commercio, di concedere all'A. Ca. I. un'anticipazione di 8 miliardi allo scopo di provvedere ai lavori per la riorganizzazione tecnico-economica delle miniere carbonifere del Sulcis e per la costruzione di una centrale termo-elettrica destinata alle esigenze delle miniere stesse e, in genere, a quelle dell'industria sarda; autorizza il Min. per l'industria e il commercio, di concerto con il Min. per il tesoro, di accordare, tramire l'E. Z. I., alle imprese minerarie finanziamenti per l'esecuzione dei lavori di riorganizzazione e di sviluppo delle miniere zolfifere, per un complessivo importo di 9 miliardi le istanze per questi finanziamenti sono sottoposte all'esame tecnico-economico di una commissione nominata dal Min. per l'industria e commercio); autorizza il Min. per il tesoro di concerto con il Min. per l'industria e il commercio, a concedere all'E. Z. I. un contributo di 950 milioni per studi e lavori utili all'incremento e al riordinamento dell'industria zolfifera. La spesa complessiva, di lire 17.950.000.000 viene ripartita nei due es. 1950-51 e 1951-52 mediante stanziamento di lire 9.950.000.000 e di 8 miliardi. — La Commissione Industria della Camera esamina il provvedimento nelle sedute del 20 e 22 dicembre 1950 e, dopo ampia relazione del dep. *Fascetti*, lo approva con un emendamento proposto dal Min. *Togni* e dal dep. *Bernieri* e con altri emendamenti proposti dal relatore, che stabiliscono l'applicazione all'E. Z. I. dell'art. 16 del r. d.-l. 29 luglio 1937, n. 1443, e concedono la facoltà al Ministero dell'industria e commercio di disporre che i risultati degli studi e degli impianti sperimentali concernenti le miniere di zolfo siano resi pubblici. Altri emendamenti vengono approvati dalla Commissione Industria del Senato il 4 luglio 1951; in particolare viene disposta un'anticipazione di 200 milioni a favore del Commissario ministeriale incaricato della gestione di alcune miniere di lignite in provincia di Arezzo (con aumento quindi della spesa complessiva da 17.950 a 18.150 milioni). — *Legge 12 agosto 1951, n. 748.*

*D. M. 26 maggio 1951 (Gazz. Uff. n. 196)*: Costituzione di una Commissione per lo studio della situazione generale mineraria del Bacino idrogeologico Euganeo (Padova).

*D. M. 10 luglio 1951 (Gazz. Uff. n. 190)*: Delega rilasciata agli ingegneri capi dei distretti minerari in materia mineraria.

*Proposta di legge* d'iniziativa del Consiglio Regionale della Sardegna, ann. il 29 gennaio 1952 (C. n. 2490): *Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti impiegati in Sardegna per ricerche minerarie e trasporto di minerali.* — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera.

*DD. MM. 31 gennaio e 15 aprile 1952 (Gazz. Uff. nn. 141 e 142)*: Nomina dei componenti della Commissione di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1951, n. 748 (Riassetto industria mineraria, carbonifera e zolfifera).

*Proposta di legge* del dep. Coppa Ezio ed altri, ann. il 3 aprile 1952 (C. n. 2643): *Istituzione di un diritto comunale sui minerali estratti nel comune dell'Isola di Ponza.* — Tale diritto è fissato nella misura del 5-7 per cento del valore del minerale grezzo, ed è stabilito dal Consiglio comunale, di anno in anno. Il comune deve devolvere almeno un terzo del ricavato per opere di pubblica utilità. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*Disegno di legge* pres. il 26 marzo 1953 dal Min. dell'industria e commercio Campilli (C. n. 3301): *Modifica alla legge 12 agosto 1951, n. 748, concernente provvidenze finanziarie per il riassetto dell'industria mineraria carbonifera e zolfifera.* — Chiarisce che con l'anticipazione di 8 miliardi alle miniere del Sulcis si può provvedere anche alla integrazione delle spese di gestione. — Rimasto presso la Commissione Industria della Camera in sede legislativa.

*Interr.* Merloni, ann. 1° luglio 1948: Provvidenze per le miniere dell'isola del Giglio (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Baglioni, ann. 22 novembre 1948: Concessione alla Società « Argus » della manutenzione della miniera mercurifera di Piancastagnaio (Monte Amiata) (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* sen. Lussu, ann. 2 dicembre 1948 e 29 gennaio 1949: Situazione del bacino minerario di Carbonia e serrata della miniera metallifera di Monte Vecchio (Cagliari); es. 1° febbraio 1949.

*Interp.* Bigiandi, ann. 25 maggio 1949: Situazione delle miniere di Castelnuovo dei Sabbioni (Arezzo) e di Baccinello (Grosseto).

*Interr.* sen. Tamburrano, ann. 9 marzo 1949: Costruzione di uno stabilimento per la trasformazione della bauxite in allumina presso la miniera Bauxiti di Puglia di San Giovanni Rotondo (Foggia) (r. s.); es. 6 luglio 1949.

*Interr.* Grazia, ann. 16 marzo 1949: Situazione della Società mineraria di Valdarno (r. s.); es. 29 settembre 1950.

*Interr.* sen. Gortani, ann. 16 luglio 1949: Chiusura della miniera di carbone di Ovaro in provincia di Udine (r. s.); es. 28 settembre 1949.

*Interr.* sen. Molè Salvatore, ann. 12 agosto 1949: Salvaguardia delle miniere di asfalto di Ragusa (tramutata in r. s.); es. 24 ottobre 1949.

*Interr.* Almirante, ann. il 21 settembre 1949: Sfruttamento dei giacimenti minerari di silicite esistenti a Serra San Bruno (Catanzaro) (r. s.); es. 27 ottobre 1949.

*Interr.* sen. Tamburrano, ann. 27 settembre 1949: Costruzione di uno stabilimento per l'utilizzazione della bauxite presso la miniera di San Giovanni Rotondo (r. s.); es. 28 settembre 1949.

*Interp.* Bigiandi, ann. 21 dicembre 1949 e 3 aprile 1952: Situazione del bacino lignitifero del Valdarno.

*Interr.* sen. Gortani, ann. 31 gennaio 1950: Concessione di lire 75 milioni alla A. Ca. I. per le ricerche di carbone nella miniera di Ovaro (Udine) (r. s.); es. 28 febbraio 1950.

*Interr.* Foderaro, ann. 23 febbraio 1950: Situazione della miniera di Davoli e dell'annesso stabilimento di Soverato (r. s.); es. 4 marzo 1950.

*Interr.* Bucciarelli Ducci, ann. 3 marzo 1950: Ricerche minerarie nel territorio di Montevarchi (Arezzo) (r. s.); es. 25 marzo e 19 aprile 1950.

*Interr.* De' Cocci, ann. 7 marzo 1950: Ripresa di attività nelle miniere di argilla situate nella zona di Colbardolo (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interp.* Pieraccini, Mannironi, Melis, Sailis e Laconi, ann. 2, 4, 20 e 27 aprile e 27 maggio 1950: Provvedimenti per il potenziamento delle miniere del Sulcis e del Valdarno; svolte 30 maggio e 17 giugno 1950.

*Interr.* Roselli, ann. 17 giugno 1950: Gestione delle miniere del Bresciano (r. s.); es. 23 settembre 1950.

*Interr.* Troisi, ann. 14 luglio 1950: Vendita da parte dell'I. R. I. delle cave di amianto di San Vittore (r. s.); es. 29 settembre 1950.

*Interr.* Audisio, ann. 18 ottobre 1950: Situazione dei minatori del Monferrato (r. s.); es. 17 novembre 1950.

*Interr.* Casalinuovo, ann. 8 novembre 1950: Situazione della società « Quarzo di Davoli » (r. s.); es. 14 dicembre 1950.

*Interr.* Lupis, ann. 16 gennaio 1951: Provvedimenti per assicurare l'attività produttiva delle miniere di asfalto di Ragusa; es. 12 giugno 1951.

*Interr.* Mieville, ann. 27 febbraio 1951: Attività mineraria svolta dalla società Breda nel comune di Bivogni (Reggio Calabria) (r. s.); es. 8 maggio 1951.

*Interr.* Laconi, ann. 14 giugno 1951: Mancato finanziamento a favore della S.M.C.S. (r. s.); es. 2 agosto 1951.

*Interr.* Sala e La Marca, ann. 5 luglio e 12 settembre 1951: Provvedimenti a favore dei minatori occupati nelle miniere Guarneri-Ferrara a Lercara Friddi; es. 30 novembre 1951.

*Interr.* Colitto, ann. 31 luglio 1951: Provvedimenti per la ricerca e l'estrazione del manganese nel territorio di San Paolo Matese (Campobasso) (r. s.); es. 11 ottobre 1951.

*Interr.* Greco, ann. 12 settembre 1951: Lavori di smantellamento degli impianti per l'estrazione del molibdeno nelle miniere di Bivongi (Reggio Calabria) (r. s.); es. 9 ottobre 1951.

*Interr.* Coli, ann. 27 ottobre 1951: Trasferimento in Pesaro dell'ufficio minerario di Bologna (r. s.); es. 4 dicembre 1951.

*Interr.* Momoli, ann. 29 ottobre 1951: Convocazione del Consiglio superiore delle miniere (r. s.); es. 7 febbraio 1952.

*Interr.* Spallone, ann. 15 novembre 1951: Incidente mortale nelle miniere asfaltifere della S. A. M. A.; es. 21 marzo 1952.

*Interr.* Audisio, ann. 16 gennaio 1952: Condizioni di lavoro degli operai delle cave di cemento di Casale Monferrato (r. s.); es. 19 febbraio 1952.

*Interr.* sen. Braschi, ann. 18 gennaio 1952: Sfruttamento minerario delle province di Pesaro e Forlì (r. s.); es. 8 febbraio 1952.

*Interr.* Bigiandi, ann. 6 febbraio 1952: Assegnazione di 200 milioni all'Ente ligniti Valdarno (r. s.); es. 7 marzo 1952.

*Interr.* Colitto, ann. 6 febbraio 1952: Concessione mineraria delle acque delle « Tre fontane » nel comune di Sepino (Campobasso) (r. s.); es. 22 gennaio 1952.

*Interr.* La Marca, ann. 14 febbraio 1952: Finanziamento alla miniera « Condominio Galate » della Società Val Sasso di Barrafranca (Enna) (r. s.); es. 20 marzo 1952.

*Interr.* Polano, ann. 5 marzo 1952: Condizioni di vita e di lavoro dei minatori della zona di Iglesias (Cagliari) (r. s.); es. 10 giugno 1952.

*Interr.* Polano, ann. 5 marzo 1952: Condizioni di lavoro dei minatori in Sardegna (r. s.); es. 1° aprile 1952.

*Interp.* sen. Benedetti Tullio e Gervasi, ann. 1° e 2 aprile 1952: Sistemazione delle miniere lignitifere del Valdarno; svolte 19 novembre e 28 maggio 1952.

*Interp.* Reggio d'Aci, ann. 24 aprile 1952: Normalizzazione della situazione del bacino minerario della Maremma.

*Interr.* Massola, ann. 29 maggio 1952: Smobilitazione della miniera di Cabernardi; es. 18 novembre 1952.

*Interr.* Di Donato, ann. 19 giugno 1952: Istituzione in Puglia di un ufficio dell'Ispettorato generale delle miniere (r. s.); es. 12 luglio 1952.

*Interr.* Colitto, ann. 23 settembre 1952: Giacimenti di carbone tra Macchiavalforte e Pietracatella (Campobasso) (r. s.); es. 28 ottobre 1952.

*Interr.* Belloni, ann. 24 settembre 1952: Utilizzazione della sorgente « Filette » in provincia di Frosinone (r. s.); es. 14 ottobre 1952.

*Interr.* Sica, ann. 23 ottobre 1952: Tutela dei lavoratori addetti alle cave di tufo (r. s.); es. 14 novembre 1952.

*Interr.* sen. Gervasi, ann. 9 ottobre 1952: Situazione delle miniere di lignite del Valdarno; es. 19 novembre 1952.

*Mozione* sen. Benedetti Tullio, letta 19 novembre 1952: Contrasti tra concessionari e lavoratori causati dal « ridimensionamento » di alcune miniere e studi di un piano di razionale o integrale valorizzazione dei bacini lignitiferi.

*Interr.* Barontini, ann. 10 dicembre 1952: Provvedimenti atti a risolvere la grave situazione della miniera di ligniti in Sarzanello (Luni); es. 3 febbraio 1953; tramutata in *interp.* 4 febbraio 1953.

*Interr.* Colitto, ann. 20 febbraio 1953: Sfruttamento della miniera di lignite nell'Agro di Sepino (Campobasso) (r. s.); es. 6 marzo 1953.

## MINISTERI

1. DISPOSIZIONI GENERALI – 2. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – 3. AFFARI ESTERI – 4. INTERNO – 5. AFRICA ITALIANA – 6. GRAZIA E GIUSTIZIA – 7. BILANCIO – 8. FINANZE – 9. TESORO – 10. DIFESA – 11. PUBBLICA ISTRUZIONE – 12. LAVORI PUBBLICI – 13. AGRICOLTURA E FORESTE – 14. TRASPORTI – 15. POSTE E TELECOMUNICAZIONI – 16. INDUSTRIA E COMMERCIO – 17. LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE – 18. COMMERCIO CON L'ESTERO – 19. MARINA MERCANTILE – 20. ASSISTENZA POST-BELLICA, v. le sottovoci: *Interno – Lavoro – Pubblica istruzione* e la voce: *Amministrazione del patrimonio* ecc. –

21. ASSISTENZA SOCIALE – 22. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA – 23. ALTI COMMISSARIATI: *a) Igiene e sanità pubblica* – b) *Alimentazione* – c) *Istruzione e sperimentazione tecnica ed educazione professionale* – d) *Ricostruzione delle zone alluvionate* – 24. COMMISSARIATI: a) *Turismo* – b) *Emigrazione*, v. la voce *Emigrazione*.

Comitato interministeriale dei prezzi, v. *Prezzi*.

Vedi pure: *Amministrazione del patrimonio* ecc. – *Bilanci dello Stato* – *Ciechi* ecc. – *Concorsi* – *Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali* – *Governo* – *Impiegati e salariati dello Stato* – *Inchieste parlamentari* – *Industrie* – *Valute*.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

*Disegno di legge* pres. il 18 maggio 1949 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 563): *Compensi delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati, operanti nell'interesse dell'amministrazione dello Stato.* — Propone di raddoppiare tali compensi. — Ritirato l'8 marzo 1950.

**Disegno di legge* pres. l'8 marzo 1950 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 1147, S. n. 1103): *Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazione dello Stato anche con ordinamento autonomo* (v. *Concorsi – Impiegati e salariati dello Stato:* Stipendi, ecc.). — *Legge 4 novembre 1950, n. 888.*

**Disegno di legge* pres. il 24 marzo 1950 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 1188, S. n. 1035): *Riserva di forniture e lavorazioni, per le amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare* (v. *Mezzogiorno e isole*). — *Legge 6 ottobre 1950, n. 835.*

*Disegno di legge* pres. il 10 gennaio 1951 (*urg.*) dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 1756): *Costituzione e compiti del Comitato dei Ministri per il coordinamento delle commesse e forniture delle amministrazioni dello Stato.* — Stabilisce che tale Comitato sia presieduto dal Presidente del Consiglio e sia composto dai Ministri del tesoro, della difesa, dell'industria e commercio, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, nonchè da un Ministro senza portafoglio, designato dal Consiglio dei Ministri. Compito del Comitato è quello di coordinare le commesse per la loro più opportuna distribuzione dei tipi e la determinazione conseguenziale dei prezzi unitari, di autorizzare la trattativa privata, anche in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato. Le ammistrazioni dello Stato debbono comunicare al Comitato, per i provvedimenti di sua competenza, tutte le commesse e forniture che comportino una spesa superiore a 100 milioni e debbono formulare proposte motivate sulle imprese idonee alla esecuzione. Gli schemi di contratto che derogano alle norme di contabilità generale dello Stato, debbono essere sottoposti all'esame di uno speciale comitato di controllo, composto di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte dei conti e di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato; questo speciale Comitato può anche subordinare la deliberazione favorevole alla introduzione di correzioni e modifiche, e la sua deliberazione tiene luogo del parere del Consiglio di Stato. Il decreto che approva il contratto è però sottoposto al controllo della Corte dei conti, che lo esercita a mezzo di un consigliere all'uopo delegato. Nei casi di urgenza è consentito all'amministrazione competente di dare esecuzione al contratto, con riserva di approvazione da parte del Comitato. Sono infine previste norme per la corresponsione di anticipazioni alle ditte che eseguono commesse e forniture. — Rimasto presso la Commissione Industria della Camera.

**Disegno di legge* pres. il 24 aprile 1951 dal Min. della difesa Pacciardi (C. n. 1962, S. n. 2520): *Collocamento fuori quadro degli ufficiali che rivestano le cariche di Ministro, di Sottosegretario di Stato e di Capo Gabinetto* (v. *Forze armate*: Ordinamento ecc.). — *Legge 3 novembre 1952, n. 1789.*

*Disegno di legge* pres. l'11 luglio 1951 (*urg.*) dal Min. del tesoro Pella (C. n. 2088): *Norme per il finanziamento di appalti di lavori e forniture delle amministrazioni dello Stato.* — Autorizza la concessione di anticipazioni alle imprese, nella misura di due decimi dell'importo del contratto e ad un tasso del 5 per cento per una durata non superiore a due anni, attraverso la prestazione di idonee garanzie che possono essere costituite o dalla fidejussione di uno degli istituti, banche o aziende di credito che saranno indicati con successivo decreto ministeriale, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, o dal materiale deposito, presso la pubblica Amministrazione, di contanti, o titoli di Stato o garantiti dallo Stato, pari a due decimi dell'importo degli appalti o delle forniture, o soltanto di un ventesimo, depositando gli altri tre ventesimi presso determinate categorie di banche. Tale garanzia vale anche come cauzione definitiva. Sono precisate le modalità per il pagamento degli interessi sulle anticipazioni da parte

delle ditte ed è istituito un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato al quale tali interessi affluiscono. È disciplinata la corresponsione degli acconti in relazione al valore dei materiali approvvigionati o a piè d'opera, o dei lavori eseguiti o delle forniture effettuate. Tali acconti, che non potranno eccedere gli otto decimi dell'importo contrattuale, sono corrisposti per successivi incrementi dell'importo dei materiali, lavori e forniture non inferiori ai due decimi dell'ammontare totale del contratto previo recupero proporzionale. È istituita, presso ciascuna amministrazione, una speciale commissione nella quale sono rappresentati il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura dello Stato e la ragioneria centrale dell'amministrazione stessa. Il parere favorevole sull'avviso d'asta, invito o schema di contratto, di ciascuno dei componenti la Commissione, che esamina l'atto nell'ambito della competenza dell'organo che rappresenta, tiene luogo del parere dell'Avvocatura dello Stato e comporta i visti di competenza della ragioneria centrale e della Corte dei conti. — Rimasto presso le Commissioni riunite Finanze e tesoro, Lavori pubblici e Industria della Camera in sede legislativa.

**Proposta di legge* del sen. Sinforiani ed altri, ann. il 10 ottobre 1951 (S. n. 1918, C. n. 3264): *Autoveicoli appartenenti alle amministrazioni dello Stato.* — La Commissione Interni del Senato approva il provvedimento il 16 marzo 1953 in un nuovo testo proposto dal proponente Sinforiani e dal rel. *Tupini.* Secondo tale testo i suddetti autoveicoli devono avere nella parte posteriore una targa, nella quale è impresso in modo chiaramente visibile lo stemma della Repubblica con la dicitura « Servizio dello Stato ». Questa disposizione non si applica agli autoveicoli al servizio delle amministrazioni dipendenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè al servizio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. — *Legge 9 aprile 1953, n. 318.*

*Disegno di legge* pres. il 6 giugno 1952 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 2762): *Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri* (v. *Governo:* Disp. gen.). — Rimasto all'o. d. g. della Camera.

*D. P. R. 9 novembre 1952, n. 1503:* Modificazione dell'art. 2 del regolamento sul servizio automobilistico delle Amministrazioni dello Stato, approvato con r. d. 3 aprile 1926, n. 746.

*Interr.* sen. Ruini, ann. 26 novembre 1948: Ordinamento della Presidenza del Consiglio; numero, attribuzioni e organizzazione dei Ministeri; es. 15 dicembre 1948.

*Interr.* sen. Buizza, ann. 26 marzo 1949: Ritratto del Capo dello Stato in tutti gli uffici delle pubbliche amministrazioni (r. s.); es. 22 maggio 1950.

*Interr.* sen. Locatelli, ann. 8 luglio 1949: Invito ai funzionari statali ad essere più chiari nelle risposte ai cittadini richiedenti informazioni (r. s.); es. 30 luglio 1949.

*Interp.* Giannini Guglielmo, ann. 25 settembre 1950: Istituzione di un Ministero per l'Unione Europea.

*Mozione* Zagari, letta 24 gennaio 1951: Necessità di una politica dirigista e ordinamento delle partecipazioni aziendali dello Stato in unico organismo, ente o ministero.

*Interr.* sen. Conti, ann. 23 febbraio 1951: Attribuzioni e organizzazione dei Ministeri; es. 28 novembre 1951.

*Interr.* Veronesi, ann. 13 febbraio 1952: Orario di ufficio e firma di presenza nei Ministeri (r. s.); es. 10 giugno 1952.

*Interp.* Zagari, ann. 25 marzo 1952: Opportunità di conoscere l'ammontare dei proventi casuali attualmente riscossi nelle varie amministrazioni statali.

## 2. Presidenza del Consiglio

*Proposta di legge* del dep. Semeraro Gabriele ed altri, ann. il 17 febbraio 1949 (C. n. 344): *Istituzione della Direzione generale per l'assistenza alla gioventù presso la Presidenza del Consiglio.* — Alla istituenda Direzione generale dovrebbero essere trasferiti i compiti attualmente spettanti al Commissariato gioventù italiana, ai patronati scolastici e alla maternità e infanzia. Inoltre le spetterebbe il compito di rilasciare l'autorizzazione al funzionamento di colonie climatiche, e di esercitarne la vigilanza e il controllo e a promuovere intese fra i vari enti ed associazioni aventi scopi di assistenza alla gioventù, per coordinare le iniziative al fine di un sempre maggiore incremento. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-68, S. n. 2460): *Ratifica del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, concernente la sistemazione dei servizi stampa, spettacolo e del Commissariato del Turismo, nonché dei relativi ruoli organici. — Legge 15 novembre 1952, n. 1792.*

*Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (*C. n. 520-143, S. n. 2377): *Ratifica di decreti legislativi concernenti la Presidenza del Consiglio, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.* — Approvato dalla Commissione speciale della Camera il 29 gennaio 1953. — Rimasto presso la Commissione speciale del Senato in sede deliberante.

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-143-*bis*, S. n. 2554): *Ratifica di decreti legislativi concernenti la Presidenza del Consiglio emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. — Legge 31 gennaio 1953, n. 48.*

*D. Pres. Cons. Min. 23 maggio 1949* (*Gazz. Uff. n. 170*): Composizione del Comitato per la diffusione della cultura italiana all'estero. — È presieduto dal Sottosegretario Andreotti ed è composto di 4 funzionari e di 4 rappresentanti le associazioni interessate.

*D. P. R. 9 giugno 1949, n. 325:* Modificazioni al regolamento approvato con r. d. 29 luglio 1938, n. 1234, per l'ammissione alla carriera di gruppo *A* dei Servizi stampa e spettacolo dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

*Circolare Pres. Cons. Min. 22 marzo 1951, n. 4615/42478/11* (*Boll. Uff. Min. Trasporti, Ispettorato* ecc. *circ. 1951 n. 5*): Istituzione di un « Ufficio di coordinamento delle opere pubbliche » presso la Presidenza del Consiglio. — All'Ufficio – con sede presso l'Istituto centrale di statistica – è affidato il compito di raccogliere e tenere aggiornati i dati sullo sviluppo dei programmi di lavoro dei Ministeri e dei vari enti che vi provvedono con concorso dello Stato; coordinare ed elaborare periodicamente tali dati, per ogni provincia, e in rapporto alla disoccupazione; individuare e segnalare le cause di ritardo nell'inizio o nello sviluppo dei lavori, cooperare alla rimozione degli ostacoli e della difficoltà.

*Disegno di legge* pres. il 6 giugno 1952 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 2762): *Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.* — Il Capo III concerne l'ordinamento della Presidenza del Consiglio alla quale competono le seguenti attribuzioni: mantenere l'unità di indirizzo dei Ministeri ed assicurare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, coordinare l'attività del Governo in materia legislativa; curare il mantenimento delle relazioni del Governo con gli altri organi costituzionali; sovrintendere sul piano generale all'amministrazione dello Stato; stabilire le direttive generali per quanto riguarda il controllo sugli enti pubblici; provvedere al mantenimento dei rapporti con gli organi ausiliari del Governo; esercitare le attribuzioni relative ai servizi delle informazioni, dello spettacolo e dello sport, e le altre demandate dalla legge. Le esercita tramite il Gabinetto, gli Uffici per il coordinamento legislativo e della pubblica Amministrazione e le direzioni generali delle informazioni e dello spettacolo e dello sport. Istituisce nel bilancio statale lo stato di previsione della spesa della Presidenza e istituisce presso la stessa una ragioneria centrale. — La Commissione Interni della Camera (rel. *Sailis*) propone che siano istituiti presso la Presidenza del Consiglio il Centro di documentazione e l'Ufficio per il collegamento delle attività sportive (v. pure *Governo:* Disp. Gen.). — Rimasto all'o. d. g. della Camera.

*D. P. R. 28 luglio 1952, n. 1087*: Collocamento fuori ruolo di funzionari da mettere a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

*D. P. R. 16 ottobre 1952* (*Gazz. Uff. n. 11 del 1953*): Funzionari della carriera amministrativa dei servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che possono essere collocati fuori ruolo.

*Proposta di legge* dei dep. De Meo e Natali Lorenzo, ann. il 24 marzo 1953 (C. n. 3294): *Estensione dei « diritti casuali » ai dipendenti dei servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.* — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

*Interr.* Ebner, ann. 13 luglio 1949: Compiti assegnati allo speciale ufficio delle zone di confine presso la Presidenza del Consiglio (r. s.); es. 21 settembre 1949.

3. AFFARI ESTERI (v. pure la sottovoce: *Africa Italiana* e le voci: *Ambasciate* ecc. – *Emigrazione*)

*D. Pres. Cons. Min. 22 settembre 1948* (*Gazz. Uff. n. 291*): Composizione del Comitato incaricato della resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra presso il Ministero degli affari esteri.

*D. M. 18 novembre 1948* (*Gazz. Uff. n. 82 del 1949*): Istituzione di un Servizio affari generali presso l'Amministrazione centrale. — Di esso faranno parte l'Ufficio trattati ed altri e l'Ufficio O. N. U. che modifica la denominazione in Ufficio Organizzazioni internazionali. Inoltre la direzione generale del personale e degli affari generali modifica la sua denominazione in « Direzione generale del personale e dell'amministrazione interna ».

*Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (*C. n. 520-168, S. n. 2520): *Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero degli affari esteri, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.* — Approvato dalla Commissione speciale della Camera il 3 luglio 1952. — Rimasto presso la Commissione speciale del Senato in sede deliberante.

**Disegno di legge* pres. il 27 maggio 1949 dal Min. degli affari esteri Sforza (C. n. 587, S. n. 493): *Riordinamento del ruolo d'ordine del personale del Ministero degli affari esteri.* — Viene istituito un unico ruolo che comprende n. 295 posti. — *Legge 1° agosto 1949, n. 770.*

**Disegno di legge* pres. il 19 agosto 1949 dal Min. degli affari esteri Sforza (C. n. 755, S. n. 926): *Istituzione presso il Ministero degli affari esteri della carica di capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica. — Legge 8 luglio 1950, n. 572.*

*Disegno di legge* pres. il 23 marzo 1950 dal Min. degli affari esteri Sforza (C. n. 1184): *Elevazione al grado VI di gruppo B della carica speciale di direttore tecnico ed amministrativo della tipografia riservata del Ministero degli affari esteri.* — Respinto il 31 maggio 1950 dalla Commissione Interni della Camera in sede legislativa.

*D. M. 7 aprile 1952 (Gazz. Uff. n. 165)*: Nomina del direttore dell'archivio storico del Ministero degli affari esteri (prof. R. Mori).

**Disegno di legge* pres. il 24 maggio 1952 dal Min. degli affari esteri De Gasperi (S. n. 2369, C. n. 2874): *Finanziamento della Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici.* — Autorizza la spesa di 18 milioni da ripartirsi negli esercizi dal 1951-52 al 1956-57. — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione; 2369-B).

**Disegno di legge* pres. il 5 giugno 1952 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (S. n. 2404, C. n. 2815): *Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per il proseguimento dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina, in Roma. — Legge 31 luglio 1952, n. 1224.*

*D. P. R. 18 novembre 1952, n. 4480:* Costituzione presso il Ministero degli affari esteri della Direzione generale per l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia (A. F. I. S.).

*D. P. R. 24 novembre 1952 (Gazz. Uff. n. 63 del 1953):* Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a mantenere in servizio trentasette salariati temporanei per l'esercizio finanziario 1952-53.

*Interr.* Alliata di Montereale, ann. 12 luglio 1948: Motivi delle dimissioni dell'Ambasciatore Fransoni; es. 15 novembre 1948.

*Interr.* Belloni, ann. 6 febbraio 1952: Pubblicazione di documenti diplomatici segreti relativi al passato regime (r. s.); es. 19 febbraio 1952.

4. INTERNO (v. pure la sottovoce: *Africa italiana*)

*D. l. 22 marzo 1948, n. 566*: Modificazioni all'articolo 10 della legge 16 giugno 1940 n. 721, relativa al riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno. — Riguarda il collocamento in ruolo dei vincitori dei concorsi banditi con i dd. MM. 10 gennaio 1941. — Ratificato in blocco con *legge 22 aprile 1953, n. 342* (C. n. 520-159, S. n. 2517).

*D. l. 3 maggio 1948, n. 455*: Modificazioni alla legge 16 giugno 1940, n. 721, sul riordinamento dei ruoli organici del personale dell'amministrazione civile dell'interno. — I nuovi ruoli comprendono 1.488 posti per la carriera amministrativa (gruppo *A*, gradi III-XI); 1.038 posti per la carriera di ragioneria (85 posti di gruppo *A*: gradi V-VIII; 953 di gruppo *B*: gradi VI-XI); 1.530 posti per la carriera d'ordine (gruppo *C*, gradi IX-XIII); 10 posti per il personale degli uffici telegrafico e cifra, dell'ufficio crittografico e della biblioteca (gruppo *C*, gradi VIII-X); 820 posti per il personale subalterno. Disciplina le promozioni nella prima attuazione del decreto e prevede il conferimento mediante concorsi interni dei posti disponibili dei ruoli dei gruppi *B* e *C* e del personale subalterno. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-70, S. n. 1239). — Su proposta del dep. *Molinaroli* la Commissione speciale della Camera lo ratifica il 26 luglio 1950 con una modifica concernente la proroga fino al 31 dicembre 1950 della riduzione dei periodi di anzianità di grado per le promozioni ai gradi V e VI del gruppo *A* e del VI del gruppo *B*. — *Legge 21 agosto 1950, n. 699.*

*D. M. 20 luglio 1948 (Gazz. Uff. n. 224)*: Modificazione del d. M. 15 maggio 1946, riguardante la riorganizzazione degli uffici periferici già dipendenti dal Ministero dell'assistenza post-bellica. — Presso ogni Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica è istituito un Comitato per l'assistenza post-bellica.

*D. Pres. Cons. Min. 3 gennaio 1949 (Gazz. Uff. n. 24)*: Composizione del Comitato incaricato della resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra presso il Ministero dell'interno.

*D. P. R. 8 febbraio 1949, n. 29*: Modificazioni al regolamento del personale dell'amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417. — Riguardano la composizione delle commissioni giudicatrici per i concorsi banditi sino al 31 dicembre 1950 e i programmi di esame.

*D. M. 22 febbraio 1949* (*Gazz. Uff. n. 123*): Trattamento economico a favore del personale addetto alla custodia e sorveglianza della proprietà fondiaria di pertinenza del Fondo per il culto.

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-159, S. n. 2517): *Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'interno, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. — Legge 22 aprile 1953, n. 342.*

*D. M. 1° giugno 1949* (*Gazz. Uff. n. 134*): Istituzione della « Direzione generale dell'assistenza pubblica » presso il Ministero dell'interno.

*Proposta di legge* dei sen. Caso e Buonocore, ann. l'8 luglio 1949 (S. n. 514): *Istituzione di una speciale indennità di carica e di governo per il personale di gruppo* A *dell'amministrazione civile dell'interno e di una indennità di carica per il personale di gruppo* B (*dall'VIII al V grado*) *dell'amministrazione civile dell'interno.* — L'indennità di carica prevista varia da un massimo di lire 18.000 mensili (grado III) ad un minimo di lire 4.600 (gradi X e XI); l'indennità di governo varia da un massimo di lire 17.200 ad un minimo di lire 10.300. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato.

*Proposta di legge* del dep. Petrucci, ann. il 19 dicembre 1949 (C. n. 1001): *Modificazione all'articolo 6 della legge 16 giugno 1940, n. 721, relativa al riordinamento dei ruoli organici del personale dell'amministrazione civile dell'interno.* — Concerne la promozione al grado VII del personale di gruppo *A*. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

*D. P. R. 24 luglio 1950, n. 898:* Norme per l'espletamento degli esami di promozione al grado VIII del ruolo di gruppo *A* nella carriera di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno.

*D. P. R. 17 gennaio 1951, n. 40:* Numero dei prefetti incaricati dell'esercizio delle funzioni ispettive. — Non può essere superiore a 18.

*Interr.* Invernizzi Gaetano, ann. 13 settembre 1948: Sul trasferimento indiscriminato di 18 impiegati non di ruolo dell'ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica di Milano; es. 17 settembre 1948.

*Interr.* De Meo, ann. 23 novembre 1949: Provvidenze a favore dei funzionari dell'Amministrazione civile dell'Interno (r. s.); es. 12 dicembre 1949.

*Interr.* sen. Zanardi e Ottani, ann. 8 marzo 1950: Nomina di un generale in servizio attivo a prefetto della provincia di Bologna; es. 11 maggio 1950.

*Interr.* sen. Caso, ann. 19 dicembre 1950: Revisione del trattamento economico dei funzionari dei gruppi *A* e *B* dell'Amministrazione civile dell'interno (r. s.); es. 20 novembre 1951.

*Interr.* Roberti, ann. 31 luglio 1951: Mantenimento nel grado e nell'incarico di funzionari (prefetti e questori) che hanno superato i limiti di età (tramutata in r. s.); es. 18 dicembre 1951.

*Interr.* Targetti, ann. 13 novembre 1952: Nomine a prefetti di estranei all'amministrazione (r. s.); es. 2 dicembre 1952.

5. AFRICA ITALIANA (v. pure: *Impiegati e salariati dello Stato:* Stato giuridico: Personale non di ruolo e r. s. t. - *Magistratura*)

*D. l. 6 maggio 1948, n. 1146:* Riassunzione nei ruoli della Magistratura ordinaria dei funzionari del ruolo di governo dell'amministrazione dell'Africa italiana già magistrati. — Ratificato in blocco con *legge 10 febbraio 1953, n. 73* (C. n. 520-142, S. n. 2376).

*D. l. 8 maggio 1948, n. 839:* Norme integrative della legge 16 settembre 1940, n. 1450, riguardante il trattamento del personale dipendente dall'amministrazione dell'Africa italiana trattenuto nel territorio metropolitano a causa dello stato di guerra. — Riguardano la estensione delle disposizioni della legge n. 1450 anche al personale rimpatriato successivamente all'11 giugno 1940, e ad alcune categorie di personale straordinario. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-143, S. n. 2377.

**Disegno di legge* pres. il 22 luglio 1948 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 32, C. n. 82): *Modifica all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento delle competenze arretrate agli impiegati di ruolo e non di ruolo rimpatriati dall'Africa.* — Fino al 30 giugno 1949, il Ministero dell'Africa italiana può disporre

aperture di credito sino all'importo di 30 milioni di lire, per provvedere al pagamento di acconti sulle retribuzioni arretrate spettanti al personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione rientrato dalla prigionia, dall'internamento o dai territori coloniali soggetti attualmente alle Nazioni Unite. — *Legge 18 ottobre 1948, n, 1338.*

*D. Pres. Cons. Min. 2 settembre 1948 (Gazz. Uff. n. 303):* Costituzione del Comitato per l'esame dei verbali di distruzione ed altri atti relativi alla resa dei conti rima sti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra, presso il Ministero dell'Africa italiana.

*Disegno di legge* pres. il 5 settembre 1949 dal Min. di grazia e giustizia Grassi (S. n. 605): *Iscrizione negli albi forensi dei funzionari del ruolo direttivo di governo dell'Amministrazione dell'Africa italiana e riduzione del periodo di pratica per la loro ammissione ai concorsi notarili.* — Propone che tali funzionari, se in possesso della laurea in giurisprudenza, possono essere iscritti senza esami nell'albo dei procuratori o degli avvocati, purchè abbiano almeno 6 o rispettivamente 10 anni di servizio e purchè questo sia stato prestato per almeno la metà in colonia. Inoltre propone che per detti funzionari il periodo di pratica notarile sia ridotto ad un anno. — Respinto dalla Commissione Giustizia del Senato il 30 settembre 1949.

*Proposta di legge* del dep. Bellavista, ann. il 31 gennaio 1950 (C. n. 1051): *Sistemazione nei ruoli ordinari del personale a contratto tipo dipendente dal Ministero dell'Africa italiana.* — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

*Proposta di legge* del dep. Di Fausto, ann. il 6 marzo 1951 (C. n. 1881): *Trasferimento di competenze e sistemazione del personale del Ministero dell'Africa italiana.* — Propone la restituzione delle attribuzioni del Ministero dell'Africa italiana alle amministrazioni che già le esplicano per il territorio della Repubblica (Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici e della difesa). In queste amministrazioni dovrà essere ripartito il personale del Ministero soppresso. Per il personale che presenti domanda di collocamento a riposo o di dimissioni è previsto il trattamento di cui al d. l. 7 aprile 1948, n. 262. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

*Disegno di legge* pres. il 15 febbraio 1952 dal Pres. del Cons. e Min. *ad interim* dell'Africa italiana De Gasperi (S. n. 2180, C. n. 3193): *Soppressione del Ministero dell'Africa italiana.* — Il Senato inizia la discussione il 21 novembre 1952. Viene respinta una sospensiva proposta dal sen. *Carelli*, il quale è favorevole a trasformare il Ministero dell'Africa italiana in Ministero dell'emigrazione. Intervengono quindi i sen. *Menghi*, *Zotta*, *Tommasini*, *Conti*, *Panetti*, *Priolo* e il rel. *Lepore*. Il Sottosegr. *Lucifredi* precisa che il provvedimento ha due scopi: il primo consistente nella redistribuzione delle competenze; il secondo imperniato sulla redistribuzione degli impiegati dei vari ruoli e delle varie categorie. La discussione degli articoli ha luogo il 26 novembre e 19 dicembre 1952 e il 23 gennaio 1953. È approvato il testo della Commissione Interni con emendamenti proposti dalla Commissione Finanze e tesoro, dal Guardasigilli *Zoli*, dal Sottosegr. *Lucifredi*, dal rel. *Carelli* e dai sen. *Menghi*, *Ciasca* e *Carelli*. Inoltre il 26 novembre 1952 è approvato un o. d. g. *Casadei* e *Borromeo* relativo all'Azienda monopolio banane; il 23 gennaio 1953 un o. d. g. *Borromeo* in cui si esprime il voto che per quelle disposizioni la cui emanazione è delegata al Governo, venga sentito il parere di una Commissione consultiva della quale facciano parte anche magistrati.

Nel testo approvato dal Senato le competenze residue sono attribuite ai Ministeri degli affari esteri (Amministrazione fiduciaria della Somalia, interessi pubblici e privati e servizi pubblici italiani in Libia e Eritrea, assistenza ai connazionali residenti nelle ex colonie, rientro in Italia e ritorno in Africa dei cittadini italiani, Istituto agronomico per l'Africa italiana, conservazione dell'Archivio storico), dell'interno (assistenza nel territorio nazionale dei profughi e nativi delle ex-colonie), delle finanze (Azienda Monopolio banane) del tesoro (danni di guerra nelle ex-colonie; liquidazione delle passate gestioni dei Governi coloniali, tranne alcune attribuzioni demandate al Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra e )della difesa (personale militare e militarizzato e servizio stralcio militare). Il Governo viene delegato a disporre la messa in liquidazione delle istituzioni già operanti nell'Africa Italiana e di cui non si ravvisi attualmente l'utilità. Al personale del soppresso Ministero viene offerta la scelta tra un trattamento di liquidazione particolarmente favorevole e la conservazione dell'impiego. Al personale del ruolo di governo che chieda la cessazione dal servizio è concessa l'iscrizione agli albi dei procuratori e degli avvocati senza esami e senza limitazione del numero dei posti, purché abbia prestato rispettivamente dieci o quindici anni di servizio e purché sia in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme sull'ordinamento delle menzionate professioni. Inoltre i funzionari di ruolo potranno essere nominati in soprannumero alle sedi notarili, in seguito a concorso, purché abbiano conseguito la semplice idoneità. Il provvedimento regola quindi la posizione del personale a seguito della soppressione del Ministero fino a quando siano disposti i tra-

sferimenti del personale presso le varie Amministrazioni e le cessazioni dal servizio; prevede l'inquadramento nelle categorie del personale avventizio, del personale a contratto speciale a tempo indeterminato che alla entrata in vigore della legge risulti destinato in servizio presso amministrazioni dello Stato e che non abbia fatto domanda di cessazione dal servizio. Delega il Governo ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le norme necessarie per disciplinare ed attuare il trasferimento del personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato e contempla l'istituzione transitoria presso le singole Amministrazioni, a seconda delle rispettive esigenze, o di posti aggiunti ai ruoli ordinari o di separati ruoli aggiunti. Dichiara infine applicabili le disposizioni della legge al personale di tutte le categorie in essa considerate che presti servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia o nei territori della Libia e dell'Eritrea.

La Camera approva il disegno di legge senza modificazioni il 1° aprile 1953. — *Legge 29 aprile 1953, n. 430.*

*Interr.* sen. Menghi, ann. 16 luglio 1948: Situazione degli organici del Ministero dell'Africa italiana; es. 28 luglio 1948.

*Interr.* Mannironi, ann. 16 luglio 1948: Provvedimenti a favore degli impiegati civili non di ruolo e salariati dell'Amministrazione dell'Africa italiana (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interp.* sen. Lamberti, ann. 14 dicembre 1948: Trasferimento nei ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, dei dipendenti del Ministero dell'Africa italiana che hanno fatto domanda o che già vi prestano servizio.

*Interr.* Mannironi, ann. 15 dicembre 1948: Sistemazione del personale sanitario dipendente dal Ministero dell'Africa italiana (r. s.); es. 9 febbraio e 8 marzo 1949.

*Interr.* sen. Giacometti, ann. 7 aprile 1949: Istituzione di una Commissione speciale per l'esame dei titoli comunicati dagli impiegati interessati dell'Amministrazione dell'Africa italiana in seguito alla scomparsa dei *dossiers* durante il periodo bellico (tramutata in r. s.); es. 24 ottobre 1949.

*Interr.* Cocco Ortu e Almirante, ann. 8 giugno 1949 e 25 ottobre 1950: Sistemazione dei dipendenti del Ministero dell'Africa italiana assunti in base a contratto tipo (r. s.); es. 15 dicembre 1949.

*Interr.* Buzzelli, ann. 5 ottobre 1949: Sistemazione giuridico-economica del personale tecnico e amministrativo di ruolo dell'ex Ministero dell'Africa italiana (r. s.); es. 14 novembre 1949.

*Interr.* Lucifredi, ann. 21 dicembre 1949: Situazione del personale trasferito nei ruoli del Ministero dell'Africa italiana da altre amministrazioni dello Stato (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Marzi, ann. 31 gennaio 1950: Mantenimento in servizio del direttore generale degli affari politici del Ministero dell'Africa italiana (r. s.); es. 13 febbraio 1950.

*Interr.* Alliata, Giolitti e Colasanto, ann. 14 febbraio e 4 ottobre 1950 e 20 febbraio 1951: Sistemazione del personale del Ministero dell'Africa italiana (r. s.); es. 25 marzo e 21 ottobre 1951.

*Interp.* Nasi, ann. 5 dicembre 1950: Organizzazione del Ministero dell'Africa italiana e incompatibilità morale di alcuni impiegati di esso; svolta 23 gennaio 1951.

*Interr.* sen. Mastino, Ciasca e Caso, ann. 28 aprile e 4 dicembre 1951 e 10 ottobre 1952: Sistemazione del personale del Ministero dell'Africa italiana (r. s.); es. 23 maggio e 21 dicembre 1951 e 19 dicembre 1952.

*Interr.* Foderaro, ann. 10 aprile 1951: Danneggiamenti di carriera degli ex dipendenti del Ministero dell'Africa italiana in conseguenza del loro passaggio ad altre Amministrazioni (r. s.); es. 16 ottobre 1951.

*Interr.* Veronesi, ann. 14 novembre 1952: Riconoscimento delle promozioni fatte al personale a contratto-tipo del Ministero dell'Africa italiana (r. s.); es. 16 dicembre 1952.

6. GRAZIA E GIUSTIZIA (v. pure: *Istituti di prevenzione e di pena – Ordinamento giudiziario*)

*D. Pres. Cons. Min. 12 luglio 1948* (*Gazz. Uff. n. 291*): Composizione del Comitato incaricato della resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra, presso il Ministero di grazia e giustizia.

*D. M. 4 febbraio 1949* (*Gazz. Uff. n. 51*): Riordinamento della direzione generale degli affari penali delle grazie e del casellario. — La direzione generale è costituita dalla segreteria e di 6 uffici con le seguenti attribuzioni: vigilanza sull'amministrazione della giustizia penale (I); giustizia penale nei rapporti con gli Stati esteri (II); affari generali (III); grazie e revoche di misure di sicurezza (IV); grazie e revoche di misure di sicurezza (V); casellario giudiziale centrale (VI).

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-142, S. n. 2376): *Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero di grazia e giustizia, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. — Legge 10 febbraio 1953, n. 73.*

*D. M. 15 febbraio 1950 (Gazz. Uff. n. 57)*: Riordinamento degli uffici della Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario presso il Ministero di grazia e giustizia. — Viene modificata la denominazione dell'ufficio (I) (già affari generali) a cui sono attribuite le autorizzazioni e le richieste di procedimento.

*D. Pres. Cons. Min. 31 agosto 1950 (Gazz. Uff. n. 296)*: Sostituzione del presidente del Comitato incaricato per l'esame dei verbali di distruzione, delle dichiarazioni sostitutive di essi e degli atti relativi a conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra, presso il Ministero di grazia e giustizia.

*Interr.* sen. Persico, ann. 12 maggio 1950: Organica unificazione degli uffici legislativi presso il Ministero di grazia e giustizia; es. 1° luglio 1950.

7. BILANCIO

La Commissione Finanze e tesoro del Senato, nella relazione pres. il *29 settembre 1948* sullo stato di previsione 1948-49 del *Ministero del Bilancio* (S. n. 86-A), fa voti perché il Governo presenti al Parlamento un disegno di legge per l'abolizione del Ministero stesso, dando nel contempo al Ministero del tesoro la denominazione di « Ministero del tesoro e del bilancio ».

*Disegno di legge* pres. il 10 settembre 1951 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 1866, C. n. 2451): *Riordinamento del Ministero del bilancio.* — La Commissione Finanze e tesoro del Senato (rel. *Bosco*) propone un nuovo testo che comprende i disegni di legge nn. 1866, 1867 (v. *Prezzi*), 1868 e 1996. Secondo tale testo sono trasferite alle dirette dipendenze del Ministero del bilancio la Ragioneria generale dello Stato e la Direzione generale del Tesoro e tutti gli uffici dipendenti. Sono demandate al Ministero stesso; le attribuzioni riguardanti la formazione e la presentazione alle Camere del bilancio dello Stato e delle relative variazioni; la preparazione e la presentazione al Parlamento della relazione generale sulla situazione economica del Paese, e tutti quei compiti che, in base alle disposizioni vigenti, attualmente il Ministero del tesoro esplica a mezzo dei servizi della Ragioneria generale e degli organi che da questa dipendono; la presidenza dei Comitati interministeriali dei prezzi (e della Giunta del Comitato stesso e la facoltà di nominare gli esperti) e per il credito e il risparmio (di cui entra a far parte anche il Ministero per le finanze). Delega il Governo ad esaminare entro un anno dall'entrata in vigore della legge le norme necessarie per l'inquadramento del personale, per il passaggio dei servizi inerenti al Comitato interministeriale dei prezzi dal Ministero della industria e commercio a quello del bilancio.

Il Senato approva il provvedimento il 21 dicembre 1951 con un emendamento *Mott* che, ripristinando il testo del disegno n. 1996, esclude dal trasferimento al Ministero del bilancio dei servizi relativi alle partecipazioni, all'esecuzione dei finanziamenti, alla riscossione delle entrate e dei contributi di competenza del Tesoro ed ai pagamenti di contributi e di obbligazioni in favore dei danneggiati da terremoti, che rimangono di competenza del Ministero del tesoro. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera.

*Disegno di legge* pres. il 10 settembre 1951 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 1868, C. n. 2451): *Attribuzione al Ministro per il bilancio della Presidenza del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.* — Fuso dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato con i disegni di legge nn. 1866, 1867 e 1996 (v. innauzi). — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera.

*Disegno di legge* pres. il 12 novembre 1951 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 1996, C. n. 2451): *Trasferimento della Direzione generale del Tesoro al Ministero del bilancio.* — Fuso dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato con i disegni di legge nn. 1866, 1867 e 1868 (v. innanzi). — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera.

8. FINANZE (v. pure: *Case economiche e popolari – Conservatorie* ecc. *– Dogane – Edifici pubblici – Lotterie* ecc. *– Intendenza di finanza – Lotto – Monopoli di Stato*)

*D. l. C. P. S. 17 dicembre 1947, n. 1800:* Concessione di una indennità di prestazioni del personale di ruolo e non di ruolo delle tasse ed imposte indirette sugli affari. — Detta indennità è pari ad un quinto della normale diaria di missione, escluso il supplemento di pernottazione vigente alla data del 30 giugno 1947, per ogni giorno di durata del servizio prestato presso le commissioni delle imposte, fuori la sede d'ufficio. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*D. l. 1° aprile 1948, n. 349:* Revisione dei ruoli organici dei personali provinciali dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e nuova ripartizione territoriale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione. — I nuovi organici comprendono: per l'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte indirette 650 posti di gruppo *A* (gradi V-VIII), 1.900 di gruppo *B* (gradi VI-XI), 900 di gruppo *C* (gradi 8°-12°) e 800 subalterni; per il personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette 125 posti di gruppo *A* (gradi V-X), 20 di gruppo *C* (gradi IX-XII) e 50 subalterni; per il personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione 118 posti di gruppo *A* (gradi V-X), 412 di gruppo *B* (gradi VI-XI), 730 di gruppo *B* (gradi VIII-XII), 100 subalterni e 30 operai permanenti. Il decreto modifica inoltre l'organizzazione territoriale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione di cui al r. d.-l. 16 giugno 1938, n. 962, e alla legge 25 gennaio 1940, n. 4. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-119, S. n. 2528). — *Legge 24 febbraio 1953, n. 110.*

*D. P. R. 11 aprile 1948, n. 310:* Collocamento fuori ruolo di due funzionari del ruolo amministrativo del Ministero delle finanze.

*D. l. 7 maggio 1948, n. 732:* Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517, sui ruoli organici dell'amministrazione finanziaria. — Concerne i concorsi di ammissione ai vari ruoli e le promozioni ai vari gradi, secondo le nuove tabelle allegate al decreto le quali sostituiscono le allegate al d. l. 31 dicembre 1947, n. 1517. — Presentato per la ratifica, unitamente al d. l. 31 dicembre 1947, n. 1517, il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-28, S. n. 881). — La Commissione speciale per la ratifica della Camera delibera il 10 febbraio 1950, su proposta del dep. *Turnaturi*, lo stralcio del disegno di legge 520 dei suddetti decreti legislativi e li ratifica con una modifica al d. l. 732 relativo ai periodi di anzianità richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'VIII dei gruppi *A* e *B* e al X di gruppo *C*. — *Legge 5 aprile 1950, n. 205.*

*D. Pres. Cons. Min. 18 agosto 1948* (*Gazz. Uff. n. 291*): Composizione del Comitato incaricato della resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra, presso il Ministero delle finanze.

**Disegno di legge* pres. il 6 aprile 1949 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 351, C. n. 543): *Istituzione di corsi speciali di perfezionamento tecnico per i funzionari dell'amministazione centrale e provinciale del Ministero delle finanze, nonché per gli ufficiali della Guardia di finanza. — Legge 16 giugno 1949, n. 307.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-64, S. n. 1259): *Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, concernente diritti e compensi al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e tesoro e dalla Corte dei conti.* — La Commissione speciale per la ratifica della Camera delibera il 28 giugno 1950 lo stralcio del d. l. n. 76 e il 26 luglio lo ratifica con una modifica per cui il Ministro per le finanze è autorizzato a variare, con proprio decreto, le quote delle casuali spettanti al personale degli uffici dipendenti dal Ministero per le finanze e a procedere a redistribuzione al fine di eliminare le eventuali sensibili differenze di trattamento fra i vari personali. Inoltre vengono elevati i diritti e compensi spettanti al personale dell'amministrazione provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali. — La Commissione Finanze e tesoro del Senato esamina il provvedimento nelle sedute del 17 marzo e del 13 aprile 1951 e il 18 aprile lo approva con alcune modifiche proposte dal Pres. *Paratore*, tendenti ad estendere le casuali a tutto il personale dell'amministrazione centrale e provinciale del tesoro e della Corte dei conti e con alcune modifiche alle tabelle dei diritti e compensi, del personale delle imposte di fabbricazione, del tesoro e della Corte dei conti. — *Legge 17 luglio 1951, n. 575.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-158, S. n. 2518): *Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero delle finanze, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. — Legge 28 dicembre 1952, n. 4417.*

*Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (*C. n. 520-158-*bis*, S. n. 3003): *Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero delle finanze emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.* — Propone la ratifica dei dd. ll. 21 gennaio 1947, n. 25 (termine per la notificazione dell'avviso di accertamento valore nei trasferimenti di ricchezza), e 28 aprile 1947, n. 330 (riordinamento dell'avocazione dei profitti eccezionali di speculazione). — Approvato dalla Commissione speciale della Camera il 12 marzo 1953. — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

*D. P. R. 26 agosto 1949, n. 833*: Modificazioni alla misura delle indennità da erogarsi sul Fondo di previdenza per il personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane. — È aumentata di 3 volte dal 1° gennaio 1947 al 30 giugno 1948 e di 8 volte dal 1° luglio 1948.

**Disegno di legge* pres. il 9 gennaio 1950 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 821, C. n. 1088): *Disposizioni integrative al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 31 dicembre 1947, n. 1517, sui ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria.* — È modificato l'art. 32 della legge 25 giugno 1943, n. 540, concernente il conferimento di posti di conservatore dei registri immobiliari. — *Legge 25 marzo 1950, n. 188.*

*Proposta di legge* del dep. Amatucci ed altri, ann. il 26 gennaio 1951, svolta e presa in considerazione il 6 dicembre 1951 (C. n. 1781): *Soppressione del gruppo* C *dei tecnici ed elettrotecnici delle imposte di fabbricazione e passaggio degli stessi nel gruppo* B — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

*D. P. R. 17 luglio 1951, n. 744*: Norme integrative del regolamento per il personale dell'amministrazione finanziaria, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185. — Concernono le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per l'assunzione al grado iniziale nel ruolo dell'Ispettorato generale di finanza.

*D. M. 11 gennaio 1952* (*Gazz. Uff. n. 146*): Istituzione presso il Ministero delle finanze della commissione prevista dall'art. 4, 2° comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, sui ruoli speciali transitori.

*D. M. 11 febbraio 1952* (*Gazz. Uff. n. 48*): Istituzione di un Fondo per l'amministrazione e la ripartizione delle quote di pene pecuniarie dovute al personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

*D. P. R. 16 agosto 1952, n. 1986:* Modificazioni allo statuto della Cassa sovvenzioni per i personali dei ruoli degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze e del tesoro e delle intendenze di finanza. — La denominazione è mutata in « Cassa sovvenzioni per i personali delle Amministrazioni finanziarie ». Ha per scopo: 1°) corrispondere una sovvenzione agli iscritti che cessano definitivamente dal servizio per qualsiasi causa e sempre quando non abbiano diritto ad ottenere la indennità di buona uscita che ai termini delle disposizioni in vigore l'Opera di previdenza è tenuta a corrispondere a favore dei personali civili e militari dello Stato; 2°) corrispondere una sovvenzione ad integrazione della indennità di buona uscita prevista per gli iscritti all'Opera di previdenza predetta che abbiano maturato il diritto alla normale pensione vitalizia; 3°) concedere prestiti ai soci.

**Proposta di legge* del dep. Turnaturi ed altri, ann. il 23 ottobre 1952 (C. n. 2977, S. n. 2766): *Proroga e modifica della legge 17 luglio 1951, n. 575, relativa ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei Conti.* — Proroga la validità della legge n. 575 fino al 31 dicembre 1953. — La Commissione Finanze e tesoro discute la proposta nelle sedute del 29 e 31 dicembre 1952 e l'approva in un nuovo testo proposto dal rel. *Sullo* per cui la validità della legge n. 575 è prorogata sino a che saranno emanate nuove norme legislative organiche in materia e comunque non oltre il 31 ottobre 1953. Inoltre vengono soppressi e ridotti alcuni diritti previsti dalle tabelle allegate alla legge n. 575 e ai dd. ll. 11 maggio 1947, n. 378, e 28 gennaio 1948, n. 76. — *Legge 14 febbraio 1953, n. 49.*

*D. Pres. Cons. Min. 13 novembre 1952* (*Gazz. Uff. n. 38 del 1953*): Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei degli uffici tecnici erariali e catasto (10 unità) e dell'ufficio tecnico della manutenzione del Palazzo delle finanze (27 unità) per l'esercizio finanziario 1952-53.

*Disegno di legge* pres. il 22 dicembre 1952 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 3105): *Riordinamento dei diritti e compensi dovuti al personale provinciale dipendente dal Ministero delle finanze.* — Modifica le tabelle dei diritti e compensi al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette; delle tasse e imposte indirette sugli affari; delle dogane; delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette; dell'amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Istituisce un fondo per premi ed assistenza a favore del personale provinciale dipendente dal Ministero delle finanze, al quale affluisce un contributo, nella misura del 7 per cento, da prelevarsi sul totale dei diritti e compensi percepiti. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa.

*Disegno di legge* pres. il 12 marzo 1953 dal Min. delle finanze Vanoni (*C. n. 3271, S. n. 2997): *Promozioni in soprannumero di impiegati di gruppo* B *dei ruoli delle amministrazioni provinciali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.* — Approvato dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera il 27 marzo 1953. — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Disegno di legge* pres. il 1° aprile 1953 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 2947): *Modificazioni alla tabella organica del personale operaio addetto all'officina della manutenzione del « Palazzo delle finanze ».* — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Interr.* Numeroso, ann. 19 aprile 1950: Criteri di ripartizione e distribuzione dei diritti casuali (r. s.); es. 1° giugno 1950.

*Interr.* sen. Romano Antonio, ann. 24 ottobre 1950: Sospensione delle casuali al personale delle amministrazioni finanziarie; es. 24 novembre 1950.

*Interr.* Numeroso, ann. 20 novembre 1951: Ammontare complessivo dei diritti o proventi casuali riscossi dalle diverse direzioni generali durante l'esercizio 1950-51 (r. s.); es. 15 gennaio 1952.

*Interr.* Rocchetti, ann. 30 aprile 1952: Abrogazione del 2° comma dell'art. 25 del d. l. 28 gennaio 1948, n. 76, sui diritti casuali (r. s.); es. 30 maggio 1952.

*Interr.* Arata, ann. 27 giugno 1952: Rinvio della soppressione della riscossione dei diritti casuali (r. s.); es. 30 settembre 1952.

*Interp.* Mieville, ann. 26 novembre 1952: Proroga della concessione dei diritti casuali.

9. TESORO (v. pure le sottovoci: *Africa italiana – Finanze* e le voci: *Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato – Debito pubblico – Guerra*: Liquidazione ecc. – *Moneta e carta moneta – Pensioni di guerra – Previdenza sociale – Valute*)

*D. P. R. 10 aprile 1948, n. 364:* Collocamento fuori ruolo di personale di concetto della Ragioneria generale dello Stato.

*D. l. 21 aprile 1948, n. 601:* Indennità ai cassieri delle amministrazioni dello Stato ed ai funzionari del Ministero del tesoro e della Zecca aventi funzioni di gestione e di controllo. — Tale indennità varia da un massimo di lire 2.000 mensili ad un minimo di lire 700 mensili. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1055:* Promozioni in soprannumero nel ruolo del personale di gruppo *C* degli uffici provinciali del Tesoro. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*D. M. 17 giugno 1948 (Gazz. Uff. n. 149)*: Ricostituzione dell'archivio dell'ufficio provinciale del tesoro di Messina.

*Disegno di legge* pres. il 22 luglio 1948 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 34, *C. n. 88): *Servizi di consegnatario-cassiere presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e la direzione generale degli istituti di previdenza.* — Le funzioni sono disimpegnate da due funzionari di grado non inferiore al IX delle carriere amministrative o d'ordine, per un periodo di tre anni, con determinazione dei rispettivi direttori generali da sottoporre al visto della Corte dei conti. Un direttore capo divisione esercita la vigilanza sui consegnatari-cassieri. — *Legge 18 ottobre 1948, n. 1356.*

*D. P. R. 15 febbraio 1949, n. 790:* Collocamento fuori ruolo di un funzionario degli uffici provinciali del tesoro.

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-79, S. n. 1592): *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 29 febbraio 1948, n. 111, concernente revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro.* — Su proposta del dep. *Vocino*, la Commissione speciale delibera il 9 novembre 1950 lo stralcio del d. l. n. 111, e lo esamina nelle sedute dell'11 gennaio e 15 febbraio 1951. L'8 marzo ne approva la ratifica con una modifica proposta dallo stesso dep. *Vocino*, per cui nei concorsi riservati al personale statale, qualora rimarranno vacanti dei posti, il personale delle altre amministrazioni che abbia conseguita l'idoneità, può conseguire la nomina oltre l'ottavo dei posti. — *Legge 4 maggio 1951, n. 382.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-154, S. n. 2519): *Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.* — *Legge 5 gennaio 1953, n. 30.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-154-*bis*, S. n. 2679): *Ratifica dei decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.* — *Legge 10 febbraio 1953, n. 69.*

*Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (*C. n. 520-154-*ter*, S. n. 3004): *Ratifica dei decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.* — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

**Disegno di legge* pres. il 15 luglio 1949 (*urg.*) dal Min. del tesoro Pella (S. n. 534, C. n. 731): *Autorizzazione ad erogare compensi speciali per far fronte ad eccezionali esigenze di servizio dell'Amministrazione centrale, e provinciale del tesoro.* — La Commissione Finanze del Senato, in sede deliberante, approva il provvedimento il 23 luglio 1949 in un nuovo testo proposto dal rel. *Zoli*, per cui tali compensi speciali sono estesi al personale della Corte dei conti e della Ragioneria generale e viene elevata l'autorizzazione di spesa da 250 a 278 milioni. — *Legge 3 agosto 1949, n. 475.*

*D. Pres. Cons. Min. 18 novembre 1949 (Gazz. Uff. del 1950, n. 16)*: Composizione del Comitato per l'esame dei verbali di distribuzione, delle dichiarazioni sostitutive di essi e degli altri atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra, presso il Ministero del tesoro.

**Disegno di legge* pres. l'11 gennaio 1950 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 839, C. n. 1099): *Riordinamento del ruolo ispettivo per i servizi degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro. — Legge 25 marzo 1950, n. 167.*

*D. P. R. 5 aprile 1950, n. 823:* Collocamento fuori ruolo di funzionari della direzione generale del tesoro.

*D. P. R. 18 giugno 1952 (Gazz. Uff. n. 162):* Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza — Sezione seconda per l'amministrazione degli istituti di previdenza.

*D. P. R. 15 novembre 1952, n. 3332:* Norme per il conferimento del posto di assistente alla vigilanza (grado X, gruppo C) nel ruolo dell'amministrazione centrale del tesoro.

*Interr.* Caronia, ann. 31 maggio 1950: Incarichi assegnati al Ragioniere generale dello Stato (r. s.); es. 24 giugno 1950.

*Interr.* Guadalupi, ann. 27 settembre 1950: Riserva di posti nel concorso di vicesegretario della Ragioneria generale dello Stato per i dipendenti delle altre Amministrazioni statali (r. s.); es. 14 ottobre 1950.

*Interr.* Coppi Alessandro, ann. 13 gennaio 1953: Ritardi nei pagamenti in attesa dell'approvazione della legge sui diritti casuali (r. s.); es. 21 febbraio 1953.

*Interr.* Pino, ann. 5 febbraio 1953: Applicazione dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1949, n. 868, in favore di funzionari degli uffici provinciali del Tesoro (r. s.); es. 23 marzo 1953.

10. DIFESA (v. pure: *Demanio* ecc. – *Forze armate* e le voci ivi richiamate).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 837:* Validità delle proposte di licenziamento formulate dalle commissioni locali costituite presso uffici periferici delle amministrazioni facenti parte del Ministero della difesa anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 1335. — Ratificato in blocco con *legge 31 gennaio 1953, n. 72* (C. n. 520-150, S. n. 2521).

*D. Capo Provv. Stato 1° luglio 1948, n. 1878:* Modalità per la delega di firma « per il Ministro » ad assumere impegni sul bilancio del Ministero della difesa – Servizi dell'esercito.

*D. Pres. Cons. Min. 18 agosto 1948 (Gazz. Uff. n. 32 del 1949):* Costituzione di comitati presso il Ministero della difesa per l'esame dei verbali di distruzione, dichiarazioni sostitutive di essi e di altri atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra, rispettivamente per i servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

*D. M. 20 settembre 1948 (Gazz. Uff. n. 38 del 1949):* Convalida dei provvedimenti adottati dalla sedicente repubblica sociale italiana circa il personale non di ruolo delle amministrazioni militari.

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-150, S. n. 2521): *Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della difesa, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. — Legge 31 gennaio 1953, n. 72.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-150-*bis*, S. n. 2658): *Ratifica dei decreti legislativi concernenti il Ministero della difesa, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. — Legge 10 febbraio 1953, n. 67.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-197, S. n. 2662): *Ratifica del decreto lgislativo 14 novembre 1946, n. 591, concernente abrogazione dell'articolo 1 della legge 14 giugno 1940, n. 1025, concernente i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare della guerra. — Legge 21 marzo 1953, n. 210.*

*Disegno di legge* pres. il 7 agosto 1951 dal Min. della difesa Pacciardi (*S. n. 1812, C. n. 2611): *Modifica al regio decreto 7 aprile 1942, n. 353, riguardante l'aumento di due posti di ispettore generale nel ruolo dei personali civili del Ministero della difesa (Aeronautica).* — Approvato dalla Commissione Difesa del Senato il 6 marzo 1952. — Assegnato alla Commissione Difesa della Camera in sede legislativa, il 6 giugno 1952, è rimesso all'Assemblea. La Commissione (rel. *Faralli*) propone di approvare il disegno di legge. — Rimasto in stato di relazione alla Camera.

*D. Pres. Cons. Min. 31 ottobre 1951 (Gazz. Uff. n. 35 del 1952):* Composizione del Comitato costituito a termini dell'art. 1 del d. l. 16 aprile 1948, n. 610, presso il Ministero della difesa-Aeronautica per l'esame dei verbali di distruzione, delle dichiarazioni sostitutive di essi e degli altri atti relativi a conti rimasti in sospeso per cause di guerra.

*D. P. R. 18 giugno 1952, n. 1024:* Collocamento fuori ruolo di un funzionario di grado non superiore al V del gruppo *A* della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Aeronautica.

*D. P. R. 20 giugno 1952, n. 1021:* Norme per la delega delle facoltà di assumere impegni a carico del bilancio del Ministero della difesa (v. pure: *Amministrazione del patrimonio e contabilità di Stato*).

*Proposta di legge* del dep. Vocino ed altri, ann. il 10 ottobre 1952, svolta e presa in considerazione il 30 ottobre 1952 (C. n. 2936): *Riordinamento degli organici del personale amministrativo del Ministero della difesa.* — Propone un aumento dei posti di gruppo *A* dal grado V al IX e una diminuzione dei posti di grado X e XI. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede legislativa.

*Proposta di legge* dei dep. Pagliuca e Vocino, ann. il 28 novembre 1952 (C. n. 3037): *Diritti e compensi al personale del Ministero della difesa.* — Prevede un certo numero di diritti e proventi a favore del personale militare e civile del Ministero della difesa, che si trovi in particolari condizioni e dispone altresì che allo stesso personale spetta un diritto del 4 per mille per i mandati diretti emessi dal Ministero della difesa d'importo non inferiore a lire 40.000. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera.

*Proposta di legge* dei dep. Morelli e Cappugi, ann. il 16 gennaio 1953, svolta e presa in considerazione l'11 marzo 1953 (C. n. 3133): *Perequazione dei ruoli del personale civile tecnico e contabile di gruppo B del Ministero della difesa.* — Propone uno sviluppo di carriera per detto personale fino al grado VI (anziché all'VIII). Sostituisce con nuove tabelle organiche le tabelle stabilite dai rr. dd. 6 dicembre 1940, n. 1663; 14 giugno 1941, n. 614; 20 dicembre 1937, n. 2104. — Rimasta presso la Commissione Difesa della Camera.

*Interr.* Sala, ann. 18 dicembre 1948: Sistemazione in ruolo degli impiegati diurnisti e dei salariati dell'Amministrazione militare (r. s.); es. 9 febbraio 1949.

*Interr.* Guadalupi, ann. 28 aprile 1950: Collocamento a riposo dei funzionari civili della Marina militare raggiunti dai limiti di età e di servizio (r. s.); es. 20 maggio 1950.

*Interr.* Maglietta, ann. 17 giugno 1952: Riduzione del personale salariato dipendente dal Ministero della difesa (r. s.); es. 3 ottobre 1952.

11. PUBBLICA ISTRUZIONE (v. pure: *Beni italiani asportati dalle truppe nemiche - Istruzione - Provveditorati agli studi;* per il personale dei monumenti, musei, ecc., v. *Antichità e belle arti*)

*D. P. R. 1° marzo 1948, n. 351:* Esecuzione della disposizione di cui all'art. 19 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sul riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione. — Elenca le accademie e i corpi scientifici per il riconoscimento del diritto di rappresentanza nel Consiglio superiore delle accademie e biblioteche.

*D. Pres. Cons. Min. 22 settembre 1948* (*Gazz. Uff. n. 294*): Composizione del comitato incaricato della resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra, presso il Ministero della pubblica istruzione.

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-14, S. n. 766): *Ratifica, con modificazioni del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dell'amministrazione della pubblica istruzione.* — Su proposta del dep. *Martino Gaetano*, la Commissione speciale per la ratifica della Camera, in sede legislativa, delibera il 22 novembre 1949, lo stralcio del suddetto d. l. del disegno di legge n. 520 e lo ratifica con alcune modifiche agli articoli 2 e 3 e alla tabella riguardante la carriera amministrativa di gruppo *A*. — La Commissione ratifica del Senato apporta il 20 aprile 1950 un'ulteriore modifica alla tabella, su proposta del rel. *Bosco.* — *Legge 9 giugno 1950, n. 341.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-172, S. n. 2659): *Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della pubblica istruzione, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente.* — *Legge 21 marzo 1953, n. 190.*

*Disegno di legge* pres. il 12 novembre 1949 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (C. n. 887): *Disposizioni integrative dei decreti legislativi 27 marzo 1948, n. 267, e 8 aprile 1948, n. 454, sui ruoli organici del personale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.* — Ritirato il 28 settembre 1950.

*Proposta di legge* del dep. Torretta ed altri, ann. il 26 luglio 1950 (C. n. 1503): *Norme relative ai concorsi speciali riservati a candidati appartenenti ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali, e sistemazione dei vincitori nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione* (v. *Concorsi*). — Ritirata il 17 ottobre 1951.

**Disegno di legge* pres. il 10 agosto 1950 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (S. n. 1283, C. n. 1641): *Maggiore spesa di lire 60.000.000 per i servizi in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati, per effetto del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27, al Ministero della pubblica istruzione.* — Di tale somma lire 50 milioni sono destinati al rimborso ad enti, istituti, associazioni e comitati per le prestazioni presso convitti e collegi a favore di alcuni assistibili e di lire 10 milioni per contributi a favore di enti e associazioni che curano l'istruzione dei reduci. — *Legge 28 dicembre 1950, n. 1117.*

**Disegno di legge* pres. il 7 aprile 1952 dal Min. della pubblica istruzione Segni (C. n. 2651, S. n. 2420): *Trattamento economico al personale del Ministero della pubblica istruzione per incarichi ispettivi negli istituti di istruzione media ed artistica. — Legge 31 luglio 1952, n. 1082.*

**Disegno di legge* pres. il 13 novembre 1952 dal Min. della pubblica istruzione Segni (S. n. 2656, C. n. 3041): *Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, ratificato con modificazioni dalla legge 9 giugno 1950, n. 341, riguardante il riordinamento del ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.* — Le modifiche riguardano i concorsi riservati al personale dell'amministrazione della pubblica istruzione e al riassorbimento dei posti in soprannumero nel gruppo *A*. — *Legge 9 dicembre 1951, n. 1977.*

*Interr.* Lozza, ann. 16 dicembre 1949: Utilizzazione dei direttori generali del Ministero della pubblica istruzione epurati e riassunti in servizio (r. s.); es. 6 maggio 1950.

*Interr.* Cessi, ann. 31 maggio 1950: Istituzione di nuove direzioni generali per far posto ad alti funzionari fascisti riassunti in servizio; es. 27 settembre 1950.

12. LAVORI PUBBLICI (v. pure: *Consiglio superiore dei lavori pubblici – Genio civile – Opere pubbliche – Porti*)

*D. l. 6 aprile 1948, n. 475*: Modificazioni alle tabelle organiche del personale del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 32* (C. n. 520-171, S. n. 2546).

*D. l. 9 aprile 1948, n. 282:* Modificazioni ai ruoli organici dell'amministrazione dei lavori pubblici. — Sostituisce le tabelle organiche del personale dell'amministrazione dei lavori pubblici di cui ai rr. dd. 11 luglio 1941, n. 675, e 27 luglio 1941, n. 790, e successive modificazioni. La nuova tabella A per il personale dell'amministrazione centrale porta a 344 il numero dei posti di gruppo A. Degli 8 posti riservati al grado IV, uno spetta al direttore generale dell'A. N. A. S. Invariato è l'unico posto di cassiere (grado IX, gruppo *B*), mentre a 280 salgono i posti per il personale d'ordine, gruppo *C*, assistente di vigilanza (grado 10°). I posti del personale subalterno sono portati a 129, di cui 4 per gli agenti tecnici. La nuova tabella *B* per il personale del corpo del genio civile porta a mille i posti del personale degli ingegneri (gruppo *A*, gradi III e X). Resta fissato un unico posto di grado VII ed VIII per il direttore dei servizi radiotecnici. 26 posti sono assegnati al personale degli architetti urbanisti. In quanto al personale del gruppo *B*, 1.200 posti sono assegnati ai geometri e 320 al personale che assume la nuova denominazione di ragionieri e segretari contabili. Nel gruppo *C*, 226 posti sono assegnati al personale dei disegnatori, 900 agli assistenti, 35 ai marconisti, 470 al personale d'ordine e 300 al personale subalterno. Lo stesso decreto fissa le modalità per l'ammissione nei vari ruoli e nei vari gradi, nonchè per l'assegnazione dei posti mediante accantonamento o concorsi. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con**disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-5, S. n. 680). — La Commissione speciale della Camera delibera il 20 ottobre 1949 lo stralcio del suddetto decreto legislativo che viene ratificato con una modifica concernente la promozione al grado X di gruppo *C* dei disegnatori e assistenti del Corpo del Genio civile e del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica. — *Legge 19 dicembre 1949, n. 1052.*

*D. l. 17 aprile 1948, n. 742:* Trattamento economico per i servizi di istituto resi fuori del proprio ufficio dal personale dipendente dall'amministrazione dei lavori pubblici. — Ratificato in blocco con *legge 18 dicembre 1952 n. 3136* (C. n. 520-141, S. n. 2359).

*Disegno di legge* pres. il 22 giugno 1948 dal Min. dei lavori pubblici Tupini (C. n. 29): *Autorizzazione di spese di competenza del Ministero dei lavori pubblici.* — Autorizza le seguenti spese per l'esercizio 1948-49: 20.500 milioni per l'esecuzione a cura ed a carico dello Stato, delle riparazioni, sistemazioni e completamento di opere pubbliche di carattere straordinario; 600 milioni per il recupero, la sistemazione e la rinnovazione dei mezzi effossori e per le escavazioni marittime; 200 milioni per la liquidazione della gestione delle opere pubbliche già eseguite in Albania, cui è competente a provvedere il Ministero dei lavori pubblici; 230 milioni per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità; 91 miliardi per gli interventi in dipendenza di danni bellici; 305 milioni per la concessione di concorsi e sussidi in capitale previsti da leggi organiche

speciali; 233 milioni per la concessione in annualità e semestralità di contributi dello Stato, a sensi del d. l. 10 aprile 1947, n. 261, nelle spese di riparazione, ricostruzione e nuova costruzione di case per alloggio ai senza-tetto; 39.025.000 lire per autorizzazioni di spese per contributi in annualità, relativi ad opere a pagamento differito in base a leggi speciali; 22 miliardi per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali; 2 miliardi per la sistemazione delle partite sospese presso le tesorerie provinciali e nelle contabilità speciali delle prefetture, in dipendenza della gestione del G. M. A.; 12.683.900.000 quale contributo dello Stato all'A. N. A. S. — Ritirato il 17 maggio 1949.

*D. Pres. Cons. Min. 18 agosto 1948 (Gazz. Uff. n. 291):* Composizione del comitato incaricato della resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra, presso il Ministero dei lavori pubblici.

*D. P. R. 17 dicembre 1948, n. 1581:* Ammissione dei laureati in economia e commercio ai concorsi di gruppo *A* dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici.

*D. P. R. 21 aprile 1949, n. 836:* Contingente del personale dei lavori pubblici da collocare fuori ruolo. — Possono essere collocati fuori ruolo presso enti ed istituti decentrati 51 funzionari e 3 impiegati.

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520, 141, S. n. 2359): *Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dei lavori pubblici emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. — Legge 18 dicembre 1952, n. 3136.*

**Disegno di legge* pres. il 21 agosto 1950 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 1287, C. n. 1611): *Elevazione a 40 milioni del limite entro il quale il Ministero dei lavori pubblici può provvedere alla emissione di aperture di credito per il pagamento delle spese del servizio escavazioni portuali. — Legge 12 dicembre 1950, n. 1046.*

*D. M. 12 ottobre 1950 (Gazz. Uff. n. 272)*: Delega al Rappresentante del Governo presso la Regione sarda dell'esercizio delle attribuzioni dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici (a decorrere dal 1° novembre 1950), relativamente alla gestione delle opere eseguite in Sardegna a totale cura e spese dello Stato (esclusa la gestione di bilancio).

*Disegno di legge* pres. il 10 marzo 1953 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (*C. n. 3257, S. n. 2978): *Soppressione dell'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia istituito presso il Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834.* — Approvato dalla Commissione Lavori pubblici della Camera il 25 marzo 1953. — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Interr.* Rescigno, ann. 3 dicembre 1948: Sistemazione in ruolo degli avventizi e contrattisti del Ministero dei lavori pubblici mediante concorsi interni per titoli, (r. s.); es. 9 febbraio 1949.

*Interr.* Palazzolo e Caccuri, ann. 9 e 25 febbraio 1949: Sistemazione del personale avventizio del Ministero dei lavori pubblici nei ruoli transitori (r. s.); es. 18 maggio e 30 giugno 1949.

*Interr.* Biagioni, ann. 7 luglio 1950: Mantenimento in servizio di avventizi dei lavori pubblici che all'assunzione dichiararono di possedere titoli di studio risultati in seguito inesistenti (r. s.); es. 21 luglio 1950.

*Interr.* Sansone, ann. 23 novembre 1951: Estensione delle « casuali » ai dipendenti del Ministero dei lavori pubblici (r. s.); es. 22 aprile 1952.

*Interr.* sen. Bosco Lucarelli, ann. 29 maggio 1951: Mantenimento in servizio, fuori ruolo fino al 70° anno di età dei tecnici del Ministero dei lavori pubblici (r. s.); es. 31 luglio 1951.

13. AGRICOLTURA E FORESTE (v. pure la sottovoce *Alti Commissariati:* Alimentazione e le voci: *Agricoltura* e le voci ivi richiamate – *Boschi e foreste – Enti pubblici – Sardegna – Seta*)

*D. l. 5 maggio 1948, n. 502:* Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. — Sostituisce con nuove tabelle organiche, quelle allegate al r. d. 29 maggio 1941, n. 489, e successive modificazioni. Abbrevia inoltre i periodi di anzianità richiesti per l'avanzamento a taluni gradi dei ruoli di gruppo *A, B* e *C*; consente il passaggio degli impiegati del ruolo tecnico di gruppo *B* al corrispondente ruolo di gruppo *A*, mediante apposito concorso per esami, al quale sono ammessi coloro che si trovino in possesso del prescritto titolo di studio; ed infine stabilisce le modalità ed i limiti con cui si dovrà provvedere, nella prima applicazione del decreto stesso, alla sistemazione nei posti disponibili di ruolo di coloro che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi per i posti stessi e, previo concorso per esami, di coloro che appartengono già al personale, anche non di ruolo, dipen-

dente da quell'amministrazione. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4437* (C. n. 520-144, S. n. 2449).

*D. Pres. Cons. Min. 18 agosto 1948* (*Gazz. Uff. n. 291*): Composizione del Comitato incaricato della resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

*D. Pres. Cons. Min. 21 gennaio 1949* (*Gazz. Uff. n. 160*): Sostituzione del presidente del comitato per l'esame dei verbali di distruzione, dichiarazioni sostitutive di essi e di altri atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-144, S. n. 2449): *Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.* — *Legge 28 dicembre 1952, n. 4437.*

*D. M. 11 giugno 1952* (*Gazz. Uff. n. 173*): Composizione della Commissione consultiva per l'attuazione dei ruoli speciali transitori presso il Ministero dell'agricoltura e foreste.

*D. P. R. 16 novembre 1952, n. 1979:* Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani. — Istituisce, fra l'altro, presso il Ministero dell'agricoltura un « comitato di studi sulla economia montana », presieduto dal Ministro, o da un suo delegato, e composto dai direttori generali per l'economia montana e le foreste, per la bonifica e la colonizzazione, per la produzione agricola, per i miglioramenti fondiari, per la tutela economica dei prodotti agricoli, oltre esperti nominati dai Ministri dell'agricoltura (2), del tesoro (1), delle finanze (1, scelto tra i membri della Commissione censuaria centrale), dei lavori pubblici (1), dell'industria e commercio (1) e dal Commissario per il turismo (1) (v. pure *Agricoltura:* Provvedimenti per la montagna).

*Interr.* Greco, ann. 28 novembre 1949: Funzionamento dell'Ispettorato agrario provinciale di Reggio Calabria (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Sica, ann. 25 settembre 1951: Istituzione nel comune di Giugliano Campania di una sezione dell'Ispettorato agrario di Napoli; es. 20 novembre 1951.

*Interr.* Latorre, ann. 9 ottobre 1951: Istituzione nel comune di Ginosa (Taranto) di una sezione staccata dell'Ispettorato dell'agricoltura (r. s.); es. 20 novembre 1951.

*Interr.* Ceccherini, ann. 19 febbraio 1952: Istituzione di uffici staccati dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura a Pontebba (Udine) (r. s.); es. 25 marzo 1952.

*Interr.* Foderaro, ann. 6 febbraio 1953: Istituzione in Calabria di uffici staccati degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura (r. s.); es. 13 marzo 1953.

*Interr.* sen. De Bosio, ann. 13 ottobre 1948: Trasferimento da Venezia a Padova della sede dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione; es. 16 ottobre 1948.

14. TRASPORTI (v. pure: *Trasporti pubblici* e le voci ivi richiamate)

*D. l. 7 maggio 1948, n. 557:* Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. — I nuovi ruoli organici, che modificano quelli previsti dal r. d. 5 maggio 1941, n. 370, comprendono 333 posti di gruppo *A;* 1 posto di direttore generale (grado IV), 237 posti per il personale tecnico di vigilanza (gradi V-X), 95 posti per il personale amministrativo (gr. V-XI); 145 posti di gruppo *B* (gradi VII-XI), 303 di gruppo *C* (gradi VII-XI) e 133 per il personale subalterno, oltre ad alcuni posti in soprannumero che verranno riassorbiti con le vacanze che si verificheranno dal 1° gennaio 1951. Inoltre sono previsti concorsi interni per i posti disponibili nei gradi iniziali nella prima attuazione del decreto. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-76, S. n. 1504). — Su proposta del dep. *De' Cocci*, la Commissione speciale della Camera lo ratifica il 18 gennaio 1951 con un emendamento aggiuntivo proposto dal Sottosegretario *Mattarella*, che chiarifica le disposizioni concernenti i concorsi interni, e con un emendamento proposto dal rel. *De' Cocci* per cui il riassorbimento dei posti in soprannumero previsti nelle note alle tabelle annesse verrà effettuato con le prime vacanze che si verificheranno a decorrere dal 1° gennaio 1953. — La Commissione speciale del Senato, su proposta del sen. *Rizzo Giambattista*, l'approva con la soppressione di un comma che esclude le donne dai concorsi per il ruolo del personale tecnico di vigilanza del gruppo *A*. — *Legge 5 luglio 1951, n. 519.*

*D. Pres. Cons. Min. 23 ottobre 1948* (*Gazz. Uff. n. 293*): Composizione del Comitato incaricato della resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra, presso il Ministero dei trasporti.

*D. M. 13 gennaio 1949* (*Gazz. Uff. n. 19*): Modificazioni alla tabella allegata al r. d. 8 dicembre 1933, n. 1740, relativa alle sigle d'individuazione degli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-171, S. n. 2546): *Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dei trasporti, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. — Legge 5 gennaio 1953, n. 32.*

*D. M. 20 dicembre 1950* (*Gazz. Uff. n. 33 del 1951*): Modificazione alla tabella allegata al r. d. 8 dicembre 1933, n. 1740, relativa alle sigle di individuazione degli ispettorati compartimentali e sezioni autonome della M. C. T. C. (ex Circoli ferroviari).

*Proposta di legge* dei sen. Pasquini e Varriale, ann. il 21 novembre 1952 (S. n. 2639): *Istituzione dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per l'Umbria.* — Rimasta presso la Commissione Lavori pubblici e trasporti del Senato in sede deliberante.

*D. P. R. 5 gennaio 1953, n. 327:* Collocamento fuori ruolo di personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

*Interr.* sen. Bastianetto, ann. 27 ottobre 1949: Sospensione delle licenze e recupero di festività arretrate a tutto il personale dipendente dal Ministero dei trasporti; es. 29 novembre 1949.

*Interp.* sen. Genco, ann. 21 luglio 1950; *interr.* sen. Rizzo Giambattista, ann. 26 settembre 1950: Ordinamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione; svolte 6 marzo 1951.

*Interr.* De' Cocci, ann. 6 ottobre 1950: Modifiche all'organico del personale dell'Ispettorato della motorizzazione civile (r. s.); es. 1° dicembre 1950.

*Interr.* Saija, ann. 18 settembre 1951: Istituzione in Messina di una sezione staccata dell'Ispettorato della motorizzazione civile (r. s.); es. 22 ottobre 1951.

*Interp.* Saragat, ann. 30 gennaio 1952: Mancata assegnazione di fondi al Piemonte da parte del Ministero dei trasporti.

*Interr.* Colitto, ann. 9 maggio 1952: Istituzione di una sezione staccata dell'ispettorato compartimentale M. C. T. G. di Pescara in Campobasso (r. s.); es. 16 giugno 1952.

*Interr.* Greco e Suraci, ann. 18 gennaio e 12 febbraio 1953: Istituzione di un ufficio dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile in Reggio Calabria (r. s.); es. 24 febbraio e 6 marzo 1953.

15. POSTE E TELECOMUNICAZIONI (v. pure: *Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni – Poste e telecomunicazioni*)

*D. Pres. Cons. Min. 18 agosto 1948* (*Gazz. Uff. n. 6 del 1949*): Costituzione dei Comitati per l'esame dei verbali di distruzione ed altri atti relativi a conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

*Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (*C. n. 520-170, S. n. 2547): *Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.* — Rimasto presso la Commissione speciale del Senato in sede deliberante.

*Interr.* Di Fausto, ann. 18 gennaio 1952: Nuova sede del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (r. s.); es. 6 maggio 1952.

16. INDUSTRIA E COMMERCIO (v. pure: *Consiglio superiore del commercio interno – Enti pubblici – Industrie – Pesi e misure – Sicilia*)

*D. l. 8 maggio 1948, n. 851:* Modificazione del ruolo organico del personale dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi. — Il ruolo della carriera tecnica (gruppo *B*, dal grado VI all'XI) comprende 200 posti, quello della carriera d'ordine (gruppo *C*, dal grado IX al XIII) 30 posti, quello del personale subalterno 91 posti. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con *disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (*C. n. 520-220, S. n. 2953). – Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

*D. l. 8 maggio 1948, n. 867:* Revisione del ruolo organico dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria e commercio. — Il ruolo del gruppo *A* (gradi IV-XI) comprende 23 posti; del gruppo *B* (gradi VIII-XI) 40 posti, del gruppo *C* (gradi IX-XIII) 206 posti; del personale subalterno 74; degli agenti tecnici 3. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-103, S. n. 1637). — La Commissione speciale della Camera approva il 12 aprile 1951 la ratifica del d. l. n. 867 con alcune modifiche proposte dal rel. *Vocino* e dal dep. *Rapelli*, relative ai concorsi riservati al personale del Ministero dell'industria e commercio, e con un articolo aggiuntivo proposto dal dep. *Quarello* che modifica la denominazione di alcune direzioni generali del Ministero stesso. — *Legge 7 giugno 1951, n. 434.*

**Disegno di legge* pres. il 30 ottobre 1948 dal Min. dell'industria e commercio Lombardo Ivan Matteo (C. n. 159, S. n. 174): *Disposizioni integrative al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, riguardante i ruoli organici dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.* — Il periodo di anzianità prescritto dalle vigenti disposizioni per il conferimento delle promozioni ai gradi superiori al IX del ruolo di gruppo *A*, al X di gruppo *B* e al XII di gruppo *C*, viene ridotto di un anno e mezzo. — Il personale non di ruolo può essere ammesso ai concorsi soltanto se abbia una anzianità minima di un anno; ai concorsi stessi può partecipare anche il personale non di ruolo di enti pubblici se si trovi in servizio presso il Ministero dell'industria da almeno un anno ed abbia il titolo di studio richiesto. — *Legge 19 dicembre 1948, n. 1439.*

*Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (*C. n. 520-169, S. n. 2548): *Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'industria e commercio, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente* — Rimasto presso la Commissione speciale del Senato in sede deliberante.

*Disegno di legge* pres. il 2 gennaio 1950 dal Min. *ad interim* dell'industria e commercio Bertone (C. n. 1024): *Composizione del Consiglio di amministrazione del personale statale degli uffici provinciali dell'industria e commercio.* — Include nel consiglio di amministrazione il capo del servizio centrale degli uffici provinciali della industria e del commercio. — Rimasto presso la Commissione Industria della Camera in sede legislativa.

**Disegno di legge* pres. il 26 maggio 1950 dal Min. dell'industria e commercio Togni (S. n. 1057, C. n. 1396): *Modificazioni alle tariffe dei diritti di segreteria delle Camere di commercio e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio.* — Le tariffe sono aumentate di otto volte. — *Legge 10 agosto 1950, n. 729.*

**Disegno di legge* pres. il 28 luglio 1950 dal Min. dell'industria e commercio Togni (C. n. 1521, S. n. 1414): *Variazioni ai ruoli organici dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria e commercio e del Corpo delle miniere e istituzione della direzione generale delle miniere presso il Ministero stesso.* — Nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *A* è aumentato un posto di direttore generale. — *Legge 4 gennaio 1951, n. 2.*

**Disegno di legge* pres. il 27 giugno 1951 dal Min. dell'industria e commercio Togni (C. n. 2057, S. n. 2207): *Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza del personale dei ruoli statali degli uffici provinciali dell'industria e commercio proveniente dalle preesistenti camere di commercio.* — A detto personale è nuovamente concessa la possibilità di optare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge per la pensione di Stato riaprendo i termini previsti dal r. d. 27 giugno 1942, n. 962; allo stesso personale è concessa la facoltà di riscattare l'intero servizio prestato presso le camere di commercio e industria e presso lo Stato. — *Legge 17 maggio 1952, n. 608.*

*Proposta di legge* del sen. Ziino, ann. il 9 aprile 1952 (S. n. 2284): *Modificazioni al ruolo organico del gruppo A dell'amministrazione centrale del Ministero industria e commercio di cui alla tabella I allegata al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, ratificato con legge 7 giugno 1951, n. 434, e modificata con legge 4 gennaio 1951, n. 2.* — Propone un aumento dei posti di grado V e VI e una diminuzione dei posti di grado X e XI. — Ritirata il 19 giugno 1952.

**Disegno di legge* pres. il 17 luglio 1952 dal Min. dell'industria e commercio Campilli (C. n. 2853, S. n. 2634): *Norme integrative alla legge 7 giugno 1951, n. 434, sui ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio.* — Viene aggiunto un comma concernente il conferimento dei posti di grado iniziale del gruppo *A*. — *Legge 1° dicembre 1952, n. 1997.*

**Proposta di legge* del dep. Ferrario, ann. il 9 dicembre 1952 (C. n. 3057, S. n. 2763): *Proroga del termine di cui agli articoli 1 e 7 della legge 17 maggio 1952, n. 608, recante norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale dei ruoli statali degli uffici provinciali dell'industria e commercio provenienti dalle preesistenti camere di commercio* (fino a 180 giorni dall'entrata in vigore della legge). — *Legge 24 febbraio 1953, n. 123.*

*Interr.* Biagioni, ann. 1° luglio 1949: Posizione giuridica del personale addetto alla disciplina dei consumi industriali (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* Rescigno, Saija e Pino, ann. 15 gennaio, 3 marzo e 1° aprile 1952: Ruoli speciali transitori per gli avventizi dell'Amministrazione dell'industria e commercio (r. s.); es. 7 febbraio, 14 marzo e 9 maggio 1952.

17. LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE (v. pure: *Emigrazione – Lavoro – Sardegna – Sicilia*)

*D. l. 15 aprile 1948, n. 381:* Riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. — Concerne il nuovo inquadramento in ruolo e fuori ruolo del personale dell'Amministrazione centrale e degli organi periferici (Ispet-

torato del lavoro; Ufficio del lavoro e della massima occupazione) del Ministero del lavoro secondo le tabelle allegate al decreto, e sopprime i ruoli del personale dell'Ispettorato del lavoro di cui alla tabella annessa alla legge 1° settembre 1940, n. 1337. Resta in vigore il ruolo degli ispettori del collocamento, di cui alle tabella 1 e 2 annesse al r. d. 8 ottobre 1940, n. 1842, così come immutata resta la posizione degli ex dirigenti unici dei cessati uffici provinciali di collocamento.

Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con *disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-47, S. n. 2680). — Assegnato alla Commissione speciale della Camera in sede legislativa, il 2 aprile 1952 è rimesso all'Assemblea che lo discute l'11 novembre 1952 e l'approva nel testo proposto dalla Commissione speciale. — Secondo tale testo, oltre a ratificare il d. l. n. 381, si delega il Governo ad emanare, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge, un testo unico delle vigenti norme relative alla organizzazione del Ministero del lavoro e ad apportare ad esse le modificazioni e le integrazioni idonee a realizzare una più adeguata struttura del Ministero stesso. A tale proposito sono stati stabiliti i principî e criteri direttivi seguenti: 1°) adeguamento delle strutture e delle attribuzioni degli uffici centrali alle funzioni ad essi attualmente conferite dalle leggi; 2°) decentramento agli uffici periferici di attribuzioni attualmente demandate agli organi centrali; 3°) riorganizzazione degli uffici periferici in relazione ai compiti istituzionali loro demandati ed in modo da assicurarne il coordinamento e da renderne l'azione più efficiente; 4°) una più idonea struttura organica dell'amministrazione; 5°) una particolare revisione dell'organizzazione degli uffici dell'Ispettorato del lavoro; 6°) la costituzione di ruoli organici del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione e l'inquadramento in questi ruoli del personale addetto attualmente agli uffici del lavoro e della massima occupazione. Sul testo unico, dopo il parere del Consiglio di Stato, dovrà essere sentito anche quello di una Commissione di 5 senatori e 5 deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere. La Camera approva inoltre i tre o. d. g. presentati dai dep. *Morelli, Mazza* e *Fassina*. — Il Senato (rel. *Pezzini*) approva il provvedimento il 5 febbraio 1953 senza modificazioni. — *Legge 2 marzo 1953, n. 429.*

*D. l. 15 aprile 1948, n. 498:* Modificazioni al decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 474, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. — Riordina i servizi del predetto Ministero, sopprimendo il Segretariato generale e sostituendo al servizio per le emigrazioni interne una Direzione generale dell'occupazione interna e delle migrazioni; e dà facoltà al Ministro di affidare, con suo decreto, a servizi temporanei gli affari devoluti al Ministero medesimo in seguito alla soppressione del Ministero dell'assistenza post-bellica (d. l. C. P. S. 14 febbraio 1947, n. 27). — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 35* (C. n. 520-160, S. n. 2535).

*D. P. R. 7 agosto 1948 (Gazz. Uff. n. 216)*: Collocamento fuori ruolo di funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per prestare servizio presso determinati enti (I. N. P. S., I. N. A. I. L., I. N. A. M., E. N. P. A. S., Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, E. N. A. O. L. I.).

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-160, S. n. 2535): *Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. — Legge 5 gennaio 1953, n. 35.*

*D. M. 26 ottobre 1950 (Gazz. Uff. n. 256)*: Delega al rappresentante del Governo presso la Regione sarda dell'esercizio delle attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di vigilanza sull'Ente sardo di colonizzazione.

*D. M. 25 gennaio 1952 (Gazz. Uff. n. 170)*: Istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di una commissione di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 1951, n. 376, sui ruoli speciali transitori.

*D. P. R. 14 marzo 1952 (Gazz. Uff. n. 108)*: Ulteriore determinazione degli enti presso i quali possono essere destinati a prestare servizio i funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale collocati fuori ruolo (E. N. P. A. L. S., E. N. A.-S. A. R. C. O., Associazione nazionale per il controllo della combustione, I. N. A. C. L. I., E. N. A. L. C., E. N. P. I., Istituto nazionale di medicina sociale, I. N. A.-Casa).

*D. Pres. Cons. Min. 31 dicembre 1952 (Gazz. Uff. n. 93 del 1953)*. Autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mantenere in servizio trentaquattro salariati temporanei per l'esercizio finanziario 1952-53.

18. COMMERCIO CON L'ESTERO

*Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (*C. n. 520, 151, S. n. 2523): *Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del commercio con l'estero, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.* — Rimasto presso la Commissione speciale del Senato in sede deliberante.

*Il 25 maggio 1950* (1ª), in sede di discussione del *bilancio* del *commercio con l'estero 1950-51* (C. n. 1066), la Camera approva un o. d. g. *De' Cocci* in cui s'invita il Governo a mettere in grado il Ministero di far fronte integralmente alle spese necessarie per lo sviluppo delle esportazioni e la propaganda all'estero dei prodotti italiani; a trasferire alle sue dipendenze, dal Ministero degli affari esteri, gli uffici commerciali all'estero. Inoltre l'o. d. g. esprime il voto che in sede di riforma della pubblica amministrazione, il Ministero del commercio con l'estero veda potenziata e consolidata la propria esistenza.

*Il 22 ottobre 1951* (1ª), in sede di discussione del *bilancio* del *commercio con l'estero 1951-52* (C. n. 2020), la Camera approva un o. d. g. *De' Cocci* di contenuto analogo a quello approvato il 25 maggio 1950.

19. MARINA MERCANTILE (v. pure: *Consiglio superiore della marina mercantile – Emigrazione – Marina mercantile – Porti*)

*D. l. 7 maggio 1948, n. 615:* Organizzazione dei servizi e istituzione dei ruoli organici del Ministero della marina mercantile. — Enumera i seguenti uffici costitutivi del Ministero: 1°) Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo; 2°) Direzione generale del naviglio; 3°) Ispettorato generale del lavoro marittimo e portuale; 4°) Ispettorato generale dei porti, del demanio marittimo e della pesca; 5°) Ispettorato generale degli affari generali e del personale. Organo consultivo è il Consiglio superiore della marina mercantile. Reca in annesse tabelle i nuovi ruoli organici del personale. — Ratificato con (Ministero marina mercantile: C. n. 1465, S. n. 1399) *legge 17 febbraio 1951, n. 83* (v. oltre).

*D. Pres. Cons. Min. 1° ottobre 1948 (Gazz. Uff. n. 293):* Composizione del comitato incaricato della resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra, presso il Ministero della marina mercantile.

*Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (*C. n. 520, 153, S. n. 2522): *Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della marina mercantile, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.* — Rimasto presso la Commissione speciale del Senato in sede deliberante.

*Proposta di legge* del sen. Battista ed altri, ann. il 24 novembre 1949 (S. n. 724): *Modifiche al decreto legislativo 7 maggio 1948. n. 615, riguardante l'organizzazione dei servizi e l'istituzione dei ruoli organici del Ministero della marina mercantile.* — Propone l'istituzione dell'ispettorato generale dei cantieri e delle costruzioni navali e la possibilità di comandare, presso il Ministero, per il disimpegno di funzioni tecniche, ufficiali del Genio navale. – Respinta dalla Commissione Lavori pubblici e trasporti del Senato il 23 giugno 1950.

**Disegno di legge* pres. il 14 luglio 1950 (*urg.*) dal Min. della marina mercantile Simonini (C. n. 1465, S. n. 1399): *Organizzazione dei servizi del Ministero della marina mercantile.* — Vengono istituite, in sostituzione di analoghi ispettorati generali, la direzione generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti e la direzione generale della pesca e del demanio marittimo. Il numero dei posti del ruolo amministrativo (gruppo *A*) viene ridotto da 122 a 118 posti. — La Commissione Trasporti della Camera l'approva il 24 novembre inserendovi la ratifica del d. l. 7 maggio 1948, n. 615. — *Legge 17 febbraio 1951, n. 83.*

*D. M. 5 marzo 1952 (Gazz. Uff. n. 172):* Composizione presso il Ministero della marina mercantile della commissione prevista dall'articolo 4, secondo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, concernente l'istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato.

**Disegno di legge* pres. l'11 dicembre 1952 dal Min. della marina mercantile Cappa (C. n. 3067; S. n. 2819): *Autorizzazione al Ministero della marina mercantile a bandire un concorso straordinario per titoli per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo* A. — *Legge 21 marzo 1953, n. 231.*

*DD. Pres. Cons. Min. 3 febbraio 1953 (Gazz. Uff. n. 88):* Fissazione del contingente numerico del personale salariato temporaneo in servizio presso l'amministrazione centrale e periferica (capitanerie di porto) del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1952-53.

20. ASSISTENZA POST-BELLICA, v. le sottovoci: *Interno – Lavoro – Pubblica Istruzione* e la voce: *Amministrazione del patrimonio* ecc.

21. ASSISTENZA SOCIALE

*Proposta di legge* del dep. Ariosto ed altri, ann. il 29 ottobre 1948 (C. n. 153): *Istituzione del Ministero dell'assistenza sociale.* — Il capo I della proposta riguarda gli organi centrali e propone che al nuovo Ministero siano trasferite le attribuzioni e i poteri sinora spettanti in materia assistenziale ai Ministeri dell'interno, del lavoro e della

previdenza sociale, della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e dell'Africa italiana; i compiti di direzione e controllo del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi, abbandonati, o esposti all'abbandono; i poteri di vigilanza e controllo sull'O. N. M. I. e su tutti gli altri enti pubblici, di carattere nazionale, che abbiano fini di assistenza sociale. Prevede l'istituzione di un Consiglio superiore dell'assistenza sociale, con funzioni prevalentemente consultive, composto di rappresentanti del Senato e della Camera dei deputati e del Consiglio superiore di sanità pubblica, di membri di diritto, designati in ragione del loro ufficio, e di persone particolarmente esperte nelle materie attinenti all'assistenza sociale e al servizio sociale.

Il capo II regola i limiti di competenza della regione; in ogni provincia è istituita una commissione regionale per il controllo sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Il capo III concerne gli organi provinciali e dispone l'istituzione, in ogni provincia, di un ufficio provinciale di assistenza sociale e di un comitato provinciale di assistenza sociale. Il capo IV regola la vigilanza sul servizio dei fanciulli illegittimi abbandonati e tende a rendere obbligatorio, o a generalizzare il sistema sinora vigente con carattere facoltativo, affidando in ogni provincia il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono alla federazione provinciale dell'O. N. M. I. sotto le direttive ed il controllo del Ministero dell'assistenza sociale.

Le disposizioni del capo V della proposta di legge disciplinano il funzionamento degli organi locali e si attribuisce all'ente comunale di assistenza la funzione di attuare nel comune i compiti del Ministero dell'assistenza sociale, secondo le direttive e sotto il controllo dell'ufficio provinciale di assistenza sociale. A detto ente è trasferito altresì il potere di disporre il ricovero in idonei istituti di malati, feriti, gestanti, partorienti, puerpere e infanti abbandonati. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

22. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

*Proposta di legge* del sen. Silvestrini ed altri, ann. il 19 dicembre 1951 (S. n. 2087): *Costituzione del Ministero dell'Igiene e della Sanità pubblica.* — Affida al Ministero dell'igiene e sanità pubblica la direzione di tutti i servizi igienici, sanitari ed assistenziali di pertinenza dell'A. C. I. S. e di altri ministeri, nonché il coordinamento dei servizi non trasferibili. Accorda la delega legislativa per l'emanazione, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, di uno o due decreti del Presidente della Repubblica, allo scopo di determinare i servizi da attribuirsi o meno al nuovo Ministero. Esso comprende cinque direzioni generali e precisamente: la prima degli affari generali e del personale, la seconda dei servizi igienici, la terza dei servizi medici, la quarta quelli veterinari, la quinta dei servizi farmaceutici. Anche per la costituzione di questi uffici viene concessa la delega legislativa per la emanazione di decreti presidenziali entro sei mesi dalla pubblicazione della legge. — La Commissione Igiene e sanità del Senato e i relatori *Caporali* e *De Bosio* propongono alcune modifiche alla proposta di legge; in particolare è prevista la soppressione dell'A. C. I. S. al momento dell'entrata in vigore della legge — Rimasta all'o. d. g. del Senato.

*Interp.* De Maria e Perrotti, ann. 4 dicembre 1948: Istituzione del dicastero della sanità pubblica.

ALTI COMMISSARIATI: a) *Igiene e sanità pubblica* (v. pure: *Ospedali - Residuati di guerra*)

*D. l. 8 maggio 1948, n. 1204*: Modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. — È istituita presso l'Alto Commissariato una direzione generale dei servizi medici. Il ruolo organico del personale tecnico comprende: 1 direttore generale dei servizi medici (gruppo *A*, grado IV), 316 medici e 189 veterinari (gruppo *A*, dal grado V al X), 6 chimici farmacisti (gruppo *A*, gradi V e VI), 18 applicati tecnici di sanità (gruppo *C* dal grado IX al XII), 35 tecnici del servizio schermografico (gruppo *C*, dal grado X al XII), 1 tecnico (gruppo *C*, grado IX), 217 assistenti sanitarie visitatrici (di cui 17 del gruppo *B*, dal grado VIII all'XI e 200 di gruppo *C* dal grado IX al XII) e 156 agenti di sanità. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-48, S. n. 1200). — Il d. l. n. 1204 viene stralciato il 29 aprile 1950 e, su proposta del Pres. *Resta*, ratificato il 12 luglio 1950 dalla Commissione speciale della Camera con una modifica al ruolo applicati tecnici di sanità. — *Legge 16 novembre 1950, n. 912.*

**Disegno di legge* pres. il 1° agosto 1948 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 66, S. n. 213): *Concessione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di una assegnazione straordinaria di 400 milioni di lire per l'acquisto della streptomicina. — Legge 26 marzo 1949, n. 117.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-152, S. n. 2524): *Ratifica di decreti legislativi concernenti l'igiene e la sanità pubblica emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. — Legge 18 dicembre 1952, n. 2989.*

*D. P. R. 4 ottobre 1949, n. 695:* Norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. — La direzione generale dei servizi medici venne suddivisa in due direzioni generali (servizi medici e servizi veterinari). Modifica il ruolo dei chimici farmacisti.

*Interr.* Turchi, ann. 8 marzo 1951: Impiego dei fondi ricavati dalla vendita degli antibiotici forniti gratuitamente dall'America per la costruzione di case da parte della cooperativa « I. G. E. A. » (r. s.); es. 19 giugno 1951.

*Interp.* sen. Venditti, ann. 16 marzo 1951: Soppressione del segretariato generale e nuova ripartizione degli uffici dipendenti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; svolta 12 aprile 1951.

*Interr.* Piasenti, ann. 1° dicembre 1950: Funzionamento degli uffici amministrativi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (r. s.); es. 25 gennaio 1951

*b) Alimentazione*

*Disegno di legge* pres. il 10 marzo 1950 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 908, C. n. 2196): *Soppressione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione ed istituzione di una « direzione generale dell'alimentazione » presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.* — Demanda al Ministero dell'agricoltura e foreste: *a*) l'esercizio delle attribuzioni statali per quanto concerne l'alimentazione del Paese; *b*) le iniziative intese a promuovere e coordinare studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione; *c*) la ricerca e il controllo dei dati e dei mezzi per provvedere alla copertura del bilancio alimentare del Paese e per la migliore organizzazione dei mercati di vendita dei generi alimentari; *d*) i rapporti con gli organi internazionali dell'alimentazione. Prevede inoltre una delega legislativa al Governo, affinché, in relazione alle effettive esigenze dei servizi, quali risulteranno in pratica dal loro riassetto, vengano congruamente adeguati i quadri del personale. Consente il trasferimento del personale delle Se. Pr. Al. ad altre amministrazioni e concede particolari benefici a coloro che rassegnano le dimissioni. — Il Senato approva il provvedimento il 21 settembre 1951 con alcune modifiche proposte dalla Commissione Finanze e tesoro (rel. *Lepore*); in particolare demanda alla competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste la vigilanza sulla attività delle imprese di produzione, conservazione e trasformazione di generi alimentari, al fine di promuovere iniziative intese ad assicurare l'approvvigionamento in relazione ai bisogni alimentari. — Assegnato alle Commissioni riunite Interni, Agricoltura e Industria della Camera in sede legislativa, il 19 dicembre 1951 il disegno di legge è rimesso all'Assemblea; il 25 marzo 1953 è nuovamente rinviato alle Commissioni, ma il 27 marzo è un'altra volta rimesso all'Assemblea. — Rimasto presso le Commissioni riunite Interni, Agricoltura e Industria della Camera.

*Interp.* Sansone, ann. 7 ottobre 1949: Inopportunità di far luogo alla soppressione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

*Interp.* Semeraro Gabriele, ann. 1° agosto 1951: Normalizzazione della posizione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

*c) Istruzione e sperimentazione tecnica ed educazione professionale*

*Proposta di legge* del dep. Firrao ed altri, ann. il 26 ottobre 1950 (C. n. 1612): *Istituzione dell'Alto Commissariato per l'istruzione e la sperimentazione tecnica e per l'educazione professionale.* — Ha lo scopo di creare un organo di coordinamento centrale con larga autonomia e capacità di iniziativa, per adeguare prontamente alle presenti esigenze professionali del Paese, le varie scuole e corsi d'istruzione tecnica e professionale. Prevede che l'Alto Commissario sia assistito da un Comitato interministeriale, il quale è competente a deliberare sulle materie attinenti all'organizzazione e alla attuazione dei piani relativi ai corsi per lavoratori, alle proposte di modifica dell'organizzazione centrale e periferica dell'Alto Commissariato, ecc. Come organo consultivo è prevista l'istituzione del Consiglio superiore per l'istruzione e la sperimentazione tecnica e per la educazione professionale. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*d) Ricostruzione delle zone alluvionate*

*Proposta di legge* del dep. Giavi ed altri, ann. il 29 novembre 1951 (C. n. 2360): *Istituzione dell'Alto Commissariato per la ricostruzione delle zone alluvionate.* — Demanda a detto Alto Commissariato il compito di promuovere e coordinare, in relazione ai mezzi disponibili, l'attività nelle zone alluvionate dei singoli organi dell'Amministrazione interessati o tecnicamente competenti per il ripristino o la costruzione delle opere pubbliche o private da eseguirsi a carico o sotto il controllo dello Stato. La sua durata è prevista in 3 anni. — La Commissione speciale della Camera (rel. *Colitto*) propone di non approvare la proposta. — Ritirata il 15 luglio 1952.

24. COMMISSARIATI: a) *Turismo* (v. pure la sottovoce: *Presidenza del Consiglio* e la voce: *Turismo*)

*Disegno di legge* pres. il 12 novembre 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 706, *C. n. 1225): *Aumento di lire 100 milioni, per l'esercizio 1949-50, dei fondi assegnati al Commissariato per il turismo* (v. *Turismo*). — *Legge 11 giugno 1950, n. 398.*

*D. P. R. 18 aprile 1951, n. 461*: Regolamento per l'ammissione e le prove di esame dei concorsi per l'ingresso nelle carriere dei gruppi *A*, *B* e *C* del Commissariato per il turismo.

*DD. P. R. 27 febbraio 1953* (*Gazz. Uff. nn. 87 e 104*): Collocamento fuori ruolo di funzionari del ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo.

*Interp.* Mazzali, ann. 12 dicembre 1951: Insufficienze organizzative e funzionali del Commissariato per il turismo.

b) *Emigrazione*, v. la voce *Emigrazione.*

MINISTRI E SOTTOSEGRETARI, v. *Governo – Ministeri* (Disposizioni generali).

MINORATI DELL'UDITO, v. *Ciechi e sordomuti.*

MINORANZE LINGUISTICHE, v. *Disoccupazione* ecc. – *Istruzione – Trentino-Alto Adige*

MINORENNI

Vedi pure: *Codici* (penale e procedura penale) – *Lavoro – Ordinamento giudiziario.*

*D. l. 23 aprile 1948, n. 666*: Indennità giornaliera per i componenti privati dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minorenni. — L'indennità è di L. 1000 giornaliere, ridotta alla metà per gli impiegati statali, degli enti locali e degli enti pubblici. — Ratificato in blocco con *legge 10 febbraio 1953, n. 73* (C. n. 520-142, S. n. 2376).

*D. l. 23 aprile 1948, n. 1141*: Modificazioni alla tabella n. 9 allegata al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, relativa al ruolo del personale di sorveglianza nelle case di rieducazione per minorenni (gruppo *C*). — Ratificato in blocco con *legge 10 febbraio 1953, n. 73* (C. n. 520-142, S. n. 2376).

*Proposta di legge* dei dep. Fazio Longo Rosa e Paolucci, ann. il 29 settembre 1949 (C. n. 793): *Prevenzione e repressione della delinquenza minorile.* — Propone l'istituzione, innovando rispetto al sistema vigente, di un tribunale per i minorenni in ogni capoluogo di provincia, composto di un magistrato che lo presiede, e da due cittadini – di cui una donna – scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di psicologia e di pedagogia e che abbiano non meno di 30 e non più di 65 anni di età. In ogni capoluogo di regione viene istituita una sezione della corte di appello per i minorenni, costituita di due magistrati e di tre componenti privati, di cui almeno una donna, in base al criterio stabilito per il tribunale. Stabilisce che le funzioni del giudice di sorveglianza e del consigliere delegato siano rispettivamente esercitate dal presidente del tribunale per i minorenni e dal magistrato consigliere della sezione della corte di appello per i minorenni. Demanda alla competenza del tribunale per i minorenni tutti i procedimenti penali per reati commessi dai minori degli anni 18 anche quando nel procedimento sono coimputati maggiori degli anni 18, salva la possibilità della rimessione al pretore dei procedimenti per le sole contravvenzioni. Sopprime per i minori le pene della reclusione, dell'arresto e della multa e le sostituisce con l'internamento in un riformatorio giudiziario per un periodo di tempo non inferiore ai sei mesi. Anzichè l'internamento può essere disposto l'affidamento del minore, in stato di « libertà assistita », ai genitori ed in ogni caso ai parenti fino al terzo grado od al tutore sempre che risulti che le predette persone sono in grado di provvedere efficacemente al mantenimento, all'educazione ed all'assistenza del minore stesso. Qualora manchi tale possibilità, è prevista l'organizzazione da parte del Ministero di grazia e giustizia di apposite forme di collocamento o convivenza familiare. Sopprime l'istituto del perdono giudiziale e propone l'internamento in una casa di rieducazione quando il minore degli anni 18 manifesti tendenze antisociali per le quali si ritenga necessaria una educazione differenziata; il decreto d'internamento è passibile d'impugnazione davanti la sezione della corte di appello per i minorenni. Sostituisce alla custodia preventiva del minore in un carcere l'assegnazione del minore ad un istituto di osservazione. Allarga la sfera della competenza civile del tribunale e della Sezione della corte di appello per i minorenni, attribuendo ad essi la cognizione di tutti i procedimenti concernenti i minori affidati alla pubblica e alla privata assistenza. Le altre disposizioni riguardano il personale degli istituti per i minori e la loro organizzazione. — Rimasta presso la Commissione Giustizia della Camera.

*D. P. R. 12 agosto 1951, n. 982:* Modificazioni al regolamento per le case di rieducazione approvato con regio decreto 4 aprile 1939, n. 721. — Stabilisce che il Ministero di grazia e giustizia può assegnare i minorenni anche alle case di rieducazione gestite da private istituzioni con le quali abbia stipulato apposite convenzioni. Inoltre viene modificata la composizione del comitato di assistenza minorile.

**Disegno di legge* pres. il 23 giugno 1952 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (S. n. 2430, C. n. 2826): *Autorizzazione di spesa per la costruzione di palazzi di giustizia di Nuoro e Melfi, e per la costruzione di una casa di rieducazione per minorenni in Roma.* — Per la costruzione dei palazzi di giustizia è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per ciascun edificio; per la costruzione della casa di rieducazione è autorizzata la spesa di lire 500 milioni. — *Legge 31 luglio 1952, n. 1218.*

*D. P. R. 1° dicembre 1952, n. 4486:* Modificazioni al regolamento per le case di rieducazione approvato con regio decreto 4 aprile 1939, n. 721. — Le modifiche riguardano la ripartizione delle case di rieducazione, il sistema di rieducazione, le attribuzioni del comitato di assistenza, le ricompense, le premiazioni, ecc.

*Interr.* Calosso, ann. 12 maggio 1949: Efficienza degli istituti di rieducazione minorile con particolare riguardo a quelli di Pallanza e di Bosco Marengo (r. s.); es. 12 dicembre 1949.

*Interr.* sen. Macrelli, Braschi e Merlin Angelina, ann. 6 dicembre 1949 e 21 dicembre 1950: Provvedimenti per eliminare la delinquenza minorile; es. 17 dicembre 1949 e 10 aprile 1951.

*Interr.* Lozza e Cuttitta, ann. 5, 13 maggio 1950: Suicidio di due corrigendi nella casa di rieducazione di Verbania (r. s.); es. 3 luglio 1950.

*Interr.* Lozza, ann. 29 novembre 1950: Disordini verificatisi nell'istituto di rieducazione di Volterra (r. s.); es. 16 gennaio 1951.

*Interr.* Menotti, ann. 1° aprile 1950: Suicidio di un ragazzo nella Casa di rieducazione di Pallanza; es. 4 aprile 1950.

*Interr.* Lozza, ann. 7 dicembre 1950: Provvedimenti per debellare la delinquenza minorile (r. s.); es. 14 febbraio 1951.

*Interr.* Guadalupi, ann. 11 gennaio 1951: Istituzione in Lecce del Centro di rieducazione per minorenni (r. s.); es. 14 febbraio 1951.

*Interr.* Buzzelli, ann. 18 aprile 1951: Insegnamento della musica negli istituti di rieducazione (r. s.); es. 11 maggio 1951.

*Interr.* Sansone, ann. 18 settembre 1951: Turpe mercato dei garzoni in Benevento e tutela dei minorenni « barattati »; es. 15 gennaio 1952.

*Interr.* sen. Persico, ann. 23 novembre 1951: Modifica del regolamento delle case di rieducazione (r. s.); es. 21 dicembre 1951.

*Interr.* Mieville, ann. 11 marzo 1952: Assistenti presso istituti per la rieducazione dei minorenni (r. s.); es. 4 aprile 1952.

MISERIA (Inchiesta sulla), v. *Inchieste parlamentari.*

MISSIONARI, v. *Chiesa cattolica.*

MISURE, v. *Pesi e misure.*

MODA, v. *Ente italiano della moda* ecc.

MODELLI, v. *Privative industriali.*

MODENA

Per i fatti di Modena, v. *Inchieste parlamentari – Politica interna.*

Vedi pure: *Ospedali.*

**Disegno di legge* pres. il 1° giugno 1950 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (C. n. 1332, S. n. 1352): *Assegnazione di un nuovo termine* (31 ottobre 1952) *per l'esenzione venticinquennale dalle imposte e dalle sovrimposte sui fabbricati per il piano regolatore della parte centrale di Modena — Legge 3 febbraio 1951, n. 113.*

MOLINI, v. *Industrie* (alimentari).

MOLISE

Vedi pure: *Calamità pubbliche – Mezzogiorno e isole.*

*Proposta di legge* del sen. Ciampitti ed altri, ann. il 24 giugno 1952 (S. n. 2435): *Ripartizione del Molise in due province, istituendo la nuova provincia con capoluogo Isernia.* — Rimasta presso la Commissione Interni del Senato.

*Proposta di legge* del dep. Camposarcuno ed altri, ann. il 2 luglio 1952 (*urg.*) (C. n. 2804, S. n. 2632): *Proroga del termine di cui alla XI delle «Disposizioni transitorie e finali» della Costituzione.* — Proroga tale termine di 5 anni (v. pure: *Costituzione*). — Rimasta all'o. d. g. del Senato (rel. *Riccio*).

*Interr.* Sammartino, ann. 4 giugno 1948: Ritardo nella concessione indennità spettanti ai sinistrati del Molise; es. 8 giugno 1948.

*Interr.* Colitto e Sammartino, ann. 7 giugno 1948, 16 marzo, 11 luglio e 22 dicembre 1950: Stanziamenti per opere pubbliche nel Molise (r. s.); es. 14 settembre 1948, 20 maggio e 27 luglio 1950 e 12 aprile 1951.

*Interr.* Sammartino, ann. 17 giugno 1948: Per un piano di ricostruzione nel Molise; es. 27 luglio 1948.

*Interr.* Colitto, ann. 28 settembre 1948: Esecuzione di opere igieniche nel comune di Vinchiaturo; es. 25 gennaio 1949.

*Interr.* Sammartino, ann. 27 aprile 1949: Creazione di un ispettorato per i lavori pubblici nel Molise (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interp.* Sammartino, ann. 5 maggio 1949: Ricostruzione della zona del Volturno, in provincia di Campobasso, distrutto dalla guerra.

*Interr.* Sammartino, ann. 18 e 20 ottobre 1950: Istituzione di nuovi cantieri scuola di rimboschimento e di lavoro nel Molise (r. s.); es. 7 novembre 1950.

*Interr.* Colitto, ann. 24 novembre e 1° dicembre 1950, es. 14 dicembre 1950; ann. 31 luglio e 1° agosto 1951, es. 12 settembre 1951; ann. 26 settembre 1951, es. 16 ottobre 1951; ann. 7, 8 e 9 maggio 1952, es. 30 maggio 1952; ann. 3, 5 e 6 giugno 1952, es. 19 giugno 1952; ann. 16, 17 e 19 giugno 1952, es. 1° luglio 1952 (r. s.); Sammartino, ann. 7 dicembre 1950, es. 9 gennaio 1951; ann. 11 maggio 1951, es. 12 giugno 1951: Istituzione di cantieri di lavoro e di rimboschimento in provincia di Campobasso per ovviare alla disoccupazione (r. s.).

*Interr.* Colitto, ann. 31 gennaio 1951: Sistemazione dei bacini montani della provincia di Campobasso da finanziarsi dalla Cassa per il Mezzogiorno (r. s.); es. 27 febbraio 1951.

*Interr.* Sammartino, ann. 10 gennaio e 16 marzo 1951: Sistemazioni stradali in provincia di Campobasso (r. s.); es. 10 e 12 aprile 1951.

*Interr.* Sammartino, ann. 1° febbraio 1951: Opere di sistemazione idraulico-forestale nel Molise finanziata dalla Cassa del Mezzogiorno (r. s.); es. 14 febbraio 1951.

*Interr.* Colitto, ann. 27 febbraio, 31 luglio, 26 settembre e 13 dicembre 1951 e 19 giugno 1952: Costruzione di strade nel Molise (r. s.); es. 10 aprile, 9 e 18 ottobre 1951 e 5 febbraio e 7 e 30 ottobre 1952.

*Interr.* Colitto, ann. 15 giugno 1951: Intervento a favore dei Consorzi volontari costituitisi nel Molise per la sistemazione di strade vicinali, ai sensi del d. l. 5 marzo 1948, n. 121 (r. s.); es. 10 luglio 1951.

*Interr.* Colitto, 31 luglio, 2 agosto e 16 ottobre 1951: Riparazione dei danni di guerra in provincia di Campobasso (r. s.); es. 18 settembre 1951 e 14 ottobre 1952.

*Interp.* Sammartino, ann. 16 novembre 1951: Ricostruzione degli abitati distrutti dalla guerra nella provvincia di Campobasso.

*Interr.* Colitto, ann. 8 maggio 1952: Istituzione di nuove scuole elementari nel Molise (r. s.); es. 10 giugno 1952.

*Interr.* Colitto, ann. 12 giugno 1952: Corsi di taglio e cucito per disoccupati nei comuni di Campobasso, Isernia, Larino, Venafro, Tremoli e Trivento (r. s.); es. 24 giugno 1952.

*Interr.* Colitto, ann. 6 e 22 dicembre 1952 e 2 gennaio 1953: Istituzione di scuole medie e classiche nel Molise (r. s.); es. 19 febbraio 1953.

MONDARISO, v. *Lavoro* (Lavoro delle donne ecc. e Uffici del lavoro).

MONETA E CARTA MONETA

Vedi pure: *Politica interna* (Politica economica) - *Rivalutazioni monetarie* - *Somalia* - *Trattati e convenzioni internazionali* - *Trieste* - *Valute.*

*D. M. 22 settembre 1944* (*Gazz. Uff. n. 182 del 1949*): Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della banca d'Italia da lire 1.000, 500 e 100 di secondo nuovo tipo e da lire 50 di terzo nuovo tipo.

*D. M. 10 dicembre 1944* (*Gazz. Uff. n. 182 del 1949*): Autorizzazione ad una prima fabbricazione di biglietti della Banca d'Italia, da lire 1.000, 500 e 100 di secondo nuovo tipo e da lire 50 di terzo nuovo tipo.

*D. M. 20 aprile 1946* (*Gazz. Uff. n. 182 del 1949*): Autorizzazione ad una seconda fabbricazione di biglietti della Banca d'Italia da lire 1.000, 500 e 100 di secondo nuovo tipo e da lire 50 di terzo nuovo tipo.

*DD. MM. 16 gennaio e 15 marzo 1947* (*Gazz. Uff. n. 46 del 1951*): Distintivi e segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da lire 5.000, lire 1.000 e da lire 500.

*D. M. 18 agosto 1947* (*Gazz. Uff. n. 46 del 1951*): Norme per l'apposizione del contrassegno di Stato sui biglietti della Banca d'Italia da lire 5.000, lire 1.000 e lire 500.

*DD. MM. 25 ottobre 1947* e *9 febbraio 1948* (*Gazz. Uff. n. 46 del 1951*): Modificazioni, nei riguardi del contrassegno di Stato, ai decreti ministeriali 16 gennaio e 15 marzo 1947, recanti i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da lire 5.000, lire 1.000 e da lire 500.

*D. P. R. 9 marzo 1948, n. 828:* Autorizzazione a fabbricare ed emettere monete metalliche « Italma » con incisione « 1948 » per le coniazioni da allestire durante l'anno in corso.

*D. M. 7 maggio 1948* (*Gazz. Uff. n. 46 del 1951*): Distintivi e segni caratteristici del biglietto della Banca d'Italia da lire 10.000.

*D. M. 22 maggio 1948* (*Gazz. Uff. n. 182 del 1949*): Quantitativi di biglietti della Banca d'Italia di serie speciali di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 10 dicembre 1944.

*D. M. 1° giugno 1948* (*Gazz. Uff. n. 182 del 1949*): Revoca dell'autorizzazione alla fabbricazione dei biglietti della Banca d'Italia da lire 1.000 e 500, di secondo nuovo tipo.

**Disegno di legge* pres. il 22 luglio 1948 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 30, C. n. 86): *Emissione, da parte della Banca d'Italia, di biglietti e titoli equivalenti anche in tagli superiori a quelli da lire mille* (tagli da lire 5.000 e lire 10.000). — *Legge 7 ottobre 1948, n. 1273.*

*D. P. R. 2 marzo 1949, n. 179:* Modificazione al regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con il regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508. — Riguarda l'annullamento delle banconote logore da lire 100 e di taglio inferiore.

*D. P. R. 2 marzo 1949, n. 211:* Composizione della Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei coni delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione.

*D. P. R. 1° aprile 1949, n. 181:* Modificazione del d. P. R. 9 marzo 1948, n. 828, riguardante le caratteristiche per le coniazioni delle monete « Italma ».

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-155, S. n. 2483): *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 441, concernente l'autorizzazione al Ministro per il tesoro a stipulare con la Banca d'Italia una convenzione per la esecuzione dell'Accordo monetario, in data 24 gennaio 1946, fra il Governo italiano ed il Governo alleato* (v. *Trattati e convenzioni internazionali:* Moneta). — *Legge 28 dicembre 1952, n. 3598.*

**Disegno di legge* pres. il 27 settembre 1949 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 860, S. n. 723): *Cessazione del corso legale delle Am-lire e di biglietti della Banca d'Italia da lire 50 e da lire 100 di vario tipo.* — La Commissione Finanze e tesoro del Senato, in sede deliberante, il 30 novembre 1949 modifica il termine del 28 febbraio 1950, fissato per la cessazione del corso legale dei suddetti biglietti, disponendo che questo sarà stabilito con decreto del Ministro del tesoro e che la cessazione del corso legale non potrà essere determinata per data anteriore al 28 febbraio 1950 e l'ultimo termine di prescrizione per data successiva al 31 dicembre 1951. — *Legge 5 gennaio 1950, n. 2.*

*D. P. R. 5 dicembre 1949, n. 1041:* Variazioni alle caratteristiche delle monete metalliche « Italma ».

*D. P. R. 10 gennaio 1950, n. 19:* Autorizzazione al Ministro per il tesoro ad avvalersi della facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949 n. 179, circa le formalità da osservarsi nelle operazioni di annullamento e distruzione delle banconote da lire 500 e 1000.

**Disegno di legge* pres. l'11 gennaio 1950 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 1033, S. n. 906): *Norme per agevolare la sostituzione dei biglietti di Stato logori.* — Vengono disposte norme particolari per la sostituzione dei biglietti di Stato logori raccolti da pubbliche amministrazioni, aziende di credito e di trasporti urbani, esattorie e da ogni altro ente che compia operazioni di cassa con il pubblico. — *Legge 11 aprile 1950, n. 208.*

*D. M. 18 febbraio 1950* (*Gazz. Uff. n. 45*): Cessazione del corso legale delle Am-lire e di biglietti della Banca d'Italia da lire 50 e da lire 100 di vario tipo (30 giugno 1950; la sostituzione potrà essere effettuata sino al 30 giugno 1951).

*D. M. 9 marzo 1950* (*Gazz. Uff. n. 69*): Cambio della firma del delegato della Corte dei conti, sui biglietti a debito dello Stato.

*D. M. 13 novembre 1950* (*Gazz. Uff. n. 21 del 1951*): Modificazione ai distintivi ed ai segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da lire 1000, tipo modificato, nuova emissione, e da lire 500, vecchio tipo modificato.

*D. M. 22 marzo 1951 (Gazz. Uff. n. 118):* Modificazione ai contingenti fissati per l'emissione dei biglietti di Stato da lire 1, da lire 5 e da lire 10. – Il limite di emissione è aumentato rispettivamente a 700 milioni, 3 e 6 miliardi di lire.

*D. M. 16 aprile 1951 (Gazz. Uff. n. 99)*: Ritiro dalla circolazione dei biglietti Am-lire e dei biglietti della Banca d'Italia da lire 50 e da lire 100 di vario tipo (la sostituzione potrà essere effettuata fino a tutto il 31 dicembre 1951).

**Disegno di legge* pres. il 12 giugno 1951 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 2025, S. n. 1794): *Norme sulla circolazione monetaria.* — Autorizza la Zecca a fabbricare ed emettere monete metalliche da 50 e 100 lire, nonché nuove monete « Italma » da lire 10, 5, 2 e 1. In via transitoria i biglietti di banca da 50 e 100 lire saranno sostituiti da biglietti di Stato di pari taglio. I contingenti e le caratteristiche delle nuove monete e dei nuovi biglietti di Stato saranno stabiliti con decreti del Pres. della Rep., su proposta del Min. del tesoro. Con decreto del Min. del tesoro sarà stabilita la data di inizio di corso legale delle nuove monete e dei vari biglietti di Stato, la data di cessazione del corso legale dei biglietti di banca da lire 100 e lire 50 e dei biglietti di Stato e la data di prescrizione dei medesimi, qualora non presentati per il cambio a favore dell'erario. Tali termini potranno essere prorogati con ulteriori decreti dal Min. del tesoro fermo restando che gli ultimi termini di prescrizione non potranno in ogni caso essere successivi al 31 dicembre 1954. — *Legge 24 dicembre 1951, n. 1405.*

*D. P. R. 31 dicembre 1951 (Gazz. Uff. n. 30 del 1952)*: Caratteristiche dei biglietti di Stato da lire 100 e da lire 50.

*D. P. R. 31 dicembre 1951 (Gazz. Uff. n. 35 del 1952)*: Caratteristiche tecniche delle monete metalliche da lire 100, lire 50, lire 10, lire 5 e lire 1.

*D. M. 16 gennaio 1952 (Gazz. Uff. n. 37)*: Aumento dei contingenti del limite di emissione dei biglietti di Stato da lire 10 e lire 5. — Sono aumentati rispettivamente da 6 a 8 miliardi e da 3 a 4 miliardi.

**Disegno di legge* pres. il 3 maggio 1952 dal Min. *ad interim* del tesoro Pella (C. n. 2691, S. n. 2397): *Modifiche al regolamento per i biglietti di Stato approvato col regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393.* — Stabilisce la competenza della Commissione tecnica presso la Cassa speciale dei biglietti e debito dello Stato per l'esame dei biglietti stessi nei casi dubbi o sospetti di falsità. — *Legge 17 luglio 1952, n. 1013.*

*D. M. 5 maggio 1952 (Gazz. Uff. n. 112)*: Corso legale dei biglietti di Stato da lire 50 emessi a norma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405. — Detti biglietti hanno corso legale dal 16 maggio 1952; e il corso legale dei biglietti da lire 50 emessi dalla Banca d'Italia avrà termine il 30 giugno 1953.

**Disegno di legge* pres. il 19 maggio 1952 dal Min. *ad interim* del tesoro Pella (S. n. 2363, C. n. 2953): *Proroga del termine per la sostituzione dei biglietti Am-lire di tutti i tagli e dei biglietti della Banca d'Italia da lire 100 e 50, di vecchie emissioni.* — Detti biglietti saranno ammessi al cambio della Banca d'Italia entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. — *Legge 12 dicembre 1952, n. 3056.*

*D. M. 4 luglio 1952 (Gazz. Uff. n. 161)*: Corso legale dei biglietti di Stato da lire 100 emessi a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405 (dal 15 luglio 1952).

*D. Pres. Cons. Min. 1° novembre 1952 (Gazz. Uff. n. 1 del 1953)*: Determinazione del contingente dei salariati temporanei per i servizi della Zecca (direzione generale del tesoro) per l'esercizio finanziario 1952-53.

**Disegno di legge* pres. il 7 novembre 1952 dal Min. *ad interim* del tesoro Pella (C. n. 3002, S. n. 2731): *Cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da L. 500 e da L. 1.000, di vecchie emissioni, e dei titoli provvisori della Banca d'Italia da lire 5.000 e 10.000.* — La cessazione del corso legale sarà stabilita con decreto del Min. del tesoro per data non anteriore al 30 giugno 1953. L'ultimo termine di prescrizione non potrà essere determinato per data successiva al 31 dicembre 1954. — *Legge 31 gennaio 1953, n. 51.*

*D. M. 5 marzo 1953 (Gazz. Uff. n. 65)*: Cessazione del corso legale e prescrizione dei titoli provvisori della Banca d'Italia da lire 5.000 e da lire 10.000, dei biglietti da lire 500 e da lire 1.000 della Banca d'Italia dei vari tipi (eccezion fatta per i biglietti da lire 500 e da lire 1.000 di cui al decreto ministeriale 15 marzo 1947) nonché dei biglietti, pure della Banca d'Italia, da lire 50 e da lire 100. — Detti titoli e biglietti cesseranno di aver corso legale col 30 giugno 1953 e potranno essere sostituiti con biglietti a corso legale entro il 30 giugno 1954.

*Disegno di legge* pres. il 22 marzo 1953 dal Min. *ad interim* del tesoro Pella (S. n. 2907): *Integrazione dei ruoli organici del personale salariato della Zecca.* — Apporta variazioni nelle categorie inferiori degli operai della Zecca, fermo rimanendo il numero complessivo degli operai. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante.

*D. M. 31 marzo 1953* (*Gazz. Uff. n. 111*): Modificazione ai contingenti dei biglietti di Stato da lire 10 e da lire 1. — Il limite di emissione per i biglietti da lire 10 è ridotto da 8 miliardi a 7.700.000 lire; quello per i biglietti da lire 1 è elevato da 700.000.000 a 1 miliardo.

*D. P. R. 2 maggio 1953* (*Gazz. Uff. n. 118*): Caratteristiche tecniche ed artistiche e contingenti della moneta metallica da lire 2.

*Interr.* sen. Ricci Federico, ann. 10 dicembre 1948: Ritiro dalla circolazione dei biglietti di piccolo taglio deteriorati dall'uso; es. 30 aprile 1949.

*Interr.* sen. Persico, ann. 25 gennaio 1949: Cambio igienico della moneta (r. s.); es. 15 febbraio 1949.

*Interr.* Gasparoli, ann. 2 dicembre 1949: Sostituzione della moneta cartacea (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Bulloni, ann. 27 giugno 1950: Approvvigionamento di nichelio per monetazione (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Preti, ann. 25 settembre 1950: Emissione di biglietti di taglio superiore a 10 mila lire; es. 21 ottobre 1950.

*Interr.* Castellarin, ann. 14 febbraio 1951: Emissione di monete metalliche da 50 e 100 lire (tramutata in r. s.); es. 2 agosto 1951.

*Interr.* Castellarin, ann. 12 settembre 1951: Ritiro delle nuove banconote da 5 e 10 mila lire; es. 18 dicembre 1951.

## MONOPOLI DI STATO

1. Disposizioni generali – 2. Sali e tabacchi – 3. Chinino – 4. Banane.

Vedi pure: *Assicurazioni sociali* (Malattie) – *Bilanci dello Stato* – *Fiammiferi e apparecchi d'accensione* – *Lavoro* (Assegni familiari) – *Previdenza sociale* – *Trattati e convenzioni internazionali* (Commercio ecc.: Grecia)

### 1. Disposizioni generali

*Circolare 7 giugno 1947, n. 26* (*51085*) (*Boll Uff. Min. finanze 1948, n. 73*), dell'Ufficio Coordinamento tributario, concernente la vendita abusiva di generi di monopolio.

*D. l. 22 aprile 1948, n. 723:* Variazioni all'organico del personale dell'amministrazione dei monopoli di Stato. — Regola le promozioni e la carriera del suddetto personale secondo i nuovi ruoli organici che sostituiscono quelli allegati al r. d. 11 aprile 1940, n. 278. — Ratificato, con modificazioni, con (Ministero finanze S. n. 998, C. n. 1307) *legge 10 agosto 1950, n. 668* (v. oltre).

*D. l. 24 aprile 1948, n. 820:* Proroga al 31 dicembre 1948 del nuovo sistema di pagamento delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1322. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*D. l. 3 maggio 1948, n. 724*: Soppressione dell'aggio di vendita ai ricevitori dei monopoli di Stato. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*D. l. 3 maggio 1948, n. 725*: Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. — Viene elevato da 2 a 4 il numero dei funzionari componenti il Consiglio d'amministrazione. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*D. P. R. 14 settembre 1948, n. 1602*: Misura del canone dovuto dai rivenditori di generi di monopolio. — È commisurato al reddito dell'esercizio precedente, quando tale reddito abbia superato le lire 220.000 e sulla parte di reddito eccedente tale somma, il canone è liquidato in misure varianti dal 20 al 50 per cento.

*D. P. R. 1 gennaio 1949, n. 757*: Misura dell'aggio a favore dei rivenditori di generi di monopolio. — Dal 1° luglio al 31 dicembre 1948 viene fissata nel 6 per cento per i tabacchi e nell'8 per cento per i sali; dal 1° gennaio 1949 nel 5,60 per cento per i tabacchi esteri e nell'8 per cento per i sali. Inoltre dal 1° gennaio 1949 viene istituito un supplemento d'aggio del 2 per cento per alcuni tipi di tabacchi nazionali.

*D. Pres. Cons. Min. 4 febbraio 1949* (*Gazz. Uff. n. 112*): Composizione presso l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del comitato per l'esame dei verbali relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra.

**Disegno di legge* pres. il 28 maggio 1949 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 443, C. n. 639): *Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.* — Vengono chiamati a far parte del Consiglio, in linea di diritto

il Sottosegretario di Stato per le finanze ed il vice direttore generale dei monopoli di Stato; i rappresentanti del personale sono designati dal Ministro per le finanze su proposta delle associazioni sindacali, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare. — *Legge 20 ottobre 1949, n. 840.*

*D. M. 6 giugno 1949* (*Gazz. Uff. n. 163*): Liquidazione dei canoni dovuti dai rivenditori di generi di monopolio. — I canoni liquidati a carico dei rivenditori per il periodo 1° luglio 1947-14 febbraio 1949 ai sensi del d. intermin. 10 luglio 1946, saranno conguagliati con quelli risultanti dall'applicazione dell'art. 1 del d. P. R. 14 settembre 1948, n. 1602.

**Disegno di legge* pres. il 22 giugno 1949 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 485, C. n. 695): *Riapertura del termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1322, per la revisione delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio.* — Tale termine è riaperto per il periodo di un mese, a decorrere dalla data di pubblicazione della legge. — *Legge 24 agosto 1949, n. 732.*

**Disegno di legge* pres. il 28 luglio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 565, C. n. 812): *Assegnazione di farmacie e di rivendite di generi di monopolio ai cittadini che ne sono stati privati per motivi politici.* — Regola il ripristino dell'assegnazione di farmacie e di rivendite di generi di monopolio a coloro che ne furono privati in applicazione delle leggi razziali o per comportamento antifascista. — *Legge 5 aprile 1950, n. 174.*

**Disegno di legge* pres. il 20 settembre 1949 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 777, S. n. 673): *Inquadramento nelle tabelle approvate col decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, dei vincitori dei concorsi in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del decreto stesso.* — *Legge 1° dicembre 1949, n. 943.*

*D. P. R. 20 ottobre 1949, n. 938.* — Norme per il conferimento mediante concorso per titoli, dei posti di ruolo del personale tecnico dei periti e nel grado 13° del ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione dei monopoli.

**Disegno di legge* pres. il 27 ottobre 1949 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 858, S. n. 941): *Autorizzazione all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a contrarre mutui e ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie per la ricostruzione.* — L'amministrazione può effettuare spese fino alla concorrenza di 50 miliardi, e, per l'esecuzione di esse, può contrarre mutui, fino alla concorrenza della intera somma, presso la Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito di assicurazione o di previdenza. — *Legge 18 aprile 1950, n. 245.*

*D. P. R. 18 novembre 1948* (*Gazz. Uff. n. 73*): Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

*D. P. R. 1° dicembre 1949, n. 1060:* Modificazione dell'art. 92 del d. M. 21 ottobre 1925, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'amministrazione dei monopoli di Stato.

**Disegno di legge* pres. il 26 aprile 1950 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 998, C. n. 1307): *Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, sull'organico del personale dei monopoli di Stato.* — Le Commissioni riunite Finanze e Ratifica dei decreti legislativi approvano il provvedimento il 20 luglio 1950 inserendovi la ratifica del d. l. n. 723. Di conseguenza anche il titolo viene modificato in: « *Ratifica, con modificazioni, del decreto* ecc. ». — *Legge 10 agosto 1950, n. 668.*

*D. P. R. 9 giugno 1950, n. 406:* Sostituzione dell'art. 76 delle disposizioni approvate col r. d. 14 giugno 1941, n. 577, concernente la misura del canone dovuto dai rivenditori di generi di monopolio.

*Proposta di legge* del dep. Geraci ed altri, ann. il 18 aprile 1951 (C. n. 941): *Provvedimento a favore dei concessionari di rivendite di generi di monopolio distrutte da eventi bellici.* — Propone che nei confronti dei suddetti concessionari sia sospesa l'applicazione delle norme della circolare del Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato del 18 luglio 1929, fino a quando le sedi suddette non saranno ricostruite. — Respinta il 16 maggio 1951 dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera.

*Proposta di legge* del dep. Colitto, ann. il 20 settembre 1951 (C. n. 2179, S. n. 2842): *Autorizzazione al Governo a riunire in testo unico le norme riguardanti l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.* — La Camera approva la proposta il 28 febbraio 1953 nel testo proposto dalla Commissione Finanze e tesoro (rel. *Sullo*) che delega al Governo non soltanto il coordinamento legislativo formale, ma anche la riforma stessa, giuridica ed amministrativa, dei monopoli di Stato, nonché alla revisione ed al riordinamento dei ruoli del personale. Di conseguenza anche il titolo è modificato in: « *Delega al Governo per la emanazione di nuove norme sui monopoli di Stato* ». — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato.

*D. P. R. 9 ottobre 1951, n. 1190:* Modificazioni dell'art. 1 del r. d. 21 luglio 1938, n. 1196, riguardante il collocamento fuori ruolo del personale dell'amministrazione dei monopoli di Stato.

*D. P. R. 28 febbraio 1952 (Gazz. Uff. n. 63):* Soppressione dell'ufficio compartimentale per i servizi commerciali e fiscali dei Monopoli di Stato di Como.

**Disegno di legge* pres. il 7 aprile 1952 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2650, S. n. 2348): *Adeguamento dei limiti di valore previsti dal regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa.* — Detti limiti sono maggiorati del 150 per cento. — *Legge 18 giugno 1952, n. 746.*

*D. P. R. 14 aprile 1952, n. 755:* Conferimento dei magazzini di vendita di generi di monopolio di nuova istituzione nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, mediante licitazione o trattativa privata.

**Disegno di legge* pres. il 26 maggio 1952 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2731, S. n. 2361): *Provvidenze a favore dei profughi della Venezia Giulia già titolari di magazzini di vendita e di rivendite di generi di monopolio.* — Stabilisce che i profughi, i quali si trovavano ad essere già appaltatori di magazzini ubicati in territorio non più soggetto alla sovranità nazionale, possano ottenere l'appalto a trattativa privata, dei magazzini dei quali siano già stati incaricati della reggenza, all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento in esame. Si conferisce inoltre all'amministrazione dei monopoli di Stato, per la durata di un biennio, la facoltà di affidare direttamente ai profughi già titolari di rivendite al 1° giugno 1945 o che a tale data erano provvisti di titolo utile per il conferimento diretto, gli esercizi di nuovo impianto, dagli stessi proposti, prescindendo dal concorso — *Legge 25 luglio 1952, n. 1010.*

*D. P. R. 25 luglio 1952, n. 1140:* Modificazioni al vigente ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

**Disegno di legge* pres. il 10 agosto 1952 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2882, S. n. 2602): *Trattamento tributario degli atti di concessione di spacci e rivendite di generi di monopolio.* — Prevede per tali atti la riduzione allo 0,50 per cento (invece del 2 per cento) dell'imposta di registro da commisurarsi sull'ammontare dell'aggio o premio cumulato in ragione della durata delle convenzioni e sui maggiori corrispettivi e concede agevolazioni per il pagamento. — *Legge 22 novembre 1952, n. 1992.*

**Disegno di legge* pres. il 29 agosto 1952 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2904, S. n. 2629): *Modifiche agli articoli 1 e 4 della legge 7 giugno 1928, n. 1335, sulla inserzione, nei contratti di appalto dei magazzini di vendita di generi di monopolio, della clausola per revisione delle indennità.* — Estende la facoltà della revisione anche ai contratti stipulati a trattativa privata. Limita al 10, anziché al 20 per cento, il limite minimo di variazione dell'indice dei prezzi all'ingrosso, che dà diritto alla revisione. Stabilisce che il rappresentante dei magazzinieri nella commissione incaricata di procedere all'esame delle domande di revisione delle indennità contrattuali sia designato dall'associazione di categoria che abbia il maggior numero di iscritti. — *Legge 11 dicembre 1952, n. 2383.*

**Disegno di legge* pres. il 17 dicembre 1952 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 2747, C. n. 3142): *Facoltà agli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio di prestare cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.* — *Legge 4 aprile 1953, n. 286.*

*Proposta di legge* del dep. Lecciso, ann. il 16 gennaio 1953 (C. n. 3134): *Modificazione alle norme di variazione dell'organico del personale dell'amministrazione dei monopoli di cui al decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, ratificato con legge 10 agosto 1950, n. 668.* — Riguarda il personale tecnico dei periti (gruppo *B*). — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*D. P. R. 10 febbraio 1953, n. 294:* Modificazione all'art. 92 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'amministrazione delle privative, approvato con d. M. 21 ottobre 1925.

*Proposta di legge* del sen. Merlin Angelina, ann. il 1° aprile 1953 (S. n. 2937): *Norme sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.* — Stabilisce che il conferimento delle rivendite ordinarie diverrà definitivo (*ad personam*) dopo un sodisfacente periodo di prova della durata di un quinquennio. — Rimasta al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Disegno di legge* pres. il 1° aprile 1953 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 2948): *Modificazioni della tabella organica del personale salariato dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.* — La nuova tabella organica prevede complessivamente 24.463 posti. — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Interr.* Silipo, ann. 9 febbraio 1949: Riduzione del canone sui generi di monopolio per la città di Catanzaro (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interr.* Arata, ann. 25 marzo 1949: Ordinamento dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* Alliata, ann. 14 ottobre 1950: Assegnazione ai profughi della Venezia Giulia di rivendite di generi di monopoli (r. s.); es. 5 dicembre 1950.

*Interr.* Gennai Tonietti Erisia, ann. 10 novembre 1950: Revoca della disposizione che prescrive la distanza minima tra rivendite generi di monopolio; es. 6 dicembre 1950; tramutata in *interpellanza* 15 dicembre 1950; svolta 13 marzo 1951.

*Interr.* Cuttitta, ann. 19 gennaio 1951: Temporanea sospensione della disposizione che prevede la distanza minima tra le rivendite di generi di monopolio; es. 13 marzo 1951.

*Interr.* Geraci, ann. 31 gennaio 1951: Provvedimenti a favore dei titolari delle rivendite distrutte a seguito di eventi bellici; es. 13 marzo 1951.

*Interr.* Lecciso, ann. 1° agosto 1951: Sistemazione nel ruolo transitorio di gruppo *C* del personale femminile avventizio dipendente dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato; es. 4 dicembre 1951.

*Interr.* Almirante, ann. 2 agosto 1951: Rimborso spese tramviarie ai salariati dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato (r. s.); es. 25 settembre 1951.

2. SALI E TABACCHI (v. pure la sottovoce: *Disp. gen.* e le voci *Dogane*: Dazi doganali – *Impiegati e salariati dello Stato*: Stipendi ecc. – *Lavoro*: Assegni familiari – *Previdenza sociale*: Enti, istituti ecc.)

*D. l. 3 maggio 1948, n. 807*: Autorizzazione della spesa di lire 37.500.000 per la sottoscrizione della quota spettante allo Stato nell'aumento di capitale dell'Azienda tabacchi italiani. — Ratificato in blocco in *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 726*: Inasprimento delle pene, prevedute dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, a tutela del monopolio dei tabacchi. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*D. M. 19 maggio 1948 (Gazz. Uff. n. 147):* Prezzi di alcune qualità di sale per le provviste di bordo.

Il *bilancio entrata e tesoro 1948-49*, pres. il 12 giugno e 3 settembre 1948 (C. n. 2, S. n. 85), stabilisce la quota dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, per l'esercizio 1948-49, nelle seguenti misure: *a*) in ragione del 70 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi; *b*) in ragione del 35 per cento del provento della vendita del sale commestibile; *c*) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette. — *Legge 30 ottobre 1948, n. 1271.* — Le quote per i tabacchi e il sale commestibile sono elevate, rispettivamente, al 75 e al 70 per cento con *legge 21 agosto 1949, n. 624* (v. oltre), a decorrere dal 1° gennaio 1949. La quota per i tabacchi è ulteriormente elevata al 76 per cento con *legge 9 gennaio 1951, n. 39* (v. oltre), a decorrere dal 1° luglio 1950; al 77 per cento con il *bilancio 1951-52* (S. n. 1556, C. n. 2013; *legge 9 ottobre 1951, n. 1096*) e al 79 per cento con il *bilancio 1952-53* (C. n. 2503, S. n. 2368; *legge 10 luglio 1952, n. 910*).

*D. P. R. 14 settembre 1948, n. 1350:* Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco. — Riguarda le penalità per le infrazioni alle disposizioni del regolamento.

*D. M. 25 novembre 1948 (Gazz. Uff. n. 296):* Prezzo industriale di vendita del sale marino destinato all'industria.

*D. M. 25 novembre 1948 (Gazz. Uff. n. 10 del 1949):* Restituzione dell'imposta sul sale per i prodotti commerciali salati esportati.

*DD. MM. 25 novembre 1948 e 7 gennaio 1949 (Gazz. Uff. nn. 283 e 11):* Costituzione delle commissioni per la risoluzione delle controversie fra coltivatori e concessionari nella valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto.

*D. P. R. 14 dicembre 1948, n. 1421:* Variazione alla tariffa dei prezzi di vendita al pubblico dei sali commestibili.

*D. M. 16 dicembre 1948 (Gazz. Uff. n. 14 del 1949):* Vendita al pubblico del sale a prezzo industriale.

*D. M. 24 gennaio 1949 (Gazz. Uff. n. 53):* Prezzi di vendita dei sali commestibili per provviste di bordo.

*D. M. 28 febbraio 1949 (Gazz. Uff. n. 57):* Tipi dei prodotti derivati del tabacco e tariffa dei prezzi di vendita.

*Disegno di legge* pres. il 26 marzo 1949 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 448, S. n. 455): *Variazioni delle quote dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali spettanti allo Stato a titolo d'imposta sul consumo.* — Le quote fissate con il bilancio entrata e tesoro 1948-49 (v. innanzi) sono elevate a decorrere dal 1° gennaio 1949 al 75 (tabacchi) e al 70 (sali) per cento. — *Legge 21 agosto 1949, n. 624.*

*D. M. 15 giugno 1949* (*Gazz. Uff. n. 172*): Prezzo speciale di vendita del sale destinato alle industrie. — A decorrere dal 1° luglio 1949 è stabilito in lire 2.000 al quintale.

*DD. MM. 27 giugno 1949* (*Gazz. Uff. n. 197*): Nomina dei componenti il consiglio direttivo e composizione del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

*D. M. 30 luglio 1949* (*Gazz. Uff. n. 270*): Sconto sui prezzi speciali dei tabacchi lavorati e dei sali destinati alla provvista di bordo.

*D. M. 30 luglio 1949* (*Gazz. Uff. n. 271*): Adeguamento delle tariffe dei tabacchi lavorati nazionali destinati alla provvista di bordo ai nuovi costi di produzione ed immissione di altri tipi allo speciale servizio.

*D. M. 30 agosto 1949* (*Gazz. Uff. n. 232*): Trattenuta del quattro per mille a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

*D. M. 5 novembre 1949* (*Gazz. Uff. n. 265*): Nomina delle commissioni arbitrali per le controversie fra coltivatori e concessionari nella valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali.

*D. M. 10 novembre 1949* (*Gazz. Uff. n. 11 del 1950*): Tariffe del prodotto derivato dal tabacco insetticida « Monital ».

**Disegno di legge* pres. il 2 novembre 1949 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 874, S. n. 736): *Modificazioni dei dazi doganali sui tabacchi lavorati.* — Vengono aumentati in relazione all'aumento dei prezzi di vendita dei tabacchi. — *Legge 24 dicembre 1949, n. 954.*

*Disegno di legge* pres. il 7 dicembre 1949 dal Min. delle finanze Vanoni (*C. n. 959, S. n. 878): *Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.* — Stabilisce per il contrabbando di tabacchi, ulteriori inasprimenti delle pene comminate nella legge n. 907 e s'introducono alcune innovazioni destinate a rendere più efficace e completa la difesa del monopolio. — La Commissione Giustizia della Camera, in sede legislativa, l'approva il 16 febbraio 1950 con due emendamenti proposti dal dep. *Colitto*. Numerose modifiche vengono apportate poi dal Senato il 12 luglio, su proposta della Commissione Giustizia, per cui vengono notevolmente diminuite le pene proposte. La Commissione della Camera approva nuovamente il provvedimento il 4 ottobre con un emendamento proposto dal dep. *Amatucci*, per cui nel caso che l'autorità giudiziaria ritenga trattarsi di un reato punibile con la sola pena pecuniaria, dovrà trasmettere gli atti all'Intendenza di finanza per eventuale conciliazione amministrativa. — *Legge 3 gennaio 1951, n. 27.*

*D. P. R. 5 gennaio 1950, n. 46:* Modificazione dell'articolo 89 del regolamento sulla coltivazione indigena del tabacco, circa la composizione delle commissioni di perizia.

*Disegno di legge* pres. il 9 gennaio 1950 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 1027): *Concessione di un contributo dello Stato per la trasformazione dell'attuale speciale superficie coltivata ad alcune varietà di tabacco, nelle varietà « Bright Italia ».* — Propone la concessione di un contributo di lire 300.000 per ettaro se trattasi di superfici coltivate da tabacchi « Kentucky » e di lire 600.000 per ettaro, se coltivate da altre varietà, da ripartirsi in 6 annualità. — Respinto dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera il 3 marzo 1950.

**Disegno di legge* pres. il 6 febbraio 1950 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 1074, S. n. 969): *Modificazione al regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1342, sulla istituzione del monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette.* — *Legge 19 maggio 1950, n. 356.*

*D. M. 23 febbraio 1950* (*Gazz. Uff. n. 69*): Misura del contributo dovuto all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi di Roma da trattenere sugli importi spettanti ai concessionari speciali per la coltivazione del tabacco in relazione ai colli di detto prodotto, facenti parte del raccolto 1949, consegnati all'amministrazione dei monopoli di Stato o esportati (4 per mille di tali importi).

*D. P. R. 13 marzo 1950:* Soppressione del deposito sali di Savona.

*D. M. 9 agosto 1950* (*Gazz. Uff. n. 249*): Modificazioni ed aggiunte al D. M. 26 marzo 1946 che approva lo statuto dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

*D. M. 3 novembre 1950* (*Gazz. Uff. n. 265*): Costituzione delle commissioni per la risoluzione delle controversie in merito alla valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto ai magazzini generali delle concessioni speciali.

*D. M. 6 novembre 1950* (*Gazz. Uff. n. 1 del 1951*): Trasferimento dell'ufficio compartimentale per i servizi commerciali e fiscali dei monopoli di Stato di Arezzo.

**Disegno di legge* pres. il 9 novembre 1950 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 1637, S. n. 1421): *Variazione alla quota del provento lordo del monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo d'imposta sul consumo.* — È elevata, con decorrenza dal 1° luglio 1950, dal 75 al 76 per cento. — *Legge 9 gennaio 1951, n. 39.*

**Disegno di legge* pres. il 23 febbraio 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 1554, C. n. 1914): *Concessione di un contributo dello Stato per la trasformazione dell'attuale superficie coltivata ad alcune varietà di tabacco nella varietà Bright Italia.* — Il contributo verrà corrisposto per 5 anni consecutivi nella misura di lire 3.000 (o di lire 6.000 per le trasformazioni della varietà Kentucky) per quintale fino alla concorrenza di quintali 20 per ogni ettaro trasformato. — *Legge 11 maggio 1951, n. 443.*

*D. M. 8 marzo 1951 (Gazz. Uff. n. 66):* Immissione alla vendita al pubblico di nuovi condizionamenti di solfato di nicotina e di sapone alla nicotina e determinazione di una nuova tariffa di vendita al pubblico dei prodotti derivati dal tabacco.

*D. M. 16 marzo 1951 (Gazz. Uff. n. 97)*: Contributo da trattenere alle ditte di concessioni speciali per la coltivazione del tabacco a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi (4 per mille dell'importo in colli del raccolto 1950).

*D. M. 19 aprile 1951 (Gazz. Uff. n. 109)*: Prezzo di vendita del sale alle industrie in relazione ai quantitativi dalle medesime acquistabili.

*D. P. R. 19 giugno 1951 (Gazz. Uff. n. 156)*: Soppressione del deposito sali in Napoli.

*D. M. 29 settembre 1951 (Gazz. Uff. n. 240)*: Costituzione delle commissioni arbitrali per le controversie tra coltivatori e concessionari nella valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali.

*Disegno di legge* pres. il 6 febbraio 1952 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2518): *Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765, e decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404.* — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa.

*D. M. 12 febbraio 1952 (Gazz. Uff. n. 69)*: Misura del contributo da trattenere alle ditte di concessioni speciali per la coltivazione del tabacco a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi sull'importo dei prodotti in colli del raccolto 1951. — È stabilito nella misura del 4 per mille.

**Disegno di legge* pres. il 15 febbraio 1952 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2539, S. n. 2352): *Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907.* — Le modificazioni concernono particolari agevolazioni per la vendita del sale e la maggior parte di esse ripristinano sostanzialmente le disposizioni originarie della legge n. 908 che furono successivamente modificate dal d. l. 5 ottobre 1947, n. 1176. Inoltre viene assoggettato al pagamento di un diritto di monopolio il sale contenuto nei prodotti salati commestibili introdotti nel territorio dello Stato soggetto a monopolio; viene disciplinata la produzione del sale che si ottiene, con il metodo idrolitico, da alcuni stabilimenti durante la preparazione degli estratti alimentari e dei condimenti per minestre. Infine si dispone che l'importazione dei sali potassici per la concimazione agricola è ammessa in esenzione da diritti di monopolio esclusivamente a favore degli istituti agrari autorizzati dal Ministro per le finanze. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera approva il provvedimento il 9 maggio 1952 con alcune modifiche proposte dal rel. *Valsecchi.* — *Legge 1° luglio 1952, n. 1641.*

*D. P. R. 1° marzo 1952, n. 219:* Abrogazione delle modalità per la vendita del sale pastorizio.

**Disegno di legge* pres. il 13 marzo 1952 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2590, S. n. 2320): *Approvazione dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società per azioni magazzini generali di Castellammare di Stabia ed accettato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'appalto del servizio di scarico, insilamento e spedizione del sale* (per la durata di anni 15). — *Legge 13 giugno 1952, n. 1298.*

**Disegno di legge* pres. il 25 marzo 1952 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2624, S. n. 2349): *Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria della spesa di lire 525.000.000 per la sottoscrizione di nuove azioni della Società per azioni « Azienda tabacchi italiani (A. T. I.) ».* — *Legge 13 giugno 1952, n. 662.*

*D. P. R. 14 aprile 1952, n. 473:* Modificazione al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco. — Riguarda le penalità per piante riscontrate in aree non autorizzate.

*D. M. 15 giugno 1952 (Gazz. Uff. n. 192):* Modificazione dell'art. 2 del regolamento dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

*DD. MM. 26 e 30 giugno 1953 (Gazz. Uff. nn. 200 e 203):* Composizione del collegio dei revisori dei conti e nomina dei componenti il consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi per il triennio 1° luglio 1952-30 giugno 1955.

*D. M. 23 luglio 1952 (Gazz. Uff. n. 200):* Variazione della tariffa di vendita al pubblico di alcuni prodotti derivati dal tabacco.

*Disegno di legge* pres. il 10 agosto 1952 dal Min. delle finanze Vanoni (*C. n. 2883, S. n. 2614): *Approvazione dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società dei sili e magazzini generali di Civitavecchia con sede in Roma ed accettato dall'Amministrazione autonoma dei*

*monopoli di Stato, per l'appalto del servizio di scarico, insilamento e spedizione del sale.* — Approvato dalla Commissione Finanze tesoro della Camera il 1° ottobre 1952. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante.

*DD. MM. 24 ottobre e 3 dicembre 1952 (Gazz. Uff. nn. 272 e 293):* Costituzione delle commissioni arbitrali per le controversie tra coltivatori e concessionari nella valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali.

*D. P. R. 11 dicembre 1952, n. 4433:* Norme per l'attuazione della legge 11 luglio 1942, n. 1461, che modifica la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi. — Stabilisce i diritti di monopolio e i prezzi di vendita del sale.

*D. P. R. 20 gennaio 1953, n. 36:* Prezzo di vendita del sale alle industrie alle quali viene concesso a prezzo industriale.

*D. P. R. 11 marzo 1953, n. 279:* Determinazione del prezzo speciale del sale per l'industria delle pelli, da prelevarsi presso le saline del Monopolio.

*Decreti del Presidente della Repubblica concernenti immissione alla vendita al pubblico di tabacchi nazionali:* 14 settembre 1948, nn. 1341 e 1342 (trinciato superiore « Italia », sigaretta « Eva » e sigaro « Toscanello »); 1° ottobre 1948, n. 1351 (sigarette « Mentola », « Tre Stelle », « Africa », « Sport » e trinciato « prima qualità dolce »); 24 novembre 1948, n. 1507 (sigarette « Edelweiss » e « Rosa d'Oriente »); 30 gennaio 1949, n. 30 (sigaretta « Stop »); 7 maggio 1949, n. 281 (sigaretta « Macedonia oro »); 9 settembre 1950, n. 839 (trinciato da pipa « Medio »); 3 marzo 1951, n. 183 (sigaretta « Cow Boy »); 8 marzo 1952, n. 224 (sigaretta « Virginia »); 11 marzo 1953, n. 253 (sigari toscani « Extravecchi »).

*Decreti del Presidente della Repubblica concernenti prezzi di vendita al pubblico di tabacchi nazionali:* 15 novembre 1949, n. 823 (sigarette « Sport »); 10 marzo 1950, n. 51; 29 giugno 1951, n. 463.

*Decreti Ministeriali concernenti iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico e prezzi di tabacchi esteri:* 21 aprile 1948, *Gazz. Uff. n. 106;* 30 settembre 1948, *Gazz. Uff. n. 259* (sigarette svizzere); 30 giugno 1949, *Gazz. Uff. n. 204* (idem); 10 marzo 1950, *Gazz. Uff. n. 59*; 25 ottobre 1951, *Gazz. Uff. n. 281* (sigarette svizzere); 18 febbraio 1951, *Gazz. Uff. n. 62* (sigarette francesi); 3 marzo 1952, *Gazz. Uff. n. 76* (sigari cubani); 8 aprile 1953, *Gazz. Uff. n. 90* (sigaretta americana « Cavalier King-Size »); 11 aprile 1953, *Gazz. Uff. n. 99* (sigarette svizzere « Turmac superfiltre » e « Turmac blue »); 11 aprile 1953, *Gazz. Uff. n. 111* (sigari cubani).

*Decreti Ministeriali concernenti prezzi di vendita al pubblico delle cartine per sigarette:* 7 settembre 1949, *Gazz. Uff. n. 253*; 21 giugno 1951, *Gazz. Uff. n. 146.*

*Interr.* sen. Rocco, ann. 31 luglio 1948: Preferenza delle cooperative dei lavoratori diretti ai concessionari industriali nelle concessioni della lavorazione dei tabacchi; es. 2 ottobre 1948.

*Interr.* Barattolo, ann. 2 agosto e 23 settembre 1948: Situazione delle saline di Margherita di Savoia (r. s.); es. 22 ottobre e 20 dicembre 1948.

*Interr.* Calasso, ann. 8 ottobre 1948: Provvedimenti nei confronti delle ditte concessionarie di tabacchi della provincia di Lecce, che non osservano le norme igieniche e sanitarie necessarie per i loro dipendenti; es. 2 febbraio 1949.

*Interr.* Pugliese, ann. 22 novembre 1948: Coltivazione del tabacco in provincia di Catanzaro (r. s.); es. 9 febbraio 1949.

*Interr.* Mieville, ann. 9 dicembre 1948: Provvedimenti a favore della Società produttori tabacco di Cave (Roma); es. 27 aprile 1949.

*Interp.* Calosso, Codacci Pisanelli e Gabrieli, ann. 10, 11 e 15 febbraio 1949; *interr.* Lecciso e Bianco, ann. 23 febbraio e 26 marzo 1949: Politica del Governo nei confronti della produzione dei tabacchi levantini e inopportunità dell'importazione dei detti tabacchi; svolte 28 marzo 1949.

*Interr.* Fanelli, ann. 16 febbraio e 5 luglio 1949: Smobilitazione del magazzino per la lavorazione dei tabacchi levantini del Comune di Esperia; es. 28 marzo e 11 luglio 1949.

*Interr.* Lecciso, ann. 19 febbraio 1949 e 1° febbraio e 28 novembre 1950: Situazione dei coltivatori del tabacco nella provincia di Lecce (r. s.); es. 8 marzo 1949 e 5 aprile e 22 dicembre 1950.

*Interr.* Lopardi, ann. 23 febbraio 1949: Criterio nello stabilire il rapporto di prezzo fra tabacchi orientali e tabacchi pesanti (r. s.); es. 18 maggio 1949.

*Interr.* Amicone e Vetrone ann. 23 febbraio e 29 novembre 1949: Prezzi dei tabacchi grezzi (r. s.); es. 8 marzo 1949 e 6 maggio 1950.

*Interr.* Troisi, ann. 24 maggio 1949: Ripristino degli scatti di paga ai salariati delle Manifatture tabacchi (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* Tonengo, ann. il 6 luglio 1949: Ripristino del servizio di distribuzione del sale pastorizio (r. s.); es. 21 settembre 1949.

*Interr.* Lopardi, ann. 21 settembre 1949: Maggiorazione della tariffa di acquisto dei tabacchi sciolti (r. s.); es. 14 novembre 1949.

*Interr.* Marotta, ann. 14 novembre 1949: Revoca della disposizione relativa al canone per l'utilizzazione dell'acqua marina impiegata per la conservazione dei cedri (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Perlingieri, ann. 21 novembre 1949: Provvedimenti a favore dei coltivatori di tabacco nel Beneventano (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* sen. Braschi, ann. 6 dicembre 1949: Mantenimento per l'anno 1949 del prezzo 1948 per i tabacchi greggi allo stato sciolto (r. s.); es. 2 maggio 1950.

*Interr.* Perlingieri, ann. 13 febbraio 1950: Estensione della coltura del tabacco Bright in Italia (r. s.); es. 25 marzo 1950.

*Interr.* Fina, ann. 3 maggio 1950: Esenzione della tassa dei monopoli sul sale adoperato dai caseifici locali (r. s.); es. 5 luglio 1950.

*Interr.* Perlingieri, ann. 13 giugno 1950: Modalità per il pagamento del prezzo del tabacco (r. s.); es. 18 luglio 1950.

*Interr.* Cuttitta, ann. 25 settembre 1950: Qualità di alcuni tabacchi immessi al consumo in Sicilia (r. s.); es. 29 settembre 1950.

*Interr.* Michelini, ann. 25 settembre 1950: Soppressione del laboratorio del Monopolio tabacchi di Esperia (Frosinone) (r. s.); es. 29 settembre 1950.

*Interr.* Perlingieri, ann. 25 settembre 1950: Operazione di conta del tabacco (r. s.); es. 29 settembre 1950.

*Interr.* sen. Bosi, ann. 29 settembre 1950: Tutela delle tabacchine (r. s.); es. 7 novembre 1950.

*Interr.* Colasanto, ann. 5 ottobre 1950: Costruzione in Bologna di una città del tabacco (r. s.); es. 5 dicembre 1950.

*Interp.* Calasso, ann. 13 ottobre 1950 e 7 marzo 1951: Concessioni per la coltivazione del tabacco.

*Interr.* Maglietta, ann. 23 gennaio 1951: Punizione dei responsabili della morte di un grande invalido di guerra, operaio della manifattura tabacchi di San Pietro Martire; es. 15 maggio 1951.

*Interr.* Di Mauro, ann. 12 settembre 1951: Stato giuridico ed inquadramento economico dei salariati del Monopolio tabacchi (r. s.); es. 24 ottobre 1951.

*Interr.* Lecciso, ann. 3 ottobre 1951: Acquisto di tabacco da parte dell'Amministrazione dei Monopoli negli Stati Uniti d'America (r. s.); es. 16 novembre 1951.

*Interr.* sen. Nacucchi, ann. 12 novembre 1951: Incremento della coltivazione del tabacco (r. s.); es. 21 marzo 1952.

*Interp.* Lecciso, Rocchetti, Gabrielli, Calosso, Caramia e Guadalupi, ann. 26 e 30 ottobre, 12, 16 e 22 novembre e 13 dicembre 1951: Riduzione della superficie nazionale dei terreni coltivati a tabacco.

*Interr.* sen. Bosi, ann. 17 ottobre 1950: Revoca della licenza ai concessionari in possesso di magazzini generali deficienti dal lato igienico-sanitario (r. s.); es. 1° dicembre 1950.

*Interr.* Petrone, ann. 25 ottobre 1950: Ricostruzione delle manifatture tabacchi in alcune città (r. s.); es. 22 dicembre 1950.

*Interr.* Petrone, ann. 21 novembre 1950: Trasferimento dell'Istituto sperimentale del tabacco di Scafati (r. s.); es. 22 dicembre 1950.

*Interr.* Mannironi, ann. 19 gennaio 1951: Qualità del tabacco delle sigarette « Nazionali » vendute in Sardegna (r. s.); es. 23 febbraio 1951.

*Interp.* Lopardi, ann. 16 novembre 1951: Sfruttamento dei lavoratori adibiti alla coltivazione del tabacco.

*Interr.* Pignatelli, ann. 29 novembre 1951: Concessioni a titolo sperimentale per la piantagione del tabacco Bright nelle provincie del Salento (r. s.); es. 22 gennaio 1952.

*Interr.* Colasanto, ann. 18 gennaio 1952: Contratti nazionali di lavoro per la lavorazione del tabacco (r. s.); es. 14 marzo 1952.

*Interp.* Lecciso, ann. 30 gennaio 1952: Importazione di tabacco dalla Turchia, Grecia e Jugoslavia e riduzione della superficie coltivata a tabacco.

*Interr.* Spallone, ann. 22 febbraio 1952: Riduzione dei salari delle lavoranti del tabacco da parte dell'A. T. I.; es. 12 aprile 1952.

*Interr.* Di Mauro, ann. 7 maggio 1952: Condizioni di lavoro delle operaie della manifattura tabacchi di Catania (r. s.); es. 27 giugno 1952.

*Interr.* sen. Cosattini, ann. 21 luglio 1952: Revisione delle tariffe del tabacco in relazione alle indagini svolte dall'Istituto nazionale di economia agraria (r. s.); es. 1° ottobre 1952.

*Interr.* Vallone, ann. 17 dicembre 1952: Aumento della coltivazione del tabacco nel compartimento di Lecce (r. s.); es. 26 febbraio 1953.

3. CHININO

*D. M. 24 giugno 1948 (Gazz. Uff. n. 149):* Nuovi prezzi di vendita di preparati chinacei.

*D. M. 29 gennaio 1949 (Gazz. Uff. n. 54):* Prezzo del prodotto antimalarico di Stato denominato « Solfopantochina ».

*D. M. 15 giugno 1949 (Gazz. Uff. n. 166):* Prezzi di vendita al pubblico e di cessione agli enti ed amministrazioni pubbliche dei preparati chinacei dello Stato.

**Disegno di legge* pres. il 7 novembre 1951 dal Pres. del Cons. De Gasperi e dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 1980, C. n. 2390): *Autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato a vendere al commercio e all'industria privata la corteccia di china, i sali e gli alcaloidi della china. — Legge 27 marzo 1952, n. 215.*

*D. M. 11 marzo 1952 (Gazz. Uff. n. 75):* Aggio di vendita sui preparati chinacei da corrispondersi ai rivenditori di generi di monopolio, ai farmacisti ed ai medici (20 per cento del prezzo per la vendita al pubblico).

4. BANANE (per i bilanci dell'Azienda monopolio banane, v. *Bilanci dello Stato*)

*D. M. 1° dicembre 1948 (Gazz. Uff. n. 286):* Sostituzione del commissario straordinario dell'Azienda monopolio banane (nomina dell'ing. G. Boselli).

*D. M. 7 aprile 1949 (Gazz. Uff. n. 96):* Istituzione, presso l'Azienda Monopolio Banane, di una commissione per l'esame delle domande di concessione di rivendita di banane.

*D. P. R. 30 giugno 1950, n. 1292:* Autorizzazione alla Azienda Monopolio Banane ad effettuare il prelevamento di lire 5 milioni dal fondo spese per il rinnovamento del naviglio.

*D. M. 25 febbraio 1951 (Gazz. Uff. n. 59):* Prezzo massimo di cessione delle banane.

*D. M. 10 aprile 1951 (Gazz. Uff. n. 110):* Concorso per l'assegnazione di concessioni di rivendita all'ingrosso delle banane nel territorio nazionale.

*D. M. 27 giugno 1951 (Gazz. Uff. n. 164):* Proroga delle concessioni di rivendita delle banane e fissazione del prezzo di cessione dell'Azienda Monopolio Banane ai concessionari.

*D. M. 30 giugno 1951 (Gazz. Uff. n. 191):* Istituzione della commissione per l'esame delle domande di concessione di rivendita all'ingrosso di banane.

*Disegno di legge* pres. il 15 febbraio 1952 dal Pres. del Cons. e Min. *ad interim* dell'Africa Italiana De Gasperi (S. n. 2180, C. n. 3193): *Soppressione del Ministero dell'Africa Italiana.* — Stabilisce che i servizi e l'Azienda relativi al Monopolio delle banane siano trasferiti al Ministero delle finanze. — Il Senato approva il 26 novembre 1952 un o. d. g. *Casadei* e *Borromeo* in cui si fanno voti affinché i criteri di amministrazione di detto monopolio si ispirino alle esigenze dei consumatori italiani (v. pure *Ministeri:* Africa Italiana). — *Legge 29 aprile 1953, n. 430.*

In sede di discussione del *bilancio dell'Azienda monopolio banane 1948-49* (C. n. 451-*B*), la Camera approva il *12 marzo 1952* un o. d. g. *Cuttitta* invitante il Governo ad abolire il monopolio banane.

*D. M. 26 agosto 1952 (Gazz. Uff. n. 201):* Modificazione dei prezzi di cessione delle banane.

*Interr.* Ariosto, ann. 20 dicembre 1948: Sui criteri che regolano l'importazione e l'immissione al consumo delle banane; es. 21 gennaio 1949.

*Interp.* Ariosto, ann. 21 gennaio 1949: Sulla attività dell'Azienda monopolio banane; svolta 9 febbraio 1949.

*Interr.* Almirante, ann. 18 febbraio 1950: Importazione di banane dall'Eritrea (r. s.); es. 4 marzo 1950.

*Interr.* Morelli, ann. 14 febbraio e 5 dicembre 1952: Ruoli organici per il personale dell'Azienda monopolio banane (r. s.); es. 7 marzo e 16 dicembre 1952.

*Interr.* sen. Pezzini, ann. 19 novembre 1952: Eccessivo aumento del prezzo al consumo delle banane (r. s.); es. 19 dicembre 1952.

MONTAGNA (Provvedimenti per la), v. *Acque pubbliche e impianti elettrici – Agricoltura – Energia elettrica – Enti locali* (Finanze ecc.) – *Opere pubbliche – Poste e telecomunicazioni* (Disp. e gen) – *Servizi antincendi.*

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, v. *Banche.*

MONTECATINI (Società per azioni), v. *Industrie* (varie).

MONTESSORI (Opera nazionale), v. *Enti vari.*

MONTI DI CREDITO SU PEGNI, v. *Casse di risparmio e Monti di credito su pegno.*

MONUMENTI NAZIONALI, v. *Antichità e belle arti.*

MONUMENTO AL SOLDATO IN AFRICA, v. *Sicilia.*

MORTE PRESUNTA (Dichiarazioni di), v. *Prigionieri e dispersi – Stato civile.*

MOSTRE, v. *Esposizioni, mostre e fiere.*

MOTOSCAFI, v. *Marina mercantile – Porti.*

MOTOVEICOLI, v. *Autoveicoli e motoveicoli* ecc.

MUSEI, v. *Antichità e belle arti – Forze armate.*

MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO

*Proposta di legge* del sen. Jannaccone ed altri, ann. il 10 marzo 1952 (S. n. 2219): *Provvedimenti in favore del Museo nazionale del Risorgimento in Torino.* — Autorizza il comando presso il Museo di due professori di scuola media e la concessione di un contributo annuale di 3 milioni. — Rimasta presso la Commissione Istruzione del Senato.

MUSEO NAZIONALE DELLE SCIENZE E DELLA TECNICA, v. *Enti di cultura.*

MUSICISTI v. *Accademie delle scienze, lettere ed arti – Autori ed editori – Istruzione* (artistica e musicale) – *Previdenza sociale* (Enti, istituti e fondi vari di previdenza).

MUTILATI E INVALIDI

Vedi pure: *Assicurazioni sociali – Associazione nazionale vittime civili di guerra – Combattenti – Concorsi – Forze armate* (Ordinamento ecc.) – *Impiegati e salariati dello Stato* (Stato giuridico: Personale non di ruolo ecc.) – *Marina mercantile* (Previdenza marinara) – *Medaglie* ecc. – *Pensioni civili e militari – Pensioni di guerra – Senato della Repubblica* (Petizioni) – *Spettacoli.*

Pensioni privilegiate dei sanitari, v. *Previdenza sociale* (Istituti di previdenza amministrati ecc.).

*D. l. 17 aprile 1948, n, 612:* Finanziamento di lavori di completamento di edifici ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra. — Riguarda 6 edifici che saranno trasferiti in uso all'O. N. I. G. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con**disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-22, S. n. 922). — La Commissione speciale della Camera il 10 febbraio 1950, su proposta del Pres. *Resta,* lo ratifica con una modifica per cui il Collegio della Camilluccia a Monte Mario sarà trasferito in uso alla Piccola Opera della Divina Provvidenza - Don Orione. — *Legge 5 aprile 1950, n. 206.*

*Disegno di legge* pres. il 22 luglio 1948 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 29, *C. n. 85): *Compensi ai membri delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra fiduciari dell'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra. — Legge 7 ottobre 1948, n. 1274.*

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1472:* Provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-1945. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-147, S. n. 2482) (v. *Forze armate:* Stipendi ecc.). — *Legge 18 dicembre 1952, n. 2990.*

**Proposta di legge* del sen. Palermo, ann. il 28 luglio 1948 (*urg.*) (S. n. 43, C. n. 795): *Modificazioni al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.* — All'art. 12 del decreto è aggiunta una di-

sposizione per cui il divieto di assumere del personale non si applica alle assunzioni necessarie per rispettare la percentuale stabilita a favore dei mutilati e invalidi di guerra. — *Legge 9 novembre 1949, n. 832.*

**Disegno di legge* pres. il 2 agosto 1948 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 70, S. n. 55): *Estensione ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti* di *Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra. — Legge 19 agosto 1948, n. 1180.*

*D. M. 25 agosto 1948 (Gazz. Uff. n. 22 del 1949)*: Disposizioni concernenti il documento istituito con il d. M. 23 marzo 1948 per mutilati e invalidi per cause di servizio. — Tale documento potrà essere anche rilasciato ai militari provvisti di pensione privilegiata ordinaria, prescindendo dal requisito del possesso del distintivo d'onore.

*D. P. R. 19 dicembre 1948, n. 1603:* Assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

*D. P. R. 26 marzo 1949 (Gazz. Uff. n. 86)*: Riconoscimento della personalità giuridica della Federazione « Pro Infanzia Mutilata », con sede in Milano e approvazione dello statuto.

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-61, S. n. 2419): *Ratifica del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati e invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra. — Legge 3 novembre 1952, n. 1790.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-112, S. n. 2527): *Ratifica del decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private. — Legge 9 aprile 1953, n. 292.*

*D. M. 28 settembre 1949 (Gazz. Uff. n. 230)*: Costituzione del Comitato tecnico per la gestione della Sezione dei grandi invalidi del lavoro.

**Proposta di legge* del dep. Guidi Cingolani Angela Maria, ann. il 21 dicembre 1949 (C. n. 1006, S. n. 1006): *Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra. — Legge 15 luglio 1950, n. 539.*

**Proposta di legge* del dep. Carignani, ann. il 21 dicembre 1949 (C. n. 1008, S. n. 983): *Riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.* — Considera invalidi di guerra coloro che durante il servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità contratte per servizio di guerra; detta norme per la istituzione di un comitato per la trattazione di tutte le questioni inerenti all'assunzione degli invalidi di guerra, e ne stabilisce la composizione; fa obbligo alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici di tenere al corrente il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei posti disponibili e riservati agli invalidi; protrae il limite di età per l'ammissione agli impieghi fino al 45° anno di età; fissa le norme per l'applicazione della legge e la definizione amministrativa delle contravvenzioni per inosservanza della legge. Dispone che le modifiche al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92, saranno approvate con d. P. R.

La Commissione Lavoro della Camera, in sede legislativa, nelle sedute del 10 e 15 marzo 1950, approva un o. d. g. del dep. *Fassina*, che afferma la necessità di estendere il diritto all'assunzione obbligatoria al lavoro alle vittime civili di guerra e decide di nominare un comitato ristretto per la redazione di un nuovo testo nel quale siano integrate le norme che riguardano gli invalidi civili. Nelle sedute del 1° e 4 aprile 1950 il nuovo testo è approvato con emendamenti dei dep. *Carignani* e *Cucchi*. — *Legge 3 giugno 1950, n. 375.*

*Proposta di legge* del sen. Di Rocco, ann. il 3 febbraio 1950 (S. n. 858): *Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.* — Ritirata il 18 luglio 1950.

**Disegno di legge* pres. il 12 maggio 1950 dal Min. della difesa Pacciardi (C. n. 1273, S. n. 1201): *Nomina ad ufficiale di complemento di allievi ufficiali caduti o mutilati di guerra.* — La nomina sarà conferita di ufficio o a domanda dei congiunti per i caduti in azioni di guerra o deceduti in seguito a ferite, durante il conflitto 1940-45, o, in Africa Orientale, dopo il 2 ottobre 1935; per i mutilati o invalidi la nomina sarà conferita a domanda degli interessati, da presentare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge. — *Legge 10 ottobre 1950, n. 870.*

*D. P. R. 30 maggio 1950 (Gazz. Uff. n. 171)*: Approvazione del nuovo testo unico dello statuto della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

*Proposta di legge* del dep. Boldrini ed altri, ann. il 16 giugno 1950 (C. n. 1361): *Provvidenze per gli invalidi di guerra già ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali in carriera continuativa.* — Propone che un quarto dei posti disponibili nei gradi iniziali del personale statale sia messo a concorso fra i suddetti invalidi di guerra. — Rimasta presso la Commissione Difesa della Camera.

**Proposta di legge* del sen. Di Rocco, ann. il 24 giugno 1950 (*urg.*) (S. n. 1141, C. n. 1912): *Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie.* — Si stabilisce l'applicabilità; nei confronti dei minorati per causa di servizio ordinario, delle tabelle di valutazione delle minorazioni, *A*, *B*, *E* e *F* annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente le pensioni di guerra. Si istituiscono per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, a decorrere dal 1° marzo 1950, gli stessi assegni supplementari e speciali stabiliti per i mutilati e invalidi di guerra. — La Commissione Finanze e tesoro del Senato approva il provvedimento il 15 marzo 1951 in un nuovo testo concordato tra il rel. *Zotta* e il Governo per cui gli assegni di superinvalidità sono gli stessi previsti per i grandi invalidi di guerra della tab. annessa alla legge n. 648 e vengono elevate l'indennità per l'accompagnamento, l'assegno suppletivo e l'assegno integrativo temporaneo. Inoltre si estende agli invalidi, per cause di servizio, tubercolotici, la concessione dell'assegno di cura previsto per i tubercolotici di guerra, dell'assegno per cumulo di infermità e dell'indennità di disoccupazione. Tali benefici sono concessi con decorrenza dal 1° maggio 1951. La legge entra in vigore il 1° luglio 1951. — *Legge 4 maggio 1951, n. 306.*

*Circolare Min. agricoltura e foreste 29 ottobre 1950, n. 92 (Boll. Uff. Min. agricoltura e foreste n. 10):* Applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nei riguardi dei consorzi di bonifica.

**Disegno di legge* pres. il 16 novembre 1950 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 1656, S. n. 1455): *Norme a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra* (v. *Case economiche e popolari:* Disposizioni generali). — *Legge 22 febbraio 1951, n. 94.*

*D. P. R. 22 novembre 1950 (Gazz. Uff. n. 29 del 1951):* Costituzione del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il quadriennio 1950-54.

**Disegno di legge* pres. il 25 dicembre 1950 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 1738, S. n. 1498): *Concessione di un contributo di lire 200 milioni a favore della Federazione « Pro infanzia mutilata ». — Legge 22 febbraio 1951, n. 93.*

*D. Pres. Cons. Min. 29 dicembre 1950 (Gazz. Uff n. 8 del 1951):* Costituzione del collegio dei sindaci dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il quadriennio 1951-54.

*D. P. R. 18 gennaio 1951, n. 353:* Modificazioni ai distintivi d'onore per i mutilati ed i deceduti per causa di servizio.

**Disegno di legge* pres. il 14 febbraio 1951 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 1824, S. n. 1607): *Aumento* (da lire 30 a lire 50 mensili) *del contributo obbligatorio a carico dei mutilati e invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra. — Legge 18 aprile 1951, n. 295.*

*D. P. R. 5 marzo 1951, n. 273:* Riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione nazionale mutilati civili, con sede in Roma.

**Disegno di legge* pres. il 26 giugno 1951 dal Min. della difesa Pacciardi (S. n. 1750, C. n. 2243): *Concessione del distintivo d'onore di mutilato di guerra ai cittadini italiani che nel 1914 hanno combattuto in Francia nelle file garibaldine. — Legge 2 dicembre 1951, n. 1606.*

**Disegno di legge* pres. il 9 agosto 1951 dal Min. dell'interno Scelba (C. n. 2138, S. n. 1927): *Assegnazione di un contributo annuo* (di 100 milioni) *per l'assistenza sanitaria protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per servizio militare o civile. — Legge 7 novembre 1951, n. 1287.*

*D. P. R. 27 novembre 1951 (Gazz. Uff. n. 20 del 1952):* Approvazione del nuovo statuto dell'ente Casa madre dei mutilati.

*Proposta di legge* del dep. Federici Agamben Maria ed altri, ann. il 19 dicembre 1951, svolta e presa in considerazione il 3 marzo 1952 (C. n. 2435): *Esenzione fiscale all'Associazione nazionale mutilati civili.* — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera.

*Disegno di legge* pres. il 21 dicembre 1951 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 2097): *Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana* (v. *Pensioni di guerra*) — Rimasto all'o. d. g. del Senato.

*Proposta di legge* dei dep. Repossi e Natali Lorenzo, ann. il 6 marzo 1952 (*C. n. 2575, S. n. 2414): *Modificazione dell'articolo 13 della legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.* — Tende a rettificare la disposizione nel senso che nei concorsi per la assegnazione di piazze o posti notarili, per gli

invalidi di guerra sarà computato come anzianità di servizio il tempo trascorso in servizio militare durante la guerra, prescindendo dal possesso del diploma di abilitazione. — Approvata dalla Commissione Lavoro della Camera il 4 giugno 1952. — Respinta dalla Commissione Giustizia del Senato il 17 luglio 1952.

*Proposta di legge* del dep. De' Cocci ed altri, ann. l'11 maggio 1952, svolta e presa in considerazione il 23 ottobre 1952 (*C. n. 2705, S. n. 2820): *Provvedimenti a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie.* — Estende ai mutilati per servizio alcune disposizioni già previste per gli invalidi di guerra concernenti: termine per gli accertamenti sanitari, proroga fino ad un anno degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili, cure ospedaliere, ecc. — Approvata dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera il 6 febbraio 1953. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante.

*Proposta di legge* del dep. Lombardi Colini Pia ed altri, ann. il 29 maggio 1952 (C. n. 2735): *Provvedimenti a favore delle mogli dei grandi invalidi di guerra.* — Concede alle mogli il cui matrimonio risulta anteriore al fatto che ha prodotto l'invalidità del marito le preferenze concesse nei pubblici concorsi alle vedove e agli orfani di guerra. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

**Proposta di legge* del dep. Chiostergi ed altri, ann. il 10 giugno 1952, svolta e presa in considerazione il 23 ottobre 1952 (C. n. 2764, S. n. 2863)· *Disposizioni a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio.* — Riconosce esplicitamente all'Unione la rappresentanza e la tutela dei mutilati ed invalidi per servizio. Stabilisce che la Unione nazionale mutilati e invalidi per servizio collabora con le competenti amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi dei minorati per causa di servizio e delle provvidenze in loro favore. Pone l'Unione sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. Stabilisce a suo favore alcune esenzioni tributarie e autorizza l'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della sua rappresentanza e difesa. Autorizza l'imposizione a favore dell'Unione di un contributo di lire 50 mensili a carico dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, titolari di pensioni privilegiate ordinarie. — La Commissione Interni della Camera approva il provvedimento il 26 febbraio 1953. Su proposta del dep. *Tesauro*, l'Unione è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, anziché della Presidenza del Consiglio. — *Legge 13 aprile 1953, n. 337.*

*D. P. R. 18 giugno 1952, n. 1176:* Regolamento per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra. — In conformità alla legge 3 giugno 1950, n. 375, sostituisce il regolamento 29 gennaio 1922, n. 92.

*Disegno di legge* pres. il 9 luglio 1952 dal Pres. del Cons. De Gasperi (*C. n. 2820, S. n. 2939): *Concessione di sovvenzioni straordinarie a favore delle Opere nazionali per gli invalidi di guerra e per gli orfani di guerra per l'esercizio finanziario 1950-51 e precedenti.* — Autorizza la concessione di un contributo straordinario di 1.655 milioni a favore dell'O. N. I. G. a integrazione dei bilanci 1949-50 e 1950-51 (v. pure: *Orfani e vedove di guerra*). — Approvato dalla Commissione Interni della Camera il 24 marzo 1953. — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

**Disegno di legge* pres. il 13 agosto 1952 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Rubinacci (C. n. 2896, S. n. 2654): *Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio.* — Estende l'assunzione obbligatoria al lavoro prevista dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 (v. innanzi), per gli invalidi di guerra, agli invalidi per servizio e agli orfani dei caduti per servizio, in applicazione alla legge 15 luglio 1950, n. 539 (v. innanzi). Istituisce gli elenchi provinciali dei minorati e degli orfani aspiranti al collocamento e regola le modalità per la inscrizione in detti elenchi e per l'assunzione obbligatoria al lavoro. Precisa i limiti del potere di vigilanza del Ministero del lavoro ed estende agli invalidi per servizio, in quanto applicabili, tutte le norme vigenti sul collocamento dei minorati di guerra. — Il disegno di legge è approvato, con alcune modifiche, dalla Commissione Lavoro della Camera il 29 ottobre 1952. Altre modifiche sono apportate il 19 dicembre 1952 dalla Commissione Lavoro del Senato. La Commissione della Camera l'approva quindi definitivamente il 4 febbraio 1953. — *Legge 24 febbraio 1953, n. 142.*

*Disegno di legge* pres. il 29 settembre 1952 dal Min.del tesoro Pella (C. n. 2921, S. n. 2637): *Provvidenze a favore dei grandi invalidi, fruenti di assegno di superinvalidità di cui alla tabella* E (*lettera* B) *annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed all'articolo 2* (*lettera* B) della legge *4 maggio 1951, n. 306.* — Eleva, a decorrere dal 1° ottobre 1952, l'assegno di superinvalidità per la lett. *B* a favore dei superinvalidi per cause di servizio ordinario, da lire 291.400 a lire 331.400 annue (v. pure: *Pensioni di guerra*). — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante.

*D. P. R. 10 febbraio 1953, n. 331:* Modificazioni dei modelli del distintivo di onore per i mutilati di guerra, della croce per anzianità di servizio, della medaglia militare al merito di lungo comando, della medaglia al valore aeronautico e della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione.

*Proposta di legge* dei dep. Carignani ed altri, ann. l'11 febbraio 1953, svolta e presa in considerazione il 26 febbraio 1953 (C. n. 3185): *Provvedimenti a favore degli insegnanti di scuole elementari e medie mutilati ed invalidi di guerra* (v. *Istruzione:* Disp. comuni). — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa.

*D. M. 9 marzo 1953 (Gazz. Uff. n. 73):* Nomina del commissario per la gestione straordinaria della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (sig. R. Magnani).

*D. P. R. 11 marzo 1953, n. 404:* Autorizzazione all'Opera nazionale invalidi di guerra ad acquistare una villa nel comune di Rivoli (Torino).

*Interr.* Colasanto, ann. 9 giugno 1948: Collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra; es. 5 luglio 1948.

*Interr.* sen. Palermo, ann. 10 giugno 1948: Progetto di riforma della legge sul collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra; es. 16 giugno 1948.

*Interp.* Carron, ann. 8 luglio 1948: Riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente il collocamento obbligatorio dei mutilati e invalidi di guerra.

*Interr.* Martino Gaetano, ann. 13 settembre 1948: Immissione nei ruoli transitori degli insegnanti invalidi e mutilati di guerra (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Ferrarese, ann. il 13 settembre 1948: Collocamento obbligatorio degli infortunati civili di guerra (r. s.); es. 22 ottobre 1948.

*Interr.* Vicentini, ann. 29 ottobre 1948: Assistenza e rieducazione dei bambini mutilati di guerra; es. 26 gennaio 1949.

*Interr.* Ceravolo, ann. 9 dicembre 1948: Incarichi provvisori e supplenze magistrali ai decorati ed invalidi civili per fatti di guerra (r. s.); es. 29 marzo 1949.

*Interr.* Ghislandi, ann. 16 dicembre 1948: Provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi di guerra; es. 16 maggio 1949.

*Interr.* sen. Palermo, ann. 28 gennaio 1949: Ritardo nella corresponsione dell'assegno natalizio ai grandi invalidi di guerra; es. 12 marzo 1949.

*Interr.* Chatrian, ann. 8 febbraio 1949: Provvidenze in favore degli ufficiali in servizio permanente effettivo mutilati o inabilitati in conseguenza degli eventi bellici 1940-45 (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* sen. Varriale, ann. 1° aprile 1949: Concessione del passaggio in ruolo senza concorso ai maestri ed ai professori fuori ruolo, mutilati ed invalidi di guerra; es. 27 settembre 1949.

*Interr.* Colasanto, ann. 26 aprile 1949: Provvidenze a favore dei dipendenti dello Stato invalidi di guerra (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* Almirante, ann. 7 giugno 1949: Estensione ai minorati di guerra dei benefici concessi alle insegnanti vedove di guerra (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* sen. Braschi, ann. 27 settembre 1949: Estensione agli invalidi dell'agricoltura dei benefici concessi agli invalidi dell'industria (r. s.); es. 21 ottobre 1949.

*Interr.* Mieville, Mazza e Basile, ann. 13 febbraio e 11 luglio 1950 e 10 gennaio 1951: Riduzioni nei pubblici spettacoli ai mutilati di guerra (r. s.); es. 19 aprile e 25 settembre 1950 e 23 febbraio 1951.

*Interr.* Alliata di Montereale, ann. 12 febbraio 1950: Risoluzione dei provvedimenti economici a favore dei minorati della guerra (r. s.); es. 11 marzo 1950.

*Interr.* Colasanto, ann. 25 febbraio 1950: Sistemazione di mutilati ed invalidi di guerra nelle Amministrazioni dello Stato (r. s.); es. 5 aprile 1950.

*Interr.* sen. Palermo, ann. 8 marzo 1950: Applicazione della legge sul collocamento obbligatorio a favore degli invalidi di guerra; es. 29 aprile 1950.

*Interr.* Barattolo, ann. 27 aprile 1950: Congedo di 44 ufficiali ciechi di guerra (r. s.); es. 15 luglio 1950.

*Interr.* sen. Milillo, ann. 7 giugno 1950: Estensione dei benefici di immissione nei ruoli ordinari senza concorso e senza limitazioni di posti agli invalidi di guerra negli istituti di istruzione media; es. 8 luglio 1950.

*Interr.* Belloni, ann. 25 settembre 1950: Utilizzazione dell'immobile e del terreno dell'ex Grand Hotel di Fiuggi per un servizio sociale a favore dei lavoratori infortunati e dei mutilati di guerra e civili; es. 5 dicembre 1950.

*Interr.* Almirante, ann. 5 ottobre 1950: Applicazione da parte del Ministero dei lavori pubblici della legge 9 novembre 1949, n. 832, riguardante l'assunzione di invalidi di guerra (r. s.); es. 21 ottobre e 7 novembre 1950.

*Interr.* Ceravolo e De' Cocci, ann. 10 novembre 1950 e 10 aprile e 5 luglio 1951, es. 27 aprile e 31 luglio 1951; Jacoponi, Latorre, Troisi, Baldassarri e Capacchione, ann. 1°, 7 e 9 marzo 1951, es. 10 aprile 1951; Ingrao, ann. 16 maggio 1951, es. 12 giugno

1951; Bernardi, ann. 13 giugno 1951, es. 10 luglio 1951: Estensione ai mutilati ed invalidi per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra (r. s.).

*Interr.* Almirante, ann. 15 novembre 1950: Assunzione in ruolo degli invalidi di guerra abilitati all'insegnamento (r. s.); es. 24 novembre 1950.

*Interr.* Franceschini, ann. 21 novembre 1950: Riconoscimento giuridico all'Associazione nazionale grandi invalidi di guerra (r. s.); es. 22 dicembre 1950.

*Interr.* Perrone Capano, ann. 23 novembre 1950: Concessione di un premio speciale di liberazione ai militari invalidi e mutilati di guerra (r. s.); es. 16 gennaio 1951.

*Interr.* Chiarini, ann. 1° dicembre 1950: Domande di esonero dall'obbligo di assunzione di minorati di guerra di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375 (r. s.); es. 8 febbraio 1951.

*Interr.* sen Rizzo Giambattista, ann. 1° marzo 1951: Estensione dei benefici concessi ai mutilati e invalidi di guerra e ai loro congiunti, ai mutilati e invalidi per servizio ed ai loro congiunti; es. 10 aprile 1951.

*Interr.* Farini, ann. 6 marzo 1951: Obbligatorietà dell'assunzione al lavoro di mutilati e invalidi di guerra; es. 18 settembre 1951.

*Interr.* Micheli, ann. 2 marzo 1951: Collocamento obbligatorio dei mutilati e invalidi di guerra in provincia di Terni (r. s.); es. 10 aprile 1951.

*Interp.* Guadalupi, ann. 8 marzo 1951: Mancata applicazione della legge 15 luglio 1950, n. 539.

*Interr.* Pessi, Polano e Bellavista, ann. 9 marzo, 12 giugno e 12 novembre 1951: Collocamento degli invalidi di guerra (r. s.); es. 10 aprile e 28 giugno 1951 e 3 marzo 1952.

*Interr.* sen. Caron, ann. 13 marzo 1951: Collocamento obbligatorio dei mutilati ed invalidi per il servizio militare (r. s.); es. 11 aprile 1951.

*Interr.* Sabatini, ann. 10 aprile 1951: Esclusione dei mutilati ed invalidi della campagna di Spagna dai concorsi interni banditi dalle Amministrazioni dello Stato (r. s.); es. 12 giugno 1951.

*Interp.* sen. Facchinetti, ann. 14 giugno 1951: Emanazione del regolamento di applicazione della legge sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

*Interr.* Guadalupi, Latorre, Jacoponi, Troisi e Martuscelli, ann. 21 e 22 giugno, 4, 10 e 31 luglio 1951: Assistenza ospedaliera ai mutilati e invalidi per servizio (r. s.); es. 17 e 31 luglio e 8 agosto 1951.

*Interr.* Capalozza, ann 4 luglio 1951: Emanazione del regolamento per l'applicazione della legge sul collocamento dei mutilati ed invalidi di guerra (r. s.); es. 17 luglio 1951.

*Interr.* sen Filippini, ann. 6 luglio 1951: Pubblicazione del regolamento relativo all'applicazione della legge sul collocamento degli invalidi di guerra (r. s.); es. 2 ottobre 1951.

*Interr.* Ricci Mario, ann. 13 settembre 1951: Sospensione del pagamento della indennità di disoccupazione ai mutilati e invalidi di guerra (r. s.); es. 14 novembre 1951.

*Interr.* sen. Palermo, ann. 26 settembre 1951: Nomina del direttore generale dell'O. N. I. G.; es. 23 gennaio 1952.

*Interr.* Castellarin, ann. 6 giugno 1952: Pensioni agli invalidi e mutilati per cause di servizio militare (r. s.); es. 30 ottobre 1952.

*Interr.* Leone Marchesano, ann. 23 giugno 1950: Estensione ai mutilati del lavoro dei benefici previsti per i mutilati di guerra (r. s.); es. 18 luglio 1950.

*Interr.* sen. Caron, ann. 26 giugno 1952: Provvedimenti per i congiunti dei mutilati e invalidi per servizio (r. s.); es. 11 luglio 1952.

*Interp.* sen. Palermo, ann. 2 luglio 1952: Incidenti verificatisi nella sede della Casa Madre dei Mutilati di guerra ai danni dei grandi invalidi t. b. c.; svolta 9 luglio 1952.

*Interr.* Stuani, ann. 9 luglio 1952: Pubblicazione del regolamento alla legge sulla occupazione degli invalidi e mutilati di guerra (r. s.); es. 25 settembre 1952.

*Interr.* Capalozza e Caccuri, ann. 23 settembre 1952: Assistenza sanitaria ai minorati di guerra (r. s.); es. 17 ottobre 1952.

*Interr.* Di Donato, ann. 5 febbraio 1953: Sistemazione in ruolo degli insegnanti medi ed elementari mutilati ed invalidi di guerra fuori ruolo (r. s.); es. 10 marzo 1953.

## NAPOLI

Vedi pure: *Abitazioni – Arsenali* ecc. *– Esposizioni, mostre e fiere – Ospedali – Politica interna – Porti.*

*D. M. 10 ottobre 1949 (Gazz. Uff. n. 241)*: Riconoscimento della qualifica di stazione di cura, soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Napoli.

**Disegno di legge* pres. il 18 luglio 1950 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 1473, S. n. 1212): *Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Napoli mutui per l'esecuzione di opere e sistemazione degli impianti e delle attrezzature dell'Azienda autofilotranviaria e di altri servizi comunali.* — Vengono concessi fino all'ammontare di 4 miliardi, con ammortamento in 35 anni, al saggio vigente alla data della concessione. — *Legge 10 agosto 1950, n. 719.*

*Disegno di legge* pres. il 13 luglio 1951 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (S. n. 1788, *C. n. 2528): *Autorizzazione della spesa di lire 6 miliardi per la costruzione in Napoli di case ultrapopolari.* — Tali case sono destinate a famiglie in atto allocate in grotte, ricoveri, scuole, caserme o edifici pericolanti e non dovranno comprendere più di due vani utili oltre i servizi. Sono date per la gestione all'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli. Il canone di locazione sarà determinato dal Ministero dei lavori pubblici in relazione alla somma occorrente per le sole spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi. È prevista altresì la facoltà per gli assegnatari di ottenere il passaggio in proprietà degli alloggi mediante il pagamento del prezzo, da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici, in trentacinque rate annuali senza interessi. — Il Senato dopo interventi dei sen. *Adinolfi*, *Riccio*, *Bosco* e *Troiano*, del rel. *Genco* e del Min. *Aldisio*, approva il provvedimento nel testo proposto dalla Commissione Lavori pubblici. Tale testo eleva a 3 il numero massimo dei vani utili, oltre i servizi; autorizza il Ministero dei lavori pubblici a costruire, a carico dello Stato, le opere pubbliche accessorie occorrenti per il piano di costruzioni; dà facoltà agli assegnatari, decorsi 10 anni dall'assegnazione, di pagare la quota di capitale ancora dovuta. — La Commissione Lavori pubblici della Camera approva il provvedimento senza modificazioni il 12 marzo 1952. — *Legge 28 marzo 1952, n. 200.*

*Proposta di legge* dei sen. Porzio e Labriola, ann. il 2 febbraio 1951 (S. n. 1518): *Provvedimenti speciali per la città di Napoli.* — Propone che siano assunte a totale carico dello Stato (con una spesa prevista complessiva di lire 15.408.619.000) le riparazioni e ricostruzioni d'immobili, impianti ed opere pubbliche distrutti o danneggiati per eventi bellici. Prevede il finanziamento di un piano organico di opere produttive di più diretto rendimento dell'economia napoletana e della sua zona di influenza; la concessione di contributi statali di incoraggiamento alle costruzioni edilizie per le classi meno abbienti e di mutui di favore garantiti dallo Stato per la costruzione di case economiche e popolari; l'aumento dal 4 al 5 % del contributo statale per la ricostruzione dei fabbricati distrutti, previsto dalla legge 25 giugno 1949, n. 409. Inoltre, sempre allo scopo di incrementare le costruzioni edilizie a Napoli, si propone di stabilire che la costruzione di case a carattere popolare ed economico, anche se eseguito da privati e da Enti non previsti dall'art. 16 del t. u. 28 aprile 1938, n. 1161, sia ritenuta utile all'interesse generale, e ciò ai fini dell'applicazione dell'art. 22 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per quanto riguarda le espropriazioni occorrenti per la costruzione di case. Autorizza il Governo a concedere al comune di Napoli, a titolo interamente gratuito, la facoltà di derivare, a mezzo dell'Ente autonomo Volturno, tutta la forza motrice ancora ricavabile dalle acque del fiume Volturno e suoi affluenti, nonché del Rio Torto, salve le sole concessioni regolari già in atto. Stabilisce poi che l'Ente, nei casi di decadenza previsti dall'art. 55 del t. u. n. 1775, delle concessioni di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica nelle province della Campania, degli Abruzzi e del Molise, abbia la facoltà di subentrare nel godimento e nell'esercizio di quelle concessioni. Autorizza inoltre l'Ente all'esercizio di servizi di distribuzione di energia elettrica per scopi industriali e di pubblica e privata utenza nella Regione Campana ed alla costruzione ed esercizio di opere per la produzione e distribuzione di energia ricavabile da forze endogene della Regione stessa. Altre disposizioni regolano l'obbligatorietà delle quote di ordinazioni di lavori e forniture riservate alle industrie ed ai cantieri dell'Italia meridionale; l'estensione agli appalti delle agevolazioni fiscali del d. l. 14 dicembre 1947, n. 1598, e le richieste nominative di personale operaio; le agevolazioni fiscali per la eventuale emissione di obbligazioni da parte del comune di Napoli e per l'artigianato; il credito alle aziende industriali, agli impianti semindustriali (stanziamento di 5 miliardi da mettere a disposizione della Sezione del credito industriale del Banco di Napoli), all'artigianato e alla scuola artigiana (istituzione presso il Banco di Napoli di un'apposita Sezione per il credito artigiano).

La proposta di legge prevede altresì la costituzione a Napoli di un Ente autonomo termale e contiene provvedimenti per la graduale sistemazione della finanza comunale, i quali possono riassumersi nell'accollo allo Stato delle spese: per la sicurezza e giustizia; per la pubblica istruzione; per la pubblica beneficenza; per il servizio della leva militare; per la revisione delle liste elettorali; per le elezioni regionali ed amministrative. Inoltre, per superare l'attuale spareggio è stabilita la revisione del sistema di attribuzione al Comune dell'i. g. e., l'aumento della compartecipazione ai pubblici spettacoli; la compartecipazione delle tasse gravanti sulle bevande a base di caffé, sulla vendita del sale e sui proventi del gioco del lotto, sugli introiti delle schedine del

totocalcio e sulla vendita dei generi di monopolio ed, infine, adeguamento della compartecipazione sulla tassa di circolazione con la provincia. Altri provvedimenti richiesti per il risanamento della finanza locale riguardano l'eliminazione della residuale somma di un miliardo e mezzo del debito contratto nel 1948 per far fronte all'aumento degli stipendi ai propri dipendenti, ed il pagamento di una percentuale non inferiore al 50 per cento sulla quota di ammortizzo di una serie di mutui contratti dal Comune di Napoli, in maggioranza con la Cassa depositi e prestiti, per un importo di circa 6 miliardi e mezzo. Per una rapida attuazione delle opere previste nella proposta di legge, le opere stesse sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili per il periodo di anni 10 dall'entrata in vigore della legge, ed è previsto uno snellimento della procedura per la realizzazione dei piani di ricostruzione e dei piani regolatori.

La Commissione speciale del Senato (Pres. e rel. *Porzio*, nella sua relazione pres. il 20 febbraio 1952), propone, con alcune modifiche,l'approvazione del provvedimento. Un articolo aggiuntivo stabilisce che i beni patrimoniali del Consorzio nazionale canapa sono distintamente attribuiti ai due settori caratteristici della produzione della canapa rispettivamente nel nord e nel sud del territorio nazionale, che si costituiscono in gestione amministrativa autonoma (quella per l'Italia meridionale avrà sede in Napoli).

Discussa dal Senato unitamente al disegno di legge S. n. 2277 di analogo contenuto (v. oltre), il 3 marzo 1953 è dichiarata assorbita dallo stesso.

*Proposta di legge* del dep. Viviani Luciana ed altri, ann. il 28 marzo 1952, svolta e presa in considerazione l'8 aprile 1952 (C. n. 2631): *Provvedimenti a favore dell'infanzia napoletana* (v. *Maternità e infanzia*). — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

*Disegno di legge* pres. il 4 aprile 1952 dal Min. *ad interim* del tesoro Pella (S. n. 2277, C. n. 3251): *Provvedimento a favore della città di Napoli.* — Il Senato inizia la discussione del provvedimento il 10 febbraio 1953, unitamente alla proposta di legge Porzio e Labriola, e intervengono i senatori *Magliano, Monaldi, Menghi* e *Labriola;* (25 febbraio) *Palermo, Riccio, Della Seta, Montagnani* e *Caso;* (26 febbraio) *Adinolfi, Romano Antonio, Alberti Giuseppe* e *Ricci Federico.* Il 27 febbraio il rel. *Marconcini,* dopo aver ricordato i provvedimenti legislativi a favore di Napoli dal 1861 (ben 47), afferma che la proposta Porzio e Labriola può definirsi il codice dei mali e dei rimedi per la città di Napoli ma che essa pecca contro il senso del limite, addossando oneri eccessivi allo Stato. Precisa che il disegno di legge prevede un complesso di spese di 55,5 miliardi che sono insufficienti a risolvere una volta per tutte i problemi di Napoli, ma che pur rappresentano un rilevante intervento, che le attuali condizioni della finanza dello Stato non permetterebbero assolutamente di aumentare. Aggiunge inoltre che il disegno di legge governativo non esclude ulteriori provvedimenti.

Il relatore sulla proposta di legge *Porzio* rileva che Napoli, priva persino dei servizi e delle opere più essenziali, ha bisogno di tutto e ritiene quindi che sarebbe stato necessario predisporre un provvedimento di ben più ampia portata. Protesta contro il fatto che il Governo voglia porre in non cale la sua proposta di legge, avanzando tra l'altro pretesti circa l'impossibilità di trovare la copertura, laddove si sono immediatamente trovati i fondi per la legge a favore di Roma. Afferma che il problema di Napoli, in realtà, fin dalla unificazione, è uno dei più gravi della vita nazionale italiana ed è una colpa storica non averlo risolto. Denuncia infine l'azione del Governo che si è sempre limitato a seguire iniziative prese da altri.

Il Sottosegretario al tesoro *Gava* dichiara che il Governo, prospettandosi i problemi della città di Napoli nel suo complesso, ha ipotizzato la costituzione di un mercato economicamente attivo, nel cui ambito possano prosperare l'industria napoletana ed il porto. Fa notare che il Governo ha riconosciuto l'importanza e l'urgenza della proposta *Porzio-Labriola,* tanto è vero che ha cercato di attuare subito tutte quelle disposizioni che implicavano soltanto provvedimenti amministrativi; che alcuni stanziamenti della medesima proposta sono stati effettuati nel piano di lavoro della Cassa per il Mezzogiorno. Quanto alla proposta relativa all'Ente per il Volturno osserva che ragioni sistematiche impongono che i problemi relativi alle concessioni vengano risoluti in sede amministrativa e non legislativa. Conclude rilevando che il disegno di legge governativo si ispira al principio fondamentale di dare a Napoli sostanziali vantaggi, con il minimo di turbamento degli ordinamenti generali e che il Governo non ha inteso lanciare il suo progetto in concorrenza con la proposta Porzio e Labriola, ma solamente sfrondare questa iniziativa e renderla concreta ed operante.

Il 3 marzo 1953 il Senato approva innanzi tutto un o. d. g. *Riccio* per il passaggio agli articoli del disegno di legge governativo; approva altresì un o. d. g. *Monaldi* ed altri in cui si invita il Governo a esaminare la situazione della Facoltà medica di Napoli onde favorirne con adeguate provvidenze un riassetto edilizio rispondente alle esigenze dell'insegnamento e della ricerca scientifica; un o. d. g. *Conti* in cui si afferma che l'avviamento a soluzione dei problemi di Napoli sarà determinato soprat-

tutto dalla partecipazione a tutta la grande opera vagheggiata dalle classi popolari; un o. d. g. *Riccio* ed altri in cui si impegna il Governo a procurare all'Ente autonomo Volturno i finanziamenti necessari al suo programma di impianti idroelettrici. Il disegno di legge è quindi approvato con alcuni emendamenti proposti dai senatori *Riccio, Porzio* e *Bosco.*

Nel testo approvato dal Senato il provvedimento prevede uno stanziamento di 5 miliardi e 500 milioni per danni di guerra ad edifici pubblici; 1 miliardo è dato per costruzioni di case per allocarvi la gente bisognosa che dovrà sgombrare le vecchie abitazioni dei quartieri Porto e Mercato; 2 miliardi per edifici universitari; 3 miliardi per la sistemazione degli impianti e servizi ferroviari. Inoltre la provincia di Napoli è autorizzata a contrarre mutui, garantiti dallo Stato, per 5 miliardi, il comune per 35 miliardi. Si stabilisce che la Cassa per il Mezzogiorno provvederà alla progettazione ed all'esecuzione delle opere col ricavo dei mutui. La Cassa è anche autorizzata a costruire a totale suo carico nel Mezzogiorno e nelle Isole linee per la adduzione di elettricità per scopi agricoli, industriali e per servizi pubblici nei centri rurali con particolare riguardo a quelli compresi nelle zone di bonifica previste dalla legge-stralcio sulla riforma agraria. Per la manutenzione e per l'esercizio di tali linee potranno essere costituiti speciali consorzi, volontari ed obbligatori, fra gli interessati, secondo norme da emanarsi dal Governo, entro l'anno dall'entrata in vigore della legge. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, norme per il riordinamento del Consorzio nazionale canapa tenendo presenti gli interessi dei settori caratteristici della produzione agricola nel nord e nel sud e fissando a Napoli la sede degli uffici amministrativi per il settore meridionale.

Assegnato alle Commissioni riunite Finanze e tesoro e Lavori pubblici della Camera in sede legislativa, il provvedimento il 13 marzo 1953 è rimesso all'Assemblea essendosi rilevato che esso contiene due deleghe legislative al Governo. La discussione ha luogo il 25 marzo e intervengono i deputati *Salerno, Maglietta, Covelli, Jervolino Angelo Raffaele, Roberti* e *Reggio d'Aci.* Il relatore di minoranza *Sansone* afferma che la sua parte voterà a favore, pur ritenendo del tutto insufficiente il provvedimento. Dopo interventi del relatore per la maggioranza *Notarianni* e del Sottosegretario *Gava* (che precisa che la cifra complessiva stanziata per Napoli salirà dai 55 miliardi ai 60 miliardi e 500 milioni), il disegno di legge è approvato senza modificazioni. — *Legge 9 aprile 1953, n. 297.*

*DD. MM. 5 maggio, 19 giugno e 6 ottobre 1952 (Gazz. Uff. nn. 128, 162 e 240) e 27 gennaio 1953 (Gazz. Uff. n. 45)*: Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il convento dei Camaldoli, della località Campi Flegrei, della zona compresa tra la via A. Manzoni e Villa Patrizi e della collina di Posillipo, site nel Comune di Napoli.

*Interr.* sen. Gava, ann. 3 giugno 1948: Provvedimenti per alleviare la disoccupazione nella provincia di Napoli; es. 9 giugno 1948.

*Interr.* Riccio Stefano, ann. 11 giugno 1948: Opere igieniche per la provincia di Napoli; es. 21 giugno 1948.

*Interr.* Riccio Stefano, ann. 11 giugno 1948: Costruzione di case per senza tetto a Napoli e nella provincia; es. 25 giugno 1948.

*Interr.* Consiglio, ann. 1° luglio 1948: Per la ricostruzione dell'industria alberghiera a Napoli; es. 15 novembre 1948.

*Interr.* sen. Buonocore, ann. 6 luglio 1948: Aumento del contributo per l'Ente comunale di assistenza di Napoli (r. s.); es. 10 ottobre 1948.

*Interr.* De Martino Francesco, Consiglio, Maglietta e Colasanto, ann. 22 settembre, 23 ottobre e 18 novembre 1948: Situazione di alcuni complessi industriali della provincia di Napoli; es. 19 gennaio 1949.

*Interr.* sen. Labriola, ann. 30 settembre 1948: Realizzazione della Via Marittima a Napoli e approvazione del nuovo piano regolatore; es. 23 ottobre 1948.

*Interr.* sen. Buonocore, ann. 29 gennaio 1949: Congruo aumento del contributo all'E. C. A. di Napoli; es. 10 marzo 1949.

*Interr.* sen. Jannelli, ann. 15 novembre 1949: Provvedimenti per assicurare alla popolazione scolastica di Napoli l'accesso alle scuole primarie e secondarie; es. 7 marzo 1950.

*Interp.* Maglietta, Sansone e Roberti, ann. 23 febbraio, 14 e 16 marzo 1950: Provvedimenti per alleviare la disoccupazione nella provincia di Napoli.

*Interr.* Maglietta, ann. 7 luglio 1949: Provvedimenti atti a fronteggiare l'insufficienza dell'E. C. A. di Napoli (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* Colasanto, ann. 24 febbraio 1950: Provvedimenti a sollievo della disoccupazione nella provincia di Napoli; es. 5 maggio 1950.

*Interr.* Riccio, ann. 5 aprile 1950: Situazione della centrale del latte di Napoli (r. s.); es. 29 aprile 1950.

*Interr.* Riccio, ann. 9 maggio 1950: Concessione gratuita al Municipio di Napoli di energia elettrica ricavata dalle sorgenti del Volturno (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Maglietta, ann. 18 ottobre 1950: Costruzione degli edifici in Piazza Municipio a Napoli (r. s.); es. 17 novembre 1950.

*Interr.* Salerno, ann. 30 novembre 1950: Autorizzazione di impiantare in Napoli uno stabilimento per la fabbricazione di macchine da scrivere; es. 24 gennaio 1951.

*Interr.* Maglietta, ann. 1° dicembre 1950: Situazione dei nuovi impianti industriali della provincia di Napoli (r. s.); es. 18 dicembre 1950.

*Interr.* sen. Riccio, ann. 15 dicembre 1950: Impianto in Napoli di un grande stabilimento della società « Remington » (r. s.); es. 23 febbraio 1951.

*Interr.* sen. Jannelli, ann. 19 dicembre 1950: Esito dell'inchiesta effettuata presso il comune di Napoli; es. 23 gennaio 1951.

*Interr.* Sansone, ann. 19 dicembre 1950: Esito dell'inchiesta sull'attività del comune di Napoli; es. 10 aprile 1951.

*Interr.* sen. Adinolfi, ann. 9 gennaio 1951: Sospensione di diversi lavori stradali a Napoli; es. 5 dicembre 1951.

*Interp.* Maglietta, ann. 27 febbraio 1951 e 10 marzo 1953; Sansone, ann. 7 marzo 1951: Previdenze per l'industria napoletana.

*Interp.* Maglietta, ann. 18 maggio 1951: Provvedimenti per i senza tetto della città di Napoli.

*Mozione* Sansone, letta 14 giugno 1951: Pubblicazione dei risultati dell'inchiesta sul funzionamento del comune di Napoli.

*Interr.* Maglietta, ann. 2 ottobre 1951: Inchiesta sulle condizioni dell'edilizia napoletana; es. 23 gennaio 1952.

*Interr.* Maglietta, ann. 9 ottobre 1951: Provvedimenti per la restituzione, alla città di Napoli, degli edifizi della fondazione Banco di Napoli siti in Bagnoli; es. 5 febbraio 1952.

*Interr.* Riccio, ann. 12 novembre 1951: Costruzione dello stabilimento di macchine da scrivere Remington nella zona di Napoli; es. 3 marzo 1952.

*Interr.* Maglietta, ann. 22 gennaio 1952: Chiusura dello stabilimento « Globus » di Napoli (tramutata in r. s.); es. 5 giugno 1952.

*Interr.* Maglietta, ann. 5 marzo 1952: Partecipanti ai cantieri di lavoro nella provincia di Napoli (r. s.); es. 17 ottobre 1952.

*Interp.* Salerno, ann. 23 settembre 1952: Politica industriale della Campania e particolarmente della città di Napoli.

*Interr.* sen. Jannelli, ann. 30 settembre 1952: Sulla disperata situazione scolastica napoletana; es. 12 novembre 1952.

*Interr.* Invernizzi Gaetano, ann. 7 ottobre 1952: Ammissione dei mugnai e pastai ai cantieri-scuola in provincia di Napoli (r. s.); es. 28 ottobre 1952.

*Interr.* Amendola Pietro, ann. 24 ottobre 1952: Opere pubbliche per la città di Napoli (tramutata in r. s.); es. 3 marzo 1953.

N. A. T. O., v. *Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico.*

**NAVI**, v. *Arsenali e cantieri navali – Codici* (Codice della navigazione) - *Imposte e tasse* (Imposte dirette: Disp. comuni) – *Istituto nazionale per studi di esperienze di architettura navale – Marina mercantile – Marina militare – Navigazione interna – Pesca – Porti – Trattati e convenzioni internazionali.*

NAVIGAZIONE AEREA, v. *Aeronautica civile – Aeronautica militare – Aeroporti – Codici* (Codice della navigazione) – *Imposte e tasse* (Imposte dirette: Disp. comuni) – *Organizzazione per l'aviazione civile internazionale – Trattati e convenzioni internazionali.*

**NAVIGAZIONE INTERNA**

Costruzione e custodia dei canali demaniali, v. *Opere pubbliche* (Opere idrauliche).

Vedi pure: *Imposte e tasse* (Tasse e imposte sul bollo ecc.) – *Marina mercantile* (Disp. gen.) – *Porti – Previdenza sociale* (Previdenza per il personale dei pubblici servizi di trasporto – *Trasporti pubblici.*

*D. P. R. 28 giugno 1949, n. 631:* Approvazione del regolamento per la navigazione interna (v. *Codici:* Codice della navigazione).

*Disegno di legge* pres. il 14 aprile 1950 dal Min. dei trasporti D'Aragona (*S. n. 987, C. n. 1293): *Raggruppamento di servizi di navigazione lacuale con i servizi automobilistici rivieraschi o affluenti.* — Autorizza il Governo a provvedere al raggruppamento dei servizi di navigazione lacuale, dopo che ne sia cessata la concessione, con servizi

automobilistici colleganti gli abitati rivieraschi o a questi affluenti. Autorizza inoltre la corresponsione, per l'intera durata della concessione, di una sovvenzione governativa, la quale non potrà superare complessivamente il 50 per cento del disavanzo di gestione del servizio di navigazione. Dispone di affidare la concessione dei servizi al consorzio costituito fra le imprese già esercenti sempreché abbiano la proprietà del relativo materiale natante o automobilistico. Qualora poi il consorzio non si costituisca entro il termine stabilito dal Ministero dei trasporti, o non intenda assumere l'esercizio dei servizi raggruppati alle condizioni risultanti dal piano finanziario all'uopo istituito, la relativa concessione potrà essere accordata in base ad una licitazione privata. Quanto agli impianti fissi e al materiale natante appartenenti allo Stato, se ne dispone la cessione in uso gratuito al concessionario dei servizi raggruppati stabilendo altresì che al termine della concessione siano acquisiti gratuitamente allo Stato gli altri impianti fissi e il materiale natante di prima dotazione che non siano già di sua proprietà. È estesa ai servizi compresi nel raggruppamento la partecipazione dello Stato ai prodotti netti. —Approvato dalla Commissione Lavori pubblici e trasporti del Senato il 17 maggio 1950. — Rimasto presso la Commissione Trasporti della Camera in sede legislativa.

*D. P. R. 26 giugno 1950* (*Gazz. Uff. n. 249*): Ripartizione in zone del territorio della Repubblica agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna e istituzione di ispettorati di porto.

*D. P. R. 17 luglio 1951* (*Gazz. Uff. n. 204*): Applicazione dell'articolo n. 162 del regolamento per la navigazione interna concernente le norme per l'accertamento del requisito di navigazione.

*D. M. 10 agosto 1951* (*Gazz. Uff. n. 235*): Approvazione dei modelli di alcuni libretti occorrenti per i servizi della navigazione interna in attuazione del relativo regolamento approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631.

*D. M. 13 dicembre 1951* (*Gazz. Uff. n. 297*): Norme per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone per conto di terzi con navi sulle vie d'acqua interne di cui all'art. 129 del regolamento per la navigazione interna.

*D. M. 1° aprile 1952* (*Gazz. Uff. n. 101*): Approvazione del modello delle matricole del personale navigante della navigazione interna in attuazione del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.

*D. M. 1° aprile 1952* (*Gazz. Uff. n. 148*): Approvazione del regolamento comunale di navigazione sui laghi di Avigliana (Torino) a norma dell'art. 231 del regolamento per la navigazione interna.

*DD. MM. 10 e 18 aprile 1952* (*Gazz. Uff. nn. 115-117*): Approvazione dei modelli di alcuni registri, certificati e libretti di ricognizione occorrenti per i servizi della navigazione interna in attuazione del relativo regolamento approvato con d. P. R. 28 giugno 1949, n. 631.

*D. M. 18 luglio 1952* (*Gazz. Uff. n. 174*): Approvazione del modello del certificato da rilasciarsi al personale che esercita un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna in attuazione del relativo regolamento approvato con d. P. R. 28 giugno 1949, n. 631.

*D. M. 18 agosto 1952* (*Gazz. Uff. n. 235*): Caratteristiche del numero d'iscrizione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna, nonché la sigla dell'ufficio di iscrizione dei medesimi.

*D. M. 23 settembre 1952* (*Gazz. Uff. n. 256*): Caratteristiche delle targhe da usarsi per la navigazione di prova e norme d'uso relative in attuazione dell'articolo 74 del regolamento per la navigazione interna, approvato con d. P. R. 28 giugno 1949, n. 631.

*D. M. 15 dicembre 1952* (*Gazz. Uff. n. 16 del 1953*): Modello dell'inventario di bordo delle navi adibite alla navigazione interna (art. 176 del Codice della navigazione).

*D. M. 16 dicembre 1952* (*Gazz. Uff. n. 16 del 1953*): Modificazione del modello del registro delle navi e galleggianti in costruzione destinate ai servizi della navigazione interna, di cui all'allegato *F* del d. M. 10 aprile 1952.

*D. M. 14 marzo 1953* (*Gazz. Uff. n. 90*): Approvazione del modello del registro arrivi e partenze delle navi, in attuazione dell'art. 84 del regolamento per la navigazione interna.

*Interr.* sen. Rosati, ann. 5 ottobre 1948: Servizio di navigazione della zona superiore del lago di Como; es. 17 novembre 1948.

*Interr.* Repossi, ann. 6 ottobre 1948: Sulla decisione adottata dalla Società Lariana di Como di sospendere il servizio viaggiatori per quattro giorni alla settimana; es. 25 gennaio 1949.

*Interr.* sen. Zane, ann. 14 ottobre 1948: Riduzioni dei servizi di navigazione del lago di Garda; es. 20 novembre 1948.

*Interr.* sen Buffoni, ann. 14 dicembre 1948: Rimessa in efficienza del servizio di navigazione sul Lago Maggiore (r. s.); es. 21 dicembre 1948.

*Interp.* Invernizzi Gabriele, ann. 6 marzo 1952: Provvedimenti per la navigazione sul lago di Como.

*Interr.* Roselli e Cremaschi Carlo, ann. 8 luglio 1952 e 12 febbraio 1953: Servizio di navigazione sul lago d'Iseo (r. s.); es. 30 settembre 1952 e 6 marzo 1953.

*Interp.* sen. Grisolia, ann. 16 dicembre 1952: Autorizzazione ad un privato ad installare a Roma un impianto di escavazione di sabbia fluviale nella zona interdetta del Tevere; svolta 21 gennaio 1953.

NAVIGAZIONE MARITTIMA, v. *Codici* (Codice della navigazione) – *Consiglio superiore della marina mercantile – Emigrazione – Imposte e tasse* (Imposte dirette: Disp. comuni – Tasse e imposte sul bollo ecc.) – *Marina mercantile – Organizzazione marittima consultiva intergovernativa – Pesca – Porti – Trattati e convenzioni internazionali.*

NAVIGLIO MILITARE DELLO STATO, v. *Marina militare.*

NAZIONALIZZAZIONI, v. *Energia elettrica – Industrie.*

NAZIONI UNITE (Organizzazione delle) (O. N. U.), v. *Organizzazione delle Nazioni Unite* e le voci ivi richiamate.

Beni di sudditi delle Nazioni Unite, v. *Imposte e tasse* (Agevolazioni ecc.)

NICKEL, v. *Metalli.*

NITRATO DI SODA, v. *Agricoltura* (Disp. gen.).

NOTAI, v. *Archivi notarili – Professioni libere* e le voci ivi richiamate.

NUMERO LEGALE (Verifica del), v. *Regolamenti parlamentari.*

OBBLIGAZIONI (Emissione di), v. *Agricoltura* (Riforma fondiaria ecc.) – *Banche* (Istituti di credito ecc.) – *Case economiche e popolari* (I. N. A. - Casa) – *Combustibili – Istituto per la ricostruzione industriale – Lotterie* ecc. – *Marina mercantile – Mezzogiorno e isole – Olii minerali – Poste e telecomunicazioni* (Telefoni) – *Prestiti esteri – Società.*

OBIEZIONE DI COSCIENZA

*Proposta di legge* dei dep. Calosso e Giordani, ann. il 3 ottobre 1949, svolta e presa in considerazione il 23 novembre 1949 (C. n. 801): *Sull'obiezione di coscienza.* — Autorizza gli obiettori di coscienza soggetti ad obbligo di leva a chiedere al tribunale militare che sia riconosciuta tale loro qualità. Stabilisce che gli obiettori di coscienza riconosciuti saranno adibiti a servizi non armati. Coloro invece che non saranno riconosciuti verranno privati del loro soldo durante il servizio militare e adibiti agli impieghi di maggiore gravezza o pericolo. Coloro contro i quali sarà provato che con mezzi fraudolenti vogliono ingannare il tribunale verranno puniti con la reclusione da uno a cinque anni. — Rimasta presso le Commissioni riunite Giustizia e Difesa della Camera.

*Interr.* Calosso, ann. 30 marzo 1949: Arresto dell'obiettore di coscienza Pietro Pinna; es. 18 luglio 1949 e tramutata in *interpellanza.*

*Interr.* Calosso, ann. 10 ottobre 1949: Irregolarità durante il processo contro l'obiettore di coscienza Pietro Pinna; es. 30 novembre 1949.

OCCUPAZIONE OPERAIA (Provvedimenti per incrementare la), v. *Case economiche e popolari* (I. N. A.-Casa) – *Disoccupazione e avviamento al lavoro.*

ODONTOIATRI E ODONTOTECNICI, v. *Istruzione* (tecnica e professionale e superiore) – *Professioni libere* (Professioni sanitarie).

O. E. C. E., v. *Organizzazione Europea di Cooperazione economica.*

OLII COMMESTIBILI, v. *Consumi alimentari – Imposte e tasse* (fabbricazione ecc.) – *Pesca.*

OLII MINERALI

Vedi pure: *Combustibili – Idrocarburi – Imposte e tasse* (Imposta sull'entrata – Imposte di fabbricazione ecc. – Agevolazioni e sgravi fiscali) – *Prezzi – Sardegna.*

*D. l. C. P. S. 13 dicembre 1947, n. 1879:* Ulteriori stanziamenti per spese sostenute dall'Azienda generale italiana petroli per ricerche petrolifere eseguite nel territorio della Repubblica italiana successivamente al 30 giugno 1945. — Viene

assegnato un ulteriore stanziamento di lire 290 milioni, di cui lire 220 milioni a titolo di rimborso delle spese sostenute dal 1° luglio 1945 al 31 dicembre 1945 e lire 70 milioni a titolo d'acconto per spese sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 1947. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-169, S. n. 2548.

*D. l. 26 febbraio 1948, n. 325:* Autorizzazione della spesa di lire 490.000.000 per la concessione all'Azienda generale italiana petroli (A. G. I. P.) di contributi per far fronte a maggiori oneri salariali. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*D. l. 19 marzo 1948, n. 434:* Proroga dei benefici fiscali per i materiali metallici e macchinari destinati alle ricerche e coltivazioni petrolifere. — Proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 1953 il beneficio della franchigia doganale stabilita con il r. d.-l. 7 maggio 1925, n. 715, per i macchinari suddetti che tuttora non possono essere forniti dall'industria nazionale. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-169, S. n. 2548.

*D. l. 2 aprile 1948, n. 574:* Proroga al 30 giugno 1948 dell'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-169, S. n. 2548.

*D. l. 7 maggio 1948, n. 464:* Ripristino di una imposta di fabbricazione sul benzolo. — È stabilita nella misura di lire 2.700 per quintale di prodotto grezzo e lire 3.600 per quintale di prodotto puro e raffinato. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*D. l. 8 maggio 1948, n. 1306:* Integrazione dei decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365, e 10 agosto 1940, n. 526, concernenti la concessione di anticipazioni alle aziende industriali di impostanza nazionale creditrici dello Stato. — Vengono concesse all'A. G. I. P. anticipazioni fino al limite di 600 milioni per fronteggiare improrogabili spese di mano d'opera e di gestione (v. pure: *Industrie:* Disposizioni generali). — Ratifica in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*D. M. 8 giugno 1948* (*Gazz. Uff. n. 135*): Sblocco di taluni prodotti petroliferi (olii minerali lubrificanti, olii bianchi e per trasformatori).

*Provvedimento Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi – n. 85 del 10 giugno 1948* (*Gazz. Uff. n. 140*), riguardante il prezzo dei carburanti, dei lubrificanti e degli altri prodotti petroliferi. — Fissa, tra l'altro, in lire 119 al l. il prezzo della benzina comune, in lire 78 al l. del gasolio, in lire 5.590 al q. dell'olio combustibile per motori e in lire 351 al Kg. per merce sciolta della maggior parte degli oli lubrificanti per auto.

*Provvedimenti Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi – n. 97 del 21 luglio 1948* (*Gazz. Uff. n. 177*), riguardante i prezzi dei carburanti: benzina avio diesel extra e prodotti della distillazione delle rocce asfaltiche di Ragusa.

*D. M. 7 settembre 1948* (*Gazz. Uff. n. 209*): Autorizzazione alla Società per azioni Industria Raffinazione Olii Minerali « Irom » ad emettere obbligazioni per tre miliardi di lire.

*D.-l. 6 ottobre 1948, n. 1200:* Modificazioni al regime fiscale degli alcooli e del benzolo. — Presentato per la conversione il 6 ottobre 1948 con *disegno di legge* del Min. delle finanze Vanoni (S. n. 108, C. n. 173) (v. *Imposte e tasse:* Imposte di fabbricazione ecc.). — *Legge 3 dicembre 1948, n. 1388.*

*Provvedimento Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi – n. 133 del 25 novembre 1948* (*Gazz. Uff. n. 281*), riguardante i prezzi dei carburanti, dei lubrificanti e degli altri prodotti petroliferi.

*Provvedimento Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi – n. 135 del 1° dicembre 1948* (*Gazz. Uff. n. 287*), riguardante i prezzi dell'olio combustibile. — Fissa, tra l'altro, in lire 5.500 al q. il prezzo dell'olio combustibile per motori.

*Provvedimento Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi – n. 148 del 4 febbraio 1949* (*Gazz. Uff. n. 34*), riguardante i prezzi dei carburanti. – Fissa, tra l'altro, in lire 115 al l. il prezzo della benzina comune, in lire 76 al l. del gasolio e in lire 5.070 al q. dell'olio combustibile per motori.

*D. Alto Commissario Igiene e sanità pubblica 18 novembre 1948* (*Gazz. Uff. n. 283*): Istituzione di un corso per la preparazione al conseguimento del certificato di idoneità all'impiego del piombo tetraetile nella etilizzazione della benzina, presso la Scuola istituita in Bari dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

*D. M. 1° marzo 1949* (*Gazz. Uff. n. 72*): Sostituzione del segretario incaricato di procedere all'esame e alla approvazione dei rendiconti dell'A. G. I. P. e alla determinazione delle sovvenzioni statali da concedere alla stessa.

*Provvedimento Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi – n. 165 del 15 aprile 1949* (*Gazz. Uff. n. 91*), riguardante il prezzo dei carburanti. – Fissa, tra l'altro, in lire 110 al l. il prezzo della benzina comune, in lire 73 al l. del gasolio e in lire 4.980 al q. dell'olio combustibile per motori.

*Proposta di legge* del dep. Failla ed altri, ann. il 9 maggio 1949 (*urg.*) (C. n. 533): *Norme per la produzione, il trattamento e la vendita dei distillati asfaltici.* — Obbliga le società od aziende di qualsiasi tipo importatrici e distributrici di prodotti petroliferi e derivati nel territorio della Repubblica, per un periodo di anni due dall'entrata in vigore della legge, all'acquisto ed alla vendita in proprio dei prodotti similari ricavati dalla distillazione delle rocce asfaltiche e bituminose esistenti nel territorio stesso. Le altre disposizioni riguardano la determinazione del prezzo, gli studi ed esperimenti necessari a rendere economica la produzione dei distillati, ecc. — Rimasta presso la Commissione Industria della Camera.

*D. M. 19 maggio 1949 (Gazz. Uff. n. 133):* Denaturazione del benzolo per gli usi esenti da imposta.

*D. M. 1° luglio 1949 (Gazz. Uff. n. 271):* Modificazioni dei decreti Ministeriali 23 ottobre 1940 e 18 gennaio 1946, concernenti la disciplina del movimento dei carburanti destinati a provviste di bordo di motopescherecci.

*Provvedimento Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi – n. 181 del 30 luglio 1949 (Gazz. Uff. n. 176),* riguardante il prezzo dei carburanti. – Fissa, tra l'altro, in lire 69 al l. il prezzo del gasolio e in lire 4.650 al q. dell'olio combustibile per motori.

**Disegno di legge* pres. il 3 ottobre 1949 dal Min. della industria e commercio Ivan Matteo Lombardo (S. n. 639, C. n. 923): *Disciplina dell'impianto e dell'esercizio di alcune categorie di apparecchi di distribuzione automatica di carburante.* — L'impianto e l'esercizio degli apparecchi di distribuzione automatici di carburante, collegati a serbatoi di capacità non superiore ai 10 mc., non sono più soggetti alla concessione di cui al r. d.-l. 2 novembre 1933, n. 1741. Gli stessi apparecchi sono soltanto sottoposti all'osservanza delle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno. — *Legge 23 febbraio 1950, n. 170.*

*Provvedimento Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi – n. 196 del 4 novembre 1949 (Gazz. Uff. n. 257),* riguardante il prezzo dei prodotti petroliferi. – Conferma i prezzi stabiliti con il provvedimento n. 181.

**Disegno di legge* pres. il 22 marzo 1950 dal Min. dell'industria e commercio Togni (C. n. 1181, S. n. 1094): *Modifiche alle norme sulla liquidazione del Comitato italiano petroli.* — Sopprime il collegio di liquidatori del Comitato previsto dal d. l. 22 maggio 1947, n. 623. Viene affidato ad un solo liquidatore il compito di portare a termine le operazioni di liquidazione entro un anno dall'entrata in vigore della legge. — *Legge 28 giugno 1950, n. 482.*

**Disegno di legge* pres. il 16 aprile 1950 dal Min. dell'Industria e commercio Togni (S. n. 989, C. n. 1253): *Abrogazione della legge 29 aprile 1940, n. 671, contenente norme per la obbligatorietà della raccolta e della rigenerazione degli olii lubrificanti. — Legge 10 giugno 1950, n. 359.*

*D. M. 20 aprile 1950 (Gazz. Uff. n. 99):* Sostituzione del rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio nel comitato di vigilanza per la liquidazione del Comitato italiano petroli.

*D. M. 1 agosto 1950 (Gazz. Uff. n. 298):* Norme per la concessione della aliquota ridotta della imposta di fabbricazione per la benzina acquistata, con speciali buoni, dagli automobilisti e dai motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato.

*D. M. 3 agosto 1950 (Gazz. Uff. n. 202):* Rimborso parziale della imposta di fabbricazione sulla benzina agli autisti di piazza.

**Disegno di legge* pres. il 12 ottobre 1950 dal Min. della industria Togni (C. n. 1582 S. n. 1424): *Soppressione dell'Ufficio combustibili liquidi.* — Le attribuzioni relative alla disciplina della produzione e del commercio dei combustibili liquidi sono esercitate dal Ministero dell'industria e del commercio salvo la competenza delle altre amministrazioni. Sono abrogati i rr. dd. 24 ottobre 1935, n. 1880, 30 gennaio 1941, n. 271, 7 settembre 1942, n. 975, e 6 aprile 1944, n. 106. — La Commissione Industria della Camera approva il provvedimento il 1° dicembre 1950 con alcuni emendamenti proposti dal rel. *Paganelli. — Legge 4 gennaio 1951, n. 5.*

*Provvedimento Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi* – n. *246 del 24 ottobre 1950, (Gazz. Uff. n. 248):* Prezzi dei prodotti petroliferi. – Fissa, tra l'altro, in lire 118 al l. il prezzo della benzina comune, in lire 76 al l. del gasolio e in lire 4.625 al q. dell'olio combustibile per motori.

*Provvedimenti Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi – n. 250 del 30 novembre 1950 (Gazz. Uff. n. 278):* Prezzi dell'olio combustibile. — Fissa, tra l'altro, in lire 46.875 alla t. il prezzo dell'olio combustibile per motori.

**Disegno di legge* pres. il 20 dicembre 1950 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 1457, C. n. 1764): *Rimborso parziale* (lire 20 per litro) *per l'anno 1949, della imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza. — Legge 17 febbraio 1951, n. 121.*

*D. M. 31 gennaio 1951 (Gazz. Uff. n. 33):* Autorizzazione alla Società per azioni Azienda Generale Italiana Petroli « A. G. I. P. » ad emettere obbligazioni per l'importo di lire 7 miliardi (al tasso annuo del 7 per cento).

*Disegno di legge* pres. il 27 febbraio 1951 (*urg.*) dal Min. dell'industria e commercio Togni (C. n. 1840): *Costruzione ed esercizio di oleodotti e gasdotti* (v. *Gas*). — Rimasto presso le Commissioni riunite Industria e Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa.

*D.-l. 27 febbraio 1951, n. 65:* Modificazioni al regime fiscale degli olii minerali e abolizione della imposta di fabbricazione sul benzolo. — Presentato per la conversione con *disegno di legge* del Min. delle finanze Vanoni (C. n. 1857, S. n. 1619). — Eleva all'incirca del 13 per cento le vigenti misure unitarie dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, lasciando invariate le aliquote che colpiscono gli olii minerali pesanti. Viene abolita l'imposta di fabbricazione sul benzolo. — *Legge 22 aprile 1951, n. 255.*

*Provvedimenti Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi – nn. 265 e 266 del 27 e 28 febbraio 1951 (Gazz. Uff. nn. 49 e 50)*, riguardante i prezzi dei prodotti petroliferi. – Fissa, tra l'altro, in lire 128 al l. il prezzo della benzina comune, in lire 81 al l. del gasolio e in lire 5,351 al q. dell'olio combustibile per motori.

**Disegno di legge* pres. il 27 giugno 1951 dal Min. dell'industria e commercio Togni (C. n. 2058, S. n. 1769): *Proroga al 31 dicembre 1951 del termine per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli. — Legge 12 agosto 1951, n. 741.*

**Proposta di legge* del sen. Braschi, ann. il 7 luglio 1951 (S. n. 1774, C. n. 2430): *Agevolazioni fiscali agli olii pesanti destinati all'agricoltura (Diesel-olio)* (v. *Imposte e tasse:* Imposte di fabbricazione ecc.). — *Legge 19 marzo 1952, n. 202.*

*Disegno di legge* pres. il 13 luglio 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (× C. n. 2101, S. n. 2489): *Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E. N. I)* (v. *Idrocarburi*). — *Legge 10 febbraio 1953, n. 136.*

*Proposta di legge* del dep. Saggin, ann. il 12 novembre 1951, svolta e presa in considerazione il 19 novembre 1952 (C. n. 2279): *Estensione delle norme di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 giugno 1937* (concernente il prelevamento e l'uso del petrolio e residui della distillazione di olii minerali per uso agricolo) *a favore dei molini « a bassa macinazione » azionati con motore a scoppio.* — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa.

*Provvedimento Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi – n. 302 del 15 novembre 1951 (Gazz. Uff. n. 266):* Prezzi dell'olio combustibile. – Fissa, tra l'altro, in lire 52.394 la t. il prezzo dell'olio combustibile per motori.

*Provvedimento Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi – n. 305 del 15 dicembre 1951 (Gazz. Uff. n. 291):* Prezzi della benzina e del bitume.

**Disegno di legge* pres. il 20 febbraio 1952 dal Min. dell'industria e commercio Campilli, (S. n. 2191, C. n. 2637): *Disposizioni per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli.* — Il termine per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione è prorogato al 30 giugno 1952. Qualora entro detta data le operazioni di liquidazione non fossero ancora ultimate, esse verranno affidate al Ministero del tesoro. — *Legge 18 giugno 1952, n. 704.*

*Provvedimento Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi – n. 334 del 4 dicembre 1952 (Gazz. Uff. n. 286)*: Prezzo dell'olio combustibile e della benzina avio. – Fissa, tra l'altro, in lire 48.800 il prezzo dell'olio combustibile per motori.

*Interr.* Paganelli, ann. 11 giugno 1948: Sulla inopportunità di aumentare il prezzo dei carburanti; es. 30 giugno 1948.

*Interr.* Faralli, ann. 17 novembre 1948: Rinuncia, da parte dello Stato, al controllo sull'industria di raffinazione del petrolio ad esclusivo vantaggio della Standard Oil; es. 24 novembre 1948.

*Interr.* Saija, ann. 19 gennaio 1949: Utilizzazioni nella costruenda centrale termoelettrica di Palermo degli oli combustibili ricavati dalla roccia asfaltica di Ragusa (r. s.); es. 29 marzo 1949.

*Interr.* Guadalupi, ann. 25 gennaio 1949: Impianto di uno stabilimento di raffineria degli olii minerali grezzi nella zona industriale del porto di Brindisi (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interr.* Zanfagnini, ann. 23 marzo 1949: Costruzione di una raffineria di petrolio in San Giorgio di Nogaro (r. s.); es. 20 maggio 1950.

*Interr.* Marotta, ann. 7 giugno 1949: Sondaggi nella zona di Casalinuovo Lucano (Potenza) per accertare l'esistenza di un giacimento petrolifero (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interp.* sen. Braschi, ann. 9 giugno 1949: Condizioni del mercato petrolifero italiano con particolare riguardo al petrolio destinato all'agricoltura.

*Interr.* sen. Lanzetta, Panetti e Nobili, ann. 15 giugno 1949, 30 giugno e 4 luglio 1950; *interp.* sen. Fabbri, Bo, Gotani, Braschi e Parri, ann. 21 e 28 giugno e 14 luglio 1949 e 16 febbraio 1950: Ricerche e prospettive petrolifere e metanifere in Italia; svolte 4, 14 e 19 luglio 1950 (v. *Idrocarburi*).

*Interr.* sen. Pollastrelli, ann. 30 giugno 1949: Tutela degli interessi italiani nella concessione di permessi per ricerche petrolifere nel territorio nazionale (tramutata in r. s.); es. 15 novembre 1949.

*Interp.* Failla e Lupis, ann. 5 e 6 luglio 1949: Provvedimenti per superare l'attuale crisi dell'industria asfaltifera.

*Interp.* sen. Benedetti Tullio, ann. 21 luglio 1949: Controllo delle licenze di importazione e di trattamento dei prodotti petroliferi; svolta 14 e 19 luglio 1950.

*Interr.* Cuttitta, ann. 26 luglio 1949: Richiesta del Governo degli Stati Uniti d'America di partecipare alle ricerche petrolifere; es. 28 novembre 1949.

*Interr.* sen. Braschi, ann. 27 settembre 1949: Ripristino del prezzo agevolato per la benzina destinata alle macchine agricole (r. s.); es. 15 dicembre 1949.

*Interr.* Vocino, ann. 24 ottobre 1949: Esistenza di zone petrolifere in agro di Orsara di Puglia (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Biagioni, ann. 30 novembre 1949: Concessione di carburante a prezzo agevolato ai proprietari di macchine per la sgusciatura delle castagne (r. s.); es. 6 maggio 1950.

*Interp.* Mazzali, ann. 12 dicembre 1949: Entità dei giacimenti petroliferi nella Valle Padana.

*Interp.* Alliata di Montereale, ann. 14 febbraio 1950: Situazione dei proprietari dei depositi costieri di petrolio (r. s.); es. 4 marzo 1950.

*Interr.* Adonnino, ann. 13 luglio 1950: Prezzo del petrolio occorrente alla pesca (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interp.* Mattei, Cavinato e Bernieri, ann. 26 ottobre 1950, 16 gennaio e 16 febbraio 1951: Politica petrolifera e metanifera del Governo; svolte 27 febbraio e 6 marzo 1951 (v. pure: *Idrocarburi*).

*Interr.* Perrone Capano e Troisi, ann. 5 e 7 ottobre 1950: Demolizione dello stabilimento della Società « Standard » in Monopoli (Bari) (r. s.); es. 28 attobre 1950.

*Interr.* Troisi, ann. 23 novembre 1950: Aumento del prezzo del gasolio marina (r. s.); es. 18 dicembre 1950.

*Interr.* sen. Braschi, ann. 3 agosto 1951: Provvedimenti per migliorare la qualità dei carburanti immessi al consumo (r. s.); es. 28 settembre 1951.

*Interr.* sen. Menghi, ann. 13 marzo 1952: Attribuzione all'Azienda generale italiana petroli della qualifica di Azienda di Stato (r. s.); es. 29 aprile 1952.

*Interr.* sen. Giua, ann. 27 marzo 1952: Domanda di inchiesta sulla direzione tecnica dell'Agip; es. 28 maggio 1952.

*Interp.* Paganelli, ann. 16 marzo 1951: Dannose ripercussioni dell'elevato prezzo dei carburanti.

*Interr.* Colasanto, ann. 18 maggio 1951; Trattamento doganale della benzina per elettrogeneratori di bordo (r. s.); es. 3 luglio 1951.

*Interr.* Invernizzi Gaetano, ann. 12 dicembre 1951: Assunzioni nominative presso l'A. G. I. P. (r. s.); es. 22 gennaio 1952.

*Interr.* D'Ambrosio, ann. 5 giugno 1952: Concessione di benzina ai pescatori (tramutata in r. s.); es. 5 dicembre 1952.

*Interr.* Lecciso, ann. 9 ottobre 1952: Costruzione in Livorno di un impianto per la produzione dell'alcool da gasolio (r. s.); es. 2 dicembre 1952.

*Interr.* Jacoponi, ann. 18 novembre 1952: Obbligo del deposito per gli olii combustibili (r. s.); es. 7 gennaio 1953.

*Interr.* Castellarin, ann. 27 novembre 1952: Concessione degli impianti distributori di carburanti (r. s.); es. 18 dicembre 1952.

OLIMPIADI DEL 1956, v. *Sport – Strade* (Disp. gen.).

OLIVI (Divieto di abbattimento), v. *Agricoltura* (Disp. gen.).

ONORIFICENZE E ORDINI CAVALLERESCHI

Vedi pure *Medaglie* ecc.

*D. l. 9 marzo 1948, n. 812:* Nuove norme relative all'Ordine della « Stella della solidarietà italiana ». — Istituisce l'Ordine della « Stella della solidarietà italiana » quale particolare attestato a favore di tutti coloro, italiani all'estero o stranieri, che ab-

biano specialmente contribuito alla ricostruzione dell'Italia. — Il Presidente dell'Ordine, che comprende 3 classi, è il Presidente della Repubblica che, per decreto, dispone il numero delle nomine. Il decreto abroga quello del 27 gennaio 1947, n. 703. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-143, S. n. 2377.

*D. P. R. 24* maggio 1948 (*Gazz. Uff. n. 178*): Nomina del commissario dell'Amministrazione straordinaria dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (avv. V. Badini-Confalonieri).

*D. P. R. 20 gennaio 1949, n. 61*: Norme per l'esecuzione del d. l. 9 marzo 1948, n. 812, relativo all'istituzione dell'Ordine della « Stella della solidarietà italiana ».

*Disegno di legge* pres. il 14 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 412, *C. n. 1665): *Istituzione dell'Ordine « al merito della Repubblica Italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze.* — L'Ordine è destinato a dare una particolare attestazione a coloro che abbiano speciali benemerenze verso la Nazione. Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica. L'Ordine è retto da un Consiglio composto di un Cancelliere, che lo presiede, e di sedici membri, nominati con d. P. R., su proposta del Pres. del Cons. dei Min., sentito il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio elegge nel proprio seno una giunta di 4 membri presieduta dal Cancelliere. L'Ordine è composto di 5 classi; per altissime benemerenze può essere eccezionalmente conferita ai cavalieri di gran croce la decorazione di gran cordone. Le onorificenze sono conferite dal Pres. della Repubblica, su proposta del Pres. del Cons. dei Min., sentita la giunta dell'Ordine. È vietato ai cittadini italiani l'uso in Italia di onorificenze straniere senza autorizzazione ed è vietato il conferimento di onorificenze da parte di enti, associazioni e privati. Continua ad essere però regolato dalle disposizioni vigenti l'uso delle onorificenze della Santa Sede, dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro e del Sovrano Militare Ordine di Malta. Sono soppressi l'Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze; è altresì soppresso l'Ordine della Croce d'Italia e cessa il conferimento dell'onorificenza dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. È tuttavia consentito l'uso delle onorificenze già conferite, escluso ogni diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie. Per gli altri ordini ed onorificenze, istituiti prima del 2 giugno 1946, si provvederà con separata legge. Il Governo è autorizzato ad emanare le norme di attuazione. — Il Senato esamina il provvedimento nelle sedute del 24 e 25 ottobre, 9 e 17 novembre 1950 e l'approva con un emendamento *Nitti* per cui le onorificenze non possono essere conferite ai senatori e ai deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare, e con altri emendamenti proposti dai sen. *Terracini, Riccio, Sacco, Tessitori, Bisori e Nobili.* — *Legge 3 marzo 1951, n. 178.*

*D. P. R. 20 maggio 1949* (*Gazz. Uff. n. 250*): Proroga (al 24 maggio 1950) dei poteri conferiti al commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

*D. P. R. 12 ottobre 1949* (*Gazz. Uff. n. 178 del 1950*): Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ordine costantiniano di San Giorgio in Parma (dott. A. Meli Luigi di Sovegna).

**Disegno di legge* pres. il 21 giugno 1950 dal Min. della giustizia Piccioni (S. n. 1127, C. n. 1889): *Numero dei diplomi al merito della redenzione sociale da conferirsi annualmente e caratteristiche delle medaglie di cui gli insigniti possono fregiarsi.* — È limitato annualmente a 20 per il I grado, a 90 per il II e a 160 per il III. — *Legge 11 maggio 1951, n. 375.*

**Disegno di legge* pres. il 5 luglio 1950 dal Min. dell'istruzione Gonella (S. n. 1156, C. n. 1531): *Concessione di diplomi ai benemeriti della scuola della cultura e dell'arte.* — Possono essere conferiti diplomi alle persone e agli enti che si siano distinti nel campo dell'educazione della scuola e nella diffusione ed elevazione della cultura. Tali diplomi di benemerenza sono di tre classi e hanno facoltà di fregiarsi rispettivamente di medaglie d'oro, d'argento e di bronzo. Il conferimento dei diplomi sarà fatto per decreto presidenziale, su proposta del Ministro per l'istruzione e su parere di una commissione da lui nominata e presieduta. — *Legge 16 novembre 1950, n. 1093.*

*Disegno di legge* pres. il 10 gennaio 1951 dal Min. dell'industria e commercio Togni (*C. n. 1757, S. n. 1740): *Riordinamento dell'Ordine cavalleresco « al merito del lavoro ».* — La decorazione può essere concessa ai cittadini italiani, anche se residenti all'estero, che si siano resi singolarmente benemeriti nel settore dell'agricoltura, della industria, del commercio e dell'artigianato. L'ordine è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio ed ha un consiglio presieduto dal Min. per l'industria e il commercio. Le decorazioni sono conferite annualmente, nel giorno della festa della Repubblica, dal Pres. della Repubblica su proposta del Min. per l'industria e il commercio, di concerto, per quanto riguarda le persone benemerite nel campo dell'agricoltura, con il Min. dell'agricoltura. Ogni anno non possono essere conferite più di 25 onorificenze; tale limite è portato a 75 per il primo anno di applicazione del decreto. Con decr. del Pres. della Repubblica possono essere accettate donazioni e lasciti a favore dell'Ordine. Le rendite del patrimonio che venisse così a formarsi

saranno erogate in pensioni vitalizie assegnate a cavalieri al merito del lavoro i quali, colpiti da invalidità, versino, senza loro colpa, in stato di bisogno. — La Commissione Interni della Camera l'approva senza modificazioni il 13 giugno 1951. — Assegnato alla Commissione Industria del Senato, in sede deliberante, il disegno di legge, su richiesta di un quinto dei membri della Commissione, viene rimesso all'Assemblea il 5 luglio 1951, che lo approva il 27 novembre 1951 con alcuni emendamenti. In particolare, su proposta del sen. *Braitenberg*, si stabilisce che possono essere concesse le decorazioni anche ai cittadini che si siano resi benemeriti nell'attività creditizia e assicurativa; e su proposta del sen. *Cingolani*, si dispone che le rendite provenienti da donazioni potranno essere erogate anche in borse di studio e per corsi di perfezionamenti in Italia e all'estero. Inoltre su proposta della Commissione e del sen. *Braitenberg* è modificata la composizione del consiglio. — *Legge 27 marzo 1952, n. 199.*

*Proposta di legge* del dep. Ceravolo ed altri, ann. il 7 marzo 1951 (C. n. 1883): *Disciplina per l'uso in Italia di onorificenze di alcuni ordini cavallereschi.* — Stabilisce che i cittadini possono liberamente usare onorificenze loro conferite da ordini indipendenti dallo Stato, a carattere internazionale, la cui legittimità di fondazione ed il cui diritto a conferire le relative onorificenze siano stati accertati e riconosciuti con sentenze irrevocabili della magistratura italiana, pronunziate non oltre il 31 dicembre 1949 e che hanno svolto un'opera di assistenza e di utilità sociale degna di rilievo e di speciale considerazione. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

**Disegno di legge* pres. il 30 giugno 1951 dal Min. del lavoro e della previdenza sociale Marazza (S. n. 1762, C. n. 2864): *Riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro ».* — Estende la concessione della decorazione a tutti i lavoratori subordinati. Stabilisce i requisiti e la procedura per la concessione della decorazione, che comporta il titolo di « Maestro del lavoro ». Le decorazioni da concedersi in ciascun anno non potranno essere superiori a 500 e saranno conferite il 1° marzo. — *Legge 18 dicembre 1952, n. 2389.*

*D. P. R. 6 maggio 1952, n. 439:* Costituzione del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro ».

*D. P. R. 28 giugno 1952, n. 707:* Proroga al 31 ottobre del termine di cui all'art. 15 del decreto 15 maggio 1952, n. 458, relativo all'invio, per l'anno in corso, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle segnalazioni individuali per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana ».

*D. P. R. 13 maggio 1952, n. 458:* Norme per l'attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, concernente la istituzione dell'ordine « Al merito della Repubblica Italiana » e la disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze. — Le onorificenze possono essere conferite a cittadini italiani e stranieri e non possono superare nell'anno il ventesimo del numero complessivo delle nomine. Con decreto del Pres. del Cons. viene determinato per ciascun anno il numero massimo delle onorificenze che possono essere conferite. Le altre norme riguardano le segnalazioni, i decreti di concessione e la loro revoca, l'uso del titolo e della decorazione.

*D. P. R. 17 maggio 1952, n. 637:* Nuove caratteristiche delle medaglie ai benemeriti della salute pubblica e modificazione della Commissione consuntiva per il loro conferimento.

*D. P. R. 28 giugno 1952* (*Gazz. Uff. n. 178*): Nomina del Cancelliere dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » (dott. P. Diana).

**Disegno di legge* pres. l'8 luglio 1952 dal Min. dell'industria e commercio Campilli (C. n. 2817, S. n. 2633): *Modifiche alla legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro ».* — Stabilisce che le designazioni siano fatte dalle amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito della rispettiva competenza e che su esse il consiglio dell'Ordine deve esprimere il suo parere. Sopprime la data fissa in cui deve aver luogo il conferimento delle decorazioni restando in tal modo possibile il conferimento in data diversa o anche in più riprese nel corso dell'anno. — *Legge 15 novembre 1952, n. 1793.*

*D. P. R. 15 ottobre 1952* (*Gazz. Uff. n. 249*): Nomina dei membri del consiglio dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana ».

*D. P. R. 31 ottobre 1952* (*Gazz. Uff. n. 277*): Approvazione dello statuto dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana ». — Lo statuto specifica che le speciali benemerenze verso la Nazione, alle quali l'Ordine è destinato a dare una particolare attenzione, possono acquisirsi nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. Per benemerenze di segnalato rilievo nel campo delle attività suddette e per ragioni di cortesia internazionale il Presidente della Repubblica può conferire onorificenze al di fuori delle proposte del Presidente del Cons. dei Min. e del parere della giunta dell'Ordine. Tranne che per i suddetti casi e per particolari benemerenze per le quali il Pres. del Cons. dei Min. ritenga

promuovere singole proposte, a nessuno può essere per la prima volta conferita onorificenza di grado superiore a quella di cavaliere. Per le promozioni nei vari gradi è richiesta la permanenza di 3 anni nel grado inferiore.

*D. P. R. 6 novembre 1952* (*Gazz. Uff. n. 278*): Onorificenze dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » per l'anno 1952. — Il numero delle onorificenze è il seguente: cavalieri di gran croce, 90; grandi ufficiali, 500; commendatori, 2.300; cavalieri ufficiali, 4.510; cavalieri, 12.600.

*D. P. R. 18 dicembre 1952, n. 4553:* Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 novembre 1950, n. 1093, per il conferimento dei diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte.

*D. P. R. 29 gennaio 1953* (*Gazz. Uff. n. 46*): Contingente numerico per l'anno 1953, delle onorificenze dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana ». — Il nunumero delle onorificenze è il seguente: cavalieri di gran croce, 75; grandi ufficiali, 425; commendatori, 2.500; cavalieri ufficiali, 3.000; cavalieri, 9.000.

*D. M. 13 marzo 1953* (*Gazz. Uff. n. 86*): Composizione della Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati per il conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

*Interr.* sen. Gasparotto, ann. 16 novembre 1948: Mercimonio di titoli cavallereschi e nobiliari emessi da sedicenti Ordini non riconosciuti dallo Stato (r. s.); es. 30 novembre 1948.

*Interr.* Roselli, ann. 27 settembre 1948: Istituzione delle onorificenze del lavoro (r. s.); es. 22 ottobre 1948.

*Interr.* Quintieri, ann. 17 ottobre 1949: Disciplina degli ordini cavallereschi (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Bima, ann. 25 luglio 1950: Alienazione di immobili dell'Ordine Mauriziano (r. s.); es. 8 luglio 1952.

*Interr.* Petrone, ann. 18 maggio 1951: Conferimento delle onorificenze di Stato ai membri dell'Ordine giudiziario (r. s.); es. 10 luglio 1951.

*Interp.* sen. Terracini, ann. 14 gennaio 1953: Circa l'Ordine « al merito della Repubblica italiana ».

O. N. U., v. *Organizzazione delle Nazioni Unite.*

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA ALL'ITALIA REDENTA, v. *Assistenza e beneficenza.*

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER GLI ORFANI DEI MILITARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI, v. *Carabinieri.*

OPERA NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEGLI ORFANI DEI SANITARI ITALIANI, v. *Previdenza sociale* (Enti, istituti e fondi vari di previdenza).

OPERA NAZIONALE COMBATTENTI, v. *Combattenti.*

OPERA NAZIONALE PER LA GIOVENTU, v. *Gioventù.*

OPERA NAZIONALE INVALIDI DI GUERRA, v. *Mutilati e invalidi.*

OPERA NAZIONALE MATERNITÀ E INFANZIA, v. *Famiglia – Maternità e infanzia – Ministeri* (Assistenza sociale).

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'ITALIA, v. *Calamità pubbliche* (Terremoti).

OPERA NAZIONALE PER I PENSIONATI D'ITALIA, v. *Previdenza sociale* (Enti, istituti ecc.).

OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO, v. *Ferrovie dello Stato* (Personale).

OPERA DI PREVIDENZA PER I PERSONALI CIVILE E MILITARE DELLO STATO, v. *Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali.*

OPERA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA SILA, v. *Agricoltura* (Riforma fondiaria ecc.) – *Calabria.*

OPERAI, v. *Lavoro.*

OPERAZIONI A PREMI, v. *Commercio – Lotto.*

OPERE MARITTIME, v. *Calamità pubbliche* (Alluvioni, ecc.) – *Opere pubbliche* – *Porti.*

OPERE PIE, v. *Assistenza e beneficenza* – *Enti vari* – *Istruzione* (materna) – *Ospedali.*

## OPERE PUBBLICHE

DISPOSIZIONI GENERALI – OPERE IDRAULICHE – CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE – OPERE MARITTIME.

Vedi pure: *Abitazioni – Acque* ecc. – *Acquedotti – Africa già italiana – Agricoltura – Bilanci dello Stato – Bonifiche – Calabria – Calamità pubbliche – Case economiche e popolari – Chiesa cattolica – Consiglio superiore dei lavori pubblici – Credito fondiario* ecc. – *Disoccupazione* ecc. – *Edifici pubblici – Enti locali* (Comuni – Finanza ecc.) – *E. R. P. – Ferrovie dello Stato* (Costruzioni ecc.) – *Ferrovie in concessione – Genio civile – Mezzogiorno e isole – Ministeri* (Disp. gen. – Presidenza del Consiglio – Lavori pubblici) – *Napoli – Ospedali – Piani regolatori* ecc. – *Ponti – Porti – Roma – Salerno – Sardegna – Sicilia – Strade – Tribunale delle acque pubbliche – Venezia.*

### DISPOSIZIONI GENERALI

*D. l. 6 marzo 1948, n. 341:* Modificazioni alle disposizioni dell'articolo 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, per la collaudazione dei lavori pubblici. — Affida la collaudazione dei lavori ad un funzionario di ruolo in attività di servizio od a riposo del Ministero dei lavori pubblici provvisto di laurea in ingegneria o ad un funzionario di ruolo a riposo di altra amministrazione dello Stato provvisto dello stesso titolo, e in casi di notevole importanza, ad una commissione. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-85, S. n. 2020). — *Legge 24 dicembre 1951, n. 1585.*

*D. l. 20 marzo 1948, n. 700:* Autorizzazione al trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento emessi dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste per opere pubbliche e per opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*D. l. 24 marzo 1948, n. 435:* Autorizzazione a delegare ad enti pubblici la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione di talune opere pubbliche. — Autorizza fino al 31 dicembre 1948 il Ministro per i lavori pubblici e i provveditori alle opere pubbliche a delegare alle amministrazioni provinciali e comunali e agli altri enti interessati, di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione dei lavori di riparazione di danni bellici ed opere di proprietà delle amministrazioni e degli enti predetti, alla cui esecuzione debba provvedersi a spese dello Stato, sempreché i medesimi possiedano un'adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa. Per il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche, la delega può essere disposta a favore dell'Ordinario diocesano ai sensi del d. l. 27 giugno 1946, n. 35, modificato dal d. l. 29 maggio 1947, n. 649. — Ratificato in blocco con *legge 18 dicembre 1952, n. 3136* (C. n. 520-141, S. n. 2359).

*D. l. 24 marzo 1948, n. 452:* Autorizzazione della spesa di lire cento milioni per i lavori di riparazione dei danni causati dallo scoppio della polveriera di Arcisate (Varese). — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*D. l. 24 marzo 1948, n. 520:* Autorizzazione della spesa di lire 1.750.000.000 per lavori straordinari a pagamento non differito, nelle province di Udine e di Gorizia. — A carico della somma autorizzata il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere impegni: per il completamento di lavori autorizzati dal Governo Militare Alleato e per la nuova costruzione di opere pubbliche di carattere straordinario; per l'esecuzione di lavori in dipendenza di danni di guerra; per l'esecuzione di lavori di completamento e di nuova costruzione di fabbricati di proprietà dell'I. N. C. I. S. e degli istituti autonomi per le case popolari; per la costruzione di fabbricati a carattere popolare. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*D. l. 2 aprile 1948, n. 474:* Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per la liquidazione della gestione delle opere pubbliche già eseguite in Albania, a norma del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1030. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*D. l. 2 aprile 1948, n. 688:* Autorizzazione della spesa di lire 10 miliardi a pagamento differito per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti ricadenti nei comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con *disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (*C. n. 520-63, S. n. 1217) (v. pure: *Cassino*). — Rimasto presso la Commissione speciale del Senato.

*D. l. 17 aprile 1948, n. 738:* Autorizzazione della ulteriore spesa di lire tre miliardi in aggiunta a quella di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1357, per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*D. l. 17 aprile 1948, n. 777:* Modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione ed il funzionamento dei provveditorati alle opere pubbliche. — Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi le lire 20.000.000 e si intenda provvedere mediante trattativa privata o all'esecuzione in economia, ovvero se l'importo superi le lire 30.000.000 e si intenda provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata o appalto-concorso. Viene elevato l'importo minimo dei progetti di massima e esecutivi di spese pubbliche da eseguirsi a carico dello Stato, delle domande di concessione di sussidi o concorsi, delle vertenze avute con le imprese in corso d'opera e in sede di penalità contrattuali, delle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, per cui è richiesta la pronuncia delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la deliberazione dei comitati delle sezioni I, II, III e V o il numero degli ispettori generali del Genio civile. I comitati tecnico-amministrativi dei provveditorati regionali alle opere pubbliche hanno, nei limiti di competenza attuali, le funzioni attribuite al Consiglio di Stato e al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le determinazioni ed i pareri dei provveditorati e dei comitati sostituiscono quelli di ogni altro organo locale, singolo o collegiale.

Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 **con disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-35, S. n. 942). — La Commissione speciale della Camera modifica il 15 marzo 1950 il d. l. n. 777 con alcune modifiche proposte dal Pres. *Resta;* numerose altre modifiche vengono apportate dalla Commissione speciale del Senato il 22 novembre su proposta del rel. *Focaccia.* Tutte queste modifiche tendono per la maggior parte ad adeguare al mutato valore della lira i limiti di competenza degli organi chiamati a dar parere sugli appalti (le cifre per cui è richiesto il parere del consiglio di Stato sono elevate a 50 e rispettivamente 100 milioni). Il Governo inoltre è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni relative alla costituzione ed al funzionamento dei provveditorati alle opere pubbliche. — *Legge 3 febbraio 1951, n. 164.*

*D. l. 17 aprile 1948, n. 926:* Indennità ai funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con**disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-37, S. n. 973). — *Legge 9 maggio 1950, n. 279.*

*D. M. 24 aprile 1948 (Gazz. Uff. n. 156):* Istituzione di una commissione per lo studio e la preparazione di uno schema di norme integrative di quelle contenute nel regio decreto 16 novembre 1939, n. 2228, relative all'accettazione dei leganti idraulici.

*D. l. 7 maggio 1948, n. 988:* Indennità di carica per i provveditori e vice provveditori alle opere pubbliche, al presidente e al vice presidente del Magistrato delle acque. — È stabilita nella misura annua di lire 50.000 per i provveditori e per il presidente del Magistrato delle acque e di lire 30.000 per i vice-provveditori e per il vice presidente del Magistrato delle acque. — Ratificato in blocco con *legge 18 dicembre 1952, n. 3136* (C. n. 520-141, S. n. 2359).

Il *bilancio lavori pubblici 1948-49* (C. n. 9, S. n. 110), pres. il *12 giugno 1948,* autorizza la spesa di 20.500 milioni per provvedere, a cura ed a carico dello Stato alle riparazioni, alle sistemazioni ed al completamento di opere pubbliche di carattere straordinario a pagamento non differito. — *Legge 30 ottobre 1948, n. 1265.* — Detta somma per l'es. *1949-50* (C. n. 378, S. n. 645; *legge 31 ottobre 1949, n. 785*) è prevista in 18.150 milioni; per l'es. *1950-51* (S. n. 853, C. n. 1237; *legge 15 luglio 1950, n. 576*) in 14.850 milioni; per l'es. *1951-52* (C. n. 1863, S. n. 1931; *legge 31 ottobre 1951, n. 1116*) in 24.090 milioni.

Il *bilancio 1950-51* autorizza inoltre la spesa di 4.850 milioni per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie, a pagamento non differito, di competenza degli Enti locali nell'Italia meridionale e insulare (art. 1, 2° comma, della legge 3 agosto 1949, n. 589); detta somma è elevata a 4.900 milioni per l'es. *1951-52.*

Per i pagamenti differiti il *bilancio 1951-52* prevede un limite d'impegno di 2.200 milioni per concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di Enti locali e 680 milioni per opere igieniche (artt. 3, 4, 5, e 6 legge 3 agosto 1949, n. 589) (per gli stanziamenti del bilancio 1952-53, v. oltre).

**Disegno di legge* pres. il 27 luglio 1948 dal Min. dei lavori pubblici Tupini (S. n. 39, C. n. 101): *Modifica dell'articolo 5 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 583 concernente incarichi privati per progettazioni e direzione di lavori pubblici.* — I provveditori alle opere pubbliche, per i lavori che rientrano nei limiti di competenza, sono autorizzati a stipulare le convenzioni con i tecnici privati ed a corrispondere i compensi relativi. — *Legge 2 dicembre 1948, n. 1450.*

*Disegno di legge* pres. il 23 novembre 1948 (*urg.*) dal Min. dei lavori pubblici Tupini (C. n. 180, S. n. 171): *Autorizzazione della spesa di lire 20 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito anche a sollievo della disoccupazione operaia.* — Stabilisce che il riparto per regioni sarà effettuato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, e che il programma esecutivo dei lavori sarà formulato dai provveditori alle opere pubbliche d'intesa con i prefetti, dando la preferenza ai lavori di completamento di opere già iniziate ed a quelli che per la loro natura consentano il più largo impiego di mano d'opera e abbiano per se stessi carattere di funzionalità e che possano essere ultimati entro 4 mesi. Gli enti interessati dovranno impegnarsi a provvedere direttamente al pagamento del 20 per cento della spesa ed un altro 30 per cento dovrà essere rimborsato a norma del d. l. L. 12 ottobre 1945, n. 690. Nella scelta delle opere da finanziare in Sicilia si procederà d'intesa con la Regione siciliana.

La Camera discute il disegno di legge il 9 e 10 dicembre 1948 e approva un emendamento *Gullo* per cui è soppresso l'obbligo del pagamento diretto del 20 per cento della spesa. — *Legge 29 dicembre 1948, n. 1522.*

*Disegno di legge* pres. il 23 novembre 1948 (*urg.*) dal Min. dei lavori pubblici Tupini (C. n. 181, S. n. 172): *Esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito nell'Italia meridionale e nelle isole con la spesa di lire 20 miliardi prelevata dal Fondo speciale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108* (v. *Mezzogiorno e isole*). — *Legge 29 dicembre 1948, n. 1521.*

*Disegno di legge* pres. il 22 febbraio 1949 dal Min. dei lavori pubblici Tupini (S. n. 282, C. n. 539): *Autorizzazione di limiti di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito mediante concessione.* — Autorizza il Ministero dei lavori pubblici a provvedere all'esecuzione delle opere pubbliche di sua competenza (edilizia statale, opere marittime e idrauliche, ricostruzione o riparazione di opere distrutte o danneggiate da eventi bellici, nuovo aeroporto civile di Roma), mediante il sistema della concessione quando si tratti di opere la cui spesa, determinata dal relativo progetto di massima o esecutivo, superi l'importo di 30 milioni. La stessa facoltà è consentita all'A. N. A. S. per la costruzione e sistemazione di strade ed autostrade statali. Il limite per gli impegni da assumere per la corresponsione di annualità trentennali al saggio ufficiale di sconto aumentato di non più dell'1 per cento è stabilito in 3.800 milioni per il Ministero dei lavori pubblici e in 100 milioni per l'A. N. A. S. Si calcola che tali limiti consentiranno l'esecuzione di opere pubbliche per circa 50 miliardi.

Il Senato approva il provvedimento il 6 maggio 1949. Su proposta del sen. *Persico* si stabilisce che entro il 31 ottobre 1949 e comunque prima della concessione delle opere, il Ministro dei lavori pubblici comunicherà alle Camere il riparto della spesa, per categorie di opere e per regioni. — La Camera approva il disegno di legge con un emendamento *Sullo* per cui entro il 31 ottobre 1949 il Governo può sempre disporre che l'esecuzione delle opere previste nella legge avvenga con il sistema dei pagamenti non differiti. Il Senato approva quindi definitivamente il provvedimento il 5 luglio 1949. — *Legge 12 luglio 1949, n. 460.*

*Disegno di legge* pres. il 24 febbraio 1949 (*urg.*) dal Min. dei lavori pubblici Tupini (C. n. 371, S. n. 520): *Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.* — Si basa sul principio che alle opere di interesse degli enti locali debbano provvedere gli enti stessi, restando all'Amministrazione dei lavori pubblici soltanto la competenza per l'approvazione dei progetti, l'alta vigilanza sulla loro esecuzione e la loro collaudazione. Il concorso dello Stato viene dato unicamente sotto forma di un contributo costante per 35 anni, la cui misura varia a seconda della natura delle opere, e con speciale riguardo a quelle da eseguire in zone depresse. I comuni che non abbiano possibilità di anticipare la spesa, potranno contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con le casse di risparmio e con gli istituti di credito, ed anche con privati.

In particolare i contributi per opere stradali variano dall'1 al 4,50 per cento della spesa elevabili al 5 per cento per l'Italia meridionale ed insulare. Per le opere igieniche (acquedotti, fognature e cimiteri) il contributo è stabilito nella misura del 4 per cento della spesa necessaria se si tratti di comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, ovvero di comuni del Mezzogiorno e delle isole; per i comuni con popolazione fino ai 30.000 abitanti il contributo è del 3,50 per cento, mentre per i comuni fino a 150.000 abitanti il contributo è del 3 per cento. Quando si tratti invece di ampliare o migliorare opere già esistenti, il contributo è fissato nella misura del 2 per cento. I contributi per le costruzioni, i completamenti e gli ampliamenti degli ospedali sono graduati fino ad un massimo del 4 per cento della spesa necessaria, in relazione agli indici di spedalità in misura decrescente, e cioè prevedono una misura più elevata per i comuni minori, per i quali peraltro è stabilito un limite di spesa sussidiabile di minore entità. Anche per i tubercolosari ed i preventori è previsto un contributo in misura variabile (massimo 4 per cento) in proporzione inversa alla spesa riconosciuta necessaria. Per le opere igienico-sanitarie minori (mattatoi, lavatoi, bagni pubblici, ambulatori, ecc.) il contributo è pre-

visto nella misura del 2,50 per cento e fino al limite di spesa di lire 50 milioni per ciascuna opera.

I contributi per gli edifici scolastici sono del 4,50 per cento per le scuole elementari in sedi rurali; 4 per cento per le altre scuole elementari; 3 per cento per le scuole professionali e gli istituti tecnici (esclusi quelli commerciali e per geometri): 2,80 per cento per le altre scuole ed istituti di istruzione media; 1,50 per cento per l'integrazione dell'arredamento delle scuole. È previsto inoltre un contributo del 4 per cento per la costruzione o per opere di miglioramento nei porti o approdi di IV classe specie per quelli interessanti l'attività peschereccia. Per l'esercizio 1949-50 viene stanziato 1 miliardo (con il quale sarà possibile sovvenzionare un programma di lavori per almeno 24 miliardi).

La Camera discute il provvedimento il 4 e 7 luglio 1949 e l'approva nel testo proposto dalla Commissione Lavori pubblici (rel. *Carcaterra*) con emendamenti proposti dal Min. *Tupini*, e dai dep. *Lucifredi, Troisi, Cerabona, Terranova Raffaele, Valsecchi, Balduzzi e Angelini*. Il testo approvato porta le seguenti innovazioni rispetto al testo originario: dà facoltà agli enti locali dell'Italia meridonale ed insulare di chiedere, in sostituzione delle norme della legge, l'applicazione delle disposizioni legislative particolari per tali regioni, che attribuiscono un trattamento di maggiore favore anche se ne è cessata l'applicazione per essersi esauriti gli stanziamenti relativi; eleva al 5 per cento il contributo per le opere igieniche nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e in quelli dell'Italia meridionale e insulare; ammette anche le amministrazioni provinciali al contributo del 2 per cento per la costruzione e il completamento di ospedali; stabilisce che entro un anno dall'entrata in vigore della legge è compilato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'interno, d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, l'elenco delle opere ospitaliere cui sia riconosciuta la necessità nei comuni del Mezzogiorno e delle Isole per le quali sarà concesso un contributo statale del 5 per cento; estende i contributi per la costruzione di edifici scolastici anche ai comuni che, pur essendovi obbligati, intendano costruire edifici ad uso di scuole legalmente riconosciute, quando nel comune stesso non esista altra scuola statale dello stesso ordine e tipo e estende inoltre il contributo del 4 per cento alla costruzione di asili infantili; autorizza il Ministero dei lavori pubblici a concedere ai comuni un contributo del 4,50 per cento per la costruzione o il completamento delle opere occorrenti per fornire energia elettrica ai comuni stessi e le frazioni che ne sono sprovvisti; eleva di un punto i contributi per gli enti locali dell'Italia meridionale e insulare per le opere pubbliche per le quali non siano già espressamente previsti contributi maggiorati; concede la garanzia dello Stato ai mutui contratti dalle province e dai comuni con popolazione inferiore ai 75.000 abitanti dell'Italia meridionale e insulare e dei comuni delle altre regioni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, i quali si trovino nella impossibilità di garantirli in tutto o in parte con la sovraimposta fondiaria o con la imposta di consumo; estende le disposizioni riguardanti i comuni dell'Italia meridionale e insulare alle province di Frosinone e Latina e all'ex circondario di Cittaducale.

Il Senato approva il disegno di legge il 22 luglio 1949 con una modifica proposta dalla Commissione Lavori pubblici (rel. *Buizza*) per cui, nel termine di un triennio dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro del tesoro, potrà, con proprio decreto, applicare le disposizioni della legge riguardanti i comuni dell'Italia meridionale e insulare anche ai comuni dell'Italia centrale e settentrionale, sugli stanziamenti ad essi riservati, quando la situazione di tali comuni possa considerarsi similare a quella dei comuni del Mezzogiorno d'Italia — La Camera approva definitivamente il provvedimento il 25 luglio 1949. — *Legge 3 agosto 1949, n. 589.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-46, S. n. 1099): *Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37, e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione ed il funzionamento dei provveditorati regionali alle opere pubbliche.* — La Commissione, speciale della Camera ratifica i due decreti legislativi il 31 maggio 1950 senza modificazioni. — La Commissione speciale del Senato esamina il provvedimento nelle sedute del 25 luglio e del 15, 21 e 22 novembre. Il d. l. n. 37 viene ratificato, su proposta del rel. *Focaccia*, del Sottosegr. *Camangi* e del sen. *Rizzo Giambattista*, con numerose modifiche; alcune di carattere formale e di coordinamento, altre relative alla composizione dei Comitati tecnico-amministrativi costituiti presso i provveditorati e tendenti a rendere più agevole e spedita l'evasione delle pratiche interessanti ciascun provveditorato e a consentire un maggiore decentramento amministrativo; inoltre vengono soppresse alcune discussioni di carattere transitorio. L'articolo unico del d. l. n. 937 viene ratificato in un nuovo testo proposto dal rel. *Focaccia* per cui viene esclusa la possibilità di nominare provveditori regionali funzionari non appartenenti all'amministrazione dei lavori pubblici. — *Legge 3 febbraio 1951, n. 164.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-89, S. n. 2058): *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, concernente modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923,n. 422, recante norme per la esecuzione*

*di opere pubbliche.* — La Commissione speciale della Camera approva la ratifica del d. l. n. 1045 il 29 novembre 1951 con alcune modifiche, proposte dal Sottosegretario *Camangi*, per cui vengono elevati da 1 a 2 milioni il limite di spesa entro il quale, in caso di lavori per conto dello Stato, l'atto formale di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, e il limite di spesa entro il quale l'ingegnere capo del Genio civile può disporre l'esecuzione immediata dei lavori urgenti. Inoltre viene elevato da 5 a 40 milioni il limite entro il quale, per i pagamenti da effettuarsi ai sensi dell'art. 12 del r. d. 8 febbraio 1913, n. 422, è consentita l'emissione di ordini di accreditamento. — *Legge 23 febbraio 1952, n. 133.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-186, S. n. 2531): *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1030, concernente liquidazione della gestione delle opere pubbliche in Albania.* — La Commissione speciale della Camera ratifica il d. l. n. 1030 il 10 luglio 1952 con alcune modifiche proposte dal Governo. In particolare si dispone al 31 ottobre 1952 la cessazione dell'Ufficio stralcio opere pubbliche Albania. — *Legge 5 gennaio 1953, n. 26.*

**Disegno di legge* pres. il 18 maggio 1949 dal Min. dei lavori pubblici Tupini (S. n. 421, C. n. 612): *Proroga del termine di cui al decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 435, relativo all'autorizzazione a delegare a enti pubblici la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione di talune opere pubbliche.* — Il termine è prorogato al 30 giugno 1950. — *Legge 29 luglio 1949, n. 502.*

*Disegno di legge* pres. il 19 maggio 1949 dal Min. dei lavori pubblici Tupini (C. n. 571, *S. n. 644); *Autorizzazione della spesa di lire 200 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti a pagamento non differito anche a sollievo della disoccupazione.* — Tali opere pubbliche possono essere anche di competenza di amministrazioni provinciali e comunali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza. — *Legge 24 ottobre 1949, n. 893.*

**Disegno di legge* pres. il 29 settembre 1949 dal Min. dei lavori pubblici Tupini (S. n. 630, C. n. 930): *Norme integrative al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, recante nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche.* — Il provvedimento dispone modifiche e integrazioni agli articoli 1, 2, 4 e 6 del d. l. n. 1501 e la completa sostituzione dell'art. 3 per cui si consente in corso di lavori di concedere soltanto ai conti in misura variabile alla maggiore o minore estensione dei calcoli delle variazioni dei prezzi. — La Commissione Lavori pubblici del Senato, in sede deliberante, approva il disegno di legge il 25 novembre 1949 con alcuni emendamenti proposti dal rel. *Battista* e dai sen. *Ferrari* e *Ziino*. Ulteriori modifiche vengono apportate il 29 marzo 1950, su proposta del rel. *Matteucci*, dalla Commissione speciale per la ratifica della Camera, la quale inoltre ratifica i dd. ll. 23 novembre 1946, n. 463, e 6 dicembre 1947, n. 1501, e, conseguentemente, modifica il titolo in: « *Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 23 novembre 1946, n. 463, e 6 dicembre 1947, n. 1501, recanti norme per la revisione* ecc. ». — *Legge 9 maggio 1950, n. 329.*

*Disegno di legge* pres. l'11 gennaio 1950 dal Min. dei lavori pubblici Tupini (C. n. 1041): *Modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, concernente le norme per la esecuzione di opere pubbliche e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1095.* — Ritirato il 23 settembre 1952 (v. innanzi C. n. 520-89, S. n. 2058).

*D. M. 7 marzo 1950* (*Gazz. Uff. n. 295*): Applicazione, per i comuni della provincia di Gorizia, dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589, riguardante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

*Disegno di legge* pres. il 17 marzo 1950 (*urg.*) dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 1171, S. n. 1183): *Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.* — Stabilisce che dall'esercizio 1950-51 all'esercizio 1959-60 i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze, ad eseguire nell'Italia centro-settentrionale, e in particolare nelle località economicamente depresse, talune opere straordinarie di bonifica, irrigazione, trasformazione agraria, sistemazione dei bacini montani, viabilità minore, grandi acquedotti e relative fognature, il tutto anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria. Fissa in 20 miliardi annui l'importo dei suddetti lavori e demanda ad un Comitato di Ministri, designati dal Consiglio dei Ministri, il compito di coordinare il programma dei lavori stessi e quello del relativo finanziamento. Per il 1950-51 i 20 miliardi sono prelevati dal Fondo-lire.

La maggioranza della Commissione speciale (presidente *Scoca*, rel. *Angelini*; per la composizione, v. *Camera dei deputati*: Commissioni speciali) propone alcune modifiche al disegno di legge. Stabilisce che la dichiarazione e delimitazione di zona depressa è fatta dal Comitato dei Ministri di concerto col Ministro del tesoro e che le opere straordinarie a carico dello Stato previste dalla legge debbono eseguirsi esclusivamente nelle zone depresse. Dispone che per la esecuzione delle opere che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali, i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti con preferenza assoluta

su altri, e che per tali opere saranno estesi agli enti locali i benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 (v. sopra), per il Mezzogiorno e le isole. Inoltre alle opere finanziate in base alla presente legge sono estese alcune agevolazioni previste dalla legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno (esclusione dell'indennità di espropriazione dalle spese previste dalla legge, erogazione dei contributi in periodi abbreviati, ecc.). Affida la programmazione e il coordinamento delle opere da eseguirsi ai Ministeri interessati (Lavori pubblici e Agricoltura) e l'approvazione all'apposito Comitato dei Ministri.

La minoranza della Commissione (rel. *Matteucci*) rileva che il disegno di legge non precisa chiaramente i suoi obiettivi e propone il suo rinvio al Governo con l'invito che esso voglia, nel minor tempo possibile, sottoporre alla Camera una serie di provvedimenti, per ciascuna zona che si ritiene economicamente depressa del centro-settentrione d'Italia, in modo che ogni singolo provvedimento contenga nelle linee generali le opere che ritengono di eseguire nelle rispettive zone, il piano finanziario con i relativi stanziamenti e l'organo amministrativo che deve provvedere alla esecuzione delle opere.

La Camera discute il provvedimento unitamente alla legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno e isole (v. *Mezzogiorno e isole*). Intervengono in particolare su di esso il 21 giugno 1950 il dep. *Bettiol Francesco*, che ritiene esigui gli stanziamenti e si sofferma sui problemi della montagna; il dep. *Merloni*, che rileva la mancanza di una visione organica e unitaria dei problemi ed afferma che il disegno di legge si propone fini sproporzionati all'esiguità degli stanziamenti; il dep. *Lucifredi*, che illustra i lati positivi del provvedimento; il dep. *Bernieri*, il quale afferma che il provvedimento delude le aspettative delle masse affamate di quelle zone depresse. Il 22 giugno parla il dep. *Volgger*, il quale auspica una più chiara specificazione delle zone depresse. Il 23 giugno il dep. *Cavallari*, il quale denuncia la mancanza di piani organici. Il 27 giugno il rel. *Angelini* dichiara che il disegno di legge si limita a promuovere l'esecuzione delle opere urgenti e indifferibili nelle zone depresse dell'Italia centro-settentrionale. Gli articoli sono approvati il 12 luglio nel testo proposto dalla Commissione. Inoltre sono approvati: un articolo aggiuntivo proposto dal dep. *Lucifredi*, che autorizza lo Stato ad assumere a totale o parziale carico le spese di sistemazione e di costruzione di strade, anche se per esse non sia prevista la concessione di contributi dello Stato, e ad assumere a totale suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e adduzione degli acquedotti; un articolo aggiuntivo proposto dal dep. *Coppi Alessandro* che nella predisposizione dei programmi obbliga a tenere in particolare considerazione le necessità delle zone depresse di montagna. Il 13 luglio il disegno è approvato a scrutinio segreto (279 *sì*, 94 *no*).

Il Senato inizia la discussione il 27 luglio unitamente al disegno di legge sulla Cassa per il Mezzogiorno; intervengono in particolare sul presente provvedimento i sen. *Merlin Umberto* e *Grava* (28 luglio), favorevoli, e i rel. *Canaletti Gaudenti* e *Ravagnan* (29 luglio). Il disegno di legge è quindi approvato senza modificazioni. — *Legge 10 agosto 1950, n. 647.*

**Disegno di legge* pres. il 29 marzo 1950 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (S. n. 958, C. n. 1243): *Autorizzazione di ulteriore limite di impegno di lire un miliardo per la concessione di contributi per opere pubbliche di interesse degli enti locali a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589.* — La metà dei contributi dovrà essere concessa all'Italia meridionale e insulare. — *Legge 22 giugno 1950, n. 480.*

*Proposta di legge* del dep. Colitto, ann. il 3 maggio 1950 (C. n. 1250): *Utilizzazione dei ribassi d'asta.* — Stabilisce che le somme costituenti residui di stanziamenti, determinati da ribassi di asta, debbono essere utilizzate nei comuni, in cui si sono o si sarebbero dovute eseguire le opere, per le quali gli stanziamenti furono effettuati, od almeno nella provincia, di cui detti comuni fanno parte. — Ritirata 16 maggio 1951.

**Disegno di legge* pres. il 1° giugno 1950 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (S. n. 1082, C. n. 1389): *Modifiche alla legge 12 luglio 1949, n. 460, recante autorizzazione di limiti di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito mediante concessione.* — Aumenta di 50 milioni il limite d'impegno fissato per l'A. N. A. S. e diminuisce della stessa cifra quello fissato per il Ministero dei lavori pubblici. — La Commissione Lavori pubblici della Camera l'approva il 22 luglio 1950 con due articoli aggiuntivi proposti dal rel. *Garlato;* con il primo si autorizza il Ministero e l'A. N. A. S. a provvedere, anche con appalti diretti, alla esecuzione delle opere pubbliche di cui alla legge n. 460, il secondo riguarda il tasso di interesse. — *Legge 10 agosto 1950, n. 660.*

*D. P. R. 25 settembre 1950* (*Gazz. Uff. n. 234*): Costituzione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, concernente l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale. — È composto dai Ministri: Campilli (presidente), Pella, Aldisio, Segni, Togni, Marazza, Simonini e La Malfa.

*DD. MM. 1° ottobre 1950* (*Gazz. Uff. nn. 24 e 27 del 1951*): Applicazione, per i comuni di Volpago del Montello, Nervesa della Battaglia, Arcade, Crocetta del Montello, Montebelluna (Treviso) e Ancona dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589, riguardante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

**Disegno di legge* pres. il 7 novembre 1950 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (C. n. 1634, S. n. 1406): *Autorizzazione a corrispondere, nella concessione di opere idrauliche la quota di spese a carico dello Stato, in unica soluzione.* — La Commissione Lavori pubblici della Camera l'approva il 29 novembre con una modifica proposta dal Sottosegretario *Camangi* per cui la spesa a carico dello Stato, oltre che in unica soluzione al momento della liquidazione dei lavori, può ripartirsi in non più di 30 rate annuali costanti, comprensive di capitale e interesse. Di conseguenza viene anche mutato il titolo in: « *Modificazioni alla legge 24 giugno 1929, n. 1137, concernente disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche* ». — *Legge 15 gennaio 1951, n. 34.*

**Disegno di legge* pres. il 17 novembre 1950 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (S. n. 1383, C. n. 1712): *Estensione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, agli enti locali che provvedono alla esecuzione di opere pubbliche senza il contributo statale.* — Le agevolazioni spettano anche nel caso che tali enti provvedano senza il contributo dello Stato all'esecuzione delle opere pubbliche previste in detta legge. — *Legge 6 febbraio 1951, n. 126.*

*Proposta di legge* del sen. Tupini ed altri, ann. il 7 marzo 1951 (S. n. 1574): *Modalità di rimborso da parte degli enti locali delle somme riguardanti opere eseguite sui fondi erogati contro la disoccupazione.* — Prevede l'esonero degli enti dal rimborso delle somme dovute allo Stato per i lavori da questo eseguiti nel loro interesse, a condizione che essi realizzino altre opere pubbliche nuove o il completamento di quelle già iniziate, per un importo pari al valore attuale delle trenta rate annuali dovute allo Stato, scontate al tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui da questa concessi. Stabilisce che gli enti che non possano provvedere alla spesa delle nuove opere sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito e in quest'ultimo caso il tasso di sconto è aumentato di un punto. — Rimasta presso la Commissione Lavori pubblici del Senato in sede deliberante.

*D. P. R. 10 aprile 1951* (*Gazz. Uff. n. 94*): Conferma in carica degli on. Pietro Campilli e Ugo La Malfa rispettivamente Ministro Segretario di Stato per i trasporti e Ministro Segretario di Stato per il commercio con l'estero, a far parte del Comitato di Ministri di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, concernente l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

**Proposta di legge* del dep. Lucifredi ed altri, ann. il 10 luglio 1951 (C. n. 2078, S. n. 1826): *Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.* — La Commissione Lavori pubblici della Camera approva la proposta il 27 ottobre 1951 con numerose modifiche e aggiunte proposte dalla Commissione Finanze e tesoro, dal Min. *Vanoni* e dal rel. *Pacati.* Nel testo definitivo si chiarisce meglio la portata delle disposizioni della legge n. 647, relativamente alla esecuzione dei lavori di viabilità ordinaria, in particolare nei comuni montani (sono considerati tali quelli il cui territorio abbia un'altitudine minima non inferiore a m. 600, ovvero un dislivello non inferiore ai m. 600 tra l'altitudine minima e quella massima, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito non sia superiore a lire 200); dà facoltà di affidare direttamente l'effettuazione delle opere alle amministrazioni comunali o provinciali interessate; attribuisce ai provveditori alle opere pubbliche le determinazioni in merito di lavori; concede agevolazioni fiscali per gli atti o contratti occorrenti per l'attuazione della legge. — *Legge 2 gennaio 1952, n. 10.*

*D. P. R. 4 agosto 1951* (*Gazz. Uff. n. 207*): Costituzione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, concernente l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale. È composto dai Ministri: Campilli (presidente), Pella, Vanoni, Aldisio, Fanfani, Rubinacci e La Malfa.

*D. P. R. 2 dicembre 1951* (*Gazz. Uff. n. 38 del 1952*): Sostituzione di un componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

**Proposta di legge* del dep. Sullo ed altri, ann. l'11 dicembre 1951 (C. n. 2405, S. n. 2697): *Norme integrative della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla esecuzione di opere pubbliche d'interesse degli enti locali.* — Il provvedimento – al quale la Commissione Lavori pubblici della Camera, che lo ha discusso nelle sedute del 15 febbraio, 22, 24 e 29 ottobre e 14 novembre 1952, ha apportato numerose modifiche (tra l'altro non è stato accolto il principio del decentramento completo in sede di provveditorati alle opere pubbliche) – regola la presentazione delle domande e la relativa istruzione che viene semplificata, dà alcune precisazioni circa le costruzioni stradali, concede un contributo del 3,50 per cento per la sistemazione straordinaria di strade comunali e eleva al 5 per cento il contributo per l'Italia meridionale e insulare e per quei comuni dell'Italia centro-settentrio-

nale che sono assolutamente nell'impossibilità di potere eseguire le opere stradali col contributo normale; concede un contributo del 4 per cento per la costruzione degli edifici per le sedi municipali nei comuni che ne siano sprovvisti; facilita la procedura per la contrazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti; dà facoltà ai provveditorati regionali di fare eseguire le opere alle amministrazioni provinciali o agli enti locali che possiedano una attrezzatura adeguata; conferisce all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese la facoltà di contrarre mutui ed eseguire opere sostituendosi ai comuni. In sede di coordinamento il titolo della proposta di legge è modificato in: « *Norme integrative e modificative della legge 3 agosto 1949, n. 589,* ecc. ». — *Legge 15 febbraio 1953, n. 184.*

Il *bilancio lavori pubblici 1952-53* (S. n. 2148, C. n. 2726), pres. il *31 gennaio 1952*, autorizza la spesa di lire 37.170.000.000 per provvedere: *a*) a cura e a carico dello Stato e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzione, riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti; *b*) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonchè alle escavazioni marittime; *c*) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità; *d*) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale e insulare; *e*) agli oneri relativi a concorsi e sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonchè a concorsi e sussidi in dipendenza del 2° comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589. Inoltre sono stabiliti per l'esercizio 1952-53 i seguenti limiti d'impegno per pagamenti differiti: 30 milioni per contributi a favore di enti locali per acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie ai sensi del 2° comma dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589; 2.200.000 per concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali, 40 milioni per opere marittime, 830 milioni per opere igieniche. — *Legge 31 ottobre 1952, n. 1327*).

*Disegno di legge* pres. il 31 gennaio 1952 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 2511, S. n. 2385): *Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione.* — Modifica gli articoli 3 e 5 della legge 10 agosto 1950, n. 647, con lo scopo di uniformare il trattamento della Cassa per il centro-nord a quello della Cassa per il Mezzogiorno e di permettere di impostare l'esecuzione delle opere con maggiore organicità e di meglio utilizzare le somme disponibili (v. pure: *Disoccupazione* ecc.). — *Legge 25 luglio 1952, n. 949.*

*D. M. 19 febbraio 1952* (*Gazz. Uff. n. 118*): Applicazione per il comune di Borso del Grappa, della provincia di Treviso, dell'articolo 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589, riguardante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

**Disegno di legge* pres. l'11 marzo 1952 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (C. n. 2584, S. n. 2287): *Abrogazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, e modifiche dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1951, n. 164.* — L'articolo abrogato concerneva l'obbligo di determinare annualmente le somme da impiegare dai provveditorati per le opere pubbliche per la retribuzione del personale fuori ruolo, per le indennità e per altre spese. La modifica della legge n. 164 riguardante la designazione del medico provinciale nella commissione tecnico-amministrativa dei provveditorati. — *Legge 13 giugno 1952, n. 810.*

*Proposta di legge* del dep. Adonnino, ann. il 14 marzo 1952 (C. n. 2595): *Estensione delle norme della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, alla costruzione di case parrocchiali* (v. *Chiesa cattolica*). — Ritirata il 12 giugno 1952.

**Disegno di legge* pres. il 28 marzo 1952 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (S. n. 2257, C. n. 2717): *Autorizzazione di spesa per la partecipazione dell'Italia al Consiglio internazionale per la documentazione edilizia.* — Autorizza il Ministero dei lavori pubblici a contribuire nella somma di lire 300.000 annue. — La Commissione dei lavori pubblici della Camera approva il provvedimento il 20 giugno 1952 con un articolo aggiuntivo proposto dal rel. *Ferrarese* per cui il Ministero dei lavori pubblici viene in generale autorizzato a partecipare a manifestazioni nazionali ed internazionali attinenti all'attività dei lavori pubblici. Di conseguenza viene anche modificato il titolo in: « *Autorizzazione di spesa per la partecipazione dell'Italia a manifestazioni nazionali ed internazionali attinenti all'attività dei lavori pubblici* ». — *Legge 25 luglio 1952, n. 1055.*

*Proposta di legge* del dep. Perlingieri ed altri, ann. il 3 aprile 1952 (C. n. 2641): *Norme d'integrazione e modifica della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche d'interesse degli enti locali.* — Propone che in deroga alle disposizioni vigenti le opere degli enti locali, progettate dai comuni, siano approvate, su proposta del Genio civile, con decreto del Ministero dei lavori pubblici. Autorizza la concessione di contributi costanti per 35 anni per la costruzione degli edifici per le sedi municipali nei comuni, per la riparazione e l'ampliamento degli edifici di culto, per la costruzione ed il completamento delle strade occorrenti ad allacciare direttamente i comuni capoluoghi alle

strade statali ed alle autostrade entro il limite di 25 chilometri, per la costruzione di edifici per uffici finanziari e di giustizia nei comuni che siano sede di detti uffici e ne siano sprovvisti, per la costruzione ed il completamento delle opere occorrenti alla intensificazione ed automatizzazione dei servizi telefonici e per ogni altra opera a carico delle province e dei comuni non prevista dalla legge n. 589. Eleva al 5,80 per cento i contributi per le province dell'Italia meridionale ed insulare e per i comuni delle stesse regioni aventi popolazione non superiore ai 75.000 abitanti, nonchè per i comuni del resto del territorio nazionale aventi popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, qualora essi abbiano in precedenza delegata la sovrimposta fondiaria per garantire altri mutui o passività. Istituisce presso ogni provincia il consorzio obbligatorio per la sistemazione e conservazione delle strade comunali esistenti nell'àmbito della stessa. — Rimasta presso la Commissione Lavori pubblici della Camera.

*Interr.* sen. Carbonari, Mott e Benedetti Luigi, ann. 11 giugno 1948: Sui ritardi che subiscono i pagamenti per lavori pubblici eseguiti e collaudati; es. 17 giugno 1948.

*Interr.* sen. Bosco Lucarelli, ann. 18 giugno 1948: Restituzione da parte del Provveditorato delle opere pubbliche già finanziate; es. 23 giugno 1948.

*Interr.* Pagliuca, ann. 13 settembre 1948: Sistemazione del piazzale esterno della stazione ferroviaria di Baragiano; es. 16 novembre 1948.

*Interr.* D'Amico, ann. 21 ottobre 1948: Mancato riaccreditamento di somme stanziate dal Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo; es. 31 gennaio 1949.

*Interr.* sen. Bubbio, ann. 26 ottobre 1948: Inclusione del 2° lotto della fognatura della città di Alba nel piano delle opere pubbliche da sussidiarsi col fondo disoccupazione; es. 2 dicembre 1948.

*Interr.* Greco, ann. 28 novembre 1948: Funzionamento del Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Lecciso, ann. 29 novembre 1948: Appalto di lavori pubblici in provincia di Lecce (r. s.); es. 9 febbraio 1949.

*Interr.* Roselli, ann. 25 gennaio 1949: Assegnazione di lavori pubblici alla provincia di Brescia (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interr.* sen. Molinelli, ann. 25 gennaio 1949: Somme per opere pubbliche distribuite dal Provveditore alle Opere pubbliche delle Marche e dal prefetto di Ancona; es. 12 marzo 1949.

*Interp.* Bernardinetti, ann. 2 febbraio 1949: Intervento degli organi competenti presso la Società « Terni » per l'esecuzione e la ricostruzione di opere pubbliche in provincia di Rieti.

*Interr.* sen. Buffoni, ann. 10 febbraio 1949: Risarcimento di danni causati dallo scoppio della polveriera di Arcisate (r. s.); es. 28 settembre 1949.

*Interr.* sen. Vaccaro, ann. 16 febbraio 1949: Sospensione dei lavori dell'acquedotto di Camigliatello e di quelli dell'edificio scolastico di Spezzano della Sila; es. 12 marzo 1949.

*Interr.* sen. Musolino, ann. 16 febbraio 1949: Autorizzazione alle Amministrazioni comunali ad anticipare le spese di progettazione di lavori da compiere nei rispettivi comuni; es. 17 marzo 1949.

*Interr.* Mussini, ann. 26 maggio 1949: Risarcimento dei danni causati dallo scoppio della polveriera di Vigevano avvenuto il 16 novembre 1947 (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interp.* Latorre e Guadalupi, ann. 22 e 24 giugno e 23 novembre 1949: Esecuzione di opere pubbliche a Taranto.

*Interp.* sen. Buonocore, ann. 7 luglio 1949: Ditte iscritte presso il provveditorato delle opere pubbliche della Campania che hanno ottenuto lavori per trattativa privata, invece che per gara pubblica.

*Interr.* Marotta, ann. 24 settembre 1949: Completamento delle opere pubbliche iniziate e non completate con i fondi stanziati a sollievo della disoccupazione (r. s.); es. 27 ottobre 1949.

*Interr.* Saija, ann. 24 settembre 1949: Programma di lavori pubblici di carattere generale presso ogni provveditorato alle opere pubbliche (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Lecciso, ann. 7 ottobre 1949: Attuazione del sistema dello scorporamento di lavori pubblici nella provincia di Lecce (r. s.); es. 14 novembre 1949.

*Interr.* sen. Locatelli, ann. 13 ottobre 1949: Estensione dei benefici contemplati nella legge 3 agosto 1949, n. 589, a tutte le opere pubbliche eseguite dai comuni (r. s.); es. 16 novembre 1949:

*Interr.* Barbieri, ann. 15 novembre 1949: Compilazione dei programmi di opere pubbliche da parte degli uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici (r. s.); es. 15 dicembre 1949.

*Interr.* Capalozza, ann. 17 novembre 1949: Lavori pubblici nella provincia di Pesaro (r. s.); es. 13 febbraio 1950.

*Interr.* sen. Conti, ann. 31 gennaio 1950: Esecuzione di opere pubbliche di interesse locale e assestamento idrogeologico e forestale delle zone montane; es. 29 aprile 1950.

*Interr.* sen. Braschi, ann. 16 febbraio 1950: Modifiche ai criteri e alla procedura delle aste pubbliche per lavori di appalto (r. s.); es. 26 settembre 1950.

*Interr.* Delle Fave, ann. 10 maggio 1950: Applicazione a favore del comune di Ancona delle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589 (r. s.); es. 1° giugno 1950.

*Interr.* Pagliuca, ann. 6 luglio 1950: Costruzione di opere pubbliche nei comuni di Trivigno e Aliano; es. 27 ottobre 1950.

*Interr.* Farini e Micheli, ann. 13 luglio e 5 ottobre 1950: Opere pubbliche nella città di Terni (r. s.); es. 27 luglio e 28 ottobre 1950.

*Interp.* Matteucci, ann. 21 luglio 1950: Ripartizione delle somme stanziate con le leggi sugli enti locali e sull'incremento edilizio.

*Interr.* Ceccherini, ann. 25 settembre 1950: Criteri di ripartizione dei fondi alle province, per l'esecuzione di opere pubbliche (r. s.); es. 10 ottobre 1950.

*Interr.* Pugliese, ann. 25 settembre 1950: Ribassi negli appalti di opere pubbliche (r. s.); es. 26 ottobre 1950.

*Interr.* Vigorelli, ann. 25 settembre 1950: Provvidenze a favore della popolazione delle Valli di Comacchio (r. s.); 25 gennaio 1951.

*Interr.* sen. Jannuzzi, ann. 28 settembre 1950: Completamento delle opere pubbliche attuate coi fondi a sollievo della disoccupazione; es. 21 ottobre 1950.

*Interr.* sen Alberti Giuseppe, ann. 17 ottobre 1950: Rinascita del centro termale di Viterbo; es. 22 febbraio 1951.

*Interr.* Ceccherini, ann. 21 ottobre 1950: Finanziamenti da parte della Cassa depositi e prestiti per i lavori richiesti dagli enti locali (r. s.); es. 17 novembre 1950.

*Interr.* sen. Salomone, ann. 7 novembre 1950: Completamento delle opere iniziate con i cantieri di lavoro o con i corsi di riqualificazione; es. 15 febbraio 1951.

*Interr.* Paolucci, ann. 15 novembre 1950: Concessione dei contributi per opere pubbliche al comune di Gissi (Chieti); es. 18 dicembre 1950.

*Interr.* Saija, ann. 28 novembre 1950: Iscrizione a libere associazioni di categoria delle imprese appaltatrici di lavori pubblici (r. s.); es. 13 febbraio 1951.

*Interr.* Semeraro Santo, ann. 1° dicembre 1950: Esecuzione di opere pubbliche nel comune di Mesagne (Brindisi); es. 2 febbraio 1951.

*Interr.* D'Amico, ann. 6 dicembre 1950: Esecuzione di lavori nel comune di Ribera (Agrigento); es. 14 marzo 1951.

*Interr.* Farini, ann. 7 dicembre 1950: Costruzione di opere pubbliche in provincia di Terni; es. 13 febbraio 1951.

*Interr.* De' Cocci, ann. 12 dicembre 1950: Completamento nei piccoli comuni di opere iniziate con i fondi a sollievo della disoccupazione (r. s.); es. 9 marzo 1951.

*Interr.* Capalozza, ann. 10 gennaio 1951: Esecuzione di opere pubbliche nel comune di Muraglia (Pesaro); es. 15 maggio 1951.

*Interr.* Natali Alda, ann. 21 febbraio 1951: Elencazione delle opere pubbiche nella provincia di Ascoli Piceno (r. s.); es. 15 giugno 1951.

*Interr.* Lucifredi, ann. 12 gennaio 1951: Applicazione a favore dei comuni montani della Liguria dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 3 agosto 1948, n. 589 (r. s.); es. 14 febbraio 1951.

*Interp.* Pugliese, ann. 24 ottobre 1950 e 13 giugno 1951: Eccessivi ribassi nelle pubbliche gare per la esecuzione di lavori pubblici che fanno dubitare della loro buona esecuzione.

*Interp.* sen. Benedetti, pres. 7 marzo 1951: Risultati ottenuti mediante le aggiudicazioni dei lavori col sistema del pagamento differito.

*Interp.* Costa, ann. 15 maggio 1951: Restituzione della originaria competenza al Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova.

*Interr.* Ferrarese, ann. 12 ottobre 1951: Finanziamento delle opere pubbliche ai sensi della legge 3 agosto 1951, n. 589 (r. s.); es. 16 novembre 1951.

*Interr.* Paolucci, ann. 29 ottobre 1951: Impianto dell'energia elettrica e dell'acqua nei comuni della zona di Montorio al Vomano (Teramo); es. 3 marzo 1952.

*Interr.* Marotta, ann. 27 marzo 1952: Lavori di trasformazione dei « calanchi » della media Val di Agri (Potenza) (r. s.); es. 27 maggio 1952.

*Interr.* Coppi Alessandro, ann. 6 e 7 maggio 1952: Opere da compiersi nel secondo triennio di applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 647 (r. s.); es. 19 giugno e 5 dicembre 1952.

*Interr.* Ferrarese, ann. 6 maggio 1952: Opere pubbliche nella provincia di Treviso (r. s.); es. 7 ottobre 1952.

*Interr.* Coppi Alessandro, ann. 28 ottobre 1952: Proroga della legge 10 agosto 1950, n. 647, in favore delle zone depresse dell'Italia centro-settentrionale (r. s.); es. 18 novembre e 2 dicembre 1952.

OPERE IDRAULICHE (v. pure *Calamità pubbliche:* Alluvioni ecc. - *Pesca*)

*D. l. 21 marzo 1948, n. 722:* Autorizzazione della spesa di lire 250.000.000 per la prosecuzione dei lavori di costruzione del canale demaniale « Regina Elena ». — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*D. l. 15 aprile 1948, n. 593:* Autorizzazione della spesa di lire 400.000.000 per lavori interessanti i canali demaniali d'Enza e della Spelta. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*D. l. 15 aprile 1948, n. 594:* Autorizzazione della spesa di lire 50.000.000 per lavori interessanti il canale demaniale di Caluso. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*D. l. 15 aprile 1948, n. 595:* Autorizzazione della spesa di lire un miliardo e 750.000.000 per la prosecuzione dei lavori di costruzione del canale demaniale « Regina Elena ». — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519.

*Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (*C. n. 520-179, S. n. 2660): *Ratifica del decreto legislativo 2 dicembre 1946, n. 567, concernente modificazione dell'articolo 23 del regolamento per il personale di custodia dei canali demaniali, approvato con regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454.* — Rimasto presso la Commissione speciale del Senato in sede legislativa.

*D. M. 27 marzo 1950 (Gazz. Uff. n. 160)*: Trattamento economico al personale salariato idraulico non di ruolo addetto alla custodia dei canali demaniali. — La paga base è stabilita, a decorrere dal 1° settembre 1948 in lire 276 giornaliere.

*D. M. 22 giugno 1950 (Gazz. Uff. n. 201)*: Estensione al personale salariato idraulico non di ruolo addetto alla custodia dei canali demaniali dei benefici economici di cui alla legge 11 aprile 1950, n. 130.

**Disegno di legge* pres. il 13 febbraio 1951 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (C. n. 1819, S. n. 1618): *Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a proseguire i lavori per la sistemazione dell'Adige-Garda e per la sistemazione generale del Tartaro-Canalbianco Po di levante,* di cui al r. d.-l. 1° dicembre 1938, n. 1810, con i fondi annualmente iscritti in bilancio per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie, con i fondi di cui alla legge 12 luglio 1949, n. 460, nonché con i fondi oggetto di eventuali altre assegnazioni speciali per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie. — *Legge 27 ottobre 1951, n. 1353.*

**Disegno di legge* pres. il 15 marzo 1951 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (C. n. 1905, S. n. 1714): *Autorizzazione della spesa di lire 5.500.000.000 per la sistemazione del « Cavo napoleonico » a scolmatore delle piene del fiume Reno.* — Tale somma sarà inscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e sarà ripartita: es. 1951-52, 1 miliardo; es. 1952-53 e 1953-54, 1 miliardo e 500 milioni; 1954-55, 1 miliardo; 1955-56, 500 milioni. Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento negli esercizi successivi. È previsto il ricupero delle quote a carico degli interessati, in base alle disposizioni vigenti in materia di opere idrauliche. — La Commissione Lavori pubblici della Camera approva il provvedimento il 16 maggio 1951 con un emendamento *Gorini* per cui le opere di restaurazione del « Cavo napoleonico » sono classificate di seconda categoria. — *Legge 16 giugno 1951, n. 557.*

**Disegno di legge* pres. il 4 agosto 1951 dal Min. *ad interim* del tesoro Vanoni (S. n. 1810, C. n. 2269): *Autorizzazione della spesa di lire 6.500.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale Regina Elena e per le opere di sbarramento sul Ticino.* — Secondo la relazione ministeriale tale somma è destinata: al completamento dell'asta principale del Canale, all'opera di presa in Ticino, all'ampliamento dei diramatori principali e secondari della rete dei canali derivati dal canale Cavour, alla costruzione di un diramatore per l'Alto novarese (Km. 15) e di un nuovo diramatore di tronchi di allacciamento dei canali della rete est-Sesia, alla sistemazione degli ultimi due tronchi del canale Cavour e al prolungamento nella Barraggia vercellese dei canali della Mandria e Depretis. Circa 40.000 ettari asciutti o scarsamente irrigati verrebbero a beneficiare delle nuove acque. — La Commissione Lavori pubblici del Senato l'approva il 25 ottobre 1951 con un articolo aggiuntivo proposto dal Governo per cui qualora alla costruzione dell'opera di sbarramento sul Ticino sia provveduto da altri per utilizzare l'opera mede-

sima anche ai fini della produzione di energia elettrica, senza pregiudizio delle esigenze della irrigazione, l'Amministrazione delle finanze è autorizzata a concorrere nella relativa spesa, per una quota non superiore alla metà del costo dell'opera. — *Legge 22 dicembre 1951, n. 1380.*

*Proposta di legge* dei dep. Foderaro e Poletto, ann. il 24 ottobre 1951, svolta e presa in considerazione il 21 marzo 1952 (C. n. 2258): *Soppressione del ruolo « Ufficiali idraulici del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica » ed istituzione del ruolo « Ufficiali idraulici - Funzionari tecnici »* (*Gruppo* B). — Assegnata alla Commissione Lavori pubblici in sede legislativa, il 1° aprile 1953 è rimessa all'Assemblea. — Rimasta presso la Commissione Lavori pubblici della Camera.

**Proposta di legge* del dep. Tremelloni ed altri, ann. il 22 novembre 1951 (C. n. 2331, S. n. 2105) *Per un piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione delle acque e per una relazione annua del Ministero dei lavori pubblici.* — Obbliga il Governo a presentare, entro sei mesi dalla data della legge, un piano orientativo a lunga scadenza sulla condotta e sull'utilizzazione nazionale e completa del patrimonio idrico italiano, e il Ministro dei lavori pubblici a presentare annualmente una relazione stampata, che dia conto dei progressi compiuti nei precedenti 12 mesi, nell'esecuzione delle opere previste nel piano orientativo, e delle modificazioni che si sono rese o si renderanno necessarie. — *Legge 19 marzo 1952, n. 184.*

* *Disegno di legge* pres. il 3 gennaio 1952 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (S. n. 2112, C. n. 2527): *Autorizzazione di spesa* (di 2 miliardi) *per lavori urgenti di sistemazione del fiume Reno.* — *Legge 20 aprile 1952, n. 423.*

**Disegno di legge* pres. il 23 gennaio 1952 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (S. n. 2132, C. n. 2537): *Autorizzazione di spesa per la progettazione delle opere di sistemazione dei fiumi e torrenti al fine di evitare i danni derivanti dalle piene.* — È autorizzata la spesa di 450 milioni, di cui 75 milioni per l'es. 1951-52 e 150 milioni per gli es. 1952-53 e 1953-54 e 75 milioni per l'es. 1954-55. — *Legge 20 aprile 1952, n. 422.*

**Disegno di legge* pres. il 18 marzo 1952 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 2606, S. n. 2400): *Modificazione dell'articolo 228 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, per il decentramento delle attribuzioni consultive spettanti all'Amministrazione sanitaria in materia di opere igieniche e dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101, per la composizione del Consiglio superiore di Sanità.* - Mira ad attuare un decentramento nell'approvazione delle opere idrauliche: 1°) restringendo ai progetti di importo superiore a lire 80.000.000 l'obbligo di sentire anche il parere del Consiglio superiore di sanità, salva l'esclusiva competenza di quest'ultimo per le opere interprovinciali indipendentemente dal loro importo; 2°) elevando sino a lire 70.000.000 la competenza esclusiva dei Consigli provinciali di sanità; 3°) devolvendo ai sanitari provinciali il parere sulle opere igieniche fino a lire 20.000.000. — *Legge 20 luglio 1952, n. 1007.*

*Disegno di legge* pres. il 24 marzo 1952 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (S. n. 2254, *C. n. 3043): *Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione dei fiumi e torrenti.* — Autorizza il Ministero dei lavori pubblici ad eseguire le opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria dei fiumi e torrenti del territorio nazionale, nonché le opere di sistemazione di corsi di acqua di pianura nell'Italia meridionale e nelle isole. A tale scopo sono stanziati 8 miliardi per l'esercizio 1951-52 e 9 miliardi per l'esercizio 1952-53. — Alla copertura si fa fronte con parte del ricavato dall'emissione dei buoni del tesoro novennali 1961. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato altresì a proseguire le opere di sistemazione dell'Adige, Garda, Mincio-Tartaro-Canalbianco Po di levante. — Nella discussione al Senato (26, 27 e 28 novembre 1952) intervengono i sen. *Merlin Umberto, De Bosio, Ricci, Tonello, Musolino, Menotti, Carelli, Martini, Caminiti, Ravagnan, Benedetti Luigi, Gavina, Ghidetti,* il rel. *Buizza* e il Min. *Aldisio.* È approvata la seconda parte di un o. d. g. *Pucci* invitante il Governo ad istituire il Magistrato unico per la Valle del Po e un emendamento proposto dalla Commissione Finanze e tesoro per cui i 17 miliardi sono stanziati tutti per l'esercizio 1952-53 e la parte non impegnata nell'esercizio stesso potrà essere utilizzata negli esercizi successivi. — La Commissione Lavori pubblici della Camera approva il provvedimento il 14 gennaio 1953 senza modificazioni. — *Legge 31 gennaio 1953, n. 68.*

**Disegno di legge* pres. il 19 maggio 1952 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 2360, C. n. 2845): *Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per lavori straordinari di carattere urgente per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni dell'ottobre-novembre 1951 ai canali demaniali* (*canali dell'antico Demanio e canali « Cavour »*). — *Legge 11 dicembre 1952, n. 2382.*

*D. M. 3 luglio 1952* (*Gazz. Uff. n. 213*): Estensione al personale salariato idraulico non di ruolo addetto alla custodia dei canali patrimoniali dei benefici economici di cui alla legge 8 aprile 1952, n. 212.

**Disegno di legge* pres. il 14 agosto 1952 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (C. n. 2899, S. n. 2628): *Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a concedere sussidi per il ripristino di argini golenali danneggiati o distrutti in conseguenza delle piene del 1951 del Po ed affluenti.* — La misura dei sussidi è limitata al 40 per cento (in casi eccezionali al 50 per cento) della spesa. La competenza a concedere i sussidi è conferita agli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici. Per detti sussidi è autorizzata per l'esercizio 1952-53 la spesa di 500 milioni. — *Legge 1° dicembre 1952, n. 2465.*

*Disegno di legge* pres. il 14 gennaio 1953 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio, (*C. n. 3132, S. n. 2965): *Istituzione del Magistrato per il Po.* — Per evitare il ripetersi di alluvioni, mira a dare un'organica sistemazione degli uffici chiamati a sovrintendere al Po dal punto di vista idraulico e idrografico. Istituisce quindi, con sede in Parma, il Magistrato per il Po in sostituzione del Circolo di ispezione del Genio civile per il Po e demanda ad esso anche i compiti spettanti al Magistrato delle acque ed ai provveditorati alle opere pubbliche aventi giurisdizione nelle regioni lungo tutto il corso del Po e dei suoi affluenti per le opere idrauliche classificate in qualunque categoria e non classificate, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e per la navigazione interna interessanti il fiume in tutto il suo percorso ed i suoi affluenti. Fissa la composizione di uno speciale Comitato tecnico amministrativo ed estende al Magistrato per il Po le norme vigenti relativamente ai provveditorati (competenza per valore, norme relative alla costituzione e funzionamento degli uffici, per il personale, ecc.). Stabilisce che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegna annualmente agli uffici del Genio civile per il servizio idrografico i fondi occorrenti per i rilevamenti relativi alle opere di bonifica. Modifica la composizione del Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato delle Acque e del Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, unificando i due organi consultivi attualmente esistenti. Abroga l'art. 4 della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modifiche; il 2°, 3°, e 4° comma dell'art. 16 del d. l. 27 giugno 1946, n. 37, quali risultano sostituiti dalla legge 3 febbraio 1951, n. 164. Vieta, salvo eccezioni, di trasferire ad altri uffici il personale del Genio civile addetto ai due magistrati e quello addetto al servizio idraulico presso gli uffici del Genio civile che rientrano nella sfera di competenza dei magistrati stessi.

La Commissione Lavori Pubblici della Camera approva il provvedimento il 25 marzo 1953 con alcuni emendamenti proposti dal rel. *Garlato.* In particolare stabilisce che rimane nella competenza del presidente del Magistrato delle acque, nei limiti di competenza territoriale del Magistrato stesso, la gestione tecnica, economica ed amministrativa dei lavori concernenti le opere di navigazione interna ricadente nella propria circoscrizione territoriale. Inoltre eleva il numero dei consiglieri di Stato e degli esperti chiamati a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, rispettivamente, a tre e a quattordici. — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Proposta di legge* del sen. Tomè ed altri, ann. il 16 gennaio 1953 (S. n. 2776): *Soppressione del ruolo dei « guardiani idraulici » (salariati-incaricati stabili di pubblici servizi) ed istituzione dei « sorveglianti idraulici » (agenti subalterni idraulici).* — Rimasta presso la Commissione Lavori pubblici del Senato in sede deliberante.

*Interr.* Rescigno, ann. 3 giugno 1948: Lavori di sistemazione fluviale in provincia di Salerno (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interp.* Fora, ann. 9 giugno 1948: Ripristino del corso normale delle acque nella Val di Chiana e Tresa; ritirata 9 luglio 1948.

*Interr.* Lozza, ann. 23 giugno 1948: Sistemazione delle sponde del Po nella zona dei comuni di Alluvioni Cambiò e Isola Sant'Antonio (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* sen. Boccassi, ann. 24 giugno 1948: Inchiesta circa il criterio seguito nei lavori di riparazione degli argini del Po negli ultimi dieci anni (r. s.); es. 28 luglio 1948.

*Interp.* sen. Merlin Umberto, ann. 3 agosto 1948: Completamento di opere sospese per la guerra, necessarie per la sistemazione dell'Adige-Garda-Mincio-Figraro-Tartaro-Canalbianco.

*Interr.* Pesenti Antonio, ann. 2 agosto 1948: Sui lavori del canale Tartaro-Canal Bianco (Veronese); es. 16 novembre 1948.

*Interr.* Cessi, Costa e Veronesi, ann. 13 e 16 settembre 1948 e 10 gennaio 1951: Ripresa dell'esecuzione del progetto di sistemazione Adige-Garda; es. 25 gennaio e 21 settembre 1949 e 31 gennaio 1951.

*Interp.* sen. Merlin Umberto, ann. 23 novembre 1948: Per impedire che il depauperamento delle portate di magra del Po abbia ad aggravare la risalita della salsedine dei tronchi inferiori del fiume.

*Interp.* Cessi, pres. 26 gennaio 1949: Sistemazione e manutenzione delle arginature dell'Adige, danneggiate durante la guerra; svolta 24 febbraio 1949.

*Interr.* Bonomi, ann. 23 febbraio 1949: Ripresa dei lavori del Canale Elena e costruzione della diga del porto della Torre; es. 13 giugno 1949.

*Interr.* Almirante, ann. 30 marzo 1949: Assegnaziane dell'appalto dei lavori di sistemazione dei canale nuovo Ofantino (r. s.); es. 27 ottobre 1949.

*Interr.* Giolitti, ann. 5 maggio 1949: Opere pubbliche atte ad evitare i disastri causati dalle recenti piogge in Piemonte (r. s.); es. 27 ottobre 1949.

*Interr.* sen. Bubbio, ann. 6 maggio 1949: Esecuzione di opere idrauliche in Piemonte, Calabria e Sicilia resesi necessarie dopo le alluvioni del 1948; es. 29 settembre 1949.

*Interr.* sen. Panetti, ann. 27 settembre 1949: Ricostruzione ex novo delle opere di difesa idraulica distrutte dalle alluvioni nelle zone montane del Piemonte; es. 15 luglio 1950.

*Interr.* sen. Ottani, ann. 30 novembre 1949: Presentazione di un programma di opere da eseguirsi per il rafforzamento delle arginature del fiume Reno; es. 10 dicembre 1949.

*Interr.* Preti e Gorini, ann. 27 aprile e 16 maggio 1950: Lavori di arginatura del fiume Reno; es. 27 maggio 1950.

*Interr.* Preti, ann. 27 aprile 1950: Rafforzamento degli argini del fiume Senio; es. 8 luglio 1950.

*Interr.* Fanelli, ann. 9 maggio 1950: Diminuzione del livello del lago di Posta Fibreno nel comune di Vicalvi (Frosinone) per impedire danni alle coltivazioni (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* sen. Piemonte, ann. 16 maggio 1950: Sospensione dei contributi statali previsti per la costruzione del canale Maraldi-Istrago fino al compimento dei lavori; es. 15 luglio 1950.

*Interr.* Bonomi e Franzo, ann. 6 giugno e 27 luglio 1950: Appalto dei residui tronchi del canale demaniale « Elena » e delle opere di sistemazione dei diramatori tra Sesia e Ticino (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Bucciarelli Ducci, ann. 14 giugno 1950: Criteri adottati nella nomina dei guardiani idraulici (r. s.); es. 3 luglio 1950.

*Interr.* Guerrieri Filippo, ann. 25 settembre 1950: Sistemazione idraulico-forestale degli affluenti e subaffluenti dei torrenti Gravegnola, Suvero e Casserola (La Spezia) (r. s.); es. 10 ottobre 1950.

*Interr.* Almirante, ann. 25 settembre 1950: Esecuzione di opere protettive sulla sponda destra del fiume Vara (r. s.); es. 21 ottobre 1950.

*Interr.* Monticelli, ann. 28 settembre 1950: Ripristino di tre ponticelli e rimessa in sagoma del canale di Nassa nel comune di Orbetello (Grosseto) (r. s.); es. 7 novembre 1950.

*Interr.* Zaccagnini, ann. 19 dicembre 1950: Indennità spettanti ai guardiani idraulici comandati a lavori fuori del proprio tronco (r. s.); es. 9 gennaio 1951.

*Interr.* Pietrosanti, ann. 22 dicembre 1950: Sistemazione del canale collettore delle acque del fiume Amaseno in località Ceriara nel comune di Priverno (Littoria) (r. s.); es. 2 marzo 1951.

*Interp.* Casoni e Marabini, ann. 10 e 12 gennaio 1951: Sistemazione dei bacini montani e di viabilità minore nella zona dell'Appennino bolognese-romagnolo, al fine di di ovviare ai frequenti allagamenti nella pianura emiliano-romagnola; svolta 23 gennaio 1951.

*Interr.* Gorini e Preti, ann. 10 e 11 gennaio 1951: Provvedimenti in seguito alla rotta del fiume Reno; es. 23 gennaio 1951.

*Interr.* Sammartino, ann. 26 gennaio 1951: Arginatura del fiume Volturno nel comune di Sesto Campano (r. s.); es. 10 aprile 1951.

*Interp.* Cavallari, Di Vittorio, Gorini, Preti e Casoni, ann. 9, 16, 20 e 22 febbraio e 9 marzo 1951; *interr.* Cacciatore, ann. 27 febbraio 1951: Sistemazione del fiume Reno; svolte 9 marzo 1951.

*Interr.* sen. Sanna Randaccio, ann. 23 febbraio 1951: Sistemazione del corso del fiume Reno (r. s.); es. 19 ottobre 1951.

*Interr.* Matteucci, ann. 28 febbraio 1951: Sistemazione dei fiumi Reno, Adige, Arno e Tevere; es. 9 marzo 1951.

*Interp.* sen. Mancinelli, ann. 2 marzo 1951: Provvedimenti legislativi per la sistemazione di fiumi e torrenti bisognosi di urgenti lavori.

*Interr.* Petrone e Ricciardi, ann. 6 e 8 marzo 1951: Sistemazione dei fiumi (r. s.); es. 8 agosto e 13 luglio 1951.

*Interp.* Amendola Pietro, ann. 14 marzo 1951: Sistemazione idraulico-forestale dei bacini del Sarno, del Sele e del Tanagro.

*Interr.* Mussini, ann. 16 marzo 1951: Erogazione di fondi per l'appalto del 5° lotto del canale Elena ad est del fiume Sesia e stanziamenti per la costruzione della diga di Porto della Torre (r. s.); es. 13 luglio 1951.

*Interr.* Foderaro, ann. 24 aprile 0951: Sistemazione dei fiumi e coordinamento dell'opera degli ufficiali idraulici e di bonifica (r. s.); es. 13 luglio 1951.

*Interr.* Veronese, ann. 10 maggio 1951: Lavori per il completamento della galleria Adige-Garda (r. s.); es. 13 luglio 1951.

*Interp.* Gorini, ann. 5 luglio 1951: Opere urgenti inerenti alla chiusura della falla dell'argine del Reno.

*Interr.* Preti, 12 settembre 1951: Sistemazione e riparazione degli argini del fiume Reno (tramutata in r. s.); es. 21 dicembre 1951.

*Interr.* Pelosi, ann. 4 ottobre 1951: Inizio dei lavori di dragaggio della foce Capoiale del lago Varano; es. 30 gennaio 1952.

*Interr.* sen. Locatelli, ann. 12 novembre 1951: Sistemazione dei corsi d'acqua (r. s.); es. 22 gennaio 1952.

*Interr.* sen. Buizza, ann. 16 novembre 1951: Potenziamento del servizio idrografico; es. 30 gennaio 1952.

*Interr.* Reali, ann. 20 novembre 1951: Completamento della sistemazione della arginatura del fiume Marecchia (r. s.); es. 17 gennaio 1952.

*Interp.* Cessi, ann. 29 novembre 1951: Opere di difesa idraulica nelle province venete colpite dalle alluvioni del Po e dell'Adige.

*Interr.* D'Ambrosio, ann. 29 novembre 1951: Riattivazione della foce del lago Varano (Foggia) (r. s.); es. 22 gennaio 1952.

*Mozione* sen. Ruini, letta 5 dicembre 1951: Istituzione del « Magistrato del Po », organo che riunisca tutti i poteri di iniziativa e di vigilanza del sistema fluviale ed abbia la diretta responsabilità della buona regolazione delle acque.

*Interr.* sen. Merlin Umberto, ann. 18 gennaio 1952: Provvedimenti per l'escavazione del delta dell'Adige; es. 21 marzo 1952.

*Interr.* Rescigno, ann. 24 gennaio 1952: Sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del fiume Ripiti (Salerno) (r. s.); es. 19 febbraio 1952.

*Interr.* Castellarin, ann. 15 febbraio 1952: Assegnazione di fondi al Magistrato alle acque per l'esecuzione di lavori atti a prevenire le rotte dell'Adige (r. s.); es. 27 maggio 1952.

*Interr.* Pirazzi Maffiola, ann. 21 marzo 1952: Situazione del fiume Toce (r. s.); es. 24 giugno 1952.

*Interp.* sen. Ruini, ann. 1° aprile 1952: Diversione delle acque dell'Alto Frignano nel versante tirrenico.

*Interr.* Cessi, ann. 7 aprile 1952: Provvedimenti di urgenza per impedire il ripetersi di inondazioni del Delta del Po; es. 22 aprile 1952.

*Interr.* Veronesi, ann. 30 maggio 1952: Ripresa dei lavori della galleria Adige-Garda (tramutata in r. s.); es. 18 dicembre 1952.

*Interr.* Cessi, ann. 4 giugno 1952: Cause che hanno determinato la nuova frana nella falla di Occhiobello sugli argini del Po; es. 18 novembre 1952.

*Interr.* Bucciarelli Ducci, ann. 7 ottobre 1952: Stato di abbandono dei torrenti della Toscana (r. s.); es. 2 dicembre 1952.

*Interr.* Colitto, ann. 7 dicembre 1952: Sistemazione del fiume Tammaro (Campobasso) (r. s.); es. 18 febbraio 1953.

*Interr.* Di Donato e Monterisi, ann. 8 ottobre e 16 dicembre 1952: Sistemazione della zona della foce e arginatura del fiume Ofanto (Bari) (r. s.); es. 25 marzo, 20 e 24 febbraio 1953.

*Interr.* sen. Merlin Umberto, ann. 29 ottobre 1952: Ricostruzione degli argini del Po (r. s.); es. 23 gennaio 1953.

*Interr.* sen. Cemmi, ann. 11 novembre 1952: Piano organico di sistemazione del corso del fiume Oglio e affluenti (r. s.); es. 23 gennaio 1953.

*Interr.* sen. Cappellini, ann. 13 gennaio 1953: Piano concreto di sistemazione dei fiumi per ovviare ai disastri provocati dalle alluvioni (r. s.); es. 27 febbraio 1953.

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE (v. pure: *Ferrovie dello Stato:* Costruzioni, ecc. – *Istituto per la ricostruzione industriale* – *Strade:* A. N. A. S.)

*D. l. 16 aprile 1948, n. 490:* Aumento del capitale del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma. — Può essere elevato oltre il limite di cui all'art. 2 della legge 19 luglio 1941, n. 850, con deliberazioni dell'Assemblea degli enti parteci-

panti, da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*D. M. 9 settembre 1948* (*Gazz. Uff. n. 218*): Aumento di capitale e modifiche allo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma. — Il capitale è elevato a lire 2.040 milioni.

*D. M. 26 aprile 1949* (*Gazz. Uff. n. 102*): Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

*D. P. R. 6 luglio 1949* (*Gazz. Uff. n. 185*): Conferma dell'on. G. B. Boeri nella carica di presidente del Consorzio per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità per il quadriennio 1949-1952.

*Disegno di legge* pres. l'11 gennaio 1950 dal Min. dei trasporti Corbellini (S. n. 834, *C. n. 1228): *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche fino alla concorrenza di lire 25 miliardi per opere patrimoniali. — Legge 11 giugno 1950, n. 360.*

**Disegno di legge* pres. il 21 ottobre 1952 (*urg.*) dal Min. *ad interim* del tesoro Pella (C. n. 2969, S. n. 2640): *Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino a concorrenza di 40 miliardi di lire per opere patrimoniali di ripristino* (v. *Ferrovie dello Stato:* Costruzioni ecc.). — *Legge 30 ottobre 1952, n. 1324.*

*D. M. 4 maggio 1953* (*Gazz. Uff. n. 105*): Nomina di consiglieri di amministrazione e di sindaci effettivi del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma.

OPERE MARITTIME (v. pure: *Calamità pubbliche*: Alluvioni, ecc. – *Porti*)

*Disegno di legge* pres. il 23 novembre 1948 (*urg.*) dal Min. dei lavori pubblici Tupini (C. n. 181, S. n. 172): *Esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito nell'Italia meridionale e nelle isole con la spesa di lire 20 miliardi prelevate dal Fondo speciale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108.* — Autorizza per le opere marittime la spesa di 5.100 milioni (v. pure: *Mezzogiorno e Isole*). — *Legge 29 dicembre 1948, n. 1521*).

*Disegno di legge* pres. l'8 marzo 1951 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (C. n. 1886, S. n. 2470): *Riorganizzazione dei servizi relativi alle opere marittime* (v. *Genio civile*). — *Legge 5 gennaio 1953, n. 24.*

*Proposta di legge* del dep. Angelini, ann. il 13 marzo 1951, svolta e presa in considerazione il 22 giugno 1951 (C. n. 1895): *Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a proseguire i lavori per la difesa della spiaggia di Marina di Massa e per la sistemazione generale delle relative opere di protezione.* — Prevede una spesa di 1.500 milioni ripartiti dall'esercizio 1950-51 all'esercizio 1953-54. — Rimasta presso la Commissione Lavori Pubblici della Camera in sede legislativa.

*Proposta di legge* dei dep. Bottai e Scappini, ann. il 1° aprile 1952 (C. n. 2663): *Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici ad eseguire lavori per la difesa di Marina di Pisa e per la ricostruzione degli arenili di Marina di Pisa e San Rossore* (nei limiti di spesa di 360 milioni). — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*Interr.* sen. Boggiano Pico, ann. 9 giugno 1948: Provvedimenti per arrestare la continua erosione della spiaggia antistante all'abitato di Chiavari; es. 11 giugno 1948.

*Interr.* Lucifrdi, ann. 14 settembre 1948: Difesa delle spiagge liguri dall'azione erosiva del mare (r. s.); es. 22 ottobre 1948.

*Interr.* sen. Salomone, ann. 25 gennaio 1949: Lavori di difesa dell'abitato di Pizzo (Catanzaro), minacciato dal mare; es. 17 febbraio 1949.

*Interr.* Pera, ann. 7 marzo 1949: Difesa della spiaggia di Varazze minacciata dalle erosioni (r. s.); es. 29 marzo e 30 giugno 1949.

*Interr.* Cessi, ann. 26 aprile 1949: Competenza del Magistrato alle acque di Venezia per l'esecuzione di opere marittime e lagunari deferita a speciali compartimenti marittimi interregionali; es. 18 luglio 1949.

*Interr.* Artale, ann. 19 maggio 1949: Ripristino delle dighe di sbarramento nella rada di Augusta (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* Pallenzona, ann. 17 novembre 1950: Costruzione della diga frangiflutti in difesa della spiaggia di Chiavari (r. s.); es. 9 gennaio 1951.

*Interr.* Martino Gaetano, ann. 8 febbraio 1951: Opere di difesa dalle mareggiate sul litorale compreso tra la città di Messina e la Punta del Faro (r. s.); es. 27 febbraio 1951.

*Interr.* Bernieri, ann. 16 marzo e 10 aprile 1951: Difesa dalle corrosioni del mare del litorale a levante del porto di Marina di Carrara (r. s.); es. 8 maggio 1951.

*Interr.* Gui, ann. 11 aprile 1951: Utilizzazione della pietra trachitica dei colli Euganei, per le opere di difesa marittima sul litorale veneto (r. s.); es. 24 aprile 1951.

*Interr.* Liguori, ann. 6 agosto 1951: Impiego della pozzolana di Bacoli per la costruzione di opere marittime (r. s.); es. 18 settembre 1951.

OPZIONI, v. *Trattati di pace – Trentino-Alto Adige.*

ORA LEGALE

*D. Pres. Cons. Min. 3 settembre 1948 (Gazz. Uff. n. 209):* Ripristino dell'ora solare dal giorno 3 ottobre 1948.

ORCHESTRALI, v. *Professioni libere.*

ORDIGNI DI GUERRA (Prevenzione dai danni arrecati dalla deflagrazione di), v. *Campi minati e ordigni di guerra.*

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Vedi pure: *Cancellerie e segreterie giudiziarie – Casellari e archivi giudiziari – Circoscrizione giudiziaria – Codici – Contratti agrari – Corti di assise – Espropriazioni – Fascismo* (Soppressione e repressione) *– Giustizia militare – Gratuito patrocinio – Imposte e tasse* (Contenzioso tributario) *– Lavoro* (Rapporti e contratti di lavoro e relative controversie) *– Magistratura – Minorenni – Trentino-Alto Adige – Tribunali delle acque pubbliche – Ufficiali e uscieri giudiziari.*

*D. l. 2 aprile 1948, n. 582:* Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria. — Ratificato in blocco con *legge 10 febbraio 1953, n. 73* (C. n. 520-142, S. n. 2376).

**Disegno di legge* pres. il 10 dicembre 1948 dal Min. di grazia e giustizia Grassi (S. n. 167, C. n. 280): *Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari* (v. *Magistratura*). — *Legge 3 febbraio 1949, n. 26.*

*Proposta di legge* del dep. Ferrarese, ann. l'8 marzo 1949 (C. n. 397): *Trasferimento al Ministero di grazia e giustizia degli oneri gravanti sui comuni* (sede di uffici giudiziari) *in base alla legge 24 aprile 1941, n. 392.* — Ritirata il 2 aprile 1952.

*Proposta di legge* del sen. Cosattini ed altri, ann. il 31 marzo 1949 (S. n. 339)- *Provvedimenti straordinari per rimuovere i gravi intralci derivati dalla guerra nel funzionamento degli uffici giudiziari.* — Dà facoltà ai primi Presidenti delle Corti di appello di demandare funzioni di assessori giudiziari ad avvocati esercenti nella rispettiva circoscrizione, per costituire sezioni specializzate negli uffici giudiziari dipendenti, allo scopo di eliminare celermente il grave carico delle procedure arretrate civili e penali. Il concorso dell'opera degli assessori potrà essere utilizzato unicamente in apposite sezioni specializzate, da costituirsi presso i singoli uffici giudiziari. A queste sarà demandata solamente la trattazione delle cause civili arretrate nelle quali, dopo la iscrizione a ruolo, per oltre sei mesi non siano stati compiuti atti di procedura, e purché concernano controversie, nelle quali l'intervento del giudice abbia una prevalente funzione di valutazione obiettiva o tecnica dei fatti, o che per la loro intrinseca semplicità non esigano particolare esperienza di giudizio. Dette disposizioni cessarono non appena l'arretrato degli uffici sia stato eliminato e comunque col 31 dicembre 1950. — Ritirata il 23 gennaio 1951.

**Disegno di legge* pres. il 19 maggio 1949 dal Min. di grazia e giustizia Grassi (S. n. 426, C. n. 643): *Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie.* — Con decorrenza dal 1° luglio 1948, sono elevate: a lire 100 giornaliere per i testimoni residenti nel luogo in cui saranno esaminati o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo; a lire 200 per ciascun giorno di viaggio e a lire 300 per ogni giornata di soggiorno negli altri casi. — È altresì elevata a lire 4 a chilometro la misura della indennità chilometrica. — *Legge 29 luglio 1949, n. 499.*

**Disegno di legge* pres. il 1° luglio 1949 dal Min. del lavoro e della previdenza sociale Fanfani (C. n. 664, S. n. 699): *Aumento del limite fissato per la esenzione dai diritti e dalle tasse riguardanti i giudizi e gli atti nelle controversie individuali del lavoro.* — Viene elevato da 50.000 a 100.000 lire. — *Legge 1 dicembre 1949, n. 869.*

*Disegno di legge* pres. il 20 luglio 1949 dal Min. di grazia e giustizia Grassi (×C. n. 709, S. n. 1149): *Riordinamento dei giudizi di Assise* (v. *Corti di assise*). — *Legge 10 aprile 1951, n. 287.*

*Proposta di legge* del sen. D'Incà ed altri, ann. il 29 luglio 1949 (*urg.*) (S. n. 587, *C. n. 900): *Modificazioni alla tabella F allegata all'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12* (v. *Magistratura*). — *Legge 13 dicembre 1949, n. 887.*

*D. M. 12 giugno 1950 (Gazz. Uff. n. 209)*: Aumento dei contributi dovuti dallo Stato ai Comuni per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari. — Sono elevati, rispetto alla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, per il 1948 e il 1949 del 400 % per i Comuni sedi di Corte d'appello, del 300 % per i Comuni sedi di tribunale e del 200 % per i Comuni sedi di pretura.

*Disegno di legge* pres. il 25 luglio 1950 (*urg.*) dal Min. di grazia e giustizia Piccioni (C. n. 1502, S. n. 1493): *Aumento dei ruoli organici della Magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri* (v. *Magistratura*). — *Legge 4 maggio 1951, n. 383.*

*D. M. 27 gennaio 1951 (Gazz. Uff. n. 126)*: Aumento dei contributi dovuti dallo Stato ai Comuni per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari. – Sono elevati per il 1950 a 12 volte per i Comuni sede di Corte d'appello, a 10 volte per i Comuni sedi di Tribunale e a 8 volte per i Comuni sedi di pretura.

*Proposta di legge* d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana, ann. il 15 febbraio 1951 (S. n. 1539): *Istituzione di una sezione civile e di una penale della Suprema Corte di cassazione in Palermo.* — Rimasta presso la Commissione Giustizia del Senato.

*Relazione e d. P. R. 30 agosto 1951, n. 757:* Revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e istituzione delle sedi di corti di assise. — Emanato in base alla delega contenuta nelle leggi 21 aprile 1951, n. 287, e 4 maggio 1951, n. 383. Tale revisione ha lo scopo di equilibrare il più possibile i grandi centri giudiziari, di rafforzare il personale delle corti d'appello e di dare maggiore efficienza agli uffici del P. M.

**Disegno di legge* pres. il 21 settembre 1951 dal Min. di grazia e giustizia Zoli (C. n. 2187, S. n. 1932): *Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 300 milioni per la fornitura e per la riparazione dei mobili e degli impianti di alcuni uffici giudiziari, in deroga alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392, che pone tali spese a carico dei Comuni.* — *Legge 27 novembre 1951, n. 1403.*

*Disegno di legge* pres. l'11 ottobre 1951 dal Min. di grazia e giustizia Zoli (*S. n. 1922, C. n. 2406): *Competenza dell'Autorità giudiziaria, secondo le norme ordinarie di competenza, a conoscere delle controversie relative alla riduzione del 30 per cento dei canoni in cereali, a titolo di premio di coltivazione.* — Approvato il 6 dicembre 1951 dalla Commissione Giustizia del Senato. — Respinto dalla Commissione Giustizia della Camera l'8 febbraio 1952.

*Proposta di legge* del dep. Ferrandi ed altri, ann. il 24 gennaio 1952 (C. n. 2482): *Assegnazione di sottufficiali e militari dell'Arma dei Carabinieri presso le procure della Repubblica e gli uffici di istruzione per lo svolgimento di indagini di polizia giudiziaria.* — Propone che la scelta dei militari addetti sia compiuta dal presidente della Corte di appello su segnalazione dei magistrati dirigenti gli uffici giudiziari interessati e dei comandanti locali dell'Arma. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*D. M. 18 marzo 1952 (Gazz. Uff. n. 96)*: Aumento dei contributi dovuti dallo Stato ai Comuni per il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari. — Sono elevati a 15 volte per i Comuni sedi di Corte d'appello, a 12 volte per i Comuni sedi di tribunali e a 10 volte per i Comuni sedi di pretura.

**Disegno di legge* pres. il 12 agosto 1952 dal Min. di grazia e giustizia Zoli (S. n. 2562, C. n. 2952): *Determinazione dei contributi statali alle spese di taluni Comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente alla entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392.* — Aumenta i contributi ai Comuni in cui siano istituite recentemente Corti di appello, tribunali o preture. — *Legge 1° dicembre 1952, n. 1908.*

*D. M. 8 ottobre 1952 (Gazz. Uff. n. 262)*: Elenco degli uffici giudiziari autorizzati a provvedere in via straordinaria a cura e a spese dello Stato all'acquisto ed alla riparazione dei propri mobili ed impianti.

*Interr.* Silipo, ann. 4 giugno 1948: Ripresa dei processi relativi allo sciopero del novembre 1947 nelle province di Cosenza e Reggio Calabria; es. 9 giugno 1948 e tramutata in *interpellanza;* riann. 7 marzo 1949.

*Interr.* Tozzi Condivi, ann. 11 giugno 1948: Per assicurare il regolare funzionamento del Tribunale di Ascoli-Piceno; es. 21 giugno 1948.

*Interr.* Colitto, ann. 17 giugno 1948: Accertamento dei responsabili dell'eccidio di 60 profughi viaggianti in autocorriera della Commissione Pontificia di assistenza di Brescia (r. s.); es. 14 settembre 1948.

*Interr.* Longhena, ann. 19 settembre 1948: Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, ecc. per le operazioni eseguite a richiesta della autorità giudiziaria (r. s.); es. 29 marzo 1949.

*Interr.* La Marca, ann. 23 settembre 1948: Riforma dell'ordinamento giudiziario (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* sen. D'Incà e Falck, ann. 2 e 7 ottobre 1948: Provvedimenti per sollevare dalle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle carceri mandamentali ai comuni capoluogo di provincia deficitari (r. s.); es. 25 gennaio 1949.

*Interr.* Capacchione, ann. 4 ottobre 1948: Sul rinvio del processo a carico di tale Di Gioia, imputato di omicidio per motivi politici; es. 26 gennaio 1949.

*Interr.* Cavazzini, ann. 3 novembre 1948 e 3 febbraio 1949: Istruttorie a carico dei detenuti imputati di reati commessi in provincia di Rovigo nelle giornate del 14, 15 luglio 1948 (r. s.); es. 8 marzo e 30 giugno 1949.

*Interr.* Colitto, ann. 26 novembre 1948: Situazione del Tribunale di Larino (r. s.); es. 9 febbraio 1949.

*Interr.* Ricciardi, ann. 9 dicembre 1948: Mancato funzionamento degli Uffici giudiziari nei giorni 14, 15 e 16 luglio 1948 (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interp.* Fietta, ann. 18 dicembre 1948: Modifiche alla legge 24 aprile 1941, n. 392, al fine di una più equa distribuzione dei contributi per le spese riguardanti le sedi degli uffici giudiziari; svolta 3 maggio 1949.

*Interr.* Capacchione, ann. 25 gennaio 1949: Situazione del Tribunale di Bari (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interr.* sen. Locatelli e Bublio, ann. 25 gennaio e 29 luglio 1949: Rivalutazione dei contributi statali a favore dei Comuni sedi di uffici giudiziari (r. s.); es. 15 febbraio e 2 novembre 1949.

*Interr.* Capalozza, ann. 8 febbraio 1949: Indennità giornaliera chilometrica ai testimoni (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interr.* sen. Mancini, ann. 19 febbraio 1949: Intransigenza da parte dei Capi di Corte e Tribunali, nell'accettazione delle domande di differimenti presentate da avvocati investiti di mandato politico (r. s.); es. 9 aprile 1949.

*Interp.* Longo, Matteotti Matteo, Roberti, Targetti e Mattei, ann. 23 e 24 febbraio 1949: Sul processo Borghese; svolte 25 febbraio 1949.

*Interr.* Bianco, ann. 24 febbraio 1949: Stato di abbandono del centro giudiziario di Potenza (r. s.); es. 29 marzo 1949.

*Interr.* Marotta e Pagliuca, ann. 24 e 25 febbraio 1949: Funzionamento della Corti di appello di Potenza (r. s.); es. 29 marzo 1949.

*Mozione* Longo, letta 25 febbraio 1949: Inchiesta sul processo Borghese.

*Interr.* sen. Ciasca, ann. 17 aprile 1949: Sul funzionamento della pretura di Rionero in Volture (Potenza) il cui unico cancelliere è stato trasferito in altra sede; es. 30 aprile 1949.

*Interr.* sen. Conti e Berlinguer, ann. 28 aprile e 12 luglio 1949: Sul procedimento penale nei confronti di un giudice popolare del processo Borghese; es. 12 luglio 1949.

*Interr.* Roberti, ann. 28 aprile 1949: Domande di liberazione condizionale a favore di detenuti politici (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* Lombardi Ruggero, ann. 5 maggio 1949: Processo a carico dei responsabili del naufragio della motobarca « Anna Maria » avvenuto nelle acque di Albenga il 16 luglio 1947 (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* sen. Locatelli, ann. 17 maggio 1949: Snellimento della procedura nei processi penali e civili; riduzione dei fermi; concessione di una amnistia (r. s.); es. 30 luglio 1949.

*Interr.* sen. Palermo, ann. 10 giugno 1949: Remissione ad altre circoscrizioni di procedimenti penali, richiesta dalle rispettive procure; es. 12 luglio 1949.

*Interr.* Bruno e Riccio, ann. 11 giugno 1949: Presentazione del disegno di legge relativo all'ordinamento giudiziario (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* sen. Adinolfi, ann. 15 giugno 1949: Presentazione al Parlamento del disegno di legge relativo all'ordinamento giudiziario (r. s.); es. 30 luglio 1949.

*Interr.* Fietta, ann 25 luglio 1949: Destinazione dei fascicoli riguardanti processi svolti avanti le corti straordinarie d'assise; es. 28 novembre 1949.

*Interr.* Roberti, ann. 26 luglio 1949: Provvedimenti a carico dei responsabili della campagna di stampa e verbale contro la magistratura a seguito della sentenza pronunziata nei confronti del sen. D'Onofrio; es. 28 novembre 1949.

*Interr.* sen. Terracini, ann. 15 novembre 1949: Provvedimenti per il normale funzionamento degli Uffici giudiziari di Caltagirone (r. s.); es. 20 dicembre 1949.

*Interr.* Amadei, ann. 22 novembre 1949: Inizio del processo a carico dei detenuti in seguito agli avvenimenti del 14 luglio 1948 a Castagneto Carducci; es. 19 dicembre 1949.

*Interr.* Gullo, ann. 13 dicembre 1949: Arresto arbitrario del sindaco di Trenta (Cosenza); es. 26 aprile 1950.

*Interr.* sen. Menghi, ann. 8 marzo 1950: Provvedimenti per accelerare l'andamento dei processi e ripristino del sussidio annuo alla Biblioteca del Palazzo di Giustizia di Roma; es. 29 aprile 1950.

*Interp.* Calamandrei, ann. 31 gennaio 1950: Motivazione della sentenza di assoluzione degli imputati di omicidio dei fratelli Roselli.

*Interr.* Bonino, ann. 9 giugno 1950: Aggiornamento delle tariffe giudiziarie (r. s.); es. 28 giugno 1950.

*Interr.* sen. Bibolotti, ann. 22 maggio 1950: Esito della istruttoria a carico dei responsabili della strage dei 630 abitanti del villaggio di Sant'Anna in Versilia (Lucca); es. 1° luglio 1950.

*Interr.* Almirante, ann. 25 settembre 1950. Indagine relativa all'uccisione di Ettore Muti (r. s.); es. 3 ottobre 1950.

*Interr.* sen. Persico, ann. 29 luglio 1950: Stato degli uffici delle preture di Roma (r. s.); es. 26 settembre 1950.

*Interp.* sen. Conti, ann. 28 settembre 1950: Presentazione dei disegni di legge per l'ordinamento giudiziario e per il trattamento economico della Magistratura.

*Interr.* Paolucci, ann. 13 dicembre 1950: Chiusura dell'istruttoria del processo a carico del direttore dell'Ufficio prov. assistenza post-bellica, del segretario dell'A. N. P. I. e di altri; es. 14 marzo 1951.

*Interr.* Vecchio Vaia Stella, ann. 14 dic. 1950: Sollecita definizione dell'istruttoria a carico di tredici donne di Gussola; es. 11 gennaio 1951.

*Interr.* Geraci, ann. 14 dicembre 1950: Funzionamento della sezione di Corte d'appello di Reggio Calabria (r. s.); es. 16 gennaio 1951.

*Interr.* Capalozza, ann. 10 gennaio 1951: Notizie sui processi celebrati in Italia nel 1948, 1949 e 1950 per detenzione di armi; es. 14 febbraio 1951.

*Interr.* Cuttitta, ann. 19 gennaio 1951: Preventiva acquisizione agli atti della istruttoria per la concessione della grazia al suddito polacco A. Borijuk, della dichiarazione di perdono dei familiari della vittima; es. 19 giugno 1951.

*Interp.* sen. Mastino, ann. 7 febbraio 1951: Intendimenti del Governo circa la sistemazione e il funzionamento degli uffici giudiziari a Nuoro.

*Interr.* sen. Picchiotti, ann. 28 febbraio 1951: Criteri per la fissazione delle udienze dei Tribunali e delle Corti (tramutata in r. s.); es. 21 dicembre 1951.

*Interr.* Saija, ann. 10 aprile 1951: Aumento degli onorari ed indennità spettanti ai periti e consulenti tecnici (r. s.); es. 17 maggio 1951.

*Interr.* Leone-Marchesano, ann. 11 aprile 1951: Costituzione in libertà provvisoria dei latitanti politici (r. s.); es. 24 aprile 1951.

*Interr.* sen. Terracini, ann. 22 maggio 1951: Rinvio del processo Porzus; es. 15 giugno 1951.

*Interr.* Borellini Gina, ann. 9 agosto 1951: Detenzione preventiva da diversi anni di un gruppo di partigiani di Modena in attesa di giudizio (r. s.); es. 27 settembre 1951.

*Interp.* Paolucci, ann. 28 settembre 1951: Sul processo di Viterbo.

*Interp.* sen. Salomone, ann. 5 dicembre 1951: Provvedimenti per un miglior funzionamento della pretura di Pizzo (Catanzaro).

*Interr.* sen. Terracini, ann. 11 dicembre 1951: Detenzione arbitraria in stabilimenti di pena di cinque sudditi albanesi condannati nel 1939-40; es. 13 febbraio 1952.

*Interr.* Audisio, ann. 22 gennaio 1952: Evasione di G. Valsoaney dall'aula della Corte di assise di Torino (r. s.); es. 22 febbraio 1952.

*Interp.* sen. Berlinguer, pres 25 gennaio 1952: Costituzione di nuclei di Polizia giudiziaria alle dipendenze dell'Autorità giudiziaria; svolta 5 febbraio 1952.

*Interp.* Scotti Francesco, ann. 30 gennaio 1952: Provvedimenti per evitare i lunghi periodi di carcerazione preventiva.

*Interr.* Audisio, ann. 4 giugno 1952: Sistemazione degli uffici giudiziari di Alessandria (r. s.); es. 19 giugno 1952.

*Interr.* Capalozza, ann. 18 giugno 1952: Comportamento di un funzionario della procura generale presso la Corte d'appello di Venezia in occasione del processo Porzus (r. s.); es. 27 giugno 1952.

*Interr.* Cicerone, ann. 28 ottobre 1952: Precedenza dei procedimenti penali a carico di deputati (r. s.); es. 11 novembre 1952.

*Interr.* Faralli, ann. 11 novembre 1952: Processo per il delitto di Tavernelle di Cortona (Arezzo) (tramutata in r. s.); es. 2 dicembre 1952.

*Interr.* Colasanto, ann. 27 ottobre 1952: Tariffa giudiziaria per prestazioni e consulenze degli ingegneri (r. s.); es. 14 novembre 1952.

*Interp.* Gullo, ann. 13 gennaio 1953: Mancata attuazione delle norme della Costituzione che si riferiscono all'autonomia e all'indipendenza del potere giudiziario.

ORDINE (SOVRANO MILITARE) DI MALTA

Vedi pure: *Bilanci dello Stato* (Es. 1947-48: Prelevamenti ecc.) - *Croce Rossa Italiana.*

**Disegno di legge* pres. il 28 maggio 1952 dal Min. della difesa Pacciardi (S. n. 2386, C. n. 2854): *Istituzione del « Corpo delle infermiere volontarie della Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta »*. — Compito del Corpo è quello di assicurare, in pace ed in guerra, il funzionamento dei servizi prestati dall'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta in cooperazione con i servizi sanitari dello Stato. Il servizio prestato dalle infermiere volontarie è gratuito. — *Legge 26 ottobre 1952, n. 1785.*

ORDINE MILITARE D'ITALIA, v. *Medaglie* ecc.

ORDINI CAVALLERESCHI, v. *Onorificenze e ordini cavallereschi.*

ORDINI PROFESSIONALI, v. *Professioni libere.*

ORFANI DEI CADUTI PER SERVIZIO, v. *Mutilati e invalidi.*

ORFANI DEI LAVORATORI ITALIANI, v. *Assistenza e beneficenza.*

ORFANI DEI SANITARI ITALIANI, v. *Previdenza sociale* (Enti, istituti ecc.).

ORFANI E VEDOVE DI GUERRA

Vedi pure: *Biblioteche – Guardia di finanza – Impiegati e salariati dello Stato* (Stato giuridico) – *Istruzione* (Istruzione secondaria) - *Pensioni di guerra – Poste e telecomunicazioni* (Ricevitorie).

*D. P. R. 12 febbraio 1948, n. 989*: Erezione in ente morale dell'Istituto « Principe di Piemonte » per il soccorso agli orfani e alle famiglie dei dipendenti della Marina militare caduti in guerra o per cause di guerra.

*D. l. 16 aprile 1948, n. 830*: Concorso a posti negli istituti medi e a posti di maestro elementare. — Contiene le norme di applicazione dei concorsi riservati previsti dal d. l. 21 aprile 1947, n. 373. Inoltre stabilisce che fino al 30 settembre 1949 le vedove di guerra che, a partire dall'anno scolastico 1939-40, abbiano prestato almeno tre anni di servizio nelle scuole governative possono essere assunte, a domanda, senza concorso e previo parere della sez. II del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nei ruoli degli insegnanti di istituti di istruzione secondaria, indipendentemente dal possesso del titolo di abilitazione e dal limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-9, S. n. 761). — *Legge 5 aprile 1950, n. 191.*

*D. P. R. 18 agosto 1948 (Gazz. Uff. n. 229)*: Scioglimento del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e nomina del commissario straordinario (avv. A. d'Adamo).

*D. P. R. 21 marzo 1949 (Gazz. Uff. n. 74):* Costituzione del Collegio dei revisori per il controllo della gestione contabile dell'Istituto di arti e mestieri per orfani dei lavoratori italiani caduti in guerra « F. D. Roosevelt ».

**Proposta di legge* dei dep. Piasenti e Ferrarese, ann. il 29 ottobre 1949 (C. n. 868, S. n. 792): *Per il mantenimento in servizio dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private.* — La Commissione Interni del Senato modifica il 20 aprile 1950 il titolo del provvedimento in: « *Assunzione obbligatoria e mantenimento in servizio* ecc. » (v. pure *Combattenti:* Disp. gen.). — *Legge 4 luglio 1950, n. 537.*

*Proposta di legge* del sen. Macrelli ed altri, ann. il 30 marzo 1950 (S. n. 967): *Cessione all'Istituto « Andrea Doria » per l'assistenza agli orfani ed alle famiglie dei militari e militarizzati della Marina militare caduti o dispersi in guerra o in dipendenza di essa, del ricavato dalla vendita della ex-corazzata « Italia »*. — Rimasta presso la Commissione Difesa del Senato in sede deliberante.

**Disegno di legge* pres. il 16 giugno 1950 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 1120, C. n. 1489): *Temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione* (sino al 31 dicembre 1953). — L'elevazione del limite d'età è pari a quella di cui fruiscono i mutilati ed invalidi di guerra. — *Legge 10 ottobre 1950, n. 843.*

*D. P. R. 19 giugno 1951, n. 1080:* Modificazione degli articoli 4 e 11 dello statuto dell'Istituto di arti e mestieri per orfani dei lavoratori italiani caduti in guerra « F. D. Roosevelt ».

*DD. P. R. 21 e 27 marzo 1952 (Gazz. Uff. n. 133):* Nomina del presidente (dott. C. Sartori), del vicepresidente e ricostituzione del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, per il biennio 1952-54.

*Disegno di legge* pres. il 9 luglio 1952 dal Pres. del Cons. De Gasperi (*C. n. 2820, S. n. 2939): *Concessione di sovvenzioni straordinarie a favore delle Opere nazionali per gli invalidi di guerra e per gli orfani di guerra per l'esercizio finanziario 1950-51 e precedenti.* — Autorizza la concessione di un contributo straordinario di lire 251.800.000 a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra ad integrazione del bilancio 1949-1950 (v. pure: *Mutilati e invalidi*). — Approvato dalla Commissione Interni della Camera il 24 marzo 1953. — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Disegno di legge* pres. il 25 febbraio 1953 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Rubinacci (*C. n. 3208, S. n. 2904): *Proroga* (fino al 31 dicembre 1953) *del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, concernente l'assunzione obbligatoria dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private.* — Approvato dalla Commissione Lavoro della Camera l'11 marzo 1953. — Rimasto presso la Commissione Lavoro del Senato in sede deliberante.

*Interr.* Zanfagnini, ann. 1° giugno 1948: Assegnazione all'Ente friulano di assistenza delle attività dell'Istituto degli orfani di guerra di Cividale (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Sammartino, ann. 4 giugno 1948: Provvidenze per l'educazione scolastica e professionale degli orfani di guerra (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Amendola Pietro, ann. 27 giugno 1948: Immissione in ruolo degli insegnanti supplenti orfani di guerra (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interr.* Chatrian, ann. 28 luglio 1948: Riconoscimento agli orfani di guerra di diritti analoghi a quelli delle vedove di guerra (r. s.); es. 14 settembre 1948.

*Interr.* sen. Lovera, ann. 18 novembre 1948: Estensione alle orfane di guerra coniugate del beneficio delle orfane nubili, circa la riserva del 50 per cento di posti di lavoro; es. 30 novembre 1948.

*Interr.* sen. Sanna Randaccio, ann. 31 maggio 1949: Sulla rescissione della Convenzione per il passaggio del fabbricato della ex Coral-Gil di Bergamo all'Opera Nazionale orfani di guerra; es. 21 giugno 1949.

*Interp.* Mieville, ann. 10 giugno 1949: Mantenimento in Bergamo del collegio orfane di guerra e provvedimenti economici a favore dell'Opera Nazionale orfani di guerra.

*Interr.* Vocino, ann. 16 febbraio 1950: Benefici in favore degli orfani e delle vedove di guerra (r. s.); es. 20 maggio 1950.

*Interr.* Foderaro e Silipo, ann. 23 febbraio 1950 e 26 febbraio 1953: Estensione agli orfani di guerra insegnanti di scuole medie, dei benefici accordati alle vedove di guerra (r. s.); es. 5 aprile 1950 e 13 marzo 1953.

*Interr.* sen. Terracini, ann. 24 gennaio 1952: Sfratto intimato all'Istituto protezione orfani dei patrioti « F. Biancotti » di Venezia; es. 30 gennaio 1952.

## ORGANIZZAZIONE PER L'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE (I. C. A. O.)

*D. l. 6 marzo 1948, n. 616:* Approvazione della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944. — Il decreto, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione suddetta, costituisce l'adesione dell'Italia all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale e la denuncia della Convenzione firmata a Parigi il 13 ottobre 1919. La presente Convenzione ribadisce i concetti della sovranità dello spazio aereo, fissa il diritto di sorvolo degli Stati contraenti, l'obbligo della registrazione comprovante la nazionalità degli aeromobili, dei certificati di navigabilità, le misure atte a facilitare la navigazione, la composizione degli organi intermittenti e permanenti su cui è basata l'Organizzazione. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-168, S. n. 2520.

*Comunicato Min. affari esteri (Gazz. Uff. n. 150 del 1° luglio 1948),* con cui si annuncia l'ammissione definitiva dell'Italia, con effetto dal 30 novembre 1947, quale Stato membro in seno all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile.

*Disegno di legge* pres. il 23 marzo 1950 dal Min. degli affari esteri Sforza (C. n. 1185, S. n. 2302): *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento della Convenzione per l'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, adottato dall'Assemblea dell'I. C. A. O. il 27 maggio 1947.* — La Convenzione viene modificata nel senso che ogni membro, il quale sia stato privato della qualità di membro delle Nazioni Unite, cesserà automaticamente di essere membro dell'I. C. A. O. — *Legge 25 giugno 1952, n. 876.*

*Disegno di legge* pres. il 23 aprile 1951 dal Min. degli affari esteri Sforza (C. n. 1957): *Delega per l'approvazione degli Allegati tecnici alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944.* — Gli allegati finora approvati dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale concernono: licenza

del personale, regole dell'aria, cifrari meteorologici, carte aeronautiche, unità di misura nelle comunicazioni fra aeromobili in volo e stazioni a terra, esercizio tecnico dei servizi internazionali di trasporto aereo regolare, marche di nazionalità e di immatricolazione degli aeromobili, rilascio dei certificati di navigabilità degli aeromobili e agevolazioni al trasporto aereo internazionale. La delega è prevista anche per gli altri allegati che potranno essere in seguito approvati dall'Organizzazione e potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 1953. — Rimasto presso la Commissione Difesa della Camera in sede legislativa.

*Comunicato Min. affari esteri 8 ottobre 1952 (Gazz. Uff. n. 275):* Deposito dello strumento di ratifica del Protocollo di emendamento alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944.

*Relazione e d. P. R. 30 novembre 1952, n. 3600:* Prelevazione di lire 17.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1952-53. — Presentato per la convalidazione il 2 febbraio 1953 con *disegno di legge* del Min. *ad interim* del tesoro Pella (S. n. 2796). — Stanzia tale somma onde provvedere ad esigenze relative alla Conferenza indetta a Roma dell'I. C. A. O. per la revisione e l'adozione finale di un nuovo testo della convenzione per le responsabilità per danni causati ai terzi dagli aeromobili. — Rimasto presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato.

## ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI COOPERAZIONE ECONOMICA (O. E. C. E.)

Vedi pure: *E. R. P. – Trattati e convenzioni internazionali* (Organizzazioni europee).

*D. Pres. Cons. Min. 5 aprile 1948 (Gazz. Uff. n. 92)*: Nomina del dott. P. Campilli a delegato italiano per la Cooperazione economica internazionale.

*Disegno di legge* pres. il 14 giugno 1948 (*urg.*) dal Min. degli affari esteri Sforza (C. n. 20, S. n. 9): *Autorizzazione a ratificare i seguenti accordi internazionali firmati a Parigi il 16 aprile 1948:* a) *Convenzione di cooperazione economica europea;* b) *Protocollo addizionale n. 1 sulla capacità giuridica, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di cooperazione economica:* c) *Protocollo addizionale n. 2 sul regime finanziario dell'Organizzazione predetta;* d) *Atto finale della seconda sessione del Comitato di cooperazione economica europea.* — La Convenzione, nel suo preambolo e nell'art. 1, afferma la necessità di una economia europea prospera e forte, di una cooperazione stretta e duratura fra le Parti contraenti, le quali s'impegnano a realizzare i principî del rapporto di Parigi del 27 settembre 1947. Il Titolo I (art. 2-9) si riferisce agli obblighi generali. Le Parti s'impegnano a promuovere la rispettiva produzione e a modernizzare il loro attrezzamento; a stabilire programmi generali di produzione e di scambio con riguardo alle previsioni ed ai programmi di ciascun paese ed alle condizioni della economia mondiale; a sviluppare al massimo e di comune accordo i loro scambi reciproci, rimuovendo nella misura del possibile gli ostacoli; a rafforzare i loro legami economici con tutti i mezzi idonei; a prendere le disposizioni necessarie per instaurare o mantenere la stabilità della moneta, l'equilibrio del bilancio e adeguati tassi di cambio; a utilizzare nella maniera più completa e razionale la mano d'opera disponibile.

Il Titolo II (art. 10-23) contiene lo Statuto dell'Organizzazione che si fonda principalmente sui seguenti criteri: *a*) sono membri dell'Organizzazione le Parti contraenti; *b*) le decisioni dell'Organizzazione (che sono prese dal Consiglio dei membri) sono impegnative per i membri e saranno prese all'unanimità; *c*) fra le funzioni inerenti all'obiettivo immediato dell'Organizzazione è quella di assistere il Governo degli Stati Uniti nell'esecuzione del programma di assistenza. L'Organizzazione si compone di: 1°) un Consiglio dei membri, che designa annualmente il presidente e due vice-presidenti; 2°) un Comitato esecutivo, composto di un numero ancora imprecisato di membri designati annualmente dal Consiglio e presieduto dal presidente del Consiglio; 3°) un segretario generale con un primo ed un secondo segretario generale aggiunto, nominati dal Consiglio, dipendenti dal Consiglio, e le cui funzioni, specificate nell'annesso all'Accordo, sono di carattere esclusivamente tecnico-amministrativo e strettamente inquadrate dalle istruzioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo; 4°) Comitati tecnici ed organismi sussidiari, in numero da stabilirsi, creati dal Consiglio, composti dai membri più interessati, posti alle dipendenze del Consiglio.

Il Titolo III (art. 24-48) contiene le clausole relative all'entrata in vigore, alla firma ed alla ratifica dell'Accordo, all'ammissione di nuovi aderenti (possono aderire tutti gli Stati europei), ed all'espulsione di partecipanti inadempienti. Per i dettagli di carattere amministrativo (statuto del personale, regime finanziario, privilegi ed immunità dell'Organizzazione) l'Accordo rimanda ai Protocolli addizionali I e II. I paesi aderenti all'Organizzazione sono: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Turchia, la zona francese d'occupazione in Germania e la Bizona.

Nella Commissione speciale della Camera (per la composizione della Commissione, v. *Camera dei Deputati:* Commissioni speciali), *la maggioranza* (rel. *Scoca*) è favorevole

all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo. La *minoranza* (rel. *Pesenti*) chiede, in via preliminare, il rinvio dell'autorizzazione di ratifica fino a quando il sistema creato dal Piano di ricostruzione europea sia noto nel suo complesso di obbligazioni e di utilità che reca al Paese. Ritiene inoltre che la Convenzione sancisca la divisione dell'Europa in due blocchi di natura economica e politica e l'entrata dell'Italia in seno ad uno di tali blocchi. Alla discussione generale alla Camera (25 giugno) il dep. *Berti Giuseppe fu Angelo* si dichiara contrario alla ratifica e afferma che gli accordi hanno scopi soprattutto politici e che attraverso il Piano Marshall l'America vuole controllare le economie e le fonti di produzione industriale dei Paesi europei; il dep. *Bettiol* (1° luglio) rileva che la cooperazione prevista negli accordi ripudia l'autarchia e ogni nazionalismo deleterio ed esasperato; il dep. *Bettinotti* precisa che il voto favorevole del suo Gruppo (socialista unitario) non ha il significato di un incoraggiamento per l'Italia ad entrare in un blocco di Stati contro un altro blocco; il dep. *Colitto* auspica da parte degli italiani una leale collaborazione per il successo del Piano Marshall; il dep. *Cerreti* (2 luglio) e il rel. di *minoranza Pesenti* ribadiscono la tesi dell'opposizione; il rel. per la *maggioranza Scoca* raccomanda l'approvazione della ratifica.

Parla quindi il Min. *Sforza* che, rispondendo alle critiche dell'opposizione, afferma l'inesistenza della menoma correlazione tra la convenzione per la collaborazione economica europea ed eventuali patti militari, e la necessità di realizzare il concetto della interdipendenza dei popoli. Quindi, a nome dei propri gruppi, si dichiarano favorevoli alla ratifica i dep. *Corbino* (liberale), *Alliata* (monarchico), *Calosso* (socialista unitario), *Cappi* (democristiano), *Chiostergi* (repubblicano), contrari i dep. *Sansone* (socialista italiano), e *Berti Giuseppe fu Angelo* (comunista); il dep. *Russo Perez*, a nome del M. S. I., dichiara di astenersi. Il disegno di legge è quindi approvato a scrutinio segreto (264 *sì*, 76 *no*).

La discussione generale al Senato viene abbinata con quella relativa alla ratifica dell'Accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti (v. *E. R. P*). Intervengono nella discussione il 28 luglio i sen. *Bergman, Ricci Federico, Galletto* e *De Luzenberger;* il 29 i sen. *Medici, Fortunati, Carrara, Bosco* e *Mott;* il 30 i sen. *Marconcini, Bertone, Gasparotto, Nitti, Parri* e *Buonocore* e i rel. di *minoranza Casadei* e *Pastore;* il 31 il rel. di *maggioranza Jacini*. Parlano quindi il Min. *Sforza*, il quale afferma che il Piano Marshall è il sintomo di un primo tentativo di unificazione europea non solo economico, ma anche morale, e il Min. *Giovannini* che riafferma gli scopi pacifici dell'E. R. P. Sono quindi approvati un o. d. g. *Bergman* invitante il Governo a promuovere nel più breve tempo possibile l'evoluzione degli Accordi dallo stadio convenzionale a quello istituzionale, e in particolare mediante la fondazione di un organismo politico europeo, preparatore della federazione alla quale i singoli Stati possano trasferire una parte della propria sovranità per esercitarla in comune; un o. d. g. *Cingolani* favorevole alla ratifica degli Accordi e del disegno di legge nel suo complesso. — *Legge 4 agosto 1948, n. 1107.*

*Comunicato Min. Affari Esteri 24 agosto 1948* (*Gazz. uff. n. 221*): Deposito presso il Quai d'Orsay dello strumento di ratifica degli Accordi relativi alle cooperazione economica europea.

*D. P. R. 19 novembre 1948, n. 1553*: Integrazione della tabella allegata al d. C. P. S. 18 aprile 1947, n. 266, concernente l'Organizzazione europea per la cooperazione economica. — Rappresentanza italiana permanente presso l'O. E. C. E. in Parigi.

*D. Pres. Cons. 8 novembre 1949* (*Gazz. Uff. n. 260*): Nomina del delgato italiano (on. Giuseppe Pella) per la Cooperazione economica internazionale.

*Interp.* Sabatini, ann. 5 ottobre 1948: Sul programma da sottoporre all'O. E. C. E. per la cooperazione economica europea; svolta 16 ottobre 1948.

*Interp* Natoli Aldo, ann. 10 febbraio 1949: Discussione alla Camera del risultato dei lavori della rappresentaza italiana presso l'O. E. C. E.

*Interr.* Ambrico, ann. 5 ottobre 1951: Dichiarazioni del Ministro del bilancio nella riunione dell'O. E. C. E. a Parigi (r. s.); es. 24 ottobre 1951.

## ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE

*Disegno di legge* pres. il 30 dicembre 1952 dal Min. degli affari esteri De Gasperi (C. n. 3116, S. n. 2933): *Approvazione ed esecuzione della Convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione europea per la protezione delle piante, firmata a Parigi il 18 aprile 1951.* — Scopo della Convenzione è di coordinare su di un piano internazionale la campagna contro le malattie delle piante e dei prodotti vegetali, e ciò attraverso un mutuo scambio di informazioni e con l'invito agli Stati membri di prendere le misure legislative ed amministrative necessarie al raggiungimento dei fini che ci si propone di raggiungere. L'Organizzazione si impegna a collaborare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e con ogni altra organizzazione internazionale avente analoga attività. — Approvato dalla Camera il 25 marzo 1953. — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

## ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL COMMERCIO (I. T. O.)

*Disegno di legge* pres. il 24 novembre 1949 dal Min. degli affari esteri Sforza (S. n. 727): *Accettazione ed esecuzione della Carta dell'Avana che istituisce una Organizzazione internazionale del commercio, firmata a l'Avana il 24 marzo 1948.* — Il capitolo I (art. 1) stabilisce che scopo generale della Carta dell'Avana è di promuovere un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d'opera e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale. Obiettivi particolari sono: *a*) aumentare il reddito effettivo, la produzione, i consumi e gli scambi; *b*) stimolare lo sviluppo industriale e l'investimento dei capitali a scopo produttivo; *c*) facilitare a tutti i Paesi l'accesso alle materie prime, in condizioni di parità; *d*) favorire la riduzione delle tariffe doganali e degli altri ostacoli al commercio, nonché delle discriminazioni in materia di commercio internazionale; *e*) mettere i vari Paesi in condizioni di non dover ricorrere a misure nocive al commercio internazionale; *f*) facilitare la soluzione dei problemi relativi al commercio internazionale nei campi dell'impiego, dello sviluppo economico e della politica commerciale.

Il capitolo II (art. 2-7) ha per oggetto il pieno impiego e l'attività economica in generale. Il capitolo III (art. 8-15) reca norme dettagliate relative a tutti i mezzi che gli Stati membri devono porre in opera per il loro sviluppo economico e per la loro ricostruzione. Il capitolo IV (art. 16-45), relativo alla politica commerciale, e il capitolo V (art. 46-54), concernente le politiche commerciali restrittive, comprendono sostanzialmente i seguenti obblighi, salvo alcune eccezioni, per gli Stati membri: concessione del trattamento reciproco incondizionato della nazione più favorita; obbligo di trattare riduzione di diritti doganali; soppressione delle tasse interne discriminatorie, dei provvedimenti discriminatori e dei contingentamenti; semplificazione e mitigazione delle formalità doganali, sottoposizione a regolamento delle tasse anti-dumping e lotta contro il protezionismo indiretto; proibizione degli inviti all'esportazione. Il capitolo VI (art. 55-70) regola dettagliatamente la conclusione di accordi intergovernativi relativamente ai prodotti-base.

Il capitolo VII (art. 71-91) riguarda l'Organizzazione internazionale del commercio (I. T. O.), che è destinata a diventare una delle istituzioni specializzate previste dallo Statuto delle Nazioni Unite e facente capo al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. La sua struttura è impostata su tre organi: Conferenza, Consiglio esecutivo e Segretariato con a capo un direttore generale. Le sue funzioni, in aggiunta a quelle ad essa attribuite singolarmente da determinate disposizioni della Carta, consistono: *a*) nel riunire, analizzare e pubblicare informazioni relative al commercio internazionale; *b*) nell'incoraggiare e facilitare le consultazioni fra i membri su tutte le questioni relative alle disposizioni della Carta; *c*) nell'intraprendere studi, formulare raccomandazioni e promuovere accordi bilaterali e collettivi in materia economica e commerciale; *d*) nel collaborare con il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite con le organizzazioni internazionali competenti per la riduzione dei prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti; *e*) nel consultarsi e nel fare raccomandazioni ai membri e nell'assisterli in tutto ciò che riguarda l'attuazione della Carta; *f*) nel collaborare con le Nazioni Unite e con le altre organizzazioni internazionali in vista del raggiungimento degli obiettivi economici e sociali delle Nazioni Unite.

Il capitolo VIII (art. 92-97) è dedicato ai mezzi di risoluzione delle controversie che possono sorgere intorno all'applicazione ed all'interpretazione della Carta. Il capitolo IX (art. 98-106) contiene le norme generali e finali.

Le disposizioni della Carta dell'Avana sono state in parte anticipate dall'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (G. A. T. T.) firmato a Ginevra il 30 ottobre 1947 e dai successivi Protocolli (v. *Trattati e convenzioni internazionali:* Dazi e dogane). — Rimasto presso la Commissione Esteri del Senato.

## ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO

Vedi pure: *Trattati e convenzioni internazionali.*

*Disegno di legge* pres. il 10 gennaio 1952 dal Min. degli affari esteri De Gasperi (S. n. 2123, C. n. 2712): *Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 88 concernente l'organizzazione del servizio di impiego adottata a San Francisco dalla Conferenza generale della Organizzazione internazionale del lavoro, il 9 luglio 1948* (v. *Trattati e convenzioni internazionali:* Emigrazione, lavoro ecc.). — *Legge 30 luglio 1952, n. 1089.*

*Interp.* Santi, ann. 10 luglio 1951: Criteri seguiti nella procedura per la nomina del delegato operaio italiano alla 34ª Conferenza internazionale del lavoro.

## ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEI PROFUGHI (I. R. O.), v. *Profughi.*

## ORGANIZZAZIONE ITALIANA DEL LAVORO, v. *Lavoro* (Uffici del lavoro).

ORGANIZZAZIONE MARITTIMA CONSULTIVA INTERGOVERNATIVA

*Disegno di legge* pres. il 12 ottobre 1950 dal Min. degli affari esteri Sforza (S. n. 1321): *Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa alla creazione di una Organizzazione marittima consultiva intergovernativa centrale ed atto finale conclusi a Ginevra il 6 marzo 1948.* — Scopi dell'Organizzazione sono: *a*) provvedere a un sistema di cooperazione fra i Governi in materia di regolamenti e usi relativi a questioni tecniche di ogni genere che interessano l'esercizio della navigazione internazionale; *b*) incoraggiare l'abolizione di tutte le misure di discriminazione e di tutte le non necessarie restrizioni attuate dai governi nei riguardi della navigazione internazionale; *c*) sottoporre ad esame quelle misure sleali di limitazione dei traffici attuati nel campo commerciale dalle società di navigazione marittima (accordi sui noli, ristori, ecc.); *d*) considerare ogni argomento concernente la navigazione marittima che all'Organizzazione può essere deferito da qualsiasi organo ed ente specializzato delle Nazioni Unite; *e*) provvedere a scambi d'informazioni tra i Governi su questioni sottoposte all'esame dell'Organizzazione. Le funzioni dell'Organizzazione sono di carattere esclusivamente consultivo. Il suo intervento potrà essere chiesto anche dagli Stati membri non appartenenti alle Nazioni Unite. Le altre disposizioni disciplinano i requisiti necessari per diventare membri dell'Organizzazione, il funzionamento degli organi dell'Organizzazione (Assemblea, Consiglio, Comitato di sicurezza marittima). La sede dell'Organizzazione è a Londra. Ogni questione di diritto che non sia stata risolta dall'Assemblea o in altra maniera fra le stesse parti interessate, dovrà essere deferita all'esame, a titolo consultivo, dell'Alta Corte internazionale di giustizia. L'entrata in vigore della Convenzione è subordinata alla sua accettazione da parte di 21 Paesi, sette dei quali dovranno possedere singolarmente un tonnellaggio almeno eguale ad un milione di tonnellate di stazza lorda. — Rimasto presso la Commissione Esteri del Senato.

ORGANIZZAZIONE METEOROLOGICA MONDIALE

*Disegno di legge* pres. il 12 maggio 1950 dal Min. degli affari esteri Sforza (C. n. 1271, S. n. 1219): *Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione meteorologica mondiale con Atto finale e Protocollo concernente la Spagna, conclusa a Washington l'11 ottobre 1947.* — L'Organizzazione meteorologica mondiale rappresenta uno sviluppo ed un perfezionamento della preesistente Organizzazione meteorologica internazionale. Ha lo scopo di facilitare la cooperazione mondiale, le ricerche e l'insegnamento nel campo della meteorologia. Funziona mediante *a*) il Congresso meteorologico mondiale; *b*) il Comitato esecutivo; *c*) le Associazioni meteorologiche regionali; *d*) le Commissioni tecniche; *e*) il Segretariato. — *Legge 21 novembre 1950 n. 1237.*

*Comunicato Min. affari esteri 9 gennaio 1951* (*Gazz. Uff. n. 155*): Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione meteorologica mondiale, firmata a Washington l'11 ottobre 1947.

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, v. *Trattati e convenzioni internazionali.*

ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (O. N. U.)

Vedi pure: *Africa già italiana – Profughi – Trattati e convenzioni internazionali – U. N. R. R. A.*

*D. P. R. 11 gennaio 1950, n. 106:* Istituzione di una Rappresentanza diplomatica italiana presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite, in New York.

*D. P. R. 1° aprile 1950, n. 863:* Istituzione di una Rappresentanza italiana presso il Consiglio delle Nazioni Unite per la Libia, con sede a Ginevra.

*Disegno di legge* pres. il 15 giugno 1951 dal Min. degli esteri Sforza (C. n. 2034, S. n. 1930): *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto amministrazione italiana, conclusi a Ginevra con il Consiglio per l'Amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite il 27 gennaio 1950 ed approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 1950* (v. *Somalia*). — *Legge 4 novembre 1951, n. 1301.*

*Disegno di legge* pres. il 6 luglio 1951 dal Min. degli affari esteri Sforza (S. n. 1772, *C. n. 2690): *Autorizzazione alla spesa di lire 60.000.000 per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite. — Legge 25 giugno 1952, n. 772.*

*Disegno di legge* pres. il 12 agosto 1952 dal Min. degli affari esteri De Gasperi (S. n. 2565, *C. n. 3040): *Autorizzazione alla spesa di lire 60.000.000 per la partecipazione dell'Italia al fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per l'anno 1952. — Legge 9 aprile 1953, n. 270.*

*Interr.* sen. Benedetti Tullio, ann. 27 settembre 1949: Dichiarazioni del Ministro Sforza circa la non appartenenza dell'Italia all'O. N. U. (r. s.); es. 28 settembre 1949.

*Interp.* Lombardi Riccardo, ann. 13 febbraio 1952: Criteri generali che hanno guidato l'azione del Governo per rimuovere ogni ostacolo all'ingresso dell'Italia all'O. N. U.

ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA (F. A. O.)

Vedi pure: *Bilanci dello Stato* (Es. 1948-49: Variazioni).

*D. l. 24 gennaio 1948, n. 373*: Approvazione del Protocollo per lo scioglimento dell'Istituto internazionale di agricoltura e per il trasferimento delle sue funzioni ed attività alla « Food and Agriculture Organisation » delle Nazioni Unite, concluso a Roma il 30 marzo 1946. — Condiziona l'entrata in vigore del Protocollo, concluso a Roma il 30 marzo 1946, all'accettazione da parte di almeno trentacinque dei Governi membri dell'Istituto, il quale cesserà le funzioni attribuitegli dalla Convenzione firmata a Roma il 7 giugno 1905 comprese quelle relative al Centro internazionale di silvicoltura, trasferendole alle « Food and Agriculture Organisation » (Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura). — Presentato per la ratifica in bloco con *disegno di legge* C. n. 520-168, S. n. 2520.

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1182*: Costituzione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. — Istituisce il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, ed eventualmente con altri analoghi istituti internazionali. Detto Comitato è chiamato a dare il parere sui provvedimenti da emanarsi dai vari dicasteri di cui cura il coordinamento nelle loro relazioni con gli istituti predetti. Presidente del Comitato è il Ministro dell'agricoltura e le foreste, Vicepresidente l'Alto Commissario per l'alimentazione. In seno al Comitato di cui fanno parte i rappresentanti dei vari Ministeri ed enti, saranno costituiti una Giunta esecutiva, un segretariato generale e un Collegio amministrativo. Le spese per il funzionamento del Comitato sono a carico dello Stato. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-168, S. n. 2520.

*Disegno di legge* pres. il 7 giugno 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 454 *C. n. 688): *Determinazione del contributo previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, che istituisce il Comitato nazionale italiano della F. A. O.* — Tale contributo è stabilito, per l'esercizio 1948-49, in lire 26 milioni e per i successivi esercizi in lire 22 milioni. — *Legge 27 ottobre 1949, n. 851.*

**Disegno di legge* pres. il 31 gennaio 1950 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (C. n. 1058, S. n. 939): *Destinazione in uso degli uffici della sede centrale della « Food and Agricultural Organisation » (F. A. O.) del fabbricato* B *del nuovo edificio già assegnato al Ministero delle poste e telecomunicazioni e autorizzazione della spesa di lire 1100 milioni. — Legge 24 aprile 1950, n. 195.*

**Disegno di legge* pres. il 23 maggio 1950 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (C. n. 1294, S. n. 1134): *Destinazione in uso degli uffici della sede centrale della « Food and Agricultural Organisation » (F. A. O.) del fabbricato* A *del complesso degli edifici assegnati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in Roma e autorizzazione della spesa di lire 1.600.000.000 occorrenti per il completamento. — Legge 20 agosto 1950, n. 713.*

*Disegno di legge* pres. il 23 novembre 1950 dal Min. degli esteri Sforza (C. n. 1670, S. n. 1443): *Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed il Governo della Repubblica italiana riguardante la sede centrale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F. A. O.), concluso a Washington il 31 ottobre 1950.* — Viene riconosciuta alla F. A. O. la immunità giurisdizionale, il diritto di extra-territorialità, l'indipendenza da qualsiasi controllo in materia finanziaria, la libertà di trasferimento dei propri fondi, l'esenzione da qualsiasi forma di tassazione diretta, l'esenzione dai diritti di dogana e da ogni restrizione all'importazione ed all'esportazione. Inoltre al Presidente del Consiglio della F. A. O., ai rappresentanti alle riunioni e ai funzionari sono concessi, con talune limitazioni per i funzionari cittadini italiani, i privilegi generalmente riconosciuti alle missioni diplomatiche. Le eventuali controversie tra la F. A. O. e il Governo italiano, che non sia possibile risolvere con negoziati diretti, saranno sottoposte alla decisione inappellabile di un tribunale arbitrale composto di tre membri. — *Legge 9 gennaio 1951, n. 11.*

**Disegno di legge* pres. il 27 maggio 1952 dal Min. dell'agricoltura e foreste Fanfani (S. n. 2378, C. n. 2768): *Aumento del contributo corrisposto dallo Stato al Comitato italiano della F. A. O.* — Il contributo annuo è elevato, a partire dall'es. 1951-52, da 22 a 45 milioni. — *Legge 11 luglio 1952, n. 965.*

*Interr.* Rescigno, ann. 24 novembre 1948: Trasferimento della biblioteca dell'Istituto internazionale di agricoltura in Roma (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interr.* sen. Carrara, ann. 2 dicembre 1949: Destinazione del Palazzo costruito per il Ministero dell'Africa in Roma quale sede centrale della F. A. O.; es. 4 marzo 1950.

*Interr.* Rivera, ann. 4 maggio 1950: Trasferimento a Roma dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura; es. 27 settembre 1950.

*Interr.* Stuani, ann. 6 febbraio 1952: Completamento del palazzo per la sede della F. A. O. in Roma (r. s.); es. 11 marzo 1952.

ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA (U. N. E. S. C. O.)

Vedi pure: *Bilanci dello Stato* (Es. 1948-49: Variazioni) - *Trattati e convenzioni internazionali* (Centro internazionale di calcolo).

*D. P. R. 12 luglio 1949, n. 970:* Esecuzione della Convenzione internazionale relativa alla Costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, conclusa a Londra il 16 novembre 1945. — All'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U. N. E. S. C. O.) l'Italia ha aderito il 14 novembre 1947. Nel suo Statuto allegato al decreto, si dichiara che l'Organizzazione, allo scopo di promuovere la collaborazione tra le Nazioni nel campo dell'educazione, della scienza e della cultura, favorisce la conoscenza e la comprensione reciproca delle Nazioni prestando il suo concorso agli organi d'informazione delle masse, imprime un impulso vigoroso all'educazione popolare e alla diffusione della cultura e della scienza. Organi dell'Organizzazione sono: *a*) la Conferenza generale (composta dei rappresentanti degli Stati membri) che ha il compito di fissare l'orientamento e la condotta generale dell'Organizzazione; *b*) il Consiglio esecutivo (composto di 18 membri eletti per 3 anni dalla Conferenza generale fra i delegati nominati dagli Stati membri nonché del Presidente della Conferenza con voto consultivo) che agisce sotto l'autorità della Conferenza generale ed è responsabile dell'esecuzione del programma da essa adotato; *c*) il Segretariato (composto di un direttore generale e del personale necessario).

È prevista anche l'istituzione da parte di ognuno degli Stati membri, di una Commissione nazionale composta di rappresentanti dei gruppi nazionali che s'interessano ai problemi educativi, scientifici e culturali e di rappresentanti del Governo. Ogni Stato membro invia all'Organizzazione un rapporto periodico sulla sua attività nel campo educativo, scientifico e culturale. Si stabilisce inoltre che l'Organizzazione sarà collegata al più presto con l'O. N. U. e ne costituirà uno degli enti specializzati di cui all'articolo 57 dello Statuto delle N. U., e che può cooperare con altre organizzazioni ed enti intergovernativi specializzati. Gli emendamenti allo Statuto dell'U. N. E. S. C. O. dovranno essere adottati dalla Conferenza generale a maggioranza di 2/3; gli emendamenti che comportino le modifiche fondamentali agli scopi dell'Organizzazione e nuovi obblighi per gli Stati membri dovranno essere accettati dai due terzi degli Stati membri prima d'entrare in vigore.

**Disegno di legge* pres. il 7 gennaio 1950 dal Min. degli esteri Sforza (S. n. 819, n. 1126): *Esenzione dal pagamento dei diritti doganali, escluso il diritto di magazzinaggio, dei materiali d'insegnamento spediti dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U. N. E. S. C. O.) al Ministero degli affari esteri. — Legge 27 maggio 1950, n. 535.*

*D. M. 15 marzo 1951 (Gazz. Uff. n. 152):* Composizione della Commissione nazionale per l'educazione, la scienza e la cultura. — La Commissione è composta di: 4 senatori; 4 deputati; 12 rappresentanti l'Amministrazione dello Stato, di cui 4 per la Presidenza del Consiglio, 4 per il Ministero degli esteri e 4 per il Ministero della pubblica istruzione; 12 membri designati dal Presidente del Consiglio e dai Ministri degli esteri e della pubblica istruzione; 20 membri designati dai Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione di cui 10 dalla sez. I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, 1 dalla sez. II, 1 dalla sez. III, 4 dal Consiglio superiore delle belle arti e 4 dal Consiglio superiore delle accademie e biblioteche; 9 membri designati da enti di alta cultura a carattere nazionale di cui 4 dall'Accademia dei Lincei, 2 dal Consiglio nazionale delle ricerche, 2 dall'Accademia di San Luca e 1 dall'Accademia di Santa Cecilia; 10 membri designati da enti vari.

*Interr.* Di Fausto, ann. 23 giugno 1948: Mancata partecipazione al Consiglio dell'Unesco di esponenti del pensiero italiano; es. 30 giugno 1948.

*Interr.* Lozza, ann. 2 marzo 1950: Inchiesta a carico della dott. Maria Venturini per le dichiarazioni fatte all'Assemblea dell'Unesco nell'autunno 1949 (r. s.); es. 1° aprile 1950.

*Interr.* sen. Parri, ann. 26 novembre 1952: Voto favorevole della Delegazione italiana per l'ammissione della Spagna all'U. N. E. S. C. O; es. 4 febbraio 1953.

ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO NORD-ATLANTICO

L'*11 marzo 1949* il Pres. del Cons. *De Gasperi* informa la Camera e il Senato che il Governo è unanimemente favorevole all'accessione in via di massima dell'Italia al Patto Atlantico e quindi alla partecipazione alle discussioni nella fase conclusiva

dei negoziati; assicura che il Patto è concepito nel quadro delle Nazioni Unite come impegno di solidarietà in favore della pace e della sicurezza delle parti contraenti, che esso non comporta oneri superiori alle nostre possibilità militari, quali definite nel trattato di pace, né impegni di automatico intervento militare che contraddicono alla facoltà di deliberare che al Parlamento è attribuita dalla nostra Costituzione. I fini del Patto, che può essere considerato definitiva tutela della nostra indipendenza ed espressione pacifica della solidarietà americano-europea, si possono così riassumere: predisporre la mutua assistenza fra tutti i suoi membri; predisporre la consultazione tra di loro ove uno degli associati fosse vittima di aggressione o di evidente minaccia di aggressione; predisporre che, in caso di aggressione armata contro uno dei membri, gli altri prendano individualmente o collettivamente le misure necessarie per mantenere la pace. A seguito delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, il dep. *Nenni Pietro* presenta un o. d. g. perché il Governo fornisca preliminarmente alla Commissione Esteri tutti gli elementi per valutare quali impegni l'Italia assumerebbe aderendo al Patto; l'o. d. g., votato per appello nominale, è respinto, (165 *sì*, 311 *no*, 6 *astenuti*). È anche respinto un o. d. g. presentato dal dep. *Almirante* che chiedeva più ampie delucidazioni del Governo sulla situazione internazionale e sull'atteggiamento in merito del Governo. Nella successiva discussione, che si prolunga sino alla seduta iniziata nel pomeriggio del 16 marzo intervengono in favore delle dichiarazioni del Governo i deputati *Corbino*, (12 marzo), *Cappi* e *La Malfa* (14 marzo), *Bellavista* e *Ambrosini* (15 marzo), *Giordani* e *Bettinotti* (16 marzo), che riconoscono al Patto un carattere assolutamente difensivo e affermano che esso darà un essenziale contributo all'equilibrio delle forze internazionali e al consolidamento quindi della pace; affermano inoltre che l'adesione dell'Italia è imposta dalla necessità di evitare un pericoloso isolamento quale deriverebbe da un suo atteggiamento di neutralità che la sua stessa posizione geografica e strategica nonché la sua debolezza militare non consentirebbero; negano recisamente che l'Italia e gli altri paesi europei e americani che intendano unirsi nel Patto possono avere – e per i loro interessi e per le loro tradizioni – la menoma velleità aggressiva, ché anzi il loro proposito di unione e di difesa nasce proprio dalla esistente divisione del mondo in blocchi, da una parte come contrapposizione ad un patto antiatlantico che di fatto esiste e dall'altro come importante e necessario momento nel processo di costruzione di una progressiva cooperazione e unione europea le cui prime tappe sono state segnate dal Piano Marshall, dall'O. E. C. E. e dal Consiglio d'Europa.

Il dep. *Tambroni* (16 marzo), che pure dichiara di votare assieme al suo gruppo a favore della adesione italiana al Patto Atlantico, esprime il dubbio che la posizione dell'Italia nel Patto non sia estremamente chiara e che meglio sarebbe convenuto insistere in un atteggiamento di neutralità, astenendosi da intese militari; comunque anche entro il Patto l'Italia potrà svolgere una funzione di distensione e di pace, osservando un atteggiamento non passivo, ma assumendo proprie iniziative la cui efficacia dovrà essere sostenuta dalla sua partecipazione allo sforzo economico e militare a fianco dei suoi alleati.

Il dep. *Russo-Perez* (15 marzo) critica il Governo per avere sollecitato l'invito per la partecipazione dell'Italia al Patto, mentre si sarebbe dovuta seguire la via dell'adesione condizionata a preliminari trattative, fermo restando che l'accessione dell'Italia sarebbe dovuta avvenire a condizioni di assoluta parità.

Contro le dichiarazioni del Governo intervengono i deputati: *Nenni Pietro* e *Pajetta G. Carlo* (12 marzo), *Donati* e *Berti Giuseppe fu Angelo* (14 marzo); *Giulietti* e *Togliatti* (16 marzo), *Basso*, *Rossi Maria Maddalena* e *Lombardi Riccardo* (16 marzo), che nel Patto vedono uno strumento di divisione del mondo in blocchi armati contrapposti, e che negano che tale Patto possa essere legittimamente inquadrato nell'ambito dell'O. N. U. quale accordo regionale difensivo; esso assumerebbe invece aspetto chiaramente offensivo verso nazioni che – come l'U. R. S. S. e i paesi dell'oriente europeo – pure appartengono all'O. N. U., e potrebbe perciò coinvolgere l'Italia in conflitti cui essa è scarsamente interessata e in eventi sul cui corso in nessun modo potrà intervenire, con scapito quindi e della sua indipendenza e della sua sovranità; l'automatismo, anche se non scritto nel Patto, sarebbe nei fatti che non consentirebbero una autonoma determinazione dell'atteggiamento italiano in caso di conflitto: in tal caso l'Italia si troverebbe ad essere non solo belligerante, ma belligerante disarmata. Essi inoltre contestano che l'Italia abbia una collocazione geografica su linee strategiche fatali e additano gli esempi della neutralità svizzera e svedese come quelli di una politica che assai meglio sarebbe convenuta agli interessi e alle possibilità del Paese, tanto in direzione di una revisione del Trattato di pace quanto in direzione di una attiva inserzione dell'Italia negli scambi internazionali. Contestano quindi che il Patto possa creare una unità dell'Europa aperta a traffici con l'Oriente, al contrario esso creerebbe una frattura più profonda e contribuirebbe alla rinascita del fascismo, specie in Germania. Ammoniscono che l'opposizione si batterà con tutti i mezzi consentiti dalla Costituzione contro tale Patto che risulterebbe ispirato non da propositi di collaborazione e di ricostruzione europea, ma dalla

paura di classe e da un gretto spirito di conservazione, che rende acquiescenti le classi dirigenti italiane alla spinta espansiva e aggressiva americana.

Parere contrario all'adesione italiana al Patto esprime anche il dep. *Mondolfo* (16 marzo), perché lo ritiene atto ad aggravare la divisione e la tensione internazionale a danno di una « terza forza » europea che sola potrebbe sbloccare la situazione e distendere i rapporti internazionali; anche la eventuale revisione del Trattato di pace ne risulterebbe compromessa; ritiene che, nonostante i rischi che comporterebbe, una dichiarazione di neutralità sarebbe l'atteggiamento più confacente agli interessi del Paese.

Interviene nella discussione anche il Ministro degli affari esteri, *Sforza*, che ribadisce quanto già dichiarato dal Presidente del Consiglio: non esistono trattative né documenti segreti, né protocolli annessi, né promesse di basi od altro; con l'adesione al Patto Atlantico il Governo ha voluto solo evitare l'isolamento e garantire la sicurezza dell'Italia. La revisione del Trattato di pace non è stata nemmeno chiesta, poiché essa non potrà mai essere l'inizio, ma la conclusione naturale di una serie di fatti compiuti. Nega che gli esempi della neutralità svizzera e svedese siano pertinenti: la carta geografica spiega le ragioni del diverso atteggiamento dell'Italia, per la quale non si tratterebbe ad ogni modo di scegliere tra neutralità disarmata e belligeranza disarmata, ma tra l'isolamento alla mercé di un invasore e l'inserzione in un potente blocco difensivo capace di scoraggiare le velleità offensive di qualsiasi invasore.

Nella seduta pomeridiana del 16 marzo 1949 la Camera, respinta una proposta di sospensiva avanzata dal dep. *Gullo*, delibera per appello nominale la chiusura della discussione proposta dal dep. *Cremaschi Carlo*. Successivamente, svolti gli ordini del giorno già presentati, replica il Presidente del Consiglio *De Gasperi*, che torna a chiarire come il Parlamento non sia chiamato a discutere e a deliberare un patto o un documento diplomatico, ma a decidere una questione pregiudiziale di massima: se un patto di assistenza, secondo le linee indicate, possa essere accettato dal Parlamento e dal Governo italiano come un contributo alla pace generale e alla sicurezza dell'Italia. È opinione del Governo che se l'Italia aderisce ad un patto difensivo in modo che siano esclusi qualsiasi aggressione contro la Russia e l'obbligo di adesione a qualsiasi attacco, essa sarà allora nelle migliori condizioni per lavorare a favore delle soluzioni pacifiche e contro ogni pericolo di guerra. Dichiara di accettare l'o. d. g. *Spataro, Corbino, La Malfa* e *Longhena* che approva le dichiarazioni del Governo e dà mandato per il proseguimento delle trattative volte alla formulazione del Patto Atlantico.

L'o. d. g. *Spataro* viene approvato per appello nominale (342 *sì*, 170 *no*, 19 *astenuti*) dopo che 173 deputati hanno svolto dichiarazioni di voto. Successivamente è respinto, per appello nominale, un o. d. g. *Togliatti* in cui si raccomanda che non venga concesso ad alcun Governo straniero l'uso del territorio nazionale per l'organizzazione di basi militari.

La discussione sulle dichiarazioni del Governo inizia al Senato il *21 marzo 1949* con una illustrazione del Min. degli affari esteri *Sforza* che, ribadendo quanto già dichiarato alla Camera dal Presidente del Consiglio De Gasperi, fa la storia delle tappe politiche e diplomatiche che hanno condotto al Patto Atlantico, a partire dal disarmo postbellico, ritardato o addirittura non eseguito da parte dell'U. R. S. S., all'abuso del veto in seno al Consiglio di Sicurezza dell'O. N. U. sempre da parte dell'U.R.S.S., ai colpi di mano delle minoranze comuniste nei paesi dell'Europa orientale: è dunque in Oriente che si è costituito il primo blocco e si è cominciato quindi a minare l'efficienza e la unitarietà dell'O. N. U.; la costituzione di una organizzata solidarietà occidentale ne è stata una conseguenza. L'Italia, inserendosi in questo processo di ricostruzione economica e di riorganizzazione politica dell'Europa e dell'Occidente ha potuto rompere il suo isolamento ed oggi – aderendo al Patto Atlantico – provvedere alla propria sicurezza. Egli quindi osserva come lo schema del Patto, che il Governo ha fatto diramare dall'A. N. S. A., confermi l'esattezza delle informazioni e delle assicurazioni che il Governo già fornì alla Camera: nessuna « clausola operativa », nessun automatismo è implicito nel Patto, la sovranità dei rispettivi parlamenti nel decidere l'intervento o meno in un eventuale conflitto è rispettata, nessun impegno di cedere basi militari – che del resto nessuno ci ha mai nemmeno richieste – è contemplato. È evidente che per l'Italia il Patto – che è di mutua assistenza in caso di aggressione – diventerebbe operativo solo nel caso di attacco diretto ai nostri confini territoriali.

Respinta una proposta di sospensione della discussione avanzata dal sen. *Scoccimarro* e una di rinvio del sen. *Lussu*, il dibattito è aperto da un intervento del sen. *Sapori*, che si pronuncia contro l'adesione del Patto, perché questo si presenta come punto di approdo di una divisione politica e ideologica del Paese e del mondo intero che viene a svuotare l'O. N. U. e che contraddice d'altra parte le assicurazioni e gli impegni della maggioranza stessa assunti durante la campagna elettorale del 18 aprile. Intervengono contro l'adesione al Patto anche i senatori *Merlin Angelina* (21 marzo 1949); *Negarville* (22 marzo); *Lussu, Banfi, Giua* e *Terracini* (23 marzo); *Castagna, Pastore* e *Morandi* (24 marzo); *Palermo, Mariani* e *Li Causi* (25 marzo); *Mancini, Roveda, Se-*

*reni, Scoccimarro* e *Casadei* (26 marzo), che riprendono i motivi critici già esposti dall'opposizione alla Camera e particolarmente contestano che l'Italia sia invitata a trattare – come il Governo afferma – bensì solo a firmare un patto già definitivamente formulato, che i governi americano e britannico hanno del resto già sottoposto all'approvazione rispettivamente del Congresso e dei Comuni; perciò vano è il voto che si richiede al Parlamento e mendace e ingannevole la procedura adottata dal Governo. La formulazione del Trattato, ormai nota, confermerebbe l'analisi e le preoccupazioni già espresse dall'opposizione alla Camera: con questo patto si rompe l'organizzazione unitaria che le Nazioni si erano date con l'O. N. U., i cui principî vengono manomessi, specie con la previsione di un intervento armato che preceda e prescinda dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza; la funzione e l'efficienza dell'O. N. U. risulteranno travolte dalla costituzione di un blocco politico-ideologico-militare, la cui ispirazione antisovietica ed antisocialista è molto meglio qualificata dalla inclusione del Portogallo (legato dal Patto iberico alla Spagna) che dalle profferte di democrazia e di pace enunciate nel preambolo del Patto, che del resto non sono mai mancate in ogni sorta di patto militare per aggressivo che fosse. A nulla varrebbe il raffronto con i patti bilaterali di mutua assistenza e di difesa conclusi dall'U. R. S. S. con le democrazie popolari perché questi, oltre ad essere posteriori al Patto di Bruxelles, sarebbero esclusivamente volti contro la rinascita del pericolo tedesco. Neanche reggerebbe la considerazione che il Patto Atlantico ristabilendo un equilibrio di forze contribuirebbe a preservare la pace, perché un equilibrio in armi può ritardare non già scongiurare un conflitto. L'Italia, intanto, chiamata nel Patto essenzialmente come copertura alle frontiere meridionali della Francia, non vedrebbe in alcun modo garantite la propria integrità e le proprie frontiere (poiché il congegno del non automatismo può giocare solo a favore degli U. S. A., che soli si troveranno in grado di decidere se intervenire o meno, anche quando essi stessi avessero più degli altri, spinto a un conflitto), mentre l'obbligo di una preventiva preparazione militare, contemplata dall'art. 3 del Patto, comprometterebbe la sua ripresa economica per gli oneri pesantissimi che il riarmo comporterà e che condizioneranno tutta la nostra struttura produttiva. L'ampia formulazione dell'art. 5, d'altra parte, che contempla come *casus foederis* qualsiasi incidente sia pur minimo e lontano, dilata a dismisura il rischio di veder coinvolta l'Italia in un immane conflitto internazionale; così come l'equivoca formulazione dello stesso art. 5, che prevede la minaccia alla «indipendenza politica» di uno Stato membro come motivo sufficiente a far entrare in azione il Patto, potrà consentire di utilizzare un tale patto come strumento di conservazione interna e di congelamento dei regimi politico-sociali in atto. La concessione di basi militari in tempo di pace infine, anche se non ancora promesse né richieste, risulterebbe implicita nelle formulazioni degli articoli 3 e 9, come del resto sarebbe ulteriormente confermato dal fatto che Portogallo e Islanda hanno ritenuto, aderendo al Patto, di dover aggiungere l'espressa riserva di non intendere concederne sul proprio territorio. Per considerazioni in parte analoghe contro il Patto si pronunciano anche i senatori *Labriola* (22 marzo) e *Romita* (26 marzo) e così pure, in sede di dichiarazione di voto, i sen. *Tommasi della Torretta* e *Rocco* (27 marzo), i quali soprattutto temono che dalla inserzione dell'Italia in un conflitto tra i due blocchi nessuna garanzia di integrità e nessuna difesa possa derivarle, mentre gravi sacrifici e pesanti ripercussioni in ogni modo gliene verrebbero. Contrario all'adesione dell'Italia al Patto Atlantico si dichiara anche il sen. *Bencivenga* (22 marzo 1949), perché ritiene indifendibile da un punto di vista tecnico-militare la posizione dell'Italia in caso di un conflitto con l'U.R.S.S. e pensa quindi – non facendo troppo affidamento sugli intendimenti pacifici degli Stati Uniti e sulla virtù pacificatrice del Patto stesso – che il nostro paese sarebbe esposto ad un inutile e terribile sacrificio; propende quindi per un atteggiamento di neutralità presidiato da quel tanto di riarmo che il Trattato di pace ci può consentire.

In favore delle dichiarazioni del Governo e dell'adesione dell'Italia al Patto intervengono i sen. *Jacini* (21 marzo); *Lucifero* (22 marzo); *Di Giovanni, Carrara* e *Bertone* (23 marzo); *Cadorna* e *Merlin Umberto* (24 marzo); *Conti* e *Sanna Randaccio* 25 marzo); *Benedetti, Angiolillo* e *Cingolani* (26 marzo), i quali riaffermano il carattere assolutamente difensivo del Patto, che non è causa ma conseguenza della divisione del mondo in blocchi, cui contribuì essenzialmente il rifiuto sovietico del piano Marshall e il tessuto di patti militari bilaterali dell'U. R. S. S. concordati con i paesi dell'Est europeo; i pericoli che tale divisione del mondo comporta non si evitano con l'isolamento e la neutralità, per altro geograficamente impossibile e militarmente indifendibile, ma inserendosi in un sistema di difesa collettiva al quale si contribuirà secondo le possibilità; non sarà del resto la prima volta che i sistemi di alleanze e gli equilibri di forze avranno preservato la pace (come l'esperienza europea degli anni 1870-1913 e quella del Patto di Stresa stanno a dimostrare). Il Patto Atlantico non contraddice, ma si uniforma allo statuto dell'O. N. U. che, asserendo il principio della difesa autonoma e collettiva, legittima gli articoli 3, 4 e 9 del Patto (anche se gli uni – *Carrara* – ritengono che, dovendo tale difesa collettiva apprestarsi nel pieno rispetto

della indipendenza e della sovranità dei vari paesi, ne risulti implicitamente esclusa la possibilità di concedere in tempo di pace l'uso di porti o altre basi militari, mentre gli altri – *Lucifero* – ritengono che una tale eventualità possa essere presa in considerazione come specifico contributo che l'Italia potrebbe arrecare alla comune difesa). La formula della « indipendenza politica » adottata nel testo del Patto era già nello statuto della Società delle Nazioni e va del resto interpretata alla luce dei principî della Carta Atlantica che individuano con esattezza la figura dell'aggressore e quindi escludono un raccordo tra interno sovvertimento di regime, e intervento dall'esterno: del resto la garanzia accordata dal Patto alla « indipendenza politica » dei singoli membri, poiché si riferisce a paesi retti da regimi democratici, non esclude in alcun modo il gioco delle maggioranze e delle minoranze e quindi il subentrare nel potere degli attuali schieramenti di opposizione.

A favore dell'adesione italiana al Patto, interviene anche il sen. *Parri* (26 marzo) che sottolinea come l'ampiezza e l'elasticità delle formulazioni del Patto possano rivelarsi in futuro capaci di assecondare le soluzioni e le determinazioni più diverse, lasciando perciò aperta la strada al processo di unificazione e di federazione europea che sola potrà risolvere il problema angoscioso della Germania, europeizzandola; intanto, poiché l'O. N. U., nonostante le grandi speranze, non si è rivelata capace di dare soluzioni attuali e immediate ai problemi impellenti della convivenza internazionale, potrebbe soccorrere il Patto apprestando strumenti immediati e adeguati. Egli, infine, assieme al sen. *Gasparotto*, successivamente intervenuto, afferma la necessità di una saggia politica interna che limiti le frizioni e le rotture morali all'interno del Paese, nulla concedendo ai pericoli di una crociata anticomunista. Analogamente si esprime – in sede di dichiarazione di voto – il sen. *Fazio*. Intervengono nel dibattito – o in sede di dichiarazione di voto – per illustrare i motivi della propria astensione i sen. *Nitti*, *Carmagnola*, *Gonzales*, *Orlando* e *Franza*. Il sen. *Nitti* (25 marzo) comprende la difficoltà di restar fuori dall'uno e dall'altro blocco, poiché da un anno e mezzo l'Italia vive dell'aiuto dell'America, né potrebbe farne a meno, e d'altra parte il conflitto che si delinea tra U. S. A. e U. R. S. S. è conflitto totale – economico e ideale – né l'Italia poteva collocarsi dall'altra parte; ma egli sa che porsi sulla strada del riarmo significa porsi sulla strada della guerra, e quale difesa, quale garanzia potrebbe aver l'Italia in tal caso dai suoi alleati, ai quali in realtà nulla può chiedere perché nulla può dare? Egli non vuole in questo momento creare imbarazzi al Governo, ma non si sente nemmeno di votare la fiducia. Il sen. *Carmagnola* (26 marzo), anche a nome dei sen. *Pieraccini* e *Zanardi*, esprime la sua perplessità circa il contributo di pace che il Patto potrebbe dare e circa l'efficienza difensiva che esso potrebbe esplicare nei riguardi dell'Italia, mentre è turbato dall'ulteriore divisione e inasprimento degli animi che ne conseguirebbe all'interno del Paese. Analoghe perplessità esprime il sen. *Gonzales* (27 marzo). Il sen. *Orlando* (27 marzo) riconosce che l'adesione dell'Italia al Patto è dettata da uno stato di necessità, che ha del resto dominato tutta la nostra politica estera dal momento dell'accettazione del Trattato di pace in poi; necessità che ci impone di aderire, ma che non ci consente di trattare la nostra adesione e che perciò svuota di significato lo stesso voto che il Parlamento si appresta a dare; egli, che rifiutò di accettare allora il Trattato, non si sente di dare voto favorevole a questa che è una delle sue ultime necessarie conseguenze, ma assicura che il giorno in cui il Patto si trasformasse in azione, il suo posto sarà là dove sarà il Tricolore. Il sen. *Franza* si astiene, invece, perché il Governo non ha accolto un o. d. g. con cui chiedeva di istruire un processo di revisione del Trattato di pace onde consentire una più adeguata ed efficiente partecipazione dell'Italia allo sforzo difensivo contemplato dal Patto.

Esaurita la discussione e svolti gli o. d. g., replica il Pres. del Cons. *De Gasperi* (27 marzo 1949), che innanzi tutto ricostruisce una essenziale cronistoria dei precedenti politico-diplomatici che hanno portato alla formulazione dell'attuale testo del Patto e alla presente discussione parlamentare: ciò per respingere l'accusa di mendacio sollevata dall'opposizione contro il Governo a proposito del testo del Patto, prima del 18 marzo realmente non noto nemmeno al Governo, come già egli dichiarò alla Camera l'11 marzo; non c'è stata menzogna, non c'è stato machiavellismo, vi sono state solo complicazioni derivate dal fatto complesso di un Patto collettivo, con trattative diffuse su tutto il globo. Vero è solo che tale Patto, dovuto alla iniziativa di sette Stati promotori, che ne hanno dominato la procedura, ha portato all'alternativa: o accessione al Patto Atlantico, o neutralità; ma una neutralità armata, a un Paese come il nostro, che certo non resterebbe tagliato fuori dalle operazioni di un eventuale conflitto, non sarebbe consentita se non grazie ad aiuti economici e a rifornimenti che solo l'America ci avrebbe potuto assicurare; e questa, interpellata, ci ha risposto che vuole collaborazione. A proposito dell'America, poiché si è parlato di psicosi di guerra, egli esorta a non farsi suggestionare da singole voci esaltate, ma a riferirsi alla larga opinione media americana e ai suoi autorizzati rappresentanti che sono ispirati a sentimenti e ad intenti di pace. Ma a parte che segni di una psicosi di guerra e di espansione potrebbero anche essere rintracciati dall'altra parte, nell'U.R.S.S.,

l'unico avvertimento che se ne potrebbe ricavare per gli Stati minori, specie per quelli europei destinati a fare da campo di battaglia, sarebbe quello di un progressivo ravvicinamento e di un accordo per pesare con la loro unione contro l'eventualità di una guerra. Ma, intanto, su tutti incombe un solo dovere: quello di difendere la Patria dall'aggressore chiunque esso sia, e delitto è insegnare che la diserzione possa essere, in qualsiasi caso, un dovere morale. Ribadisce che gli impegni assunti con il Patto sono esclusivamente quelli di partecipare – e non per un meccanismo automatico – alla comune difesa: risulta completamente chiaro, anche in base a delucidazione avuta da Washington, che il Patto non contempla concessioni di basi di qualsiasi genere. D'altra parte, la formula della « indipendenza politica », garantita dal Patto, oltre a non costituire affatto una novità, significa – secondo l'interpretazione del Governo – garanzia contro la cosiddetta aggressione indiretta, che viene da parte di bande irregolari, dal di fuori, sostenuta e incoraggiata dall'estero, in relazione a una insurrezione interna. Assicura che il Governo procederà nella sua azione secondo lo spirito della Costituzione: all'interno difesa della libertà per tutti e conquista della giustizia sociale per le classi popolari; all'esterno fedeltà alle direttive dell'art. 11 della Costituzione che ripudia la guerra e consente le limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni. Dichiara di accettare l'o. d. g. presentato dai sen. *Casati*, *Cingolani*, *Conti* e *Persico*, che approva le comunicazioni del Governo: tale o. d. g. viene approvato con votazione per appello nominale (188 *sì*, 112 *no*, 8 *astenuti*).

*Disegno di legge* pres. il 10 giugno 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi e dal Min. degli affari esteri Sforza (C. n. 608, S. n. 550): *Ratifica ed esecuzione del Trattato del Nord-Atlantico firmato a Washington il 4 aprile 1949.* — Il Trattato, noto soprattutto come « Patto Atlantico », è in effetti un Accordo regionale simile a quello concluso tra gli Stati americani a Rio de Janeiro nell'agosto 1947 e a quello concluso a Bruxelles nel marzo 1948 tra la Francia e i paesi del Benelux con una differenza notevole rispetto a quest'ultimo, dato che non importa l'automatismo dell'entrata in guerra di tutti i firmatari nel caso di avvenuta aggressione contro uno solo di essi.

Gli Stati contraenti sono 12: Belgio, Canadà, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo e Stati Uniti d'America. Essi si impegnano a dirimere pacificamente ogni controversia internazionale in cui possano essere coinvolti e ad astenersi nelle loro relazioni internazionali di ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza in qualsiasi maniera incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite. Le successive disposizioni mirano a predisporre, tanto nel settore economico quanto in quello militare, la mutua assistenza tra le Parti contraenti le quali hanno l'obbligo di « consultarsi » nel caso in cui una di esse ritenga che sia minacciata la propria « integrità territoriale, indipendenza politica, o sicurezza ».

Il Patto stabilisce quindi che in caso di attacco armato, se pure diretto contro una sola delle Parti, questo deve considerarsi diretto contro tutte, e conseguentemente pone in essere l'obbligo di mutuo aiuto per l'assistenza concreta da dare alla Parte o alle Parti attaccate. Questa disposizione (art. 5) si uniforma all'art. 51 dello Statuto dell'O. N. U. e ogni decisione delle misure da adottare (compreso l'impiego delle forze armate) è rimessa in definitiva al giudizio delle singole Parti. La zona di applicazione del Patto comprende i territori europei e nord-americani delle Parti, l'Algeria e le isole dell'Atlantico a nord del Tropico del Cancro; inoltre il Patto si applica anche in caso di attacco contro le forze di occupazione in Europa di una qualsiasi delle Parti.

L'organo principale per le questioni relative all'applicazione del Patto è il Consiglio, composto dei rappresentanti di tutte le Parti ed organizzato in modo tale da potersi riunire rapidamente ed in ogni momento. Al Consiglio spetta il compito di costituire un comitato di difesa e organismi sussidiari. Il Patto prevede l'accensione di altri Stati europei, purché questi siano invitati ad aderire da tutte le Parti unanimi. Esso entra in vigore fra gli Stati che lo hanno ratificato appena le ratifiche della maggioranza dei firmatari (ivi compresi i Paesi del Benelux, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Francia) vengano depositate ed entrano in vigore per gli altri firmatari il giorno del deposito della loro ratifica. È prevista la revisione del Trattato dopo 10 anni dalla sua entrata in vigore.

La Camera inizia la discussione il 14 luglio 1949. Il Presidente dichiara che la discussione verte anche sulla petizione, presentata dal dep. *Smith* (Doc. IV, n. 1), invitante le Assemblee legislative a soprassedere alla ratifica del Patto Atlantico. Quindi il dep. *Pajetta Giancarlo* chiede il rinvio della discussione. Il dep. *Almirante* propone invece la sospensiva fino alla ratifica del Patto da parte dei maggiori contraenti. Sia la proposta di rinvio che la sospensiva sono respinte. Interviene quindi il dep. *Lombardi Riccardo*, contrario. Il 15 luglio intervengono i deputati *Taviani* e *Amadeo*, favorevoli, *Tolloy* e *Laconi*, contrari; il 16 luglio i deputati *Ferrandi*, *Berti Giuseppe fu Angelo* e *Montagnana*, contrari, *Alliata di Montereale* e *Galati*, favorevoli,

*Smith* e *Russo Perez*, contrari; il 19 luglio i deputati *Corbino* e *Bettiol Giuseppe*, favorevoli, *Nenni*, contrario; il 20 luglio i deputati *Natoli*, *Cinciari Rodano Maria Luisa*, *Arata* e *Monterisi*, contrari, *Consiglio* e *Chatrian*, favorevoli. Svolgono quindi ordini del giorno i deputati *Adonnino*, *Chiesa Tibaldi Mary* e *Cocco Ortu*.

Il relatore di minoranza *Donati* ritiene che il Patto Atlantico abbia approfondita la latente frattura tra i due blocchi e rileva che alcune sue clausole sono in contrasto con la disposizione che esclude ogni forma di guerra aggressiva. Il relatore per la maggioranza *Ambrosini* ribadisce il carattere pacifico e difensivo del Patto e la sua aderenza alle norme e allo spirito dello Statuto dell'O. N. U. e ritiene che per l'Italia non restava altra alternativa che l'adesione al Patto, data l'impossibilità di un atteggiamento di isolamento e di neutralità.

Il Ministro *Sforza* ritiene, data l'esistenza di una crisi generale di assestamento in tutto il mondo, evidente la necessità di stretti legami tra gli Stati europei tra di loro e tra Stati europei e Stati Uniti; è dell'avviso però che questi legami non contrastano affatto con un graduale sviluppo dei traffici con l'Oriente europeo. Si sofferma quindi sulla questione di Trieste e dichiara che la Germania, inserita nel Patto Atlantico, costituisce il complemento indispensabile della « Dichiarazione tripartita ». Dopo alcune dichiarazioni di voto fra cui quella contraria alla ratifica del dep. *Togliatti* a nome del p. c. i.) (seguita da una replica del Pres. del Cons. *De Gasperi*), quelle favorevoli dei deputati *Guggenberg* (p. p. sudtirolese), *Treves* (unità socialista) e *Spataro* (d. c.) e la dichiarazione di astensione del dep. *Mondolfo*, a nome di alcuni deputati di Unità socialista, la Camera respinge per appello nominale (159 *sì*, 318 *no*, 13 *astenuti*) un o. d. g. *Togliatti* contrario alla ratifica. Nella votazione a scrutinio segreto si verificano delle irregolarità per cui tale votazione viene ripetuta il 21 luglio 1949 (323 *sì*, 160 *no*, 8 *astenuti*).

La discussione al Senato inizia il 26 luglio 1949 e viene abbinata alla discussione di una petizione presentata dal sen. *Terracini* ed altri (S. Doc. CXVIII) invitante a soprassedere alla ratifica del Patto Atlantico. Intervengono i senatori *Nitti*, *Labriola* e *Casardi;* (27 luglio) *Sereni*, *Della Seta*, *Medici* e *Sacco;* (28 luglio) *Lavia*, *Reale Eugenio*, *Sanna Randaccio* e *Marconcini*; (29 luglio) *Giua*, *De Luzenberger*, *Terracini*, *Lucifero*, *Parri* e *Orlando*.

Replicano quindi il relatore per la maggioranza *Jacini* e il relatore di minoranza *Pastore*. Il Min. *Sforza* ribadisce l'opportunità per l'Italia di aderire al Patto Atlantico ed illustra la politica estera degli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda la questione di Trieste e delle ex-colonie e la mancata ammissione dell'Italia all'O. N. U. Inoltre dà lettura della risposta inviata il 27 luglio dal Governo alla nota sovietica; in detta risposta si afferma che con l'adesione al Patto Atlantico l'Italia non è entrata in alcun modo a far parte di un blocco aggressivo contro l'U. R. S. S. Interviene quindi il Pres. del Cons. *De Gasperi* per rettificare un'accusa mossagli dal sen. *Reale*, che cioè nel 1945 egli avrebbe fatto offerta di basi militari agli Stati Uniti d'America. Dichiara inoltre che il Governo ha creduto di aderire al Patto Atlantico, soprattutto perché si trattava di uno stato di necessità al quale non si poteva sfuggire.

Dopo le dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori *Casati*, *Cadorna* e *De Nicola*, e contrarie dei senatori *Bencivenga*, *Sapori*, *Casadei* (a nome del p. s. i.), *Franza*, *Scoccimarro* (a nome del p. c. i.) e *Nitti*, il Senato approva per appello nominale (175 *sì*, 81 *no*, 1 *astenuto*) l'o. d. g. *Casati* ed altri favorevole alla ratifica; successivamente è approvato anche il disegno di legge. — *Legge 1° agosto 1949, n. 465.*

*Comunicato Min. affari esteri 24 agosto 1949 (Gazz. Uff. n. 210)*: Deposito dello strumento di ratifica del Trattato Nord-Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949.

*D. P. R. 28 giugno 1950, n. 1029:* Istituzione di una rappresentanza presso la Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico (N. A. T. O.), con sede a Londra.

*D. P. R. 29 giugno 1950, n. 1213:* Decorrenza del decreto presidenziale 28 giugno 1950, n. 1029, concernente la istituzione di una rappresentanza presso l'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico (N. A. T. O.). — Viene stabilita al 28 giugno 1950.

*Disegno di legge* pres. il 5 ottobre 1951 dal Min. degli esteri De Gasperi (C. n. 2216): *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord-Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951.* — Contiene disposizioni per l'eventualità che forze armate di uno o più Paesi del Patto atlantico dovessero stazionare o transitare nei Paesi non di origine e ciò anche per conciliare, al massimo possibile, il principio di sovranità dello Stato di soggiorno sul proprio territorio col principio di sovranità sulle proprie forze armate dello Stato di origine. Stabilisce che i membri di una forza armata o gli elementi civili, come pure le persone a carico, sono tenuti a rispettare le leggi in vigore nello Stato in cui soggiornano o transitano, e ad astenersi, sul territorio di questo Stato, da qualsiasi attività incompatibile con lo spirito della Convenzione ed in particolare da qualsiasi attività politica. Altre disposizioni disciplinano la materia relativa ai documenti d'identità personale, alle patenti di guida, all'obbligo dell'uniforme ed alla detenzione delle armi. La Convenzione riconosce quindi: *a*) la competenza esclusiva delle autorità militari dello « Stato di ori-

gine » di esercitare sul territorio dello « Stato di soggiorno » i poteri di giurisdizione e di controllo loro conferiti dalla legislazione del loro Stato nei riguardi delle persone, alle quali si applica la legislazione di detto Stato, per le infrazioni punibili soltanto da questa legislazione; *b*) la competenza esclusiva della giurisdizione dello Stato di soggiorno sui membri delle forze armate dello Stato di origine e del personale civile al seguito delle forze armate, per le infrazioni commesse sul territorio dello Stato di soggiorno predetto, punibili soltanto dalla sua legislazione e non pure da quella dello Stato di origine. La Convenzione regola inoltre i casi di giurisdizione concorrente. Stabilisce la rinuncia reciproca ai danni provocati ai beni dello Stato di soggiorno utilizzati dalle forze armate di terra, di mare o dell'aria appartenenti allo Stato di origine; negli altri casi è prevista per l'esame della responsabilità e la stima del danno, la nomina di un arbitro unico. Prevede l'esonero dei membri delle forze armate e del personale civile dal pagamento delle imposte sugli stipendi ed emolumenti. Altre disposizioni disciplinano: l'acquisto sul posto, da parte dei membri delle forze armate, delle persone civili o delle persone a carico, di merci necessarie; e le facilitazioni doganali. Le disposizioni della Convenzione, salvo espressa riserva delle parti contraenti, si applicano anche in caso di ostilità che comportino l'applicazione del Patto atlantico. Non si applicheranno invece ai danni di guerra, per il cui risarcimento è previsto un nuovo accordo. Deferisce al Consiglio Nord-Atlantico la competenza per dirimere le contestazioni non potute regolare con negoziati diretti concernenti l'interpretazione e l'esecuzione della Convenzione. Ogni parte contraente può chiedere la revisione di qualsiasi articolo della Convenzione con domanda indirizzata al Consiglio Nord-Atlantico. La Convenzione entrerà in vigore 30 giorni dopo il deposito da parte di 4 Stati firmatari dei loro strumenti di ratifica; per gli altri Stati firmatari entrerà in vigore 30 giorni dopo il deposito della loro ratifica. La Convenzione può essere denunziata dopo 4 anni dalla sua entrata in vigore. Può essere estesa, con espressa dichiarazione dello Stato interessato, anche ai territori non metropolitani.

Mentre la maggioranza delle Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera (rel. *De Caro Raffaele*) propone di ratificare la Convenzione, la minoranza (rel. *Basso*) è contraria in quanto ritiene che la vera natura della Convenzione è uno statuto di occupazione. Inoltre la minoranza osserva: *a*) sul piano politico la Convenzione toglie definitivamente al Patto atlantico anche la parvenza della non automaticità, e trasferisce sin d'ora agli alleati più potenti la facoltà di decidere sulla partecipazione alla guerra degli alleati « occupati »; *b*) sul piano del diritto internazionale la Convenzione accentua in modo nettissimo il contrasto con lo spirito e la lettera dello Statuto dell'O. N. U.; *c*) sul piano del diritto interno le rinuncie dello Stato ai suoi diritti sovrani sono tali da istituire all'interno un vero e proprio regime speciale, che presenta caratteri affini al regime delle capitolazioni e al regime del protettorato. — Rimasto all'o. d. g. della Camera.

*Disegno di legge* pres. il 18 dicembre 1951 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 2432, S. n. 2166): *Approvazione ed esecuzione del Protocollo relativo all'ammissione della Grecia e della Turchia al Trattato Nord-Atlantico del 4 aprile 1949, firmato a Londra il 17 ottobre 1951.* — Il Protocollo prevede che il Governo degli Stati Uniti d'America, a nome delle altre Parti, al momento in cui andrà in vigore il Protocollo, invii al Governo greco e a quello turco l'invito di aderire al Trattato Nord-Atlantico e che la Grecia e la Turchia divengano Parti di esso dalla data di deposito presso il Governo statunitense del loro strumento d'accessione. In tal caso sarà di conseguenza estesa la zona di applicazione del Trattato.

La Camera discute il provvedimento il 30 e 31 gennaio e il 5, 6 e 7 febbraio 1952. Intervengono i dep. *Clerici, Mazzali, Ingrao, Pajetta Giuliano, Ambrosini, Serbandini, Treves, Russo Perez, Cuttitta,* e il rel. *Giacchero.* Il Pres. del Cons. *De Gasperi* dichiara che il rafforzarsi dell'alleanza difensiva pone le premesse per la creazione di una più vasta unità economico-sociale e rafforza la pace del mondo. Per dichiarazione di voto parlano quindi a nome dei loro gruppi, i dep. *Nenni Pietro* e *Togliatti,* contrari, e *Chiostergi, Bettiol Giuseppe, De Caro Gerardo* e *Basile,* favorevoli. Il disegno di legge è quindi approvato a scrutinio segreto (276 *sì*, 134 *no*).

Il Senato l'approva il 15 febbraio 1952, dopo interventi dei sen. *Larussa, Galletto, Corbino, Fedeli, Casadei, Spano, Casardi* e *Gasparotto,* del rel. *Carrara* e del Pres. del Cons. *De Gasperi.* — *Legge 18 febbraio 1952, n. 96.*

*Relazione e d. P. R. 22 dicembre 1951, n. 1625:* Autorizzazione della prelevazione di lire 152.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1951-52. — Presentato per la convalidazione con **disegno di legge* del Min. *ad interim* del tesoro Pella il 18 febbraio 1952 (S. n. 2181, C. n. 2647). - Di tale somma 152 milioni sono destinati alle spese inerenti alla Conferenza in Roma del Consiglio Atlantico. — *Legge 17 maggio 1952, n. 547.*

*Disegno di legge* pres. il 15 luglio 1952 dal Min. degli affari esteri De Gasperi (S. n. 2589): *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata ad Ottawa il 20 settembre 1951.* — La Convenzione costituisce lo *status* della N. A. T. O.

e dei suoi organi civili, rappresentanti e funzionari. Alla N. A. T. O. viene riconosciuta personalità giuridica con capacità ad impegnarsi in nome proprio, acquistare, vendere e costituirsi in giudizio. Ai beni ed agli averi dell'Organizzazione – come all'Organizzazione stessa – è assicurata la immunità giurisdizionale ed è garantita una completa esenzione fiscale, nonché l'inviolabilità delle sue sedi e dei suoi archivi. I privilegi e le immunità del personale sono analoghe a quelle accordate ai membri del Corpo diplomatico, ma non saranno applicate dagli Stati ai rappresentanti o funzionari che sono ad essi legati da vincolo della cittadinanza. La Convenzione prevede determinate misure per evitare abusi ed irregolarità. — Rimasto all'o. d. g. del Senato.

*D. P. R. 7 novembre 1952, n. 3862:* Trasferimento della Rappresentanza italiana presso l'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico (N. A. T. O.) dalla sede di Londra a quella di Parigi.

*Disegno di legge* pres. il 13 dicembre 1952 dal Pres. del Cons. e Min. degli Affari esteri De Gasperi (C. n. 3077): *Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali relativi alla istituzione della Comunità Europea di Difesa, firmati a Parigi il 27 maggio 1952.* – Gli allegati contengono: un Protocollo relativo alle relazioni fra la Comunità europea di difesa e l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, che tra l'altro, prevede per le questioni riguardanti gli obiettivi comuni alle due Organizzazioni, consultazioni reciproche fra i Consigli della N. A. T. O. e della C. E. D. e riunioni comuni; un Protocollo addizionale al Trattato del Nord-Atlantico e relativo agli impegni di assistenza delle parti del Trattato del Nord-Atlantico verso gli Stati membri della Comunità Europea di Difesa che precisa in quale direzione debba verificarsi un attacco armato per essere considerato rivolto contro tutti gli Stati Parti del Trattato del Nord-Atlantico ai sensi dell'articolo 5 di detto Trattato (v. pure: *Comunità Europea di Difesa*). — Rimasto presso la Commissione speciale della Camera.

*Interp.* Nenni Pietro, ann. 7 marzo 1949: Sulla incondizionata adesione al Patto Atlantico che compromette la sicurezza del Paese.

*Interr.* sen. Labriola, ann. 22 giugno 1951: Sede del Comando delle forze americane in Napoli; es. 27 giugno 1951.

*Interr.* Maglietta, ann. 12 marzo 1952: Locali in uso ai comandi atlantici e al personale addetto a Napoli (r. s.); es. 15 luglio 1952.

*Interp.* Togliatti, ann. e svolta 17 giugno 1952: Inopportunità della visita del gen. Lidgnay.

*Interr.* Roselli, ann. 2 luglio 1952: Distribuzione delle « commesse » della N. A. T. O. (r. s.); es. 2 ottobre 1952.

*Interr.* sen. Jannelli, ann. 30 settembre 1952: Concessione al Comando del sud-Atlantico della « Fondazione Banco di Napoli per i Figli del Popolo »; es. 12 novembre 1952.

*Interp.* Maglietta, ann. 3 gennaio 1953: Costruzione a Napoli di due stazioni radio militari della N. A. T. O.

ORLANDO VITTORIO EMANUELE (Onoranze a)

*Disegno di legge* pres. il 2 dicembre 1952 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 2729, *C. n. 3046): *Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali di Vittorio Emanuele Orlando e per la tumulazione della Salma nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli in Roma. — Legge 5 gennaio 1953, n. 27.*

*Interr.* Alliata di Montereale, ann. 3 dicembre 1952: Attribuzione del nome di Vittorio Emanuele Orlando ad una unità della Marina mercantile italiana (r. s.); es. 31 dicembre 1952.

ORO, v. *Preziosi.*

ORTOFRUTTICOLI (Prodotti), v. *Commercio – Esportazioni e importazioni – Istituto nazionale per il commercio estero.*

OSPEDALI

Vedi pure: *Concorsi – Disoccupazione* ecc. – *Famiglia – Forze armate* (Sanità militare) – *Istruzione* (Scuole per medici condotti, scuole di ostetricia ecc. – Edifici scolastici) – *Italiani all'estero – Mezzogiorno e isole – Pensioni di guerra – Sanità pubblica.*

*D. l. 6 marzo 1948, n. 284:* Norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali dipendenti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. — Autorizza l'Istituto a bandire concorsi per il personale sanitario, in deroga alle disposizioni del r. d. 30 settembre 1938, n. 1631, e per la durata di un anno a partire dal 6 marzo 1948. — Presentato per la ratifica in blocco con **disegno di legge*

C. n. 520-152, S. n. 2524. — Stralciato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato il 21 novembre 1952 (S. n. 2524-*bis*, C. n. 520-152-*C*). Detta Commissione approva, su proposta del rel. *Caso*, alcune modifiche per cui i concorsi potranno essere banditi fino ad un anno dell'approvazione della legge. — *Legge 18 dicembre 1952, n. 2463.*

*D. l. 15 aprile 1948, n. 497:* Concessione di un contributo straordinario di lire 700 milioni a favore degli ospedali riuniti di Napoli. — Ratificato in blocco con *legge 18 dicembre 1952, n. 2989* (C. n. 520-152, S. n. 2524).

*D. l. 21 aprile 1948, n. 570:* Concessione di un contributo straordinario di lire 13.500.000 a favore degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma. — Ratificato in blocco con *legge 18 dicembre 1952, n. 2989* (C. n. 520-152, S. n. 2524).

*D. l. 3 maggio 1948, n. 679:* Provvidenze per l'assistenza antitubercolare. — È stanziato un miliardo, gestito dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, da destinarsi alla esecuzione di lavori di ripristino ed all'integrazione dell'attrezzatura tecnica degli istituti assistenziali per tubercolotici, gestiti da enti pubblici e danneggiati a seguito di eventi bellici. — Ratificato in blocco con *legge 18 dicembre 1952, n. 2989* (C. n. 520-152, S. n. 2524).

*D. l. 3 maggio 1948, n. 949:* Norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali. — L'applicazione del decreto è limitata ai concorsi banditi entro l'anno dalla sua pubblicazione nonché a quelli banditi anteriormente e successivamente prorogati. Vengono fissati i requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi di primario ed aiuto, la composizione delle commissioni giudicatrici e le modalità di svolgimento dei concorsi. I sanitari, assunti in via provvisoria che prestino effettivo servizio da almeno un biennio se assistenti ed aiuti, e da almeno un triennio se primari, e che abbiano conseguita l'idoneità in seguito a concorso non anteriore al 1936, possono essere definitivamente confermati, con provvedimento delle Amministrazioni, su parere favorevole del soprintendente e del direttore sanitario dell'ospedale. Inoltre vengono anche stabilite le modalità per lo svolgimento dei concorsi al posto di direttore sanitario. — Presentato per la ratifica il 15 dicembre 1948 con *disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 228, S. n. 1185). — La ratifica viene discussa in sede legislativa dalle Commissioni Interni e Lavoro riunite della Camera il 16 luglio e 15 dicembre 1949 e il 9, 16, 23 e 28 febbraio 1950. In tale data su richiesta di 25 deputati membri delle Commissioni, il disegno di legge viene rimesso all'Assemblea che lo esamina nelle sedute del 28 e 30 marzo, 19 e 25 maggio, 6, 13, 15 e 23 giugno e ratifica il d. l. n. 949 con numerose modificazioni ed aggiunte. Altre modifiche vengono apportate dal Senato che esamina il provvedimento nelle sedute del 16, 17, 18 e 19 gennaio 1951 e nuovamente dalla Camera il 12 luglio. Il disegno di legge è definitivamente approvato dal Senato il 30 ottobre 1951. — Nel suo testo definitivo il decreto risulta modificato in tutti i suoi articoli. Le aggiunte riguardano la ripartizione dei punti per i vari concorsi, criteri di assegnazione del punteggio e valutazione dei titoli, agevolazioni per la conferma definitiva dei sanitari, già di ruolo in ospedali coloniali e della Venezia Giulia assunti provvisoriamente in ospedali metropolitani. Inoltre è disposta l'applicazione del decreto ai concorsi del personale sanitario degli ospedali che saranno banditi entro un anno dall'entrata in vigore della legge. — *Legge 4 novembre 1951, n. 1188.*

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1172:* Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-3, S. n. 688) (v. *Istruzione:* Istruzione superiore: Professori, assistenti ecc.). — *Legge 24 giugno 1950, n. 465.*

*Disegno di legge* pres. il 22 luglio 1948 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 31, *C. n. 87): *Modalità di pagamento delle rette di ricovero degli indigenti inabili al lavoro.* — L'Amministrazione dell'interno è autorizzata ad emettere ordini di accreditamento fino al limite di 25 milioni a favore del prefetto di Roma e fino al limite di 8 milioni a favore dei prefetti di Aquila, Bari, Catania, Napoli, Perugia e Reggio Calabria. — *Legge 7 ottobre 1948, n. 1275.*

**Disegno di legge* pres. il 28 settembre 1948 dal Min. dell'interno Scelba (C. n. 111, S. n. 201): *Assegnazione della somma di lire 46.855.000 occorrente per la corresponsione della maggiore indennità di carovita al personale dipendente dal Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.* — Il contributo va iscritto nello stato di previsione delle spesa del Ministero del tesoro. — *Legge 4 febbraio 1949, n. 47.*

*Disegno di legge* pres. il 24 febbraio 1949 (*urg.*) dal Min. dei lavori pubblici Tupini (C. n. 371, S. n. 520): *Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.* — Autorizza, tra l'altro, il Ministero dei lavori pubblici a concedere un contributo costante per 35 anni agli enti locali per la costruzione, completamento e ampliamento di ospedali, in misura graduata fino ad un massimo del 4% della spesa necessaria, in relazione agli indici di spedalità, in misura decrescente e

cioè prevedendo una misura più elevata per i comuni minori, per i quali peraltro è stabilito un limite di spesa sussidiabile di minore entità. Anche per i tubercolosari ed i preventori è previsto un contributo in misura variabile (massimo 4% in proporzione inversa alla spesa riconosciuta necessaria. Inoltre stabilisce che entro un anno dall'entrata in vigore della legge è compilato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'interno, d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, l'elenco delle opere ospitaliere di cui sia riconosciuta la necessità nei comuni del Mezzogiorno e delle isole (v. pure: *Opere pubbliche:* Disp. gen.). — *Legge 3 agosto 1949, n. 589.*

**Disegno di legge* pres. il 16 marzo 1949 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (C. n. 425, S. n. 365): *Concessione di un contributo di lire 100.000 sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione all'Associazione del sanatorio universitario italiano.* — *Legge 31 maggio 1949, n. 360.*

**Disegno di legge* pres. il 13 ottobre 1949 dal Min. dell'interno Scelba (C. n. 818, S. n. 1032): *Concessione di un contributo straordinario* (di lire 26.728.000) *a favore degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma ad integrazione del bilancio 1948.* — *Legge 10 giugno 1950, n. 394.*

**Proposta di legge* del sen. Varriale, ann. il 17 dicembre 1949 (S. n. 785, C. n. 1153): *Istituzione negli organici degli ospedali e degli istituti fisioterapici di un posto di massaggiatore, da conferire agli abilitati da scuole autorizzate di massaggio, con preferenza ai ciechi.* — *Legge 15 giugno 1950, n. 376.*

**Disegno di legge* pres. l'11 gennaio 1950 dal Min. dell'interno Scelba (C. n. 1048, S. n. 1033): *Concessione di un contributo straordinario* (di lire 26.629.000) *a favore degli istituti fisioterapici ospedalieri di Roma, ad integrazione del bilancio 1949.* — *Legge 10 giugno 1950, n. 397.*

**Disegno di legge* pres. il 24 maggio 1950 dal Min. dell'interno Scelba (S. n. 1054, C. n. 1373): *Stanziamento di un miliardo per l'anticipazione da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali amministrati da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.* — La maggiore spesa sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1949-50. — *Legge 28 luglio 1950, n. 712.*

**Proposta di legge* dei dep. Bartole e Coppa Alessandro, ann. il 3 luglio 1950, svolta e presa in considerazione 11 luglio 1950 (C. n. 1415, S. n. 1469): *Provvedimenti per il completamento del nuovo ospedale policlinico di Modena.* — Nella spesa di lire 1.800.000.000 lo Stato concorre per il 50% e anticiperà il restante 50% che rimane a carico degli enti consorziati. — *Legge 17 febbraio 1951, n. 54.*

**Proposta di legge* del dep. Troisi ed altri, ann. il 24 novembre 1950, svolta e presa in considerazione il 14 marzo 1951 (C. n. 1671, S. n. 2202): *Provvedimenti per il completamento dell'ospedale policlinico di Bari.* — È prevista una spesa di 1 miliardo e 200 milioni a cui lo Stato concorre in ragione del 50%. Il residuo 50% è a carico degli enti consorziati e sarà anticipato dallo Stato, previo impegno degli enti stessi di effettuare il rimborso in 30 anni. — *Legge 17 maggio 1952, n. 620.*

**Disegno di legge* pres. il 10 luglio 1951 (*urg.*) dal Min. dell'interno Scelba (C. n. 2086, S. n. 1892): *Erogazione da parte dello Stato della somma di lire un miliardo per far fronte alle anticipazioni, recuperabili a carico dei comuni, a favore degli ospedali civili, gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni.* — La spesa di lire 12 miliardi autorizzata dal d. l. 5 gennaio 1948, n. 36, elevata a 13 miliardi per effetto della legge 28 luglio 1950, n. 712, è ulteriormente elevata a 14 miliardi. — *Legge 4 novembre 1951, n. 1209.*

*Proposta di legge* del dep. Semeraro Gabriele ed altri, ann. il 21 settembre 1951 (*urg.*), svolta e presa in considerazione il 26 marzo 1953 (C. n. 2183): *Provvedimenti per il completamento dell'ospedale civile di Taranto.* — Stabilisce che nella spesa di 900 milioni lo Stato concorre in ragione del 50 %; l'altro 50 % sarà anticipato dallo Stato all'amministrazione dell'ospedale che lo rimborserà in 30 rate annuali senza interessi. — Rimasta presso la Commissione Lavori pubblici della Camera in sede legislativa.

*Proposta di legge* del dep. Ceravolo ed altri, ann. il 21 dicembre 1951, svolta e presa in considerazione il 21 marzo 1952 (C. n. 2437): *Sugli ospedali psichiatrici e per la cura e profilassi delle malattie mentali.* — Sancisce l'obbligo della società di provvedere alla cura ed alla profilassi delle malattie mentali ed all'igiene mentale e l'obbligo del ricovero per tutti i malati di mente di qualsiasi genere e gravità, pericolosi e non pericolosi, che non possano essere curati né assistiti convenientemente fuori dell'ospedale. Affida agli ospedali psichiatrici il compito di provvedere non solo alla custodia degli alienati pericolosi, ma anche all'istituzione di servizi extra-ospitalieri e di ricerche clinico-scientifiche. Sancisce il principio nuovo che la facoltà di ammettere e di dimettere i malati spetta al direttore dell'ospedale psichiatrico. Dispone l'abrogazione della iscrizione nel casellario giudiziario dei provvedimenti di internamento nel manicomio disposta dall'ar-

ticolo 604 del codice di procedura penale. Propone l'istituzione di un ispettorato psichiatrico centrale presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, costituito prevalentemente da elementi tecnici elettivi (direttori di ospedale psichiatrico e di clinica psichiatrica) che deve avere non soltanto compiti di sorveglianza e di controllo, ma deve servire anche quale organo centrale di collegamento e di potenziamento di tutta l'attività svolta negli ospedali psichiatrici e nei servizi extra-ospedalieri. Stabilisce che la convalida dell'ammissione coattiva e disposta d'urgenza deve essere emanata dal giudice delegato al quale devono essere rivolti gli eventuali reclami contro la permanenza dei malati nell'ospedale, da parte dei malati stessi e dei loro rispettivi parenti. — Rimasta presso le Commissioni riunite Interni e Lavoro della Camera in sede legislativa.

*Proposta di legge* del sen. Santero ed altri, ann. il 31 genn. 1952 (S. n. 2141, C. n. 2578): *Modifica dell'articolo 13 della legge 4 novembre 1951, n. 1188, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali.* — Eleva di 4 anni il limite di età per i concorsi di detto personale. La Camera (rel. per la *maggioranza De Maria,* contrario; rel. di *minoranza Ceravolo,* favorevole) discute e approva la proposta nelle sedute del 24 giugno e 3 luglio 1952. — *Legge 20 luglio 1952, n. 1054.*

**Disegno di legge* pres. il 6 febbraio 1952 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2519, S. n. 2227): *Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, all'opera pia ospedale civile di Treviso, il compendio immobiliare, appartenente al patrimonio dello Stato, sito in tale città, denominato ex ospedale militare di Santa Maria in Ca' Foncello.* — *Legge 23 aprile 1952, n. 519.*

*Proposta di legge* del sen. Rosati ed altri, ann. il 5 luglio 1952 (S. n. 2468): *Riconoscimento di stabilità ad una particolare categoria di medici Ospedalieri a titolo di benemerenza.* — Riguarda i dirigenti dei reparti di specialità assunti in via provvisoria per creare il reparto stesso, e che ininterrottamente da prima del 1935 abbiano occupato il posto con effettive funzioni di primario. — Respinta dalla Commissione Igiene e sanità del Senato il 30 ottobre 1952.

**Disegno di legge* pres. il 29 settembre 1952 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 2587, C. n. 3296): *Concessione di una indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da enti pubblici.* — È fissata in lire 155 giornaliere. — *Legge 2 aprile 1953, n. 310.*

**Disegno di legge* pres. il 16 dicembre 1952 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 3088, S. n. 2810): *Modifica di alcune norme di carattere finanziario contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296.* — Dispone la concessione a favore di detti istituti di un contributo annuo di 60 milioni da destinare per lire 50 milioni alla lotta contro il cancro ed i tumori maligni e per lire 10 milioni alla lotta contro le malattie veneree. — *Legge 27 marzo 1953, n. 245.*

*Proposta di legge* del dep. Borsellino, ann. il 23 dicembre 1952 (C. n. 3108): *Istituzione di un servizio di anestesia negli ospedali.* — Stabilisce che gli ospedali di prima categoria, quelli specializzati in branche chirurgiche a qualsiasi categoria appartengano, nonché quelli di seconda categoria con una disponibilità di posti-letto nei reparti chirurgici non inferiore a 100 debbono avere posti adeguati in organico di anestesista in modo da assicurare un conveniente servizio di anestesia. Le altre disposizioni riguardano le funzioni dei medici anestesisti, la nomina degli stessi attraverso pubblici concorsi, l'attribuzione della qualifica di medico-anestesista, ecc. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede legislativa.

**Disegno di legge* pres. il 2 gennaio 1953 (*urg.*) dal Min. dell'interno Scelba (C. n. 3121, S. n. 2812): *Norme sulla riscossione delle rette di spedalità.* — Proroga fino al 30 giugno 1957 l'efficacia delle disposizioni del d. l. 5 gennaio 1948, n. 36, che disponeva l'anticipazione da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Modifica le norme relative al ricupero delle somme anticipate dallo Stato e rende obbligatoria, da parte delle amministrazioni comunali, la rivalsa delle spese di spedalità verso gli obbligati alla somministrazione degli alimenti. — *Legge 9 aprile 1953, n. 307.*

*Proposta di legge* del sen. Sereni ed altri, ann. il 24 febbraio 1953 (S. n. 2828): *Assistenza sanitaria gratuita ai non abbienti.* — Stabilisce fra l'altro che il Governo presenti entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, un disegno di legge per la realizzazione di un piano relativo alla costruzione di nuovi ospedali, e all'ammodernamento ed ampliamento di quelli esistenti, per modo che per ogni provincia si realizzi il rapporto di almeno sei posti letto per ogni mille abitanti (v. pure *Previdenza sociale:* Disposizioni generali). — Rimasta presso la Commissione Igiene e sanità del Senato.

*Interr.* Clerici, ann. 1° giugno 1948: Ritardo dello sdoganamento di un'autoambulanza donata dall'Ospedale di Columbus di New York alla Clinica Columbus di Milano; es. 7 giugno 1948.

*Interr.* sen. Pertini e Varaldo, ann. 1° e 3 giugno 1948: Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Civico ospedale di S. Paolo di Savona; es. 10 giugno 1948.

*Interr.* Geraci, ann. 23 giugno 1948: Sul progetto per la costruzione del sanatorio per tubercolotici in Reggio Calabria; es. 13 luglio 1948.

*Interr.* sen. Palermo, ann. 2 luglio 1948: Improvvisa sostituzione dell'amministrazione straordinaria degli Ospedali riuniti di Napoli; es. 14 luglio 1948.

*Interr.* Sammartino, ann. 6 luglio 1948: Istituzione di un centro sanatoriale nel Molise (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Bruno, ann. 6 luglio 1948: Provvedimenti per l'Ospedale civile di Cosenza (r. s.); es. 14 settembre 1948.

*Interr.* Pallenzona, ann. 7 luglio 1948: Per sollecitare l'anticipo delle rette di spedalità dovute dallo Stato agli ospedali civili; es. 15 novembre 1948.

*Interr.* sen. Bubbio, ann. 16 luglio 1948: Assistenza e ricovero gratuito negli ospedali ai reduci, ai prigionieri ed agli internati per le infermità dipendenti dalla guerra, dalla prigionia e dall'internamento; es. 30 luglio 1948.

*Interr.* sen. Ricci, ann. 21 luglio 1948: Applicazione del d. l. 5 genn. 1948, n. 36, riguardante anticipazione da parte dello Stato delle rette ospedaliere dovute dai Comuni; es. 28 luglio 1948.

*Interr.* sen. Ferragni, ann. 21 luglio 1948: Bando di concorsi a direttore, primario, aiuto assistente negli ospedali appartenenti alle Istituzioni di assistenza e beneficenza (r. s.); 6 agosto 1948.

*Interr.* sen. Montemartini, ann. 15 settembre 1948: Apertura di un nuovo sanatorio antitubercolare nel comune di Montescano (Pavia); es. 30 ottobre 1948.

*Mozione* Marconi, letta 28 ottobre 1948: Invito al Governo di sospendere l'esecuzione del d. l. 3 maggio 1948, n. 949, sino alla ratifica; svolta e approv. 30 ottobre 1948.

*Interr.* Casoni, ann. 16 novembre 1948: Incidenti nel centro sanatoriale di Monte Catone; es. 23 gennaio 1949.

*Interr.* sen. Galletto, ann. 16 novembre 1948: Applicazione del decreto che disciplina il pagamento da parte dello Stato delle spedalità degli ammalati ricoverati negli ospedali; es. 2 dicembre 1948.

*Interr.* sen. Silvestrini, ann. 16 novembre 1948: Applicazione del decreto legislativo relativo alle « Norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali »; es. 9 dicembre 1948.

*Interp.* Longhena, Marabini e Cucchi, ann. 18 novembre e 4 dicembre 1948, 2 e 14 febbraio 1949: Incidenti nel tubercolosario di Montecatone (Imola) e urgente soluzione del problema assistenziale dei tubercolotici; svolta 23 febbraio 1949.

*Interr.* Walter e Guariento, ann. 2 dicembre 1948: Provvedimenti a favore delle amministrazioni ospedaliere (r. s.); es 29 marzo e 18 maggio 1949.

*Interr.* Ferrarese, ann. 1° febbraio 1949: Situazione finanziaria degli ospedali della provincia di Treviso (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interr.* Zaccagnini, ann. 17 febbraio 1949: Pagamento delle rette di spedalità (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interp.* Cornia, ann. e svolta 23 febbraio 1949: Provvedimenti per eliminare il disordine e l'indisciplina negli istituti sanatoriali.

*Interp.* Longhena, ann. 29 aprile 1949: Dimissioni del Consiglio d'amministrazione dell'ospedale San Martino di Genova.

*Interr.* sen. Bareggi, ann. 29 aprile 1949: Indennità di profilassi antitubercolare al personale addetto ad istituti antitubercolari (r. s.); es. 30 luglio 1949.

*Interr.* Casoni, ann. 3 maggio 1949: Inchiesta sugli incidenti verificatisi al sanatorio di Monte Catone nel novembre 1948 (r. s.); es. 18 maggio 1949.

*Interr.* Troisi e Resta, ann. 15 giugno e 5 luglio 1949: Costruzione di un lebbrosario nazionale (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* Ferrarese, ann. 21 settembre 1949: Difformità di trattamento nella concessione dell'indennità di rimborso spese di profilassi antitubercolare (r. s.); es 31 gennaio 1950.

*Interr.* Ortona, ann. 21 sett. 1949: Assunzione tra il personale salariato delle case di cura dell'I. N. P. S., fino ad un più elevato limite di età, dei tubercolotici clinicamente guariti o stabilizzati (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Cornia e Di Fausto, ann. 24 e 29 settembre 1949: Situazione della direzione dell'Istituto Forlanini di Roma (r. s.); es. 27 ottobre 1949.

*Interr.* sen. Jannelli, ann. 20 ottobre 1949: Sospensione da parte dello Stato del pagamento delle rette di degenza agli enti ospedalieri per conto dei Comuni (r. s.); es. 29 novembre 1949.

*Interr.* Sansone, ann. 21 ottobre 1949: Sospensione dell'anticipazione delle rette dovute dai Comuni per gli assistiti; es. 24 febbraio 1950.

*Interr.* Fanelli, ann. 22 ottobre 1949: Ricostruzione dell'ospedale civile di Frosinone (r. s.); es. 14 novembre 1949.

*Interr.* Pagliuca, ann. 24 ottobre 1949: Costruzione di un sanatorio in Albano di Lucania (r. s.); es. 19 dicembre 1949.

*Interr.* sen. Pazzagli, ann. 25 novembre 1949: Presentazione di una proposta intesa a modificare il d. l. 5 gennaio 1948, n. 36, riguardante nuove norme nella riscossione delle rette di spedalità (r. s.); es. 13 dicembre 1949.

*Interr.* sen. Talarico, ann. 30 novembre 1949: Proroga a 70 anni dei limiti di età per i direttori e primari degli ospedali psichiatrici (r. s.); es 31 gennaio 1950.

*Interr.* Longhena, ann. 12 dic. 1949: Divieto di affissione di un manifesto della Amministrazione degli ospedali da parte del prefetto di Pesaro; es. 8 marzo 1950.

*Interp.* Longhena, ann. 12 dicembre 1949: Provvedimenti per sanare la situazione finanziaria degli ospedali.

*Interr.* Ferrarese, ann. 16 dicembre 1949: Indennità agli ospedali convenzionati con la C. R. I. (r. s.); es. 4 marzo 1950.

*Interr.* Giammarco, ann. 19 dicembre 1949: Concorso per medico primario negli ospedali civili della Repubblica (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* De' Cocci, ann. 25 febbraio 1950: Completamento di diversi ospedali sanatoriali per tubercolotici (r. s.); es. 25 marzo 1950.

*Interr.* Bartole, ann. 10 marzo 1950: Costruzione del Policlinico di Modena (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Colitto, ann. 17 marzo 1950: Costruzione del sanatorio in contrada Collemeluccio (Campobasso); es. 13 maggio 1950.

*Interr.* Foderaro, ann. 22 aprile 1950: Costruzione dell'ospedale civile di Nicastro (r. s.); es. 27 maggio 1950.

*Interr.* Ferrarese, ann. 10 maggio 1950: Indennità speciale per assistenza ai tubercolotici (r. s.); es. 6 giugno 1950.

*Interr.* Ariosto, ann. 25 maggio 1950: Nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione degli Istituti ospitalieri di Rimini (r. s.); es. 21 luglio 1950.

*Interp.* sen. Adinolfi, ann. 21 giugno 1950: Deficienze degli Ospedali riuniti di Napoli e comunicazione dei risultati dell'inchiesta dell'ispettore Crudele; svolta 8 luglio 1950.

*Interr.* Colitto, ann. 11 luglio 1950 e 31 luglio 1951: Costruzione del sanatorio del Molise (r. s.); es. 3 ottobre 1950 e 12 giugno 1951.

*Interp.* Longhena, ann. 18 luglio 1950: Spedalità relative al ricovero di infermi tubercolotici a favore dei consorzi antitubercolari; svolta 7 novembre 1950.

*Interr.* Perrone-Capano, ann. 23 luglio 1950: Sistemazione degli organici degli ospedali (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Almirante, ann. 27 luglio 1950: Situazione dei dipendenti militarizzati di alcuni ospedali convenzionati con la C. R. I. (r. s.); es. 14 ottobre 1950.

*Interr.* Marzarotto, ann. 25 settembre 1950: Revisione della classifica di categoria degli ospedali (r. s.); es. 10 ottobre 1950.

*Interr.* Greco, 12 ottobre 1950: Assegnazione dei fondi necessari per il servizio delle anticipazioni ai nosocomi (r. s.); es. 7 novembre 1950.

*Interr.* Guadalupi, ann. 19 ottobre 1950: Risultanze degli accertamenti sull'Amministrazione dell'Ospedale di Fasano; es. 28 novembre 1950.

*Interr.* Natali Ada e Concetti, ann. 28 novembre 1950: Provvedimenti nei confronti dell'amministrazione dell'Opera Pia ospedale di Falerone; es. 1° dicembre 1950.

*Interr.* Ceravolo, ann. 12 dicembre 1950: Facilitazioni nei concorsi ospedalieri a favore dei sanitari già in servizio nei territori ex italiani (r. s.); es. 26 gennaio 1951.

*Interr.* sen. Lazzaro, ann. 11 gennaio 1951: Tutela degli istituti privati di cura (r. s.); es. 11 maggio 1951.

*Interr.* Barattolo, ann. 13 marzo 1951: Scioglimento dell'amministrazione ospedaliera di Napoli (r. s.); es. 12 giugno 1951.

*Interr.* Targetti, ann. 10 aprile 1951: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ospedale civile di La Spezia (r. s.); es. 17 maggio 1951.

*Interr.* sen. Tartufoli, ann. 28 aprile 1951: Situazione delle amministrazioni ospedaliere delle Marche (r. s.); es. 29 maggio 1951.

*Interr.* Caroniti, ann. 26 giugno 1951: Ricovero d'urgenza di infermi disposto da medici di ospedali (r. s.); es. 4 dicembre 1951.

*Interr.* sen. Monaldi, ann. 10 luglio 1951: Soppressione della sovrintendenza sanitaria degli ospedali riuniti di Roma (tramutata in r. s.); es. 7 dicembre 1951.

*Interr.* Gullo, ann. 31 luglio 1951: Annullamento della nomina del dott. Lembo a direttore del reparto ostetrico dell'Ospedale Ascalesi di Napoli; es. 11 dicembre 1951.

*Interr.* Almirante, ann. 31 luglio 1951: Chiusura dell'ospedale « Cesare Battisti » in Roma (r. s.); es. 21 dicembre 1951.

*Interr.* Roberti, ann. 1° agosto 1951: Funzionamento del reparto medico presso l'Istituto di Napoli per lo studio e la cura dei tumori; es. 11 dicembre 1951.

*Interr.* Garlato, ann. 6 agosto 1951: Situazione degli istituti di cura in provincia di Udine (r. s.); es. 26 ottobre 1951.

*Interr.* Bettiol Francesco, ann. 26 settembre 1951: Nomina di una commissione avente il compito d'indagare le condizioni di ambiente e di vita degli alienati; es. 22 gennaio 1952.

*Interr.* Amatucci, ann. 11 dicembre 1951: Insufficienza dell'assistenza ospedaliera nella città di Avellino; es. 28 aprile 1952.

*Interr.* Cavallotti, ann. 15 gennaio 1952: Ricovero di tubercolotici negli ospedali (r. s.); es. 14 marzo 1952.

*Interp.* Bettiol Francesco, ann. 1° febbraio 1952: Nomina di una commissione di inchiesta per la tutela dei diritti dei ricoverati negli ospedali psichiatrici.

*Interr.* Walter e Grilli, ann. 5 e 8 febbraio 1952: Grave avvelenamento collettivo al villaggio sanatoriale di Sondalo (Sondrio); es. 12 febbraio 1952.

*Interr.* sen. Cortese, ann. 21 febbraio 1952: Istituzione della « doppia cartella clinica » per i ricoverati in sanatorio (r. s.); es. 14 marzo 1952.

*Interr.* Pino, ann. 27 marzo 1952: Situazione economica e sanitaria degli Ospedali civili « Piemonte » e « Regina Margherita » di Messina (r. s.); es. 6 maggio 1952.

*Interr.* Buzzelli, ann. 13 maggio 1952: Concorsi del personale sanitario ospedaliero (r. s.); es. 19 giugno 1952.

*Interr.* sen. Ghidetti, ann. 3 giugno 1952: Stato dei lavori del sanatorio del Consorzio antitubercolare di Treviso-Venezia; es. 8 ottobre 1952.

*Interr.* Roselli, ann. 26 settembre 1952: Equiparazione del servizio di primario aiuto o assistente presso gli ospedali qualificati con il servizio presso le infermerie per malati acuti (r. s.); es. 28 ottobre 1952.

*Interp.* sen. Ghidetti, ann. 8 ottobre 1952: Sospensione dei lavori di costruzione del sanatorio del Consorzio antitubercolare di Treviso-Venezia a Fontana di Valdobbiadene.

*Interr.* De' Cocci, ann. 8 ottobre 1952: Periodo di prova per i sanitari ospedalieri (r. s.); es. 30 ottobre 1952.

*Interr.* Casoni, ann. 13 dicembre 1952: Pagamento delle spedalità dovute per infermi stranieri (r. s.); es. 18 febbraio 1953.

*Interr.* Lombardi Carlo, ann. 17 dicembre 1952: Valutazione dei titoli nei concorsi ospedalieri per il personale sanitario (r. s.); es. 29 dicembre 1952.

*Interr.* Geraci, ann. 4 febbraio 1953: Costruzione di un lebbrosario in provincia di Reggio Calabria (r. s.); es. 3 marzo 1953.

*Interr.* Roberti, ann. 19 febbraio 1953: Circolare interpretativa sulla legge per concorsi ospedalieri (r. s.); es. 6 marzo 1953.

## OSSERVATORI ASTRONOMICI

Vedi pure: *Istruzione* (Disp. comuni).

*D. l. 16 aprile 1948, n. 481:* Aggregazione dell'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Porzio) all'Osservatorio astronomico di Roma (Monte Mario). — Ratificato in blocco con *legge 21 marzo 1953, n. 190* (C. n. 520-172, S. n. 2659).

*D. P. R. 8 luglio 1948, n. 1142:* Autorizzazione all'Osservatorio astronomico di Roma-Monte Mario ad accettare una donazione.

**Disegno di legge* pres. il 31 agosto 1951 dal Min. dell'istruzione Segni (C. n. 2161, S. n. 1942): *Modificazione dell'articolo 16 della legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli osservatori astronomici.* — Attribuisce all'incaricato della direzione dell'Osservatorio vesuviano una retribuzione di annue lire 120 mila. — *Legge 5 aprile 1952, n. 400.*

*Interr.* sen. Piemonte, ann. 16 maggio 1950: Opportunità di rendere note al Paese le indagini compiute dagli Osservatori sui piatti o dischi volanti; es. 8 luglio 1950.

*Interr.* sen. Cerulli Irelli, ann. 21 luglio 1952: Soppressione e trasformazione dell'osservatorio astronomico di Collaurina, in Teramo (r. s.); es. 1° ottobre 1952.

OSSERVATORI FITOPATOLOGICI, v. *Enti e consorzi agrari.*

OSSERVATORIO ITALIANO DI DIRITTO AGRARIO, v. *Enti e consorzi agrari.*

OSTETRICHE, v. *Enti locali* (Personale) - *Istruzione* (Scuole per medici condotti, scuole di ostetricia ecc.) - *Maternità e infanzia* - *Previdenza sociale* (Disp. gen.) - *Professioni libere* (Professioni sanitarie).

OTTICA, v. *Istituto nazionale di ottica* - *Istruzione* (tecnica e professionale) - *Professioni libere* (Professioni sanitarie).

PADOVA

Vedi pure: *Esposizioni, mostre e fiere* - *Porti.*

**Disegno di legge* pres. il 18 maggio 1949 dal Min. dei lavori pubblici Tupini (S. n. 422, C. n. 620): *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1625, recante proroga del termine per la esecuzione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione stradale ed edilizia dei quartieri centrali e della località Vanzo della città di Padova. — Legge 29 luglio 1949, n. 504.*

**Disegno di legge* pres. il 5 dicembre 1952 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (C. n. 3050, S. n. 2778): *Proroga al 31 dicembre 1955 del termine per le agevolazioni fiscali in dipendenza dell'attuazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione stradale ed edilizia dei quartieri centrali e della località di Vanzo della città di Padova. — Legge 21 marzo 1953, n. 250.*

PAESAGGIO (Tutela del)

*D. l. 17 aprile 1948, n. 845*: Salvaguardia di carattere lagunare e monumentale della città di Venezia (v. *Venezia*). — Ratificato in blocco con *legge 21 marzo 1953, n. 190* (C. n. 520-172, S. n. 2659).

*D. M. 3 dicembre 1948* (*Gazz. Uff. n. 294*): Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea sita nel comune di Livorno, nel tratto Cantiere navale O. T. O.-Rio di Ardenza.

*DD. MM. 28 gennaio 1949* (*Gazz. Uff. nn. 29 e 31*): *Idem* delle fasce costiere site nei comuni di Sori della zona sita in comune di Livorno comprensiva delle frazioni di Antignano, Montenero e Quercianella, e degli edifici del golfo di Portobello siti in comune di Sestri Levante.

*DD. MM. 2 aprile 1949* (*Gazz. Uff. nn. 86 e 90*): *Idem* della zona della città di San Miniato e di zone circostanti e della zona sita nel comune di Baveno compresa fra la strada statale del Sempione e la sponda del lago, a partire dal confine col comune di Stresa sino al rivo Croso.

*D. M. 18 maggio 1949* (*Gazz. Uff. n. 122*): Revoca del vincolo di notevole interesse pubblico di località site entro la città di Novara.

*DD. MM. 13 giugno 1949* (*Gazz. Uff. n. 142*): Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del complesso del Monteluco in comune di Spoleto; dei terreni siti in comune di Passignano sul Trasimeno.

*DD. MM. 3 agosto 1949* (*Gazz. Uff. nn. 188 e 192*): *Idem* della fascia costiera sita nel comune di Alghero comprendente l'intero arenile e della zona costiera sita in località Castiglioncello (Livorno).

*D. M. 4 agosto 1949* (*Gazz. Uff. n. 191*): *Idem* della fascia litoranea sita in comune di Genova-Nervi.

*D. M. 11 gennaio 1950* (*Gazz. Uff. n. 45*): *Idem* delle sponde del Po nel tratto che il fiume attraversa la città di Torino.

*DD. MM. 2 maggio 1950* (*Gazz. Uff. n. 108*): *Idem* della località Colle San Marco, sita nel comune di Ascoli Piceno, e di una zona sita nell'ambito del comune di Nichelino.

*D. M. 9 agosto 1950* (*Gazz. Uff. n. 199*): *Idem* di una zona sita nell'ambito del comune di Orta San Giulio.

*D. M. 10 agosto 1950* (*Gazz. Uff. n. 205*): *Idem* di una zona sita nell'ambito del comune di Lesa.

*D. M. 1° dicembre 1950* (*Gazz. Uff. n. 282*): *Idem* di una zona sita nell'ambito del comune di Belgirante.

*D. M. 9 dicembre 1950* (*Gazz. Uff. n. 52 del 1951*): *Idem* della zona denominata San Bartolomeo, sita nell'ambito del comune di La Spezia.

*D. M. 23 dicembre 1950* (*Gazz. Uff. n. 8 del 1951*): *Idem* di una zona sita nell'ambito del comune di Cascia.

*D. M. 20 marzo 1951 (Gazz. Uff. n. 83 del 1952)*: Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio dell'isola di Capri.

*DD. MM. 4 aprile 1951 (Gazz. Uff. nn. 99 e 108)*: *Idem* del Colle Castellano, sito nell'ambito del comune di Abbisola Superiore e dei piazzali Monte Calvario e della Chiesa di Artallo e zone e terreni circostanti siti nell'ambito del comune di Imperia.

*D. M. 9 aprile 1951 (Gazz. Uff. n. 106)*: *Idem* della zona fra via XXVII Marzo e Via XX Settembre sita nell'ambito del comune di La Spezia.

*D. M. 23 giugno 1951 (Gazz. Uff. n. 239)*: *Idem* di alcune zone site nell'ambito del comune di Macugnaga.

*D. M. 6 settembre 1951 (Gazz. Uff. n. 239)*: *Idem* delle isole di San Clemente, della Grazia, di San Servolo, di Sacca Sessola, di San Lazzaro e di San Francesco del Deserto nell'ambito del comune di Venezia.

*D. M. 8 settembre 1951 (Gazz. Uff. n. 345)*: *Idem* di una zona sita nell'ambito del comune di Stresa.

*DD. MM. 19 settembre, 3 e 5 novembre 1951 (Gazz. Uff. nn. 262, 272 e 274)*: *Idem* di due vaste zone site nell'ambito del comune di Abetone; della località detta « Scala di Giocca », delle terrazze della chiesa di San Pietro di Silchi e del Colle dei Cappuccini siti nell'ambito del comune di Sassari; del territorio delle colline a sud della città di Firenze e ad est della via senese sito nell'ambito del comune di Firenze e del territorio delle colline fiesolane.

*D. M. 28 novembre 1951 (Gazz. Uff. n. 287)*: *Idem* della zona del Monte Castelluccio, sita nell'ambito del comune di Tuoro sul Trasimeno.

*D. M. 29 gennaio 1952 (Gazz. Uff. n. 44)*: *Idem* della fascia costiera sita nell'ambito del comune di Viareggio.

*D. M. 2 febbraio 1952 (Gazz. Uff. n. 65)*: *Idem* della zona adiacente al Castello, sito nell'ambito del comune di Rivoli.

*D. M. 4 febbraio 1952 (Gazz. Uff. n. 75)*: *Idem* dell'intero territorio del comune di Marciana Marina, situato nell'Isola d'Elba.

*DD. MM. 10 aprile 1952 (Gazz. Uff. n. 110)*: *Idem* delle zone di Tombolo, San Rossore e Migliarino, site nei comuni di Pisa, di San Giuliano Terme e Vecchiana e di una vasta zona sita nell'ambito del Comune di San Remo.

*D. M. 5 maggio 1952 (Gazz. Uff. n. 118)*: *Idem* della zona circostante il convento dei Camaldoli, sita nell'ambito del comune di Napoli.

*D. M. 24 maggio 1952 (Gazz. Uff. n. 130)*: *Idem* della zona circostante il Castello di Brescia, sito nell'ambito di quel comune.

*D. M. 9 giugno 1952 (Gazz. Uff. n. 165)*: *Idem* della zona litoranea compresa fra il Lavello e il Cinquale, sita nell'ambito del comune di Marina di Massa.

*D. M. 10 giugno 1952 (Gazz. Uff. n. 154)*: *Idem* dell'intero territorio del comune di Cortina d'Ampezzo.

*D. M. 19 giugno 1952 (Gazz. Uff. n. 162)*: *Idem* della località Campi Flegrei sulla collina di San Domenico, sita nell'ambito del comune di Napoli.

*DD. MM. 16 e 18 agosto 1952 (Gazz. Uff. nn. 222 e 205)*: *Idem* degli interi territori dei comuni di Capoliveri, Porto Azzurro e Campo nell'Elba.

*D. M. 20 agosto 1952 (Gazz. Uff. n. 214)*: *Idem* della zona a cavallo del colle di Lys sita nell'àmbito dei comuni di Vìù e Rubiana.

*D. M. 21 agosto 1952 (Gazz. Uff. n. 211)*: *Idem* della zona costiera sita nell'àmbito del comune di Forte dei Marmi.

*D. M. 9 settembre 1952 (Gazz. Uff. n. 244)*: *Idem* delle zone site nell'àmbito dei comuni d'Ischia, Casamicciola, Forio d'Ischia, Barano, Lacco Ameno e Serrara Fontana.

*D, M. 6 ottobre 1952 (Gazz. Uff. n. 240)*: *Idem* della zona compresa tra la via Alessandro Manzoni e Villa Patrizi sita nell'àmbito del comune di Napoli.

*D. M. 10 ottobre 1952 (Gazz. Uff. n. 252)*: *Idem* delle zone lungo il Ticino site nell'àmbito del comune di Pavia.

*D. M. 15 ottobre 1952 (Gazz. Uff. n. 270)*: *Idem* delle sponde del fiume Dora, site nell'àmbito del comune di Ivrea.

*D. M. 18 ottobre 1952 (Gazz. Uff. n. 292)*: *Idem* della zona denominata l'Alpino compresa tra i comuni di Stresa e Gignese.

*D. M. 28 ottobre 1952 (Gazz. Uff. n. 268)*: *Idem* di una zona sita nell'àmbito del comune di Lerici.

*D. M. 11 novembre 1952 (Gazz. Uff. n. 279)*: *Idem* della zona collinare sita nell'àmbito del comune di Torino.

*DD. MM. 12 novembre 1952* (*Gazz. Uff. nn. 283 e 293*): Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli interi territori dei comuni di Marciana e Rio nell'Elba, situati nell'Isola d'Elba e di una zona adiacente al Castello sito nell'àmbito del comune di Rivoli.

*D. M. 27 novembre 1952* (*Gazz. Uff. n. 3 del 1953*): *Idem* della zona Saltino-Vallombrosa, sita nel comune di Reggello.

*D. M. 10 dicembre 1952* (*Gazz. Uff. n. 302*): *Idem* di alcune zone site nell'àmbito del comune di Cingoli.

*D. M. 10 gennaio 1953* (*Gazz. Uff, n. 32*): *Idem* della zona litoranea sita nell'ambito del comune di Carrara.

*DD. MM. 24 e 27 gennaio 1953* (*Gazz. Uff. nn. 52 e 45*): *Idem* dell'intero territorio del comune di Cesana Torinese; della zona all'imbocco del ponte Carlo Alberto sulla Bormida sita nell'àmbito del comune di Acqui; della zona della collina di Posillipo, sita nell'àmbito del comune di Napoli, e del bosco denominato « Difesa di Sant'Antonio », sito nell'àmbito del comune di Pescocostanzo.

*D. M. 28 gennaio 1953* (*Gazz. Uff. n. 53*): *Idem* della zona denominata « Varigotti », sita nell'àmbito del comune di Finale Ligure.

*D. M. 31 gennaio 1953* (*Gazz. Uff. n. 49*): *Idem* della sede stradale della via Aurelia nel percorso sito nel territorio dei comuni di Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia, Bordighera, Ospedaletti, Sanremo, Taggia, Riva Santo Stefano, Cipressa, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina, San Bartolomeo del Cervo e Cervo.

*D. M. 2 febbraio 1953* (*Gazz. Uff. n. 43*): *Idem* della zona circostante il monastero e la chiesa di N. S. del Monte, sita nell'àmbito del comune di Genova San Fruttuoso.

*DD. MM. 13, 21, 28 febbraio* e *2 marzo 1953* (*Gazz. Uff. n. 59, 65 e 73*): *Idem* di una zona sita nel territorio del comune di Ferrara di Monte Baldo, degli interi territori dei comuni di Claviere, Bardonecchia e Portoferrario (esclusa la zona portuale); delle sponde del Lago Maggiore site nell'àmbito dei comuni di Arona, Meina, Verbania, Ghiffa, Oggebbio, Cannero e Cannobio.

*D. M. 14 marzo 1953* (*Gazz. Uff. n. 79*): *Idem* della zona compresa tra l'abside del Duomo e le mura medioevali sita nell'àmbito del comune di Gubbio.

*DD. MM. 26 marzo, 10 e 15 aprile 1953* (*Gazz. Uff. nn. 94, 97 e 114*): *Idem* della fascia costiera sita nel comune di Pietrasanta e nell'àmbito del comune di Rapallo; del terreno a mare di corso Garibaldi, sito nell'àmbito del comune di Imperia-Porto Maurizio, e della zona di circonvallazione, sita nell'àmbito del comune di Loreto.

*Interr.* sen. Gasparotto, ann. 1° giugno 1948: Difesa del paesaggio di S. Margherita Ligure, compromesso da costruzioni eccessive in corso di costruzione; es. 10 giugno 1948.

*Interr.* sen. Gasparotto, ann. 9 marzo 1949: Intervento delle Sovrintendenze dei monumenti a tutela del paesaggio italiano; es. 19 maggio 1949.

*Interr.* Lucifredi, ann. 13 ottobre 1949: Tutela panoramica di Nervi (r. s.); es. 21 dicembre 1949.

*Interr.* Capalozza, ann. 19 dicembre 1949: Tutela del paesaggio della città di Fano (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interp.* sen. Gasparotto, ann. 21 dicembre 1949: Conservazione del paesaggio d'Italia; svolta 14 ottobre 1950.

*Interp.* sen. Gasparotto, ann. 11 ottobre 1950: Presentazione di un disegno di legge sulla difesa del paesaggio e delle bellezze naturali italiane; svolta 14 ottobre 1950.

*Interr.* sen. Gasparotto, ann. 17 ottobre 1950: Provvedimenti per la tutela del paesaggio nella zona di Sorrento (r. s.); es. 23 novembre 1950.

*Interr.* Negri, ann. 20 dicembre 1950: Adeguata manutenzione del grande oliveto che adorna la penisola di Sirmione (Lago di Garda); es. 9 febbraio 1951.

*Interr.* sen. Gasparotto, ann. 20 febbraio 1951: Presentazione della legge sulla difesa del paesaggio italiano; es. 13 marzo 1951.

*Interr.* Liguori, ann. 12 novembre 1951: tutela del paesaggio lungo la strada Castellammare di Stabia-Sorrento; 12 aprile 1952.

*Interr.* Perrone Capano, ann. 19 febbraio 1952: Tutela delle bellezze panoramiche dei golfi di Napoli e di Salerno (r. s.); es. 4 aprile 1952.

*Interp.* sen. Gasparotto, ann. 29 novembre 1952: Presentazione di un provvedimento legislativo per difendere le bellezze naturali del Paese.

*Interr.* sen. Gasparotto, ann. 13 gennaio 1953: Difesa del paesaggio in località Campo Marzio di Vicenza (r. s.); es. 13 febbraio 1953.

PALAZZI DI GIUSTIZIA, v. *Edifici pubblici.*

PALAZZO DELLE FINANZE, v. *Edifici pubblici* – *Ministeri* (Finanze).

PALERMO

Vedi pure: *Arsenali e cantieri navali – Giardino coloniale di Palermo – Sicilia – Tramvie* ecc.

**Disegno di legge* pres. il 9 novembre 1951 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (C. n. 2298, S. n. 2291): *Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Palermo mutui* (fino all'ammontare di 4 miliardi) *per il risanamento urbanistico ed edilizio della città. — Legge 13 giugno 1952, n. 811.*

*Interr.* Leone-Marchesano, ann. 30 giugno 1949: Sgravi fiscali a favore del commercio palermitano (r. s.); es. 21 settembre 1949.

*Interr.* Leone Marchesano, ann. 23 novembre 1949: Situazione amministrativa del comune di Palermo (r. s.); es. 15 dicembre 1949.

*Interr.* Sala, ann. 1° marzo 1951: Opere pubbliche in provincia di Palermo nel piano dei finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno (r. s.); es. 12 aprile. 1951.

*Interr.* Saija, ann. 15 novembre 1951: Costruzione del palazzo di giustizia in Palermo (r. s.); es. 14 marzo 1952.

PANE, v. *Consumi alimentari – Industrie* (alimentari).

PARCHI NAZIONALI

*D. l. 17 marzo 1948, n. 558:* Aumento del contributo statale a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento dei parchi nazionali d'Abruzzo e dello Stelvio. — È elevato a 6 milioni annui. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (*C. n. 520-146, S. n. 2481): *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 871, concernente la istituzione dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso » con sede in Torino.* — Approvato il 3 luglio 1952 dalla Commissione speciale della Camera. — Le modifiche stabiliscono che l'Ente è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla tutela ed alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e che tutte le deliberazioni sono comunicate prima della loro esecuzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che può annullarle per motivi di legittimità entro venti giorni dalla ricezione. Inoltre viene meglio specificata la composizione del consiglio di amministrazione. — Rimasto presso la Commissione speciale del Senato in sede deliberante.

**Disegno di legge* pres. il 20 maggio 1949 (*urg.*) dal Min. dell'agricoltura e foreste Segni (C. n. 573, S. n. 573): *Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo « Parco nazionale del Gran Paradiso » con sede in Torino.* — Il contributo annuo viene portato da lire 9.500.000 a 20 milioni a decorrere dall'esercizio 1948-49. — La Commissione Agricoltura della Camera approva il 21 luglio 1949, in sede legislativa, un emendamento aggiuntivo del rel. *Lazzati* che eleva a lire 6.500.000 i contributi a carico della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino. Un emendamento approvato il 29 settembre 1949 dalla Commissione Agricoltura del Senato, in sede deliberante, su proposta del presidente *Salomone*, tendente a far decorrere il contributo dall'esercizio 1949-50, non è accettato dalla Commissione della Camera. — *Legge 10 novembre 1949, n. 866.*

*Proposta di legge* del dep. Paolucci ed altri, ann. il 1° luglio 1949 (C. n. 666): *Aumento del contributo dello Stato a favore della Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale d'Abruzzo* (da 3.500.000 lire a 20 milioni). — Assorbita dall'analoga proposta C. n. 1131 (v. oltre).

**Proposta di legge* del dep. Fabriani, ann. il 1° marzo 1950, svolta e presa in considerazione il 22 marzo 1950 (C. n. 1131, S. n. 1235): *Ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.* — Alle spese occorrenti per il Parco nazionale d'Abruzzo sarà provveduto con un contributo annuo statale di lire 25 milioni e con proventi e introiti vari. — *Legge 21 ottobre 1950, n. 991.*

*D. P. R. 19 maggio 1950* (*Gazz. Uff. n. 160*): Nomina dei componenti la Commissione consultiva del Parco nazionale d'Abruzzo, per il biennio 1950-51.

*Proposta di legge* del sen. Benedetti Luigi ed altri, ann. il 23 febbraio 1951 (S. n. 1552): *Istituzione dell'Ente « Parco nazionale Brenta Adamello Stelvio ».* — Stabilisce che l'Ente assume l'amministrazione e le proprietà del Parco nazionale dello Stelvio, istituito con legge 24 aprile 1935, n. 740, e curerà il suo riordinamento. Include nella competenza territoriale dell'Ente, oltre alla superficie del Parco nazionale dello Stelvio, le Dolomiti di Brenta e il Gruppo Adamello-Presanella. Prevede, come organo principale dell'Ente, un consiglio direttivo di 9 membri (4 nominati dalla Giunta regionale Trentino-Alto Adige, 2 dal Ministero della pubblica istruzione, 1 dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero dell'agricoltura e dal Commissariato per il turismo). Al finanziamento dell'Ente sono chiamati principalmente: lo Stato, con un contributo annuo di 60 milioni;

la Regione Trentino-Alto Adige, con un contributo annuo di 15 milioni; le società industriali e commerciali che ricavano benefici mediante lo sfruttamento delle risorse naturali o caratteristiche della zona, con un contributo obbligatorio applicato con addizionale non superiore allo 0,20 per cento sul reddito accertato ai fini della ricchezza mobile. — Rimasta presso la Commissione Agricoltura del Senato in sede deliberante.

*D. P. R. 30 giugno 1951, n. 535*: Norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.

*D. P. R. 30 giugno 1951, n. 1178*: Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 24 aprile 1935, n. 740, concernente l'istituzione del Parco nazionale dello Stelvio.

*D. M. 6 novembre 1951* (*Gazz. Uff. n. 266*): Nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.

*Interr.* Almirante, ann. 11 luglio 1950: Situazione del Parco nazionale d'Abruzzo (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* sen. Gasparotto, ann. 20 settembre 1951: Provvedimenti atti a conservare il Parco nazionale del Gran Paradiso; es. 19 dicembre 1951.

*Interr.* Foderaro, ann. 16 gennaio 1953: Istituzione del Parco nazionale della Sila (r. s.); es. 26 febbraio 1953.

## PARLAMENTO NAZIONALE

DISPOSIZIONI GENERALI – COMMISSIONI PARLAMENTARI – SEDUTE COMUNI.

Vedi pure: *Camera dei Deputati – Consulta nazionale – Senato della Repubblica* e le voci ivi richiamate.

### DISPOSIZIONI GENERALI

In sede di discussione del disegno di legge concernente la *ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100* (S. n. 5), il sen. *Lucifero* critica il fatto che tutti i disegni di legge sino a quel momento siano stati presentati prima alla Camera.

*Proposta di legge costituzionale* del dep. Bianchi Bianca, ann. l'11 novembre 1950 (C. n. 1643): *Modifica del terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione della Repubblica.* — Propone che la rimessione dei disegni di legge, assegnati a Commissioni in sede legislativa, all'Assemblea possa avvenire solo con un voto espresso dalla maggioranza della Camera. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*D. P. R. 4 aprile 1953, n. 174*: Scioglimento della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

*D. P. R. 4 aprile 1953, n. 175*: Convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (per il 7 giugno 1953).

*Interp.* sen. Conti, ann. 5 agosto 1948: Programma legislativo da proporre alle Camere alla ripresa dei lavori parlamensari, dopo le ferie; svolta 15 dicembre 1948.

*Mozione* sen. Ruini, letta 25 ottobre 1949: Maggior coordinamento nei rapporti fra le due Camere, fra il Parlamento e il Governo e fra la maggioranza e l'opposizione.

*Mozione* sen. Ruini, letta 7 novembre 1950: Per la nomina di una Commissione per formulare un programma di coordinamento legislativo sui rapporti fra le due Camere.

*Interp.* sen. Conti, ann. 2 e 14 ottobre 1952: Rispetto dell'art. 60 della Costituzione per cui la Camera e il Senato sono eletti rispettivamente per 5 e 6 anni.

### COMMISSIONI PARLAMENTARI (v. pure: *Consumi alimentari*: Grano ecc. – *Enti locali:* Decentramento amministrativo – *Impiegati e salariati dello Stato*: Stato giuridico – *Imposte e tasse:* Imposte di fabbricazione ecc. – *Inchieste parlamentari – Regioni – Statistiche e censimenti*)

Per la composizione delle Commissioni parlamentari, v. *Camera dei deputati:* Commissioni consultive.

*D. l. 15 aprile 1948, n. 381*: Riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con *disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-47, S. n. 2680). — Secondo il testo approvato dalla Camera l'11 novembre 1952, oltre a ratificare il d. l. n. 381, si delega il Governo ad emanare, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge, un testo unico delle vigenti norme relative alla organizzazione del Ministero del lavoro e ad apportare ad esse le modificazioni e le integrazioni idonee a realizzare una più adeguata struttura del Ministero stesso. Su tale t. u., dopo il parere del Consiglio di Stato, dovrà essere sentito anche quello di una Commissione di 5 senatori e 5 deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere (v. pure: *Ministeri:* Lavoro ecc.). — *Legge 2 marzo 1953, n. 429.*

In esecuzione degli o. d. g. approvati dalla Camera il 28 ottobre 1948 e dal Senato il 30 novembre 1948, il *d. P. R. 10 dicembre 1948* (*Gazz. Uff. n. 98 del 1948*) istituisce una Commissione composta di 5 senatori e di 5 deputati, designati dai presidenti delle rispettive Camere, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, allo scopo di riferire al Parlamento entro sei mesi dalla sua costituzione, sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari.

*Il d. P. R. 5 gennaio 1950* (*Gazz. Uff. n. 39*) proroga il termine fino al 16 maggio 1950.

La relazione della Commissione è presentata alla Camera il 21 dicembre 1950 (C. Doc. XII) e al Senato il 22 dicembre 1950 (S. Doc. CXXXIX) (v. pure: *Istituti di prevenzione e di pena*).

**Proposta di legge* del sen. Cappa ed altri, ann. il 7 gennaio 1949 (S. n. 221, C. n. 317): *Disposizioni concernenti la Commissione parlamentare di vigilanza sulle radio diffusioni.* — Modificando il d. l. 3 aprile 1947, n. 428, dispone che tale Commissione sia composta di 24 membri designati pariteticamente dai Presidenti delle Camere, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari. — La Commissione Interni della Camera, su proposta del rel. *Melloni* eleva a 30 il numero dei membri. — *Legge 23 agosto 1949, n. 681.*

*Disegno di legge* pres. il 22 giugno 1949 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 638, S. n. 716): *Delegazione al Governo di emanare una nuova tariffa generale dei dazi doganali.* — Istituisce una Commissione parlamentare composta di 15 senatori e di 15 deputati, designati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera, con funzione di esprimere il proprio parere intorno alla emanazione della tariffa, ai criteri di graduale applicazione di essa ed alle trattative per accordi multilaterali in materia tariffaria. È prevista l'istituzione di una segreteria tecnica dell'anzidetta Commissione (v. pure: *Dogane:* Dazi doganali). — *Legge 24 dicembre 1949, n. 993.*

I senatori membri della Commissione sono designati il *2 febbraio 1950*, i deputati il *4 febbraio 1950*. dai rispettivi Presidenti delle Camere.

*Disegno di legge* pres. il 2 dicembre 1949 dal Min. dell'agricoltura e foreste Segni (S. n. 744, C. n. 1178): *Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori ionici contermini.* — Stabilisce che i piani particolareggiati di espropriazione, le occupazioni di urgenza dei beni sottoposti ad espropriazione e i trasferimenti di terreni all'Opera sono approvati dal Governo, entro il 31 dicembre 1951, con decreti aventi valore di legge ordinaria, sentita una Commissione composta di tre senatori e tre deputati eletti dalle rispettive Camere (v. pure *Agricoltura:* Riforma fondiaria, ecc.). — *Legge 12 maggio 1950, n. 230.*

I membri di detta Commissione sono eletti dal Senato e dalla Camera rispettivamente il *9 e 16 giugno 1950.*

I membri delle Commissioni parlamentari consultive per gli altri Enti di riforma fondiaria (*legge 21 ottobre 1950, n. 841*) sono eletti dal Senato e dalla Camera rispettivamente il *23 maggio e 21 giugno 1951.*

In esecuzione dell'o. d. g. *Sansone*, approvato l'*11 gennaio 1951*, durante la discussione del disegno di legge C. n. 985, concernente l'elezione dei Consigli provinciali, i Presidenti della Camera e del Senato, rispettivamente l'*8 e 14 marzo 1951*, designano i 15 deputati e i 15 senatori destinati a far parte della Commissione parlamentare per il parere sulla formazione delle tabelle delle circoscrizioni elettorali.

**Disegno di legge* pres. l'8 luglio 1949 dal Min. dell'interno Scelba (C. n. 681, S. n. 947): *Norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali* (*I. N. A. D. E. L.*). — Stabilisce l'emanazione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, delle norme di attuazione, sentita una Commissione di 10 deputati e 10 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere (v. pure *Previdenza sociale:* Istituto nazionale di assistenza ecc.). — *Legge 13 marzo 1950, n. 120.*

I membri della Commissione sono designati il *21 ottobre 1950* dai Presidenti delle Camere.

*Disegno di legge* pres. il 26 luglio 1949 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 577, C. n. 1619): *Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario.* — Autorizza il Governo a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il d. l. L. 24 agosto 1945, n. 585, con la presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di 5 deputati e 5 senatori (v. pure *Imposte e tasse:* Imposte dirette: Disp. comuni, ecc.). — *Legge 11 gennaio 1951, n. 25.*

I senatori membri della Commissione sono designati l'*8 febbraio 1951*, i deputati il *15 febbraio 1951* dai rispettivi Presidenti delle Camere.

*Disegno di legge* pres. il 28 novembre 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (*C. n. 2356, S. n. 2117): *Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.* — Delega il Governo a raccogliere in testo unico tutte le disposizioni vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative e ad apportarvi le modifiche ed aggiunte che si renderanno necessarie per il loro coordinamento e per una più precisa formulazione tecnica delle disposizioni stesse, sentita una Commissione parla-

mentare, composta di 5 senatori e 5 deputati. — La Commissione Finanze e Tesoro della Camera approva il provvedimento il 21 dicembre 1951 con una modifica proposta dal rel. *Castelli Avolio* per cui viene abolito l'obbligo, da parte del Governo, di sentire un'apposita Commissione parlamentare per l'emanazione del testo unico. — Il Senato approva il provvedimento il 4 marzo 1952 e il Sottosegretario *Castelli Edgardo* accetta il voto espresso dal rel. *Tafuri* di sentire egualmente una Commissione parlamentare per l'emanazione del testo unico (v. pure *Imposte e tasse:* Concessioni governative). — *Legge 14 marzo 1952, n. 128.*

I membri della Commissione sono designati il *13 maggio 1952* dai Presidenti delle Camere.

*Disegno di legge* pres. il 28 novembre 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2358, S. n. 2511): *Delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa per l'emanazione di nuove norme sulle imposte sul bollo e sulla pubblicità.* — Istituisce una Commissione parlamentare, composta di 7 senatori e 7 deputati, incaricata di esprimere il proprio parere al Governo sulle norme e sulle tariffe da emanarsi ai sensi della delega (v. pure *Imposte e tasse:* Tasse e imposte sul bollo, ecc.). — *Legge 27 dicembre 1952, n. 3596.*

I membri della Commissione sono designati il *3 febbraio 1953* dai Presidenti delle Camere.

*Disegno di legge* pres. il 28 novembre 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2359, S. n. 2108): *Provvedimenti in materia di tasse automobilistiche.* — Delega il Governo a coordinare entro un anno dall'entrata in vigore della legge le norme vigenti in materia di tasse automobilistiche con quelle del presente disegno di legge e ad emanare un unico testo delle disposizioni contenute nelle leggi in vigore, sentita una Commissione parlamentare composta di 5 senatori e 5 deputati (v. pure *Imposte e tasse:* Tasse di circolazione). — *Legge 9 febbraio 1952, n. 49.*

I Presidenti delle Camere comunicano il *16 luglio 1952* i nomi dei parlamentari membri della Commissione e aggiungono che avendo dovuto ognuno dei due rami del Parlamento provvedere alla designazione di soli 5 componenti della Commissione, sono intervenuti accordi fra le due Presidenze per far sì che sia rispettata la rappresentanza dei gruppi parlamentari.

SEDUTE COMUNI

*10 maggio 1948.* — Nella prima votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente della Repubblica ottengono voti: *De Nicola* 396, *Sforza* 353, *Einaudi* 20, *Bonomi Ivanoe* 10, *Facchinetti* 10, *Casati* 5.

Non essendo stata raggiunta la maggioranza dei due terzi prescritta dall'articolo 83, comma 3°, della Costituzione per le prime tre votazioni, si procede ad un nuovo scrutinio, in cui ottengono voti: *Sforza* 405, *De Nicola* 336, *Pieraccini* 49, *Einaudi* 16, *Casati* 5, *Facchinetti* 3, *Bonomi Ivanoe* 1.

*11 maggio 1948.* — Nella terza votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica ottengono voti: *Einaudi* 462, *De Nicola* 13, *Sforza* 9, *Orlando* 7, *Bonomi Ivanoe* 4, *Facchinetti* 3, *Casati* 3.

Si procede quindi alla quarta votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica per cui è sufficiente la maggioranza assoluta.

Ottengono voti: *Einaudi* 518, *Orlando* 320 - Voti dispersi 4 - schede bianche 29.

Il Presidente della Camera *Gronchi* proclama eletto a Presidente della Repubblica *Luigi Einaudi.*

Alla fine della seduta viene letto ed approvato il processo verbale.

*12 maggio 1948.* — Il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 91 della Costituzione, legge la formula di giuramento. — Legge quindi il Messaggio inaugurale.

PARMA

Vedi pure: *Esposizioni, mostre e fiere.*

**Disegno di legge* pres. il 12 settembre 1950 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (C. n. 1556, S. n. 1408): *Assegnazione di un nuovo termine per l'efficacia delle agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma previsto dall'articolo 11 del regio decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777.* — Tali agevolazioni fiscali hanno effetto fino al 31 ottobre 1952. — *Legge 15 gennaio 1951, n. 42.*

PARTECIPAZIONI STATALI, v. *Cinematografia - Combustibili - Demanio* ecc. - *Industrie - Istituto per la ricostruzione industriale - Miniere - Monopoli di Stato* (Sali e tabacchi) - *Società.*

PARTIGIANI, v. *Combattenti.*

PARTITI POLITICI, v. *Fascismo - Forze armate* (Disposizioni generali) - *Politica interna.*

## PASSAPORTI

*Proposta di legge* del sen. Terracini, ann. il 3 maggio 1950 (S. n. 1008): *Rilascio di passaporti.* — Stabilisce la validità biennale del passaporto e fissa a 14 anni l'età necessaria per il suo ottenimento. Indica i documenti da allegare al passaporto escludendo il certificato penale e di buona condotta. Dispone che per il rilascio del passaporto non è dovuto alcun diritto o tassa e che questo debba avvenire entro 7 giorni dalla presentazione della domanda. Le altre disposizioni semplificano la procedura per la richiesta, il rilascio e il rinnovo del passaporto; dispongono i casi di invalidazione del passaporto, regolano la concessione dei passaporti collettivi, diplomatici e di servizio. Stabilisce infine le pene per l'espatrio clandestino, che viene considerato come una contravvenzione, e abroga l'articolo 158 del t. u. delle leggi di P. S. che lo considerano come un delitto. — Assorbita il 27 marzo 1952 dall'analogo disegno di legge S. n. 1612 (v. oltre).

*Disegno di legge* pres. il 22 marzo 1951 dal Min. degli affari esteri Sforza (S. n. 1612, C. n. 2640): *Rilascio dei passaporti per l'estero.* — Ha il fine, come l'analoga proposta Terracini, di attuare il disposto dell'art. 16 della Costituzione. Si differenzia principalmente da questa in quanto prevede in 5 anni la validità normale del passaporto ordinario, con una tassa di lire 5,000 (sono ammesse numerose esenzioni da tale tassa; indigenti, insegnanti, studenti; impiegati statali, parastatali e degli enti locali; mutilati, invalidi, vedove e orfani di guerra; coloro che si recano all'estero a scopo di lavoro). Stabilisce infine che i passaporti rilasciati con l'annotazione « per l'estero » sono validi per tutti i Paesi con cui l'Italia ha normali rapporti diplomatici.

Il Senato inizia la discussione il 25 marzo 1952. Intervengono i sen. *Rizzo Giambattista* e *Lussu;* (26 marzo) il rel. *Bisori* e il Sottosegretario *Taviani.* Il disegno è quindi approvato nel testo proposto dalla Commissione e con numerosi emendamenti proposti dal rel. *Bisori* e dai sen. *Casadei, Rizzo Giambattista, Rizzo Domenico, De Luca* e *Persico.* Il testo approvato dal Senato stabilisce in particolare: *a*) la libertà per ogni cittadino di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, valendosi all'uopo del passaporto o di documento equipollente ai termini della legge; *b*) il rilascio dei passaporti da parte del Ministro per gli esteri e, per sua delega, in Italia da parte dei prefetti, dei questori e, per casi eccezionali, degli ispettori di frontiera; all'estero, dei rappresentanti diplomatici e consolari; *c*) l'obbligo da parte dell'ufficio competente del rilascio del passaporto o di copia del provvedimento motivato di rifiuto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda; *d*) la possibilità del ricorso al Ministro per gli esteri contro i provvedimenti delle autorità delegate, ricorso che deve essere deciso entro 30 giorni ritenendosi altrimenti rigettato a tutti gli effetti di legge con violazione dell'obbligo di motivazione; *e*) la giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato su tutti i provvedimenti definitivi in materia di passaporti; *f*) la comunicazione dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda fino a 100.000 lire a coloro che espatrino senza passaporto e a coloro che passino da uno Stato estero per il quale siano muniti di passaporto valido ad un altro Stato, per cui il passaporto non è valido; *g*) la delega al Governo, a modificare entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge, alcune norme relative alla validità, alle indicazioni, al rilascio dei passaporti ordinari e collettivi. Inoltre, su proposta della Commissione Interni, il titolo del provvedimento viene modificato in : « *Sui passaporti* ».

Le Commissioni riunite Interni e Esteri (relatori *Tozzi Condivi* e *Tanasco*) della Camera propongono di approvare, con alcuni emendamenti, il disegno di legge. — Rimasto in stato di relazione alla Camera.

*Interr.* Treves, ann. 22 settembre 1948: Revoca della disposizione che stabilisce il ritiro dei passaporti per l'ispezione alle stazioni di frontiera; es. 2 febbraio 1949.

*Interr.* sen. Terracini, ann. 25 gennaio 1949: Rilascio del passaporto collettivo ai giovani da inviare al Festival Internazionale della Gioventù di Budapest; es. 24 febbraio 1949.

*Interr.* Lozza, ann. 7 luglio 1949: Delega ai provveditori agli studi per la concessione del nulla osta per il passaporto agli insegnanti titolari (r. s.); es. 12 dicembre 1949.

*Interr.* Pirazzi-Maffiola, ann. 28 settembre 1949: Rilascio delle tessere di frontiera nella zona dell'Ossola (r. s.); es. 27 ottobre 1949.

*Interr.* sen. Persico, ann. 15 novembre 1949: Abolizione dei visti sui passaporti fra tutti gli Stati partecipanti al Consiglio d'Europa (r. s.); es. 29 novembre 1949.

*Interr.* Clocchiatti, ann. 27 giugno 1950: Mancata concessione di alcuni passaporti da parte della questura di Piacenza (r. s.); es. 15 luglio 1950.

*Interr.* Fusi, ann. 28 febbraio 1951: Rilascio dei passaporti ai lavoratori che devono espatriare (r. s.); es. 10 aprile 1951.

*Interr.* sen. Terracini, ann. 9 gennaio 1951: Certificato di qualifica professionale necessario per il rilascio del passaporto; es. 15 giugno 1951.

*Interr.* Calandrone, ann. 31 luglio 1951: Divieto, da parte del questore di Catania, al rilascio di passaporti ai giovani di Adrano e di altri centri della provincia di Catania, desiderosi di recarsi al Festival della Gioventù a Berlino; es. 4 dicembre 1951.

*Interp.* sen. Terracini, ann. 1° agosto 1951: Concessione del passaporto per i Paesi di nuova democrazia; svolta 30 ottobre 1951.

*Interr.* Calamandrei, ann. 26 ottobre 1951: Ritiro del passaporto al giovane Enrico Berlinguer (r. s.); es. 14 novembre 1951.

*Interr.* D'Amore, ann. 30 novembre 1951: Modifica della prassi sempre adottata per il rilascio o rinnovo del passaporto ai professori di scuole statali (r. s.); es. 15 gennaio 1952.

*Interp.* Targetti, ann. 4 luglio 1952: Criteri seguiti dal Governo nella concessione dei passaporti.

*Interr.* sen. Locatelli, ann. 30 settembre 1952: Rilascio del passaporto all'ex capomanipolo Agostini che gli ha consentito di recarsi ad Helsinki in occasione delle Olimpiadi (r. s.); es. 10 ottobre 1952.

*Interr.* sen Vaccaro, ann. 15 ottobre 1952: Inclusione nel passaporto di cedole di espatrio e di rimpatrio (r. s.); es. 28 novembre 1952.

*Interp.* sen. Terracini, ann. 9 dicembre 1952: Sospensione della validità dei passaporti per l'Austria; svolta 17 dicembre 1952.

PASTA, v. *Consumi alimentari* (Grano ecc.) – *Industrie* (alimentari).

PASTORIZIA, v. *Contratti agrari.*

PATENTI DI GUIDA DI AUTOVEICOLI, v. *Autoveicoli* ecc. – *Imposte e tasse* (Concessioni governative).

PATERNITÀ (Disconoscimento – Ricerca della), v. *Famiglia.*

PATRIMONIO DELLO STATO, v. *Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato – Aziende demaniali e patrimoniali dello Stato – Codici* (navigazione) – *Demanio e patrimonio dello Stato.*

PATROCINIO GRATUITO, v. *Gratuito patrocinio.*

PATRONATI SCOLASTICI

Vedi pure: *Ministeri* (Presidenza del Consiglio).

*Proposta di legge* del dep. Silipo ed altri, ann. il 16 dicembre 1948 (C. n. 230): ***Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457, per il riordinamento dei patronati scolastici.*** — Modifica la composizione dei consigli di amministrazione dei patronati aumentando da 1 a 3 i rappresentanti delle amministrazioni comunali. Aumenta da lire 1 a lire 40 annue per abitante il contributo obbligatorio al patronato scolastico a carico del bilancio comunale e stabilisce in lire 60 annue per abitante i contributi dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'interno. Ammette tre rappresentanti designati dai patronati scolastici nel Comitato centrale per l'assistenza scolastica. — La Commissione Istruzione della Camera (rel. *Silipo*) propone di approvare la proposta. — La Camera la discute l'11 maggio 1949, e approva un o. d. g. *Fuschini*, che invita il Governo a presentare un disegno di legge che definisca le norme di applicazione dell'art. 81 della Costituzione e intanto sospende la discussione della proposta di legge (v. pure: *Bilanci dello Stato:* Disp. gen.). — Rinviata la discussione alla Camera.

*Il bilancio pubblica istruzione 1949-50* (C. n. 377, S. n. 655), pres. il *24 febbraio 1949* assegna 150 milioni quale concorso straordinario dello Stato per il funzionamento dei patronati scolastici. — *Legge 31 ottobre 1949, n. 780.* — Detta somma per l'es. *1950-51* (S. n. 851, C. n. 1264; *legge 31 ottobre 1950, n. 850*) è elevato a 180 milioni; per l'es. *1951-52* (C. n. 1861, S. n. 1912; *legge 24 ottobre 1951, n. 1106*) a 300 milioni; per l'es. *1952-53* (S. n. 2146, C. n. 2706; *legge 31 ottobre 1952, n. 1330*) a 500 milioni.

*Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-113): ***Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 457, concernente riordinamento dei patronati scolastici.*** — Assegnato alla Commissione speciale della Camera in sede legislativa, è successivamente rinviato alla Commissione Finanze e tesoro e indi alla Commissione Istruzione, che lo discute il 25 marzo 1953. Su richiesta del Min. *Segni*, il provvedimento è rimesso all'Assemblea. — Rimasto presso la Commissione Istruzione della Camera.

*D. M. 15 maggio 1950* (*Gazz. Uff. n. 277*): Approvazione dello statuto tipo dei patronati scolastici.

*Interr.* sen. Buffoni, ann. 22 luglio 1948: Restituzione ai patronati scolastici dei beni affidati alla gestione di liquidazione della Gioventù Italiana (r. s.); es. 30 ottobre 1948.

*Interr.* Bartole, ann. 1° ottobre 1949: Aggiornamento del contributo minimo di lire 2 per abitante dovuto dai comuni a favore dei patronati scolastici (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Mozioni* Silipo, lette 1° marzo e 26 settembre 1950 e 9 maggio e 30 novembre 1951: Finanziamento dei patronati scolastici e ripresa delle discussioni della proposta di legge Silipo.

*Interr.* Lozza, ann. 6 marzo 1951: Concessione di un contributo al patronato scolastico di Torino (r. s.); es. 10 aprile 1951.

*Interr.* Titomanlio Vittoria, ann. 13 dicembre 1952: Maggiore funzionalità dei patronati scolastici (r. s.); es. 12 febbraio 1953.

PATRONATO E ASSISTENZA SOCIALE, v. *Assistenza e beneficenza.*

PATTO ATLANTICO, v. *Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico.*

P. E. N. (Federazione internazionale del), v. *Enti di cultura.*

PENSIONI AI SUPERSTITI DELLE VITTIME E AGLI INABILI DELLE ALLUVIONI, v. *Calamità pubbliche* (Alluvioni, ecc.).

## PENSIONI CIVILI E MILITARI

1. DISPOSIZIONI GENERALI – 2. FERROVIE DELLO STATO – 3. FORZE ARMATE E GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA – 4. MAESTRI ELEMENTARI E DIRETTORI DIDATTICI. INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA. – 5. MAGISTRATURA – 6. UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO, v. *Ministeri* (Industria e commercio) – 7. PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE, v. la sottovoce *Disp. gen.* e le voci *Mutilati e invalidi – Previdenza sociale* (Istituti di previdenza amministrati ecc.).

Vedi pure: *Assicurazioni sociali* (Invalidità, vecchiaia ecc.) – *Camere di commercio* ecc. – *Ciechi e sordomuti – Forze Armate – Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali – Enti locali* (Personale) – *Esercito – Impiegati e salariati dello Stato – Istituti di prevenzione e di pena – Istruzione* (secondaria) – *Perseguitati politici e razziali – Poste e telecomunicazioni* (Personale e Ricevitorie) – *Previdenza sociale – Trentino-Alto Adige.*

### 1. DISPOSIZIONI GENERALI

*D. P. R. 26 marzo 1948 (Gazz. Uff. n. 121)*: Composizione della Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati statali da destituirsi.

*D. l. 14 aprile 1948, n. 651:* Nuove provvidenze per i titolari di pensioni ordinarie. — Sono concesse anticipazioni una volta tanto ai titolari di pensioni o assegni diretti e di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità, recuperabili sui futuri miglioramenti da deliberarsi dai competenti organi legislativi sulle proposte della Commissione, che il presente decreto istituisce, per lo studio degli adeguamenti. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*D. l. 3 maggio 1948, n. 769:* Norme riguardanti il pagamento delle pensioni statali già iscritte presso gli Uffici del Tesoro dei Governatorati dell'Africa orientale italiana, delle province libiche, dell'Egeo, delle province di confine i cui territori sono stati sottoposti ad altra sovranità. — Ratificato in blocco con *legge 10 febbraio 1953, n. 69* (C. n. 520-154-*bis*, S. n. 2679).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 658*: Sospensione del decorso dei termini di prescrizione nei riguardi del pagamento delle rate di pensioni e di altre spese fisse i cui beneficiari siano stati residenti nell'Africa italiana (dalla data di cessazione dell'Amministrazione italiana in detti territori al 7 settembre 1943). — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-143, S. n. 2377.

*D. l. 7 maggio 1948, n. 809:* Nuove norme sul trattamento di quiescenza dei salariati a matricola e dei lavoranti permanenti delle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945. — Ammette il suddetto personale, la cui mancata riassunzione risulti, dagli atti in possesso dell'Amministrazione, essere dipesa dalla partecipazione ad agitazioni sindacali antifasciste o altre positive manifestazioni di antifascismo, al trattamento di quiescenza e, ove non abbiano raggiunto i limiti per il collocamento a riposo, alla corresponsione che competerebbe loro se fossero tuttora in servizio, a meno non abbiano ottenuto, prima del 25 luglio 1943, altro impiego alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con *disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-116). — Assegnato alla Commissione speciale della

Camera in sede legislativa è successivamente rinviato alla Commissione Finanze e tesoro. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa.

× *Disegno di legge* pres. il 24 luglio 1948 (*urg.*) dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 37, C. n. 62): *Aumento dell'indennità di caro-pane a favore dei dipendenti dello Stato, degli enti locali, di ruolo e non di ruolo, e dei pensionati dello Stato e degli enti locali.* — A decorrere dal 1° agosto 1948, gli importi mensili netti della indennità di caro-pane sono aumentati del 150 per cento. — *Legge 8 agosto 1948, n. 1101.*

× *Disegno di legge* pres. il 31 luglio 1948 (*urg.*) dal Min. del tesoro Pella (C. n. 61, *S. n. 57): *Concessione di un aumento provvisorio a favore dei pensionati ordinari e di quelli degli istituti di previdenza.* — In relazione agli affidamenti dati dal Governo in occasione della discussione delle *mozioni* De Martino Alberto e Persico (v. oltre), dispone un aumento di lire 2.000 mensili se trattasi di pensioni o assegni diretti; di lire 1.000 mensili se trattasi di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità (v. pure: *Previdenza sociale*: Istituti di previdenza amministrati ecc.) — *Legge 19 agosto 1948, n. 1186.*

*Proposta di legge* del sen. Conci ed altri, ann. il 15 ottobre 1948 (S. n. 113): *Liquidazione delle pensioni dei funzionari statali.* — Affida la liquidazione alle Intendenze di finanza. — Ritirata il 27 aprile 1949.

*Disegno di legge* pres. il 19 ottobre 1948 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 115, C. n. 205): *Adeguamenti delle pensioni per il personale civile e militare dello Stato.* — Il Capo I (articoli 1-7) riguarda le nuove disposizioni sulla liquidazione del trattamento di quiescenza. Dispone che la liquidazione si effettui sulla base dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione ed altri eventuali assegni utili a pensione integralmente percepiti. Gli stipendi, paghe e retribuzioni tabellari, si considerano aumentati in relazione agli assegni accessori nella misura del 20 per cento, e inoltre in relazione alla indennità di carovita, nella misura fissa di lire 60.000 annue. Per i graduati e militari di truppa le pensioni attualmente godute vengono aumentate del 60 per cento. Sono quindi regolate le trattenute in relazione agli aumenti concessi per particolari categorie di pensioni. Si stabilisce che le speciali competenze accessorie di cui fruisce il personale delle ferrovie dello Stato si calcolano ai fini della pensione, sulla base degli assegni goduti al momento in cui l'agente ha cessato di percepirle. Viene aumentato l'assegno suppletivo ai titolari di pensioni ed assegni privilegiati di 1ª categoria sprovvisti di assegno di superinvalidità.

Il Capo II (articoli 8-20) si riferisce alla perequazione delle pensioni. La nuova liquidazione, che si estende a tutte le pensioni ordinarie e a tutti gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati e da liquidare, a carico dello Stato, si effettua sostituendo agli sipendi, paghe o retribuzioni od altri eventuali assegni pensionabili, che furono base della originaria liquidazione, le analoghe spettanze vigenti alla data di entrata in vigore della legge, ed applicando le disposizioni sulle pensioni in vigore a tale data, comprese quelle di cui al Capo I della legge. Per i Ministri, Sottosegretari e Alti commissari, la liquidazione della pensione avviene in base allo stipendio del grado I e per gli Alti commissari aggiunti in base a quello del grado II. Per coloro che fruiscano di pensione già sostituita ad altra, si sancisce che la riliquidazione avvenga con il criterio della riliquidazione più favorevole. Sono regolati i casi di pensionati la cui pensione è solo parzialmente a carico dello Stato e sono stabiliti i criteri di riliquidazione per i maestri già iscritti al Monte pensioni. La riliquidazione è estesa, inoltre, di diritto, ai pensionati della Real Casa. Viene creato un Comitato per la perequazione delle pensioni con il compito di risolvere dubbi circa l'assimilazione dei gradi, classi e posizioni di stipendio e degli altri assegni pensionabili.

Il Capo III (articoli 21-24) riguarda le disposizioni finali e stabilisce la misura dell'acconto sino alla definitiva riliquidazione; dispone infine che la legge entra in vigore il 1° ottobre 1948.

Il Senato esamina il provvedimento nelle sedute del 1°, 2 e 3 dicembre 1948 e approva: alcuni emendamenti proposti dalla Commissione Finanze e tesoro per cui è soppresso il particolare trattamento di quiescenza dei Ministri, Sottosegretari, ecc., e la nomina dei componenti del Comitato per la perequazione delle pensioni avviene su designazione, oltrechè del Presidente della Corte dei conti e del Ministro per il tesoro, anche del Ministro del lavoro; inoltre approva un emendamento concordato tra il sen. *Bitossi* e il Min. *Pella* per cui entreranno a far parte del Comitato due rappresentanti delle associazioni sindacali interessate; un emendamento *Bitossi* per cui la riliquidazione d'ufficio deve avvenire entro il 31 dicembre 1949; un emendamento *Lucifero* relativo all'entità dell'acconto; un articolo aggiuntivo proposto dal sen. *Bertone* per cui, oltre al normale acconto mensile, viene concesso a tutti i pensionati l'acconto del 75 per cento di una mensilità della nuova pensione.

La Camera esamina il provvedimento nelle sedute del 20, 21, 26, 27 e 28 gennaio 1949. Alla discussione generale prendono parte, oltre al Min. *Pella* e al rel. *Petrilli*, i dep. *Troisi* e *Cavallari*, favorevoli a un rapporto costante fra pensioni e stipendi; i dep. *De Martino Alberto*, *Cappugi* e *Turnaturi*, secondo i quali il disegno di legge, pur andando incontro ad alcune delle aspirazioni dei pensionati, lascia tuttora molti problemi insoluti; il dep. *Chatrian*, favorevole ad un miglioramento degli assegni dei deco-

rati al valor militare; il dep. *Roberti*, favorevole ad un miglioramento dei pensionati della previdenza sociale. Sono approvati: un emendamento *Cappugi*, per cui la data d'inizio di efficacia della legge viene spostata al 1° novembre 1948, in modo che i pensionati vengano a fruire dei miglioramenti a favore dei dipendenti statali disposti a decorrere da tale data; un articolo aggiuntivo, proposto dal dep. *Franceschini*, per cui nel periodo che intercorre fra la cessazione dello stipendio o salario e l'inizio del trattamento di quiescenza si corrisponde al pensionato una liquidazione provvisoria, ed altri emendamenti proposti dalla Commissione Finanze e tesoro e dal dep. *Gullo*. In particolare vengono stralciate tutte le norme relative alla concessione di acconti, che hanno formato oggetto della legge 22 dicembre 1948, n. 1446 (v. oltre). Non sono invece approvati un emendamento *De Martino Alberto*, tendente a far valutare come servizio effettivo per l'acquisto del diritto a pensione il periodo di tempo corrispondente alla durata degli studi universitari (respinto ad appello nominale con 121 *sì* e 176 *no*), e un emendamento *Capalozza* favorevole alla concessione ai pensionati della tredicesima mensilità. Il disegno di legge viene poi approvato a scrutinio segreto (309 *sì* e 18 *no*) il 1° febbraio, e nuovamente dal Senato, senza ulteriori emendamenti, il 6 aprile. — *Legge 29 aprile 1949, n. 221.*

*Proposta di legge* del dep. Petrilli ed altri, ann. il 16 dicembre 1948 (C. n. 238, *S. n. 199): *Miglioramenti provvisori ai pensionati civili e militari dello Stato.* — Con effetto dal 1° ottobre 1948 è corrisposto un acconto sui futuri miglioramenti pari alla misura dell'aumento provvisorio di cui alla legge 19 agosto 1948, n. 1186 e ad una somma pari ad una percentuale della pensione in godimento, escluso il caroviveri e ogni altro assegno accessorio, eguale al 40 per cento se la pensione è stata liquidata anteriormente al 1° luglio 1929, al 30 per cento se è stata liquidata da tale data al 1° agosto 1944 e al 20 per cento se è stata liquidata successivamente. Per i titolari di pensioni tabellari l'acconto è pari al 50 per cento della pensione in godimento, escluso il caroviveri e ogni altro assegno accessorio. A tutti i pensionati viene altresì concesso una volta tanto l'acconto del 75 per cento di una mensilità della pensione attualmente goduta. — *Legge 22 dicembre 1948, n. 1446.*

*Proposta di legge* del dep. De Martino Alberto ed altri, ann. il 18 novembre 1948 (C. n. 168): *Estensione delle provvidenze dell'Opera nazionale per i pensionati della previdenza sociale a tutte le categorie di pensionati* (v. *Previdenza sociale:* Enti, ecc.: Opera naz. per i pensionati d'Italia). — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa.

*Disegno di legge* pres. il 18 dicembre 1948 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 247, S. n. 354): *Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.* — Vieta il cumulo di un trattamento di attività con un trattamento ordinario di quiescenza a carico dello Stato, di comuni, province ed Enti pubblici, di importo superiore a 50.000 lire mensili (v. pure *Impiegati e salariati dello Stato:* Stipendi, ecc.). — *Legge 12 aprile 1949, n. 149.*

*D. P. R. 21 aprile 1949 (Gazz. Uff. n. 135)*: Composizione della Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto al trattamento di quiescenza degli impiegati da destituirsi.

*D. Pres. Cons. Min. 4 agosto 1949 (Gazz. Uff. n. 245):* Costituzione del Comitato per la perequazione delle pensioni.

*Proposta di legge* del dep. Petrucci, ann. il 24 settembre 1949 (*C. n. 784, S. n. 752): *Valutazione del tempo trascorso dagli impiegati dello Stato nella posizione di aspettativa per motivi di salute, ai fini del trattamento di quiescenza.* — Propone che sia calcolato per intero. — Approvata dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera il 1° dicembre 1949. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante.

*D. P. R. 5 gennaio 1950, n. 180:* Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni (v. *Impiegati e salariati dello Stato*: Stipendi, assegni ecc.).

*Proposta di legge* del dep. Riccio, ann. il 10 febbraio 1950 (C. n. 1082): *Ricongiungimento, ai fini della pensione, dei servizi statali e di quelli prestati presso gli enti locali.* — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede legislativa.

*Proposta di legge* del dep. De' Cocci, ann. il 24 febbraio 1950 (C. n. 1121): *Riconoscimento al personale dello Stato, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato alle dipendenze di enti locali.* — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede legislativa.

In sede di discussione del disegno di legge C. n. 992, concernente miglioramenti economici ai dipendenti statali (v. *Impiegati e salariati dello Stato:* Stipendi, ecc.), la Camera approva il *31 marzo 1950* un o. d. g. *Cappugi* in cui, preso atto che con la soppressione degli articoli 12 e 13 viene reso operante, agli effetti della liquidazione delle pensioni per cessazioni dal servizio dopo il 1° luglio 1949, l'aumento del 10 per cento dello stipendio, s'invita il Governo a predisporre un provvedimento legislativo per la completa perequazione delle pensioni anteriori a tale data.

*D. P. R. 19 maggio 1950* (*Gazz. Uff. n. 167*): Costituzione della Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto di trattamento di quiescenza degli impiegati destituiti.

*Proposta di legge* dei dep. Latorre e Guadalupi, ann. il 17 maggio 1950, svolta e presa in considerazione il 1° febbraio 1951 (C. n. 1284): *Estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 809, a tutti i salariati già dipendenti dall'Esercito e dalla Marina licenziati in applicazione del regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 945.* — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera.

**Proposta di legge* del sen. Di Rocco, ann. il 24 giugno 1950 (*urg.*) (S. n. 1141, C. n. 1912): *Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie* (v. *Mutilati e invalidi*). — *Legge 4 maggio 1951, n. 306.*

**Disegno di legge* pres. il 1° luglio 1950 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 1148, C. n. 1523): *Disposizioni relative alle pensioni ex regime austro-ungarico e fiumano, ed alle pensioni provvisorie concesse dallo Stato italiano in sostituzione di pensioni jugoslave.* — *Legge 14 dicembre 1950, n. 1097.*

**Disegno di legge* pres. il 5 dicembre 1950 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 1698, S. n. 1473): *Emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale* (v. *Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato*). — *Legge 3 febbraio 1951, n. 38.*

*Disegno di legge* pres. il 19 dicembre 1950 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 1288, C. n. 1783): *Miglioramenti sui trattamenti ordinari di quiescenza.* — Aumenta del 10 per cento le pensioni ordinarie relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1949. Per le pensioni relative alle cessazioni dal servizio posteriori al 1° luglio 1949 è aumentata la quota fissa di lire 60.000 (o di 50.000 per i sottufficiali) che concorre a costituire la base pensionabile. Aumenta del 40 per cento le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni di alcune categorie (profughi, pensioni del cessato regime austro-ungarico, ecc.). Fissa la data di decorrenza dei miglioramenti dalla prima rata di pensione interamente maturata dopo il 30 giugno 1950. L'onere del provvedimento è valutato in circa 6 miliardi annui.

Il Senato discute il provvedimento il 23 e 24 febbraio 1951. Intervengono nella discussione i sen. *Berlinguer, Zotta, Tonello, Locatelli, Ruggeri, Braitenberg, Romano Antonio e Conci*, il rel. *Uberti* e il Sottosegretario *Gava*. È approvato un o. d. g. *Uberti* che invita il Governo ad estendere l'assistenza sanitaria ai pensionati. Sono altresì approvati un articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione Finanze e tesoro per cui ai familiardi (aventi diritto alla riversibilità della pensione) dei pensionati che verranno a decedere nei primi anni di attuazione della legge sarà accordato un assegno, una volta tanto, in misura variabile dal 50 per cento al 20 per cento di una mensilità, a seconda che il decesso sia avvenuto nel corso di uno degli esercizi finanziari dal 1950-51 al 1953-54; un articolo aggiuntivo proposto dal sen. *Bosco* per cui sono aumentate del 10 per cento anche le pensioni dei medici condotti. Non sono invece approvati emendamenti tendenti ad estendere l'aumento ai titolari di pensioni a carico degli istituti di previdenza, a retrodatare la decorrenza degli aumenti al 30 giugno 1949 e a concedere ai pensionati la 13° mensilità.

Il provvedimento è quindi assegnato alla Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa che lo discute il 14 febbraio 1951; approva un o. d. g. *Troisi* e *Vocino* favorevole alla concessione dell'assistenza sanitaria ai pensionati e all'adeguamento delle pensioni degli enti locali e i primi cinque articoli, ma il 15 febbraio, su richiesta del prescritto numero di deputati, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea.

La maggioranza della Commissione (rel. *Mannironi*) propone l'approvazione senza modificazioni; la minoranza (rel. *Pieraccini*) deplora il sistema di legiferare in maniera caotica e frammentaria e chiede: 1°) la decorrenza al 1° luglio 1949; 2°) la concessione della 13ª mensilità; 3°) il diritto della riversibilità delle pensioni per i figli maschi inabili a proficuo lavoro e alle figlie che oltre a questo requisito siano anche nubili; 4°) l'adeguamento automatico delle pensioni ad ogni miglioramento di stipendi e salari.

La Camera inizia la discussione il 18 aprile 1951: intervengono i dep. *Ghislandi, Colitto;* (19 aprile) *Troisi, Cavallari, Vocino, Cuttitta, De Martino Alberto, Amendola Pietro* e *Repossi;* (24 aprile) *Amadei, Stuani, Spiazzi, Polano, Monterisi, Tarozzi, Ceccherini* e *Pesenti;* (26 aprile) *Palenzona, Malagugini, Di Vittorio, Cappugi, Silipo, Roveda* e *Capalozza;* (27 aprile) i relatori *Pieraccini* e *Mannironi*, il Sottosegretario *Gava*. Sono approvati un o. d. g. *Amendola Pietro* per la perequazione automatica delle pensioni di ogni categoria; un o. d. g. *De Martino Alberto* per la revisione delle pensioni degli iscritti all'I. N. P. S.; un o. d. g. *Cappugi* che afferma la necessità di un nesso inscindibile fra trattamento di attività e di quiescenza dei dipendenti statali, indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio attivo. Il disegno di legge è quindi approvato senza modificazioni (272 *sì*, 215 *no*). È respinto, per appello nominale (109 *sì*, 197 *no*, 4 *astenuti*), un emendamento *Pieraccini* per spostare la decorrenza dei miglioramenti al 15 luglio 1949. — *Legge 4 maggio 1951, n. 307.*

*Proposta di legge* del sen. Romano Antonio, ann. il 16 genn. 1951 (S. n. 1486): *Modificazione all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.* — Propone la soppressione dell'inciso « per effetto di disposizione di legge » in modo che nei casi di passaggio di dipendenti degli enti locali allo Stato o viceversa sia sempre loro riconosciuto, al fine della pensione, il servizio prestato nella primitiva amministrazione. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante.

*Proposta di legge* dei sen. Palumbo e Bitossi, ann. l'8 marzo 1951 (S. n. 1578): *Pensione ai vedovi delle impiegate dello Stato e degli enti locali.* — Propone la concessione della pensione ai vedovi delle impiegate secondo le norme vigenti per le vedove degli impiegati. Stabilisce che quando il reddito del coniuge vedovo superi le lire 50.000 mensili, la pensione venga ridotta ai due terzi di quella che gli spetterebbe. Consente il cumulo tra la pensione vedovile e la pensione diretta fino alla concorrenza di lire 50.000 mensili. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante.

**Disegno di legge* pres. il 7 aprile 1951 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Marazza (S. n. 1626, C. n. 1981): *Miglioramento degli assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni.* — Detti assegni vengono aumentati in media di circa il 35 %. — *Legge 27 ottobre 1951, n. 1352.*

*Proposta di legge* del dep. Cappugi ed altri, ann. il 24 aprile 1951, svolta e presa in considerazione il 10 maggio 1951 (*C. n. 1949, S. n. 1715): *Perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza.* — Stabilisce che a parità di grado, di anzianità di grado, e di anni complessivi di servizio, i trattamenti di quiescenza sono dello stesso ammontare indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio attivo e che le variazioni di detti trattamenti dovranno essere di ammontare proporzionale e corrispondere, per decorrenza, a quelle stabilite per gli assegni fissi e continuativi di attività di servizio. — Approvata dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera il 18 maggio 1951. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato.

*D. P. R. 31 maggio 1951, n. 362:* Approvazione del regolamento contenente norme per il funzionamento dei Centri meccanografici, istituiti con la legge 3 febbraio 1951, n. 38, e per il pagamento del debito vitalizio mediante assegni di conto corrente postale di serie speciali.

*D. M. 13 giugno 1951* (*Gazz. Uff. n. 164*): Caratteristiche dell'assegno speciale di conto corrente postale per il pagamento delle pensioni, del debito vitalizio dello Stato e di altri assegni.

*D. M. 13 giugno e 25 settembre 1951* (*Gazz. Uff. nn. 164 e 225*): Pagamento delle pensioni e di altri assegni congeneri mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale nelle province di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Benevento.

*D. P. R. 30 luglio 1951* (*Gazz. Uff. n. 226*): Costituzione della Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati dello Stato destituiti.

**Disegno di legge* pres. l'8 agosto 1951 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 1818, C. n. 2531): *Norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni.* — Tende ad assicurare che l'accertamento dei titoli valutabili in pensione sia compiuto durante il periodo di servizio attivo dell'impiegato, anche con la prescrizione di appositi termini, e a rendere più sollecita la liquidazione disponendo che questa debba essere effettuata all'atto della cessazione del servizio. — *Legge 5 maggio 1952, n. 521.*

*Disegno di legge* pres. il 18 settembre 1951 dal Vice Pres. Cons. Piccioni ( × C. n. 2177, S. n. 2197): *Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.* — Dispone l'adeguamento del trattamento del personale di quiescenza ai miglioramenti concessi al personale in attività di servizio. — Durante la discussione generale alla Camera il dep. *De Martino Alberto* chiede (17 gennaio 1952) che sia sancito definitivamente il principio della perequazione automatica delle pensioni. Tale adeguamento automatico è richiesto anche dalla relazione di *minoranza* della Commissione Finanze e tesoro del Senato (rel. *Bitossi*). Durante la discussione generale al Senato (4 aprile 1952) il sen. *Zotta* chiede la concessione della 13ª mensilità ai pensionati, il sen. *Schiavone* un miglioramento del trattamento economico dei pensionati degli enti locali (in questo senso è approvato altresì un o. d. g.). Il Senato approva quindi un o. d. g. *Zotta* per la concessione dell'assistenza ai pensionati e il 5 aprile un o. d. g. *Priolo* a favore dei pensionati delle province ex austro-ungariche (v. pure: *Impiegati e salariati dello Stato:* Stipendi, ecc.). — *Legge 8 aprile 1952, n. 212,*

*DD. MM. 12 ottobre 1951* (*Gazz. Uff. nn. 294 e 250*), *16 novembre 1951* (*Gazz. Uff. n. 274*); *12 dicembre 1951* (*Gazz. Uff. n. 297*); *18 gennaio 1952* (*Gazz. Uff. n. 25*); *20 marzo 1942* (*Gazz. Uff. n. 76*); *9 aprile 1952* (*Gazz. Uff. n. 100*); *20 maggio 1952* (*Gazz. Uff. n. 125*); *13 giugno 1952* (*Gazz. Uff. n. 148*); *12 luglio 1952* (*Gazz. Uff. n. 175*); *8 agosto 1952* (*Gazz. Uff. n. 195*); *9 settembre 1952* (*Gazz. Uff. n. 226*); *15* e *16*

*settembre 1952 (Gazz. Uff. n. 254); 15 novembre 1952 (Gazz. Uff. n. 277); 5 dicembre 1952 (Gazz. Uff. n. 302); 14 febbraio 1953 (Gazz. Uff. n. 54); 16 marzo 1953 (Gazz. Uff. nn. 78 e 80)*; Inizio del pagamento delle pensioni e degli altri assegni col nuovo sistema meccanografico.

*Proposta di legge* dei sen. Musolino e Fiore, ann. il 20 ottobre 1951 (S. n. 1949): *Abrogazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 del decreto-legge 23 novembre 1923, n. 2480, e del penultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 novembre 1920, n. 1626, riguardante la riversibilità di pensione agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro.* — Propone che sia concessa la riversibilità della pensione ai figli e alle figlie nubili maggiorenni, purché sia provato che al giorno della morte dell'impiegato erano ancora a suo carico e che siano inabili a qualsiasi lavoro. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante.

**Proposta di legge* dei dep. Pieraccini e Lizzadri, ann. il 12 novembre 1951, svolta e presa in considerazione il 23 gennaio 1952 (C. n. 2280, S. n. 2440): *Modifica alla legge 24 aprile 1949, n. 221, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile e militare dello Stato, che stabilisce il trattamento di quiescenza per il personale della gestione statale del dazio di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, trasferito ai comuni e non iscritto alla Cassa di previdenza enti locali.* — A detto personale è concessa la riliquidazione prevista dall'art. 8 della legge 29 aprile 1949, n. 221, coi successivi miglioramenti, sulla totalità del servizio prestato e con la decorrenza dal 1° novembre 1948. — *Legge 22 dicembre 1952, n. 3595.*

*Proposta di legge* del dep. Sullo, ann. il 21 novembre 1951 (C. n. 2327): *Modificazioni all'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 419* (1). — Propone che il divieto di cumulo di un trattamento di attività con un trattamento ordinario di quiescenza non si applica ai pensionati che prestino attività di servizio come docenti nelle università o negli istituti di istruzione superiore. — Ritirata il 6 dicembre 1952.

*D.-l. 24 novembre 1951, n. 1211:* Disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle recenti alluvioni. — Presentato per la conversione con *disegno di legge* del Min. *ad interim* del tesoro Vanoni il 27 novembre 1951 (C. n. 2353, S. n. 2065). — Il provvedimento, la cui validità è limitata al pagamento delle sole tre rate di pensione riferibili alle scadenze dei mesi di novembre e dicembre 1951 e gennaio 1952, autorizza la sezione di Tesoreria provinciale od ufficio postale della località di sfollamento a pagare, alle scadenze stesse le singole rate ai pensionati che esibiscano il proprio certificato di iscrizione di pensione nonchè il documento attestante la qualità di sfollato temporaneo. — *Legge 8 gennaio 1952, n. 8.*

**Proposta di legge* del sen. Carmagnola, ann. il 27 dicembre 1951 (S. n. 2099, C. n. 2686): *Soppressione delle Casse pensioni autonome in funzione presso il Politecnico di Torino ed altre Università.* — *Legge 20 luglio 1952, n. 1052.*

*D.-l. 25 gennaio 1952, n. 11:* Disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle alluvioni. — Presentato per la conversione con *disegno di legge* del Min. *ad interim* del tesoro Vanoni il 26 gennaio 1952 (S. n. 2136, C. n. 2541). — Si dà facoltà ai pensionati di riscuotere gli assegni cui hanno diritto nei mesi da febbraio a tutto luglio 1952, con le modalità sancite dal d.-l. 24 novembre 1951, n. 1211. — *Legge 23 marzo 1952, n. 138.*

*D. P. R. 1° marzo 1952 (Gazz. Uff. n. 101)*: Composizione della Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato destituiti.

*Proposta di legge* del dep. Spiazzi, ann. l'11 marzo 1952 (C. n. 2579): *Modifica dell'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, concernente la revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.* — Propone che il divieto di cumulo di un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza, è limitato alla quota di pensione eccedente le lire 60.000 mensili, con decorrenza dal 1° luglio 1950. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa.

*Proposta di legge* del dep. Merlin Angelina, ann. il 14 marzo 1952 (S. n. 2229): *Modifica alle disposizioni sulla riversibilità di pensione alle famiglie degli impiegati civili e dei militari.* — Propone: *a*) che le vedove degli impiegati civili e dei militari abbiano diritto a pensione purchè il matrimonio, in qualunque tempo avvenuto, sia durato non meno di un anno; *b*) che gli orfani hanno diritto in ogni caso finchè siano minorenni e le figlie siano inoltre nubili. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante.

---

(1) La citazione della legge nel titolo della proposta è errata: trattasi invece della *legge 12 aprile 1949, n. 149.*

*D. P. R. 11 luglio 1952, n. 767:* Maggiorazione delle competenze spettanti ai dipendenti statali in relazione al ripristino delle ritenute erariali. — Come le competenze dei dipendenti statali anehe le pensioni sono elevate ad importi annui lordi tali che, dopo l'applicazione della ritenuta per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare ed addizionale, si ottengono importi netti mensili eguali a quelli spettanti prima della data da cui ha effetto il presente decreto.

*Proposta di legge* del dep. Vocino ed altri, ann. il 10 ottobre 1952, svolta e presa in considerazione il 30 ottobre 1952 (C. n. 2940): *Concessione della tredicesima mensilità ai pensionati dello Stato.* — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

*Proposta di legge* del dep. Colitto, ann. il 14 dicembre 1952 (C. n. 3078): *Ripristino della riversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti.* — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*Proposta di legge* del dep. De Martino Alberto ed altri, ann. il 4 gennaio 1953 (C. n. 3123) — *Equiparazione delle pensioni degli statali ex austro-ungarici a quelle dei pensionati italiani.* — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*Proposta di legge* del dep. Mannironi, ann. il 26 febbraio 1953 (C. n. 3212): *Ulteriore modifica alla legge 29 aprile 1949, n. 221, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile e militare dello Stato, al fine di estendere anche al personale della gestione statale del dazio consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, trasferito ai comuni ed inscritto alla Cassa previdenza enti locali, i benefici concessi al personale non inscritto colla legge 22 dicembre 1952, n. 3595.* — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*Disegno di legge* pres. l' 11 marzo 1953 (*urg.*) dal Min. *ad interim* del tesoroPella (*C. n. 3261, S. n. 3025): *Estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali e sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E. N. P. A. S.* (v. *Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali*). — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Disegno di legge* pres. il 21 marzo 1953 (*urg.*) dal Pres. del Cons. De Gasperi (*C. n. 3283, S. n. 3026): *Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni ordinarie.* — In conformità alla mozione De Martino Alberto (v. oltre), la prevede corresponsione a tutti i titolari di pensioni ordinarie, dirette, indirette e di riversibilità, di una tredicesima mensilità del trattamento ad essi spettante a titolo di pensione e di caroviveri. Detta mensilità dei pensionati va soggetta alla stessa ritenuta Tesoro che si applica sulle pensioni, nonché alle normali ritenute per imposta di ricchezza mobile, complementare e addizionale. Dispone che la tredicesima mensilità del personale statale di ruolo in attività di servizio va assoggettata alla medesima ritenuta a favore del Tesoro che viene applicata sugli stipendi e sulle paghe del personale per farlo concorrere alla costituzione del trattamento di quiescenza. Estende la concessione della tredicesima mensilità al personale militare sfollato. Dispone che la tredicesima mensilità non compete ai pensionati che prestano opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di Amministrazioni pubbliche o di enti non aventi finalità di lucro nell'interesse privato. È prevista una spesa di 9 miliardi (di cui 1 miliardo sarà ricavato sulla ritenuta agli impiegati in servizio). — La Commissione Finanze e tesoro della Camera approva il disegno di legge il 31 marzo 1953. — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Interr.* De Martino Alberto, ann. 1° giugno 1948: Adeguamento delle pensioni e del caro-viveri a favore dei pensionati (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* De Martino Alberto, ann. 4 giugno 1948: Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato dai pensionati riassunti dopo il collocamento a riposo (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Martino Gaetano, ann. 5 giugno 1948: Adeguamento delle pensioni al costo della vita e corresponsione della 13ª mensilità (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Macrelli, ann. 16 giugno 1948: Provvedimenti da adottare per risolvere la situazione dei pensionati; es. 6 luglio 1948.

*Mozione* De Martino Alberto, letta 23 giugno 1948: Anticipo ai pensionati in attesa dell'adeguamento delle pensioni; svolta e approv. 8 luglio 1948.

*Mozione* sen. Persico, letta 30 giugno 1948: Invito al Governo di provvedere per ovviare alle disastrose condizioni economiche dei pensionati statali; svolta e *approvata* 9 luglio 1948.

*Interr.* Bettiol Giuseppe, ann. 13 luglio 1948: Computo, ai fini della pensione, degli anni di assistenza universitaria agli insegnanti di scuole medie (r. s.); es. 22 ottobre 1948.

*Interr.* Riccio, ann. 27 luglio 1948: Riversibilità della pensione a favore delle orfane nubili maggiorenni (r. s.); es. 14 settembre 1948.

*Interr.* Colitto, ann. 3 agosto 1948: Numero dei pensionati esistenti in Italia; es. 17 novembre 1948.

*Interr.* Salvatore, ann. 5 ottobre 1948: Trattamento di pensione agli assistenti universitari (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Cornia, ann. 28 aprile 1949: Esclusione dagli aumenti dei pensionati dei monopoli (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* Colitto e Bonino, ann. 8 luglio 1948 e 13 giugno 1949: Riversibilità delle pensioni a favore della moglie del pensionato anche se il matrimonio è stato contratto dopo il collocamento a riposo (r. s.); es. 3 agosto 1948 e 27 luglio 1949.

*Interr.* Scotti Francesco, ann. 24 settembre 1949, es. 27 ottobre 1949; Capalozza, Palenzona, Almirante, Cappugi, Tozzi Condivi, Troisi e De' Cocci, ann. 29 ottobre 14, 16, 18 e 19 novembre e 1° dicembre 1949, es. 4 febbraio 1950; Vocino, ann. 4 febbraio 1950, es. 11 marzo 1950: Riliquidazione delle pensioni ordinarie (r. s.).

*Interr.* Cuttitta, ann. 24 ottobre 1949: Inconvenienti nel sistema di liquidazione delle pensioni ordinarie (r. s.); es. 12 dicembre 1949.

*Interp.* Coli, ann. 14 nov. 1949: Liquidazione delle pensioni agli impiegati, militari, salariati che hanno cessato il servizio anteriormente al 1° novembre 1948.

*Interr.* Bontade Margherita, ann. 29 novembre 1949: Acconto ai pensionati statali e della previdenza sociale (r. s.); es. 13 febbraio 1950.

*Interr.* Roveda e Rescigno, ann. 12 e 14 dicembre 1949: Anticipo ai pensionati in occasione delle feste natalizie; es. 19 dicembre 1949. — Nello stesso giorno l'interr. Roveda è tramutata in *interpellanza.*

*Interp.* sen. Fiore e *interr.* sen. Berlinguer, ann. 13 dicembre 1949: Provvidenze per i pensionati; svolte 27 dicembre 1949.

*Interr.* sen. Tommasini, ann. 14 dicembre 1949: Riliquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni vitalizi; es. 18 febbraio 1950.

*Interr.* Marzi, ann. 17 dicembre 1949: Corresponsione degli arretrati ai pensionati; es. 4 marzo 1950.

*Interr.* Fassina, ann. 10 febbraio 1950: Liquidazione delle pensioni di riversibilità alle vedove e agli orfani (r. s.); es. 11 marzo 1950.

*Interr.* sen. Berlinguer, ann. 5 luglio 1950: Estensione ai pensionati statali dei miglioramenti concessi agli statali in servizio; es. 18 novembre 1950.

*Interr.* Caroniti, ann. 7 luglio 1950: Sollecita definizione delle pratiche relative alla corresponsione dell'indennità di buona uscita ai dipendenti dello Stato posti in quiescenza; es. 30 settembre 1950.

*Interr.* Cuttitta, ann. 25 settembre 1950: Situazione delle pensioni ordinarie alla data del 31 luglio 1950 (r. s.); es. 29 settembre 1950.

*Interr.* Capalozza, ann. 25 settembre 1950: Applicazione retroattiva nei confronti dei dipendenti statali dell'art. 9 del d. l. 7 aprile 1948, n. 262, per il riscatto di servizio straordinario (r. s.); es. 21 ottobre 1950.

*Interr.* Bavaro, ann. 4 ottobre 1950: Perequazione delle pensioni ordinarie al personale civile e militare (r. s.); es. 7 novembre 1950.

*Interr.* Alliata, ann. 14 ottobre 1950: Aumento delle pensioni statali (r. s.); es. 1° dicembre 1950.

*Interr.* Franceschini, ann. 1° dicembre 1950: Trattamento di quiescenza dei dipendenti dalle amministrazioni statali dimissionari (r. s.); es. 9 gennaio 1951.

*Interr.* Lozza, ann. 19 aprile 1951: Pensione di riversibilità agli insegnanti delle scuole medie (r. s.); es. 8 maggio 1951.

*Interr.* Geraci, ann. 14 giugno 1951: Pagamento a domicilio dei pensionati a mezzo di conti correnti postali di serie speciale, in applicazione della legge 3 febbraio 1951, n. 8 (r. s.); es. 5 luglio 1951.

*Interr.* Baldassarri, ann. 12 luglio 1951: Riscossione della pensione da parte dei pensionati di Roma (r. s.); es. 31 luglio 1951.

*Interr.* Capalozza, ann. 20 febbraio 1952: Pensioni al personale subalterno degli istituti e scuole d'arte (r. s.); es. 14 marzo 1952.

*Interr.* Micheli e Sansone, ann. 3 aprile e 12 luglio 1952: Adeguamento degli assegni vitalizi (r. s.); es. 24 e 3 ottobre 1952.

*Interr.* De Vita, ann. 4 aprile 1952: Riduzione del periodo di servizio richiesto per il massimo della pensione ai dipendenti dello Stato mutilati ed invalidi per causa di servizio (r. s.); es. 16 giugno 1952.

*Interr.* sen. Boccassi, ann. 29 maggio 1952: Modifica delle norme esecutive concernenti la riliquidazione delle pensioni statali (r. s.); es. 27 giugno 1952.

*Interr.* sen. Berlinguer, ann. 16 luglio 1952: Trattamento di quiescenza per i pensionati già ex dipendenti dall'Amministrazione dell'ex impero austro-ungarico (r. s.); es. 1° ottobre 1952.

*Interr.* De' Cocci, ann. 23 settembre 1952: Valutazione del servizio prestato presso enti locali dagli impiegati dello Stato ai fini della pensione (r. s.); es. 16 dicembre 1952.

*Mozioni:* De Martino Alberto e Preti, lette 23 settembre e 21 novembre 1952: Concessione della tredicesima mensillà ai pensionati civili e militari dello Stato e ai pensionati degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro; svolte e disc. 5 gennaio, 3 e 10 febbraio 1953. — *Approvata* la mozione De Martino Alberto restando preclusa la votazione della mozione Preti.

*Mozione* Di Vittorio, letta 30 settembre 1952: Concessione della tredicesima mensilità e dell'assistenza medica e farmaceutica ai pensionati statali, degli enti locali e di enti pubblici in genere; svolta e disc. 5 gennaio, 3 e 10 febbraio 1953. — *Respinta.*

*Interr.* sen. Berlinguer, ann. 30 settembre 1952: Mancata equiparazione delle pensioni dei dipendenti dell'Amministrazione austro-ungarica: es. 12 novembre 1952.

*Interr.* Trimarchi, ann. 12 novembre 1952: Modifica dell'articolo 52 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, relativo alla indennità di buonuscita (r. s.); es. 25 novembre 1952.

*Interr.* Leone-Marchesano, ann. 11 dicembre 1952: Concessione della 13ª mensilità ai pensionati (r. s.); es. 18 dicembre 1952.

*Mozione* sen. Fiore, letta 16 dicembre 1952: Concessione della tredicesima mensilità ai pensionati statali e assistenza medico-farmaceutica a tutti i pensionati.

*Interr.* Perrone Capano, ann. 16 dicembre 1952: Concessione dell'assistenza sanitaria e della tredicesima mensilità ai pensionati; es. 3 e 10 febbraio 1953.

*Interr.* Troisi, ann. 17 dicembre 1952: Riliquidazione delle pensioni ai pensionati statali (r. s.); es. 18 febbraio 1953.

*Interr.* Cuzzaniti, ann. 3 marzo 1953: Tredicesima mensilità, assistenza medica e farmaceutica ai pensionati statali (tramutata in r. s.); es. 25 marzo 1953.

2. FERROVIE DELLO STATO

**Disegno di legge* pres. il 19 novembre 1948 dal Min. dei trasporti Corbellini (S. n. 140, C. n. 273): *Trattamento di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato proveniente da linee secondarie non iscritto al Fondo pensioni.* — Con effetto dal 26 luglio 1945, estende a tale categoria di personale le disposizioni per la liquidazione delle pensioni al personale delle ferrovie dello Stato iscritte al Fondo pensioni ed eleva le aliquote di riversibilità per la liquidazione della pensione alle famiglie. — *Legge 14 febbraio 1949, n. 41.*

**Disegno di legge* pres. il 19 novembre 1948 dal Min. dei trasporti Corbellini (S. n. 141, C. n. 274): *Modifiche alla legge 6 luglio 1940, n. 952, contenente disposizioni concernenti le pensioni agli agenti delle ferrovie dello Stato provenienti dalle ex-gestioni austriache e agli agenti delle ferrovie dello Stato passati nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato* (v. *Ferrovie dello Stato:* Personale). — *Legge 14 febbraio 1949, n. 48.*

**Disegno di legge* pres. il 24 febbraio 1949 dal Min. dei trasporti Corbellini (C. n. 370, S. n. 571): *Norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza del personale che ha prestato servizio nell'Amministrazione ferroviaria ed in altre amministrazioni statali* (v. *Ferrovie dello Stato:* Personale). — *Legge 12 ottobre 1949, n. 771.*

**Disegno di legge* pres. il 26 maggio 1950 dal Min. dei trasporti D'Aragona (C. n. 1302, S. n. 1202):*Aumento da 250 milioni di lire a 10 miliardi di lire del contributo straordinario dell'erario alle ferrovie dello Stato per il Fondo pensioni, di cui alla legge 4 maggio 1936, n. 844* (v. *Ferrovie dello Stato:* Personale). — *Legge 10 ottobre 1950, n. 907.*

*Disegno di legge* pres. il 26 agosto 1950 dal Min. dei trasporti D'Aragona (C. n. 1537, *S. n. 2234): *Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, recante norme per le pensioni del personale destituito delle Ferrovie dello Stato.* — Assegnato alla Commissione Trasporti della Camera in sede legislativa, il 10 novembre 1950 è rimesso all'Assemblea che l'approva il 6 maggio 1952. Successivamente il disegno di legge è modificato dalla Commissione Lavori pubblici e trasporti del Senato il 26 giugno 1952. — Nella sua ultima redazione stabilisce che alla vedova e ai figli minori degli agenti destituiti con diritto ai tre quarti della pensione viene liquidato il trattamento di riversibilità sulla base dell'intera pensione che sarebbe spettata all'agente. Dispone inoltre che le norme sulle ritenute sullo stipendio in caso di interruzione del servizio si applicano altresì ai casi di cessazione definitiva dal servizio per effetto di revoca o di destituzione senza esplicita dichiarazione di perdita del diritto a pensione (art. 7 del t. u. 22 aprile 1901, n. 229). Le altre disposizioni concernono il ripristino del diritto a pensione. — Rimasto presso la Commissione Trasporti della Camera (C. n. 1537-B).

*Proposta di legge* del dep. Malagugini, ann. il 9 ottobre 1951, svolta e presa in considerazione il 15 gennaio 1952 (C. n. 2219): *Abrogazione dell'articolo 3 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 85, riguardante la trattenuta del 5 per cento sulla pensione dei funzio-*

*nari ed agenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio ai sensi del regio decreto 16 febbraio 1922, n. 207.* — Rimasta presso la Commissione Trasporti della Camera (v. disegno C. n. 2696).

**Disegno di legge* pres. l'8 maggio 1952 dal Min. dei trasporti Malvestiti (C. n. 2696, S. n. 2609): *Abolizione della ritenuta del 5 per cento sul residuo netto della pensione di cui all'articolo 3 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 85.* — *Legge 1° dicembre 1952, n. 1996.*

*Interr.* Castellarin, ann. 27 aprile 1949: Concetto informatore della circolare R. 49003 A/2 del 22 febbraio 1949, relativa ai miglioramenti delle pensioni, del Servizio ragioneria delle ferrovie dello Stato (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* Capalozza, ann. 14 giugno 1949: Sulla esiguità delle pensioni di alcun. ex-dipendenti delle ferrovie dello Stato (r. s.); es. 30 giugno 1949.

3. — FORZE ARMATE E GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA (v. pure la sottovoce: *Disp. gen.*)

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1472:* Provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Presi del Cons. De Gasperi (C. n. 520-147, S. n. 2482) (v. pure *Forze Armate:* Stipendi, ecc.). — *Legge 18 dicembre 1952, n. 2990.*

**Disegno di legge* pres. il 2 gennaio 1950 dal Min. della difesa Pacciardi (S. n. 814, C. n. 1176): *Adeguamento della misura delle indennità annue dovute, in aggiunta al trattamento di quiescenza, ad alcune categorie di ufficiali nella riserva.* — Dette indennità sono decuplicate a partire dal 1 aprile 1948. — *Legge 19 maggio 1950, n. 433.*

*Proposta di legge* dei sen. Palermo e Bibolotti, ann. il 1° giugno 1950 (S. n. 1078): *Trattamento di quiescenza e indennità di liquidazione a favore degli ufficiali di complemento della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa trattenuti in servizio volontariamente.* — Estende a tutti i suddetti ufficiali e sottufficiali il normale trattamento di quiescenza al compimento del 20° anno di effettivo servizio valutabile in pensione. A coloro che abbiano compiuto 10 anni di servizio, di cui almeno 6 consecutivi, sarà concessa l'indennità per una sola volta in luogo di pensione. Esclude dal trattamento di quiescenza coloro per i quali il tempo trascorso in servizio è utile ai fini del conseguimento di un trattamento di quiescenza a carico dello Stato o di altro ente pubblico. — Rimasta presso la Commissione Difesa del Senato in sede deliberante.

*Proposta di legge* del dep. Cuttitta ed altri, ann. il 5 ottobre 1950 (C. n. 1566): *Trattamento di quiescenza e indennità di liquidazione a favore dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti.* — Stabilisce che il servizio prestato in qualità di trattenuto o richiamato è utile agli effetti della pensione e della indennità di liquidazione. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

**Disegno di legge* pres. il 10 novembre 1950 dal Min. della difesa Pacciardi (S. n. 1365, C. n. 1845): *Riversibilità delle pensioni degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione delle disposizioni legislative sulla riduzione dei quadri.* — Il termine di due anni di cui all'articolo 13 del r. d. 18 novembre 1920, n. 1626, non si applica ai fini della concessione della pensione alle vedove degli ufficiali e dei sottufficiali che abbiano contratto o contraggono matrimonio anteriormente alla cessazione dal servizio permanente o dalla carriera continuativa ai sensi delle varie disposizioni legislative sulla riduzione dei quadri. Tale deroga non si applica qualora il matrimonio non sia stato contratto almeno due anni prima della data di raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalle leggi sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali. — *Legge 21 maggio 1951, n. 513.*

*Proposta di legge* del dep. Carignani ed altri, ann. il 18 luglio 1952 (C. n. 2857): *Trattamento di quiescenza e integratore della pensione di guerra a favore degli ufficiali del ruolo d'onore ciechi di guerra già richiamati in servizio.* — Propone di: *a*) estendere agli ufficiali del ruolo d'onore ciechi di guerra le disposizioni sul trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali di complemento; *b*) considerare utile ai fini di pensione anche il servizio prestato volontariamente in tempo di pace; *c*) disporre la liquidazione agli ufficiali del ruolo d'onore ciechi di guerra che non raggiungono il periodo di 20 anni di servizio di un assegno integratore della pensione di guerra sulla base degli anni di servizio prestato; *d*) concedere una maggiorazione di sette anni dei periodi di servizio da valutarsi. — Rimasta presso la Commissione Difesa della Camera in sede legislativa.

*Disegno di legge* pres. il 12 agosto 1952 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 2895, S. n. 2954): *Trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità* (v. *Fascismo*: M. V. S. N.). — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

**Disegno di legge* pre. il 17 ottobre 1952 dal Min. della difesa Pacciardi (S. n. 2617, C. n. 3071): *Estensione al personale ecclesiastico dei ruoli ausiliario e di riserva del trattamento di quiescenza previsto per gli ufficiali delle categorie in congedo dal regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886. — Legge 24 febbraio 1953, n. 108.*

**Disegno di legge* pres. il 5 dicembre 1952 dal Min. dell'interno Scelba (C. n. 3047, S. n. 2806): *Valutazione ai fini del trattamento di pensione del servizio prestato dal personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato o trattenuto. — Legge 9 aprile 1953, n. 305.*

*Proposta di legge* del dep. Bosco Lucarelli ed altri, ann. l'8 dic. 1952 (*C. n. 3054, S. n. 2941): *Estensione ad alcune categorie di ufficiali dell'Arma dei carabinieri delle norme della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, ai soli effetti del trattamento di quiescenza.* — La Commissione Difesa della Camera il 27 marzo 1953 estende dette norme a tutti gli ufficiali dell'Esercito che siano cessati per età dal servizio permanente anteriormente alla data dalla quale hanno avuto effetto i limiti di età di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e che alla data stessa non avevano superato quelli da detta legge previsti per il proprio grado. Di conseguenza anche il titolo viene modificato in: « *Estensione ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito delle norme della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, ai soli effetti del trattamento di quiescenza* ». — Rimasta al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Interr.* Colitto, ann. 3 agosto 1948: Computo dell'indennità militare agli ufficiali collocati a riposo nella misura in vigore all'atto della cessazione dal servizio; es. 22 novembre 1948.

*Interr.* Bavaro, ann. 6 ottobre 1948: Trattamento economico degli ufficiali e sottufficiali di marina in pensione (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Laconi ann. 29 novembre 1948: Adeguamento della legislazione sulle pensioni militari alle nuove esigenze democratiche (r. s.); es. 9 febbraio 1949.

*Interr.* Coli e Cuttitta, ann. 19 gennaio 1949 e 25 settembre 1950: Concessione della pensione alle mogli degli ufficiali che contrassero matrimonio dopo il collocamento nella riserva (r. s.); es. 18 maggio 1949 e 14 ottobre 1950.

*Interr.* Capalozza, ann. 16 febbraio 1949: Trattamento di quiescenza dei sottufficiali sfollati dall'esercito (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interr.* Caccuri, ann. 16 maggio 1949: Utilità agli effetti della pensione del servizio prestato dagli ufficiali della Marina militare richiamati a domanda o col consenso ed esclusi dal trattamento ordinario di quiescenza (r. s.); es. 21 settembre 1949.

*Interr.* Geuna, ann. 9 luglio 1949: Unificazione per le tre forze armate della riduzione a 15 anni del minimo pensionabile utile (r. s.); es. 27 ottobre 1949.

*Interr.* Nitti, ann. 3 ottobre 1949: Pensioni degli ufficiali e sottufficiali delle forze armate sfollati (r. s.); es. 14 novembre 1949.

*Interr.* Russo Perez, ann. 18 novembre 1949: Riliquidazione delle pensioni degli ufficiali dell'Esercito. (r. s.); es. 29 aprile 1950.

*Interr.* Sailis, ann. 22 giugno 1950: Trattamento economico degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa posti in pensione (r. s.); es. 27 luglio 1950.

*Interr.* Cuttitta, ann. 31 luglio 1951: Computo, agli effetti della pensione ordinaria, del servizio prestato anteriormente al 10 giugno 1940 dai sottufficiali e militari dell'Arma della categoria in congedo; es. 28 novembre 1951.

*Interr.* Donatini, ann. 5 marzo 1952: Pensioni degli ufficiali a suo tempo investiti delle funzioni del grado superiore (r. s.); es. 24 giugno 1952.

4. MAESTRI ELEMENTARI e DIRETTORI DIDATTICI. INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA (v. pure: *Perseguitati politici e razziali* - *Previdenza sociale:* Istituti di previdenza amministrati ecc.)

*D. l. 7 maggio, 1948, n. 1066:* Estensione dal 1° ottobre 1948 ai maestri elementari del trattamento di quiescenza vigente per gli altri impiegati statali e conseguente abolizione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari. — Inoltre stabilisce che con decreti del Pres. della Repubblica verranno stabilite le norme di attuazione della legge, nonché tutte quelle occorrenti per la liquidazione e la soppressione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari e per il passaggio degli inscritti al Monte stesso, non dipendenti dallo Stato, alla Cassa di previdenza per gli impiegati degli enti locali. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-45, S. n. 1137). — Ratificato con modificazioni dalla Commissione speciale della Camera il 15 giugno 1950, modificato dalla Commissione speciale del Senato l'8 novembre 1950 e nuovamente dalla Commissione speciale della Camera il 7 dicembre 1950. Nel-

l'ultimo testo stabilisce che gli insegnanti non dipendenti dallo Stato già inscritti al Monte pensioni alla data del 30 settembre 1948, passano alla Cassa di previdenza degli impiegati degli enti locali, e che con legge verranno stabilite le norme per l'attuazione della legge (v. pure: *Deleghe*). — Rimasto presso la Commissione speciale del Senato (la materia è stata regolata in gran parte con *legge 13 giugno 1952, n. 690*; v. oltre).

*Proposta di legge* del dep. Rapelli ed altri, ann. il 20 ottobre 1949 (C. n. 828): *Indennità di buonuscita per i maestri elementari.* — Riconosce ai fini dell'indennità di buonuscita, il servizio prestato anteriormente al 1° settembre 1952. — Assorbita dal disegno di legge S. n. 935, C. n. 1902 (v. oltre).

**Disegno di legge* pres. il 22 marzo 1950 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 935, C. n. 1902): *Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari.* — Regola con criteri uniformi il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari in servizio alle dipendenze dello Stato, estendendo, a partire dal 1° ottobre 1948, ai maestri che avevano il trattamento previsto dall'ordinamento del Monte pensioni, approvato con legge 6 febbraio 1941, n. 176, le disposizioni relative al trattamento di quiescenza vigenti per gli impiegati civili dello Stato. Stabilisce i criteri riguardanti la valutazione dei servizi prestati con iscrizione al Monte pensioni oppure agli altri Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e di quelli con iscrizione a regolamenti speciali di comuni aventi autonomia scolastica la procedura per la liquidazione degli assegni di riposo, nonché le modalità della ripartizione del patrimonio del Monte pensioni (che viene soppresso con effetto dal 1° ottobre 1948) tra lo Stato e la sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti. Per le cessazioni dal servizio anteriore al 1° ottobre 1948, il trattamento di quiescenza è regolato dalle disposizioni vigenti all'atto della cessazione dal servizio. — La Commissione Finanze e tesoro del Senato esamina il provvedimento il 29 ottobre e 14 dicembre 1950 e il 7 e 8 marzo 1951 e lo approva con alcuni emendamenti: in particolare, su proposta del sen. *Ruggeri*, stabilisce che agli insegnanti sia data facoltà di chiedere l'applicazione dell'eventuale migliore trattamento di quiescenza loro spettante in base ai regolamenti comunali; su proposta del sen. *Tomè*, si dispone che sulla consistenza patrimoniale del Monte pensioni, siano assegnati all'E. N. P. A. S. 1.650 milioni per incrementare il fondo per la buonuscita degli insegnanti elementari. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera discute il disegno di legge nelle sedute del 9 maggio, 21 settembre e 12 dicembre 1951 e 5 e 12 marzo e 4 aprile 1952. Sono approvati diversi emendamenti proposti dal rel. *Turnaturi*, alcuni di carattere formale e altri relativi al riconoscimento, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, dei servizi prestati anteriormente al 1° settembre 1942 e alla ripartizione della consistenza patrimoniale del Monte pensioni (in particolare all'E. N. P. A. S. viene attribuita una quota di lire 3.300 milioni per soddisfare ai maggiori oneri derivanti all'ente stesso). — La Commissione del Senato approva definitivamente il provvedimento il 15 maggio 1952. — *Legge 13 giugno 1952, n. 690.*

*Proposta di legge* del sen. Filippini, ann. il 4 dicembre 1952 (S. n. 2732): *Disposizioni per la riliquidazione di pensione a favore dei direttori didattici e degli ispettori scolastici comunali già pensionati dal Monte pensioni e collocati a riposo prima del 1° dicembre 1948.* — Propone che in ogni caso la pensione spettante ai direttori didattici e agli ispettori scolastici non possa essere inferiore a quella risultante dallo stipendio o assegno effettivo ultimo percepito. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante.

*Disegno di legge* pres. il 21 marzo 1953 dal Min. della pubblica istruzione Segni (S. n. 2891): *Trattamento di quiescenza degli insegnanti di educazione fisica immessi nel ruolo transitorio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936.* — Disciplina compiutamente la materia inerente al trattamento di quiescenza del suddetto personale insegnante sia per quanto concerne la valutazione dei servizi di ruolo già riconosciuti utili ai fini della carriera in base al d. l. n. 936, sia per quanto si riferisce ai riconoscimenti ed ai riscatti, sia, infine, per quanto attiene al trasferimento all'Erario delle somme già versate dalle Amministrazioni di provenienza e dal personale in parola per il fondo di quiescenza. — Rimasto presso la Commissione Istruzione del Senato in sede deliberante.

*Interr.* Carron, ann. 17 giugno 1948: Diritto della pensione massima ai maestri elementari profughi da Fiume (r. s.); es. 22 ottobre 1948.

*Interr.* Bavaro, ann. 2 luglio 1948: Per la abrogazione della soppressione del Monte pensioni, in favore degli insegnanti elementari collocati a riposo dal 1° ottobre 1948; es. 11 ottobre 1948.

*Interr.* Bavaro, ann. 6 ottobre 1948: Modifiche alla disposizione che sopprime il Monte pensioni degli insegnanti elementari (r. s.); es. 22 ottobre 1948.

*Interr.* Fassina ann. 18 novembre 1948: Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari (r. s.); es. 9 febbraio 1949.

*Interr.* Bernardi, Lucifredi e Bettinotti, ann. 20 gennaio 1949 e 15 dicembre 1950: Trattamento di quiescenza dei maestri collocati a riposo nel 1949 e 1950 (r. s.); es. 18 maggio 1949 e 9 gennaio 1951.

*Interr.* Scotti Alessandro, ann. 1° dicembre 1949: Perequazioni delle pensioni già conferite dal Monte pensioni agli insegnanti elementari (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Troisi, ann. 11 luglio 1950: Trattamento di pensione degli insegnanti di educazione fisica (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Schiratti, ann. 27 febbraio 1951: Riliquidazione delle pensioni alle vecchie maestre già pensionate del Monte pensioni (r. s.); es. 10 aprile 1951.

*Interr.* Lozza e Almirante, ann. 16 marzo 1951 e 11 marzo 1952: Emanazione delle norme di attuazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066 (r. s.); es. 17 aprile 1951 e 25 marzo 1952.

*Interr.* Saija, ann. 12 febbraio 1952: Pensione agli insegnanti di educazione fisica dell'ex gioventù italiana del Littorio (r. s.); es. 7 marzo 1952.

*Interr.* Boidi, ann. 30 settembre 1952: Trattamento di quiescenza agli insegnanti elementari collocati a riposo anteriormente al 1° settembre 1952 (r. s.); es. 18 novembre 1952.

5. MAGISTRATURA (v. pure la voce: *Magistratura*)

*Disegno di legge* pres. il 28 ottobre 1950 (*urg.*) dal Min. di grazia e giustizia Piccioni (S. n. 1345, *C. n. 1937): *Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura, nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.* — Stabilisce che, ai fini del trattamento di quiescenza, i nuovi assegni sono computabili in ragione del 60 per cento, mentre è soppressa per i magistrati la concessione degli assegni di caroviveri e dell'indennità di caropane annessi alla pensione (v. pure la voce: *Magistratura*). — *Legge 24 maggio 1951, n. 392.*

*Circolare Min. Tesoro 3 ottobre 1951, n. 293/466314 (Boll. uff. Min. Tesoro - Dir. gen. Affari generali - n. 10)*: Applicazione della legge 24 maggio 1951, n. 392. — Trattamento di quiescenza ai magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare ed agli avvocati e procuratori dello Stato.

6. UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO, v. *Ministeri* (Industria e commercio).

7. PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE, v. la sottovoce *Disposizioni generali* e le voci *Mutilati e invalidi - Previdenza sociale* (Istituti di previdenza amministrati ecc.).

PENSIONI DELLA GENTE DI MARE, v. *Marina mercantile.*

PENSIONI DI ENTI DI PREVIDENZA, v. *Assicurazioni sociali* (Invalidità, vecchiaia ecc.) - *Previdenza sociale - Professioni libere.*

PENSIONI DI GUERRA

Vedi pure: *Calamità pubbliche* (Alluvioni ecc.) - *Medaglie* ecc. - *Perseguitati politici e razziali.*

*D. l. 20 marzo 1948, n. 478:* Agevolazione nell'esame e nella definizione delle domande di pensione o di assegno di guerra. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*D. l. 2 aprile 1948, n. 436:* Proroga (fino al 14 ottobre 1948) del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2419).

*D. l. 14 aprile 1948, n. 530:* Nuove provvidenze economiche a favore delle vedove e degli orfani di guerra. — L'assegno speciale temporaneo è elevato a lire 25.000 annue. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*D. l. 3 maggio 1948, n. 620:* Inclusione di un sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente nelle commissioni previste dagli articoli 56 e 57 del r. d. 12 luglio 1923, n. 1491, concernente le pensioni di guerra. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*D. l. 3 maggio 1948, n. 621:* Inclusione nel Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra di un membro avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 756:* Rimborso delle somme anticipate allo Stato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il consolidamento delle pensioni privilegiate di guerra. - Autorizza il Ministero del tesoro a rimborsare i suddetti istituti in 5 rate annuali delle somme da essi somministrate fino a

tutto il 31 dicembre 1945 — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con *disegno di legge* del Pres. Cons. De Gasperi (C. n. 520-34). — Le disposizioni del d. l. n. 756 sono state sostituite dalla *legge 15 marzo 1950, n. 151* (v. oltre).

*Disegno di legge* pres. il 22 luglio 1948 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 29, *C. n. 85): *Compensi ai membri delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra fiduciari dell'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra. — Legge 7 ottobre 1948, n. 1274.*

*Disegno di legge* pres. il 2 agosto 1948 (*urg.*) dal Min. ad *interim* dell'Africa Italiana De Gasperi e dal Min. del tesoro Pella (C. n. 70, *S. n. 55): *Estensione ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra. — Legge 19 agosto 1948, n. 1180.*

*Disegno di legge* pres. il 3 agosto 1948 (*urg.*) dal Pres. del Cons. De Gasperi e dal Min. del tesoro Pella (C. n. 79, *S. n. 56): *Determinazione della misura dell'indennità di carovita spettante ai dipendenti statali e degli altri enti pubblici per il trimestre luglio-settembre 1948 e dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre luglio-dicembre 1948.* — Dispone che l'indennità di contingenza sia corrisposta sulla base dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato per il trimestre ottobre-dicembre 1947. — *Legge 12 agosto 1948, n. 1179.*

*Proposta di legge* del dep. Lombardi Ruggero, ann. il 14 settembre 1948 (C. n. 96): *Decentramento provinciale del servizio delle pensioni di guerra.* — Prevede l'istituzione di commissioni provinciali con tutti i poteri delle amministrazioni centrali. — Ritirata il 4 maggio 1949.

**Disegno di legge* pres. il 23 ottobre 1948 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 149, S. n. 203): *Modifica dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente talune categorie di pensioni.* — Dispone che le domande previste dall'art. 5 del d. l. 19 marzo 1948, n. 249, possono essere presentate fino al 14 aprile 1949. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera esamina il provvedimento nelle sedute del 10 e 18 novembre e l'approva il 14 dicembre 1948 con un articolo aggiuntivo, proposto dal rel. *Sullo,* per cui le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra sono estese ai cittadini italiani i quali, facendo parte di formazioni anti-franchiste, abbiano riportato mutilazioni od invalidità ascrivibili a qualsiasi categoria. Di conseguenza anche il titolo del provvedimento viene modificato in: « *Nuove disposizioni relative al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente talune categorie di pensioni, e modifica dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto stesso*». — *Legge 26 gennaio 1949, n. 20.*

**Disegno di legge* pres. il 14 dicembre 1948 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 186, C. n. 279): *Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette.* — La proroga è concessa fino a tutto il 14 aprile 1949. — *Legge 7 febbraio 1949, n. 32.*

**Disegno di legge* pres. il 26 aprile 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi e dal Min. del tesoro Pella (C. n. 508, S. n. 429): *Concessione di un assegno una volta tanto a favore dei superinvalidi di guerra disoccupati.* — È concesso nella misura di lire 20 mila nette. — *Legge 29 luglio 1949, n. 472.*

*D. P. R. 3 maggio 1949 (Gazz. Uff. n. 156)*: Nomina e sostituzione di alcuni membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-204, S. n. 2669): *Ratifica del decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 876, concernente modificazioni al decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 408, relativo alla concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore. — Legge 31 gennaio 1953, n. 46.*

**Disegno di legge* pres. l'11 giugno 1949 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 463, C. n. 692): *Proroga* (al 31 dicembre 1949) *del pagamento degli assegni rinnovabili e delle volture provvisorie delle pensioni dirette. — Legge 20 agosto 1949, n. 643.*

**Disegno di legge* pres. l'11 giugno 1949 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 465, C. n. 729): *Variazioni nella misura della ritenuta sugli assegni di pensione agli invalidi di guerra fruenti di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra o di altre Amministrazioni.* — In tali casi la ritenuta non può oltrepassare il terzo degli assegni stessi. — *Legge 4 novembre 1949, n. 829.*

*D. P. R. 6 luglio 1949 (Gazz. Uff. n. 202)*: Sostituzione del presidente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra (nomina del pres. di sez. della Corte dei conti G. Petia) e nomina di un membro del comitato stesso.

**Disegno di legge* pres. il 25 luglio 1949 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 728, S. n. 647): *Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1949.* — Rimane invariata nella misura già stabilita dalla legge 12 agosto 1948, n. 1179. – *Legge 1 dicembre 1949, n 923*

*Disegno di legge* pres. il 30 agosto 1949 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 758): *Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra* (fino al 31 dicembre 1949). — Ritirato il 4 novembre 1949.

**Disegno di legge* pres. il 10 novembre 1949 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 882, S. n. 758): *Compensi ai membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra. — Legge 5 gennaio 1950, n. 6.*

*Disegno di legge* pres. il 17 dicembre 1949 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 787, *C. n. 1414): *Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.* — Il provvedimento mira a dare un assetto organico e definitivo a tutta la materia concernente le pensioni di guerra finora regolata da una congerie di norme emanate in epoche diverse e mal coordinate fra loro.

La discussione generale inizia al Senato il 25 maggio 1950 con gli interventi dei senatori *Paratore, Locatelli, Bei Ciufoli Adele, Gasparotto, Tommasini, Bastianetto e Tonello* e prosegue nelle sedute del 30 maggio con gli interventi dei senatori *Oggiano, Tallarico e D'Incà* e 31 maggio con gli interventi dei senatori *Di Rocco, Bibolotti, Alberti Giuseppe, Palermo* e *Conci*. Nella seduta del 1° giugno, dopo gli interventi del relatore di maggioranza *Zotta* e del Sottosegretario al tesoro *Chiaramello*, inizia la discussione degli articoli che prosegue nelle sedute del 6, 7, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 22 e 23 giugno. Nella seduta del 23 giugno 1950 il disegno di legge è approvato nel testo proposto dalla Commissione con emendamenti dei senatori *Molé, Zelioli, Cerruti, Tommasini* e *Berlinguer* e del Sottosegretario *Chiaramello*.

Il provvedimento, nel testo approvato dal Senato, consta di 125 articoli ed è diviso in 8 titoli. Il titolo I, che detta norme sul diritto in generale alla pensione, stabilisce, tra l'altro, che hanno diritto alla pensione di guerra o indennità sostitutiva i militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi o servizi ausiliari, le infermiere volontarie della C. R. I. che abbiano riportato in guerra ferite o lesioni o contratto infermità da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità di lavoro. Il diritto stesso si trasferisce ai familiari quando dalle ferite, lesioni o infermità sia derivata la morte del militare. La pensione o l'indennità non compete quando l'invalidità o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare. Il titolo II stabilisce in quali casi il mutilato o l'invalido ha diritto alla pensione, all'assegno o all'indennità « una tantum »; divide gli aventi diritto, ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione, in 4 gruppi: ufficiali generali, ufficiali superiori, ufficiali inferiori, sottufficiali e truppa; determina l'ammontare dell'assegno supplementare dovuto alle varie categorie di invalidi e detta norme per il ricovero dei minori invalidi. Il titolo III stabilisce i casi in cui la vedova e gli orfani del militare hanno diritto a pensione e determina l'ammontare di alcuni assegni speciali. Il titolo IV determina i casi in cui hanno diritto a pensione i genitori, i collaterali e i parenti a questi assimilati; il titolo V stabilisce i casi in cui è ammessa la riversibilità a favore della vedova o, in mancanza, degli altri parenti del soprassoldo annesso a medaglie al valor militare. Il titolo VI determina i casi in cui il militare o i suoi aventi causa incorrono nella perdita, sospensione o revoca della pensione o assegno. Il titolo VII detta le norme procedurali per la concessione o la revoca della pensione o dell'assegno, stabilendo la competenza di ciascun organo. Il titolo VII contiene le norme transitorie e generali. Allegate alla legge vi sono 14 tabelle contenenti, le prime due, le categorie di infermità o lesioni che danno diritto rispettivamente alla pensione (8 categorie) e all'indennità, le altre l'ammontare delle pensioni, degli assegni o indennità divise per categoria, per gradi, per titolo giuridico.

Il progetto, mantenendo inalterata la voce pensione, contiene una rivalutazione degli assegni e delle indennità. Tuttavia l'adozione del criterio di divisione degli aventi diritto a pensione in gruppi di gradi comporta automaticamente un aumento anche per la pensione per gli appartenenti ai gradi diversi da quelli di maresciallo, capitano e colonnello, all'ammontare della cui pensione viene equiparato quello dei gradi inferiori appartenenti allo stesso gruppo. Inoltre è soppressa, ai fini della corresponsione dell'assegno di superinvalidità, la distinzione tra combattenti e non combattenti con la conseguente concessione a questi ultimi dell'assegno, di maggiore ammontare, dei primi. Viene estesa a tutti gli invalidi di 1ª categoria la 13ª mensilità già spettante ai soli grandi invalidi provvisti di assegno di superinvalidità e viene esteso agli appartenenti a tutte le otto categorie l'assegno supplementare già di spettanza dei soli invalidi di 1ª categoria.

Inoltre per gli invalidi minorenni è istituita una indennità di ricovero di lire 120 mila annue, ed è previsto per essi il ricovero in appositi istituti a cura dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli altri assegni speciali sono stati fissati nelle seguenti misure: l'assegno di cura per t. b. c. (lire 84.000 per le categorie dalla 2ª alla 5ª e lire 40.000 per quelle dalla 6ª all'8ª); l'assegno di previdenza per i mutilati che abbiano raggiunto il 55° anno di età (lire 72.000 annue); l'indennità di accompagnamento (da un minimo di lire 9.000 a un massimo di lire 26.000 mensili); l'assegno integratore da corrispondere alle vedove per ciascun orfano minore (lire 36.000 annue); l'assegno temporaneo per

le vedove (lire 40.000 annue); l'assegno temporaneo per i genitori (lire 14.000 annue). Inoltre sono maggiorati gli assegni di superinvalidità per i casi più gravi (lettere *A* e *B*), l'assegno di cumulo, l'assegno di integrazione per i figli dei grandi invalidi.

La decorrenza dei benefici è fissata al 1° marzo 1950 e la loro attuazione comporta per l'esercizio finanziario 1949-50 un aggravio di spesa di 11 miliardi.

La Commissione Finanze e tesoro della Camera, in sede legislativa, relatore *Bavaro*, dopo gli interventi dei deputati: *Ghislandi*, *Walter* e *Chiostergi*, del relatore e del Sottosegretario *Chiaramello*, approva nella seduta del 12 luglio 1950 il disegno di legge nel testo approvato dal Senato. — *Legge 10 agosto 1950, n. 648.*

**Disegno di legge* pres. il 2 gennaio 1950 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 1022, S. n. 869): *Rimborso di somme anticipate allo Stato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il consolidamento della spesa per le pensioni privilegiate di guerra.* — Il d. l. 7 maggio 1948, n. 756, è modificato nel senso che il Ministro per il tesoro è autorizzato a rimborsare a detti istituti le somme da essi somministrate allo Stato fino a tutto il 31 dicembre 1947, anziché fino al 31 dicembre 1945. — *Legge 15 marzo 1950, n. 151.*

*Disegno di legge* pres. l'11 gennaio 1950 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 1034): *Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre luglio-dicembre 1949.* — È determinata tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione per il trimestre ottobre-dicembre 1947. — Ritirato il 3 luglio 1950.

**Disegno di legge* pres. il 21 marzo 1950 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 1179, S. n. 999): *Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra* (fino al 31 dicembre 1951). — *Legge 9 giugno 1950, n. 396.*

In sede di discussione del *bilancio tesoro 1950-1951* (C. n. 1059), la Camera approva il *5* (2ª) *aprile 1950* un o. d. g. *Walter* che invita il Governo ad accelerare la procedura della liquidazione delle pensioni di guerra.

**Disegno di legge* pres. il 19 maggio 1950 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 1289, S. n. 1132): *Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre gennaio-giugno 1950.* — Rimane invariato nella misura già stabilita dalla legge 12 agosto 1948, n. 1179. — *Legge 8 luglio 1950, n. 523.*

**Disegno di legge* pres. il 19 maggio 1950 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 1290, S. n. 1152): *Esenzione da ogni tassa di bollo per le domande intese ad ottenere il rilascio dei documenti necessari per corredare le istanze di pensione di guerra.* — *Legge 28 luglio 1950, n. 634.*

**Disegno di legge* pres. il 17 giugno 1950 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 1369, S. n. 1268): *Norme modificative e integrative del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, e della legge 26 gennaio 1949, n. 20, circa provvidenze a favore di cittadini italiani che abbiano fatto parte di formazioni antifranchiste.* — Ai fini delle liquidazioni delle pensioni di guerra ai suddetti cittadini italiani è competente a pronunciarsi, per quanto riguarda il riconoscimento della causa che dette luogo alla mutilazione, invalidità o alla morte, la Commissione prevista dall'art. 2 del d. l. 19 marzo 1948, n. 249, integrata con un ufficiale superiore medico designato dal Ministro per la difesa. — *Legge 21 ottobre 1950, n. 990.*

**Disegno di legge* pres. il 13 luglio 1950 (*urg.*) dal Min. *ad interim* per l'Africa italiana De Gasperi (S. n. 1179, C. n. 1525): *Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180.* — *Legge 24 luglio 1951, n. 660.*

**Disegno di legge* pres. il 3 novembre 1950 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 1630, S. n. 1418): *Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre luglio-dicembre 1950.* — Rimane invariato nella misura già stabilita dalla legge 12 agosto 1948, n. 1179. — *Legge 9 gennaio 1951, n. 29.*

*Proposta di legge* del dep. Pino ed altri, ann. il 1° agosto 1951 (C. n. 2115): *Estensione del disposto dell'articolo 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente la indennità mensile per l'accompagnatore, ai mutilati di cui alla lettera* G, *n. 2 e n. 3 della tabella* E. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*Proposta di legge* del dep. Franceschini ed altri, ann. l'8 agosto 1951, svolta e presa in considerazione il 5 gennaio 1952 (C. n. 2129): *Norme interpretative della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra.* — Propone di estendere le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra: *a*) alle famiglie di cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra, anche se aventi aderito alla ex R. S. I. o comunque prestato ad essa servizio militare civile; *b*) agli invalidi di guerra che abbiano as-

sunto lo stesso atteggiamento, purché non abbiano riportato alcuna condanna anche se amnistiata. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa.

**Disegno di legge* pres. il 7 novembre 1951 dal Min. del tesoro *ad interim* Vanoni (S. n. 1979, C. n. 2491): *Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra.* — Estende le disposizioni sulle pensioni di guerra ai cittadini italiani i quali, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, abbiano riportato ferite o lesioni ad opera di elementi slavi in occasione di azioni: singole o collettive, aventi fini politici ed estende pure le cennate disposizioni ai congiunti delle vittime quando dalle ferite e dalle lesioni ne sia derivata la morte. — *Legge 23 marzo 1952, n. 207.*

*Proposta di legge* del sen. Cerruti ed altri, ann. il 16 novembre 1951 (S. n. 2010), *Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra.* — Il progetto prevede la rivalutazione di tutte le pensioni di guerra dirette ed indirette e degli assegni comunque spettanti ai mutilati e invalidi di guerra e ai loro aventi causa sulla base di criteri fissati nel progetto stesso. Punto di partenza per tale rivalutazione è il trattamento da corrispondere al pensionato appartenente alla I categoria e al primo gruppo di gradi di cui all'art. 27 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (sottufficiali e truppa). Il trattamento predetto è fissato in lire 37.000 mensili pari alla media aritmetica fra l'indice del costo medio della vita per una famiglia composta dei soli coniugi (lire 32.500) e il trattamento di un impiegato dello Stato, coniugato senza figli, di gruppo *C* grado XI (lire 42.127). Per i superinvalidi va aggiunto il relativo assegno previsto dalla tabella *E* della legge n. 648 con un aumento di lire 56.000 annue per l'assegno di cui alla lettera *B* della stessa tabella e con un aumento variabile da lire 2.000 a lire 2.500 per l'indennità di accompagnamento spettante ai superinvalidi di cui alle lettere da *A* a *D*. È previsto altresì dal progetto un diverso trattamento in caso di cumulo il quale deve essere pari all'ammontare delle pensioni spettanti a ciascun tipo di infermità che si cumulano. Sulla base del trattamento spettante agli appartenenti alla I categoria deve essere determinato l'ammontare delle pensioni per le altre categorie e il cui importo è stabilito in misura pari all'80 % per la 2ª categoria, al 75 % per la 3ª, al 70 % per la 4ª, al 60 % per la 5ª, al 50 % per la 6ª, al 40 % per la 7ª e al 30 % per l'8ª. Quando poi il mutilato e l'invalido, nonostante la legge sul collocamento obbligatorio dei mutilati, di fatto non trovi una occupazione, il progetto prevede per gli appartenenti al 1ª categoria un assegno pari alla differenza fra l'ammontare della pensione e il trattamento di un dipendente statale di gruppo *C* grado XI e per gli appartenenti alle categorie dalla 2ª all'8ª un assegno pari alla differenza fra la pensione di cui fruisce e quella di 1ª categoria. Per la determinazione del trattamento per gli appartenenti agli altri gruppi di gradi di cui all'art. 27 della legge 648 è previsto un aumento del 30 % per ogni gruppo successivo (da sottotenente a capitano e da maggiore a colonnello). Per i figli a carico, l'assegno è stabilito nella misura annua di lire 50.000 per ciascun figlio se trattasi di pensione diretta e di lire 75.000 se trattasi di pensione indiretta.

L'ammontare delle pensioni indirette è fissato in misura pari al 50 % della relativa pensione diretta per la vedova e in misura pari al 40 % per i genitori, collaterali e assimilati. L'insieme dei miglioramenti suddetti comporta un maggiore onere di lire 140 miliardi circa sicché la proposta stessa, al fine di evitare lo squilibrio che la spesa determinerebbe nel bilancio statale ove gli aumenti venissero corrisposti subito integralmente, prevede la corresponsione del conguaglio per gradi e cioè il 30 % nell'esercizio finanziario 1951-52, il 55 % nell'esercizio finanziario 1952-53, l'80 % nell'esercizio 1953-54 e il 100 % a decorrere dal 1ª luglio 1954. — Rimasta presso la Commissione finanze e tesoro del Senato.

*Proposta di legge* del dep. Walter, ann. il 4 dicembre 1951, svolta e presa in considerazione il 21 dicembre 1951 (C. n. 2378): *Modifiche alla legge 10 agosto 1950, n. 648.* — Propone: *a*) di prorogare da uno a due anni il termine per la presentazione delle domande tendenti ad ottenere i benefici previsti dalla legge n. 648 a decorrenza 1º marzo 1950; *b*) di ridurre da 65 a 60 anni il limite di età per la concessione dell'assegno di previdenza alla madre vedova in possesso di pensione di guerra, e di prorogare da 90 giorni a 5 anni il termine per l'istanza di revisione. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa.

*Disegno di legge* pres. il 21 dicembre 1951 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 2097): *Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana.* — Dispone a favore dei militari che, stando al servizio della repubblica di Salò, abbiano riportato ferite o contratto infermità per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra quando non risulti il loro arruolamento volontario, la corresponsione di un assegno pari a quello previsto dalla tabella *D* per i non combattenti, compresi i relativi assegni accessori. Nella stessa misura detto assegno è concesso anche ai militari dei quali risulta l'arruolamento volontario e che abbiano contratto infermità ascrivibili alle prime quattro categorie. Tali assegni

non spettano quando il richiedente sia stato cancellato dai ruoli delle forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti succeduti all'armistizio dell'8 settembre 1943, ovvero abbia partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie. Il servizio prestato nelle formazioni militari organizzate dalle Forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine Belluno, Bolzano e Trento è parificato al servizio reso nelle forze armate della R. S. I. La liquidazione degli assegni avviene in base al grado rivestito nelle forze armate regolari dello Stato. La decorrenza degli assegni è fissata dalla data di entrata in vigore della legge ed è prescritta la presentazione della domanda entro il termine perentorio di un anno dalla data della sua entrata in vigore.

La Commissione Finanze e tesoro del Senato (rel. *Tomè*) propone di approvare il disegno di legge. Il Senato lo discute il 29 aprile 1952: intervengono nella discussione i sen. *Ruggeri* e *Merlin Angelina*, contrari; i sen. *Zelioli*, *Tosatti*, *Gavina* e *Cingolani*, il rel. *Tomè* e il Sottosegretario *Tessitori*, favorevoli; i sen. *Parri* e *Caldera* che propongono un rinvio della discussione. È approvato infine un o. d. g. *Cosattini*, che delibera il passaggio agli articoli e rinvia il provvedimento alla Commissione per un migliore adeguamento dello stesso e per lo studio degli emendamenti. — Rimasto all'o. d. g. del Senato.

**Disegno di legge* pres. il 15 gennaio 1952 dal Min. *ad interim* del tesoro Vanoni (C. n. 2467, S. n. 2304): *Estensione dell'indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ai titolari di pensione o di assegno di prima categoria fruenti di assegno di superinvalidità, di cui alla tabella* E, *lettera* G, *punti 2 e 3*. — L'indennità è stabilita a decorrere dal 1° luglio 1951, nella misura di lire 12.000 mensili per i grandi invalidi residenti nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e di lire 9.000 mensili negli altri casi. — *Legge 6 giugno 1952, n. 683.*

**Disegno di legge* pres. il 15 gennaio 1952 dal Min. *ad interim* del tesoro Vanoni (C. n. 2468, S. n. 2210): *Determinazione dell'importo delle indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1951*. — È determinato tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato per il trimestre ottobre-dicembre 1947. — *Legge 17 maggio 1952, n. 548.*

*Proposta di legge* del dep. Scotti Francesco ed altri, ann. il 18 gennaio 1952, svolta e presa in considerazione il 12 marzo 1952 (C. n. 2478): *Disposizioni a favore dei combattenti antifranchisti*. — Propone che della Commissione di liquidazione facciano parte anche 4 rappresentanti dei combattenti antifranchisti e delle famiglie dei caduti e di un rappresentante dell'Alleanza ex Garibaldini di Spagna di Bologna. Proroga i termini per la presentazione delle domande al 31 dicembre 1952 e fissa al 1° marzo 1939 la data di decorrenza degli assegni. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

**Disegno di legge* pres. il 26 gennaio 1952 dal Min. *ad interim* del tesoro Vanoni (S. n. 2135, C. n. 2557): *Utilizzazione del personale presso i servizi delle pensioni di guerra. — Legge 13 giugno 1952, n. 686.*

*Proposta di legge* del sen. Bastianetto, ann. il 12 marzo 1952 (S. n. 2222): *Rivalutazione delle pensioni di guerra*. — Il progetto prevede una rivalutazione di tutte le pensioni dirette ed indirette e degli assegni comunque spettanti ai mutilati e invalidi di guerra e ai loro aventi causa. Al fine di stabilire i singoli miglioramenti alle pensioni dirette prende come base il trattamento da corrispondere al mutilato appartenente alla 1ª categoria e al primo gruppo di gradi di cui all'art. 27 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (sottufficiali e truppa), la cui entità il progetto fissa in lire 35.000. L'ammontare delle pensioni per le categorie dalla 2ª all'8ª è determinato sulla base del criterio seguito dal d. l. L. 20 maggio 1917, n. 876, e dalla proposta del sen. *Cerruti* (v. innanzi).

L'ammontare delle pensioni per gli altri gruppi di gradi è determinato sulla base di un aumento del 15 % per le pensioni del 2° gruppo (ufficiali inferiori) e del 10 % per le pensioni del 3° e 4° gruppo (rispettivamente ufficiali superiori e generali). Per i mutilati e invalidi per fatti di guerra ma non combattenti fissa l'ammontare della pensione nel 10 % in meno della corrispondente pensione dei mutilati combattenti. Per le pensioni indirette a favore delle vedove senza figli e dei genitori e assimilati, la proposta prevede che questa sia pari al 50 % della pensione di 1ª categoria che sarebbe spettata al militare se non fosse morto. L'onere complessivo per i miglioramenti proposti dal progetto è di 90 miliardi. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato.

**Disegno di legge* pres. il 19 maggio 1952 dal Min. *ad interim* del tesoro Pella (S. n. 2362, C. n. 2803): *Compensi dovuti ai medici civili rappresentanti l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e le altre associazioni di categoria in seno alle commissioni mediche per le pensioni di guerra*. — Detti compensi sono raddoppiati. — *Legge 2 agosto 1952, n. 1086.*

**Disegno di legge* pres. il 13 giugno 1952 dal Min. *ad interim* del tesoro Pella (C. n. 2776, S. n. 2534): *Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra.* — Stabilisce che le disposizioni della legge 9 giugno 1950, n. 396, si applicano anche per il periodo dal 1° gennaio 1952 al 30 giugno 1954. — *Legge 26 ottobre 1952, n. 1464.*

*Proposta di legge* del dep. Carignani ed altri, ann. il 18 luglio 1952 (C. n. 2857): *Trattamento di quiescenza degli ufficiali del ruolo d'onore ciechi di guerra già richiamati in servizio* (v. *Pensioni civili e militari*: Forze Armate ecc.). — Rimasta presso la Commissione Difesa della Camera in sede legislativa.

*DD. P. R. 2 agosto 1952* (*Gazz. Uff. nn. 34 e 35 del 1953*): Fissazione del termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, nei riguardi del territorio della Libia e della Somalia sotto amministrazione fiduciaria italiana (23 dicembre 1951 e 31 marzo 1950).

*Disegno di legge* pres. il 12 agosto 1952 dal Pres. del Cons. De Gasperi e dal Min. della difesa Pacciardi (C. n. 2895, S. n. 2954): *Trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità.* — Dispone fino a sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per il ripristino delle pensioni di guerra concesse per eventi verificatisi in dipendenza dell'intervento nella guerra civile di Spagna oppure ai mutilati per la causa nazionale e alle famiglie dei caduti. Le domande in precedenza respinte non potranno essere ripresentate (v. pure *Fascismo:* M. V. S. N.). — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Disegno di legge* pres. il 29 settembre 1952 dal Min del tesoro Pella (*C. n. 2921, S. n. 2637): *Provvidenze a favore dei grandi invalidi, fruenti di assegno di superinvalidità di cui alla tabella* E, *lettera* B, *annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. ed all'articolo 2* (*lettera* B) *della legge 4 maggio 1951, n. 306.* — Eleva, a decorrere dal 1° ottobre 1952, la seconda aggiunta temporanea all'assegno di superinvalidità per i grandi invalidi iscritti alla lettera *B* da lire 60.000 a lire 100.000 annue (v. pure: *Mutilati e invalidi*). — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato in sede deliberante.

*Proposta di legge* del dep. Sannicolò ed altri, ann. il 14 ottobre 1952 (C. n. 2945): *Riconoscimento del diritto a pensione per i cittadini che abbiano riacquistato la cittadinanza italiana in seguito al decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.* — Propone che le vigenti disposizioni in materia di concessione di pensioni di guerra siano applicabili, con decorrenza dal giorno di presentazione della domanda, ai cittadini italiani i quali abbiano optato per la cittadinanza germanica ed abbiano per tale motivo, prestato servizio nelle forze armate germaniche, sempre che essi abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana in base al d. l. 2 febbraio 1948, n. 23. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*Proposta di legge* del dep. Viola ed altri, ann. il 13 gennaio 1953 (*C. n. 3128, S. n. 2934): *Proroga del termine fissato dall'articolo 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648, per la presentazione delle domande per ottenere la pensione di guerra.* — Approvata dalla Commissione Difesa della Camera il 24 marzo 1953 con la riapertura di detto termine per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della legge. — Rimasta al Senato (da assegnare alla Commissione).

*D. Pres. Cons. Min. 20 gennaio 1953* (*Gazz. Uff. n. 107*): Determinazione del contingente dei salariati non di ruolo in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra (8 operai).

*Proposta di legge* del. sen. Bertone ed altri, ann. l'11 febbraio 1953 (S. n. 2803, *C. n. 3298): *Concessione di miglioramenti alle pensioni delle vedove e degli orfani, genitori, collaterali e assimilati, dei caduti in guerra ed alle pensioni degli invalidi di guerra dalla seconda all'ottava categoria.*

La discussione generale ha inizio al Senato il 5 marzo 1953 con gli interventi dei senatori *Montagnani, Merlin Angelina* e *Carelli* e prosegue nella seduta del 6 marzo con gli interventi dei senatori *Cerruti, Berlinguer* e *Di Giovanni*, del 7 marzo con gli interventi dei senatori *Alberti Giuseppe, Boccassi, Fabbri, Venditti, Fiore* e *Lanzetta* e dell'11 marzo con gli interventi dei senatori *Palermo, Gasparotto, Tonello* e *Bastianetto.* Nella seduta del 24 marzo, dopo gli interventi del relatore per la maggioranza *Tomé*, del relatore di minoranza *Ruggeri* e dei Sottosegretari al tesoro *Tessitori* e *Gava*, la proposta è approvata con emendamenti dei senatori *Di Giovanni* e *Palermo.*

La proposta prevedeva un miglioramento del 20 % del trattamento attuale per i pensionati appartenenti alle categorie dalla 2ª all'8ª e la concessione di un assegno supplementare di lire 2.000 mensili per le vedove e gli orfani che conseguono la pensione per diritto proprio e di lire 700 mensili per i genitori con un onere finanziario per lo Stato di lire 12 miliardi circa. Il testo approvato dal Senato prevede invece un aumento graduale, a partire dal 1° luglio 1953, dell'assegno proposto dal progetto sicché l'assegno stesso viene fissato in lire 24.000 annue per l'esercizio finanziario 1953-54, lire 63.000 annue per l'esercizio 1954-55 e lire 102.000 a decorrere dal 1° luglio 1955. Per i genitori,

i collaterali e assimilati l'assegno è fissato in lire 12.000 annue per l'esercizio 1953-54, lire 26.400 annue per l'esercizio 1954-55 e lire 40.800 annue a decorrere dal 1° luglio 1955. Inoltre è aumentato per tutti i pensionati (esclusi quelli provvisti di assegni di superinvalidità) in misura variante fra le lire 4.595 e le lire 79.280 annue l'assegno supplementare non riversibile previsto dall'art. 29 della legge 10 aprile 1950, n. 648, ed è raddoppiato l'assegno di incollocamento previsto dall'art. 44 della stessa legge. Altri aumenti da 2.000 a 5.000 lire mensili sono apportati all'indennità di accompagnamento, identici a quelli contenuti nella proposta Cerruti (v. innanzi). Il maggiore onere finanziario previsto per i suddetti miglioramenti è di lire 17 miliardi e 400 milioni per l'es. 1953-54. Inoltre, dati gli emendamenti approvati, dal titolo sono soppresse le parole « ... *dalla seconda all'ottava categoria* ».

La Commissione finanze e tesoro della Camera, in sede legislativa, nella seduta del 1° aprile 1953, dopo gli interventi degli onorevoli *Chiostergi* e *Walter* e del Sottosegretario al tesoro *Gava* approva il provvedimento nel testo del Senato. La stessa Commissione approva altresì gli ordini del giorno presentati dagli onorevoli *Pieraccini* e *Ghislandi* col primo dei quali si impegna il Governo ad accelerare il lavoro di liquidazione delle pensioni di guerra e a predisporre i mezzi necessari perché gli aumenti previsti dalla presente legge siano corrisposti agli interessati nel più breve tempo possibile e col secondo si invita il Ministero del tesoro a rendere mensilmente di pubblica ragione i dati relativi al numero dei libretti rilasciati e al numero dei decreti negativi. — *Legge 11 aprile 1953, n. 263.*

*Interr.* Rescigno e Sammartino, ann. 4 giugno 1948: Liquidazione di pensioni a vedove di guerra e mutilati; es. 8 e 9 giugno 1948.

*Interr.* Colasanto, ann. 9 giugno 1948; *interp.* Ariosto e Ghislandi, ann. 17 e 19 giugno 1948: Liquidazione delle pensioni di guerra; svolte 13 luglio 1948.

*Interr.* sen. Macrelli, ann. 16 giugno 1948; *interp.* sen. Palermo, ann. 17 giugno 1948: Definizione delle pratiche delle pensioni di guerra; svolte 30 giugno 1948.

*Interr.* Titomanlio Vittoria, ann. 30 giugno 1948: Modifica delle tabelle relative alle pensioni di guerra indirette; es. 13 luglio 1948.

*Interr.* sen. Salomone, ann. 6 luglio 1948: Concessione della pensione privilegiata di guerra a favore delle famiglie delle vittime dello scoppio della nave Panigaglia; es. 23 luglio 1948.

*Interr.* sen. Palermo e Gasparotto, ann. 23 luglio e 22 agosto 1948: Riorganizzazione del servizio di liquidazione delle pensioni di guerra; tramutate in *interpellanze* e svolte 27 novembre 1948.

*Interr.* Colitto ann. 27 luglio 1948: Aumento del capitale di riscatto alle vedove di guerra che contraggono nuovo matrimonio (r. s); es. 22 ottobre 1948.

*Interr.* Lombardi Colini Pia, ann. 4 agosto 1948: Miglioramento della pensione dei congiunti dei caduti in guerra; es. 22 novembre 1948.

*Interr.* Girolami, ann. 4 agosto 1948: Estensione delle pensioni di guerra ai congiunti delle vittime per i fatti di Mogadiscio (r. s.); es. 14 settembre 1948.

*Interp.* Roselli, ann. 29 novembre 1948: Provvedimenti legislativi per ovviare alle deficienze dell'Amministrazione delle pensioni di guerra.

*Mozione* Cavallari, letta 20 dicembre 1948: Provvedimenti economici a favore dei mutilati, degli invalidi e delle famiglie dei caduti per cause di guerra.

*Interr.* Volgger ann. 27 gennaio 1949: Pensioni privilegiate di guerra ai combattenti tirolesi-atesini dell'ultima guerra (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interr.* Coli, ann. 14 marzo 1949. Miglioramento del trattamento economico delle vedove di guerra (r. s.); es. 18 maggio 1949.

*Interr.* Capalozza, ann. 27 aprile 1949: Miglioramenti delle pensioni di guerra ai genitori dei caduti (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Mozioni* sen. Macrelli, Bibolotti e Conci, lette 1° giugno 1949 e 24 febbraio e 4 aprile 1950: Provvedimenti per la sollecita liquidazione delle pensioni di guerra; ritirate 24 novembre 1950.

*Interr.* sen. Locatelli, ann. 8 luglio 1949: Pensione di guerra ai parenti dei militari rastrellati dai fascisti e incorporati nelle milizie della repubblica sociale (r. s.); es. 30 luglio 1949.

*Interr.* Scotti Alessandro, ann. 25 luglio 1949: Criteri che regolano la liquidazione delle pensioni ai mezzadri, ai piccoli proprietari, coltivatori diretti, che hanno figli morti in guerra o per causa di servizio; es. 28 novembre 1949.

*Interr.* Colasanto, ann. 12 ottobre 1949: Trasferimento del personale delle commissioni mediche pensioni di guerra dal Ministero della difesa a quello del tesoro (r. s.); es. 15 dicembre 1949.

*Interr.* sen. Bastianetto, ann. 13 dicembre 1949: Approvazione dei provvedimenti per l'aumento delle pensioni a favore delle vedove, madri ed orfani di guerra (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Carignani, ann. ed es. 17 dicembre 1949: Pensioni ai partigiani caduti, mutilati e invalidi di guerra.

*Interr.* Franceschini, ann. 17 dicembre 1949, es. 4 marzo 1950; Polano, ann. 4 aprile e 22 dicembre 1950, es. 27 maggio 1950 e 30 gennaio 1951; De Vita, ann. 22 giugno 1950, es. 14 ottobre 1950; Sammartino, ann. 20 dicembre 1950, es. 30 gennaio 1951; Longoni, ann. 29 gennaio 1952, es. 5 giugno 1952: Sollecita definizione delle pratiche per la liquidazione delle pensioni di guerra.

*Interp.* sen. Salomone, ann. 20 dicembre 1949: Pensioni di guerra alle famiglie delle numerose vittime dello scoppio della nave Panigaglia.

*Interr.* Guariento, ann. 9 febbraio 1950: Pensioni agli infortunati civili per scoppio di ordigni di guerra (r. s.); es. 25 febbraio 1950.

*Interr.* Alliata, ann. 14 febbraio 1950 e 10 gennaio 1951: Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra (r. s.); es. 9 marzo 1950 e 8 febbraio 1951.

*Interp.* Cuttitta, ann. 27 febbraio 1950: Decentramento dei servizi delle pensioni di guerra.

*Interr.* De Cocci, ann. 26 aprile 1950: Inadempienza dei distretti e degli ospedali militari nella definizione delle pratiche di pensione (r. s.); es. 13 maggio 1950.

*Interr.* Lozza ann. 25 maggio 1950: Funzionamento della Commissione medica superiore delle pensioni di guerra (r. s.); es. 6 giugno 1950.

*Interr.* Russo Perez, ann. 23 giugno 1950: Parificazione delle pensioni da corrispondere ai mutilati e invalidi e alle famiglie dei caduti della marina mercantile con quelle della marina da guerra; es. 30 settembre 1950.

*Interr.* Colasanto, ann. 27 luglio 1950: Anticipi sugli aumenti delle pensioni di guerra (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interp.* Roveda, ann. 27 settembre 1950: Ritardo nell'evasione delle pratiche di pensione di guerra.

*Interr.* Alliata ann. 14 ottobre 1950: Estensione delle disposizioni di cui alla legge 19 agosto 1948, n. 1180, a favore delle vittime di aggressioni da parte degli slavi(r.s.); es. 7 novembre 1950.

*Interr.* Caccuri, ann. 20 ottobre 1950: Liquidazione delle pensioni ai tubercolotici di guerra (r. s.); es. 7 novembre 1950.

*Interr.* Preti, ann. 6 dicembre 1950: Accertamento delle invalidità dei militari reduci dalla Russia (r. s.); es. 18 dicembre 1950.

*Interr.* Reali, ann. 22 dicembre 1950: Sanatoria dei pagamenti arretrati per le vedove di guerra di cui all'art. 110 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (r. s.); es. 7 febbraio 1951.

*Interr.* Minella, ann. 19 gennaio 1951: Definizione delle pratiche di pensione a favore dei partigiani; es. 18 aprile 1951.

*Interr.* Cuttitta, e Polano, ann. 13 e 14 febbraio 1951: Sollecita definizione delle pratiche di pensione di guerra; svolta 18 aprile 1951.

*Interr.* sen. Zelioli, ann. 20 febbraio 1951: Presentazione al Parlamento dei disegni di legge concernenti l'estensione delle pensioni di guerra alle vittime di aggressioni da parte degli slavi, agli invalidi alto-atesini, agli appartenenti alla R. S. I. (tramutata in r. s.); es. 8 febbraio 1952.

*Interr.* Veronesi, ann. 8 marzo 1951: Liquidazione delle pensioni di guerra ai militari ed ai superstiti dei caduti in servizio nella repubblica sociale (r. s.); es. 17 aprile 1951.

*Interr.* Zaccagnini, ann. 16 marzo 1951: Estensione del trattamento di pensione alle vittime civili di guerra ed ai congiunti di cittadini uccisi nel periodo della guerra di liberazione e post-liberazione (r. s.); es. 11 ottobre 1951.

*Interr.* Almirante, ann. 10 aprile 1951: Disbrigo delle pratiche di pensioni di guerra da parte di legali (r. s.); es. 12 aprile 1951.

*Interr.* Polano, ann. 10 maggio 1951: Espletamento delle pratiche di pensione di guerra giacenti presso la Commissione medica superiore (r. s.); es. 12 giugno 1951.

*Interrr.* Baglioni, ann. 5 ottobre 1951: Sospensione della concessione del 20 per cento di maggiorazione sulle pensioni concesse ai congiunti delle vittime di rappresaglia nazi-fascista (r. s.); es. 14 novembre 1951.

*Interr.* Preti, ann. 22 ottobre 1951: Acquisto dell'albergo Plaza per collocarvi il servizio delle pensioni di guerra; es. 15 febbraio 1952.

*Interp.* Rossi Maria Maddalena e Zagari, ann. 23 ottobre e 12 novembre 1951: Liquidazione delle pratiche di pensione e di indennizzo delle donne della zona di Cassino, che subirono violenza dalle truppe marocchine; svolte 7 aprile 1952.

*Interr.* sen. Gasparotto, ann. 7 febbraio 1952: Miglioramento delle pensioni indirette alle vedove e congiunti dei caduti in guerra (r. s.); es. marzo 1952.

*Interr.* Liguori, ann. 22 febbraio 1952: Pensioni di guerra agli antifascisti e iscrizione della campagna di guerra di Spagna nei loro documenti matricolari (r. s.); es. 3 giugno 1952.

*Interp.* Polano, ann. 13 marzo 1952: Funzionamento dei servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra e acceleramento della liquidazione di dette pensioni.

*Interr.* Piasenti, ann. 28 marzo 1952: Assegno previdenziale sulle pensioni indirette di guerra (r. s.); es. 6 maggio 1952.

*Interr.* sen. Tartufoli, ann. 3 aprile 1952: Disciplina delle pensioni di guerra; es. 23 aprile 1952.

*Interr.* sen. Musolino, ann. 2 ottobre 1952: Negligenza degli uffici militari nei confronti delle richieste della Direzione generale delle pensioni di guerra; es. 12 novembre 1952.

*Interr.* Amendola Pietro, ann. 3 ottobre 1952: Assegnazione di categoria superiore agli invalidi di guerra pleuritici (r. s.); es. 30 ottobre 1952.

*Mozione* Polano, letta 8 ottobre 1952: Corresponsione della 13ª mensilità ai pensionati di guerra; svolta e disc. 5 gennaio, 3 e 10 febbraio 1953 e *respinta.*

*Interr.* Lombardi Carlo, ann. 27 novembre 1952: Funzionamento dell'Ufficio collegamento parlamentare del servizio pensioni dirette (nuova guerra) (r. s.); es. 12 dicembre 1952.

*Interr.* Baglioni, ann. 5 dicembre 1952: Rifiuto da parte di alcune cliniche universitarie di fornire gratuitamente le cartelle cliniche per pensioni di guerra (r. s.); es. 29 dicembre 1952.

*Interr.* Colitto e De Cocci, ann. 15 dicembre 1952 e 10 gennaio 1953: Rivalutazioni delle pensioni di guerra (r. s.); es. 18 e 20 febbraio 1953.

*Interr.* Scotti Alessandro, ann. 21 dicembre 1952: Semplificazione della liquidazione degli assegni di previdenza (r. s.); es. 9 gennaio 1953.

*Mozione* Cuttitta, letta 22 dicembre 1952: Aumento del numero degli impiegati del servizio delle pensioni di guerra.

*Interr.* Gennai Tonietti Erisia, ann. 31 dicembre 1952: Assegno integrativo agli ufficiali invalidi di guerra (r. s.); es. 26 febbraio 1953.

*Interr.* sen. Bisori, ann. 13 gennaio 1953: Ritardata consegna di libretti di pensione, in Cerreto Guidi, per speculazione politica; es. 28 gennaio 1953.

*Interr.* Carignani, ann. 18 gennaio 1953: Provvidenze per le vedove e per le famiglie dei caduti, dei mutilati ed invalidi di guerra (tramutata in r. s.); es. 3 marzo 1953.

## PENSIONI E ASSEGNI DI BENEMERENZA

*D. l. 9 marzo 1948, n. 334*: Adeguamento delle pensioni straordinarie e degli assegni di ricompensa nazionale. — Aumenta le pensioni straordinarie e gli assegni vitalizi straordinari, a carico dello Stato, concessi con leggi speciali ed aventi una decorrenza non posteriore al 1° marzo 1947, nella misura del 900 per cento se l'importo non supera le 12.000 lire annue; del 500 per cento se l'importo supera le lire 12.000 ma non le 36.000 lire; del 300 per cento se l'importo supera le lire 36.000 ma non le 60.000; del 150 per cento se l'importo supera le 60.000 lire annue. Eleva a 20 volte l'importo delle pensioni straordinarie di riversibilità spettanti alle vedove dei Mille di Marsala e degli assegni di ricompensa nazionale ai veterani delle guerre per l'indipendenza dell'Italia e alle loro famiglie. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*D. l. 3 maggio 1948, n. 680:* Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del generale Simone Simoni (pari alla differenza tra lire 240.000 e gli assegni ad essa spettanti a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni). — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 572:* Modificazioni alle vigenti disposizioni in materia di pensioni straordinarie e di assegni di ricompensa nazionale. — Stabilisce che l'aumento previsto dal d. l. 31 luglio 1947, n. 805, è concesso anche alle figlie del gen. Ricciotti Garibaldi, Rosa e Anita Italia. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*Proposta di legge* del dep. Pastore ed altri, ann. il 7 luglio 1948 (C. n. 42, S. n. 211): *Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'onorevole Achille Grandi.* — È assegnata nella misura di lire 240.000. — *Legge 17 gennaio 1949, n. 17.*

**Disegno di legge* pres. il 13 ottobre 1948 dal Min. della pubblica istruzione Gonella (C. n. 135, S. n. 130): *Concessione di una pensione straordinaria di lire 180 mila annue a favore della Signora Carolina Angelini vedova del prof. Antonio Pacinotti.* — È conferita a decorrere dal 1° gennaio 1948. — *Legge 12 dicembre 1948, n. 1552.*

**Disegno di legge* pres. il 14 dicembre 1948 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 222, S. n. 224): *Concessione del beneficio di cui al decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 805, alla vedova di Francesco Gismondi.* — La pensione è aumentata di lire 100 mila annue, a decorrere dal 1° marzo 1947. — *Legge 27 gennaio 1949, n. 16.*

*Proposta di legge* del dep. Targetti ed altri, ann. il 21 dicembre 1948 (C. n. 261, S. n. 332): *Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'onorevole Giuseppe Emanuele Modigliani.* — È assegnata, a decorrere dal 7 ottobre 1947, nella misura di lire 240 mila annue. — *Legge 27 maggio 1949, n. 279.*

*Proposta di legge* del dep. Martino Gaetano ann. l'8 marzo 1949 (C. n. 399, S. n. 462): *Concessione di una pensione straordinaria* (di lire 240.000 annue) *al padre di Piero Gobetti.* — *Legge 24 novembre 1949, n. 854.*

*Proposta di legge* del dep. Nenni Giuliana ed altri, ann. il 24 giugno 1949 (C. n. 640, S. n. 887): *Concessione di una pensione straordinaria* (di lire 240.000 annue) *alla vedova di Oddino Morgari.* — *Legge 8 luglio 1950, n. 524.*

*Proposta di legge* del sen. Bergmann ed altri, ann. il 6 luglio 1949 (S. n. 510, C. n. 753): *Concessione di pensione straordinaria* (di lire 180.000 annue) *alle figlie del Prof. Arcangelo Ghisleri.* — *Legge 5 dicembre 1949, n. 924.*

*Proposta di legge* del dep. Belloni, ann. l'8 luglio 1949 (C. n. 680): *Concessione di una pensione straordinaria alle due figlie di Arcangelo Ghisleri.* — Decaduta (v. proposta S. n. 510, C. n. 753).

**Disegno di legge* pres. il 23 luglio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 566, C. n. 806): *Concessione di una pensione straordinaria (di lire 240.000 annue) alla signora Castellina Castellani, vedova della medaglia d'oro tenente colonnello dei carabinieri Giovanni Frignani.* — *Legge 1 dicembre 1949, n. 897.*

*Proposta di legge* del sen. Carrara, ann. il 31 luglio 1949 (S. n. 594, C. n. 855): *Concessione di una pensione straordinaria* (di lire 240.000 annue) *alla Signora Ida Lorenzoni vedova del Prof. Giovanni Lorenzoni da Trento, ucciso in Firenze dai tedeschi il 15 agosto 1944.* — *Legge 13 marzo 1950, n. 116.*

*Proposta di legge* del sen. Bosco, ann. il 3 novembre 1949 (S. n. 693, C. n. 1408): *Concessione di una pensione straordinaria* (di lire 180.000 annue) *al sig. Giuseppe Santagata, padre del giovanetto Santagata Carlo ucciso dai tedeschi in Capua il 5 ottobre 1943.* — Approvata dal Senato il 28 giugno 1950. — La Commissione Finanze e tesoro propone di non approvare la proposta in quanto non ha ritenuto di ravvisare in essa gli estremi per derogare alla decisione di massima presa nella seduta del 9 dicembre 1949 in ordine ai criteri direttivi ai quali deliberò di attenersi nell'esame delle proposte di pensioni speciali e straordinarie. Tali criteri tendono appunto a ripristinare il rispetto dei principi, in base ai quali nel passato le pensioni speciali concesse dal Parlamento si riferivano a persone divenute altamente illustri nel campo delle lettere, delle scienze e delle arti o aventi eccesionali benemerenze verso il Paese. — Rimasta in stato di relazione alla Camera.

*Proposta di legge* dei dep. Rescigno e De Martino Carmine, ann. il 28 novembre 1949 (*C. n. 926, S. n. 897): *Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'onorevole Enrico De Marinis.* — Approvata dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera il 24 febbraio 1950. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato.

*Proposta di legge* del dep. Chiostergi ed altri, ann. il 7 febbraio 1950 (*C. n. 1076, S. n. 896): *Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del musicista Ferruccio Busoni.* — Approvata dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera il 14 febbraio 1950. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato.

*Proposta di legge* del sen. Bergamini ed altri, ann. il 2 marzo 1950 (*urg.*) (S. n. 892, C. n. 1252): *Concessione di pensione straordinaria* (di lire 360.000 annue) *alla vedova dell'onorevole Giovanni Amendola.* — *Legge 4 luglio 1950, n. 542.*

*Proposta di legge* del dep. Melloni ed altri, ann. l'8 marzo 1950, svolta e presa in considerazione il 16 marzo 1951 (C. n. 1142): *Concessione di pensione straordinaria* (di lire 240.000 annue) *alle vedove di Giuseppe Donati e di Adriano Tilgher.* — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera.

*Proposta di legge* del sen. Riccio ed altri, ann. l'11 marzo 1950 (S. n. 912): *Concessione di una pensione straordinaria* (di lire 240.000 annue) *alla signora Sabina Campus, vedova del senatore Giuseppe Buonocore.* — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato.

*Proposta di legge* del sen. Bitossi ed altri, ann. il 29 marzo 1950 (S. n. 955, *C. n. 1409): *Concessione di una pensione straordinaria* (di lire 240.000) *alla Signora Iva Fanfoni, vedova del senatore Giuseppe Rossi, reversibile al figlio minore della stessa, Giuseppe Rossi fu Giuseppe. — Legge 16 novembre 1950, n. 971.*

*Proposta di legge* del dep. Giulietti, ann. il 27 giugno 1950, svolta e presa in considerazione il 7 luglio 1950 (C. n. 1397): *Pensione vitalizia alla signora Nichols Maddalena, vedova del Generale Peppino Garibaldi* (65.000 mensili). — Respinta il 17 novembre 1950 dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera.

*Proposta di legge* del sen. Caporali ed altri, ann. il 4 ottobre 1950 (S. n. 1305): *Concessione di una pensione straordinaria* (di lire 240.000 annue) *alla Signora Benucci Ada, vedova del dott. Giuliano Vanghetti.* — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato.

*Proposta di legge* del dep. Moro Aldo ed altri, ann. il 22 febbraio 1951, svolta e presa in considerazione il 16 marzo 1951 (*C. n. 1839, S. n. 1667): *Concessione di un assegno annuo di lire 780.000 a Maria Montessori.* — Approvata dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera al 9 maggio 1951. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato.

*Disegno di legge* pres. il 16 maggio 1951 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 1688, C. n. 2080): *Concessione di una pensione straordinaria* (di 600.000 lire annue) *alla signora Sofia Romanelli vedova di Ivanoe Bonomi.* — Approvato dal Senato il 5 luglio 1951. — Ritirato il 7 maggio 1952.

*Proposta di legge* del dep. Giulietti, ann. il 18 maggio 1951, svolta e presa in considerazione il 22 giugno 1951 (C. n. 1983): *Pensione vitalizia alla signora Nichols Maddalena, vedova del generale Peppino Garibaldi* (di lire 65.000 mensili). — Respinta il 13 luglio 1951 dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera.

*Proposta di legge* del dep. Perlingieri ed altri, ann. il 20 giugno 1951, svolta e presa in considerazione il 3 marzo 1952 (C. n. 2040): *Concessione di una pensione straordinaria* (di lire 360.000 annue) *alla vedova di Arnaldo Lucci.* — Respinta il 14 maggio 1952 dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera.

*Proposta di legge* del dep. Giulietti, ann. il 24 gennaio 1952, svolta e presa in considerazione il 3 marzo 1952 (C. n. 2483): *Pensione vitalizia alla signora Nichols Maddalena, vedova del generale Peppino Garibaldi* (di lire 65.000 mensili). — Respinta dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera il 29 aprile 1952.

*Proposta di legge* del dep. D'Ambrosio, ann. il 14 marzo 1952 (C. n. 2591): *Concessione di pensioni straordinarie* (di lire 360.000 annue) *alle vedove dei musicisti Di Capua e De Curtis.* — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*Proposta di legge* del dep. Giordani ed altri, ann. il 14 ottobre 1952, svolta e presa in considerazione il 10 febbraio 1953 (*C. n. 2948, S. n. 2984): *Concessione di una pensione* (di lire 240.000 annue) *alla signora Vydia Morici, vedova di Giuseppe Donati.* — Approvata dalla Commissione Finanze e tesoro della Camera il 27 marzo 1953. — Rimasta al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Interr.* Rescigno, ann. 25 settembre 1948: Maggiorazione dell'assegno in godimento da parte degli eredi dei danneggiati politici del 1848 (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Cuttitta, ann. 9 luglio 1949: Aumento della pensione a favore di Guglielmo Oberdan, es. 21 novembre 1949.

*Interr.* Cuttitta, ann. 30 maggio 1950: Provvedimenti a favore dell'erede del martire Ciro Menotti; es. 7 ottobre 1950.

PEREQUAZIONE TRIBUTARIA, v. *Imposte e tasse* (Imposte dirette).

PERITI AGRARI, DOGANALI E INDUSTRIALI, v. *Professioni libere.*

PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI

Vedi pure: *Concorsi – Ente di gestione e liquidazione immobiliare – Ferrovie dello Stato* (Personale) – *Imposte e tasse* (Agevolazioni ecc.) – *Istruzione* (Disp. comuni – Istruzione secondaria – Istruzione artistica ecc. – Istruzione superiore: Professori ecc. e Libera docenza ecc.) – *Pensioni civili e militari* (Disp. gen.).

*D. P. R. 2 aprile 1948, n. 403:* Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale ex internati.

*D. l. 16 aprile 1948, n. 424:* Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni a favore del Comitato nazionale pro vittime politiche. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n.520-143, S. n. 2377.

*D. l. 21 aprile 1948, n. 577:* Conferimento di cattedre negli istituti medi di istruzione ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali. — Ratificato in blocco con *legge 21 marzo 1953, n. 190* (C. n. 520-172, S. n. 2659).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 809:* Nuove norme sul trattamento di quiescenza dei salariati a matricola e dei lavoranti permanenti delle amministrazioni dell'Esercito e della Marina licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945 (v. *Pensioni civili e militari:* Disp. gen.). — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con *disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-116). — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro della Camera in sede legislativa.

*D. l. 7 maggio 1948, n. 1033:* Disposizioni aggiuntive alle norme sulla riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali (v. *Istruzione:* Istruzione superiore: Professori, ecc.). — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-2, S. n. 667). — *Legge 5 gennaio 1950, n. 23.*

**Disegno di legge* pres. il 10 dicembre 1948 dal Min. di grazia e giustizia Grassi (C. n. 215, S. n. 223): *Agevolazioni, per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a favore dei non iscritti al cessato partito fascista e dei soggetti alle leggi razziali* (v. *Professioni libere:* Revisori dei conti). — *Legge 16 febbraio 1949, n. 84.*

**Proposta di legge* del sen. Terracini, ann. il 1° febbraio 1949 (S. n. 257, C. n. 414): *Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1492, concernente la riammissione in servizio dei dipendenti statali dichiarati dimissionari di ufficio anteriormente al 28 ottobre 1922 per aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste* (v. *Impiegati e salariati dello Stato:* Stato giuridico). — *Legge 29 luglio 1949, n. 487.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-16, S. n. 800): *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, sul conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali.* — La Commissione speciale per la ratifica della Camera delibera su proposta del rel. *Pucci Maria* il 16 dicembre 1949 lo stralcio del d. l. n. 373 e lo ratifica con una modifica all'articolo 2 (v. pure: *Istruzione:* Disp. comuni). — *Legge 19 maggio 1950, n. 323.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-95, S. n. 2204): *Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, concernente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati. — Legge 5 aprile 1952, n. 404.*

*Proposta di legge* del dep. Diecidue ed altri, ann. il 27 luglio 1949 (C. n. 735): *Provvedimenti a favore dei vincitori dei concorsi nelle amministrazioni dello Stato, che per motivi politici, non conseguirono la nomina.* — Estende ad essi le disposizioni di cui al r. d.-l. 6 gennaio 1944, n. 9, e ai dd. ll. 10 agosto 1944, n. 190; 22 aprile 1945, n. 185; 12 novembre 1945, n. 740; 30 novembre 1945, n. 880; 12 dicembre 1947, nn. 1488 e 1492. — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

**Disegno di legge* pres. il 28 luglio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 565, C. n. 812): *Assegnazione di farmacie e di rivendite di generi di monopolio ai cittadini che ne sono stati privati per motivi politici. — Legge 5 aprile 1950, n. 174.*

**Proposta di legge* del dep. Ermini, ann. il 22 settembre 1949 (C. n. 776, S. n. 632): *Estensione delle disposizioni del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 535* (assegnazione a posti di ruolo, istituiti transitoriamente in aggiunta a quelli fissati dal testo unico e successive modificazioni), *ai professori assunti in ruolo universitario ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238* (professori esclusi dai concorsi banditi dopo il 1932 oppure dalla terna per motivi politici o razziali). — *Legge 4 novembre 1949, n. 844.*

*Proposta di legge* del dep. Belloni, ann. il 20 dicembre 1949 (C. n. 1002): *Riesame delle situazioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni arbitrariamente dimissionati, licenziati o danneggiati nella carriera, nel clima fascista* (v. *Impiegati e salariati dello Stato:* Stato giuridico). — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera.

**Proposta di legge* dei dep. Cappugi e Pierantozzi, ann. il 14 febbraio 1950, svolta e presa in considerazione il 30 maggio 1950 (C. n. 1096, S. n. 1615): *Provvedimenti a favore degli avventizi delle ferrovie dello Stato licenziati per motivi politici* (v. *Ferrovie dello Stato:* Personale). — *Legge 20 luglio 1951, n. 637.*

*Proposta di legge* del. dep. De Meo ed altri, ann. il 31 marzo 1950 (C. n. 1198): *Provvedimenti a favore del personale delle pubbliche amministrazioni, esonerato o danneggiato nella carriera da disposizioni del cessato regime fascista* (v. *Impiegati e salariati dello Stato:* Stato giuridico). — Rimasta alla Camera (da svolgere).

**Proposta di legge* del sen. Palermo ed altri, ann. il 17 maggio 1950 (S. n. 1030, C. n. 1377): *Sistemazione degli insegnanti ex perseguitati politici e razziali nei ruoli della pubblica istruzione.* — Dispone che, entro un mese dalla data di pubblicazione

della legge, si proceda alla nomina dei vincitori dei concorsi indetti con dd. MM. 28 luglio 1948 (*Gazz. Uff. n. 238*) con decorrenza a tutti gli effetti dal 1° ottobre 1948. — *Legge 10 agosto 1950, n. 806.*

**Disegno di legge* pres. il 31 maggio 1950 dal Min. dei trasporti D'Aragona (C. n. 1322, S. n. 1429): *Riammissione in servizio degli addetti a ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione esonerati per motivi politici.* — Le deliberazioni sulla riammissione in servizio spettano al Consiglio aziendale di disciplina. — *Legge 15 marzo 1951, n. 293.*

**Disegno di legge* pres. il 12 luglio 1950 dal Min. di grazia e giustizia Piccioni (C. n. 1449, S. n. 1315): *Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse in seguito a deportazione per motivi razziali avvenuta tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945.* – In tal caso non si applica il 2° comma dell'articolo 58 del Codice civile. — *Legge 14 febbraio 1951, n. 103.*

**Proposta di legge* dei sen. Boeri e Merlin Angela, ann. il 29 luglio 1950 (S. n. 1243, C. n. 1680): *Disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici* (v. *Farmacie* ecc.). — *Legge 11 maggio 1951, n. 387.*

**Disegno di legge* pres. il 23 ottobre 1950 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 1615, S. n. 1471): *Concessione, a favore del Comitato nazionale pro Vittime politiche, di un contributo straordinario di lire 50 milioni.* — *Legge 17 gennaio 1951, n. 19.*

*Disegno di legge* pres. il 30 novembre 1950 dal Pres. Cons. Min. De Gasperi (S. n. 1396, C. n. 2549): *Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.* — Il Senato approva il 25 gennaio 1952 un o. d. g. *Della Seta* con cui s'invita il Governo a reprimere la vendita di pubblicazioni sulla propaganda antirazziale edita nel periodo fascista. Inoltre, su proposta del sen. *Terracini* si stabilisce che si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista, ai fini della XII disposizione transitoria, anche quando un'associazione o un movimento svolga propaganda razzista (v. pure *Fascismo*: Soppressione e repressione). — *Legge 20 giugno 1952, n. 645.*

*Proposta di legge* del sen. Ciasca, ann. il 9 gennaio 1951 (S. n. 1484, C. n. 1880): *Assunzione degli insegnanti di lingua straniera nel ruolo transitorio ordinario della scuola media.* — Prevede la possibilità di assunzione, con decorrenza 1° ottobre 1950, nel detto ruolo delle vedove di guerra di cui al r. d. 24 agosto 1942, n. 1091, e successive modificazioni, e degli idonei nei concorsi riservati per cattedre di lingue straniere, perseguitati politici e razziali. — *Legge 12 luglio 1951, n. 624.*

*Proposta di legge* dei dep. Pesenti e Poletto, ann. il 18 maggio 1951 (C. n. 1982): *Modifica del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373 (conferimento di cattedre negli istituti e scuole a candidati reduci e ad alcuni perseguitati politici e razziali).* — Propone di elevare la percentuale di assunzione dei concorrenti idonei non vincitori da un terzo ad un quinto dei posti risultanti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico. — Rimasta presso la Commissione Istruzione della Camera in sede legislativa.

**Disegno di legge* pres. il 7 novembre 1951 dal Min. del tesoro *ad interim* Vanoni (S. n. 1979, C. n. 2491): *Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra.* — Estende le disposizioni sulle pensioni di guerra ai cittadini italiani, i quali, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, abbiano riportato ferite o lesioni ad opera di elementi slavi in occasione di azioni, singole o collettive, aventi fini politici ed estende pure le cennate disposizioni ai congiunti delle vittime quando dalle ferite e dalle lesioni ne sia derivata la morte. — *Legge 23 marzo 1952, n. 207.*

*Proposta di legge* dei sen. Gavina e Locatelli, ann. il 23 novembre 1951 (S. n. 2022): *Norme per il riesame di talune posizioni di licenziati politici antifascisti già dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.* — Rimasta presso la Commissione Lavori pubblici e poste del Senato in sede deliberante.

*Proposta di legge* del sen. Terracini ed altri, ann. il 23 gennaio 1952 (S. n. 2133): *Concessione della pensione invalidità e morte ai perseguitati politici antifascisti e ai loro familiari superstiti.* — Propone la concessione di una pensione, calcolata secondo le tabelle della legge 10 agosto 1950, n. 648, per le pensioni di guerra a coloro che, in conseguenza di violenze fasciste, hanno subìto una diminuzione della capacità lavorativa almeno del 30 per cento, nonchè ai familiari dei condannati a morte per sentenza del tribunale speciale e degli antifascisti morti in carcere o al confino o in conseguenza di violenze ad opera di fascisti. Dispone inoltre il risarcimento dei danni nei beni mobili ed immobili subìti per azioni squadriste. Regola la costituzione di una commissione per il riconoscimento della qualifica di perseguitato politico antifascista, a far parte della quale sono anche chiamati i rappresentanti della categoria interessata.

La Commissione Interni del Senato (rel. *Donati*) propone alcune modifiche, e in particolare aggiunge un articolo per cui ai perseguitati politici e razziali vincitori di concorsi di Stato banditi dopo il 25 aprile 1945 viene accordato il beneficio del computo di dieci anni di servizio da valere ai soli fini della liquidazione della pensione. Agli stessi è

assicurato il minimo della pensione qualora raggiungessero i limiti di età prima di aver maturato il diritto al medesimo. Inoltre i termini stabiliti per gli avanzamenti di carriera sono dimezzati. Propone infine che il titolo del provvedimento sia modificato in «*Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro famigliari superstiti*». — Rimasta all'o. d. g. del Senato.

**Disegno di legge* pres. il 25 giugno 1952 dal Min. della pubblica istruzione Segni (S. n. 2438, C. n. 2833): *Periodo di prova del personale scolastico assunto per effetto dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali.* — Prevede facilitazioni per il detto personale che sia investito di mandato parlamentare. — *Legge 14 gennaio 1953, n. 50.*

*Proposta di legge* dei dep. Sansone e Coppa, ann. il 9 ottobre 1952 (*C. n. 2933, S. n. 2895): *Disposizione a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo.* — La Commissione Lavoro della Camera l'approva con alcune modifiche il 13 marzo 1953. – Secondo il testo trasmesso al Senato ammette la riassunzione dei medici e veterinari anche nei casi in cui il sanitario vincitore di un concorso possa dimostrare che fu dichiarato decaduto dallo stesso e non fu nominato nel posto esclusivamente per cattiva condotta politica o comportamento contrario al regime fascista. Stabilisce inoltre per detti medici e veterinari, o per coloro che si trovino già riassunti per effetto del r. d.-l. 6 gennaio 1944, n. 9, o comunque perchè furono allontanati dal servizio per comportamento contrario al regime fascista, facilitazioni per la ricostruzione della carriera, per la retrodatazione dell'iscrizione facoltativa alla Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari, per la concessione della pensione alla vedova. Dispone infine un prolungamento dei limiti di età per i perseguitati politici nei futuri concorsi per medici e veterinari presso gli enti locali. — Rimasta presso la Commissione Igiene e sanità del Senato in sede deliberante.

**Disegno di legge* pres. il 15 dicembre 1952 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 2742, C. n. 3190): *Norme integrative e di attuazione della legge 11 maggio 1951, n. 367, recante disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici.* — *Legge 21 marzo 1953, n. 168.*

**Proposta di legge* dei dep. Leone Giovanni e Mazza, ann. 24 marzo 1953 (*C. n. 3293, S. n. 3009): *Estensione della legge 18 dicembre 1951, n. 1525, a coloro che hanno subìto persecuzioni razziali o politiche* (v. *Istruzione:* Istruzione superiore: Libera docenza. Riconoscimento titoli di studio. Esami). — Rimasta al Senato (da assegnare alla Commissione).

*Interr.* La Torre, ann. 11 giugno 1948: Estensione dei benefici di cui al d. l. 12 dicembre 1947, n. 1488, a tutti coloro che furono allontanati dal servizio per motivi politici o razziali (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* sen. Terracini, ann. 16 giugno 1948: Definizione della pratica riguardante il riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale perseguitati politici antifascisti (r. s.); es. 7 luglio 1948.

*Interr.* senatori Cavallera, Grisolia e Terracini, ann. 5 agosto 1948: Annullamento a tutti gli effetti delle condanne emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato per attività contro la dittatura fascista; es. 16 settembre 1948.

*Interr.* sen. Gasparotto, ann. 16 novembre 1948: Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale ex deportati politici in Germania: es. 27 novembre 1948.

*Interr.* Capalozza e Bianco, ann. 16 febbraio 1949: Riammissione in servizio presso gli Enti locali dei dispensati dal servizio durante il periodo fascista (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interr.* Rescigno ann. 15 marzo 1949: Benefici ai perseguitati del fascismo per l'assunzione ad impieghi presso gli enti statali, locali e parastatali (r. s.); es. 18 maggio 1949.

*Interr.* Zanfagnini ann. 23 marzo 1949: Reintegrazione nel grado degli Ufficiali e sottufficiali rimossi durante il fascismo per motivi politici (r. s.); es. 18 maggio 1949.

*Interr.* Capalozza, ann. 14 giugno 1949: Risarcimento delle spese di giustizia pagate all'Erario dai condannati del tribunale speciale fascista (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interp.* sen. Pertini, ann. 14 luglio 1949: Restituzione delle case a giornalisti antifascisti che le avevano perdute per rappresaglia fascista.

*Interr.* Capalozza, ann. 26 luglio 1949 e 31 gennaio 1950: Facoltà al funzionario, a suo tempo dispensato, di inoltrare ricorso tanto all'Ente locale cui appartiene quanto all'autorità governativa (r. s.); es. 21 settembre 1949 e 4 marzo 1950.

*Interr.* sen. Musolino, ann. 6 ottobre 1949: Riduzione dei posti liberi riservati agli insegnanti perseguitati politici al 10 % della graduatoria per le nomine degli incarichi e supplenze nelle scuole medie (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Pino, ann. 22 ottobre 1949, es. 1° aprile 1950; Lozza, ann. 16 marzo 1950 e 11 giugno 1951, es. 28 giugno 1950 e 5 luglio 1951; De Meo, ann. 9 maggio 1951, es. 5 luglio 1951: Facilitazioni ai perseguitati politici e razziali negli incarichi e supplenze nelle scuole medie (r. s.).

*Interr.* Lozza, ann. 16 marzo 1950: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di riammissione in servizio e di ricostruzione della carriera (r. s.); es. 1° aprile 1950.

*Interr.* Silipo; ann. 8 luglio 1950: Riduzione del periodo di prova per la promozione a ordinario degli insegnanti vincitori dei concorsi per perseguitati politici e razziali (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Turchi, ann. 8 luglio 1950: Contributo straordinario al Comitato nazionale pro vittime politiche (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Clocchiatti, ann. 24 novembre 1950: Concorsi per i perseguitati politici (r. s.); es. 23 febbraio 1951.

*Interr.* Imperiale, ann. 16 marzo 1951: Accoglimento delle domande degli esonerati per motivi politici dal servizio nelle pubbliche amministrazioni che abbiano riportato qualche condono (r. s.); es. 11 maggio 1951.

*Interr.* Imperiale, ann. 20 novembre 1951: Riassunzione in servizio degli avventizi esonerati per ragioni politiche (r. s.); es. 15 gennaio 1952.

*Interr.* sen. Jannelli, ann. 28 maggio 1952: Scioglimento del Comitato nazionale pro-vittime politiche (r. s.); es. 19 giugno 1952.

*Interr.* sen. Berlinguer, ann. 13 marzo 1951: Corresponsione degli arretrati agli impiegati di razza ebraica, allontanati dal servizio per le persecuzioni razziali; es. 30 gennaio 1952.

PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI, v. *Demanio* ecc.

## PESCA

Vedi pure: *Banche* (Istituti di credito di diritto pubblico) - *Calabria* - *Calamità pubbliche* (Alluvioni, ecc.) - *Esposizioni*, ecc. - *Imposte e tasse* (Imposta generale sull'entrata) - *Marina mercantile* - *Ministeri* (Marina mercantile) - *Sardegna* (Legislazione regionale) - *Trattati e convenzioni internazionali* - *Valle d'Aosta*.

*D. P. R. 5 gennaio 1948, n. 1458:* Sostituzione dello statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti pesca. — Scopi della Fondazione sono: *a*) agevolare nelle forniture i pescatori che abbiano avuto danneggiati o distrutti i loro mezzi di lavoro; *b*) assistere moralmente ed economicamente le cooperative di pescatori e facilitare la provvista dei loro mezzi di lavoro mediante forniture dirette; *c*) provvedere alla lavorazione ed alla distribuzione delle materie prime per l'esercizio della pesca e successivamente alla distribuzione dei relativi manufatti.

*D. M. 31 gennaio 1948* (*Gazz. Uff. n. 279*): Autorizzazione al Consorzio lombardo per la tutela della pesca, con sede in Milano, a stabilire uno speciale servizio per la bollatura degli attrezzi da pesca in uso nella propria circoscrizione.

*D. l. 19 marzo 1948, n. 735:* Aggiunta di un comma all'articolo 6 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato con l'articolo 1 del regio decreto legge 11 aprile 1938, n. 1183. — Autorizza la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-153, S. n. 2622.

*D. l. 7 maggio 1948, n. 838:* Parziale e temporanea esenzione delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali. (v. *Imposte e tasse*: Agevolazioni ecc.). — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-143 S. n. 2377.

*Disegno di legge* pres. il 20 agosto 1948 dal Min. dell'agricoltura e foreste Segni (S. n. 66): *Modificazioni alla legge 31 ottobre 1942, n. 1471, sulle provvidenze per le valli della Laguna veneta.* — Autorizza la spesa di 137 milioni per l'attuazione di lavori di miglioramento vallivo diretti alla salvaguardia delle opere esistenti di interesse idraulico lagunare e di quelle più propriamente dirette al miglioramento dell'esercizio della pesca da eseguirsi a cura degli utenti delle valli da pesca della laguna di Venezia. Entro i limiti di tale somma potranno essere corrisposti contributi sino al 45 per cento delle spese da sostenersi dagli utenti di dette valli da pesca. — Ritirato il 22 aprile 1952.

*D. M. 28 agosto 1948* (*Gazz. Uff. n. 241*): Sostituzione del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e Idro (nomina del dott. I. Bonardi).

*D. P. R. 14 settembre 1948, n. 1426:* Approvazione della nuova tabella delle reti ed altri attrezzi di pesca permessi nelle acque comuni alla Svizzera e all'Italia.

*D. M. 16 ottobre 1948* (*Gazz. Uff. n. 41 del 1949*): Sostituzione del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nelle province di Como e Sondrio (nomina del prof. G. Miolio).

*D. M. 22 novembre 1948* (*Gazz. Uff. n. 285*): Fermo del divieto di pesca del pesce persico nel lago Trasimeno.

*D. M. 14 gennaio 1949* (*Gazz. Uff. n. 148*): Concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura. — Le domande per ottenere tali concessioni debbono avere per oggetto l'impianto d'incubatori ittiogenici e i conseguenti lavori di ripopolamento delle acque oppure la formazione di bacini o di stagni con rispettivo allevamento di pesci o l'esecuzione di altre speciali opere di piscicoltura.

**Disegno di legge* pres. il 17 febbraio 1949 (*urg.*) dal Min. dell'agricoltura e foreste Segni (S. n. 273, C. n. 466): *Utilizzazione dei fondi E. R. P. mediante incremento degli interventi finanziari statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo e disposizioni normative per gli interventi stessi* (v. *Agricoltura:* Concessione di contributi). — *Legge 23 aprile 1949, n. 165* (rettificata con *legge 21 novembre 1949, n. 916*).

*D. M. 22 febbraio 1949* (*Gazz. Uff. n. 130*): Passaggio al Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e di Idro delle acque del lago di Iseo.

*D. M. 24 febbraio 1949* (*Gazz. Uff. n. 130*): Concessione di impianti fissi di pesca nel lago di Garda.

In sede di discussione del disegno di legge S. n. 216, (v. *Marina mercantile.* Costruzioni navali), il Senato approva, il *25 febbraio 1949*, un o. d. g. *Tartufoli* in cui s'impegna il Ministro della marina mercantile e tener conto, nell'applicazione della legge, delle necessità del naviglio da pesca.

*D. M. 18 marzo 1949* (*Gazz. Uff. n. 160*): Dimissioni del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e di Idro e nomina di un commissario.

**Disegno di legge* pres. il 17 maggio 1949 (*urg.*) dal Min. della marina mercantile Saragat (S. n. 416, C. n. 618): *Proroga* (al 31 dicembre 1950) *delle disposizioni del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, recanti agevolazioni fiscali dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio.* — *Legge 29 luglio 1949, n. 635.*

*D. P. R. 3 giugno 1949, n. 633*: Proroga di un anno della durata dell'Osservatorio di pesca marittima di Venezia.

*D. M. 1° luglio 1949* (*Gazz. Uff. n. 271*): Modificazioni dei decreti Ministeriali 23 ottobre 1940 e 18 gennaio 1946, concernenti la disciplina del movimento dei carburanti destinati a provviste di bordo di motopescherecci.

*D. M. 6 agosto 1949* (*Gazz. Uff. n. 251*): Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria (prof. S. Sartirana).

*D. M. 14 marzo 1950* (*Gazz. Uff. n. 132*): Sostituzione del Presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia Meridionale, con sede in Napoli (nomina dell'ing. L. De Montemayor).

In sede di discussione della proposta di legge Angelini n. 1132 (v. *Marina mercantile:* Costruzioni navali), la Commissione Trasporti della Camera in sede legislativa approva, il 31 marzo 1950, un o. d. g. *Borsellino* ed altri, favorevole alla presentazione di un disegno di legge a favore della media e piccola pesca; un o. d. g. *Jacoponi* ed altri, favorevole alla riammissione in termini, per il premio di miglioramento stabilito con il r.d.-l. 10 marzo 1938, n. 330, dei piccoli caratisti delle barche da pesca e da traffico fino a 50 t. di stazza lorda.

*D. M. 7 aprile 1950* (*Gazz. Uff. n. 156*): Nomina del Presidente del Consorzio per la tutela e l'incremento della pesca nel lago Maggiore (avv. G. Parisi).

*D. M. 22 maggio 1950* (*Gazz. Uff. n. 121*): Divieto di pesca in un tratto del fiume Arno.

*D. M. 29 maggio 1950* (*Gazz. Uff. n. 136*): Abrogazioni di disposizioni concernenti la pesca nelle acque della provincia di l'Aquila.

*D. M. 30 maggio 1950* (*Gazz. Uff. n. 130*): Divieto di pesca nel lago di Garda.

*D. M. 30 maggio 1950* (*Gazz. Uff. n. 139*): Pesca del luccio nelle acque pubbliche delle province di Latina e di Rieti.

*Proposta di legge* del sen. Bastianetto, ann. il 9 giugno 1950 (S. n. 1101): *Modificazioni alla legge 31 ottobre 1942, n. 1471, sulle provvidenze per le valli da pesca della laguna di Venezia.* — Contiene disposizioni analoghe al disegno S. n. 66 (v. innanzi). — Rimasta presso la Commissione Agricoltura del Senato in sede deliberante.

*D. P. R. 5 luglio 1950, n. 802:* Proroga per il periodo di 10 anni della durata dell'Osservatorio di pesca marittima di Venezia.

*D. M. 12 settembre 1950* (*Gazz. Uff. n. 259*): Cessazione dell'applicazione del decreto Ministeriale 29 ottobre 1939 riguardante la pesca nelle acque dolci della provincia di Grosseto.

*D. M. 13 settembre 1950 (Gazz. Uff. n. 249):* Divieto di pesca della trota nel lago d'Iseo.

*D. M. 15 settembre 1950 (Gazz. Uff. n. 243):* Norme per l'applicazione del beneficio fiscale previsto dalla legge 9 maggio 1950, n. 202, relativo al petrolio destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca, per la cattura del pesce.

*DD. MM. 22 settembre 1950 (Gazz. Uff. n. 226):* Cessazione dell'applicazione nelle province di Ravenna e Bologna delle disposizioni contenute nei decreti Ministeriali 9 settembre 1947, concernenti l'uso degli attrezzi da pesca.

*D. M. 22 settembre 1950 (Gazz. Uff. n. 226)*: Cessazione dell'applicazione nella provincia di Massa Carrara delle disposizioni contenute nel d. M. 29 ottobre 1939 concernenti l'uso di reti da pesca.

*D. M. 22 settembre 1950 (Gazz. Uff. n. 227)*: Restrizioni all'esercizio della pesca del luccio (Esox Lucius L.) nella provincia di Terni.

*D. M. 19 ottobre 1950 (Gazz. Uff. n. 247)*: Immatricolazione dei pescatori.

*D. M. 17 novembre 1950 (Gazz. Uff. n. 276)*: Cessazione delle disposizioni contenute nel d. M. 28 marzo 1947 relativo alla disciplina dell'uso e degli attrezzi da pesca nelle acque della provincia di Sondrio.

*D. M. 5 dicembre 1950 (Gazz. Uff. n. 36 del 1951)*: Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nei laghi di Garda, Idro e Iseo (dr. G. Zolezzi).

*DD. MM. 12 dicembre 1950 (Gazz. Uff. nn. 291, 293 e 296)*: Disciplina dell'uso degli attrezzi da pesca nelle acque delle province di Campobasso, Firenze e Ancona.

*D. M. 12 dicembre 1950 (Gazz. Uff. n. 296)*: Divieto di pesca del luccio nelle acque della provincia di Firenze.

*D. M. 13 dicembre 1950 (Gazz. Uff. n. 294)*: Divieto di pesca nei corsi d'acqua scorrenti nel comprensorio delle foreste demaniali casentinesi, interessanti le province di Arezzo, Firenze e Forlì.

*D. M. 4 gennaio 1951 (Gazz. Uff. n. 9)*: Cessazione dell'efficacia delle disposizioni riguardanti l'uso degli attrezzi da pesca nelle acque della provincia di Modena.

*D. M. 5 gennaio 1951 (Gazz. Uff. n. 11)*: Divieto di pesca in un tratto del canale Bianco in provincia di Rovigo.

*DD. MM. 4 e 26 gennaio e 10 febbraio 1951 (Gazz. Uff. nn. 18, 31 e 39)*: Restrizione all'esercizio della pesca del luccio nelle acque delle province di Viterbo, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Piacenza, Varese e Frosinone.

*D. M. 24 luglio 1951 (Gazz. Uff. n. 222)*: Attuazione del disposto dell'art. 14 del d. l. L. 21 novembre 1945, n. 722, nei confronti del personale della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

*Disegno di legge* pres. il 9 agosto 1951 dal Min. dell'agricoltura e foreste Fanfani (S. n. 1830): *Modifiche al testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni in materia di licenze di pesca nelle acque dolci.* — Introduce una nuova procedura per l'identificazione del pescatore di mestiere, demandando al sindaco del comune di domicilio il compito della relativa attestazione, previo parere, per le località di maggiore interesse peschereccio, di apposita commissione composta dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria. Modifica alcune vigenti disposizioni in materia di licenze di pesca e aumenta la misura attuale delle tasse di concessione governativa e delle sopratasse che, per legge, vengono ripartite ai consorzi per la tutela della pesca e alla Federazione italiana della pesca sportiva. — Rimasto presso la Commissione Agricoltura del Senato in sede deliberante.

*D. M. 15 ottobre 1951 (Gazz. Uff. n. 23 del 1952)*: Restituzione delle acque del lago di Iseo alla circoscrizione del Consorzio lombardo tutela pesca, con sede in Milano.

**Disegno di legge* pres. il 23 ottobre 1951 dal Min. della marina mercantile Cappa (S. n. 1951, C. n. 2342): *Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 150 milioni per il potenziamento dell'attività peschereccia.* — S'intendono principalmente sussidiare: la costruzione e il miglioramento di pescherecci; gli impianti di stabilimenti per la lavorazione del pesce e per la fabbricazione di attrezzi da pesca, di magazzini e officine; la costruzione e la sistemazione di manufatti occorrenti per i sistemi fissi di pesca e per l'allevamento del pesce, e di mercati all'ingrosso; l'acquisto di reti, ecc. L'ammontare del contributo, la cui corresponsione è disposta con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito un comitato tecnico, non può superare il limite massimo del 50 per cento della spesa. — *Legge 8 gennaio 1952, n. 20.*

**Disegno di legge* pres. il 23 ottobre 1951 dal Min. per la marina mercantile Cappa (S. n. 1952, C. n. 2343): *Ripristino del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.* — Autorizza il Ministro per la marina mercantile a concedere il con-

corso nel pagamento degli interessi nella misura del 3 per cento e per le operazioni di credito peschereccio d'impianto e di miglioramento, fino al loro ammortamento e per una durata massima di anni sei. — *Legge 10 gennaio 1952, n. 16.*

*D. P. R. 27 novembre 1951, n. 1757*: Nuovo statuto della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

*Proposta di legge* del dep. Gatto, ann. il 30 novembre 1951 (C. n. 2369): *Estensione delle disposizioni sugli assegni familiari ai pescatori della piccola pesca riuniti in cooperative.* — Rimasta presso la Commissione Lavoro della Camera in sede legislativa.

*D. P. R. 7 dicembre 1951, n. 1829*: Nuova regolamentazione per l'esercizio della pesca nel lago di Garda, suoi affluenti e suo emissario.

*D. M. 17 dicembre 1951* (*Gazz. Uff. n. 46 del 1952*): Concessione di piscicoltura alla Società adriatica di elettricità nelle acque del lago di Alleghe.

*D. M. 29 dicembre 1951* (*Gazz. Uff. n. 13 del 1952*): Cessazione delle disposizioni contenute nel provvedimento relativo alla pesca nelle acque dolci della provincia di Pisa.

*Proposta di legge* dei dep. Gatto e Garlato, ann. il 16 gennaio 1952 svolta e presa in considerazione il 31 gennaio 1952 (C. n. 2472): *Provvidenza a favore delle valli da pesca danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1951* (v. *Calamità pubbliche:* Alluvioni ecc.). — Rimasta presso la Commissione speciale della Camera.

*D. M. 27 febbraio 1952* (*Gazz. Uff. n. 99*): Sostituzione del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria (nomina del sig. V. Ilotte).

*D. M. 1° giugno 1952* (*Gazz. Uff. n. 235*): Parificazione gerarchica del personale del Consorzio pesca ed agricoltura del Trasimeno.

*D. M. 25 luglio 1952* (*Gazz. Uff. n. 199*): Restrizione all'esercizio di pesca della trota iridea o arcobaleno e della trota di fiume nelle province dell'Emilia.

*D. M. 17 ottobre 1952* (*Gazz. Uff. n. 261*): Autorizzazione alla Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro a compiere operazioni di credito peschereccio.

*DD. MM. 19 novembre 1952* (*Gazz. Uff. n. 277*): Cessazione della validità delle disposizioni contenute nel d. M. 13 febbraio 1939 concernente la disciplina dell'uso degli attrezzi da pesca nelle province di Napoli e Benevento.

*DD. MM. 1° dicembre 1952* (*Gazz. Uff. n. 20 del 1953*): Nomina del presidente (amb. V. Sola) e dei membri del consiglio direttivo della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

*Proposta di legge* del dep. Cuzzaniti, ann. il 5 dicembre 1952 (C. n. 3045): *Abolizione dei diritti particolari di pesca.* — Dichiara estinti tutti i diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio marittimo e lagunare e nel mare territoriale, nonché nelle acque del demanio idrico. Stabilisce che i diritti di pesca estinti su acque di prima categoria saranno assegnati in affitto ai pescatori di mestiere, riuniti o non in cooperative e compagnie di pesca; quelli di seconda categoria verranno assegnati in affitto ai pescatori sportivi, con criterio di preferenza alla Federazione italiana pesca sportiva e alle società locali di pescatori sportivi. Il canone di affitto verrà fissato secondo le modalità previste dal d. M. 14 gennaio 1949 sulle concessioni a scopo di piscicoltura. Delega il Ministro delle finanze ad emanare con suo decreto norme integrative della presente legge, sentito il Ministero della marina mercantile per quanto riguarda il demanio marittimo, ed il Ministero dell'agricoltura e foreste per quanto riguarda il demanio idrico. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*D. M. 2 gennaio 1953* (*Gazz. Uff. n. 41*): Autorizzazione alla Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, ente morale con sede in Roma, a compiere operazioni di credito peschereccio limitatamente a quelle interessanti il settore della piccola pesca.

*D. M. 27 gennaio 1953* (*Gazz. Uff. n. 49*): Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena a compiere operazioni di credito peschereccio di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 16.

In sede di discussione del disegno di legge S. n. 2813 (v. *Marina mercantile:* Costruzioni navali), il Senato approva il *4 marzo 1953* un o. d. g. *Tommasini* ed altri in cui si chiede di venire incontro alle necessità dei pescatori dell'Adriatico e un o.d.g. *Ravagnan* per lo sviluppo della cooperazione peschereccia.

*D. M. 20 marzo 1953* (*Gazz. Uff. n. 92*): Autorizzazione alla Sezione speciale per il credito alla cooperazione, presso la Banca nazionale del lavoro, a compiere le operazioni di credito peschereccio di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 16.

*Interr.* Castellarin, ann. 24 giugno 1948: Potenziamento del Consorzio per la tutela della pesca sui laghi di Garda e di Idro (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Borsellino, ann. 30 giugno 1948: Restrizioni della pesca nelle acque tunisine (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Riccio Stefano, ann. 1 luglio 1948: Per la istituzione del Commissariato della pesca; es. 27 settembre 1948.

*Interr.* Caramia, ann. 1 luglio 1948: Sequestro di moto-pescherecci italiani nelle acque tunisine (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Capalozza, ann. 3 luglio 1948: Situazione dei piccoli armatori dei motopescherecci requisiti e perduti per causa di guerra (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* sen. Ravagnan, ann. 9 luglio 1948: Coordinazione della attività dei vari ministeri interessati per risolvere i vari problemi della pesca e trasferimento al Ministero della Marina mercantile della Direzione generale della pesca; es. 30 luglio 1948.

*Interr.* Capalozza, ann. 10 luglio 1948: Provvedimenti a favore dei moto-pescherecci (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Piemonte, ann. 13 luglio 1948: Sequestro di 40 motopescherecci siciliani avvenuto sulle coste tunisine; es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Guadalupi, ann. 3 agosto 1948: Cooperativa di produzione e lavoro fra i pescatori del porto di Brindisi. (r. s.); es. 14 settembre 1948.

*Interr.* Lucifredi, ann. 14 settembre 1948: Pesca di frodo mediante esplosivi (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* sen. Tartufoli, ann. 24 settembre 1948: Provvedimento in favore della marina da pesca, in considerazione dei rischi che costantemente corre e delle perdite subite per requisizioni e catture da parte degli alleati; es. 16 ottobre 1948.

*Interr.* Bima, ann. 29 settembre 1948: Provvedimenti a carico del Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria; es. 25 gennaio 1949.

*Interr.* Minella Angiola ann. 15 novembre 1948: Violazione alle disposizioni vigenti in materia di pesca (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Troisi, ann. 17 dicembre 1948: Restituzione dei motopescherecci « Roma » e « De Pinedo » da parte delle autorità jugoslave (r. s.); es. 9 febbraio 1949.

*Interr.* Borsellino, ann. 21 dicembre 1948: Provvedimenti per ovviare alla crisi peschereccia; es. 6 maggio 1949.

*Interr.* sen. Romano Antonio, ann. 9 marzo 1949: Lagnanze dei pescatori del ragusano sul pagamento dell'imposta di consumo; es. 30 aprile 1949.

*Interr.* sen. De Luzemberger, ann. 12 marzo 1949: Provvedimenti in favore della piccola pesca; es. 5 maggio 1949.

*Interr.* Russo Carlo, ann. 16 marzo 1949: Tutela del patrimonio ittico della Liguria (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* sen. Romano Antonio, ann. 21 marzo 1949: Per porre a disposizione dell'Assessorato regionale di Palermo (Pesca) un mezzo subacqueo per gli esperimenti sull'azione dei fasci luminosi sui tonni; es. 26 aprile 1949.

*Interr.* Minella Angiola, ann. 24 marzo 1949: Tutela dei lavoratori liguri della piccola pesca (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* Capalozza, ann. 10 maggio 1949: Notizie sulla sorte dei due motopescherecci del porto di Fano sequestrati dalle autorità marittime jugoslave (r. s.); es. 21 settembre 1949.

*Interr.* Corbi, ann. 17 maggio 1949: Sulla cattura di alcuni motopescherecci da parte delle autorità marittime jugoslave; es. 20 maggio 1949.

*Interr.* Tozzi Condivi, ann. 17 maggio 1949: Notizie sulla sorte dei motopescherecci della riviera marchigiana ed abruzzese catturati dalle autorità jugoslave; es. 23 maggio 1949.

*Interr.* De Vita, ann. 11 luglio 1949: Pesca delle spugne sulle coste della Cirenaica; es. 23 novembre 1949.

*Interr.* sen. Zane, ann. 27 luglio 1949: Modifica alle norme che disciplinano la pesca nel lago di Garda (r. s.); es. 28 settembre 1949.

*Interr.* Troisi, ann. 12 ottobre 1949: Aggressione consumata dalla gendarmeria jugoslava ai danni di tre motopescherecci del Compartimento marittimo di Bari (r. s.); es. 27 ottobre 1949.

*Mozione* sen. Tartufoli, letta 13 ottobre 1949: Costituzione di un Sottosegretariato per la pesca.

*Interr.* sen. Samek Lodovici, ann. 20 ottobre 1949: Permesso ai dilettanti muniti di licenza per canna o bilancella di pescare nelle acque demaniali; es. 15 dicembre 1949.

*Interr.* Borsellino, ann. 26 novembre 1949: Provvedimenti assistenziali a favore della categoria dei lavoratori della pesca (r. s.); es. 12 dicembre 1949.

*Interr.* sen. Raja, ann. 6 dicembre 1949: Trattative col governo francese e col governo legale della Tunisia per una convenzione che consenta ai pescatori italiani di pescare nei mari della Tunisia e dell'Algeria (r. s.); es. 20 dicembre 1949.

*Interr.* sen. Ravagnan, ann. 31 gennaio 1950: Notizie sui motopescherecci del compartimento di Chioggia fermati dalle autorità jugoslave (r. s.); es. 18 febbraio 1950.

*Interr.* sen. Lanzetta e Tommasini, ann. 8 marzo 1950: Provvedimenti per garantire ai nostri pescatori il libero esercizio del diritto alla pesca sancito dai trattati internazionali; es. 9 marzo 1950.

*Interr.* Leone Marchesano, Bartole, Gatto e Olivero, ann. 8 e 9 marzo 1950: Assassinio di un capo barca al largo della costa di Rovigno; es. 10 marzo 1950.

*Interr.* Bellavista, ann. 14 marzo 1950, es. 6 giugno 1950; Natali Ada, ann. 1° aprile e 13 novembre 1952, es. 9 maggio, 5 e 29 dicembre 1952; Caccuri, ann. 2 dicembre 1952 e 17 gennaio 1953, es. 3 e 6 marzo 1953: Tutela dei pescatori italiani dell'Adriatico (r. s.).

*Interr.* Bellavista, ann. 16 marzo 1950: Provvedimenti da adottare per la segnalazione notturna nelle tonnare (r. s.); es. 5 aprile 1950.

*Interp.* Adonnino e Borsellino, ann. il 23 e 28 marzo 1950: Provvedimenti per risolvere la crisi peschereccia.

*Interr.* Caccuri, ann. 2 aprile 1950: Esecuzione del progetto relativo al rifugio peschereccio di Giovinazzo (Bari) (r. s.); es. 22 aprile 1950.

*Interr.* sen. Ravagnan, ann. 10 maggio 1950: Diffide da parte della Capitaneria di porto di Venezia rivolte agli esercenti la pesca nell'Adriatico; es. 27 maggio 1950.

*Interr.* sen. Romano Antonio, ann. 23 maggio 1950: Condizioni dei pescatori e armatori di pescherecci in conseguenza dell'importazione di pesce salato dall'estero; es, 11 novembre 1950.

*Interp.* sen. Giardina, ann. 6 giugno 1950: Crisi dell'industria ittica.

*Interr.* Pino, ann. 9 giugno 1950: Crisi della pesca specie nella regione siciliana (r. s.); es. 29 settembre 1950.

*Interp.* sen. Tartufoli, ann. 10 giugno 1952: Provvedimenti a favore della pesca.

*Interr.* Troisi, ann. 24 maggio 1950: Rilascio del motopeschereccio « Santa Susanna » sequestrato dagli jugoslavi (r. s.); es. 6 giugno 1950.

*Interp.* Giulietti, ann. 14 luglio 1950: Costruzione di porti rifugio a Porto S. Giorgio e a Roseto d'Abruzzo e completamento del Porto Canale di Bellaria indispensabili per l'esercizio della pesca e la salvezza dei pescatori.

*Interr.* Colasanto, ann. 12 ottobre 1950: Partecipazione di rappresentanti della produzione peschereccia alla Conferenza di Torquay (r. s.); es. 28 ottobre 1950.

*Interr.* Guadalupi, ann. 30 novembre 1950: Naufragio del motopeschereccio « Jolanda » (r. s.); es. 14 febbraio 1951.

*Interp.* sen. Tartufoli, ann. 1° dicembre 1950: Liquidazione dei valori attibruiti ai pescherecci requisiti dalla Marina militare e distrutti per cause belliche; svolta 27 giugno 1951.

*Interr.* Capalozza, ann. 12 dicembre 1950: Risarcimento dei danni ai pescatori di Fano e di altre città dell'Adriatico per sequestro motopescherecci, multe, ecc. ad opera delle autorità marittime jugoslave; es. 24 e 26 gennaio 1951.

*Interr.* De' Cocci, ann. 12 dicembre 1950: Risarcimento dei danni ai proprietari dei motopescherecci perduti per cause di guerra (r. s.); es. 14 febbraio 1951.

*Interr.* sen. Gasparotto, ann. 14 dicembre 1950: Potenziamento del patrimonio ittico delle acque interne (r. s.); es. 23 gennaio 1951.

*Interr.* Polano, ann. 22 dicembre 1950: Assistenza invernale ai pescatori bisognosi di alcuni comuni della provincia di Sassari (r. s.); es. 16 gennaio 1951.

*Interr.* Martino Gaetano, ann. 13 marzo 1951: Divieto dell'uso di esplosivi per la pesca nelle acque di Galati Marina (Messina) (r. s.); es. 17 maggio 1951.

*Interr.* Borsellino, ann. 27 aprile 1951: Trattamento previdenziale dei lavoratori della piccola pesca e provvedimenti per incrementare la pesca costiera (r. s.); es. 10 luglio 1951.

*Interr.* Castellarin, ann. 9 maggio 1951: Nuova regolamentazione per l'esercizio della pesca nel lago di Garda (r. s.); es. 12 giugno 1951.

*Interr.* Colasanto, ann. 18 maggio 1951: Assistenza dei lavoratori della piccola pesca (r. s.); es. 12 giugno 1951.

*Interr.* Giulietti, ann. 12 giugno 1951: Provvedimenti a favore dei pescatori in località Termini, tra Bordighera e Ospedaletti (Imperia); es. 10 luglio 1951.

*Interr.* Capalozza, ann. 12 giugno 1951: Provvedimenti a favore dei lavoratori della piccola pesca; es. 18 settembre 1951.

*Interr.* De Vita, ann. 12 settembre 1951: Rilascio di regolari licenze di pesca da parte della Reggenza di Tunisi; es. 11 dicembre 1951.

*Interp.* Mazza, ann. 18 settembre 1951: Libera importazione dei prodotti ittici freschi a danno della pesca italiana.

*Interr.* Castellarin, ann. 19 settembre 1951: Provvedimenti a carico del consorzio tutela e pesca della Venezia Euganea (r. s.); es. 26 ottobre 1951.

*Interr.* Capalozza, ann. 9 ottobre 1951 e 25 marzo, 1 e 22 aprile e 13 e 27 maggio 1952: Fermo da parte delle autorità marittime jugoslave di motopescherecci italiani; es. 5 febbraio, 1° luglio e 20 novembre 1952.

*Interr.* Capalozza, ann. 12 ottobre 1951, 18 giugno, 18 novembre e 20 dicembre 1952 e 18 febbraio 1953: Fermi da parte della polizia marittima jugoslava di motopescherecci italiani (r. s.); es. 20 novembre 1951, 7 ottobre 1952, 26 febbraio e 10 marzo 1953.

*Interr.* Capalozza, ann. 13 ottobre 1951: Aggiornamento della legislazione vigente sul mercato all'ingrosso del pesce e legittimità del contributo dello 0,10 % sul pesce fresco venduto a favore dell'Associazione nazionale produttori della pesca (r. s.); es. 20 novembre 1951.

*Interp.* Capalozza, ann. 27 ottobre 1951: Trattenuta dello 0,10 % sul prodotto ittico venduto nei mercati all'ingrosso del pesce e dello 0,25 % sul prodotto ittico in uscita dalle fabbriche di conservazione a favore dell'Associazione nazionale produttori della pesca.

*Interr.* Rossi Paolo, ann. 15 novembre 1951: Osservanza delle norme per la pesca a strascico con pescherecci a motore (r. s.); es. 4 dicembre 1951.

*Interr.* De' Cocci, ann. 16 gennaio 1952: Disarmo dei pescherecci (r. s.); es. 12 febbraio 1952.

*Interr.* Spallone, ann. 24 gennaio 1952: Distruzioni arrecate al patrimonio ittico del Sangro dagli impianti idroelettrici della Società C. I. S.; es. 4 giugno 1952.

*Interr.* sen. Gortani, ann. 25 gennaio 1952: Riordinamento e finanziamento degli Istituti talassografici (r. s.); es. 14 marzo 1952.

*Interr.* sen. Elia, ann. 27 marzo 1952: Cattura di motopescherecci italiani da parte della marina jugoslava; es. 2 aprile 1952.

*Interr.* Monticelli, ann. 13 maggio 1952: Interramento dei canali di Fibbia e dell'Ansedonia in Orbetello che impediscono l'entrata del pesce nel lago di ponente (r. s.); es. 8 luglio 1952.

*Interr.* Capalozza, ann. 18 giugno 1952: Spoliazione dei motopescherecci da parte delle autorità marittime jugoslave (r. s.); es. 15 luglio 1952.

*Interr.* Di Donato e Troisi, ann. 8 e 10 ottobre 1952: Crisi nell'industria ittica nel comune di Molfetta (r. s.); es. 28 ottobre 1952.

*Interr.* Capalozza, ann. 19 e 28 novembre e 29 dicembre 1952: Sequestro di motopescherecci della marineria di Venezia (tramutate in r. s.); es. 6 e 3 marzo 1953.

*Interr.* Natali Ada, ann. 28 novembre 1952: Cattura di motopescherecci nell'Adriatico da parte delle autorità jugoslave (r. s); es. 18 dicembre 1952.

*Mozione* Cuttitta, letta 31 dicembre 1952: Misure di sicurezza militare marittima per impedire le sopraffazioni da parte della Jugoslavia a danno del nostro naviglio da pesca.

*Interr.* Gatto, ann. 2 gennaio 1953: Fermo di 24 motopescherecci da parte delle autorità jugoslave (tram. in r. s.); es. 23 marzo 1953.

*Interr.* Belloni, ann. 10 gennaio 1953: Sequestro di motopescherecci italiani da parte delle autorità jugoslave (r. s.); es. 18 febbraio 1953.

*Interp.* Adonnino, ann. 3 febbraio 1953: Provvedimenti per la pesca.

## PESCARA

*D. M. 28 aprile 1949* (*Gazz. Uff. n. 161*): Proroga del termine del piano di ricostruzione di Pescara. — Ulteriore proroga con *dd. MM. 29 aprile 1951* (*Gazz. Uff. n. 119*) e *12 marzo 1953* (*Gazz. Uff. n. 90*).

*DD. MM. 22 giugno 1950* (*Gazz. Uff. n. 150*) e *12 marzo 1953* (*Gazz. Uff. n. 70*): Approvazione delle varianti al piano di ricostruzione di Pescara.

*Proposta di legge* del dep. Delli Castelli Filomena e altri, ann. il 5 maggio 1952, svolta e presa in considerazione il 9 maggio 1952 (C. n. 2680): *Concessione di un mutuo garantito dallo Stato al comune di Pescara* (lire 3.823.000.000 per il risanamento urbano ed edilizio della città). — Rimasta presso la Commissione Lavori pubblici della Camera.

*D. P. R. 5 maggio 1952, n. 4459:* Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente per le manifestazioni pescaresi, con sede in Pescara.

*Interr.* Spallone, ann. 6 luglio 1948: Riconoscimento di città « sinistrata » della città di Pescara ai fini dell'esenzione della ricchezza mobile e della corresponsione della indennità di disagiata residenza a favore degli impiegati (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Paolucci, ann. 21 ottobre 1948: Costruzione del palazzo di giustizia a Pescara (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Paolucci, ann. 15 novembre 1950: Costruzione del palazzo di giustizia a Pescara; es. 18 dicembre 1950.

PESCHE DI BENEFICENZA, v. *Lotterie* ecc. - *Lotto.*

PESI E MISURE

Vedi pure: *Ministeri:* Industria e commercio.

*D. l. 2 aprile 1948, n. 607:* Modificazioni dei diritti di saggi e verificazioni facoltative di cui agli articoli 115 e 131 del regolamento sul servizio metrico, approvato con r. d. 31 gennaio 1909, n. 242. — Ratificato in blocco con legge *legge 28 dicembre 1952, n. 4417* (C. n. 520-158, S. n. 2518).

*D. l. 2 aprile 1948, n. 796:* Modificazione ai diritti di verificazione prima e periodica dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, dei misuratori del gas e dei manometri campioni. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-125, S. n. 1991). — *Legge 18 dicembre 1951, n. 1574.*

*D. P. R. 8 maggio 1948, n. 734:* Approvazione della tabella dei bolli per il servizio metrico.

*D. M. 13 maggio 1948: (Gazz. Uff. n. 163):* Modificazione di compensi spettanti agli ispettori metrici.

**Disegno di legge* pres. il 26 ottobre 1948 dal Min. dell'industria e commercio Lombardo Ivan Matteo (S. n. 128, C. n. 188): *Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 831, relativo alla misura dei compensi da corrispondere agli insegnanti del corso di tirocinio teorico-pratico per gli ispettori metrici aggiunti in prova.* — A decorrere dal 1° gennaio 1948, la misura del compenso mensile è fissata in lire 4.000 per gli estranei alla Amministrazione ed in lire 3.000 per i funzionari. Tali compensi vengono ridotti del trenta per cento qualora il numero mensile delle ore di lezione impartite per ciascuna materia sia inferiore a venti. — *Legge 24 dicembre 1948, n. 1596.*

**Disegno di legge* pres. il 21 luglio 1950 dal Min. dell'industria e commercio Togni (S. n. 1208, C. n. 1720): *Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e all'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796.* — Vengono adeguate al mutato valore della moneta le pene stabilite per le infrazioni alle leggi sui pesi e sulle misure e vengono elevati da lire 3.000 a lire 5.000 i diritti fissi da corrispondere per le domande di prima verificazione per il cui accoglimento sia necessario un decreto presidenziale o ministeriale. — *Legge 14 febbraio 1951, n. 73.*

*D. P. R. 10 febbraio 1953, n. 232:* Nuovi punzoni per la bollatura di pesi e misure di piccole dimensioni aventi carattere di precisione e particolare delicatezza.

*Disegno di legge* pres. il 21 marzo 1953 dal Min. dell'industria e commercio Campilli (S. n. 2893.): *Riordinamento del servizio metrico.* — Autorizza la spesa di 180 milioni, da ripartirsi per 30 milioni in ciasuno degli esercizi dal 1954-55 al 1959-60, per la rinnovazione ed il riordinamento del materiale metrico in dotazione all'Ufficio centrale metrico ed agli annessi laboratori ed officina meccanica ed agli uffici metrici provinciali, e per la fornitura agli stessi di un'aliquota di automezzi per il trasporto dei campioni necessari al collaudo degli strumenti metrici di grossa portata. Raddoppia, a decorrere dal 1955-56, i diritti di verificazione periodica dei pesi e delle misure ad eccezione del diritto suppletivo dovuto dagli utenti di strumenti fissi, che è aumentato solo del 50 per cento. Aumenta i diritti di verificazione prima e i diritti per i saggi dei metalli preziosi. — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

PETIZIONI v. *Camera dei deputati - Politica interna* (Diritto di petizione ecc.) - *Senato della Repubblica.*

PETROLI, v. *Olii minerali* e le voci ivi richiamate.

## PIANI REGOLATORI E PIANI DI RICOSTRUZIONE

Vedi pure: *Bari – Bologna – Brindisi – Danni di guerra – Firenze – Gallarate – Genova – Mantova – Matera – Milano – Modena – Napoli – Padova – Palermo – Parma – Reggio Emilia – Roma – Sulmona – Teramo – Torino – Urbanistica – Venezia.*

*DD. MM. 14 luglio 1948 (Gazz. Uff. n. 172); 6 settembre 1948 (Gazz. Uff. n. 215); 7 dicembre 1948 (Gazz. Uff. n. 300); 3 gennaio 1949 (Gazz. Uff. n. 7); 16 gennaio 1949 (Gazz. Uff. n. 25); 1° aprile 1949 (Gazz. Uff. n. 84); 30 maggio 1949 (Gazz. Uff. n. 132); 13 ottobre 1949 (Gazz. Uff. n. 247); 28 novembre 1949 (Gazz. Uff. n. 280); 17 marzo 1950 (Gazz. Uff. n. 72); 23 maggio 1950 (Gazz. Uff. n. 121); 20 settembre 1950 (Gazz. Uff. n. 222):* Approvazione di 12 elenchi di comuni danneggiati dalla guerra (dal 15° al 20°), che debbono adottare un piano di ricostruzione.

*D. M. 4 novembre 1948 (Gazz. Uff. n. 270)*: Approvazione del piano di ricostruzione di Catanzaro.

*D. M. 25 novembre 1948 (Gazz. Uff. n. 280)*: Approvazione delle varianti al piano di ricostruzione di Civitavecchia.

*Disegno di legge* pres. il 15 febbraio 1949 (*urg.*) dal Min. dei lavori pubblici Tupini (S. n. 268, C. n. 526): *Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione* (v. *Danni di guerra*). — *Legge 25 giugno 1949, n. 409.*

**Disegno di legge* pres. il 5 maggio 1949 dal Min. dei lavori pubblici Tupini (C. n. 529, S. n. 472): *Proroga fino al 30 giugno 1949 dei termini stabiliti in provvedimenti speciali di approvazione dei piani regolatori particolareggiati per l'inizio e l'ultimazione di nuovi fabbricati.* — È concessa ai fini dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali, nonché delle agevolazioni concernenti le tasse e le imposte indirette sugli affari. — *Legge 1° luglio 1949, n. 437.*

*D. M. 8 aprile 1950 (Gazz. Uff. n. 156)*: Cancellazione della frazione dell'Abbazia di Montecassino dall'elenco dei comuni allegato al regio decreto-legge 23 novembre 1937, n. 2105 (norme tecniche di edilizia).

**Disegno di legge* pres. il 20 dicembre 1950 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (S. n. 1459, C. n. 2079): *Modifiche al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra* (v. *Danni di guerra*). — *Legge 27 ottobre 1951, n. 1402.*

*DD. MM. 20 aprile 1951 (Gazz. Uff. n. 100); 16 luglio 1951 (Gazz. Uff. n. 174); 4 febbraio 1952 (Gazz. Uff. n. 41); 5 giugno 1952 (Gazz. Uff. n. 146); 7 giugno 1952 (Gazz. Uff. n. 138); 2 settembre 1952 (Gazz. Uff. n. 212); 4 settembre 1952 (Gazz. Uff. n. 212); 24 novembre 1952 (Gazz. Uff. n. 279); 24 gennaio 1953 (Gazz. Uff. n. 40); 29 gennaio 1953 (Gazz. Uff. n. 29)*: Approvazione di 12 elenchi di comuni danneggiati dalla guerra (dal 26° al 37°), che debbono adottare un piano di ricostruzione.

**Disegno di legge* pres. il 21 novembre 1951 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (S. n. 2107, C. n. 2439): *Modifiche a disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, sulla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori.* — Proroga il termine stabilito per l'attuazione dei piani regolatori al 31 dicembre 1955 (v. pure: *Consiglio superiore dei lavori pubblici – Genio civile*). — *Legge 20 aprile 1952, n. 524.*

**Disegno di legge* pres. il 17 giugno 1952 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (C. n. 2782, S. n. 2599): *Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori.* — A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori e fino alla cessazione del decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della commissione edilizia comunale, può sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato. A richiesta del sindaco, e per il periodo suddetto il prefetto può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private. In ogni caso, le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre due anni dalla data della deliberazione comunale. — *Legge 3 novembre 1952, n. 1902.*

**Disegno di legge* pres. il 18 agosto 1952 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (S. n. 2566, C. n. 2941): *Fissazione di un nuovo termine per l'attuazione dei piani regolatori nei comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915.* — I nuovi termini, con scadenza non oltre il 15 aprile 1961, saranno fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze. — *Legge 11 dicembre 1952, n. 2467.*

*Decreti Ministeriali concernenti approvazione di piani di ricostruzione o di varianti agli stessi oppure di proroga di termini.*

Alessandria: 4 agosto 1949, G. U. 184.
Anagni: 10 dicembre 1948, G. U. 293.

Ancona: 21 aprile 1948, G. U. 105; 18 settembre 1948, G. U. 228; 27 febbraio 1950, G. U. 52; 8 novembre 1950, G. U. 262; 2 luglio 1952, G. U. 161; 4 settembre 1952, G. U. 212.

Anzio: 6 novembre 1952; G. U. 261.

Arezzo: 22 ottobre 1948, G. U. 253; 9 ottobre 1950, G. U. 239.

Avellino: 5 febbraio 1949, G. U. 42; 16 gennaio 1951, G. U. 67.

Benevento: 31 agosto 1949, G. U. 209; 27 marzo 1950, G. U. 107; 26 marzo 1952, G. U. 82; 10 febbraio 1953, G. U. 67; 12 marzo 1953; G. U. 69.

Brescia: 18 novembre 1950, G. U. 271; 5 agosto 1952, G. U. 191.

Carrara: 2 gennaio 1952, G. U. 8.

Catanzaro: 4 novembre 1948, G. U. 270; 12 maggio 1950, G. U. 113; 24 ottobre 1950, G. U. 253.

Cesena: 24 marzo 1950, G. U. 106; 2 gennaio 1952, G. U. 8.

Civitavecchia: 25 novembre 1948, G. U. 280; 28 luglio 1952, G. U. 179.

Cosenza: 25 giugno 1949, G. U. 157; 23 giugno 1950, G. U. 151 del 1951; 14 febbraio 1952, G. U. 47; 14 aprile 1953, G. U. 94.

Cuneo: D. P. R. 7 febbraio 1950, G. U. 115.

Fabriano: 20 ottobre 1948, G. U. 282.

Ferrara: 23 aprile 1949, G. U. 102; 22 aprile 1951, G. U. 119; 24 novembre 1951, G. U. 276; 14 marzo 1952, G. U. 74.

Foggia: 19 ottobre 1949, G. U. 252.

Formia, 8 ottobre 1948, G. U. 257; 8 ottobre 1950, G. U. 257; 15 novembre 1951, G. U. 269.

Frosinone: 31 dicembre 1950, G. U. 9 del 1951; 21 marzo 1951, G. U. 76; 13 novembre 1952, G. U. 276; 17 novembre 1952, G. U. 281; 22 dicembre 1952, G. U. 20 del 1953.

Gaeta: 28 febbraio 1949, G. U. 84.

Grosseto: 13 ottobre 1948, G. U. 245; 10 ottobre 1950, G. U. 256.

Imperia: 28 settembre 1950, G. U. 229.

Isernia: 18 agosto 1948, G. U. 200; 24 febbraio 1950, G. U. 91; 9 gennaio 1952, G. U. 17.

La Spezia: 9 febbraio 1953, G. U. 40.

Livorno: 14 marzo 1949, G. U. 67; 13 aprile 1951, G. U. 90; 19 gennaio 1953, G. U. 24.

Macerata: 3 febbraio 1950, G. U. 107.

Monza: D. P. R. 20 ottobre 1949, G. U. 114 del 1950.

Pavia: 26 settembre 1950, G. U. 226.

Pesaro: 4 marzo 1949, G. U. 65; 27 dicembre 1949, G. U. 9 del 1950.

Pescara: 28 aprile 1949, G. U. 161; 29 aprile 1951, G. U. 119; 12 marzo 1953, G. U. 90.

Piacenza: 13 giugno 1949, G. U. 140; 18 febbraio 1950, G. U. 91.

Pisa: 19 novembre 1949, G. U. 136 del 1950; 24 luglio 1950, G. U. 176; 9 settembre 1950, G. U. 222.

Pistoia: 27 ottobre 1950, G. U. 254.

Potenza: 22 novembre 1948, G. U. 282; 18 agosto 1950, G. U. 199; 20 settembre 1950, G. U. 224.

Ravenna: 17 gennaio 1949, G. U. 50; 5 dicembre 1952, G. U. 293; 7 aprile 1953, G. U. 91.

Rieti: 15 aprile 1949, G. U. 99; 28 maggio 1951, G. U. 154; 26 novembre 1951, G. U. 281

Rimini: 24 marzo 1947, G. U. 203 del 1948; 23 marzo 1949, G. U. 80; 9 giugno 1949, G. U. 136.

Savona: 31 ottobre 1950, G. U. 259.

Terni: 24 marzo 1949, G. U. 86; 30 ottobre 1950, G. U. 255; 22 marzo 1951, G. U. 77.

Terracina: 30 ottobre 1948, G. U. 267; 6 maggio 1950, G. U. 111; 15 novembre 1951, G. U. 271; 20 settembre 1952, G. U. 225; 3 dicembre 1952, G. U. 291.

Treviso: 6 settembre 1948, G. U. 218; 3 settembre 1950, G. U. 270; 5 febbraio 1953, G. U. 42.

Udine: 27 aprile 1951, G. U. 102.

Verona: 20 aprile 1950, G. U. 97; 24 marzo 1950, G. U. 107; 24 marzo 1952, G. U. 106.

Viareggio: 20 marzo 1950, G. U. 107.

Vicenza: 31 marzo 1949, G. U. 83; 29 marzo 1951, G. U. 140.

Viterbo: 7 agosto 1948, G. U. 202; 9 luglio 1949, G. U. 164.

*Interr.* sen. Piemonte, ann. 22 settembre 1948: Ritardo nella approvazione definitiva del piano di ricostruzione del centro di Barcis (Udine); es. 17 novembre 1948.

*Interr.* Bianco e Marotta, ann. 18 dicembre 1948 e 26 settembre 1949: Esecuzione del piano di ricostruzione di Potenza (r. s.); es. 18 maggio e 27 ottobre 1949.

*Interp.* De Caro Gerardo, ann. 20 dicembre 1948: Approvazione del piano regolatore di Foggia al fine di assicurare alla città uno sviluppo edilizio, razionale e moderno.

*Interr.* Veronesi, ann. 15 giugno 1950: Sospensione dei piani di ricostruzione di alcuni comuni (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Fanelli, ann. 10 maggio 1951: Inclusione del comune di Frosinone nello stanziamento dei fondi per i piani di ricostruzione (r. s.); es. 15 giugno 1951.

*Interr.* sen. Buizza, ann. 11 dicembre 1951: Approvazione del progetto di piano regolatore di ricostruzione di Brescia (r. s.); es. 16 gennaio 1952.

*Interr.* Audisio, ann. 24 gennaio 1952: Piano di ricostruzione della città di Alessandria (r. s.); es. 3 marzo 1952.

*Interr.* Ferrarese, ann. 28 aprile 1952: Piano di ricostruzione per la città di Treviso (r. s.); es. 7 ottobre 1952.

*Interr.* Rescigno, ann. 23 settembre 1952: Progettazione di un piano regolatore edilizio di Fiuggi (Frosinone) (r. s.); es. 17 ottobre 1952.

*Interr.* Sailis, ann. 7 ottobre 1952: Piano di ricostruzione della città di Cagliari (r. s.); es. 5 dicembre 1952.

*Interr.* Sullo, ann. 7 gennaio 1953: Piano di ricostruzione nel comune di Avelino (r. s.); es. 20 febbraio 1953.

PIANO FANFANI, v. *Case economiche e popolari* (I. N. A.-Casa).

PIANO MARSHALL, v. *E. R. P.* – *Trattati e convenzioni internazionali.*

PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA, v. *Agricoltura.*

PIEMONTE, v. *Calamità pubbliche* (Alluvioni, ecc.) – *Industrie* (Disp. gen.) – *Porti.*

PILOTI, v. *Marina mercantile* (Previdenza marinara) – *Porti.*

PIO ISTITUTO DI SANTO SPIRITO, v. *Ospedali.*

PO, v. *Agricoltura* (Riforma fondiaria ecc.) – *Calamità pubbliche* (Alluvioni, ecc.) – *Opere pubbliche* (Opere idrauliche) – *Paesaggio* (Tutela del).

POLIOMELITICI, v. *Sanità pubblica.*

## POLITICA ESTERA

QUESTIONI GENERALI E VARIE – ALBANIA – AUSTRIA – CINA – EGITTO – ETIOPIA – GERMANIA – INDIA – ISRAELE – JUGOSLAVIA, v. *Trieste* – NICARAGUA – SAN MARINO – SPAGNA – STATI UNITI – UNGHERIA.

Vedi pure: *Africa già italiana* – *Assemblea costituente mondiale* – *Bilanci dello Stato* – *Esportazioni* ecc. – *Organizzazione delle Nazioni Unite* – *Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico* – *Trattati e convenzioni internazionali* – *Trattati di pace* – *Trieste.*

### QUESTIONI GENERALI E VARIE

In sede di discussione del *bilancio esteri 1949-50* (C. n. 372), la Camera approva *il 25* (2ª) *ottobre 1949* un o. d. g. *Franceschini* ed altri in cui si invita il Governo a reperire fondi per le relazioni culturali con l'estero e a predisporre un maggiore stanziamento per il bilancio 1950-51.

In sede di discussione del *bilancio esteri 1950-51* (C. n. 1310), la Camera approva l'*11* (2ª) *luglio 1950* un o. d. g. *Franceschini* ed altri sulle relazioni culturali con l'estero, di contenuto analogo a quello approvato durante la discussione del precedente bilancio (v. innanzi).

In sede di discussione sulle *dichiarazioni del Governo*, la Camera approva per appello nominale, il *9 agosto 1951* (*sì* 291, *no* 175, *astenuti* 42), un o. d. g. *Bettiol Giuseppe* e *Amadeo* in cui, tra l'altro, si confida che la politica estera nel quadro degli impegni del Patto atlantico sarà diretta alla conservazione della pace, al rafforzamento delle condizioni di sicurezza, al riconoscimento dei diritti vitali dell'Italia sul piano internazionale.

*Interr.* Barattolo, ann. 7 luglio 1948: Dichiarazioni del Ministro degli esteri al giornale *La Liberté* di Friburgo in Svizzera (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Mozione:* Nenni Pietro, letta 27 ottobre 1948: Denuncia della politica estera del Governo, e in particolare della preannunciata adesione alla trasformazione in alleanza politica degli accordi economici fra le Nazioni aderenti al piano Marshall, che rivela il proposito deliberato di impegnare il Paese nel blocco militare occidentale, contraddicendo il supremo interesse del Paese a una politica di neutralità all'infuori di qualsiasi impegno con qualsivoglia blocco o alleanza militare; *mozione* Giacchero, letta 29 novembre 1948: Approvazione della iniziativa assunta dal Governo di indirizzare ai paesi dell'O. E. C. E. un *memorandum* che propone una comune dichiarazione della loro concorde volontà di promuovere una Federazione fra i popoli d'Europa.

Svolgendo la prima mozione il 30 novembre 1948, il dep. *Nenni Pietro* rileva il progressivo svuotamento dell'O. N. U., che fallisce soprattutto nella soluzione dei due essenziali problemi sui quali fallì anche la S. D. N.: sicurezza e disarmo. Afferma che a tale fallimento cospira soprattutto la politica della divisione e della contrapposizione del mondo in blocchi politico-economico-militari; lamenta che il Governo stia inserendo il Paese proprio in una tale politica contravvenendo alle assicurazioni che diede quando aderì al piano Marshall e poi solennemente ripetute durante la campagna elettorale: anche le attuali assicurazioni che l'adesione ad una comunità europea, non più limitata all'amministrazione di aiuti economici ma trasformata in comunità politica, non debba comportare di conseguenza impegni militari sono inconsistenti e illusorie, così come appaiono inadeguati o pretestuosi i motivi conclamati e dominanti della politica estera del Governo: revisione del trattato di pace (che solo può essere perseguita attraverso trattative dirette con tutte e quattro le potenze interessate), ricostruzione economica del Paese (che non può contare tanto sugli aiuti E. R. P., quanto su un sistema di ampî e indiscriminati scambi commerciali), difesa dal pericolo comunista (che cela pericoli e tendenze a involuzioni antidemocratiche e reazionarie), paura dell'isolamento (che già tanti passi falsi ha consigliato nella storia della politica estera italiana).

Illustrando la seconda mozione il dep. *Giacchero* denuncia il nazionalismo, inteso come asserzione di illimitata e intangibile sovranità dei singoli Stati, come ostacolo esiziale alla pace e alla collaborazione fra i popoli; afferma come esigenza ormai urgente e improrogabile che le limitazioni di sovranità previste dall'articolo 11 della Costituzione vengano tradotte in atto nei rapporti fra i popoli d'Europa, onde essi trovino in un comune organismo politico lo strumento più idoneo per organizzare le loro risorse in un sistema permanente di cooperazione economica, nella certezza, altresì, che una Europa democratica e federata, fondata sulla libertà e sulla giustizia sociale, costituirà un fattore attivo di pace e di equilibrio internazionale oltreché di sicurezza per ciascuno dei popoli federati; la mozione quindi approva la proposta del Governo italiano (contenuta nel *memorandum* del 24 agosto 1948) per una dichiarazione comune dei paesi aderenti all'O. E. C. E. della loro concorde volontà di promuovere una Federazione fra i popoli d'Europa e invita altresì il Governo a sviluppare tale iniziativa nel senso di concordare le misure concrete anche d'ordine costituzionale atte a realizzare l'unità dell'Europa; chiarisce la funzione di prevenire e scongiurare le occasioni e le cause stesse di guerra fra popoli europei che la federazione dei rispettivi Stati potrà assolvere; ritiene inadeguata ed equivoca la neutralità sostenuta dal dep. *Nenni*, poiché crede che l'unica vera neutralità potrà risiedere nell'unione di tutti i popoli liberi a presidio della loro stessa esistenza e libertà. Intervengono nella discussione il dep. *Capua* e, nella successiva seduta del 1° dicembre 1948, i deputati *Del Bo, Russo-Perez* e *Taviani*; la discussione prosegue nella seduta del 2 dicembre con gli interventi dei deputati *Viola, Leone-Marchesano, Mondolfo, Calosso, Amadeo, Togliatti* e *Adonnino* e nella seduta del 3 dicembre con gli interventi dei deputati *Ambrosini, Cinciari Rodano Maria Lisa* e *Tambroni*, nonché con l'interventi del Ministro degli affari esteri *Sforza* che esclude esistano altri documenti, altre proposte di impegno all'infuori delle due note del 24 agosto e del 27 ottobre: egli intende anzi far pubblicare al riguardo un « libro verde », come si addice a una « diplomazia aperta » quale è e intende restare quella seguita dal Governo; ritiene che il piano E. R. P. grandi ed essenziali beneficî abbia arrecato all'economia italiana soccorrendola e stimolandola, ponendosi come integrativo e non già sostitutivo di una politica di produzione e di scambi internazionali in tutte le direzioni, senza discriminazione. Mentre dichiara di concordare con il discorso del dep. Giaccero, dissente dal dep. Nenni e dalla sua tesi neutralista e isolazionista, che si risolve in effetti in un compiacente allineamento alle esigenze della politica sovietica e conformista, la quale mira a indebolire i paesi dell'occidente europeo sia fomentando il loro isolamento e la loro insufficienza difensiva, sia aizzando alla lotta civile, al sabotaggio economico e al *caos* politico e civile; si dichiara convinto che la vera difesa dell'Italia non può consistere in un impossibile appartarsi dai problemi dell'Europa volgendosi a una neutralità e a un isolamento che sarebbero non solo privi di ogni garanzia, ma anche capaci di escludere l'Italia dalle grandi correnti di produzione e di scambio.

Nella seduta del 4 dicembre si ha il seguito e la conclusione della discussione con gli interventi dei deputati *Zagari, Montagnana, Cocco-Ortu* e *Consiglio* e con le dichiara-

zioni del Presidente del Consiglio *De Gasperi*, che nega possa attribuirsi al piano Marshall e agli sviluppi di collaborazione politica che ne potranno seguire la responsabilità di avere rotto la più ampia collaborazione europea e internazionale: tale responsabilità è da ascrivere alla iniziativa dell'U. R. S. S. e del *Cominform* di sabotare il piano Marshall e i progetti di ricostruzione economica e democratica dell'Europa; parimenti la responsabilità di aver rotto all'interno del Paese la collaborazione delle forze democratiche che avevano combattuto assieme il fascismo non è da attribuire a una pretesa incompatibilità ideologica che sarebbe accampata ai danni del comunismo, ma dall'acquiescenza dai comunisti dimostrata alle direttive di sabotaggio e di lotta antidemocratica impartite dalle centrali del *Cominform*: lo sforzo del Governo è nel promuovere una politica di pace attraverso la costituzione di un'Europa unita e, più che neutrale, autonoma e perciò pacifica.

Dopo le repliche dei deputati *Nenni Pietro* e *Giacchero* e le dichiarazioni di voto dei deputati *Dossetti, Covelli, Dominedò, Roselli, Gotelli Angela, Almirante, Rapelli, Mondolfo* e *Cappi*, che annunciano tutti voto contrario alla mozione Nenni, questa viene votata per divisione, di modo che la seconda parte possa essere votata per appello nominale: la mozione risulta respinta (*sì* 140, *no* 302, *astenuti* 6). È votata anche per divisione la mozione Giacchero che risulta approvata; risulta anche approvato con votazione per appello nominale un ordine del giorno *Cappi, Taviani, Amadeo, Longhena, Simonini* e *Cocco-Ortu* che approva le dichiarazioni del Governo (*sì* 266, *no* 45).

*Interp.* Russo Perez, ann.8 marzo 1949: Sulla necessità di evitare accordi internazionali di ordine politico e militare che non mirino alla salvaguardia della pace e alla tutela dei nostri interessi e sulla possibilità di procedere alla revisione del trattato di pace.

*Interp.* sen. Merlin Umberto, ann. 30 luglio 1949: Contro gli attentati che si commettono in taluni Stati in danno della libertà di religione.

*Interr.* sen. Terracini, ann. 27 settembre 1949: Intervento del Governo presso il Governo del Regno di Grecia per l'annullamento della sentenza contro Caterina Talaghani; es. 29 settembre 1949.

*Interr.* Franceschini, ann. 29 novembre 1949: Programma di finanziamento per le relazioni culturali con l'estero (r. s.); es. 19 dicembre 1949.

*Mozione* Nenni Pietro, letta 28 febbraio 1950: Riduzione dei bilanci di guerra, rinunzia alla guerra fredda; interdizione della bomba atomica e di ogni misura di repressione contro i movimenti popolari e nazionali per la pace.

*Mozione* sen. Sereni, letta 28 febbraio 1950: Iniziativa per promuovere una distensione politica internazionale.

*Interp.* sen. Orlando, Labriola e Iacini, ann. 21, 26 e 27 aprile 1950: Atteggiamento del Governo di fronte agli avvenimenti nel Territorio libero di Trieste; svolte 2 e 3 maggio 1950 (v. *Trieste*).

*Interr.* sen. Terracini, ann. 22 maggio 1950: Motivi per cui il gen. Anders è stato ricevuto ufficialmente dal gen. Marras; es. 24 giugno 1950.

*Interr.* sen. Terracini, ann. 28 giugno 1950: Divieto di concessione del visto di entrata nel territorio italiano a delegazioni estere partecipanti al secondo Congresso dei partigiani della pace; es. 14 ottobre 1950.

*Mozione* Giavi, letta 27 luglio 1950: Presa di contatti fra i vari Paesi interessati alla situazione in Oriente e alla preservazione della pace nel mondo; *interp.* Almirante, ann. 1° dicembre 1950: Immediata azione politica intesa a tutelare la pace del mondo e in particolare la vita e gli interessi dell'Europa; necessità di una politica interna e di una politica sociale idonee a colmare le fratture esistenti fra gli italiani; *interp.* Russo Perez, ann. 5 dicembre 1950: Salvaguardia della pace mondiale; *interp.* Longo, ann. 5 dicembre 1950: Sulle dichiarazioni del Governo di incondizionato appoggio alla politica estera americana e sulle iniziative atte a promuovere una distensione nei rapporti internazionali e a salvaguardare la pace.

La mozione Giavi e le tre interpellanze Almirante, Russo Perez e Longo vengono svolte e discusse congiuntamente nella seduta del 21 dicembre 1950. Il dep. *Giavi*, illustrando la sua mozione, critica il Governo che, in occasione del conflitto coreano e della tensione internazionale seguitane, ha osservato un atteggiamento di supina acquiescenza nei confronti della politica U. S. A. e di tutte le sue più rischiose iniziative e afferma necessaria una politica che non accetti la definitiva divisione del mondo in due parti irreconciliabilmente avverse e che tanto meno rifiuti di schematizzare tutto nell'alternativa ideologica comunismo-anticomunismo ascrivendo alla sobillazione comunista la lotta che i popoli orientali stanno combattendo per la propria indipendenza. Il dep. *Almirante*, svolgendo la sua interpellanza, critica l'azione del Governo, perché non ha saputo sollevare l'Italia da una posizione marginale nel concerto atlantico, né contribuire alla formazione di un blocco di mediazione, ma soprattutto per l'eseguità e inadeguatezza dei programmi di riarmo e per la sua debolezza nell'affrontare la grave

situazione morale del Paese. Il dep. *Russo Perez* rinunzia a svolgere la sua interpellanza perché non ritiene oggi opportuno rivolgere critiche a Governi stranieri e raccomanda al Governo di intensificare i suoi sforzi in difesa della pace nel mondo. Il dep. *Natoli*, svolgendo l'interpellanza Longo, si riferisce alle dichiarazioni rilasciate dal Ministro Sforza e dal Presidente del Consiglio De Gasperi di incondizionata solidarietà con la politica americana in Corea e con il minacciato impiego della bomba atomica, e lamenta che il Governo persegua una politica di riarmo, dominato dalla paura e dal fanatismo al punto da dimenticare che ben 17 milioni di italiani hanno sottoscritto l'appello per la pace. Intervengono quindi nella discussione i deputati *Giannini Guglielmo, Baresi, Donati, Giordani* e *Calosso* e, nella seduta successiva del 27 dicembre, *Treves, Pajetta Gian Carlo, Chiostergi* e *Covelli*. Interviene quindi il Ministro degli esteri *Sforza*, il quale afferma che il Governo non ha mai trascurato di fare quanto era in suo potere per favorire la causa della pace, all'uopo mantenendo sempre stretti contatti con tutti i Governi alleati ed esprimendo sempre loro il punto di vista italiano; assicura che nella recente conferenza atlantica di Bruxelles si è mantenuta la essenziale unità morale degli alleati e si è contribuito ad accelerare al massimo l'approntamento della difesa dell'Europa, ciò che resta la migliore premessa per arrivare a una conferenza dei Quattro, capace di affrontare efficacemente le maggiori questioni che dividono il mondo; circa la dichiarazione sulla bomba atomica, nega di averne approvato l'uso.

Dopo le dichiarazioni del Min. *Sforza*, il dep. *Giavi* si dichiara soddisfatto per l'accettazione della sua mozione e le assicurazioni fornite; insoddisfatti si dichiarano invece i deputati *Almirante* e *Natoli*; viene quindi discusso un emendamento alla mozione Giavi presentato dal dep. *Nenni* che propone di inserire la formula « ... la Camera... chiede sia dato un diverso indirizzo alla politica estera del Governo..... » e sul quale intervengono i deputati *Chiesa Tibaldi Mary, Bettiol Giuseppe, Pajetta Gian Carlo* e il Presidente del Consiglio *De Gasperi* che dichiara di respingere l'emendamento, mentre accoglie la mozione Giavi nella sua originale formulazione, perché in essa oltre all'appello alla pace è detto che si deve arrivare al ripristino della legge internazionale.

L'emendamento Nenni è votato per appello nominale e risulta respinto (136 *sì*, 263 *no*, 8 *astenuti*). La mozione invece risulta approvata assieme a un emendamento integrativo, proposto dai deputati *Zagari* e *Vigorelli*, con cui si fanno voti per una Conferenza dei Quattro sulla questione tedesca e per un'altra di tutte le potenze interessate ai problemi dell'Estremo Oriente.

*Interp.* sen. Conti, ann. 12 gennaio 1951: Sulla politica coloniale svolta dal Governo.

*Interp.* Giavi, ann. 27 aprile 1951: Patto di non aggressione fra le Potenze aderenti al Patto Atlantico e l'Unione Sovietica.

*Interp.* Mazzali, ann. 10 maggio 1951: Iniziative politiche e diplomatiche relative alla « estinzione morale » del trattato di pace e per un « patto di non aggressione ».

*Interp.* Berti Giuseppe fu Angelo e *interr.* Targetti e Nitti ann. 4 e 10 luglio 1951: Divieto di permanenza in Italia degli artisti sovietici invitati al « Maggio fiorentino »; svolte 10 luglio 1951.

*Interr.* Nitti, ann. 2 agosto 1951: Traffico di automezzi bellici provenienti dagli Stati Uniti d'America attraverso il territorio nazionale (r. s.); es. 12 settembre 1951.

*Interr.* Ariosto, ann. 18 settembre 1951: Diniego del visto d'ingresso in Italia alla compagnia drammatica di Berlino est (tramutata in r. s.); es. 12 febbraio 1952.

*Interr.* Beltrame, ann. 21 dicembre 1951: Scomparsa del cittadino italiano Del Pont presso il confine jugoslavo (r. s.); es. 15 febbraio 1952.

*Interr.* Terranova Raffaele, ann. 24 gennaio 1952: Emissione di francobolli nella Corea del Sud in cui l'Italia è indicata come paese partecipante alla guerra (tramutata in r. s.); es. 24 giugno 1952.

*Interr.* Castellarin e Lombardi Riccardo, ann. 3 e 6 marzo 1952: Atteggiamento del Governo in merito alla Conferenza economica internazionale di Mosca (r. s.); es. 14 e 26 marzo 1952.

*Interr.* sen. Molinelli, ann. 5 marzo 1952: Partecipazione di cittadini italiani alla Conferenza economica di Mosca (r. s.); es. 14 marzo 1952.

*Interr.* sen. Menghi, ann. 24 giugno 1952: Necessità che il Mediterraneo sia considerato come parte integrante del continente europeo; es. 22 ottobre 1952.

*Interr.* Montelatici, ann. 25 giugno 1952: Diniego del visto di entrata in Italia a personalità del mondo scientifico, artistico e culturale partecipanti alle onoranze a Leonardo da Vinci (r. s.); es. 15 luglio 1952.

*Interp.* sen. Pieraccini, ann. 26 giugno 1952: Divieto d'ingresso in Italia di un gruppo di scienziati che avevano aderito all'invito per partecipare ad un convegno nel centenario di Leonardo.

*Interr.* sen. Lussu, ann. 7 ottobre 1952: Atteggiamento del Ministro degli esteri di fronte al provvedimento di grazia al criminale di guerra Mackensen; es. 4 febbraio 1953.

*Interr.* Di Donato, ann. 9 ottobre 1952: Dichiarazione dell'amm. H. B. Janet alla Fiera del Levante di Bari (r. s.); es. 11 novembre 1952.

*Interp.* Boldrini, ann. 24 ottobre 1952: Atteggiamento del Governo di fronte alla liberazione del nazista Kesserling.

*Interr.* Lombardi Riccardo e Perrone Capano, ann. 30 ottobre e 10 dicembre 1952: Viaggio del Sottosegretario Brusasca in Estremo Oriente (r. s.); es. 25 novembre 1952 e 13 marzo 1953.

*Interp.* Togliatti e Giannini Guglielmo, ann. 4 e 5 febbraio 1953: Atteggiamento dell'Italia nei confronti della guerra in Estremo Oriente.

*Interr.* Capalozza, ann. 18 febbraio 1953: Accordo tra la Repubblica jugoslava e la Norvegia per la pesca nell'Adriatico (r. s.); es. 10 marzo 1953.

ALBANIA

*Interr.* Guadalupi, ann. 11 gennaio 1951: Normalizzazione dei rapporti tra l'Italia e l'Albania (r. s.); es. 25 gennaio 1951.

*Interr.* Covelli, ann. 22 febbraio 1951: Situazione degli italiani detenuti nelle carceri albanesi (r. s.); es. 13 marzo 1951.

*Interr.* Guadalupi, ann. 3 dicembre 1952: Adesione della Repubblica popolare d'Albania alle convenzioni internazionali dell'Aja del 1902 (r. s.); es. 18 dicembre 1952.

AUSTRIA

*Interp.* Leone Marchesano, ann. 28 settembre 1948: Tutela del sentimento italiano offeso dalla dichiarazione fatta a Bolzano dal Ministro dell'agricoltura austriaco.

*Interr.* sen. Gasparotto e Veronesi, ann. 30 settembre 1948: Dichiarazioni del Ministro austriaco dell'Agricoltura in una riunione ufficiale a Bolzano; es. 23 ottobre 1948.

*Interr.* sen. Veroni, ann. 19 novembre 1948: Accordi con la Repubblica austriaca e dichiarazioni stampa fatte dal Min. Gruber a Roma; es. 25 gennaio 1949.

CINA

*Interp.* sen. Pastore, ann. 8 giugno 1949: Rapporti tra il popolo cinese e il popolo italiano in relazione alla nuova situazione creatasi in Cina.

*Interr.* sen. Terracini, ann. 11 ottobre 1949: Riconoscimento della Repubblica popolare cinese da parte del Governo italiano; es. 15 ottobre 1949.

EGITTO

*Interr.* Saggin, ann. 19 febbraio 1953: Visita del Ministro della difesa al Governo egiziano (tramutata in r. s.); es. 23 marzo 1953.

ETIOPIA

*Interp.* sen. Casadei, ann. 30 novembre 1949: Ristabilimento di normali rapporti diplomatici tra Italia e Etiopia.

*Interr.* sen. Ricci Federico, ann. 20 settembre 1951: Veridicità delle notizie circa i successi della Missione italiana in Africa orientale; es. 23 gennaio 1952.

*Interp.* sen. Conti, ann. 9 ottobre 1952: Dichiarazioni del Negus all'ambasciatore d'Italia.

GERMANIA

*Interp.* Nenni Pietro, ann. 26 settembre 1950: Motivi che hanno indotto il Ministro degli esteri a patrocinare il riarmo della Germania occidentale.

INDIA

*Interr.* sen. Persico, ann. 18 aprile 1950: Sviluppo dei rapporti culturali tra Italia e Indostan; es. 1° luglio 1950.

ISRAELE

*Interr.* sen. Terracini, ann. 1° giugno 1948; Riconoscimento da parte della Repubblica italiana dello Stato d'Israele (r. s.); es. 6 giugno 1948.

JUGOSLAVIA, v. *Trieste*.

NICARAGUA

*Comunicato Min. affari esteri (Gazz. Uff. n. 218 del 22 settembre 1949):* Ripresa delle relazioni diplomatiche fra l'Italia e il Nicaragua.

SAN MARINO

*Interp.* Preti, Cavallari e Paolucci, ann. 25 settembre, 28 ottobre e 15 novembre 1950: Cessazione del blocco della Repubblica di San Marino.

*Interp.* sen. Terracini, Braschi, Grisolia, Casadei e Macrelli, ann. 13 e 24 ottobre 1950 e 6 e 9 marzo 1951: Rapporti con la Repubblica di San Marino.

*Interp.* Calamandrei, ann. 18 aprile 1951: Situazione delle trattative con la Repubblica di San Marino; inadempienza da parte italiana dell'Accordo del 24 marzo 1948 e blocco stradale della Repubblica.

*Interr.* sen. Macrelli, ann. 11 dicembre 1951; Controllo degli accessi alla Repubblica di San Marino (r. s.); es. 21 dicembre 1951.

SPAGNA

*Interr.* sen. Terracini, ann. 5 aprile 1949: Viaggio a Madrid del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio; es. 21 giugno 1949.

*Interr.* Almirante, ann. 16 marzo 1951: Atteggiamento del Governo nei confronti degli scioperi in Spagna (r. s.); es. 10 aprile 1951.

STATI UNITI

*Interr.* Togliatti, ann. 1° giugno 1948: Protesta presso il Governo degli Stati Uniti per la pubblicazione di una discriminatoria offensiva su 40 cittadini italiani; es. 8 giugno 1948.

*Interr.* sen. Terracini, ann. 23 febbraio 1949: Protesta al Governo degli Stati Uniti d'America per il rifiuto del visto di entrata ad un membro del Parlamento italiano munito di passaporto di servizio; es. 31 marzo 1949.

*Interr.* Angelucci Mario, ann. 28 luglio 1950: Protesta presso l'Ambasciata americana per il tentativo di devastare i locali della Federazione comunista di Perugia, commesso da un gruppo di pellegrini di nazionalità americana; es. 30 settembre 1950.

*Interp.* Togliatti, ann. 28 luglio 1950: Assicurazione della inesistenza d'impegni, in base ai quali forze di guerra americane possano ritenersi autorizzate a occupare territori del nostro Paese.

*Interr.* Ducci, ann. 20 ottobre 1950: Ingiustificato intervento negli affari interni del Paese da parte del signor Dayton accreditato presso un organismo ufficiale; es. 10 novembre 1950.

*Mozione* sen. Labriola, letta 27 giugno 1951: Non adesione alla politica di asservimento agli Stati Uniti condotta dal Governo italiano.

*Interp.* sen. Picchiotti, ann. 27 giugno 1951: Sulla concessione agli Stati Uniti di parte del porto di Livorno quale centro di deposito e di smistamento di materiale bellico.

*Interr.* Iotti Leonilde, ann. 8 aprile 1952: Intervento del Governo italiano presso il Governo degli Stati Uniti d'America perché aderisca alla convenzione di Ginevra del 17 giugno 1925 contro la guerra batteriologica (r. s.); es. 3 giugno 1952.

UNGHERIA

*Interr.* Medi, ann. ed es. 8 febbraio 1949: Notizie sul processo contro il cardinale Mindszenty, primate d'Ungheria.

## POLITICA INTERNA

1. QUESTIONI GENERALI – 2. ATTENTATI, AGGRESSIONI E RELATIVE CONSEGUENZE; VIOLAZIONI DI SEDI DI ASSOCIAZIONI E PARTITI POLITICI – 3. COMPORTAMENTO DI AUTORITÀ E DI PUBBLICI FUNZIONARI E RICHIESTE DI PROVVEDIMENTI NEI LORO CONFRONTI – 4. DIRITTO DI ASSOCIAZIONE – 5. DIRITTO DI PETIZIONE. RACCOLTA DI FIRME PER APPELLI – 6. DIRITTO DI RIUNIONE E SUE LIMITAZIONI. MANIFESTI E MANIFESTAZIONI POLITICHE – 7. FATTI E INCIDENTI VARI – 8. INCIDENTI DERIVANTI DA RAPPORTI DI LAVORO. LIBERTÀ DI LAVORO, DI SCIOPERO E DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE – 9. POLITICA ECONOMICA.

Vedi pure: *Bilanci dello Stato* – *Fascismo* (Soppressione e repressione) – *Governo* – *Inchieste parlamentari* – *Sicurezza pubblica* (Polizia).

### 1. QUESTIONI GENERALI

In sede di discussione sulle *dichiarazioni del Governo*, la Camera approva, per appello nominale, il *9 agosto 1951* (*sì* 291, *no* 175, *astenuti* 42) un o. d. g. *Bettiol Giuseppe* e *Amadeo* in cui, tra l'altro, si confida che la politica interna tenderà a realizzare una sempre maggiore unità tra tutti gli italiani nel pieno rispetto dei princìpi di libertà e di autorità, che la politica economica sarà orientata con decisione all'incremento della produzione e all'assorbimento della mano d'opera disoccupata.

*Interr.* Colitto, ann. 1 giugno 1948: Provvedimenti contro i nuclei terroristici ed i loro mandanti; es. 7 giugno 1948.

*Interp.* sen. Terracini, ann. 27 luglio 1948: Intervista concessa dal Ministro dell'interno ad un'agenzia giornalistica straniera sull'esistenza di un piano insurrezionale; svolta 4 agosto 1948.

*Interr.* sen. Mancinelli, ann. 4 febbraio 1949: Circolare ai prefetti dell'Emilia, che diffida le autorità locali a non collaborare con la Commissione di parlamentari nominata dai gruppi di opposizione per le indagini sulla situazione dell'Emilia; es. 15 marzo 1940.

*Interr.* Targetti, ann. 4 aprile 1949: In merito alle dichiarazioni del Ministro dell'interno in occasione del discorso di Siena del 3 aprile; es. 9 aprile 1949.

*Interr.* sen. Tonello, ann, 5 aprile 1949: Propaganda del Ministero dell'interno che fa credere l'Italia in preda alla guerra civile: es. 17 maggio 1949.

*Mozione* sen. Casadei, letta 7 maggio 1949: Sostituzione del Ministro dell'interno dimostratosi incapace a ripristinare l'ordine e la tranquillità in Sicilia; svolta 22 giugno e respinta 23 giugno 1949. — Approvato un o. d. g. *Merlin Umberto* favorevole alle dichiarazioni del Governo.

*Interp.* Togliatti, ann. 7 giugno 1949: Affermazioni del Presidente del Consiglio in occasione del discorso pronunciato a Firenze il 28 maggio 1949.

*Interp.* Mieville, ann. 14 novembre 1949: Revoca del divieto ai congiunti degli assassinati della primavera del 1945 di porre il nome sulle tombe dei propri scomparsi.

*Interp.* sen. Buffoni, ann. 31 gennaio 1950: Allontanamento delle sedi di associazioni o circoli dai pubblici esercizi.

*Interp.* Nenni, Vigorelli, Togliatti e Di Vittorio, ann. 24 e 28 marzo 1950: Misure eccezionali ed anticostituzionali adottate dal Governo in materia di politica interna; *interp.* Roberti, ann. 31 marzo 1950: Provvedimenti del Governo per ricondurre sul piano della normalità le condizioni dell'ordine pubblico. — Dopo che i deputati *Nenni Pietro, Calamandrei* (firmatario dell'interp. Vigorelli) e *Togliatti* hanno svolto il 1° aprile le loro interpellanze, il Pres. *Gronchi* consente che il Min. *Scelba* intervenga nella discussione. Questi illustra le misure adottate dal Consiglio dei Ministri e ne afferma la costituzionalità; si sofferma particolarmente sulla facoltà concessa ai prefetti e ai questori di sospendere per 3 mesi i comizi, qualora nella zona si siano verificati gravi violenze o atti d'intolleranza politica, e dichiara che il Governo è stato costretto ad intervenire di fronte alle continue ed intollerabili violenze dei partiti di estrema sinistra. Conclude dichiarando che il Governo farà di tutto per assicurare al popolo italiano quel regime di libertà che esso si è dato. Il 2 aprile svolgono le loro interpellanze i deputati *Di Vittorio* e *Roberti*. Replica nuovamente il Min. *Scelba*, respingendo le interpretazioni date dagli interpellanti alle disposizioni del Governo.

*Interp.* Giannini Guglielmo, ann. 18 aprile 1950: Mutamento nella politica italiana in relazione alla particolare situazione internazionale e interna; svolta 9 giugno 1950. — Il Pres. del Cons. *De Gasperi* replica il 10 giugno affermando la necessità di perseguire sopratutto una politica di pace e riconoscendo la necessità di maggiori investimenti produttivi, senza però accettare l'invito del dep. Giannini a dare un ritmo più allegro all'economia (l'interpellanza è stata svolta unitamente ad altre interpellanze relative alla questione di Trieste; v. *Trieste*).

*Interp.* Almirante, ann. 23 maggio 1950: Dichiarazioni del Ministro Pacciardi al Congresso di Livorno in merito all'indirizzo della politica interna.

*Interp.* sen. Lussu, ann. 26 settembre 1950: Sul discorso del Ministro Scelba del 15 agosto alla Gioventù cristiana.

*Interp.* sen. Conti, ann. 15 novembre 1950: Chiarimento al Parlamento delle idee del Governo sui modi di considerare i movimenti politici e sociali in atto nel Paese.

*Interp.* sen. Lucifero, ann. 21 novembre 1950: Sui criteri con i quali il Governo intende assicurare ai cittadini il libero esercizio dei diritti politici.

*Interp.* sen. Berlinguer, ann. 17 gennaio 1951: Sui provvedimenti minacciati nel comunicato del Consiglio dei ministri straordinario del 15 corrente.

*Interr.* Fusi, ann. 24 gennaio 1951: Riservatezza e imparzialità nella assegnazione di fondi e nei provvedimenti a favore di città o villaggi (r. s.); es. 13 settembre 1951.

*Interp.* Nenni Pietro, ann. 19 giugno 1951: Sulle conseguenze di ordine politico che il Governo intende trarre dai risultati delle elezioni amministrative.

*Interp.* sen. Conti, ann. 20 settembre 1951: Contro il costume di affidare alti posti nell'organizzazione dello Stato o in amministrazioni parastatali a uomini politici non più investiti di funzioni ministeriali.

*Interp.* Perrone Capano, ann. 14 febbraio 1952: Seri riflessi costituzionali e politici delle recenti dichiarazioni del presidente dell'Azione cattolica e dei discorsi di padre Lombardi da Radio Vaticana.

*Interp.* Togni, ann. 22 aprile 1952: Provvedimenti per fronteggiare la campagna di odio di certe organizzazioni sindacali; svolta 8 luglio 1952.

*Interp.* Togni, ann. 13 maggio 1952: Intendimenti del Governo nei riguardi della campagna di denigrazione del Paese svolta da cittadini e parlamentari italiani all'estero.

*Interp.* Viola, ann. 15 luglio 1952: Sulle ragioni per cui al Ministro Spataro è stato affidato l'*interim* dell'interno.

2. ATTENTATI, AGGRESSIONI E RELATIVE CONSEGUENZE; VIOLAZIONI DI SEDI DI ASSOCIAZIONI E PARTITI POLITICI

*Interr.* Mieville, ann. 22 giugno 1948: Identificazione dei responsabili di un'aggressione avvenuta a Cecchina il 6 giugno 1948; es. 5 luglio 1948.

*Mozione* sen. Terracini, letta 14 luglio 1948: Responsabilità politica e morale del Governo riguardo all'attentato Togliatti. — Presentata inizialmente come o. d. g., nella stessa seduta del 14 luglio è trasformata in *mozione di sfiducia.* — La discussione inizia il 20 luglio. Intervengono i senatori *Scoccimarro, Sanna Randaccio* e *Lussu*; il 21 luglio *Aldisio, Giua, D'Aragona e Terracini*, il 22 luglio intervengono, illustrando ordini del giorno, i senatori *Labriola, Oggiano* e *Tommasini*. Il Presidente del Consiglio *De Gasperi* risponde innanzi tutto all'accusa rivoltagli di aver fatto diramare un comunicato, nel quale si diceva che lo sciopero generale veniva indetto mentre era aperta la discussione politica di fronte alla Camera e al fine di far prevalere la volontà della piazza su quella manifestatasi col suffragio popolare del 18 aprile, e dichiara di assumersi la piena responsabilità di quel comunicato. Denuncia quindi la gravità della situazione, citando numerosi episodi. Illustra i maggiori problemi di politica interna e afferma che il Governo è costretto a combattere contro gli estremisti, siano essi di sinistra o di destra, e che esso intende condurre questa lotta non con la polizia, ma con il consolidamento economico e democratico del Paese. Quanto alla socializzazione, non la ritiene consigliabile nell'attuale momento e ribadisce la necessità di una disciplina nelle fabbriche. Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori *Zoli* (a nome della d. c.), *Nitti* e *Bencivenga*, il Senato respinge la mozione di sfiducia con 83 *sì*, 113 *no* e 2 *astenuti*.

*Interr.* Pajetta Giancarlo, ann. 15 luglio 1948: Incriminazione del direttore dell'*Umanità* Andreoni per l'articolo in cui si incita all'assassinio di Togliatti; Capalozza, Fanelli e Pallenzona, ann. *idem:* Gravi fatti di Genova; Angelucci Mario e Corona Achille, ann. *idem:* Ritrovamento di armi in sedi della d. c.; Diecidue, Gabrieli Gasparoli, Quarello e Russo Carlo, ann. *idem:* Devastazioni di sedi della d. c.; La Rocca, Riccio Stefano e Sansone, ann. *idem:* Gravi incidenti di Napoli; Gotelli Angela: Situazione di La Spezia; Paganelli e Martinelli, ann. *idem*: Devastazione delle sedi delle A. C. L. I. di Firenze e Buonconvento; Almirante, ann. *idem*: Devastazione della sede del M. S. I., di Fiume; Berti Giuseppe fu Angelo, ann. *idem*: Trasmissione di false notizie da parte della radio; Monterisi, ann. *idem:* Gravi fatti di Barletta; Guadalupi, ann. *idem:* Provocatorio atteggiamento delle forze di polizia a Taranto; Grassi Candido, ann. *idem*: Misure adottate per prevenire atti di violenza dopo il discorso di Togliatti del 10 luglio.

A tutte queste interrogazioni il Min. *Scelba* risponde nella stessa giornata del *15 luglio 1948*. Egli deprecа le violenze da qualunque parte provengano e informa, fra tumulti e interruzioni, sui gravi incidenti avvenuti in diverse città d'Italia e dichiara che il Governo ha preso tutte le misure per mantenere l'ordine rimanendo nella legalità repubblicana.

All'*interr.* Pajetta Giancarlo risponde il *16 luglio* anche il Sottosegr. *Cassiani*, all'*interr.* Berti Giuseppe fu Angelo il Sottosegr. *Andreotti*, all'*interr.* Monterisi (unitamente ad analoga *interr.* Capacchione, ann. 15 luglio) il Sottosegr. *Marazza.*

*Interr.* Di Vittorio, ann. 15 luglio 1948: Informazioni sull'attentato contro Togliatti; Nenni Pietro, ann. 16 luglio 1948: Politica generale del Governo in relazione all'attentato a Togliatti e allo sciopero generale.

A queste interrogazioni risponde il *16 luglio 1948* il Pres. del Cons. *De Gasperi*, il quale afferma che tutta l'azione di Governo è stata intesa ad evitare il ricorso alla violenza e ad avviare il Paese alla normalità, senza ricorrere a rappresaglie; ritiene un profondo errore uno sciopero proclamato con scopi politici, avente per scopo il mutamento del Governo e dinanzi al quale nessun Governo poteva capitolare.

*Interr.* Amadeo, Di Vittorio, Gullo e Larussa, ann. 15 luglio 1948: Indagini per l'attentato contro Togliatti e relativi provvedimenti; es. 16 luglio 1948.

*Interr.* sen. Pastore, ann. 15 luglio 1948: Gravi incidenti di Genova, Napoli e Livorno; sen. Picciotti, ann. *idem:* Situazione creatasi a Livorno per le violenze della polizia; sen. Adinolfi, ann. *idem:* Luttuosi fatti di Napoli; sen. Cappa, ann. 15 e 16 luglio 1948: Gravi incidenti di Genova; sen. Cappa, Spallino, Sartor e Rubinacci, ann. *idem:* Devastazione di sedi della d. c.; sen. Lucifero, ann. 15 luglio 1948: Provvedimenti per la garanzia delle sedi dei partiti e della normale vita del paese di fronte agli scio-

peri; sen. Buffoni, ann. *idem:* Intendimenti del Governo di fronte al movimento di protesta suscitato dall'attentato di Togliatti; sen. Castagno, ann. 16 luglio 1948: Avvenimenti di Torino del 14 e 15 luglio; sen. Genco, ann. *idem:* Disordini a Gravina in Puglia; sen. Bitossi, ann. *idem:* Situazione del Paese dopo la dichiarazione emessa dal Pres. del Consiglio; sen. Sereni, ann. *idem:* Misure repressive prese contro le manifestazioni popolari per l'attentato a Togliatti; sen. Ghidetti, ann. *idem:* Invasione della Federazione comunista di Treviso.

A tutte queste interrogazioni il Min. *Scelba* risponde il 16 luglio 1948, il quale, nell'informare sulla situazione interna, dichiara che i fatti più gravi sono gli attentati alle libertà civili e politiche con l'invasione e la devastazione delle sedi di alcuni partiti, che ricordano il periodo delle squadre d'azione fasciste. Fa presente quindi, che ci sono stati vari attentati alla libertà di lavoro, sequestri di dirigenti, costituzione di blocchi stradali, aggressione di forze dell'ordine e che di fronte alla situazione di Genova, il Governo ha autorizzato il prefetto a valersi della dichiarazione dello stato di pericolo pubblico. Conclude affermando che il Governo è fautore del rispetto rigoroso delle legalità democratiche.

*Mozione* Pajetta Gian Carlo, letta 15 luglio 1948: Attentato contro Togliatti. — La mozione è svolta il 30 luglio dal dep. *Longo*, firmatario della mozione, il quale deplora l'atteggiamento adottato dal Governo nei confronti dello sciopero generale, accusa lo stesso di aver condotto alla scissione sindacale e di aprire la via alla guerra civile servendo solamente gli interessi dei gruppi privilegiati. Dichiara infine di ritirare la mozione in quanto, in occasione dello svolgimento della mozione Terracini al Senato, la maggioranza governativa ha dimostrato di essere sorda alle ragioni dell'opposizione.

Il Pres. del Consiglio *De Gasperi* deplora che si diffamino il Governo e la maggioranza del Parlamento italiano e ritiene che il discorso del dep. Longo sia stato un attacco al sistema parlamentare. Conclude che il Governo farà il possibile per salvare la libertà e la democrazia.

*Interr.* Monticelli, ann. 16 luglio 1948: Aggressione di un parroco e devastazione della sede della D. C. a Roccastrada (Grosseto); es. 17 novembre 1948.

*Interr.* Geuna, ann. 16 luglio 1948: Accertamento dei responsabili di atti di sabotaggio per impedire il funzionamento di acquedotti, ferrovie, ed altri servizi; es. 29 settembre 1948.

*Interr.* Simonini, ann. 17 luglio 1948: Aggressione dell'ex sindaco di Reggiolo Emilia; es. 17 novembre 1948.

*Interr.* sen. Braccesi, ann. 17 luglio 1948: Devastazioni compiute nella sede del Comitato provinciale della democrazia cristiana di Pistoia (r. s.); es. 30 settembre 1948.

*Interr.* sen. Conti, Terracini, Zoli e De Gasperis, ann. 20 e 21 luglio 1948: Sui fatti di Siena e dei comuni del Monte Amiata; es. 20, 21 e 23 luglio 1948.

*Interr.* sen. Samek Lodovici, ann. 4 agosto 1948: Attentato contro una processione a Bareggio; es. 5 agosto 1948.

*Interp.* Santi e Di Vittorio, ann. 13 settembre 1948: Incompatibilità con le libertà sindacali garantite dalla Costituzione e con l'indipendenza della magistratura della circolare telegrafica segreta n. 69210/36692 diramata dal Min. dell'interno il 19 luglio 1948; svolte 14 settembre 1948. — Il Min. *Scelba* afferma che la sua circolare mirava unicamente a invitare i prefetti a prospettare alla autorità giudiziaria la natura dei fatti verificatisi il 14 e 15 luglio, e la necessità che i responsabili di quei fatti fossero rapidamente perseguiti. Dichiara di avere la coscienza di non avere superato i limiti della sua competenza e di non avere quindi interferito nella libertà della magistratura. Precisa inoltre che non può considerare organizzazioni sindacali le organizzazioni dei lavoratori quando queste operano sul terreno insurrezionale politico. Il dep. *Santi*, dichiarandosi insoddisfatto, presenta una *mozione* di contenuto analogo.

*Interp.* sen. Bitossi, ann. 15 settembre 1948: A proposito di una circolare del Ministero degli interni diramata il 19 luglio 1948 in violazione delle garanzie costituzionali della libertà dei cittadini e delle organizzazioni sindacali, accusate di essere centri di pretesi moti insurrezionali.

*Interp.* sen. Lussu, ann. 15 settembre 1948: Arresti per le agitazioni del 14 luglio.

*Interr.* Del Bo, ann. 31 gennaio 1949: Devastazione della Casa del popolo di Lambrate; es. 14 febbraio 1949.

*Inter.* sen. Montagnani, ann. 5 febbraio 1949: Devastazioni avvenute nella Casa del popolo di Lambrate a Milano durante una perquisizione.

*Interr.* Caccuri, ann. 14 febbraio 1949: Provvedimenti contro i responsabili degli incidenti avvenuti in Canosa per l'attentato a Togliatti; es. 30 marzo 1949.

*Interr.* sen. Merlin Umberto, ann. 18 febbraio 1949: Invasione e distruzione della sala dei sindacati liberi di Bottrighe (Rovigo); es. 30 aprile 1949.

*Interr.* Calandrone, ann. 23 febbraio 1949: Perquisizione operata nella sede del partito comunista italiano di Augusta (tramutata in r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* sen. Merlin Umberto, ann. 11 marzo 1949: Aggressione del vice segretario della democrazia cristiana del comune di Stienta (Rovigo); es. 30 aprile 1949.

*Interr.* Tarozzi, ann. 30 marzo 1949: Aggressione del sindaco di San Pietro in Casale da parte dei carabinieri; es. 11 luglio 1949.

*Interr.* Mondolfo, ann. 28 febbrario 1950: Aggressione di elementi del M. S. I. in occasione di un comizio del P. S. U.; es. 3 marzo 1950.

*Interr.* sen. Ottani, ann. 3 aprile 1950: Invasione e devastazione delle sedi dei liberi sindacati in provincia di Bologna e Ferrara; es. 16 maggio 1950.

*Interp.* Roberti, ann. 2 maggio 1950: Attività terroristica contro le organizzazioni del M. S. I.

*Interr.* Dugoni, ann. 18 maggio 1950: Provvedimenti del Governo in seguito all'aggressione avvenuta a Porto Mantovano; es. 17 maggio 1950.

*Interr.* Almirante, ann. 23 maggio 1950: Aggressione di aderenti al M. S. I. da parte di elementi estremisti in Orta (Novara) (r. s.); es. 6 luglio 1950.

*Interr.* Natoli, ann. 25 settembre 1950: Perquisizione effettuata il 5 agosto 1950 nei locali della Federazione del P. C. I. di Roma (r. s.); es. 26 ottobre 1950.

*Interr.* sen. Scoccimarro, ann. 26 settembre 1950: Perquisizione della Federazione comunista di Roma da parte della polizia (r. s.); es. 26 settembre 1950.

*Interp* sen. Mancinelli, ann. 17 ottobre 1950: Aggressione di un avvocato del Foro bolognese da parte di 3 ufficiali dell'Esercito.

*Interr.* sen. Conti e Cosattini, ann. ed es. 16 novembre 1950: Sugli attentati alle sedi del P. R. I. e del P. S. I. in Roma; es. 16 novembre 1950.

*Interr.* Roberti e Almirante, ann. 17 novembre 1950: Diffamatorie informazioni e notizie tendenti ad attribuire la responsabilità degli attentati contro le sedi di due partiti politici agli ambienti del M. S. I.; es. 11 gennaio. 1951.

*Interr.* sen. Macrelli, ann. 6 dicembre 1950: Aggressione da parte di fascisti contro il segretario dell'Associazione mazziniana di Brescia; es. 16 gennaio 1951.

*Interr.* Almirante, ann. 31 gennaio 1951: Aggressione a Coltano (Pisa) ai danni di un colono inscritto al M. S. I.; es. 20 giugno 1951.

*Interp.* sen. Roveda, ann. 23 gennaio 1951: Fonti d'informazione del Sottosegretario Bubbio per la risposta alla interrogazione dei senatori Putinati e Ferrari sull'eccidio di Piana degli Albanesi.

*Interp.* Natta, ann. 12 novembre 1951: Provvedimenti contro un gruppo di militari del battaglione San Marco per l'invasione e i danni causati alla sede del partito comunista di Imperia.

*Interp.* Palenzona, ann. 21 ottobre 1952: Aggressione di lavoratori a Genova-Bolzaneto.

3. COMPORTAMENTO DI AUTORITÀ E DI PUBBLICI FUNZIONARI E RICHIESTE DI PROVVEDIMENTI NEI LORO CONFRONTI

*Interr.* sen. Spezzano, ann. 8 giugno 1948: Provvedimenti da prendere a carico del prefetto e del questore di Catanzaro per aver impedito con la forza al dep. Miceli di parlare in un comizio; es. 15 giugno 1948.

*Interr.* Latorre ann. 7 agosto 1948: Ispezioni alla prefettura di Taranto e collocamento a disposizione del prefetto (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* sen. Voccoli, ann. 8 ottobre 1948: Provvedimenti a carico del prefetto dottor De Pascale e di altri funzionari della prefettura di Taranto; es. 30 novembre 1948.

*Interr.* Nenni Giuliana, ann. 1° dicembre 1948: Provvedimenti a carico delle forze di polizia per gli incidenti avvenuti a Bondeno il 24 novembre; es. 17 dicembre 1948.

*Mozione* sen. Lussu, letta 2 dicembre 1948: Adozione di severe sanzioni verso quei funzionari dello Stato direttamente o indirettamente responsabili di atti che violino i diritti dell'uomo e del cittadino consacrati dalla Costituzione della Repubblica.

*Interp.* Calandrone. ann. 3 dicembre 1948: Sul comportamento delle autorità di polizia nei confronti dei lavoratori nella Sicilia orientale.

*Interr.* Pino e Calandrone, ann. 17 dicembre 1948: Atteggiamento del questore di Messina nei riguardi di dimostrazioni popolari (r. s.); es. 8 marzo 1949.

*Interr.* sen. D'Incà, ann. 17 dicembre 1948: Provvedimenti contro agenti e funzionari di pubblica sicurezza che hanno ferito e colpito mutilati e invalidi di guerra; es. 21 dicembre 1948.

*Interr.* sen. Bardini ann. 25 gennaio 1949: Diniego di autorizzazione a procedere contro il brigadiere di P. S. Fiore Rino, uccisore del mezzadro Meiattini Severino a Siena; es. 24 febbraio 1949 e tramutata in *interpellanza.*

*Interr.* Massola, ann. 10 febbraio 1949: Provvedimenti a carico del prefetto di Ancona; es. 14 febbraio 1949.

*Interr.* Cremaschi, ann. 16 febbraio 1949: Provvedimenti a carico del prefetto di Modena; es. 28 marzo 1949.

*Interp.* Basso, ann. 24 febbraio 1949: Provvedimenti per obbligare le autorità dello Stato e le forze dell'ordine alla conoscenza ed alla applicazione della Costituzione repubblicana.

*Interr.* Bettiol Francesco Giorgio, ann. 29 marzo 1949: Provvedimento nei confronti del prefetto di Belluno che ordinava alle forze di polizia di caricare un gruppo di disoccupati diretti alla Prefettura; es. 11 luglio 1949.

*Interp.* Bellavista, pres. 7 giugno 1949: Provvedimenti nei confronti del prefetto di Palermo che, in contrasto con l'ordinanza di sospensiva del Consiglio di giustizia amministrativa, ha ordinato agli uffici imposte di consumo di pretendere il pagamento di una imposta.

*Interr.* Latorre, ann. 16 novembre 1949: Provvedimenti disciplinari nei riguardi del prefetto di Taranto; es. 3 marzo 1950.

*Interr.* Cremaschi Olindo, ann. 26 novembre 1949; Provvedimenti contro il questore di Modena; es. 11 marzo 1950.

*Interr.* Sansone, Di Vittorio, Capacchione, Saragat, Lopardi e Santi, ann. 20 novembre e 1° dicembre 1949: Provvedimenti in seguito ai gravi fatti di Torremaggiore; es. 1° dicembre 1949.

*Interr.* sen. Li Causi, ann. 1° dicembre 1949: Provvedimenti contro i responsabili dell'assassinio della lavoratrice Filippa Mollica Nardo, avvenuto ad Altavilla Milicia; es. 13 dicembre 1949.

*Interp.* sen. Lanzetta, ann. 7 dicembre 1949: Inchiesta giudiziaria per i fatti di Torremaggiore.

*Interr.* Invernizzi Gaetano, ann. 15 dicembre 1949: Comportamento della questura di Milano nella vertenza sindacale tra proprietari di case e portieri (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* sen. Adinolfi, ann. 7 febbraio 1950: Provvedimenti contro i funzionari responsabili delle violenze avvenute in occasione di una dimostrazione di disoccupati in Napoli; 25 marzo 1950.

*Interp,* sen. Bitossi, ann. il 2 maggio 1950: Provvedimenti contro i responsabili dell'eccidio di Celano.

*Interr.* La Rocca e Grifone, 11 luglio 1950: Provvedimenti in seguito all'arbitrario rastrellamento operato in danno dei contadini di Sessa Aurunca; es. 14 ottobre 1950.

*Interp.* sen. Farina, ann. 26 ottobre 1950: Provvedimenti nei confronti delle autorità prefettizie e di polizia della provincia di Pavia, per l'azione da esse svolta durante lo sciopero agricolo nelle zone risicole; svolta 18 gennaio 1951.

*Interr.* Alicata, ann. 8 novembre 1950: Provvedimenti a carico di ufficiali di polizia per arresto arbitrario di cittadini della provincia di Catanzaro; es. 5 dicembre 1950.

*Interr.* Cavallotti, ann. 8 novembre 1950: Provvedimenti a carico delle forze di polizia per gli incidenti avvenuti durante lo sciopero agricolo in provincia di Pavia; es. 5 dicembre 1950.

*Interr.* Maglietta, ann. 21 novembre 1950: Provvedimenti a carico di funzionari di pubblica sicurezza per violenza ai danni di lavoratori partecipanti a feste popolari; es. 12 gennaio 1951.

*Interr.* Maglietta, ann. 21 novembre 1950: Provvedimenti contro il prefetto di Napoli che ha proibito la riunione sindacale in un ospedale; es. 12 gennaio 1951.

*Interr.* Mancini, ann. 24 novembre 1950: Comportamento del questore di Messina in una vertenza sportiva (tramutata in r. s.); es. 26 gennaio 1951.

*Interr.* Spallone, ann. 28 novembre 1950: Provvedimenti a carico del prefetto di Pescara (r. s.); es. 26 gennaio 1951.

*Interr.* Cavallotti, ann. 30 novembre 1950: Provvedimenti a carico delle autorità di pubblica sicurezza in provincia di Pavia, onde sia garantita la libertà di parola ai partiti dell'opposizione; es. 17 gennaio 1951.

*Interr.* Grilli, ann. 17 gennaio 1951: Provvedimenti nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza di Busto Arsizio e di Lonate Pozzolo (Varese), che negarono l'autorizzazione a tenere una conferenza nei luoghi aperti al pubblico; es. 18 aprile 1951.

*Interr.* Massola, ann. 10 aprile 1951: Comportamento della celere durante l'agitazione degli operai dei cantieri navali di Ancona (r. s.); es. 8 maggio 1951.

*Interp.* Cuttitta, ann. 12 giugno 1951: Provvedimenti a carico di funzionari di polizia per lo scioglimento di comizi elettorali nelle città di Trapani e Alcamo.

*Interp.* Viola, ann. 12 giugno 1951: Provvedimenti a carico del prefetto di Pescara per la sospensione di un comizio elettorale.

*Interr.* Di Mauro, ann. 31 luglio 1951: Azione intimidatoria del prefetto di Catania in occasione dello sciopero avvenuto nel mese di giugno 1951; es. 4 dicembre 1951.

*Interr.* Di Mauro, ann. 1° agosto 1951: Provvedimenti a carico del commissario di P. S. di Petralia (Palermo); es. 5 dicembre 1951.

*Interr.* Silipo, ann. 3 agosto 1951: Provvedimenti a carico del questore di Catanzaro che ha vietato, senza darne preavviso, lo svolgimento di un comizio a Serra San Bruno; es. 7 dicembre 1951.

*Interr.* Sansone, ann. 27 ottobre 1951: Intervento del prefetto di Napoli ad una manifestazione propagandistica della democrazia cristiana; es. 19 febbraio 1952.

*Interr.* Polano, ann. 13 novembre 1951: Osservanza delle libertà costituzionali da parte del questore di Cagliari (tramutata in r. s.); es. 25 marzo 1952.

*Interp.* Alicata, ann. 24 gennaio 1952: Provvedimenti nei confronti del prefetto e del questore di Reggio Calabria responsabili dell'atto di violenza esercitato nei confronti di circa 400 bambini della provincia.

*Interp.* sen. Pastore, ann. 25 gennaio 1952: Provvedimenti a carico di magistrati inquirenti, ufficiali dei carabinieri e funzionari di P. S. per violazioni alle leggi; svolta 5 febbraio 1952.

*Interr.* Grazia, ann. 3 marzo 1952: Comportamento del prefetto di Bologna nei confronti dei deputati della circoscrizione (r. s); es. 25 marzo 1952.

*Interr.* Pino, ann. 20 marzo 1952: Provvedimenti a carico del prefetto e del questore di Messina per i soprusi perpetrati in occasione dello sciopero della S. A. T. I. S. (r. s); es. 9 maggio 1952.

*Interp.* Sansone, ann. 7 aprile 1952: Eccessi commessi dalla polizia nell'Università di Napoli il 27 marzo 1952.

*Interr.* Bertazzoni, ann. 22 aprile 1952: Accuse contro il gen. Gastaldi per avere promosso il convegno nazionale contro il riarmo tedesco; es. 13 maggio 1952.

*Interr.* Cavazzini, ann. 26 novembre 1952: Comportamento del commissario di P. S. di Adria (Rovigo) nei confronti di organizzazioni politiche (tramutata in r. s.); 6 marzo 1953.

*Interp.* sen. Spezzano, ann. 17 dicembre 1952: Attività arbitraria e illegale del prefetto di Cosenza.

4. DIRITTO DI ASSOCIAZIONE

*Mozioni* Boldrini, lette 30 ottobre 1948 e 3 maggio 1949: Scioglimento del M. S. I.

*Interr.* sen. Palermo, ann. 26 aprile 1950: Pretesa, da parte di uffici di P. S., di dichiarazioni sull'appartenenza a partiti politici ed organizzazioni sindacali; es. 16 maggio 1950 e tramutata in *interpellanza.*

*Interp.* sen. Franza, ann. 7 novembre 1950: Parificazione del M. S. I. con ogni altro gruppo politico.

*Interp.* Mieville, ann. 4 luglio 1952: Provvedimenti nei riguardi di talune organizzazioni politiche e paramilitari di estrema sinistra.

*Interr.* Mieville, ann. 13 giugno 1952: Provvedimenti nei confronti del P. C. I. di cui è stata scoperta una organizzazione terroristica (tramutata in r. s.); es. 5 dicembre 1952.

5. DIRITTO DI PETIZIONE. RACCOLTA DI FIRME PER APPELLI

*Interp.* Nenni Pietro, Pajetta Gian Carlo e Paolucci, ann. 3 maggio 1949: L'intervento delle autorità di P. S. e dei carabinieri per ostacolare la firma di una petizione per la pace da presentare alla Camera; svolta 9 maggio 1949.

*Interr.* Corona Achille, ann. 6 maggio 1949: Sul divieto da parte del prefetto e del questore di Ascoli Piceno di procedere alla raccolta delle firme per la petizione della pace; es. 9 maggio 1949.

*Mozione* Gullo, letta 9 maggio 1949: Esercizio del diritto di petizione e libertà di propaganda politica dei cittadini.

*Interr.* Calandrone, ann. 19 maggio 1949: Ordinanza del questore di Catanzaro in data 18 maggio 1949 in violazione dell'articolo 50 della Costituzione (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* Capalozza, ann. 21 ottobre 1949: Divieto da parte del prefetto di Pesaro della pubblica raccolta delle firme per la petizione della pace; es. 1° marzo 1950.

*Interp.* Paolucci, ann. 3 luglio 1950: Sull'ordinanza del prefetto di Chieti con la quale è stata vietata la raccolta delle firme contro l'impiego della bomba atomica.

*Interr.* Capalozza e La Rocca, ann. 27 luglio 1950: Divieto della raccolta di firme contro l'impiego dell'arma atomica da parte delle autorità nelle province di Pesaro e Caserta; es. 8 novembre 1950.

*Interr.* Lozza, ann. 5 luglio 1951: Firma dell'appello di Berlino da parte del consiglio comunale di Valenza (Alessandria) (r. s.); es. 4 agosto 1951.

*Interr.* D'Agostino, ann. 21 settembre 1951: Arresto di cittadini ad Enna colpevoli di prodigarsi nella raccolta delle firme per la pace; es. 22 gennaio 1952.

*Interr.* Bernieri, ann. 26 settembre 1951: Divieto, da parte della polizia di Carrara, della raccolta di firme a favore di un incontro fra i cinque grandi; es. 22 gennaio 1952.

*Interr.* Amendola Pietro, ann. 24 gennaio 1952: Divieto da parte del questore di Salerno della raccolta di firme per una petizione (tramutata in r. s.); es. 10 giugno 1952.

6. DIRITTO DI RIUNIONE E SUE LIMITAZIONI. MANIFESTI E MANIFESTAZIONI POLITICHE

*Interr.* sen. Ferrari, ann. 1° giugno 1948: Divieto d'indossare le proprie divise ai combattenti della libertà partecipanti alle manifestazioni per l'anniversario della Repubblica; es. 15 giugno 1948.

*Interr.* Miceli, ann. 4 giugno 1948: Incidente in occasione di un discorso politico il 2 giugno a Catanzaro; es. 14 giugno 1948.

*Interr.* Barbieri e Targetti ann. 1° e 7 giugno 1948: Proibizione di affissione di manifesti comunisti e socialisti da parte della questura di Firenze; es. 11 giugno 1948.

*Interr.* Pino, ann. 15 giugno 1948: Divieto di affissione di manifesti sindacali a Messina; es. 21 giugno 1948.

*Interr.* Amendola Pietro, ann. 18 giugno 1948: Divieto d'affissione manifesto della Camera confederale lavoro a Salerno; es. 1° luglio 1948.

*Interr.* Failla, ann. 23 giugno 1948: Intromissione della polizia durante una riunione della Camera del lavoro di Siracusa; es. 5 luglio 1948.

*Interp.* sen. Mariani, ann. 3 agosto 1948: Divieto di affissione di un manifesto della Camera del lavoro di Milano; es. 5 agosto 1948.

*Interr.* Calandrone, ann. 13 settembre 1948: Sulla mancata autorizzazione da parte delle autorità di polizia e della Prefettura di Catania a tenere riunioni e comizi all'aperto; es. 27 settembre 1948.

*Interr.* sen. Musolino, ann. 18 settembre 1948: Divieto di affissione del manifesto nazionale della Confederterra, da parte della Autorità politica di Reggio Calabria; es. 30 settembre 1948.

*Interr.* sen. Zane, ann. 30 settembre 1948: Incidenti a Maderno sul Garda durante il contemporaneo svolgimento di cerimonie religiose e manifestazioni politiche; es. 16 ottobre 1948.

*Interr.* Almirante, ann. 11 ottobre 1948: Comizio del M. S. I. ostacolato a Roma dalla Pubblica sicurezza; es. 12 ottobre 1948.

*Interr.* Natoli, ann. ed es. 12 ottobre 1948: Mancato divieto del comizio indetto dal M. S. I. in Roma il 10 ottobre.

*Interr.* Pajetta, ann. ed es. 14 ottobre 1948: Interdizione di comizi nella provincia di Catania.

*Interr.* Cinciari Rodano Maria Lisa, ann. 29 ottobre 1948: Divieto di affissione a Roma di un manifesto di propaganda per la pace; ann. 30 settembre 1948.

*Interr.* Bovetti e Clerici, ann. 15 novembre 1948: In merito alla sfilata di carri allegorici, infamanti uomini di Governo e personalità politiche estere avvenuta a Milano; es. 17 novembre 1948.

*Interr.* sen. Tommasini, ann. 17 novembre 1948: Temporanea sospensione del lavoro in un impianto ferroviario di Roma, imposta da un parlamentare allo scopo di tenere una conferenza di « carattere sindacale »; es. 29 gennaio 1949.

*Interr.* Cremaschi Olindo, ann. 18 novembre 1948: Sul divieto da parte del prefetto di Modena di svolgere comizi nella piazza grande della città; es. 28 marzo 1949.

*Interr.* Guadalupi, ann. 22 novembre 1948: Sull'arbitrario intervento del maresciallo dei carabinieri di Presicce (Lecce) durante un comizio di propaganda socialista; es. 28 marzo 1949.

*Interr.* Guadalupi, ann. 3 dicembre 1948: Sulle antidemocratiche azioni di polizia contro un corteo di disoccupati a Gallipoli; es. 16 maggio 1949.

*Interr.* sen. Menotti, ann. 25 gennaio 1949: Violenza della polizia dopo il comizio di solidarietà con i partigiani greci a Mantova; es. 22 febbraio 1949.

*Interp.* Cacciatore, ann. 28 gennaio 1949: Ingiustificato intervento delle autorità di polizia in occasione di pubbliche riunioni.

*Interr.* Corona Achille, ann. 10 febbraio 1949: Intervento della polizia ad Ascoli Piceno durante una dimostrazione per il centenario della Repubblica Romana; es. 9 maggio 1949.

*Interr.* sen. Roveda, Nobili e Fabbri, ann. 17 e 21 marzo 1949: Sui gravi fatti avvenuti a Terni durante una manifestazione per la pace; es. 2 aprile 1949.

*Interr.* sen. Locatelli e Pezzini, ann. 8 e 9 aprile 1949: Incidenti in occasione del comizio pubblico tenuto a Bergamo dal M. S. I.; es. 17 maggio 1949.

*Interr.* sen. Fiore, ann. 9 aprile 1949: Negata autorizzazione per un comizio pubblico a Messina, motivata dalla presenza in porto di una portaerei americana; es. 9 giugno 1949.

*Interr.* Almirante, Cessi, Clocchiatti, Marchesi e Gui, ann. 26 e 27 aprile e 18 maggio 1949: Incidenti a Padova in occasione di un comizio del M. S. I.; es. 18 maggio 1949.

*Interr.* sen. Tessitori, ann. 4 maggio 1949: Congresso pubblico di una minoranza slava del fronte popolare jugoslavo, autorizzata dalla autorità di pubblica sicurezza di Udine; es. 17 maggio 1949.

*Interr.* Calandrone, ann. 10 maggio 1949: Affissione in Siracusa di un manifesto del M. S. I. a carattere provocatorio (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interp.* Paolucci e Basso, ann. 16 e 24 maggio 1949: Sequestro di un manifesto per la pace ordinato dal prefetto di Milano.

*Interp.* Almirante, ann. 17 maggio 1949: Sul divieto al M. S. I. di organizzare pubblici comizi in alcune province.

*Interp.* Laura Diaz, ann. 17 maggio 1949: Sul divieto di concentramenti di masse nella capitale alla vigilia del Convegno della pace; svolta 25 maggio 1949.

*Interp.* sen. Terracini, ann. 17 maggio 1949: Deliberazione intesa a proibire nella città di Roma manifestazioni di massa; svolta 9 giugno 1949.

*Interr.* Bersani, ann. 18 maggio 1949: Provvedimenti per impedire il ripetersi di manifestazioni organizzate a scopo di violenze e di intimidazione in provincia di Bologna; es. 20 maggio 1949.

*Interr.* Vecchio-Vaia Stella, ann. 18 maggio 1949: Provvedimenti del prefetto e del questore di Cremona intesi a proibire comizi all'aperto, manifesti per la pace, ecc. (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interp.* sen. Mancinelli, ann. 24 maggio 1949: Provvedimenti a carico dei responsabili dell'aggressione della polizia a Decima di Persiceto di cui sono stati oggetto partigiani riuniti in una manifestazione regolarmente autorizzata.

*Interr.* Leone Marchesano, ann. 25 maggio 1949: Divieto del prefetto di Palermo relativo alla commemorazione del Duca d'Aosta (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interp.* Tolloy, ann. 27 maggio 1949: Incidenti a Decima di Persiceto tra forze di polizia e cittadini riuniti in un comizio.

*Interp.* Assennato, ann. 27 maggio 1949: Divieto di pubbliche riunioni in provincia di Bari.

*Interr.* sen. Gervasi, ann. 5 luglio 1949: Comizi all'aperto proibiti dal prefetto di Arezzo (r. s.); es. 30 luglio 1949.

*Interr.* sen. Giuseppina Palumbo, ann. 6 luglio 1949: Intervento provocatorio della polizia durante una manifestazione dell'Alleanza giovanile a Catania (r. s.); es. 30 luglio 1949.

*Interr.* sen. Cappellini, ann. 4 ottobre 1949: Comportamento della polizia durante un comizio del M. S. I. a Pesaro; es. 26 novembre 1949.

*Interp.* Laconi, ann. 19 ottobre 1949: Scioglimento di un comizio a Carbonia e provvedimenti a carico del locale Commissario di P. S.

*Interr.* sen. Menotti, ann. 17 dicembre 1949: Disposizioni per vietare i comizi del M. S. I. (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* sen. Buffoni, ann. 31 gennaio 1950: Divieto di riunioni pubbliche nelle sale delle cooperative di consumo o di circoli familiari in possesso di licenza della pubblica sicurezza (r. s.); es. 18 febbraio 1950.

*Interr.* Calandrone, ann. 31 gennaio 1950: Fermo di distributori del settimanale « Il Seme » durante un comizio tenuto a Siracusa il 21 gennaio 1950 (r. s.); es. 18 febbraio 1950.

*Interr.* Laconi, ann. 31 gennaio 1950: Utilizzazione dei balconi delle sedi municipali in occasione di pubblici comizi (r. s.); es. 13 febbraio 1950.

*Interr.* sen. Buffoni, ann. 21 gennaio 1950: Autorizzazione ad associazioni od organizzazioni di usufruire di ambienti scolastici per tenere conferenze o comizi pubblici (r. s.); es. 28 febbraio 1950.

*Interr.* Capalozza, ann. 6 febbraio 1950: Mancata proibizione di un comizio del M. S. I. a Pesaro (r. s.); es. 28 giugno 1950.

*Interr.* D'Agostino, ann. 15 febbraio 1950; Comizio del M. S. I. in Leonforte (Enna) il 13 novembre 1949 (r. s.); es. 4 marzo 1950.

*Interr.* Calandrone, ann. 14 marzo 1950: Incidenti a Lentini in occasione di un comizio; es. 13 maggio 1950.

*Interr.* Laconi, ann. 21 marzo 1950: Concessione del balcone del municipio di Carbonia in occasione di pubblici comizi (r. s.); es. 19 aprile 1950.

*Interr.* Bergamonti, ann. 2 aprile 1950: Proibizione di comizi nella provincia di Cremona (r. s.); es. 22 aprile 1950.

*Interr.* sen. Angelina Merlin, ann. 27 aprile 1950: Provvedimenti a carico di coloro che hanno offeso la Resistenza con manifesti murali, nella zona di Rovigo, in occasione della celebrazione del 25 aprile; es. 16 maggio 1950.

*Interr.* Calandrone, ann. 5 maggio 1950: Proibizione da parte del prefetto di Catania del 4° congresso nazionale del movimento per l'indipendenza siciliana; es. 26 settembre 1950.

*Interr.* sen. Flecchia, ann. 5 maggio 1950: Divieto di celebrazione del 1° maggio a Venezia; es. 27 maggio 1950.

*Interr.* Beltrame, ann. 19 maggio 1950: Circolare del questore di Udine relativa alla concessione di sale di pubblico spettacolo per comizi (r. s.); es. 13 giugno 1950.

*Interr.* La Rocca, ann. 20 maggio 1950: Divieto di affissione di manifesti da parte del questore di Caserta; es. 7 ottobre 1950.

*Interr.* Calandrone, ann. 25 maggio 1950: Proibizioni di comizi in occasione di una visita del Presidente del Consiglio in Siracusa (r. s.); es. 6 luglio 1950.

*Interr.* Vigorelli, ann. 23 luglio 1950: Divieto di un comizio in Alessandria da parte del locale questore (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Bensi, ann. 24 luglio 1950: Proibizione di comizi in provincia di Como (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interp.* sen. Pastore, ann. 26 luglio 1950: Proibizione a cittadini e parlamentari di discutere senza restrizioni sulla questione coreana.

*Interr.* D'Agostino, ann. 27 luglio 1950: Scioglimento di un comizio in Regalbuto (Enna) da parte del locale maresciallo dei carabinieri (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* sen. Palermo, ann. 26 settembre 1950: Sulle violazioni di libertà verificatesi a Barra (Napoli) in occasione della festa dell'« Unità »; es. 30 novembre 1950.

*Interr.* Massola, ann. 3 ottobre 1950: Divieto di un corteo indetto per la festa dell'« Unità » in Ancona (r. s.); es. 26 ottobre 1950.

*Interr.* Invernizzi Gabriele, ann. 14 ottobre 1950: Divieto a tenere riunioni nelle sale delle cooperative di consumo (r. s.); es. 1° dicembre 1950.

*Interr.* Cecconi, Mieville, Lizzadri e Turchi, ann. 10, 12 e 14 ottobre 1950: Incidenti a Rocca di Papa l'8 ottobre in seguito ad una manifestazione del M. S. I.; es. 28 novembre 1950.

*Interr.* Ingrao, ann. 17 ottobre 1950: Divieto senza motivazione dei comizi per l'« Unità »; es. 28 novembre 1950.

*Interr.* Targetti, ann. 26 ottobre 1950: Divieto di vendita di contrassegni-ricordo durante una festa pro « Avanti » in Fano (r. s.); es. 17 novembre 1950.

*Interp.* Roberti, ann. 7 novembre 1950: Divieto da parte del questore di Bari del III Congresso nazionale del M. S. I.

*Interr.* Reali, ann. 17 novembre 1950: Divieto ai sindaci della provincia, da parte del prefetto di Forlì, di permettere la partecipazione dei gonfaloni dei comuni alle feste del lavoro, di concedere sale comunali per riunioni politiche, economiche e patriottiche e di allontanarsi dalle proprie sedi senza la sua autorizzazione; es. 11 gennaio 1951.

*Interr.* Rosa Fazio Longo, ann. 23 novembre 1950: Divieto del questore di Campobasso a tenere riunioni politiche nella provincia (tramutata in r. s.); es. 26 gennaio 1951.

*Interr.* Rosa Fazio Longo, ann. 23 novembre 1950: Divieto di riunione nei maggiori comuni di Campobasso (r. s.); es. 26 gennaio 1951.

*Interr.* Almirante, ann. 23 novembre 1950: Defissione di manifesti murali del M. S. I. a Frosinone da parte della pubblica sicurezza (r. s.); es. 14 dicembre 1950.

*Interr.* Calasso, ann. 30 novembre 1950: Divieto, da parte della questura di Lecce, di tenere comizi pubblici nella provincia; es. 30 gennaio 1951.

*Interr.* Calandrone e Failla, ann. 1° dicembre 1950: Divieto della questura di Siracusa a tenere comizi (tramutata in r. s.); es. 7 febbraio 1951.

*Interr.* Pino, ann. 5 dicembre 1950: Divieto ad un comizio indetto dalla Camera del lavoro di Catania, da tenersi in località « Fondaco di Maniace » (r. s.); es. 9 gennaio 1951.

*Interr.* sen. Terracini, ann. 5 dicembre 1950: Divieto di affissione di un manifesto del comitato provinciale milanese dei partigiani della pace; es. 30 gennaio 1951.

*Interr.* Bianco, ann. 12 dicembre 1950: Divieto del questore di Matera all'affissione di un manifesto della Federazione giovanile comunista; es. 30 gennaio 1951.

*Interr.* Paolucci, ann. 13 dicembre 1950: Divieto alle sezioni del Partito repubblicano laico e del Partito socialista di Ortona di affiggere giornali di sinistra; es. 7 febbraio 1951.

*Interr.* Carratelli, ann. 13 dicembre 1950: Divieto da parte del questore di Cosenza al collocamento di altoparlanti durante la Radio crociata di Padre Lombardi (r. s.); es. 9 gennaio 1951.

*Interr.* Polano, ann. 20 dicembre 1950: Divieto del questore di Sassari di tenere il congresso delle sezioni comuniste ad Alghero e ad Ozieri; es. 14 febbraio 1951.

*Interr.* Beltrame, ann. 21 dicembre 1950: Divieto di affissione di un manifesto del Comitato dei partigiani a Udine; es. 19 giugno 1951.

*Interr.* Calandrone, ann. 22 dicembre 1950: Proibizione di comizi in Sicilia (tramutata in r. s.); es. 10 aprile 1951.

*Interr.* Natoli Aldo, ann. 16 gennaio 1951: Ingiustificato sequestro del giornale murale della Camera del lavoro di Roma; es. 18 aprile 1951.

*Interr.* Pajetta Gian Carlo e Paolucci, ann. 19 gennaio 1951: Arbitrarie misure di polizia adottate in tutta Italia per impedire manifestazioni a favore della pace; es. 30 gennaio 1951.

*Interp.* Spallone, ann. 26 gennaio 1951: Diffida, da parte del prefetto di Pescara, ai sindaci della provincia di partecipare ad un convegno della Camera del lavoro di Pescara.

*Interr.* Reali, ann. 26 gennaio 1951: Divieto da parte della questura di Forlì della celebrazione del 30° anniversario della fondazione del partito comunista italiano; es. 13 giugno 1951.

*Interr.* Gullo, ann. 31 gennaio 1951: Cessione per comizi di locali di pubblici spettacoli (tramutata in r. s.); es. 3 luglio 1951.

*Interr.* Buzzelli, ann. 1° febbraio 1951: Divieto della questura di Milano a tenere una riunione indetta dal Comitato della pace al cinema Centrale di Monza (r. s.); es. 22 febbraio 1951.

*Interr.* Di Mauro, ann. 2 febbraio 1951: Divieto del questore di Catania di tenere comizi a Caltagirone; es. 4 luglio 1951.

*Interr.* Grifone, ann. 8 febbraio 1951: Divieto all'Associazione dei contadini di Somma Vesuviana di tenere un comizio; es. 4 luglio 1951.

*Interr.* Maglietta, ann. 13 febbraio 1956: Divieto di tenere un comizio della Unione dei contadini ed agricoltori a Somma Vesuviana (r. s.); es. 16 marzo 1951.

*Interr.* Coppi Ilia, ann. 7 marzo 1951: Divieto dell'uso di mezzi acustici durante i comizi in provincia di Siena (r. s.); es. 10 aprile 1951.

*Interr.* Calandrone, ann. 8 marzo 1951: Divieto alla sezione comunista di San Michele di Ganzaria di tenere un comizio pubblico (r. s.); es. 10 aprile 1951.

*Interr.* senatori Pastore e Lussu, ann. 23 maggio 1951: Provvedimenti per assicurare il pacifico svolgimento dei comizi elettorali; es. 23 maggio 1951.

*Interp.* sen. Montagnani, ann. 19 giugno 1951: Sui motivi che hanno indotto il prefetto di Milano a vietare l'assemblea popolare indetta da socialisti e comunisti al teatro lirico, per il 17 giugno.

*Interp.* Targetti, ann. 21 giugno 1951: Divieto di riunione dell'assemblea popolare indetta dai consiglieri comunisti e socialisti, da parte del prefetto di Milano.

*Interr.* Ortona, ann. 10 luglio 1951: Uso degli altoparlanti in pubblico (tramutata in r. s.); es. 7 dicembre 1951.

*Interr.* Ortona, ann. 10 luglio 1951: Divieto da parte della questura di Vercelli delle manifestazioni per il passaggio della fiaccola del Festival di Berlino (tramutata in r. s.); es. 11 dicembre 1951.

*Interr.* Calasso, ann. 13 luglio 1951: Divieto della questura di Lecce agli aderenti alla Camera confederale del lavoro di tenere comizi e adunanze sindacali in luoghi chiusi; es. 28 novembre 1951.

*Interr.* Pino, ann. 2 agosto 1951: Divieto da parte del questore di Messina della pubblicazione di un manifesto (r. s.); es. 13 settembre 1951.

*Interr.* Stuani, ann. 2 agosto 1951: Violenze dei carabinieri di Chiari (Brescia) ai danni di alcuni giovani, che recavano la « fiaccola della pace »; es. 7 dicembre 1951.

*Interr.* Capalozza, ann. 3 agosto 1951: Divieto, da parte della questura di Genova, di affiggere un manifesto per la pace; es. 7 dicembre 1951.

*Interr.* Capalozza, ann. 6 agosto 1951: Sui motivi che hanno indotto la questura di Pesaro a proibire lo svolgimento della festa dell'Unità nella zona del viale Trieste in Pesaro; es. 11 dicembre 1951.

*Interr.* Ducci, ann. 13 settembre 1951: Divieto del questore di La Spezia di svolgere il festival del lavoro a Lerici; es. 11 dicembre 1951.

*Interr.* Roberti, ann. 25 settembre 1951: Divieto di convocazione del 3° congresso nazionale del M. S. I. (r. s.); es. 14 novembre 1951.

*Interp.* Giannini Guglielmo, ann. 26 settembre 1951: Divieto al Movimento sociale italiano di tenere il suo congresso.

*Interr.* Serbandini, ann. 9 ottobre 1951: Divieto, da parte del questore di Genova, della diffusione di un manifesto firmato dal comitato genovese della pace; es. 9 febbraio 1952.

*Interr.* Saggin, ann. 11 ottobre 1951: Mancato intervento di funzionari per sciogliere comizi del M. S. I. (r. s.); es. 12 novembre 1951.

*Interr.* Covelli, ann. 22 novembre 1951; Divieto di affissione di un manifesto del Partito nazionale monarchico da parte del questore di Palermo (tramutata in r. s.); es. 22 aprile 1952.

*Interr.* sen. Lucifero, ann. 22 febbraio 1952: Divieto di affissione di manifesti dell'Unione monarchica italiana da parte del questore di Cosenza (r. s.); es. 21 marzo 1952.

*Interr.* Grammatico, ann. 6 marzo 1952: Interruzione del comizio di un deputato ad Agira (Enna) da parte del comandante della stazione dei carabinieri; es. 8 luglio 1952.

*Interr.* Venegoni, ann. 2 aprile 1952: Sospensione della manifestazione per Trieste indetta a Legnano (Milano) da parte del questore di Milano (r. s.); es. 24 aprile 1952.

*Interr.* Capalozza, ann. 7 aprile 1952: Manifestazioni di partito in luoghi pubblici (r. s.); es. 22 aprile 1952.

*Interp.* Invernizzi Gaetano, ann. 8 aprile 1952: Direttive impartite ai questori in materia di conferenze in sale cinematografiche e luoghi chiusi al pubblico.

*Interr.* Spiazzi, ann. 7 maggio 1952: Diffusione di un manifesto del partito comunista a Verona (r. s.); es. 12 luglio 1952.

*Interr.* Miceli, ann. il 27 maggio 1952; Proibizione all'interrogante di tenere un comizio a Falerna (Catanzaro); es. 12 novembre 1952.

*Interr.* Ducci, ann. 27 maggio 1952: Divieto di tenere comizi da parte del questore di La Spezia; es. 12 novembre 1952.

*Interr.* Castellarin, ann. 28 maggio 1952: Divieto di riunioni politiche negli esercizi pubblici (r. s.); es. 19 giugno 1952.

*Interr.* La Marca, ann. 6 giugno 1952: Divieto di tenere comizi nella provincia di Caltanissetta; es. 25 novembre 1952.

*Interr.* Capalozza, ann. 16 giugno 1952: Sequestro a Pesaro e a Fano dei tabelloni di alcuni giornali murali a copia unica, regolarmente registrati; es. 27 novembre 1952.

*Interr.* Capalozza, ann. 18 giugno 1952: Divieto di affissione di un manifesto del partito comunista italiano in Ancona (r. s.); es. 1° luglio 1952.

*Interr.* Pino, ann. 15 luglio 1952: Divieto della pubblicazione di un manifesto rievocativo del 14 luglio (r. s.); es. 7 ottobre 1952.

*Interr.* sen. Mancinelli, ann. 21 luglio 1952: Divieto, da parte di alcuni prefetti, di esposizione di bandiere, cartelli, ecc. in posti di lavoro, in occasione della trebbiatura (r. s.); es. 1° ottobre 1952.

*Interr.* Cremaschi Olindo, ann. 24 sett. 1952: Divieto dell'autorità di pubblica sicurezza e di Modena alla esposizione di copia di giornali (r. s.); es. 10 ottobre 1952.

*Interp.* Paolucci, ann. 24 settembre 1952: Divieto di tenere comizi all'aperto a tempo indeterminato in tutto il Molise.

*Interr.* sen. Roveda, ann. 2 ottobre 1952: Limitazione del diritto di tenere riunioni sindacali ai lavoratori di Udine; es. 21 gennaio 1953.

*Interr.* sen. Fiore, ann. 15 ottobre 1952: Divieto di autorizzazione della questura di Messina di un comizio indetto dal Gruppo Autonomia e Rinascita (r. s.); es. 24 ottobre 1952.

*Interr.* Baglioni, ann. 21 ottobre 1952: Divieto di una conferenza culturale-educativa in Siena (r. s.); es. 16 dicembre 1952.

*Interr.* sen. Macrelli, ann. 12 novembre 1952: Manifestazione monarchica a bordo della nave « Roma » (r. s.); es. 16 gennaio 1953.

*Interr.* Pieraccini, ann. 26 novembre 1952: Divieto di tenere un comizio a Firenze sulla legge elettorale; es. 15 dicembre 1952.

*Interr.* Natali Ada, ann. 28 novembre 1952: Sequestro del giornale murale « Il periodico » (r. s.); es. 12 dicembre 1952.

*Interr.* sen. Ghidetti, ann. 21 gennaio 1953: Sequestro di giornale murale; es. 11 febbraio 1953.

*Interr.* Imperiale, ann. 3 febbraio 1953: Divieto di comizi all'aperto nella provincia di Foggia (r. s.); es. 24 febbraio 1953.

*Interr.* Terranova Raffaele, ann. 4 febbraio 1953: Manifestazioni contro la legge elettorale in Roma (r. s.); es. 26 febbraio 1953.

*Interr.* Di Donato, ann. 5 febbraio 1953: Divieto di una manifestazione di mutilati ed invalidi di guerra di Bari, Foggia e Brindisi (r. s.); es. 3 marzo 1953.

7. FATTI E INCIDENTI VARI (v. pure: *Sicilia*)

*Interr.* sen. Merlin Angelina e Merlin Umberto, ann. 1° giugno 1948: Fatti di Trecenta del 21 maggio 1948; es. 10 giugno 1948.

*Interr.* Assennato e Lecciso, ann. 1° e 4 giugno 1948: Incidenti del 20, 21 e 22 aprile in provincia di Lecce; es. 4 giugno 1948.

*Interr.* Montanari, ann. 4 giugno 1948: Sugli interventi armati della polizia di Cremona contro lavoratori scioperanti; es. 12 giugno 1948.

*Interr.* Cucchi, ann. 7 giugno 1948: Atti di violenza contro un deputato a San Donnino di Argelato (Bologna); es. 14 giugno 1948.

*Interr.* Invernizzi Gabriele, ann. 11 giugno 1948: Sui motivi dell'arresto del segretario della Camera del lavoro di Como; es. 21 giugno 1948.

*Interr.* Guadalupi, ann. 15 giugno 1948: Sui provvedimenti adottati in seguito ad un incidente avvenuto durante una processione nel comune di Oria (Brindisi); es. 5 luglio 1948.

*Interr.* sen. Buonocore, ann. 24 giugno 1948: Sui gravi incidenti del 23 giugno in Napoli; es. 6 luglio 1948.

*Interr.* Caiati, Pignatelli e Semeraro Santo, ann. 3, 12 e 13 luglio 1948: Sugli incidenti verificatisi a Mesagne (Brindisi) il 2 luglio; es. 4 ottobre e 15 novembre 1948.

*Interr.* Migliori, ann. 2 agosto 1948: Grave incidente durante una processione religiosa a Bareggio (Milano); es. 4 agosto 1948.

*Interr.* sen. Samek Lodovici, ann. 4 agosto 1948: Incidenti durante la processione della Peregrinatio Mariae a Bareggio; es. 5 agosto 1948.

*Interr.* sen. Berlinguer, ann. 15 settembre 1948: Arresti e fermi di dirigenti sindacali ed esponenti dell'opposizione e violazioni di immunità parlamentari a Carbonia; es. 30 settembre 1948.

*Interr.* sen. Pastore, ann. 21 settembre 1948: Blocco della città di Chieri in occasione del Congresso Eucaristico; es. 2 ottobre 1948.

*Interr.* Venegoni, ann. 13 e 27 ottobre 1948: In merito all'uccisione del lavoratore P. Paganini segretario dell'A. N. P. I. di Dairago di Arconate; es. 27 ottobre 1948.

*Interp.* Invernizzi Gaetano, ann. 18 ottobre 1948: Sull'assassinio del lavoratore Paganini a Dairago di Arconate.

*Interr.* Foresi, ann. 18 ottobre 1948: Indagini sui fatti di Pistoia del 16 ottobre; es. 25 ottobre 1948.

*Interr.* sen. Banfi, ann. 19 ottobre 1948: Uccisione del segretario dell'A. N. P. I. di Dairago; es. 20 novembre 1948.

*Interr.* sen. Spezzano, ann. 20 ottobre 1948: Divieto dei cortei e dell'uso dei fazzoletti rossi da parte dei carabinieri di S. Giovanni in Fiore; es. 25 novembre 1948.

*Interr.* Calandrone, Nicotra, Vigo e Bianci Biancha, ann. 20, 21 e 22 ottobre 1948: Sui disordini avvenuti a Lentini (Siracusa); es. 27 ottobre 1948.

*Interr.* Paolucci, ann. 23 ottobre 1948: Atti di violenza da parte di elementi della democrazia cristiana in provincia di Chieti; es. 31 gennaio 1949.

*Interp.* sen. Mancinelli, ann. 16 novembre 1948: Esistenza a Bologna di bande armate organizzate in contatto con i dirigenti della democrazia cristiana; *interr.* sen. Mancinelli, Ottani e Zanardi, ann. 16 e 17 novembre 1948: Sugli incidenti di San Giovanni in Persiceto; *mozione* sen. Braschi, letta 24 novembre 1948: Costituzione di

una Commissione parlamentare per l'inchiesta sulle condizioni dell'ordine pubblico e la lotta politica in Emilia e Romagna; svolte e disc. 9, 10 e 14 dicembre 1948 (la mozione è stata respinta; v. pure: *Inchieste parlamentari*).

*Interr.* sen. Milillo, ann. 4 dicembre 1948: Arresto di numerosi cittadini di Pisticci (Matera) reclamanti contro la Commissione comunale di collocamento; es. 5 febbraio 1949.

*Interr.* sen. Terracini, ann. 17 dicembre 1948: Fatti svoltisi a Roma durante un corteo di mutilati; es. 21 dicembre 1948.

*Interp.* Puccetti, pres. 21 dicembre 1948: Azione della polizia contro organizzazioni sindacali in provincia di Siena.

*Interr.* Monterisi, ann. 8 febbraio 1949: Profanazione di tombe a Canosa di Puglia; es. 30 marzo 1949.

*Interp.* Farini, ann. 26 marzo 1949: Inchiesta governativa per i gravi incidenti verificatisi a Terni il 17 marzo 1949.

*Interr.* sen. Di Giovanni, ann. 30 marzo 1949: Incidenti verificatisi in Siracusa, Noto e Floridia; es. 27 settembre 1949.

*Interr.* sen. Farina, ann. 27 aprile 1949: Intervento delle forze di pubblica sicurezza contro le maestranze della Snia Viscosa nello stabilimento di Pavia; es. 9 giugno 1949.

*Interr.* sen. Zotta e Troiano, ann. 7 aprile e 9 giugno 1949: Sui fatti di Lavello (Potenza) avvenuti il 20 marzo 1949; es. 9 giugno 1949.

*Interp.* Basso, ann. 9 giugno 1949: Intervento della polizia per impedire il libero esercizio del diritto di sciopero.

*Interr.* sen. Merlin Umberto e Merlin Angelina, ann. 17 e 28 aprile 1949: Incidenti a Strienta e a Bottrighe (Rovigo); es. 30 aprile 1949.

*Interr.* Cucchi, Longhena e Salizzoni, ann. 17 maggio 1949: Fatti di Molinella; es. 20 maggio 1949.

*Interp.* sen. Bosi, Ottani, Cappa, D'Aragona e Mancinelli, ann. 17, 18 e 20 maggio 1949: Fatti di Molinella; svolte 21 maggio 1949.

*Interr.* Calandrone, ann. 20 maggio 1949: Telegramma inviato dall'on. Marazza in merito ad un intervento presso il prefetto di Siracusa (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interp.* sen. Berlinguer, ann. 21 maggio 1949: Incidenti alla città universitaria di Roma.

*Interr.* sen. Allegato, ann. 31 maggio 1949: Violenze della forza pubblica a Lesina (Foggia) contro i senatori Adele Bei e Federico Rolfi; es. 30 luglio 1949.

*Interr.* sen. Berlinguer, ann. 31 maggio 1949: Intervento della polizia in Ostia contro i lavoratori dell'albergo e mensa (r. s.); es. 30 luglio 1949.

*Interr.* Alliata di Montereale, ann. 24 settembre 1949: Soppressione di frasi del manifesto lanciato dall'Unione monarchica italiana in occasione della celebrazione del 20 settembre (r. s.); es. 27 ottobre 1949.

*Interr.* sen. Flacchia, ann. 26 ottobre 1949: Appoggio della polizia per la serrata degli oleifici italiani di Porto Marghera; es. 18 febbraio 1950.

*Interr.* sen. Berlinguer, ann. 18 novembre 1949: Incidenti alla Città Universitaria di Roma (r. s.); es. 30 novembre 1949.

*Interr.* Grifone, ann. 26 novembre 1949: Intervento delle autorità di polizia di Avellino contro i contadini; es. 12 dicembre 1949.

*Interr.* sen. Bosi e Lanzetta, ann. 29 e 30 novembre 1949: Sui luttuosi fatti di Torremaggiore (Foggia); es. 30 novembre 1949 e tramutata in *interpellanza*. Nello stesso giorno sono annunciate, sui fatti di Torremaggiore, due *interpellanze* rispettivamente dei senatori Lepore e Allegato.

*Interr.* Guadalupi, ann. 14 dicembre 1949: Revoca dell'ordinanza di rimpatrio dal comune di Trepuzzi del dirigente sindacale della organizzazione unitaria dei lavoratori; es. 19 dicembre 1949.

*Interr.* sen. Terracini, ann. 17 dicembre 1949: Spiegazioni sui fatti svoltisi a Roma durante un corteo di mutilati; es. 21 dicembre 1948.

*Interr.* Cerabona, Ambrico e Maglietta, ann. 17 e 19 dicembre 1949: Incidenti a Montescaglioso; es. 19 dicembre 1949.

*Interp.* sen. Milillo, ann. 20 dicembre 1949: Fatti luttuosi conseguenti agli arresti eseguiti dalla polizia a Montescaglioso e Bernalda.

*Interr.* Paolucci, ann. 21 dicembre 1949: Revoca del provvedimento di espulsione da Guardiagrele del segretario della locale sezione del partito comunista; es. 18 marzo 1950.

*Interr.* Mieville, ann. 31 gennaio 1950: Identificazione dei responsabili della provocazione commessa contro la sede dell'Ambasciata di Spagna (r. s.); es. 4 febbraio 1950.

*Interr.* Geraci, ann. 1° febbraio 1950: Rifiuto opposto dal prefetto di Reggio Calabria a ricevere Commissioni di lavoratori; es. 3 marzo 1950.

*Interr.* Capalozza, ann. 9 febbraio 1950: Azione della « Celere » contro disoccupati a Fano; es. 15 febbraio 1950.

*Interr.* sen. Jannuzzi, ann. 14 febbraio 1950: Inchiesta sui fatti avvenuti a Cerignola l'11 febbraio 1950; es. 25 marzo 1950.

*Interr.* Reali, ann. 15 febbraio 1950: Spedizione di carabinieri in località Modigliano (Forlì); es. 13 maggio 1950.

*Interr.* sen. Mancinelli, ann. 28 febbraio 1950: Arresto di 22 persone dopo una manifestazione di disoccupati in Campobasso; es. 14 marzo 1950.

*Interr.* sen. Sinforiani, ann. 10 marzo 1950: Rimozione della lapide murata sulla casa comunale di Zerbolo a ricordo delle vittime di Melissa, Torremaggiore, Montescaglioso e Modena; es. 1° aprile 1950.

*Interr.* Salizzoni e Manzini, ann. 11 marzo 1950; Di Vittorio, ann. 17 marzo 1950: Incidenti a San Pietro in Casale e a Pieve di Cento (Bologna); es. 21 marzo 1950.

*Interr.* Calandrone, ann. 14 marzo 1950: Ingiustificato intervento del questore di Siracusa nei confronti del segretario generale di quella Camera confederale; es. 13 maggio 1950.

*Interr.* Delli Castelli Filomena, Spallone e Lopardi, ann. 17 marzo 1950; Corbi e Paolucci, ann. 21 marzo 1950: Incidenti a Torre dei Passeri; es. 28 marzo 1950.

*Interr.* Fabriani, Corbi, Paolucci, Spallone e Lopardi, ann. 21 marzo 1950: Incidenti a Lantella (Chieti); es. 28 marzo 1950.

*Interr.* sen. Ferrari e Marchini, ann. 25 e 28 marzo 1950: Sugli incidenti verificatisi in Parma il 22 corrente; es. 30 marzo 1950.

*Interp.* sen. Conti, ann. 1° aprile 1950: Sui fatti di San Severo.

*Interr.* sen. Elia, ann. 4 aprile 1950: Incendio doloso del negozio « Il libro » a Fano che non aveva aderito al recente sciopero; es. 6 maggio 1950.

*Interr.* Rivera, Perotti, Fabriani, Cinciari Rodano Maria Luisa e Proia, ann. ed es. 2 maggio 1950: Luttuosi incidenti a Celano.

*Interr.* Polano, ann. 3 maggio 1950: Arresto del corrispondente di Sassari del giornale « L'Unità » (r. s.); es. 27 maggio 1950.

*Interr.* Calandrone e Di Mauro, ann. 10 maggio 1950: Mancata adesione da parte del prefetto di Catania alla richiesta di far chiudere i locali di divertimento in occasione delle onoranze funebri alle vittime dell'esplosione verificatasi al Pantano d'Arce; es. 26 settembre 1950.

*Interp.* sen. De Luca, ann. 23 maggio 1950: Repressione dell'attività dell'Associazione Pionieri d'Italia.

*Interr.* Castellarin, ann. 13 maggio 1950: Telegramma circolare del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio diretto ai prefetti per convocare a Roma i senatori di un partito politico (r. s.); es. 27 maggio 1950.

*Interr.* Giacchero, ann. 19 maggio 1950: Esposizione della bandiera rossa listata a nero in occasione del varo della motonave Giulio Cesare a Monfalcone; es. 7 ottobre 1950.

*Interr.* Almirante, ann. 23 maggio 1950: Divieto di esposizione di una epigrafe mortuaria durante una messa in suffragio della medaglia d'oro Carlo Borsani (r. s.); es. 6 giugno 1950.

*Interr.* Cuttitta, ann. 30 maggio 1950: Cancellazione del nome di Carlo Borsani dal cartello a lutto affisso sulla porta di una Chiesa di Milano; es. 7 ottobre 1950.

*Interr.* sen. Merlin Angelina, ann. 13 giugno 1950: Cancellazione di alcune parole della lapide a Giacomo Matteotti ordinata dal questore di Rovigo; es. 1° luglio 1950.

*Interp.* Togliatti, ann. 27 giugno 1950: Dichiarazioni del Presidente del Consiglio a Trento concernenti l'interpellante.

*Interr.* Reali, ann. 28 giugno 1950: Trasferimento da Forlì a Campobasso del segretario del Provveditorato agli studi perché appartenente al Comitato della pace; es. 30 settembre 1950.

*Interr.* Mieville, ann. 28 giugno 1950: Incidenti verificatisi in Albano il 24 giugno 1950 (r. s.); es. 21 luglio 1950.

*Interr.* Nasi e Ariosto, ann. 11 luglio 1950: Ingiustificato intervento del Ministro dell'interno sul caso Viola, in occasione di una riunione della democrazia cristiana in Napoli; es. 14 luglio 1950.

*Interr.* Geraci, ann. 23 luglio 1950: Intervento di deputati democristiani contro una signora straniera, perché vestita poco decentemente, in un pubblico locale; es. 14 novembre 1950.

*Interr.* Scalfaro, ann. 24 luglio 1950: Provvedimenti per frenare una moda che offende la morale e la dignità dei cittadini; es. 14 novembre 1950.

*Interp.* Lombardi Riccardo, ann. 26 luglio 1950: Dichiarazione del Ministro della difesa in occasione del discorso conclusivo delle manovre.

*Interp.* Latorre, ann. 5 ottobre 1950: Incidenti del 7 ottobre 1949 a Castellaneta (Taranto).

*Interr.* Capalozza, ann. 6 ottobre 1950: Divieto di diffusione in Pesaro del discorso tenuto a Modena dall'on. Togliatti (r. s.); es. 14 ottobre 1950.

*Interp.* sen. Fiore, ann. 14 dicembre 1950: Sugli incidenti avvenuti nel comune di Vittoria (Ragusa).

*Interr.* Calandrone, ann. 20 dicembre 1950: Esplosione durante una festa religiosa a Belpasso (Catania) nel dicembre 1950 (tramutata in r. s.); es. 10 aprile 1951.

*Interr.* D'Amore, ann. 11 gennaio 1951: Interferenze politiche di alcuni dirigenti democristiani negli uffici delle amministrazioni statali di Avellino; es. 8 maggio 1951.

*Interr.* Cavallari, Gorini, Arata e Preti, ann. 19 gennaio 1951: Sui gravi incidenti avvenuti a Comacchio; es. 19 gennaio e 26 giugno 1951.

*Interr.* sen. Putinati, Fiore e Magni, ann. ed es. 19 gennaio 1951: Incidenti avvenuti in Comacchio, Piana dei Greci e Adrano.

*Interp.* sen. Bosi, ann. 1° febbraio 1951: Risultati dell'inchiesta sui luttuosi fatti avvenuti a Comacchio.

*Interr.* Amicone, ann. 27 febbraio 1951: Incidenti nella Università popolare di Chieti (r. s.); es. 10 aprile 1951.

*Interr.* Maglietta, Sansone e Mazza, ann. 17 aprile 1951; Polano, ann. 9 maggio 1951: Intervento di reparti celeri di polizia contro i disoccupati a Torre del Greco; es. 15 maggio 1951.

*Interp.* Giulietti, ann. 27 aprile 1951: Gravi incidenti a Torre del Greco; svolta 15 maggio 1951.

*Interp.* Polano, ann. 10 maggio 1951: Sull'atteggiamento del Ministro per l'interno dopo la sentenza del tribunale di Sassari a carico di un ex comunista e del direttore di un giornale democristiano.

*Interp.* sen. Musolino, ann. 29 maggio 1951: Sui fatti di Cordeto del 24 maggio; tramutata in *interr.* 31 maggio 1951; es. 15 giugno 1951.

*Interr.* D'Agostino, ann. 11 luglio 1951: Azione della polizia contro i minatori in sciopero della zolfara « Roccalumera Gargiulla » (Enna); es. 27 novembre 1951.

*Interr.* Preti, ann. 20 settembre 1951: Arresto del segretario della Federazione della S. I. I. S. di Ferrara; es. 22 gennaio 1952.

*Interr.* Corbi, ann. 16 ottobre 1951: Arresto del sindaco di Campotosto (Aquila); es. 8 febbraio 1952.

*Interr.* Invernizzi Gabriele, ann. 12 novembre 1951: Ragioni della « parata » in occasione della visita del Ministro per i lavori pubblici ai paesi dell'alto Lazio; es. 11 marzo 1952.

*Interr.* Viviani Luciana, ann. 4 dicembre 1951: Arresto del sindaco, del vicesindaco e del presidente dell'E. C. A. di Corbole; es. 22 aprile 1952.

*Interr.* sen. Musolino, ann. 12 dicembre 1951: Disordini avvenuti a Platì (Reggio Calabria); es. 6 febbraio 1952.

*Interp.* Baglioni, ann. 3 marzo 1952: Incidenti di Colle Val d'Elsa del 27 febbraio 1952.

*Interr.* Failla, ann. 12 marzo 1952: Processo ai responsabili degli incidenti avvenuti in Ragusa (r. s.); es. 25 marzo 1952.

*Interr.* Sansone, La Rocca, Grifone, Numeroso, Lopardi e Maglietta, ann. 20 e 22 marzo 1952: Sui gravi fatti di Villa Literno del 19 marzo 1952; es. 28 marzo 1952.

*Interr.* sen. Adinolfi, Jannelli e Palermo, ann. 21 marzo 1952: Luttuosi incidenti verificatisi a Villa Literno; es. 28 marzo 1952.

*Interr.* sen. Jannelli, Adinolfi e Palermo, ann. 28 marzo e 1° aprile 1952: Invasione dell'Ateneo di Napoli da parte della « Celere »; es. 2 aprile 1952.

*Interr.* Roberti, De Martino Francesco, Sansone, Maglietta, Cerabona e Riccio, ann. 28 marzo e 1° aprile 1952: Sui fatti gravi dell'Università di Napoli del 27 marzo in occasione delle manifestazioni studentesche per Trieste; es. 27 aprile 1952.

*Interp.* sen. Negarville, ann. 27 aprile 1952: Sull'assassinio dell'ing. Codecà.

*Interp.* Montagnana e Santi, ann. 13 maggio 1952: Accuse contro partiti e organizzazioni dei lavoratori in relazione all'assassinio dell'ing. Codecà; svolte 8 luglio 1952.

*Interr.* Sansone, ann. 3 giugno 1952: Scritte monarchiche nella città di Napoli (tramutata in r. s.); es. 5 dicembre 1952.

*Interr.* Di Donato, ann. 11 giugno 1952: Incidenti a Bari tra marinai americani e cittadini baresi (r. s.); es. 12 luglio 1952.

*Interr.* Di Donato, ann. 11 giugno 1952: Incidenti in Bisceglie (Bari) (r. s.); es. 8 luglio 1952.

*Interr.* Castellarin, ann. 11 novembre 1952: Incriminazione del telegramma di Graziani a Kesselring; es. 11 febbraio 1953.

*Interr.* Amendola Pietro, ann. 20 novembre 1952: Sui gravi incidenti avvenuti a Battipaglia il 19 novembre 1952 in occasione dello sciopero delle operaie tabacchine; es. 20 febbraio 1953.

*Interr.* Calamandrei, ann. 13 dicembre 1952: Sorveglianza della sezione del Movimento di rinascita repubblicana in Roma (r. s.); es. 14 gennaio 1953.

*Interp.* Roberti e Caserta, ann. 12 e 13 gennaio 1953: Sui gravi incidenti verificatisi a Palma Campania (Napoli).

*Interr.* sen. Cingolani, Platone, Spano e Pastore, ann. ed es. 9 marzo 1953: Incidenti avvenuti a Roma il 9 marzo 1953.

*Interp.* Borioni, ann. 25 marzo 1953: Sui gravi incidenti avvenuti il 9 gennaio 1950 in Modena.

8. INCIDENTI DERIVANTI DA RAPPORTI DI LAVORO. LIBERTÀ DI LAVORO, DI SCIOPERO E DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE (v. pure: *Sciopero*)

*Interr.* sen. Pastore, ann. 10 giugno 1948: Sull'occupazione dello stabilimento Lancia da parte della forza pubblica; es. 17 giugno 1948.

*Interr.* Angelucci, ann. 23 giugno 1948: Violenze contro i contadini mezzadri della provincia di Perugia; es. 27 settembre 1948.

*Interr.* sen. Fiore, ann. 1° luglio 1948: Intervento delle forze di polizia in occasione della vertenza operai-Ditta Ziino a Messina; es. 14 luglio 1948.

*Interp.* Almirante, ann. 30 luglio 1948: Direttive del Governo per ovviare alla grave crisi sindacale in corso.

*Interr.* sen. Molinelli, ann. 4 agosto 1948: Sugli arresti effettuati dopo lo sciopero del 14 luglio a San Benedetto del Tronto; es. 23 settembre 1948.

*Interp.* Santi e Di Vittorio, ann. 13 settembre 1948: Sul contenuto della circolare del Ministero dell'interno del 19 luglio 1948 in danno di lavoratori ed organizzatori sindacali. – Le due interpellanze sono svolte il 14 settembre 1948. Il Min. *Scelba* dichiara che la sua circolare mirava unicamente a invitare i prefetti a prospettare all'autorità giudiziaria la natura dei fatti verificatisi il 14 e il 15 luglio, e la necessità che i responsabili di quei fatti fossero rapidamente perseguiti e di avere la coscienza di non avere superato i limiti della sua competenza e di non avere, quindi, interferito nella libertà della magistratura. Successivamente il dep. *Santi* presenta una *mozione* in cui si ritiene che la suddetta circolare è in contrasto con la Costituzione circa l'indipendenza della magistratura e le libertà sindacali.

*Interr.* sen. Sapori, ann. 17 settembre 1948: Atteggiamento del prefetto di Pistoia in occasione della manifestazione in sostegno di lavoratori di Campo Tizzoro minacciati di licenziamento; es. 2 ottobre 1948.

*Interr.* sen. Pellegrini, ann. 28 settembre 1948: Incidenti di Schio e violenze contro orgnizzatori sindacali e un deputato al Parlamento; es. 30 settembre 1948.

*Interp.* Bersani, ann. 13 ottobre 1948: Azione persecutoria da parte delle Camere del Lavoro contro la costituzione di nuovi organismi sindacali democratici; svolta 18 ottobre 1948.

*Interr.* Reali e Amadeo, ann. 18 e 29 novembre 1948: Uccisione di un sindacalista a Teodorano ed altri incidenti nella stessa località; es. 28 marzo 1949.

*Interr.* sen. Barontini, ann. 9 dicembre 1948: Violenze dei carabinieri sulla folla di contadini di Suvereto (Livorno); es. 15 febbraio 1949.

*Interr.* Mattei, ann. 19 gennaio 1949: Provvedimenti per prevenire ed impedire i danni economici e sociali derivanti dalla « non collaborazione »; es. 9 febbraio 1949, tramutata in *interpellanza* 27 febbraio 1949.

*Interr.* Troisi ann. 19 gennaio 1949: Tutela della libertà sindacale in terra di Bari (r. s.); es. 9 febbraio 1949.

*Interr.* sen. Massini e Veroni, ann. 22 febbraio 1949: Intervento della polizia in una vertenza sindacale in una cartiera a Isola Liri; es. 10 marzo 1949.

*Interr.* Fanelli, Marzi e Lizzadri, ann. 23 febbraio, 11 e 26 marzo 1949: Sui gravi incidenti verificatisi a Isola Liri in seguito all'occupazione della cartiera; es. 28 marzo 1949.

*Interr.* sen. Berlinguer, ann. 9 aprile 1949: Intervento della polizia nella controversia sindacale fra la ditta Federici-Igliori e le sue maestranze; es. 8 ottobre 1949.

*Interp.* Stuani, ann. 24 maggio 1949: Provvedimenti contro i responsabili degli incidenti avvenuti a Fontanella e a Treviglio tra polizia e dimostranti in occasione dello sciopero dei braccianti.

*Interr.* sen. Flecchia e Genco, ann. 31 maggio e 21 giugno 1949; *interp.* sen. Allegato, Bosi, Farina, Menotti, Mancinelli, Pellegrini, Zelioli e Ottani, ann. 10, 14 e 21 giugno e 21 luglio 1949: Incidenti e violenze durante l'agitazione bracciantile; *interr.* sen. Macrelli, ann. 21 giugno 1949: Risoluzione della vertenza creata dallo sciopero dei commercianti agricoli; svolte 22 e 27 luglio 1949.

*Interp.* Reali, ann. 9 giugno 1949: Intervento della forza pubblica a sostegno della serrata minacciata dalla Soc. Orsi Mangelli di Forlì.

*Interp.* Pallenzona, pres. 15 giugno 1949: Provvedimenti per garantire la libertà e la incolumità dei lavoratori oggetto di aggressioni a Genova.

*Interp.* Basso, Roveda, Puccetti, Ghislandi, Cavallari, Cucchi, Di Vittorio, Lizzadri e Tolloy, ann. 9, 10, 11, 13 e 20 giugno 1949: Incidenti e violenze durante lo sciopero dei braccianti.

*Interp.* Preti, ann. 14 giugno 1949: Provvedimenti del Governo in relazione alla vertenza nazionale dei braccianti.

*Interp.* sen. Musolino e Priolo, ann. 7 e 13 luglio 1949: Arbitrario intervento della polizia contro operai e contadini a Villa San Giovanni, Cittanova, Taurianova e Rizziconi (Reggio Calabria).

*Interr.* Suraci, ann. 7 luglio 1949: Violenze contro organizzatori sindacali da parte delle forze di polizia in provincia di Reggio Calabria; es. 21 novembre 1949.

*Interr.* sen. Roveda, ann. 19 luglio 1949: Incitamenti e pressioni esercitate a mezzo della radio sulle commissioni interne da parte degli organi della Questura; es. 22 novembre 1949.

*Interr.* sen. Pellegrini, ann. 7 ottobre 1949: Sugli incidenti avvenuti a Piazzola di Brenta a seguito della serrata attuata dal proprietario dello jutificio; es. 18 febbraio 1950.

*Interr.* Di Mauro, ann. 10 ottobre 1949: Ingiustificato provvedimento delle autorità governative in provincia di Catania contro dirigenti sindacali; es. 6 febbraio 1950.

*Interp.* Latorre, ann. 14 ottobre 1949: Incidenti fra contadini e polizia a Castellaneta (Taranto).

*Interp.* sen. Musolino, ann. 30 novembre 1949: Violenze compiute dalla forza pubblica di Reggio Calabria a danno dei lavoratori.

*Interr.* Morelli, ann. 10 febbraio 1950: Tutela della libertà di lavoro per le operaie addette ai magazzini di lavorazione della foglia di tabacco di Lecce e provincia; es. 15 febbraio 1950.

*Interr.* Calasso e Lecciso, ann. 13 febbraio 1950: Incidenti in provincia di Lecce presso i magazzini per la lavorazione della foglia del tabacco; es. 15 febbraio 1950.

*Interr.* Longhena, ann. 14 marzo 1950: Intervento del Governo per impedire incidenti tra lavoratori e forza pubblica; es. 21 marzo 1950.

*Interr.* Sannicolò, ann. 14 marzo 1950; Gatto e Giavi, ann. 15 marzo 1950; Tarozzi, ann. 16 marzo 1950: Incidenti a Porto Marghera; es. 21 marzo 1950.

*Interr.* sen. Tommasini e Ghidetti, ann. 15 marzo 1950: Incidenti nel cantiere Breda di Porto Marghera; es. 22 marzo 1950.

*Interp.* Guadalupi, ann. 18 marzo 1950: Continue violazioni delle libertà sindacali e democratiche all'interno degli stabilimenti militari.

*Interp.* Cavallotti, Oliveri, Sannicolò e Matteotti Carlo, ann. 31 marzo e 1° aprile 1950: Sugli incidenti avvenuti a Porto Marghera (Venezia) il 14 marzo 1950.

*Interp.* sen. Flecchia e Cortese, ann. 31 marzo e 4 aprile 1950: Sui tragici fatti di Marghera del 13 e 14 marzo 1950.

*Interr.* Stuani, ann. 31 maggio 1950: Invio a Bergamo di forze di polizia per la vertenza della cartiera Pigna; es. 7 ottobre 1950.

*Interr.* Cucchi, ann. 7 luglio 1950: Versione inesatta da parte delle autorità sulle circostanze in cui venne uccisa la mondina Maria Margotti; es. 14 ottobre 1950.

*Interr.* Micheli, ann. 26 luglio 1950: Appropriazione indebita di raccolti da parte di coloni nella zona del Todino (Perugia) (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Bottai, ann. 27 luglio 1950: Incidenti tra forza pubblica e contadini a Pontedera; es. 7 novembre 1950.

*Interr.* Fassina, ann. 30 settembre 1950: Uccisione di un lavoratore agricolo a Mede; es. 21 novembre 1950.

*Interr.* Tonengo, ann. 3 ottobre 1950: Agitazione nella Valle Padana (r. s.); es. 21 ottobre 1950.

*Interr.* Grammatico, ann. 9 novembre 1950: Violenze da parte dei proprietari terrieri in Sicilia, ai danni di lavoratori; es. 5 dicembre 1950.

*Interp.* Corbi, ann. 16 novembre 1950: Azione persecutoria contro i lavoratori del Fucino a tutela degli interessi dei Torlonia.

*Interp.* La Rocca, ann. 12 dicembre 1950: Arresto del segretario della Camera del lavoro di Caserta.

*Interr.* Bottai, ann. 11 gennaio 1951: Incidenti nello stabilimento Piaggio di Pontedera (tramutata in r. s.); es. 8 maggio 1951.

*Interr.* Almirante, ann. 7 febbraio 1951: Provvedimenti per tutelare la libertà di lavoro negli stabilimenti di Pontedera; es. 3 luglio 1951.

*Interr.* Del Bo, ann. 11 aprile 1951: Incidenti negli stabilimenti della Franco Tosi di Legnano (tramutata in r. s.); es. 27 aprile 1951.

*Interr.* La Marca, ann. 2 agosto 1951: Intervento di forze di polizia nelle vertenze fra mezzadri e concedenti nell'attuale campagna di ripartizione dei prodotti cerealicoli in provincia di Caltanissetta (tramutata in r. s.); es. 18 dicembre 1951.

*Interr.* Silipo, ann. 25 settembre 1951: Arresto dei dirigenti della Camera del lavoro di Stilo (Reggio Calabria); es. 22 gennaio 1952.

*Interr.* sen. Spezzano, ann. 25 settembre 1951: Arbitrario arresto operato dai carabinieri di Acri di dirigenti sindacali; es. 3 ottobre 1951.

*Interr.* Calasso, ann. 31 gennaio 1952: Motivi dell'intervento in forze della polizia nei confronti delle operaie tabacchine in agitazione nella provincia di Lecce; es. 7 marzo 1952.

*Interr.* Morelli e Cotelessa, ann. 11 marzo 1952: Incidenti nell'azienda A. T. I. di Lanciano (Chieti) (tramutata in r. s.); es. 1° aprile 1952.

*Interr.* Corona Achille e Capalozza, ann. 16 e 24 giugno 1952: Misure intimidatorie da parte delle forze di polizia nei confronti dei minatori di Cabernardi (Ancona) e divieto di tenere una conferenza sulla produzione zolfifera; es. 27 novembre 1952.

*Interp.* Bottai, ann. 12 luglio 1952: Intervento delle autorità in relazione all'atteggiamento assunto dal dr. Piaggio.

*Interr.* sen. Adele Bei, ann. 21 novembre 1952: Fatti accaduti a Battipaglia in occasione dello sciopero delle tabacchine; es. 4 febbraio 1953.

*Interr.* Calandrone, ann. 4 marzo 1953: Intervento della polizia contro scioperanti in Enna (r. s.); es. 25 marzo 1953.

9. POLITICA ECONOMICA (v. pure: *Disocupazione* ecc. – *Mezzogiorno e Isole* – *Opere pubbliche*)

*Disegno di legge* pres il 12 gennaio 1951 dal Pres. del Cons. Min. De Gasperi (C. n. 1762): *Delegazione al Governo di emanare norme sulle attività produttive e sui consumi.* – La delega concerne: *a*) provvedimenti per la disciplina degli approvvigionamenti necessari al Paese (ammassi, acquisti per conto dello Stato, requisizioni di merci); *b*) misure per la disciplina della produzione, del commercio e del credito, consistenti nella determinazione di ordini di priorità e nella imposizione di vincoli, limitazioni e divieti; *c*) disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi delle prestazioni e delle rimunerazioni di capitale; *d*) disciplina dei consumi, con limitazioni all'acquisto, alla disponibilità e alla distribuzione dei prodotti. L'uso della potestà legislativa da parte del Governo sarà consentito solo in quanto corrisponda alla esigenza di « assicurare gli approvvigionamenti necessari al Paese, promuovere un equilibrato sviluppo della produzione agricola e industriale, provvedere all'attuazione dei programmi di difesa militare, mantenere la stabilità monetaria e tutelare il tenore di vita del popolo italiano ». Il Governo inoltre dovrà consentire all'iniziativa privata di operare con la massima intensità nell'interesse collettivo, limitare per quanto possibile il conferimento di facoltà discrezionali alla pubblica amministrazione nei riguardi di singoli atti economici. Il Governo è altresì autorizzato ad adeguare nel campo dei servizi amministrativi gli strumenti indispensabili per l'attuazione delle discipline che si dovranno introdurre o completare e a comminare pene pecuniarie restrittive della libertà personale ed accessorie, per la violazione delle norme contenute nei decreti delegati. La delega è prevista fino al 31 dicembre 1952. — Rimasta presso la Commissione speciale della Camera (nominata il 18 gennaio 1951: Pres. *Scoca*; per la composizione della Commissione v. *Camera dei Deputati*: Commissioni speciali).

*D. Pres. Cons. Min. 4 settembre 1951* (*Gazz. Uff. n. 239*): Istituzione di un Comitato tecnico per l'attuazione del piano delle priorità nei programmi di produzione e di investimento, secondo le linee generali di politica economica (v. *Industrie:* Disposizioni generali).

*Disegno di legge* pres. il 31 gennaio 1952 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 2511, S. n. 2385): *Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione* (v. *Disoccupazione* ecc.). — *Legge 25 luglio 1952, n. 949.*

*Mozione* Novella, letta 17 novembre 1948: Misure di emergenza per alleviare le condizioni economiche delle masse lavoratrici alla vigilia dei mesi invernali. — La discussione s'inizia il 20 dicembre 1948. Il dep. *Novella,* nello svolgere la sua mozione, chiede in particolare il blocco dei fitti, dei licenziamenti e dei prezzi, l'estensione dei sussidi a tutti i disoccupati e l'attuazione di lavori pubblici. Intervengono quindi il dep. *Preti* e, il 21 dicembre, i deputati *Ghislandi, Di Vittorio, Almirante, Gina Martini Fanoli, Invernizzi Gaetano* e *Laconi.* Il Vicepres. del Cons. *Saragat* constata che il dep. Novella ha fatto un quadro molto fosco dell'economia italiana e della disoccupazione, che non risponde alla realtà dei fatti, ché i dati sulla disoccupazione dimostrano invece come si vada verso un miglioramento della situazione generale. Precisa che il Governo tende ad attuare una politica produttivistica ed antinflazionistica che si manifesta attraverso gli stanziamenti sul Fondo lire per una somma complessiva di 250 miliardi. Dichiara che il problema fondamentale per le sorti dell'industria e dell'economia italiana è quello dei costi e che non è possibile ridurre i costi se non v'è un minimo di ordine e concordia nelle officine. Conclude rilevando che il Governo non può accettare la mozione e in particolare la pregiudiziale dell'opposizione sul suo preteso carattere reazionario. La mozione è quindi *respinta.* È approvato invece un o. d. g. *Cappi* ed altri in cui s'invita il Governo soprattutto: *a*) a voler accogliere con prontezza le domande di sussidio straordinario; *b*) a provvedere all'impiego della mano d'opera disoccupata; *c*) a presentare sollecitamente un provvedimento per l'aumento delle pensioni della Previdenza sociale; *d*) a interporre la sua opera per ridurre al minimo i licenziamenti; *e*) a promuovere la mobilitazione di tutte le forze ed iniziative private per una vasta opera di assistenza e di solidarietà.

*Interp.* Zagari, ann. 19 gennaio 1949: Sulla necessità per il Governo di mantenere l'impegno assunto di incrementare la produzione, al fine di assorbire il massimo numero di lavoratori.

*Mozione* Togliatti, letta 21 settembre 1949: Invito al Governo a portare davanti al Parlamento la questione dell'indirizzo economico-finanziario in seguito alle ripercussioni sulla economia italiana della svalutazione della sterlina.

Svolge la mozione nella seduta del 29 settembre 1949 il dep. *Pesenti,* che ritiene insufficiente o pericoloso l'atteggiamento del Governo, il quale si affida allo spontaneo adeguamento della nostra moneta alle oscillazioni di mercato provocato dalla recente clamorosa svalutazione della sterlina; ci si trova oggi di fronte alle prevedibili conseguenze di una politica economico-finanziaria sordidamente deflazionistica, appoggiata al mercato statunitense, all'E. R. P. e alla solidarietà europea, ed oggi minacciata appunto dalla prospettiva di crisi del sistema produttivo U. S. A. e dalla acclarata insufficienza degli aiuti E. R. P.

Nella discussione che segue nella stessa seduta del 29 settembre interviene il dep. *Lombardi Riccardo,* che fa carico al Governo di non aver compreso come nel conflitto dollaro-sterlina l'atteggiamento britannico riflettesse una esigenza comune a tutte le economie europee: il rifiuto cioè della tesi americana di riportare il sistema degli scambi economici Europa-America al regime di libero-scambio che la divergenza strutturale dei costi e dei prezzi e quindi la strutturale incapacità competitiva dell'economia europea di fronte a quella americana avrebbe convertito in una disfatta completa delle economie europee; svalutata la sterlina, l'economia italiana viene a trovarsi in una situazione grave, poiché la massima parte delle importazioni italiane avviene nell'area del dollaro, mentre la maggioranza delle esportazioni è diretta verso quella della sterlina; il Governo finora ha solo enunciato il fermo proposito di perseguire una politica di stabilità dei prezzi all'interno, politica che implica difesa dei ceti sociali a reddito fisso e inevitabile sacrificio dei ceti a reddito variabile; ma tale proposito non sembra conciliabile con la inevitabile flessione delle esportazioni e conseguente contrazione produttiva, disoccupazione, abbassamento della media dei salari: per contrastare una tale tendenza il Governo dovrebbe usare strumenti di cui fino a oggi non ha mai voluto fare uso, primo fra tutti la politica degli investimenti. Nella stessa seduta interviene il dep. *Roberti* che chiede al Governo di formulare e di esporre tempestivamente al Parlamento e al paese un programma economico nazionale a lungo termine ed esprime grave apprensione per l'economia del Mezzogiorno le cui esportazioni erano prevalentemente dirette nell'area della sterlina. La discussione prosegue nella successiva seduta del 30 settembre con l'intervento del dep. *Zerbi* il quale rileva con compiacimento la stabilità dimostrata dalla lira, che ha consentito al sistema dei prezzi interni di uscire pressoché indenne dalla crisi: si compiace

quindi che il Governo non abbia adottato alcun provvedimento di emergenza nei riguardi delle borse; respinge la spiegazione avanzata del dep. Lombardi del conflitto dollaro-sterlina che a lui sembra semplicemente da imputare all'indebolimento della struttura economica della Gran Bretagna, impegnata in un costosissimo esperimento sociale. Il dep. *Michelini* illustra un o. d. g. che invita il Governo a elaborare un piano programmatico dell'economia italiana che attui una politica nazionale del lavoro. Interviene quindi nella discussione il Min. del tesoro *Pella* che riassume i risultati cui è pervenuta la politica economica del Governo, perché è in virtù dei risultati raggiunti che l'Italia ha potuto passare nel recente turbine monetario senza che il suo apparato economico ne ricevesse scosse troppo violente. In questo quadro di sviluppo economico il problema di un progressivo accumulo di sterline presso l'Ufficio Cambi per l'eccesso della corrente di esportazioni italiane nell'area della sterlina rispetto alla corrente di importazioni era stato già da tempo individuato dal Governo che aveva esperito una serie di tentativi dimostratisi inadeguati per correggere tale inconveniente; la svalutazione della sterlina costituisce comunque uno sblocco della situazione, al cui contraccolpo la lira ha dimostrato di resistere solidamente, contenendo le sue oscillazioni entro uno scarto del 10 % inferiore al limite massimo di lire L. 650 per dollaro contemplato dal d. l. 28 novembre 1947, n. 1347: tale risultato, ottenuto senza interventi o leggi eccezionali, ha confermato la fondamentale sanità della politica monetaria del Governo volta essenzialmente a rafforzare i pilastri economici che sostengono la valuta e a rinsanguare le riserve auree (che a tutt'oggi risultano raddoppiate) e di valute pregiate. Contro l'allarmismo diffuso precisa che il sacrificio che il Tesoro dovrà sopportare per la svalutazione delle giacenze di sterline presso l'Ufficio Cambi è da una parte contenuto in proporzioni modeste e d'altra parte è in buona parte compensato da notevoli margini attivi creati dallo spostamento delle diverse parità auree che interessano la complessa gestione dell'Ufficio Cambi. Respinge i giudizi e le prospettive negative affermate dai deputati Pesenti e Lombardi circa i risultati della collaborazione economica europea e le conseguenze degli aiuti americani e respinge altresì gli allettamenti infidi a una politica di svalutazione che non riesciranno a stornare il Governo dalla politica produttivistica e di difesa monetaria già intrapresa. Interviene quindi il dep. *Togliatti* che riferisce la svalutazione della sterlina alla crisi generale del capitalismo resa particolarmente acuta in questi anni dalla rottura del mercato mondiale (800 milioni di uomini sono organizzati nel mercato socialista) e dallo sperequato sviluppo dell'economia statunitense, e illustra un o. d. g. con il quale invita il Governo ad assumere un nuovo indirizzo di politica economica che assicuri il pieno impiego della manodopera e il risanamento dell'economia, attraverso la difesa del risparmio e dei salari, il controllo dei gruppi monopolistici, un vasto piano di investimenti produttivi. La Camera non approva l'o. d. g. Togliatti, né quello Michelini; approva invece un o. d. g. *Cappi* favorevole alle dichiarazioni del Governo, mentre l'o. d. g. Roberti viene trasformato in raccomandazione.

*Interr.* sen. Locatelli, ann. 26 settembre 1950: Repressione degli accaparramenti (r. s.); es. 6 marzo 1951.

*Interr.* sen. Bibolotti, ann. 31 gennaio 1950: Provvedimenti per risolvere la situazione economica, sociale e morale della provincia di Massa Carrara; es. 11 marzo 1950.

*Interp.* Giavi, ann. 7 ottobre 1950: Coordinamento generale delle attività produttive della nazione e predisposizione di adeguati strumenti di interventi e di controllo.

*Interp.* Micheli, ann. 28 ottobre 1950: Provvedimenti per sollevare le popolazioni dell'Umbria dalle gravi condizioni economiche e sociali in cui si trovano attualmente.

*Interp.* Gotelli Angela, ann. 12 giugno 1951: Provvedimenti per far fronte alla depressione economica della zona della Spezia.

*Interp.* sen. Zanardi, ann. 13 luglio 1951: Provvedimenti adeguati a frenare la giusta protesta dei consumatori sfruttati contro l'organizzazione industriale.

*Interr.* La Marca, ann. 14 novembre 1951: Avvio al lavoro di 1000 disoccupati di Gela, licenziati due giorni dopo, in occasione della visita del Presidente del Consilio; es. 25 marzo 1952.

*Interp.* sen. Grisolia, ann. 15 maggio 1952: Pubbliche dichiarazioni del Ministro del bilancio sulle « commesse atlantiche ».

*Interr.* Colitto, ann. 26 settembre 1952: Indagini relative al piano Hallesint (r. s.); es. 21 novembre 1952.

*Interp.* Tremelloni, ann. 23 marzo 1953: Presentazione al Parlamento, da parte del Governo, di un piano orientativo economico per il 1953-57.

POLIZIA, v. *Sicurezza pubblica* e le voci ivi richiamate.

POLVERIERA DI ARCISATE, v. *Opere pubbliche* (Disp. gen.).

PONTI

*Interr.* Merloni, ann. 14 giugno 1948: Ricostruzione del ponte sull'Ombrone nella provincia di Grosseto (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Grilli e Menotti, ann. 1° luglio 1948 e 23 febbraio 1951: Costruzione del ponte ferroviario e stradale sul Ticino a Sesto Calende (r. s.); es. 3 agosto 1948 e 10 aprile 1951.

*Interr.* Molinaroli e Clocchiatti, ann. 5 e 27 luglio 1948: Sui lavori di ricostruzione del ponte stradale sul Po a Piacenza; es. 20 settembre 1948.

*Interr.* Grilli, Scalfaro, Morelli, Pirazzi Maffiola e Turchi, ann. 28 luglio 1948, 29 ottobre, 14 novembre, 2 e 20 dicembre 1949 e 11 maggio e 25 settembre 1950: Ricostruzione del ponte Turbigo sul Ticino (r. s.); es. 14 settembre 1948, 31 gennaio, 27 maggio e 7 novembre 1950.

*Interr.* Latorre, Semeraro Gabriele e Pignatelli, ann. 22 settembre e 15 novembre 1948, 28 ottobre 1949 e 28 ottobre 1950: Ricostruzione del ponte girevole della città di Taranto (r. s.); es. 20 dicembre 1948, 21 settembre 1949, 18 febbraio e 24 novembre 1950.

*Interr.* sen. Merlin Umberto, ann. 19 ottobre 1948: Ritardo nella ricostruzione del ponte sul Po a Pontelagoscuro (Ferrara); es. 25 novembre 1948.

*Interr.* Pignatelli, ann. 15 novembre 1948: Costruzione di un nuovo ponte sul canale navigabile di Taranto (r. s.); es. 9 febbraio 1949.

*Interr.* Donatini, ann. 24 marzo 1949 e 24 luglio 1950: Urgenza dei lavori dei ponti « Alfa Motta » e « Rosano » sul fiume Arno (r. s.); es. 18 maggio 1949 e 25 settembre 1950.

*Interr.* sen. Pertini, ann. 17 maggio 1949: Per la ricostruzione di ponti distrutti per cause belliche nel comune di Prato; es. 15 novembre 1949.

*Interr.* Valsecchi, ann. 20 maggio 1949: Ricostruzione del ponte ferroviario-stradale sul fiume Adda (r. s.); es. 30 giugno e 27 luglio 1949.

*Interr.* Chiaramello, ann. 15 novembre 1949: Ricostruzioni di ponti sulla Stura e sul Tanaro (r. s.); es. 12 dicembre 1949.

*Interr.* Sansone, ann. 24 novembre 1949: Costruzione di un ponte sul Volturno; es. 27 febbraio 1950.

*Interr.* Sammartino, ann. 4 aprile 1950: Ricostruzione del ponte sulla strada n. 13 Frentana tra Montecilfone e Montenero di Bisania (Molise) (r. s.); es. 13 maggio 1950.

*Interr.* Torretta, ann. 26 aprile 1950: Lavori di ricostruzione del ponte sul Tanaro presso Rocchetta (Asti) (r. s.); es. 27 maggio 1950.

*Interr.* Pignatelli e Latorre, ann. 7 e 11 luglio 1950: Costruzione del ponte girevole a Taranto; es. 14 ottobre 1950.

*Interr.* Artale, ann. 13 marzo 1951: Costruzione di un ponte metallico e aereo attraverso lo stretto di Messina; es. 25 settembre 1951.

*Interr.* Semeraro Gabriele, ann. 4 gennaio 1952: Limitazione del traffico di automezzi sul ponte girevole di Taranto (r. s.); es. 26 febbraio 1953.

*Interr.* Sammartino, ann. 30 maggio 1952: Ricostruzione di ponti distrutti dalla guerra sulle strade provinciali del Molise (r. s.); es. 1° luglio 1952.

*Interr.* sen. Piscitelli, ann. 24 giugno 1952: Apertura al traffico del ponte di Calafuria, presso Livorno (r. s.); es. 11 luglio 1952.

PONZA (Isola di), v. *Miniere.*

« POOL » DI BRUXELLES, v. *Trattati e convenzioni internazionali* (Guerra ecc.).

POPOLAZIONE, v. *Comitato italiano per lo studio dei problemi della popolazione – Statistiche* ecc. – *Stato civile.*

PORTAFOGLIO DELLO STATO, v. *Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.*

PORTI

Bilanci degli uffici del lavoro portuale, v. *Bilanci dello Stato.*

Milizia nazionale portuaria, v. *Fascismo.*

Vedi pure: *Arsenali e cantieri navali – Capitanerie di porto – Codici* (navigazione) – *Cooperazione – Industrie* (Zone industriali) – *Italiani all'estero – Ministeri* (Marina mercantile) – *Navigazione interna – Sanità pubblica.*

*D. l. 8 febbraio 1948, n. 431:* Corresponsione di un contributo straordinario di lire 150 milioni per la ricostruzione del silos granario del porto di Venezia. — Ratificato in blocco con *legge 28 dicembre 1952, n. 4437* (C. n. 520-144, S. n. 2449).

*D. l. 6 marzo 1948, n. 519:* Devoluzione temporanea all'Ente autonomo del porto di Napoli dei proventi della tassa sugli imbarchi e sbarchi di passeggeri in quel porto. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-153, S. n. 2522.

*D. l. 17 aprile 1948, n. 737:* Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la esecuzione, a cura e spese dello Stato, dei lavori occorrenti per la riparazione dei danni causati dalle azioni belliche ad opere e ad impianti dei porti nazionali. — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

**Disegno di legge* pres. il 27 agosto 1948 dal Min. della marina mercantile Saragat (C. n. 94, S. n. 111): *Concessione di un contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Napoli, costituito con legge 4 maggio 1940, n. 500.* — È assegnato, per gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50, nella misura di lire 10 milioni. — *Legge 6 novembre 1948, n. 1418.*

**Disegno di legge* pres. l'11 novembre 1948 dal Min. della marina mercantile Saragat (C. n. 162, S. n. 204): *Concessione di un contributo straordinario a favore di alcuni enti portuali.* — Autorizza la spesa di lire 16.747.844, così ripartita: lire 6 milioni all'Ente autonomo del porto di Napoli; lire 10 milioni al Consorzio autonomo del porto di Genova; lire 747.844 all'Azienda dei mezzi meccanici del porto di Savona. — *Legge 28 gennaio 1949, n. 266.*

**Disegno di legge* pres. l'11 novembre 1948 dal Min. della marina mercantile Saragat (C. n. 163, S. n. 254): *Costituzione di un Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile.* — Il Comitato è chiamato a dare pareri sui problemi di carattere generale relativi alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento delle merci e di ogni altro materiale nei porti marittimi dello Stato e al trattamento giuridico ed economico del personale addetto; è presieduto dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato ed i membri, nominati con decreto del Ministro medesimo, durano in carica un biennio e possono, alla scadenza, essere confermati. — *Legge 4 giugno 1949, n. 422.*

*D. M. 21 dicembre 1948 (Gazz. Uff. n. 255 del 1949)*: Ammissione dei comuni di Mondovì e di Vado Ligure nell'Ente portuale Savona-Piemonte.

*D. M. 31 dicembre 1948 (Gazz. Uff. n. 51 del 1949):* Modificazioni ai regolamenti dei personali impiegatizio e salariato dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

*DD. MM. 1° febbraio, 15 aprile e 23 settembre 1949 (Gazz. Uff. nn. 25, 106 e 224):* Nomina dei commissari straordinari delle Compagnie portuali di Palermo, di Margherita di Savoia e Flavio Gioia di Salerno.

*Disegno di legge* pres. il 24 febbraio 1949 (*urg.*) dal Min. dei lavori pubblici Tupini (C. n. 371, S. n. 520): *Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.* — Autorizza, tra l'altro, il Ministero dei lavori pubblici a concedere ai comuni interessati un contributo costante per 35 anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione o per le opere di miglioramento dei porti e approdi di quarta classe, con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia (v. pure *Opere pubbliche:* Disp. gen.). — *Legge 3 agosto 1949, n. 589.*

**Disegno di legge* pres. il 17 maggio 1949 dal Min. della marina mercantile Saragat (S. n. 417, C. n. 610): *Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni al Consorzio autonomo del porto di Genova.* — *Legge 15 agosto 1949, n. 637.*

*D. M. 20 maggio 1949 (Gazz. Uff. n. 162):* Abilitazione del porto di Crotone per l'approdo e l'ancoraggio di navi con carico di tabacchi.

**Disegno di legge* pres. il 14 giugno 1949 dal Min. dei lavori pubblici Tupini (S. n. 470, C. n. 650): *Autorizzazione della spesa di lire 200 milioni per provvedere alla revisione dei prezzi contrattuali in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione di danni di guerra alle opere del porto di Genova.* — *Legge 3 agosto 1949, n. 532.*

*DD. MM. 25 giugno, 4 e 5 luglio, 11 ottobre 1949 e 24 marzo 1950 (Gazz. Uff. nn. 150, 161, 261 del 1949 e 74 del 1950):* Conferma in carica dei commissari straordinari delle Compagnie portuali « Vincenzo Rocco » di Torre Annunziata; di Palermo; di Sant'Antioco; di Margherita di Savoia e « Flavio Gioia » di Salerno.

*D. M. 3 agosto 1949 (Gazz. Uff. n. 220):* Attuazione del regime di punto franco nel porto di Venezia.

**Disegno di legge* pres. il 27 settembre 1949 dal Min. della marina mercantile Saragat (C. n. 788, S. n. 671): *Modifiche alla tassa di imbarco e sbarco sui passeggeri nei porti di Genova e di Napoli.* — Vengono quadruplicate rispetto a quelle stabilite con il d. l. 4 maggio 1947, n. 750. — *Legge 1° dicembre 1949, n. 1103.*

*D. P. R. 21 novembre 1949, n. 1020;* Modificazioni al regolamento generale di pilotaggio approvato con regio decreto 29 aprile 1926, n. 778.

*D. M. 3 dicembre 1949 (Gazz. Uff. n. 24 del 1950):* Nomina dei membri del Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile.

*D. P. R. 5 dicembre 1949 (Gazz. Uff. n. 27 del 1950):* Nomina del presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova (gen. F. Ruffini).

*D. M. 29 dicembre 1949 (Gazz. Uff. n. 5 del 1950):* Disciplina del lavoro nel porto industriale di Marghera.

*D. M. 12 giugno 1950 (Gazz. Uff. n. 166):* Varianti alle sigle di individuazione stabilite per i porti presso i quali sono iscritti motoscafi ed imbarcazioni motorizzati autorizzati alla navigazione ad uso privato.

*D. M. 30 giugno 1950 (Gazz. Uff. n. 166):* Ordinamento del lavoro portuale nei porti, rade e spiagge di minor traffico.

**Disegno di legge* pres. il 18 luglio 1950 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (S. n. 1195, C. n. 1526): *Provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte.* — Conferisce all'Ente portuale Savona-Piemonte la facoltà di imporre e di riscuotere per 15 anni, e fino alla misura massima di lire 15 per tonnellata metrica, una tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate nel bacino portuale Savona-Vado. — *Legge 21 ottobre 1950, n. 943.*

*D. M. 18 luglio 1950 (Gazz. Uff. n. 211):* Ammissione del comune di Alba nell'Ente portuale Savona-Piemonte.

**Disegno di legge* pres. il 21 agosto 1950 dal Min. del tesoro Pella (S. n. 1287, C. n. 1611): *Elevazione a 40 milioni del limite entro il quale il Ministero dei lavori pubblici può provvedere alla emissione di aperture di credito per il pagamento delle spese del servizio escavazioni portuali. — Legge 12 dicembre 1950, n. 1046.*

*D. P. R. 25 novembre 1950 (Gazz. Uff. n. 296):* Nomina del presidente dell'Ente autonomo del porto di Napoli (gen. A. Pace).

**Disegno di legge* pres. il 20 dicembre 1950 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Marazza (S. n. 1463, C. n. 1915): *Abrogazione delle norme concernenti le integrazioni salariali ai portuali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e nel decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869.* — A decorrere dal 15 marzo 1950 cessano di essere applicate ai lavoratori portuali le norme sulle integrazioni salariali ai lavoratori dell'industria, contenute nei dd. ll. nn. 788 e 869. — La Commissione Lavoro della Camera approva il provvedimento il 13 luglio 1951 inserendovi la ratifica del d. l. n. 869 e modificando il titolo in: « *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, e abrogazione delle norme concernenti le integrazioni salariali ai portuali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1955, n. 788* » (v. pure *Lavoro:* Salari ecc.). — *Legge 21 maggio 1951, n. 498.*

**Disegno di legge* pres. il 10 gennaio 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 1755, S. n. 1522): *Istituzione di un punto franco nel porto di Messina.* — Viene delimitata l'area del punto franco e si chiariscono la condizione doganale delle merci introdotte nell'istituendo punto franco e le operazioni che possono essere compiute. La gestione del punto franco è affidata ad apposito ente. Si subordina alla preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze l'impianto di stabilimenti industriali. Sono previste sanzioni per reprimere eventuali abusi. — La Commissione Finanze e tesoro della Camera approva il provvedimento il 2 febbraio con alcuni emendamenti proposti dal rel. *Corbino* e dai dep. *Castelli Avolio, Tudisco* e *Martino Gaetano.* — *Legge 15 marzo 1951, n. 191.*

**Disegno di legge* pres. il 9 febbraio 1951 dal Min. della marina mercantile Simonini (S. n. 1519, C. n. 1894): *Provvedimento riguardante la concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni a favore dell'Ente autonomo del porto di Napoli per l'arredamento della stazione marittima. — Legge 4 maggio 1951, n. 386.*

**Disegno di legge* pres. il 13 febbraio 1951 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (C. n. 1818, S. n. 1617): *Completamento dei lavori di ricostruzione del porto di Genova.* — Sulla spesa prevista di lire 1 miliardo sarà corrisposta, dall'es. 1950-51, al Consorzio autonomo del porto di Genova, sui fondi assegnati con la legge 12 luglio 1949, n. 460 (v. *Opere pubbliche*: Disp. gen.), l'annualità trentennale, comprensiva di capitale ed interessi al 5 per cento, di lire 61.953.740. La corresponsione di detta annualità sarà sospesa a partire dall'es. 1954-55, qualora entro il 30 giugno 1954 non saranno stati presentati al Min. dei lavori pubblici i rendiconti giustificativi delle spese sostenute per opere e forniture dell'importo totale di lire un miliardo, o proporzionalmente ridotta, salvo conguaglio del corrisposto, qualora risultassero i detti rendiconti complessivamente di importo inferiore. — La Commissione Trasporti della Camera approva il provvedimento il 16 marzo con un emendamento proposto dal rel. *Pertusio* per cui la sospensione della corresponsione delle annualità viene prorogata all'es. 1955-56, qualora entro il 30 giugno 1956 non saranno presentati i rendiconti giustificativi. Inoltre, su proposta del relatore, viene modificato il titolo in: « *Prosecuzione dei lavori di ricostruzione del porto di Genova* ». — *Legge 4 maggio 1951, n. 385.*

*DD. MM. 24 febbraio e 8 maggio 1951, 5 febbraio 1952 e 15 gennaio 1953 (Gazz. Uff. nn. 52 e 114 del 1951, 35 del 1952 e 19 del 1953):* Nomina dei commissari straordinari

delle compagnie portuali di Castellammare di Stabia; di Taranto; « Salvatore Sicurelli » di Porto Empedocle e di Civitavecchia.

**Disegno di legge* pres. il 14 marzo 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 1900, S. n. 1806): *Istituzione di un punto franco a Brindisi.* — Affida la gestione del punto franco al Consorzio del porto di Brindisi. Si dichiarano di pubblica utilità le spese occorrenti per la sistemazione delle aree, che vengono considerate come poste fuori della linea doganale. L'impianto di stabilimenti industriali è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione interessante. Sono previste sanzioni per reprimere eventuali abusi. — *Legge 4 novembre 1951, n. 1295.*

*D. M. 29 maggio 1951 (Gazz. Uff. n. 144):* Varianti alle sigle di individuazione stabilite per i porti presso i quali sono iscritti motoscafi e imbarcazioni motorizzate autorizzate alla navigazione in uso privato.

*D. M. 22 giugno 1951 (Gazz. Uff. n. 155):* Indennità giornaliera spettante al Commissario straordinario della compagnia portuale di Castellammare di Stabia.

**Disegno di legge* pres. il 12 luglio 1951 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (C. n. 2097, S. n. 1913): *Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni per provvedere alla revisione dei prezzi contrattuali in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione di danni di guerra alle opere del porto di Genova,* in aggiunta a quella già stanziata con legge 3 agosto 1949, n. 532. — *Legge 27 ottobre 1951, n. 1145.*

**Disegno di legge* pres. l'8 agosto 1951 dal Min. della marina mercantile Cappa (C. n. 2131, S. n. 1895): *Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni al provveditorato al porto di Venezia. — Legge 4 novembre 1951, n. 1322.*

**Disegno di legge* pres. l'8 agosto 1951 dal Min. della marina mercantile Cappa (C. n. 2132, S. n. 1896): *Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni all'Ente autonomo del porto di Napoli. — Legge 4 novembre 1951, n. 1321.*

**Disegno di legge* pres. il 10 agosto 1951 dal Min. delle finanze Vanoni (C. n. 2151, S. n. 2102): *Istituzione di un punto franco nel porto di Napoli.* — Delimita l'area da gestirsi in regime di punto franco (pontile già Duchessa d'Aosta delimitato dalle calate Vittorio Veneto e Granili) e detta le norme di attuazione. — *Legge 11 febbraio 1952, n. 75.*

*D. M. 10 agosto 1951 (Gazz. Uff. n. 192):* Proroga della gestione commissariale della compagnia portuale « Bruno Buozzi » di Castellammare di Stabia.

*D. M. 11 agosto 1951 (Gazz. Uff. n. 198):* Elenco dei porti esteri che, in base all'articolo 85 della legge doganale e all'articolo 266 del relativo regolamento, possono essere toccati da navi italiane esercitanti il cabotaggio.

*D. P. R. 24 settembre 1951, n. 1741:* Classificazione in prima categoria della rada di Casciolino (Catanzaro) per la creazione di un porto-rifugio nell'interesse della navigazione generale.

*Proposta di legge* dei dep. Polano e Tarozzi, ann. il 17 ottobre 1951 (C. n. 2242): *Per la istituzione di un ruolo speciale di capi tecnici, gruppo* B, *per il servizio di escavazione dei porti marittimi.* — Propone che detto ruolo sia composto di 19 funzionari. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

**Disegno di legge* pres. il 23 ottobre 1951 dal Min. della marina mercantile Cappa (S. n. 1950, C. n. 2341): *Modifiche alle tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdano nei porti dello Stato.* — Sono aumentate di circa l'80 per cento rispetto alle misure del d. l. 5 maggio 1947, n. 665 (rispetto all'anteguerra rapporto di 1 a 18). — *Legge 22 febbraio 1952, n. 115.*

**Disegno di legge* pres. il 12 novembre 1951 dal Min. della marina mercantile Cappa (C. n. 2308, S. n. 2139): *Modifiche alle tasse vigenti nei porti dello Stato.* — Aumenta le misure delle varie tasse e sopratasse portuali fissate con provvedimenti diversi (e già emendate con il d. l. 4 maggio 1947, n. 730), per le navi che approdano nei porti di Genova, Napoli, Venezia, Livorno, Civitavecchia, Ravenna e in genere alle tasse sulle merci provenienti dall'estero e sbarcate nei porti e sulle spiagge dello Stato. — *Legge 27 marzo 1952, n. 198.*

*D. M. 1 dicembre 1951 (Gazz. Uff. n. 289):* Disposizioni concernenti il punto franco nel porto di Venezia.

*D. M. 12 dicembre 1951 (Gazz. Uff. n. 32 del 1952):* Nomina dei membri del Comitato centrale del lavoro portuale.

*Proposta di legge* del dep. Salerno ed altri, ann. il 5 marzo 1952 (C. n. 2571): *Devoluzione all'Ente autonomo del porto di Napoli dei proventi della tassa sugli imbarchi e sbarchi di passeggeri in quel porto.* — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*D. M. 23 aprile 1952 (Gazz. Uff. n. 126):* Estensione al porto di Lampedusa delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, concernente la disciplina del lavoro nei porti.

**Disegno di legge* pres. il 6 maggio 1952 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (S. n. 2324, C. n. 2840): *Autorizzazione della spesa di lire 800 milioni per l'esecuzione di lavori marittimi nel porto di Livorno. — Legge 31 luglio 1952, n. 1220.*

*D. M. 21 giugno 1952* (*Gazz. Uff. n. 143*): Disciplina del lavoro portuale nell'ambito del molo « Nino Ronco » nel porto di Genova.

*D. P. R. 3 ottobre 1952* (*Gazz. Uff. n. 14 del 1953*): Istituzione dell'Ispettorato di porto di Venezia e modificazione della circoscrizione territoriale degli Ispettorati di porto di Padova e Portogruaro e denominazione dell'Ispettorato di porto di Intra in ispettorato di porto di Verbania-Intra.

*D. P. R. 3 novembre 1952, n. 4461*: Classifica in prima categoria del porto di Gela ai fini della utilizzazione come porto di rifugio nell'interesse della navigazione generale.

*Disegno di legge* pres. il 16 dicembre 1952 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (*C. n. 3087, S. n. 2906): *Concessione al Consorzio del porto di Brindisi di un contributo di lire 250.000.000 nella spesa per la esecuzione di prima sistemazione dei servizi generali di una zona industriale presso il porto di Brindisi in parte a regime di punto franco.* — Approvato dalla Commissione Lavori pubblici della Camera l'11 marzo 1953. — Rimasto presso la Commissione Lavori pubblici del Senato in sede deliberante.

*D. P. R. 5 gennaio 1953, n. 193*: Classificazione in 1ª categoria ai fini della creazione di un porto-rifugio della rada di San Nicola in Arcella (Cosenza).

*D. M. 6 febbraio 1953* (*Gazz. Uff. n. 118*): Costituzione della commissione medica centrale di 2° grado, prevista dall'art. 156 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.

*D. M. 5 marzo 1953* (*Gazz. Uff. n. 70*): Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Venezia.

*Proposta di legge* del dep. Colitto, ann. il 13 marzo 1953 (C. n. 3276): *Iscrizione del porto di Termoli* (*Campobasso*) *nella prima categoria come porto rifugio.* — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*Disegno di legge* pres. il 23 marzo 1953 dal Min. della marina mercantile Cappa (S. n. 2914): *Istituzione dell'Ente nazionale per l'assistenza ai lavoratori portuali* (v. *Previdenza sociale:* Enti, istituti ecc.). — Rimasto presso la Commissione Lavori pubblici del Senato in sede deliberante.

*D. P. R. 28 marzo 1953, n. 369:* Istituzione di nuove corporazioni di piloti.

*Interr.* Leone Marchesano, ann. 1° giugno 1948: Istituzione di un « punto franco » nel porto di Palermo; es. 1° e 7 giugno 1948.

*Interr.* Viale, ann. 1° giugno 1948: Dragaggio del porto di Oneglia (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Troisi, ann. 14 giugno 1948: Urgente esecuzione dei lavori del porto di rifugio per i pescherecci a Giovinazzo (Bari); es. 27 giugno 1948.

*Interr.* Capacchione, ann. 22 giugno 1948: Riattivazione del traffico mercantile nel porto di Barletta; es. 27 settembre 1948.

*Interp.* Guadalupi, ann. 1° luglio 1948: Risoluzione del problema del porto di Brundi; svolta 23 settembre 1948.

*Interr.* sen. Voccoli, ann. 21 luglio 1948: Gratifica fine d'anno 1947 ad alcune organizzazioni portuali; es. 23 novembre 1948.

*Interr.* Calandrone, ann. 31 luglio 1948: Provvedimenti per il porto di Siracusa (r. s.); es. 14 settembre 1948.

*Interr.* Rescigno, ann. 5 ottobre 1948: Ripartizione dell'affluenza delle merci e del lavoro fra i porti della Campania (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Leonetto, ann. 11 ottobre 1948: Costruzione di un piccolo porto nella zona di Mondragone; es. 31 gennaio 1949.

*Interr.* Paolucci, ann. 15 novembre 1948: Invio dell'idroscaricatore Tritone nel porto di Ortona; es. 15 febbraio 1949.

*Interr.* Vocino, ann. 10 dicembre 1948: Valorizzazione dei porti della Capitanata; es. 3 maggio 1949.

*Interr.* Borsellino, ann. 21 dicembre 1948: Lavori di riattamento nel porto di Sciacca; es. 6 maggio 1949.

*Interr.* Saija, ann. 19 gennaio 1949: Finanziamento ed esecuzione di un piccolo porto a Marina di Ragusa (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* sen. Caso, ann. 25 gennaio 1949: Progetto di un porto per navi di piccolo cabotaggio a Mondragone (Caserta) (r. s.); es. 15 febbraio 1949.

*Interr.* Guadalupi, ann. 25 gennaio 1949, 2 febbraio 1950 e 11 gennaio 1951: Valorizzazione del porto di Brindisi (r. s.); es. 8 marzo 1949, 18 febbraio 1950 e 10 aprile 1951.

*Interr.* sen. Cappa, ann. 28 gennaio 1949: Mancato finanziamento per il completamento delle riparazioni dei danni di guerra alle opere e attrezzature del porto di Genova; es. 28 aprile 1949.

*Interr.* sen. Cappa, ann. 10 marzo 1949: Ritardo dei lavori di ricostruzione del porto di Savona; es. 28 aprile 1949.

*Interp.* Guadalupi, ann. 5 aprile 1949: Sui criteri seguiti dalla Società di navigazione « Adriatica » nel fissare i porti italiani per l'itinerario delle linee di navigazione.

*Interr.* Leone Marchesano, ann. 6 maggio 1949: Situazione del porto di Palermo (r. s.); es. 18 maggio e 27 luglio 1949.

*Interr.* Silipo, ann. 8 giugno 1949: Utilizzazione del porto di Vibo Marina per lo sbarco della merce diretta via mare e destinata al retroterra dello stesso (r. s.); es. 30 giugno 1949.

*Interr.* La Rocca, ann. 13 luglio 1949: Sospensione dei lavori al bacino di carenaggio di Napoli; es. 21 novembre 1949.

*Interr.* Bettinotti, ann. 25 luglio 1949: Sistemazione del porto di Genova (r. s.); es. 13 febbraio 1950.

*Interr.* Bettinotti, ann. 26 settembre 1949: Sistemazione del porto di Genova (tram. in r. s.); es. 13 febbraio 1950.

*Interr.* Turnaturi, ann. 5 ottobre 1949: Sistemazione del porto di Riposto (Catania); es. 6 febbraio 1950.

*Interr.* sen. Jannuzzi, ann. 22 novembre 1949: Collegamento del porto di Bari con l'Australia per lo sviluppo del commercio di esportazione (r. s.); es. 7 dicembre 1949.

*Interr.* Saija, ann. 31 gennaio 1950: Costruzione di un silos granario nel porto di Messina (r. s.); es. 4 marzo 1950.

*Interr.* Ricci Giuseppe, ann. 31 gennanio 1950: Costruzione del porto di Bellaria (r. s.); es. 13 febbraio 1950.

*Interr.* Rescigno, ann. 3 febbraio 1950: Situazione del porto di Salerno (r. s.); es. 25 febbraio 1950.

*Interr.* Riccio, ann. 9 e 17 febbraio 1950: Costruzione del porto di Acquamorta (r. s.); es. 4 marzo 1950.

*Interr.* Pierantozzi, ann. 18 marzo 1950: Assegnazione di aliquote di sbarco dei cereali di importazione nei vari porti italiani (r. s.); es. 1° aprile 1950.

*Interr.* Caccuri, ann. 2 aprile 1950: Attribuzione agli spedizionieri marittimi delle operazioni doganali e di assistenza relativa allo scarico del grano proveniente via mare (r. s.); es. 9 giugno 1950.

*Interr.* Lecciso, ann. 4 aprile 1950: Provvedimenti per aumentare il traffico nei porti pugliesi; es. 8 luglio 1950.

*Interr.* sen. Jannuzzi, ann. 20 aprile 1950: Avviamento ai porti pugliesi delle merci destinate al consumo della Puglia e della Lucania; es. 27 maggio 1950.

*Interr.* Foderaro, ann. 22 aprile 1950: Interruzione dei lavori del porto di Crotone (r. s.); es. 13 maggio 1950.

*Interr.* sen. Reale Eugenio, ann. 13 maggio 1950: Destinazione del porto di Napoli come porto di sbarco di armi e munizioni; es. 10 giugno 1950.

*Interr.* Bruno, ann. 13 maggio 1950: Costruzione di una nuova banchina di approdo presso la marina di Sant'Angelo di Rossano Calabro (r. s.); es. 20 giugno 1950.

*Interr.* Polano, ann. 24 maggio 1950, 24 ottobre 1951 e 14 novembre 1952: Costruzione della stazione marittima nel porto di Olbia (r. s.); es. 5 luglio 1950, 22 gennaio e 5 dicembre 1952.

*Interr.* sen. Porzio, ann. 20 luglio 1950: Ulteriore stanziamento per completare il grande bacino di carenaggio di Napoli; es. 28 ottobre 1950.

*Interr.* Troisi, ann. 20 luglio 1950: Lavori di rimozione della « secca del Trave » nel porto di Monopoli (Bari) (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Greco, ann. 22 luglio 1950: Istituzione di un punto franco nel porto di Reggio Calabria (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Coli, ann. 25 settembre 1950: Completamento dei lavori dello scalo di alaggio del porto di Pesaro (r. s.); es. 26 ottobre 1950.

*Interr.* Larussa, ann. 19 ottobre 1950: Completamento dei lavori del porto di Tropea (Catanzaro) (r. s.); es. 1° dicembre 1950.

*Interp.* Salerno e Liguori, ann. 7 e 28 novembre 1950: Costruzione del bacino di carenaggio in Napoli; svolte 18 dicembre 1950.

*Interr.* La Rocca, ann. 21 novembre 1950: Mutamento nella Presidenza dell'Ente autonomo del porto di Napoli; es. 1° dicembre 1950.

*Interr.* Di Donato, ann. 28 novembre 1950: Completamento e miglioramento del porto di Bari; es. 26 gennaio 1951.

*Interr.* De' Cocci, ann. 30 novembre 1950: Costruzione di un pontile d'attracco nel porto di San Giorgio (Ascoli Piceno) (r. s.); es. 22 dicembre 1950.

*Interp.* La Rocca, ann. 5 dicembre 1950: Linee direttive della politica nel settore degli enti autonomi e dei consorzi portuali.

*Interr.* Messinetti, ann. 7 dicembre 1950: Ricostruzione del porto di Crotone; es. 9 febbraio 1951.

*Interr.* Artale, ann. 21 dicembre 1950: Lavori di ripristino del porto di Augusta (r. s.); es. 13 febbraio 1951.

*Interr.* Caccuri, ann. 22 dicembre 1950: Funzionamento del porto di Bari (r. s.); es. 25 gennaio 1951.

*Interr.* sen. Raja, ann. 9 febbraio 1951: Sistemazione della rada di Pantelleria; es. 17 aprile 1951.

*Interr.* Petrone, ann. 23 gennaio 1951: Costruzione del porto di Scario (Salerno) (r. s.); es. 8 maggio 1951.

*Interr.* Faralli, ann. 27 febbraio 1951: Recuperi di relitti affondati nel porto di Genova (r. s.); es. 17 aprile 1951.

*Interr.* Almirante, ann. 13 marzo 1951: Adeguamento delle attrezzature del porto di Porto Empedocle (Agrigento) (r. s.); es. 10 aprile 1951.

*Interr.* De Vita, ann. 10 aprile 1951: Ripristino del porto di Pantelleria (r. s); es. 12 giugno 1951.

*Interr.* Giulietti, ann. 9 maggio e 12 giugno 1951: Costruzione di porti rifugio in località « Acqua Morta » nei pressi di Monte di Procida e nella zona a ponente di Pegli; es. 22 giugno 1951.

*Interr.* La Marca, ann. 4 luglio 1951: Lavori per la costruzione del porto-rifugo di Gela (Caltanissetta) (r. s.); es. 4 agosto 1951.

*Interr.* Geraci, ann. 12 luglio 1951: Costruzione di un pontile di approdo nella spiaggia di Gioia Tauro (r. s.); es. 13 ottobre 1951.

*Interr.* Bonino, ann. 31 luglio 1951: Opere di completamento del bacino di carenaggio di Messina (r. s.); es. 18 settembre 1951.

*Interr.* Perrone Capano e Troisi, ann. 20 settembre 1951 e 25 febbraio 1953: Potenziamento del porto di Bari e costruzione in detto porto di una darsena per petroliere (r. s.); es. 24 ottobre 1951 e 31 marzo 1953.

*Interr.* Rescigno, ann. 11 ottobre 1951: Provvedimenti in favore dei portuali disoccupati di Salerno (r. s.); es. 20 novembre 1951.

*Interr.* Sailis, Pierantozzi e Belliardi, ann. 16 e 17 ottobre 1951 e 2 ottobre 1952: Sistemazione del porto di Civitavecchia (r. s.); es. 7 dicembre 1951, 24 e 29 gennaio e 12 dicembre 1952.

*Interr.* Turnaturi, ann. 29 ottobre 1951: Sistemazione del porto di Riposto; es. 3 marzo 1952.

*Interr.* Rescigno, ann. 13 dicembre 1951: Esclusione delle maestranze portuali dal lavoro su velieri di piccolo tonnellaggio (r. s.); es. 12 febbraio 1952.

*Interr.* Colitto, ann. 13 dicembre 1951: Utilizzazione della somma stanziata di lire 50 milioni per il porto di Termoli (Campobasso) (r. s.); es. 17 gennaio 1952.

*Interr.* Chatrian, ann. 23 gennaio 1952: Potenziamento del porto di Napoli (r. s.); es. 16 giugno 1952.

*Interr.* De Vita, ann. 5 febbraio 1952: Costruzione del secondo bacino di carenaggio in Palermo (r. s.); es. 8 luglio 1952.

*Interr.* Perrone Capano, ann. 20 febbraio 1952: Opere portuali nella rada di Vieste (Foggia) (r. s.); es. 11 marzo 1952.

*Interr.* Semeraro Santo, ann. 6 marzo 1952: Esclusione del porto di Brindisi dal traffico per l'emigrazione in Australia (r. s.); es. 9 aprile 1952.

*Interr.* Riccio, ann. 13 marzo 1952: Devoluzione della tassa passeggeri marittimi per l'anno 1950 all'Ente autonomo del porto di Napoli (r. s.); es. 9 maggio 1952.

*Interp.* Jacoponi, ann. 21 marzo 1952: Autorizzazione al « Logistical Command U. S. A. » di utilizzare qualsiasi calata del porto di Livorno e intenzione delle autorità americane di escludere la compagnia portuale delle operazioni di sbarco.

*Interr.* Pino, ann. 27 marzo 1952: Utilizzazione del porto di Milazzo (Messina) (r. s.); es. 24 aprile 1952.

*Interr.* Michelini e Polano, ann. 8 e 24 aprile 1952: Passaggio di categoria del porto di Palau (Sassari) (r. s.); es. 3 giugno 1952.

*Interr.* Foderaro, ann. 22 aprile 1952: Pontile d'approdo nel comune di Paola (r. s.); es. 3 giugno 1952.

*Interp.* Assennato, ann. 8 maggio 1952: « Servizio mezzi meccanici » nel porto di Bari.

*Interp.* Guadalupi, ann. 10 giugno 1952: Trasferimento da Brindisi ad altro porto dell'Adriatico dell'imbarco di lavoratori emigranti in Australia; svolta 25 novembre 1952.

*Interr.* Amendola Pietro, ann. 16 giugno e 21 ottobre 1952: Sistemazione del porto di Salerno (r. s.); es. 1° luglio 1952 e 7 gennaio 1953.

*Interr.* Pietrosanti, ann. 8 luglio 1952: Servizi postali e commerciali marittimi nel porto di Gaeta (r. s.); es. 7 ottobre 1952.

*Interr.* Marotta, ann. 24 settembre 1952: Ripristino di un porto rifugio sul litorale di Maratea (Potenza) (r. s.); es. 10 ottobre 1952.

*Interr.* Troisi, ann. 10 ottobre 1952: Stazione marittima per passeggeri nel porto di Bari (r. s.); es. 21 novembre 1952.

*Interr.* Guadalupi, ann. 17 ottobre 1952: Opere di dragaggio nel porto di Taranto (r. s.); es. 21 novembre 1952.

PORTIERI, v. *Case economiche e popolari – Lavoro* (Disp. gen. e Salari ecc).

PORTOFINO (Ente autonomo del Monte di), v. *Ente autonomo del monte di Portofino.*

## POSTE E TELECOMUNICAZIONI

1. Disposizioni generali – 2. Cavi sottomarini – 3. Codice postale e delle telecomunicazioni – 4. Edifici postali – 5. Francobolli, cartoline e carte valori postali – 6. Pacchi postali – 7. Personale – 8. Ricevitorie – 9. Servizi a danaro – 10. Tariffe e franchigie postali – 11. Telefoni.

Vedi pure: *Bilanci dello Stato – Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni – Debito pubblico – Trattati e convenzioni internazionali.*

1. Disposizioni generali (v. pure la sottovoce: *Codice postale e delle telecomunicazioni*)

*D. l. 2 aprile 1948, n. 432:* Istituzione di un Ispettorato generale delle telecomunicazioni. – A detto Ispettorato viene assegnato il compito specifico di sovraintendere ai servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con**disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-210, S. n. 2673). — *Legge 10 febbraio 1953, n. 81.*

**Disegno di legge* pres. il 22 settembre 1948 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Jervolino Angelo Raffaele (C. n. 107, S. n. 94): *Proroga del funzionamento della Commissione per la ricostruzione delle contabilità degli uffici postali telegrafici distrutte o disperse dalla guerra.* — Dispone una ulteriore proroga sino al 31 dicembre 1948. — *Legge 26 ottobre 1948, n. 1430.*

*D. P. R. 10 novembre 1948, n. 1560:* Abrogazione del regio decreto 7 marzo 1926, n. 589, relativo alla costituzione di un unico servizio approvvigionamenti per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e delle poste e telegrafi. — I compiti già demandati all'ufficio approvvigionamenti presso le ferrovie dello Stato vengono riassunti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per mezzo del servizio approvvigionamenti delle poste e telecomunicazioni che potrà provvedere anche agli approvvigionamenti occorrenti all'azienda di Stato per i servizi telefonici.

*D. M. 18 novembre 1948 (Gazz. Uff. n. 295):* Modificazioni al decreto ministeriale 7 giugno 1947 riguardante le circoscrizioni delle sedi di ispettori e capilinea del movimento postale.

*Proposta di legge* del dep. Capalozza ed altri, ann. il 15 marzo 1949 (C. n. 416): *Franchigia postale ai comuni.* — Propone di concedere la franchigia postale ai comuni per il carteggio ufficiale che i sindaci si scambiano fra loro o che indirizzano agli uffici, che fruiscono della esenzione postale. – La Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera (rel. *Pertusio*) propone di non approvare il provvedimento. — Rimasta in stato di relazione alla Camera.

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-206, S. n. 2719): *Diniego di ratifica del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 394, concernente istituzione del servizio telegrafico diretto tra utenti telegrafici.* — Il d. l. n. 394 era compreso nel disegno di legge n. 520 per la ratifica in blocco. — La Commissione speciale della Camera (rel. *De' Cocci*). deliberatone lo stralcio, decide il 13 novembre 1952 di non ratificarlo, dato che le sue disposizioni sono in parte superflue, essendo la materia regolata dal Codice postale e in parte superata. — *Legge 21 marzo 1953, n. 223.*

**Disegno di legge* pres. il 31 maggio 1949 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Jervolino Angelo Raffaele (C. n. 594, S. n. 575): *Maggiorazione dei canoni per la manutenzione e l'uso di linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici per il periodo 1° luglio 1946-30 giugno 1947.* — Tali canoni vengono elevati in media di circa 7 volte. — *Legge 1° dicembre 1949, n. 961.*

*D. M. 1° giugno 1949 (Gazz. Uff. n. 153):* Ripristino di sedi di capolinea del movimento postale di Firenze e di Genova.

**Disegno di legge* pres. l'8 agosto 1949 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Jervolino Angelo Raffaele (S. n. 597, C. n. 813): *Contributo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alle spese per il funzionamento dell'Istituto sperimentale delle poste e delle telecomunicazioni.* — Il contributo annuo, a partire dall'esercizio 1949-50, è di lire 380 milioni. — *Legge 29 ottobre 1949, n. 856.*

In sede di discussione del *bilancio poste e telecomunicazioni 1949-50* (C. n. 605), la Camera approva l'*8 ottobre 1949* un o. d. g. *Coppi Alessandro* che invita il Governo ad estendere la rete degli uffici postali, specie in talune zone di montagna.

**Disegno di legge* pres. il 22 dicembre 1949 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Jervolino Angelo Raffaele (S. n. 806, C. n. 1114): *Maggiorazione dei canoni per la manutenzione e l'uso di linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici per gli esercizi 1947-48 e 1948-49.* — Le tariffe vengono aumentate, nei confronti di quelle anteguerra, di quaranta volte per l'es. 1947-48 e di 51 volte per l'es. 1948-49. Alle società telefoniche concessionarie di zona è accordata la riduzione del 50 per cento. — *Legge 5 aprile 1950, n. 269.*

**Disegno di legge* pres. il 2 marzo 1950 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (S. n. 893, C. n. 1208): *Norme e maggiorazioni di spese circa la esecuzione per conto di terzi di lavori attinenti ai servizi telegrafici, telefonici e postali da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.* — Con effetto dal 1° gennaio 1948, le quote di surrogazione per il personale superiore e per gli agenti di manutenzione vengono stabilite, rispettivamente, in lire 1.500 ed in lire 1.000 giornaliere, mentre la quota di appoggio viene elevata a lire 8.000 – per le linee costituite prevalentemente con pali di legno – e a lire 40.000 per quelle costituite con pali in cemento o in ferro. — *Legge 28 luglio 1950, n. 689.*

*D. P. R. 29 aprile 1950 (Gazz. Uff. n. 140):* Conferma in carica di consiglieri di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

*D. P. R. 9 dicembre 1950 (Gazz. Uff. n. 14 del 1951):* Nomina dell'ing. Romolo De Caterini a direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

*DD. MM. 20 gennaio, 31 maggio e 15 giugno 1951 (Gazz. Uff. nn. 46, 139 e 154):* Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi all'impianto di linee telegrafoniche nei tratti compresi fra Sessa Aurunca e Formia, Pescara e Foggia Isernia e Campobasso.

Il secondo provvedimento di *variazioni al bilancio 1950-51,* pres. il *3 aprile 1951* (C. n. 1923, S. n. 1700), prevede una sovvenzione di 2.732.000.000 all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione. — *Legge 25 agosto 1951, n. 965.*

*Disegno di legge* pres. il 4 luglio 1951 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (S. n. 1766, C. n. 2450): *Delega al Governo per l'emanazione di testi unici in materia di organizzazione e di servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.* — Il Governo è delegato ad emanare con d. P. R. uno o più testi unici, che riordineranno le norme esistenti in materia alle quali potranno essere apportate le necessarie modificazioni ed integrazioni in relazione ai nuovi princìpi organizzativi ed alle nuove esigenze dei servizi allo scopo di realizzare l'ammodernamento dei servizi e degli uffici sulla base dei perfezionamenti tecnici e dei criteri industriali acquisiti nel campo dei servizi postali e delle telecomunicazioni. — Il Senato approva il disegno di legge il 21 dicembre 1951 con alcune modifiche proposte dalla Commissione Lavori pubblici e poste per cui viene ridotto da due ad un anno il termine per il coordinamento in testi unici e si dispone che restino ferme le disposizioni generali vigenti sullo stato giuridico del personale e le relative piante organiche. — *Legge 8 maggio 1952, n. 427* (in base alla delega è stato emanato il d. P. R. 5 giugno 1952, n. 656; v. la sottovoce: *Codice postale* ecc.).

**Disegno di legge* pres. il 17 ottobre 1951 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (S. n. 1939, C. n. 2371): *Disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private.* — I concorsi annui per il trasporto degli effetti postali sulle autolinee sono aumentati a lire 3.000 per chilometro e a lire 4.000 se il tratto utilizzato è inferiore a chilometri 15. Riafferma il principio del trasporto gratuito dei dispacci ordinari entro il limite di chilogrammi 40. Sono aumentate le sanzioni nei confronti dei trasgressori all'obbligo del trasporto degli effetti postali. La legge ha effetto dal 1° luglio 1951. — *Legge 8 gennaio 1952, n. 53.*

**Disegno di legge* pres. il 24 luglio 1952 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (S. n. 2540 C. n. 2975): *Modifiche alle quote di surrogazione e di appoggio stabilite dalla legge 28 luglio 1950, n. 689.* — Le quote di surrogazione sono aumentate a lire 2.300 giornaliere per il personale superiore e a lire 1.350 per gli agenti di manutenzione. Le quote di appoggio vengono modificate distinguendo i circuiti unifilari dai circuiti bifilari. — *Legge 24 febbraio 1953, n. 95.*

**Disegno di legge* pres. il 23 settembre 1952 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (C. n. 2914 S. n. 2650): *Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comuni di nuova istituzione.* — Riduce, fino all'esercizio 1955-56 al 30 per cento la quota di concorso dei comuni nella spesa relativa agli impianti di uffici telegrafici e fonotelegrafici (v. pure la sottovoce: *Telefoni*). — *Legge 11 dicembre 1952, n. 2529.*

*Disegno di legge* pres. il 23 settembre 1952 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (*C. n. 2915, S. n. 2649): *Disciplina e finalità dei due fondi di riserva esistenti presso l'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.* — Modifica il funzionamento di detti fondi di riserva in modo da consentire di fronteggiare tutte le spese impreviste. L'ammontare dei due fondi è fissato in 800 milioni. — Approvato dalla Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera il 28 ottobre 1952. — Rimasto in stato di relazione al Senato.

*D. P. R. 10 febbraio 1953, n. 338:* Aumento delle tariffe dei canoni di manutenzione e di fitto delle linee telegrafiche e telefoniche per l'esercizio finanziario 1950-51.

*Interr.* Ricciardi e Rescigno, ann. 15 e 17 giugno 1948: Soppressione del Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Salerno (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Palenzona, ann. 13 settembre 1948: Funzionamento degli uffici provinciali telegrafici (r. s.); es. 22 ottobre 1948.

*Interr.* sen. Ruini, ann. 27 novembre 1948: Nomina di una Commissione di senatori, deputati ed esperti per la rinnovazione e il potenziamento degli impianti delle telecomunicazioni; es. 19 febbraio 1949.

*Interr.* sen. Armato, ann. 8 aprile 1949: Ripristino del servizio postale sul piroscafo giornaliero Palermo-Napoli (r. s.); es. 7 dicembre 1949.

*Interr.* Basile, ann. ed es. 18 maggio 1949: Ripristino dei collegamenti telefonici e telegrafici delle isole Eolie. (r. s.).

*Interr.* Roberti, ann. 15 ottobre 1949: Istituzione dei servizi postali, telegrafico e telefonico nel comune di Guasto; es. 13 febbraio 1950.

*Interr.* Farini, ann. 15 ottobre 1949: Richiesta di permesso della questura per l'accettazione di un telegramma indirizzato dalla U. D. I. di Terni all'on. U. Terracini (r. s.); es. 17 novembre 1949.

*Interr.* Del Bo, ann. 14 novembre 1949: Ripristino della distribuzione della posta nei giorni festivi (r. s.); es. 3 dicembre 1949

*Interr.* sen. Grisolia, ann. 4 dicembre 1949: Concessione in esclusiva ad un ente privato della pubblicità di pertinenza dell'Amministrazione delle poste; es. 9 marzo 1950 e tramutata in *interp.*; svolta 28 marzo 1950; tramutata in *mozione*, letta 29 marzo 1950, in cui si richiede la costituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul problema in questione.

*Interr.* De' Cocci, ann. 21 novembre 1949: Funzionamento nei giorni domenicali e festivi degli uffici telegrafici nei più importanti centri non capoluoghi di provincia (r. s.); es. 3 dicembre 1949.

*Interr.* Geraci, ann. 14 dicembre 1950: Miglioramento delle reti telefoniche della Calabria e stato delle telecomunicazioni dell'Italia meridionale; es. 2 febbraio 1951.

*Interp.* sen. Palermo, ann. 7 dicembre 1949: Servizio generale dei trasporti postali e della vuotatura delle cassette di Napoli affidate ad una ditta privata.

*Interr.* sen. Bo, ann. 7 dicembre 1949: Maggiore celerità del servizio telegrafico fra Roma e Genova (r. s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interp.* Cacciatore, ann. 12 dicembre 1949: Assegnazione al Centro regionale automezzi P. S. di Napoli del servizio generale dei trasporti postali.

*Interp.* Cavallari, ann. 31 gennaio e 5 ottobre 1950: Provvedimenti per evitare l'illegittima ricusazione di accettazione di telegrammi.

*Interp.* Bianco, ann. 16 marzo 1950: Sull'opportunità di affidare a privati l'espletamento di servizi dell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

*Interr.* Cuttitta, ann. 13 maggio 1950: Miglioramento delle comunicazioni postelegrafoniche in provincia di Trapani (r. s.); es. 1° giugno 1950.

*Interr.* Adonnino, ann. 17 maggio 1951: Concessione della franchigia postale agli istituti pareggiati e parificati (r. s.); es. 12 giugno 1951.

*Interr.* Lombardini, ann. 20 giugno 1951: Corrispondenza con tassa a carico spedita dagli uffici dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato (r. s.); es. 25 settembre 1951.

*Interr.* Liguori, ann. 8 febbraio 1952: Riconoscimento, da parte degli uffici postali, della validità delle tessere rilasciate dai Consigli degli ordini degli avvocati e procuratori; es. 18 giugno 1952.

*Interr.* Colitto, ann. 21 marzo 1952: Istituzione del servizio di sorveglianza e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche nell'Alto Molise (r. s.); es. 6 maggio 1952.

*Interr.* sen. Terracini, ann. 22 aprile 1952: Arbitraria autorizzazione a far apporre sulla corrispondenza una stampiglia reclamistica (r. s); es. 20 marzo 1953.

2. – CAVI SOTTOMARINI

**Disegno di legge* pres. il 16 febbraio 1950 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (S. n. 866, C. n. 1177): *Approvazione della convenzione con la ditta Pirelli per la posa e manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato. — Legge 20 maggio 1950, n. 731.*

**Disegno di legge* pres. il 29 settembre 1951 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (S. n. 1898, C. n. 2272): *Approvazione della convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la ditta Pirelli per la proroga al 31 dicembre 1951 dell'efficacia della convenzione stipulata fra le medesime parti per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato approvata con legge 20 maggio 1950, n. 731. — Legge 2 gennaio 1952, n. 59.*

**Disegno di legge* pres. il 15 luglio 1952 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (S. n. 2496, C. n.2974): *Approvazione della Convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la ditta Pirelli per la proroga al 31 dicembre 1952 dell'efficacia della convenzione stipulata fra le medesime parti per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato, approvata con legge 20 maggio 1950, n. 731, e prorogata al 31 dicembre 1951 con legge 2 gennaio 1952, n. 59. — Legge 24 febbraio 1953, n. 88.*

*Interr.* Gotelli Angela, ann. 24 febbraio 1949: Allestimento di una nave posacavi (r. s.); es. 29 marzo 1949.

3. – CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI (v. pure la sottovoce: *Ricevitorie*)

*D. l. 9 febbraio 1948, n. 393:* Prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio. — Modifica il 1° comma dell'articolo 151 del Codice postale e delle telecomunicazioni aumentando i limiti di capitale per la prescrizione in uno, tre o cinque anni. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-170, S. n. 2547.

**Disegno di legge* pres. il 16 aprile 1949 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Jervolino Angelo Raffaele (C. n. 983, S. n. 861): *Modificazioni al Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (Elevazione del limite del credito infruttifero, inscritto in conto corrente postale).* — I crediti inferiori a lire 5.000 sono infruttiferi e nella somma che rappresenta gli interessi non si computano le frazioni di lira. — *Legge 29 aprile 1950, n. 314.* — Nel titolo della legge nella G. U., dopo le parole «*n. 645*» sono state aggiunte le altre «*relative all'*» sopprimendo la parentesi.

*Disegno di legge* pres. il 30 maggio 1950 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (*C. n. 1314, S. n. 1393): *Modificazione degli articoli 178 e 269 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.* — È elevata a un minimo di lire 10.000 e a un massimo di lire 100.000 l'ammenda per coloro che stabiliscano o esercitino qualsiasi impianto telegrafico, senza avere prima ottenuto la relativa concessione. Se il fatto riguarda gli impianti radioelettrici la pena prevista è l'arresto da 3 a 6 mesi e l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000. La stessa ammenda si applica nei confronti di coloro che hanno eseguito comunicazioni abusive su impianti comunque autorizzati per amministrazioni dello Stato, in solido con quelli che hanno approfittato delle comunicazioni. Nei confronti di coloro che detengono apparecchi radiotrasmittenti senza avere fatta preventiva denuncia all'autorità di pubblica sicurezza e al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, viene stabilita una ammenda da lire 5.000 a lire 100.000. È concessa al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la delega ad emanare un regolamento, in materia di concessioni di stazioni radiotelegrafiche per radioamatori, di concerto coi Ministri del tesoro, dell'interno, della difesa e dell'industria e commercio. — La Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera approva il provvedimento il 17 novembre 1950 con alcuni emendamenti proposti dal rel. *Jervolino Angelo Raffaele.* Assegnato alla Commissione Lavori pubblici e poste del Senato, il 9 febbraio 1951, viene rimesso, su richiesta di un quinto dei componenti la Commis-

sione, all'Assemblea, ove è approvato il 19 settembre 1951 con alcune modifiche proposte dalla Commissione e dai sen. *Adinolfi*, *Rizzo Domenico* e *Troiano*. Un'altra modifica è approvata dalla Commissione della Camera il 5 dicembre 1951. Il disegno di legge è definitivamente approvato dal Senato il 4 marzo 1952. — *Legge 14 marzo 1952, n. 196.*

*D. P. R. 5 luglio 1951, n. 742:* Modificazione dell'art. 17 del r. d. 18 aprile 1940, n. 689 (Regolamento d'esecuzione del Codice postale e delle telecomunicazioni). — Riguarda la ripartizione dei proventi delle oblazioni.

**Disegno di legge* pres. il 4 ottobre 1951 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (S. n. 1910, C. n. 2260): *Modificazione all'articolo 137 del Codice postale delle telecomunicazioni (abolizione del limite di fruttuosità dei depositi sui libretti postali di risparmio).* — *Legge 2 gennaio 1952, n. 44.*

*D. P. R. 5 giugno 1952, n. 656:* Approvazione delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale. — Emanato in base alla delega contenuta nella legge 8 maggio 1952, n. 427 (v. la sottovoce: *Disp. gen.*) sostituisce integralmente il testo del libro III del Codice postale e delle telecomunicazioni. Nella sez. I (Parte generale, articoli 1-7) si stabilisce che l'amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, oltre che negli altri modi previsti dalla legge, svolge i servizi ad essa devoluti per mezzo di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie e portalettere. La sez. II (articoli 8-17) riguarda la nomina dei dirigenti degli uffici locali e delle agenzie che avviene, di regola, mediante concorso per titoli. La sez. III (articoli 18-45) concerne lo stato giuridico e il trattamento economico dei direttori degli uffici locali e dei titolari di agenzia, i quali sono iscritti in apposito albo nazionale, e, per quanto riguarda il trattamento economico, sono equiparati al personale di gruppo *B* (gr. VII-IX) i direttori delle prime 3 categorie e al personale di gruppo *C* (gr. IX-XI) i direttori degli uffici delle altre 3 categorie e i titolari di agenzia (gr. XII); ad essi inoltre può essere concesso un compenso aggiuntivo per i servizi accessori di trasporto e recapito degli oggetti postali e un compenso per lo speciale interessamento e la propaganda per l'incremento dei servizi a danaro. La classificazione delle agenzie e degli uffici locali è riveduta ogni 5 anni sulla base delle operazioni del penultimo esercizio finanziario del quinquennio, La sez. IV (articoli 46-56) regola lo stato del personale coadiuvante. La sez. V (articolo 57) si riferisce ai recapiti i cui concessionari, quando disimpegnano servizi a danaro, assumono la qualifica di contabile dello Stato e sono tenuti a prestare cauzione. La sez. VI (articoli 58-60) regola le ricevitorie e i servizi di portalettere. La sez. VII (articoli 71-76) concerne le commissioni per gli uffici locali che sono organi consultivi dell'Amministrazione; presso il Ministero è costituita la Commissione centrale per gli uffici locali, ed in ogni sede di direzione provinciale, che funzioni con tutti gli organi previsti dall'ordinamento in vigore, è costituita una commissione provinciale per gli uffici locali che ha competenza per tutti gli uffici della direzione stessa contabilmente dipendenti. La sez. VIII (articoli 77-95) stabilisce il trattamento di quiescenza; in particolare si dispone che l'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici è fuso con l'Istituto postelegrafonici (che conserva tale ultima denominazione) presso il quale è istituito, con gestione autonoma, il « Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere ». Le disposizioni transitorie riguardano la classificazione degli uffici e l'inquadramento del personale (articoli 96-111) e la quiescenza (articolo 112-121). Le disposizioni finali (articoli 122-125) prevedono che con successivo provvedimento sarà stabilita la tabella di equiparazione dei portalettere al personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini del trattamento economico; dispongono infine che il decreto entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo a quello della pubblicazione.

*Interp.* sen. Terracini, ann. 14 marzo 1950: Adeguamento del Codice postale delle telecomunicazioni alle norme della Costituzione relative alla libertà e segretezza della corrispondenza; svolta il 1° luglio 1950.

4. — EDIFICI POSTALI

**Disegno di legge* pres. il 19 maggio 1949 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Jervolino Angelo Raffaele (C. n. 570, S. n. 507): *Abrogazione del regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1574, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo ai progetti per la costruzione di edifici postali e telegrafici.* — Attribuisce all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazione la competenza in materia di costruzioni di edifici e di altre opere riguardanti i servizi delle poste e delle telecomunicazioni nonché in materia di espropriazioni ed occupazioni di urgenza attinenti alle opere predette. — *Legge 29 luglio 1949, n. 585.*

*Disegno di legge* pres. il 7 dicembre 1951 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (C. n. 2397, S. n. 2391): *Autorizzazione alla spesa di lire 8 miliardi per il riassetto del patrimonio immobiliare postale e telegrafico.* — Detta spesa è ripartita in

5 servizi, a decorrere del 1951-52, in ragione di lire 1 miliardo e 600 milioni per esercizio. — *Legge 25 luglio 1952, n. 1210.*

**Disegno di legge* pres. il 10 dicembre 1952 dal Min. *ad interim* del tesoro Pella (C. n. 3065, S. n. 2808): *Autorizzazione a provvedere per la sopraelevazione dell'edificio in piazza Dante in Roma, adibito a sede dell'Amministrazione centrale delle casse postali di risparmio, con impiego da parte del fondo di riserva della gestione delle casse stesse. — Legge 21 marzo 1953, n. 218.*

*Interr.* Fanelli, ann. 30 giugno 1948: Costruzione del palazzo delle poste in Frosisone; es. 20 settembre 1948.

*Interr.* sen. Romano Domenico, ann. 8 febbraio 1949: Condizioni miserevoli dei locali adibiti ad ufficio delle poste e dei telegrafi di Enna; es. 19 febbraio 1949.

*Interr.* Fanelli, ann. 14 giugno 1949: Lavori per la costruzione del palazzo delle poste di Frosinone (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* Silipo, ann. 21 settembre 1949: Costruzione di un nuovo edificio postale in Catanzaro (r. s.); es. 27 ottobre 1949.

*Interr.* Guadalupi, ann. 14 ottobre 1949: Lavori di ampliamento dell'edificio delle poste e telegrafi di Brindisi (r. s.); es. 14 novembre 1949.

*Interr.* Mazza, ann. 22 novembre 1949: Deficienza dei locali dell'ufficio postale di Torre del Greco; es. 27 febbraio 1950.

*Interr.* Santi, ann. 13 luglio 1950: Ricostruzione del palazzo della posta centrale di Pistoia (r. s.); es. 18 luglio 1950.

*Interr.* Saccenti, ann. 13 marzo 1951: Costruzione del palazzo delle poste in Prato (Firenze) (r. s.); es. 17 maggio 1951.

*Interr.* Mannironi, ann. 15 gennaio 1952: Ampliamento dell'ufficio postale di Nuoro (r. s.); es. 5 febbraio 1952.

*Interr.* sen. Berlinguer, ann. 29 gennaio 1952: Costruzione di un nuovo edificio delle telecomunicazioni nel centro di Roma (r. s.); es. 29 aprile 1952.

*Interr.* sen. Bisori, ann. 4 marzo 1952: Costruzione del nuovo edificio postale di Prato (r. s.); es. 29 marzo 1952.

*Interr.* sen. Conti, ann. 16 luglio 1952: Espletamento del concorso per il progetto del nuovo edificio postelegrafonico in Roma (r. s.); es. 1° ottobre 1952.

*Interr.* De' Cocci, ann. 3 febbraio 1953: Costruzione del palazzo delle poste nella città di Fermo (Ascoli Piceno) (r. s.); es. 23 marzo 1953.

5. — FRANCOBOLLI, CARTOLINE E CARTE VALORI POSTALI

*D. M. 25 febbraio 1948* (*Gazz. Uff. n. 97*): Caratteristiche tecniche di talune carte valori postali.

*D. P. R. 8 marzo 1948, n. 391*: Emissione di una serie di francobolli commemorativi del 1° centenario del Risorgimento nazionale.

*D. P. R. 22 marzo 1948, n. 392*: *Idem* della proclamazione della Costituzione della Repubblica italiana.

*D. P. R. 9 aprile 1948, n. 465*: *Idem* del cinquantesimo anniversario della Fondazione della esposizione biennale d'arte di Venezia.

*D. M. 16 luglio 1948* (*Gazz. Uff. n. 234*): Carte valori postali dichiarate fuori corso.

*D. M. 11 settembre 1948* (*Gazz. Uff. n. 255*): Emissione di nuove carte valori postali.

*DD. P. R. 28 settembre 1948, nn. 1280, 1281, 1282 e 1293*: Emissione di uno speciale francobollo a ricordo della ricostruzione del « Ponte degli Alpini » a Bassano del Grappa e di francobolli commemorativi del primo centenario della morte di Gaetano Donizzetti, del bimillenario della morte del poeta Catullo e della ricostruzione del ponte di Santa Trinità di Firenze.

*D. M. 29 ottobre 1948* (*Gazz. Uff. n. 294*): Dichiarazione di fuori corso di alcuni tipi di cartoline postali.

*D. M. 11 novembre 1948* (*Gazz. Uff. n. 6 del 1949*): Proroga di validità di alcune serie di francobolli commemorativi.

*DD. P. R. 18 dicembre 1948, nn. 1561 e 1562:* Emissione di uno speciale francobollo a ricordo del 75° anniversario della fondazione dell'Unione postale universale e di un francobollo celebrativo della Fiera campionaria di Milano.

*D. M. 30 dicembre 1948* (*Gazz. Uff. n. 149 del 1949*)*:* Vendita, per uso di collezione, delle carte valori postali coloniali fuori uso.

*D. M. 4 gennaio 1949* (*Gazz. Uff. n. 149*)*:* Distruzione di valori postali coloniali dichiarati fuori uso.

*DD. P. R. 22 febbraio 1949, nn. 79 e 81:* Emissione di una serie di francobolli celebrativi dell'E. R. P. e di un francobollo commemorativo di Andrea Palladio.

*D. P. R. 9 aprile 1949, n. 188:* Emissione di un francobollo commemorativo del del primo centenario della Repubblica Romana (1849-1949).

**Disegno di legge* pres. il 7 maggio 1949, dal Min. delle poste e telecomunicazioni Jervolino Angelo Raffaele (S. n. 401, C. n. 583): *Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 622, circa la pubblicità su carte valori postali.* — Riserva allo Stato, salvo concessione, la pubblicità sugli spazi disponibili degli stampati, moduli, carte valori e relativi margini, pubblicazioni del Ministero delle poste delle telecomunicazioni, nonchè sulle pareti, vetrine ed altre superfici degli stabilimenti e del Ministero stesso e in genere in tutte le cose di pertinenza del medesimo, comprese le cassette postali di impostazione. Il divieto di pubblicità previsto dal comma precedente permane per i privati anche dopo l'acquisto, per qualsiasi uso degli oggetti postali ai quali il divieto stesso si riferisce. — *Legge 8 luglio 1949, n. 463.*

*D. M. 14 maggio 1949 (Gazz. Uff. n. 157):* Emissione di nuove carte valori postali.

*DD. P. R. 30 giugno e 8 luglio 1949, nn. 484, 485, 490 e 491:* Emissione di francobolli commemorativi del V centenario della nascita di Lorenzo il Magnifico, di un francobollo celebrativo della II Assemblea mondiale della sanità, di due francobolli commemorativi del 150° anniversario della invenzione della pila elettrica e di un francobollo celebrativo delle elezioni amministrative di Trieste del 12 giugno 1949.

*D. P. R. 21 agosto 1949, n. 647:* Emissione di un francobollo celebrativo del bicentenario della nascita di Vittorio Alfieri.

*D. M. 24 settembre 1949 (Gazz. Uff. n. 62 del 1950):* Dichiarazione di fuori corso di alcuni valori postali.

*DD. P. R. 20 ottobre 1949, nn. 848, 849 e 850:* Emissione di francobolli celebrativi del bicentenario della nascita di Domenico Cimarosa, della inaugurazione del monumento a Giuseppe Mazzini in Roma e della XIII Fiera del Levante.

*D. M, 11 gennaio 1950 (Gazz. Uff. n. 67):* Caratteristiche tecniche di nuovi tipi di carte valori postali.

*D. M. 6 febbraio 1950 (Gazz. Uff. n. 103):* Emissione di una nuova serie di francobolli ordinari.

*D. P. R. 19 maggio 1950, n. 366:* Emissione di un francobollo celebrativo del XXXII Salone internazionale dell'automobile.

*DD. P. R. 30 luglio 1950, nn. 744-747, 750-755 e 795:* Emissione di francobolli celebrativi e commemorativi (XXV anno Santo; fondazione dell'Accademia di belle arti di Venezia nel suo secondo centenario; Conferenza europea del tabacco; opera di ricostruzione dell'Abbazia di Montecassino; Conferenza internazionale delle radiodiffusioni; pittore Gaudenzio Ferrari; XIV Fiera del Levante di Bari; Augusto Righi; Lodovico Antonio Muratori; Guido d'Arezzo; V Conferenza dell'U. N. E. S. C. O.; due pionieri dell'industria laniera italiana; senatore Alessandro Rossi e Gaetano Marzotto).

**Disegno di legge* pres. il 7 novembre 1950 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (C. n. 1631, S. n. 1426): *Modifica all'articolo 82 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi (limite delle richieste di carte valori da parte degli uffici postali succursali).* — *Legge 6 febbraio 1951, n. 161.*

*DD. P. R. 11 gennaio 1951, nn. 57 e 58:* Emissione di un francobollo commemorativo in occasione del V centenario della nascita del pittore Pietro Vannucci detto il « Perugino » e di un francobollo celebrativo della XXVIII Fiera campionaria internazionale di Milano.

*DD. P. R. 21 maggio 1951, nn. 587, 588, 589 e 590:* Emissione di una serie di tre francobolli commemorativi di Giuseppe Verdi nel cinquantenario della sua morte; di un francobollo celebrativo della X Esposizione internazionale dell'arte tessile e della moda; di una serie di tre francobolli celebrativi delle feste e concorsi ginnici internazionali di Firenze e di un francobollo commemorativo di Cristoforo Colombo nel V centenario della sua nascita.

*DD. P. R. 21 maggio 1951, nn. 608-610 e 612-615:* Emissione di francobolli celebrativi della IX Esposizione triennale di Milano delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna; della XV Fiera del Levante di Bari; del XXXIII Salone internazionale dell'automobile di Torino; della XXIX Fiera campionaria internazionale di Milano; della consacrazione dell'« Ara Pacis » in Redipuglia-Medea; e di francobolli commemorativi del centenario dei primi francobolli di Toscana; del pittore Francesco Paolo Michetti, nel primo centenario della sua nascita.

*D. M. 31 luglio 1951 (Gazz. Uff n. 209):* Emissione di una serie di francobolli ordinari a soggetto turistico.

*D. P. R. 1° ottobre 1951, n. 1170:* Autorizzazione alla emissione di un francobollo celebrativo dei Campionati ciclistici mondiali 1951.

*DD. P. R. 27 ottobre 1951, nn. 1326, 1327, 1328 e 1345:* Emissione di francobolli celebrativi del centenario del primo francobollo sardo, del IX censimento generale della popolazione e del III Censimento generale dell'industria e del commercio, di un francobollo commemorativo di Vincenzo Bellini in occasione del 150° anniversario della nascita e di due francobolli celebrativi della « Festa degli Alberi ».

*D. M. 12 dicembre 1951* (*Gazz. Uff. n. 83 del 1952*): Emissione di nuove carte valori postali.

*D. P. R. 23 gennaio 1952, n. 88*: Autorizzazione alla emissione di un francobollo speciale in occasione delle celebrazioni Vanvitelliane di Caserta.

*DD. P. R. 23 febbraio 1952, nn. 188, 191, 192, 194* e *223*: *Idem* di un francobollo celebrativo della 1ª Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel Mondo, della XVI Fiera del Levante, di Leonardo da Vinci in occasione della sua nascita, della 1ª Mostra internazionale del francobollo sportivo e della XXVI Biennale internazionale d'arte di Venezia.

*D. P. R. 27 marzo 1952, n. 359*: *Idem* di un francobollo e di una cartolina postale celebrativi della XXX Fiera campionaria internazionale di Milano.

*DD. P. R. 5 maggio 1952, nn. 641* e *642*: Emissione di un francobollo commemorativo del V centenario della nascita del padre domenicano Gerolamo Savonarola e di due francobolli celebrativi del centenario dei primi francobolli di Modena e Parma.

*DD. P. R. 23 maggio 1952, nn. 879-882*: Emissione di francobolli celebrativi della XXX Fiera campionaria internazionale di Padova e della Fiera di Trieste 1952 e di francobolli commemorativi del centenario del Martirio di Belfiore e del Cardinale Guglielmo Massaia in occasione del centenario della prima missione in Etiopia.

*D. P. R. 18 giugno 1942, n. 1061*: *Idem* dell'inizio del servizio di televisione in Italia.

*D. P. R. 2 agosto 1952, n. 1228*: *Idem* della Conferenza di Roma, del settembre 1952, dell'International Civil Aviation Organisation.

*DD. P. R. 19 settembre 1952, nn. 1453 e 1454*: *Idem* della Mostra nazionale delle truppe alpine d'Italia e delle Forze armate d'Italia.

*D. M. 27 settembre 1952* (*Gazz. Uff. n. 247*): Dichiarazione di fuori corso dei francobolli ordinari della serie « Democrazia ».

*DD. P. R. 1° dicembre 1952, nn. 4438, 4439, 4455 e 4456:* Emissione di francobolli commemorativi del primo centenario della nascita di Antonio Mancini e Vincenzo Gemito, di Antonello da Messina, di un francobollo celebrativo del V anniversario della firma del Patto Atlantico, di un francobollo commemorativo di Leonardo da Vinci in occasione del V centenario della sua nascita e di una cartolina postale commemorativa dell'inaugurazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica Vinciana.

*D. M. 6 febbraio 1953* (*Gazz. Uff. n. 86*): Caratteristiche tecniche di alcuni tipi di carte valori postali ordinarie.

*D. M. 6 febbraio 1953* (*Gazz. Uff. n. 87*): Emissione di una serie di 8 francobolli ordinari, di formato ridotto rispetto a quelli attualmente in corso.

*DD. P. R. 10 febbraio 1953, nn. 196, 197 e 198:* Emissione di francobolli commemorativi di Arcangelo Corelli e di Santa Chiara e di un francobollo celebrativo in occasione del ventennale della corsa automobilistica delle Mille Miglia.

*D. P. R. 11 marzo 1953, n. 252*: Emissione di una cartolina postale celebrativa del XXXV annuale della istituzione del « Salone internazionale dell'automobile » di Torino.

*D. P. R. 11 marzo 1953, n. 278:* Emissione di un francobollo commemorativo del pittore Luca Signorelli in occasione delle mostre delle sue opere che avranno luogo a Firenze ed a Cortona nel periodo maggio-ottobre 1953.

*Decreti ministeriali concernenti caratteristiche tecniche di francobolli di emissione ordinaria:* posta aerea da lire 1.000 (7 settembre 1948, *Gazz. Uff. n. 257*); serie ordinaria « Italia al lavoro » (23 agosto 1951, *Gazz. Uff. n. 234*).

*Decreti ministeriali concernenti caratteristiche tecniche e validità di francobolli e cartoline postali commemorativi e celebrativi:* cinquantenario della scoperta della radio (3 maggio 1948, *Gazz. Uff. n. 163*); VI centenario della nascita di Santa Caterina da Siena (24 maggio 1948, *Gazz. Uff. n. 127*); primo centenario del Risorgimento italiano e proclamazione della Costituzione della Repubblica italiana (1° giugno e 21 settembre 1948, *Gazz. Uff. nn. 173, 175 e 258*); primo centenario della morte di Gaetano Donizzetti (27 novembre 1948, *Gazz. Uff. n. 66 del 1949*); ricostruzione del ponte di Bassano del Grappa (9 dicembre 1948, *Gazz. Uff. n. 43 del 1949*); XXVII Fiera campionaria internazionale di Milano e cinquantenario della fondazione della Esposizione biennale d'arte di Venezia (14 maggio 1949, *Gazz. Uff. nn. 159 e 170*); primo centenario della

Repubblica romana (18 luglio 1949, *Gazz. Uff. n. 207*); elezioni amministrative di Trieste e 5° centenario della nascita di Lorenzo il Magnifico (14 novembre 1949, *Gazz. Uff. n. 10 del 1950*); Piano E. R. P e Andrea Palladio (14 novembre 1950, *Gazz. Uff. nn. 14 e 15 del 1950*); 75° anniversario della fondazione dell'Unione postale universale e 2ª Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (22 novembre 1949, *Gazz, Uff. n. 16 del 1950*); bicentenario della nascita di Vittorio Alfieri e inaugurazione del monumento a Giuseppe Mazzini in Roma (27 maggio 1950, *Gazz. Uff. 173*); ricostruzione del ponte di Santa Trinità in Firenze e bimillenario Catulliano (22 giugno 1950, *Gazz. Uff. nn. 202 e 203*); XXXII Salone internazionale dell'automobile, Conferenza internazionale di radiodiffusione ad alte frequenze e XXV Anno Santo (6 dicembre 1950, *Gazz. Uff. nn. 29, 32 e 34 del 1951*); XIV Fiera del Levante, IX centenario delle morte di Guido d'Arezzo, pittore Gaudenzio Ferrari e bicentenario della morte di Lodovico Antonio Muratori (2 marzo 1951, *Gazz. Uff. nn. 109, 111 e 113*); XXVIII Fiera di Milano (30 marzo 1951, *Gazz. Uff. 171*); pionieri dell'industria laniera italiana A. Rossi e G. Marzotto, bicentenario della fondazione dell'Accademia di belle arti di Venezia e 1° centenario della nascita del fisico Augusto Righi (2 aprile 1951, *Gazz. Uff., n. 140*); Conferenza europea del tabacco (12 aprile 1951, *Gazz. Uff. n. 174*); feste e concorsi ginnastici internazionali di Firenze (14 settembre 1951, *Gazz. Uff., n. 277*); XXXIII Salone internazionale dell'automobile di Torino, V centenario Colombiano, XXIX Fiera campionaria internazionale di Milano, ricostruzione dell'Abbazia di Monte-Cassino, Triennale di Milano, Pietro Vannucci detto il « Perugino » nel V centenario della nascita, centenario dei primi francobolli di Toscana, Esposizione internazionale dell'arte tessile e della moda e consacrazione dell'« Ara Pacis» a Redipuglia-Medea (3 ottobre 1951, *Gazz. Uff. nn. 299 e 1, 2 e 3 del 1952*); XV Fiera del Levante di Bari (8 ottobre 1951, *Gazz. Uff. n. 284*); pittore Francesco Paolo Michetti nel primo centenario della nascita (15 ottobre 1951, *Gazz Uff. n. 4 del 1952*); centenario del primo francobollo sardo, III censimento generale dell'industria e commercio e IX censimento generale della popolazione (4 febbraio 1952, *Gazz. Uff. n. 81*); « Festa degli alberi » e cinquantenario della morte di Giuseppe Verdi (14 febbraio 1952, *Gazz. Uff. nn. 104* e *111*); campionati ciclistici mondiali 1951 (18 febbraio 1952, *Gazz. Uff. n. 126*); Vincenzo Bellini nel 150° anniversario della sua nascita (3 marzo 1952, *Gazz. Uff. n. 109*); celebrazioni Vanvitelliane di Caserta (15 aprile 1952, *Gazz. Uff. n. 138*); 1ª Mostra internazionale del francobollo sportivo (17 maggio 1952, *Gazz. Uff. n. 170*); XXX Fiera campionaria internazionale di Milano (6 giugno 1952, *Gazz. Uff. n. 201*); XVI Fiera del Levante (6 ottobre 1952, *Gazz. Uff. n. 293*); XXVI biennale internazionale d'arte di Venezia, primi francobolli di Modena e Parma, XXX Fiera campionaria internazionale di Padova, Conferenza di Roma del settembre 1952 dell'I. C. A. O., V centenario della nascita di Girolamo Savonarola, Fiera di Trieste e I mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo (15 novembre 1952, *Gazz. Uff. nn. 24, 26, 29, 30* e *32 del 1953* ); cardinale Guglielmo Massaia in occasione del centenario della prima missione in Etiopia (12 gennaio 1953, *Gazz. Uff. n. 111*); Forze armate in Italia (4 marzo 1953, *Gazz. Uff. n. 87*); Antonello da Messina (27 marzo 1953, *Gazz. Uff. n. 108*).

*Interr.* sen. Berlinguer, ann. 4 maggio 1949: Emissione di un francobollo commemorativo per il primo centenario della Repubblica romana (r. s.); es. 21 giugno 1949.

*Interr.* Basile, ann. 11 dicembre 1951: Riduzione dell'aggio corrisposto ai rivenditori di tabacchi per la vendita dei francobolli (r. s.); es. 15 gennaio 1952.

6. PACCHI POSTALI (v. pure: *Dogane:* Franchigie ecc.)

**Disegno di legge* pres. il 17 marzo 1949 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 326, C. n. 630): *Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali.* — Il beneficio dell'esenzione è limitato ai pacchi postali di peso non superiore ai 10 chilogrammi e a un solo pacco per mese e per destinatario. — *Legge 3 agosto 1949, n. 622.*

*D. M. 6 settembre 1949* (*Gazz. Uff. n. 300*): Emissione di nuovi bollettini per la spedizione di pacchi postali.

**Disegno di legge* pres. il 17 novembre 1949 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Jervolino Angelo Raffaele (C. n. 896, S. n. 793): *Variazioni del compenso dovuto alle aziende esercenti ferrovie secondarie e tramvie in concessione, per il trasporto dei pacchi postali.* — I suddetti compensi sono portati, a decorrere dal 1° gennaio 1949, a 14 volte rispetto a quelli praticati nell'anteguerra. — *Legge 20 febbraio 1950, n. 101.*

*D. P. R. 22 gennaio 1950, n. 193:* Modificazioni alle tariffe dei pacchi postali ed istituzione di un diritto di ricevuta nei servizi della corrispondenza, pacchi e vaglia.

*D. M. 24 luglio 1950* (*Gazz. Uff. n. 216*): Emissione di nuovi bollettini e francobolli per la spedizione di pacchi postali.

*D. M. 25 luglio 1950* (*Gazz. Uff. n. 202*): Riduzione nella tariffa per i pacchi spediti da case editrici e librarie (50 per cento fino a 20 chilogrammi).

**Disegno di legge* pres. il 28 novembre 1950 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (C. n. 1683, S. n. 1472): *Interpretazione dell'articolo 2, lettera F) e dell'articolo 27, lettera* a) *della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, concernente la costituzione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e tetegrafici.* — Dispone che tra i valori coperti da assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina, sono compresi anche i pacchi con valore dichiarato e le corrispondenze assicurate. — *Legge 22 febbraio 1951, n. 215.*

*D. P. R. 11 luglio 1951, n. 770:* Istituzione di speciali marche per il pagamento dei diritti dovuti all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dai concessionari del trasporto dei pacchi.

**Disegno di legge* pres. il 27 novembre 1952 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (S. n. 2706, C. n. 3147): *Assunzione a carico del bilancio dello Stato della spesa relativa al trasporto dei pacchi dono provenienti dagli Stati Uniti d'America, effettuato dall'Amministrazione delle poste italiane dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1951, a seguito della destinazione (sul Fondo lire) della somma di 2,5 miliardi di lire a favore del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.* — *Legge 9 aprile 1953, n. 317.*

*D. M. 24 marzo 1953 (Gazz. Uff. n. 109):* Emissione di speciali marche istituite col decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1951, n 770, per il pagamento del diritto dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dai concessionari del trasporto dei pacchi.

*Interr.* Alliata di Montereale, ann. 3 luglio 1950: Discussione inglese sui pacchi-dono inviati dall'Italia in Inghilterra (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Sullo, ann. 12 novembre 1951: Manomissione di pacchi postali provenienti dagli S. U. (r. s.); es. 12 febbraio 1952.

*Interr.* Alliata di Montereale, ann. 12 maggio 1952: Tariffe per pacchi postali in relazione alla loro fragilità (r. s.); es. 4 luglio 1952.

7. PERSONALE (v. pure le sottovoci: *Codice postale e delle telecomunicazioni* e *Ricevitorie;* e le voci: *Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali – Impiegati e salariati dello Stato – Perseguitati politici e razziali – Previdenza sociale:* Previdenza per il personale dei pubblici servizi di telefonia)

*D. l. 18 marzo 1948, n. 376:* Modificazione della legge 18 aprile 1940, n. 288, riguardante l'ordinamento del personale postale e telegrafico. — Autorizza il collocamento, su domanda, degli impiegati di seconda categoria nel ruolo transitorio del personale di gruppo B dei ragionieri, che viene istituito presso l'amministrazione postale e telegrafica. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con *disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (*C. n. 520-209, S. n. 3001). – La Commissione Interni della Camera ratifica il 13 marzo 1953 il d. l. n. 376 apportandovi alcune integrazioni che tengono conto delle modifiche apportate all'ordinamento postale e telegrafico dalla legge 29 aprile 1950, n. 229 (v. oltre). — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

*D. l. 22 marzo 1948, n. 387:* Concorso dell'amministrazione postale-telegrafica nella spesa per la fornitura delle divise uniformi al personale subalterno. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-170, S. n. 2547.

*D. l. 22 marzo 1948, n. 504:* Nuovo ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. — Estende al personale di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo dell'Amministrazione postale e telegrafica e, ove queste non siano applicabili, quelle degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato. Abroga le tabelle organiche allegate al r. d. 19 luglio 1941, n. 943, e le sostituisce con nuove tabelle allegate; abroga il quadro speciale allegato al citato decreto n. 943 e alcune disposizioni del r. d.-l. 14 giugno 1925, n. 884. Detta norme per il nuovo inquadramento. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-212, S. n. 2721). — La Commissione speciale del Senato (rel. *Salomone*) approva il 4 marzo 1953 una modifica al d. l. n. 504, concernente la ricostruzione della carriera nei confronti del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che all'atto del passaggio dei telefoni all'industria privata e della costituzione dell'Azienda medesima, apparteneva quale personale telefonico all'amministrazione delle poste e dei telegrafi. — *Legge 11 aprile 1953, n. 328.*

*D. l. 13 aprile 1948, n. 592:* Sistemazione in ruolo del personale non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. — Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, n. 4 concorsi interni per la sistemazione, nei ruoli di 2ª e di 3ª categoria e categorie assimilate, del personale maschile e femminile non di ruolo anche subalterno attualmente in servizio presso l'Amministrazione postale telegrafica e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con *disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (*C. n. 520-105, S. n. 2999). — La Commissione In-

terni della Camera ratifica il d. l. n. 592 il 13 marzo 1953 con modifiche proposte dal dep. *Tudisco*, integrate dal Governo. In particolare viene ammesso l'inquadramento in ruolo anche ad alcune categorie di personale a suo tempo escluso dalla sistemazione (combattenti della guerra 1915-18 e della guerra d'Africa ecc.), viene autorizzato il Ministro delle poste a bandire altri 4 concorsi, sono apportate modifiche alle promozioni del personale subalterno ecc. — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

*D. P. R. 20 aprile 1948 (Gazz. Uff. n. 147):* Nomina dell'ispettore generale delle telecomunicazioni (ing. A. Antinori).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 849:* Modificazioni al decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 336, recante norme integrative al d. l. L. 2 giugno 1945, n. 321, circa l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi. — Riguarda la sistemazione nel gruppo C del personale femminile non di ruolo attualmente in servizio, che, a suo tempo, venne licenziato a norma del r. d. 28 gennaio 1923, n. 153, perché coniugato. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-170, S. n. 2547.

*D. P. R. 9 novembre 1948, n. 1420:* Sospensiva dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 9 dell'ordinamento del personale dell'amministrazione postale e telegrafica approvato con r. d. 15 agosto 1926, n. 1733. — Riguarda le promozioni al grado VI di gruppo A.

**Disegno di legge* pres. il 30 novembre 1948 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Jervolino Angelo Raffaele (C. n. 191, S. n. 307): *Inquadramento fra i salariati temporanei dei manovali di pulizia e di facchinaggio dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. — Legge 9 aprile 1949, n. 208.*

**Disegno di legge* pres. il 30 novembre 1948 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Jervolino Angelo Raffaele (C. n. 192, S. n. 205): *Misura delle ammende disciplinari applicabili al personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.* — Le ammende devono essere contenute tra un minimo di lire 10 ed un massimo di lire 200. — *Legge 26 gennaio 1949, n. 35.*

**Disegno di legge* pres. il 3 dicembre 1948 (*urg.*) dal Min. delle poste e telecomunicazioni Jervolino Angelo Raffaele (C. n. 194, S. n. 301): *Modificazioni al decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, per quanto riguarda le competenze accessorie per gli agenti ed operai addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche.* — Aumenta: le indennità per le missioni effettuate entro la circoscrizione del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, le indennità per particolari lavori eseguiti in sede e le indennità chilometriche per percorrenza a piedi. — *Legge 8 luglio 1949, n. 464.*

**Disegno di legge* pres. il 5 febbraio 1949 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Jervolino Angelo Raffaele (S. n. 262, C. n. 421): *Inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.* — Dispone la riduzione dei periodi fissati per l'inquadramento nei gradi XIII, XII e XI rispettivamente a meno di 4, più di 4 e più di 14 anni di servizio da ausiliario e dei periodi di servizio prescritti per l'inquadramento nei vari gradi del personale subalterno. Tali disposizioni decorrono, agli effetti economici, dal primo del mese successivo alla pubblicazione della legge. — *Legge 21 aprile 1949, n. 258.*

*Disegno di legge* pres. l'8 febbraio 1949 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Jervolino Angelo Raffaele (C. n. 325, *S. n. 360): *Trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.* — Al predetto personale è esteso il trattamento previsto per quello non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, e sono attribuite le qualifiche di ingegnere avventizio, impiegato avventizio, telefonista avventizio, in relazione alle mansioni e al titolo di studio. Il personale non di ruolo, che non sia già classificato nelle categorie di cui al r. d.-l. 4 febbraio 1937, n. 100, è classificato nella categoria III, se proveniente dalle qualifiche di tecnico, telefonista, operaio meccanico, e nella categoria IV, se proveniente dalla qualifica di commesso. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale diurnista è nominato avventizio e dal 1° maggio 1947 o dalla successiva data di assunzione, gode del trattamento di retribuzione, stabilito dal r. d.-l. 4 febbraio 1937, n. 100, e successive variazioni, secondo la categoria di classificazione. — *Legge 20 maggio 1949, n. 374.*

**Disegno di legge* pres. il 18 febbraio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (S. n. 276, C. n. 462): *Norme integrative del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, sulla revoca dei provvedimenti di epurazione.* — Estende al personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e a quello delle ricevitorie postali e telegrafiche, le norme integrative del citato decreto legislativo; abroga l'art. 3 del d. l. l. 2 giugno 1945, n. 321, che escludeva il personale ausiliario, in possesso di determinate qualifiche fasciste dall'inquadramento in ruolo, e concede loro la facoltà di chiedere la revoca del provvedimento di esclusione o di dispensa; dispone che i ricevitori, i gerenti con titolo a sistemazione e gli agenti rurali effettivi siano riammessi in servizio a domanda. — *Legge 14 maggio 1949, n. 326.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-207, S. n. 2671): *Ratifica del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 725, concernente disposizioni circa le competenze accessorie al personale di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. — Legge 5 gennaio 1953, n. 20.*

*Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (*C. n. 520-213, S. n. 3002): *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182,* concernente competenze accessorie al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e modificazioni alla legge *17 febbraio 1950, n. 53,* concernente maggiorazione della misura di alcune competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. — La Commissione Interni della Camera ratifica il 13 marzo 1953 il d. l. n. 1182 con numerose modifiche proposte dal Governo; inoltre altre modifiche, sempre su proposta del Governo, sono apportate alla legge n. 53. — Rimasto al Senato (da assegnare alla Commissione).

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-214, S. n. 2719): *Diniego di ratifica del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1753, concernente trattamento degli operai addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche e al servizio automezzi.* — La Commissione speciale della Camera (rel. *De' Cocci*) approva il 13 novembre 1952 il diniego di ratifica del d. l. n. 1753, in quanto le sue disposizioni sono state superate con la legge 26 febbraio 1952, n. 67, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato. — *Legge 21 marzo 1953, n. 222.*

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-208, S. n. 2672): *Ratifica del decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134, concernente istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale. — Legge 10 febbraio 1953, n. 79.*

**Proposta di legge* del dep. Colasanto ed altri, ann. il 20 giugno 1949 (C. n. 628, S. n. 1036): *Istituzione presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi del ruolo dei fattorini telegrafici e sistemazione di questi nel ruolo organico del personale di 3ª categoria al raggiungimento del 21º anno di età ed al compimento di due anni di effettivo servizio.* — La Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera, nella seduta del 12 maggio 1950 in sede legislativa, approva il testo concordato sulla proposta di legge Colasanto e su analoga proposta Sansone (v. oltre). Prevede la istituzione di un ruolo transitorio; dopo due anni i fattorini provvisori passano in pianta stabile in qualità di fattorini telegrafici. Dopo cinque anni dalla data di assunzione come fattorini provvisori, sono inquadrati, per merito ed anzianità, nel ruolo del personale subalterno, nei limiti di tre quartidei posti disponibili. Il provvedimento assume il titolo della proposta di legge Sansone e cioè: *Sistemazione giuridica dei fattorini telegrafici alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi. — Legge 10 agosto 1950, n. 732.*

*Proposta di legge* del dep. Sansone ed altri, ann. il 1º luglio 1949 (C. n. 661, S. n. 1036): *Sistemazione giuridica dei fattorini telegrafici alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.* — Fusa con l'analoga proposta Colasanto (v. innanzi) il 12 maggio 1950 dalla Commissione Trasporti della Camera. — *Legge 10 agosto 1950, n. 732.*

*D. P. R. 18 luglio 1949, n. 688*: Approvazione del regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale.

**Proposta di legge* dei dep. Fassina e Conci Elisabetta, ann. il 27 luglio 1949 (C. n. 734, S. n. 1524): *Computo ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita del servizio prestato dal personale dell'amministrazione delle poste e telegrafi presso la cessata amministrazione austriaca. — Legge 5 agosto 1951, n. 1085.*

**Disegno di legge* pres. il 10 settembre 1949 dal Min. del lavoro e previdenza sociale Fanfani (C. n. 767, S. n. 694): *Modificazioni al trattamento di previdenza al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia* (v. *Previdenza sociale*: Previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia). — *Legge 5 dicembre 1949, n. 898.*

**Disegno di legge* pres. il 10 novembre 1949 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Jervolino Angelo Raffaele (C. n. 881, S. n. 754): *Maggiorazione della misura di alcune competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.* — Vengono maggiorate le seguenti competenze accessorie del suddetto personale, già fissate con d. l. 4 ottobre 1947, n. 1182: premio giornaliero di interessamento al servizio, premio di maggior rendimento per il personale telefonico ed altre indennità e compensi speciali. Viene ripristinata l'indennità per vitto ed alloggio al personale degli uffici ambulanti e natanti ed ai messaggeri che si rechino all'estero; inoltre è istituito un premio di rendimento *tantième* per il personale telefonico del servizio interurbano. — La Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera in sede legislativa, approva il provvedimento il 1º dicembre 1949 con un emendamento del rel. *Salvatore* per cui la decorrenza degli aumenti viene fissata al 1º gennaio 1949 anziché al 1º luglio 1949. — *Legge 17 febbraio 1950, n. 53.*

**Disegno di legge* pres. il 1° dicembre 1949 (*urg.*) dal Min. delle poste e telecomunicazioni Jervolino Angelo Raffaele (C. n. 935, S. n. 923): *Modificazioni all'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.* — La Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera discute il provvedimento il 21 dicembre 1949 e il 3, 9 e 17 febbraio e 8 marzo 1950 e approva numerose modificazioni, su proposta del rel. *Spoleti* e dei dep. *Jervolino Angelo Raffaele, Petrucci* e *Caroniti*. Altre modifiche sono apportate dalla Commissione Lavori pubblici e poste del Senato, che discute il disegno di legge il 24 e 30 marzo e 5 aprile 1950. Il provvedimento è definitivamente approvato dalla Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera il 21 aprile 1950.

Nel testo definitivo aumenta, per quanto riguarda il ruolo del personale di gruppo *A*, fermo restando l'attuale numero complessivo di 885 unità, a 27 il numero dei capi servizio (grado V), a 125 il numero dei direttori provinciali di 1ª classe (grado VI), a 153 i direttori di 2ª classe (grado VII), a 163 gli ispettori (grado VIII), che assumeranno la denominazione di primi ispettori, riducendo nel contempo a 415 il numero dei vice ispettori (grado IX, ora denominati ispettori) e degli allievi ispettori (gradi X e XI, ora denominati rispettivamente vice ispettori e allievi ispettori). Attribuisce all'ispettore generale delle telecomunicazioni il grado IV. Per il ruolo normale di gruppo *B* aumenta a 18 il numero dei posti di grado VI, a 70 quelli di grado VII, a 220 quelli di grado VIII, a 400 quelli di grado IX, e riduce a 792 i posti di grado X e XI. Per il ruolo transitorio di gruppo *B* istituisce 8 posti di grado VI, aumenta a 40 i posti di grado VII, a 350 quelli di grado VIII, a 1.500 quelli di grado IX, e diminuisce a 882 quelli di grado X. Anche alle tabelle del personale di gruppo *A* e *B* dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono apportate alcune modifiche. Eleva di 5 anni il limite massimo di età per la nomina ad impiegato o agente di 1ª, 2ª e 3ª categoria. Le altre disposizioni riguardano la valutazione del servizio di ausiliari come servizio di ruolo nel gruppo *C*; le modalità per l'attribuzione delle funzioni di capo servizio provinciale e della relativa indennità speciale (pari alla differenza di trattamento economico tra il grado V e il grado IV); la riserva di un terzo dei posti di ruolo da mettere a concorso al personale già di ruolo, a quello non di ruolo e delle ricevitorie e ai fattorini telegrafici, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al corcorso; l'abbreviazione, per due anni, dall'entrata in vigore della legge, di un anno e mezzo del periodo normale di permanenza nel grado per l'avanzamento ai gradi superiori al IX; la facoltà al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di assumere, una volta tanto, per mezzo di un concorso per titoli e limitatamente alla metà dei posti disponibili, ingegneri specializzati che abbiano già almeno 6 anni di pratica professionale o 5 anni di servizio in ruolo presso un'amministrazione dello Stato in qualità di ingegnere (ai vincitori sarà conferito il grado VIII); il conferimento di tutti i posti vacanti all'entrata in vigore della legge nel quadro iniziale del gruppo *C*, e il 25 per cento di quelli vacanti nel grado iniziale dei gruppi *A* e *B* mediante concorso per esami riservato al personale interno dell'Amministrazione e delle ricevitorie; l'autorizzazione a bandire 4 concorsi interni per la sistemazione nei ruolo di 2ª e 3ª categoria e categorie assimilate, del personale maschile e femminile non di ruolo, anche subalterno; la estensione delle disposizioni della legge, in quanto applicabili, al personale del l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. — *Legge 29 aprile 1950, n. 229.*

**Disegno di legge* pres. l'11 gennaio 1950 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Jervolino Angelo Raffaele (S. n. 824, C. n. 1098): *Nuove norme sull'uso delle divise uniformi da parte del personale subalterno dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. — Legge 5 aprile 1950, n. 265.*

**Disegno di legge* pres. il 30 maggio 1950 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Jervolino Angelo Raffaele (C. n. 1313, S. n. 1260): *Misura dell'indennità di stazione spettante al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio presso gli Uffici postali di confine di Chiasso e Modane.* — Sono fissate nella misura di lire 1.000, 800 e 600 mensili per il personale in servizio all'ufficio di Chiasso, e di lire 1.250, 1.000 e 950 mensili per il personale dell'ufficio di Modane. — *Legge 13 ottobre 1950, n. 908.*

*D. P. R. 28 giugno 1950* (*Gazz. Uff. n. 164*): Classificazione al grado IV dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, dell'ispettore generale delle telecomunicazioni.

*Proposta di legge* del dep. Tudisco ed altri, ann. il 28 luglio 1950 (C. n. 1516): *Concessione di un assegno « ad personam » al personale dipendente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni proveniente da concorso per esame a posto di alunno o di ufficiale P. T. T. ed applicato telefonico anteriormente al 1° maggio 1948.* — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*Proposta di legge* del dep. Nicotra Maria ed altri, ann. il 28 luglio 1950 (C. n. 1517): *Modificazioni ed integrazioni all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336, per la concessione della indennità di buona uscita al personale ex ausiliario del Ministero delle poste e telecomunicazioni.* — Propone che il servizio prestato quale

ausiliario sia valutato per intero, oltre che agli effetti della pensione, anche per la concessione dell'indennità di buona uscita dovuta dall'E. N. P. A. S. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

**Proposta di legge* del dep. Cacciatore, ann. il 10 ottobre 1950 (C. n. 1577, S. n. 1415): *Modificazioni all'articolo 12 della legge 29 aprile 1950, n. 229, sull'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. — Legge 23 febbraio 1951, n. 312.*

*D. P. R. 11 gennaio 1951, n. 171:* Modificazione ai limiti di età per la permanenza del personale subalterno dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, nei servizi viaggianti. — Il limite massimo viene diminuito da 65 a 60 anni di età.

**Disegno di legge* pres. il 16 gennaio 1951 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (C. n. 1766, S. n. 1839): *Nuove tabelle organiche per il quadro del personale esecutivo del ruolo di gruppo C e per il ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.* — L'organico del personale esecutivo (gruppo *C* gradi IX-XIII) è fissato in 20.500 posti, quello del personale subalterno in 21.800 posti (di cui 10 posti di commessi superiori). Per un triennio dall'entrata in vigore della legge è diminuito a 12 anni il periodo minimo di permanenza nel grado IX per il personale esecutivo e si prescinde dal possesso del titolo di studio richiesto per la promozione a tale grado. — La Commissione Interni della Camera esamina il provvedimento nelle sedute del 22 giugno e del 3 agosto 1951 e vi apporta numerose modifiche. Su proposta del dep. *Tudisco: a)* viene assegnato un maggior numero di posti ai gradi IX e X del personale esecutivo e diminuiti corrispondentemente i posti dei gradi inferiori; *b)* è diminuito ad otto anni il periodo minimo di permanenza al grado X; *c)* viene stabilita al 1° luglio 1951 l'entrata in vigore delle nuove tabelle; *d)* sono approvati due articoli aggiuntivi che dispongono concorsi interni per i gruppi *B* e *C* per la copertura dei posti vacanti e l'ammissione nel grado iniziale di gruppo *A* del personale dell'amministrazione riuscito idoneo in precedenti concorsi. Sono approvati altresì un altro articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione Finanze e tesoro, relativo alla copertura della maggiore spesa e altri emendamenti proposti dalla Commissione Trasporti e comunicazioni, dal Pres. *Lucifredi* e dal dep. *Numeroso.* Inoltre viene modificato il titolo in: « *Norme sugli organici del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni* »: — *Legge 20 ottobre 1951, n. 1175.*

*Proposta di legge* del dep. Rapelli ed altri, ann. il 13 aprile 1951 (C. n. 1935). *Modifica all'articolo 12 della legge 29 aprile 1950, n. 229 (modificazioni all'ordinamento del personale del Ministero delle poste).* — Concerne l'ammissione al concorso interno per il gruppo *C* previsto dalla legge n. 229. — Rimasta presso la Commissione trasporti della Camera.

*Proposta di legge* del dep. Cacciatore, ann. il 10 luglio 1951 (C. n. 2083): *Norme per la ricostruzione della carriera del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici proveniente dai ruoli della cessata direzione generale dei telefoni e della successiva direzione generale dei servizi elettrici.* — Propone l'aumento degli organici fino al limite necessario per l'attuazione della ricostruzione di carriera, disposta con il d. l. 22 marzo 1948, n. 504. Accorda il diritto alla ricostruzione della carriera anche al personale a riposo ed agli aventi diritto del personale premorto. — Decaduta per morte del proponente.

**Disegno di legge* pres. il 28 settembre 1951 dal Min delle poste e telecomunicazioni Spataro (C. n. 2206, S. n. 2177): *Modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico.* — La denominazione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali è modificata in « Istituto postelegrafonici » e la sua assistenza è estesa a tutte le categorie di personali dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Viene modificata la composizione del consiglio di amministrazione e vengono disciplinate le forme di assistenza e le modalità di determinazione della misura dei contributi. Il Governo è delegato a provvedere alla eventuale fusione dell'Istituto cauzioni e quiescenza con l'Istituto postelegrafonici ed al riordinamento dell'Istituto entro il termine di un anno. — *Legge 27 marzo 1952, n. 208.*

*Proposta di legge* dei dep. Santi e Lizzadri, ann. il 3 ottobre 1951 (C. n. 2209): *Norme per la ricostruzione della carriera del personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici proveniente dai ruoli della cessata direzione generale dei telefoni e della successiva direzione generale dei servizi elettrici.* — Identica alla proposta di legge Cacciatore (v. innanzi). — Rimasta presso la Commissione Interni della Camera in sede legislativa.

**Disegno di legge* pres. il 28 dicembre 1951 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (S. n. 2106, C. n. 2526): *Disposizioni relative al personale di gruppo A del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.* — Stabilisce che non può essere promosso al grado VI del quadro del personale direttivo postale telegrafico chi non abbia prestato lodevole servizio almeno per un triennio nell'amministrazione provinciale. — *Legge 17 maggio 1952, n. 622.*

*D. P. R. 1 marzo 1952, n. 465:* Composizione del ruolo dei fattorini telegrafici dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. — Detto ruolo, nel quale saranno inquadrati i fattorini provvisori dopo 2 anni di effettivo e lodevole servizio, comprende 4.000 posti. Il numero complessivo di fattorini, sia provvisori che in pianta stabile, non può superare le 5.000 unità.

*Proposta di legge* dei dep. Morelli e Cappugi, ann. il 4 marzo 1952, svolta e presa in considerazione il 5 febbraio 1953 (C. n. 2570): *Ricostruzione della carriera del personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici proveniente dalla cessata direzione generale dei servizi elettrici.* — Propone che la ricostruzione della carriera si effettui in soprannumero dei posti fissati nell'organico. — Rimasta presso la Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera.

*Proposta di legge* dei dep. Bersani e Sailis, ann. il 24 aprile 1952, svolta e presa in considerazione il 7 ottobre 1952 (*C. n. 2654, S. n. 2912): *Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a bandire un concorso interno per il grado iniziale del ruolo di gruppo* B. — Approvata dalla Commissione Interni della Camera l'11 marzo 1953. — Rimasta presso la Commissione Lavori pubblici e telecomunicazioni del Senato in sede deliberante.

*D. M. 11 giugno 1952 (Gazz. Uff. n. 99 del 1953)*: Revisione del trattamento economico di alcune categorie di dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. — La retribuzione annua delle ricevitorie e delle agenzie postali, postali-telegrafiche e telegrafiche in vigore al 30 giugno 1951, è aumentata per la quota parte relativa all'assegno personale, nella misura del 7 per cento. Sono aumentate altresì del 7 per cento le retribuzioni di alcune categorie di portalettere. Inoltre lievi aumenti sono apportati alle retribuzioni di supplenti e dei fattorini telegrafici e allo speciale compenso unitario per recapito telegrammi e espressi.

**Disegno di legge* pres. il 23 settembre 1952 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (C. n. 2916, S. n. 2648): *Autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.* — L'autorizzazione si riferisce all'esercizio dal 1952-53 al 1956-57. — *Legge 11 dicembre 1952, n. 2521.*

**Disegno di legge* pres. il 29 settembre 1952 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (S. n. 2586, C. n. 3001): *Modifiche ed integrazioni all'ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504. — Legge 27 marzo 1953, n. 221.*

*Proposta di legge* dei dep. Sabatini e Cappugi, ann. il 21 novembre 1952 (C. n. 3020): *Modifica ed integrazione all'ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici approvato con decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504.* — La modifica riguarda gli ufficiali meccanici del ruolo di Gruppo *C*. — Rimasta alla Camera (da svolgere).

*D. P. R. 10 febbraio 1953, n. 284:* Attribuzione della qualifica di contabile – per materiali postali e telegrafici – al depositario presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

**Disegno di legge* pres. il 24 febbraio 1953 (*urg.*) dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (C. n. 3207, S. n. 2884): *Nuove tabelle organiche del personale del gruppo* C *e subalterno dell'azienda di Stato per i servizi telefonici.* — Il nuovo ruolo di gruppo *C* (gradi VIII-XIII) comprende 2820 posti. Autorizza temporaneamente l'Azienda di Stato per i servizi telefonici a bandire concorsi nel gruppo *C* non solo per le vacanze esistenti all'atto del bando, ma anche per quelle che si prevede possano verificarsi nell'anno immediatamente successivo per effetto di collocamenti a riposo o altre cause. — *Legge 4 aprile 1953, n. 322.*

*Interr.* sen. Pertini, ann. 24 giugno 1948: Riconoscimento del diritto di ricostruzione della carriera ai postelegrafonici a suo tempo licenziati dal servizio, per aver partecipato allo sciopero politico del 2 agosto 1922; es. 19 luglio 1948.

*Interr.* Semeraro Gabriele, ann. 18 novembre 1948: Trattamento economico dei procaccia postali a trazione ippica (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Mastino del Rio, ann. 9 dicembre 1948: Sistemazione del personale di gruppo *C*, laureato o diplomato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Colasanto, ann. 2 luglio 1949: Inquadramento nei ruoli transitori del personale postelegrafonico (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* Cuttitta, ann. 30 maggio 1950: Approvazione delle nuove tabelle organiche del Ministero delle poste e telecomunicazioni (r. s.); es. 20 giugno 1950.

*Interr.* Foderaro, ann. 7 giugno 1950: Inquadramento nei r. s. t. dei supplenti postali (r. s.); es. 3 luglio 1950.

*Interr.* Geraci, ann. 21 dicembre 1950: Nomina del direttore generale delle poste e telegrafi (tramutata in r. s.); es. 27 aprile 1951.

*Interr.* Roberti, ann. 26 gennaio 1951: Nomina di un estraneo all'Amministrazione a direttore generale delle poste e telecomunicazioni; es. 13 aprile 1951.

*Interr.* Pino, ann. 2 agosto 1951: Provvedimenti per fronteggiare la disoccupazione dei postelegrafonici salariati (r. s.); es. 18 settembre 1951.

*Interr.* Grammatico, ann. 18 settembre 1951: Miglioramenti contrattuali ai procaccia postali (r. s.); es. 14 novembre 1951.

*Interr.* Sala, ann. 13 dicembre 1951: Graduatorie e assunzioni dei fattorini telegrafici (r. s.); es. 22 gennaio 1952.

*Interr.* Foderaro, ann. 12 maggio 1952: Sistemazione dei portalettere « provvisori » (r. s.); es. 4 luglio 1952.

*Interr.* Marotta, ann. 24 settembre 1952: Attribuzioni degli impiegati supplenti negli uffici postali (r. s.); es. 10 ottobre 1952.

*Interr.* Pieraccini, ann. 21 ottobre 1952: Stato giuridico degli ex ufficiali amministrativi contabili (r. s.); es. 5 dicembre 1952.

8. RICEVITORIE (v. pure le sottovoci: *Disposizioni generali – Codice postale e delle telecomunicazioni – Personale* e la voce: *Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali*)

*D. l. 22 marzo 1948, n. 505:* Provvedimenti economici a favore di alcuni dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e miglioramento del trattamento di quiescenza ai ricevitori postali e telegrafici. — Aumenta in media del 30 per cento la retribuzione delle ricevitorie e agenzie postali e dei collettori e portalettere rurali. Prevede il rimborso ai ricevitori e gerenti di ricevitorie di alcuni contributi da essi corrisposti per i propri dipendenti. Aumenta altresì la retribuzione dei fattorini telegrafici e l'assegno di carovita ai ricevitori in quiescenza. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-170, S. n. 2547.

*D. l. 9 aprile 1948, n. 523:* Ricostruzione e riparazione degli immobili degli istituti postelegrafonici distrutti o danneggiati per eventi di guerra ed in seguito ad occupazione di truppe nazionali alleate o nemiche. — Concerne le opere necessarie per la ricostruzione e riparazione degli immobili destinati a convitti e colonie marine e montane, di proprietà degli Istituti cauzioni e quiescenza e assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-170, S. n. 2547.

*D. l. 9 aprile 1948, n. 575:* Sistemazione dei ricevitori postali e telegrafici rimpatriati dalla Libia e dalle isole italiane dell'Egeo. — Sono equiparati ai titolari di ricevitorie soppresse dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed è loro applicabile l'art. 286 del Codice postale. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-170, S. n. 2547.

*D. P. R. 18 agosto 1948 (Gazz. Uff. n. 244)*: Modificazioni al collegio sindacale dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici.

**Disegno di legge* pres. il 4 settembre 1948 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Jervolino Angelo Raffaele (C. n. 95, S. n. 263): *Norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali-telegrafiche.* — Dispone che l'indennità di licenziamento sia corrisposta in ragione di 15 giorni per ogni anno di servizio prestato. — La Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera approva il 3 febbraio 1949, in sede legislativa, dopo che il Sottosegretario *Uberti* si è espresso favorevolmente, la proposta del dep. *Firrao* che l'indennità sia elevata ad una mensilità per ogni anno di servizio prestato. — *Legge 29 ottobre 1949, n. 865.*

*Proposta di legge* del dep. Semeraro Gabriele ed altri, ann. il 18 dicembre 1948 (C. n. 242, *S. n. 345): *Valutazione del servizio prestato in Africa Orientale Italiana, ai fini dei concorsi delle ricevitorie postali telegrafiche della Repubblica.* — Viene valutato, a tutti gli effetti, unitamente all'eventuale periodo di prigionia, come servizio di gerente prestato nelle ricevitorie della Repubblica. — Il 26 marzo 1949 la Camera approva la proposta con un emendamento del dep. *De Palma*, per cui il provvedimento è applicabile ai concorsi futuri e non anche a quelli già in atto. — *Legge 9 luglio 1949, n. 606.*

*DD. P. R. 30 e 31 marzo 1949 (Gazz. Uff. n. 139):* Costituzione del Consiglio di amministrazione e nomina dei sindaci dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche.

**Proposta di legge* del dep. Semeraro Gabriele, ann. il 29 aprile 1949 (C. n. 511, S. n. 1010): *Aumento degli assegni di quiescenza ai ricevitori postali.* — A decorrere dal 1° novembre 1948, l'assegno temporaneo di carovita è ulteriormente aumentato a lire 4.000 mensili. — *Legge 8 luglio 1950, n. 632.*

**Disegno di legge* pres. il 3 maggio 1950 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Jervolino Angelo Raffaele (S. n. 1009, C. n. 1311): *Elevazione del contributo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni all'Istituto di previdenza e assistenza per il personale delle ricevitorie per la gestione sussidi di malattia agli agenti rurali.* — È stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1950, nella somma annua di lire 3.500.000. — *Legge 10 agosto 1950, n. 730.*

**Disegno di legge* pres. il 28 novembre 1950 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (C. n. 1683, S. n. 1472): *Interpretazione dell'articolo 2, lettera* F) *e dell'articolo 27, lettera* a) *della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, concernente la costituzione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici.* — Dispone che tra i valori coperti da assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina, sono compresi anche i pacchi con valore dichiarato e le corrispondenze assicurate. — *Legge 22 febbraio 1951, n. 215.*

**Disegno di legge* pres. il 23 agosto 1951 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (C. n. 2158, S. n. 2070): *Proroga al termine di effettuazione della revisione della tabella dei coefficienti per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie ed agenzie postali e telegrafiche relative al quinquennio 1950-55.* — In deroga all'art. 297 del Codice postale e delle telecomunicazioni, l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni è autorizzata ad effettuare entro l'es. 1951-52 la revisione della tabella dei coefficienti per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche per il quinquennio 1950-55. — *Legge 23 febbraio 1952, n. 134.*

**Disegno di legge* pres. il 29 settembre 1951 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (S. n. 1897, C. n. 2271): *Modificazioni all'articolo 6 della legge 28 ottobre 1942, n. 1408, concernente la ripartizione dell'aggio per vendita di marche per le assicurazioni.* — Stabilisce che all'Istituto assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche è devoluto un quarto dell'importo annuo dell'aggio corrisposto dall'I. N. P. S. per vendita di marche per le assicurazioni sociali effettuata nelle ricevitorie e nelle agenzie, restando i rimanenti tre quarti suddivisi in parti uguali fra il ricevitore interessato e l'amministrazione postale. — *Legge 2 gennaio 1952, n. 21.*

*Disegno di legge* pres. il 24 ottobre 1951 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (C. n. 2261): *Concessione di un premio speciale di interessamento al servizio ai ricevitori e ad altre categorie di personale delle ricevitorie postali e telegrafiche.* — Detto premio varia per i ricevitori e gerenti da un minimo di lire 90 giornaliere ad un massimo di lire 200; per i supplenti da un minimo di lire 11 giornaliere (con obbligo di orario di almeno 1 ora giornaliera) ad un massimo di lire 77 (con obbligo di almeno 7 ore giornaliere); per i portalettere rurali e collettori da un minimo di lire 6 ad un massimo di lire 51. — Rimasto presso la Commissione Trasporti e comunicazioni della Camera in sede legislativa.

**Disegno di legge* pres. il 21 novembre 1951 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (S. n. 2016, C. n. 2438): *Benefici ai titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane dell'Egeo e loro aventi causa.* — Concede a tutti i ricevitori, che non hanno potuto godere dei benefici concessi dal d. l. 9 aprile 1948, n. 575, il diritto di avanzare la relativa domanda, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, indipendentemente dal fatto che siano o meno rimpatriati. Prevede l'estensione delle disposizioni di cui al d. l. n. 575 alle vedove e agli orfani dei ricevitori della Libia e dell'Egeo, deceduti in servizio per eventi bellici o per infermità contratta in servizio. — *Legge 23 febbraio 1952, n. 135.*

*Disegno di legge* pres. il 24 aprile 1952 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (C. n. 2669): *Nuove norme circa il trattamento economico del personale delle ricevitorie postali telegrafiche.* — Regola l'attribuzione dell'assegno *ad personam* nel caso di trasferimento del personale delle ricevitorie e stabilisce che gli aumenti della retribuzione base derivante dall'assegnazione alla ricevitoria od all'agente rurale di esercizi accessori non incidono sull'assegno *ad personam*. Le altre disposizioni hanno per scopo l'eliminazione di alcune non eque conseguenze dell'applicazione del d. l. 27 marzo 1948, n. 505. — Rimasto presso la Commissione Trasporti della Camera in sede legislativa.

*D. P. R. 5 giugno 1952, n. 656:* Approvazione delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale (v. la sottovoce: *Codice postale e delle telecomunicazioni*).

*Interr.* Preti, ann. 24 novembre 1948: Licenziamento e mancata riassunzione di dipendenti delle ricevitorie postali in seguito al disimpegno degli obblighi di leva (r. s); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Fuschini, ann. 26 marzo 1949: Trasformazione della ricevitoria postelegrafonica di Cesena in ufficio principale di 1ª classe (r. s.); es. 18 maggio 1949.

*Interr.* Viviani Luciana, ann. 9 luglio 1949: Ripristino dell'ufficio postale a Guadagnolo (Roma) (r. s.); es. 21 settembre 1949.

*Interr.* sen. Romano Antonio, ann. 29 luglio 1949: Per l'elevamento della ricevitoria postale di Barcellona Pozzo di Gotto ad ufficio di 1ª classe; es. 8 ottobre 1949.

*Interr.* Foderaro, ann. 7 giugno 1950: Stato giuridico del personale delle ricevitorie postali (r. s.); es. 28 giugno 1950.

*Interr.* Sabatini, ann. 25 settembre 1950: Provvidenze a favore dei lavoratori delle ricevitorie postelegrafoniche; es. 21 ottobre 1950.

*Interr.* Bonino, ann. 25 settembre 1950: Miglioramento del trattamento economico al personale delle ricevitorie postali e telegrafiche (r. s.); es. 29 settembre 1950.

*Interr.* Ricciardi, Bonino e Foderaro, ann. 25 settembre 1950 e 15 gennaio e 12 maggio 1952: Riforma delle ricevitorie postali e telegrafiche (r. s.); es. 14 ottobre 1950 e 29 gennaio e 5 giugno 1952.

*Interr.* Coli e Micheli, ann. 17 e 28 ottobre 1950: Situazione del personale delle ricevitorie postali e telegrafiche (r. s.); es. 26 ottobre e 24 novembre 1950.

*Interr.* sen. Bosco e Rizzo Giambattista, ann. 24 e 26 ottobre 1950: Situazione del personale delle ricevitorie postali e telegrafiche (r. s.); es. 23 e 7 novembre 1950.

*Interr.* Capalozza, ann. 22 novembre 1950 e 17 aprile 1951: Trasformazione in ufficio principale della ricevitoria postale di Fano (Ancona) (r. s.); es. 18 gennaio e 2 ottobre 1951.

*Interr.* Perrone Capano, ann. 24 novembre 1950: Trasformazione della ricevitoria di Trani in ufficio principale postelegrafico (r. s.); es. 18 gennaio 1951.

*Interr.* Salvatore, ann. 13 marzo 1951: Istituzione di una ricevitoria postale nel comune di Roccafiorita in provincia di Messina; es. 26 settembre 1951.

*Interr.* Baldassari, ann. 7 aprile 1952: Trasformazione della ricevitoria postale telegrafica di Viareggio in ufficio principale (r. s.); es. 14 novembre 1952.

*Interr.* Rescigno, ann. 6 dicembre 1952: Conferimento per successione delle ricevitorie postali (r. s.); es. 18 febbraio 1953.

9. SERVIZI A DANARO (v. pure le sottovoci: *Codice postale e delle telecomunicazioni – Pacchi postali – Telefoni* e le voci: *Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato – Banche:* Disposizioni generali – *Pensioni civili e militari:* Disp. gen.)

*D. l. 9 febbraio 1948, n. 393:* Prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio. — Modifica il 1° comma dell'articolo 15 del Codice postale e delle telecomunicazioni aumentando i limiti di capitale per la prescrizione in uno, tre o cinque anni. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-170, S. n. 2547.

*D. M. 26 giugno 1948, (Gazz. Uff. n. 163):* Nuovo prezzo dei moduli del servizio dei conti correnti postali.

*D. P. R. 18 dicembre 1948, n. 1648:* Adeguamento dei limiti di importo indicati nel regolamento generale dei servizi postali (parte seconda servizi a danaro).

*D. M. 16 febbraio 1949 (Gazz. Uff. n. 71):* Istituzione dei buoni postali fruttiferi dei tagli di lire cinquencentomila e di un milione.

*D. M. 1° aprile 1949 (Gazz. Uff. n. 85)*: Fornitura presso gli uffici postali, di bollettini di versamento in conto corrente postale, riuniti in fascicoli di cinquanta moduli.

**Disegno di legge* pres. il 16 aprile 1949 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Jervolino Angelo Raffaele (C. n. 983, S. n. 861): *Modificazioni al Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (Elevazione del credito infruttifero, inscritto in conto corrente postale).* — I crediti inferiori a lire 5.000 sono infruttiferi e nella somma che rappresenta gli interessi non si computano le frazioni di lira. — *Legge 29 aprile 1950, n. 314.*

*D. M. 9 giugno 1949 (Gazz. Uff. n. 146)*: Determinazione dei saggi di interesse per i buoni postali fruttiferi da emettersi a partire dal 1° luglio 1949. — Il saggio d'interesse è inizialmente del 4,50 per cento e aumenta sino al 5,25 per cento.

*DD. MM. 19 agosto e 15 ottobre 1950 (Gazz. Uff. nn. 228, 229 e 277)*: Istituzione degli uffici dei conti correnti postali in Pescara, Reggio Emilia e Livorno.

**Disegno di legge* pres. il 5 dicembre 1950 dal Min. del tesoro Pella (C. n. 1698, S. n. 1473): *Emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale e di serie speciali* (v. *Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato*). — *Legge 3 febbraio 1951, n. 38.*

*D. P. R. 11 luglio 1951, n. 758:* Modificazioni al regio decreto 12 maggio 1930, n. 674, concernente norme per la sistemazione delle rettificazioni alle contabilità vaglia e risparmi.

**Disegno di legge* pres. il 4 ottobre 1951 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (S. n. 1910, C. n. 2260): *Modificazione all'articolo 137 del Codice postale e delle telecomunicazioni (abolizione del limite di fruttuosità dei depositi sui libretti postali di risparmio). — Legge 2 gennaio 1952, n. 44.*

*D. M. 1 aprile 1952 (Gazz. Uff. n. 121)*: Prezzo di vendita al pubblico dell'elenco generale dei correntisti postali, edizione 1952.

*D. M. 18 luglio 1952 (Gazz. Uff. n. 219)*: Istituzione dell'ufficio dei conti correnti postali ad Udine.

**Disegno di legge* pres. il 28 luglio 1952 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (C. n. 2876, S. n. 2700): *Disposizioni relative alla contabilità dei vaglia interni degli esercizi dal 1943-44 al 1947-48.* — Stabilisce, in deroga all'art. 177 del r. d. 8 maggio 1933, n. 841, disposizioni eccezionali transitorie per consentire di procedere alla chiusura dei rendiconti generali amministrativi della gestione vaglia relativi al periodo 1943-44, 1947-48. — *Legge 5 gennaio 1953, n. 19.*

*D. M. 6 agosto 1952 (Gazz. Uff. n. 209)*: Prezzo di vendita dei mod. ch. 16 con attestazione, da cedersi ai correntisti (Servizio conti correnti postali).

*D. M. 12 gennaio 1953 (Gazz. Uff. n. 44)*: Prezzo di vendita dei fascicoli da 50 bollettini di versamento mod. ch. 8-*bis* I. G. E. (colore giallo) (lire 70).

*D. M. 5 febbraio 1953 (Gazz. Uff. n. 85)*: Adeguamento delle tasse dei postagiro internazionali.

*Interr.* sen. Luisetti, ann. 13 ottobre 1948: Restituzione di somme depositate a risparmio presso l'ufficio postale di Occhieppo Inferiore (Biella) sottratte dalla ricevitrice; es. 18 novembre 1948.

*Interr.* Marotta, ann. 12 luglio 1950: Limite di pagamento dei mandati da parte degli uffici postali (r. s.); es. 25 settembre 1950.

10. TARIFFE E FRANCHIGIE POSTALI (v. pure la sottovoce: *Telefoni* e la voce: *Stampa*)

*DD. P. R. 2 agosto 1948, nn. 1052 e 1503:* Tariffe postali e telefoniche per l'interno della Repubblica.

*D. M. 2 agosto 1948 (Gazz. Uff. n. 184):* Variazioni alle tariffe postali internazionali.

*D. M. 21 settembre 1948 (Gazz. Uff. n. 263):* Nuova tariffa telegrafica con la Città del Vaticano.

*D. P. R. 22 febbraio 1949, n. 122:* Determinazione delle tasse telegrafiche e radiotelegrafiche terrestri per i marconigrammi scambiati con le aeronavi.

*D. P. R. 5 aprile 1949, n. 111:* Variazioni al d. P. R. 2 agosto 1948, n. 1052, concernente le tariffe postali per l'interno della Repubblica.

*D. M. 21 dicembre 1949 (Gazz. Uff. n. 19 del 1950):* Variazioni di alcune tariffe postali internazionali.

*D. P. R. 22 gennaio 1950, n. 193:* Modificazioni alle tariffe dei pacchi postali ed istituzione di un diritto di ricevuta nei servizi della corrispondenza, pacchi e vaglia.

*D. M. 25 maggio 1950 (Gazz. Uff. n. 186):* Tariffe postali fra l'Italia e la Francia. — Con decorrenza dal 1° giugno 1950 alle lettere e alle cartoline postali dirette in Francia si applica la tariffa postale per l'interno.

*DD. P. R. 29 giugno 1951, nn. 582* e *583:* Variazioni alle tariffe postali e telegrafoniche per l'interno della Repubblica.

*D. M. 4 agosto 1951 (Gazz. Uff. n. 199):* Variazioni alle tariffe postali internazionali.

*Comunicato Min. poste e telecomunicazioni (Boll. Uff. Min. poste e telecomunicazioni n. 32 suppl. dell'11 novembre 1951):* Elenchi degli uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato aventi titolo alla esenzione delle tasse postali ai sensi degli articoli 46-51 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

*D. M. 15 gennaio 1952 (Gazz. Uff. nn. 56 e 57):* Adeguamento delle tariffe postali e telegrafiche con la Città del Vaticano. — Con effetto del 18 febbraio 1952 (dal 1° febbraio 1952 per le tariffe telegrafiche) saranno applicate le tariffe interne italiane nei rapporti reciproci tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano.

*D. P. R. 2 agosto 1952, n. 1316:* Variazioni ad alcune voci delle tariffe postali per l'interno. — Sono aumentate le tariffe per i pacchi e per i vaglia ordinari.

*Interr.* Chiaramello, ann. 3 giugno 1948: Riduzione delle tariffe postali per le stampe commerciali (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* Chiaramello, ann. 13 luglio 1948: Esclusione di alcune voci dall'aumento delle tariffe postelegrafoniche (r. s.); es. 3 agosto 1948.

*Interr.* sen. Locatelli, ann. 24 maggio 1949: Aumento da 15 a 20 grammi del peso delle lettere ordinarie (r. s.); es. 17 giugno 1949.

*Interr.* Troisi, ann. 16 febbraio 1950: Agevolazioni tariffarie per il trasporto di pacchi del peso di 10 e 20 chilogrammi contenenti prodotti ortofrutticoli e frutta secca di provenienza meridionale (r. s.); es. 25 febbraio 1950.

*Interr.* Foderaro, ann. 10 aprile 1951: Aumento delle tariffe postali (r. s.); es. 2 ottobre 1951.

*Interr.* Perlingieri, ann. 14 giugno 1951: Franchigia postale a favore del detenuto povero (r. s.); es. 10 luglio 1951.

11. TELEFONI (v. pure le sottovoci: *Disposizioni generali – Personale* e le voci: *Bilanci dello Stato – Opere pubbliche:* Disp. gen. – *Previdenza sociale:* Previdenza per il personale dei pubblici servizi di telefonia)

*D. l. 4 gennaio 1948, n. 339*: Aumento dei canoni di concessione di linee telefoniche ad uso privato, nonché applicazione di un apposito canone per le linee telefoniche colleganti elettrodi diversi. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-170, S. n. 2547.

*D. M. 24 marzo 1948 (Gazz. Uff. n. 204)*: Dichiarazione di non efficacia giuridica di decreti Ministeriali emanati dalla sedicente repubblica sociale italiana autorizzanti i pagamenti degli acconti corrisposti alle Società telefoniche concessionarie, in dipendenza di forniture e prestazioni rese alle Forze armate germaniche occupanti.

*D. l. 1° aprile 1948, n. 485:* Aumento della tariffa per le conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-170, S. n. 2547.

*D. l. 21 aprile 1948, n. 1073:* Autorizzazione alla vendita di un complesso immobiliare dello Stato e aumento del fondo di cui al d. l. 18 gennaio 1948, n. 31. — Il Ministro per le finanze è autorizzato ad alienare all'azienda di Stato per i servizi telefonici per il prezzo di lire 502.500.000 un complesso immobiliare sito in Roma. — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con **disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-122, S. n. 1702). — *Legge 5 luglio 1951, n. 956.*

*D. l. 5 maggio 1948, n. 938:* Variazioni tariffarie sulle prenotazioni telefoniche interurbane ad ora fissa e sulle riduzioni accordate nelle ore di notte. — Presentato per la ratifica in blocco con *disegno di legge* C. n. 520-170, S. n. 2547.

*D. M. 24 giugno 1948 (Gazz. Uff. n. 197)*: Modalità per l'autorizzazione ad inserire numeri telefonici su annuari, guide turistiche e commerciali ed altre pubblicazioni ad uso pubblico.

*D. M. 28 agosto 1948 (Gazz. Uff. n. 202)*: Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti di derivazione dagli apparecchi principali e tariffe per i servizi telefonici ausiliari.

*D. P. R. 1° settembre 1948, n. 1153:* Tariffe telefoniche interurbane.

*D. M. 3 dicembre 1948 (Gazz. Uff. n. 18 del 1949):* Autorizzazione alla Società telefonica tirrena T. E. T. I. a contrarre un mutuo ipotecario per l'importo di lire 2.000.000.000 (due miliardi).

*D. M. 12 febbraio 1949 (Gazz. Uff. n. 59)*: Norme per la installazione di impianti telefonici interni richiesti da ditte private che ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

*D. P. R. 22 febbraio 1949, n. 146*: Aumento della tariffa delle conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche.

*D. M. 28 aprile 1949 (Gazz. Uff. n. 121)*: Dichiarazione di pubblica utilità di impianto in Roma di linea telefonica in cavo.

**Disegno di legge* pres. il 4 maggio 1949 dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 520-56, S. n. 2374): *Ratifica del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 783, concernente il concorso nelle spese dovute dai comuni dell'Italia meridionale e delle isole per l'impianto e per l'estensione di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani. — Legge 2 novembre 1952, n. 4479.*

**Disegno di legge* pres. il 19 maggio 1949 (*urg.*) dal Min. delle poste e telecomunicazioni Jervolino Angelo Raffaele (C. n. 569, S. n. 574): *Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, relativo alla temporanea assunzione da parte dello Stato del contributo dovuto dai comuni dell'Italia meridionale e delle isole per l'impianto e l'estensione di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani.* — Il concorso dello Stato è ammesso anche per i lavori eseguiti nel 1949 e nel 1950. — *Legge 23 febbraio 1950, n. 111.*

*D. M. 31 maggio 1949 (Gazz. Uff. n. 154)*: Autorizzazione alla Società Esercizi Telefonici « S. E. T. » ad emettere proprie obbligazioni ipotecarie per l'importo di lire 2.000.000.000 (due miliardi).

**Disegno di legge* pres. l'11 novembre 1949 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (S. n. 703, C. n. 1226): *Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, un mutuo di lire 25 miliardi sui fondi dei conti correnti postali.* — Il mutuo viene concesso alle seguenti condizioni: ripartizione in 5 rate annuali di lire 5 miliardi ciascuna; interessi al saggio corrente; ammortamento trentacinquennale con pagamento anticipato annuale della relativa quota di interessi ed ammortamento; pagamento delle somme mutuate in base a stati di avanzamento; prelevamento delle somme sui conti correnti postali. Il finanziamento è destinato al potenziamento ed ammodernamento della rete mediante posa di cavi coassiali nella rete da Napoli in su e nella trasversale Padana fino a Trieste. — *Legge 9 maggio 1950, n. 315.*

*D. M. 30 novembre 1949 (Gazz. Uff. n. 292)*: Autorizzazione alla Società Telefonica Tirrena « T. E. T. I. » a contrarre un mutuo ipotecario con l'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità.

*D. M. 25 gennaio 1950 (Gazz. Uff. n. 35)*: Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi alla costruzione di una linea telefonica a correnti portanti tra Roma e Firenze.

*D. P. R. 22 febbraio 1951, n. 611*: Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ad effettuare un secondo prelevamento sul fondo di riserva (di lire 63.963.919) esistente presso la Tesoreria centrale per sopperire alle deficienze del bilancio dell'esercizio 1944-45.

**Disegno di legge* pres. il 31 maggio 1950 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (S. n. 1077, C. n. 1403): *Temporanea assunzione da parte dello Stato del contributo dovuto dai comuni della Repubblica per l'impianto di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani.* — Autorizza la spesa di 950 milioni di lire, così ripartita: lire 250 milioni nell'es. 1950-51, lire 400 milioni nell'es. 1951-52 e lire 300 milioni nell'es. 1952-53. — *Legge 28 luglio 1950, n. 690.*

*D. M. 30 aprile 1951 (Gazz. Uff. n. 104)*: Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere relative alla costruzione di una nuova centrale telefonica in Milano.

**Disegno di legge* pres. il 13 giugno 1951 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (C. n. 2027, S. n. 1907): *Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni – Azienda di Stato per i servizi telefonici – mutui fino all'ammontare di 30 miliardi.* — Il mutuo viene autorizzato alle stesse condizioni previste per il primo mutuo di 25 miliardi dalla legge 9 maggio 1950, n. 315 (v. innanzi), ed è destinato a lavori e ad opere relative alla rete telefonica dell'Italia meridionale e delle isole. — *Legge 20 novembre 1951, n. 1542.*

**Disegno di legge* pres. il 12 novembre 1951 dal Min. dei lavori pubblici Aldisio (C. n. 2310, S. n. 2082): *Fissazione di un nuovo termine per la ultimazione della centrale telefonica di Udine* (29 maggio 1953). — *Legge 11 febbraio 1952, n. 64.*

*D. M. 12 novembre 1951 (Gazz. Uff. n. 267)*: Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti della nuova rete nazionale in cavi coassiali.

**Disegno di legge* pres. il 3 gennaio 1952 dal Min. delle finanze Vanoni (S. n. 2113, C. n. 2544): *Sostituzione dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1073, ratificato con la legge 5 luglio 1951, n. 956, relativa alla vendita all'Azienda di Stato per i servizi telefonici del fabbricato di via dell'Umiltà in Roma. — Legge 23 maggio 1952, n. 574.*

*D. M. 30 agosto 1952 (Gazz. Uff. n. 229)*: Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti della nuova rete meridionale in cavi coassiali.

**Disegno di legge* pres. il 23 settembre 1952 dal Min. delle poste e telecomunicazioni Spataro (C. n. 2914, S. n. 2650): *Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comuni di nuova istituzione.* — Per l'esercizio 1952-53 viene stanziata la somma di 1 miliardo. Per gli esercizi dal 1953-54 al 1955-56 la somma sarà determinata dalla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il disegno di legge detta inoltre norme circa la cessione degli impianti predetti alle società concessionarie di zona, l'esercizio di essi e la retrocessione in caso di termine delle concessioni vigenti. Riduce, fino all'esercizio 1955-56, al 30 per cento la quota di concorso dei comuni nella spesa relativa di impianti di uffici telegrafici e fonotelegrafici. — *Legge 11 dicembre 1952, n. 2529.*

**Proposta di legge* del dep. Schiratti, ann. il 12 novembre 1952 (C. n. 3005, S. n. 2740): *Proroga* (al 29 maggio 1954) *del termine stabilito con legge 11 febbraio 1952, n. 64, per la ultimazione della centrale telefonica della città di Udine. — Legge 15 febbraio 1953, n. 100.*

*Provvedimento Pres. Cons. Min. – Comitato intermin. prezzi – n. 347 del 14 gennaio 1953* (*Gazz. Uff. n. 15*), riguardante le tariffe telefoniche.

*D. M. 20 gennaio 1953* (*Gazz. Uff. n. 23*): Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali e tariffe per servizi telefonici ausiliari.

*D. P. R. 28 gennaio 1953, n. 56:* Adeguamento delle tariffe telefoniche interurbane.

*D. M. 15 aprile 1953* (*Gazz. Uff. n. 91*): Proroga dei termini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere relative alla costruzione di una nuova centrale telefonica in Milano.

*Interr.* sen. Carboni, ann. 16 giugno 1948: Estensione della rete telefonica ai comuni della Sardegna che ne sono ancora sprovvisti e miglioramenti delle comunicazioni fra la Sardegna e il Continente (r. s.); es. 7 luglio 1948.

*Interr.* Artale, ann. 12 luglio 1948: Impianti e collegamenti telefonici per la Sicilia; es. 15 novembre 1948.

*Interr.* sen. Romano Antonio, ann. 15 settembre 1948: Installazione di telefoni automatici nella città di Enna (r. s.); es. 15 settembre 1948.

*Interr.* Donatini, ann. 28 settembre 1948: Riattivazione delle comunicazioni telefoniche in alcuni comuni della provincia di Firenze; es. 25 gennaio 1949.

*Interr.* Perlingieri, ann. 13 ottobre 1948: Proroga del termine per la presentazione delle domande per ottenere il concorso dello Stato nell'impianto telefonico nei comuni dell'Italia meridionale (r. s.); es. 9 febbraio 1949.

*Interr.* sen. Adinolfi, ann. 26 ottobre 1948: Controllo bilaterale delle comunicazioni telefoniche mediante applicazione dei contatori a domicilio; es. 3 febbraio 1949.

*Interr.* Sullo, ann. 15 novembre 1948: Attuazione del decreto legislativo n. 783 del 1947 che prevede l'estensione della rete telefonica nell'Italia meridionale (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Amadeo Ezio, ann. 15 novembre 1948: Sull'ulteriore sviluppo delle trattative tra il Governo italiano e l'International Telephon Telegraph; es. 16 febbraio 1949.

*Interr.* sen. Conti, ann. 17 novembre 1948: Offerte dell'International Telephon Telegraph in merito al riassetto delle reti telefoniche; es. 18 novembre 1948.

*Interp.* sen. Benedetti Tullio, ann. 23 novembre 1948: Presentazione dei provvedimenti per la risoluzione della questione dei telefoni; svolta 15 ottobre 1949.

*Interr.* Troisi, ann. 25 novembre 1948: Disservizio telefonico nella città di Bari (r. s.); es. 20 dicembre 1948.

*Interr.* Donatini, ann. 16 dicembre 1948: Miglioramento degli impianti telefonici; es. 4 maggio 1949.

*Interr.* Saija, ann. 19 gennaio 1949: Allacciamento telefonico in alcuni comuni della provincia di Enna (r. s.); es. 9 febbraio 1949.

*Interr.* Palenzona, ann. 7 marzo 1949: Normalizzazione del servizio telefonico Genova-Roma (r. s.); es. 29 marzo 1949.

*Interr.* sen. Romano Antonio, ann. 9 marzo 1949: Istituzione del servizio telefonico per i comuni di Centuripe, Gagliano Castelferrato, Nicosia e Catenanuova e tra Lipari e la borgata di Pianoconte; es. 7 maggio 1949.

*Interr.* Guadalupi, ann. 5 maggio 1949: Riapertura dei termini per l'istituzione gratuita del servizio telefonico nei comuni dell'Italia meridionale e insulare (r. s.); es. 18 maggio 1949.

*Interr.* Fanelli, ann. 20 giugno 1949: Riattivazione e ricostruzione degli impianti telefonici in alcuni centri della provincia di Frosinone (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* Geraci, ann. il 20 giugno 1949: Provvedimenti a carico della S. E. T.; es. 16 dicembre 1949.

*Interr.* Failla, ann. 8 e 11 luglio 1949: Installazione di telefoni urbani automatici nei comuni di Modica e di Vittoria (Ragusa) e provvedimenti per migliorare le comunicazioni telefoniche tra Palermo e la provincia di Trapani; es. 21 novembre 1949.

*Interr.* Fanelli, ann. 14 luglio 1949: Contributo dello Stato per gli impianti telefonici nei comuni della provincia di Frosinone; es. 28 novembre 1949.

*Interr.* sen. Romano Antonio, ann. 19 luglio 1949: Collegamento telefonico diretto tra Francoforte e Catania; es. 8 ottobre 1949.

*Interp.* sen. De Luca, ann. 29 luglio 1949: Adeguamento degli emolumenti ai capi settori telefonici della T. E. T. I.; svolta 11 marzo 1950.

*Mozioni* sen. Benedetti Tullio e Grisolia, lette 15 ottobre 1949: Nomina di una Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti tendenti a risolvere la questione telefonica. — Il Senato, dopo interventi dei senatori *Benedetti Tullio, Grisolia, Pa-*

*netti, Ferrari, Adinolfi, Cappa, Carmagnola, Mancini* e del Min. *Jervolino Angelo Raffaele*, respinge il 2 dicembre 1949 la mozione *Benedetti Tullio* a cui si associa il sen. *Grisolia*.

*Interr.* Geraci, ann. 16 novembre 1949: Miglioramento dei servizi telefonici in provincia di Reggio Calabria; es. 16 dicembre 1949.

*Interr.* Mancini, ann. 15 dicembre 1949: Assegnazione dell'impianto telefonico gratuito ai comuni delle province di Cosenza e di Reggio Calabria (r.s.); es. 31 gennaio 1950.

*Interr.* Cerabona, ann. 2 marzo 1950: Miglioramento degli impiegati telefonici nella Lucania; es. 13 maggio 1950.

*Interr.* Monticelli, ann. 3 marzo 1950: Riattivazione dei collegamenti telefonici nel comune di Sorano (Grosseto); es. 13 maggio 1950.

*Interr.* Riccio, ann. 16 marzo 1950: Attuazione delle comunicazioni telefoniche con Ischia a mezzo di ponte radio (r. s.); es. 19 aprile 1950.

*Interr.* Camposarcuno, ann. 29 aprile 1950: Impianti telefonici nel Molise (r. s.); es. 13 maggio 1950.

*Interr.* sen. Rizzo Giambattista, ann. 11 maggio 1950: Estensione alle frazioni con più di 800 abitanti del contributo per impianti telefonici; es. 1° luglio 1950.

*Interr.* Bellavista, ann. 31 maggio 1950: Controllo delle conversazioni telefoniche; es. 30 settembre 1950.

*Interr.* Petrone, ann. 13 giugno 1950: Revisione dei regolamenti del servizio telefonico in concessione (r. s.); es. 12 luglio 1950.

*Interr.* Petrone, ann. 13 giugno 1950: Disservizio telefonico in Salerno (r. s.); es. 18 luglio 1950.

*Interr.* Riccio, ann. 21 luglio 1950: Collegamento telefonico Agerola-Napoli (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Numeroso, ann. 28 luglio 1950: Ripristino del servizio telefonico in alcuni comuni della provincia di Caserta (r. s.); es. 25 settembre 1950.

*Interr.* Perlingieri, ann. 25 settembre 1950: Allacciamento telefonico dei comuni della provincia di Benevento (r. s.); es. 10 ottobre 1950.

*Interr.* Scotti Alessandro, ann. 26 settembre 1950: Contributo da parte dello Stato nelle spese di gestione delle pubbliche cabine telefoniche a favore dei piccoli comuni rurali (r. s.); es. 14 ottobre 1950.

*Interr.* Mancini, ann. 14 ottobre 1950: Situazione telefonica della Calabria (r. s.); es. 7 novembre 1950.

*Interr.* Latorre, ann. 18 ottobre 1950: Istituzione di un filo diretto nel centralino telefonico di Castellaneta (Taranto); es. 24 novembre 1950.

*Interr.* Saija, ann. 7 novembre 1950: Impianto di centrali telefoniche nella città di Messina (r. s.); es. 5 dicembre 1950.

*Interr.* Fanelli, ann. 8 novembre 1950: Completamento della rete telefonica dei comuni della provincia di Frosinone (r. s.); es. 1° dicembre 1950.

*Interr.* Capua, ann. 24 novembre 1950: Funzionamento dei servizi telefonici nell'Italia meridionale (tramutata in r. s.); es. 12 giugno 1951.

*Interr.* Geraci, ann. 7 dicembre 1950: Provvedimenti a carico della S. E. T.; es. 2 febbraio 1951.

*Interr.* Notarianni, ann. 11 gennaio 1951: Istituzione di impianti telefonici in alcuni comuni della provincia di Napoli (r.s.); es. 25 gennaio 1951.

*Interr.* Marotta, ann. 1° marzo 1951: Sistemazione degli impianti telefonici urbani in Potenza (r. s.); es. 16 marzo 1951.

*Interr.* Veronesi, ann. 12 aprile 1951: Situazione delle società telefoniche concessionarie nell'ipotesi di riscatto da parte dello Stato (r. s.); es. 22 giugno 1951.

*Interp.* sen. Adinolfi, ann. 5 maggio 1951 e 21 marzo 1952: Provvedimenti per migliorare le condizioni della rete telefonica in Napoli.

*Interr.* Scotti Alessandro, ann. 1° aprile 1952: Concessione di posti telefonici pubblici nelle frazioni di comuni (r. s.); es. 17 ottobre 1952.

*Interr.* Mannironi, ann. 15 luglio 1952: Miglioramento delle comunicazioni telefoniche tra la Sardegna e la penisola (r. s.); es. 3 ottobre 1952.

*Interr.* Marotta, ann. 4 agosto 1951: Mancata installazione della rete urbana telefonica nel comune di Lagonero (Potenza) (r. s.); es. 27 settembre 1951.

*Interr.* Di Donato, ann. 7 agosto 1951: Impianto della linea telefonica di allacciamento tra Barletta-Bari ed i comuni di Andria, Corato, Ruvo e Terlizzi (Lecce) (r. s.); es. 27 settembre 1951.

*Interr.* Foderaro, ann. 12 settembre 1951: Sistemazione del servizio telefonico in Calabria (r. s.); es. 5 ottobre 1951.

*Interr.* Bottai, ann. 12 novembre 1951: Cessione all'Elettromettallurgica di Cairate di un'ingente quantità di rame destinato ad essere ridotto a filotelefonico; es. 14 marzo 1952.

*Interr.* De Caro Raffaele, ann. 27 ottobre 1951: Disservizio telefonico nella città di Genova dovuto a deficienza di impianto al cui rinnovo si oppone la società Teti (r. s.); es. 15 gennaio 1952.

*Interr.* De Vita, ann. 29 gennaio 1952: Disservizio telefonico in Sicilia; es. 5 giugno 1952.

*Interr.* Foderaro, ann. 24 giugno 1952. Miglioramento del servizio telefonico di Reggio Calabria (r. s.); es. 12 luglio 1952.

*Interr.* Chiarini, ann. 24 settembre 1952: Allacciamento telefonico delle frazioni con oltre 800 abitanti (r. s.); es. 14 ottobre 1952

*Interr.* Palenzona, ann. 28 ottobre 1952: Richieste di impianti telefonici a Genova (r. s.); es. 2 dicembre 1952.

*Interr.* Chiaramello, ann. 6 dicembre 1952: Tariffe telefoniche e canone di manutenzione e noleggio (r. s.); es. 9 gennaio 1953.

*Interr.* Liguori, ann. 9 dicembre 1952: Rete telefonica automatica urbana nella penisola sorrentina (tramutata in r. s.); es. 31 marzo 1953.

## PRECEDENZE NELLE PUBBLICHE FUNZIONI

*Circolare Pres. Cons. Min. 26 dicembre 1950, n. 92019/12840-16:* Provvisoria regolamentazione dell'*ordine delle precedenze nelle pubbliche funzioni.* — Ravvisando la opportunità di una transitoria disciplina della materia, in attesa di una riforma del r. d. 16 dicembre 1927, n. 2210, su basi nuove e più originali, stabilisce, d'intesa con gli uffici di Presidenza della Camera e del Senato, le norme seguenti da osservarsi a decorrere dal 1 gennaio 1951 per l'ordine delle precedenze fra le prime quattro categorie:

*Categoria I*: Presidenti delle due Camere (1) – Presidente del Consiglio dei Ministri.

*Categoria II:* 1. – Vicepresidenti delle due Camere (2) – Ministri Segretari di Stato (3).

2. — Sottosegretari di Stato – Alti Commissari e Commissario per il Turismo – Membri degli uffici di Presidenza delle due Camere.

3. — Presidenti delle Regioni e delle Assemblee regionali (4).

4. — Primo Presidente della Corte di Cassazione – Presidente del Consiglio di Stato – Procuratore generale della Corte di Cassazione – Presidente della Corte dei conti – Avvocato Generale dello Stato – Capo di Stato Maggiore della Difesa.

*Categoria III:* 1. — Membri del Parlamento Nazionale.

2. — Segretario generale della Presidenza della Repubblica – Segretari generali delle due Camere – Presidente dell'Accademia dei Lincei – Ambasciatori.

*Categoria IV:* 1. — Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche – Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica – Presidente del Tribunale superiore delle Acque – Primi Presidenti e Procuratori generali delle Corti d'Appello – Presidente del Tribunale Supremo Militare e Procuratore generale militare – Presidenti di sezione della Corte di Cassazione ed equiparati – Presidenti di sezione del Consiglio di Stato – Presidenti di sezione e Procuratore generale della Corte dei conti – Viceavvocati generali dello Stato – Prefetti in sede.

2. — Presidenti dei Consigli Superiori dei Ministeri (5) – Segretari generali dei Ministeri – Capo della Polizia – Generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica – Rettori delle Università – Ordinario militare.

La circolare inoltre reca talune norme generali sull'ordine delle precedenze:

I. — La rappresentanza non può essere conferita se non a persone che abbiano rango in categoria pari o immediatamente inferiore.

Gli appartenenti alle amministrazioni dello Stato non possono farsi rappresentare se non da chi ricopra grado e qualifica pari o immediatamente inferiore alla propria.

---

(1) Tra i due Presidenti ha la precedenza il più anziano di età.

(2) Quando rappresentano i rispettivi Presidenti, ne prendono il rango, ma non precedono gli appartenenti alla categoria I che intervengono personalmente.

(3) Tra i Ministri precedono quelli senza portafoglio e si osserva, per gli altri, l'ordine stabilito dal r. d. l. 19 novembre 1925, n. 2015, e successive modificazioni.

(4) In sede seguono immediatamente i Ministri.

(5) O Vice Presidenti, quando il Consiglio Superiore è presieduto dal Ministro.

II. — L'ordine di precedenza tra coloro che appartengono alla stessa classe è determinato dall'anzianità di nomina e, a parità di essa, dall'età.

Per gli appartenenti alla stessa classe delle due prime categorie, la precedenza è invece determinata dall'ordine in cui sono indicate le rispettive cariche, osservandosi, tra coloro che rivestono le stesse cariche, l'ordine stabilito dal precedente comma.

III. — In occasione di ricevimenti e di pubbliche funzioni alle quali si interviene in corpo, si osserva l'ordine seguente:

1°) Deputazioni delle due Camere (1).
2°) Consiglio dei Ministri.
3°) Sottosegretari di Stato – Alti Commissari e Commissario per il Turismo.
4°) Deputazione della Corte di Cassazione.
5°) Deputazione del Consiglio di Stato.
6°) Deputazione della Corte dei conti.
7°) Deputazione dell'Avvocatura Generale dello Stato.
8°) Capo di Stato Maggiore della Difesa, Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e Presidente del Tribunale Supremo Militare.
9°) Segretario Generale della Presidenza della Repubblica.
10°) Deputazione dell'Accademia dei Lincei.
11°) Deputazioni regionali.
12°) Appartenenti alle prime quattro categorie dell'ordine delle precedenze individuali non compresi nelle Deputazioni e nei gruppi sopra indicati.

L'ordine delle precedenze, nell'ambito delle Deputazioni e dei gruppi, è determinato dal rango personale dei componenti. Al Capo della Deputazione è in ogni caso attribuito il primo posto.

IV. — Nei cortei ufficiali, per cerimonie che si svolgono fuori della Capitale, il Sindaco della città prende il primo posto accanto al personaggio di più alto rango invitato.

*Interr.* Amendola Pietro, ann. 6 marzo 1952: Precedenze nelle pubbliche funzioni dei parlamentari (r. s.); es. 9 aprile 1952.

PREFETTI, v. *Enti locali – Giustizia amministrativa.*

PREROGATIVE PARLAMENTARI

Vedi pure: *Indennità parlamentari – Perseguitati politici e razziali.*

Per quanto riguarda i *trasporti*, i deputati fruiscono della libera circolazione su tutte le ferrovie dello Stato e su quelle private, ed è concesso annualmente un limitato numero di biglietti gratuiti per i viaggi dei componenti le rispettive famiglie. Un canone annuo viene all'uopo corrisposto all'azienda ferroviaria, con apposito stanziamento nel bilancio del Tesoro.

La Camera provvede pure, mediante un canone annuo, ad assicurare ai deputati il libero percorso su tutti i mezzi pubblici di trasporto municipalizzati della Capitale (tramvie, autobus, filobus).

Particolari riduzioni sono poi previste per i viaggi dei membri del Parlamento sulle linee aeree e sulle linee di navigazione sovvenzionate.

Per il *soggiorno* nella capitale non sono previste speciali facilitazioni concernenti il vitto e l'alloggio. I singoli deputati provvedono per conto proprio, ed è all'uopo istituita una indennità per rimborso spese (v. *Indennità parlamentari*).

Quanto alla *corrispondenza*, è esclusa qualsiasi franchigia: i servizi postali e quelli delle telecomunicazioni sono gestiti da aziende di Stato a carattere industriale; i telefoni delle città sono affidati in concessione a società private. Sotto questo aspetto quindi i membri del Parlamento si trovano nella stessa situazione di tutti gli altri cittadini.

A cura dell'Economato della Camera viene distribuita periodicamente ai singoli deputati una dotazione di foglietti e buste di vario formato, con intestazione della Camera.

Non esistono *segretari* per il servizio particolare dei deputati: ciascuno vi provvede direttamente, con persona di sua fiducia, e ne cura la remunerazione. I segretari dei deputati sono ammessi in una speciale sala per esplicare le loro funzioni.

Vi sono alla Camera *dattilografe* fisse per i soli componenti dell'Ufficio di Presidenza. Per altro, da due a quattro dattilografe sono disponibili per i deputati, particolarmente durante le sedute, per la trascrizione di emendamenti ai progetti in discussione, per ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze o altra corrispondenza ufficiale.

(1) Quando le due Camere non intervengono con una unica Deputazione la precedenza spetta alla Deputazione il cui Capo abbia la precedenza rispetto al Capo dell'altra Deputazione secondo le norme che regolano l'ordine delle precedenze individuali.

**Proposta di legge* del dep. Lucifredi ed altri, ann. il 29 aprile 1949 (C. n. 512, S. n. 397): *Proroga del termine di validità dei biglietti ferroviari per i familiari dei membri del Parlamento.* — In conformità di un voto espresso dalla Commissione Trasporti della Camera il 4 maggio 1949, il termine è prorogato, per l'anno in corso, fino al 31 dicembre 1949. — *Legge 19 maggio 1949, n. 275.*

**Proposta di legge* del dep. Sailis, ann. l'8 marzo 1950 (C. n. 1144, S. n. 963): *Proroga* (a due anni a partire dal giorno della loro emissione) *del termine di validità dei biglietti ferroviari per i familiari dei membri del Parlamento. — Legge 29 aprile 1950, n. 192.*

*13 giugno 1950.* — Il Presidente del Senato *Bonomi*, nella seduta antimeridiana, informa che il sen. Sereni è stato arrestato e tradotto in carcere in aperto contrasto con l'art. 68 della Costituzione. Assicura il Senato che la Presidenza tutelerà sempre il libero esercizio del mandato parlamentare e comunica che l'autore dell'arresto abusivo è stato deferito al Consiglio di disciplina. Il sen. *Scoccimarro* ringrazia il Presidente della iniziativa presa e chiede il sollecito svolgimento dell'interp. Lussu presentata al riguardo.

Nella seduta pomeridiana il Presidente avverte che la discussione dell'interp. Lussu sarà abbinata alla discussione delle comunicazioni da lui fatte nella seduta antimeridiana.

*14 giugno 1950.* — Il Ministro dell'interno *Scelba* precisa il pensiero del Governo sull'arresto del sen. Sereni che costituisce un fatto illegale. Comunica i provvedimenti presi a carico dell'autore e conferma il proposito del Governo stesso di tutelare il rispetto alle immunità parlamentari. Il sen. *Lussu*, in seguito a tali dichiarazioni, rinunzia a svolgere la sua interpellanza.

*Proposta di legge* del sen. Varriale, ann. il 10 marzo 1952 (S. n. 2217): *Concessione di biglietto ferroviario permanente e gratuito di 1ª classe a favore degli accompagnatori dei senatori dell'ex regime monarchico che abbiano compiuto l'ottantacinquesimo anno di età.* — Respinta dalla Commissione Lavori pubblici e trasporti del Senato il 30 aprile 1952.

*16 luglio 1952.* — Riferendosi ad alcune dichiarazioni del Ministro dell'Agricoltura, circa limitazioni che con sue istruzioni egli avrebbe introdotto alle trasmissioni di dati e informazioni richieste dai deputati agli uffici amministrativi, il dep. *Corbi* ravvisa in quella affermazione una particolare gravità. — Il Min. *Fanfani* chiarisce di aver disposto soltanto che gli uffici periferici devono attenersi alle norme che regolano il funzionamento della pubblica Amministrazione. I cittadini potranno ottenere le informazioni e i dati che il Ministro autorizzerà. Il Ministro per altro è a completa disposizione dei parlamentari, ma non può permettere che si verifichino trasgressioni da parte degli Uffici periferici.

*11 febbraio 1953.* — Il sen. *Sereni* informa di aver richiesto di tenere una conferenza dal titolo: « Economia e morale negli scritti di Stalin sui problemi del socialismo nell'U. R. S. S. », ma il questore di Roma ha impedito la concessione del « Ridotto » del teatro Eliseo. Chiede pertanto alla Presidenza di intervenire presso il Ministero dell'interno per tutelare la dignità dell'Assemblea. Il Presidente *Molé* assicura che la Presidenza si occuperà della questione.

*Interr.* Laconi, ann. 13 settembre 1948: Violazione delle libertà politiche e delle immunità parlamentari da parte del Commissario di pubblica sicurezza di Carbonia; es. 17 settembre 1948.

*Interr.* Assennato e Nasi, ann. 29 settembre 1948: Rinvio a giudizio, da parte del Procuratore della Repubblica di Palermo, dell'on. Michele Sala, senza la prescritta autorizzazione; es. 4 ottobre 1948.

*Interr.* Pino, ann. il 9 dicembre 1948: Proibizione ad un deputato di completare la iniziata visita nelle carceri di Milazzo (Messina) (r. s.); es. 27 luglio 1949.

*Interr.* Chini Coccoli Irene, ann. 19 gennaio 1949: Violenze della polizia contro deputati comunisti; es. 25 gennaio 1949.

*Interr.* sen. Pellegrini, ann. 27 marzo 1949: Fermo del sen. Bolognesi a Pincara di Rovigo; es. 30 aprile 1949.

*Interr.* sen. Allegato, ann. 31 maggio 1949: Violenze della forza pubblica contro due senatori a Lesina (Foggia); es. 6 maggio 1950.

*Interr.* sen. Terracini, ann. 14 marzo 1950: Provvedimenti per evitare intralci alla corrispondenza fra detenuti e deputati e senatori; es. 11 maggio 1950.

*Interp.* sen. Lussu, ann. 13 giugno 1950: Arresto del sen. Sereni operato dalla polizia a Cagliari la sera del 10 giugno 1950; rinunciato allo svolgimento 14 giugno 1950 (v. pure innanzi).

*Interr.* sen. Terracini, ann. 14 dicembre 1951: Accesso alle carceri militari ai parlamentari; es. 13 febbraio 1952.

*Interr.* Geraci, ann. 30 settembre 1952: Compartimento « riservato » nelle vetture ferroviarie per i parlamentari (r. s.); es. 24 ottobre 1952.

*Interr.* sen. Carelli, ann. 30 settembre 1952: Carattere di urgenza delle comunicazioni telefoniche della Camera e del Senato (r. s.); es. 2 ottobre 1952.

PRESCRIZIONE E DECADENZA, v. *Codici* (civile) – *Imposte e tasse* (Disposizioni generali e Imposte dirette) – *Prigionieri e dispersi.*

## PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ELEZIONE – DOTAZIONE E SEGRETARIATO GENERALE – MESSAGGI AL PARLAMENTO.

Vedi pure: *Amnistia e indulto – Carabinieri – Corte costituzionale – Demanio e patrimonio dello Stato – Ferrovie dello Stato* (Tariffe e trasporti).

### ELEZIONE

*10 maggio 1948* – Nella prima votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente della Repubblica ottengono voti: *De Nicola* 396, *Sforza* 353, *Einaudi* 20, *Bonomi Ivanoe* 10, *Facchinetti* 10, *Casati* 5. Voti dispersi 2 – schede bianche 56 – nulle 1.

Non essendo stata raggiunta la maggioranza dei due terzi prescritta dall'articolo 83, comma 3°, della Costituzione per le prime tre votazioni, si procede ad un nuovo scrutinio, in cui ottengono voti: *Sforza* 405, *De Nicola* 336, *Pieraccini* 49, *Einaudi* 16, *Casati* 5, *Facchinetti* 3, *Bonomi Ivanoe* 1. Schede bianche 40 – nulle 3.

*11 maggio 1948* – Nella terza votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica ottengono voti: *Einaudi* 462, *De Nicola* 13, *Sforza* 9, *Orlando* 7, *Bonomi Ivanoe* 3, *Facchinetti* 3, *Casati* 3. Voti dispersi 6 – schede bianche 333 – nulle 8.

Si procede quindi alla quarta votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica per cui è sufficiente la maggioranza assoluta.

Ottengono voti: *Einaudi* 518, *Orlando* 320. Voti dispersi 4 – schede bianche 29.

Il Presidente della Camera *Gronchi*, proclama eletto a Presidente della Repubblica *Luigi Einaudi* (*Gazz. Uff. n. 113*).

*12 maggio 1948* – Il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 91 della Costituzione, legge la formula di giuramento. Legge quindi il Messaggio inaugurale.

### DOTAZIONE E SEGRETARIATO GENERALE

**Disegno di legge* pres. il 15 giugno 1948 (*urg.*) dal Pres. del Cons. De Gasperi (C. n. 25, S. n. 53): *Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.* — La dotazione del Presidente della Repubblica è costituita dal Palazzo del Quirinale, dai fabbricati San Felice e Martinucci, nonchè dalla tenuta di Castelporziano, esclusi tutti i terreni attualmente affittati; alla dotazione è altresì assegnata la somma annua di lire centottanta milioni da corrispondersi in dodici mensilità. L'assegno personale è determinato nella somma annua di lire dodici milioni. È istituito inoltre il Segretariato generale, nel quale sono inquadrati tutti gli uffici e i servizi necessari per l'espletamento delle funzioni del Presidente della Repubblica e per l'amministrazione della dotazione. Il Segretario generale, nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, rappresenta l'amministrazione della Presidenza, sovraintende a tutti gli uffici e servizi, e propone al Presidente l'approvazione del Regolamento interno e dei provvedimenti relativi al personale. — *Legge 9 agosto 1948, n. 1077.*

*D. P. R. 4 settembre 1948, n. 1171:* Stato giuridico ed economico del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. — Gli è attribuito il trattamento dei funzionari di grado II. Ha un'indennità di rappresentanza nella misura stabilita dal Presidente della Repubblica.

*D. P. R. 4 settembre 1948* (*Gazz. Uff. n. 222*)*:* Nomina del consigliere di Stato dott. Carbone Ferdinando a Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

*D. P. R. 21 aprile 1949, n. 412:* Norme esecutive della legge 9 agosto 1948, n. 1077, sulla determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e sull'istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

### MESSAGGI AL PARLAMENTO

*Messaggio del 15 aprile 1949* (C. Doc. VI, n. 1, S. Doc. XLVII): Invita le Camere ad un riesame del disegno di legge: *Aumento dei soprassoldi spettanti al personale militare adibito agli stabilimenti di lavoro* (C. n. 196, S. n. 206). — Secondo il messaggio, la disposizione del 2° comma dell'articolo unico così formulato: « Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge », non avrebbe ottemperato al precetto dell'articolo 81,

ultimo comma, della Costituzione. — La Camera e il Senato approvano nuovamente il provvedimento il 5 ottobre 1949 e il 30 novembre 1949 sostituendo il 2° comma con il seguente: « Alla copertura della maggiore spesa prevista dalla presente legge, si farà fronte con prelevamenti dagli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e precisamente, per quanto riguarda la Marina, dal capitolo 89 , per quanto riguarda l'Aeronautica, dal capitolo 141 e per quanto riguarda l'Esercito dal capitolo 34 e, in difetto di disponibilità, dal capitolo 236 ». — *Legge 15 dicembre 1949, n. 1111.*

*Messaggio del 15 aprile 1949* (C. Doc. VI, n. 2, S. Doc. XLVIII): Invita le Camere ad un nuovo esame del disegno di legge: « *Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato prima del 24 maggio 1946 terreni minati* » (C. n. 197, S. n. 207). — Per le stesse ragioni espresse nel messaggio precedente (v. innanzi) il Presidente della Repubblica ritiene che il testo non ottemperi al precetto dell'intero comma dell'art. 81 della Costituzione. — La Commissione Difesa della Camera, d'accordo con la Commissione Finanze e tesoro, propone alla Camera che la spesa relativa al disegno di legge faccia carico sul cap. 253 del bilancio della difesa per l'esercizio finanziario 1948-49. La Camera approva tale variazione il 15 dicembre 1949 e il Senato il 3 aprile 1950. — *Legge 29 aprile 1950, n. 582.*

*Messaggio dell'11 gennaio 1950* (C. Doc. VI, n. 3, S. Doc. XCI): Invita le Camere ad un nuovo esame della proposta di legge del dep. Rescigno: « *Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, concernente gli incaricati di funzioni giudiziarie* » (C. n. 627, S. n. 656). — Secondo il messaggio le Camere non avrebbero ottemperato all'art. 106 della Costituzione che dispone che le nomine dei magistrati ordinari hanno luogo per concorso. — La Camera, nella seduta del 16 febbraio 1950, riconosce che è stata violata la norma costituzionale nella parte che concerne l'ammissione nei ruoli della magistratura dei vicepretori onorari, mentre, per quanto riguarda gli incaricati di funzioni giudiziarie, rileva che la norma costituzionale è stata adempiuta, perché in questo caso la parola « concorso » non vuole già dire esame orale o scritto, ma possibilità di scelta tra parecchie persone che aspirano ad una promozione e che sono messe a confronto per stabilire chi ha il diritto maggiore e pertanto la nomina degli incaricati avvenne mediante questa scelta, che fu per titoli e non per esami. Approva, quindi, il nuovo testo dell'articolo 1 proposto dalla Commissione, il quale dispone che gli incaricati di funzioni giudiziarie, in possesso dei requisiti richiesti, sono ammessi all'esame per la nomina ad aggiunto giudiziario. — Il Senato il 30 marzo 1950 approva la proposta di legge nel testo modificato dalla Camera. — *Legge 29 aprile 1950, n. 210.*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, v. *Ministeri.*

PRESIDI DI ISTITUTI, v. *Istruzione* (secondaria).

PRESTITI ESTERI

Vedi pure: *E. R. P. – Istituto mobiliare italiano – Mezzogiorno e isole – Trattati e convenzioni internazionali* (Commercio ecc.).

*D. l. 8 aprile 1948, n. 383:* Approvazione dell'Accordo commerciale e finanziario concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 13 ottobre 1947. — In allegato sono contenute le modalità relative al prestito estero di 350 milioni di pesos che il Governo italiano colloca in Argentina (v. pure *Trattati e convenzioni internazionali:* Commercio ecc.). — Presentato per la ratifica il 4 maggio 1949 con *disegno di legge* del Pres. del Cons. De Gasperi (*C. n. 520-215, S. n. 2674). — Approvato dalla Camera il 30 ottobre 1952. — Rimasto presso la Commissione speciale del Senato in sede deliberante.

*D. l. 16 aprile 1948, n. 788:* Norme in materia di cessione dei titoli di possesso italiano esclusi dalla sistemazione e conversione prevista per i prestiti prebellici italiani emessi negli Stati Uniti d'America dal d. l. 8 settembre 1947, n. 921. — Dispone che i titoli delle emissioni ammesse alla sistemazione e conversione ai sensi del d. l. 8 settembre 1947, n. 921, e soggetti a cessione, saranno acquistati dall'Ufficio italiano dei cambi per conto e nell'interesse del Tesoro. — Ratificato con *legge 3 febbraio 1951, n. 48* (Ministero tesoro: C. n. 1520, S. n. 1405; v. oltre).

*D. l. 7 maggio 1948, n. 927:* Aumento fino a dollari 200 milioni del limite dei finanziamenti previsti dal decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891 (v. *Istituto mobiliare italiano*). — Ratificato in blocco con *legge 5 gennaio 1953, n. 30* (C. n. 520-154, S. n. 2519).

*D. M. 27 agosto 1948* (*Gazz. Uff. n. 240*): Sistemazione e conversione di prestiti prebellici italiani negli Stati Uniti d'America – Regolamento posizione debitoria I. R. I. verso la « International General Electric Company » di New York (v. *Istituto per la ricostruzione industriale*).